IL REGIO GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando, che regnanti i due Arciduchi Francesco IV e Francesco V d'Austria d'Este, furono innumerevoli i giudizj penali senza forma e senza rito legale, molte le confiscazioni, le usurpazioni e le inique distribuzioni delle altrui proprietà:

Considerando, che la civiltà e la giustizia comandano di far palesi le opere delle male Signorie, affinchè la pubblica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzj le sue inappellabili sentenze;

DECRETA:

1. È istituita una Commissione, la quale cerchi nei segreti e nei pubblici Archivj, tutti i documenti delle licenze e degli arbitrj dei due ultimi Duchi di Modena, delle opere sovversive d'ogni ordine civile, e delle offese contro i diritti della proprietà e della famiglia.

Consigliere VINCENZO PALMIERI, Presidente
Tribunale di Revisione.

INNOCENZO MALAGOLI, Regio Procuratore nel
Prima Istanza in Modena.

Marchese ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI.

Don GAETANO CHIERICI, Prof. di Filosofia M
Seminario di Guastalla.

SELMI AURELIANO, Sostituto Procuratore Gen
premo Tribunale di Revisione.

AVV. GIOVANNI SORAGNI.

AVV. FRANCESCO CARBONIERI.

AVV. LODOVICO BOSELLINI.

AVV. TITO RONCHETTI.

Il Consigliere Palmieri eserciterà le funzioni di P
l'Avv. Bosellini quelle di Segretario.

6.° La Commissione stessa si riunirà ogni giorno dal
antimeridiane alle tre pomeridiane nell'Ufficio della 1.ª D

7.° Il Direttore di Grazia e Giustizia è incaricato dell
del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi v
Legge.

Modena, 21 luglio 1859.

Il Governatore,

FARINI.

NOTA

Alcuni fra i Membri della Commissione, avendo chiesto d'essere esonerato, non fu concessa l'esonerazione altrocchè al Marchese COCCAPANI per incompatibilità e all'Avvocato CARBONIERI per malattia.

La versione ... pubblicazione.
glio 1859 si pubblicherà francese ordinata dal D
maniera medesima. immediatamente

SCELTA

DI

LEGGI, NOTIFICAZIONI E REGOLAMENTI

PROMULGATI

DA FRANCESCO IV E FRANCESCO V

Duchi di Modena

PROPRJ A FAR CONOSCERE LO SPIRITO DEL LORO GOVERNO

I.

Notificazione.

In esecuzione dei Venerati Sovrani Comandi il Supremo Consiglio di Giustizia per avvertimento e norma di Chiunque deduce a pubblica notizia le Dichiarazioni e Disposizioni contenute nel Reale Decreto emanato nel dì 20 del corrente mese del qui appresso tenore.

« I progressi della Società detta dei *Carbonari* in alcune parti d'Italia avendo già chiamata a sè la vigilanza dei Governi per iscoprirne le mire, ed avendo le fatte inquisizioni manifestato che tale Unione ha per preciso suo scopo la sovversione e distruzione dei Governi, abbenchè tale scopo non venga ad ogni membro di essa palesato dai capi della medesima; perlocchè sonosi già emanati negli Stati di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica le disposizioni più opportune ad impedire la dilatazione della predetta Società, ed a reprimere le mire altrettanto ree, che pericolose: e volendo Noi pure in egual modo provvedere al mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico dei Nostri Stati, Ordiniamo al

« 1. Chiunque, avendo già cognizione detto della Società dei *Carbonari,* si fosse aggregato alla medesima, si è fatto reo d Maestà in primo grado, contemplato dal del vigente Codice di Leggi ».

« 2. Chiunque, conoscendo già il sudd avuto parte e cooperato in qualche mo di questa Società, o avrà omesso di Membri, si avrà per complice e reo del litto, giusta i §§ 2 e 7 del medesimo Ti

« 3. Dal giorno della pubblicazione de creto nessuno potrà addurre per iscusa avuta cognizione del preciso scopo della *bonari;* e per conseguenza Chiunque si medesima, o manterrà corrispondenza, con essa ed i suoi Membri, o tralascierà sarà reo di lesa Maestà in primo grado alle pene comminate nel citato Titolo. Chi soltanto di avere omesso di denunziare non concorra in esso altra complicità, o sarà punito col solo carcere in vita ».

« 4. Saranno rei del medesimo delitt ranno alle medesime pene, quelli che si a altra Associazione [illegible]

Codice contro le Adunanze e le Associazioni illecite. Verificandosi quindi il caso di tali Adunanze, o di aggregazione di alcuno dei Nostri Sudditi ad Associazioni non approvate dal Governo, e massimamente se occulte e clandestine, Vogliamo che si proceda contro i trasgressori e complici alla rigorosa applicazione delle pene, alle quali, secondo le circostanze dei casi, si farà luogo a termine di ragione ».

« 6. Chi fosse aggregato alla suddetta Società dei *Carbonari*, o ad altra qualunque avente analogo scopo sotto qualsiasi altra denominazione, e mosso da pentimento ne scopra al Governo i Membri, gli Statuti, e gli attentati, mentre sono ancora occulti e se ne può impedire il danno, viene assicurato della sua impunità e del segreto della fatta denuncia ».

« 7. Contro i delitti contemplati dal presente Decreto si procederà sommariamente, e con la maggiore prontezza a tenore del § 6, tit. XIV, lib. V del vigente Codice; e contro la sentenza si darà soltanto il ricorso per Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia, omesso l'Appello, giusta il disposto nell'Articolo 10 del Nostro Decreto 25 marzo 1816, e nell'Articolo 2 dell'altro Nostro Decreto 6 dicembre 1819 ».

« Il ridetto Supremo Consiglio di Giustizia farà adunque seguire sollecitamente la stampa delle presenti Nostre Disposizioni e Dichiarazioni, esponendo in calce delle medesime per maggiore intelligenza il disposto dai succitati paragrafi del vigente Codice; come pure ordinerà, che siano diramate e pubblicate in ogni Comune dei Nostri Stati, senza frapporre alcun ritardo ».

Modena, 20 settembre 1820.

FRANCESCO.

Il Segretario di Gabinetto PARISI.

II.

Estratto del Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale, lib. V.

TITOLO II.

DEI DELITTI DI LESA MAESTA'.

1. *Chiunque de' Nostri Sudditi o abitante de' Nostri Stati, di qualsivoglia grado, o condizione, terrà segrete intelligenze, o in qualsiasi modo direttamente o per interposta persona, avrà ingerenza in fatti o trattati tendenti a promuovere sedizioni, o tumulti, o in qualunque altro somigliante modo al pregiudizio della Nostra Sovranità, e de' Nostri Stati, si avrà per reo di lesa Maestà in primo grado al pari di chi offendesse, macchinasse, congiurasse, o in qualunque modo tentasse di offendere, macchinare, o congiurare contro la Persona, o l'onore del proprio Principe, o di qualcuno della Sovrana Famiglia.*

2. *Chi sarà consapevole di tali trattati, Intelligenze, o Congiure, dovrà subito rivelarle, mentre omettendo di ciò fare, si avrà per partecipe e complice e reo dello stesso delitto.*

3. *I Rei di lesa Maestà in primo grado si puniranno con pena di morte non disgiunta dalle più rigorose esemplarità secondo le circostanze di sì infame delitto.*

4. *Alla suddetta pena si unirà sempre l'altra della confiscazione dei beni di qualunque specie e natura, ancorchè Fedecommessarii, o Primogeniali, non solo a pregiudizio dei Discendenti, ma ancora di qualsivoglia altro chiamato Agnato trasversale o estraneo; e rispetto ai Feudali colle massime prescritte nel lib. III, tit. IV delle presenti Costituzioni.*

5. *Quando il Reo di lesa Maestà fosse contumace dovrà eseguirsi la condanna nella di lui effigie, e se morisse*

prima della sentenza, oppure venisse scoperto il delitto dopo la di lui morte, si procederà contro la memoria del medesimo.

6. . . . .

7. *Nelle stesse pene incorreranno i complici, gl'instigatori, e tutti quelli, che in qualunque maniera avranno parte, e coopereranno in tali Delitti.*

Modena, 21 settembre 1820.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Dott. G. B. CHIOSSI, *Cancell.*

III.

FRANCESCO IV, ECC.

Una insolita frequenza di aggressioni, di furti violenti, non che di altri atroci misfatti, rendendo oramai necessaria la ripristinazione di quella maggiore severità ed esemplarità di pene, che avevamo creduto di potere mitigare con la disposizione contenuta nell'Art. 10 del Nostro Decreto emanato li 28 agosto dell'anno 1814; e rendendosi similmente necessarià la prescrizione di forme più certe e spedite da quelle tracciate dal vigente Codice al Titolo « *Del modo di procedere sommariamente, o ex abrupto nei delitti atroci, ed atrocissimi* » Ordiniamo perciò, e Decretiamo quanto segue:

Art. 1. Rimane abrogato l'Art. 10 del suddetto Nostro Decreto, per cui era disposto che la pena di morte, in qualunque modo sia comminata dal vigente Codice, non possa eseguirsi se non colla decapitazione, tolta qualunque esacerbazione: in conseguenza nei casi di furti fatti con forza d'armi, o con terrizione, o con uso di maschere, o travestimento, o con nome, o qualità di forza pubblica, e generalmente in qualunque siasi altro delitto, (e segnatamente di ribellione, alto tradimento, ed in generale di Lesa Maestà), dove a termini delle vigenti Leggi

si fa luogo alla condanna a pena di morte, dovrà questa eseguirsi nella forma prescritta dal Codice, e quindi con l'appensione alla Forca, qualunque volta tale sia la pena comminata dal Codice istesso.

2. Nei casi di delitto di ribellione, di alto tradimento, e Lesa Maestà, come eziandio in quelli di aggressioni, assassinj, incendj o di altri simili delitti gravemente perturbanti la pubblica sicurezza e tranquillità, pei quali a termini del vigente Codice si farebbe luogo a procedere sommariissimamente, avrà luogo un Processo e Giudizio statario sotto le seguenti forme e discipline.

3. Il Processo statario sarà ordinato con Decreto Sovrano. Il Supremo Consiglio di Giustizia, nel farne la proposizione, dovrà indicare i titoli dei delitti da sottoporsi al Processo statario, e proporre gl'individui da destinarsi a formare il Tribunale statario.

4. Il Tribunale statario sarà formato di tre Giudici, uno de' quali avrà la Presidenza: avrà un Procuratore Fiscale ed un Cancelliere.

5. Il Decreto che ordina la convocazione del detto Tribunale, ed il Processo statario, sarà immediatamente pubblicato nella Comune ove deve adunarsi il Tribunale medesimo, e nelle circonvicine; e se ne dovrà fare la pubblicazione, anche quando il Processo statario fosse ordinato soltanto nel caso, che nelle Comuni specificate si ripetesse un nuovo delitto della specie di quello per cui viene ordinato tale Processo, oppure nel caso che venisse arrestato alcuno contro il quale militassero indizj *urgenti*, che sia reo degli avvenuti delitti.

6. Gl'Individui nominati a formare il Tribunale statario dovranno, omettendo ogni altra loro incombenza, trasferirsi al luogo destinato e trovarvisi al tempo prefisso; notificheranno con Proclama la seguita convocazione ed il luogo di residenza del Tribunale.

7. Nel medesimo luogo, ed al tempo prefisso a diligenza delle rispettive Superiorità, si troverà pure quel

numero di Soldatesca, che sarà ritenuto necessario secondo le circostanze; sarà destinato dal Governo un Commissario incaricato di provvedere al Tribunale, ed agl'Individui che lo compongono tutto l'occorrente, onde non soffrano per verun titolo alcun ritardo, o distrazione nel disimpegno delle loro funzioni, si terrà in pronto il Carnefice; si potrà, secondo le circostanze, erigere il patibolo anche preventivamente, e si disporrà per avere pronto un Religioso, il quale assista coloro che fossero condannati.

8. Nel Giudizio statario tutta la Procedura deve eseguirsi davanti l'intiero Tribunale e presente il Procuratore Fiscale, che si ritirerà solo allorquando, dopo aver egli spiegato il suo Voto, il Tribunale sia per procedere alla Sentenza.

9. Il Giudizio statario deve essere ultimato entro otto giorni dal dì, in cui s'incomincia la processura statarìa. In questa non si fa inquisizione se non se sul fatto, o fatti, per i quali è stata decretata, nè dovrà divergersi ad altri delitti, dei quali l'arrestato venisse incolpato, nè ne si ritarderà la spedizione ed esecuzione sul motivo che vi siano Correi o Complici assenti, oppure contumaci.

10. Al Tribunale statario competono, nei Processi pei quali è istituito, tutte quelle attribuzioni che sono dal Codice compartite al Supremo Consiglio di Giustizia, eccettuata però la facoltà di recedere dalla pena ordinaria, mentre il Tribunale statario non potrà proferire altra Sentenza che pienamente assolutoria, o condannatoria alla pena ordinaria; e qualora manchino gli estremi necessarii per decretare l'assoluzione o la condanna a tal pena dovrà rimettere i Rei ai Giudici Ordinarii.

11. La Sentenza di condanna si eseguisce entro il termine, che sarà prefisso nella Sentenza medesima, non più tardi di 24 ore dal momento della sua pubblicazione; la esecuzione non può esserne ritardata col pretesto di alcun ricorso, nemmeno per impetrazione di Grazia.

nale intiero, delibera tanto per la Sente
casi di far uso delle abilitazioni di cui

13. Il Cancelliere registra sull'atto, e d
le ordinanze del Presidente, le risoluzion
le richieste del Fiscale, e del Difensore d
alle risposte dei testimonj, e degl' imput
tive interrogazioni, registra tutto l' essen
mente ciò che riguarda la vera natura c
minare di ogni esame, e costituto ne fa
firmare il testimonio od il costituito, se
e firma poi egli stesso in ogni caso.

14. Il Tribunale statario ha la facoltà
parire sul momento ogni testimonio qual
e di costringervelo colla forza qualora si r
e contumace; ha pure la facoltà di riter
possa essere necessario pel confronto c
monj, e cogl' incolpati, all' oggetto di
la verità.

15. Il Tribunale medesimo elegge u
l' Imputato. Questo Difensore dovrà inte
la Processura ad oggetto di assistere l' I
mezzi di difesa, e non si ritirerà se non
bunale sia per deliberare.

contro di lui, nominando i testimonj, e facendogli leggere le relative deposizioni; indi nuovamente s'interpellerà a denunciare i mezzi di sua difesa, ed altresì a dichiarare se voglia essere messo al confronto di que' testimonj, ai quali contraddicesse.

Questo confronto può essere ordinato d' ufficio dal Tribunale anche quando non sia chiesto dall' Imputato.

17. Gli atti, che prima della convocazione del Giudizio statario siano stati fatti del Foro ordinario, tanto per la prova del delitto in genere, che per le prove in ispecie contro gl' Imputati, saranno uniti al Processo statario, e ne formeranno parte senza bisogno di ripetere gli esami de' testimonj, salvo però sempre il caso del confronto di detti testimonj.

18. Mentre si procede agli ulteriori atti d' inquisizione, che fossero necessarj, si procede ancora alle indagini che fossero dal Reo indicate a propria difesa, semprechè il Tribunale non le dichiari inutili e frustratorie.

19. Subito che siansi esaurite le indagini ed i confronti di cui sopra, il Procuratore Fiscale presenta in iscritto le sue conclusioni per la Sentenza; queste si leggono al Reo, ed in quest'ultimo costituto s'interpella il medesimo, ed il suo Difensore, a dedurre le ultime sue difese.

20. Immediatamente dopo quest' ultimo costituto, fatti allontanare il Reo ed il suo Difensore, e licenziato il Procuratore Fiscale, il Tribunale procede alla prolazione della Sentenza, come all'Art. 10; la Sentenza viene indilatamente pubblicata, ed intimata, indi eseguita come all' Art. 11.

Le presenti Disposizioni saranno pubblicate ed eseguite come parte del vigente Codice di Leggi: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 14 marzo 1821.

FRANCESCO.

menze, unanimazioni e tendenze delle ...
quali infestarono questi Nostri Stati non m
altri, avendoci data la perfetta convinzione,

1. Che tutte queste sette non sono che em
preesistente setta dei Franchi Massoni, o lil
la quale giudicando, che il mondo fosse al
bevuto del veleno anti-cristiano, e anti-soci
da tanto tempo andava insinuando di n
animi, credette giunto il momento di pot
compiere il suo gran progetto di rovesciar
rità Ecclesiastica e secolare, ed immaginò
dare diversi nomi, diversi segni, divers
quelli fra i suoi rami subalterni, che dest
attività, che poteva compromettere il seg
se taluno di essi mal riuscendo nell' inten
contro di sè la severità delle leggi, e l'inde
oneste persone, l'effetto se ne limitasse
colpito, e non si propagasse alla gran radi
le più dense tenebre, amiche sempre dell'i
delitto,

2. Che infatti negli ultimi tempi i ra
setta detti de' Carbonari, Adelfi Sublimi Ma
Eletti, ecc., essendo stati in diversi paesi
cio della giustizia, la madre setta Massor

lodevoli tendenze, in cui si è sempre mascherata, non desiste dal far proseliti di soppiatto per proseguire l'esecuzione del suo vero progetto di rovesciare ogni Autorità Religiosa, Sovrana e Paterna comunque altronde simuli talvolta di onorarle,

Sentiamo, in tale stato di cose, che Ci incombe uno stretto dovere di usare di tutti i mezzi, che la Divina Provvidenza ha posti nelle Nostre mani per preservare i Nostri cari Sudditi dalle insidie di questa setta, e vogliamo quindi, che siano ad essi pubblicati colle stampe degli Estratti delle Istruzioni, e degli Statuti del ramo della setta detta de' Sublimi Maestri Perfetti scoperti nei Nostri Stati, e che trovansi registrati negli atti dei processi, e che vi sia pure aggiunto quanto è stato su questo oggetto pubblicato di recente in Milano, affinchè gli amatissimi Nostri Sudditi ne ricavino tre importantissime notizie, cioè,

1. Che tutte queste sette sono fra loro strettamente collegate, ed hanno una origine, ed un centro comune che le alimenta e dirige, cioè la setta dei Franchi Massoni, o liberi Muratori, e sono già colpite dagli anatemi della Chiesa colle Costituzioni dei Sommi Pontefici Clemente XII *In eminenti* dei 28 aprile 1738, Benedetto XIV *Providas* dei 18 maggio 1751, e recentemente con quella di Pio VII *Ecclesiam a Jesu Christo* dei 13 settembre 1821.

2. Che tutta l'orditura degli Statuti, e Regolamenti di questa setta porta già talmente il carattere della seduzione e della perfidia, che le infernali sue mire non hanno bisogno di altra prova, mentre la sola cognizione di tale orditura ispirerà ad ogni cuore non guasto un vero orrore della medesima, e darà in mano a chiunque un facile mezzo onde riconoscere dai primi tentativi di seduzione le mire dei settarii seduttori, che cercano di adescare nelle loro reti incauti, ed infelici giovani, i quali non travvedono, che essi lusingano la loro vanità, ed abbondano verso essi di seducenti promesse per impa-

dronirsene interamente, e privarli di quanto ha l'uomo di più prezioso al mondo, cioè la tranquillità della propria coscienza, e l'onesta libertà delle proprie azioni precipitandoli in un abisso, in cui trovansi poi tormentati dai più pungenti rimorsi nel vedersi costretti a dirigere le loro azioni ad uno scopo che non sanno, ma che la vigile coscienza ben li avverte che non può essere innocente, per ciò stesso che teme la luce; ma frattanto avviluppati nel vortice di giuramenti, ed atterriti da spaventose minaccie cadono nella disperazione di potersi mai più distrigare dai ceppi, che li astringono nella più barbara delle schiavitù, cioè nella assoluta dipendenza da superiori che nemmeno conoscono.

3. Che tutte le Società segrete, le quali portano caratteri di simil natura sono colpite dal Nostro Chirografo 20 settembre 1820.

Riconosceranno gli amatissimi nostri Sudditi in queste, come nelle precedenti Nostre disposizioni, e specialmente in quelle da Noi date con indefessa sollecitudine, per procurare loro tutti i mezzi di educazione, ed istruzione tanto religiosa che scientifica, che tutte queste disposizioni sono unicamente dirette allo scopo di aprir loro gli occhi alla verità, e di premunirli con questa contro quel contagio morale, che pur troppo continua a serpeggiare per ogni dove, ed ha già fatti tanti infelici. Confidiamo pertanto, che questi Nostri Paterni avvertimenti produrranno il divisato frutto, e ricondurranno altresì dalla via dell'errore, e del pervertimento quei pochi, che per disavventura fossero già stati strascinati, risparmiando così a Noi di usare quei dispiacevolissimi mezzi di rigore, che in certe circostanze sono uno stretto dovere del Sovrano, ma che sono altrettante piaghe al suo cuore.

Avremo allora, coll'ajuto di Dio, tutti buoni e religiosi Sudditi, che quando avranno gustate le consolazioni, che dà il battere la via della virtù, e le confronteranno colle

inquietudini, la tristezza, e l'infelicità che dà la cattiva coscienza a tutti li settarii ribelli a Dio, ed alle Autorità da Dio costituite; saranno a Noi grati di averli avvertiti in tempo, o chiaramente dei pericoli per evitarli, e di aver dati loro tutti i mezzi che facilitano il ravvedimento agli uni, e la perseveranza nel bene agli altri, mentre in tutte queste misure non abbiamo altra vista, che il ben essere degli amati Nostri Sudditi alla Nostra special cura dalla Divina Provvidenza affidati.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 1 marzo 1824.

FRANCESCO.

V.

FRANCESCO IV, ECC.

Giacchè per la benefica Bolla — *Quo Graviora* — 13 marzo 1825, dischiudendo il Sommo Regnante Pontefice le vie di riconciliazione colla Chiesa, offre la sua mano di grazia onde trarre a ravvedimento i Settarii, cooperare vogliamo Noi pure ad uno scopo sì pio e sì santo, procurando ad essi il modo onde nel loro ravvedimento tranquillizzarsi l'animo anche quanto agli effetti civili e della Giustizia punitiva, per quanto riguarda la loro aderenza alle Sette proibite.

Quindi ferma stante l'esecuzione delle sentenze già pronunciate, non che la continuazione dei processi contro i Profughi di cui fu tentato l'arresto, perdoniamo ed assolviamo da ogni pena quei Sudditi Nostri, che appartenessero alle Sette o Società segrete diverse, e quelli che avessero trascurato di denunziarle, non escluse le persone già rilasciate a Processo aperto in libertà provvisoria, qualora per altro non più tardi della fine del mese di agosto prossimo venturo, si rassegnino personalmente al Dipartimento Centrale di Alta Polizia per denunziare le Società cui fossero aggregati, o quelle di cui fossero ri-

di ciò che avessero dissimulato e taciu
cazioni e denunzie poi dovranno d'altr
maggiore segretezza, che altamente r
quanto potrà conciliarsi colle circosta

A maggior quiete dei Denunzianti,
rilascierà loro anche per iscritto l'ass
stro Perdono per i delitti rispettivamen
s'intenderanno però assoluti coloro, c
tito, per causa di adesione alle Sette
altro motivo si fossero anche renduti
dinarii e comuni, mentre ai Complici
permettiamo Noi di chiedere al Dipart
loro impunità, che ci riserviamo di a
che reputeremo più opportuno e conv

Chi si riunisse di nuovo alle abdica
gregasse ad altre da Noi non approv
avesse manifestato le macchinazioni e
partengono alla categoria dei delitti di l
grado, s'intenderà decaduto dalla gra
tagli col presente Nostro Editto; men
proprie denunzie od in altra guisa im
potrà ripromettersi anche dalla Nostra
teriori speciali riguardi.

Ond'estirpare poi un delitto, da cui tanti altri derivano pur troppo; onde arrestare una volta il corso di tanti mali, di tante sciagure che tuttavia si minacciano dalle Sette non ancora estinte; onde togliere segnatamente ai Seduttori ogni pretesto, ai Sedotti e Pertinaci ogni scusa, dichiariamo che sebbene il retto senso delle Leggi sulle Associazioni Segrete, non debba lasciar luogo ad alcun dubbio sull'applicazione della pena, dipender dovrà questa in ogni caso delle Sanzioni del Titolo secondo, libro quinto dell'Estense vigente Codice in guisa, che ogni Società insorta fino ad ora, e quant'altre insorger potessero in avvenire, qualunque ne sia la denominazione, qualunque lo scopo vero o finto, noto od incognito ai Socii, qualunque il luogo, il tempo, il modo dell'instituzione, o la forma dell'aggregazione, debba essere sempre indistintamente punibile come i delitti di Lesa Maestà, a meno che si trattasse di Società approvate espressamente dalla Chiesa o da Noi; ciocchè sarà poi applicabile anche al caso delle denunzie prescritte dall'Articolo 2 del Nostro Editto 20 settembre 1820. Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Reggio dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 20 maggio 1826.

FRANCESCO.

VI.

FRANCESCO IV, ECC.

Dopo le spontanee e riservate deposizioni di non pochi Settarii, i quali a tenore del Nostro Editto 20 maggio prossimo scorso, hanno conseguito il pieno Perdono per tutto ciò che a loro carico è stato dai medesimi confessato, risultando maggiormente compromessi altri Individui in gran parte già noti al Dipartimento Centrale dell'Alta Polizia e taluni anche ai Provinciali Governi, per simile appartenenza alle Sette proscritte, e bramando

Noi sempre di veder convertiti anzichè puniti i Colpevoli, vogliamo usare ancora un ultimo tratto di Clemenza verso quelli che forse per indisposizione di salute, o falsa fiducia di restare occulti, hanno trascurato di approfittare entro il tempo assegnato della Grazia accordata ai Confessi, ed abbiamo risoluto di protrarre a tutto ottobre prossimo venturo il termine per poter eseguire in modo soddisfacente le Denunzie indicate nel surriferito Editto e quindi godere della corrispondente Impunità ricevendo dal Dipartimento suddetto, colla già ordinata massima segretezza e cautela, la relativa Carta di assicurazione del Nostro Perdono.

Essendo poi questo l'ultimo perentorio termine di Grazia, dovrà ognuno che non ne vorrà profittare, imputare alla propria ostinazione le funeste conseguenze che a lui ne verranno dalle rigorose misure, che saranno prese per purgare le rispettive Popolazioni da Esseri così perversi; tale essendo la Nostra Sovrana Mente e Volontà.

Cattajo, 21 settembre 1826.

FRANCESCO.

VII.

FRANCESCO IV, ECC.

In circostanza che un piccolo numero di Congiurati osarono nella sera di jeri 3 febbrajo riunirsi, ed armarsi in Casa di Ciro Menotti in Canalgrande coll'iniquo oggetto di sorprenderci così armati del Nostro Palazzo, la Divina Providenza ha permesso che noti fossero i loro rei disegni, e resi vani i loro tentativi col farli rinchiudere in detta Casa dalle fedeli e brave Nostre Truppe, che dopo una lunga fucilata tentarono perfino un assalto, che per non arrischiar la vita a Noi preziosa di tanti buoni Nostri Soldati d'ogni arma, abbiamo ordinato di sospendere; ma rinnovatosi il fuoco dalla suddetta Casa, col farla cannonare abbiamo obbligato tutti li Congiurati

in numero di più di 30 ad arrendersi a discrezione; e trovansi tutti arrestati; e verranno da un Consiglio di Guerra militarmente, e in forma sommaria giudicati.

Nel far noto questo avvenimento al pubblico, non possiamo dispensarci dal tributare le debite lodi alla brava, fedele, e ben attaccata Nostra Truppa di ogni arma, che nella scorsa notte Ce ne ha date le più irrefragabili prove. E cominciando dal Corpo dei Pionnieri, che il primo accorse a circondar la Casa Menotti, e che non ostante il vivo fuoco dei Congiurati si sostenne con molta bravura guidato dal suo bravo Comandante Conte Coronini, che a molto coraggio unisce molto zelo ed intelligenza, secondato da un drappello di Dragoni, che il Tenente Colonnello Conte Sterpin per effetto di suo zelo, ed attaccamento per Noi prese a dirigere molto opportunamente onde riuscisse l'impresa. Indi lodando il Battaglione di linea accorso anch'esso parte alla Casa Menotti, e parte rimasto alla difesa del Palazzo, e indi delle porte della Città, e in cui dal Comandante Colonnello Cavalier Stanzani cominciando tutti gli Uffiziali, sotto Uffiziali, e Comuni sotto ai Nostri proprii occhi gareggiavano in zelo, ardore, e dimostrazioni di quel verace attaccamento, che meritò a questa Truppa la vera Nostra Confidenza ed Amore.

Li Urbani intanto eseguirono con molta vigilanza l'importante incarico loro affidato di difendere insieme ad una Compagnia di Linea la Cittadella sotto gli ordini del zelante Tenente Colonnello Papazzoni. L'Artiglieria poi ben diretta dal bravo ed attivo Tenente Vandelli si distinse col suo fuoco, che costrinse i Congiurati ad arrendersi, e che avrebbe abbattuta la Casa se continuava il fuoco.

Le Cariche di Corte intanto, la Nobiltà, e il Corpo delle Guardie Nobili d'Onore accorsi tutti armati circondavano sempre la Nostra Persona, mentre la Nostra Gente di servizio fedele al pari che attaccata a Noi, ne diede prova coll'essersi volontariamente tutti armati di fucile per la difesa dei loro Padroni.

suno incontrarono sulle strade nell
tuglie per la Città. Questo segno d
cilità, non che di attaccamento a N
Ci riuscì nuovo, ma merita tutta
d'esempio a tante altre Città, che
mili circostanze; e Ci compiaciamo
tata lode a questa Nostra Città an
clama, che non è che un sincero
caduti nella scorsa notte, e uno sf
il Nostro cuore verso chi Ci serve c
e verso il popolo, che colla sua
dienza mentre fa il suo dovere, a
stro Amore e Gratitudine.

Dato in Modena dal Nostro Ducale
4 febbrajo 1831.

FRANCESCO.

VIII.

FRANCESCO IV,

Nella circostanza che per una p
Ci era ben conosciuta la provenie
dente a rivoluzionare gli Stati d'It
prima a Modena, nella notte del 3

riamo nullo qualunque Atto, Ordine e Disposizione che non fosse stato dato dalle rispettive Autorità da Noi costituite nell'allontanarci momentaneamente dai Nostri Stati, e che dall'usurpato governo rivoluzionario costituitosi a Modena, Reggio, ecc., fosse emanato, e potesse emanare, siccome fatto illegalmente da sudditi ribelli, ed avvisiamo chiunque de' Nostri sudditi Ci è fedele a riguardarlo per tale ed a collegarsi con Noi, allorchè ritorneremo in breve a rimettere il Nostro Governo Legittimo anche laddove un numero di traditori lo ha usurpato momentaneamente, e a manifestare e dimostrare coi fatti la Nostra soddisfazione a quella parte degli amatissimi Nostri sudditi che Ci restò sempre fedele.

Mantova, il 14 febbrajo 1831.

FRANCESCO.

IX.

FRANCESCO IV, ECC.

Nell'atto, che coll'ajuto di Dio rientriamo nei Nostri Stati in mezzo alle fedeli Nostre Truppe, sostenute da quelle, che S. M. l'Imperatore d'Austria, Augusto Capo della Nostra Famiglia, ha mandate al Nostro soccorso, per rimettere l'Ordine Legittimo, stato per breve tempo turbato da una congiura di faziosi, coerentemente al Nostro Proclama, emanato in Mantova il 14 dello scorso mese di febbrajo, dichiariamo nulli, e come non avvenuti tutti gli Atti, Ordini e Disposizioni emanate dai rivoluzionarii usurpatori del Governo dei Nostri Stati; e dichiariamo inoltre ripristinate tutte le Autorità legittimamente costituite prima dell'avvenuta ultima rivoluzione, ordinando che tutte e singole le persone, le quali erano in Autorità all'epoca della medesima, rientrino immediatamente nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Confidiamo poi nell'attaccamento e nella fedeltà della gran maggiorità dei Nostri amati Sudditi, di cui abbiamo avute tante prove in più incontri, e persino negli ultimi

- ...NCESCO.

X.

FRANCESCO IV, E

Ristabiliti colla protezione del Ciel
sistenza di S. M. l'Imperatore d'Aust
Nostri Stati, Ci facciamo a compiere
veri, che C'imponga la qualità di S
di provvedere alla punizione di Coloı
belli alla Legittima Nostra Autorità (
alla rivolta.

Siamo dolenti che in tale circostan
dere per quelle vie, che sono impeı
dall'infelice condizione de'tempi, e cl
spensabili ad assicurare per l'avvenir
vata tranquillità dello Stato; ma non
sciare libero il corso alla Giustizia, (
che una dolorosa esperienza Ci ha fa
conoscere, che vana tornò la Clemeı
usato pietà non valse a cangiare l'aniı
mici della Religione, e del Trono.

Riserbandoci ciò non pertanto di
prove di amore paterno verso Coloro

la Nostra Persona, saranno giudicati dalla Commissione Militare già da Noi a quel tempo nominata, e la quale non fu mai disciolta, ma sospésa soltanto per le circostanze.

2. Sarà giudicato da un Tribunale Statario giusta la Legge 14 marzo 1821. Chiunque a mano armata, o con occulte trame cooperò alla rivolta, Chi firmò Atti portanti costituzioni di Governo rivoluzionario, o prese parte al medesimo, Chi oltraggiò la Nostra Persona, o si rese in altro modo reo di delitto di Ribellione, di Alto Tradimento e di Lesa Maestà a termini delle vigenti Leggi.

3. Chiunque al Nostro ritorno in questi Stati fu preso coll'armi alla mano, o avrà combatturo contro le Nostre Truppe, e contro le Truppe Austriache, verrà giudicato militarmente dalla Commissione predetta.

4. Saranno giudicati a tenore dell'Articolo 2.° Coloro, che volontariamente presero servigio nelle Truppe di linea sotto il Governo de'Ribelli, e Coloro inoltre che in qualità di Ufficiali, o Bassi Ufficiali servirono nella Guardia Mobile.

5. Se però gl'Individui indicati dai due precedenti Articoli hanno appartenuto a qualche Corpo delle Truppe Estensi, saranno sottoposti ad un Consiglio Militare, secondo le Leggi osservate in questi Nostri Stati.

6. La Polizia punirà in via correzionale Chiunque durante la Rivoluzione prese parte a tumulti, e con minaccie, e voci sediziose turbò la quiete pubblica, o di private Famiglie.

7. Non formerà titolo d'inquisizione criminale l'essere appartenuto soltanto, con qualsivoglia titolo e grado, alla Guardia Nazionale Sedentaria.

8. Quelli inoltre, che in qualunque grado e qualità erano al Nostro servigio, e spontaneamente si arrolarono alle Truppe di linea del Governo Rivoluzionario, o servirono in qualità di Ufficiali, Bassi Ufficiali nella Guardia Mobile, s'intenderanno decaduti dal loro impiego.

loro, i quali godendo di pensione a
od essendo ammessi all'esercizio di u
arte liberale qualunque, accettarono d
Militare, o Civile.

11. Si riterrà che sia andato volo
lio Chiunque evase coi Ribelli da ques
il poter giustificare i motivi di tale
l'implorare in caso diverso la Grazia

12. Facciamo in fine Grazia a tutti
rono nella semplice qualità di Guardi
modo mostrarono di aderire alla Caus
però rendersi responsabili di alcuno de
dal presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Pa
20 marzo 1831.

FRANCESCO.

XI.

FRANCESCO IV, ec

La condotta tenuta dalla grande pl
domiciliati nei Nostri Stati nel breve t
dell'ultima Rivoluzione da un' infame

1. Sono rimesse in vigore nei Nostri Stati tutte le Leggi riguardanti gli Ebrei esistenti nei medesimi, le quali sussistevano nell'anno 1795, e sono quindi abrogate le concessioni posteriormente da Noi loro fatte.

2. L'Università degli Ebrei tollerati nei Nostri Stati seguiterà a pagare, siccome ha fatto finora per questa tolleranza, annui ventimila Franchi alla Nostra Cassa di Finanza; altrimenti non verrà concesso ad alcun Ebreo od Ebrea di comparire fuori del Ghetto, che con un vestito, e segnale, che Ci riserviamo di determinare, onde essere da tutti per tali riconosciuti.

3. Per sollevare la totalità dei Nostri amati Sudditi da quei carichi, che necessariamente sono cagionati dai danni sofferti, e dalle gravi spese che derivano dalle conseguenze di quest'ultima Rivoluzione nei Nostri Stati, e per non caricarli di nuove imposte, la Università degli Ebrei in questi domiciliati, cioè in ambe le Provincie di Modena, e Reggio, dovrà pagare entro lo spazio di un anno dalla data del presente Decreto la somma di seicentomila Franchi alla Cassa dello Stato, ossia del Ministero di Pubblica Economia, di cui un terzo subito, e centomila Franchi ogni tre mesi, come una multa per la condotta tenuta in queste ultime circostanze.

4. In virtù della ripristinata Legge, che gli Ebrei non possano possedere fuori dei loro rispettivi Ghetti, tutte le attuali loro possidenze fuori dei medesimi serviranno d'ipoteca per l'esatto pagamento della suddetta somma, in difetto del quale verrà loro tolta altrettanta parte di detti Beni a scelta ed a stima di periti, oppure sarà agito pel pagamento stesso in forma Camerale privilegiata, a Nostro Arbitrio, o Volontà.

5. Resta libero all'Università degli Ebrei il distribuire nel proprio gremio a suo piacimento la suindicata multa straordinaria, e le Nostre Autorità le daranno mano forte per l'esecuzione.

6. La multa essendo imposta in punizione a tutta

degli Ebrei.

I rispettivi Ministri e Governator
nerale de' Beni Camerali sono incar
del presente Decreto ognuno nella p
TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MI

Dato in Modena dal Nostro Ducale
22 marzo 1831.

FRANCESCO.

XII.

Proclama.

In esecuzione dei Venerati Ordini
Consigliere Intimo Presidente del S
Giustizia con Reale Chirografo del g
Supremo Consiglio deduce a publ
virtù del Sovrano Decreto 20 ma
sono stati da S. A. R. nominati gl'
comporre il Tribunale Statario, ch
giudicare dei delitti di Lesa Maestà
citato Reale Decreto. Gl' Individui
guenti:

Presidente

Giudici

Il dottore Ippolito Mariani Giusdicente di Castelnuovo in Garfagnana, e

Il Dottore Tommaso Borsari Giusdicente di Montecchio.

Cancellieri in solido.

Il Dottore Rinaldo Rinaldini Cancelliere Civile, e Criminale presso la Giusdicenza di Brescello, e

Il Dottore Odoardo Manganelli Cancelliere Civile, e Criminale presso la Giusdicenza di Castelnuovo ne' Monti.

Aggiunti ai suddetti Cancellieri

Il Dottore Natale Mascagni Aggiunto alla Cancelleria Criminale di Sassuolo, e

Il Dottore Luigi Cassiani Aggiunto alla Cancelleria Civile, e Criminale di Montese.

Il detto Tribunale è delegato a conoscere, e giudicare dei sopraenunciati delitti in unica istanza non solo nelle Cause degl' Imputati attualmente detenuti, ma nelle altre ancora dei contumaci, e profughi, e di tutti quelli che in appresso gli venissero d'Ordine Sovrano rimessi, ond'essere giudicati dei sopraddetti titoli.

Il Tribunale si uniformerà al prescritto dalla Legge 14 marzo 1821; osservate però le modificazioni che, atteso il numero considerabile dei Delinquenti, e la gravità dei titoli loro rispettivamente imputati, sono state dalla Prelodata A. S. R. riconosciute necessarie a rendere regolare, e completo il corso della Processura Statarıa, e che con apposito Sovrano Chirografo di detto giorno sono state comunicate al Presidente del Tribunale medesimo.

Il Tribunale Statario risiederà in Modena.

Modena 6 Aprile 1831.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

PIETRO ASCHIERI *Cancelliere.*

XIII.

FRANCESCO IV, ECC.

A tenore del Nostro Editto 20 marzo 1831 all'Articolo 4.° volemmo Noi assoggettati al giudizio del Tribunale Statario già stabilito, tutti coloro, i quali volontariamente presero servigio nelle Truppe di linea sotto il Governo dei Ribelli: ora siccome molti fra quelli che vi presero servigio adducono a motivi dell'error loro o la violenza usatali, o una povertà e miseria tale che li obbligava a scegliere quest'unico partito per aver di che vivere; e siccome tanto l'uno che l'altro di tali motivi escluderebbe il caso contemplato dal Nostro sovraccitato Editto dell'avere *volontariamente* preso servigio nelle Truppe di linea, quindi ne viene che a schiarimento, e facilitazione di procedura, ed a procurare insieme che non troppe persone sieno sospese sulla loro sorte, determiniamo quanto segue, cioè:

1.° Tutti coloro, i quali crederanno potersi scusare con uno di questi due titoli, dovranno radunarne le prove o i testimonj, e con esse prove o testimonianze presentarsi, quelli della Provincia di Modena quanto prima dopo la pubblicazione di questo Nostro Editto a Rubiera, e quelli della Provincia di Reggio, al luogo e giorni da fissarsi dal Governatore rispettivo, dinanzi ad una Commissione composta di un Delegato del Governo, e del Comandante Militare o di Rubiera o di Reggio rispettivamente; onde in via sommaria possa essere riconosciuto con esami, a viva voce soltanto, se militi in loro favore, e perciò sia provata, o si possa almeno credere probabile, la violenza o miseria accusate. Qualora venga o l'una o l'altra di queste circostanze riconosciuta nei prevenuti, dovranno essi emettere una solenne dichiarazione di pentimento della fellonía da loro commessa e della infedeltà verso il proprio Legittimo Sovrano, con promessa

formale e di non voler più prender parte a cosa alcuna la quale sia contraria all'obbligo di suddito fedele, e di essere pronti a presentarsi ad ogni cenno della Legittima Autorità. E questa dichiarazione e promessa verrà coi loro nomi di mano in mano protocollata, ed all'incontro riceveranno essi un'analoga Cedola, la quale dovrà servir loro a guisa di Carta di sicurezza; cosicchè questi tali potranno ritornare alle loro case, ed occupazioni, nè più verranno o richiesti od arrestati per questo solo titolo, quando mai non emergesse a loro danno in seguito o malizia o volontà deliberata nell'aver preso servigio sotto i Ribelli, o non commettessero nuove mancanze. Saranno essi inoltre avvertiti come ogni loro anche leggiero mancamento o trasgressione verrà in avvenire militarmente, cioè secondo le leggi e regolamenti in vigore pei militari punita sull'istante, e specialmente colla pena dei colpi di bastone.

2.° Saranno esclusi da queste sovraddette facilitazioni di giustificazione tutti coloro i quali furono accettati nelle Truppe ribelli di linea quali graduati cioè Ufficiali o Bassi-Ufficiali, siccome persone nelle quali il doppio titolo o di violenza non declinabile, o di miseria necessitosa non è presumibile.

3.° Saranno esclusi del pari gl'individui che avessero fatto, o facessero tuttavia parte del Nostro Militare di qualunque arma, compresi i Pionnieri, all'atto della ribellione, come all'incontro saranno trattati da borghesi quegli Urbani, i quali consterà essere stati dichiarati disciolti dal loro Corpo.

4.° Quelli che si vorranno scusare col pretesto in genere delle altrui istigazioni o seduzioni, dovranno indicare nominatamente gl'instigatori o seduttori, altrimenti detta loro scusa non verrà ammessa.

5.° L'elenco delle persone per tal modo fatte partecipi delle suddette facilitazioni dovrà tenersi in copia parziale presso i rispettivi Uffizj di Polizia di Modena e Reggio,

ed in copia complessiva amendue le provincie, presso il Comando Generale Militare in Modena, onde si sappia chi e quali siano gl'individui da punirsi militarmente in caso di mancanza.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 21 aprile 1831.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Seg. di Gabinetto.*

XIV.

FRANCESCO IV, ECC.

Ora che, grazie all'Onnipotente Iddio, l'ordine e la tranquillità sono perfettamente ristabiliti nei Nostri Stati, vogliamo anche calmare gli animi tuttora agitati dei Nostri Sudditi, facendo a tutti conoscere quegli atti di clemenza, che troviamo compatibili colla necessaria e doverosa giustizia, che il Sovrano non può dispensarsi d'esercitare. Quindi:

1.° A voi, fedelissimi Nostri Sudditi, che siete nel numero eletto di quelli, che durante le passate luttuose vicende con esemplare virtù e fermezza non mai smentita Ci mostraste coi detti, e Ci avvaloraste coi fatti il vero vostro attaccamento, a voi in prima con riconoscente animo Ci rivolgiamo, compiacendoci di citarvi come glorioso esempio alla gioventù, e come oggetto d'invidia a chi non seguì le vostre traccie.

2.° Indi Ci rivolgiamo a voi, fortunatamente in gran numero, Nostri Sudditi fedeli, che se per effetto di timore nelle passate calamitose circostanze non avete potuto darci quelle luminose ed efficaci prove del vostro attaccamento, che a Noi dimostrarono i primi, Ci avete però e innanzi, e dopo dati non equivoci segni del vostro amore e della vostra fedeltà, che nemmeno in quei difficili tempi avete smentiti, solo celando per riguardi poli-

tici il vostro sentimento per Noi; e quanto a voi non Ci resta che ad animare il vostro coraggio, e quella forza morale, che troverete ognora nei principj sodi di Religione, di dovere, e di gratitudine; dopo di che nulla altro abbiamo a desiderare per parte vostra.

3.° Ora veniamo a voi, traviati meritevoli di compassione, che non per mal animo, e decisa corruzione di cuore, ma per mancanza d'educazione, o per essere mal fermi nei principj di Religione, o per seduzione altrui, o per più liberamente soddisfare alle sregolate vostre passioni, o finalmente per miseria, o per leggerezza soltanto, vi lasciaste strascinare a prendere parte nella causa dei Ribelli, senza però rendervi responsabili di gravi delitti. Mentre per la condotta da voi tenuta vi dobbiamo distinguere nel trattamento da chi Ci restò sempre fedele, nè possiamo di voi fidarci, finchè non abbiamo convincenti prove di vero ravvedimento, pure vogliamo perdonarvi i vostri falli, e non farvi soggiacere alle meritate pene, se Ci prometterete pentimento, e fedeltà in avvenire. Chi si trova pertanto in questo caso ricorra a Noi con fiducia, ed otterrà il desiderato perdono, ma se ricadesse nelle passate mancanze, sappia ch'egli non potrebbe più fruirne, e nulla più avrebbe a sperare dalla Nostra clemenza. Tale perdono però, ove da Noi si conceda, non deve dar titolo a ricuperare le pensioni, le professioni, e gl'impieghi già perduti, e di cui si rese egli indegno. Quelli poi che sentendosi colpevoli, si diedero ad un volontario esilio fuggendo coi Ribelli fuori dei Nostri Stati, non potranno in essi ritornare, e li consideriamo, giusta le precedenti Nostre Disposizioni, come volontariamente espatriati.

4.° Quanto alla classe degli apertamente compromessi nella Rivolta passata, che vi figurarono come Capi Congiurati, o come Sovvertitori del Legittimo Governo per introdurne uno illegittimo, o che in questo accettarono i primarj ufficj od impieghi, o che furono capi, o con-

della giustizia, ed anno ad aspettai
di questa, le pene che le Leggi inf
golare giudizio deve applicare al
un'esperienza tristissima dimostrato
ad ogni benefizio, ed incorreggibil
fondo del loro cuore, come corrott

Intanto fu da Noi sospeso il Tr
ad ulteriore Nostra Disposizione, e
si debba aprire il giudizio contro l
titanti.

Colla premessa distinzione nelle
indicate, ed in cui intendiamo coi
Sudditi, ognuno potrà consultare la
conoscere a quale di esse egli appart
Noi facciamo d'ognuno. Ognuno sap
si abbia ad aspettare, e quali ess
della propria condotta.

Dato in Modena dal Nostro Ducale
3 ottobre 1831.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORI

i Nostri obblighi innanzi a Dio, ed in secondo luogo per interessamento di cuore ed affetto che abbiamo sempre preso al ben essere dei Nostri amati Sudditi; ora l'uno, e l'altro di questi motivi nella circostanza che il flagello del terremoto cagiona spavento, agitazione, e notabili danni a molti de' Nostri Sudditi, Ci inducono a far loro sentire utili avvertimenti, consigli, e quello che in simili casi può consolare, e tranquillizzare.

Il terremoto per quanto potesse studiarsi dagli uomini a spiegarlo colle leggi fisiche, è notoriamente da tutti i non miscredenti riconosciuto come un flagello che Dio manda talvolta al pari di tanti altri, sia per castigo, sia per avvertimento agli uomini di convertirsi quando di gravi reità si sono resi colpevoli, o quando dimenticati di Dio battono una falsa strada, o si abbandonano alle loro ree passioni.

Il tempo forse è questo in cui empj ed infami principj. spirito d' insubbordinazione, di critica, di superbia che si crede di meglio intendere, e vuol riformare ogni cosa, spirito di miscredenza, e sfrenatezza nell'appagare le più vili passioni, sono diventati come una malattia epidemica nel mondo, che stravolge le teste, impervertisce i cuori, e trascina alla perdita dell'anima, non che a quella d'ogni tranquillità, d'ogni godimento lecito anche terreno; avvelena tutto sotto un falso aspetto di dolce, perchè opera del demonio, in potere di cui necessariamente si cade più profondamente di mano in mano che si abbandona Dio, e la Santa sua Legge.

Ecco perchè Iddio misericordioso per iscuotere le anime ormai vicine a perdersi, per ricondurre i traviati, per rassodare i buoni nella virtù, e per avvertire tutti della sua Onnipotenza manda talvolta agli uomini calamità pubbliche strepitose e straordinarie che colpiscono tutti, e che fanno a tutti, un senso di utile terrore. Sono questi effetti della misericordia di Dio, salutari scosse, salutari avvertimenti che dobbiamo mettere a frutto, e invece

di spaventarci degli effetti, atterrirci delle cause di perversità in noi, che li producono, provocando insieme la Divina giustizia e misericordia. Ci risovveniamo ancora delle sciagure di terribili guerre e rivoluzioni, indi di carestia, e susseguenti morbi; vediamo quanti paesi furono e sono afflitti dalla malattia del cholera, dal quale finora Dio volle preservare l'Italia. Intanto per sua paziente bontà ci manda altro terribile avvertimento col terremoto, il quale sensibile a tutti, pericoloso del pari a tutti d'ogni rango e condizione, è un flagello di sua natura spaventevole, che però finora in questi Nostri Stati non cagionò la morte ad alcuno. Questo è un grande annunzio che Egli non è contento di noi; che vi è o freddezza, o tendenza ad abbandono di Dio nei buoni; che vi è gran numero di traviati, scostumati, ribelli a Dio, e quindi anche alle leggi Divine ed umane; che bisogna scuotersi e correggersi. Ognuno esamini sè stesso, e la sua coscienza gli dirà a qual classe appartiene. Lui misero se non sente la verità di questi assiomi!

In tale circostanza crediamo di Nostro dovere come Sovrano di avvertire i popoli a Noi soggetti, che si rivolgano a Dio, ed alla Religione, che ivi soltanto troveranno conforto, e quella forza e tranquillità che li renda rassegnati ai voleri dell'Onnipotente. Chi ha vera fede in Dio, e coscienza pura non conosce cosa sia sbigottimento, anche nei pericoli più evidenti e prossimi.

Ci crediamo in dovere di far riflettere, che pur troppo anche nei Nostri Stati molti si mostrarono, e taluni si mostrano ancora poco curanti di Dio e della Religione, e quindi insubordinati al loro Sovrano ed alle sue leggi, acciecati da falsi principj, vogliosi di cambiamenti e di rivoluzioni, nelle quali sperano appagare le ree loro passioni senza ritegno. Pur troppo si sentì dire da alcuni scellerati, che se il Carnevale fu tristo, più lieta sarà la Quaresima, e si ballerà in questa. Ecco come Dio li confuse, ecco come in cambio di balli manda loro un salutare, ma spaventoso terremoto.

Se i Vescovi, se i Confessori, se i Predicatori esortano per loro ministero alla penitenza e alla conversione i fedeli, Noi quale Sovrano, Vogliamo facilitare e dar mano a tutti i mezzi di ravvedimento, di ritorno a Dio ed al dovere, e di miglioramento di vita, in quanto ciò è in Nostro potere. E faremo riflettere che, se pei nuovi sforzi che tentanò le proscritte sette ed i rivoluzionarj onde cagionare ulteriori turbolenze, Abbiamo giudicato prudente consiglio di sospendere ancora l'effetto di quel perdono a certa classe di traviati da Noi riservata, che da tanti Ci fu con istanza chiesto e reclamato, ciò fu per proprio bene de' Nostri Sudditi, poichè questi peccatori, questi uomini senza religione propensi a turbare la società con mali esempj, con spargimento di cattive massime, con desiderio di rivoluzioni, sono essi che attirano i castighi, e i flagelli di Dio alle popolazioni. Il tenerli lontani è un allontanare questi divini flagelli da noi; ed ogni ben pensante invece di desiderare per una male intesa compassione il richiamo di tali nemici di Dio e della umana società (specialmente di quelli che per adesione a proscritte sette sono marcati dalla Scomunica) dovrebbe anzi cooperare a scoprirli, ad allontanarli, se non si convertono daddovero, per così tener lontani i flagelli di Dio, che altrimenti andranno succedendosi gli uni agli altri, poichè Egli sembra stanco di tollerare tanti disordini, e tanta ribalderia negli uomini. Non perciò dobbiamo incrudelire verso quei miseri traviati, ma pregar per loro acciò si convertano, e se si vogliono convertire con retta intenzione, perchè ne diano evidenti segni, i quali non possono essere disgiunti dalle debite rivelazioni, da pubbliche ritrattazioni che riparino gli scandali dati: dobbiamo, come il Vangelo c' insegna, stendere sempre ad essi la mano, e secondare in loro una tale salutare risoluzione con tutti i modi possibili, e saper perdonare quando v'è pentimento e correzione. Quindi se costoro innanzi tutto si rappacificheranno con Dio, e daranno quei pubblici e

privati non equivoci segni di stretto obbligo, onde poter credere alla loro conversione, troveranno anche nel loro Sovrano disposizione a perdono, amorevolezza, carità: e se per dovere talvolta Ci dobbiamo mostrar più severi per non essere ingiusti, fermi onde non tradire per debolezza questo stesso dovere; con maggiore contento dell'animo Nostro mostreremo paterna cura ed amorevolezza a chi, o fu sempre ed è fedele agli obblighi suoi, o a chi pure con una conversione reale e durevole potrà meritare un eguale trattamento.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 15 marzo 1832.

FRANCESCO.

XVI.

Il Consigliere di Stato.

Ministro del buongoverno
e Governatore della Città e Provincia di Modena.

Penetrato dal più vivo rammarico vede pur troppo questo Ministero del Buongoverno come tuttavia si mantengano, e si dispongano nuove congiure tendenti a promovere scellerati disordini, ed a consumare sacrileghi attentati. Egli è ben vero che sono questi i rabbiosi sforzi di una fazione ch'essendosi veduta vinta le tante volte vorrebbe tentare l'estremo colpo; egli è ben vero che con sincerissima compiacenza si è nuovamente riconosciuto non parteciparvi questa cara popolazione, la quale nella sua immensa maggiorità rimane tranquillissima non solo, ma animata dai più vivi sensi di devozione all'ottimo nostro Sovrano; ma perciò appunto tanto più severamente deve la giustizia punire questa iniqua fazione sovvertitrice.

Il Ministero del Buongoverno conosce tutte le fila, è a giorno degli esecrandi disegni, sa in qual modo sono stati introdotti clandestinamente in Città quei depositi di

armi che servir doveano ai Congiurati, e che ora si trovano con fina malizia murate, e sepolte. Egli è perciò che a qualunque fornisca il sicuro indizio dei luoghi ove siano nascoste, talchè vengano esse in potere dell'Autorità, il Ministero stesso garantisce, oltre un premio, anche di CENTO ZECCHINI, maggiore, o minore a seconda della quantità, e della prontezza con cui verranno manifestate dette armi, il pagamento ancora delle medesime a ragguaglio come se fossero nuove, e promette inoltre un inviolabile segreto che tenga occulto il denunziante. E se questo fosse anche dei Congiurati sarà un motivo per raccomandarlo alla Sovrana Clemenza.

Nel render pubblica questa decisione, vuole il Ministero del Buongoverno che si sappia insieme ch'esso userà per la scoperta dei Congiurati i mezzi più decisivi, onde abbia poi luogo la ben meritata loro punizione. Questi uomini turbolenti debbono finire di agitare la società, e di macchinare nuovi delitti. Il braccio punitore di quel Dio che hanno provocato le tante volte guiderà il braccio dell'umana giustizia, e ridonerà finalmente la quiete che da costoro s'impedisce ai fedeli, e pacifici sudditi.

Non vi sarà riguardo ad impiego, a grado, a distinzione qualunque, mentre sono più rei coloro che abusano delle onorificenze, e dei benefizj Sovrani. È ormai tempo d'agire a fronte scoperta, poichè i buoni hanno un sacro dritto che si assicurino una volta dalla temeraria baldanza dei scellerati.

Modena 26 marzo 1832.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

C. F. BARTOLOMASI *Segretario.*

Avendoci Iddio, nella sua miser
che la iniqua trama testè ordita
sona, per opera della propaganda
ristretto numero de' suoi aderenti,
e parte forestieri sia stata felicemc
che non ebbe il suo premeditato ef
essendo Noi fermi nel non volere
mettere le persone, che, previa la
tenerle secrete Ci fornirono tutti i
intera trama, il suo scopo, i mezzi c
riuscirvi, il tempo fissato per l'e
congiurate, i nomi di varj fra i cons
e di altri strettamente legati di ra
medesimi non che i luoghi di riunic
stati limitrofi, le persone de' Nostri
vi presero maggior parte, le introd
clutamento tentato con poco succ
perchè trovata a noi attaccata:

Considerando che il delitto di c
quasi interamente contro la Nostra

Per questo massimamente Voglia
formale procedura contro quelli, ch
Ci furono fatti conoscere come in
consci della congiura e in part

doci nullameno di procedere contro altri all'opportunità, ed a tenore dei dati che si potranno raccogliere in seguito a loro carico.

Quanto poi all'avvenire, veduto che l'antiveggente astuzia dei padri delle rivoluzioni passate e dei presenti disordini, preparò già da gran tempo la via all'impunità dei delitti politici, cominciando, sotto l'ipocrito manto di una ingannevole filantropia ad indebolire le pene, e sottoponendo i più gravi misfatti alle medesime lunghe trafile, per cui la procedura fa passare ogni delitto minore:

Veduto che per la sottile malizia de'loro seguaci, cioè de'moderni, così detti liberali, nel mentre che tutto si opera per lo più nascosamente, per viva voce, o per segni non contestabili nelle forme ordinarie, ormai esse pure da antichi e nuovi pregiudizj e da false dottrine snaturate a segno, che più non servono a conoscere la verità ed a punire tali delitti; si provoca poi da loro altamente ad una, che chiamano, regolare procedura, ed anzi questa si pretende sotto la speciosa più che ben difinita parola di Giustizia, sapendo abbastanza che, pel vizio inerente alle richieste formalità, al favore di prove non sufficienti, e di mancanze o non contestualità de' testimonj al delitto, o di delitto non consumato, o di non provata abbastanza intenzione a delinquere, saranno essi assoluti, od assoggettati a mitissime pene straordinarie:

Veduto che la loro pertinace ostinazione nel volere coll'atterramento dell'Altare e del Trono la sovversione della Società, merita bene che per essi, come pei comuni nemici, le leggi ritornino a quell'antica severità, della quale, illudendo i creduli, le avevano eglino stessi spogliate, e che queste percorrano nella loro esecuzione una via più spedita e sicura:

Veduto in fine che un Sovrano oggigiorno, non usando de'suoi poteri di applicare nuove leggi tendenti ad im-

pedire i sempre nuovi disordini, si trova tuttodì nel bivio o di lasciare tali enormi e per la Società micidiali delitti impuniti, o di far gridare contro la pretesa ingiustizia per la singolare esclusione dalle ordinarie forme di criminale procedura, tanto care ai loro inventori; e che volendo la tranquilla prosperità de'suoi amati sudditi per suo scopo, deve anche volerne i mezzi più a questa conducenti, essendo Egli responsabile in faccia a Dio se tollera il trionfo menato dalla irreligione e dalla scelleratezza, perchè Dio gli diede la facoltà, e gl'impose l'obbligo di punirle.

Dopo matura considerazione ai casi ed alle circostanze, abbiamo in ordine ai delitti politici stabilito (fino a tanto che siano da Noi decretate le opportune modificazioni al Codice delle Nostre Leggi, delle quali ora Ci occupiamo) di adottare le seguenti massime, le quali qui rendiamo note al pubblico per norma di ognuno.

1.° Chi colto venisse dalla Forza armata in flagranti, ossia nell'atto di commettere, od essere per commettere, in via di fatto un delitto di lesa maestà, ribellione, sollevazione, ecc. non avrà che ad imputare a sè medesimo ed a fatto proprio se cadrà vittima della forza stessa vendicatrice de'Sovrani lesi diritti, la quale per l'avvenire avrà l'ordine in simili casi di non vedere nei rivoltosi e delinquenti che il nemico comune, e però come tali di agire contro di loro senza riguardo alcuno.

2.° Chi sarà arrestato di costoro dietro prove od indizj ostensibili e contestabili in modo di subire una giudiziaria procedura, sarà giudicato, e se riconosciuto reo, condannato da una Commissione Militare, la quale sarà d'ora innanzi il solo Tribunale competente ai delitti di fellonía, e la quale verrà da Noi nominata all'uopo, e ciò conseguentemente mediante processo sommario, e pronta esecuzione.

3.° Dandosi poi finalmente il caso che per segrete de-

nunzie e testimonj senza eccezione, a cui si dovette assicurare di non mai comprometterli nè con palesare ai Tribunali il loro nome, nè molto meno con confronti, si venga ad avere in coscienza una morale certezza del commesso delitto, allora, anzichè violare il segreto, o compromettere chi in Noi fidandosi, avrà fatte o farà veridiche ed utili rivelazioni, in via di misura di Polizia Ci contenteremo di fissare al delinquente una pena straordinaria, assai più mite però dell'ordinaria, alla quale sarà poi quasi sempre unito l'esilio. Il che se è giusto, perchè una persona gravemente indiziata rea, o complice, o sciente e non denunziante di simili delitti di lesa maestà deve sempre considerarsi come pericolosa allo Stato, talchè avvi motivo più che sufficiente nel ben pubblico per privarla del diritto di continuare a vivere nello Stato medesimo; deve poi d'altra parte imputarsi alla difficoltà delle circostanze, e più di tutto alla malignità della Setta che si ha da combattere, omai illudente ogni legge, la scelta di cotali mezzi compendiosi, e temuti vivamente dai soli malvagi.

Saranno inoltre costoro, a tenore dei casi, assoggettati a pene d'arresto, ed afflittive, a multe, privazioni d'impiego, soldo o pensione, a dar cauzione di loro buona condotta politica, e tutto ciò coerentemente a' spiegati principj, senza forma di processo, ma in via di pena correzionale, o di misura di Polizia.

Andiamo persuasi che i buoni e fedeli Nostri Sudditi, i quali formano la gran maggioranza di questa popolazione, vedranno con piacere come da Noi si cerchi con queste misure di bene distinguere dal loro numero i rei e mal pensanti, onde garantire ai primi la tranquillità e la sicurezza collo svelare e punire, o allontanare i secondi. E soltanto potrà averne rincrescimento chi si trovi nella sua cattiva coscienza colpito da disposizioni tendenti al pronto meritato castigo, e alla scoperta delle ree

macchinazioni, che nelle tenebre si vorrebbero impunemente eseguire.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 18 aprile 1832.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Seg. di Gabinetto.*

XVIII.

Al Nostro Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Trattandosi di delitti da punirsi coll'ultimo Supplizio, Vogliamo che dai Giudici vengano condannati i Rei alla Pena della Forca, restando da Noi abolito, per giusti motivi, il taglio della testa.

La presente Determinazione sarà comunicata per loro norma alle Autorità Giudiziarie, e pubblicata nella raccolta delle Leggi.

Modena, 6 luglio 1834.

FRANCESCO.

XIX.

FRANCESCO IV, ECC.

Quando da Rappresentanti di Società estere di assicurazioni per incendii fu fatta a Noi istanza onde ottenere il permesso di stabilirle nei Nostri Stati dichiarammo apertamente, che ravvisandovi una speculazione lucrosa dal lato di tali Società a danno conseguente di quello dei Nostri Sudditi, benchè a taluni meno avveduti potessero lusingarne apparenti vantaggi, Noi ne eravamo contrarii; e dichiarammo per ciò pure di non permettere negli Stati Nostri nè Rappresentanza, nè Uffizio di simili assicurazioni, nè alcun relativo invito al pubblico; come eziandio che il Nostro Governo, ed i Nostri Tribunali non si sarebbero prestati a qualunque ancorchè minima misura

coattiva nelle questioni che nascer potessero fra gli assicuratori e gli assicurati per vieppiù rendere manifesta la spiegata Nostra disapprovazione in proposito, tollerando solo in pendenza di altre misure che avremmo ritenuto opportuno di prendere in seguito, che qualcuno de' Nostri Sudditi assicurasse i suoi fabbricati presso le Società suddette.

Ora pertanto visto gl'incendii che accadono negli Stati Nostri con una straordinaria frequenza da far dubitare in varii casi essere più effetto di umana malizia, che di mera causale disgrazia, dai quali intimoriti i Possidenti accorrono ad assicurare le loro proprietà; ed informati che con impudenza e falsità è stato annunziato in istampa all'estero di aver Noi concesso nei Nostri Stati l'istituzione di tali assicurazioni per incendii, quasi le approvassimo e proteggessimo, specificando i danni che le società avevano risarciti; troviamo della paterna sollecitudine Nostra per gli amatissimi Nostri Sudditi di significare ad essi tutta la Nostra espressa contrarietà verso la speculazione delle assicurazioni in discorso, e che con surrogare altri mezzi verranno tolti i loro timori, e garantiti i loro fabbricati e le loro sostanze.

Per il qual intento proibiamo d'ora innanzi a chi che si sia de' Nostri Sudditi l'assicurare fabbricati presso Società estere di assicurazioni per incedii, dichiarando sciolti ed annullati quei contratti che ne potessero in precedenza esistere; con che però resti alle rimenzionate Società luogo a rimborso delle somme già pagate per indennizzo d'incendii di proprietà de' Sudditi Nostri dalle medesime assicurate e di cui è fatta annotazione nella citata stampa, che verrà soddisfatta dal Nostro Ministero di Pubblica Economia. Ed il Ministero stesso emanerà quelle disposizioni che abbiamo credute confacenti a garantire i Nostri Sudditi da cotali infortunii antistando la Cassa dello Stato per le anticipazioni di numerario all'uopo occorrenti giusta le norme da Noi stabilite in conseguenza di
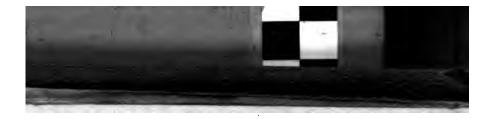
voler Noi, che tutti indistintamente i Possidenti nei Nostri Dominii abbiano pei rispettivi fabbricati a prestarsi ad una reciproca assicurazione dei medesimi.

Per rendere poi tranquilli i Nostri Sudditi intorno all'avvertita malizia, che potrebbe tentare nuovi e moltiplicati incendii, li preveniamo aver Noi trovato necessario che dalla pubblicazione della presente Notificazione in avanti siano tali reità in modo sommario, e colla maggiore possibile sollecitudine da un'apposita Commissione processate, e punite inappellabilmente con tutto il rigore delle leggi, anche con pena capitale secondo la gravità del fatto e delle circostanze.

Un premio non minore di trecento franchi, e che egualmente in correlazione delle circostanze potrà aumentarsi anche oltre ai cinquecento verrà retribuito a chi svelerà il colpevole o colpevoli d'incendio doloso; e qualora il mandatario committente il delitto denunzierà il suo mandante, e che ne dia in mano alla Commissione suddetta le prove convincenti, il mandante sarà punito a rigore di legge, ed il Mandatario sarà non solo assoluto, ma anche premiato in conformità pure del caso e delle circostanze.

Se da queste Nostre disposizioni venissero a risentire qualche danno quelle Società di assicurazioni per incendii, che in ogni modo cercarono di estendere dei Nostri Stati la loro Speculazione, non hanno che ad attribuirlo a sè medesime, poichè Noi troppo chiaramente manifestammo quali ne erano le Nostre intenzioni. Dovranno però riconoscere che si agisce da Noi verso di esse con tutti i riguardi d'equità, atteso che non era finora assolutamente proibito ai Nostri Sudditi, ma tollerato di assicurare queste presso compagnie di assicurazioni le loro proprietà.

Il Ministro di Pubblica Economia, quello di Buongoverno, ed il Nostro Consigliere intimo per gli Affari di Grazia e di Giustizia eseguiranno la parte che loro ri-

guarda giusta anche le particolari istruzioni che da Noi avranno.

Data in Massa dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 23 gennajo 1841.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Segretario di Gabinetto.*

XX.

Il Consigliere Intimo di S. A. R.

Per gli affari di Giustizia e di Grazia,
Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia.

In esecuzione del venerato Sovrano Editto 23 p. s. gennajo, vengono, giusta la mente di S. A. R., instituite le Commissioni seguenti, che dovranno conoscere, e giudicare dei delitti d'incendio contemplati dall'Editto medesimo:

Quanto alla Città, e Provincia di Modena, ed alla Garfagnana,

Presidente

L'Avvocato Gio. Pietro Angelini Consigliere nel Supremo Consiglio di Giustizia.

Fiscale

Il Dottor Giuseppe Ferrari Procuratore Fiscale nel Tribunale di Giustizia in Modena.

Giudici

L'Avvocato Gio. Battista Barberi } Giudici nel Tribu-
L'Avvocato Vincenzo Palmieri } nale predetto.

Cancelliere

Giuseppe Agostino Biagi Cancelliere Criminale nel citato Tribunale.

Fiscale

Il Dottor Carlo Tassoni Giudice

Giudici

Il Dott. Pietro Curti } G
Il Dott. Giulio Vedriani

Cancelliere

Il Dottor Gio. Battista Antonian
Giusdicenza Criminale in Reggio.

E per gli Stati di Massa e Carr

Presidente

L'Avvocato Francesco Bernieri Pr
di Appello in Massa.

Giudici

Il Dott. Secondo Govi } G
Il Dott. Romualdo Manini } p

FF. di fiscale

Il Dott. Francesco Cotturi ff. di F
Massa e Carrara.

Supremo Consiglio di Giustizia imputati d'incendio doloso da essere sottoposti a formale giudizio, e si atterranno al prescritto dalla Legge 14 marzo 1821.

Modena 18 febbrajo 1841.

SCOZIA.

LODOVICO *Dott.* BELLEI *Cancelliere.*

XXI.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Rendendosi di giorno in giorno più frequenti in parecchi luoghi di questi Dominj le aggressioni ed i furti violenti, e volendo Noi in ciò pure provvedere alla pubblica e privata sicurezza degli amatissimi Nostri Sudditi mediante una più spedita amministrazione della punitiva Giustizia,

Ordiniamo quanto segue:

1. Le Commissioni istituite pei delitti d'incendio, giusta la mente dell'Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria, dal Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia, e di Grazia con Notificazione 18 febbrajo 1841, dovranno ancora conoscere, e giudicare delle aggressioni e dei furti violenti, osservando il prescritto dalla Legge 14 marzo 1821.

2. Seguendo alcuni di tali delitti, il locale Giudice di prima istanza, o Giusdicente ne farà accurato rapporto al Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, il quale rimetterà alla Commissione competente il reo, ove riscontri gli estremi necessarj al relativo Giudizio.

In-caso diverso verrà ingiunto a chi riferiva di praticare ulteriori indagini a scoprire il delinquente, informando poi di nuovo intorno alle risultanze degli Atti.

3. Sarà del Supremo Tribunale, come a lui pervenga il nuovo rapporto, il determinare, se debba convocarsi quella delle Commissioni, che sia competente pel commesso misfatto, o proseguirsi il Processo in via ordinaria.

4. Il Supremo Consiglio di Giustizia inoltre disporrà, perchè si unisca l'una, o l'altra delle Commissioni come sopra, qualora per le notizie a lui trasmesse dal Ministero di Buongoverno riconosca che si abbia a procedere colle forme proprie del Tribunale Statario contro persone imputate d'incendio doloso, o d'alcuno degli altri delitti contemplati dal presente Decreto.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia, come Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione del Decreto stesso; Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 9 dicembre 1846.

FRANCESCO.

XXII.

Il Governatore della Città e Provincia di Modena

incaricato del Ministero di Buongoverno

NOTIFICAZIONE.

L'affliggente frequenza degl'incendii cui da non pochi mesi vanno in particolar modo soggette le campagne di alcune Provincie di questo Stato, non può non persuadere che la massima parte di essi abbia causa nel dolo, e nella malignità per private vendette, o per incutere col timore, o fors'anche per viste di più estesa perversità.

S. A. R. l'Augusto clementissimo Sovrano penetrato nel suo cuore paterno della desolante calamità cui andarono quindi soggette diverse e numerose famiglie colla perdita molte volte delle loro derrate, e col rischio eziandio della vita, è venuto nel provvidentissimo divisamento di aggiungere alle energiche misure sinora adottate per lo scuoprimento degli Autori degli incendii dolosi e per

la repressione di così abbominevole delitto l'abilitazione nel Ministero di Buon governo di pubblicare quanto segue:

1. Il premio di 300, e 500 franchi a seconda dei casi promesso dal Sovrano Proclama 23 gennajo 1841 a chi svelerà il colpevole o colpevoli d'incendio doloso è portato ad Italiane Lir. 3000 sempreché il denunziante ne somministri all'Autorità le relative prove convincenti.

2. Il Mandatario che prima di commettere il delitto svelerà il suo Mandante, sempre all'appoggio delle prefate prove, non solo sarà assoluto, ma verrà ancora nel suindicato modo premiato, e d'altronde contro il Mandante si agirà con tutto il rigore di Legge.

3. Quel Mandatario poi che dopo eseguito l'incendio si farà entro lo spazio di 48 ore a denunziare il Mandante verrà bensì anch'esso assoluto, ma premiato soltanto in quella misura che consiglieranno le circostanze.

4. L'autorità cui si rivolgeranno i denunzianti osserverà uno scrupoloso segreto; e perciò quand'anche al migliore andamento della procedura occorressero atti conducenti ad un indizio sebbene remoto delle loro persone si riporterà l'assenso dei denunzianti medesimi prima di darvi luogo.

Modena dal Palazzo di Governo il 12 dicembre 1846.

MARCHESE LUIGI DE BUOI.

CARLO FRANCESCO CO. BARTOLOMASI *Segretario.*

XXIII.

FRANCESCO V, ECC.

I grandi avvenimenti che accadono con indicibile rapidità in Europa Ci inducono ad occuparci subito delle Risoluzioni più confacenti al ben essere dei Nostri Stati e degli amatissimi Nostri Sudditi. Perciò intendiamo col presente di avvertire tutti gli amanti dell'ordine, a qualunque opinione politica appartengano, a tenersi tranquilli

sempre un attaccamento che Ci è grato di loro esternare, ubbidiranno egualmente che le ottime milizie di Campagna alla Reggenza tal quale viene da Noi installata.

Ci lusinghiamo inoltre che ne' Nostri Stati niun eccesso disonorerà i cambiamenti che potranno in essi aver luogo, confidando nei buoni Modenesi che non avremo per parte di veruno di loro simile amarezza.

Decretiamo pertanto quanto segue:

1. Una reggenza viene da Noi formata pel tempo della Nostra assenza.

2. Il Consigliere Rinaldo Scozia ne è il Presidente.

3. I Consultori dei Dicasteri Governativi, di Pubblica Economia, di Finanza ne saranno i Membri.

4. Abilitiamo la Reggenza pel bene de' Nostri Sudditi a dare al Ducato uno Statuto rappresentativo sulle basi di quello che venne addottato in Piemonte.

Modena 21 marzo 1848.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA *Segretario di Gabinetto.*

XXV.

La Reggenza degli Stati Estensi

Annunzia a conforto di questa Popolazione l'imminente ritorno di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, ed usando frattanto delle facoltà che le furono conferite col Reale Decreto 21 p. p. marzo,

Abilita il Municipio Provvisorio di questa Capitale e le altre Autorità Comunali della Provincia a proseguire sino a nuova disposizione nell'esercizio delle funzioni proprie di tali Uffizj;

Ed invita quindi lo stesso Municipio Provvisorio, e le predette Autorità Comunali a provedere perchè mediante le Guardie Civiche da loro dipendenti, e di concerto colla

Forza attiva, si conservi il Buon Ordine nella rispettiva Città e Comune.

Dal Ducale Palazzo, Modena, questo giorno 7 agosto 1848.

SCOZIA *Presidente.*
GANDINI.
TARABINI.
MONTESSORI.
Dott. CARLO PARISI *Segretario.*

XXVI.

FRANCESCO V, ECC.

Dopo vicende diverse la Provvidenza Divina Ci permise di seguir l'impulso del Nostro cuore e del dovere, riavvicinandoci ai Nostri amatissimi Sudditi ed alla Patria. Fra poco saremo in mezzo a voi per riprendere l'esercizio della Sovranità, e per travagliare a tutta possa a rimarginare le piaghe, che le passate agitazioni apersero nel vostro seno.

Benchè Ci rincresca, pur dobbiamo rammentarvi come una minorità turbolenta giovò alle mire ambiziose di alcuno dei Governi vicini, ed ebbe parte alla distruzione di uno Stato indipendente.

Riconosciamo per nemici quelli, che s'impadronirono de'Nostri Stati, ed anche ciò soltanto finchè essi abbiano restituito tutto quanto Ci compete dell'eredità de'Nostri Maggiori, ed in forza dei Trattati, che da parte Nostra abbiamo in ogni tempo scrupolosamente osservati.

Confidiamo che la gran maggiorità dei Sudditi rimastici fedeli coopererà, secondo le sue forze, al ristabilimento del suo legittimo Sovrano, e dell'ordine pubblico.

Accordiamo un'amnistia generale, eccettuando quei pochi Capi o Promotori, ai quali lasciamo il tempo di allontanarsi dallo Stato, ed eccettuato pure chi siasi macchiato di delitto comune.

Ci lusinghiamo che niuno fra gli amatissimi Nostri Sudditi si unirà più oltre ai Nostri attuali nemici, giacchè d'oggi in poi chi volontariamente presterà loro ajuto, e di propria scelta andrà a combattere nelle loro file, sarà colpevole di ribellione, e di aver contribuito a prolungare lo stato di guerra e di agitazione nella propria Patria.

L'appello, che abbiamo fatto di sopra ai Nostri Sudditi, che non si dimenticarono di Noi e della Nostra famiglia, riguarda in ispecie le truppe state loro malgrado forzate dalle circostanze a combattere per una causa che non era la loro.

Chi adunque servì già nelle onorate Truppe Estensi e nelle Milizie, chi fra la popolazione a Noi affezionata si sente in grado di portare le armi, si presenti alle Autorità militari, onde cooperare al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità.

Le valorose Truppe Imperiali sono nel vostro paese quali amiche, all'intento anch'esse di ridonarvi la tanto desiderata quiete, e di liberarvi dalle orde indisciplinate di avventurieri, dalle quali siete stati tiranneggiati.

Più unanime e più pronta sarà la vostra dimostrazione, più presto cesserà lo Stato di guerra.

Non mancheremo di occuparci senza indugio delle concessioni, che eravamo disposti a farvi, onde, calmato il presente stato di agitazione, possiate godere di quelle istituzioni, che sono richieste dai tempi, e che si accordino con quelle degli Stati circonvicini.

Dato in Mantova li 8 agosto 1848.

FRANCESCO.

XXVII.

Il Ministro di Buongoverno.

Le speranze di cui si nutrono tutti quelli che evasero dagli Estensi Dominj, o in prossimità dell'arrivo delle II. RR. Truppe Austriache, o successivamente, allo scopo

non solo di reagire contro il legittimo Governo, ma inoltre di mantenere viva l'agitazione negli animi di queste Popolazioni, al seguito di Sovrani Ordini abbassati al Ministero di Buongoverno, muovono il medesimo a far conoscere al pubblico che niuno di coloro, i quali come sopra si assentarono, potrà rientrare in questi Stati senza aver previamente ottenuto dal Ministero stesso l'opportuna abilitazione, la quale sarà o no rilasciata a seconda delle circostanze.

Eguale permesso per rimanere in questi Stati dovranno avere coloro che già vi sono rientrati dopo l'epoca suindicata, ed a tale oggetto sono tenuti di presentarsi nel termine di tre giorni alla Direzione generale di Polizia.

I contravventori alla presente disposizione incorreranno nella pena non minore di sei mesi di detenzione in un Forte; salvo sempre di sottoporli a criminale processo qualora si fossero resi contabili di altre speciali mancanze.

Modena li 13 febbrajo 1849.

De Buoi.

C. F. Bartolomasi *Segretario.*

XXVIII.

Il Direttore generale di Polizia dello Stato

Avviso.

Quanto è certo che molti Forestieri si introducono in questi Dominj senza regolari Recapiti, altrettanto è pure indubitato, che non pochi individui dei Dominj medesimi si permettono di recarsi all'Estero, e successivamente di rientrare in Essi privi affatto dei necessarj documenti.

Ognuno conoscerà che questo modo di procedere è in manifesta opposizione a quelle Leggi che su questo particolare ogni ordinato Governo ha avuto a cuore di prescrivere; e che il tollerarne più oltre l'abuso potrebbe produrre triste conseguenze. Egli è perciò che il sotto-

scritto Direttore Generale trova conveniente e necessario di far noto al Pubblico, che qualunque Forestiero il quale, dopo tre giorni dalla pubblicazione della presente, si presenterà ai confini di questi Stati senza i prescritti Recapiti, sarà immancabilmente respinto, e che se si permetterà di entrarvi clandestinamente, sarà arrestato, e tradotto col mezzo della Forza pubblica ai confini dello Stato a cui appartiene. Così se un Suddito Estense vorrà recarsi in Estero Stato senza recapiti, sarà respinto al suo domicilio, e se riescirà a sorpassare di nascosto questi Confini, al suo reingresso dovrà essere arrestato e tradotto alle carceri politiche della propria Direzione provinciale di Polizia per quelle successive misure di Buongoverno, che sul di lui conto si riterrà di dovere adottare.

Le premesse misure vengono necessariamente prese, in vista della frequenza degli incendii, delle invasioni e di altri gravi delitti che accadono in diverse località di questi Dominj.

Le Direzioni provinciali, le Delegazioni, i Commissariati di Polizia, e la Forza dei Reali Carabinieri sono rispettivamente invitate a curare che venga puntualmente osservata la presente Disposizione, non che eseguita all'evenienza dei casi.

Modena 24 febbrajo 1849.

COPPI.

XXIX.

FRANCESCO V, ECC.

Si è avverata del tutto, e più presto ancora che si potesse sperare, la lusinga che avevamo dichiarato col Nostro Proclama del 14 corrente di riporre nella Divina Provvidenza: la giusta causa trionfò; l'Armata Sarda, benchè combattesse con valore, fu disfatta. Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello

stato penoso di agitazione, in cui da un anno incirca ebbero a trovarsi questi Dominj.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del Nostro legittimo Governo si scuotano, e che deponendo ogni timore cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende, al mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività, e di vigore che finora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della Religione e del Trono.

All'opposto essendo a Nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero, ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la Nostra legittima Autorità, violarono le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione Militare residente in Modena.

E siccome la Popolazione di Campagna si è a Noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo in singolar modo anche rilevato nella circostanza che Ci siamo trasferiti dalla Capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la Nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena Nostra soddisfazione a tutti coloro che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri, che sono proprj d'ogni buon Suddito, e che hanno date non dubbie prove e per loro onorevoli di sincero e fedele attaccamento alla Nostra Persona.

Sia pur noto alle Nostre Truppe che la condotta dalle medesime tenuta in questi giorni ha in Noi resa maggiore la confidenza, che in esse avevamo, e che lo spirito di cui si sono mostrate animate Ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello questo giorno 29 marzo 1849.

XXX.

FRANCESCO V, ECC.

Le molte prove di zelo dateci dai Comandanti delle Nostre Truppe Attive e dai loro subalterni per ricomporre ed ordinare in questi Stati le Truppe medesime già disciolte per le politiche vicende a cui andarono soggetti, hanno meritata la piena Nostra approvazione.

Considerando però che il consueto metodo del Reclutamento non ha potuto bastare a fornir quel numero di soldati che è richiesto dai tempi per tutelare debitamente la pubblica e privata tranquillità;

Considerando che ogni Governo deve il più che è possibile cercare di sostenersi coi mezzi proprj, e che d'altra parte i sudditi sono tenuti a concorrere a questo scopo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. La Milizia attiva di questi Stati si forma col Reclutamento volontario, e vi supplisce la Coscrizione.

DEL RECLUTAMENTO

Art. 2. Ogni Comune ha l'obbligo di fornire un annuo contingente di reclute a mantenere nell'effettivo i diversi Corpi Militari, secondo la forza per essi fissata.

Art. 3. Questo contingente si riparte sopra ciascuna Comune in proporzione di popolazione.

Art. 4. La durata del servigio è stabilita a 6 anni.

Art. 5. Il Reclutamento volontario deve essere sempre aperto. A questo sono ammessi

1. I Giovani nati ed aventi domicilio nel Comune, di anni 18 compiti ai 28 non compiti.

2. Quelli che hanno altra volta servito nelle Truppe, se contano un'età minore di 30 anni.

3. Quelli d'anni 26 compiti ai 30 non compiti, nati e domiciliati in altra Comune. Il domicilio, di cui si parla

nella presente Legge, tanto pei Volontarj che pei Coscritti è quello del loro Padre; in difetto del Padre è quello della Madre, e in mancanza d'entrambi quello del Curatore, ed ove pur questo manchi, il luogo in cui han fissato da un anno la loro abitazione.

Art. 6. I Volontarj debbono essere nubili, sani, inoculati, immuni da qualunque aggravio politico o criminale, della statura almeno di piedi 5, pollici 2, eguali a Metri 1, 73.

Un'apposita Commissione conosce dei necessarj requisiti.

Art. 7. Le Comuni corrispondono a ciascun volontario l'ingaggio di Italiane L. 45.

DELLA COSCRIZIONE

Art. 8. Quelle Comuni, che non riescono a dare il proprio contingente con volontarj, vanno soggette alla Coscrizione, sia a fornirlo per intiero, sia a completarlo.

Art. 9. Comprende la Coscrizione tutti i giovani dello Stato dall'età d'anni 20 compiti a quella d'anni 26 terminati; perciò ciascuna Comune riguarda per Coscritto proprio quello dell'accennata età che è nato e domiciliato, o soltanto domiciliato nel Distretto assegnatole.

Art. 10. Non si pongono però sugli Elenchi de' Coscritti, e si riguardano per decaduti dal diritto di servire nelle Truppe

1. Coloro che sono stati condannati a pena afflittiva od infamante, quand'anche siano stati graziati.

2. Quelli che hanno appartenuto agl'inservienti di Giustizia punitiva, e gli addetti al Satellizio.

3. I figli degl'inservienti stessi, e degli addetti al Satellizio, se questi sono in attualità di servigio.

Art. 11. Sono esenti dalla requisizione i coscritti

1. Se evidentemente mal conformati, o deformi.

2. Se affetti da una malattia, o fisica indisposizione incompatibile col servizio militare.

3. Se di statura minore di piedi 5 ossiano metri 1, 66.

Art. 12. Si eccettuano dalla requisizione

1. Quelli che sono al servigio Militare attivo nelle Truppe dello Stato.

2. Quelli che hanno compiuta la capitolazione, ed avuto un regolare Congedo.

3. Quelli che hanno ricevuto il primo degli Ordini Sacri maggiori, o che sono indicati dai Vescovi come iniziati nella carriera Ecclesiastica.

Cessa però a favore di questi ultimi il privilegio dell'esenzione, cessando dalla carriera suddetta, e faranno parte della Coscrizione che susseguè.

4. Quelli che sonosi ammogliati, o sono rimasti vedovi con prole prima della promulgazione della presente Legge.

5. Il figlio unico.

Si considera unico chi non ha fratelli maschi.

Art. 13. Sono ultimi ad essere requisiti ed entrare in servigio

1. Il figlio maggiore di padre che conta l'età di 70 anni, e quello della vedova.

2. Il fratello maggiore di orfani di padre, ove però manchino dell'assistenza dell'avo. Sottentra nel caso del privilegiato, di cui nel presente Articolo, il fratello che gli vien dopo per nascita, quando il maggiore sia assente o separato, almeno da un anno, dalla famiglia, o fosse in istato di malattia di difficile guarigione.

I figli naturali e gli addottivi non si considerano legati con alcun vincolo alle famiglie per gli effetti del privilegio; come pure per gli effetti stessi si riguardano appartenere a due famiglie distinte i figli di donna binuba.

3. Quelli che hanno ottenuto il premio di 1.ª Classe nell'Accademia delle Belle Arti.

4. Quelli che sono stati decorati di Laurea nella Regia Università.

Le condizioni, di cui al N. 5 dell'Art. 12 e ai N. 1 e 2 del presente, al loro verificarsi, anche in tempo del servizio Militare, giovano al coscritto per ottenere congedo, purchè non sia cambio, o non abbia disertato.

5. Chi ha un fratello germano o consanguineo nelle Truppe dello Stato, o l'abbia in congedo per titolo di ferite contratte in servigio.

Il fratello però disertore, quand'anche siasi restituito al proprio Corpo, non dà il privilegio, di cui nel presente numero, agli altri fratelli.

6. Chi ha dato prove di straordinaria abilità nelle scienze, o nelle arti meccaniche.

7. Chi si è ammogliato dopo la Legge di Coscrizione, o sia rimasto vedovo con prole.

Art. 14. Sono i primi ad essere requisiti, e ad entrare in servigio

1. Coloro che hanno simulata una fisica imperfezione, o prodotti falsi documenti allo scopo di essere esentati.

2. Coloro che, allegato uno dei titoli di esenzione, non si presentano a giustificarlo, e non comprovano di esserne stati da legittima causa impediti.

3. Coloro che per sottrarsi alla requisizione escono dalla Comune, dalla Provincia propria, o dallo Stato senza il debito permesso.

4. Coloro che nel periodo stabilito per l'inscrizione primitiva non si presentano al Comune dove sono nati o dove hanno domicilio, per farsi inscrivere.

5. Quelli ai quali, giusta le indicazioni delle Autorità Comunali, abbisogna provvedimento per mancanza di professione od Arte che loro procuri un giornaliero lavoro.

Art. 15. Tutti i Coscritti, che non hanno titoli di esenzione o di eccezione a norma degli Articoli 11 e 12, e quelli che non appartengono agli altri due successivi, sono requisibili.

DE' CAMBJ

Art. 16. Sono ammessi i cambj o sostituti, preferendosi però quelli che hanno altra volta servito in Corpi Militari.

La sostituzione può farsi tanto all'atto dell'arruolamento quanto dopo, pagando in quest'ultimo caso all'Azienda Militare qualunque debito che aver potesse sul deconto.

Di regola, scorso un mese dal dì dell'arruolamento, il cambio non sarà accettato se non ha fatto parte di Truppa attiva.

Art. 17. I sostituti debbono

1. Appartenere allo Stato, ed essere fuori dell'obbligo di Coscrizione.

2. Essere della statura indicata dall'Articolo 6, di costituzione robusta, e non avere alcuna deformità.

3. Provare la loro buona condotta morale e politica, e non oltrepassare l'età d'anni 30.

Questi sostituti sono obbligati al servizio per tutto il tempo della capitolazione di anni 6.

DIVISIONE DEI COSCRITTI

Art. 18. I Coscritti sono divisi in sei Classi comprendendo

La prima quelli dell'età di anni 20 compiti.

La seconda quelli dell'età di anni 21 compiti.

La terza quelli dell'età di anni 22 compiti.

La quarta quelli dell'età di anni 23 compiti.

La quinta quelli dell'età di anni 24 compiti.

La sesta quelli dell'età di anni 25 compiti.

Art. 19. L'età che il Coscritto ha compiuta col 1 gennajo dell'anno in cui cade per esso la Coscrizione, determina la Classe a cui appartiene.

Art. 20. Le accennate Classi cangiano di numero nel progresso de' sei anni, per guisa che collo spirare del

31 dicembre i compresi nella sesta Classe cessano di appartenere alla Coscrizione, e le cinque precedenti, avanzando di numero, lasciano libera per la nuova Coscrizione la prima Classe.

COMMISSIONE COMUNALE

Art. 21. La Commissione Comunale si compone del Podestà o Sindaco, che ne è il Presidente, di due Amministratori od Anziani, e del Segretario Comunale.

Art. 22. Essa forma dal risultato delle inscrizioni cinque note per ogni Classe comprendendo

Nella 1.ª quelli che pretendono esenzione per le cause indicate dall'Art. 11.

Nella 2.ª quelli che domandano esenzione per le cause portate dall'Art. 12.

Nella 3.ª quelli che possono essere dichiarati primi ad entrare in servigio come dall'Art. 14.

Nella 4.ª quelli che si reputano non aver titoli nè ad esenzione, nè al privilegio di essere ultimi ad entrare in servigio.

Nella 5.ª quelli che domandano l'applicazione del suddetto privilegio.

Art. 23. Le note 3.ª, 4.ª, 5.ª d'ogni classe sono le soggette all'estrazione secondo il loro ordine naturale, cosichè la prima è la terza, esaurita la quale, succede la quarta, ed indi la quinta.

Art. 24. L'estrazione a sorte determina l'ordine secondo il quale i Coscritti d'ogni nota debbono essere requisiti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COSCRIZIONE

Il Consiglio Provinciale esiste in ogni Provincia. Si compone del Delegato del Ministero dell'Interno, che ne è il Presidente, di un Ufficiale di Stato Maggiore, d'un Assessore della Delegazione, e di un Segretario.

Art. 26. Esso esamina il caso di ciascun Coscritto, riconosce della legittimità dei titoli prodotti per esenzione

o per privilegio, approva o rettifica gli Elenchi e le Note trasmessegli dalle Commissioni Comunali, e accompagna il tutto al Consiglio Centrale di Coscrizione.

Art. 27. Spedisce alle Comuni, ove occorra, un Commissario e un Medico Chirurgo scelto fra i più esperti e probi a visitare gli inabili per fisica indisposizione, e riconoscere le deformità, o il difetto di statura allegato ad ottenere dispensa dalla Coscrizione.

CONSIGLIO CENTRALE

Art. 28. Il Consiglio Centrale di Coscrizione risiede presso il Ministero dell'Interno, e si compone di un Consultore di questo, che ne è il Presidente, di un Uffiziale di Stato Maggiore Generale, di un Assessore del Ministero, e di un Segretario.

Art. 29. Dà esso le istruzioni opportune al Consiglio Provinciale, risolve qualunque dubbietà sull'intelligenza della presente Legge, decide i casi di controversia, rettifica con un ultimo scrutinio gli Elenchi e le Note di Coscrizione, e notifica il giorno determinato dal Ministro per l'estrazione a sorte degli individui che devono comporre il contingente.

DELLA RISERVA

Art. 30. Oltre la requisizione dei Coscritti necessarj a completare i Corpi attivi, giusta il contingente determinato, si fa una seconda requisizione per formare la riserva.

Art. 31. Questa si compone di un numero di Coscritti che corrisponde al quinto della complessiva forza attiva.

Art. 32. I Coscritti per la riserva stanno alle case loro, e sono chiamati al servizio ad ogni occorrenza.

Art. 33. Pel solo primo anno di Coscrizione il contingente per la truppa attiva è levato dalle prime quattro Classi, e quello per la Riserva dalle ultime due.

I Coscritti requisiti delle prime quattro servono per i due primi anni nei Corpi attivi, e passano per gli altri

quattro alla Riserva; e quelli delle due ultime Classi sono obbligati nella Riserva stessa per due anni quanto alla quinta, e per un anno quanto alla sesta, cessando dall'obbligo della Coscrizione al compiere l'anno 26 della loro età.

Art. 34. Il Ministro dell'Interno, e il Comando Generale delle truppe daranno le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 5 aprile 1849.

FRANCESCO.

XXXI.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Volendo Noi stabilire sopra basi più solide e più convenienti a Milizia di Campagna la Guardia Nazionale Forese, e confidando nell'ottimo spirito che anima questa classe dei Nostri Sudditi, decretiamo quanto segue:

1. La Guardia Nazionale Forese verrà modificata come quì appresso.

2. Essa si chiamerà d'ora innanzi *Milizia di Riserva.*

3. Il compartimento delle Compagnie e Battaglioni resta quello stato fissato per la Forese. Al nome di Legione si sostituirà il più noto ed usato di Reggimento.

4. Gli Uffiziali subalterni ed i Sotto-Uffiziali saranno eletti dalle rispettive Compagnie. I Capitani però, oltre gli Uffiziali Superiori, e gli Ajutanti saranno nominati da Noi direttamente.

5. La composizione della Milizia di Riserva sarà quella fissata per la Forese. Potranno, per questa prima volta soltanto, entrarvi ancora individui d'altre Classi, che fecero parte della Milizia Volontaria, e che saranno riconosciuti idonei e senza eccezioni morali da apposita Commissione d'arruolamento.

6. La Milizia di Riserva dipenderà dal Comando Ge-

nerale; e mancando qualcuno in servigio cadrà sotto il Foro Militare.

7. Resta fissato per regola generale che il 3 per cento della popolazione sia armato. Questo contingente avrà anche un distintivo Militare da fissarsi, ed intanto un bonetto od almeno coccarda bianca e celeste colle Iniziali Nostre. Per cause speciali potrà però da Noi essere accordato l'aumento del contingente.

8. L'Armamento e munizioni verranno forniti dallo Stato, e rimarranno sua proprietà. L'armamento verrà custodito dai singoli Militi.

9. Con un altro 3 per cento della popolazione verrà formata una seconda Riserva, che però resta per ora disarmata, e tutt'al più potrà portare per unico distintivo il bonetto e la coccarda.

10. Chi servì 5 anni nella Milizia di Riserva avrà diritto di passare alla 2 Riserva.

11. Si accetteranno a preferenza Volontarj alla Milizia di Riserva: ove non bastassero, si completerà col tiro a sorte fra tutta la gioventù che avrà l'età e le qualità volute.

12. Sono obbligati a presentarsi al tiro a sorte tutti gli idonei, sia per condizione, sia per qualità fisiche e morali, fra i 18 ed i 30 anni.

13. L'essere inscritto nella Milizia di Riserva non esenta dalla Coscrizione.

14. I servigi di pattuglie, perlustrazioni ecc. entro il proprio Comune non saranno pagati.

15. Saranno pagati i servigi che durano oltre 12 ore consecutive, e quelli ordinati dal Governo all'infuori di semplici servigi di pattuglie nel proprio Comune.

16. Le competenze della Milizia di Riserva saranno identiche a quelle dell'antica Milizia Volontaria, così gli obblighi suoi rispetto al Governo.

17. La Milizia di Riserva presterà il giuramento prescritto per la Guardia nazionale Forese con Editto 26 agosto 1848.

18. Circa le ispezioni, reviste, segni d'allarme ecc. resta fissato quanto era in vigore presso la cessata Milizia Volontaria.

Modena 10 aprile 1849.

FRANCESCO.

XXXII.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Dopo un anno di politici sconvolgimenti la Divina Provvidenza dispone che ritorni fra i Nostri Sudditi d'oltre Apennino il legittimo Governo.

Vogliamo ripromettercì che ogni ordine di persone sarà per cooperare al ristabilimento del Governo medesimo.

Si estende ai Sudditi predetti l'Amnistia da Noi concessa coll'Editto 8 agosto p. p. agli altri Sudditi Estensi, che non furono Capi o Promotori della Rivolta, e confidiamo che non avranno quelli ad abusare della Nostra Clemenza.

Si dichiarano nulli gli Atti che dal 22 marzo 1848 in poi emanarono dai Governi, dai quali furono occupati i Nostri Dominj posti oltre l'Apennino.

Vengono richiamati al proprio impiego coloro, che ne furono rimossi dall'epoca suddetta, e si confermano nel rispettivo Uffizio le persone già da Noi impiegate, che non se ne siano rese immeritevoli colla loro condotta.

Il ristabilimento della legittima Autorità sarà al certo bene accolto dalla maggioranza degli Abitanti, e singolarmente dalla Popolazione di Campagna, che in tempi così difficili non cessò dal mostrare affezione al Nostro Governo ed alla Nostra Persona.

Modena 11 aprile 1849.

FRANCESCO.

XXXIII.

FRANCESCO V, ECC.

È noto per una dolorosa esperienza come si rendano di giorno in giorno più frequenti gli omicidj, gl'incendj dolosamente commessi, le aggressioni ed altri furti violenti, e come ad impedire tali delitti non bastarono finora le misure straordinarie prese in passato dall'Augusto Nostro Genitore di g. m. e poscia da Noi.

Fa d'uopo quindi che a provvedere, per quanto è possibile, alla personale sicurezza de'Nostri amatissimi Sudditi, ed a proteggere dall'altrui malvagità le loro sostanze, vengano per l'avvenire adottate disposizioni più efficaci e più convenienti alle condizioni dei tempi attuali.

Sentito pertanto il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Si assegna un premio d'Italiane L. 10000 da corrispondersi dal Ministero di Buongoverno a chi scoprirà l'Autore di un incendio dolosamente commesso, ed avrà in pari tempo somministrati tali indizj, per cui ne segua l'arresto.

2. Si concede piena impunità ed anche un premio in denaro, da determinarsi secondo le circostanze, a chi, essendo stato correò o complice in un incendio doloso, riveli gli altri socii del delitto.

3. Chiunque, come incendiario, venga in potere della Pubblica Forza sarà sottoposto al giudizio di apposita Commissione Militare, e risultando egli reo, sarà condannato alla fucilazione da eseguirsi entro 24 ore dall'intimazione della relativa Sentenza.

4. Sarà del pari giudicato da Commissione Militare, e punito come sopra, chi venga colto in flagranti nei delitti di aggressione o d'altro furto violento, come pure d'omicidio per il quale sia dalle vigenti leggi comminata la pena di morte.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Editto chiunque soggiacia a precetto politico, o rientrò in questi Dominj dal 1 maggio p. p. in poi, dopo di aver appartenuto alle bande o sia ai corpi franchi che agirono nella Toscana, nello Stato Romano, od in Venezia, dovrà consegnare alla locale Autorità politica le armi da lui possedute d'ogni specie, da fuoco, da punta o taglio.

Il Ministero di Buongoverno darà loro un qualche compenso in denaro per ogni arme che verrà consegnata, secondo la qualità e condizione della medesima.

6. Nella prescritta consegna si dovranno ancora comprendere le armi dal Codice Estense vietate a portarsi e a ritenersi, senza che per esse si faccia luogo a retribuzione, e chi ne fu in possesso finora non avrà a soggiacere a pena veruna.

7. Scorso il termine di 10 giorni prefisso alla consegna delle armi, venendo alcuno degl'individui, di cui nel precedente § 5, sorpreso dalla Pubblica Forza con arma indosso, sarà sottoposto, come sopra, al giudizio di Commissione Militare.

Sarà egli condannato alla fucilazione, ove si tratti di arma dalle vigenti Leggi vietata a portarsi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di dieci anni, ed anche in vita, secondo le circostanze.

8. Qualora l'arme sia dalla Pubblica Forza rinvenuta nella casa del precettato, o di chi fece parte delle bande predette, verrà questi condannato alla galera a norma del premesso § 7, se l'arme stessa, giusta il vigente Codice, è proibita a ritenersi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di 5 anni, nè maggiore d'anni 10.

9. Ne' giudizj, che seguiranno dinanzi alla Commissione Militare, basterà a stabilire la prova del delitto la deposizione giurata e conteste di quegli Agenti della Pubblica Forza, dai quali venne eseguito l'arresto del reo, ove la forza stessa sia composta d'individui appartenenti alla Truppa Attiva.

Perchè però la prova risultante dal loro deposto debba aversi per piena, sarà necessario che siano essi in numero non minore di tre, e che d'altronde non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

10. Per giudicare dei delitti contemplati nelle presenti disposizioni risiederanno due Commissioni Militari, l'una in Modena, l'altra in Massa.

La prima sarà competente per le Provincie dello Stato che giaciono al di qua dell'Apennino; la seconda per quelle poste oltre l'Apennino stesso.

Il Ministero di Buongoverno ed il Supremo Comando Militare Generale sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione del presente Editto.

Modena 15 settembre 1849.

FRANCESCO.

XXXIV.

FRANCESCO V, ECC.

In presenza dei ripetuti orribili attentati delle Sette segrete contro i legittimi Sovrani, e contro l'Ordine Pubblico e socialé; ed a prevenire le insidie che si tentassero contro le forze destinate a mantenerlo, troviamo necessario di prendere le seguenti misure:

1. I rei di lesa Maestà saranno sottoposti alle Commissioni Militari istituite con Nostro Decreto 15 settembre 1849, e giudicati, in pendenza del nuovo Codice Criminale da introdursi, a norma della tuttora vigente Legislazione in materia penale, e colle forme osservate dalle Commissioni medesime.

2. Saranno del pari sottoposti al Giudizio delle sopradette Commissioni nelle forme indicate, e giusta la precitata Legislazione, coloro i quali offenderanno in qualsivoglia maniera i pubblici Funzionarj, fra i quali si dovranno intendere compresi anche i Militari di qualunque grado.

3. Venendo colto in flagranti chi portasse coccarde od altri distintivi rivoluzionarj, prorompesse in canti o grida sediziose, proferisse minaccie contro l'ordine di cose esistente, ed il legittimo Governo e i suoi Agenti, o spargesse notizie false ed allarmanti, sarà giudicato sommariamente, e quindi punito con pene corporali disciplinari, secondo le istruzioni che a tal effetto darà il Ministero di Buongoverno.

In questi casi verrà steso il relativo Processo verbale dal locale Comandante la Forza Politica, ed a stabilire la prova del delitto basterà anche la deposizione giurata e contesta degli Agenti della Pubblica Forza, dai quali fu eseguito l'arresto del reo, ove essi non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

Il Processo verbale sarà indilatamente rimesso col detenuto al rispettivo Comandante di Compagnia dei RR. Dragoni.

Il Comandante suddetto, riconosciuta la regolarità dell'operato, decreterà e farà applicare le pene di cui sopra, rendendone poscia conto alla propria Superiorità, che ne riferirà al Ministero di Buongoverno, il quale a seconda dei casi potrà applicare al reo anche una pena di carcere entro i limiti delle sue facoltà.

4. Coloro, i quali si rendessero responsabili dei delitti contemplati negli Articoli 1 e 2 verso uno Stato estero ed amico, saranno egualmente giudicati dalle mentovate Commissioni Militari.

Il reo verrà punito con un solo grado di pena inferiore a quella rispettivamente comminata dalle vigenti Leggi, se Ci sarà garantita una conveniente reciprocità dal predetto Stato estero.

Se tale reciprocità non Ci sarà dal medesimo garantita Ci riserbiamo di decretare all'evenienza del caso se la pena debba giungere o no a detto grado.

Ove però si trattasse di cospirazione o di attentato contro la Persona del Sovrano estero non avrà luogo tale mitigazione di pena.

5. Chiunque desse eccitamento o cooperasse alla diserzione di un Soldato delle Truppe Nostre o di Potenza amica, ove da questa ne sia garantita la reciprocità, verrà giudicato da un Consiglio di Guerra, e gli sarà inflitta una pena di un grado minore di quella comminata dal § 142 del Codice Militare Estense per gl'illegittimi Arruolatori.

6. Chiunque prestasse ajuto per favorire la fuga di un disertore nelle Nostre Truppe o di quelle di Potenza amica, nel caso superiormente avvertito, o per facilitare la sua sottrazione alla Giustizia con qualsiasi mezzo che importi più di semplice verbale e momentanea indicazione, sarà parimenti giudicato come sopra, e punito con una pena di due gradi inferiore a quella dell'illegittimo Arruolatore, non mai però minore di sei mesi a due anni di carcere.

7. Se poi si trattasse di tempo di guerra, potrà anche applicarsi a coloro che si comprendono sotto il § 5, la pena di morte, ed a quelli sotto il § 6, la detenzione in galera dai dieci ai venti anni.

Il Ministero di Buongoverno, ed il Comando Generale Militare sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Editto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 17 marzo 1853.

FRANCESCO.

XXXV.

FRANCESCO V, ECC.

I ripetuti gravissimi delitti di Omicidio proditorio, di ferimento, ed altro attentato dell'omicidio medesimo che accadono da qualche tempo in Carrara persino di pieno giorno e nei luoghi più frequentati della Città, facendosi d'ordinario uso d'armi da fuoco, Ci obbligano ad
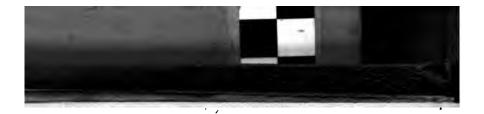
ivi provvedere alla sicurezza dei pacifici Nostri Sudditi colle seguenti disposizioni:

Art. 1. Un disarmo generale avrà luogo nella Città e nel Comune di Carrara.

2. Dalla pubblicazione del presente Decreto si dovranno entro il termine di 15 giorni consegnare tutte le armi da fuoco, da taglio e da punta, non che ogni sorta di munizione alla locale Autorità Politica.

3. Seguendo entro il termine stabilito consegna d'armi vietate dalle leggi a ritenersi od a portarsi non soggiacerà a pena veruna chi ne fu in possesso.

4. Il disposto nel premesso Articolo 2 non risguarda tutti coloro, i quali hanno diritto d'indossare uniforme, i Consoli Esteri, i Funzionarj Politici e le Guardie di Finanza.

5. Seguito il disarmo, il Ministero di Buongoverno potrà rilasciare in limitato numero ed a Persone probe e note per il loro attaccamento al Nostro Governo il permesso individuale di ritenere o portar armi a propria difesa, o per uso di Caccia.

6. L'omicidio e ferimento proditorio in qualunque modo venga effettuato nella Città e Comune di Carrara sarà punito colla pena di morte mediante la fucilazione; ogni altro attentato dell'Omicidio stesso con pena della galera da 20 anni alla galera in vita secondo le circostanze.

7. Scorso il termine fissato all'Articolo 2, chi sarà dalla Pubblica Forza scoperto delatore o detentore d'arme che doveva consegnarsi, si trovi egli nel Comune o fuori, incorrerà nella pena dai cinque ai venti anni di galera secondo la qualità del soggetto e dell'arme stessa.

8. Chi dà ricetto ad armi altrui onde sottrarle alla ordinata consegna, abiti egli nel predetto Comune o fuori, verrà assoggettato alla pena portata dal precedente Articolo.

9. Il conoscere dei delitti ed attentati contemplati nel

presente Decreto spetta alla Commissione Militare, istituita con Nostro Editto 4 gennajo p. s.

10. Essa procederà colle norme stabilite dall'Articolo 12 del citato Editto 4 gennajo.

Il Ministero di Buongoverno, ed il Supremo Comando Generale sono rispettivamente incaricati dell'esatto adempimento delle suespresse disposizioni.

Pavullo 26 agosto 1854.

FRANCESCO.

XXXVI.

Il Ministro di Buongoverno degli Stati Estensi.

NOTIFICAZIONE.

Il numeroso concorso di esteri Lavoratori alle Cave di marmo nelle Comuni di Massa e Carrara richiede che si prendano tanto rispetto ai Lavoratori stessi, quanto ai Proprietarj ai quali appartengono, alcuni provvedimenti che valgano a quivi mantenere la pubblica quiete e sicurezza.

Egli è quindi che il Ministero di Buongoverno ha trovato opportuno disporre come segue:

1. I Proprietarj delle Cave di marmo nei Comuni di Massa e Carrara presenteranno alle Autorità politiche locali una completa nota nominativa di tutti i rispettivi Lavoranti e degl'Individui componenti sopra luogo le loro famiglie. Tale nota dovrà altresì indicare l'arte di ciascuno, il rispettivo paese nativo, non che la località del loro domicilio, ed il Proprietario della casa. La nota medesima dovrà presentarsi entro 24 ore dalla pubblicazione delle presenti misure di Buongoverno.

2. I Proprietarj predetti denunzieranno preventivamente all'Uffizio politico qualsiasi variazione che intendessero praticare nel personale dei Lavoratori.

3. Avviseranno le rispettive Polizie allorchè siano per

mettere in libertà Lavoranti, qualunque ne sia il numero, tanto per causa di decremento di lavoro, quanto per qualunque altro titolo, e ciò otto giorni prima, all'oggetto di poter inviare ai loro paesi i Lavoratori a cui si dà licenza.

4. Terranno occupati i Lavoratori tutto il corso della giornata, loro concedendo interpolato riposo, per evitare che vadino nella mattina tardi al lavoro, e l'abbandonino due o tre ore prima di sera dovendo essi all'imbrunire della sera stessa recarsi alle loro abitazioni, e non trattenersi a formare unioni di più Individui in Massa, in Carrara, od altrove.

5. Non potranno licenziare alcuno de' Lavoratori senza il preventivo avviso di dieci giorni: in ogni caso il licenziamento deve seguire in diverse limitate partite, ed i forestieri nel licenziamento stesso saranno preferiti ai terrieri.

6. Avviseranno sollecitamente le rispettive Polizie riguardo a quei Lavoranti la di cui condotta durante il lavoro dasse luogo ad osservazioni sia rispetto alla morale, che ai principj politici.

7. Non potranno accettare alla propria dipendenza Lavoratori esteri, quando questi non siano muniti di regolari recapiti di giro, riconosciuti per tali dall'Autorità politica locale.

8. I Proprietarj per le trasgressioni in cui cadessero: gli Operai per le mancanze che commettessero saranno puniti in via politica, i primi con pena pecuniaria di it. L. 50, alle 400 a seconda dei casi da erogarsi in oggetti di pubblica Beneficenza, gli altri con pena afflittiva più o meno grave a norma delle circostanze.

All'Assessorato di Buongoverno in Massa si affida l'esatta e completa esecuzione delle presenti misure.

Modena 1 settembre 1854.

MARCHESE LUIGI DE-BUOI.

Conte CARLO FR. BARTOLOMASI *Segretario.*

XXXVII.

Il Ministro dell' Interno.

Per evitare gl'inconvenienti che può portar seco la libertà illimitata che finora esisteva di porre fanciulli e giovani d'ambo i sessi in Esteri Stabilimenti d'educazione, senza che il Governo ne avesse notizia, e potesse quindi esercitare quella sorveglianza che troppo è necessaria, allo scopo sì importante, di regolare cioè e dirigere la pubblica educazione, S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano ha trovato opportuno, con venerata Sua determinazione del 26 marzo p. p., di prescrivere quanto segue:

1. D'ora innanzi chiunque vorrà collocare i proprj figli, nipoti, parenti, o tutelati dell'uno o dell'altro sesso in uno Stabilimento di educazione, o presso Università o Maestri privati in Stati Esteri, dovrà inoltrarne domanda al Ministero dell' Interno, che la sottoporrà con votiva informazione a S. A. R.

2. Nella domanda dovrà essere indicata l'età del giovine, il luogo in cui verrebbe collocato, gli studj che vi si tengono, e da quale Corporazione o Superiore sia questo diretto.

3. I giovani che clandestinamente fossero collocati all'Estero in Stabilimenti d'educazione ed istruzione non potranno in seguito essere ammessi a questa Università, o ad altre pubbliche Scuole, nè aspirare all'esercizio di conseguite professioni, o ad impieghi nello Stato Estense.

4. Quei Genitori, Parenti o Tutori e Curatori che contravvenissero al disposto degli antecedenti Articoli incorreranno in una multa dalle Lire 500 alle Lire 2000, ed inoltre, secondo i casi e le circostanze, nella perdita degl'impieghi e delle onorificenze che potessero avere, e gli ultimi, ossiano i Tutori e i Curatori decadranno ancora dalla tutela o cura.
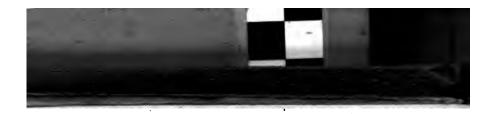
D'ordine della R. A. S. tanto si deduce a pubblica notizia per norma di chiunque a cui spetta, e per la coerente esatta osservanza.

Modena dalla Residenza del Ministero dell' Interno il 26 Aprile 1858.

GIACOBAZZI.

Il Segretario Dottor FELICE SPINELLI.

XXXVIII.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Considerando come nelle attuali circostanze di guerra in Italia, benchè sinora non per anche estesa al Nostro Stato, si renda necessario che i poteri sieno concentrati, onde la loro azione sia nelle eventualità più pronta ed efficace,

Abbiamo determinato di riunire nel Comando del Corpo Dragoni, in via temporanea e finchè duri l'imponenza delle suespresse circostanze, la Polizia preventiva e repressiva del Nostro Stato.

Le Autorità politiche pertanto ora dipendenti dal Ministro di Buongoverno e dal Direttore Generale di Polizia dovranno nella parte suddetta dipendere esclusivamente dall'indicato Comando.

Nulla si cambia alle leggi comuni, eccettuato il caso di una perturbazione dell'Ordine pubblico, nel quale il Comando Dragoni agirà con tutta l'energia per ristabilirlo, ed i colpevoli presi in flagrante verranno giudicati da una Commissione Militare.

Il Ministero di Buongoverno ed il Supremo Comando Generale si concerteranno per la pronta esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 3 maggio 1859.

FRANCESCO.

XXXIX.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Considerando che per ottenere una più regolare ed uniforme applicazione delle disposizioni di Polizia nelle diverse Provincie di questi Stati, rendesi necessario un Regolamento Generale che serva di base e di norma:

Considerando che per lasciare più campo alla Magistratura Giudiziaria ad occuparsi nell'investigazione dei delitti di maggior momento, reputasi pure opportuno che i delitti di minore entità vengano riguardati come contravvenzioni, e quindi concentrati nelle attribuzioni delle Autorità Politiche:

Considerando che al premesso duplice scopo ordinammo al Nostro Ministro di Buongoverno la compilazione di tale Regolamento, il quale essendo stato ultimato, e da Noi approvato e dovendo quindi pubblicarsi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Il Regolamento di Polizia per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno 1 maggio del corrente anno.

2. Tutte le Leggi, Consuetudini e Disposizioni vigenti nelle diverse parti dei Nostri Dominii che non sono conformi al nuovo Regolamento di Polizia sopra ciò che riguarda, rimarranno abrogate col predetto giorno, eccettuati i casi in cui il medesimo Regolamento vi si riferisca.

3. Tutte le contravvenzioni propriamente tali che potranno accadere fino a tutto il mese di aprile saranno trattate giusta il metodo attualmente in corso, quand'anche venissero denunziate dopo il 1 maggio, epoca della decretata attuazione del ripetuto Regolamento.

4. Parimenti tutti quei delitti che dal nuovo Regolamento vengono riguardati come contravvenzioni, se accadranno prima dell'epoca della prescritta attivazione saranno conosciuti e giudicati dalle Autorità Giudiziarie a

senso del vigente Codice Criminale, quantunque la denunzia o querela fosse professata posteriormente all'epoca stessa.

I Nostri Ministri di Buongoverno, e di Grazia e Giustizia, vengono incaricati della esecuzione del presente Nostro Editto, che verrà posto in fronte al nuovo Regolamento di Polizia.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 12 del mese di febbrajo 1854.

FRANCESCO.

Omissis.

---

§ 9.

1.° La multa da 2 franchi fino a 500.

2.° La perdita dei diritti e delle licenze degli esercizj.

3.° Il sequestro ed arresto in casa.

4.° Il carcere semplice, ed anche esacerbato con pane, acqua e catena corta, accompagnato ancora da pene corporali a seconda della qualità della persona e delle circostanze aggravanti.

5.° La detenzione con lavoro nella Casa di Forza per un tempo non maggiore di un anno.

6.° Lo sfratto o esilio dallo Stato contro persone estere.

7.° Lo sfratto o esilio da una Provincia o da un luogo determinato dello Stato contro sudditi Estensi.

8.° La detenzione preventiva, da applicarsi a soggetti che non giustificano i mezzi con cui vivono, da proseguire finchè abbiano appresa un'arte o mestiere.

Omissis.

---

§ 64.

Fuori dei luoghi dalla Legge permessi, è vietato a chiunque dall'alba del giorno fino a mezza ora di notte di bagnarsi in luoghi affatto aperti in istato di completa nudità nei fiumi, fossi e canali prossimi a città, terre, borgate, paesi o strade di pubblico passaggio, sotto pena di 8 fino a 30 giorni di carcere, da duplicarsi in caso di recidiva, e da inasprirsi col digiuno interpolato di pane ed acqua per tre giorni la settimana.

Omissis.

---

§ 101.

Pei recidivi la pena potrà essere inasprita o col digiuno interpolato di due giorni per settimana, o col carcere isolato, non maggiore però di un mese per tutto il tempo della pena inflitta, e che non sorpassi il quarto della pena medesima.

Omissis.

---

§ 104.

Se fra i rumori e gli schiamazzi si annoverano canti osceni o sediziosi, semprechè non trascendino per la loro qualità o per le loro conseguenze in titoli contemplati dal Codice criminale, gli autori di tali canti ed i loro compartecipanti o fautori sono puniti con pena di uno a tre mesi di carcere, coll'aggiungervi ancora pena corporale, quando le circostanze lo esigano.

§ 105.

Chiunque deferisce in pubblico, o anche si fa vedere in privato con segnali, emblemi, coccarde od altri consimili distintivi contrarj al legittimo Governo, come pure colui che a mal fine li ritiene in propria casa, semprequando per le conseguenze che ne sieno derivate, tale fatto non costituisca un delitto criminale punibile secondo il relativo Codice, è punito con 1 a 3 mesi di carcere per la prima volta, e per la seconda ed ulteriori volte da tre mesi fino ad un anno coll'inasprimento di cui al precedente § 104.

§ 106.

Chiunque sparga notizie false di supposte imminenti disgrazie, o di gravi penurie, o di politici sconvolgimenti, o simili, qualora lo faccia a mal fine, e per eccitare apprensione o sgomento nel pubblico, è punito con pena di 10 giorni a 2 mesi di carcere, e con pena corporale come sopra.

§ 107.

Chiunque per malvagità o petulanza, imbratta o deturpa pubblici monumenti (escluse le sacre immagini, ed altri oggetti sacri o di culto per li quali dispone il Codice criminale) od i pubblici passeggi o le strade interne di città, di castelli o di paesi abitati, o le porte delle città o dei castelli medesimi, le barriere, i lampioni e gli edifizj di qualunque maniera, le garrette per la guardia delle Milizie, non che le grida, proclami od avvisi delle pubbliche Autorità, è punito da 10 giorni a 3 mesi di car-

cere da duplicarsi in caso di recidività colla aggiunta di pene corporali come sopra.

Omissis.

§ 119.

Non è permesso l'uso della maschera in qualunque tempo dell'anno, quando il Ministero di Buongoverno non ne ha previamente concesso l'uso.

Chiunque contravviene a questa disposizione soggiace all'arresto di 5 giorni e alla multa di 10 fino a 50 Lire.

Omissis.

§ 219.

Chi imita adulterando recapiti qualunque di passo o giro, va soggetto alla pena di 2 a 3 mesi di prigionia con interpolata razione a pane ed acqua pei primi 20 giorni in caso di recidività.

Omissis.

§ 221.

Il Ministro di Buongoverno e i Direttori provinciali di Polizia per altro possono a loro prudente e regolato arbitrio contro i recidivi, e specialmente contro le persone di servizio, i lavoranti artigiani, garzoni e simili, non solo aggiungere alla pena afflittiva portata dal presente Regolamento, anche il castigo corporale, quando la maggiore malizia del contravventore lo esiga, ma ancora sostituire quest'ultimo alle pene medesime contro le persone sopracitate in quei casi in cui la detenzione anche a breve

tempo potesse loro arrecare la perdita del servizio, o la mancanza di sussistenza alla propria famiglia.

Questo castigo corporale consiste in colpi di verghe pei giovani che sono al di sotto dei 18 anni, e per le donne: in colpi di bastone per gli uomini adulti, e non può essere minore di 5, nè maggiore di 20 colpi.

L'applicazione di questo castigo non si eseguisce però che dietro dichiarazione medica sulla sua innocuità allo stato di salute del condannato, nè si può ripetere più di una volta durante la stessa pena.

§ 222.

Per decretare la pena maggiore o più mite od anche minima entro sempre i limiti stessi il Magistrato medesimo prende norma dalle circostanze del fatto, e specialmente dal danno o pericolo del fatto medesimo, e dalla malvagità e dalla forza della volontà dell'agente, a seconda ancora della di lui età.

XL.

Il Ministro di buongoverno.

Al seguito di rimostranza fatta a S. A. R. dall'I. R. Comando Austriaco qui stanziato in ordine alla quantità d'armi che si ritengono esistenti presso privati, e ciò in opposizione alle misure generali praticate ovunque sono di guarnigione le II. RR. Truppe, la lodata A. S. R. con Sovrano Chirografo del 5 andante N. 1106 ha ordinato a questo Ministero di buongoverno di prescrivere:

1. Che tutti i possessori di qualsiasi arma tanto da fuoco, quanto da taglio e sì del genere permesso dalla legge per la detenzione e delazione, che le proibite di qualsivoglia specie e forma debbano essere depositate entro due giorni dalla pubblicazione della presente in un locale da destinarsi dalle rispettive Comunità, eccettuata questa capitale per la quale viene fissato come luogo di consegna un ambiente nel Foro Boario.

2. Questa disposizione deve avere effetto nei luoghi soltanto dove dimorano attualmente le prefate II. RR. Truppe, cioè in Modena, Reggio e Carpi.

3. Chiunque non si presterà entro il succitato termine a depositare quell'arme od armi di cui fosse detentore sarà sottoposto a regolare processo, e punito con tutto il rigore delle vigenti leggi se si tratterà di armi proibite; e per le non proibite, quantunque coperte di antecedente permesso, colla multa di It. L. 300 per ciascuna arma, da commutarsi in mesi cinque di carcere in caso di insolvibilità.

4. Scorso il suddetto lasso di tempo saranno praticate diligenti perquisizioni in quelle case, o luoghi dove cadesse sospetto esservi armi non consegnate.

5. Tutti quelli che presenteranno entro il dato termine armi, secondo la legge proibite, di qualsiasi forma, e specie, saranno esenti da qualunque pena per la detenzione, ed anche delazione delle medesime in addietro praticate.

6. Ogni arma del genere non proibito dovrà portare il nome e cognome del proprietario onde a luogo, e tempo poterne fare la retrodazione, non occorrendo alcuna indicazione rispetto alle armi dalla legge proibite.

7. Vengono eccettuati dalla presente disposizione tutte le truppe, e milizie di qualunque genere, non che tutte quelle persone che avendo diritto di indossare uniforme civile hanno conseguentemente titolo di deferire la spada, così pure i funzionarj politici, le guardie di Finanza, i Guardaboschi, e gli addetti al Satellizio per le armi che sono proprie del rispettivo loro istituto.

Va persuaso questo Ministero di Buongoverno che starà a cuore di ognuno l'uniformarsi esattamente alle succitate prescrizioni tendenti a conservar l'ordine, e la tranquillità pubblica per evitare quelle spiacevoli conseguenze che in caso diverso dovrebbero immancabilmente risentire i contravventori.

Modena 6 marzo 1849.

De Buoi

C. F. Bartolomasi, *Segretario.*

XLI.

NOI FRANCESCO V, ecc.

Fra non molto vanno a riprendersi le ostilità fra le II. RR. Truppe, e le Truppe Sarde. Per tal motivo venendo concentrate le Forze Austriache ne diminuisce il numero ne' Nostri Stati.

In così grave circostanza ove rinascono timori e speranze a seconda delle opinioni politiche, troviamo opportuno di far conoscere chiaramente ai Nostri Sudditi che abbiamo confidenza nel pieno trionfo della giusta Causa, e che i mali, onde da molto tempo è afflitta l'Italia, tocchino al loro termine.

Siamo determinati perciò di non allontanarci dal Nostro Stato, e di rimanervi finchè ad esso possa giovare la Nostra presenza. Vogliamo quindi sperare che tutti gli amanti dell'Ordine, e chiunque è attaccato al Nostro Governo saprà rimanere tranquillo, e che confiderà come confidiamo Noi pure che dalla Divina Provvidenza saranno questi Stati preservati da gravi disastri, e che da Essa sarà ricondotta in breve la pace fra noi.

Vogliamo non meno sperare che chiunque nutrisca sentimenti avversi al Nostro Governo si asterrà dal tentare cosa per la quale venisse perturbato l'ordine pubblico, e fossero violate le leggi da Noi stabilite a tutela della comune tranquillità e sicurezza, mentre in caso diverso non resterebbe a suo tempo impunito.

Dichiariamo in fine alle ottime Nostre Truppe che il momento di prova per esse potrebbe esser giunto, e che non dubitiamo che saranno al caso per corrispondere pienamente alla fiducia che abbiamo di loro, mostrandosi fedeli, costanti, intrepide, ove occorra, facendo così onore alla loro Bandiera, ed all'Italia di cui son figli.

Dato in Modena il dì 14 marzo 1849.

FRANCESCO.

XLII.

Il Commissario straordinario per le provincie Estensi oltre l'Apennino.

Il conte Pietro Gandini Consultore Delegato al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione pubblicava in Modena il dì 14 agosto del 1848 la seguente Notificazione:

per gli abitanti nella Campagna saranno munite di certificato dell'Agente Comunale in luogo, che comprovi la oonessità del permesso stante l'ubicazione delle rispettive case.

3. Il Commissariato, e le Delegazioni rimetteranno le domande col loro voto al Ministero, in di cui facoltà rimane l'esaudirle o no, a seconda delle persone, e delle diverse località di fronte alla solita tassa.

4. Il permesso di detenzione non è estendibile ad armi da munizione di qualsiasi specie: sarà valituro un quinquennio decorrendo dalla data del rilascio. Tale durata è pure stabilita per le licenze estradate nel corso dell'andante anno. Il Ministero però si riserba di abbreviare il suddetto termine a norma delle circostanze.

5. Spirato il corrente anno, chi sarà trovato detentore d'armi scoperte del dovuto permesso, oppure coperte da uno di quelli come sopra annullati, sarà punito in conormità del disposto colle già emanate relative Leggi.

6. La presente Disposizione non deroga in conto alcuno al prescritto del Sovrano Editto 2 andante sulla consegna delle armi da munizione.

Modena 22 novembre 1849.

De Buoi.

C. F. Bartolomasi, *Segretario.*

ESTRATTO

Di altre Leggi, Decreti e Rescritti desunti dal Bollettino delle leggi lesivi l'Ordine pubblico, la Morale e l'Economia politica ed Istruzione.

XLV.

Il Ministro di Pubblica Economia.

Intenta S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano a sistemare il pagamento delle così dette Rendite perpetue, e delle annualità d'affrancazione, frutti di depositi a favore di Corpi morali, e di privati Sudditi Estensi, i quali già a carico del Monte del cessato Regno d'Italia, ricadono ora in forza di una apposita Convenzione col Governo Austriaco a carico del suo Stato, si è degnata di ordinare quanto segue:

1. Sono poste in corso col principio dell'anno corrente le rendite perpetue e frutti come sopra, che saranno perciò pagati a carico della Cassa del Censo di semestre in semestre posticipato a que' Creditori sudditi Estensi che subordinatamente alla concorrenza di una data somma determinata dalla Convenzione hanno potuto aver luogo nell'apposito Elenco, che sarà perciò a norma d'ognuno esposto nell'atrio del palazzo di questo Ministero. Quelli che non vi si trovassero compresi dovranno rivolgersi al Governo Austriaco per la soddisfazione de' loro crediti.

2. Entro il prossimo venturo mese di febbrajo sarà pure pagato dalla stessa Cassa ai Creditori enunciati nell'Articolo precedente un semestre arretrato delle rendite perpetue e frutti come sopra, corrispondente alla seconda metà del cessato anno 1817.

3. Ad ottenere i pagamenti dichiarati nei due Articoli precedenti si richiederà per parte de' rispettivi Creditori

la presentazione all'Uffizio di Ragionateria del Debito pubblico delle corrispondenti originali Cartelle d'Iscrizione, le quali non verranno più restituite ai possessori; ma saranno cambiate con altre da emettersi entro il primo semestre del corrente anno.

4. Questo Ministero riconosce come proprietarii delle Cartelle già presentate, o da presentarsi gli individui che sono nelle medesime enunciati come tali. Nel caso però di seguita alienazione di esse potrà l'Acquirente ottenere la propria intestazione nella nuova Cartella corrispondente, producendo i titoli dell'acquisito in forma legale, o deducendoli da regolare girata a favore del Cessionario apposta nella prima Cartella.

5. Le Cartelle insinuate nel 1814 all'Uffizio del Debito pubblico presso questo Ministero, le quali portano una rendita minore di lire 24 italiane divenute Rescrizioni in forza del Decreto 13 maggio 1810, e le Rescrizioni pure tali in origine saranno restituite ai rispettivi Creditori, i quali a termini della ripetuta Convenzione dovranno rivolgersi al Governo Austriaco per ottenerne il compenso stabilito.

6. Saranno pure restituiti i Boni di qualunque creazione che sono stati insinuati a quest'Uffizio del Debito pubblico, i quali, secondo la detta Convenzione, non sono a carico degli Stati Estensi, e che dipenderanno dalle disposizioni che emanerà il Governo Austriaco.

7. Esistendo presso l'Archivio di questo Ministero alcune Cartelle di Rescrizione che si rinvennero giacenti nella Cassa della Diretta nel 1814, si eccitano coloro che potessero giustificarne la proprietà a produrre le opportune prove per conseguirne il rilascio, alla cui facilitazione sarà ostensibile presso l'Archivio suddetto l'Elenco di tali Cartelle.

Oltre le succitate provvidenze si riserva poi la prefata A. S. di prendere quelle ulteriori che si riferiscono al tempo ed al modo più acconcio tanto in ordine alla

restituzione dei Capitali repetibili, quanto al saldo delle annualità e frutti della specie già indicata, i quali possono essere dovuti dall'epoca dell'avvenuta loro sospensione.

Data dal Palazzo del Ministero di pubblica Economia questo giorno 5 gennajo 1818.

L. RANGONI.

FERRARI, *Segret. Gen.*

XLVI.

Notificazione.

Per porre un freno al disordine delle illegittime gravidanze, che sempre più si moltiplicano, e ad assicurare maggiormente il mantenimento e la conservazione delle innocenti creature, misero frutto dell'altrui disonestà, con venerato Sovrano Chirografo e Decreto, dato li 4 del corrente mese, S. A. R. ha prescritte le seguenti Disposizioni in aggiunta e correzione di quelle contenute nel vigente Sovrano Codice al Titolo XI del Libro V.

1. Fermo stante il disposto negli Articoli 8 e 9 del suddetto Titolo, che, limitando alle Persone ivi enunciate il diritto di querela per istupro, vieta ai Giudici di procedere *ex officio*, ovvero a denunzia, ma ingiugne loro però di procurare, senza pubblicità e colle cautele più convenienti l'assicurazione del Parto, dovranno inoltre i Giudici medesimi, in qualunque caso di illegittima gravidanza assicurare gli alimenti al figlio nascituro, fino alla età di 15 anni compiti, a carico dell'Autore della gravidanza.

2. Questi alimenti vengono fissati in Italiane lire cinquecento quaranta secondo la Tassa vigente nella Casa degli Esposti di Modena; e pel pagamento di questa somma, quando l'Autore della gravidanza illegittima sia

figlio di famiglia, il di lui Padre sarà tenuto nei beni proprii fino alla concorrenza della quota legittima che in quel momento potrebbe sui beni stessi spettare al figlio.

3. Qualora sia stata presentata Querela di stupro, a termini dell'Articolo 8 del suddetto Titolo, si provvederà all'assicurazione degli alimenti con la Sentenza che sarà pronunciata sulla detta Querela, condannando lo Stupratore al pagamento della somma come sopra tassata a titolo di alimenti; e ciò oltre tutti i provvedimenti e pene prescritte dal § 1 e successivi dell'indicato Titolo contro gli Stupratori.

4. Nel caso medesimo di condanna del Querelato per istupro, la Dote da pagarsi alla Stuprata, a termini dell'Articolo 1 del suddetto Titolo, non meno che la somma da pagarsele nel caso del § 14 susseguente, dovrà essere messa in deposito sotto quelle discipline che saranno determinate dal Governo, e non conseguirassi alla Stuprata se non nel caso di suo matrimonio, e purchè in tutto od in parte, per mancanza di altri mezzi, non sia occorso d'impiegarla nel mantenimento del figlio.

5. Se poi si trattasse di gravidanza, della quale sia occulto l'Autore, e non sia stata data formale Querela, a termini del § 8 del Titolo medesimo, in tal caso, a conciliare i riguardi pel buon nome delle famiglie saviamente avuti in vista nel riferito Articolo 8, colla giustizia, la quale esige che l'Autore della illegittima gravidanza soccomba alla spesa del mantenimento del fanciullo, dovranno i Giusdicienti locali, tostochè abbiano cognizione di alcuna illegittima gravidanza (oggetto sul quale dovranno sempre attentamente invigilare) qualora ad una semplice chiamata della Donna pregnante non venga depositata la sovrascritta somma per gli alimenti, procedere alle più opportune indagini e ricerche onde iscoprire l'Autore della illegittima gravidanza.

Tali indagini verranno assunte in via affatto economica e senza pubblicità, anzi con osservare il maggior

possibile segreto, tenendo però memoria in iscritto delle informazioni che verranno di mano in mano a raccogliersi, e procedendo di concerto coi Podestà e Sindaci, e con chiunque altro occorrerà. Esaurite le suddette indagini, qualora dal risultato di esse rimanga sufficientemente indicato l'Autore della illegittima gravidanza, e qualora, sentito questi non riesca a distruggere le assunte prove, procederanno i Giusdicenti ad intimargli, mediante Monitorio, il pronto pagamento della somma fissata per alimenti entro il termine di giorni otto. Ad impedire e rimuovere gli effetti di tal Monitorio non è ammissibile che il ricorso totalmente stragiudiziale avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale procederà pur Esso in via sommaria ed economica.

Qualunque ricerca o indagine intorno all'Autore della illegittima gravidanza dovrà cessare immediatamente nel momento che venga depositata la somma determinata per gli alimenti.

6. Le speciali discipline e norme da osservarsi per la esecuzione delle premesse Sovrane disposizioni saranno notificate alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative dalle rispettive Superiorità.

Tutte le riferite prescrizioni dovranno osservarsi ed eseguirsi da Chiunque, a cui spetta, come se fossero contenute nel vigente Codice di Leggi e Costituzioni: tale essendo la Sovrana Mente e Volontà.

Modena 14 aprile 1821.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Dott. G. B. CHIOSSI, *Cancell.*

XLVII.

Massime e Discipline

Da osservarsi in ordine alle Disposizioni Sovrane pubblicate con la Notificazione 14 *aprile* 1821.

1. La somma da pagarsi per titolo di alimenti del figlio illegittimo a termini degli Art. 3 e 5 della Notificazione, non meno che la somma da pagarsi alla Stuprata a termini dell'Art. 4, come pure le multe pecuniarie che a termini delle Disposizioni del Codice dovrebbero applicarsi al Fisco, dovranno esigersi a diligenza del Giusdicente locale col mezzo degli Esattori Comunali, o di quelli delle Congregazioni di Carità nei rispettivi casi, come abbasso; e saranno depositate nella Cassa Comunale della Congregazione di Carità rispettivamente.

2. Con le prefate somme si provvederà primieramente al mantenimento del figlio illegittimo, sino all'età di 15 anni, secondo la Tassa di cui all'Art. 2 della Notificazione, e cioè dando alla Nutrice e Custode del figlio illegittimo:

Per l'anno del baliatico, in regola di lire sette al mese	L.	84
Pel 2, 3, 4, 5 e 6 anno, lire quattro al mese.	»	240
Pel 7, 8 e 9 anno, lire tre al mese . . .	»	108
Pel 10, 11 e 12 anno, lire due al mese. .	»	72
Pel 13, 14 e 15 anno, lire una al mese. .	»	36
	L.	540

Ed in secondo luogo per pagare alla Donna la dote o somma di cui all'Art. 4 della Notificazione, quando contraerà matrimonio; seppure non si sarà dovuta impiegare pel di lei Parto, e per supplire al mantenimento del Figlio.

3. Avanzando alcuna somma degli alimenti del Figlio o della dote, o per morte del Figlio prima degli anni 15, o per morte della Donna prima di maritarsi, rimarrà questa somma, non meno che quelle provenienti dalla percezione delle suddette multe pecuniarie, in beneficio della Cassa Comunale o della Congregazione di Carità, ne' rispettivi casi, in compenso delle spese, che dalla Cassa istessa dovranno sostenersi per altri figli esposti o illegittimi, i genitori dei quali siano ignoti o insolvibili.

4. Nei Circondarii delle Comunità, ove, come nelle città di Modena e di Reggio, esistano fondazioni destinate al mantenimento degli esposti, le somme da percepirsi saranno esatte dalla Cassa della rispettiva Congregazione od Opera Pia, per erogarle come sopra; qualora poi le suddette somme, e quelle provenienti dalle rendite delle rispettive Pie fondazioni a tal oggetto destinate, non bastassero al mantenimento di tutti gli esposti e degl'illegittimi figli di Genitori ignoti od insolvibili, dovrà la rispettiva Comunità venire in sussidio col necessario pagamento della somma deficiente all'Opera Pia.

5. Nelle altre Comuni le somme suddette saranno percette dalla Cassa della rispettiva Comunità del luogo ove la Donna ha il suo domicilio; e la Cassa Comunale dovrà supplire al mantenimento degli esposti od illegittimi figli di Genitori ignoti o insolvibili come sopra.

6. Nelle Provincie di Modena e di Reggio i bambini esposti o illegittimi dovranno passarsi alla Casa degli Esposti della rispettiva Città, unitamente alle somme occorrenti pel loro mantenimento.

7. Nelle Provincie di Garfagnana e Lunigiana, dove non esistono tali Stabilimenti, il Podestà o Sindaco si dirigerà al Parroco del luogo ove è nato il bambino per ritrovare nella propria o nella vicina Parrocchia un'onesta famiglia a cui consegnarlo, perchè ne sia alimentato e custodito; e di sei in sei mesi anticipati depositerà in

mano del Parroco stesso la somma occorrente, perchè egli paghi alla fine di ogni mese ai Custodi le somme loro dovute.

8. Le discipline più speciali a norma dei Podestà e Sindaci per gli oggetti degli Art. 5, 6 e 7, saranno loro prescritte dai rispettivi Governatori.

Modena 14 aprile 1821.

Il Supremo Consiglio di Giustizia

Dott. G. B. Chiossi, *Cancell.*

LXVIII.

Il Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione.

È mente di S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano che col principio del prossimo anno scolastico siano aperti due convitti, l'uno in Mirandola, l'altro in Fanano, per alcune classi di Studenti nella Facoltà Legale della R. Università, secondo le seguenti disposizioni:

1. Lo Stabilimento da erigersi in Mirandola che porterà il nome di Convitto di Scuole Legali, come Sezione della R. Università, avrà due Professori, l'uno incaricato dell'insegnamento delle Istituzioni Civili e delle Pandette; l'altro del Diritto Patrio e del Diritto Criminale. S. A. R. si è quindi degnata di nominare nella Cattedra di Diritto Patrio e di Diritto Criminale il signor Avvocato Marc'Antonio Parenti, ed in quella delle Istituzioni Civili e Pandette il signor Avvocato Tomaso Secchi come Sostituto.

2. Con egual norma saranno attivate le Scuole Legali del Convitto in Fanano, già affidate rispettivamente da S. A. R. al signor Avvocato Jacopo Mattioli, nominato Professore d'Istituzioni Criminali e di Diritto Patrio, ed al signor Dottor Giovanni Vignocchi, nominato Sostituto nella Scuola d'istituzioni Civili e di Pandette.

3. Restando concesso da S. A. R. a tutti i Giovani Modenesi e domiciliati in Modena colle loro Famiglie di poter intraprendere gli Studii Legali o continuarli presso la R. Università, non si potranno dagli altri che appartengono agli Stati Estensi, nè intraprendersi, nè continuarsi detti Studii che nel modo da dirsi in appresso.

4. Tutti gli Studenti nella Facoltà Legale nativi della Città di Reggio, ed in essa domiciliati dovranno intraprendere, o continuare il corso già incominciato nell'Università di Modena, presso il Liceo di Reggio già ampliato di Cattedre appartenenti alla Facoltà Legale, essendosi S. A. R. degnata di aggiungere alle incombenze del Professore signor Avvocato Bongiovanni l'insegnamento delle Pandette; nominando inoltre a Professore d'Istituzioni Criminali e di Diritto Patrio il signor Avvocato Filippo Cocchi.

5. Gli Studenti o Aspiranti allo studio della Facoltà Legale nativi di luoghi di Pianura fuori delle due Città di Modena e di Reggio, a meno di espressa concessione in via di eccezione, verranno instruiti nel Convitto per le scuole Legali in Mirandola; siccome gli altri nativi della Montagna di una delle due Provincie di Modena e di Reggio, non meno che quelli delle due Provincie della Garfagnana e della Lunigiana dovranno recarsi nel Convitto per le Scuole Legali in Fanano.

6. Le discipline appartenenti alla direzione morale ed economica dei due Convitti di Mirandola e di Fanano saranno quanto prima rese note al Pubblico con apposito Regolamento.

7. Chiunque vorrà essere ammesso in uno de' due Convitti di Mirandola e di Fanano a tenore delle precedenti disposizioni, dovrà presentare entro il perentorio termine di giorni 15, decorrendi da quello della pubblicazione del Regolamento suddetto la propria domanda al Rettore dell'Università, spirato il qual termine quelli

che non l'avranno presentata perderanno ogni diritto all'ammissione nel rispettivo Convitto.

8. Per una speciale concessione di S. A. R. gli attuali Scolari chiamati dalle premesse disposizioni ad entrare nei Convitti di Mirandola, o di Fanano, o a compiere il corso legale nel Liceo di Reggio sono autorizzati a compierlo presso la R. Università nel solo caso che il prossimo anno scolastico corrisponda all'ultimo del loro corso.

Dato in Modena dalla Residenza Ministeriale questo giorno 16 ottobre 1821.

L. RANGONI.

G. FERRARI, *Segret. Gen.*

XLIX.

FRANCESCO IV, ECC.

Riconoscendo la ognor crescente necessità di misure più efficaci, che le attualmente vigenti, per preservare gli amati Nostri Sudditi dal morale contagio che sempre più si dilata anche da remoti paesi col facile mezzo della Stampa, mentre nel tempo medesimo col diffondersi sempre più la capacità di leggere, cresce ogni dì il numero delle persone esposte a siffatti pericoli, e prive però d'istruzione sufficiente a discernerli e ad evitarne le perniciose conseguenze, Ci siamo determinati a prendere nuove misure per tutelare i Nostri amati Sudditi dall'anzidetto contagio morale in tal guisa che a segni esterni immediatamente possano riconoscere quelle produzioni della Stampa dalle quali non abbiano a temere nè per sè nè pe' loro figli seduzione alcuna, sicuri che non contengono cosa contraria alla Nostra Santa Religione, ai Principi ed ai buoni costumi.

Volendo pertanto che da queste misure non sia inceppata la circolazione di libri realmente utili ed istruttivi,

che anzi Vogliamo promossa a vantaggio della vera coltura, Ordiniamo quanto segue:

1. Stabiliamo nei Nostri Stati un Corpo di Censori composto di egual numero di Ecclesiastici e di Secolari, che per ora limitiamo al N. di

6	Ecclesiatici	e 6	Secolari	residenti	in Modena.
3	»	3	»	»	in Reggio.
1	»	1	»	»	in Castelnovo di Garfagnana.
1	»	1	»	»	in Lunigiana.
1	»	1	»	»	in Mirandola.
1	»	1	»	»	in Carpi.
1	»	1	»	»	in Correggio.
1	»	1	»	»	al Finale.

Tutti li Censori saranno da Noi nominati, ma li Censori Ecclesiastici lo saranno con intelligenza de' rispettivi Vescovi Diocesani.

2. Affidiamo la sorveglianza sulla Censura al Nostro Dipartimento dell'Alta Polizia attualmente dipendente dal Marchese Luigi Coccapani Imperiali, Nostro Consigliere di Stato e Governatore della Nostra Città e Provincia di Modena, il quale in ciò che risguarda la Sopravveglianza della Censura, potrà delegare in sua vece, quando e come troverà opportuno per le altre sue occupazioni d'Uffizio, il Consigliere Felice Fieri, addetto al medesimo Dipartimento presso cui sarà formata una separata Sezione che si nominerà: *Uffizio di Sopravveglianza della Censura.*

Dovranno tutti i Censori dipendere dal predetto Consigliere di Stato in tutto ciò che riguarda l'adempimento delle Discipline di Censura, e per di lui mezzo riceveranno le particolari istruzioni da seguirsi nell'esercizio delle loro funzioni, a tenore dell'apposito Regolamento.

Dovranno pure essere sottoposti al detto Consigliere di Stato tutti i casi dubbii, o contenziosi in materia di Censura, ed egli dovrà o risolverli o rimandarli ai Tri-

bunali, quando giudichi l'affare di competenza dei medesimi o farcene Rapporto.

3. Dovendo ogni Censore essere mallevadore verso il Pubblico della sanità della dottrina contenuta nei libri da lui riveduti, presso a poco come lo è ogni Notaro esercente della realtà e legalità delle Scritture e dei Rogiti che munisce del suo Tabellionato, Vogliamo che ogni Censore sia munito di uno Stampiglio o Bollo colla di cui impressione si costituisce mallevadore del contenuto nel libro, e sgrava l'Autore, lo Stampatore ed il Proprietario del libro da ogni responsabilità sul suo contenuto stesso.

Per assicurare al Pubblico il vantaggio di questa garanzia, ogni libro, cioè ogni volume riconosciuto dai Censori non contenere cosa alcuna contro la Religione, nè contro i Principi, nè contro i buoni costumi, dovrà essere munito tanto nella prima, quanto nell'ultima pagina di due Stampigli o Bolli, cioè dello Stampiglio di un Censore Secolare e dello Stampiglio di un Censore Ecclesiastico, coll'apposizione dei quali ognuno di questi Censori avrà assunta sopra di sè la responsabilità sul contenuto del libro, che viene, per così dire, per mano loro presentato al Pubblico: e perciò il Censore Ecclesiastico assume questa responsabilità solo per quello che riguarda la Religione, ed il Censore Secolare solo per quello che riguarda i Principi ed i buoni costumi.

Questa responsabilità non deve però intendersi tale, che equivalga ad una dichiarazione del Censore che egli professi esattamente i principii contenuti nel libro da lui ammesso, ma solo equivale ad una dichiarazione che egli lo considera tutto innocuo al benessere della Società; e potranno quindi i Censori ammetter un libro di cui riconoscano buona la generale tendenza, comunque forse contenga qualche proposizione azzardata, purchè non sia apertamente falsa e nociva; e dovranno all'incontro escludere tal altro libro, nel quale travedano una generale

tendenza al male, od anche solo all'eccitare negli animi dei lettori la propensione al male, senza portar loro alcun altro reale vantaggio, ancorchè non vi si possano additare particolari proposizioni intrinsecamente condannabili.

4. Ogni Censore, che giudica che un libro sia degno di essere ammesso per la parte che lo riguarda, vi appone il suo Stampiglio, e lo restituisce così segnato al Proprietario, dopo di aver notato il titolo del libro, e il tempo, e il luogo dell'Edizione in un Elenco dei libri da lui ammessi. Se poi giudica il libro degno di essere escluso, o per essere compreso nell'indice dei libri proibiti dalla Santa Chiesa, o per contenere qualche cosa contraria alla Religione, ai Principi, ai buoni costumi, deve dichiararlo all'Esibitore, e ritenere il libro presso di sè per rimetterlo poi all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura.

5. Sarà libera ad ogni Possessore di un libro la scelta dei Censori ai quali vuole affidarne la revisione, ma sarà altresì libero ad ogni Censore l'accettare o non accettare la revisione del libro.

Qualora poi nessun Censore volesse accettare la revisione di un libro, potrà il Proprietario del medesimo ricorrere all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, dal quale saranno nominati i Censori, che dovranno rivederlo per obbligo d'Uffizio.

6. I Proprietarii di libri non saranno obbligati a sottoporli alla Censura, che allorquando abbiano intenzione di metterli in circolazione, cioè estraerli dalla propria casa per vendita, donazione, cambio o in qualunque altro modo o darli a leggere nella stessa casa propria; epperò dal primo giorno dell'anno 1829 in avanti chiunque nei Nostri Stati metterà in circolazione come sopra un libro antico o moderno non munito dei Bolli di Censura, incorrerà la multa di lire 4 italiane per ogni volume, oltre la confisca del libro stesso.

Incorrerà la medesima pena di lire 4, oltre la confisca, chiunque ritenga presso di sè un volume munito dei Bolli di Censura, nel quale siano stati intrusi dei fogli.

Sarà poi punito colla multa di italiane lir. 100, e colla pena del carcere da uno a sei mesi, chi si permettesse simili intrusioni di fogli; ed ogni contraffazione dei Bolli di Censura sarà punita colla multa di 250 lire italiane, oltre la pena del carcere da sei mesi ai due anni, estendibili anche a quella della galera per egual tempo, secondo la gravezza del caso.

7. Dalla pubblicazione della presente Legge in avanti, non sarà lecito moltiplicare colla Stampa nei Nostri Stati, libri od altro, se un esemplare manoscritto, o stampato non sarà prima munito dei prescritti Bolli di Censura, e non sarà del pari permesso mettere in circolazione gli Esemplari Stampati, che non siano muniti dei Bolli medesimi. In caso di contravvenzione lo Stampatore incorrerà la multa di lire 1 italiana per ogni foglio di stampa che fosse a questo modo illecitamente uscito dal Torchio oltre quelle pene più gravi cui si facesse luogo secondo le circostanze dei casi. Incorrerà la stessa multa chi estraesse dalle Dogane fogli di Stampa non muniti dei Bolli di Censura.

8. I Proprietari di libri esclusi dalla Censura, quando li presenteranno volontariamente ai Censori, ne riceveranno in compenso dall'Ufficio di Sopravveglianza della Censura altrettanti libri di sane massime, di quelli che esisteranno nei Magazzini dell'Uffizio, estraendoli essi medesimi a sorte: Verranno pertanto forniti al detto Uffizio i fondi necessarj, perchè abbia sempre un numero abbondante di libri ammessi.

I libri esistenti alla pubblicazione della presente Legge presso i Libraj, o Negozianti di libri potranno essere dai medesimi entro il corrente anno depositati nelle Dogane, dalle quali, quelli che non potessero essere ammessi alla circolazione, potranno essere spediti all'estero, e così sarà

permesso ritornare all'estero quei libri che provenienti dall'estero stesso fossero depositati nelle Dogane, e non fossero dai Censori ammissibili.

9. La Tassa per ogni apposizione del Bollo di Censura sarà di Centesimi 4, che si pagheranno nelle mani del rispettivo Censore, di modo che la Tassa per bollatura di ogni volume ammonterà in complesso a 16 Centesimi.

10. Gli Stampigli o Bolli dei Censori saranno tutti costruiti in modo uniforme e verranno distribuiti a ciascuno dei Censori dall'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, a cui dovranno essere restituiti dal momento che un Censore cessa di esserlo.

Questi Stampigli saranno di due forme diverse, di modo che quelli dei Censori Ecclesiastici si distinguano da quelli dei Secolari, ed ognuno porterà il nome del rispettivo Censore.

11. Tutte le Stampe, sia da affiggersi, sia da distribuirsi a mano, che non eccedono le quattro pagine di Stampa, saranno esenti dall'obbligo di essere munite dei bolli di Censura, quando un esemplare delle medesime sia stato previamente depositato all'Uffizio di Sopravveglianza della Cènsura in Modena, o nelle altre Città e Luoghi dello Stato presso l'Autorità Politica, e munito del permesso dell'Autorità Governativa, e di quello dell'Autorità Ecclesiastica, o Giudiziaria, secondo i Regolamenti che sono ora in vigore.

I Libri d'Orazione, o d'Istruzione ad uso delle Scuole, i Messali, ed i Breviarii saranno bollati gratuitamente.

Le pubblicazioni emanate da Noi, da' Nostri Ministri, Governatori, dal Supremo Comando Militare, dall'Intendenza Camerale, dal Supremo Consiglio di Giustizia, dalle Cariche di Corte, e dalla Nostra Segreteria di Gabinetto per gli oggetti dei rispettivi Uffizj, non saranno soggette ad essere munite dei Bolli di Censura nemmeno negli originali.

12. I fogli periodici, cioè tanto le Gazzette, quanto i

Giornali letterarii, saranno esenti dal Bollo di Censura, ma chiunque vorrà associarsi ad alcuno dei medesimi dovrà nominatamente domandarne il permesso all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, il quale manderà Nota dei permessi accordati, all'Ispettore delle Poste in Modena, o in Reggio, presso cui solo potranno farsi associazioni, affinchè questi invigilino, che detti fogli periodici non siano mandati che alle persone legittimamente autorizzate.

13. Tutte le Autorità Governative e Giudiziarie dovranno invigilare, per la parte che le riguarda sull'esecuzione della presente Legge, TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MENTE E VOLONTA'.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 29 aprile 1828.

FRANCESCO.

L.

FRANCESCO IV, ECC.

Guidati dal rispetto che come Sovrano Cattolico Ci pregiamo di professare alla Chiesa, ed alla sua Autorità, abbiamo conosciuto il bisogno di rettificare le leggi, e pratiche comunque vigenti nei Nostri Dominj in tutto ciò che può essere in opposizione coi diritti, immunità, ed istituzioni della Chiesa medesima. Avuto però riguardo alle circostanze de' tempi, alle abitudini dei luoghi, e ad altre gravi difficoltà cui non ci è dato di ovviare, Ci siamo rivolti alla Santità di Nostro Signore Papa GREGORIO XVI, felicemente regnante, invocando dalla sua benignità alcune condiscendenze e modificazioni in materia di disciplina ecclesiastica, ed in particolare sull'esercizio del foro Vescovile specialmente criminale. Quindi in conformità ai concerti presi colla Santa Sede, e sull'appog-

gio di apposito Breve Apostolico pubblichiamo le seguenti determinazioni:

1. Le cause meramente civili fra Ecclesiastici, e Laici, ed anche fra due Ecclesiastici, saranno conosciute e decise dai Tribunali secolari.

2. Similmente i Tribunali secolari giudicheranno le cause criminali a carico degli Ecclesiastici nei delitti di lesa Maestà, di sedizione e di contrabbandi, coll'intervento però di un Deputato da scegliersi nel Clero, non che coi dovuti riguardi nell'arresto e nella processura da concertarsi col Vescovo, e bene inteso che nel caso di condanna alla pena capitale debba passarsi al Vescovo il processo originale, e darglisi il tempo necessario perchè secondo le regole canoniche giudichi se abbia luogo o no la degradazione, senza la quale non possa mai eseguirsi la sentenza di morte.

3. Le cause che si dicono Ecclesiastiche per la connessione con rapporto spirituale, ed ecclesiastico, come per esempio sono quelle riguardanti le materie dei benefizii e delle decime, si agitano fra un Chierico ed un Laico saranno giudicate nel solo *Possessorio* dai Tribunali secolari.

4. In ciascuna Diocesi dei Nostri Dominj sarà istituita una Commissione composta di due Canonici della Cattedrale, e di un Nostro Procuratore o Ministro dai Noi nominato, la quale sotto la immediata presidenza del Vescovo amministrerà, ed erogherà le rendite dei benefizii vacanti, ed invigilerà alla retta amministrazione dei loro fondi anche durante la vita dei rispettivi benefiziati. La scelta dei due Canonici i quali debbono far parte della Commissione, non che la loro remozione dall'offizio, spetterà esclusivamente a ciascun Vescovo nella sua Diocesi. Similmente apparterrà al Vescovo il dare le opportune disposizioni per istituire la Commissione in discorso.

Presso tali determinazioni dipendenti dalle intelligenze precedute colla Sede Apostolica, le Nostre Autorità lai-

cali potranno esercitare con sicura norma di contegno la loro giurisdizione entro i debiti limiti senza rischiare di venire in collisione colla Chiesa, la quale ugualmente non farà opposizione, che quanto al temporale anche i beni della Chiesa siano soggetti alle leggi generali dei Nostri Stati, la cui esecuzione appartiene ai rispettivi Dicasteri di Buongoverno, del Governo, del Giudiziario ecc., i quali tutti osserveranno le suddette norme, e nei casi dubbj prenderanno sempre in prevenzione i debiti concerti colla Autorità Ecclesiastica, onde evitare quella qualunque collisione di autorità, che riesce sempre tanto pregiudicevole alla Religione, alla Chiesa, ed allo Stato.
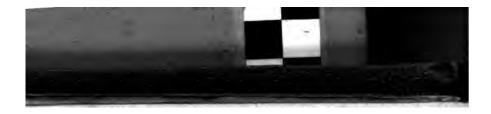
A riserva per altro delle sovra espresse modificazioni alle quali il Santo Padre a Nostra istanza si è degnato di condiscendere, vogliamo ed espressamente ordiniamo, che da ora innanzi venga ristabilito e ripristinato ne' Nostri Dominj il pieno uso dei diritti Pontificii, e Vescovili, e dell'Autorità Ecclesiastica in genere sia nelle materie che diconsi graziose, sia nelle giudiziarie anche criminali, e che cessi perciò ogni ingerenza dei Nostri Magistrati secolari nelle ordinazioni dei Chierici, nelle professioni religiose, nella esecuzione della collazione dei benefizii Ecclesiastici, nell'Amministrazione dei loro fondi, nelle cause matrimoniali, tranne ciò che si riferisce ai soli effetti civili e alle temporalità del matrimonio, ed in una parola in ogni e qualunque oggetto riconosciuto di competenza Ecclesiastica; revocando a tal fine, e dichiarando del tutto nulla e di niun vigore qualsiasi legge, e pratica attualmente esistente nei Nostri Stati, la quale negli oggetti anzidetti ed in tutti quei di pertinenza dell'Autorità Ecclesiastica sia contraria o non consentanea alle leggi, diritti, ed istituzioni della Chiesa, e riserbandoci inoltre a fare altrettanto quando appunto nella pratica passata o futura fosse per iscoprirsi qualche altro punto in opposizione alle leggi ed ai diritti della Chiesa suddetta.

Egualmente la così detta legge delle mani morte sic-
ne contraria ai diritti della Chiesa viene abolita, onde
n resta più impedito ad alcuno di donare o lasciare
r atto di ultima volontà alla Chiesa o a Cause pie
to ciò, di cui il testatore può disporre siccome non
icolato da altrui diritti, o dalle vigenti leggi, ma solo
riserviamo nei singoli particolari casi, ove le circo-
nze esigessero qualche restrizione o modificazione,
mplorarla dalla Santa Sede, dalla quale possiamo lu-
garci di ottenerla in tutto ciò che essa troverà ragio-
role e fondato su buoni e giusti motivi, restando in
ili casi sospesa intanto la pubblicazione ed esecuzione
Testamento sinchè abbia avuto luogo questo concerto
Noi e la Santa Sede.

Modena 8 maggio 1841.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

LI.

Regia Università degli Studii.

NOTIFICAZIONE.

In coerenza di antecedenti Ministeriali ordinanze, ed a
iso di speciali istruzioni, dall'Eccellenza del Sig. Mi-
tro dell'Interno date in pendenza dell'attuazione di un
golamento generale sugli studii, rendesi noto che tutt'i
ovani provenienti da quale siasi Ginnasio o Stabili-
nto, che intendano di progredire allo studio di Filo-
ia in questa R. Università, o ne' Licei, od in altro In-
uto; o che intendano d'essere ammessi ad intraprendere
corso di qualche Facoltà Universitaria dovranno sotto-
'si all'Esame d'ammissione.

Gli Esami si terranno presso questa R. Università pei
ovani delle Provincie di Modena e Frignano; e presso

il R. Liceo di Reggio pei Giovani delle Provincie di Reggio e Guastalla. I Giovani delle Provincie d'oltre Apennino, che dalla Rettorica aspirano alla Filosofia, potranno essere esaminati in Massa: quelli di loro, che dalla Filosofia aspirano ai Corsi, od alle Facoltà Universitarie, potranno volgersi per l'Esame od al R. Liceo di Reggio, od alla R. Università in Modena a loro piacimento.

L'Esame d'ammissione dalla Rettorica alla Filosofia sarà dato a voce ed in iscritto; e verterà intorno all'intelligenza de' classici latini, alla composizione in prosa italiana, ed all'Aritmetica elementare tanto sui numeri interi, quanto sui rotti. L'Esame d'ammissione dalla Filosofia ai Corsi, o Facoltà Universitarie, sarà dato in iscritto; e verterà intorno alle materie pertinenti al second'anno del biennio filosofico, e specialmente intorno a quelle, che sono più strettamente preparatorie al Corso, od alla Facoltà, a cui l'Esaminando aspira.

Gli Esami saranno ricevuti da Commissioni, che verranno istituite dal Ministero a quest'effetto.

I Giovani di qualunque delle sovraindicate classi non potranno essere ammessi agli Esami, se non abbiano preventivamente adempiuto per appunto alle seguenti prescrizioni.

(*a*) Essere presentati a questa Delegazione, ovvero alla Delegazione del Ministero in Massa, ovvero alla Direzione del R. Liceo in Reggio, dal Padre, o dal Curatore, o da Persona, che ne faccia le veci e sia domiciliata nel luogo ove dovrà rimanere lo Studente; a fine che la Superiorità possa stabilire con quelli l'opportuna corrispondenza.

(*b*) Consegnare alla Segreteria della R. Università in Modena, o del R. Liceo in Reggio, o della Delegazione del Ministero in Massa, una Petizione in iscritto chiedente l'Esame, e firmata di propria mano dall'aspirante, alla presenza del Segretario o di chi ne fa le veci. In essa Petizione, per riguardo a que' Giovani, che proven-

gono dalla Filosofia, sarà dichiarato ancora il Corso o la Facoltà, a cui intendono di progredire.

(*c*) Allegare Certificati dell'Autorità politica, e del Parroco del luogo, in cui le famiglie de' Giovani sono domiciliate, ovvero in cui il Giovane abbia fatto notabilmente lunga permanenza; i quali Certificati, in termini espliciti e positivi testifichino che il Giovane medesimo abbia condotta e conduca vita notoriamente morigerata e religiosa; e che sia subordinato alle Autorità in fatti ed in discorsi. I Certificati negativi, ed ambigui saranno considerati come nulli.

Quei Giovani sudditi Estensi, che avessero percorso in tutto o in parte gli studii Ginnasiali, o Filosofici, o di Facoltà fuori di Stato, ed intendano procedere studiando in questi Stati, dovranno, prima anche dell'adempimento delle sovra espresse condizioni, avere chiesta ed ottenuta la riabilitazione dall'Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno; e quindi soggettarsi a tutte le prescrizioni, che verranno loro imposte secondo le circostanze de' casi particolari.

Le Petizioni ed i Certificati di cui sopra si riceveranno ai rispettivi Uffici dal prossimo giorno 19 in avanti fino a tutto il 29; e quindi col giorno 30 si darà principio agli Esami.

Per tutti gli Studenti già introdotti ne' Corsi e nelle Facoltà Universitarie restano ferme, fino a nuov'ordine, le regole consuete, in quanto non fossero abrogate dalle presenti disposizioni.

Modena 15 ottobre 1850.

Il Delegato del Ministero dell'Interno
F. Cavazzoni Pederzini.

Segretario L. *Dott.* Bianchi.

LII.

FRANCESCO V, ECC.

Gli effetti dei Trattati di Vienna 1815, di Firenze 1844 e di Milano 8 agosto 1849 portavano, non ha molto, ai Nostri Dominj alcune aggregazioni territoriali, alle quali provvisoriamente non era tolto il continuato esercizio delle anteriori rispettive legislazioni. Formando parte delle stesse le legali relazioni tra la Chiesa e lo Stato, ne discendeva che queste erano nelle medesime conosciute secondo le primitive Leggi o Parmensi, o Toscane, o Lucchesi, od Austriache, mentre negli antichi Dominj Estensi si trovano più specialmente determinate dall' Editto 8 maggio 1841 dell'Augusto Nostro Genitore Francesco IV, di venerata memoria, e dal successivo Nostro del 13 aprile 1846. Se pertanto da un lato potevamo stimare conveniente l'ordinare la compilazione di un nuovo Codice di Leggi pei Nostri Stati attuali, dall' altro dovevamo credere opportuno il far precedere colla Santa Sede i necessarii concerti, affinchè le materie Ecclesiastiche o miste vi si vedessero poste in antecedenza, e mediante provvedimenti uniformi, sopra un' unica ed autorevole base. Egli è perciò che essendoci rivolti alla Santità del Sommo Pontefice Pio IX, f. r. invocando sulle accennate condizioni quel riguardo che giudicavamo più conveniente, Ci troviamo ora in grado di pubblicare, a norma di tutti i Nostri Sudditi, ed all' appoggio delle Pontificie Concessioni od a Noi dirette, o dirette ai Vescovi dei Nostri Dominj, ma a Noi sempre dalla Santa Sede officialmente comunicate, le seguenti generali determinazioni:

1. Si estende ai Territorii di nuova aggregazione il disposto dall'Editto 8 maggio 1841 ai §§ 1, 2, 3, 4, e dall' altro Nostro Decreto 13 aprile 1846.

2. A rendere minori le spese dei giudizi nella Diocesi di Guastalla, immediatamente soggetta alla Santa Sede, ed in cui abbiamo ottenuto gli stessi privilegi di Sovrana Nomina che, per concessione della s. m. di Papa Leone XII, esercitavamo già nelle altre Diocesi dello Stato, viene, sino a nuova disposizione, permesso l'appello alla viciniore Curia Episcopale di Reggio, salvo in terza istanza il ricorso a Roma.

3. A dotare in modo congruo le chiese curate povere, a provvedere gli Episcopii delle convenienti mobiglie, ed i rispettivi fondi rustici delle scorte opportune, ed a fondare in fine un Ospizio per li Sacerdoti avanzati negli anni, infermi, e senza mezzi di sussistenza, resta sospesa per un anno la collazione dei Benefizj che si renderanno di mano in mano vacanti, e, detratti gli oneri, ne saranno le rendite dalla competente Autorità erogate negli esposti oggetti e secondo l'ordine con cui sono contemplati nel relativo Decreto Apostolico. Tale disposizione dovrà osservarsi per un ventennio avvenire, ed il Sommo Pontefice si riserva di prorogarne, occorrendo, gli effetti a termine più lungo sopra richiesta degli Ordinarii.

4. Al disposto però dal precedente articolo non soggiaciono i Vescovadi, le Parrocchie, le prime Dignità delle Cattedrali e le principali nelle Collegiate, e gli officii dei Canonicati Teologale e Penitenziario.

5. Seguita l'integrazione delle congrue Parrocchiali, dovranno cessare le collette e le questue invalse per uso e per consuetudine, e come sia il Palazzo Episcopale provveduto e siano dotati i rispettivi fondi rurali, ne verrà fatto legale inventario da custodirsi dal Capitolo della Cattedrale per norma e guarentigia dei Successori.

6. Qualunque Chierico, ancorchè Sacerdote, venga colto in flagrante delitto comune, o sorpreso con armi proibite, o sia reo di grave delitto notorio, e non d'indole meramente Ecclesiastica e sospetto di fuga, potrà arrestarsi dalla pubblica Forza, a nome della Chiesa, per venire

poi consegnato al Foro Ecclesiastico; e ciò qualora si tratti di delitti non compresi nei già attribuiti alla cognizione dei Nostri Tribunali da anteriori Brevi Apostolici, pei quali rimangono in vigore le pratiche attuali.

7. Avranno quindi i Vescovi la Forza conveniente a cui consegnare i rei, ed i locali per custodirli ed in caso diverso saranno da Noi presi con loro gli opportuni concerti, onde sia tutelata la sicurezza pubblica, e si usino i riguardi dovuti al carattere sacerdotale.

8. Dovranno i Vescovi comunicare direttamente a Noi le sentenze formali proferite dal rispettivo loro Foro a sgravio od a condanna di tutti quegli Ecclesiastici che furono dalla Forza pubblica carcerati a nome della Chiesa, come altresì degli altri Ecclesiastici indiziati rei di gravi delitti comuni, e come tali denunziati alle Curie Vescovili dall' Autorità laicale. Ed ove per le suddette sentenze punitive od assolutorie si ritenga dal Nostro Governo non essere bastantemente provveduto alla tranquillità e sicurezza pubblica, acconsente il Sommo Pontefice di accogliere con ispeciale interesse quei ricorsi che Gli venissero da Noi avanzati per un qualche temperamento.

9. I luoghi sacri seguiteranno ad offrire un asilo alla persona dei rei, non però quanto alle cose loro, o alle furtive, ed ai corpi di delitto. Si permette quindi alla competente Autorità secolare l' ingresso ai luoghi immuni per assumere in esame le incolpazioni dei feriti, o dei personalmente offesi: ed a procedere in ciò regolarmente basterà premetterne avviso al Rettore della Chiesa od al Custode qualunque del luogo immune, che ne renderà avvertito il Vescovo.

10. Sono privati del diritto di asilo i rei di Lesa Maestà in fatti o scritti diretti contro la Persona del Sovrano o de'suoi legittimi Rappresentanti, e gli appartenenti a conventicole o società segrete tendenti comunque a sovvertire l'ordine e lo stato, sieno tutti questi chierici o laici

senza distinzione alcuna, contro i quali si procederà per l'estrazione come sopra.

11. Rimangono inoltre eccettuati dal godimento dell'asilo:

a) I pubblici bestemmiatori, i percussori o sfregiatori di Sacre Immagini o di Sante Reliquie.

b) I rei di furto di cose sacre o di eccessi nei Sacri Tempii pei quali convenga ribenedirli od espiarli.

c) I falsificatori di Leggi, Atti o Documenti pubblici.

d) I rei di furto o di falsità nelle pubbliche Casse e nei Monti di Pietà.

e) I fabbricatori di monete false, tosatori, adulteratori, o spacciatori dolosi delle medesime.

f) I pubblici ladroni, o grassatori; e gli assassini, tanto in campagna quanto nell'abitato.

g) I rei di furto domestico rilevante e qualificato.

h) I rei comunque di omicidio, di mutilazione, o ferite con pericolo, se chiaramente non consti della casualità o della necessaria difesa, e così li loro mandanti o mandatarj.

i) I rei d'incendio doloso ed i saccheggiatori dei campi.

l) I rei di stupro, adulterio od incesto violenti.

m) I rei infine di contrabbando, sieno laici o chierici, ma ciò in quei soli casi ne' quali taluna Chiesa o località immune si prestasse colla propria ubicazione a rifugio dei contrabbandieri, e servisse ad eludere così la vigilanza della Forza pubblica.

12. Ad eseguire regolarmente in luogo immune l'arresto dei delinquenti, di cui nell'antecedente articolo, ne sarà alla competente Curia Episcopale chiesto in iscritto il permesso, che non potrà negarsi, e la estradazione si farà coll'assistenza di persona Ecclesiastica.

13. Essendo il luogo di rifugio in distanza tale dalla Curia Episcopale da poter rendere illusorie le disposizioni prese dalla pubblica Forza per la cattura del reo,

sarà il permesso conceduto dal Vicario Foraneo, o da altro Sacerdote a ciò abilitato dall'Ordinario, giusta relativo Pontificio Decreto.

14. Dovrà restituirsi al luogo Sacro l'individuo estrattone dal braccio secolare, ove venga a risultare che il delitto ad esso imputato o non era fra li eccettuati, o non fu da lui commesso.

15. Quanto alle disposizioni tra vivi o di ultima volontà a favore della Chiesa o di Causa pia, i Vescovi, giusta le avvertite Pontificie Concessioni, si limiteranno ad accettarle per la sola metà della quota disponibile a termini di Legge dal donante o dal testatore, ove questi sia persona laica ed abbia parenti sino al terzo grado inclusive di computazione Canonica.

16. Saranno pure dai Superiori delle Religioni capaci di possedere ricusati i legati, le eredità, le donazioni provenienti ad esse ad intuito di Religiosi professi di voti solenni, qualora questi non ne abbiano prima della professione fatta la conveniente riserva.

17. Avendo essi fatta una tale riserva, le Religioni predette si limiteranno ad accettare la sola metà della quota disponibile come sopra, ove chi donò o fece testamento sia un laico ed abbia parenti sino al terzo grado canonico inclusive.

18. Alla prefata limitazione non sono sottoposti gli atti tra vivi e di ultima volontà provenienti da persone senza congiunti, neppure in terzo grado, o costituite *in sacris*, od aventi benefizj residenziali; il che sarà pure di quei Religiosi, i quali prima della professione solenne erano del pari costituiti *in sacris* od avevano benefizio della qualità sopraindicata.

19. Accadendo che per il concorso di speciali circostanze qualcuno degli Atti suddetti, nel conformarsi alle premesse limitazioni, offra grave dubbio che non ne rimangano violati obblighi di giustizia verso la Chiesa, dovranno i Vescovi farne rapporto alla Santa Sede, e nella

consueta benignità del Sommo Pontefice abbiamo bastevole fondamento per ritenere che non saremo estranei a quanto avrà a determinarsi intorno l'esposto.

Le Nostre Autorità tutte sì Civili che Militari rimangono, per quanto le riguarda rispettivamente, incaricate della esecuzione del presente Editto, ed indicatamente il Nostro Consigliere di Stato, Ministro di Grazia, Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, il quale, preso con chi spetta ogni debito concerto, curerà ancora l'adempimento della Sovrana Nostra Volontà di avere per revocata qualunque Legge o pratica attualmente in vigore nelle Provincie dello Stato, massimamente di nuova aggregazione, che in tutto o in parte negli oggetti anzidetti vi si opponesse.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 24 febbrajo 1851.

FRANCESCO.

LIII.

Il Ministro dell'Interno.

Non convenendo aggregare ai Corpi delle Truppe di questi Stati individui che professano una Religione diversa dalla dominante, e dovendo per altra parte tutti i giovani abili alle armi concorrere a sostenere i pesi della Coscrizione Militare.

Conseguentemente a Venerata Sovrana Determinazione N. 7977 rende noto quanto segue:

Art. 1. Sono gli Ebrei esentati dalla personale requisizione per la Leva a fornire il Contingente annuo delle Truppe attive e di quelle di riserva.

Art. 2. Le Comunità Ebraiche vengono invece tassate di Italiane L. 1500 per ogni Coscritto dovuto anche per le Coscrizioni antecedenti.
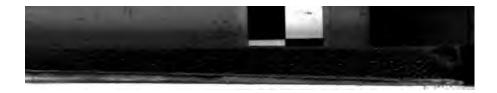
La somma si riscuote in fine d'ogni anno dalla R. Finanza, e viene versata nella Cassa del Supremo Comando Militare per oggetti di Coscrizione.

Art. 3. Rimane alle suddette Comunità il diritto al rimborso della somma pagata contro le famiglie a cui appartengono i giovani chiamati al Militare Servizio.

Modena dalla Residenza del Ministero 26 novembre 1851.

GIACOBAZZI.

Dott. GIUSEPPE CHIESI, *Segretario.*

LIV.

FRANCESCO IV, ECC.

Fra gli oggetti più importanti, che fissarono la Nostra attenzione nel sistemare i diversi rami della Pubblica Amministrazione, uno dei principali esser doveva quello della liquidazione, e successivo pagamento del Debito Pubblico, di cui le vicende dei passati tempi avevano aggravato i Nostri Stati, ed al medesimo furono dirette le Nostre cure sino dal primo istante in cui, ricuperato il retaggio dei Nostri Maggiori, ne fu da Noi assunto il governo. Fra le diverse categorie onde trovasi esso composto, non ultima si presentò alle Nostre considerazioni, quella delle Famiglie nobili, le quali investite di Feudi si trovarono dalle Leggi rivoluzionarie spogliate delle onorificenze, e dei diritti, che loro erano stati conferiti dalla munificenza dei Nostri Predecessori, o in benemerenza dei prestati servigj, o in corrispettivo di somme, che in circostanza di pubblici bisogni, furono da esse sborsate.

Effettuatasi già in forza del Nostro Editto del 28 agosto 1814 la ripristinazione nei titoli e diritti onorifici, ed eseguita la restituzione di tutti i Beni Feudali, che

trovavansi tuttora invenduti in possesso del Demanio dello Stato, fu in seguito da Noi ordinato alla Commissione liquidatrice instituita presso il Nostro Ministero di pubblica Economia di prendere sott'occhio la dichiarazione delle rendite Feudali, dai Feudatarj medesimi presentata dietro Editto 24 ottobre 1794 del Nostro Predecessore Ercole III, di gloriosa ricordanza, e di occuparsi sulla scorta delle denunzie, in tempo debito presentate dagli stessi a senso della relativa Notificazione del 29 ottobre 1814 a stabilire, colle norme, che le furono da Noi fissate, avuto riflesso a termini di giustizia, e di equità alle già fatte restituzioni, ed alle spese a cui erano soggetti i Feudatarj per l'esercizio della Feudale giurisdizione, il capitale del rispettivo credito di ciascuno, al quale sarebbe attribuito l'annuo interesse del tre per cento.

Intrapresosi da questa il commessole preparatorio lavoro, e volendo Noi, che l'indennizzazione dovuta alle menzionate Famiglie venga effettuata nel modo che reputiamo più adattato alla conservazione, ed al lustro di tali Famiglie, ed in una specie di Beni più analoga alla natura dei Beni Feudali di quello che risulterebbe un credito in denaro, nella vista ancora di mantenerle stabilite in un possedimento fondiario, abbiamo determinato, che vengano indennizzate accordando loro il possesso di tanti Fondi Stabili, quanti corrispondono al capitale del rispettivo loro credito ritenuto fruttifero nella misura del tre per cento. Questi fondi di natura loro inalienabili, e non suscettibili di essere gravati da ipotecarie inscrizioni saranno dalle medesime goduti a modo di fedecommesso, e saranno trasmissibili di maschio in maschio legittimo, e naturale per ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi potranno passare agli agnati maschj delle Faglie attualmente investite coll'ordine con cui sono chiamati dalle rispettive investiture Feudali, ed al cessare soltanto delle linee mascoline di dette Famiglie devolve-

ranno per reversione alla Nostra Ducal Camera, la quale ne accorderà nuova investitura a favore di altre Famiglie, che con i loro servigj siansi rese benemerite dello Stato, e degne di ottenere da Noi, e dai Nostri Successori questo tratto di speciale considerazione, per l'evenienza dei quali casi, verrà rispettivamente stabilita la quota annua da passarsi in ricognizione del Supremo Dominio, non che il laudemio, che sarà dovuto ad ogni rinnovazione d'investitura da farsi giusta il metodo precedentemente in corso per le investiture Feudali. Alla reversione saranno del pari soggetti gli stabili, e redditi pecuniarj restituiti ai Feudatarj in esecuzione del Decreto del cessato Governo del 1811, e del successivo Nostro Editto del 28 agosto 1814.

Il benefizio della disposizione dell'indennizzo in Beni Stabili è applicabile soltanto alle Famiglie che hanno il loro permanente domicilio nei Nostri Stati, mentre a quelle domiciliate all'Estero, invece di Fondi Stabili verrà accordata una Cartella sullo Stato dell'annua rendita del tre per cento sul Capitale a loro favore liquidato. Egualmente dandosi in avvenire il caso, che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio anteriormente autorizzato, le terre date in compenso dalle rendite Feudali passassero in dominio di Persone abitanti fuori dei Nostri Stati, è Nostra intenzione, che qualora non venga il Possessore entro il termine di un anno a stabilirsi nei Nostri Stati, siano tali terre richiamate da loro contro il rilascio di corrispondenti Cartelle di credito al tre per cento, quali continueranno ad essere inalienabili al pari dei Beni Stabili, e soggette alla reversione alla Nostra Ducal Camera, sia per estinzione delle linee contemplate, sia per qualunque altra delle cause che importano caducità del Feudo.

Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei Beni Stabili, e non volendo Noi, che abbia per tal motivo a rimanere più oltre protratta la

realizzazione del dovuto indennizzo, abbiamo determinato, che venga attualmente eseguita mediante interinale inscrizione sui Registri del Debito Pubblico, anche pei Feudatari abitanti nello Stato, da annullarsi poi all'atto della consegna dei corrispondenti Beni Stabili.

In conseguenza ordiniamo, che in pendenza della sopramentovata assegnazione di Beni Stabili venga inscritta, a favore delle Persone alle quali sarebbero devoluti i Feudi, ove non ne fosse accaduta l'abolizione, nei Registri del Debito Pubblico partita corrispondente all'ammontare degl'interessi in regola del tre per cento sul Capitale rispettivamente liquidato dalla Commissione del Debito Pubblico in concorso delle parti interessate giusta lo stato da sottoporsi dalla medesima alla Nostra Approvazione. Tali Cartelle vestendo la natura di Beni Feudali, interinalmente quanto ai Feudatarj abitanti nello Stato, e stabilmente quanto a quelli domiciliati all'Estero, saranno di loro natura inalienabili, e sotto qualunque rapporto verranno assimilate ai Beni Stabili contemplati nella presente disposizione.

Siccome è poi Nostra intenzione, che sul Capitale liquidato a favore di ciascuno di tali creditori decorrer debba l'interesse nell'enunciata misura del tre per cento cominciando dal giorno 8 febbrajo 1814 in cui fu preso in nome Nostro il possesso dei Nostri Stati, non potendoci fare alcun carico di quelli decorsi dal 6 ottobre 1796 all'8 febbrajo 1814, all'effetto di combinare la soddisfazione col minor possibile aggravio del pubblico Erario, ordiniamo, che vengano rilasciati a libera disposizione dei Feudatarj spogliati dalle leggi del 1796, o in loro mancanza dei loro Eredi, e Successori a termini di ragione tanti Certificati di credito, quanto sono le annualità decorse dall'8 febbrajo 1814 all'8 febbrajo 1825 per essere successivamente estinti d'anno in anno contemporaneamente al pagamento degl'interessi correnti, in modo che entro ciascun anno venga pagata un'an-

6. Gli Studenti, dovendo essere applicati allo studio, per profittare dell'insegnamento scolastico, sono obbligati di ritirarsi nei rispettivi alloggi al tocco dell'*Ave Maria,* col divieto di sortire nella sera, se non nella sola circostanza delle ordinarie conferenze. Nei giorni festivi potranno ritirarsi mezz'ora più tardi; e qualche rara volta potranno pure intervenire a qualche pubblico spettacolo, o divertimento, ma col dovuto permesso della Polizia.

7. Coloro che vorranno prendere in alloggio degli Studenti, non potranno riceverli, senza che essi abbiano prima ottenuto il permesso di permanenza della Polizia, sotto la penale di essere interdetti ad alloggiare, e dell'arresto per dieci giorni. Sotto la stessa penale non debbono permettere nelle di loro Case che gli Studenti esterni si riuniscano in private conferenze al più di tre, e sono inoltre nell'obbligo di fare rapporto mensile alla Polizia della condotta de' loro ospiti Alunni.

8. Coloro che tenessero già alloggiati degli Studenti, debbono prontamente uniformarsi all'articolo precedente.

9. I Direttori de' rispettivi Stabilimenti sono incaricati d'invigilare per l'adempimento della presente Ordinanza nell'interno dei proprj Convitti; ed i Direttori provinciali di Polizia, i Podestà locali, i Commissarj, ed Ispettori di Polizia sono dalla loro parte incaricati di vegliare in tutt'altro di loro attributo.

Modena 19 novembre 1831.

FRANCESCO GAROFOLO.

LVI.

Il Ministro di Pubblica Economia, ed Istruzione.

Dipendentemente dalle disposizioni di S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano devesi aprire in questa Capitale pel principio del p. v. anno scolastico un Convitto di Studenti della Facoltà Medica in questa R. Università colle seguenti norme:

1. Lo Stabilimento da erigersi sarà denominato *Convitto Medico;* avrà un Direttore già nominato nella Persona del Sig. Dott. Antonio Bazzani Professore di Patologia e Medicina Legale, un Prefetto, oltre i necessarj serventi.

2. Gli Alunni verranno scelti fra gli Studenti di Medicina e di Chirurgia maggiore, e parteciperanno all'istruzione che si dà nelle Scuole Mediche dell'Università nello stesso modo e cogli stessi diritti che avrebbero applicando ai rispettivi studj fuori del Convitto, godendo poi in questo il vantaggio di poter essere particolarmente coltivati in cose riguardanti la professione in cui sono iniziati.

3. Le discipline appartenenti alla direzione morale ed economica di questo Convitto saranno possibilmente uniformi a quelle che furono messe in pratica per i Convitti Legali di Mirandola e Fanano instituiti in seguito delle Notificazioni Ministeriali 16 ottobre 1821 e 16 novembre susseguente, e perciò, come venne disposto con quest'ultima, la pensione da pagarsi dai Convittori di bimestre in bimestre anticipato sarà limitata a L. 28, 78 mensili.

4. Per regolare l'ammissione degli Scolari che dovranno partecipare della premessa Sovrana beneficenza, si rende necessario che gli Scolari della R. Università, i quali

hanno già terminato il Corso Filosofico, si determinino entro il periodo di giorni 10 decorrendi dalla data della presente Notificazione a quale delle successive Facoltà intendano di dedicarsi per dar luogo in caso alla loro ammissione al Convitto Medico qualora si determinassero per la relativa Facoltà. Saranno per ciò tenuti entro l'indicato termine di presentare l'analoga dichiarazione all'Ufficio del Vice-Rettore e Delegato speciale di questo Ministero, alla quale mancando perderanno il diritto al desiderato avanzamento.

5. Nel venturo anno scolastico il numero degli Alunni ammissibili nel Convitto Medico non potrà essere maggiore di 20, e vi saranno accolti di preferenza gli Scolari di primo e secondo anno sempre nella Classe di Medicina e Chirurgia maggiore, esclusi quelli che siano domiciliati in Modena presso le loro Famiglie.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, questo giorno 21 ottobre 1822.

L. Rangoni.

G. Ferrari, *Segret. Gen.*

LVII.

Il Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione.

Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano avendo sommamente a cuore di assicurare la riunione della migliore educazione morale e religiosa alla scientifica istruzione della gioventù si è degnata di stabilire due nuovi Convitti Legali l'uno in Modena, l'altro in Reggio, che vanno ad aprirsi oltre i già preesistenti in Mirandola, ed in Fanano. Il Convitto Legale di Modena

sarà sotto la direzione del Sig. Professore Avvocato Rinaldo Scozia Procuratore fiscale patrimoniale camerale, ed il Convitto Legale di Reggio sotto quella dell' Ispettore generale di pubblica Istruzione e Rettore del Liceo di Reggio Signor Canonico Filippo Benvenuti. A Rettori dei nuovi Convitti sono stati nominati dalla prefata R. A. S. il Sig. D. Giovanni Marchini per quello di Modena, ed il Signor D. Francesco Zanichelli per quello di Reggio.

Onde vieppiù consolidare gli enunciati stabilimenti ed animare i giovani che accoppiando una buona condotta morale, e religiosa ai progressi negli studj legali si rendano perciò meritevoli de' Sovrani riguardi ha S. A. R. con venerato Chirografo abbassato all' infrascritto Ministro decretate le seguenti massime.

1. Gli studenti che d'ora innanzi vorranno dedicarsi alla scienza legale non potranno conseguire la laurea, nè quindi aspirare ad impieghi giudiziarj qualora non abbiano appartenuto ad uno de' quattro Convitti Legali dello Stato, e non abbiano in esso fatto l'intero corso relativo.

2. Potrà chiunque non aspiri nè a laurea, nè ad impieghi giudiziarj, ed abbia d'altronde i requisiti fin quì voluti per essere uditore nella Università frequentare le scuole legali esistenti presso i Convitti senza appartenere a questi, e riportare onorevole certificato degli studj fatti dietro felice esito di un esperimento correlativo.

3. Fermo stante il disposto colla Notificazione Ministeriale 24 settembre 1820 per cui il numero delle lauree legali da conferirsi per ogni anno scolastico fu limitato a dodici, potranno al termine di esso in ciascun Convitto ottenere la laurea tre studenti fra quelli che abbiano compiuto il prescritto corso, e si avrà, secondo la mente di S. A. R. nel preferirli pel conseguimento della laurea stessa, un particolare riguardo piuttosto ad una maggiore

hanno già inoltrati i loro studj
potranno continuarli e compierli
golamenti che sono tuttavia in vi
medesima.

5. Per incoraggiare maggiorm
vitti Legali, e minorare a loro fa
seguimento della laurea, oltre q
zione che la Sovrana Clemenza si
di un individuo meritevole della
potesse conseguirla a cagione della
viene stabilito che generalmente go
de' benigni Sovrani riguardi pel
impiego giudiciario, od altro civile,
pratica eseguita presso qualche Tri
celleria civile o criminale, e contin
anni ottenere la laurea.

6. Gli alunni de' Convitti Legali
daglia per essere conosciuti come t
quando abbiano conseguita la laure
di distinzione che potranno usare
tivo Convitto ammenochè per qual
azione non se ne rendessero inde
d'ora promette benignamente ai n
dranno f

nosciute, e servano di norma a chiunque sia nel caso di profittarne.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione questo giorno 8 novembre 1823.

L. Rangoni.

G. Ferrari, *Segret. Gen.*

LVIII.

FRANCESCO IV, ecc.

Nulla più standoci a cuore del ben essere degli amatissimi Nostri Sudditi, non poco rimase conturbato l'Animo Nostro nei primi anni che abbiamo assunta la Sovranità di questi Stati, quando la penuria de' grani, e gli scarsi raccolti d'ogni genere vi avevano cagionata una fatalissima carestia generale.

Fin da quel tempo nella sollecitudine Nostra di contribuire efficacemente al sollievo delle Popolazioni della Pianura e della Montagna, ed a mitigare possibilmente i tristi effetti di siffatta calamità, nel caso venisse questa fatalmente a rinnovarsi, concepimmo il pensiero di cercar il modo onde poter conservare per più anni in buona condizione i grani, e le farine di castagne per caso di carestia; e di fondare in massima parte col privato Nostro Peculio un MONTE ANNONARIO PERPETUO atto a proveder almeno per qualche mese al più urgente bisogno delle Popolazioni, ed a contenere la colpevole avidità degli incettatori e monopolisti di grano, senza inceppare la onesta industria dei negozianti di tal genere.

Mercè la esperienza di una serie di molti anni abbiamo avuto la convinzione che osservate le debite avvertenze e diligenti cure il frumento, frumentone, il riso

non pilato, e la farina di castagne si possono conservare inalterati per lungo tempo. Dietro tali soddisfacenti risultati abbiamo ogni anno fatto una provista di questi articoli, che attualmente sono portati a quarantamila sacchi ripartiti nelle seguenti Categorie: diciottomila sacchi di frumento; duemila sacchi di frumentone; ottomila sacchi di risone, e dodicimila sacchi di farina di castagne, non compresi mille sacchi di fagiuoli, i quali però formano un appendice della stessa dotazione Annonaria.

A custodire convenientemente questi articoli abbiamo fatti costruire a Nostre spese in diversi luoghi dello Stato sì in Pianura che in Montagna dei cassoni di macigno, ed in molti altri luoghi disposti appositi locali e granaj.

Siccome questi articoli si trovano ora tutti nell' anzidetta quantità già riposti nei loro recipienti e locali a ciò destinati; e volendo Noi condurre ad effetto l'indicato Nostro desiderio pensiamo instituire come definitivamente ora instituiamo tale OPERA PIA ANNONARIA da conservarsi in perpetuo anche dai Nostri Successori a vantaggio e benefizio dei Nostri Stati e Sudditi, e loro discendenza: di modo che quando il prezzo dei Grani sarà arrivato per mancanza del genere ad un prezzo eccessivo, o quando li monopolisti lo faranno salir a tanto per loro speculazione, e a danno della Popolazione, i Depositi di quest' Opera Annonaria dovranno aprirsi dai Governi delle Provincie a benefizio de' Nostri Sudditi (non mai degli Esteri, nè degli Speculatori sulle granaglie); e quindi essere loro venduti questi articoli ad un prezzo notabilmente più basso del corrente, ma maggiore di quello del costo, tenendo in serbo il ricavato da tali vendite per impiegarlo in acquisto di nuovo grano o castagne negli anni successivi e più ubertosi a costituzione e piena reintegrazione della quantità, e qualità levata dai Recipienti stessi o Granari.

Siccome ogni vista di lucro, e speculazione è stata esclusa nella formazione di questo Istituto, e non vi dovrà mai aver luogo l'utile eventuale che risulterà nella vendita dei grani in circostanza di carestia per la differenza del prezzo di compra primitiva da quello della vendita, come si disse, a prezzo però molto inferiore del corrente, e quest' utile dovrà essere erogato nelle spese di custodia, conservazione, e di rinnovazione del Genere, e dei Cassoni e Recipienti destinati a contenere tali articoli.

I Governatori delle Provincie de' Nostri Stati, a cui quest' Opera Pia è specialmente affidata, hanno da Noi direttamente ricevuto le opportune istruzioni tanto per la conservazione, ed il successivo cambio e rinnovazioni degli articoli, che formano questo Stabilimento di ANNONA PUBBLICA, quanto per la retta amministrazione del medesimo, siccome pure per le discipline da osservarsi in caso si verificasse il bisogno di aprirlo a benefizio del Pubblico.

Nella persuasione che i Nostri successori al pari di Noi animati a costantemente promuovere la felicità de' Sudditi, sorveglieranno con ogni diligenza al mantenimento perpetuo di questa fondazione Annonaria, abbiamo ora la compiacenza di veder condotta a termine un'Opera, la quale Ci stava sommamente a cuore, siccome diretta all'unico scopo di porgere sollievo all'amato Nostro Popolo in circostanza di penuria di viveri; fosse pur anche ciò, come ben desideriamo, nei tempi più remoti. Tale essendo la Nostra volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 12 febbrajo 1845.

FRANCESCO.

..........e nel 1814 il Regime d
furono d' ordine suo abrogate le
Governo in aperta contraddizione
in uno de' Sovrani suoi Editti 28
furono preordinate a ridotazione del
pii le invendute Sostanze provenie
Ecclesiastici Istituti, tuttochè corri
inerenti allo Stato, e andò quindi l
misura, quel divisamento col pien
Sede Apostolica; e se nel variare de
le circostanze consentirono, ed insin
rono dallo stesso Augusto Nostro
vigenti Sistèmi sopra gli affari tempo
viemeglio contribuire al decoro della
sima, e all' esercizio delle prerogativ
Autorità, al seguito di altro Concorda
pubblicando col R. Editto 8 maggio
sime sopra le Materie della Disciplin
gli addottati Ordinamenti, dichiarò st
per ciascuna delle Diocesi, compost
della Cattedrale e di un Regio Dele
denza de' rispettivi Ordinarj per la tu
clesiastici.

Che se a seconda di ...

messa nuova trattazione colla Santa Sede per la completa estensione del sistema di vigilanza e difesa ai beni degli Ecclesiastici e Pii Stabilimenti con uniformità, bensì attemperata all'indole rispettiva.

Furono dal Santo Padre secondate le proposizioni dell'Estense Sovrano, mentre con suo Decreto vennero ulteriormente estese e precisate le attribuzioni delle suddette Commissioni Diocesane; ma troppo presto chiamato l'Amatissimo Padre Nostro al riposo de' Giusti, campo non ebbe di emanare i concepiti analoghi suoi provvedimenti; ond'è che Noi, a sicura norma de' Sudditi e allo scopo della osservanza delle Pontificie Deliberazioni, per l'interesse della Chiesa e dello Stato, or Ci facciamo ad annunziare e disporre quanto segue:

I. Posto che le Commissioni Diocesane, la di cui istituzione fu pubblicata col R. Editto 8 maggio 1841, ebbero per ufficio la tutela delle sostanze dotali dei Benefizj Ecclesiastici, è dichiarato e stabilito che i Beni di qualunque provenienza e dotazione spettanti ai Benefizj Curati o Semplici, patronati o di libera collazione, e spettanti ancora alle Cappellanie di qualunque sorta queste siano, vanno soggetti alla vigilanza e alla tutela delle predette Commissioni Diocesane, sia per le Contrattazioni, meno gli Affitti limitati ad un triennio, e sia per la retta amministrazione di essi; oltrechè nei casi delle vacanze dei Benefizj e delle Cappellanie spetta l'amministrazione di quei Beni alle Commissioni medesime insieme all'erogazione delle rendite, salve le speciali regole delle Fondazioni.

II. Tutti i Beni del pari delle Mense Vescovili, mentre sono di amministrazione ordinaria de' Vescovi, e, in vacanza delle Sedi, dei Capitoli delle Cattedrali, e non meno tutti i Beni dei Capitoli e delle Collegiate, che sono di ordinaria amministrazione dei rispettivi Corpi, vanno soggetti alla vigilanza per l'amministrazione istessa, e

...mobiliari, fuori degli Affitti a
preziose e i Capitali pecuniarj, di
dizione delle Commissioni Diocesai
IV. I Beni tutti dei Monasteri di
l'amministrazione, continuano ad e
le rispettive discipline in corso, so
scovi, ma pei Contratti che cadono s
gli Affitti a triennio, sopra mobili
contanti soggiaciono alla giurisdiz
sioni suddette.

E in quanto agli avvertiti Contra
conferma la Circolare del Supremo
Giustizia 25 febbrajo 1833, N. 611,
istruiti i Notari che concorrendo in a
della Generale Intendenza Camerale
Decreto del Giudice di Autorità, di
sterà l'Approvazione della rispettiva
cesana.

V. I Beni tutti dei Monasteri di Uo
essere regolati, e per l'amministrazi
trattazioni, secondo le rispettive Co
Contratti sopra stabili, eccettuati gli
sopra Mobili preziosi e Capitali a de
sere approvati dai ...

dotazione, di cui sono e siano stabilmente provvisti gl' Istituiti pii dello Stato e di pubblica beneficenza, nelle Provincie, Città o Paesi, cioè Ospitali Civici d' Infermi, Case di Esposti e Pellegrini, Orfanotrofi, Educandati per poveri, Ricoveri di vecchi e cronici, Scuole di Carità, opere di soccorsi e doti, anche per determinate Classi o famiglie, Istituti amministrati dalle Congregazioni di Carità o da altri Corpi, od anche da appositi Delegati, continuano a rimanere soggetti alle Amministrazioni medesime.

Rispetto però ai Contratti importanti traslazione di dominio pieno o meno pieno sopra Immobili, ed ai Contratti involventi distrazione o quasi di mobili preziosi e Capitali pecuniarj, ove gli Amministratori dei mentovati pii Stabilimenti si trovino soggetti all' Autorità tutoria del rispettivo Provinciale Governo, basterà che all'approvazione Governativa preceda quella del Vescovo Diocesano, o per propria Autorità, o per delegata dalla Santa Sede, ed ove gli Amministratori non siano soggetti alla tutela del Governo, dovrà intervenire l' Approvazione della competente per ragion di luogo tra le surriferite Commissioni Diocesane.

VII. Mentre con tali disposizioni intendiamo che sia precisata, in rapporto all' Amministrazione, e alla difesa de'rispettivi beni dotali, la condizione d'ogni Classe di Ecclesiastici e pii Stabilimenti entro lo Stato, dichiariamo che le Disposizioni medesime sono e saranno applicabili a quegli altri già esistenti, o che possano sopravvenire, sebbene non esplicitamente or qui contemplati, secondo che per la indole e lo scopo rispettivo appartengano all' una od all' altra delle distinte Classi.

VIII. I Decreti che le Commissioni Diocesane abbiano ad emettere per la definitiva Approvazione od esecuzione de' Contratti, dovranno essere preceduti od accompagnati da quelli che a seconda de' casi e delle regole del Canonico Diritto siano pur necessarj da parte dei

Vescovi per ordinaria Loro giurisdizione, o straordinaria, o delegata dalla Santa Sede.

Tale è la Sovrana Nostra Mente, di cui comandiamo la più esatta osservanza, Noi pure ingiungendo ne' contrarj casi la nullità degli Atti e la rifusione dei danni ed interessi verso i contemplati Istituti a carico de' trasgressori.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo il 13 aprile 1846.

Firm. Francesco.

Gaetano Gamorra *Seg. di Gabinetto.*

LX.

Estratto dalla Voce della Verità.

5 luglio 1831, N. 1.

S. A. R. l'Arciduca Francesco IV, Nostro Augusto e Graziosissimo Sovrano, avendo riconosciuta la necessità di concentrare in un sol punto tutti gli affari che riguardano la pubblica sicurezza e tranquillità de' suoi Stati, ha, con Venerato Chirografo del 28 ora scorso giugno, creato un Ministero di Buongoverno, ossia di Polizia Generale.

Collo stesso Chirografo la R. A. S. ha perciò nominato Ministro di Buongoverno S. E. il Consigliere di Stato e Governatore di Modena signor Marchese Luigi Coccapani Imperiali, ed a lui immediatamente sottoposto un Direttor generale di Polizia nella persona dell'Illustrissimo signor D. Francesco Garofolo, dal quale rimangono dipendenti le Direzioni provinciali, secondo le Sovrane istruzioni analogamente emanate.

S. A. R. avea già nominato Direttor provinciale di Polizia di Massa e Carrara, Lunigiana e Garfagnana il signor Dottore Andrea Disperati, con altro Venerato Chirografo del tenor seguente:

« Le favorevoli notizie da Noi avute di Andrea Disperati, e per quanto riguarda la sua persona, e per appartenere ad una Famiglia che in ogni tempo ed in difficili circostanze si mostrò sempre attaccata non solo alla causa dei legittimi Sovrani, ma che cooperandovi attivamente, ebbe in più incontri a soffrire in conseguenza del suo attaccamento alla causa della legittimità, ci hanno determinato a nominare, come nominiamo, il detto Andrea Disperati a Direttor provinciale di Polizia nelle nostre Provincie di Massa e Carrara, Garfagnana e Lunigiana Estense, residente a Massa, e ciò però dipendentemente da un Direttor generale di Polizia in Modena, che ci riserviamo di nominare ».

Modena, 7 giugno 1831.

Firm. Francesco.

LXI.

Dalla Voce della Verità (*).

22 luglio 1831, N. 6.

In un tempo in cui certi pretesi riformatori del mondo non si fanno scrupolo veruno di alterare a loro capriccio i fatti più notorj e più evidenti, d'inventare sfacciatamente le più ributtanti calunnie, di sfigurare e di presentare pur anche come tiranniche e odiose le misure più sagge e più benefiche di chi fortemente si oppone alla dilatazione delle loro empie dottrine, ci sembra divenuto più che mai necessario il disingannare coloro, che non potendo da sè medesimi verificare le cose, trovansi facilmente soggetti ad essere indotti in errore. Finchè tali calunnie udivansi solo ripetere dalle bocche dei liberali,

(*) Questo ed altri articoli di detto periodico, sebbene non abbiano carattere officiale, sono però d'indubbia sorgente governativa.
Nota della Commissione compilatrice.

... delle più atroci calunnie col
tenti di oscurare il nome di S. A. R
e che pur troppo sentesi ripetere
quella d'accusarlo di *monopolio*, fac
raduni immense quantità di grano a
il suo paese, ed arricchirsi poi col
così, de' suoi sudditi. Sarà quindi
scere lo scopo per cui il Duca di M
Magazzini di farina e di grano in
Stati, e così rassicurate le persone
che devono credere, e rese caute c
venzioni dei nemici del Trono e del
poi lasciare che questi continuino
mente, come hanno fatto sinora.

I Magazzini suddetti sono di tre
esporremo qui brevemente lo scopo.

La penuria delle acque, che soffres
cuni Paesi del Ducato di Modena n
la periodica loro applicazione all'uso
talvolta anche i prolungati geli porta
siderevole alla povera gente e ai con
non permettevano loro sovente di fa
prio paese quel grano, che pure era
tamento delle loro famiglie. Dovevan

gnosa de' suoi sudditi, formò in quei paesi che più gli parvero soggetti a tali vicende, de' magazzini di farina, che riempì per la prima volta a proprie spese e di cui fece dono alle differenti Comunità. A queste ricorrono all'uopo i contadini, e consegnando quel grano, ch'essi avrebbero dovuto portare ai mulini, ne ottengono all'istante la commutazione nella corrispondente quantità di farina, scontando solo, come di ragione, il prezzo ordinario della macinatura. Il frumento poi, che dai magazzini suddetti si prende in cambio, viene fatto macinare dalle rispettive Comunità nella stagione a ciò più propizia, e la farina si riserba nuovamente all'uso sopraindicato. Ecco in qual modo e con qual fine si è formata questa prima classe di magazzini, che solo abusivamente diconsi appartenere al Duca di Modena.

La seconda specie di essi è quella che trovasi principalmente sulle nostre montagne, instituita ad oggetto puramente prudenziale, e che appartiene realmente al Duca. Memore S. A. R. della carestia che afflisse queste contrade negli anni 1816 e 17 e della desolazione che produsse particolarmente colà dove una miseria più estesa e un terreno meno fertile rendono troppo facilmente sensibili le annate d'uno scarso raccolto; pensò di mettere a profitto l'abbondanza che da più anni Iddio ci concede, onde ovviare per quanto fosse possibile a nuove calamità di questo genere. Stabilì quindi alcuni depositi di farina, per potere in caso di carestia far fronte almeno ai primi bisogni della classe più povera de' suoi sudditi, giacchè il trasporto dei grani da lontane regioni non può a meno in tal caso di non accrescerne esorbitantemente il prezzo. Fece a quest'uopo costruire de' grandi cassoni di pietra, che distribuì a varj Comuni delle nostre montagne, ai quali fornisce continuamente quella farina di frumento o di castagne che è necessaria a mantenerli sempre provvisti. Nè dal suo pensiero l'ha potuto distogliere il con-

ficile e quasi impossibile la vendit
partite. Ma il Duca di Modena, ch
in ciò che il bene de' suoi sudditi, co
nel benefico e salutare suo piano.

Evvi per ultimo una terza classe c
ma questi, siccome i primi, non ap
nè poco al Duca di Modena. Ecco ir
formati. Ordinò S. A. R. che una
dalla Cassa dello Stato, fosse distr
mente a tutte le Comuni di questo
di comprare dai proprietarj tanto il
frumentone che da essi vogliasi cede
nimo già stabilito. Non passa però qu
proprietà dello Stato; ma conservasi
a tutto rischio e pericolo di esso, e
zione de' proprietarj medesimi che po
perarlo, mediante la restituzione della
senza essere tenuti a spesa alcuna,
del denaro, nè per la conservazione
altro qualsiasi oggetto. Osservisi perc
vono essi, se già non l'anno ricupera
mezzo di quello del nuovo raccolto,
s' intenderebbe realmente venduto. I p
tal modo il

poter infine impiegare in utili speculazioni quel denaro, che in altro modo resterebbe per lungo tempo morto ed inoperoso nelle loro mani.

Tale è lo scopo de' granaj e de' Magazzini di farina fondati dai S. A. R. il Duca di Modena ne' suoi Stati. Questo scopo è ben noto a tutti i suoi sudditi, che non mancano di profittarne, e cognito è pure agli abitanti de' paesi circonvicini, che c'invidiano queste benefiche istituzioni. Ciò non ostante i liberali non le riconoscono; i liberali gridano al *monopolio;* loro non regge il cuore di vederci assoggettati a queste *tiranniche* istituzioni; essi vorrebbero pur liberarci dal giogo che così *barbaramente* ci opprime. Ah! ipocriti! non è più tempo di fingere; già v'è caduta la maschera. L'Europa intera è immersa nel lutto; ecco l'effetto della vostra vantata *filantropia!*

LXII.

Estratto dalla Gazzetta, La Voce della Verità.

2 settembre 1831, N. 18.

Modena, 1 settembre.

Oggi è stato officialmente pubblicato il seguente manifesto del Buongoverno.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ALTA POLIZIA

Fa conoscere al Pubblico, che essendo fuggito dalle prigioni di Venezia il nominato *Antonio Morandi* di Modena, notoriamente colpevole di ribellione, di assassinio, e di altri delitti, è stabilito il premio di zecchini duecento, pagabili prontamente a chiunque arresterà od ucciderà questo pericolosissimo delinquente, nel caso che

LXIII.

Dalla Voce della V(

6 settembre 1831, N. 1(

Partito il Duca di Modena da' su
dal 5 al 6 febbrajo costretto dalle cir
che si erano unite agli avvenimenti d
rivoluzionarii, e tutti coloro che la no
tava, trovare un qualche appiglio pe
qualche ragione plausibile onde agire
siderio loro. Per difendere pertanto in
condotta loro, andavano spargendo e pu
proclami, che il Duca non aveva lasc
cazione in proposito, nè stabilita alcun
perciò furono costretti dalla necessità e
patria a formare un Governo provvisor
noi risponderemo che la notificazione
ma il movimento e il trambusto moss
mattina subito del 6 per opera di q
permise che si pubblicasse, e che il D
mente una Reggenza alla quale affid
Stato

maggiore ne divenne il bisogno. Noi riporteremo pertanto tutti gli atti autentici che ci siamo procurati dal Governo e dalla Comunità, e che una persona cortese ci ha gentilmente trasmessi, trascrivendo le sue stesse parole.

« È verità di fatto che partita S. A. R. dalla sua ca-
» pitale alle ore 9 pomeridiane del 5 febbrajo, aveva or-
» dinato, con suo Sovrano Chirografo del giorno stesso,
» che nella momentanea sua assenza il primo Consultore
» in ogni Dicastero, il quale consuetamente in assenza
» del Ministro o Governatore ne disimpegna le funzioni,
» dovesse dar corso agli affari ordinarj rispettivi, e che
» nei casi straordinarj, nei quali non si potesse far luogo
» a consultar prima il Sovrano Oracolo, si dovesse ri-
» solvere sotto la presidenza del Marchese Giuseppe Ran-
» goni, Podestà di Modena. Il Marchese Podestà chiamò
» quindi a sè i soprannominati individui nella sera del 6,
» e tutti intervennero nella Camera di residenza del
» Comune, ove si comunicò a ciascuno il Sovrano Chi-
» rografo.

» La Residenza del Podestà fu in quella circostanza
» affollata ed invasa dai sedicenti Rappresentanti del po-
» polo, e le altre Camere del Palazzo e i corridoj erano
» pieni di gente e di molti fra esse armati. Pretendevano
» questi che i Consultori dovessero nominare un Governo
» Provvisorio, ma essi si ricusarono costantemente, non
» curando i non pochi timori loro incussi dai Rappre-
» sentanti medesimi, che minacciavano turbata la pub-
» blica tranquillità dal vicino arrivo di gente di campa-
» gna armata, e di più che 5000 Bolognesi con artiglie-
» ria. Sostennero sempre i Consultori non essere ciò
» nelle loro attribuzioni, nè mancare un Governo, quando
» anzi era esso pienamente costituito dalle riferite So-
» vrane disposizioni. Queste dunque non potevano essere
» negate dai sedicenti Rappresentanti del Popolo, tanto
» più che i Consultori emisero anche per iscritto la loro
» renuenza alla formazione del Governo Provvisorio in

» apposito Processo Verbale. Ma vi è di più: essi ne
» erano a giorno fino dal mattino medesimo in cui si
» erano presentati al Marchese Podestà, e recati alla casa,
» quindi all'Uffizio del Delegato governativo, chiedendo
» la creazione della Guardia Nazionale per rimettere l'or-
» dine e la quiete nella città minacciata dalle orde ar-
» mate dei paesi circonvicini. Ridotto lo stesso Delegato,
» signor Conte Consultore Guidelli, a recarsi in Comu-
» nità ove erano raccolti i sediziosi macchinatori della
» rivolta, ad onta che fosse quivi loro comunicato il So-
» vrano Chirografo suddetto ed inserito negli atti da essi
» medesimi firmati, ad onta che lo stesso signor Dele-
» gato avesse più volte esposti i suoi poteri e i loro
» limiti, vollero assolutamente l'istituzione d'una guardia
» di cittadini; al che il detto signor Delegato unitamente
» al signor Podestà acconsentirono, purchè fosse da loro
» disegnato il capo, venisse nominata Civica, non nazio-
» nale, fosse creata in nome di S. A. R. il Duca e Pa-
» drone, e dipendesse dagli ordini del Tenente Colonnello
» Papazzoni. E infatti nel proclamarla al popolo usò il
» signor Delegato tutte queste espressioni. Ben è vero
» che appena coloro che si qualificavano Rappresentanti
» del popolo ebbero ottenuto il loro intento, se ne abu-
» sarono, pretendendo in seguito coll'appoggio dei Citta-
» dini armati il disarmamento della rimasta guarnigione
» e la liberazione dei detenuti politici; ma anche in que-
» ste deliberazioni pretesero e forzarono colla violenza
» il consenso della legittima autorità, la quale si credè
» autorizzata dalle sue istruzioni ad *accordare ciò che*
» *poteva evitare mali maggiori;* e qui vogliamo aggiun-
» gere che fu specificata la condizione di lasciare la li-
» bertà tanto alle truppe, quanto allo stesso Delegato
» governativo ed a qualunque altro, di potere libera-
» mente raggiungere S. A. R. ovunque si trovasse; alla
» quale poi con tanta mala fede mancarono, avendo dis-
» armata la Truppa, e cercato di prendere in ostaggio

» lo stesso Delegato Governativo. Si prova dunque ad
» evidenza come fino dal mattino del 6, ossia poche ore
» dopo la partenza del Sovrano, i ribelli sapevano senza
» equivoco alcuno qual fosse il Governo lasciato da S.
» A. R. Torniamo ora alle discussioni della sera del 6.
» Protraendosi queste fino oltre alla mezzanotte, e non
» potendosi vincere la costante negativa e le proteste dei
» Consultori che si opponevano ad una domanda così
» illegittima ed arbitraria, i pretesi Rappresentanti pro-
» cedettero essi medesimi alla nomina di cinque indivi-
» dui che dovessero costituire un Governo Provvisorio,
» essendosi incaricati di far stampare a questo fine un'ap-
» posita Notificazione al popolo, come venne fatto, senza
» sottoscrizione d'alcuno. Nel successivo mattino del
» giorno 7 furono di nuovo chiamati i Signori Consul-
» tori dal Marchese Podestà. Era la residenza occupata
» dai soliti individui, ma l'apparato era ancora più mi-
» naccevole della notte antecedente, essendo che la Sala
» trovavasi custodita anche nell'interno da gente armata,
» la quale aveva ricevuto ordine dai più volte nominati
» Rappresentanti di non concedere l'uscita nè ai Con-
» sultori, nè ai Signori del Comune. Raccolti che tutti
» furono, vennero fatte nuove violenti insistenze per la
» nomina del Governo Provvisorio, essendochè si assi-
» curava che i prescelti nella notte eransi tutti ricusati
» d'accettare, meno il Dottor Cialdini, presente. I Consul-
» tori rimasero fermi, come per l'innanzi, nel loro rifiuto,
» e sostennero sempre che il Governo di S. A. R. non
» mancava di alcuna necessaria autorità. Ad onta di ciò
» si passò dai turbolenti minacciosi Rappresentanti alla no-
» mina di un Governo Provvisorio, aggiungendo ai Signori
» del Comune (costretti dalla forza a rimanere) gli Av-
» vocati Nardi, Bellentani e Cialdini. Sarà sempre ono-
» revole pei nostri Conservatori l'aver essi fra le minac-
» cie dei ribelli voluto inserire negli Atti pubblici una
» protesta, che col loro rimanere in posto intendevano di

.. .. . una prova novella, e
e Padre nel destinarlo a sì cospic
giurato il desiderio del bene de' suoi
pel proprio assicurato servizio.

All' Intendente Generale Camerale Con

**Avendo le circostanze del Nostro
verno, e Governatore della Città e
Marchese Luigi Coccapani Imperiali
Ci domandasse di essere dispensato
incarichi, alla quale domanda alla f
creduto di dovere aderire; restano
Cariche, che abbiamo destinato di
presente Nostro Chirografo conferiam
dente Generale Camerale Consigliere
equivoche prove e del suo attaccame
pacità negli affari, di modo che siamo
importanti posti siano bene affidati a
ciò nuovo campo di darci ulteriori p
attitudine e fedeltà.**

**Il conte Riccini assumerà dal 1.°
combenze di Ministro di Buongovern
della Città e Provincia di Modena, coll**

LXVI.

Estratto dalla Gazzetta, La Voce della Verità.

24 marzo 1832, N. 99.

Articolo comunicato.

Compreso di ammirazione e di entusiasmo alla lettura dell'incomparabile rescritto di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano inserito nello scorso N. 98 della *Voce della Verità*, un autore, quanto inesperto altrettanto audace, osa però rilevarci con rammarico, che, dopo di avere la R. A. S. nominati in quello due di Lei così degni fratelli quali ben giusti suoi vendicatori nel caso atroce, che non si vuol nemmeno esprimere, ma che il Signore non permetterà, non vi abbia poi aggiunta una Moglie, nelle cui vene scorre il sangue di Vittorio Emanuele, terrore e scorno dell'esecrata setta. Essa che da lungo tempo in ogni occasione si adopera di provare a questa, e colle parole e col contegno, il più marcato disprezzo, che godrebbe le venisse compensato con quell'odio impotente, ma glorioso più d'ogni trionfo per quelli che ne sono l'oggetto, i quali anche per questo titolo solo, se tanti altri non ne avessero, sarebbero da Lei venerati e nobilmente invidiati; mentre poi invece, di nulla freme tanto quanto delle abborrite e falsissime taccie d'indulgenza e bontà nel senso dello schifoso *giusto mezzo*, che individui di questo hanno talvolta la sfacciataggine di profonderle. Una Moglie, che, se non ha forza in armi ed in braccia, ne ha in oro ed in gemme, quanto basta per contribuire anch'essa allo scopo, nel caso per Lei tremendo, ma che non teme niente più dell'Augusto Consorte, per le ragioni da lui stesso esposte, fidando in Dio

Si lusinga il M. C. G. che il tenore della Dichiarazione sia pienamente conforme allo scopo del loro Foglio consacrato alla causa della Religione, del Trono e del Vero Onore.

In tale fiducia, ecc.

Il General Comandante le Truppe

Cav. Stanzani.

I Militari di Francesco IV, mentre hanno sentito (con tale altissima indignazione che non ha termini onde essere espressa, e che non cesserà fino a tanto che non siano scoperti ed esterminati i sicarii) il sacrilego progetto dei rivoluzionarj di assassinare la sacra persona dell' adorato loro Sovrano, hanno nel tempo stesso provata la più pura soddisfazione, ed anzi un vero nobile orgoglio, di essere onorati della divisa di un Principe il quale, in gagliardía d'animo ed in vero coraggio, può dirsi il primo soldato dell'età nostra. — I Militari di Francesco IV, superbi di servire sotto la sua bandiera, giurano di spargere fino l'ultima stilla di sangue in difesa dell'invitto Arciduca, del Padre amorosissimo, del fortissimo Capitano. Essi raddoppieranno di vigilanza e di energia, essi non cureranno la vita loro, se non in quanto possa offrirsi o per salvare quella del Sovrano, o per togliere quella dell'assassino. Che se mai, locchè Dio tolga, l'inferno vomitasse anima sì esecranda, che osasse il più lieve attentato, vogliono che si sappia da tutti, come essi ben conoscono persona per persona quelli fra i loro concittadini i quali dividono le massime degli scellerati rivoluzionarj e liberali: tremino essi, perchè i Militari rendono le vite di costoro garanti della sicurezza di Francesco IV! Tremino, perchè la giustizia del soldato è altrettanto pronta quanto è sicura!

Seguono le firme del Generale Comandante, di tutti i

LXVIII.

Dalla Gazzetta, La Voce d

Martedì, 14 agosto 1832, N.

I Volontari Estens

Da due mesi noi non avevamo fat
di questa magnifica istituzione milita
vuta alla fedeltà ed all'entusiasmo p
Sovrano, de' buoni abitatori delle Ca
mesi si è di tanto moltiplicata, ed ha
stare tanti giovevoli servigi, che noi
pia delle cose, appagarci di toccare
portanti.

E per cominciare dai Volontarii Est
numero loro è già salito a 12 comple
manti il contingente di due Battaglion
fra non molto di vedere giugnere riu
Capitale, e qui dar saggio di milita
l'ardore e lo zelo con cui ciascuno deg
all'insegnamento, l'emulazione fra co

a Lui dirette in que' giorni di vera festa; voti e motti che disvelano il cuore, che sono fecondi di grandi speranze per la interna quiete avvenire: più volte il desiderio ci chiamava a descrivere quelle solenni e care ceremonie colle quali, santificandosi dalla Religione i sentimenti di fedeltà, i buoni Parrochi benedicevano le divise e le armi prima che venissero assegnate ai commossi Volontarii. Ma spesso siamo premuti dall'angustia del tempo o dello spazio, e ci dobbiamo guardare dal tornar troppo sovente sulla stessa materia. Quello però che non deve esser dimenticato, si è l'utilissimo servigio prestato alla pubblica tranquillità da queste nuove milizie, imperocchè continue sono le notturne perlustrazioni, frequenti gli arresti di sospetti vagabondi, e le campagne nostre godono ora una sicurezza che forse non può trovarsi in alcun'altra provincia. Certo è poi che se gli emissarii del liberalismo tornassero a tentare di corrompere quei petti rozzi, ma leali, la punizione non tarderebbe un istante a piombare sui seduttori. E ben lo dimostra la fazione in che si adoperarono, or son pochi giorni, quattro di quelle Compagnie insieme raccolte; poichè nella supposizione che un certo numero di male intenzionati si fosse appiattato nel Bosco di Campogalliano, ivi si portarono d'improvviso, e mentre cento uomini guardavano le rive del fiume Secchia, ed altro simile numero chiudeva tutti gli sbocchi, i rimanenti in maggior copia si sparsero in bell'ordine, e frugavano ogni sentiero, tentavano ogni macchia, e con inesprimibile ardore non d'altro si dolevano, fuorchè di non aver trovata occasione di addimostrare col fatto quanto siano disposti a correre ogni rischio per la difesa dell' ordine legittimo e della Sovranità.

Mentre le Ville suburbane offrono dodici Compagnie completamente fornite, ed una riserva quasi altrettanto numerosa, i rimanenti Comuni della Provincia Modenese rivaleggiano essi pure per esibire un Battaglione formato

Intanto la Provincia Reggiana,
ha già avanzata la formazione di a
lontarii Estensi, e parecchie Compa
abbiam presentita la vicina nomina
rispettivi Ufficiali.

Noi qui non parliamo delle Pro
della Garfagnana e del Ducato di M
chè (oltre l'aver le due prime inter
rapidità fornito il bellissimo Corpo
R. Cacciatori del Frignano in numer
che in quelle fedelissime popolazioni
quando si tratta della Religione e de
assicurati che se l'Economato Milit
alle richieste, ben due nuovi Battag
lontarii sorgerebbero in un istante
gliarde ed intatte ancora dal pestif
ralismo.

Siano questi brevi cenni la sola
infami calunnie, con cui la propagan
di spargere fra i creduli che l'ador
non sia circondato dall'amore de' suc
sopra uno Stato che occupa ben pc
ma questo Stato è coperto ad ogni

costanza, di imperturbabile magnanimità, di morale fortezza derivata dalla Religione, che Dio ci ha concesso nell'impareggiabile Sovrano. E se fosse deciso dalla Provvidenza che un giorno la di lui voce dovesse invitare ad una prova, qui sono molti che allegramente deliberati si leverebbero, e che, apprezzando l'onore e il dovere più che la vita, incontrerebbero tranquilli ogni dubbia fortuna, perchè la fede loro passasse immacolata alla memoria dei posteri, unita al nome e alla gloria di Francesco IV.

LXIX.

Estratto dalla Voce della Verità.

Martedì 1 ottobre 1833, N. 337.

STATI ESTENSI.

Modena, 28 settembre.

A. S. E. il signor Principe di Canosa.

Signore!

Nel vostro bell'articolo inserito nella Gazzetta *la Voce della Verità*, N. 334, voi avete onorato la Bandiera de' Militi Volontarii Estensi. Se questa avesse avuto bisogno di sventolare più gloriosa, voi l'avreste innalzata sulle ali dell'aquila d'Este, che ne forma il decoro. Ma la sua gloria è il cuor fedele dei bravi che la difendono, e la riguardano come innalzata sul cuore dell'adorato Sovrano. Il suo onore è la cattolica Religione innestata al legittimo Trono. Il vostro articolo pertanto, meritevole della riconoscenza dei Militi, ha concorso stupendamente a confermarli nei sentimenti del vero onor militare. Noi conosciamo i Leuppi, gli Oloferni, i Sisara, i novelli Go-

. ...g..., introducono libri infernali,
calunniano i buoni, giurano l'esteri
perfino.... Ma tremino gli empi! I
mando Sovrano sarà per i Militi Es
compita vittoria. Il 1831 è passato.
sono coperti da cuori fedeli. L'Idra
lismo, la Biscia del Giusto mezzo si
blicazione del vostro articolo, ed in
deplorarono l'eccitamento alla guerr
Militi Estensi ne godono, e sanno ch
la giusta difesa del Sovrano legitti
quando il comando dell'adorato Princ
dato di fare il proprio dovere. Sarà l
guerra civile quella in cui il Giusto
liberali, e noi speriamo che venga sol
dietro l'ordine sovrano, sopra amen
berare lo Stato dai perturbatori dell'
Religione dagli apostati, il Trono dagl
è la libertà che noi vogliamo. L'egua
siste nell'essere tutti col caro Princip
solo ed un'anima sola. La vera carit
l'impiegare la forza per mantenerla s
legittimo che Dio le ha dato. La tol
il non far uso delle armi senza ...

comandare, io vi protesto eterna gratitudine. Non posso darvene un pegno più caro al vostro nobile spirito, che invitandovi ad unire il vostro valore alla fedeltà de' Militi Volontarii Estensi, se verrà il giorno dell'esterminio dei liberali. Portate voi stesso alle nostre file l'ordine sovrano, e rammentateci allora il vostro articolo col grido tanto a noi caro. — Viva la Religione! Viva Francesco IV.

Il tenente colonnello comandante il primo reggimento de' Militi Volontari Estensi

Cav. Giuseppe Fabbri.

LXX.

DON ADEODATO CALEFFI, ecc.

Vescovo di Modena, ecc., ecc.
A tutti i Fedeli dell'una e dell'altra Diocesi.

I flagelli e castighi temporali, coi quali ora in un modo, ora in un altro Iddio visita i popoli cristiani, ben considerati, son tratti di misericordia paterna, che volendo pure ridurre e convertire i peccatori a vera penitenza ed all'esatta osservanza della divina sua legge, e conseguentemente delle leggi tutte sì ecclesiastiche che civili, a guisa di amoroso padre, quale non riuscendo di condurre al dovere gli scioperati indocili figli colle persuasive ammonizioni, viene dall'amor paterno costretto ad usare la verga di correzione. Così Iddio, vedendo non essere sufficienti a convertire i peccatori la forza delle leggi, la predicazione della divina parola, le missioni apostoliche con tanto zelo eseguite, mette finalmente in esercizio i temporali flagelli per risparmiare gli eterni.

Non è mestieri che vi esponiamo, Figli dilettissimi, quanti e quali sieno stati i guai e temporali castighi con cui in questi ultimi tempi si è aggravata sopra di noi la mano dell'Onnipotente, mentre l'esperienza quotidiana ve ne ammaestra: pure non possiamo passare sotto silenzio e le esecrabili rivoluzioni tendenti a rovesciare Trono ed Altare col soqquadro universale di ogni ordine divino, ecclesiastico e civile, e le ordite fellonie per tramare alla vita del più caro dei Sovrani, e della più esemplare Reale famiglia, quali però la destra dell'Eccelso, per nostra gran sorte, rivolse a danno e scorno unicamente degli scellerati loro Autori; nemmeno crediamo di dovere omettere di rammemorarvi le ostinate siccità che in gran parte ci privarono degli aspettati raccolti, le orribili scosse che per tante volte resero ondeggiante il nostro suolo con evidente pericolo di rimanerne schiacciati sotto le rovine della propria abitazione, e i vermi divoratori che distrussero quel grano, che nel presente anno servir doveva ad alimentare. Ora poi ognuno ben vede quale sia il flagello con cui Iddio nel tempo stesso che punisce il peccato cerca di chiamare il peccatore alla conversione. Un diluvio di quasi continue pioggie che allagando ed inondando le nostre campagne collo straripamento di tutti i fiumi e torrenti, oltre i danni presenti di persone ed animali affogati, di case diroccate, di campagne distrutte, impedisce ancora la tanto necessaria coltivazione dei terreni e semina delle biade, per cui siamo minacciati di terribile carestia.

È ben vero che voi, Figli dilettissimi, avete più volte fatto ricorso al Trono della Divina Misericordia per ottenere la liberazione da tale flagello, interponendo specialmente la mediazione del nostro gran protettore san Geminiano, ed è altrettanto vero che ogni volta ne abbiamo sull'istante sperimentati gli effetti dell'infinita sua bontà; ma che! Eccoci di bel nuovo sotto il flagello. E che vuol dir questo, Figli carissimi, che vuol dir questo? Vuol dire

che le vostre preghiere sono state di bocca e non di cuore; vuol dire che non avete ben purificata la vostr'anima con una sincera conversione a Dio che in tanti modi vi chiama a penitenza; vuol dire insomma che si continua a peccare come prima, e perciò Dio, stanco di vostre finte promesse, vi dice per bocca d'Isaia — *Cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam.* — Pregate pure e moltiplicate le orazioni, ma non vi esaudirò, perchè siete immersi nei peccati, nè volete convertirvi.

Se oggi pertanto il Signore fa sentire la sua voce nell'interno del vostro spirito per mezzo delle presenti calamità temporali, onde coll'occhio dell'intelletto contempliate il baratro delle sempiterne pene che vi aspetta se persevererete nelle vie d'iniquità, non vogliate, per quanto vi è cara la vostra salute, indurarvi nel vizio, ma convertitevi di vero cuore al Signore, che tutto propenso per voi vi aspetta per perdonarvi: umiliatevi, piangete e pregate, e il Dio delle misericordie al vedere il vostro pentimento compatirà la fragilità vostra, dimenticherà l'ingiurie a lui fatte, rivolgerà l'occhio suo pietoso sopra di voi, e ritirerà il flagello.

Persuasi quindi che voi, Figli carissimi, compresi da un salutare timore e mossi eziandio dalle paterne nostre esortazioni farete, di tutto per riconciliarvi con Dio e disarmare così la sua destra irata, ecco che noi pure passiamo a coadjuvarvi colle pubbliche preci. Ordiniamo perciò che si continui dai RR. Sacerdoti l'aggiunta nella santa Messa della Colletta *ad postulandam serenitatem* e che in ogni parrochia d'amendue le Nostre Diocesi si faccia un solenne Triduo di penitenza subito che vi saranno pubblicate le presenti, inculcando col massimo calore a tutti i fedeli d'intervenire con una vera compunzione di cuore, di accostarsi in tale circostanza ai SS. Sacramenti, di esercitarsi in opere di cristiana pietà, e di pregare fervorosamente per la preziosa conservazione del regnante sommo Pontefice Gregorio XVI, dell'amatissimo Nostro

nedizione.

Dato in Modena dal Nostro Vesc
giorno 4 ottobre 1833.

D. Adeodato, *Vescovo e*

D. Vincenzo Ti

LXXI.

Estratto dal N. 341 giovedì 1

Chirografo Sovran

Carissimo figlio Francesco.

Il duplice desiderio di far piacere amo ben di cuore, e da cui so d'esse titudine riamato, e nel tempo stesso grata alla mia truppa, che in different strò a me così fedele, e che tuttodì di vero attaccamento, mi determina, sodezza potete già portare con amor tare, a darvi quello del mio Battaglio

intrepidezza, che basata sulla Religione, non deve mai mancare all'uomo di pensar retto e di principj giusti, in qualunque difficile circostanza egli si trovi. Quest' uniforme che vi do da indossare deve essere un nuovo legame fra voi ed il militare che lo porta, e che vi dimostrerà un giorno quella fedeltà ed attaccamento ch'ebbe per me, e voi continuerete ad avere per esso quei sentimenti che si meritò da me di fiducia e gratitudine.

Modena, li 4 ottobre 1833.

Vostro affezionatissimo Padre FRANCESCO.

A S. A. R. l'Arciduca Francesco
d'Austria d'Este, Principe Ereditario
di Modena.

UMILE INDIRIZZO

Del Tenente Colonnello Vincenzo Zucchi
a nome dell'intero Battaglione.

Altezza Reale.

Il R. Battaglione di Linea Estense non vide mai giornata più gloriosa e degna d'eterna ricordanza, quanto quella che jeri sorgea, in cui alla faustissima onomastica ricorrenza dell'Amatissimo Nostro Sovrano si accoppia il prezioso ed incomparabile dono accordatogli col nominare l'Augusta Persona di V. A. R. a suo Colonnello Proprietario.

Altezza Reale! Interprete io della inesprimibile commozione della giurata gratitudine, del nobile orgoglio onde sono compresi gli Ufficiali e Soldati del R. Battaglione che si onora di un tanto Capo e Protettore, vengo a deporre ai piedi dell'A. V. l'espressione della nostra gioja e dei nostri sentimenti. Noi giurammo all'Onnipotente di difendere il Nostro Sovrano, la sua Augusta famiglia, la santa causa dell'Altare e del Trono, e questo

ultime vicende politiche hanno fatto una profonda impressione dolcissima nell'animo mio. Mi glorio d'indossarne le divise, e sarò lietissimo di ritrovarmi in ogni incontro al loro fianco.

Gradisca ella intanto, Signor Tenente Colonnello, le assicurazioni della particolare mia stima, e sia persuasa, che come sempre mi è stata in pregio per tanti titoli la sua persona, così mi è dolce l'avere al presente più strette relazioni con Lei, di cui mi confermo

Affezionatissimo

FRANCESCO d'Austria d'Este, *Colonnello.*

LXXII.

Estratto dalla Voce della Verità.

Giovedì, 2 gennajo 1834, N. 377.

STATI ESTENSI.

Modena, 30 dicembre.

Il cavaliere Commendatore Giuseppe Fabbri, Tenente-Colonnello Comandante il Reggimento dei Militi Volontari Estensi della Provincia di Modena, penetrato da quei sentimenti di giusta indignazione, che hanno in tutti i buoni destato gli ulteriori documenti ora pubblicati comprovanti la congiura del già cavaliere Giuseppe Ricci contro la vita dell'Adorato nostro sovrano e sua augusta Famiglia, ha commesso ai Capitani dei tre Battaglioni da lui dipendenti di farli conoscere nel giorno di jeri domenica 29 all'intero Reggimento che esso ha l'onore di comandare, onde ciascun Volontario, appieno informato di quella detestabile scelleratezza, rinforzi nel suo cuore i caldi affetti di devozione e di fedeltà.

Ci gode l'animo di annunziare che il nobile entusiasmo

.... loro famiglie, il
loro Comandante ne portasse i voti
Egli è perciò che il sullodato ca
ha avuto l'onore di umiliarli in ap
A. R., la quale si è degnata di accett
le espressioni di tanti figli amorosi e

LXXIII.

Convenzione sulla Lega offensi
fra l'Austria e Franc

S. M. l'Imperatore d'Austria e S. A.
di Modena, animati dal comune desid
pre più fermi i vincoli d'amicizia e
esistenti, e di procurare coi loro sf
nimento della pace interna ed estern
gale de' loro Stati, hanno perciò stab
una speciale Convenzione.

A questo fine Essi hanno nominato
ziarj: S. M. l'Imperatore d'Austria,
Clemente Venceslao Lotario principe
neburg, duca di Portella. conte di

De-Volo suo ciambellano, i quali dietro il cambio dei loro pienipoteri, trovati regolari, sono convenuti nei seguenti articoli:

ARTICOLO I.

In tutti i casi in cui gli Stati italiani di S. M. l'Imperatore d'Austria e di S. A. R. il Duca di Modena fossero esposti ad un attacco dall'estero, le Alte Parti contraenti s'obbligano a prestarsi ajuto ed assistenza reciprocamente con tutti i mezzi a loro disposizione tostochè ne segua richiesta d'una parte all'altra.

ARTICOLO II.

Essendo gli Stati di S. A. R. il Duca di Modena nella linea di difesa delle provincie italiane di S. M. l'Imperatore d'Austria, S. A. R. il Duca di Modena accorda a S. M. l'Imperatore il diritto di far entrare sul territorio modenese le truppe Imperiali, e di far guarnire le piazze forti, ogni qualvolta lo richieda l'interesse della comune difesa o le precauzioni militari.

ARTICOLO III.

Se nell'interno degli Stati di S. A. R. il Duca di Modena accadessero fatti che fossero proprj a dar fondamento all'apprensione che potesse venir turbata la tranquillità legale e l'ordine, ovvero tali inquieti movimenti pervenissero fino ad una effettiva sollevazione, a reprimere la quale non fossero sufficienti i mezzi a disposizione del Governo, S. M. l' Imperatore d'Austria s'obbliga, subito che n'abbia ricevuta la domanda, a prestare tutti gli ajuti militari richiesti al mantenimento e al ristabilimento della quiete e dell'ordine legale.

ARTICOLO IV.

S. A. R. il Duca di Modena s'obbliga a non conchiudere senza previo consenso di S. M. I. R. Ap. qualsiasi convenzione militare con verun'altra Potenza.

fazione dei tristi la falsa idea della indifferenza e della oscitanza del Governo.

È perciò che, avuta anche la Sovrana Mente, il Ministro di Buongoverno, servendo sempre al proprio instituto di prevenire, prima di discendere alla dispiacevole parte di punire, e facendo seguito alla precedente Notificazione dell' 8 novembre 1847 contro gli attruppamenti, intende oggi far sentire a chiunque, che ogni dimostrazione direttamente o indirettamente tendente al suespresso scopo, nè solo in fatti, ma anche in detti, e coll'uso ed abuso di abbigliamenti che per loro natura, foggia ed aggregazione di colori, importino distintivo politico, simbolo o segno di convenzione, come la circolazione, contrattazione e confezione dei medesimi, sono severamente proibiti, e nella misura degli attentati in odio e pregiudizio della Sovranità designati ad esser con ogni mezzo repressi, ed al massimo rigore della Legge.

Modena, dal Palazzo del Ministro di Buongoverno, il 19 febbrajo 1848.

Marchese LUIGI DE BUOI.
BARTOLOMASI Conte CARLO FRANCESCO, *Segr.*

LXXV.

Dal Supplemento al N. 22
Della Gazzetta La Voce della Verità.

16 settembre 1831.

Il Duca di Modena (così seguita lo squarcio del discorso del corifeo della rigenerazione Europea) *il duca di Modena*, diceva, *fu ricondotto fuori del suo territorio colla stessa generosità che Carlo X. La strada fu meno lunga senza dubbio, ma la protezione fu la stessa.*

D. N. FRANCISCUS III.
ARCHID. . AUSTR
QUEM . NEFARIUS . FACTIOSORUM . MEDIA . LATE
EXTRA . AVITAE . DITIONIS . FINES . FERME .
SUMMO . BONORUM . MOERORE . ET . DESIDERIO
UNA . CUM . FIDELISSIMIS . FORTISSIM
HASCE
IMP. CAES . FRANCISCI . LEOP
ARMIS . OPITULANTIB
CONFIRMATAS
REDUCENS
URBEM . INTER . LAETAS . ADCLAMATIONI
ET . SECURITATEM . POPULORUM . TERTIO
IDEMQUE . PRID . KAL . OC
D. N. MARIAM . BEAT
OMNI . CUM . FAUSTISSIMA .
CIVIBUS . HOSPITIBUSQUE . QUI . FIDEM . EIS
QUI . QUE . ERROREM . POENITENDO
FELICITATEM . AEQUISSIMI . IMPERII .
PARENTES . ET . CONSERVATOR
PERPETUO . PLAUSU . ET . FESTO . CLAMO
REDUXIT

ORDO . POPULUSQUE . MUTI
LAPIDEM . FELICISSIMORUM . DIERUM . ET . G
POSTERITATI . COMM

LXXVII.

Ministero di Grazia e di Giustizia.

Non pochi casi di appellazioni o ricorsi abusivi e d'incidenti vessatorii, verificatisi in cause civili al visibile fine d'intralciare o ritardare l'andamento o l'esito delle processure, e i giusti richiami spiegati in contrario, avendo impegnata l'attenzione del Ministero, ed essendosi riconosciuta la convenienza di un opportuno provvedimento che prevenga il riprodursi di abusi della specie anzidetta, ed in esecuzione ancora di venerato Sovrano Rescritto 14 febbrajo corrente N. 396, resta fissato e stabilito quanto appresso:

1.° Contro i decreti o le sentenze che la legge qualifica espressamente d'inappellabili il Giudice o Tribunale che ha pronunziato non ammette appellazione, e rigetta perentoriamente l'atto relativo, qualunque sia la forma o il pretesto con cui venga colorito.

2.° Parimente nei casi d'appellazione ad ambi gli effetti da decreto o sentenza contro cui dalla legge si accorda il solo devolutivo, il Tribunale o il Giudice da cui viene appellato l'ammette a questo effetto soltanto.

3.° Il decreto di rejezione o di ammissione al solo devolutivo, come sopra, dev' essere notificato alle parti con intimazione a dire e dedurre entro il termine perentorio di giorni due utili.

4.° Se la parte appellante non insiste, s'intende che abbia abbandonata l'appellazione, o ristretta al solo devolutivo.

5.° Ove ella insista, l'atto relativo viene intimato alla controparte, perchè entro altri due giorni utili controdeduca volendo.

6.° Spirato detto termine la causa viene rimessa al Tribunale a cui fu appellato, senza alcun pregiudizio del-

contraria quando fosse stata prod

Resta però in facoltà di esso T
chiamo di quegli altri atti che riten
rire il merito della questione.

8.° Il Tribunale davanti cui fu
conosce in Camera di Consiglio
ulteriore formalità, e pronuncia c
entro il termine di giorni cinque, ri
decreto gli atti al Giudice o Tribuna
affinchè o sia mantenuta ferma l'e
dato seguito agli atti d'appellazion

9.° La Cancelleria del Tribunale
gli Atti notifica d'uffizio il proferit
parti, con che s'intendono posti i
legge alle rispettive loro incombenze.

10.° Le premesse disposizioni si
casi contemplati dall'articolo 835 del
civile, e quindi spirato il termine, di
il Giudice dà corso all'atto di part
regiudicata sul fondamento dell'asse
pellazione stata interposta in contra
posizione, fatto luogo alle deduzioni
e coi termini di cui sopra al N. 3,
a cui fu appellato i [illegible]

appellato, affinchè o sorta la sua esecuzione la regiudicata o l'appellazione segua il suo corso.

12.° Un procedimento analogo ha luogo pel caso in cui, invece di essere respinto, fosse ammesso un appello da doversi restringere al solo devolutivo. Vale a dire, opponendosi la parte appellata, l'opposizione s'intima all'appellante: ove l'appellato non rinnovi la sua dimanda nel termine perentorio di altri due giorni, s'intende abbandonata l'opposizione, e prosegue l'appello; ove nel termine medesimo insista nella fatta opposizione, si spedisce lo stralcio d'atti al Tribunale superiore, che conosce dell'incidente come al precedente N. 8.

Il Tribunale però, non ostante il suindicato abbandono, rigetta d'uffizio l'appello quando si riconosca mancante assolutamente di giurisdizione a risolvere sul merito della causa.

13.° Si osserva del pari riguardo alle sentenze degli Arbitri e degli Arbitratori, contemplate dagli Art. 14 e 18 del Codice suddetto.

14.° Le norme come sopra fissate per gli appelli sono congruamente applicabili ai ricorsi in revisione pei casi contemplati dai §§ 1, 2 dell'Articolo 52 del precitato Codice di Procedura civile, e per le sentenze degli Arbitri od Arbitratori di cui al precedente numero.

15.° A chi ricorre per manifesta violazione di legge e resta soccombente, oltre di sopportar la condanna nelle spese, sarà inflitta una multa non minore di lire 50, nè maggiore di lire 300, che andrà a profitto del Regio Erario, il minimo della quale dovrà depositarsi alla Cancelleria coll'atto con che s'introduce il ricorso.

Sarà però in facoltà del Supremo Tribunale l'applicare o no questa multa, e il moderarla fra gli indicati limiti a seconda dell'entità della lite e di altre circostanze della causa.

16.° Chi, soccombente in prima istanza, lo resta ancora in appello d'incidente, qualunque sia la natura della causa, oltre d'essere sempre condannato nelle spese, incorrerà

a qualunque emolumento verso
stenuto giudizio incidentale.

18.° Le Sentenze di rejezione
revisione di cui sopra saranno
del Tribunale che le ha proferite
o Giudice cui ritorna la causa,
soccombente, e dovranno restarvi

19.° In caso di recidiva per pa
ne deve far rapporto al Ministero,
eziandio ai Collegi dei Procuratori
i quali dovrà essere istituito a q
speciale.

20.° Il Procuratore o l'Avvocato
riesca soccombente in un giudizio
ricorso in Revisione di cui nel pre
correrà nota di censura, di cui deve
mensione nella sentenza.

21.° Questa nota farà luogo a pe
sarsi dal Ministero in proporzione del

22.° Le disposizioni di cui ai pre
sono applicabili anche alle cause in
stato si trovino.

23.° Il presente Regolamento, oltre
a tutti gli uffizii giudiziarii ...

LXXVIII.

Notificazione.

Gli orribili delitti che succedono tuttodì e vanno moltiplicandosi nel Comune di Carrara indussero Sua Altezza Reale l'Augusto nostro Sovrano a ripristinare con suo venerato Decreto del 30 ultimo scorso settembre lo stato d'assedio, affidandone il comando al sottoscritto.

In base pertanto dei venerati sovrani comandi, e delle disposizioni ed istruzioni relative si dispone quanto appresso:

1. La città e l'intiero Comune di Carrara dalla pubblicazione della presente Notificazione vengono posti nel più stretto stato d'assedio, il quale con tutte le sue conseguenze verrà mantenuto col massimo rigore.

2. Tutte le autorità civili, criminali e politiche ivi residenti nel disimpegno delle loro incombenze rispettive restano sotto la immediata dipendenza di questo Comando.

3. Si stabilisce una Commissione militare che dovrà giudicare colle norme della legge militare i rei d'assassinio, tentato assassinio, ferimenti, alto tradimento, porto d'arme, gli eccitatori dei militari alla diserzione, e la resistenza armata mano contro la Forza. Tutti questi delitti saranno puniti colla pena di morte da pronunziarsi o con giudizio statario, o con giudizio di guerra a seconda delle circostanze.

4. Gli insulti verbali o reali a funzionarii e militari, e gli eccitatori dei militari a mancare al loro dovere saranno puniti con pene secondo la gravità del caso.

5. Il tribunale suddetto dovrà giudicare di tutti i processi pendenti per delitti della sopraddetta specie avvenuti dopo che fu nello scorso anno levato lo stato d'assedio, e sarà inappellabile.

tutte le armi da fuoco, da tagl
d'ogni sorta di munizione, e scoi
sarà trovato dalla pubblica forza
veva consegnare, o di qualunque a
uccidere, se il contravventore è m
litti, o che colla delazione di de
addimostra una prava intenzione,
di morte, mentre in tutti gli altri
pure di retenzione d'armi, munizio
tori incorreranno nella pena, secon
alla galera in vita.

8. Dall'*Ave Maria* della sera fin
sivo mattino resteranno da oggi in
ghi di pubblico convegno, come o
d'ogni sorta.

9. Ogni assembramento, anche sol
disciolto dalla pubblica forza, la qua
nienza far uso delle proprie armi.

10. Tutti gli albergatori pubblici e
denuncieranno immediatamente i lo
non siano della famiglia, e così qu
praggiungessero. I contravventori inc
di duecento sino a mille franchi, ed
ad altra pena ...

12. Ritenuto che l'ubbriachezza alla quale s'abbandona una gran parte della popolazione sia la causa principale degli atroci misfatti che di sovente accadono, e volendosi tolto anche questo vizio, si dispone che tutti coloro i quali saranno colti ubbriachi abbiano ad essere arrestati, e nel successivo giorno puniti con pene corporali.

13. Ogni sorta di dimostrazione politica che non sia già compresa nel delitto d'alto tradimento di cui al § 3 sarà punita col massimo rigore.

14. I trasgressori agli articoli 8, 9 ed 11 della presente, e chiunque contravventore alle leggi vigenti di Polizia, e chi osasse strappare dai muri questa Notificazione saranno puniti in via disciplinare o con pene corporali, o con multe da estendersi sino a mille franchi, a seconda dei casi.

Carrara li 6 ottobre 1857.

Il comandante dello stato d'assedio e del real corpo Dragoni

Cav. De Widerkhern.

LE PROMESSE DI FRANCESCO V,

ED I LORO EFFETTI

I documenti del mal governo di Francesco V sono in gran parte consegnati alla storia. Ora, a riscontro, ne giova mettere in luce le sue promesse.

Iniziando il Regno mandò fuori il seguente proclama:

Noi Francesco V, Duca di Modena, ecc. ecc.

Egli è piaciuto all'Onnipotente Iddio ne' suoi imperscrutabili Decreti di chiamar a miglior vita S. A. R. Francesco IV.

Assumendo Noi per diritto di successione la Sovranità di questi Stati ben siamo compresi dei doveri che la medesima impone alla Nostra Persona, e tutte le maggiori nostre sollecitudini saranno certo rivolte a promuovere il più possibile la felicità dei mentovati Nostri dilettissimi Sudditi, dai quali colla più lieta compiacenza dell'animo Nostro pienamente ci ripromettiamo ubbidienza, fedeltà ed amore: per il che solo invochiamo la Divina Provvidenza

---

Invaso dallo spavento delle improv
1848 credette smorzare il fermento p
clami di cui alle pagine 47 e 48 de

Rientrò poi nell' agosto col proclan
50 della Parte Prima.

Qual fosse la mente del Duca nel
perdono ai sudditi con tale proclama
mento inserito nella Sez. I, Parte III, p
colare del Ministero di Buon Governo,
a tutti i Giusdicenti dello Stato per cui
minale per reato politico è organizz
sfera.

Al riprendersi nel marzo del 1849 (
cava Francesco V il proclama, di cui a
Prima.

E soltanto dopo il disastro di Novar
austriache paure, svelò i suoi veri pro

FRANCESCO V ecc. ec

Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura, va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello stato penoso di agitazione in cui da un anno incirca ebbero a trovarsi questi Dominj.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del Nostro legittimo Governo si scuotano, e deponendo ogni timore cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende, al mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività e di vigore che fin ora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della Religione e del Trono.

All'opposto, essendo a nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la legittima Nostra Autorità, violarono le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione Militare residente in Modena.

E siccome la popolazione di campagna si è a Noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo anche in singolar modo rilevato nella circostanza che Ci siamo trasferiti dalla capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la Nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena Nostra soddisfazione a tutti coloro che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri che sono proprj d'ogni buon suddito e che hanno date non dubbie prove, e per loro onorevoli, di sincero e fedele attaccamento alla Nostra Persona.

Sia pur noto alle Nostre Truppe che la condotta dalle medesime tenuta in questi giorni ha in Noi resa maggiore la confidenza che in esse avevamo e che lo spirito di cui si sono mostrate animate Ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello, questo giorno 29 marzo 1849.

Firm. FRANCESCO.

ai seguito dell' avvenuta invasion
Nostri Stati per parte della Sardegna
rata in istato di guerra contro di No
di eccitare perfidamente a rivolta i s
rimangono privi di truppe regolari;

Di fronte alla minaccia permanente p
che come alleata al Piemonte ha già
corpo d'Armata nella limitrofa Tosca
forze sul confine che ingrossano ogni g
scorrerie nel Nostro Stato, colla mira
quanto prima;

In presenza finalmente agli avvenim
mitrofo Stato Parmense, che sempre
quella parte l'invasione nemica; e per
Sudditi ai mali inseparabili da una d
mento probabilmente infruttuosa, Ci si
allontanarci da questa capitale con gran
fedeli Truppe.

Per non lasciar però il paese senza
l'Amministrazione pubblica proceda colla
disponiamo quanto segue:

1.° È istituita una Reggenza, che

Il conte Giovanni Galvani, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri;

Il cavaliere dottor Giuseppe Coppi, Consultore del Ministero di Buon Governo;

Il conte Pietro Gandini, Intendente Generale dei Beni Camerali presso il Ministero delle Finanze;

Il dottor Tommaso Borsari, Consigliere nel Supremo Tribunale di Revisione.

Questi reggeranno ancora i rispettivi Dicasteri cui appartengono, rimanendone temporaneamente esonerati i Ministri.

3.° A tutelare viemmaggiormente la pubblica e privata sicurezza, Essa viene anche autorizzata, ove lo ritenga opportuno, a creare, in vista delle attuali circostanze, una Guardia Urbana la quale si comporrà indistintamente di tutti i capi di casa e padroni di negozio dai 25 ai 50 anni e che dovrà dipendere immediatamente dal Comandante militare da Noi nominato nella persona del Maggiore Stanzani.

4.° Quando la presenza del nemico od altre circostanze di forza maggiore impedissero alla Reggenza di funzionare, Essa dovrà sciogliersi, previa formale protesta della patita violenza, lasciando agli usurpatori o ribelli la responsabilità del loro operato.

Nell'annunziare questa determinazione a tutti i Nostri Sudditi e nel prendere momentaneamente congedo dai molti di essi che Ci sono, e vogliamo credere, Ci resteranno fedeli anche nelle peripezie, a cui la Divina Provvidenza Ci riserbasse, crediamo però di Nostro diritto e di Nostro dovere di dichiarare fin d'ora nulli tutti gli atti, ordini e disposizioni che potessero emanare da qualunque Governo usurpatore che qui si stabilisse, e chiamiamo responsabili anche n fu[illegible] tutti i Sudditi che si rendessero autori, istrumenti o compli[illegible] illegali o lesivi i Nostri diritti e quelli di Nostra famiglia, e cosi di quelli atti che venissero da loro commessi contro i fedeli Nostri Sudditi.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 11 giugno 1859.

Firm. Francesco.

E così partì, lasciando allo Stato 150 soldati, tutti o vecchi o invalidi, e l'Erario esausto.

Fine

SENTENZA

CONTRO I CARBONARI

I.

IL TRIBUNALE STATARIO STRAORDINARIO RESIDENTE IN RUBIERA
PER GIUDICARE I REI DI LESA MAESTÀ
E DI ASSOCIAZIONE ALLE SETTE PROSCRITTE

Sentito nelle sue formali Sedute dei 26, 27, 28, 29, 30, 31, dello scorso Agosto il Procurator Fiscale in contraddittorio dell'Avvocato Andrea Bettoli, e dei Dottori Lodovico Palmieri, e Giuseppe Vandelli Causidici di Modena, non che dei Dottori Biagio Borsiglia, Antonio Peri, e Giuseppe Viappiani Causidici di Reggio Difensori degli infrascritti Rei detenuti.

Visto d'altronde il Decreto 23 Luglio prossimo scorso, con cui fu da questo Tribunale ordinata la spedizione dei Libelli Inquisizionali contro gli altri Imputati, che colla fuga si sottrassero alle ricerche della Giustizia.

Visto, che tanto le prime, come le seconde Citazioni trasmesse ai medesimi, intimate vennero alle case di loro ultima abitazione nelle forme volute dal Patrio Codice nei §§ 2. 3. 4. del Tit. 12. Lib. 4.

Visti gli atti Processuali, da cui riscontrasi essere spirati i termini in quelle Citazioni assegnate

none If. de Poenis.

Ritenuto, che l'esistenza
Sette, o Società secrete dei
dei Sublimi Maestri Perfetti,
denti ad uno scopo sedizios
dai risultamenti Processuali.

Ritenuto, che non costa p
le Sette degli Adelfi, e dei S.
non riputarsi una più raffina
una diramazione di quella d
qual cosa si è giudicato sull'
del Sovrano Decreto 20 Setten
que delle prime ha fatto par
punito come Reo di Lesa Maest
che ne sapesse il pravo scopo
l'aggregazione posteriore al D
per l'antecedente Art. 3. La p
scienza a quelli soli è ristrett
ascrivono dei Carbonari.

Ritenuto, che le Recezioni
l' assistenza alle medesime n
aggravanti il delitto della rispet
Rei alle Società proscritte, no
potendosi che un mezzo per o

I. CONTI Francesco (*Confesso*) del fu Giuseppe nato, e domiciliato in Montecchio, d'anni 34 vedovo con prole, negoziante e possidente, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nel primo, o nel secondo giorno di Gennajo 1821 in Reggio in Casa del dottore Carlo Franceschini si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

2. Perchè in Gennajo, o in Febbrajo 1821 in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli si aggregò formalmente alla Società del pari segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818, avendovi sortito il nome di Euricle, o di Euclide.

3. Perchè sul finire di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 in Montecchio assistette alla Recezione del proprio fratello Giovanni, e dei Gio. Maria Rasori, e Giuseppe Gasparini del Luogo istesso nella Setta dei Carbonari.

4. Perchè in uno degli ultimi giorni di Febbrajo, o dei primi di Marzo assistette in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli alla Recezione del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente di Montecchio nella Setta dei S. M. P.

5. Perchè nella Quaresima dell'anno 1821 in San Polo in Casa di Prospero Bosi assistette alla Recezione formale di Gio. Battista Ferrari Segretario di quella Comune, e del Notaro Giuseppe Montruccoli di Montecchio nella Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione, alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

II. ANDREOLI Don Giuseppe (*Confesso*) di Luigi, nativo di San Possidonio, domiciliato in Correggio, d'anni 31, Professore di Umanità, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nella Primavera dell'anno 1820 si fece ascrivere formalmente alla Società dei Carbonari nella

3. Perchè sulla fine del
stette in Casa dei fratelli Fat
Dottore Flaminio Lolli della
dei Carbonari, a cui questi s
zione di Lui.

4. Perchè sulla metà della
in Casa Fattori assistette alla
netto Ippolito Lolli della Miran
Carbonari, alla quale lo avev
associarsi.

5. Perchè nel giorno 19 M
parimenti in Casa Fattori all
Ragazzi della Mirandola nella S
dovi questi solo pei consigli d

Alla Pena della Morte da es
Decapitazione, alla confisca dei
spese.

III. Bosi Prospero (*Contum*
Comune di Montecchio contum

1. Perchè dopo l'istituzione
dei S. M. P. in Reggio avven
si fece formalmente ascrivere
dovi poi coperta la Carica di Fr
Portinajo.

Castelnuovo di sotto accaduta nella State dell'anno istesso.

3. Perchè finalmente nella State 1820 intervenne nella Casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio insieme a molti altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che quella degli altri Stati d'Italia.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione in effigie giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., alla Confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

IV. Conti Sante (*Contumace*) di Montecchio Contumace, e Reo

1. Perchè nella State del 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida in Casa del Capitano Farioli alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818, avendovi poi sortito il nome di Kotziusko, e coperto tra i dignitarj la Carica di Cassiere.

2. Perchè in Montecchio in Casa del Dottore Umiltà in una sera dell'Autunno 1820 fu creato Cugino Carbonaro insieme al Dottore Caronzi, ed' allo stesso Umiltà da certo Micali di Parma, che loro lesse parte d'alcuni scritti riguardanti la Carboneria.

3. Perchè dall'Estate del 1820 alla Quaresima del successivo anno 1821 assistette in Montecchio, e nel suo Circondario alle Recezioni del nominato Dottore Francesco Caronzi, dell'Avvocato Antonio Pampari, di Francesco Conti, del Dottore Ippolito Zuccoli, di Gio. Sidoli, e di Domenico Boni nella Società dei S. M. P., ritirando da alcuni di essi le Tasse, che dovevano a tal uopo pagare alla Cassa della medesima, non che alle Recezioni di Giovanni Conti, di Giammaria Rasori, di Giuseppe Gasparini, e di Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari.

dere ai bisogni della Societ
gregato.

Alla Pena della Morte med
nella di Lui effigie giusta
Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., all
ed in tutte le spese.

V. Franceschini Carlo (C
Dott. di Leggi, Contumace, e

1. Perchè nell'Estate del 1
mente ascrivere in Gaida alla
S. M. P. eretta nel Maggio 18
dovi sortito il nome di Trasib
dignitarj le Cariche prima di
Pontefice, ovvero Oratore.

2. Perchè radunatisi in Reg
Dottor Prospero Pirondi qual
propria ascrizione nei S. M. I
Farioli, Giovanni Manzotti di S
Pietro Umiltà lo elevarono al
sieme al Dott. Giambattista Fari
all'Avv. Luigi Peretti di Reggi
medesimo.

3. Perchè dalla Primavera

dal Processo, che egli possa essere parimenti intervenuto nell'anno 1820 a diverse altre Recezioni in Carboneria.

4. Perchè poco dopo la Rivoluzione di Napoli avvenuta nel 4 Luglio 1820 andò insieme ai Fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori in alcui Paesi della Montagna Reggiana per prepararvi gente, che avesse a l' uopo sostenuto colla persona e colle sostanze il cambiamento della forma del Governo sì di questi felicissimi Dominj, che degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè trovandosi nel Marzo 1821 in Parma per affari riguardanti la Società de' S. M. P. intervenne insieme ad altri ad una Sessione, in cui trattò col Maggiore Berchet di quella Città del modo di fare agire al fine anzidetto le Truppe Parmigiane in ogni caso d'avanzamento dell'Armata Piemontese già ribellata.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione nella effigie di Lui giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat. alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

VI. Grillenzoni Faloppia Conte Giovanni (*Contumace*) di Reggio, Contumace, e Reo.

1. Perchè circa la fine di Novembre, o sul principio di Dicembre 1820 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818.

2. Perchè sulla fine di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 assistette in Gaida alle Recezioni di Francesco Conti, e di Gio. Sidoli nella Società medesima, ed in Reggio assistette alle ascrizioni nella Setta de' Carbonari di Don Giuseppe Andreoli nella Primavera dell' anno 1820, di Francesco Conti istesso nel primo di Gennajo 1821, e del Dott. Flaminio Lolli sulla fine del Carnevale immediatamente successivo.

Alla Pena della Morte mediante Decapitazione nella di Lui effigie giusta il prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat., alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

VII. Pirondi Prospero (*Contumace*) Dottor Fisico di Reggio, contumace, e Reo.

1. Perchè circa il mese di Luglio 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli alla Società segreta dei S. M. P. in Reggio eretta nel Maggio 1818; avendovi sortito il nome di Ificrate, e coperto tra i dignitarj la carica di grand'Astro.

2. Perchè dal Luglio 1820 al mese di Marzo 1821 assistette ora in Reggio, ed ora in Montecchio e ne'rispettivi loro circondarj, e talvolta ancora in casa propria all'ascrizione ne' Sublimi M. P. dei Dott. Ippolito Zuccoli, Conte Gio. Grillenzoni, Francesco Bolognini, Dott. Carlo Franceschini, Dott. Carlo Fattori, Gio. Sidoli, Dott. Luigi Bonfanti, Francesco Conti, Professor Domenico Gazzadi, Dom. Boni, Pietro Zanibelli, Dott. Sante Conti, e Pietro Bolognini, alcuni dei quali vi furono aggregati ad insinuazione di Lui, avendosi d'altronde dal Processo, che egli possa essere intervenuto a diverse recezioni nella Società dei Carbonari.

3. Perchè radunatisi in sua casa qualche tempo dopo la recezione di Lui ne' S. M. P. il Cap. Giacomo Farioli, Gio. Manzotti, e il Dott. Pietro Umiltà lo elevarono al grado di Eletto insieme al Dott. Franceschini, all'Avv. Peretti, al Dott. Caronzi, e al Dott. Farioli.

4. Perchè nell'estate del 1820 intervenne in Reggio nella Casa del Dott. Giambattista Farioli insieme a molti altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, non che quella degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè avuto nel Carnevale del 1821 da Gio.

Manzotti di S. Ilario un Plico di Proclami Latini a Stampa diretti alle Truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani, lo trasmise all'ex Comandante Francesco Marancsi di Modena, affinchè li diramasse, siccome fece.

6. Perchè sul principio dell'anno 1821 s'interessò per conseguire del denaro, con cui provvedere ai bisogni della Società alla quale era aggregato.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione nella effigie di Lui giusta il Prescritto del § 5. Tit. 2. Lib. 3. Cod. Pat. alla confisca dei Beni ed in tutte le spese.

VIII. Sidoli Giovanni (*Contumace*) di Montecchio domiciliato in Reggio, contumace, e Reo

1. Perchè sulla fine di Gennajo, o sul principio di Febbrajo 1821 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio, nella quale sortì il nome di Demade.

2. Perchè nella Quaresima del 1821 nel circondario di Montecchio assistette alle Recezioni dei Giovanni Conti, Giuseppe Montruccoli, Gio. Maria Rasori, e Giuseppe Gasparini nella Setta dei Carbonari.

3. Perchè trovandosi nel Marzo 1821 in Parma per affari riguardanti la Società preindicata dei S. M. P. intervenne insieme ad altri ad una Sessione, in cui si trattò col Maggiore Berchet del modo di far agire quelle Truppe in ogni caso di avanzamento dell'Armata Piemontese già ribelle al proprio Sovrano, e ciò affine di cambiare la forma del Governo tanto rispetto a quello Stato, quanto rispetto a questi Estensi Dominj, e degli altri Stati ancora d'Italia.

4. Perchè in Marzo 1821 ricercò Francesco Conti a provvedere un peso, o mezzo peso almeno di Polvere sulfurea a servigio del Battaglione, tra i

di Montecchio contumace, e
1. Perchè circa la fine del
ascrivere formalmente alla
Adelfi eretta poco prima in
altri Socj per costituirne i Di
poscia coperto la carica di Ar
2. Perchè deputato dalla S
a Gio. Manzotti trattò nel Mag
dria con alcuni Adelfi di quel
riguardavano, e dopo di avere
la sostituzione della Società d
segreta a quella degli Adelfi,
mente al proprio Collega, avut
di Lisandro, ed osservatasi da
lità del voluto giuramento.
3. Perchè reduce d'Alessandr
gli Adelfi di Reggio sì lo Statu
cietà dei S. M. P. a Lui a tal
quei Socj commoranti nel Piem
tera da loro ad esso diretta con
gliene l'istituzione lo incaricar
Reggio una Chiesa, e ad elegge
i quali egli ottenne poi il grado
4. Perchè chiamato nel 1819

in propria casa Cugino Carbonaro insieme ai Dottori Conti, e Caronzi da certo Micali di Parma, che loro lesse parte di alcuni scritti risguardanti la Carboneria.

6. Perchè dall'epoca della istituzione de'S. M. P. all'Estate dell'anno 1821 assistette ora in Reggio, ed ora in Montecchio, e ne'rispettivi loro circondarj alle Recezioni in quella Setta dei capitano Giacomo Farioli, Dottore Francesco Caronzi, Avvocato Antonio Pampari, Dottore Ippolito Zuccoli, Francesco Conti, Biagio Barbieri, Dottore Prospero Pirondi, Giovanni Sidoli, Avvocato Luigi Peretti, Dottore Giambattista Farioli, Dottore Sante Conti, Dottore Carl'Angelo Lamberti, Dottore Carlo Franceschini, Prospero Bosi, e Domenico Boni non che dei Giovanni Conti, Giovanni Maria Rasori, Giuseppe Gasparini, Giuseppe Montruccoli, e Giovanni Battista Ferrari nella Carboneria.

7. Perchè circa la metà di Marzo 1821 deferì il giuramento a certo Don Luigi Peterlini di Montecchio destinato a far parte del Battaglione così detto dei Giurati Italiani.

8. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli insieme a molt'altri ad una Sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che quello degli altri Stati d'Italia.

Alla Pena della Morte da eseguirsi mediante la Decapitazione nella Effigie giusta il prescritto dal § 5. Tit. 2. Lib. 5. Cod. Pat. alla confisca dei Beni, ed in tutte le spese.

X. Farioli Giacomo (*Confesso*) del fu Giambattista nativo della Cadè, abitante in Gaida d'anni 60, possidente, capitano comandante la quarta compagnia del Battaglione Urbano della Provincia di Reggio, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nell'anno 1815 in Reggio nella casa

dell'ex capitano Ferrari fu da questo aggregato per comunicazione alla Società segreta dei Massoni in qualità di apprendente.

2. Perchè sulla fine di Dicembre del 1816 nell'osteria del Teatro di Reggio si fece insieme a Giovanni Manzotti di S. Ilario, e al Dottore Pietro Umiltà di Montecchio ascrivere formalmente alla Società pure segreta degli Adelfi, nella quale poscia coprì la carica di Lino ossia di Vescovo.

3. Perchè unitosi poco dopo al Manzotti, ed all'Umiltà ascrisse in quella Setta il Dott. Carl'Angelo Lamberti dei quattro Castelli, e l'ex ufficiale Bigotti di Reggio.

4. Perchè giusta le intelligenze da lui avute col capo degli Adelfi residente in Torino spedì nel Maggio 1818 il Manzotti, e l'Umiltà in Alessandria a trattare affari, che riguardavano la Setta loro con alcuni Socj in quello Stato abitanti, coi quali eglino da poi conchiusero di sostituire alla medesima l'altra Società del pari segreta dei S. M. P. a cui contemporaneamente si aggregarono.

5. Perchè in seguito ricevuto venne col nome di Focione nella Setta dei S. M. P. dal Manzotti, e dall'Umiltà, i quali reduci da Alessandria a Lui portarono sì lo statuto della nuova Società a loro a tal uopo consegnato da quei Socj commoranti negli stati di Piemonte, come una lettera da questi ad esso diretta, con cui partecipandogliene l'instituzione lo incaricarono a stabilirne in Reggio una Chiesa, della quale lo elessero capo col titolo di Saggio.

6. Perchè nell'Autunno del 1816 seguendo le istruzioni dategli dal capo della Chiesa Centrale di Torino aggregò in Reggio nella propria casa l'ex Comandante Francesco Maranesi di Modena, e il Dottore Giacomo Martini di Parma alla Setta dei S. M. P., ingiungendo loro di erigerne una Chiesa nella rispettiva Patria.

7. Perchè nell'Autunno dell'anno 1819 in Reggio elevato venne in un col Manzotti al grado di Eletto di quella Chiesa dal Medico Gastone, dall'Avvocato Grandi, e dall'Ufficiale Prina tutti tre Piemontesi.

8. Perchè poco dopo unitamente al Manzotti nella propria casa in Reggio creò eletto il Dottore Umiltà di Montecchio.

9. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell' Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d' Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

10. Perchè nell'Autunno 1820 insieme al Manzotti, ed al Dottore Umiltà in casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio compiè il sinodo degli Eletti, proclamandovi il Dottore Giambattista Farioli della Gaida, l'Avvocato Luigi Peretti, il Dottore Francesco Coranzi, il Dottore Carlo Franceschini, non che lo stesso Dottore Pirondi.

11. Perchè dall'epoca dell' instituzione dei S. M. P. a tutto il mese di Marzo 1821 assistette ora in Reggio, ora in Montecchio, e ne' rispettivi loro circondarj alle recezioni in quella Setta del Conte Claudio Linati di Parma, di Biagio Barbieri di Calerno, del Dottore Carlo Franceschini di Burano, dei Fratelli Dottore Sante, e Francesco Conti, del Dottore Francesco Caronzi, dell'Avvocato Antonio Pampari, di Prospero Bosi, tutti di Montecchio, del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente del luogo stesso, dell'Avvocato Luigi Peretti, di Giovanni Sidoli, di Domenico Boni, del Dottore Carlo Fattori, del Dot-

sco Caronzi non per altro
di Marzo 1821 da Lui spe
M. P. di Parma, se non se
che i Reggiani non avevano
onde per li primi eccitare
voluzione.

Alla pena della Galera in
spese.

XI. Caronzi Francesco
vanni Andrea nato, e domic
Dottore in Matematica, d'an
ammogliato con prole, detenu

1. Perchè in Agosto 1820 s
Comunale di S. Ilario ascrivere
all'Avvocato Antonio Pampari
de' S. M. P., avendovi sortito

2. Perchè nell'Estate del 1
casa del Dottore Giambattista
una Sessione, nella quale da
di quella Città, come di Mod
trattò di cambiare la forma
Monarchico, non che degli altr
conchiuse di spedire, siccome

4. Perchè contemporaneamente elevato venne dal Capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manzotti, e dal Dottore Pietro Umiltà al Sinodo degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme al Dottore Pirondi, al Dottore Giambattista Farioli, all'Avvocato Luigi Peretti, ed al Dottore Carlo Franceschini.

5. Perchè in una sera dell'Autunno del 1820 in Montecchio in casa del Dottore Umiltà fu creato Maestro Carbonaro unitamente al Dottore Sante Conti, e allo stesso Dottore Umiltà da certo Micali di Parma, che loro lesse parte di alcuni scritti riguardanti la Carboneria.

6. Perchè nella mattina susseguente in propria casa assistette alla recezione di Evandro Carpi di Reggio, e del Dottore Giambattista Farioli della Gaida nella Setta dei Carbonari.

7. Perchè sul finire di Febbrajo, o sul principio di Marzo 1821 in Gaida in casa del Capitano Giacomo Farioli assistette alla recezione formale del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente di Montecchio nella Setta dei S. M. P.

8. Perchè nella Quaresima del 1821 in Montecchio assistette alla recezione di Giovanni Maria Rasori, di Giovanni Conti, e di Giuseppe Gasparini nella Setta dei Carbonari.

9. Perchè nella stessa Quaresima in S. Polo in casa di Prospero Bosi assistette alla recezione formale di Giambattista Ferrari Segretario di quella Comune, e del Notaro Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari.

10. Perchè nella State del 1821 in Castelnuovo di sotto assistette alla recezione di certo Marinelli di quel luogo nell'indicata Società dei Carbonari.

11. Perchè si ha pure in Processo qualche indizio, che egli fosse non per altro oggetto insieme all'Avvocato Pampari spedito nel Marzo 1821 dal Capitano Farioli alla Chiesa dei S. M. P. di Parma,

... Reggio, ammogliato, senza
detenuto, e costituito Reo.

1. Perchè nell'Estate del
casa del Dottore Giambattista
vere formalmente alla Societ
eretta in quella Città nel M
sortito il nome di Pomponio
dignitarj le cariche prima di
e poscia di Grand'Astro.

2. Perchè nell'Estate del 18
dicata casa Farioli ad una Se
alcuni S. M. P. tanto di Reggio
Parma, e da Lui specialmente
la forma dell'Estense Governo
degli altri Stati d'Italia, e si
poscia avvenne, di spedire il
reali di Modena alla Chiesa d
informarsi delle misure che i
a tal uopo adottate.

3. Perchè nell'Autunno 182
del Dottore Prospero Pirondi as
dei Dottori Luigi Bonfanti, e C
cietà dei S. M. P.

4. Perchè contemporaneamen
Capitano Gio...

del capitano Farioli assistette alla Recezione dei Giovanni Sidoli, e Francesco Conti nella Setta dei S. M. P.

6. Perchè sulla fine di Febbrajo, o sul principio di Marzo 1821 intervenne nel luogo stesso alla Recezione del Dottore Ippolito Zuccoli nell'indicata Società.

7. Perchè dal Processo emerge qualche indizio

1. Che dopo l'Agosto 1820 siasi trasferito alla Chiesa dei S. M. P. di Parma affine di stabilire seco loro la maniera di eccitare in questi Dominj Estensi la rivoluzione.

2. Che dall'Agosto 1820 sino a tutto il successivo Dicembre abbia in Reggio assistito alla Recezione di Domenico Gazzadi, di Francesco Bolognini, e del Conte Gio. Grillenzoni Faloppio nella Società di S. M. P.

3. Che sia parimenti nell'anno 1820 intervenuto a diverse altre Recezioni in Carboneria.

Alla Pena della Galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XIII. Farioli Giambattista (*Negativo*) del vivente Pietro nativo di Calerno, domiciliato in Gaida d'anni 30; Dottore di leggi, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nell'anno 1820 si fece ascrivere formalmente in casa del capitano Giacomo Farioli, o in Reggio, o in Gaida alla Società segreta dei S. M. P. eretta in quella città nel Maggio 1818, avendovi coperta la carica di Segretario.

2. Perchè nell'Agosto 1820 nella Residenza Comunale di S. Ilario assistette alla Recezione formale del Dottore Francesco Caronzi, ed Avvocato Antonio Pampari nella Setta medesima.

3. Perchè nell'estate del 1820 intervenne nella propria casa in Reggio ad una Sessione nella quale da alcuni Maestri Perfetti sì di quella città, che

8. Perchè circa un mese dopo in casa dell'ex capitano Malagoli in Modena, ricevette nella Società de' S. M. P. certo Balboni di Bologna.

9. Perchè nell'estate 1820 secondando la proposizione dell' ex capitano Malagoli ascrisse parimenti a quella Setta il Dottore Lodovico Moreali in qualità di Socio viaggiatore.

10. Perchè nell' Estate istesso in Reggio in casa del Dottore Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma, e da Lui specialmente si trattò di cambiare la forma dell' Estense Monarchico Governo, non che degli altri Stati d' Italia, e si conchiuse di spedire siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal' uopo adottate.

11. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta dei Carbonari ricevette in Modena probabilmente nel 13 Febbrajo 1821 dal Dottore Giambattista Farioli della Gaida non pochi esemplari di un Proclama latino a stampa diretto alle truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani. Proclama non scevro da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche modo ancora contro il nostro Sovrano; perchè nel giorno successivo consegnò all'ex capitano Malagoli diversi di quei Proclami, rilasciandone poscia alcuni giorni dopo un altro a Paolo Manni di Modena al probabile oggetto di dare ad essi pubblicità, e perchè finalmente si ha dal Processo qualche sospetto, che abbia pur diramati per Modena quelli che asserì d'aver distrutti.

Alla pena della Galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XVI. Alberici Giuseppe (*Confesso*) di France-

sco, nato e domiciliato in Brescello, Segretario di quella Comune, d'anni 40, ammogliato con prole, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nel 1816 in Brescello si fece ascrivere formalmente da certo Jassis di Viadana alla Setta Massonica insieme a Don Pio Malgherini, al Dott. Giambattista Cavandoli, e a Don Giambattista Cecchetti, che vi si aggregarono ad insinuazione di Lui, non senza indizio, che poco dopo abbia in Brescello assistito alla Recezione dei Domenico Morandi, e Capitano Magotti, non che di un' altra persona di Viadana nella Società medesima.

2. Perchè nell'Estate 1820 si fece aggregare in Parma alla Società segreta dei S. M. P.

3. Perchè nell' Estate medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione nella quale da alcuni S. M. P. sì di quella Città, che di Modena, e di Parma trattossi di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

4. Perchè nel 1821 in Brescello in casa del Dottore Panizzi assistette alle ultime formalità della Recezione del Perito Francesco Panizzi nella Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Galera per anni quindici, ed in tutte le spese.

XVII. Moreali Lodovico del fu Dott. Gherardo nativo di Reggio, e domiciliato in Modena Dott. di Leggi, d'anni 29, ammogliato con figli, possidente, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè nell'Estate 1820 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Modena nel Settembre 1819, avendovi poscia coperte le Cariche di Segretario e di Socio Viaggiatore.

2. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma, e specialmente da Lui si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, esso Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

3. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che egli in quella Sessione abbia letto un Piano di Governo Costituzionale; e che abbia fatto, e prima, e dopo di essa alcuni viaggi alle Chiese dei S. M. P. di Reggio, e di Bologna per affari della Società, che a tal'uopo lo forniva del denaro occorrente.

4. Perchè nell'Estate suddetta in Modena si aggregò alla Setta dei Carbonari.

5. Perchè dappoi assistette in Modena nella Casa dell'Ebreo Israele Latis alle Recezioni dell'ex Capitano Lirelli, e del Latis medesimo nella Setta dei Carbonari in qualità di Maestri.

6. Perchè sempre nella State del 1820 assistette in propria casa alle Recezioni formali del Dottore Pietro Levesque, di Francesco Morandi, del Dott. Francesco Medici in ora defunto, del Dott. Giuseppe Cannonieri tutti di Modena, non che del Dott. Francesco Montanari di Ravarino nell'indicata Setta.

Alla Pena della Galera per anni dieci, ed in tutte le spese.

XVIII. Zuccoli (*Negativo*) Dottore del fu Avv. Ilario nativo di Modena, d'anni 46, Giusdicente di Montecchio, possidente, ammogliato con prole, detenuto, e costituto Reo

1. Perchè sulla fine di Febbrajo, o sul principio

di Marzo 1821, in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli si fece, mentre era Giusdicente di Montecchio, ascrivere colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P., avendo sortito il nome di Domiziano, o Diocleziano.

2. Perchè nella Quaresima 1821 in San Polo nella casa di Prospero Bosi assistette alla Recezione formale di Giambattista Ferrari, e del Notaro Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari, non senza indizio che egli vi fosse addetto, sino quand'era Giusdicente di San Felice.

Alla Pena di Carcere per anni dieci, ed in tutte le spese.

XIX. Pampari Avvocato Antonio (*Confesso*) del fu Gaetano, nato e domiciliato in Montecchio, di anni 47, ammogliato con prole, possidente, detenuto, e costituito Reo

1. Perchè in Agosto 1820 nella Residenza Comunale di S. Ilario si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Icaro.

2. Perchè nell'Estate del 1820 in Reggio in Casa del Dott. Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. sì di quella Città, che di Modena, e di Parma, e specialmente da Lui si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia; e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

3. Perchè si ha in Processo qualche indizio, che egli fosse non per altro oggetto insieme al Dottore Caronzi spedito nel Marzo 1821 dal Capitano Farioli alla Chiesa dei S. M. P. di Parma, se non se per manifestare ad essi che i Reggiani non ave-

vano in allora pronti i mezzi, onde per li primi eccitare nel proprio Stato la Rivoluzione.

4. Perchè nella Quaresima del 1821 in Montecchio assistette alla Recezione dei Gio. Maria Rasori, Gio. Conti, e Giuseppe Gasparini nella Società dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XX. Malagoli Gian Andrea (*Confesso*) del fu Antonio, nato e domiciliato in Modena, d'anni 40, ammogliato con prole, ex Capitano delle Truppe Italiane, possidente, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nel mese di Maggio, o di Giugno 1818 in Modena sottoscrisse le Patenti di Massoneria che rilasciate vennero al Dott. Antonio Sacchi, e Fortunato Rossi, e a Comici Velli, e Mascherpa a quella Setta previamente aggregati, non senza indizio che abbia del pari firmate due consimili Patenti per certo Torreggiani di Reggio, e pel Comico Vismara amendue addetti pure alla Società Massonica.

2. Perchè nell'Autunno del 1819 in Modena nella Casa d'Israele Latis si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dèi S. M. P. poco prima stabilita in quella Città, avendovi sortito il nome di Appulejo, e coperte le cariche di Cassiere, e di Grand'Astro.

3. Perchè nell'Autunno istesso in Casa Latis assistette alla Recezione formale del Dott. Antonio Sacchi della Mirandola nell'indicata Società.

4. Perchè in Primavera del 1820 nella Casa Latis assistette pure alle Recezioni del Dott. Belloli, e dell'Ebreo Fortunato Urbini nella Setta medesima.

5. Perchè circa un mese dopo in propria Casa assistette alla Recezione di certo Balboni di Bologna nei S. M. P.

6. Poichè nella State 1820 propose a Socio Viag-

giatore della Chiesa dei S. M. P. di Modena il Dottore Moreali che vi venne poscia in tale qualità ricevuto.

7. Perchè nell'Estate istessa in Casa dell'Ebreo Latis ascrisse l'ex Capitano Lirelli, e il medesimo Latis alla Setta dei Carbonari conferendone loro il grado di Maestro.

8. Perchè circa la metà di agosto 1820 aggregò alla Carboneria Francesco Morandi, e i Dottori Pietro Levesque, Giuseppe Cannonieri, Francesco Medici, e Francesco Montanari.

9. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta de'Carbonari ricevette in Modena, probabilmente nella sera del 14 Febbrajo 1821. dall'ex Comandante Francesco Maranesi cinque o sei esemplari di un Proclama a stampa diretto alle truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani. Proclama non scevro da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche maniera ancora contro il nostro Sovrano; perchè nell'istessa sera consegnò al Dott. Lodovico Moreali di quei Proclami, rilasciandone poscia nel giorno successivo un altro a Gio. Alessandri di Modena al probabile oggetto di dare ad essi pubblicità; e perchè infine dal Processo emerge qualche sospetto, che abbia pure diramato per Modena quelli, che asserì di aver distrutti.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXI. Latis Israele del fu Benedetto d'anni 39, nato e domiciliato in Modena, Ebreo, ammogliato con prole, ex Ufficiale nelle truppe Italiane, Maestro di Scuola, detenuto e costutito Reo

1. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno 1818 in Modena in Casa della Vedova Giovanardi assistette alle Recezioni del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, e dei comici Velli, e

Vismara nella Setta Massonica, e del conferimento del grado di Maestro Massone all'altro comico Mascerpa sottoscrivendone le relative Patenti.

2. Perchè dal Processo risulta qualche indizio, che egli abbia in allora assistito eziandio alla Recezione di certo Torreggiani di Reggio nella Setta medesima, coll'averne del pari firmato l'analogo Diploma.

3. Perchè nel Settembre 1819 in Modena in casa dell'ex Comandante Maranesi si fece formalmente ascrivere insieme all'Ebreo Benedetto Sanguinetti alla Società segreta dei S. M. P. stabilita poco prima in quella Città, avendovi sortito il nome di Penn, e coperta la carica di Grand'Astro.

4. Perchè nell'Autunno 1819 in propria casa assistette alla Recezione formale dell'ex Capitano Gio. Andrea Malagoli nella Società dei S. M. P., non senza indizio che sia in pari tempo intervenuto alla Recezione dell'ex Capitano Lirelli in quella Setta.

5. Perchè nell'Autunno istesso assistette pure in propria casa alla Recezione del Dott. Antonio Sacchi nella Società dei S. M. P.

6. Perchè nella Primavera del 1820 in propria casa assistette alla Recezione del Dott. Fisico Cristoforo Belloli, e dell'Ebreo Fortunato Urbini nell'indicata Setta, non senza indizio che previamente fosse al Belloli conferito il grado di Maestro Massone.

7. Perchè circa un mese dopo assistette in casa dell'ex capitano Malagoli alla Recezione del Balboni di Bologna nei S. M. P.

8. Perchè nell'Estate del 1820 in casa propria si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei Carbonari, nella quale ottenne il grado di Maestro.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXII. Bolognini Francesco (*Contumace*) figlio dell'Ingegnere, domicitiato in Reggio, contumace e Reo.

Perchè nel Settembre, o nell'Ottobre 1820 in Reggio in casa del capitano Giacomo Farioli si fece ascrivere formalmente alla segreta Società dei S. M. P. ivi eretta, avendo poi coperta tra i Dignitarj di essa la Carica di Cassiere.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXIII. Borelli Giuseppe (*Contumace*) Dottor Fisico di Modena, contumace e Reo.

Perchè si è fatto ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. in epoca non determinata ma sicuramente prima dell'anno 1821, per cui deputato venne Ricettore, ed Amministratore del denaro prodotto dalla Colletta, che i Socj s'imposero nel principio dello stesso anno a pro di quelli tra essi in allora detenuti; e processati in Modena, ed incaricato in pari tempo a tener dietro all'andamento della loro causa.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXIV. Levesque (*Contumace*) Dottore Pietro di Modena, Contumace e Reo

1. Perchè in un dopo pranzo del mese di Agosto 1820, e probabilmente verso la metà, si fece ascrivere formalmente alla Setta dei Carbonari in Modena in casa del Dottore Lodovico Moreali.

2. Perchè nello stesso mese di Agosto intervenne in seguito nell'indicato luogo all'accettazione in detta Società dei Dottori Francesco Medici, e Giuseppe Cannonieri, e dei Fratelli Andrea, e Dottore Francesco Montanari, l'ultimo de'quali vi si aggregò in conseguenza delle insinuazioni di Lui.

Alla Pena della Carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXV. Boni Domenico (*Confesso*) di Giovanni nato in Gaida domiciliato in Reggio, d'anni 32 o 33, celibe, Ingegnere, possidente, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nel 1820 si fece aggregare formalmente alla Società segreta dei S. M. P. in Gaida in casa del capitano Giacomo Farioli avendovi sortito il nome di Archimede.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati di Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che avessero i Romagnoli a tal'uopo adottate.

Alla Pena della Carcere per anni cinque; ed in tutte le spese.

XXVI. Sanguinetti Benedetto (*Confesso*) del fu Moisè, nato e domiciliato in Modena, d'anni 33, celibe, possidente, ex ufficiale nell'Armata Italiana, detenuto costituito Reo.

1. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena nella casa della Vedova Giovanardi assistette alle Recezioni del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, del Torreggiani, e dei Comici Velli, e Vismara nella Setta Massonica, avendone sottoscritte le relative Patenti.

2. Perchè si ha dal Processo qualche indizio, che egli abbia in pari tempo assistito al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro Comico Mascherpa coll'averne firmato l'analogo diploma.

3. Perchè nel Settembre 1819 si fece formalmente ascrivere in Modena nella casa dell'ex comandante

Francesco Maranesi alla Società segreta dei S. M. P. poco prima stabilita in quella città, avendovi sortito il nome di Ciro, e coperta la carica di Pontefice, od Oratore.

4. Perchè nell'Autunno 1819 in Modena nella casa dell'Ebreo Latis intervenne alla Recezione formale dell'ex capitano Malagoli nella Setta dei S. M. P. non senza indizio che abbia in pari tempo assistito alla Recezione dell'ex capitano Lirelli in quella Società.

5. Perchè poscia nello stesso Autunno in casa Latis assistette alla Recezione del Dott. Antonio Sacchi della Mirandola nei S. M. P.

6. Perchè nella Primavera del 1820 assistette pure in casa Latis alla Recezione formale del Fisico Dott. Cristoforo Belloli, e dell'Ebreo Fortunato Urbini nella Setta med. non senza qualche indizio che fosse in allora al Belloli anche conferito il grado di Maestro Massone.

7. Perchè circa un mese dopo in Modena in casa dell'ex capitano Malagoli assistette alla Recezione di certo Balboni di Bologna nella Società med.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVII. Sacchi Antonio (*Confesso*) del fu Avvocato Giuseppe, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 25, Dottore di leggi celibe possidente, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nel mese di Maggio o di Giugno 1818 si fece ascrivere formalmente in Modena nella casa della Vedova Giovanardi alla Società segreta dei Massoni, riportandone l'analogo Diploma.

2. Perchè nell'Autunno 1819 si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei S. P. M. in Modena nella casa dell'Ebreo Latis.

3. Perchè nella Primavera del 1820 in casa Latis assistette alla recezione formale del Belloli, e del-

l'Urbini nella Società dei S. M. P., non senza indizio che al Belloli fosse in pari tempo conferito il grado di Maestro Massone.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVIII. Panisi Luigi (*Negativo*) del fu Prospero nato e domiciliato in Novellara d'anni 42 celibe, possidente, Ragionato di quella Comunità, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nel 1818, o sul principio del 1819 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P., non senza indizio che abbia appartenuto ancora alla Setta degli Adelfi.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, quanto di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Morcali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

Alla pena del Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXIX. Fattori Carlo (*Negativo*) Dottore Fisico di Baldassarre nato in Scurano, domiciliato in Reggio, ultimamente dimorante in Parma per la pratica d'Ostetrica a spese di S. A. R., d'anni 29, celibe, possidente, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nell'Autunno del 1820 si fece formalmente aggregare in Reggio nella casa del Dottore Prospero Pirondi alla Società segreta dei S. M. P., non senza indizio che per favorire lo scopo della medesima andasse nella Montagna Reggiana ad eccitarne gli abitanti alla rivolta.

2. Perchè nell' anno 1820, e probabilmente in

Primavera in propria casa ricevette formalmente nella Società segreta dei Carbonari il Prete Don Giuseppe Andreoli di S. Possidonio.

3. Perchè sul finire del Carnevale 1820 vi aggregò il Dottore Flaminio Lolli della Mirandola.

4. Perchè circa la metà di Quaresima del 1821 in sua casa vi ascrisse Ippolito Lolli pure della Mirandola.

Alla Pena della Carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXX. FATTORI Giuseppe (*Negativo*) di Baldassarre nato in Scurano, domiciliato in Reggio, d' anni 24, celibe, Dottore di Leggi, detenuto e costituito Reo

1. Perchè nella Primavera del 1820 in Reggio in propria casa ricevette Don Giuseppe Andreoli nella Società segreta dei Carbonari.

2. Perchè nel primo Gennajo 1821 in Reggio nella casa del Dottor Carlo Franceschini assistette alla Recezione di Francesco Conti nell'indicata Setta.

3. Perchè sulla fine di Gennajo 1821 o sul principio di Febbrajo 1821 in propria casa ascrisse alla Lista istessa lo Speziale Domenico Galvani di San Martino in Rio.

4. Perchè nel giorno 19 Marzo 1821 parimenti in propria casa vi aggregò Giovanni Ragazzi della Mirandola.

5. Perchè dal Processo emerge qualche indizio

1. Che nell'Estate 1820 andasse nella Montagna Reggiana per eccitarne gli abitanti alla rivolta.

2. Che nel Carnevale 1821 abbia assistito alla Recezione del Dott. Flaminio Lolli nei Carbonari.

3. Che abbia appartenuto alla Società secreta dei S. M. P.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXI. LOLLI Flaminio (*Confesso*) del Dottore

le spese.

XXXII. Lamberti Carl'A[illegible]
Fisico Carl'Antonio, nativo d[illegible]
miciliato in Correggio, in qu[illegible]
minale di quella Giusdicenza
di Leggi, ammogliato con p[illegible]
tuito Reo

1. Perchè sulla fine del
casa del Capitano Giacomo F[illegible]
formalmente alla Società segr[illegible]
poco prima in Reggio, avend[illegible]
di Oratore.

2. Perchè nell' anno 1818,
1819 nell' indicato luogo si ag[illegible]
malità alla Setta dei S. M. P.,
nome di Vitellio.

Alla Pena della Carcere per
le spese.

XXXIII. Belloli Cristoforo
sico del fu Francesco, nativo
ciliato nella Mirandola, d'anni
mogliato con prole, detenuto e

1. Perchè in Primavera del

XXXIV. Zucchi Carlo (*Negativo*) del fu Avv. Troilo Gaetano, nato in Reggio, domiciliato in Milano, d'anni 38, celibe, ex Ufficiale delle Truppe del cessato Regno d' Italia, incisore in Rame, detenuto e costituito Reo

1. Perchè in primavera del 1817 nella casa dell' Ebreo Israele Latis in Modena tentò di aggregare l'ex Capitano Gio. Andrea Malagoli, l'Ebreo Benedetto Sanguinetti, e lo stesso Latis alla Società segreta della Spilla nera diretta a ristabilire sul Trono di Francia la dinastia di Napoleone Bonaparte.

2. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena nella casa della Vedova Giovanardi assistette alla Recezione del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, di Andrea Torreggiani, e dei Comici Velli e Vismara nella Setta Massonica, non che al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro Comico Mascherpa, sottoscrivendone le relative Patenti.

3. Perchè in Reggio nello stesso anno coi Torchi di Vincenzo Melegari stampò col rame a tal' uopo da Lui inciso le Patenti in Pergamena, che rilasciate poscia vennero a ciascun dei Massoni preindicati.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXV. Nizzoli Antonio (*Negativo*) del fu Fabbio, nato e domiciliato in Brescello Ragioniere di quella Comunità, d'anni 64 ammogliato con prole, possidente, detenuto e costituito Reo.

1. Perchè nell'estate 1820 in Parma si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. avendovi sortito il nome di Focida.

2. Perchè nella State medesima in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli intervenne ad una Sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella Città, che di Modena, e di Parma si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi

Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

3. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che nell'anno 1816 abbia in Brescello assistito alla Recezione del Dott. Giambattista Cavandoli nella Setta dei Massoni.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXVI. Cavandoli Giambattista (*Negativo*) del fu Giammaria, nativo di Canossa, domiciliato in Brescello in qualità di Cancelliere Archivista di quell'Archivio Notarile, Dott. di Leggi, d'anni 48, celibe e possidente, detenuto, e costituito Reo.

1. Perchè nell'anno 1816 si fece formalmente ascrivere da certo Iassis di Viadana nella Setta Massonica, non senza indizio, che abbia posterioramente assistito alla Recezione di Dominico Morandi, e del Capitano Magotti Mantovano, non che di un altra persona di Viadana nella Società medesima.

2. Perchè nell'Estate del 1820 in Parma si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Eschilo.

3. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella Casa del Dott. Giambattista Farioli ad una Sessione, nella quale da alcuni S. P. M. tanto di quella Città, che di Modena e Parma, si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominj, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal'uopo adottate.

4. Perchè nel 1821 in Brescello nella casa del Dott. Panizzi assistette alla Recezione del Perito Francesco Panizzi nella Setta dei Carbonari.

Alla Pena della Carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXVII. Morandi Francesco (*Negativo*) di Vincenzo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 29, celibe, ed impiegato nella Ragioneria Ducale, detenuto e costituito Reo

Perchè circa la metà d'Agosto 1820 in Modena nella casa del Dott. Lodovico Moreali si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla pena della Carcere per anni due, ed in tutte le spese.

XXXVIII. Gazzadi Domenico (*Confesso*) di Giuseppe, nato e domiciliato in Sassuolo, d'anni 33, vedovo senza prole, Professore di Rettorica, detenuto e costituito Reo

Perchè nel 4 Agosto 1820 in Reggio nella casa del Dott. Prospero Pirondi si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P.

Alla Pena della Carcere per anni due, ed in tutte le spese.

XXXIX. Manzini Camillo Lodovico (*Negativo*) del fu Giambattista, nativo di Carpi, dimorante in Roma, d'anni 26, Dott. di Legge, celibe, detenuto e costituito Reo

Perchè si aggregò formalmente alla Setta dei Carbonari in Roma sulla fine dell'anno 1817, o sul principio del 1818, non senza indizio, che nel Settembre, o nell'Ottobre del 1818 istesso abbia in Bologna assistito alla Recezione del Conte Camillo Laderchi di Faenza nella Setta preindicata in qualità di Maestro, e che abbia da Roma coltivato un carteggio sedizioso con alcuni di Modena.

Alla Pena della Carcere per anni 2, ed in tutte le spese.

XL. Lolli Ippolito (*Confesso*) di Luigi, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 21 compiti in Settembre prossimo scorso, Studente, celibe, detenuto e costituito Reo

Il Tribunale

Visto il § 41 del Sovran
prossimo scorso con cui v
nare il luogo dell'esecuzione
Capitale.

Ha decretato, che l'esecu
avvenire nello spazio di te
blica, che rimane a Ponen
le due Vie, che si diraman
di Reggio divergendosi l'una
l'ingresso in questo Paese,
l'intorno del medesimo, luog
a tal'uopo conveniente non
nanza al Forte in cui sono
per la necessaria esemplarità
postale presso il confine dei
di Reggio.

Ha poi risoluto, che ques
partecipata al Governo Provi
chè disponga l'occorrente pe
mento, che dovrà aver luogo
tiquatt'ore, dopo che conosci
lontà intorno alla Sentenza
fatta l'opportuna notificazione

ritrovasi tuttavia nel deplorabile stato di aberazione di mente, per lo che non si è potuto procedere ad atti ulteriori contro di Lui.

Ha determinato rimettersi il Manzotti istesso a disposizione del Governo di Modena, onde ne lo faccia debitamente curare, interessandolo in pari tempo a volere per ogni effetto di ragione avvertire questo Tribunale, qualora per sentimento di più Professori nell'arte medica, avesse quelli riacquistato l'uso delle proprie intellettuali facoltà.

Visto altresì, che i titoli di Reato, che la Giusdicenza Criminale di Modena contestò nel giorno 19 Novembre 1821 alla Pelagia Montanari in Cepelli di detta Città sono estranei a quelli di Lesa Maestà, e di aderenza alle Sette proscritte.

Ha ordinato rimettersi al Tribunale ordinario la cognizione della causa della Cepelli medesima giusta il disposto nel § 9 del citato Sovrano Chirografo 14 Maggio prossimo scorso.

Vista finalmente la Circolare dell'Illustriss. Supremo Consiglio di Giustizia 18 Settembre 1816. N. 4071 / Sez. 2425

Ha determinato che attese le circostanze speciali che concorrono a pro dei Condannati sotto i Numeri I, II, X, XI, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXV, XXVII, XXXII, siano essi raccomandati alla clemenza di S. A. R.

Così è Rubiera 11 Settembre 1822.

Firmati { Consigliere Avv. Vincenzo Mignani, *Presidente.*
Avv. Giacomo Mattioli, *Giudice.*
Avv. Alfonso Toschi, *Giudice.*

Segnati { Dott. Giuseppe Verini, *Cancelliere.*
Dott. Domenico Giglioli, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

Visto le Sentenze definitive pronunciate dal nostro Tribunale Statario straordinario residente in

Rubiera, specialmente da Noi delegato a giudicare sommariamente, ed in unica istanza dei delitti di Lesa Maestà, e di aderenza alle Sette, ed Associazioni segrete, che sotto qualsiasi nome tendono allo scopo di sovvertire l'ordine dello stabilito legittimo Governo contro li seguenti Individui

1. Don Andreoli Ginseppe; 2. Conti Giuseppe: 3. Prospero Bosi; 4. Dottore Sante Conti; 5. Dottore Carlo Franceschini; 6. Conte Giovanni Grillenzoni; 7. Dottore Fisico Prospero Pirondi; 8. Giovanni Sidoli di Montecchio; 9. Dottore Fisico Pietro Umiltà di Montecchio; 10. Capitano Giacomo Ferioli; 11. Dottore Giovanni Andrea Caronzi; 12. Avvocato Luigi Peretti; 13. Giovanni Battista Ferioli; 14. Biagio Barbieri; 15. Francesco Maranesi; 16. Giuseppe Alberici; 17. Lodovico Moreali; 18. Ippolito Zuccoli Giusdicente; 19. Avvocato Antonio Pampari; 20. Giovanni Andrea Malagoli; 21. Israele Latis; 22. Francesco Bolognini; 23. Dottore Fisico Borelli; 24. Dottore Pietro Levesque; 25. Domenico Boni; 26. Benedetto Sanguinetti; 27. Dottore Antonio Sacchi; 28. Luigi Panisi; 29. Carlo Fattori Medico; 30. Avvocato Giuseppe Fattori; 31. Flaminio Lolli; 32. Dottore Carlo Angelo Lamberti; 33. Cristoforo Belloli; 34. Carlo Zucchi; 35. Antonio Nizzoli; 36. Giovanni Battista Cavandoli; 37. Francesco Morandi; 38. Domenico Gazzadi; 39. Camillo Manzini; 40. Ippolito Lolli; 41. Giovanni Ragazzi; 42. Fortunato Urbini; 43. Fortunato Rossi; 44. Francesco Montanari; 45. Giuseppe Cannonieri; 46. Evandro Carpi; 47. Pietro Zanibelli.

Volendo Noi per l'una parte dar luogo a tutto il rigore della Giustizia, ove concorre maggior malizia, e pertinacia nel delitto, e dove i delitti sono d'un genere da non ammettere riguardo di grazia, per l'altra parte volendo Noi usare di minor rigore verso quelli, che non sforzosamente, ma su-

bito da prima confessarono candidamente le loro reità, e somministrarono lumi, ed indizj utili e verificati alla Giustizia, mostrando con ciò il loro pentimento, e la volontà di riparare il loro fallo in quanto fu loro possibile in quelle circostanze, come anche volendo Noi usare un qualche riguardo ai più giovani, e che sembrano essere sedotti da altri, e strascinati nei delitti poco a poco quasi senza accorgersene, e che con pronte sincere confessioni confermarono il loro pentimento: Decretiamo quanto segue

1.° Confermiamo appieno senza modificazione le Sentenze di Morte e di Carcere pronunciate dal Tribunale Statario straordinario contro i contumaci e profughi, cioè contro Prospero Bosi, Dottore Sante Conti, Dottore Carlo Franceschini, Conte Giovanni Grillenzoni, Dottore Fisico Prospero Pirondi, Giovanni Sidoli, Dottore Pietro Umiltà, Francesco Bolognini, Dottore Fisico Borelli, Dottore Pietro Levesque. Soltanto non vogliamo, che venga eseguita contro li sette primi la Decapitazione in effigie, ma salvo tutta la forza della Sentenza da eseguirsi, quando i rei cadessero nelle mani della Giustizia.

2. Confermiamo senza modificazione, nè eccezione alcuna le Sentenze del Tribunale Statario contro i detenuti negativi, ma convinti, cioè contro i seguenti

L'Avvocato Luigi Peretti, Giovanni Battista Ferioli, Biagio Barbieri, Lodovico Moreali, Dottore Ippolito Zuccoli, Luigi Panisi, Carlo Dottore Fattori, Giuseppe Fattori, Carlo Zucchi, Antonio Nizzoli, Giovanni Battista Cavandoli, Francesco Morandi, Camillo Manzini, Giuseppe Cannonieri, Evandro Carpi e Pietro Zanibelli.

3. Confermiamo la Pena di Morte inflitta dal Tribunale Statario al detenuto

apparteneva. Finalmente per
derazione della sua qualità
principio tutti i riguardi, e p
guardi di Clemenza, se subi
confessava i suoi delitti, fac
caso diverso, che fino all'indo
stato in tempo, e sarebbe stat
il rigor delle Leggi; ed egli
volte costantemente negato og
per cui fu avvertito, che non
sperare grazia alcuna, e non
confessato, che quando si trovò
prove che la Giustizia aveva c

4. Facciamo grazia della Pe
cesco Conti commutando la su
anni di carcere; e ciò perchè
per l'epoca, in cui fu commess
di seduzione altrui, che di pro
è accompagnato da altre circosta
perchè vogliamo aver riguard
pronta e spontanea confessione
suo pentimento, e finalmente pe
cooperò quanto dipendeva da
l'Armata Austriaca e de'suoi A

5. Confermiamo la Sentenza contro il Capitano Giacomo Ferioli, poichè l'unico motivo, per cui poteva meritare qualche riguardo quello cioè della sua pronta e sincera confessione, fu già contemplato dal Tribunale Statario, il quale recedette perciò dalla Pena ordinaria, che sarebbe stata di morte.

6. Al Dottore Giovanni Andrea Caronzi, sebbene già contemplato dal Tribunale Statario per la sua ingenua e pronta confessione, e per i lumi che diede alla Giustizia colle sue deposizioni, recedendo in suo favore dalla pena ordinaria, che sarebbe stata di morte; pure per questi medesimi titoli, e perchè sembra essere stato sedotto da altri, gli diminuiamo ancora di cinque anni la Pena della Galera per venti anni, a cui fu condannato.

7. La gravezza dei delitti, e la tarda e non del tutto spontanea confessione di Francesco Maranesi, alla quale il Tribunale ebbe già riguardo, recedendo nella Sentenza dalla Pena ordinaria che sarebbe stata di morte, fa che confermiamo senza modificazione la Sentenza del Tribunale Statario contro di esso proferita.

8. Per Giuseppe Alberici avendo già avuto riguardo il Tribunale Statario alla sua ingenua confessione, recedendo dalla Pena ordinaria, gli facciamo grazia di tre anni di Pena, e ciò per avere ingenuamente, e subito alle prime intimazioni confessata la sua reità.

9. All'Avvocato Antonio Pamperi e Giovanni Andrea Malagoli, ad Israele Latis e a Benedetto Sanguinetti facciamo grazia di un anno ad ognuno della rispettiva Pena di Carcere a cui furono condannati; e ciò soltanto per essere nel numero dei confessi, sebbene le loro confessioni non fossero nè delle più pronte, nè tali da meritare particolari riguardi.

10. A Domenico Boni e ad Antonio Sacchi per la pronta ed ingenua loro confessione diminuiamo due anni della Pena, a cui furono condannati.

11. A Flaminio Lolli sebbene confesso confermiamo la Sentenza del Tribunale Statario a ragione dell'epoca del suo commesso delitto, per cui vediamo che dal Tribunale fu già abbastanza considerata la sua confessione.

12. A Carlo Lamberti ed a Cristoforo Belloli, condannati a tre anni di carcere, ne condoniamo uno per ognuno di essi avuto riguardo alla pronta ingenua loro confessione.

13. A Domenico Gazzadi in considerazione d'essere nel numero de'confessi facciamo grazia della quarta parte della pena di due anni di carcere, a cui fu condannato.

14. Ad Ippolito Lolli per la sua minorile età, per essere stato sedotto da Andreoli, avuto anche riguardo alla sua confessione, condoniamo un'anno di carcere.

15. A Giovanni Ragazzi come Giovinetto sedotto dal Sacerdote Andreoli a farsi Carbonaro probabilmente ignaro dello scopo della Società, attesa la precedente sua buona condotta, e la ingenua sua pronta confessione, limitiamo la sua pena a sei mesi di carcere, condonandogli il resto della pena di due anni di carcere, a cui fu condannato.

16. Ugualmente a Fortunato Urbini ed a Fortunato Rossi per la pronta ed ingenua loro confessione, riduciamo per grazia la pena di un'anno a soli sei mesi di carcere.

17. Confermiamo la pena di un'anno di carcere a Francesco Montanari per avere confessato, e poi voluto ritrattare la sua confessione.

18. Quanto a Giovanni Manzotti si riterrà come un pazzo prigioniere rinchiuso fin che si possa contr'esso ulteriormente procedere.

Il nostro Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera, e particolarmente il Presidente di esso è da Noi incaricato di fare immediatamente notificare ai singoli Rei le loro condanne, e di farle eseguire entro il termine prescritto dalla Sentenza medesima: Tale essendo la nostra Volontà.

Cattajo li 11 Ottobre 1822.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI, Tenente Colonnello dei Corazzieri del Reggimento Arciduca FRANCESCO al Servigio di S. M. I. R. A., Scudiere ed Ajutante di campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CORONINI Conte GIOVANNI, Ciambellano di S. M. I. R. A., e Capitano Comandante il R. Corpo Pionnieri.

ZANNI GEMINIANO Tenente de' Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de' Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

Medini Andrea del fu Ag
chetta, Soldato nella 6.ª C
glione di linea, d'anni 23,
e cattolico.

Marchetti Bernardo del f
Boccassuolo, Alunno Dragon
libero, piccolo possidente e

Corsi Demetrio del vivente
briche, Alunno Dragone, dell
non possidente, lavorante in

Rasponi Giovanni del viv
di Fiumalbo, Pionniere, dell'
possidente, fabbro-ferrajo e ca

Brevini Giuseppe del vive
24 a 25, nato e domiciliato
non possidente, fabbro-ferrajo,
tolico.

Giacomozzi Antonio del fu
Montalbano, dell'età d'anni 24
dente, muratore, ex Pionniere

Adani Luigi del vivente Gi
ciliato in Modena, d'anni 24, li
fabbro-ferrajo, ex Pionniere e
primi quattro, cioè:

E gli ultimi tre, cioè:

Il Brevini, il Giacomozzi e l'Adani di essersi nella giornata e successiva notte del 3 Febbrajo associati ai Capi rivoltosi nella casa di *Ciro Menotti*, onde eseguire la rea intenzione di distruggere il Legittimo Governo con arresto del Principe, ed uccisione di parte dei Ministri, armandosi ivi, ed opponendosi alla pubblica forza spedita per arrestarli, con uccisione di diversi membri della medesima.

Visti ed esaminati, gli atti e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno, tanto sugli atti d'accusa, che nelle deduzioni di difesa.

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo mese corrente.

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, e Lib. IV. Tit. XIV.

Viste le disposizioni portate dal Proclama Sovrano del giorno 14 Marzo 1821 al § 1.

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni.

Udito il Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore officioso degl'Inquisiti nei mezzi di difesa che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quant'era da vedersi.

E considerato quant'era da considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno de'Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma.

Considerando, che la disposizione dell'articolo V. dell'accennato Proclama 20 Marzo 1831 esclude dall'assoggettamento alla Militare Commissione qualunque individuo che arruolato nei Corpi delle Milizie Estensi si fosse reso colpevole di posteriore aggregazione alle Orde ribelli, e che perciò i quattro primi Inquisiti non possono essere giudicati dalla Commissione per carenza di giurisdizione.

...... loro confessi
stati associati bensì all'Ord
Ciro Menotti nell'indicata no
i progetti delittuosi non può
fesa, poichè osta, e la Legg
bito del prevenuto la prova
dagl'Inquisiti non è stato ne
fatto che se non concorre a p
scienza di cospirazione, convin
pabilità nella compartecipazi
mato ed eseguito in piena so

Considerando, che esclusa
la qualità esonerativa non pu
cuna guisa declinare dalle pres
Legge.

Considerando però, che se
di calcolare sopra la qualità add
ogni qualvolta, come nel caso
lata dalla disposizione della Le
di Lui obbligo di eseguire l'o
Clemenza Sovrana, di sottopor
flessi che la ragione può dim
sommo dolo, perchè nell'Alta
sideri il peso, e servino di b
menza.

Che succeduta la rivolta si ricusarono apertamente dal prendere servigio nell'Orde ribelli, sebbene eccitati ne fossero dai Capi rivoltosi, con promesse di gradi ed elargizioni di denaro.

Che non si hanno prove indubitate che si armassero e facessero fuoco nella fatal notte del suindicato giorno 3 di Febbrajo.

Che tranquilli rimasero al reingresso del loro Sovrano affidati alla credulità di non aver commessi delitti contro la legittima Autorità, per cui impavidi rimasero alle loro abitazioni, ove furono dai Commessi della R. Polizia attrappati, e consegnati alla Giurisdizione Militare.

Fatti e circostanze, che quanto in faccia alla Legge non sono valutabili dal Magistrato, possono però riscuotere i Clementi riguardi dell'Invitto Sovrano.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE PREDETTA

Ha dichiarato, e dichiara doversi rimettere a disposizione dei rispettivi Corpi a cui appartengono i Prevenuti

Medini, ***Marchetti***, ***Corsi*** e ***Rasponi*** seco pure trasmettendo copia degli atti che li concernono, per quell'ulteriore giudizio, che il suo particolare Consiglio di Guerra crederà di dover pronunciare.

Ed ha poi condannato, e condanna li ***Brevini Giuseppe***, ***Giacomozzi Antonio*** ed ***Adani Luigi*** alla Pena della morte infame sulla forca, all'emenda dei danni verso chi, e se, e come di ragione.

Ed alla confisca di tutti i beni, azioni, ragioni e diritti ai medesimi Condannati spettanti.

Ed inerendo alle intenzioni Sovrane.

Ha ordinato, ed ordina trasmettersi la presente Sentenza a S. A. R. con apposita accompagnatoria, raccomandando in essa alla Clemenza del Principe i Condannati predetti, col sospendere l'intimazione

del Giudicato ai medesimi, fino a che dalla prelodata A. S. R. giugneranno alla Commissione le Venerate Sue Determinazioni, — Così è. —

Modena, questo giorno 28 Marzo 1831.

Fatta, letta, pubblicata nel giorno, mese ed anno suindicati, ove sopra.

Reggiani Antonio
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Vincenzo Pifferi, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Coronini Giovanni, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Prot., Num. 505.

AL TENENTE COLONNELLO CONTE STERPIN

Presidente della Commissione Militare da Noi nominata con Lettera del 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo 1831 per giudicare li Congiurati e Cospiratori riuniti nella Casa Menotti in Modena per eseguire gl'iniqui loro progetti.

Vista e ponderata da Noi la Sentenza, emanata il 28 Marzo 1831 dalla predetta Commissione Militare contro li tre ex Pionnieri detenuti *Brevini Giuseppe*, *Giacomozzi Antonio* e *Adani Luigi*, quali tutti e tre trovaronsi nella casa Menotti la sera della Congiura.

Vista la Sentenza di Morte che a rigore di Legge contro di essi venne pronunziata, ma accompagnata da raccomandazione alla Nostra Clemenza dalla Commissione stessa che li sentenziò, per alcune circostanze attenuanti, fra cui specialmente valutiamo l'essere provato che tutti e tre questi Individui rimessi in libertà dal Governo ribelle, ricusarono costantemente di servirlo in alcun modo, ed effettivamente non presero servizio, nè fuggirono coi Ribelli, nè si nascosero, ma restarono quietamente in

Modena all'ingresso delle Truppe Austriache, e anche dopo finchè vennero arrestati, declinando dal rigore della Legge, e per Grazia condoniamo la vita a questi tre Individui arrestati, commutando loro la Pena di Morte in quella di Galera per dodici anni, il che dovrà loro essere intimato ed eseguito.

Ma siccome questa Grazia la facciamo unicamente per mettere una differenza nella pena fra quelli, che presumibilmente anche per la qualità delle persone, e loro educazione si possono supporre ignari del vero scopo della Congiura, e semplicemente da altri sedotti, da quelli che per la loro qualità, educazione, talento, ecc. si resero rei in modo dell'enorme delitto di Congiura e Ribellione contro il loro legittimo Sovrano, e di opposizione alla forza Militare, che non si può in loro ammettere la scusa d'ignoranza dell'oggetto o d'inganno, mentre il fatto in se stesso era iniquo, avvertiamo la predetta Commissione Militare che li deve giudicare o presenti o in contumacia, che contro di tutti gli altri autori e complici di tale orribile attentato Vogliamo che si proceda a tutto rigore di Legge e di Giustizia, esclusa ogni raccomandazione alla Nostra Clemenza, sottoponendo però a Noi le Sentenze per essere da Noi confermate prima della loro esecuzione.

Modena, li 29 Marzo 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata quest'oggi 30 Marzo 1831 intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

Mantovani Vincenzo del fu Stefano di Cavezzo, d'anni 25, libero non possidente, falegname, e cattolico,

Malavasi Anselmo del fu Antonio di Concordia, d'anni 22, libero, possidente falegname, e cattolico.

Ragazzi Antonio del vivente Domenico di Rivara, d'anni 24, libero, possidente, mulattiere, e cattolico.

Malagodi Pietro del fu Giuseppe di Finale, d'anni 24, libero, non possidente, aggiunto Cursore in Finale suddetto, e cattolico.

Sacchi Francesco del vivente Pietro di Vignola, d'anni 21, libero non possidente, agricoltore, e cattolico.

Toni Giuseppe del vivente Sante di Varano sotto Sassuolo, d'anni 24, libero, piccolo possidente, agricoltore, e cattolico.

Baraldi Paolo del vivente Battista nativo di Montetortore, domiciliato in Montese d'anni 22, ammogliato senza prole, possidente, agricoltore, e cattolico.

Cigarini Federico del vivente Giuseppe di Reggio, d'anni 21 non compiti, libero, non possidente, calzolajo, e cattolico.

Cepolli Paolo del fu Lodovico di Carpi, d'anni 23, libero, non possidente, braccente, e cattolico.

Offsas Marco del vivente Elesbano di Carpi, d'anni 25, ammogliato con un figlio, non possidente, calzolajo, e cattolico.

Marchi Antonio del fu Tommaso Carpi, d'anni 47, ammogliato senza prole, non possidente, di professione coltellinaro, e cattolico.

Imputati

Di essersi arruolati sotto le Bandiere della ribellione, e di essere proceduti a combattere contro le Imperiali Regie Truppe combinate nel Comune di Novi, nel giorno 5 di Marzo anno corrente, ove,

Visto il Codice Patrio al L
e Tit. VII., §. I.

Sentito il R. Commissario
clusioni.

Udito il Tenente Sig. FRA
Battaglione di Linea, difensore
siti nei mezzi di difesa che eb

Visto quanto era da vedersi

E considerato quanto era da
di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ci
della Commissione prese sul
forma ecc.

Considerando, che quanto è
in atti, l'arruolamento, marcia,
gl'Inquisiti contro le combinat
altrettanto (eccettuati tre dei prev
in processo prove che escludino
zione addictta alla qualificata loro
immediata penitenza alla scoperta
da'Capi rivoltosi di non condurli
il Legittimo loro Sovrano, ma s
contro Briganti

parte da circostanze di fatto etenuanti il sommo dolo, e che si riscontrano dall'essere stati colti dalle vincitrici Truppe inermi, e rifugiati in luoghi reconditi, onde occultarsi, e sottrarsi dal cimento, e quindi dalla deficienza di quell'estremo, che le Sovrane Leggi hanno stabilito per riguardarsi il ribelle, come colto in flagrante delitto, e vale a dire *coll'arme alla mano.*

Considerando, che se non concorre negl'Inquisiti la preesistenza del suenunciato estremo essenziale, avendosi però dalle confessioni di tre di essi l'ammissione di aver fatto reiterato fuoco contro le Truppe Austro-Estensi, egli è di ragione, che maggiore ne sia di essi il dolo, per cui se l'ingenua loro confessione può riscuotere qualche riguardo dalla Clemenza Sovrana, non può il Magistrato recedere dall'applicare pena più grave di quella, che le processuali emergenze ne giustificano una minorità di colpa negli altri Inquisiti, e segnatamente nel *Cepolli,* che antico militare, comprenderne doveva in tutta l'estensione la gravità del suo delitto.

Considerando, che due dei prevenuti, il *Cigarini* cioè, e l'*Offsas*, il primo è minorenne di età ed il secondo spontaneo si presentò nelle forze della Commissione Militare, ritenendosi abbastanza difeso, e sicuro dall'immediata sua diserzione dal Corpo armato avanti la Battaglia, e nel momento che fu aggiornato, che invece dei Briganti, e del Battaglione licenziato, marciavano alla volta di Novi le combinate Truppe, per ristabilire il Governo del Legittimo Suo Monarca, per cui e per disposizione di Legge, e per equo riguardo, devonsi riputare come meritevoli di pena inferiore agli altri loro conplici.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

ha condannato, e condanna

Ragazzi Antonio
Malagodi Pietro
Toni Giuseppe
Baraldi Paolo
Marchi Antonio

Cigarini Federico
Offsas Marco

E tutti in solido alla rif
ed interesse, se, e come ecc.
ma a favore di chiunque e
Sottoponendoli indi, espiat
veglianza dell'Alta Polizia d
tempo della loro vita.

Modena questo giorno

Fatta, letta, e pubblicata la presente ed anno suindicati.

Reggiani Antonio
Pradelli Domenico, *Brigadier*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cade*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenent*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Coronini Giovanni, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Comm*

Dott. G

Prot. Num. 880

La presente Sentenza è stata quest'oggi 2 Aprile 1831 intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Nominata con Lettera del 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore con Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Tenente Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Tenente de'Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale suddetto.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Citta-

...onari Antonio del vi...
e domiciliato in Finale, d'a...
giornaliere, e cattolico.

Imputati

Di essersi arruolati sotto ...
bellione, e di essere proced...
tere contro le Imperiali Reg...
nel giorno 5 Marzo spirante, ...
resistenza, furono battuti, vint...

Gibertoni Angelo del fu ...
Caleffi, nativo di Rio, domicil...
34, ammogliato con figli, non ...
e cattolico.

Storchj Giuseppe del vivent...
risone, nato, e domiciliato in ...
libero, non possidente, calzola...

Vecchj Giuseppe del fu Mi...
ciliato in Modena, d'anni 47, ...
figlio, possidente, e Capitano ...
I. R. A.

Imputati

Di supposta complicità coi C...
stenti nella casa di Ciro Menot...
Febbraio ...

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni.

Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti sui mezzi di difesa, che ebbe l' ultimo la parola.

Visto quanto era da vedersi.

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto, e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando in quanto alli *Barbi* e *Montanari*, che il loro delitto è provato in genere, ed in ispecie, con rapporti dei Capi d'armi, e colla propria confessione.

Considerando, che non essendo elisa la qualità addictta dai Coinquisiti dell'inganno usato per condurli al luogo del combattimento, e della loro instantanea penitenza, proseguendo la Commissione nell'abbracciata massima di riguardare una tale eccezione come atta a riscuotere una diminuzione di pena ordinaria.

Considerando, in quanto alli *Storchj* e *Vecchj*, che dal loro detto, e mezzi di difesa chiaramente ne emersero le prove dell'erroneità nel loro arresto nella notte fatale della scoperta, e fermo de' Congiurati, e della perfetta loro innocenza nel fatto addebitatogli, perlochè si fa luogo ad eseguire il disposto dell'articolo XV, del Lib. I, Tit. II, del Codice Estense.

Considerando in quanto al *Gibertoni*, che avendo egli dedotto nelle difese diverse eccezioni collimanti ad escludere in lui l'addebitatagli colpa, e dipendendo queste da indagini non praticabili nel momento, atteso la lontananza degl' indicati testimonj, ed autorità nominate, così, onde non procedere a

giudizj, che nella circostanza sarebbero imperfetti, ad istanza del R. Commissario Fiscale

LA COMMISSIONE MILITARE

ha decretato, che sia aggiornata la seduta del *Gibertoni* al giorno 5 del venturo Aprile, e che si citano per tal giorno a comparire i nominati testimonj, e si eccitano a diligenza del Sig. Conte Presidente le Autorità a rispondere ai quesiti che loro verranno fatti, ed indi

Ha dichiarato, e dichiara doversi immediatamente porre in piena libertà i detenuti *Vecchj*, e *Storchj*, come riconosciuti innocenti, e darsi gli ordini al Profosso per la dimissione del primo, ed al Capo Custode delle Carceri dell'Ergastolo pel rilascio del secondo.

Ed ha poi condannato, e condanna li *Barbi* e *Montanari* alla pena della reclusione in un Forte dello Stato per anni cinque, ed in solido alla rifusione dei danni, spese, ed interesse, se, e come ecc., non solo verso lo Stato, ma a favore di chiunque ecc.

Sottoponendoli, espiata la loro pena, alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato per tutto il tempo della loro vita.

Modena questo giorno 31 Marzo 1831.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio,
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro. *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo. *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*
Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la Sentenza

FRANCESCO.

Dott. C. BARISI, *Vice-Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, Cancelliere.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Tenente Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale.

ZANNI GEMINIANO Tenente de' Granatieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de' Fucilieri del R. Battaglione sudetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano Provinciale suddetto.

PRADELLI DOMENICO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella, per pronunciare il definitivo giudizio contro gl'Imputati

Storchj Bernardo del fu Domenico soprannominato *Cioldini*, nato, e domiciliato in Modena, d'anni 25, ammogliato, senza prole, non possidente, mastro muratore, e cattolico.

Carani Filippo del vivente Luigi, nato e domiciliato in Modena, d'anni 36, ammogliato con figli, non possidente, cuoco, oste, e cattolico.

Zoboli Lorenzo del fu Paolo, nativo di Nonantola, domiciliato in Modena, d'anni 28, libero, non possidente, pasticciere, e cattolico.

Pacchioni Fedele del fu Luigi, nato e domiciliato in Modena, d'anni 24, ammogliato, senza prole, non possidente, fabbro ferrajo, e cattolico.

Ferrari Giuseppe del vivente Vincenzo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 19, libero, fabbro ferrajo, Pionniere, e cattolico.

Malagodi Giovanni del vivente Gaspare, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 17 ai 18, libero, non possidente, e negoziante di salsamentaria, e cattolico.

Imputati i primi quattro, cioè:

Lo Storchj, il Carani, il Zoboli, il Pacchioni di supposta complicità nella Congiura scoppiata in Modena nella sera del 3 Febbrajo scorso, per essere stati ritrovati, ed arrestati nel momento che si tentava il gravissimo delitto, nelle vicinanze della casa del Capo ribelle Ciro Menotti;

e gli ultimi due, cioè:

Il Ferrari, il Malagodi d'essersi arruolati sotto le Bandiere della Ribellione, e quanto al *Malagodi* d'aver inoltre seguito i Ribelli fino a Rimini, dove questi furono completamente battuti, e disfatti dalle Truppe Imperiali.

Visti, ed esaminati gli atti; e sentiti gl'Inquisiti ad uno per uno tanto sugli atti d'accusa, che nelle deduzioni a difesa.

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo mese spirato.

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § 1, T. VII, § I.

Viste le disposizioni portate dal Proclama Sovrano del giorno 14 Marzo 1821 al § I.

Sentito il R. Commissario Fiscale sulle sue conclusioni.

Udito il Tenente Singnor FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti nei mezzi di difesa, che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quanto era da vedersi.

E considerato quanto era dá considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando, ché dalle prove scaturite nell'atto delle difese, restò esclusa qualunque scienza ne'primi quattro Inquisiti della macchinazione non solo, quand'anco dell'associazione, e che solo particolare interesse li condusse nelle vicinanze della predetta abitazione di Ciro Menotti, per cui la di loro innocenza fu costituita dalle Tavole processuali incontrastabile, e certa.

Considerándo, che il qualunque delitto imputabile al *Ferrari* ed al *Malagodi* non è a di lui conoscenza, e coercizione spettante alla Commissione Militare per appartenere egli al Corpo dei Pionnieri, e quindi soggetto al particolare suo Consiglio di Guerra; ed il secondo di competenza del Tribunale Statario, come così dispone la Legge 20 Marzo anno corrente.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

ha dichiarato, e dichiara doversi dimettere dalle Carceri, e porsi in piena libertà come innocenti li sunnominati *Storchj*, *Carani*, *Zoboli*, e *Pacchioni*.

E doversi rimettere, come rimette all' Autorità del Consiglio di Guerra del R. Corpo Pionnieri il *Ferrari*, ed al Tribunale Statario il *Malagodi*, seco trasmettendo gli atti che li concernono, per quell' ulteriore giudizio, che sarà di ragione, e giustizia.

Modena questo giorno 2 Aprile 1831.

Fatta, letta. e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio,
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*.

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere*.

Vista, ed approvata la Sentenza

FRANCESCO.

Dott. C. Parisi, *Vice-Segretario di Gabinetto*.

La presente Sentenza è stata intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell' intera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere*.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere

ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione sudetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano suindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella, per pronunciare il definitivo giudizio contro li

Marchetti Bernardo del fu Giovanni, nativo di Boccassuolo, alunno Dragone, dell'età d'anni 22, libero, piccolo possidente, e cattolico.

Corsi Demetrio del vivente Francesco delle Fabbriche, alunno Dragone, dell'età d'anni 20, libero non possidente e cattolico.

Imputati

D'aver preso soldo nelle Orde ribelli a fronte di non essere sciolti dal loro giuramento di fedeltà al regnante Principe, e di essersi battuti contro le Truppe combinate Austro-Estensi nella giornata del 5 Marzo mese spirato nella situazione di Novi, ove furono battuti, e fatti prigionieri dalle predette vincitrici Truppe.

Galizzi Antonio del vivente Giambattista, nato e domiciliato in Rocca Malatina, alunno Dragone, d'anni 23, libero, non possidente, giornaliere, e cattolico.

...., e si eccitano a dilige
sidente le Autorità a rispon
verranno fatti, ed indi

Ha dichiarato, e dichiara d
porre in piena libertà i deten
come riconosciuti innocenti,
Profosso per la dimissione d
Custode delle Carceri dell'Erg
secondo.

Ed ha poi condannato, e c
li *Barbi* e *Montanari* alla p
in un Forte dello Stato per a
lido alla rifusione dei danni,
se, e come ecc., non solo vers
vore di chiunque ecc.

Sottoponendoli, espiata la lor
glianza dell'Alta Polizia dello S
po della loro vita.

Modena questo giorno 31
Fatta, letta, e pubblicata la presente o
ed anno suindicati.

Reggiani Antonio,
Pradelli Domenico, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Tenente*
Calori ...

...... *Lorenzo* del fu Paolo
domiciliato in Modena, d'anni
dente, pasticciere, e cattolico.

Pacchioni Fedele del fu Lui
in Modena, d'anni 24, ammogl
possidente, fabbro ferrajo, e (

Ferrari Giuseppe del vivent
miciliato in Modena, d'anni 19,
Pionniere, e cattolico.

Malagodi Giovanni del vive
domiciliato in Mirandola, d'an
non possidente, e negoziante
cattolico.

Imputati i primi quattro, cio
Lo Sterchj, il Carani, il Zob
supposta complicità nella Congiu
dena nella sera del 3 Febbrajo
stati ritrovati, ed arrestati nel n
tava il gravissimo delitto, nelle
del Capo ribelle Ciro Menotti;
e gli ultimi due, cioè:

Il Ferrari, il Malagodi d'ess
le Bandiere della Ribellione, e
d'aver inoltre seguito i Ribelli
questi furono ...

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § 1, T. VII, § I.

Viste le disposizioni portate dal Proclama Sovrano del giorno 14 Marzo 1821 al § I.

Sentito il R. Commissario Fiscale sulle sue conclusioni.

Udito il Tenente Singnor FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti nei mezzi di difesa, che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quanto era da vedersi.

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando, che dalle prove scaturite nell'atto delle difese, restò esclusa qualunque scienza ne' primi quattro Inquisiti della macchinazione non solo, quand'anco dell'associazione, e che solo particolare interesse li condusse nelle vicinanze della predetta abitazione di Ciro Menotti, per cui la di loro innocenza fu costituita dalle Tavole processuali incontrastabile, e certa.

Considerando, che il qualunque delitto imputabile al *Ferrari* ed al *Malagodi* non è a di lui conoscenza, e coercizione spettante alla Commissione Militare per appartenere egli al Corpo dei Pionnieri, e quindi soggetto al particolare suo Consiglio di Guerra; ed il secondo di competenza del Tribunale Statario, come così dispone la Legge 20 Marzo anno corrente.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

ha dichiarato, e dichiara doversi dimettere dalle Carceri, e porsi in piena libertà come innocenti li sunnominati *Storchj*, *Carani*, *Zoboli*, e *Pacchioni*.

ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI, assente.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri del R. Battaglione sudetto.

TEBALDI PIETRO Sergente Cadetto del R. Battaglione Urbano suindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella, per pronunciare il definitivo giudizio contro li

Marchetti Bernardo del fu Giovanni, nativo di Boccassuolo, alunno Dragone, dell'età d'anni 22, libero, piccolo possidente, e cattolico.

Corsi Demetrio del vivente Francesco delle Fabbriche, alunno Dragone, dell'età d'anni 20, libero non possidente e cattolico.

Imputati

D'aver preso soldo nelle Orde ribelli a fronte di non essere sciolti dal loro giuramento di fedeltà al regnante Principe, e di essersi battuti contro le Truppe combinate Austro-Estensi nella giornata del 5 Marzo mese spirato nella situazione di Novi, ove furono battuti, e fatti prigionieri dalle predette vincitrici Truppe.

Galizzi Antonio del vivente Giambattista, nato e domiciliato in Rocca Malatina, alunno Dragone, d'anni 25, libero, non possidente, giornaliere, e cattolico.

R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti sui mezzi di difesa, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto, e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando quanto al *Marchetti*, che il di lui arruolamento addivenne in conseguenza di indiretta coazione nel periodo della sua detenzione in questa Cittadella, e che quindi non concorse in esso una precisa determinata volontà di commettere il delitto, poichè ve lo indusse una fisica violenza; locchè non riscontrasi nel *Corsi* secondo Inquisito, le di cui azioni dopo la ritirata dalla sua stazione da Montese non sono provate in tutta l'estensione di quella esonerazione che concorre a favore del *Marchetti*; e quindi non comparendo puro in faccia alla Giustizia, è di conseguenza Legale che abbia ad incontrare una pena proporzionata agl'indizj che contro d'esso militano.

Considerando, che l'imputazione data alli *Gallizzi*, *Bergianti*, e *Tosi* non si è verificata nei suoi estremi, e che soltanto sono essi responsabili alle prescrizioni del § IV del R. Decreto 20 Marzo 1831, per cui sono di piena giurisdizione del Tribunale Statario, con esclusione di qualunque potere nella Militare Commissione.

Considerando, che avendo dedotto il *Ramazzini*, nell'atto dell'ultimo suo Costituto eccezioni concorrenti a dimostrare *l'alibi* nel tempo dell'imputatogli maggior delitto, e che perciò affacciandosi un argomento di difesa così interessante, si rende indispensabile la sua verificazione per proceder sempre sulle vie della verità, e della giustizia.

per il di lui arbitrario arresto contro chi, e se, e come ecc.

Modena questo giorno 22 Marzo 1831.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra nel giorno, mese, ed anno suindicati.

Reggiani Antonio, *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*
Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata la Sentenza

Modena li 26 Aprile 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

La presente Sentenza è stata intimata nelle forme ecc. a ciascuno dei Condannati in presenza dell'intiera Commissione, e tantosto eseguita a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Chirografo delli 4 Febbrajo 1831, e riposta in vigore col Proclama 20 Marzo anno corrente, composta

DEI SIGNORI

STERPIN Conte GIOVANNI Colonnello, Scudiere ed Ajutante di Campo di S. A. R., Cavaliere di diversi Ordini.

del R. Battaglione suddetto.
TEBALDI PIETRO Serge
taglione Urbano preindicato.
PIROVANO LUIGI Brigad
goni.
REGGIANI ANTONIO Com
tiglieria.
ZERBINI Avvocato PIER I
pello, e Regio Commissario
Si è riunita nella solita su
della, per pronunciare il def
gl'Imputati
Ramazzini Gaetano del viv
domiciliato in Carpi, d'anni
dente, Falegname, e Cattolico
Chiari Pietro del fu Carlo,
Modena, d'anni 25, libero, n
zolajo, e Cattolico.
Fiandri Luigi del vivente
Monte Baranzone e domiciliat
20, libero, non possidente, F
Imputati
Il *Ramazzini*
1. D'aver preso parte nella

Il *Chiari*

D'essersi arruolato nelle Truppe dei Rivoltosi, avendo poi in seguito ottenuto il rango di Caporale Foriere.

Il *Fiandri*

D'essersi arruolato nelle Truppe dei predetti Rivoltosi, d'essere con esse proceduto a Novi a combattere le Imperiali Regie Truppe combinate nel dì 5 Marzo scorso, ove rimase ferito.

Visti, ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti separatamente ad uno per uno, tanto sugli atti d'accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § I, e Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Considerando, che quanto dipendentemente dagli esami assunti dei Testimonj indotti a difesa dall'inquisito *Ramazzini*, quanto al primo capo, risultò provata la coartata di luogo, tempo ed ora pel crimine addebitatogli, altrettanto poi emersero a di lui carico dalle ricevute deposizioni non lievi indizj che avesse esso Inquisito parte nella Rivolta seguita in Carpi nella notte medesima del 3 al 4 Febbrajo p. p., nella quale si commisero dai Rivoltosi inauditi eccessi di barbarie, e che quindi *per exceptionem* si fa luogo a procedere dal com-

......ale, sostituito con
Signor Conte Capitano COR
ZANNI GEMINIANO Capi
lieri nel R. Battaglione di I
PIFFERI VINCENZO Sott
nel R. Battaglione suddetto.
TEBALDI PIETRO Sergen
taglione Urbano preindicato.
PIROVANO LUIGI Brigadi
goni.
REGGIANI ANTONIO Comı
tiglieria.
ZERBINI Avvocato PIER El
pello, e Regio Commissario F
Si è riunita nella solita su
della per pronunciare il defi
tro li
Fangarezzi Francesco del fu
abitante in Modena, d'anni 2
dente, Muratore, ex Pionniere
Comi Paolo del fu Gio. Bat
cordia e domiciliato in S. Gi
dell'età d'anni 24, libero, picco
mestiere e cattolico.
Marani C...

sa di *Ciro Menotti* la sera del 3 Febbrajo

ri

rsi arruolato nelle Orde Ribelli, e d'essersi
contro le Truppe Austro-Estensi nel giorno
prossimo scorso nella situazione e Paese
ove rimase ferito e prigioniero.

rani

preso servigio nelle Truppe dei Rivoltosi,
con esse proceduto a Novi, d'onde fuggì
Marzo suddetto all'appressarsi degl'Impe-
Estensi, avendo poi seguiti i Ribelli nella
ata in Romagna col rango di Sergente Fo-

ed esaminati gli Atti, e sentiti gl'Inquisiti
per uno tanto sugli Atti di accusa, che per
ioni a difesa,

l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,
il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, e § I,
§ I,
il R. Commissario Fiscale nelle sue Con-

il Signor Tenente FRANCESCO RICCI del
glione di Linea, difensore ufficioso degl'In-
che ebbe l'ultimo la parola,
quanto era da vedersi,
siderato quanto era da considerarsi in linea
e di diritto.
il giuramento, che ciascuno dei Membri
mmissione prese sul Sacro Vangelo, alla
ce.

erando, che dalle emergenze processuali
informazioni giudizialmente assunte nella
seduta pienamente resta comprovato che
l *Fangarezzi* dai Congiurati a seco asso-
lla esecuzione dell'atroce delitto, si rifiutò
antemente dal far parte di sì perniciosa

di antecedente positiva loro volontà, e conseguentemente ad essere punibili con grado proporzionato e distributivo a seconda della minorità del dolo massimo costituito dalle rispettive sue qualità, e circostanze speciali nel titolo ad essi imputato.

Considerando però, che il Vandelli, oltre di non avere una perfetta veste, che lo rendesse soggetto al *Casali*, e di maggior peso addivenga la di lui associazione, è poi anche reo di delazione di Coltello acuminato, e stillettato fermo al manico, e perciò concorrendo in esso e maggior dolo, e delitto, aumentar si deve la pena a termini del disposto dal Sovrano Codice.

Tutto ciò considerato

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha condannato, e condanna li nominati *Angelo Gibertoni* alias *Caleffi* di Carpi, *Raimondo Vandelli* di Spilamberto alla pena della Galera, il primo per anni quindici, ed il secondo ad anni venti della suddetta pena, alla rifusione dei danni se, e come ecc., e nelle spese di vitto, e processo, ed alla sorveglianza dell'Alta Polizia espiata la medesima pena.

Fatta, letta, e pubblicata la presente ove sopra il 13 Maggio 1831.

Reggiani Antonio. *Comune*
Pirovano Luigi, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo *Sotto Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale*

Ferrari *Cancelliere.*

Essendo stata la sudetta Sentenza approvata da S. A. R. FRANCESCO IV, fu nelle forme ecc. intimata a ciascuno dei Condannati presente l'intiera Commissione, che ne ordinò tosto l'esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari *Cancelliere.*

marzo anno corrente, compo

DEI SIGN

STERPIN Conte GIOVANI
ed Ajutante di campo di S.
versi Ordini.

CALORI Conte Cavaliere
della prima Compagnia del I
Provinciale, sostituito con I
signor Conte Capitano CORO
ZANNI GEMINIANO Capit
lieri nel R. Battaglione di Li
PIFFERI VINCENZO Sotto T
R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente
glione Urbano preindicato.

PIROVANO LUIGI Brigadie
goni.

REGGIANI ANTONIO Comun
tiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERC
pello e Regio Commissario Fisc

Si è riunita nella solita sua
della per pronunzi...

notti onde eseguire la rea intenzione di distruggere il Legittimo Governo, armandosi ivi per opporsi alla pubblica Forza spedita per arrestarlo.

2. D'essersi arruolato nelle Truppe dei Ribelli, col grado di Sergente Foriere, essendo poi con essi proceduto a Bologna, e di là nella Piazza d' Ancona per eseguirvi lavori di fortificazione qual Mastro Muratore.

Visti, ed esaminati gli Atti, e sentito l'Inquisito tanto sugli atti d' accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Lib. V, Tit. II, § I, e Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Tenente Sig. FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso degl'Inquisiti, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Considerando, che sebbene il *Ferrari* fosse trascinato ad unirsi ai scellerati Ribelli, e quindi a partecipare con essi del grave delitto, nulla di meno concorre ad esonerarlo in massima parte in faccia alla Legge la di lui penitenza addimostrata in prevenzione della scoperta col dispregiare perfino la propria vita slanciandosi da un balcone della casa ove esistevano i Congiurati, ed in forza del qual balzo rimasto semivivo per terra, fu arrestato dai primi pichetti che investirono l'abitazione del Menotti,

Considerando che una tale penitenza congiunta

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO Giudice

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Borelli Dottor Vincenzo di Giulio, d'anni quarantasei, ammogliato, di professione Legale e Notajo, domiciliato in Modena.

Berselli Dottor Antonio di Stefano, d'anni trentadue, libero, di professione Legale, domiciliato ove sopra.

Berselli Gaetano di Stefano, d'anni trentasei, ammogliato, possidente, impiegato in qualità di Aggiunto nel Ministero di Pubblica Economia, domiciliato ove sopra.

Cesari Carlo di Giuseppe, d'anni ventisette, libero, Dottore in Medicina, domiciliato ove sopra.

Massa Bartolomeo di Lorenzo, d'anni ventiquattro, ammogliato, possidente di niuna professione, e domiciliato in detta Città.

Bacchi Giuseppe del fu Domenico, d'anni quarantasei, ammogliato, Negoziante, domiciliato ove sopra.

Bacchi Domenico di Giuseppe, d'anni 22, libero, Negoziante, nato in Fano, e domiciliato in Modena.

Imputati

Del delitto di Lesa Maestà in primo grado, perchè radunatisi nel giorno 9 Febbrajo 1831, con altri Inquisiti assenti, e fuggitivi nel Palazzo di questa

..........posta di tre Consol
zioni, nelle persone delli Color
Avvocato Ferdinando Minghell
Antonio Morano, colla distru
Legittimo Governo, instituito
Visto ed esaminato il relati
Sentiti gl'inquisiti ad uno,
Atti di accusa quanto nelle de
Udite le Conclusioni del Pr
gnor Dottor CARLO BONAZZI
Viste le Difese presentate d
Dottor EDEMONDO MUSI per
GEREZ per *Borelli*, Dottor M
Berselli, ed Avvocato ALFONSO
e *Massa*; i quali ebbero gli ul
Considerando quanto alli *Bo*
e *Berselli*, che per la rispettiv
mente verificata non solo, ma
ancora della firma da ciascuno
così detta Deliberazione dei C
Febbrajo 1831 venuta nel suo
della Giustizia, rimane pienam
medesimi ebbero parte nella D
cui mediante, dopo alcune cons
narie, ed offensive ...

verno distrusse non solo quello che vigeva in forza del Sovrano Venerato Chirografo 5 Febbrajo 1831 al tempo che S. A. R. allontanavasi momentaneamente da questa Capitale, ma portò ulteriore attacco ai diritti della Sovranità, arrogandosi dai deliberanti, e trasferendo nel Dittatore quei poteri tanto nella parte Legislativa, quanto nella Esecutiva, che sono un attributo del solo Sovrano, per il che gli è forza riconoscere in questa instituzione di Governo un fatto vergente direttamente al pregiudizio di S. A. R. FRANCESCO IV, Augusto nostro Sovrano, ed in conseguenza uno dei gravissimi delitti contemplati dal Sovrano Codice al § 1, Tit. II, lib. V.

Considerando, che quantunque pretenda *Borelli* di essere concorso a quest'Atto, senza determinata volontà, e per violenza morale originata da persone armate, che vide in quel tempo nel Palazzo Comunale, pure oltrecchè non regge in fatto alcuna coazione, come ammette Egli stesso, per parte di quegli armati, nè per la sua qualità rendesi verosimile la supposta violenza morale, si evince piuttosto avere il medesimo agito con pieno dolo, da poichè si fece lecito di presentarsi il 6 Febbrajo ultimo scorso nel detto Palazzo, e qualificatosi insieme ad altri per Delegato del Popolo Modenese, domandò la scarcerazione dei Detenuti politici, ed ebbe ad insistere con calore nel medesimo giorno sei, e nel sette successivo per la formazione di un Governo provvisorio, non ostante che avesse notizia del precitato Sovrano Chirografo 5 Febbrajo, ciò che in lui dimostra l'animo deliberato di agire a pregiudizio della Sovranità, intervenendo alla citata Deliberazione.

Considerando rispetto alli *Massa*, *Cesari*, e *Berselli*, che le Tavole Processuali dimostrano, aver essi firmata quella Deliberazione, senza conoscerne totalmente il contenuto, e l'importanza, e con qual-

il di lui intervento e sottoscrizione alla ridetta deliberazione.

Considerando, che quantunque non sia riescita la prova perfetta che *Giuseppe Bacchi* sottoscrivesse, e concorresse alla stessa Deliberazione sotto il mentito nome del figlio *Domenico*, per cui si farebbe luogo alla Disposizione portata dalle Sovrane istruzioni 5 Aprile, pure non può questa per ora aver luogo, poichè dagli Atti assunti in linea difensiva, emergendo che egli possa aver avuto parte nei primordj della Ribellione, e negli Atti violenti, che avvennero in quel fatale emergente, nè per quella classe di delitti essendosi fin qui aperto lo Statario, non può attualmente giudicarsi per sì fatto titolo.

Visti li RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831, non che il Codice Patrio alli §§ 1, 3, e 4, Titolo II. Lib. V.

Ha condannato, e condanna il Dottor *Vincenzo Borelli* di Modena, alla Pena di Morte sulla Forca, e nell'altra del confisco dei beni.

Li fratelli Dottor *Antonio*, e *Gaetano Berselli* pure di Modena, nella Pena di Reclusione per sette anni,

il Dottor *Carlo Cesari* di detto luogo, alla riferita Pena di Reclusione per cinque anni,

Bartolomeo Massa pure di Modena, nella medesima Pena per tre anni.

E tutti in solido nelle spese, e nella rifazione dei danni in favore dello Stato, e di chiunque altro di ragione.

Ha dichiarato, e dichiara la innocenza di *Domenico Bacchi* di Fano, abitante in Modena, ed ordina che sia dimesso dalle Carceri del Tribunale passandolo a disposizione della Polizia per la sua qualità di forestiero.

Ha dichiarato, e dichiara doversi sospendere, come sospende il Giudizio per *Giuseppe Bacchi* abitante

Noi FRANCESCO IV, Duc
Mirandola, Massa, e Carrar
Principe Reale d'Ungheria,
esaminata la Sentenza in dat
pronunziata dal Tribunale S
Vincenzo Borelli, Berselli D
Gaetano, Cesari Carlo, Massa
Giuseppe. Approviamo la Sen
tendola al Presidente dello st
rio per la sua esecuzione.

Cattajo li 21 Magg

FRANCESCO

Gaetano Gamorra,

FRANCESCO IV

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residen
Modena, e composto

DEI SIGNORI

Zavaresi Clemente del fu Francesco, d'anni 63, ammogliato senza figli, non possidente, nato e domiciliato in Modena.

Dalai Giuseppe di Francesco, d'anni 46, ammogliato senza figli, non possidente, nato e domiciliato in Modena.

Pini Francesco del fu Lodovico, d'anni 46, ammogliato senza prole, possidente, nato e domiciliato in Sestola.

Malagoli Giacomo del fu Garlo, d'anni 50, di stato libero, non possidente, nato e domiciliato in Modena.

Boccabadati Giovanni del vivente Professor Antonio, d'anni 30, di. stato libero, nato e domiciliato in Modena.

Gelati Luigi del fu Giuseppe, d'anni 18, di stato libero, possidente, nato e domiciliato in Carpi.

Bizzarri Dionigio del fu Gio. Battista d'anni 19, di stato libero, possidente, nato e domiciliato in Modena.

Medaglia Felice di Filippo, d'anni 26, ammogliato senza figli, non possidente, Barbiere, nato e domiciliato in Modena.

Beccanulli Francesco di Antonio, d'anni 20, nubile, non possidente, nato e domiciliato in Finale.

Bertelli Pietro di Onorio, d'anni 26, nubile, non possidente, Barbiere di professione, nato e domiciliato in Finale.

Cesari Luigi del vivente Giuseppe, d'anni 25, di stato libero, possidente, studente di Pittura, nato e domiciliato in Modena.

Guidelli Massimiliano del fu Pietro, d'anni 35, possidente, di stato libero, nato e domiciliato in Modena.

Ferrarini Gaetano del fu Giuseppe, d'anni 36, ammogliato senza figli, Scrittore di professione, nato e domiciliato in Modena.

gnato, non possidente, nato e

Costituiti Rei d'aver preso
vigio nelle Truppe, che si or
Stati sotto il Governo de'Ribe

Zavaresi, in qualità di Cap
gimento Cacciatori a cavallo.

Dalai, di Capitano nella (
linea.

Pini, di Tenente di prima

Malagoli, di Tenente d'Infa

Boccabadati, di Maresciallo
tori a cavallo.

Cesari, di Brigadiere nel Co

Bizzarri, di Sergente d'Arti

Gelati, di Sergente d'Infante

Guidelli, idem.

Ferrarini, idem.

Medaglia, di Caporal Foriere

Beccanulli, di Caporale nell'I

Bertelli, idem.

Barbieri, idem.

Rivasi, di Quartier Mastro d
belli suindicate.

Biselli, di Sergente nella Gu

Viste le difese presentate in iscritto dal Sig. Avvocato ALFONSO TOSCHI, Difensore delli *Dalai, Medaglia, Beccanulli* e *Bertelli:* Sig. Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Cesari*, *Guidelli, Ferrarini* e *Pini:* Sig. Dottor EDEMONDO MUSI per li *Zavaresi, Boccabadati, Gelati e Bizzarri:* Sig. Dottor MARIANO PERA per li *Malagoli, Barbieri, Rivasi* e *Biselli.*

Considerando, che il delitto imputato ai sunnominati, meno li *Boccabadati, Guidelli* e *Barbieri*, è provato per la loro sincera confessione verificata dai ruoli, e stati militari abbandonati dai Rivoluzionarj, su cui trovansi registrati i loro nomi, non che da altre circostanze dagli Atti emergenti.

Considerando, che i realizzati concorsero per quanto fu in loro a sostenere colle armi la illegittima usurpazion d'ogni potere a pregiudizio della Sovranità di S. A. R. nostro Amatissimo Sovrano, non bastando a loro giustificazione la circostanza di essersi le Truppe Rivoluzionarie immediamente sciolte per la fortunata e sollecita restituzione dell'Ordine Legittimo, per cui alcuni di essi non prestarono alcun servigio, mentre per loro il delitto fu in massima parte consumato coll'arruolamento, e coll'essersi messi sotto le armi.

Considerando però concorrere a vantaggio dello *Zavarisi* l'essere, appena fu sciolto il suo corpo sotto Ancona, ritornato in Patria presentandosi spontaneo nelle forze; l'avere ottenuto il grado solamente il 5 Marzo ultimo scorso; la sua insufficienza di mezzi per vivere; il dubbio di perdere la pensione rifiutando servigio, e l'avere tenuta una plausibile condotta durante la Rivoluzione nella sua qualità di Ufficiale della Guardia Nazionale Sedentaria.

Considerando, che molte di tali circostanze stanno pure a favore delli *Dalai* e *Malagoli*, il secondo dei quali entrò al servigio solamente a Bologna, e che furono loro conferiti i gradi che avevano nelle

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
MALFATTI Dottor ANTONIO, Giudice Aggiunto.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

La Contessa *Rosa Testi Rangoni*, d'anni 59, possidente, nata e domiciliata in Modena.

Imputata di complicità nella Rivolta successa in Modena nella notte del 3 Febbrajo 1831, per avere cucita, di commissione del Capo Ribelle *Ciro Menotti*, una Bandiera di seta di colore bianco-rosso-verde, con scienza che la medesima servir dovesse alla Rivolta; e di non avere rivelato un sì atroce delitto, diretto al pregiudizio di S. A. R. FRANCESCO IV, nostro Veneratissimo Sovrano.

Visti ed esaminati gli atti relativi,

Sentita l'Inquisita tanto sulle risultanze ad offesa, quanto nelle deduzioni a difesa,

Sentite le Conclusioni del Procurator Fiscale Sig. Dottor CARLO BONAZZI.

Sentito il Sig. Avvocato ANDREA BETTOLI nella sua qualità di Difensore della *Testi*, che ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che avendo questo Tribunale con Sentenza del 18 p.° p.° Maggio dichiarato non farsi luogo, per le prove raccolte, a pronunziare la con-

danna della *Testi*, alla pena ordinaria, e nemmeno ad assolverla, a senso del Reale Decreto 14 Marzo 1821 Articolo 10, venne il Tribunale stesso specialmente delegato da S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano, con Venerato Rescritto del 6 corrente mese, a decidere sulla imputazione della *Testi* medesima, e ad applicare anche pena straordinaria.

Considerando, che la *Testi* ammette di avere cucita, di commissione di *Ciro Menotti*, una Bandiera di seta dei colori espressi nel Reato, e di averla indi consegnata allo stesso Menotti nel dopo pranzo del giorno tre scorso Febbrajo, senza precisa scienza della concertata Rivolta, attenendosi soltanto ad ammettere la vaga cognizione di un piano tendente al sovvertimento d'Italia, con intangibilità del Sovrano potere di S. A. R.

Considerando, che contro di questa eccezione milita il deposto giurato *quoad alios* del Capo Ribelle *Ciro Menotti* confesso *in caput proprium*, e diverse altre circostanze, le quali, sebbene potessero in qualche caso riguardarsi come sufficienti a togliere del tutto la qualità aggiunta alla propria confessione, nulladimeno nella concorrenza del sesso e della qualità dell'Inquisita è forza di ritenere che ben chiara non sia la prova dall'imputato delitto, e che conseguentemente debba declinarsi dalla pena ordinaria per procedere all'applicazione di una straordinaria equivalente al peso e valore degli indizj che aggravano la Reatizzata.

Considerando, che limitandosi i mezzi di prova al detto di un Correo amminicolato da circostanze scatenti principalmente dalla confessione parziale della *Testi*, deve il Magistrato, a termini di Legge, discendere pressochè all'ultimo grado della pena prescritta pel grave contestatole delitto, e che la nobile sua qualità porta anche l'applicazione di una

Visti i §§ 2, 7, Tit. II. ... dice combinati colli §§ 2, 1 del Codice medesimo,

Ha condannato, e conda[nna] *Testi Rangoni* di Modena all... tre in un Forte di questo S... vitto e processo, assoggettan... della Polizia.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole,
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudi*...
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudi*...

Pubblicata la presente li 1...

Vista, ed approvata la pres... mutiamo per Grazia la Reclus... un Forte di questi Stati in que... altrettanto tempo nel Monaster... Reggio.

Modena li 12 *Giugno*...

FRANCESCO.

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente.
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito oggi nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Lamberti Conte Giacomo* del fu Francesco, nato e domiciliato in Reggio, d'anni 69, vedovo con figli, possidente e di niuna professione.

2. *Friggieri Giovanni* del fu Avvocato Vincenzo, nato e domiciliato in Reggio, d'anni 43, ammogliato con figli, possidente e di niuna professione.

Imputati

Il *Lamberti*

di avere in tempo della Ribellione; avvenuta nella Città di Reggio nello scorso mese di Febbrajo, accettata ed esercitata la carica di Presidente del Governo Provvisorio colà istituito, e in tale qualità promulgate Leggi, ed altri Atti di Regia Attribuzione, in pregiudizio della Leggittima Sovranità.

Il *Friggieri*

d'aver presa parte al Governo suddetto, annuendo in tutto ciò, che dal Governo stesso fu operato.

Visto, ed esaminato il Processo in proposito costrutto,

Sentiti l'uno dopo l'altro i due Inquisiti sugli Atti di accusa e nelle deduzioni a difesa,

Udite le Conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dottor CARLO BONAZZI,

Sentite le deduzioni del Signor Dottore EDEMONDO MUSI, Difensore destinato agl'Inquisiti stessi, il quale ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che il Conte *Lamberti* ed il *Friggieri* proseguendo nella loro carica di Amministratori, dopo che la Banda Ribelle aveva innalzato il

.... poteva riguardar
mante coercizione) si fecero
Sezione Governativa, pubblic
in parte abolitivi, e in parte
contro le esistenti Costituzion
Potere Sovrano in tutta l'este
suoi Attributi.

Considerando, che sebbene
vulnerata direttamente la Sov
eguale nell'origine del delitto
bilità degl'Inquisiti; nulladimen
alle quali è forza il convolar
disposizione statutaria, ed a se
sanzionate da Sua Altezza Real
cite dichiarazioni, prescrivono
penalità in correspettiva delle
mente e separatamente praticat
grado di ciascheduno di essi,
fatti consumati in offesa della S

Considerando quindi, che il
coperta la carica di Presidente
indipendentemente dal *Friggieri*,
della Sezione Governativa, e dest
influenti all'emanazione di quel
struggevano ed ampli...

stabilire la penalità al confronto di quelle emergenze, che nella fattispecie possono concorrere a caratterizzare le azioni commesse dagl'Inquisiti coll'attribuire alle medesime, tanto il marco derivante dalle Fiscali intenzioni, che quello che possono indurre le affacciate difese, e la qualità, ed indole de'fatti imputati, con riguardo a'calamitosi tempi, ed episodj inerenti, ed inseparabili dai medesimi, non che alle personali sue qualità, ed al concorso delle speciali volontà, che gl'indussero al delitto.

Considerando, che per assertiva ufficiale di S. E. il Signor Governatore di Reggio, tumultuante una parte più ardita del Popolo, sprezzando ogni dovere, ed ogni Legge si portò armata nella Residenza Comunitiva, ed ivi innalzò il Vessillo della indipendenza:

Che in quel trambusto rimanendo priva la Città e Provincia di una legittima Rappresentanza, un certo tal qual amor patrio indusse il *Lamberti*, ed il *Friggieri* ad assumere le indicate cariche:

Che nell'esercizio di esse, se si eccettuano le Leggi distruttive le Ordinanze Sovrane, si condussero ambidue colla massima moderazione, ognora dirigendo le loro mire al pubblico bene, ed alla preservazione delle sostanze tanto pubbliche che private, per il che dal complesso di queste emergenze comprovate in processo, ed aventi una fonte ineccezionabile, viene costituita negl'Inquisiti una volontà escludente dal loro animo un perfetto concorso di cooperazione alla Rivolta, e conseguentemente a doversi riguardare come semplici agenti in eccesso contro la sola Maestà, e Diritti d'Impero del Principe, e colpiti perciò dalle penalità prescritte pel grado minore del loro delitto,

Considerando, che ad avvalorare le suaccennate attenuanti qualità vi concorre poi anche l'assoluta esclusione di qualunque intervento nè diretto, nè

Sentite le Conclusioni del Procurator Fiscale Sig. Dottor CARLO BONAZZI,

Viste le difese presentate dal Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI, Difensore officioso del *Minghelli*, che ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che la deliberazione 9 Febbrajo 1831 prova la nomina del *Minghelli* al Consolato della Città e Provincia di Modena, onde incombere insieme all'altro Console Marchese *Giovanni Antonio Morano* a quei rami d'amministrazione civile, compreso quello della Giustizia, che gli venissero determinati dal Dittatore eletto nella persona dell'Avvocato *Biagio Nardi*; e che per la confessione dello stesso *Minghelli* opportunamente verificata resta pure dimostrato avere egli accettata ed esercitata questa carica per pochi giorni, occupandosi unicamente nella stesura di alcuni voti consultivi.

Considerando, che dal complesso delle surriferite azioni dell'Inquisito ne emerge appunto quella violazione di Legge, la quale impediva al suddito di concorrere alla costituzione di un Governo Ribelle, mentre il Principe manteneva sempre un diritto d'Impero e di legittima Autorità.

Considerando però, che quanto la Legge riguarda criminose le azioni, che si commettono da' sudditi ne'tempi calamitosi di ribellione, altrettanto poi stabilisce impreterribili regole che dirigere denno per la qualità del delitto, e della corrispondente pena.

Considerando, che su queste basi dovendosi giudicare l'Inquisito, è di legale conseguenza, che calcolare pure debbasi a lui suffragio il meto incussogli dai Ribelli *Celeste Menotti* e *Lottario Bacciolani* nella propria di lui abitazione, eccitandolo con minaccie a trasferirsi al luogo della tumultuaria sessione; la da lui manifestata egreferenza ad assumere la carica, alla quale era stato innalzato; le continue proteste nel breve esercizio della medesima di un

coi Ribelli.

Considerando, che il complesso vanti circostanze quanto non giu Legge a purgare il *Minghelli* dall trata, poichè non concorrono in es che la Legge, la pratica e la cons per la distruzione totale della re ciale, altrettanto poi ne la dimin guisa, che a ben leggera colpa bene ponderata accettazione ed e rica nel nascente Governo Ribelle

Considerando perciò, che le Le quali nella deficienza di peculiare tutaria deve il Magistrato convol spondente punizione del delitto, p sime pene, la cui misura lasciano bitrio del Giudice di stabilire, e c lità dell'Inquisito, i suoi gradi, la e la sua famiglia concorrere den Giudicante per equilibrare con gi porti e le conseguenze della pena derla più rigorosa di quello che prescrive.

Considerando quindi, che l'Av

della quale si rese responsabile verso la Sovrana Autorità ed alle sue Leggi.

Tutto ciò considerato, e visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821 e 20 Marzo 1831.

Ha dichiarato e dichiara, che per la Carcere sofferta non si fa luogo ad ulteriore speciale condanna contro dell'Avvocaio *Ferdinando Minghelli*, ed ordina quindi doversi porre in libertà.

Condannandolo però, come lo condanna nelle spese soltanto di vitto e processo.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice.*

Pubblicata la presente li 15 *Giugno* 1831.

Rinaldini, *Cancelliere.*

Visto e si eseguisca la presente Sentenza.

Modena li 12 *Giugno* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI *Avvocato* PIER ERCOLE, *Presidente*
BORSARI *Dottor* TOMMASO, *Giudice*
MALFATTI *Dottor* ANTONIO, *Giudice Aggiunto*

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Campi Lodovico di Cesare, d'anni 26, ammogliato, nativo di Modena, e quivi domiciliato.

Costituiti rei,

d'aver preso volontariame
che si organizzavano in q
verno dei Ribelli,

Quanto al *Campi* in qualit
ciatori a Cavallo.

Il *Chiari*, in qualità di
Linea.

Il *Ferrari*, come Sergente

Il *Roncati*, qual Caporale

Visto, ed esaminato il Pr
quisiti parzialmente, tanto sug
nelle deduzioni a difesa,

Sentito il Signor Procurator
BONAZZI nelle sue conclusi

Viste le difese in iscritto p
Dottor **EDEMONDO MUSI** dife
quisiti, che ebbe l'ultimo la

Considerando, che il Delit
sincera confessione dei Reatiz
il *Chiari*, ed il *Roncati*, amme
il servigio come semplici Com
scia stati distinti cogli enunci
rari, di essere stato come Ser

Considerando però, che diverse circostanze concorrono a dimostrare che gl'Inquisiti non agirono col pieno grado della malizia, che ricercasi per stabilire il sommo delitto, circostanze tutte, che devonsi dal Magistrato esattamente calcolare nell'applicazione della pena.

Considerando emergere dal Processo scarsissimi essere i mezzi di sussistenza che avevano li *Campi*, e *Chiari*, e molto più anche il *Ferrari;* essere escluso qualunque loro intervento nello scoppio della Rivoluzione; non aver essi prestato che pochi giorni di servigio sotto le Bandiere Ribelli entro le mura della Capitale, dalle quali cose tutte apparisce piuttosto desiderio d'impiegarsi, di procurarsi il vitto. e mantenere le loro famiglie, che determinato animo ostile contro il proprio Sovrano.

Considerando, che il *Roncati* è minore di età.

Che abbandonò le Bandiere Ribelli prima che cessasse l'usurpazione.

Che dichiarò di essere stato sedotto ad ascriversi fra quelle Milizie da persona, che per l'addietro copriva nel di lui paese distinto grado militare; locchè venne indirettamente negli atti comprovato per altri fatti di simile natura dimostranti che appunto il nominato soggetto potè col suo perverso esempio influire nell'animo dell'inesperta Gioventù.

Considerando, che i premessi riflessi riducono ad una ben leggera colpabilità la cooperazione dei Reatizzati al sostenimento della rivolta, già scoppiata per altrui malvagia trama, e che per massima adottata in precedenti giudicati, devesi in simili casi per l'applicazione della pena convolare alle Leggi Romane e specialmente alle massime di giurisprudenza stabilite sulle Teorie della Legge *Giulia* = *de vi publica* = combinate queste ancora col disposto dal Patrio Codice al Tit. VII. Lib. V.

Considerando, che maggior grado di malizia ri-

, - condanna il
Ferrari alla pena della Relegazione
di questo Stato per un Anno.

Il *Roncati* alla pena stessa per

Tutti alla sorveglianza della Po
pena, ed in solido nelle spese di v
e nella rifusione dei danni a favo
di chi altro ec., se come di ragio

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Preside*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Agg*

Pubblicata la presente nel giorno 12

Manganel

Approviamo questa Sentenza, pure
sincera confessione dei Rei nonchè d
attenuanti la malizia, e mala volontà d
Inquisiti. Condoniamo loro per gr
parte della pena a cui furono conda

Cattajo li 10 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano *Segreta*

FRANCESCO IV. ECC.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Nardini Leonardo del fu Tommaso, d'anni 69, ammogliato con prole, possidente, nativo di Castelnovo di Garfagnana, e domiciliato in Modena.

Muzzioli Giovanni del fu Francesco, d'anni 24, di Stato libero, possidente, nato e domiciliato in Nonantola.

Costituiti rei

il *Nardini* per aver cooperato alla Compilazione, e successiva promulgazione del *Monitore Modonese*, e precisamente delli N.i 3, 4, 5, resi pubblici colle Stampe nel 26 Febbrajo ultimo scorso, 2, e 5 successivo Marzo, contenente Scritti ingiuriosi, ed offensivi l'onore del nostro Veneratissimo Sovrano FRANCESCO IV., ed eccitatorj la Gioventù a prendere le Armi per sostenere la passata Ribellione.

il *Muzzioli*, di essere stato uno di coloro che maggiormente figurarono nella passata Rivoluzione del Comune di Nonantola predetta.

Visto, ed esaminato il Processo, e sentiti gl'Inquisiti parzialmente tanto sugli Atti di accusa, quanto nelle deduzioni a difesa,

Sentito il Procurator Fiscale Sig. Dottor CARLO BONAZZI,

Sentiti i Difensori ufficiosi degl'Inquisiti, e viste le deduzioni presentate in iscritto pel *Nardini* dal Sig. Avv. ALFONSO TOSCHI, pel *Muzzioli* dal Sig. Dottor EDEMONDO MUSI.

Considerando, che essendosi l'Inquisito a condiscendenza de'Capi del Governo Ribelle prestato nella redazione, impressione, e pubblicazione del Foglio Periodico intitolato il *Monitore Modonese*, si rese responsabile degli eccessi tutti che in quello Scritto si contenevano, giacchè trattandosi di una Gazzetta Officiale, nella quale l'andamento delle cose, e l'interesse de'Ribelli richiedeva un continuato disprezzo

pena, che corrispondente ess
dell'offesa, e dell'eccesso.

Considerando però, che s
sia comunemente abbracciat
mente ne'delitti di Lesa Mae
parlarono le antiche e modern
la bontà degl'Imperadori, e
ratissimo nostro Sovrano ne t
favore del colpevole, coll'orc
di lui complicità nel delitto lo
altrettanto poi ogni qual volta
corressero circostanze di fatto,
la Fiscale intenzione, parlasse
il legale assioma di non esse
medesimo delitto, se non che
mente da lui commessa, e rend
suddetta anche nel Crimine di
si dovesse il Magistrato colla
dell'accennata modificazione di

Considerando nella fattispeci
testimoniali deposizioni, e da
indicato il *Nardini* Correttore
stillatore di qualche articolo nei
cinque, tra quali appunto il di

ciosamente menzogne, supposizioni, falsità, e quanto mai la più raffinata malizia può concepire, vennero scagliate atroci ingiurie alla Sovrana Maestà, ed autorità per opera di colpevoli ben noti alla Giustizia.

Considerando, che rimanendo esclusa dagli Atti qualunque intelligenza preventiva, e concomitante del *Nardini* coi Ribelli autori dell' atroce offesa espressa nel foglio anzidetto, in cui ebbe indiretta parte l' Inquisito, ne avviene di conseguenza la presunta sua ignoranza nella consumazione di tale parziale criminosità, poichè limitata la macchinanazione in altri delinquenti, egli è indubitato che per speciale loro interesse in essi soli rimaner doveva sepolta la cognizione ed il fatto, e che cessava nell'Inquisito la più remota supposizione di colpa in questo particolare delitto.

Considerando, che esclusa qualunque responsabilità nel *Nardini* nella parte del foglio, che costituiva la più grande reità, riducesi questa all'altra di associazione, ed azione relativa al discorso del Parroco Nonantolano, poichè nel rimanente de' fogli indicati niun altro articolo in cui abbia avuta parte il *Nardini* può cadere sotto la censura della Legge.

Considerando, che il discorso succennato, sebbene sia eccitatorio per la Gioventù ad arruolarsi sotto le Ribelli Bandiere, e che indirettamente sia vulnerata la Monarchica rappresentanza col pingervi odiose conseguenze del supremo suo potere, nulla ostante il fatto, e la Legge concorrono a diminuire la colpa dell' Inquisito.

Il fatto, poichè fu un discorso, che non produsse verun certo effetto, e le espressioni contro il sistema Monarchico furono più un accessorio dell' eccitamento, che una diretta offesa determinatamente scagliata contro la Sovranità, e per conse-

retrogradazione penale a secc
o minor peso.

Considerando quindi, che il
non può essere contemplato
d' effetto, nè al sommo offens
rico modo esprimendosi, non
la persona del Regnante, qu
tale attenuazione di colpa de
alla prossima Settuagenaria su
sta condotta, ed alla continu
sulla futura esistenza del Gove
ferenza sul di lui modo di ag

Considerando, che l' imput
non si è in alcuna guisa veri
riguarda il lui giulivo concors
ed inalzamento di segnali di r
la di lui partenza coll'Orda c
Zucchi, e non possono queste
nibile dall'Autorità del Tribun
poi nella mancanza di prove
stenere tanto l' una che l'altra

Tutto ciò considerato

Visti li RR. Decreti 14 Mar
1831,

Ha dichiarato e dichiara non farsi luogo a procedere ulteriormente contro del *Muzzioli*, e doversi quindi rimettere, come lo rimette, alla Polizia per quelle ulteriori deliberazioni, che Ella crederà di suo istituto.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice.*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto*
Pubblicata la presente il 12 Lulio 1831.

Manganelli, *Cancelliere.*

Confermando la presente Sentenza lasciamo però in arbitrio a *Leonardo Nardini*, qualora esso preferisse l' Esiglio dai Nostri Stati alla pena di tre anni di Carcere, a cui fu condannato, di commutar questa coll' Esiglio.

Cattajo li 10 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra, *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice
MALFATTI Dottor ANTONIO, Giudice Aggiunto.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Scacchetti Celeste* del fu Domenico, soprannomato *Stortini*, d'anni 25, libero, agricoltore, domiciliato in Budrione.

5. *Meschieri Angelo* del ...
libero, di professione murato...
6. *Garuti Giuseppe* di F...
bero, di professione concia...
Carpi.
7. *Bonizzi Evangelista* di ...
bero, di professione murator...
8. *Ferrari Giuseppe* d'Inn...
mogliato, contadino, domicili...
9. *Sabattini Domenico* del fu...
ammogliato, contadino, domic...
10. *Campedelli Luigi* di D...
ammogliato, contadino, domici...
11. *Besini Primo* di Mich...
Nero, d'anni 19, libero, di p...
domiciliato in Carpi.
12. *Fanti Bernardo* del fu I...
mogliato, di professione barroc...
Carpi.
13. *Ascari Pietro* del fu Mic...
bero, bracciante, domiciliato in ...
14. *Araldi Angelo* di Domen...
mogliato, di professione scritto...
Carpi.

ammogliato, di professione bracciante, domiciliato in Migliarina.

18. *Pirondi Carlo* di Giovanni, d'anni 34, ammogliato, giornaliero, domiciliato in Carpi.

19. *Menotti Remigio* di Giuseppe, d'anni 27, ammogliato, di professione pagliaro, domiciliato in Migliarina.

20. *Sternieri Giuseppe* di Luigi, soprannomato *Razzini*, d'anni 20, ammogliato, sartore di professione, domiciliato in Migliarina.

21. *Benzi Luigi* del fu Giacomo, d'anni 46, ammogliato, di professione carrozziere, domiciliato in Carpi.

22. *Righi Alfonso* del fu Paolo, d'anni 45, vedovo, muratore di professione, domiciliato in Carpi.

23. *Gelati Alessandro* del fu Giuseppe, d'anni 20, libero, studente di medicina, possidente, domiciliato in Carpi.

24. *Praudi Paolo* del fu Antonio, d'anni 28, ammogliato, di professione muratore, domiciliato in Carpi.

25. *Guidetti Gaetano* di Antonio, soprannomato *Semenza*, d'anni 25, ammogliato, di professione calzolajo, domiciliato in Carpi.

26. *Toschi Carlo* di Luigi, d'anni 27, ammogliato, di professione mugnajo, domiciliato in Carpi.

27. *Mantovani Paolo* del fu Pietro, soprannomato *Valazza*, d'anni 40, ammogliato, contadino di professione, domiciliato in Budrione.

28. *Malagoli Omobono* di Giuseppe, d'anni 22, libero, di professione falegname, domiciliato in Carpi.

29. *Bertani Giuseppe* di Luigi, d'anni 20, libero, di professione cameriere da osteria, domiciliato in Carpi.

30. *Neri Gaetano* di Antonio, soprannomato *Ramazzini*, d'anni 29, libero, di professione falegname, domiciliato in Carpi.

ea in seguito trasferitisi al
nizioni spettanti al corpo
stente sul fortilizio soprast
Mantova, penetrarono in es
di porta e rottura di mur
armi e munizioni ivi esiste
desime, attruppati con altri
sulla Piazza del Castello, dov
L'Indipendenza Italiana =
vrano, prestando con ciò aju
mazione della Rivolta, ed ai
vennero in seguito, e de'qua
addebitati gli altri coinquisi
tuttociò commettendo contro
zione di Legge, ed in odio d
Autorità.

L'Inquisito indicato al N.

= D'essersi nella mattina
alla testa di un'Orda Ribelle t
Carceri, e con terrizioni e min
compagni ai custodi, li obblig
politici che in esse si cust
competenti autorità, e così p
prestò loro il campo di ...

coi suindicati, ed altri Ribelli nella notte del 3 al 4 Febbrajo detto, non solo proclamata — l'Indipendenza Italiana = come sopra si è detto, ma inoltre, dopo avere in Bande Armate violentata la politica Autorità destinata dal Principe al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità, avuta la temerità di trasferirsi al quartiere di quei RR. Dragoni, che sopraffatti dall'eccessivo numero de' Congiurati, ed impossibilitati a difendersi per l'ineguaglianza di forze e d'armi dovettero deporle, e lasciar porre a ruba tutti i loro effetti ed assoggettarsi al Carcere, ove furono da imponente forza tradotti unitamente al Maresciallo Lorenzani e Dragone Bergomi, poco avanti arrestati da altr'Orda numerosa di armati Ribelli nell'atto di scortare a Mantova i prigionieri di Stato *Obici*, *Manzini* e *Dallari* illegalmente posti in libertà dai Rivoltosi, e per assicurarsi dell'arrestata forza intimarono ai carcerieri la pena di morte immediata se avessero osato dimetterli senza loro ordine, e dopo di avere commessi tanti eccessi si riunirono ad altri loro compagni, ed al comando del *Vellani* coadjuvarono indirettamente gli altri Ribelli ne' delitti che iniquamente furono consumati in quella fatale e terribile notte.

Gl'Inquisiti compresi dal N.° 28 al 31

= Perchè, oltre di essere stati in ogni parte socj nei delitti sopra indicati commessi nella suddetta notte del 3 Febbrajo, e dei quali ne sono al pari degli altri responsabili, non ebbero alcun ritegno nè ribrezzo nella suddetta Piazza del Castello di coadjuvare i Capi Ribelli nella barbara uccisione dell'infelice ed attivo Ajutante de' RR. Dragoni Maresciallo Sola, sul di cui cadavere ed in faccia alla propria moglie inveì il *Vellani* immergendogli nel tronco un acuto stile, e di concorrere pure nell'altro inumano ferimento dell'Ispettore di Polizia

... una delle quali colpito i
fu causa irreparabile della
per ultimo fatto fuoco di p
rato Dragone Santaralli, ch
accorreva al suono della can
ferito nella coscia destra, ca
rono ivi spirare fra gli spa
già riportata ferita, causante
obbligavano a chiedere per
coll'appropriarsi poi il di lui
altri effetti preziosi di propr
tarelli, rimanendo in tale ori
ciso il calzolajo Bergianti, p
vista di tanta barbarie, tentò
de'Ribelli, ne'quali a viva for
nato. E baldanzosi in seguito,
della loro associazione ed int
eccessi, montarono con molti
cati Inquisiti in legni da po
concerto fatto col Capo Ribell
Menotti, si avviarono alla volta
juvare alle mosse, che nella
Capitale stessa dovevano avve
sero, perchè spaventati dal fr
ritenner...

'uoco vivo sopra i RR. Dragoni, che d'ordine del
Cavalier Maggior Mellini tentavano la scoperta so-
pra la Città di Carpi, nella quale a fronte di tale
opposizione entrò l'Ufficiale stesso alla testa di una
colonna di truppe comandate dal Barone Tenente
Colonnello Edlingen, che ne scacciò i Ribelli, e ri-
pristinò in quella Città il legittimo Sovrano Estense
Governo a tutto il giorno sei di detto mese, nella
qual'epoca per ordine Sovrano si ripararono a Novi
colle altre Truppe, che colà furono stazionate.

Visti ed esaminati gli Atti tutti del relativo pro-
cesso,

Sentiti gl'Imputati ad uno per uno, tanto sugli
Atti di accusa, che sui mezzi di difesa,

Udite le Conclusioni del Signor Procuratore Fi-
scale Dottor CARLO BONAZZI,

Sentiti li Difensori delli suddetti Inquisiti

Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI per li *Ga-
ruti, Benzi, Bonizzi, Meschieri, Menotti Gaudenzio*
e *Righi Luigi.*

Signor Avvocato ANDREA BETTOLI per li *Fanti,
Besini, Camurri, Guidetti, Praudi* e *Malagoli.*

Signor Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Fer-
rari Giuseppe, Sabattini Luigi, Morselli Tommaso,
Bertani, Menotti Giuseppe* e *Remigio.*

Sig. Dott. EDEMONDO MUSI per li *Mantovani,
Toschi, Araldi, Ferrari Pietro* e *Righi Alfonso.*

Sig. Dott. MARIANO PERA per li *Campadelli
Scacchetti, Pirondi, Sternieri, Neri, Ascari* e *Gelati*,
i quali ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che i delitti in genere, de' quali
sono imputati rispettivamente i suddetti Inquisiti
restano pienamente provati

1. Colle relazioni dei rispettivi Uffizj di Polizia,
e con quelle de'Capi de'Corpi Armati relativi alla
sommossa ed ai fatti accennati.

2. Dalla pubblica voce e fama comprovata per

iatti, ed uccisioni consum
del 3 Febbrajo dai Rivolti
non solo dalle loro milant
relazioni date dai Ribelli
che su tale fondamento pe
pubblica ragione nel Fogli
lui protezione ed autorità,
gesta dei Ribelli.

5. Dalle deposizioni di pi
spettatori delle esplosioni d
degli sventurati Sola, Santar
sostenendo che questa fu la
della cessazione di loro vit

6. Dalle stesse Confessioni
siti, che ammettono latamen
limitando l'addietta qualità
nerazione ne' delitti imputati

Considerando, che il comp
relative al delitto in genere
tezza l'animo del Giudicante
stenza, anche nell'affacciata
repertum sul corpo degli es
tenazione dei fatti, la loro c
posizioni collimanti a giusti

turali accidenti, o per concorrenza di pubbliche calamità, come nella presente fattispecie, nella quale oppressa la Giustizia e taciturne per forza le legittime Autorità, nulla poteva operare, suffragasse la intenzione del Fisco, il deposto di Testimonj, e per fino le semplici amminicolazioni, imprimendo in queste tutta la forza e la convinzione che derivano dall'atto di visita e dal peritale giudizio sul corpo in genere di fatto permanente, eguagliandolo appunto nella più lata estensione a quello di fatto transeunte.

Considerando, che le risultanze processuali contro degl'Inquisiti dal N.° 1 al N.° 11 si restringono alla semplice indicazione della Politica Autorità, proveniente verosimilmente dalla pubblica voce, non atta a prestare fondamento di una condanna.

Che contro i compresi dai Numeri 14 e 15 vi concorrono indizj amminicolativi la suddetta indicazione, e quindi in qualche modo responsabili in faccia alla Legge; ma che essendo diversi nel loro peso, è giocoforza ancora il diversificarne la pena, imperocchè di pari passo non potrebbe camminare l'indicato nel N.° 14, che solo compreso da meto si prestò ad azione meramente accessoria facendo lume all'Orda Ribelle, dalla quale si allontanò al primo campo di sicura fuga, coll'altro descritto al N.° 15, che sebbene si associasse ai Rivoltosi con qualche inganno, nulladimeno la di lui presenza al derubo violento de'fucili e la tarda sua penitenza, lo costituiscono più responsabile dell'altro di lui socio di delitto.

Che il N.° 12 non essendo perfetto in forza delle sue deduzioni difensive, non può per ora essere soggetto ad un finale giudicato.

Che in fine il compreso nel N.° 13 pienamente provò una coartata di luogo, tempo ed ora a di lui favore, e che resta con questo esclusa in esso ogni

zioni politiche, che li addi
fatal notte del 3 Febbraj
ha poi anche da deposizi
interesse, o per volontà i
sebbene non direttamente
atti a ritenerli complici d
concorsero colla loro oper
al trasporto d'Armi ed e
litto, all'arresto della pub
eseguire si resero respons
dolo usato nelle individu
bene diverse fra di esse, n
concatenazione, non posson
darsi che di corrispondente
un egual grado di pena.

Considerando, che l'Inqu
si rese confesso del delitto
in tempo di Rivolta con di
bile diritto del Principe, e
rebbe coll'ultimo grado dell
esimizioni coattive nell'aggr
blica calamità; ma che da
dere e per la sua minoren
fatta alla vita de'carcerieri.

prescrivono il recesso dalla condanna ordinaria col rimettere la pena al prudente arbitrio del Giudicante.

Considerando, che tutti coloro compresi dal N.° 24 al 26 ebbero parte nei delitti imputatigli, dei quali restano convinti; ma che emergendo però dal processo che d'essi agirono a dipendenza e direzione dei Capi Ribelli nelle azioni criminose, viene da ciò indirettamente esclusa quella precisa determinata volontà, che la Legge vuole onde il Delinquente abbia ad assoggettarsi a tutto il rigore della pena, e che nella sua deficienza ne segua una Legale limitazione penale a seconda del maggiore o minor peso del dolo, e degli effetti dell'azione stessa.

Considerando, che tale attenuazione di dolo non riscontrasi nell'Inquisito indicato al N.° 27, poichè animoso e temerario uniformandosi in tutto alla rea intenzione de'suoi iniqui condottieri, osò abbassare le Armi, delle quali era munito, minacciare di morte gli sventurati prigionieri, e dimostrarsi unissono nelle idee e nei fatti ai principali Delinquenti.

Considerando, che gli altri realizzati compresi nei Numeri 28, 29, 30 e 31 sono convinti, in quanto a quelli indicati dai Numeri 29, 30 a 31 della loro determinata volontà di commettere i delitti contestatigli; locchè non riscontrasi in *Omobono Malagoli* compreso nel N.° 28, per la mancanza del concorso testimoniale negli omicidj e che quindi quanto gli altri tre coinquisiti devono essere puniti per tutti i delitti sunnominati colla severità delle Leggi, altrettanto poi nelle deficienze di prove in uno dei più gravi non può ritenersi il *Malagoli* stesso che responsabile degli altri, la di cui punizione però devesi aggravare per la rilevante circostanza della sua convinzione nella esimizione dei

complice parificato: molto p
colpito da tale prescrizione,
caso presente, si manifesta i
volontà di concorrere e coop
locchè evidentemente si evin
quisiti suenunciati dal conco
stimoniali, di parziali confessio
di essi, dalle provate esplosio
i Reali Dragoni la mattina de
spoglio dell'orologio e d'altri e
tarelli, circostanze comprovant
una perfetta deliberazione.

Considerando, che sebbene
commesse dal *Bertani* potessero
sufficientemente malizioso per re
relativa alla sua minorenne età
tandosi di azioni consecutive
belle bollore, e di un delinque
dotta non fu per lo addietro co
a meno il Magistrato, usando
equità, di non calcolare tali co
col recedere di un grado dalla p
lo prescrive la Patria Legge, e
alla medesima e le disposizion
tica general...

§§ 11, 12, 13, e 14, Lib. IV, Tit. IX, §§ 3, 6, e 7, Lib. IV, Tit. XIV, e §§ 1, 3, 4, e 7, Lib. V, Tit. II, e § 11, Lib. IV, Tit. VII del Patrio Sovrano Codice.

IL TRIBUNALE

Ha dichiarato, e dichiara non farsi luogo, per ora, a procedere ulteriormente contro li

1. *Scacchetti Celeste,*
2. *Sabattini Luigi,*
3. *Morselli Tommaso,*
4. *Righi Luigi,*
5. *Meschieri Angelo,*
6. *Garuti Giuseppe,*
7. *Bonizzi Evangelista,*
8. *Ferrari Giuseppe,*
9. *Sabattini Domenico,*
10. *Campedelli Luigi,*
11. *Besini Primo.*

E doversi quindi dimettere i medesimi a processo aperto, rimettendoli però a disposizione dell'Alta Polizia dello Stato, per quelle determinazioni, che crederà opportune.

Ha dichiarato, e dichiara doversi riproporre il processo di

12. *Fanti Bernardo* in altra sede di giudizio, esaurite che saranno le indotte prove defensionali.

Ha poi assoluto, ed assolve per capo d'innocenza

13. *Ascari Pietro*, ed attesa la sua qualità di assoldato nelle Truppe Ribelli, ordina venga accompagnato all'Alta Polizia dello Stato, per quelle misure, che crederà di dover adottare nella concorrenza di tale mancanza.

Ha condannato, e condanna

14. *Araldi Angelo*, alla Pena del Carcere per mesi sei, non compresa la sofferta.
15. *Ferrari Pietro*, alla stessa Pena per un anno.
16. *Gamurri Giovanni*,

17. *Menotti Giuseppe,*
18. *Pirondi Carlo,*
19. *Menotti Remigio,*
20. *Sternieri Giuseppe,*
21. *Benzi Luigi,*
22. *Righi Alfonso,*

Alla Pena della reclusione per anni tre in un Forte di questi Stati.

23. *Gelati Alessandro,* alla Pena di cinque anni di Carcere.

24. *Praudi Paolo,*
25. *Guidetti Gaetano,*
26. *Toschi Luigi,*

Alla Pena della Galera per anni sette.

27. *Mantovani Paolo,* alla medesima pena per anni venti.

28. *Malagoli Omobono,*
29. *Bertani Giuseppe,* alla medesima Pena della Galera per tutto il corso della loro vita.

E tutti in solido i Condannati alla rifusione dei danni verso lo Stato, e chiunque ec., e meno li *Malagoli,* e *Bertani,* tutti gli altri alla sorveglianza della Polizia, espiata la pena.

Ed ha infine Condannati e Condanna

30. *Neri Gaetano,*
31. *Menotti Gaudenzio,*

Alla Pena della Morte Infame sulla Forca, da eseguirsi sulla pubblica Piazza di Carpi, ed alla confisca dei loro beni.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*
Malfatti *Dottor* Antonio, *Giudice Aggiunto*

Pubblicata la presente nel giorno 16 Luglio 1831.

Manganelli *Cancelliere.*

Confermando, ed approvando la presente Sentenza, per grazia comutiamo la pena ordinaria di

Morte, a cui furono condannati *Neri Gaetano*, e *Menotti Gaudenzio*, in quella di Galera in vita, per essere essi stati complici scienti bensì, ma non Capi esecutori dei delitti gravissimi, per cui furono condannati.

Cattajo li 13 Luglio 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare,

1. *Roversi Antonio* fu Giambattista, d' anni 47, ammogliato con figli, possidente, mercante, nativo di Concordia, domiciliato in Mirandola.

2. *Montagna Gaetano* di Giuseppe, d'anni 26, ammogliato con figli, caffettiere, nativo di Migliarina, e domiciliato in Mirandola.

3. *Zucchi Modesto* fu Francesco, d'anni 26, libero, possidente, calzolajo, nato e domiciliato in Cavezzo.

4. *Francalazza Giuseppe* fu Baldassare d'anni 45, libero, sartore, nato in Mirandola ed ivi domiciliato.

5. *Costa Luigi* fu Ferdinando, d'anni 54, ammo-

gliato con figli, possidente, negoziante, nato a San Felice, domiciliato in Mirandola, soprannominato *Scadinella*.

6. *Cavicchioni Vincenzo* di Antonio d' anni 55, libero, nato in S. Felice, domiciliato in Mirandola, di professione domestico.

7. *Ceretti Giuseppe* fu Domenico, d'anni 55, ammogliato con figli, di professione scrittore, nato e domiciliato in Mirandola.

8. *Costa Giovanni* di Luigi, d'anni 20, libero, vetturino, nato in S. Felice, domiciliato in Mirandola, soprannominato *Scadinella*.

9. *Golinelli Benedetto* d' Incerti, d'anni 26, vedovo con figli, giornaliero, nativo e domiciliato in Mirandola.

10. *Pivetti Luigi* di Vincenzo, d'anni 20 libero, di professione muratore, nato in Cividale, domiciliato in Mirandola.

11. *Ceretti Luigi* di Giuseppe, d'anni 24, ammogliato con figli, di professione scrittore, nato e domiciliato in Mirandola.

12. *Moretti Andrea* di Antonio, d' anni 28 ammogliato con figli, negoziante, nato e domiciliato in S. Giacomo in Roncole.

13. *Tosatti Vittorio* di Benedetto, d' anni 56, ammogliato con figli, nativo di S. Giacomo in Roncole, domiciliato al Cavezzo, copista di professione.

14. *Rinaldi Celeste* detto *Rebecchi* del fu Angelo, d' anni 36, ammogliato senza figli, nato e domiciliato in S. Giacomo in Roncole, di professione barrocciajo.

15. *Brancolini Domenico* fu Luigi, d' anni 58, ammogliato con figli, agricoltore, nato e domiciliato in Quarantoli.

16. *Pivetti Giovanni* di Vincenzo, d'anni 23, libero, di professione muratore, nativo di Cividale, domiciliato in Mirandola.

17. *Pivetti Francesco* di Vincenzo, d'anni 31, ammogliato con figli, muratore, nato in Cividale, domiciliato in Mirandola.

18. *Pivetti Possidonio* di Vincenzo, d'anni 38, ammogliato con figli, muratore, nato in Cividale, domiciliato in Mirandola.

19. *Barbieri Antonio* detto *Benati* del vivente Carlo, d'anni 22, di stato libero, nato e domiciliato in Mirandola, barbiere di professione.

Ritenuti complici della Rivoluzione avvenuta nella Città di Mirandola contro il Legittimo Sovrano Estense nella sera del 3 Febbrajo ultimo scorso circa le sette e mezza pomeridiane, coll'essersi da più bande armate dirette dai Capi Ribelli Alessandro, e Luigi Barbetti, Guvi, Lolli, Fratelli Miler, Tabacchi, Gavioli ed altri, spiegata Bandiera Tricolore, e proclamata la Indipendenza, e complici inoltre i nominati soggetti, come verrà in seguito partitamente indicato, in alcuno dei seguenti fatti criminosi, che accompagnarono tale Rivolta, cioè:

a) Omicidii delli Dragone Agostino Ascari, e Borghese Luigi Rezzati, non che li ferimenti delli Francesco Ghizzoni Dragone e Rebecchi Andrea Caporale Urbano, causati da esplosioni d'armi da fuoco, ed accompagnati da spoglio di un orologio e denaro in danno delli due Dragoni.

b) Violenta apprensione delle Armi esistenti nel Quartiere dei Reali Dragoni con furto di effetti, e denaro, proprietà di quei militari, e loro Tenente.

c) Arresto del Dragone Manvilli.

d) Arresto delli Giuseppe Bonezzi Tenente dei RR. Dragoni, Giuseppe Vendemiati Capitano degli Urbani, Francesco Leoni Ispettore di Polizia, e Giuseppe Malavasi Caporale degli Urbani, con minaccie in odio dei due ultimi, che furono anche carcerati.

e) Violenta apprensione delle Armi, e Buffetterie esistenti nel Quartiere degli Urbani.

Moretti e *Tosatti*, de' fatti notati alla lettera *i*.

Rinaldi, delle Criminosità descritte alle tettere *f*, *i* ed *m*.

Pivetti Giovanni, delle azioni di cui alle lettere *b*, *f*, *i* ed *m*.

Pivetti Francesco, dei fatti di cui alle lettere *c*, *i* ed *m*.

Pivetti Possidonio, di quelli descritti alle lettere *b*, *c*, *f* ed *m*.

Barbieri, di avere non solo prese le Armi nella sera del 3 a favore dei Rivoltosi, che lo liberarono dal carcere, ma ancora di complicità nei fatti segnati dalle lettere *i* ed *l*, essendo inoltre marciato sopra Carpi, dove nel 5 Febbrajo passò a far fuoco unitamente ad alcuni Carpigiani contro due RR. Dragoni Estensi colà avanzatisi per iscoprire lo stato di quella Città.

Considerando, che quelli a favore de' quali si raccolgono prove giustificanti la qualità aggiunta alla propria Confessione sono li *Roversi*, *Montagna* e *Giuseppe Ceretti*, i quali sostengono e viene appoggiato in processo, che solamente dopo gravi minaccie sofferte s' immischiarono nei fatti della Rivoluzione, quanto al *Roversi* coll' essersi armato il giorno 4, ed avere proseguito a servire per diverse incombenze i Capi Rivoluzionarj, quanto al *Montagna* coll' aver preso le Armi per alcune ore a notte avanzata del 3, e quanto al *Ceretti* coll' aver proseguito a far parte armata mano nei fatti accennati alle lettere *d* e *m*.

Considerando, che il *Zucchi* intervenne alla sola marcia sopra Carpi.

Cha il *Cavicchioni* non ebbe parte ai fatti del 3 Febbrajo.

Che *Francalanza* fu tra i primi armati nella sera del 3, ma per poco tempo, non costando avesse parte in alcuno degli altri delitti, e

Che *Luigi Costa* si armò bensì nella sera del 3, ma due ore circa dopo lo scoppio della Rivolta, nè si ha che avesse parte se non alla spedizione sopra S. Felice.

Considerando, che *Luigi Ceretti*, quantunque apparisce fra i primi Armati nella sera del 3, e di quelli che ebbero parte a diversi degli altri fatti che accompagnarono la Rivolta, pure qualche argomento a lui sgravio si deduce dalla circostanza di essere accorso fra i Rivoltosi per soccorrere il di lui Genitore minacciato, ciò che tende ad escludere la di lui preintelligenza coi medesimi.

Che il *Golinelli*, abbenchè risulti a lui carico solamente l' associazione ai Ribelli nella sera del 3, nè in quella sera specialmente s'impegnasse in altro fatto criminoso, pure viene qualificato fosse in seguito uno dei più arditi, e

Che *Costa Giovanni* al pari dei nominati colpevole, ha in lui favore la minorile età per ottenere una diminuzione di pena.

Considerando, che il *Moretti* viene aggravato dalla sua costante negativa di essersi trovato fra gli Armati nella sera del 3, ammettendo solo di esservi intervenuto ad invito dei Capi Ribelli nel giorno 4, perchè è convinto d' avere agito nella sera medesima, e deve presumersi, dietro i suoi mendaci, operasse fino dai primi momenti, in cui scoppiò la Rivolta.

Che il *Rinaldi* confidò a persona nota alla Giustizia nella sera del 3, e prima di recarsi in Mirandola, di dovere al luogo stesso portarsi, altrimenti gliene sarebbero venute tristi conseguenze, talchè nasce la presunzione che fosse già edotto di quanto doveva succedere.

Che tale presunzione milita pure contro il *Tosatti*, il quale, asserendovisi costretto dal *Gavioli*, si portò dal Cavezzo in Mirandola, dove fu Capoposto di una Banda armata.

Considerando, che li Fratelli *Pivetti* comparvero fra i primi Rivoltosi armati nella sera del 3 suddetto, che costanti si mantennero fra i medesimi nei successivi giorni 4 e 5, circostanza, che unita ai fatti, in cui ebbero parte, esclude la pretesa violenza, anzi induce una fortissima presunzione fossero essi stati predisposti dai Capi Ribelli a prendere le Armi allo scoppio della fatale Rivolta: che per altro milita in favore di *Luigi Pivetti* la di lui età minorile, perchè debba assoggettarsi ad una pena minore di quella da applicarsi agli altri fratelli.

Che il *Brancolini*, confesso di essersi armato ad invito dei Ribelli nel giorno 4, è urgentemente indiziato di essersi pure trovato tra gli Armati nella sera del 3; di avere emesse gravissime esagerazioni in odio dell'Ispettore Leoni e Custode Galotti; e che d'altronde egli è soggetto pregiudicatissimo, dimesso a processo aperto per atroci delitti, dei quali venne imputato, e soggetto alla sorveglianza della Polizia.

Che il *Barbieri*, convinto di aver prese le Armi nella sera del 3, confesso di essere marciato a Carpi nel 4, è urgentemente indiziato di aver fatto fuoco sopra la pubblica Forza, essendosi così mostrato dei più arditi cooperatori alla Rivolta.

Che in conseguenza nelli tre fratelli *Pivetti* maggiori di età, nel *Brancolini* e nel *Barbieri* riscontrasi un maggior concorso di dolo nelle rispettive azioni, di quello si appalesi a carico degli altri, sia per la loro maniera di agire, sia pel numero dei fatti, nei quali ebbero parte, per cui maggiore deve essere il grado di pena da infliggersi ai medesimi.

Considerando, che li Prevenuti, benchè operassero a pregiudizio della Sovranità, non furono però principali autori della Rivolta, nè specialmente sono

responsabili dei gravissimi eccessi avvenuti contro le Forza, per cui non ponno essere colpiti dalla Sanzione del Patrio Codice, che contempla il primo grado soltanto del Delitto di Maestà, perlochè fa d'uopo convolare al comune diritto, secondo anche le massime altre volte adottate in soggetta materia, per l'applicazione di una pena corrispondente, e proporzionata al rispettivo misfatto.

Tutto ciò considerato

Invocato, ec.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Visti i §§ 19, 20, 21 e 30, Lib. IV, Tit. VI, §§ 11, 12, 13 e 14, Lib. IV, Tit. IX, §§ 3, 6 e 7, Lib. IV, Tit. XIV, e §§ 1, 3, 4 e 7, Lib. V, Tit. II, e § 11, Lib. IV. Tit. VII del Patrio Sovrano Codice.

IL TRIBUNALE

Ha dichiarato, e dichiara bastantemente puniti col carcere sofferto, e quindi doversi rimettere a disposizione della Polizia

Roversi Antonio,

Montagna Gaetano,

Ha condannato, e condanna li

Zucchi Modesto,

Francalanza Giuseppe,

Costa Luigi,

Cavicchioni Vincenzo,

Alla pena della relegazione in un Forte di questi Stati per un anno.

Ceretti Giuseppe,

Alla pena stessa per anni due.

Costa Giovanni,

Alla pena medesima per anni tre.

Golinelli Benedetto,

Pivetti Luigi,

Ceretti Luigi,

ıı uı ıuı risentimento coll'a
criticato e disapprovato Leg
Nardi stesso, e da quel G
venne in qualche modo dim
che se questo timore non p
gione per passare ad offend
verso il quale era stretto da
sudditanza, pure conviene
non emergere che egli abbia
Rivoluzione, un qualche tito
vedere in tali ingiuriose espr
diretto ad offendere il suo pr.

Considerando ancora, che l
que' motti ingiuriosi non ebb
fu conosciuto soltanto dalla pe
denza, e da quella di un ami
Cranchi la confidenza, locchè
lunga la gravezza del delitto.

Considerando, che non do
Cranchi l'avere egli approvat
seguita di Leggi Estensi, e sug
perchè quanto al primo capo
di un aderente alla Rivolta, e
dall'Articolo 12 del Reale Dec

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Ha condannato e condanna il Dottor *Aurelio Cranchi* del Finale alla Pena di un anno di Carcere, oltre la sofferta, e nelle spese di vitto, processo e sentenza, assoggettandolo alla sorveglianza della Polizia espiata la pena.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice.*

Pubblicata la presente il 27 *Luglio* 1831.

Manganelli, *Cancelliere.*

Vista la presente Sentenza gli si dia esecuzione, non ammettendo luogo a grazia.

Cattajo li 24 *Luglio* 1831.

FRANCESCO.

Gamorra Gaetano *Segretario di Gabinetto.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente.
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice.
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice.

Si è riunito oggi nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Fanti Bernardo* fu Luigi, d'anni 33, ammogliato, di professione barrocciajo, nativo di Carpi, ivi domiciliato.

2. *Rubuli Pietro* fu Girolamo, d'anni 27, libero,

ganizzata una Compagnia di Guardia Nazionale Mobile.

Considerando, che le imputazioni date alli *Rubuli* e *Levi* non sono in guisa alcuna sostenute dalle processuali risultanze, per cui non si fa luogo a più oltre procedere contro i medesimi, ma che il primo essendo forestiero, e potendo l'altro, di fama pregiudicata e pel suo contegno durante la Rivolta essere colpito dall'articolo 6.° del Reale Decreto 20 Marzo, debbono amendue rimettersi a disposizione dell'Alta Polizia dello Stato.

Considerando, che *Biselli*, *Ramondini* e *Frassoni* sono limpidamente confessi d'avere volontariamente fatto parte della Compagnia di Guardia Nazionale Mobile organizzata in Finale durante il Governo Rivoluzionario, avendovi il primo ottenuto il grado di Sergente Maggiore, e gli altri di Sergenti, e di avere prestati alcuni servigi, come addetti alla Guardia stessa: confessione che venne legalmente verificata.

Considerando, che a togliere il delitto confessato dagli Inquisiti non poteva il Tribunale ritenere efficaci le opposte eccezioni di percezione di soldo inferiore al grado e della ignoranza dell'oggetto e scopo della Militare Istituzione del Corpo, cui erano ascritti, poichè ostava, quanto alla prima il ragionevole riflesso che il soldo qualunque egli fosse non poteva togliere la loro qualità, nella quale esercirono, ed in qnanto alla seconda l'inadmissibilità dell'ignoranza della Legge Dittatoriale, sotto il cui impero essi si arruolarono, la quale ne disegnava gli attributi e la conseguenza.

Considerando, che quantunque colla Sentenza 26 Maggio ultimo scorso, si sospendesse il giudizio del *Biselli*, perchè cadeva sospetto di avere parteggiato in altri fatti rivoluzionarj, pei quali non era allora aperta speciale inquisizione, pure le ulteriori pro-

cessuali risultanze togliendo questa sospicione lo hanno dimostrato responsabile del titolo soltanto, pel quale ora viene giudicato.

Considerando, che la complicità addebitata al *Cecchetti*, quanto è sostenuta dalle presunzioni di fatto scatenti dalla conosciuta e confessata sua qualità di liberale.

Dal volontario suo accesso nella notte del 6 alla Casa del Podestà in Finale, e successiva comparsa nella Casa del Capo Ribelle *Tonelli*, nella quale fu consumata la Rivolta, ed indi in Comunità per regolare gli affari in quella fatal notte.

Dalle reiterate sue nomine a pubbliche funzioni amministrative nel tempo Rivoluzionario, e nel concorso della riflessibile circostanza di poterne essere esonerato per la sua carica e qualità di straniero al Finale.

Dal suo portamento per tutto il tempo della Rivolta.

Dalle dichiarazioni eccitatorie all'arruolamento in difesa della Patria e della Libertà emesse a dimanda di Ambrogio Taveggi aspirante a far parte della Guardia Mobile.

Dalle sue proteste dopo il felice reingesso di S. A. R. di essere liberale, e di voler vivere tale.

Altrettanto poi, comechè snervate le presunzioni stesse dalle di lui eccezioni tendenti a far derivare i fatti suenunciati dal caso, dal desidero di coadjuvare alla salvezza di una famiglia, e delle pubbliche proprietà, a termine di Legge e d'inveterata pratica non può anche il loro complesso aversi in tale considerazione da ritenerlo convinto od urgentemente indiziato della contestatagli complicità, perlochè non sta nello facoltà del Tribunale di giudicarlo, nè l'indagare la vera causale ancora delle date eccezioni, poichè non potendosi ottenere da tale scruttinio che una dubbietà, questa reclame-

Frassoni e
Ramondini,
Alla Pena di un anno di relegazione in un Forte dello Stato, da diminuirsi in ragione del Carcere sofferto, e nelle spese di vitto, processo e sentenza,
Il Dottor *Tomaso Gramigna*, ed
Il Dottor *Giovanni Gnoli*,
Alla pena medesima pel corso di tre anni, alla rifusione dei danni verso lo Stato, e chiunque altro di ragione, e nelle spese di vitto, processo e sentenza.
E tutti cinque li Condannati suddetti alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato, espiata che avranno la inflitta pena. Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*

Pubblicata la presente nel giorno 17 Luglio 1831.

Manganelli *Cancelliere*.

Vista, ed approvata da Noi la presente Sentenza, Ci riserviamo di determinare separatamente quanto all'Ingegnere *Ottavio Cecchetti*.

Modena li 16 *Agosto* 1831.

FRANCESCO.

Dott. C. Parisi, *Segretario di Gabinetto*.

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO Giudice
MALFATTI Dottor ANTONIO, Giudice Aggiunto

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare,

1. *Ascari Pietro* del fu Giovanni, nativo di Rolo

Mantovano, domiciliato in Carpi, d'anni 25, libero di stato, e bracciante.

2. *Muzzioli Gioachino* del fu Battista, nativo di Ravarino, domiciliato in Bomporto, d'anni 35, ammogliato, Calzolajo, e vetturale di professione.

3. *Giliberti Giacomo* di Giovanni, nativo di Sorbara, domiciliato in Bomporto, d'anni 37, ammogliato, e bracciante.

4. *Ferraguti Luigi* di Fulvio, detto *Tombola*, nativo di Sorbara, domiciliato in Bomporto, d'anni 27, celibe, di professione muratore.

5. *Muzzioli Giovanni* del fu Battista, nativo e domiciliato in Bomporto, d'anni 32, ammogliato, e negoziante.

6. *Moscardini Eugenio* del fu Giuseppe, nativo e domiciliato in Bastiglia, d'anni 37, ammogliato, e Fornaro di professione.

7. *Malagoli Vincenzo* di Giuseppe, alias *Sardellino*, nativo e domiciliato in Bastiglia, d'anni 36, ammogliato, e bracciante.

8. *Candrini Nicola* di Giovanni, nativo di Modena, domiciliato in Bastiglia, d'anni 23, ammogliato, possidente, e di niuna professione.

9. *Bertoni Antonio* di Luigi, alias *Bertoncini*, nativo e domiciliato in Bastiglia, d'anni 23, celibe, e Mugnajo di professione.

Imputato

Il primo di complicità nella Rivolta accaduta in Carpi la sera del 3 scorso Febbrajo,

Costituiti rei gl'Inquisiti dal N. 2 al N. 5.

D'essersi armati, ed uniti in Bomporto la sera del 3 scorso Febbrajo colli Capi Ribelli *Montanari*, *Zeneroli*, ed altri, e disarmata la Forza dei RR. Dragoni ivi stazionati, impossessandosi delle loro armi li condussero prigionieri in Bastiglia, ove giunti si unirono alli Inquisiti compresi dal N. 6 al N. 9, e ad altri guidati da *Bacciolani*, e in numero di quasi

trecento si diressero sopra Modena per coadjuvare le mosse Rivoluzionarie, che pure dovevano aver luogo nella Capitale, alla quale non ebbero accesso trovando chiuse le porte, e perchè spaventati dal fragore dell'artiglieria si sbandarono dandosi a precipitosa fuga: avendo per tal modo presa parte in quella Ribellione preordita, e diretta dal giustiziato *Ciro Menotti* di Modena contro la Persona, ed il Governo di S. A. R. FRANCESCO IV l'Augusto Nostro Sovrano.

Visti, ed esaminati gli Atti tutti del relativo processo.

Sentiti gl'Imputati ad uno per uno, tanto sugli Atti di accusa, che sui mezzi di difesa.

Udite le Conclusioni del Signor Procurator Fiscale Dott. CARLO BONAZZI.

Sentiti i Difensori delli suddetti Inquisiti

Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI per li *Muzzioli Giovanni*, *Ferraguti*, *Candrini*, e *Giliberti*.

Signor Avvocato GIUSEPPE GERES per li *Bertoni*, *Malagodi*, *Moscardini*, e *Muzzioli Gioachino*, i quali ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che dalle prove assunte nel difensivo venne mediante perfetta coartata di luogo, tempo, ed ora pienamente escluso che l'Inquisito *Pietro Ascari* avesse parte nella Rivoluzione di Carpi, della quale fu imputato.

Considerando, che consta pienamente essersi nell'indicato giorno, e successiva notte consumata in Bomporto, e Bastiglia la Rivoluzione coi fatti, che l'accompagnarono come nel reato, e che si eseguirono partitamente dai Prevenuti, ed Inquisiti, cosicchè il delitto in genere è provato in tutti i suoi estremi e circostanze.

Considerando, che gli Inquisiti dal N. 3 al N. 9. sono confessi di essersi armati, ed uniti ai Rivoltosi in quella sera, e che le rispettive loro confessioni restano *aliunde* legalmente verificate in processo.

Considerando, che la qualità aggiunta alla loro confessione di essere stati coatti dai Capi Ribelli *Montanari, Bacciolani* e *Zeneroli*, a seco associarsi nel delitto, oltre di essere inattendibile per le processuali contrarie risultanze, e per mancanza di prove atte a sostenerla, lo è ancora per essere distrutta dalle successive azioni da essi commesse al seguito della prima associazione, che addimostrano il volontario loro concorso nelle esecuzioni.

Considerando, che sebbene *Gioachino Muzzioli* siasi mantenuto costantemente negativo di complicità nei fatti imputatigli, nulladimeno resta egli convinto di essere concorso nel giorno 3 al disarmo della pubblica Forza, e del suono della Campana a stormo nel giorno 6 all'oggetto di unire persone, che marciassero alla volta di Modena, da cui ne era partita S. A. R. restando però esclusa la di lui associazione coi Ribelli che procedettero alla Bastiglia e cogli altri, che si trasferirono alla Capitale.

Considerando, che all'associazione coi ribelli nella marcia verso la Capitale congiunsero ancora gl'Inquisiti *Moscardi* e *Malagoli* l'aggravante circostanza di avere per ordine del *Bacciolani* sopraindicato requisito armi nel giorno stesso della Rivolta, con presunta scienza del loro uso.

Considerando, che una pressochè simile aggravante circostanza milita contro del *Giliberti* urgentemente indiziato di avere percepito denaro dal *Montanari* surriferito per erogarlo a reclutare Perversi, che concorressero nella grave azione criminosa.

Considerando, che il *Ferraguti*, uomo di pregiudicatissima fama, perchè sorvegliato, e precettato dalla Polizia per gravi indizj di reità contro le private sostanze, oltre l'essere complice nel delitto consumato la notte del 3 Febbrajo, si unì ancora agli armati Ribelli nel successivo giorno 6 portandosi

sociato alle Orde armate d
tero in quella fatal notte d
Capitale. e che nel giorno
tero a Carpi guidate da *An*

Considerando, che il *Can*
complicità coi Capi Ribelli,
sborsato denaro giorni av
persone perchè si prestasse
giorno che avrebbe indicato
alla requisizione delle armi
3 di febbrajo, e dall'essersi
pressochè tutti i fatti suindic
porto e Bastiglia.

Considerando. che a carico
complicità nella serie continu
tuose commesse nella consum
militano pure prove di un'a
genza col Capo Ribelle *Bacc*
che avanti il giorno 3 di Febl
a larga mano il denaro per a
nati, e che cooperasse efficac
mento nel giorno suindicato fac
di tutte le mosse, Capo delle
ordini che dati gli venivano
di ...

degl' indicati tre Capi aventi diretta intelligenza col giustiziato *Ciro Menotti*, perlocchè congiungendosi a questo riflesso anche l'altro del loro idiotismo, non possono considerarsi le rispettive azioni come cadenti sotto la disposizione della Patria Legge, che realmente riguarda, e contempla il delitto commesso con determinata volontà, e cognizione; ma sibbene sotto quella del Gius Comune per l'applicazione di una pena proporzionata al grado maggiore o minore del dolo usato dai delinquenti, come fu di massima sanzionata dalla Suprema Sovrana Autorità in simili casi.

Considerando, che il Giusdicente di Nonantola inquire contro *Luigi Ferraguti* per titolo di aggressione commessa in quel circondario, e che non è nella Giurisdizione del Tribunale occuparsi di questo delitto.

Tutto ciò considerato.

Invocato ecc.

Visti i Reali Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831,

Visto il Patrio Sovrano Codice Lib. V, Tit. II.

Ha assoluto ed assolve per capo d' innocenza *Pietro Ascari*, ordinando che sia dimesso dalle carceri, rimettendolo però a disposizione della Polizia, siccome dalla medesima demandato.

Ha condannato e condanna li

Muzzioli Gioachino,

Malagoli Vincenzo e

Moscardini Eugenio

Alla Pena della Reclusione in un Forte di questi Stati per anni cinque.

Giliberti Giacomo e

Ferraguti Luigi,

Alla Pena stessa per anni sette.

Muzzioli Giovanni e

Candiani Nicola,

CALORI Conte Cavaliere LODOVICO Capitano della prima Compagnia del R. Battaglione Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano CORONINI.

ZANNI GEMINIANO Capitano Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione di Linea.

PIFFERI VINCENZO Sotto Tenente de'Fucilieri nel R. Battaglione suddetto.

TEBALDI PIETRO Sergente nel R. Corpo Scelto de'Cacciatori.

BIZZARI GAETANO Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

REGGIANI ANTONIO Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE Giudice d'Appello, e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo giudizio contro

Cavani Pietro. del vivente Antonio, nativo di Saliceta S. Giuliano, domiciliato in Cittanova, d'anni 25, libero, non possidente, agricoltore e cattolico.

Imputato

D'essersi nella sera del 3 Febbrajo scorso associato ai Capi Rivoltosi che si unirono nella Casa di *Ciro Menotti,* onde eseguire la rea intenzione di distruggere il Legittimo Governo, armandosi ivi per opporsi alla pubblica Forza spedita per arrestarli, contro la quale esonerando quelli diverse archibugiate, ne avvenne la morte di tre militari.

Visti ed esaminati gli Atti, e sentito l'Inquisito, tanto sugli Atti di accusa, che per le deduzioni a difesa,

Visto l'accennato Proclama 20 Marzo scorso,

Visto il Codice Patrio al Libro V, Tit. II, § I, e Tit. VII, § I,

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni,

Udito il Signor Tenente FRANCESCO RICCI del R. Battaglione di Linea, difensore ufficioso dell'Inquisito, che ebbe l'ultimo la parola,

Visto quanto era da vedersi,

E considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto,

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo, alla forma ecc.

Considerando, che la prova specifica militante contro l'Inquisito non essendo pienamente perfetta, non è dessa atta a scindere la qualità addietta alla propria confessione, e che quindi non si può non considerare l'affacciata ignoranza sulla causa dell'associazione coi Capi Ribelli, ed una conseguente seduzione, che in faccia alla Legge ed ai Fiscali diritti deve molto calcolarsi nell'atto dell'applicazione della pena.

Considerando, che essendo provato in processo la qualità nel *Cavani* di antico servitore di *Silvestro Castiglioni*, viene con ciò in aliqual modo comprovata la fonte dell'accennata sua seduzione coll'essersi dato in braccio alle persuasive fattegli dal nominato lui Padrone sotto il Portico del Collegio nel giorno di San Geminiano 31 Gennajo scorso di trasferirsi a Modena per coadjuvare in terzo luogo al cuoco che preparare doveva una cena per una Società, che amenar voleva la notte in lecita conversazione; fatti, che attesa la qualità dell'Inquisito, e la cognizione del Giovine eccitatore, servire potevano all'inganno, e ad un'erroneità di causa, senza concorso di intima presunzione o scienza del delitto; molto più, che vi concorse a fondamentare una tale supposizione la niuna parte che esso *Cavani* ebbe nella Rivolta dopo che fu posto in libertà dai Ribelli, e la tranquilla sua degenza continuata in propria casa anche al felice reingresso

di S. A. R. Padrone, tranquillità che maggiormente viene comprovata dall'essersi prestato ad opera nell'attiraglio dell'Artiglieria Estense, allorchè valicò il fiume Secchia nel giorno 9 Marzo scorso.

Considerando però, che al confronto di tali eccezioni parla il di lui rinvenimento nell'Orda Ribelle nella fatal notte del 3 Febbrajo, e che da questa circostanza ne nasce un'indubitata supposizione di fatto e di diritto, che sebbene sciente non fosse avanti la di lui associazione, non essendosi sottratto nè allontanato dal luogo dove si patrava, e doveva essere consumato il delitto (locchè facilmente rilevare poteva dalle circostanze di luogo, tempo e numerosa radunanza di persone) pure, se non gravemente, almeno prossimamente deve riguardarsi indiziato di reità nell'imputatagli azione, nella quale non essendo nè Capo, nè sciente preventivo, e soltanto annuente in linea suppositiva, ne avviene che camminando sulle traccie delle Leggi Romane applicabili al caso, come è di consuetudine della Commissione, il minor grado della penalità può infliggersi colla distributiva giustizia relativa al peso degli indizj e del dolo; e per ciò su tale fondamento.

LA COMMISSIONE MILITARE

ha condannato e condanna il *Cavani* alla Pena della Carcere per anni tre alla rifusione dei danni se, e come ec. verso lo Stato, nelle spese di vitto e processo, ed alla sorveglianza, sua vita naturale durante, dell'Alta Polizia dello Stato, cui sarà sottoposto espiata la sua pena.

Fatta, letta, e pubblicata ove sopra nel giorno 9 *Settembre* 1831.

Reggiani Antonio, *Comune*
Bizzari Gaetano, *Brigadiere*
Tebaldi Pietro, *Sergente Cadetto*
Pifferi Vincenzo, *Sotto-Tenente*
Zanni Geminiano, *Capitano Tenente*
Calori Lodovico, *Capitano*
Sterpin Giovanni, *Presidente*
Zerbini Pier Ercole, *R. Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista, ed approvata da Noi questa Sentenza, condonando per grazia un anno di pena al reo.

Cattajo li 13 Settembre 1831.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata quest'oggi 16 Settembre 1831 intimata nelle forme ecc. al Condannato, ed ordinatane tosto l'esecuzione a termine delle Sovrane Disposizioni.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

1. *Abbati Domenico* di Giovanni, d'anni 26, ammogliato con figli, possidente, e barbiere, nato e domiciliato in Sassuolo.

2. *Artioli Giuseppe* fu Pietro, d'anni 26, libero, canepino, nato e domiciliato in Sassuolo.

3. *Conti Giuseppe* fu Antonio, d'anni 22, libero, domestico, nato a Credarola Bardigiana, domiciliato in Mirandola.

4. *Gorrieri Pietro* fu Pellegrino, d'anni 46, ammogliato con figli, possidente, e Mercante, nato in Sassuolo, domiciliato in Spezzano.

5. *Cuoghi Giuseppe* fu Gesualdo, d'anni 27, ammogliato, canepino, nato e domiciliato in Sassuolo.

6. *Venturelli Antonio*, fu Bartolomeo, d'anni 36, ammogliato con figli, possidente, e nogoziante, nato in Rubiera, domicilialo in Brescello.

7. *Ercole d'Incerti* detto *Sora*, d'anni 18, libero, di niuna professione, nato in Bologna, domiciliato in Modena.

8. *Lollini Giuseppe* di Francesco, d'anni 32, ammogliato, negoziante, nato e domiciliato in Pavullo.

9. *Zinani Giuseppe* fu Giovanni, d'anni 32, ammogliato con figli, orefice, nato in Modena, domiciliato in Sassuolo.

10. *Ferrarini Gaetano* di Agostino, d'anni 19, lilibero, possidente, di niuna professione, nato, e domiciliato in Sassuolo.

11. *Bascherini Virginio* di Matteo, d'anni 29, libero, vetturale, nato a Spezzano, domiciliato in Sassuolo.

12. *Panini Gaetano* fu Antonio, d'anni 59, ammogliato con figli, Dottore in Legge, nato e domiciliato in Sassuolo.

13. *Tamagnini Ercole* di Luigi, d'anni 37, ammogliato, rigattiere, nato e domiciliato in Sassuolo.

14. *Biziocchi Luigi* fu Domenico, d'anni 37, ammogliato con figli, muratore, nato e domiciliato in Sassuolo.

15. *Galli Antonio* fu Battista, denominato *Galletto*, d'anni 56, ammogliato, oste, nato e domiciliato in Sassuolo.

16. *Neviani Angelo* di Domenico, d'anni 34, ammogliato, scrannaro, nato e domiciliato in Sassuolo.

Imputati

G'Inquisiti N. 1 e 2, di complicità nella Rivoluzione successa in Sassuolo in pregiudizio di S. A. R. FRANCESCO IV, la sera del 5 Febbrajo ultimo scorso,

Il N. 3, di complicità nella rivoluzione accaduta in Mirandola nella sera del 3 detto Febbrajo.

Dichiarati rei ad istanza del R. D. Fisco: il N. 4, per avere fatto parte di una banda armata, che nel giorno 8 Febbrajo apprese le armi dei Bersaglieri esistenti a Pavullo, cooperando in tal modo a sostenere la Rivolta. Il N. 5, per essersi armato, partito da Sassuolo nell'8 scorso Marzo col distaccamento comandato dal famigerato *Giuseppe Piva*, onde unirsi a questi Rivoltosi per opporsi al Battaglione Estense, il quale si avanzava per la Capitale, avendo inoltre preso parte a tumulti, che si facevano con grida sediziose in Sassuolo durante il Governo Rivoluzionario. Il N. 6, per avere promosso nel Paese di Brescello dei movimenti Rivoluzionarj tosto dopo lo scoppio della Rivolta in questa e nella Città di Reggio, eccitando ancora con gridi sediziosi quella popolazione a tumulti. Il N. 7, di essersi fatto autore di scritti ingiuriosi contro la prelodata R. A. S. Il N. 8, per avere proferito parole ingiuriose contro la stessa R. A. S. durante il Governo Rivoluzionario, e per avere eccitato alcuni individui ad arruolarsi nella Guardia Mobile. Il N. 9, per avere volontariamente preso servigio in qualità di Sergente nelle Truppe di Linea del detto Governo Ribelle. Il N. 10, per essere concorso a sostenere il potere usurpato dai Rivoltosi contro il Legittimo Sovrano Estense, non solo colle armi, ma eccitando ancora con esito la Gioventù ad arruolarsi nelle Truppe. Li N. 11 e 12, per complicità nella Rivoluzione avvenuta in Sassuolo la sera del 5 scorso Febbrajo. Li Numeri 13, 14, 15 e 16, perchè nella sera 3 Febbrajo si unirono in Sassuolo presso Porta Modena ad una banda di circa trenta armati, che insieme ad altre bande fattesi vedere presso la fabbrica da Majolica, e nell'Osteria Pincella detta dell'Ancora, dovevano promovervi la Rivoluzione contro S. A. R. FRANCESCO IV, e poscia marciare sopra la Capitale per coadjuvarvi questi Ribelli nella esecuzione dello stesso progetto.

Visto, ed esaminato il relativo processo,

Sentite le conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dott. CARLO BONAZZI,

Sentiti gl'Imputati, e gl'Inquisiti sugli Atti di accusa, e di difesa.

Lette le difese presentate dalli Signori.

MUSI Dottor EDEMONDO per *Artioli*, *Ferrarini*, *Panini*, *Tamagnini*, *Gorrieri*, e *Venturelli*.

GEREZ Dottor GIUSEPPE per *Baschieri*, *Galli*, *Lollini*, *Neviani*, *Zinani*, *Cuoghi* e *Sora*.

PERA Dottor MARIANO per *Abbati*, *Conti*, e *Biziocchi*; quali Difensori ebbero gli ultimi la parola.

Considerando, che le imputazioni date agli *Abbati*, ed *Artioli* non hanno alcun legale appoggio nelle processuali emergenze, e l'indizio qualunque si era ottenuto a carico del *Conti*, fu eliso da una coartata di tempo, e luogo, per la quale apparve manifesta la di lui innocenza.

Considerando, che *Gorrieri* fece bensì parte del distaccamento partito da Sassuolo per Pavullo, di dove si asportavano le armi di que' Bersaglieri; ma avendo egli in tale incontro servito come Guardia Nazionale sotto la direzione di *Giuseppe Piva*, senza che conoscesse il vero scopo della spedizione, nella quale non intervenne alcuna violenza, non deve riguardarsi come un Cooperatore per sostenere l'avvenuta Rivolta, ed in conseguenza reo di Maestà. Che solo apparisce egli imputato di abbassamento di fucile commesso il 6 scorso Febbrajo nell'Osteria detta del *Ponte novo*, Giusdicenza di Sassuolo, a pregiudizio di quel Secondino *Giuseppe Pasini*, e così di un titolo di esclusiva competenza della Giusdicenza predetta.

Considerando, che *Cuoghi* è indiziato di essere concorso a tumulti accaduti di notte tempo a Sassuolo durante il Governo Rivoluzionario; ed è provato che nell' 8 scorso Marzo partì da Sassuolo per

Modena semplice soldato con altri di quella Guardia Nazionale sotto il comando di *Giuseppe Piva*, essendo puranco passato a Bologna, dove disertò; e che tanto per l'uno, quanto per l'altro degli esposti titoli non è negli attributi del Tribunale il giudicarlo.

Considerando, che dopo lo scoppio della Rivoluzione in Modena e Reggio, *Venturelli* comparve il 7 Febbrajo a Brescello con coccarda tricolore; mostrò fanatismo pel Governo Rivoluzionario, e fecesi anche a proporre agli Amministratori Comunali di quel paese di imitare la città di Reggio collo spiegare la bandiera tricolore, oltre che in pendenza del Governo Ribelle venne a promuovere dei tumulti con evviva alla libertà ed alla indipendenza.

Che tutti questi fatti presentano al *Venturelli* un aderente alla già scoppiata Rivolta, un compartecipante, od anche promotore di tumulti, senza che risulti aver egli intrapreso o fatto intraprendere alcun movimento rivoluzionario, e siasi reso responsabile di un titolo qualunque, che lo soggetti alla giurisdizione di questo Tribunale, e che perciò le sue azioni lo rendano piuttosto contabile in faccia all' Autorita politica alla quale deve rimettersi.

Considerando, che i motti ingiuriosi imputati al *Sora* si desumono da uno scritto fatto nel muro del fabbricato de' Reali Granaj di questa Città nel giorno 9 Luglio testè scorso, e da alcuni scritti rinvenuti nella di lui abitazione in circostanza di perquisizione eseguitavi dall' Autorità politica nel giorno 10 detto mese, in cui fu pure il *Sora* stesso catturato.

Che quantunque si potesse presumere che li scritti rinvenuti nella casa del *Sora* fossero estesi in tempo della Rivoluzione, pure la data delli medesimi resa dubbia dall' esclusione di prove, ed indizj che nel tempo della stessa vi avesse o pren-

desse alcuna parte, induce il Tribunale a non ritenere bastantemente radicata la propria giurisdizione per giudicarlo per ambi i delitti, di cui è contabile verso la Giustizia.

Considerando, che il *Lollini* è convinto di ingiuriose espressioni proferite contro il Legittimo Sovrano pubblicamente, e in diversi incontri durante il Governo Rivoluzionario, e di avere insinuato a due graduati dei Reali Bersaglieri di arruolarsi nella Guardia Mobile, il che sempre più addimostra l'animo ostile, che nutriva contro il Principe.

Considerando, che il *Zinani* è limpidamente confesso dell'assunto grado di Sergente nella Truppa di Linea del Governo Rivoluzionario, e che la qualità aggiunta alla sua confessione non poteva scindersi in di lui pregiudizio, per non ammettere, che cioè la miseria fosse quella, che lo indusse a prendere servigio.

Considerando essere provato in processo, che il *Ferrarini* prese parte principale alla spedizione, che si recò come sopra a Pavullo per levare le armi dei Bersaglieri; che durante la Rivoluzione fu sempre propenso per quel sistema di cose; che nel giorno 8 Marzo ultimo scorso volendo i Capi Rivolta in Sassuolo formare un distaccamento per marciare sopra Modena, all' oggetto di respingere il Battaglione di S. A. che si diceva avanzarsi per impadronirsi dello Stato, egli era fra quelli, che eccitava con esito la gioventù ad armarsi, promettendo ad ognuno larga ricompensa giornaliera.

Che egli pure prese parte a detto distaccamento figurandovi come Caporale; che altra volta il *Ferrarini* fu sospetto in materia politica, giacchè per tale titolo trovavasi, nell' epoca in cui scoppiò la Rivoluzione, detenuto; fatti tutti che dimostrano almeno l' animo suo determinato a sostenere la Rivoluzione.

Che però devesi valutare a favore del *Ferrarini* medesimo la minorile età, in cui tuttora si trova.

Considerando, che per le istanze ancora del R. D. Fisco deve sospendersi il Giudizio contro il *Baschieri*, essendo posteriormente alla contestazione di reato sopravvenute ulteriori accuse a di lui carico.

Considerando essere pienamente constatato in processo, che sulla sera del 5 scorso Febbrajo avvenne in Sassuolo per fatto di più individui la Rivoluzione contro il Governo Legittimo, coll' essersi apprese le armi di quegli Urbani con violenza all' uscio del Quartiere, proclamata la Indipendenza Italiana, ed istituita una Guardia Nazionale a sostegno della medesima.

Considerando, che *Panini* è convinto di avere preso parte in quella Rivolta, cooperando alla consumazione dei fatti che l' accompagnarono.

Considerando per altro aversi in processo, che il *Panini* desse in passato delle prove di attaccamento alla Legittimità, e che il bisogno e la speranza d'impiego, l'abbiano tratto al partito della Rivoluzione, ciò che diminuisce la gravezza del delitto per la tal quale coazione, che trovò nella critica sua posizione.

Considerando, che nei debiti legali modi fu constatato l'attentato di Rivoluzione in Sassuolo contro il Governo Legittimo, essendosi pel deposto di più testimonj stabilita la esistenza delle bande armate nel tempo e luoghi espressi nel reato, e per lo scopo nel medesimo indicato.

Considerando, che li *Neviani*, *Galli*, *Biziocchi* e *Tamagnini* sono convinti di Complicità in quell'attentato, giacchè furono insieme arrestati verso le 9 pomeridiane del 3 Febbrajo detto, presso la Porta Modena, in tempo che formavano parte dell'Unione di pressochè trenta individui armati, e datisi alla

fuga alla vista dei Reali Dragoni, mentre si trovarono muniti il *Galli* di una pistola e gli altri di fucile, avendo essi certa quantità di cartatuccie; e mentre ancora con aperto mendacio pretesero di non essere uniti ai fuggitivi, e di essere diretti ad una casa di campagna per causa di veglia all'atto del fermo, ciò che fu escluso, e si ebbero d'altronde riscontri per ritenerli pronti a marciare sulla Capitale di seguito alla consumazione del delitto in quel Paese.

Considerando, che il *Neviani* è convinto Autore della contestatagli reità, non solo per le premesse emergenze, ma ancora perchè fece egli conoscere in precedenza al *Galli* di essere sciente della Rivolta; si adoprò per associarsi li compagni d'arresto; si procurò due fucili poco prima del delitto, ed era in relazione con alcuni, che poi si mostrarono fra Capi Rvoluzionarj, dei quali per altro fu egli un puro strumento nella esecuzione delle inique trame, senza che avesse una perfetta cognizione delle medesime.

Considerando, che se *Galli* ebbe una scienza della Rivolta, pure, oltrechè fu generica, si limitarono le sue azioni al solo armamento ed associazione a *Neviani*, e spontaneo si presentò in carcere.

Che non costa che li *Tamagnini* e *Biziocchi* siano addebitabili di altro fatto, fuori di quello della sera 3 Febbrajo; che tanto in precedenza, quanto posteriormente a detta epoca osservarono un ottimo contegno, e che si costituirono spontaneamente in carcere allorchè seppero di essere ricercati dalla Giustizia, locchè dimostra non solo un pentimento del commesso delitto, ma ancora cha siauvi stati trascinati con inganno.

Tutto ciò considerato, e ritenute le massime in simili giudizj adottate.

Imputato il primo di
scorso alcuni paesani di
a ribellarsi contro il Leg

Dichiarato reo il secon
nel Provvisorio Governo,
della Ribellione seguita n
prossimo scorso nella Città
dai Rivoltosi colla nomina
furono poi scelti, ed elett
zione dei Ribelli armati di
tisi ad esso, e nella sua
poteri fino al giorno 8, ep
il Governo stesso si conc
Città di Modena.

Visto, ed esaminato il rel

Sentiti gl'Inquisiti sugli
fesa.

Udite le Conclusioni del
scale Dott. CARLO BONAZ

Viste le difese presentate
MONDO MUSI, quale ebbe

Considerando, che quant
contro l'Inquisito *Giazzi*,
genze processuali

prova, come si ha da polizza della prelodata E. S. togliendo qualunque mezzo d'impinguamento in odio del carcerato, induce la legale certezza di sua innocenza.

Considerando, che nel concorso di una Ribellione e della esistenza del Legittimo Sovrano ne' suoi Stati, egli è indubitato, che qualunque Rappresentanza popolare assume sopra di sè le redini del Governo, giacchè oltre di essere massima che non diasi Municipio senza direzione di Supremo Potere, si ha l' altra certezza nella fattispecie che realmente il Dittatore, e suoi Socj procedettero a disposizioni d' ordini d'arresto, di dimissioni, di erogazione di denaro del Regio Erario, e di formazione di Forza Civica, locchè costituisce l'esercizio di Sovranità, e conseguentemente di Governo.

Considerando, che per deposizioni testimoniali, e per la parziale confessione del *Tabacchi* consta essere egli concorso e col Dittatore *Barbetti*, e con altri a dirigere la somma delle cose in Mirandola tosto dopo la scoppiatavi Rivoluzione, Direzione che ha dovuto costituire un vero Governo, giacchè quella popolazione ribellata non riconosceva in allora altra dipendenza.

Considerando, che non sono ammissibili le eccezioni portate in campo dal Difensore dell' Avvocato *Tabacchi* relative al ritenere, che sebbene il suo difeso scortato dalla Forza accedesse nella fatal notte al luogo di unione della Rappresentanza non prendesse però egli parte al Governo, e soltanto agisse come Membro Amministrativo, e Municipale, imperocchè contro tali eccezioni ostano fatti positivi, ed indubitati inducenti avere egli compartecipato all'Autorità Dittatoriale usurpatrice della Sovranità.

Consta pienamente in Processo, che assentatosi

il *Barbetti* nel 4 Febbrajo ne fungesse egli le veci unitamente ad altro Individuo sotto il nome di *Commissione di Buon–ordine*, dalla quale partirono varie disposizioni straniere affatto alle facoltà semplicemente amministrative.

Consta altresì, che non coatto si presentò nei giorni 4, 5 e 6 Febbrajo (epoca di esistenza del Legittimo Governo nella Capitale) nella Residenza, ed ivi assistette, e convenne coll'altro suo Collega in diverse determinazioni importanti esecuzioni spettanti al Supremo Potere, e segnatamente negli ordini a diversi Agenti per la istituzione della Guardia Nazionale costituente la Forza fisica dello Stato.

Consta che per reclami avanzati da diversi Rivoltosi si unì a scrivere alla Comunità di Concordia, non ancora ribellata, lettera portante minacciose proteste della Gioventù Mirandolèse se non si fossero rispettati i segnali del Liberalismo, e della Ribellione.

Consta che l' universalità delle Comuni inclusive al Capo-luogo in Mirandola riconosceva, riguardava e rispettava nella Dittatura, e nella Commissione di Buon–ordine la Rappresentanza Sovrana, i di cui Ordini dovevano in tutta la loro latitudine essere obbediti ed eseguiti.

Consta in fine che in corrispondenza col profugo Dottor *Cialdini*, in allora Segretario Generale di Governo, approvasse la Legge abolitiva della multa imposta al colpevole d'illegittime gravidanze, e suggerisse che la esonerazione di essa si estendesse ancora a tutti coloro che per graziosa condiscendenza avevano emesse obbligazioni a certo tempo, non scadute, a favore del Pio luogo degli Esposti, o delle Comuni, avendo in tal guisa annuito, ed approvato un atto positivamente Ribelle.

Considerando però, che nell'esercizio di tali funzioni non si diede il caso che fossero emanate

Leggi contrarie alle Sovrane, e che le determinazioni nelle quali ebbe parte il *Tabacchi* derivavano ancora da un sentimento, e da una volontà di tutelare e proteggere la pubblica e privata tranquillità, in guisa che non se gli può attribuire di avere abusato della propria Autorità, per cui a termini di Legge devesi ciò tenere in considerazione per regolare la pena.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Ha assoluto ed assolve *Paolo Giazzi* dalla datagli imputazione, ed ha ordinato ed ordina che sia posto in libertà, e che una Copia della presente Sentenza sia rassegnata a S. E. il Ministro di Finanza per tutto che ecc., ed

Ha condannato e condanna l'Avvocato *Giovanni Tabacchi* nella Pena di un anno di Carcere compresa la sofferta, e nelle spese di vitto, e Processo.

Così è:

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice.*

Pubblicata ed intimata la presente Sentenza il dì 21 Settembre 1831.

Manganelli, *Cancelliere.*

Vista, e confermata questa Sentenza.

Cattajo li 19 *Settembre* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

Il Tribunale Statario residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI

ZERBINI Avvocato PIER ERCOLE, Presidente
MARIANI Dottor IPPOLITO, Giudice
BORSARI Dottor TOMMASO, Giudice

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare

Bergonzi Gaetano di Luigi, d'anni 55, libero, possidente, Dottore in Legge, nato a Scandiano, domiciliato in Reggio.

Fatto reo 1.° di avere presa parte nel Governo Provvisorio istituito nella città di Reggio in tempo della Rivoluzione scoppiata nello scorso Febbrajo, essendosi pubblicate Leggi, e proceduto ad altri atti di Regia attribuzione in pregiudizio della Legittima Sovranità; 2.° di avere mediante lettera datata in Reggio nel primo Marzo prossimo passato da esso inquisito scritta e spedita al profugo Avvocato *Biagio Nardi*, allora Membro del sedicente Governo Provvisorio Centrale di Modena, Reggio e rispettive loro Provincie, instigato lo stesso *Nardi* a fare atti tendenti a sostenere la Rivolta in questi Reali Dominj Estensi, ed a promuoverla nello Stato di Massa e Carrara, e nella Provincia di Garfagnana, esprimendosi con termini ingiuriosi contro la prelodata Legittima Sovranità, e come più ecc.

Visto ed esaminato il relativo Processo,

Sentito l'Inquisito tanto sugli Atti di accusa, che di difesa,

Udite le Conclusioni del Procuratore Fiscale Signor Dottore CARLO BONAZZI,

Viste le difese presentate dal Signor Dottore EDEMONDO MUSI, il quale ebbe l'ultimo la parola.

Considerando, che ammettendolo *Bergonzi*, e costando d'altronde in processo, avere egli servito alla Rivoluzione dello scorso Febbrajo accettando e disimpegnando la carica di Membro del Governo Provvisorio instituito in Reggio con deliberazione 8 detto mese, dal quale si attivarono Leggi derogatorie ed abrogative di alcune di quelle, che formavano la Estense Legislazione, concorse usurpando le attribuzioni Sovrane a sostenere la Ribellione in quella

Città scoppiata fino col 7 detto Febbrajo a pregiudizio di S. A. R.

Considerando, che in Lettera 1.° Marzo ultimo scorso scritta da *Bergonzi* al profugo Avvocato Nardi, allora Membro del Governo Provvisorio di Modena e Reggio, esternando egli non senza qualche generica espressione ingiuriosa il proprio parere, perchè a sostegno della Ribellione avvenuta negli Stati di Modena si procurasse un trattato segreto di unione con Bologna, onde formare una più valida resistenza, e viemmeglio interessare la Francia in favore dei Rivoluzionati d'Italia, e perchè si procurasse la unione del Massese e della Garfagnana spedendovi Agenti allo scopo di operarvi la Rivoluzione, esso *Bergonzi* è venuto a farsi responsabile di Consiglio diretto a persona, che mostravasi intenta ad agire in pregiudizio della Sovranità di S. A. R.

Considerando, che l'aggregazione del *Bergonzi* al Provvisorio Governo fu in certo modo la conseguenza di una necessità conosciuta dall'intiero Corpo Amministrativo, al quale egli apparteneva, indotto dal bisogno di provvedere agli affari di Governo concentrati nella Comunità per essersi nel giorno precedente spontaneamente dimesso S. E. il Governatore di quella Città e Provincia stante la scoppiatavi Ribellione; che non costa avere egli preso parte nelle trame e mosse rivoluzionarie; che non consta avere egli esercitato quella carica con animo determinato di agire contro il proprio Sovrano, avendosi anzi che fu moderato nel disimpegno della medesima; che il Consiglio dato a *Nardi* rimase senza effetto, essendo escluso che dopo la sua Lettera si facesse dal Governo di Modena alcun tentativo per rivoluzionare il Massese e la Garfagnana, e per effettuare l'Unione con Bologna; che da ultimo questo Consiglio fu dato ad uno soltanto dei sei Membri del Governo in via riservata, ed in modo che potrebbe anche riguardarsi come la manifestazione

di un proprio sentimento anzi che di vero Consiglio; circostanze tutte che diminuendo di gran lunga la gravezza del delitto, fanno sì che per l'applicazione della pena corrispondente debba ricorrersi, come caso non contemplato dalla Patria Legge, al Comune Diritto, giusta la massima altravolta adottata, e da S. A. R. sanzionata.

Visti i RR. Decreti 14 Marzo 1821, 20 Marzo 1831, e relative Istruzioni.

Ha condannato, e condanna *Gaetano Bergonzi* nella Pena di sette anni di Relegazione in uno dei Forti dello Stato, nelle spese di vitto e processo, nella rifazione dei danni in favore dello Stato, e di chiunque altro di ragione, e nella sorveglianza dell'Alta Polizia, espiata la pena.

Zerbini *Avvocato* Pier Ercole, *Presidente*
Mariani *Dottor* Ippolito, *Giudice*
Borsari *Dottor* Tommaso, *Giudice*

Pubblicata ed intimata la presente Sentenza il dì 3 *Ottobre* 1831.

Rinaldini, *Cancelliere*.

Vista, ed approvata la presente Sentenza.

Modena 1 *Ottobre* 1831.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Instituita con Venerato Sovrano Chirografo dei 15 Maggio ultimo scorso, e composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Comandante il Corpo dei RR. Dragoni con rango di Maggiore.

TINTI ALESSANDRO, Capitano nel R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Sotto Tenente nel R. Battaglione Estense suddetto.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

Riunitosi nella sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo Giudizio contro di *Giacomo Mattioli Bertacchini* del fu Pellegrino, d'anni 36, nativo di Semelano, e domiciliato in Pavullo, ammogliato con figli, possidente, già Giusdicente e Professore di Criminale Giurisprudenza e del Patrio Diritto.

Costituito reo

« Di Alto Tradimento e del delitto di Lesa Maestà in primo grado mediante macchinazione e segreta intelligenza coi principali settarj e cospiratori all'Estero, essendo egli in questa parte uno dei loro Agenti primarj all'effetto di conseguire lo scopo di distruggere l'attuale legittimo sistema dello Stato a pregiudizio della Sovranità di S. A. R., e di questi RR. Estensi Dominj, e come più e meglio dal Processo, al quale ecc. »

Visti, ed esaminati gli Atti processuali;

Sentite le Conclusioni del Signor Commissario Fiscale Dottor LODOVICO BERTANI;

Viste, e lette le difese presentate dal Signor Avvocato ALFONSO TOSCHI difensore elettosi dall'Imputato;

Visto quanto era da vedersi, e considerato quanto era da considerarsi in linea di fatto e di diritto;

Previo il giuramento, che ciascuno dei Membri della Commissione prese sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Ritenuto che la reità del *Mattioli* viene compro-

vata a suo carico da molte prove, indizj, presunzioni, congetture ed amminicoli scatenti in Processo latamente tanto in genere, che in ispecie, e segnatamente

I. Da documenti pervenuti in potere della Giustizia rivestiti d'indubitate forme e caratteri settarj, siccome è in atti legalmente stabilito, i quali portano, che il surriferito *Mattioli* ha sottoposto nella Primavera dello scorso anno 1833 al Gran Consiglio Elvetico un Piano di rivolta per gli Stati Estensi, e precisamente diretto a rivoluzionare tutta la Montagna Modonese, del Frignano, la Garfagnana, Massa e Carrara colla Lunigiana; il quale Piano ottenne l'approvazione del riferito Gran Consiglio, che lo qualificò *come il più radicale, il più decisivo, ed il più atto a sbarazzarsi presto*, coll'uccisione, delle persone costituite nelle Cariche primarie in detti luoghi, non che di quei sudditi fedeli, che opposti si fossero in quelle località al movimento; non esclusa in oltre la proposta, ed approvata seduzione dell'Ufficialità Comandante la forza, singolarmente, dei RR. Cacciatori di Linea colà stazionati, ed all'intendimento di costituire una federativa Repubblica, locchè porta la giusta induzione, che ciò fosse in armonia colle altre sovversioni di Governo, che stavansi macchinando negli altri Paesi d'Italia, e così col rimanente dello Stato Estense.

II. Dall'essere constatato col mezzo dei precitati documenti, che il *Mattioli* era nei sunnominati Luoghi uno degli Agenti primarj del suindicato Gran Consiglio, ed insignito della carica di *Presidente.*

III. Dall'avere nei primi esami e costituti ammesso il *Mattioli* di avere avuto in suo potere un Piano conforme a quello, che gli fu contestato; essendo poi rimasta in pieno esclusa la qualità da lui introdotta di averlo avuto per una mera accidentalità.

IV. Dalle costanti sue contraddizioni e variazioni nel dar conto della provenienza in lui dell'indicato Piano.

V. Dalle confessioni stragiudiziali emesse dal *Mattioli* di aver egli redatto il Piano suddetto, e spedito il medesimo al Gran Consiglio per la sua approvazione.

VI. Dall'avere il *Mattioli* usate blandizie agli Ufficiali dei Cacciatori del Frignano all'uopo di ridurli opportunamente al suo partito.

VII. Dal sensibile insolito suo turbamento mostrato poco prima del suo arresto, alla notizia che il Sovrano avesse scoperto ordirsi un Piano di rivolta per la Montagna.

VIII. Dalla simulazione usata dal *Mattioli* all'oggetto di ammantarsi agli occhj del Principe, del Governo, e degli affezionati al medesimo per riescire più agevolmente nelle sovversive sue mire.

Ritenuto essere stabilito pienamente in Atti, che il *Mattioli* era di pessime qualità morali, politiche e religiose; imperocchè il medesimo non aveva sodi principj di Religione e di dogma, ora essendo *deista*, ora *mitologo*, ed ora *ateo*; avendo cominciato a precipitare in tali perverse massime fino da'suoi verd'anni, com'egli stesso ha ammesso, e ciò in conseguenza di empie letture.

Ritenuto che a mettere sempre più in chiara luce la reità del *Mattioli* vi concorre la sua giudiziale limpida dichiarazione, emessa dopo la contestazion di reato portante « d'aver egli scritto un Piano di » rivolta per le Montagne della Provincia del Fri- » gnano, ed altri luoghi della Montagna Modonese, » estensibile per tutto lo Stato Estense nei modi e » termini contestatigli, per cui avendo ciò operato » con aperta mancanza ai proprii doveri: e con » ingratitudine al suo Sovrano, ne chiede compas- » sione, pietà e condono ».

Visti i §§ I, II, III, IV, Tit. II, Lib. V, del Patrio Codice;

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato e condanna

L'Avvocato *Giacomo Mattioli Bertacchini* alla Pena infame della Forca, ed alla confisca de'suoi beni, e nelle spese.

Proferita la presente Sentenza nel giorno 7 Luglio 1834.

Vincenzi Antonio, *Comune al R. Corpo Veterani*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Sotto-Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista la presente Sentenza proferita contro l'Avvocato *Giacomo Mattioli*, lo riconosciamo in tutta giustizia reo di morte, ed avremmo confermata pienamente la Sentenza, se il modo, in cui fece la limpida Confessione de'suoi gravissimi delitti non avesse mosso l'Animo Nostro a minorargli perciò la meritata pena, circostanza contemplata anche dai precedenti Nostri Editti, motivo per cui gli commutiamo la pena di Morte in quella di Galera in Vita.

Modena 10 *Luglio* 1834.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata al condannato *Mattioli* nelle consuete forme, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE

Istituita con Venerato Chirografo Sovrano 5 Luglio 1832, composta

DEI SIGNORI

MELLINI GAETANO, Maggiore Comandante il Corpo dei Reali Dragoni, e Cavaliere della Corona di Ferro.

PONZIANI LUIGI, Brigadiere della Guardia Nobile d'Onore di S. A. R. col rango di Capitano.

BENVENUTI FERDINANDO, Tenente del Reale Battaglione Estense di Linea.

RUSTICHELLI GIOVANNI, Sotto-Tenente nel Reale Battaglione degli Urbani in Modena.

FERRARI CARLO, Sergente nell'Artiglieria.

TAFFURELLI PIETRO, Caporole dei Trabanti.

FERRI LUIGI, Sotto-Caporale nel Corpo Reale dei Pionnieri.

SCARDOVI LUIGI, Comune nel Reale Battaglione Estense di Linea.

BONAZZI Dottor CARLO, Giudice Istruttore, e f. f. di Fiscale.

Si è riunita nella sua Residenza in Cittadella per giudicare li detenuti

Ricci Giuseppe del vivente Cavaliere Carlo, nativo di Modena ed ivi domiciliato, possidente, d'anni 36, ammogliato con figli, ex Guardia Nobile d'Onore di S. A. R.

Montanari Venerio del fu Antonio, nativo di Sorbara, abitante in Modena, d'anni 37, ammogliato, falegname di professione.

Tosi Giacomo del defunto Angelo, nativo di Novi,

e da molti anni dimorante in Modena, d'anni 58, ammogliato, sartore di condizione.

Piva Domenico del fu Luigi, di Saliceta S. Giuliano, abitante in Bastiglia, quale conduttore dei mulini, d' anni 34, ed ammogliato con figli.

Guicciardi Giovanni del fu Giuseppe, nato e domiciliato in Bastiglia, d'anni 27 ammogliato con figli, possidente.

Gasparini Carlo di Alfonso, nato e domiciliato in Bastiglia, d'anni 23, tintore, fabbro-ferrajo di condizione, ed ammogliato.

Borghi Giuseppe del fu Antonio, nativo ed abitante in Bastiglia, d'anni 46, ammogliato con figli, possidente e Chirurgo, ed ex Agente Comunale di detto luogo.

Costituiti Rei

Perchè in una sera di un giorno della prima intiera settimana del mese di Marzo dell' anno corrente in segreta adunanza tenutasi dal *Ricci* nel di lui casino situato nel territorio di Bastiglia, e precisamente lungo il Canale Naviglio, colli *Montanari*, *Tosi*, *Piva*, *Guicciardi*, *Gasparini*, *Borghi* e con altri due individui, che sonosi resi ora profughi, avevano macchinato di trucidare con arma da fuoco o coltello in asta, e col sussidio di numerosa Banda armata di cospiratori, e mediante assassinio S. A. R. FRANCESCO IV Augusto Regnante di questi Dominj Estensi in certo determinato giorno del suindicato mese di marzo in questa Città ad opera dei prenominati *Piva*, *Gasparini* e *Tosi*; e nel medesimo tempo gli anzidetti *Montanari*, *Guicciardi*, ed uno dei detti assenti dovevano arrestare, come in ostaggio l'Augusta Persona della Reale sua Consorte, al fine di ottenere più facilmente il disarmamento della pubblica Forza, e così impossessarsi dello Stato.

Per l' esecuzione del quale atroce misfatto, or-

dito in odio della legittima Sovranità di S. A. R. erasi affidato al *Borghi* ed al *Gasparini* il carico di portare nell' antecedente giorno le armi micidiali, ed il promesso vistoso premio di duecento Luigi d' oro alli *Montanari* e *Tosi*, e mentre l'altro dei detti latitanti aveva assunto l' impegno di distribuire nello stesso giorno le altre armi consimili, e premio ai sunnominati *Piva*, *Guicciardi* e ad uno dei predetti fuggiaschi.

Del qual barbaro ed esecrando progetto, alla cui consumazione dovevasi il *Ricci* trovare presente, ne era stato promotore e capo.

Perlocchè tutti i suddetti Inquisiti sonosi resi contabili del delitto di Lesa Maestà in primo grado.

Esaminati gli atti del Processo stato costrutto sulle speciali traccie somministrate alla Curia dal Ministero del Buon Governo,

Lette le conclusioni del f. f. di Fiscale Dottor CARLO BONAZZI,

Lette le difese rilasciate in atti dal Signor Avvocato BETTOLI difensore officioso delli *Montanari* e *Tosi*, e dal Signor Avvocato GIUSEPPE GEREZ difensore pure officioso delli *Ricci*, *Piva*, *Guicciardi*, *Gasparini* e *Borghi*.

Previo il giuramento preso sul Sacro Vangelo alla forma ec. da ciascheduno degl' individui componenti la suddetta Commissione,

Ritenuto, che *Montanari e Tosi* sono confessi del delitto loro contestato, e che la confessione dei medesimi è bastantemente verificata dagli Atti,

Ritenuto che a comune carico delli *Ricci*, *Piva*, *Guicciardi Gasparini* e *Borghi* negativi, stanno le incolpazioni dei predetti correi *Montanari* e *Tosi* confessi in capo proprio, e giurati *quoad alios* giusta il disposto del Sovrano Codice al § 2, Tit. IX, Lib. IV,

Ritenuto, che chiara, costante e circostanziata

rilevasi la incolpazione dei ridetti *Montanari* e *Tosi*, e tale che non tende per qualsiasi motivo o causa d' interesse a versare il proprio reato sopra alcuno dei prenominati Inquisiti negativi,

Ritenuto che per siffatte conformi deposizioni degli stessi *Montanari* e *Tosi*, resta stabilito che il *Ricci* era stato il promotore e Capo dell'assassinio nella Sacra Persona di S. A. R. ordito nel proprio casino, e che in lui emergeva tanto più grave una tale criminosa macchinazione, in quanto che vi concorreva la sua Nobile qualità di Guardia d'Onore della medesima Venerata Sua Altezza Reale.

Ritenuto che ad aggravare maggiormente il *Ricci* oltre le suddette deposizioni dei due correi, e ad indurre il pieno legale convincimento di sua reità si uniscono altre emergenze processuali, da cui si hanno ancora non lievi riscontri, essere egli stato uno dei principali cooperatori della ribellione scoppiata in questi Estensi Dominj nel Febbrajo 1831.

Ritenuto che sebbene li *Piva*, *Guicciardi*, *Gasparini* e *Borghi* rimangano urgentemente indiziati del delitto contestato, per cui non si fa luogo alla pena ordinaria, pure nel fissarne una straordinaria conviene prendere una diversa graduazione, avuto riguardo anche alla parte, e all'assunto che ciascheduno si era preso per l'esecuzione dell'esecrando attentato, e alla qualità delle persone.

Ritenuto che *Piva, Tosi* e *Gasparini* si erano impegnati dell' eseguimento del colpo micidiale, e che lo stesso *Pira*, ed il *Guicciardi* coadiuvarono direttamente per la ribellione predetta, essendone di ciò indiziato eziandio il *Gasparini*.

Ritenuto che sebbene il *Borghi* all' epoca della concertata suespressa macchinazione fosse rivestito della Carica d' Agente Comunale, pure egli è certo che non aveva, nè ha antecedenti pregiudizj politici e Criminali.

Visti li §§ 1, 2, 3, 4 e 7, Tit. II, Lib. V del Codice in relazione al § 51, Lib. I, Tit. I del Codice stesso,

Ha condannato e condanna li *Ricci Giuseppe*, *Montanari Venerio* e *Giacomo Tosi* alla Pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, e all' altra della Confiscazione dei loro beni di qualunque specie e natura, e li *Piva Domenico, Guicciardi Giovanni* e *Gasparini Carlo* alla Pena della Galera in vita, e *Giuseppe Borghi* a simile Pena per anni quindici, e tutti poi in solido nelle spese.

Dichiara inoltre che resta aperto il processo contro gli stessi *Piva, Guicciardi* e *Borghi* per l'interesse della Legge in qualunque caso e tempo si presentino degl' indizj per procedere ulteriormente a termini della Legge medesima.

Proferita ove sopra questo giorno 11 *Luglio* 1832.

Scardovi Luigi
Ferri Luigi
Taffurelli Pietro
Ferrari Carlo
Rustichelli G.
Benvenuti Ferdinando
Ponziani, *Brigadiere*
Mellini G., *Maggiore Presidente*
Bonazzi Dott. Carlo, *Giudice Istruttore e f. f. di Fiscale.*
Biagi, *Cancelliere.*

Vista da Noi la Sentenza proferita nel giorno 11 Luglio 1832 dalla Commissione Militare da Noi appositamente nominata per giudicare

1. Il Cavaliere *Giuseppe Ricci* come accusato Capo, e promotore di Congiura al fine di far togliere a Noi la vita, di assicurarsi della persona della Nostra amatissima Consorte l' Arciduchessa Maria Beatrice onde paralizzare con ciò l' opposizione militare, e il tutto per impossessarsi dello Stato: indi 2. per giudicare i suoi complici di sì nefando delitto, cioè *Venerio Montanari*, *Giacomo Tosi*, *Giovanni Guicciardi*, *Domenico Piva*, *Carlo*

Gasparini e *Giuseppe Borghi*, tutti arrestati e detenuti.

Visto da Noi tutto il transunto, e le risultanze del Processo, non che viste le conclusioni fiscali, approviamo la detta Sentenza della Commissione Militare colle variazioni di cui in appresso.

Nè ci fa stato alcuno la circostanza unica dal difensore del *Ricci* addotta d'essere uno dei testimonj, che deposero contro di lui, stato altra volta in Galera per tutt' altro delitto, mentre in questo caso esso non aveva nè astio, nè passione alcuna contro il *Ricci*, non conoscendolo nemmeno prima di questa circostanza; nè lo mosse a palesare il fatto alcuna promessa, nè cagione di guadagno, o vantaggio proprio, mentre anzi con ciò veniva ad accusar se stesso; e la sua circostanziata deposizione è pienamente concorda con quella dell' altro testimonio senza eccezione, e perchè resta amminicolata la prova del delitto in genere da tanti indizj gravissimi, e da varj testimonj di fatti parziali che lo aggravano. Essere poi Noi possiamo tranquillissimi in coscienza sulla sussistenza del fatto, mentre Dio permise che il *Ricci* dopo d' essersi tenuto sulle negative in tutto nell' esame, poco dopo chiamò il Giudice per far a Noi proporre, che se gli si fosse commutata la pena da lui meritata in esiglio perpetuo, e se avessimo fatto grazia agli altri detenuti quali complici del fatto di cui esso era accusato, siccome unicamente da Lui stati compromessi, egli avrebbe rivelato cose importantissime e riguardo a questa Congiura, e riguardo anche a quella del Febbrajo 1831, al che fu da Noi risposto che ne sapevamo abbastanza, e che non volevamo venir in alcun modo a patti con Lui, ma lasciar il suo libero corso alla giustizia. Con ciò però il *Ricci* extra–giudizialmente venne a confessarsi reo di fellonia e Capo di complotto, cosa che in giudizio costantemente negò.

Considerando adunque l'enormità del delitto, le conseguenze funestissime che ne sarebbero probabilmente derivate se avesse potuto eseguirsi; la qualità della persona del Cavaliere *Giuseppe Ricci* di Uffiziale e di Guardia Nobile del Sovrano di cui era ancora insignito quando ne meditò il tradimento, mentr'era astretto da particolar giuramento di fedeltà; non solo reo convinto a termini dalla Sentenza di quell'enorme attentato delitto, ma Capo ancora, e Seduttore indirettamente, ed estragiudizialmente confesso: da tutto ciò ne segue che per dovere di Sovrano, per quella imparzialità che deve distinguere chi ama la giustizia, per la esemplarità della pena troppo necessaria in tal genere di misfatto, troviamo del nostro stretto obbligo di lasciar il libero corso in questo caso alla giustizia, confermando la pena di morte inflitta al Cavalliere *Giuseppe Ricci* dalla Commissione Militare, commutando soltanto quella della Forca in quella della fucilazione per un riguardo unicamente alla di lui famiglia, di cui esso per se stesso sarebbe immeritevole; e parimenti vogliamo che non abbia luogo la confisca de'suoi beni, della quale soltanto si risentirebbe la infelice sua famiglia, la quale siccome aliena, e non consapevole de'suoi misfatti merita il possibile riguardo. La circostanza poi di essere stato il *Ricci* costantemente negativo in giudizio, senza mai voler dar alcun lume alla giustizia, fuorchè venendo a patti, mentre altronde era convinto, e fuori di giudizio confesso, ciò mostra una permanente malizia; e niun pentimento, ragione per cui lungi dal meritar riguardo di grazia, deve essere trattato a rigore delle vigenti leggi.

All'incontro li *Venerio Montanari*, e *Giacomo Tosi* per essere stati limpidamente confessi senza previo patto, nè promessa, nè speranza, ma dicendo d'aver abbastanza commesso reità, voler ora dire tutta la

verità con candidezza, mostrarono con ciò un pentimento; e non essendo essi stati Capi di Congiura, ma sedotti, ed avendo colla loro confessione fatto conoscere, e cader in mano alla giustizia il Capo sul quale più d'ogni altro cader doveva l'esemplarità della pena; commutiamo ad amendue loro per grazia la Pena di Morte in quella di Galera in vita, lasciando il suo effetto, e confermando la Sentenza quanto agli altri correi negativi, qual fu pronunziata, meno soltando la confisca dei beni per quelli che hanno famiglia.

Modena 17, Luglio 1832.

FRANSCECO.

La sudetta Sentenza è stata letta, e pubblicata questo giorno 18 Luglio 1832

Biagi *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Instituita con Venerato Sovrano Chirografo del 15 Maggio 1834, e confermata per altro Sovrano Chirografo del 31 Dicembre detto Anno, composta dei

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggior Comandante il R. Corpo Dragoni, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano del R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Sotto-Tenente nel R. Battaglione Estense suddetto.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

Riunitasi nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo giudizio contro li

1. Dottor *Vincenzo* del fu Consigliere Francesco Antonio *Poli*, nato a Gualtieri, domiciliato in Modena, d'anni 48, ammogliato, senza prole, possidente, ex Direttore di Polizia, e pensionato.

2. Dottor Fisico *Domenico* del fu Francesco *Ferrari*, nato a Renno, domiciliato in Pavullo, d'anni 70, vedovo, senza prole e possidente.

3. *Francesco* del vivente Gio. Battista *Malvolti* nativo di Reggio, d'anni 34, nubile, non possidente, ex Sotto–Tenente nel R. Corpo Cacciatori del Frignano.

Costituiti rei

« Del delitto di lesa Maestà in primo grado per
» essersi resi complici nelle macchiazioni dell'in
» ora condannato Avvocato Giacomo *Mattioli Bertacchini*, tendenti a sovvertire l'attuale legittim'ordine dello Stato a pregiudizio della Sovranità
» di S. A. FRANCESCO IV, e di questi RR. suoi
» Dominj; ed in quanto alli *Poli*, e *Ferrari* con
» scienza ancora delle segrete intelligenze, che lo
» stesso *Mattioli* teneva coi principali Settarj Italiani.
» e cospiratori all'Estero, de'quali il *Mattioli* era
» uno de'loro primarj agenti; non senza indizio
» inoltre, riguardo al *Poli*, di esser egli stato ascritto
» alla Setta della *Giovine Italia* nell'Autunno del
» 1832 nel luogo, e da persona di cui in atti, il
» cui scopo è diretto alla distruzione delle presenti
» legittime monarchie d'Italia, e quindi ancora della
» Sovranità, e regime della prelodata A. S. R. In
» ordine poi alli Dottor *Ferrari*, e *Malvolti* per
» essere stati i medesimi parimenti ascritti alla
» prefata Setta da persona, e nei luoghi, e circostanze apparenti dal Processo.

Visti, ed esaminati gli Atti processuali,
Sentite le Conclusioni del Signor Dottor LODOVICO BERTANI Commissario Fiscale.
Viste, e lette le difese presentate a favore del *Poli* dal Signor Avvocato VINCENZO PALMIERI Giudice Supplente nella prima Sezione del Tribunale di Giustizia in Modena; ed a fovore delli *Ferrari* e *Malvolti* dal Signor Dottor GIUSEPPE GEREZ.
Visto, e considerato, quanto era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto e di diritto.
Previo il giuramento, che ciascun membro della Commissione prese sul sacro Vangelo nelle consuete forme.
Ritenuto, che la reità del *Poli*, ad onta di sua negativa, resta comprovata tanto in genere, che in ispecie del complesso delle prove, indizj, presunzioni, congetture amminicoli apparenti dagli Atti, e segnatamente:
I. Per la provata frequente, inusitata, e marcata corrispondenza epistolare apertasi tra li *Poli* e *Mattioli*, in modo speciale sulla primavera dell'anno 1833, e continuata sino all'epoca dell'arresto di quest'ultimo, nonche pei colloquii, ed abboccamento secreti tenuti dai medesimi intorno alle già fin d'allora inoltrate mene rivoluzionarie del *Mattioli* coi preindicati Macchinatori all'Estero.
II. Per avere il *Poli* ricevuto nel surriferito anno 1833 dal *Mattioli* non meno a voce, che per iscritto, comunicazione dell'incarico, a lui affidato dal Centro Settario Italico all'Estero nel mese di Marzo dello stesso anno, di redigere un Piano di rivolta per la Montagna Modenese, estendibile alla Garfagnana, *Massa* e *Carrara*, tendente a ridurle in tante federative Repubbliche cogli altri Stati d'Italia da rivoluzionarsi coll'usare a tal'uopo di predisposte Squadriglie, o *Guerillas*. Piano, meno poche proposizioni, approvato dal ripetuto Consiglio, che lo

qualificò pel più radicale, il più decisivo, ed il più atto a sbarrazzarsi presto, mediante massacro, delle persone costituite nelle cariche primarie, e di quei sudditi fedeli, che opposti si fossero allo scellerato loro intento: non esclusa inoltre la proposta, ed approvata seduzione dell'Ufficialità comandante le forze Estensi, ciò che si accordava cogli altri Piani di rivolta che stavansi elaborando tenebrosamente in altre Estensi Provincie. Piano assentito dal *Poli*, meno alcune osservazioni sopra articoli dal medesimo qualificati per troppo spinti: Piano che il *Poli* ricevette in minuta a Semelano con lettera del *Mattioli*, rimettendoglielo circa un mese dopo, replicandogliene le riferite osservazioni; e nella esecuzione del quale doveva il *Poli* stesso cooperare nelle parti di Montese.

III. Per la comprovata consegna di Carte settarie importanti, compresavi una minuta del Piano anzidetto, fatta dal *Mattioli* al *Poli*, nel modo, luogo, e giorno da loro concertati, e precisamente poco prima dell'arresto del *Mattioli* medesimo; consegna effettuata al fine non solo che il *Poli* conservasse presso di se le enunciate Carte, ma per esonerarne il *Mattioli*, che ad ogni istante temeva di essere scoperto, ed arrestato: timore in lui nato atteso la circostanza di mancategli corrispondenze settarie, che sospettava fossero state dal Governo intercettate, nel qual incontro il *Mattioli* pregò il *Poli* di trasferirsi a Modena, come fece in effetto cinque giorni prima del fermo d'esso *Mattioli*, per esplorare destramente le mosse del Governo, e quindi opportunamente avvertirne il *Mattioli* medesimo. Che di più il *Poli* giunto alla Capitale, e fatto conoscere il suo arrivo al *Mattioli* per interposta persona, il *Mattioli* allora, essendogli pervenuto altro avviso dal Centro Settario, che lo avvertiva di precedenti corrispondenze relative all'esecuzione dell'indicato Piano,

trasmise lettera a Modena al *Poli*, perchè radoppiasse le sue indagini sui passi del vigilante Governo.

IV. Per risultare in atti a deposizione di un testimonio giurato, che *Poli* nel parlare a quello durante la processura *Mattioli*, gli esternò, che credeva foss'egli catturato per un Piano, che poco pria della rivolta del 1831 il *Mattioli* aveva carpito a persona (in Processo indicata) per trasmetterlo ad esso *Poli* allora Direttore di Polizia; Piano che non essendo a lui pervenuto, e quindi essendo smarrito, supponeva che rinvenutosi poi da qualcuno nemico al *Mattioli* lo avesse inoltrato al Governo nel 1833 per rovinare il *Mattioli* medesimo. E perchè nel dare il *Poli* al Testimonio anzidetto le indicazioni del *Piano* stesso non avendo egli fatto che accennare in sostanza le particolarità di quello dal *Mattioli* redatto nel 1833, se ne evince anche per questo rispetto la cognizione nel *Poli* del vero Piano di rivolta in discorso; cognizione che non poteva avere che dal solo *Mattioli*, che n'era l'autore.

V. Dall'impegno con cui *Poli* ha cercato con fraudolenti raggiri di far ritenere pubblicamente, pendente il Processo *Mattioli*, che il costui Piano di rivolta, dal *Poli* conosciuto ed approvato, non era altrimenti che opera di calunnia (locchè rimase pienamente escluso in Processo) per quindi suffragare a se stesso, onde eliminar dal Governo l'idea di sua complicità col *Mattioli*: a tale oggetto avendo egli aperto con raffinata destrezza corrispondenza in iscritto col *Mattioli* durante la processura di questo col corrompere, mercè denaro e lusinghiere promesse, i servienti alla Carcere del *Mattioli* all'oggetto di acquistar notizie di ciò che aveva in Atti raccolto il Governo, onde porsi a portata di rovesciare l'edifizio fiscale in modo da far comparire il *Mattioli* innocente.

Ritenuto che dal riferito Piano di rivolta dal *Mat-*

tioli come sopra redatto ne costa pienamente in Atti, non che di sua spedizione al gran Consiglio indicato; come costa altresì dell'approvazione avutane colle già indicate riserve.

Ritenuto che sul premesso reato maggiormente aggrava il *Poli* la già sua qualità di Direttore di Polizia, poichè per la stessa doveva egli meglio di ogni altro conoscere in tutta la sua estensione la forza ed importanza delle politiche delittuose azioni a cui si è abbandonato, se pur da ciò non se ne voglia indurre per conseguenza, che il *Poli* abbia abusato del geloso suo incarico anzidetto, e siasi quindi reso ingrato ai benefizj e distinzioni delle quali dal Clemente Sovrano ricolmo vedesi, ed onorato.

Ritenuto che dal complesso degli indizj suaccennati, e da altri latamente scatenti dagli Atti, rimane il *Poli* gravemente indiziato del delitto contestatogli.

Ritenuto quanto alli Dottore *Ferrari*, ed ex Uffiziale *Malvolti*, che i medesimi sono limpidamente confessi dei delitti loro addebitati, avendo il *Ferrari* confessato di aver avuto dal *Mattioli* communicazione mediante lettura del Piano ripetuto, primacchè esso *Mattioli* lo spedisse al Gran Consiglio Italico in Elvezia, avendo annuito a coadjuvare il *Mattioli* nella circostanza dell'esecuzione del Piano stesso per ciò che concerneva la Provincia del Frignano; e che il *Malvolti* conosceva in genere le mene rivoluzionarie del *Mattioli*, essendosi obbligato di coadjuvarlo all'irrompere della macchinata rivolta col tenere inoperosi i soldati al suo comando affidati, locchè tornava in aperta mancanza ai doveri di fedeltà giurata al Principe.

Ritenuto che la confessione delli predetti *Ferrari* e *Malvolti* è bastantemente in Atti verificata tanto in genere, che in ispecie.

Ritenuto che in quanto al *Ferrari* lo aggrava maggiormente la costante decisa sua propensione al liberalismo, e i di lui pregiudizj politici de'quali si macchiò all'epoca della rivolta del 1831 in Pavullo, ove copriva allora la carica di Medico condotto.

Ritenuto che in riguardo al *Malvolti* è circostanza grandemente aggravante la di lui qualità di Ufficiale comandante un distaccamento di Cacciatori del Frignano in Montese, espressamente destinato al servizio politico; che doveva giusta i principj dell'onor militare tutto azzardare; ed anzichè rendersi ingrato a'reiterati benefizj dal munificente Sovrano a lui prodigati, doveva e poteva in quella circostanza prestare un importantissimo servigio allo Stato coll'impossessarsi di rilevantissimi Settarj Recapiti, e di un soggetto ancora che tanto poteva interessare le viste del governo medesimo.

Visto i §§ 1, 2, 3 e 7, tit. II, Lib. V, del Sovrano Codice, ed i Sovrani RR. Decreti 20 Settembre 1820, 1 Marzo 1824, 20 Maggio 1826, 18 Aprile 1832.

LA COMMISSIONE MILITARE

Ha condannato e condanna ad unanimità di voti

Il Dottor *Vincenzo Poli* alla Pena della Galera per anni 15, (quindici) e nelle spese; con dichiarazione, che il di lui Processo abbia a rimanere aperto per l'interesse del R. D. Fisco, all'oggetto, che nel caso di sopravvenienza di nuove prove sul di lui conto si abbia ulteriormente a procedere a termine di Legge.

Li Dottor *Domenico Ferrari* e *Francesco Malvolti*

alla pena della Morte da eseguirsi mediante la Forca, alla confisca de'loro beni e nelle spese.

Proferita la presente nel giorno 24 Marzo 1833.

Vincenzi Antònio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Sotto-Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente.*
L. Bertani, *Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

« Vista la presente Sentenza, e viste le relative
» Conclusioni fiscali, la confermiamo, però colle se-
» guenti motivate modificazioni.

» 1. Quanto al Dottor *Vincenzo Poli* ex Diret-
» tore di Polizia e pensionato, per la gravezza del
» delitto, per le circostanze della persona e dell'im-
» piego da esso altre volte coperto, e specialmente
» per essersi tenuto costantemente negativo, men-
» tre si avevano i dati per considerarlo reo, con-
» fermiamo in ogni sua parte la Sentenza profe-
» rita contro di esso dalla Commissione Mili-
» tare, e

» 2. Quanto al Dottor Medico *Domenico Ferrari*,
» non ostante la gravezza del titolo del suo de-
» litto, attesa la sua sincera e limpida confessione
» fatta spontaneamente quasi subito dopo la sua
» carcerazione, riconoscendo in lui vero pentimento,
» avuto riguardo anche alla sua avanzata età, e
» conformemente al Nostro principio di far uso
» del Diritto di Grazia preferibilmente verso i con-
» fessi, gli commutiamo la Pena di Morte a cui
» fu condannato, in quella d'anni sei di Car-
» cere; e

» 3. Rispetto a *Francesco Malvolti* ex Sotto-Te-
» nente de'nostri Cacciatori del Frignano, conside-
» rata la gravezza del delitto, che si rende mag-
» giore in un Uffiziale astretto da speciale giura-

» mento, considerato che si rese confesso, ma non
» subito, anzi si è tenuto per qualche tempo negativo dopo il suo arresto, pure avendo in fine
» candidamente confessata la sua reità, e mostrato
» pentimento, per questo solo motivo gli commutiamo coerentemente al sopra accennato Nostro
» principio la Pena di Morte in quella di anni dodici di galera ».

Modena 2 Aprile 1835.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata alli condannati predetti nelle forme consuete, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Instituita con Venerato Chirografo 15 Maggio 1834, e con altro Sovrano Chirografo del 31 Dicembre dello stesso anno confermata, composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggior Comandante il R. Corpo Dragoni Estense, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano del R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Tenente nel R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d' Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

BERTANI Dottor LODOVICO, R. Commissario Fiscale.

FERRARI Dottor GIOVANNI, Cancelliere.

Riunitasi nella sua Residenza in Cittadella per pronunciare il definitivo giudizio contro li seguenti Individui tutti costituiti rei del delitto di Lesa Maestà in primo grado.

I. *Gianelli Giuseppe* del fu altro Giuseppe, nato e domiciliato in Pavullo, d'anni 28, celibe, Dottor in Legge, e possidente.

1. « Per essere stato formalmente aggregato alla » proscritta Setta della *Giovine Italia* nel Gennajo » del 1833, in luogo, circostanze, e da persona » risultanti dagli Atti.

2. « Per complicità nelle macchinazioni d' Alto » Tradimento del Condannato Avvocato *Giacomo* » *Mattioli Bertacchini*, tendenti a sovvertire il Le- » gittimo Governo Estense a pregiudizio della So- » vranità di S. A. R. FRANCESCO IV, graziosissimo » Nostro Sovrano, per sostituirvi una Repubblica » federativa cogli altri Stati d'Italia, con aver avuta » piena cognizione del noto Piano di rivolta for- » mato dal *Mattioli*, ed avendo aderito a prestarsi » per la sua esecuzione, specialmente nella pro- » vincia di Frignano ».

II. *Ferrari Emilio* del fu Dottor *Giovanni Maurizio*, nato e domiciliato in Rocca Malatina, d'anni 57, ammogliato con figli, Dottore in medicina, e possidente.

1. « Perchè si fece formalmente ascrivere nella » Setta della *Giovine Italia* nel Gennajo 1833 in » luogo, da persona e circostanze già note alla » Giustizia.
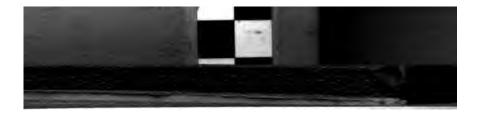
2. « Per aver avuto cognizione, ed aver appro-
» vato il suddetto Piano di Rivolta, obbligandosi
» di cooperare allo scopo della medesima, special-
» mente nel suo Comune ».

III. *Pezzini Cristoforo* del fu Andrea, oriondo di Morbegno, Provincia di Sondrio, nel Regno Lombardo-Veneto, domiciliato in Pavullo, d' anni 42, contabile di quella Comunità, celibe, nulla possidente.

1. « Per essersi formalmente ascritto alla pre-
» detta Setta sul principio dell' anno 1832 in luogo
» e circostanze, e da persona apparente dal Pro-
» cesso.

2. » Per essere stato sciente, e partecipe delle
» accennate criminose macchinazioni, e settarie
» corrispondenze dal *Mattioli* tenute con Capi li-
» berali cospiratori esteri e dello Stato, avendo
» conservato presso di se carte della Setta; e col-
» l' aver approvato il detto piano, obbligandosi an-
» cora di agire per la sua esecuzione ».

IV. *Mattioli Dottor Giuseppe* del fu Pellegrino, nato e domiciliato in Modena, d'anni 29, ammogliato senza prole, Causidico di professione, e possidente.

« Perchè sul finire di Dicembre del 1832 venne
» formalmente ascritto all' indicata Setta della *Gio-*
» *vine Italia* da persona in luogo, e circostanze
» apparenti dalle Tavole processuali ».

V. *Mascagni Natale* del vivente Giovanni, nato e domiciliato in Zocca di Montalbano, d'anni 30, celibe, possidente, Causidico e Notaro esercente di professione.

» Perchè fu ascritto formalmente alla ripetuta
» Setta da persona in luogo, e circostanze risul-
» tanti dal relativo Processo verso il fine di Gen-
» najo del 1833, obbligandosi di prestar l' opera
» sua nell' arrolamento di persone da armarsi nel
» di lui paese a sostegno della sperata Rivoluzione ».

VI. *Cassoni Conte Luigi* del vivente Sig. Conte Paolo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 31, ammogliato con prole, possidente, Ciamberlano di S. A. R. l' Augusto Nostro Sovrano.

« Per essere uno dei Delegati della Setta della
» *Giovine Italia* incaricato ad ascrivere proseliti
» alla medesima, avendo ciò formalmente operato
» nel 1832 nel modo risultante dall' analogo Pro-
» cesso ».

Visti, ed esaminati gli Atti

Sentite le Conclusioni Fiscali

Lette le difese presentate dal Signor Avv. VINCENZO PALMIERI a favole delli *Gianelli*, *Mattioli* e *Pezzini*, non che le altre presentate dal Signor Dott. GIUSEPPE GEREZ a favore delli *Ferrari*, *Mascagni* e *Cassoli*.

Visto e considerato quanto era a vedersi e considerarsi in linea di fatto e di diritto.

Previo il giuramento, che ciascun membro giudicante della Commissione assunse sul Sacro Vangelo nelle consuete regolari forme.

Ritenuto che li *Gianelli*, *Pezzini*, *Ferrari* e *Mattioli* sono confessi dei delitti loro rispettivamente contestati, e che le loro confessioni restano in Atti verificate da prove e indizj, i quali avrebbero portato contro di essi una condanna indipendentemente dalle rispettive confessioni dei medesimi.

Ritenuto in quanto alli *Gianelli*, *Pezzini* e *Ferrari*, che il Processo non offre titoli e cause valutabili a recedere dalla pena ordinaria dalla Legge prescritta.

Ritenuto rispetto al *Mattioli*, che gli Atti somministrano circostanze tali, che servono ad attenuare la morale imputabilità della criminosa sua azione, e quindi forniscono giusta causa alla Commissione Giudicante come Tribunale Supremo a recedere, secondo l' Articolo 51, Lib. I, Tit. I della Estense Legge, della pena ordinaria.

Ritenuto riguardo al *Mascagni* negativo, che le prove, indizj, congetture, presunzioni, ed ammini-coli sul di lui conto raccolti, nel loro complesso e connessione sono di tal valore e forza da costituirlo per lo meno gravemente indiziato del delitto di cui è addebitato, e precipuamente

1. Per essere constatato in Atti per mezzo di testimonj, che il Mascani si trovò assieme al Capo-Settario, che lo ascrisse alla Setta nel luogo, e tempo dove accadde l'ascrizione medesima, non essendo ciò rimasto dal *Mascagni* stesso impugnato, sebbene abbia cercato di palliarne l'oggetto.

2. Dall'incolpazione giurata del Correo confesso *in caput proprium*, che il *Mascagni* fu da esso lui ascritto alla Setta medesima.

3. Dalla comprovata preventiva amicizia del *Mascagni* coll'indicato Capo-Settario.

4. L'essere del pari stabilito per mezzi testimoniali la gita del *Mascagni* nel luogo, ed all'epoca scatente in Atti, a tenere colloquio col sudetto Capo-Settario, in circostanza che il predetto *Mascagni* si assunse in quell'abboccamento l'incarico d'arrolar gente del suo paese a sostegno della macchinata rivolta.

5. La di lui assidua pratica con persone dedite al liberalismo, non che la di lui irreligione, orgoglio, immoralità, ed impudente contegno, dal che tutto se ne arguisce essere egli propenso alle massime dei Novatori; concorrendo d'altronde ad aggravarlo, la di lui qualità di Causidico e Notaro esercente, l'essere stato onorato, e beneficato dalla Sovrana Clemenza, per cui il complesso di tutte queste Processuali Emergenze tendono, come si disse, a renderlo reo del delitto contestatogli nella misura anzidetta.

Ritenuto in quanto al *Cassoli*, che la sua reità rimane comprovata, a fronte di sua negativa

1. Dall'uniforme giurata deposizione di due Correi confessi *in caput proprium*, contro de' quali lo stesso *Cassoli* non ha avanzata eccezione, essendo d'altronde bene amminicolata la deposizione stessa da molte emergenze processuali, e specialmente dall'aversi per deposto di un Testimonio, che il *Cassoli* conosceva, ed aveva piena pratica della persona da esso ascritta alla Setta, ed alla quale persona consegnò l'analogo Brevetto, defererdole ad un tempo il giuramento di fedeltà alla Setta stessa, non che di cooperare con tutte le sue forze allo scoppiare delle di lei trame, e macchinazioni; essendosi con ciò smentito che il *Cassoli* ne avesse una semplice nozione, siccome egli ha voluto far credere in processo.

2. La negativa del *Cassoli* del colloquio da esso avuto a Sammoggia nell'epoca e giorno emergenti in Atti, con Settarj Carpigiani colà giunti da Bologna, locchè è stabilito per Testimonj, che ne deposero in Processo.

3. La deposizione di varj Settarj, tanto diretta che indiretta *ex auditu* di altri, che il Conte *Cassoli* era ascritto alla *Giovine Italia*, e Delegato dalla Setta stessa ad affiliare proseliti; che teneva corrispondenza col noto *Mazzini* per mezzo dell'evasosi Marchese *Antonio Menafoglio*; e che lo stesso Conte *Cassoli* sarebbe stato Arrolatore di Milizie a sostegno della ideata Rivoluzione.

4. La deposizione di un onesto Testimonio, che nei mesi successivi al Febbrajo 1831, sentì il *Cassoli* biasimare il Sovrano, e suo Governo, tacciando d'ingiustizia le sue Leggi, censurando le sentenze del Tribunale Statario, e criticando lo stesso Sovrano, perchè raccoglieva grani ne'Magazzini per ivi farli marcire.

Ritenuto essere circostanze sommamente aggravanti nel *Cassoli* le sue qualità di Nobile, Cavaliere, e Ciamberlano, per cui era vincolato dal più stretto,

e solenne giuramento di sudditanza, e fedeltà verso la Sacra Persona del Proprio Sovrano, essendosi perciò fatto reo d'Alta Fellonìa, corrispondendo con enorme ingratitudine ai benefizj, ed ai singolari onori, che la Sovrana Munificenza gli aveva largamente compartiti.

Ritenuto che il complesso di dette risultanze, e di altre più latamente emergenti in Processo, serve d'appoggio ad avere il Conte *Cassoli* per sufficientemente indiziato reo del contestatogli delitto.

Visti i §§ 1, 2, 3, 7, Tit. II; Lib. V, e § 51 Lib. I, Tit. I, dell'Estense Codice Criminale, non che i Sovrani RR. Decreti 20 Maggio 1826, 18, Aprile 1832, e le altre Leggi relative.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato e condanna ad unanimità di voti

Li Dottor *Giuseppe Gianelli*, *Cristoforo Pezzini*, e Dottor *Emilio Ferrari* alla pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, alla confiscazione de'loro rispettivi beni e nelle spese.

Il Dottor *Giuseppe Mattioli* alla Pena della Galera a vita e nelle spese.

Il Dottor *Natale Mascagni* alla Galera per anni 10 (dieci), e nelle spese.

Il Conte *Luigi Cassoli* alla pena per anni 15 (quindici) e nelle spese. Con dichiarazione, che i Processi di questi due ultimi debbano rimanere aperti per l'interesse del R. D. Fisco, all'oggetto che acquistandosi nuovi indizj sul loro conto, si abbia a procedere contro di essi ulteriormente in conformità di Legge e di Giustizia.

Proferita la presente Sentenza nel giorno 16 Maggio 1834.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente*
L. Bertani, *Commissario Fiscale.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Vista ed esaminata da Noi la Sentenza proferita li 16 Maggio corrente dalla Commissione Militare stata da Noi destinata a giudicare li prevenuti per delitti di Lesa Maestà, e aderenza alle Sette proibite, ed ai progetti rivoluzionarj, contro li prevenuti e detenuti *Gianelli Giuseppe, Ferrari Emilio, Pezzini Cristoforo*, *Mattioli* Dottor *Giuseppe*, *Mascagni Natale, e Cassoli* Conte *Luigi.* Viste inoltre le Conclusioni fiscali, confermiamo la Sentenza senza modificazione quanto ai due prevenuti negativi, e quanto ai confessi, siccome il Dottor *Giuseppe Mattioli* con più spontanea, sincera, ed alla giustizia risultata utile confessione acquistò più titoli a grazia, gli commutiamo la pena di Galera in vita in anni sette di Carcere. Ma a *Cristoforo Pezzini* commutiamo la Pena di Morte in quella di Galera in vita, e alli *Giuseppe Gianelli* ed *Emilio Ferrari* commutiamo la Pena di Morte in Galera per anni venti; fermo stante nel resto in tutto la predetta Sentenza.

Modena 19 Maggio 1838.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata alli condannati predetti nelle consuete forme, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV. ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggior Comandante il R. Corpo dei Dragoni Estense, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano nel R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI ARMODIO, Tenente nel R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Tenente nel R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

BERTANI Dottor LODOVICO, R. Commissario Fiscale.

FERRARI Dottor GIOVANNI, Cancelliere.

Riunitasi nella solita sua Residenza in Cittadella per giudicare li prevenuti seguenti

1. *Tamburini Carlo* del fu Dottor Luigi, nato e domiciliato in Montese, d'anni 43, ammogliato con figli, possidente e Dottore in matematica.

2. *Guidotti Emilio* del vivente Dottor Tommaso, nato e domiciliato in S. Martino di Montese, d'anni 31, nobile, Dottor in Legge.

3. *Lucchi* Dottor *Carlo* del defunto Avvocato Giambattista, oriondo di Sassuolo, domiciliato in Modena, d'anni 27, nubile e possidente.

4. *Picaglia Angelo* del vivente Luigi, nato a Modena, domiciliato in Zocca, d'anni 35, ammogliato con prole, possidente e farmacista.

5. *Simonetti* Dottor *Francesco* del fu altro Francesco, nato e domiciliato in Castelnuovo di Garfagnana, d'anni 35, ammogliato con figli e possidente.

6. *Carpi* Dottor *Francesco* del vivente Sig. Antonio, nato e domiciliato in Modena, d'anni 34 ed ammogliato con prole.

7. *Guidelli* Conte *Francesco* del defunto Conte Camillo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 45, nubile, possidente, ex Consultore di Governo, Ciam-

bellano di S. A. R., Brigadiere della Guardia Nobile d'Onore e pensionato.

« Costituiti rei tutti sette del delitto di *Lesa Mae-
» stà* in primo grado per appartenere li primi cin-
» que, ed il settimo alla proscritta Setta denomi-
» nata della *Giovine Italia*, e per essere il sesto
» stato sciente del noto Piano rivoluzionario del
» condannato Avv. *Giacomo Mattioli*, senz'averlo ri-
» levato al Governo secondo le vigenti Leggi, e
» come più e meglio dal Processo, a cui ecc. »

Visto ed esaminati gli Atti,

Sentite le Conclusioni Fiscali,

Lette le difese presentate dal Signor Avvocato VINCENZO PALMIERI a favore delli *Tamburini*, *Guidotti*, *Lucchi* e Conte *Guidelli*, non che le altre presentate dal Signor Avvocato GIUSEPPE GEREZ per li *Carpi*, *Picaglia* e *Simonetti*,

Visto e considerato quant'era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto e di diritto;

Previo il consueto giuramento, che ciascun membro giudicante della Commissione assunse sul Sacro Vangelo alla forma ecc.

Ritenuto che il *Tamburini* è pienamente confesso di essersi aggregato formalmente alla suindicata Setta nella Primavera del 1832 nel luogo, colle circostanze emergenti dalle Tavole Processuali, e col mezzo di persona in esse scritta, essendosi inoltre lo stesso *Tamburini* offerto a cooperare con tutte le sue forze allo scoppio della rivolta; con promessa ancora di arruolare gente nel suo Comune a tale effetto, e che questa confessione è rimasta appieno verificata in atti.

Ritenuto che il Processo offre un cumulo tale di prove, indizj ed amminicoli contro gl'imputati *Guidotti*, *Lucchi*, *Picaglia*, *Simonetti*, *Carpi* e Conte *Guidelli*, che costituiscono il primo gravemente, e gli altri sufficientemente indiziati dei rispettivi contestatigli titoli di reità, poichè:

I. In quanto alli *Guidotti*, *Lucchi*, *Simonetti* e *Picaglia* si ha il deposto giurato di un Correo confesso *in caput proprium*, da cui risulta, che li nominati *Guidotti e Lucchi* furono ascritti alla riferita Setta nella Primavera del 1832, il *Simonetti* nell'Agosto dello stesso anno, ed il *Picaglia* sul declinare dell'Estate di detto anno nei luoghi, colle circostanze, e da persona apparenti dagli atti; avendo inoltre il *Guidotti* assunto l'incarico d'arruolar gente nella Sezione di S. Martino, Comune di Montese, all'intento di secondare e sostenere la rivolta; ed il *Simonetti* quello di ascrivere proseliti alla ripetuta Setta.

II. In ordine al *Carpi* stà contro di lui il deposto del predetto condannato *Mattioli*, confesso in Capo proprio, e giurato *quoad alios*, il quale dice di avere comunicato allo stesso *Carpi* nella Primavera del 1833 il suo Piano di rivolta poco dopo la redazione del medesimo.

III. E riguardo al Conte *Guidelli* vi ha la testimonianza giurata di altra persona, la quale depone che lo stesso *Guidelli* era stato ascritto alla suindicata Setta; avendosi inoltre in atti, argomenti e congetture ch'egli fosse in questa Capitale e Provincia uno dei Rappresentanti e Cooperatori delle mene rivoluzionarie della Setta medesima; che abbia a questa procurato dei proseliti; che avesse preventiva scienza della Ribellione, che poi scoppiò in questi Reali Estensi Dominj nel Febbrajo 1831, non che della Congiura tramata nella Primavera del 1832 dal già condannato Cavaliere *Giuseppe Ricci*.

Ritenuto che, oltre le preindicate emergenze, concorrono a stabilire vieppiù la rispettiva colpabilità dei prevenuti

Quanto sia al *Guidotti*

I. La comprovata sua degenzà nel tempo e luogo dove accadde la di lui ascrizione.

II. L'essere stato veduto da più testimonj il *Guidotti* associato alla persona che lo affiliò, e dirigersi colla medesima verso il locale, nel quale seguì il fatto dell'ascrizione.

III. L'emergere in atti l'ostensione fatta dal *Guidotti* ad un Correo confesso *in caput proprium*, e giurato, di carte relative alla Setta, e scopo della medesima nell'anno 1832, non senza dati che si riferissero alla Congiura *Ricci*, pel che se ne trae l'argomento che il *Guidotti* era anche a cognizione dei segreti della Setta, e quindi in relazione con qualcheduno dei Capi-Settarii, giacchè i principali misteri non sono noti che a questi.

IV. Le già stabilite e cognite sue continue relazioni con persone pregiudicate in linea di opinione politica.

V. Li di lui gravi pregiudizj in simil genere in antecedenza della sua aggregazione alla ripetuta Setta, coll'essersi dimostrato già del partito rivoluzionario sino dall'epoca dei torbidi del 1831.

VI. Finalmente la conoscenza ed amicizia del *Guidotti* colla persona che lo ascrisse alla Setta e i di lui mendacj sostanziali.

Riguardo al *Lucchi*

I. L'essersi bastantemente giustificata la di lui esistenza in tempo e luogo in cui accadde la sua aggregazione alla Setta simultaneamente alla persona che ve lo ascrisse.

II. L'essere stato veduto il *Lucchi* da un Testimonio colla persona medesima in prossimità del Fabbricato, nel quale avvenne la suddetta di lui affiliazione.

III. La sua propensione al liberalismo, non che la pratica ed amicizia ch'esso avea con persone diffamate in politica.

IV. La conoscenza nel *Lucchi* del Capo-Settario, che lo ascrisse alla Setta.

V. Finalmente l'immorale sua condotta, che per l'ordinario è indivisibile compagna del liberalismo.

In Ordine al *Picaglia*

I. La presenza nel tempo e luogo già indicati superiormente della persona che lo ascrisse alla Setta, sufficientemente comprovata in atti.

II. Il risultare l'esistenza del *Picaglia* con chi lo affiliò alla Setta medesima nel luogo in cui altrettanto successe.

III. I di lui mendacj sostanziali, e la sua spiegata tendenza alle idee liberali, avendolo anche dimostrato nell'epoca dei luttuosi avvenimenti del 1831; emergendo in atti inoltre che in allora il *Picaglia* marciava munito di Stile, dichiarando a chi glielo vide, che i bravi di quei giorni dovevano esserne forniti.

IV. La di lui immoralità, pratica ed amicizia con persone di spiegato antipolitico pensare.

Relativamente al *Simonetti*

I. L'aversi alcune emergenze amminicolanti il viaggio del Capo-Settario al luogo ov'esso ascrisse il *Simonetti*, e nel tempo indicato.

II. L'essere sostenute le relazioni e carteggi intervenuti fra il ridetto Capo Settario ascrivente il *Simonetti*, e quest'ultimo.

III. Alcune tracce indicative lo stesso *Simonetti* propenso al liberalismo, ed in corrispondenza con persone dedite al medesimo.

Rapporto al *Carpi*

I. L'essere in atti comprovate col mezzo di testimonj le circostanze di luogo e tempo conducenti a dimostrare la trasmissione fatta dal *Mattioli* al *Carpi* del suo Piano Rivoluzionario, e successiva remissione di questo al *Mattioli* medesimo.

II. L'essersi ammessa dal *Carpi* la di lui epistolare corrispondenza col *Mattioli* in epoche pros-

sime e congruenti a quelle appunto della missione, e respinta del Piano anzidetto, sebbene il *Carpi* cercasse d'introdurre che detta corrispondenza era semplicemente per cause civili, la quale d'altronde servì al *Mattioli* di pretesto, onde mascherare la missione di tal Piano.

III. Il risultare in atti un colloquio segreto intervenuto tra il *Mattioli* ed il *Carpi* nello studio di quest'ultimo, vertente su cose settarie, e ciò antecedentemente all'inoltro del surriferito Piano del *Mattioli* al *Carpi*.

IV. L'essersi il *Carpi* trovato a contatto di alcuni suoi conoscenti cogniti per Capi-Settarj.

V. L'invenzione fatta nel di lui studio di alcune Memorie scritte da esso *Carpi* riguardanti cose antipolitihe, e segnatamente sul modo di effettuare Congiure in senso repubblicano, avendo in parte desunte dalla Storia, locchè manifesta sempre più l'avversione dell' animo suo al sistema monarchico.

VI. La spiegata sua adesione alla Rivolta del 1831, locchè non va disgiunto dalla di lui irreligione.

Intorno in fine al *Guidelli*

I. L'essere la suindicata testimonianza che milita a carico del *Guidelli* bastantemente corroborata amminicolata da un complesso d'indicazioni, presunzioni, argomenti e congetture.

II. L'aversi in atti il deposto di più Inquisiti confessi *in caput proprium* e giurati, che il *Guidelli* fosse sciente delle trame e macchinazioni sì del 1831 che del 1832.

III. Il dubbio suo contegno politico avvaloroto dalla pratica e frequenza sua con persone macchiate di liberalismo.

IV. Finalmente la scopertasi di lui immoralità; concorrendo d'altronde ad aggravarlo le di lui qua-

lità di Ciambellano e Brigadiere della Guardia Nobile d'Onore.

Ritenuto per ultimo, in quanto agli Ascritti alla *Giovine Italia* come sopra, essere stati questi veduti segnati in Note della suddetta Setta pervenute ad un Capo-Settario.

Visti i §§ 1, 2, 3 e 7, Tit. II, Lib. V, e § 51, Lib. I, Tit. I, dell'Estense Codice Criminale, non che i Sovrani Reali Decreti 20 Maggio 1826, 18 Aprile 1832, e le altre Leggi relative:

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato e condanna ad unanimità di voti li *Tamburini* Dott. *Carlo* alla Pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, ed alla confiscazione dei suoi beni.

Guidotti Dott. *Emilio* ad anni 10 di Galera.

Carpi Dott. *Francesco* alla Pena di (sette) 7 anni di Carcere.

Lucchi Dott. *Carlo*, *Picaglia Angelo* e *Guidelli* Conte *Francesco* alla pena di (cinque) 5 anni di Carcere per cadauno, e

Simonetti Dott. *Francesco* a simile Pena di (tre) 3 anni.

Restando a Processo aperto li *Guidotti*, *Carpi*, *Lucchi*, *Picaglia*, *Guidelli* e *Simonetti*, e tutti poi li predetti sentenziati condannati nelle spese relative al rispettivo Processo.

Modena questo giorno 20 *Luglio* 1833.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Sotto-Tenente*
Armodio Cavedoni, *Tenente*
Alessandro Tinti, *Capitano*
A. Saccozzi *Maggiore, Presidente.*

Dott. Gio. Ferrari, *Cancelliere.*

Confermiamo la presente Sentenza proferita dalla Commissione Militare da Noi nominata in tutte le

sue parti, eccettuato che attesa la sincera confessione (benchè tarda) del Dottor *Carlo Tamburini* di Montese, facciamo grazia al medesimo della vita, commutandogli la Pena di Morte in quella di Galera per quindici anni; ferma stante la Sentenza quanto agli altri giudicati.

Modena 22 *Agosto* 1835.

FRANCESCO.

La presente Sentenza è stata nel corrente giorno pubblicata ed intimata alli condannati predetti nelle forme consuete, giusta ecc.

Ferrari, *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Istituita con Venerato Chirografo 1 Aprile anno corrente composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Maggiore Comandante il R. Corpo Dragoni, Presidente.

TINTI ALESSADRO, Capitano del R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI Dott. ARMODIO, Tenente del R. Corpo Pionnieri.

CONVERSO DOMENICO, Tenente del R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

PERETTI Dott. GIUSEPPE, Giusdicente delle Carpineti, R. Commissario Fiscale.

BIAGI Dott. LEOPOLDO, Cancelliere.

Convocatasi nella sua Residenza in Cittadella ubicata per pronunciare il definitivo Giudizio contro gli appresso Individui tutti costituiti Rei del delitto di *Lesa Maestà*.

1. *Veratti Francesco* del fu Avvocato Presidente Gio. Battista, nubile, già studente, d'anni 23, domiciliato in Modena.

2. *Vitali Giuseppe* del vivente Francesco, nubile, già studente, d'anni 24, domiciliato in Modena.

3. *Morselli Federico* del fu Giuseppe, nubile, di niuna professione, d'anni 28, domiciliato in Modena.

4. *Giudici Cesare* del vivente Giuseppe, nubile, di niuna professione, d'anni 26, domiciliato in Modena. Tutti contumaci.

5. *Cialdini* Ingegnere *Giuseppe* del fu Gaetano, ammogliato con prole, d'anni 47, domiciliato in Reggio.

6. *Malagozzi* Conte Dottor *Orazio* del vivente Signor Conte Ippolito, nubile, d'anni 30, domiciliato in Reggio.

7. *Lugli Antonio* del fu Carlo, Ragioniere, vedovo, d'anni 68, domiciliato in Carpi.

8. *Zuccoli* Dottor *Ippolito* del fu Avvocato Illario, ex Giudice, ammogliato con prole, d'anni 61, domiciliato in Modena.

9. *Riccioli* Notaro *Pietro* del vivente Giuseppe ammogliato con prole, d'anni 32, domiciliato in Modena.

10. *Tampellini Giulio Cesare* del vivente Ignazio, nubile di niuna professione, d'anni 30, domiciliato in Modena.

11. *Ferrari* Ingegnere *Giuseppe Eugenio* del fu Maurizio, nubile d'anni 53, domiciliato in Rocca Malatina.

12. *Gozzi Geminiano* del fu Pellegrino Veterinario, nubile, d'anni 62, domiciliato in Bomporto.

13. *Magelli* ex Capitano *Paolo* del fu Dottor Pietro, ammogliato con prole, d'anni 51, domiciliato in Spilamberto.

14. *Cantelli Luigi* del fu Antonio, nubile di niuna professione, d'anni 23, domiciliato in Sassuolo.

15. *Viani Federico* del fu Giovanni, Mugnajo, e Falegname nubile, d'anni 39, domiciliato a S. Pellegrino, Sobborgo di Reggio, e contumace.

Il Primo di macchinazioni, e segrete intelligenze colla proscritta Setta della *Giovine Italia*, a datare dal 1832, o principio del 1833 fino all'ultimare del 1834, quale Agente della Setta medesima, incaricato, ad arruolare Giovani per la formazione di Bande o Guerriglie, dirette a favorire la rivolta contro i Regnanti Legittimi dell'Italia, e quindi anche contro di S. A. R. FRANCESCO IV, Nostro Augusto Sovrano, per opporsi alle Armate che ne vegliano alla difesa, coll'idea di formare dell'Italia una Repubblica unitaria, e ad acquistare a tale effetto Armi, e Munizioni.

Il Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto, di complicità in diverso grado col *Veratti* nelle riferite trame ed occulte intelligenze allo scopo accennato.

Il Settimo di avere 1. compartecipato alla insurrezione scoppiata nel 3 Febbrajo 1831 con interessamento preso nella Comunità di Modena, onde conseguire la liberazione dell'ora giustiziato *Ciro Menotti*, e coll'animare la Giuventù di Camposanto ad arrolarsi alle Torme Ribelli: 2. di avere cooperato all'evasione dalle Carceri di Venezia del Detenuto Ribelle ed Assassino *Antonio Morandi*, e con procurargli mezzi opportuni: 3. di avere favorita la corrispondenza tra i Settarj, e procurato di tener vivo il loro partito rivoluzionario, e d'ottenerne il favore al suscitarsi di nuova rivolta.

L'Ottavo di avere presa parte nella insurrezione del 3 Febbrajo 1831 mediante mozioni all'intruso Governo lesive la Sovranità di S. A. R.
Il Nono e Decimo per aver firmata nel 9 Febbrajo 1831 la determinazione così detta dei Cittadini di Modena, portante costituzione di Governo rivoluzionario a pregiudizio della Sovranità di S. A. R.
L'Undecimo di essere stàto formalmente aggregàto alla proscritta Setta della *Giovine Italia*, sul declinare dell'Estate 1832, in epoca, luogo, modo, e da persona risultanti dagli Atti.
Il Duodecimo di complicità nella rivolta del 3 Febbrajo 1831 insorta in Bomporto con prescienza del piano, mezzi, e modi con cui aveva ad effettuarsi, e dello scopo della medesima, senza essersi curato di denunziarlo alla competente Autorità.
Il Decimoterzo e Decimoquarto di avere partecipato alla ribellione del Febbrajo e Marzo 1831, mediante il loro arruolameno alle Orde rivoltuose; il primo di essi in qualità di Capitano, l'altro di Caporale e di essere inoltre quest'ultimo intervenuto al combattimento di Novi.
Il Decimoquinto di complicità nella rivoluzione suscitatasi in Carpi nella sera del 3 Febbrajo 1831, quindi di responsabilità degli attroci delitti che ne l'accompagnarono.
Visti ed esaminati gli Atti processuali.
Lette le Deduzioni presentate dalli Signori Avvocato EDEMONDO MUSI a difesa delli *Malaguzzi*, *Zuccoli*, *Riccioli*, *Tampellini*, e *Gozzi*; ed Avvocato GIUSEPPE GEREZ a favore delli *Cialdini*, *Lugli*, *Ferrari*, *Magelli* e *Cantelli*.
Sentite le Conclusioni lette dal R. Signor Commissario Fiscale.
Visto, e considerato quanto era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto, e di diritto.

Previo il Giuramento che ciascun Membro giudicante della Commissione prestò sul sacro Vangelo, nelle consuete regolari forme.
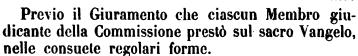
Ritenuto che le prove in genere sono state esaurite nelle debite prescritte forme legali.

Ritenuto che l'eccezione declinatoria d'incompetenza allarmata dalli Reatizzati *Riccioli, Cialdini,* e *Zuccoli*, arrestati in Bologna, d'essere giudicati sopra titoli anteriori al rispettivo loro volontario esiglio, in appoggio al disposto dagli Articoli 2 del R. Decreto 20 Marzo, e 3 dell'altro R. Editto 3 Ottobre 1831, non può essere accolta, se si consideri che il Governo Pontificio addottò tali misure sopra fondati sospetti di nuove Congiure, e segrete intelligenze tramantisi con Settarj all'effetto di nuova Ribellione, militanti a carico di detti Inquisiti, i quali poscia come Sudditi Estensi vennero rimessi a questo Governo, e se anco per qualcuno di essi gl'indizj che fondamentarono il di loro arresto, non sieno emersi suscettibili a fondare una Condanna, non possono però gl'Inquisiti evitare quella pena che dietro regolare processura deve loro applicare la Commissione, anche pei delitti commessi anteriormente al loro spontaneo esiglio, per essere i medesimi contemplati, non già dall'Articolo 3 ma bensì dall'Articolo 4 del sullodato R. Editto 3 Otbre 1831.

Ritenuto in ispecie

1. Che il *Veratti* si è reso pienamente confesso del delitto per cui è stato inquisito, e che la di lui confessione resta in Atti verificata dalla di lui evasione dal Carcere, da prove ed indizj, da reperimenti di Carte, e di Armi ecc., locchè avrebbe portato contro di esso una condanna indipendentemente ancora dalla confessione medesima; e che il Processo non offre Titolo o Causa valutabile a recedere dalla Pena Ordinaria prescritta dalla Legge.

Ritenuto che li *Vitali, Morselli* e *Giudici*, Contumaci, ed il detenuto *Cialdini* in parte negativo, restano urgentemente indiziati di detta complicità col *Veratti*, 1. dalla confessione verificata di quest'ultimo, giurata *quoad alios*; 2. della loro propensione al liberalismo: 3. dalla fuga, e continua contumacia in ordine ai primi tre: 4. della stretta loro amicizia, e pratica: 5. dal deposto di alcuni Testimonj, e da diverse Lettere indicanti l'assistenza prestata al *Veratti* nell'arruolamento di Giovani, e nella provvista d'Armi, e Munizioni; e relativamente al *Cialdini* dalla lunga, e segreta corrispondenza mediante Lettere enigmatiche, ed in Cifre, mediante la trasmissione reciproca di Piani rivoluzionarj provenienti dalli famigerati corifei *Mazzini*, e *Ruffini*; mediante provvista d'Armi procurata dal *Cialdini* a Bologna, e col mezzo di persone indicate in Processo introdotte nello Stato, non senza dati di complicità nella Congiura *Menotti*: e rapporto in fine al *Malaguzzi*, dal carteggio che questi manteneva sotte il nome di *Attilio Ferrari* col *Veratti*; dalla prescienza dell'incarico assuntosi dal *Veratti* medesimo a favore della Setta, dai segreti colloquj seguiti fra essi in Modena, Reggio, e S Maurizio, ammessi e dall'inquisito e dal *Veratti*; dall'interessamento; dimostrato dal prevenuto a fovore del *Veratti* accompagnando altresì all'estero il *Vitali* che vi si recava per concertare con quei liberali.

Ritenuto in ordine ai riferiti complici che diversificando il peso degl'indizj, diversa deve pur essere la pena d'applicarsi, e che asciendendo anche questi al sommo grado, non possono reclamare che una straordinaria sanzionata dalle Leggi nei delitti di Lesa Maestà.

Ritenuto riguardo al *Lugli* negativo, che le prove, indizj, congetture, dati, presunzioni, ed amminicoli sul di lui conto raccolti nel loro complesso sono

tali da ritenerlo egualmente indiziato di quanto gli è stato contestato; 1. dalla costante sua qualità di deciso liberale da lui stesso ammessa, dai rapporti e relazioni esistenti tra Esso *Lugli*, ed il giustiziato *Menotti*, col quale ebbe colloquio anche poche ore prima della rivolta del 3 Febbrajo 1831; dall'avversione dimostrata in più incontri alla Legittimità; dalle espressioni e termini proferiti in onta, e disdoro alla Maestà dell'Augusto Sovrano, ed altresì raccomandati a parecchj scritti in Atti esistenti: 2. dalla di lui confessione di aver fatta in Comunità la mozione tendente ad ottenere la libertà di *Ciro Menotti* tradotto a Mantova sui primordj del Febbrajo 1831, e di essersi interessato all'evasione del ribelle *Morandi* dal Carcere di Venezia, figurando una palliata contrattazione di grano con un Individuo all'estero già noto ed addittato in Atti, incaricato della spedizione del denaro a Venezia di pieno accordo ai Congiurati del suddetto *Morandi*, ed a mezzo di alcuni soggetti ben noti ed indicati in Processo manteneva con quelli vivo carteggio in tempo di suo confugio in Bologna: 3. dell'incarico assunto di favorire ed agevolare come attivo Spedizioniere la epistolare corrispodenza degli Emigrati e Settarj, durante il riferito di lui asilo in Bologna, e con presumibile scienza sull'oggetto di tali corrispondenze tendenti a promovere novelle insurrezioni, siccome si è rilevato dalla lettura dei diversi Documenti pervenuti nelle mani dalla Giustizia: 4. dalle molte, e diverse Carte invenzionate, ad appresse presso Lui, che tutte tendono ad uguale imputazione, in riguardo alla quale non rimane che ripetere le osservazioni superiormente spiegate sul conto di questi ultimi Inquisiti.

Ritenuto che li *Zuccoli*, *Riccioli*, *Tampellini*, *Gozzi*, *Magelli* e *Cantelli* sono confessi dei delitti loro rispettivamente contestati, e che tali dichiara-

zioni da Essi emmesse sono stale concludentemente verificate in genere ed in ispecie, se voglia prescindersi da alcune qualità addiette dal *Gozzi*, che le risultanze altronde del Processo e le forti presunzioni da esso scatenti indipendentemente dalla confessione del Reo, autorizzano a scinderle a carico di Lui. •

Ritenuto però che gli Atti medesimi, ed in parte anche le deduzioni a difesa dei detti Inquisiti riconosciute addottabili a termini di Giustizia, pongono in essere circostanze tali che valgono specialmente a favore delli *Riccioli* e *Tamgellini* ad attenuare la morale imputabilità di loro criminose azioni ed ommissioni rispettivamente, e forniscono giusta causa plausibile alla Commissione giudicante, come Tribunale Supremo, a recedere secondo l'articolo 51, Tit. 1, Lib. I, del Sovrano Codice dalla pena ordinaria.

Ritenuto che il cumulo delle risultanze degli Atti offre bastanti dati per costituire il negativo *Giuseppe Eugenio Ferrari* sufficientemente indiziato del contestatogli Capo d'imputazione; poichè si ha 1. il deposto giurato in coreo confesso *in caput proprium*, da cui emerge che l'inquisito venne ascritto alla Setta denominata della *Giovine Italia* sul declinare dell'Estate del 1832 in un giorno di martedì al mercato della Zocca, e nel luogo e colle circostanze, e da persona apparenti in Processo, assumendo quegli incarichi che vennergli addossati da chi lo ascrisse a favore della Setta, e dalle pubbliche stampe resi notorj: 2. il deposto di più testimonj asseveranti che il *Ferrari* si trovò insiemè al Capo-Settario che lo affiliò nel luogo e tempo sopra citati: 3. la comprovata conoscenza, amicizia e relazioni del *Ferrari* col ripetuto Capo-Settario: 4. la costante tendenza del *Ferrari* ad un Governo repubblicano, maggiormente in seguito palesata con

una condotta immorale, e con assidua pratica di persone di eguale sentire, colla compiacenza dimostrata nell'epoca rivoltuosa del 1831 in cui offrì e prestò servigj a quell'intruso Governo, massime nell'arruolamento di Giovani alle Bandiere ribelli assumendo l'incarico di Organizzatore della così detta Guardia Mobile, da Lui esercitato con impegno nel breve tempo in cui durò l'Anarchico Regime, con aver diramate Circolari ai Parrochi onde lo coadiuvassero in tale esercizio, infine le altre emergenze atte a fondare se non una penale ordinaria, una straordinaria almeno, in vista dei riflessi superiormente spiegati.

Ritenuto che a carico del *Viani* stà in Processo 1. in parte la di lui confessione verificata in Atti d'essersi cioè unito nella sera del 3 Febbrajo 1831, in Carpi al Capo ribelle *Giovanni Vellani*, e ad altri ribelli, ed accoppiato a 70 e più armati raccolti nella Casa di un Contadino di *Giuseppe Menotti*; di essere con essi entrato armato in Città, ove poscia seguirono per fatto loro l'invasione del palazzo di quel Signor Podestà susseguita da minaccie al medesimo, l'uccisione del Maresciallo Sola, del Dragone Santarelli, del Borghese Bergianti; il ferimento mortale dell'Ispettore Grandi, lo spoglio del Quartiere degli Urbani, l'arresto d'altri Dragoni, la liberazione di tre Detenuti Politici, e l'accesso di parte di Essi, e del prevenuto verso la Capitale in soccorso del *Menotti* da cui retrocessero soltanto all'udirne il rimbombo delle Artiglierie.

A far ritenere poi il *Viani* se non un Capo ribelle, complice almeno dei riferiti disordini, concorre oltre l'addotto 1. il deposto di un Testimonio che vide il *Viani* sortire in detta sera dal Castello di Carpi, dirigersi in Piazza con altri armati, laddove fu osservato al seguito di alcune esplosioni cadere un Uomo a terra indi fu desso *Viani* rimarcato ad

entrare nel Caffè Bertolini in uno a'suoi Socj in traccia del Maresciallo Sola, il quale dopo li colpi vibratigli lo smarrirono; 2. la domanda che fece il *Viani* sullo stato del ferito *Grandi*, se la ferita della schiena era grave, ed avutane risposta negativa, soggiunse, che ivi la bajonetta erasi bene internata; 3. l'essere stato veduto egli nella Caserma dei R. Dragoni a concorrere all'arresto dei medesimi, e udito a millantare prodezze; 4. la di lui fuga coi ribelli al ritorno di S. A. R; 5. l'evasione dalle Carceri di Sant'Eufemia, e continua di lui Contumacia, ed altre emergenze dalle quali non costando concludentemente che l'inquisito avesse parte diretta nei riferiti fatti, tanto più per non essere stata constatata la qualità dell'Arma, si è ritenuto di dover recedere di un sol grado dalla pena ordinaria.

Visti li §§ 1, 2, 3 e 7, Tit 2, Lib. V, del Patrio Sovrano Codice, ed i R. Decreti 20 Maggio 1826, 20 Marzo, e 3 Ottobre 1831, 18 Aprile 1832

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ha condannato, e condanna ad unanimità di voti

1. *Veratti Francesco* alla Pena di Morte da eseguirsi mediante la Forca, e al confisco dei Beni.

2. *Vitali Giuseppe* alla Galera in vita.

3. *Morselli Federico* alla Pena di 10 anni di Galera.

4. *Giudici Cesare* alla Pena di 10 anni di Galera.

5. *Cialdini Giuseppe* alla Pena di 10 anni di Galera.

6. *Lugli Antonio* alla Pena di 10 anni di Carcere.

7. *Zuccoli Ippolito* alla Pena di 5 anni di Carcere.

8. *Riccioli Pietro* alla Pena di 2 anni di Carcere.

9. *Tampellini Giulio Cesare* alla Pena di sei mesi di Carcere.

10. *Cantelli Luigi* alla Pena di un'anno di Carcere.

11. *Ferrari Giuseppe Eugenio* alla Pena di 5 anni di Carcere.

12. *Gozzi Geminiano* alla Pena di 5 anni di Carcere.

13. *Magelli Paolo* alla Pena di 5 anni di Carcere.

14. *Malaguzzi* Conte *Orazio* alla reclusione in un Forte per un'anno.

15. *Viani Federico* alla Galera in vita.

Condannati tutti rispettivamente nelle spese del Processo.

Proferita la presente Sentenza nel giorno 9 Maggio 1836.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leone Leoni, *Sergente*
Converso Domenico, *Tenente*
Cavedoni *Dott.* Armodio, *Tenente*
Tinti Alessandro, *Capitano*
Saccozzi Agostino, *Maggiore Presidente*
Peretti *Dottor* Giuseppe, *R. Commissario Fiscale*

L. *Dott.* Biagi *Cancelliere.*

Confermiamo la presente Sentenza della Commissione Militare da Noi specialmente delegata a giudicare li 15 Individui processati, e qui entro nominati; e solo per un riguardo alla memoria del benemerito defunto Presidente *Veratti* e per riguardo ad un fratello del prevenuto cotanto da lui diverso, commutiamo la pena infamante della Forca al *Francesco Veratti* in quella della Fucilazione; e la confisca de'suoi beni vogliamo che non abbia a portar pregiudizio alla eventuale successione del Fratello Dottor Bartolomeo Veratti, e sua discendenza.

Modena, 28 Giugno 1836.

FRANCESCO.

L'attuale Sentenza è stata in oggi pubblicata, ed intimata alli Condannati predetti nelle consuete volute Legali Forme.

Dott. Biagi *Cancelliere.*

FRANCESCO IV, ECC.

SENTENZA.

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Confermata con Venerato Sovrano Chirografo 2 Giugno 1836, e composta

DEI SIGNORI

SACCOZZI AGOSTINO, Tenente Colonello Comandante il R. Corpo Dragoni, Presidente.

TINTI ALESSANDRO, Capitano nel R. Battaglione Estense di Linea.

CAVEDONI Dott. ARMODIO, Capitano nel R. Corpo Cacciatori del Frignano.

CONVERSO DOMENICO, Primo Tenente nel R. Battaglione Estense di Linea.

LEONI LEONE, Sergente nel R. Corpo d'Artiglieria Estense.

VINCENZI ANTONIO, Comune nel R. Corpo Veterani.

PERETTI Dott. GIUSEPPE, Giusdicente delle Carpineti, R. Commissario Fiscale.

BIAGI Dott. LEOPOLDO, Cancelliere.

Convocatasi nella solita sua Residenza in Cittadella ubicata per pronunciare il definitivo Giudizio contro gli appresso Individui tutti latitanti e fuorusciti, tranne dell'ultimo costituitosi, e citati con Libelli di speciale inquisizione, quali prevenuti del delitto di Lesa Maestà.

1. *Fanti Ingegnere Manfredo di Carpi*
2. *Castiglioni Silvestro di Modena*
3. *Ruffini Notaro Gio. Battista di Modena*
4. *Rizzi Ignazio di Modena*
5. *Usiglio Dott. Angelo di Modena*
6. *Fanti Gaetano di Carpi*

. *Buffagni Costante di Sassuolo*
. *Casali Francesco di Spilamberto*
. *Manzini Nicola di Modena*
10. *Fabbrizj Luigi di Modena*
11. *Fabbrizj Carlo di Modena*
2. *Martinelli Domenico di Modena*
3. *Pozzuoli Giulio di Carpi*
4. *Vellani Giovanni di Carpi*
5. *Rebucci Nicola di Carpi*
6. *Rebucci Costante di Carpi*
7. *Rocca Costante di Carpi*
8. *Gardini Ingegn. Gio. Battista di Carpi*
9. *Tirelli Dottor Baldassare di Carpi*
0. *Barbetti Alessandro di Mirandola*
1. *Tabacchi Alberto di Mirandola*
2. *Rezzati Filindo detto Zanaroli di Mirandola*
3. *Guvi Michele di Mirandola*
4. *Barbetti Luigi di Mirandola*
5. *Lolli Dottor Flaminio di Mirandola*
6. *Malavasi Luciano di Mirandola*
7. *Müller Giovanni di Mirandola*
8. *Montanari Giuseppe detto Bozzalino di Mirandola*
9. *Panizzi Dottor Lorenzo di Mirandola*
0. *Polacchini Domenico di Mirandola*
1. *Gavioli Giovanni del Cavezzo*
2. *Bacciolani Lottario di Modena*
3. *Montanari Andrea di Ravarino*
4. *Zeneroli Dott. Ermenegildo detto Gildino di Solara*
5. *Reggianini Giulio di Livizzano*
6. *Moreali Gaetano di Modena*
7. *Gazzadi Giuseppe di Sassuolo*
8. *Malatesta Dottor Pietro di Sassuolo*
9. *Spezzani Felice di Montegibbio*
0. *Castelli Giuseppe di Spezzano*
1. *Gazzadi Domenico di Sassuolo*
2. *Piva Giuseppe di Sassuolo*
3. *Riva Antonio di Sassuolo*
4. *Spezzani Agrim. Lorenzo di Montegibbio*
5. *Ferrari Dottor Francesco detto Carazzoli di Fiorano*
6. *Longoni Gio. Antonio di Verano*

47. *Malavasi Gaetano di Modena*
48. *Delfini Dottor Antonio di Disvetro*
49. *Tampellini Agrim. Gaetano di Modena*
50. *Tampellini Dott. Antonio di Modena*
51. *Ansaloni Dottor Pietro di Modena*
52. *Fabbrizj Dottor Paolo di Modena*
53. *Aguzzoli Antonio di Modena*
54. *Paltrinieri Antonio di Modena*
55. *Luppi Dottor Geminiano di Modena*
56. *Angelini Antonio di Modena*
57. *Menotti Celeste di Carpi*
58. *Reggianini ex maggiore Giuseppe di Modena*
59. *Manzini ex Cadetto Giuseppe di Modena*
60. *Manzini Dottor Camillo di Modena*
61. *Ruther Francesco di Modena*
62. *Leoni Gio. Battista ex Cadetto di Vignola*
63. *Borelli Dottor Giuseppe di Modena*
64. *Cavazza Dott. Gio. Battista di Modena*
65. *Nardi Notaro Anacarsi di Modena*
66. *Martinelli Ingegnere Paolo di Mirandola*
67. *Guerzoni Dottor Giuseppe di Nonantola*
68. *Sighicelli Dottor Cesare di Modena*
69. *Rota Gaetano di Modena*
70. *Tirelli Carlo di Modena*
71. *Guidelli Conte Angelo di Modena*
72. *Franchini Gaetano di Modena*
73. *Passerini Giuseppe di Sestolo*
74. *Generali Dottor Luigi di Modena*
75. *Mucchi Agostino di Modena*
76. *Ansaloni Dottor Gaetano di Modena*
77. *Leoni Francesco di Vignola*
78. *Barbieri Dottor Pietro di Modena*
79. *Ferrari Castelvetri Dottor Carlo di Modena*
80. *Baschieri Dottor Antonio di Vignola*
81. *Franchini Camillo di Modena*
82. *Leoni Dottor Giuseppe di Vignola*
83. *Tavani Ercole di Modena*
84. *Vandelli Dottor Giuseppe di Livizzano*
85. *Bompani Francesco di Modena*
86. *Tomaselli Dottor Giuseppe di Modena*

87. *Tacani Agrimensore Giulio Cesare di Modena*
88. *Fabbrizj Notaro Nicola di Modena*
89. *Tondini Dottor Gio. Battista di Modena*
90. *Ansaloni Dottor Giuseppe di Modena*
91. *Tirelli Giuseppe di Modena*
92. *Picaglia Giuseppe di Modena*
93. *Manni Dottor Geminiano di Modena*
94. *Bignardi Ingegnere Giacomo di Mirandola*
95. *Nardi Avvocato Biagio di Modena*
96. *Rangone Francesco di Modena*
97. *Morano Marchese Gio. Antonio di Modena*
98. *Nobili Consiglier Pellegrino di Reggio*
99. *Terracchini Dott. Pier Giacinto di Reggio*
100. *Ferrari Avvocato Giacomo di Reggio*
101. *Cialdini Dottor Francesco di Modena*
102. *Boccalari Dottor Antonio di Modena*
103. *Lei Dottor Antonio di Sassuolo*
104. *Salimbeni Conte Dottor Filippo del fu Leonardo, nativo di Verona, domiciliato in Modena, d' anni 46, ammogliato senza prole, possidente, di professione legale.*

G'Inquisiti dal N. 1, al N. 12 e quello al N. 94 per essersi di concerto col Capo Ribelle già condannato *Ciro Menotti* riuniti nella sera del 3 Febbrajo 1831 nella di lui casa col pravo divisamento di aggredire nel R. D. Palazzo S. A. R. FRANCESCO IV allo scopo di sorprenderlo, e farlo prigioniere unitamente alla Reale Sua Famiglia per consumare così il Piano da essi concepito di una generale ribellione, cui non fu dato di effettuare per essere stati essi invece sorpresi e circondati dalle Truppe Estensi, sopra delle quali fecero fuoco non meno che contro dell'Augusta Persona della Venerata A. S. R. che colà si trovava; ed inoltre relativamente agl'Individui indicati dalli Numeri 1, 2, 3, 4, 5 per avere eziandio firmata nel 9 detto mese la così detta Deliberazione de'Cittadini Modenesi portante Costituzione di Governo Rivoluzionario a pregiudizio della legittima Sovranità; e quelli alli Numeri

alla lettura fattane da essi ribelli cangiarono divisamento, e traendosi seco loro il prefato Ufficiale presero la direzione di Correggio, laddove quella Milizia Urbana fecegli fuoco addosso, e sbaragliati li volse in fuga attraverso di quelle Campagne.

Gl'Inquisiti alli Numeri 32, 33, 34, per avere al seguito di segrete intelligenze col *Menotti* agito nella sumentovata sera 3 Febbrajo col massimo impegno in Bomporto, in Bastiglia, e nelle adjacenti Ville ove si adoprarono di eccitare alla rivolta quei Villici, di unire armati, disarmare ed arrestare la forza legittima e quindi dirigersi sopra Modena alla testa delle genti adunate all'intento di penetrarvi a coadjuvare le mosse rivoluzionarie, che vi dovevano aver luogo; se non che trovate chiuse le porte, e udito il cannone si sbandarono, e direttisi li tre suindicati Inquisiti alla volta del limitrofo Stato Pontificio, vogliono forti presunzioni, e indizj scatenti dagli atti, che esplodessero colpi d'armi da fuoco sulla Brigata dei R. Dragoni di S. Cesario, la quale di là proveniente incontrarono, che dirigevasi a questa Capitale, e ne rimase ferito il Dragone Gillocchi, che poco poscia ebbe a soccombere, non che il Brigadiere Pradelli; essendo di più gl'Individui marcati alli Numeri 32, 33, 34, intervenuti alla più volte citata Deliberazione dei Cittadini Modenesi 9 Febbrajo 1831, e di avere inoltre accettato un Grado nelle Truppe rivoltuose; e perchè l'Inquisito al N. 35 siccome presciente della Congiura *Menotti* ommise di denunziarla all'autorità competente, concorse alla Deliberazione istessa, e prese dei preventivi concerti con alcuni Sassolesi a favore della rivolta; ed il marcato al N. 36, dopo d'essersi trasferito a Bomporto nella mattina del 6 detto mese a ripromuovervi il movimento rivoluzionario, ebbe pur esso a firmare la riferita Deliberazione.

Gl'Inquisiti dal N. 37 al 45 per avere: I. Preordita la Ribellione in Sassuolo ed in quelle adjacenze previ concerti col *Menotti* mediante assembramento di Armati che marciarono sopra Modena nella ripetuta sera del 3 Febbrajo diretti dagli indicati alli Numeri 39, 42 allo scopo di cooperare all'esito della Congiura, lo chè non eseguirono stante che furono respinti in vicinanza della Capitale dalla Brigata dei Reali Dragoni derivante da Sassuolo con alcuni Detenuti poc'anzi ivi arrestati in fragranti perchè trovati muniti di Armi da fuoco, e così in atto prossimo di Ribellione, nel quale incontro rimase estinto il Dragone Marmiroli, ed ucciso il Borghese Pietro Ternelli della Veza. II. Spiegata la Rivolta in Sassuolo suddetto la sera del 5 detto mese con grida di libertà ed indipendenza Italiana accompagnate dal suono della Campana a stormo, nella quale per fatto loro seguì il violento trasporto delle Armi e munizioni di quella Milizia Urbana, e degli effetti di Casermaggio, e di proprietà della suindicata Brigata dei Reali Dragoni, porzione dei quali venne trafugata ed arsa. III Proposta e attivata nel giorno 7 detto una Giunta di tre Individui alla Comunità del riferito paese avendo inoltre il marcato al N. 42 nella notte del 5 al 6 detto mese con una masnada di Ribelli sorpreso e disarmato in S. Venanzio un distaccamento di Bersaglieri del Frignano che era diretto alla Capitale, ed asportate nella succesiva giornata 8 le Armi della Milizia Urbana di Pavullo, ove all'uopo erasi recato colla stessa banda di Ribelli, ed ulteriormente per essersi unito alli segnati dalli Numeri 38, 39, 40, 41, 43 e 44 nella spedizione di un'Orda di Rivoltuosi alla volta di Reggio nel 6 detto a concitarvi maggiormente ed appoggiare il movimento Rivoluzionario quantunque senza risultato perchè non accolti. IV. Sostenuta da una parte degl'Inqui-

siti nel giorno 5 Marzo succesivo l'altra spedizione d'un massa di Ribelli armati alla volta di questa Città all'intento di unirsi con questi Rivoltuosi, e così combinati marciare a Novi ad opporre resistenza al reingresso di S. A. R. nei Suoi Dominj, avendone l'indicato al N. 42 condotta un'altra all'identico scopo anche nel giorno 8 detto Mese di Marzo. V. Eccitato per parte dell'Inquisito al N. 45 alla Rivolta il Paese di Fiorano nella sera del 5 Febbrajo predetto mediante il suono della Campana a stormo, e l'erezione dell'Insegna tricolorota. VI. Assunto il marcato al N. 39 l'incarico dal Governo Rivoluzionario di tentare di promuovere la Rivolta nella Garfagnana dove si trasferì a tal'uopo, sebbene riuscisse unicamente a conseguire il fine di sua missione nel solo Paese della Pieve Fosciana. VII. Appalesato caldo interessamento a favore della Rivolta li marcati alli Numeri 37, 38, 39, 40 e 44 che dippiù convennero a segnare la riputata Deliberazione 9 Febbrajo 1831.

L'Inquisito al N. 46 per avere preso parte alla rivolta scoppiata in questa Capitale nel 6 ridetto mese di Febbrajo, per essersi fra i primi distinto a deferire segno tricolorato, e per aver firmata la stessa Deliberazione.

Gl'Inquisiti dal N. 47 al 54 per avere nella arrogatasi loro qualità di Deputati del Popolo instato in iscritto presso il Governo legittimo Interinale per la dimissione dei Detenuti Politici che di fatti ottennero, con terrizioni al Governo medesimo; e quindi firmata l'antidetta Deliberazione 9 Febbrajo a riserva dell'individuo al N. 54, il quale d'altronde in uno agli indicati alli Numeri 52, 53 riportò un grado nelle Truppe Ribelli.

Gl'Inquisiti dal N. 55 al 93 per essere intervenuti alla redazione e firma della Deliberazione suenunciata. Il marcato al N. 94 per essersi arruolato alle suindicate Truppe in grado distinto.

Gl'Inquisiti finalmente dal N. 95 al 103 e il Costituito realizzato al N. 104 per avere accettate ed esercite Cariche nel Governo costituito dai Rivoltuosi; e per avere inoltre alcuni di essi avanzati allo stesso Governo progetti di Leggi abroganti quelle emanate dalla legittima Sovranità di S. A. R.

Visti ed esaminati gli Atti Processuali, dai quali risulta che sono stati spediti ed intimati alli surriferiti imputati i Libelli inquisizionali colle debite citazioni, e che sono trascorsi li termini in esse assegnatili.

Lette e ponderate le deduzioni a difesa delli *Nardi*, *Nobili*, *Terrachini*, *Ferrari*, *Boccolari*, *Manzini*, *Guerzoni* e *Reggianini Giuseppe*, e prese dalla Commissione Giudicante nella dovuta considerazione a termini dell'equo e del giusto, a senso di Sovrano beneplacito, sebbene referibili a Contumaci; non che l'altre del Conte *Salimbeni*.

Sentite le Conclusioni lette dal Signor R. Commissario Fiscale,

Visto, e considerato quanto era da vedersi, e considerarsi in linea di fatto, e di diritto,

Previo il Giuramento solenne prestato dai Membri giudicanti della Commissione sul sacro Vangelo, nelle solite prescritte legali forme.

Ritenuto che le prove in genere sono state esaurite nei debiti regolari modi.

Ritenuto che la finta Confessione degl'Inquisiti latitanti emergente dalla continua loro contumacia e la pura e semplice Confessione del realizzato *Salimbeni* emmessa davanti la Commissione intiera, restano appieno verificate in ordini ai primi dodici di detti Inquisiti dalla deposizione di alcuni correi confessi *in caput proprium* già condannati, e di più testimonj, e che a preferenza degli altri prevenuti testè menzionati, risultane la determinata loro intenzione negli indicati ai Numeri 1, 2, 3, 4

e 5 mentre segnarono la mentovata Deliberazione così detta dei Cittadini Modenesi; e relativamente poi alli compresi dal N. 13 al 46 la surriferita finta loro confessione è giustificata dalle giurate dichiarazioni degli offesi, da una moltitudine di testimoni maggiori d'ogni eccezione, dal deposto giurato dell'antidetto già Condannato *Menotti* confesso *in caput proprium*, da Documenti, e in fine da forti presunzioni ed indizj, che sebbene in parte singolari tendono però allo scopo istesso.

Ritenuto che gli atti tutti che precedettero quello della ricordata Deliberazione 9 Febbrajo suddetto, e specialmente la istanza avanzata dagl'Inquisiti dal N. 47 al 54 per la ridetta liberazione dei detenuti Politici, gli enunciati progetti, e la Deliberazione istessa, cui però non prese parte il marcato al N. 54, comprovano l'intenzione loro di sottrarsi dal legittimo potere.

Ritenuto che gl'Inquisiti indicati alli Numeri 55, 56, 57, 58 si distinsero nei primordj della Rivolta a sostenerla e che segnatamente quelli alli Numeri 55, 56 spiegarono il loro zelo, ed attaccamento al novello anarchico sistema con progetti sovversivi l'ordine legittimo di cose; quello al N. 56 con sediziose allocuzioni, il quale altronde era in allora costituito in età minorile; coll'essersi il marcato al N. 57, al di lui arrivo in Reggio proveniente dalla Francia nel giorno 6 del ripetuto Febbrajo, adoperato a propagarvi lo spirito dell'anarchia, e ad eccitarne i fautori ad inalberare la tricolore bandiera; e di avere finalmente il marcato al N. 58 accettato e disimpegnato l'impiego di Commissario di Guerra all'epoca della rivoluzione in onta alla di lui qualità di pensionato, concorrendo ad aggravarlo anche la circostanza di essere egli in antecedenza andato soggetto a censure politiche.

Ritenuto che l'intervento di parte degl'Inquisiti

superiormante indicati, e di quelli individuati dal N. 59 al 93 alla Deliberazione 9 Febbrajo 1831 resta provato oltre della mentovata loro finta confessione, e delle accennate prove anche dal deposto di più testimonj, e de' Correi confessi in *Caput proprium* di già condannati, non che dal fatto delle rispettive firme da essi apposte nel suindicato Atto le quali sono state recognite legalmente mediante testimonj e compulsi.

Ritenuto che l'atto stesso distrusse non solo il Governo legittimo, e quello eziandio interinalmente instituito col Sovrano Chirografo 5 Febbrajo 1831, ma attaccò inoltre i diritti del Sovrana Maestà, usurpando cosi i rivoltuosi quei poteri che sono di attributo esclusivo della Sovranità medesima, e che essi trasfusero poi nel Dittatore.

Ritenuto però che a carico dei predetti inquisiti compresi inclusivamente dal N. 59 al 93 non consta del menomo interessamento, nè anteriormente nè posteriormente appalesato per la causa dei ribelli, e molto meno d'essersi resi contabili di ulterior titolo di delitto; motivo per cui sebbene risulti in essi una colpa grave e notabile negligenza nell'ommettere savii riflessi al tenore dell'atto medesimo innanzi di firmarlo, specialmente da coloro che di gradi accademici, e di titoli onorifici andavano fregiati, pure resta in dubbio a favore di essi il concorso del pieno dolo, e porge motivo plausibile alla Commissione giudicante, come Tribunale Supremo di recedere dalla Pena ordinaria a seconda del disposto dall'Articolo 51, Titolo 1.°, Lib. 1.° del Sovrano Codice.

Ritenuto non constare abbastanza che l'Inquisito al N. 94, si trovasse nella casa *Menotti* nella suindicata sera del 3 Febbrajo 1831, avendosi però soltanto gravi indizii di sua complicità nella predetta Congiura; come d'altronde resta pienamente provato, che il medesimo prese poi volontariamente

sevigio nelle Truppe dei Ribelli, col grado di Tenente Ajutante Magiore, conforme si evince non solamente a carico di lui, ma altresì degli altri prevenuti di egual titolo e superiormente individuati, da Documenti ed Elenchi ufficiali esistenti in Atti.

Ritenuto che a carico degl'Inquisiti contenuti dal N. 95 al 103 inclusivamente e del reatizzato al N. 104, concorrono: 1. gli autentici ed originali partiti adottati in Comunità, e richiamati in processo portanti li progetti tendenti a favorire la rivolta e la nomina loro cioè del notato al N. 95 di Aggiunto alla Comunità di Modena costituitasi in Governo provvisorio, poscia di Aggiunto in altro Governo eguale, poi di Dittatore in virtù della premessa Deliberazione, e quindi dopo la riunione dei due Governi di Modena e di Reggio di Vice-Presidente dell'ultimo Governo provvisorio stabilito in Modena nel 21 Febbrajo detto; degli Inquisiti dal N. 96 al 100 di più cariche anteriori alla riunione dei due Governi, il primo di Presidente, e gli altri di membri dell'ultimo provvisorio; quello al N. 101 di Segretario tanto della Dittatura, quanto dell'ultimo Governo provvisorio; quello al N. 102 di Delegato Governativo in Modena sotto la Dittatura, e di Prefetto della Città e Provincia di Modena sotto l'ultimo provvisorio: quello al N. 103 di Prefetto Generale di Polizia; ed il Costituito al N. 104 di Podestà di Modena durante la Dittatura, e pendente l'ultimo Governo provvisorio di Prefetto Generale di Finanza: cariche tutte accettate, e rispettivamente disimpegnate con fervore da essi. 2. I Proclami, Decreci ed Avvisi in parte graziativi, e in parte abroganti e deroganti le preesistenti Leggi Sovrane sparsi di espressioni offensive la Maestà del Legittimo Regnante, e resi pubblici mediante le stampe.

Ritenuto che con tali atti usurpativi del legittimo

Sovrano potere gl'Inquisiti presero parte al Governo rivoltuoso, e che le sole circostanze diverse, che si riscontrano sul conto di essi singolarmente valgano a diversificare la morale imputabilità di siffatto contegno, e in conseguenza la diversa applicazione di pena.

Ritenuto che il complesso delle risultanze processuali offre la giustificazione del concorso diretto della volontà e dell'intelletto, ossia del pieno dolo nell'Inquisito additato dal N. 95, il quale ad eccitamento dei più riscaldati ribelli presumibilmente da lui diretti e consigliati accettò le primarie cariche a cui il proclamarono mediante le mozioni del 6 Febbrajo e la Deliberazione del 9 detto mese, che per averla pubblicamente dettata a fianco del lui proposto Segretario ne fu il principale motore, e che consentaneo ai di lui principj rivoluzionarj si contenne, e spiegossi negli ulteriori capi d'imputazione, principj adottati del pari dall'Inquisito notato al N. 101, e manifestati con progetti per l'abrogazione della Legge 14 Aprile 1821, e con altre aderenze coi ribelli note alla Giustizia; e proporzionatamente in quello al N. 96 che sui primordj della rivolta appalesò eguali aderenze, ed ingerenze a favore dei sedicenti del Popolo che lo preferirono nella Elezione a maggior vantaggio della causa ribelle; quello designato dal N. 98 che pel primo nelle adunanze Comunali di Reggio addimostrossi avverso all'Estense Regime, e promosse la divisione della Sezione Governativa dall'Amministrativa con egreferenza di questa a dettar leggi in un Governo provvisorio.

Ritenuto che le deduzioni a difesa prodotte dai diversi Individui superiormente indicati non possono essere accolte almeno in tutto il compendio di esse; mentre queste sull'appoggio di Autorità rispettivamente citate contemplano il caso in cui una

forza usurpatrice preponderante avesse costretto il Legittimo Sovrano ad abbandonare i suoi Dominj, de'quali se ne fosse intieramente impossessato il nemico e costituitovi un Governo di fatto da cui poscia fossero emanate disposizioni portanti nomine ad Impieghi; lo che non può reggere nella presente fattispecie in cui viene dimostrato ad evidenza che S. A. R. FRANCESCO IV non fu astretto ad assentarsi, ed unicamente partì spontaneo per breve tempo con decisa intenzione di ritornare come fece ne'suoi Dominj sopra i quali conservò mai sempre il Supremo potere, siccome il dimostrò col citato venerato Sovrano Chirografo 5 Febbrajo 1831 e successivi.

Ritenuto però che a favore di alcuni degl'Inquiriti sumenzionati milita la niuna complicità nella Congiura e Cospirazione; la derivazione in parte delle rispettive loro scelte nei primordj della rivolta da legittime rappresentanze; il niun intervento alla Deliberazione del 9 Febbrajo 1831; la presumibile loro mira di opporre un argine all'anarchia; le di loro qualità che probabilmente indussero gli Insorgenti a procederne alla nomina con certa tal qual violenza morale; e il non essersi finalmente resi responsabili di eccessi nelle loro gerenze, ed altre circostanze aggiunte alle proprie difese sono le uniche che possano valutarsi per recedere dalla pena ordinaria colla sostituzione di una straordinaria consentanea al grado d'influenza morale nelle rispettive azioni.

Ritenuto che gl'Inquisiti alli Numeri 2, 8, 44, 63, 78, 87, 94, 95 e 103 sono morti in pendenza della processura; ed osservato che per quelli alli Numeri 8, 44, 63, 78, 87, 94, 95 e 103 non vi ha luogo in forza delle premesse emergenze processuali e considerazioni che ad una pena straordinaria, e che per li marcati alli Numeri 2 e 95

vi sono come si è superiormente accennato bastanti prove ed indizj per ritenerli convinti delle rispettive reità delle quali sono imputati per l'applicazione della pena ordinaria.

Visto il Reale Decreto 20 Marzo 1831, ed il Tit. II, Lib. V, del Sovrano Codice e specialmente il § 5 il quale prescrive che « quando il Reo di » Lesa Maestà fosse contumace dovrà eseguirsi la » condanna nella di lui effigie, e se morisse prima » della Sentenza oppure venisse scoperto il delitto » dopo la di lui morte si procederà contro la memoria del medesimo ».

LA COMMISSIONE MILITARE STATARIA

Ad unanimità di voti ha condannato e condanna

Li Defunti

Nardi Avvocato Biagio, Castiglioni Silvestro

E li Contumaci

Fanti Manfredo
Ruffini Giovanni Battista
Rizzi Ignazio
Usiglio Angelo
Vellani Giovanni
Pozzuoli Giulio
Rebucci Costante
Rocca Costante
Barbetti Alessandro
Rezzati Filindo
Guvi Michele
Lolli Flaminio
Müller Giovanni
Gavioli Giovanni
Bacciolani Lottario
Montanari Andrea
Zeneroli Ermenegildo
Castelli Giuseppe
Piva Giuseppe
Ferrari detto Carazzoli Francesco

Malavasi Gaetano
Delfini Antonio
Tampellini Gaetano
Tampellini Antonio
Ansaloni Pietro
Fabbrizj Paolo
Aguzzoli Antonio

Alla Pena della Forca, da eseguirsi in effigie ed alla confiscazione delle loro sostanze.

Fanti Gaetano
Buffagni Costante
Martinelli Domenico
Rebucci Nicola
Gardini Gio. Battista
Tirelli Baldassare
Tabacchi Alberto
Barbetti Luigi
Malavasi Luciano
Montanari Giuseppe
Panizzi Lorenzo
Polacchini Domenico
Reggianini Giulio
Moreali Gaetano
Gazzadi Giuseppe
Gazzadi Domenico
Malatesti Pietro
Spezzani Felice
Riva Antonio
Paltrinieri Antonio
Luppi Geminiano
Menotti Celeste
Reggianini Giuseppe

Alla Pena della Galera in vita.

Manzini Nicola
Fabbrizj Luigi
Fabbrizj Carlo
Martinelli Paolo
Angelini Antonio

Alla Pena di venti anni di Galera.

Leoni Giovanni Battista
Cavazza Giovanni Battista
Nardi Anacarsi
Sighicelli Cesare
Guidelli Angelo
Ansaloni Gaetano
Generali Luigi
Leoni Francesco
Ferrari Castelvetri Carlo
Baschieri Antonio
Leoni Giuseppe
Vandelli Giuseppe
Manzini Camillo
Tomaselli Giuseppe
Fabbrizj Nicola
Ansaloni Giuseppe
Manzini Giuseppe
Cialdini Francesco

Alla Pena di dieci anni di Galera.

Ruther Erancesco
Guerzoni Giuseppe
Franchini Gaetano
Mucchi Agostino
Passerini Giuseppe
Franchini Camillo
Tavani Ercole
Bompani Francesco
Tondini Giovanni Battista
Rota Gaetano
Tirelli Carlo
Tirelli Giuseppe
Picaglia Giuseppe
Manni Geminiano
Rangone Francesco
Longoni Giovanni Antonio

Alla Pena di cinque anni di Galera.

Nobili Pellegrino
Boccolari Antonio

Alla Pena di cinque anni di Carcere.

Morano Gio. Antonio
Terracchini Pier Giacinto
Ferrari Giacomo

Alla pena di tre anni di carcere.

Il Realizzato *Salimbeni Filippo*
Alla Pena di un anno di Carcere
e rispettivamente tutti al risarcimento dei danni verso lo Stato, e i Terzi lesi, non che nelle spese di Processo.

L'attuale Sentenza proferita nel giorno e luogo suindicato sarà intimata alli Condannati nei modi e forme prescritte dal citato Codice.

Vincenzi Antonio, *Comune*
Leoni Leone, *Sergente*
Converso Domenico, *Tenente*
Cavedoni Dott. Armodio, *Capitano*
Tinti Alessandro, *Capitano*
Saccozzi Agostino, *Tenente Colonnello, Presidente*
Peretti Dott. Giuseppe, *R. Commissario Fiscale.*

Leopoldo Dott. Biagi, *Cancelliere.*

Vista ed approvata da noi in ogni sua parte la presente Sentenza, fissando la casa sua in luogo di carcere a *Filippo Salimbeni* per essersi spontaneamente costituito ed esser confesso.

Reggio li 6 *Giugno* 1837.

FRANCESCO.

Pubblicata in oggi nelle consuete volute legali forme.

Dott. Biagi, *Cancelliere.*

SUNTO

DELLE

SENTENZE PROFERITE DALLE COMMISSIONI MILIT

DI

MODENA, MASSA E CARRARA

durante il regno di Francesco V

---

1. Manini Giovanni fu Andrea, nato a Malazzana dimorante in Livorno. Con sentenza 10 ottobre 1850, condannato al carcere per anni 15, per disarmo di un cacciatore Estense, e per requisizione di una tassa di opinione inflitta al dottor Francesco Barbini di Castelvetro, nell'intervallo che passò dalla denunzia dell'armistizio alla rotta di Novara.
2. Beretti Francesco fu Luigi di Renno. Con sentenza 5 luglio 1850, condannato a tre anni di carcere, per ritenzione di un moschettone.
3. Marini Francesco fu Domenico di Renno. Con sentenza 5 luglio 1850, condannato a cinque anni di galera, per ritenzione di cinque fucili da caccia, e di due pistole, una delle quali di una misura proibita.
4. Mescoli Luigi di Rubbiera. Con sentenza 13 giugno 1850, condannato ad un anno di carcere, per incendio di alcune sterpaglie.
5. Pellati Giuseppe di Bagno. Con sentenza 5 febbraio 1850, condannato a cinque anni di galera per possesso di un fucile.

61. Con sentenza delli 19, 22 e 24 gennaio, 1 e 4 febbraio 1850, cinquantasei individui, parte di Castelvetro, e parte di Vignola e d'altri paesi li-

mitrofi, furono condannati alla pena del carcere da un mese sino ad otto anni per depredazione di legna nel Bosco Camerale di Castelvetro commessa nel periodo che passò dalla denunzia delle ostilità alla battaglia di Novara.
62. Vincenzi Celeste di Camposanto.
63. Sellari Giuseppe di Cavezzo.
64. Panzani Florindo di san Giacomo Roncole.
65. Benati Luigi di Cavezzo.
66. Benati Pietro di Cavezzo. Con sentenza 20 gennaio 1850, condannati il Vincenzi a 15 anni di galera, il Sellari a tre anni di carcere, e li Benati e Panzani a due anni di egual pena, il primo per saccheggio commesso nella casa del capo-caccia del bosco di S. Felice e gli altri per arbitraria perquisizione nelle case dei Guarda-Boschi.
67. Miliari Giovanni di S. Biagio.
68. Manini Angelo di Reggio.
69. Merciadri dottor Domenico di Felina. Con sentenza 10 dicembre 1849, condannato a quattro mesi di carcere per dimostrazione politica fatta in circostanza della sopraggiunta notizia che erano riprese le ostilità fra il Piemonte e l'Austria.
70. Ferrari Giacomo di Vignola.
71. Bellucci Alessandro di Vignola.
72. Bellucci Francesco di Vignola.
73. Sala Onorato di Sassuolo.
74. Valentini Luigi di Sassuolo.
75. Manfredini Gaetano di Sassuolo.
76. Botti Tommaso di Sassuolo.
77. Bandavalli Ferdinando di Sassuolo.
78. Callegari Luciano di Sassuolo.
79. Morini Gioachino di san Michele.
80. Incerti Giovanni di Sassuolo. Con sentenza 15 dicembre 1849, condannati l'Incerti al carcere per mesi 18, e gli altri tutti al carcere per un

anno per aver fatto parte della banda del profugo Piva Giuseppe, che armata con bandiera tricolore e tamburro battente s'introdusse dallo Stato Pontificio nei dominii Estensi nel giorno 25 marzo 1849 per scopo politico.

81. Guandalini Giuseppe di Vallalta. Con sentenza 24 novembre 1849, condannato a 3 anni di galera per ritenzione di due fucili.
82. Casari Giuseppe di Villafranca.
83. Zucchi Angelo di Cavezzo.
84. Paltrinieri Giuseppe di Cavezzo.
85. Gavioli Filippo di Cavezzo.
86. Alessandrini Aristodemo di Solara.
87. Salici Luigi di Camposanto.
88. Malagoli Sante di Medolla.
89. Carrara Tancredi di Camposanto.
90. Casati Domenico di Camurana.
91. Faglioni Pietro di Cavezzo.
92. Pivetti Francesco di san Giacomo. Con sentenza 28 novembre 1849, condannati al carcere da un mese fino ad anni due, ed alla multa di italiane lire 20 per cadauno, per aver cacciato nel bosco di S. Felice.
93. Zacchieri Carlo di Spilamberto. Con sentenza 29 novembre 1849, condannato a 15 anni di galera per percosse con bastone al villico Gaetano Zanoli di san Vito, che ne morì, per causa di diversità di politica opinione.
94. Marazzoli Antonio di Carpi. Con sentenza 17 novembre 1849, condannato a 10 anni di galera per ritenzione di un coltello stilato fermò in asta.
95. Guerzoni Benedetto di Vignola. Con sentenza 8 novembre 1849, condannato a 5 anni di galera per ritenzione in casa di un fucile, sebbene imperfetto nel castello.
96. Rebucci Evangelista di Cavezzo. Con sentenza 10 novembre 1848, condannato a 15 anni di

galera per ritenzione in casa di una pistola proibita.

97. Bellodi Luigi di Cavezzo.
98. Baldini Domenico di Staggia.
99. Luppi Geminiano di Villafranca.
100. Guerzoni Angelo di Camposanto. Con sentenza 25 ottobre 1849, condannati alla pena di due anni di carcere per partecipazione al saccheggio di risone di proprietà Sovrana commesso nel marzo 1849.
101. Levanti Napoleone di Pavullo.
102. Lorenzi Massimiliano di Pavullo.
103. Montanini Francesco di Pavullo.
104. Benedetti Alfonso di Pavullo.
105. Ferrari Antonio di Pavullo.
106. Manfredini Giovanni di Pavullo.
107. Montecchi Luigi di Pavullo.
108. Zampoli Paolo di Pavullo.
109. Ricci Antonio di Pavullo.
110. Zampoli Giuseppe di Pavullo. Con sentenza 3 novembre 1849, condannati al carcere da sei mesi a cinque anni per perquisizioni domiciliari, arresti personali, estorsione di denaro, ed apprensione di semoventi, di ragione Sovrana, eseguiti nel tempo che pendeva l'ultima guerra fra l'Austria ed il Piemonte.
111. Bizzarri Carlo di Nonantola.
112. Silvestri Angelo di Rivara.
113. Fratti Giuseppe di Rivara.
114. Costa Pietro di Rivara.
115. Ceretti Giuseppe di Medolla.
116. Dareggi Antonio di Rivara.
116. Tregui Angelo di Camposanto.
118. Molinari Giuseppe di Mirandola.
119. Molinari Paolo di Mirandola.
120. Golinelli Alfonso di Massa Finalese.
121. Garuti Domenico di Camposanto.

122. Cattabriga Giovanni di Rivara. Con sentenza 18 settembre 1849, condannati al carcere da mesi due a mesi quattro ed alla multa di italiane lire 20, per titolo di caccia nel bosco riservato di S. Felice.
123. Campi Gaspare di S. Felice.
124. Puviani Geminiano di S. Felice.
125. Perrini Antonio del luogo sudd.
126. Paltrinieri Ferrante del luogo sudd.
127. Veronesi Luigi del luogo sudd.
128. Fracciosi Alfonso del luogo sudd.
129. Vecchi Costante di S. Biagio.
130. Battilani Luigi di Cavezzo.
131. Beccassi Leandro di Bomporto.
132. Setti Fedele di Bomporto.
133. Ferrari Giacinto di Bomporto.
134. Panzani Pietro di Cavezzo.
135. Silvestri Giovanni di Camposanto.
136. Zucchi Modesto di Cavezzo.
137. Ferrari Giacinto di Disvetro.
138. Ferrari Ciro di Disvetro. Con sentenza 6 settembre 1849, condannati al carcere da un mese a due ed alla multa di Ital. L. 20 per lo stesso titolo di caccia nella bandita Reale.
139. Marmioli Pietro di Formigine. Con sentenza 19 settembre 1849, condannato a due anni di carcere per procurata evasione dal carcere del detenuto Domenico Savigni.
140. Saccheggiani Filippo di Pontone.
141. Pignedoli Giovanni di Felina.
142. Pignedoli Prospero di Felina. Con sentenza 26 Settembre 1849, condannati il primo ed un anno di carcere e gli altri a quattro mesi di simil pena per discorsi e grida sediziose contro il Governo.
143. Plessi Luigi di Spilamberto. Con sentenza 12 settembre 1849, condannato a sei mesi di car-

cere per insulti inferiti per causa di diversa politica opinione.

144. Bellei Massimiliano di Solara.
145. Rebecchi Antonio di Camposanto.
146. Parenti Davide di Solara.
147. Rinaldi Vincenzo di Solara.
148. Rebecchi Luigi di Camposanto.
149. Borsani Giuseppe di Camposanto.
150. Brugna Sebastiano di Camposanto.
151. Rebecchi Francesco di Camposanto.
152. Michelini Pietro di Solara.
153. Pellicciari Giacomo di Villafranca.
154. Mazzali Giacomo di Solara.
155. Marchi Domenico di Solara.
156. Remondi Felice di Solara.
157. Baraldi Massimiliano di S. Pietro in Elda.
158. Manfredini Giuseppe di Camposanto.
159. Tosi Giovanni di Camposanto.
160. Guandalini Paolo di S. Felice.
161. Poletti Luigi di Camposanto.
162. Cavallini Angelo di Camposanto.
163. Lodi Luigi di Solara.
164. Bergamini Francesco di Solara.
165. Bergamini Angelo di Solara.
166. Fregni Girolamo di Solara.
167. Ansaloni Giacomo di Solara.
168. Baraldi Giuseppe di Solara.
169. Morselli Giovanni di Solara. Con sentenza 20 agosto 1849, condannati alla pena del carcere da un mese a cinque per partecipazione allo spoglio e saccheggio di legna e riso di proprietà Sovrana nel marzo 1849.
170. Benassi Marco di Bomporto.
171. Tosatti Leopoldo di Villafranca.
172. Malagoli Francesco di Camurana.
173. Malagoli Francesco di Camurana.
174. Casati Luigi di Camurana.

175. Casari Ermenegildo di detto luogo.
176. Malavasi Pietro di S. Felice.
177. Costa Giovanni Luigi di S. Felice.
178. Bozzoli Cesare di d. l.
179. Bergamini Paolo di d. l.
180. Ferraresi Pietro di d. l.
181. Franchini Giuseppe di d. l. Con sentenza 28, agosto 1849, condannati al carcere sofferto ed alla multa di Ital. L. 20 per titolo di caccia.
182. Cajumi Lodovico di Nonantola.
183. Garruti Luigi di d. l.
184. Cioni Cesare di d. l.
185. Sighinolfi Domenico di d. l.
186. Vincenzi Benedetto di d. l. Con sentenza 20 agosto 1849, condannati il primo a sette anni di carcere, il 2.° e il 3.° a cinque anni, ed il 4.° a tre anni di egual pena per avere abbassato ed incendiato li stemmi Sovrani in Nonantola; mentre il 5.° fu dichiarato innocente del fatto.
187. Marchesini Artaserse di Reggio. Con sentenza 27 luglio 1849, condannato a due mesi di carcere per percosse semplici a due Guardie di Polizia.
188. Pescatori Cesare di Parma. Con sentenza 28 luglio 1849, condannato a sei mesi di carcere per avere riunito alcuni Villici nel proprio Casino, onde abbattere li Stemmi Sovrani.
189. Grana Mariano di Camposanto.
190. Braghiroli Vincenzo di Solara
191. Rebecchi Mariano di Camurana.
192. Sacchetti Domenico di Solara.
193. Cavallini Giuseppe di Camposanto.
194. Rebecchi Lodovico di d. l.
195. Pignati Paolo di Solara.
196. Monelli Antonio di Camusana. Con sentenza 4 agosto 1849, condannati al carcere da mesi sei ad un anno per partecipazione al saccheggio della legna e riso della Regia tenuta di S. Felice.

197. Caggiati Antonio di Montecchio.
198. Jemmi Francesco di d. l.
199. Francescotti Domenico di d. l.
200. Cattelani Donnino di d. l.
201. Del Rio Giovanni di d. l.
202. Canepari Domenico di d. l.
203. Bernazzi Pellegrino di d. l.
204. Bronzoni Donnino di d. l. Con sentenza 8 aprile 1849, condannati al carcere sofferto per avere preso parte al taglio ed asporto di legne nel bosco Camerale di Montecchio.
205. Sita Giovanni di Rivara.
206. Scacchetti Antonio di Cadecoppi.
207. Paltrinieri Luigi di d. l.
208. Manfredini Domenico di d. l.
209. Maini Giovanni di Rivara.
210. Bassoli Giuseppe di S. Felice.
211. Borghi Giulio di S. Prospero.
212. Barbieri Alessio di S. Pietro.
213. Malagoli Giovanni diBastiglia.
214. Ferrari Francesco di Rivara.
215. Maini Vincenzo di d. l.
216. Paltrinieri Angelo di S. Biagio.
217. Morselli Pasquale di Camposanto.
218. Bertelli Carlo di Bastiglia.
219. Righi Antonio di S. Felice.
220. Moscardini Massimiliano di Bastiglia.
221. Goldoni Domenico di S. Felice.
222. Goldoni Antonio di d. l.
223. Farapacci Domenico di Rivara.
224. Andeolini Davide di d. l.
225. Bottoni Luigi di d. l.
226. Gozzi Antonio di d. l.
227. Bergonzini Giuseppe di d. l.
228. Azzolini Carlo di d. l.
229. Silvestri Giovanni di d. l.
230. Bellodi Antonio di d. l.

231. Goninelli Fortunato di S. Felice.
232. Bacchi Pietro di Rivara.
233. Martini Francesco di Solara.
234. Raimondi Fortunato di Rivara. Con sentenza 3 luglio 1849, condannati da un mese di carcere a sei mesi per avere avuto parte nelle depredazioni del bosco di S. Felice.
235. Bosellini Guglielmo di Modena.
236. Lolli Giuseppe di Mirandola.
237. Fattori Carlo del Cavezzo. Con sentenza 7 Luglio 1849, condannati a quattro mesi di carcere per avere liberato arbitrariamente dal carcere un detenuto politico.
238. Menotti Crescenzio di Carpi.
239. Menotti Rodolfo di d. l.
240. Silingardi Arcangelo di d. l. Con sentenza 11 luglio 1849, condannati il 1 a 15 anni e gli altri altri a 10 anni di galera per estorsione di denaro nella somma di mod. L. 817. 18.
241. Ori Catterina di Mocogno. Con sentenza 6 settembre 1852, condannata a 10 anni di carcere come indiziata urgentemente d'incendio di un fenile.
242. Pongiluppi Faustino di Vallalta. Con sentenza 30 ottobre 1852, condannato a 5 anni di galera quale indiziato urgentemente di delazione di una carabina.
243. Rovatti Sante di Busanella. Con sentenza 22 gennajo 1853, condannato a sei mesi di carcere per discorsi e grida sediziose.
244. Zanotti Demetrio di Vignola. Con sentenza 4 febbrajo 1853, condannato ad un anno di carcere per aver fatto parte della banda di Piva.
245. Tirelli Giuseppe di Carlo. Con sentenza 8 marzo 1853, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una bajonetta.
246. Canevazzi Antonio di Spilamberto. Con sen-

tenza 11 aprile 1853, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una bajonetta.

247. Montanari Pietro di Luzzara. Con sentenza 19 maggio 1853, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una sciabola.

248.. Franceschini Prospero di Reggio. Con sentenza 7 giugno 1853, condannato a 4 mesi di carcere ed alla multa di 10 scudi d'oro per detenzione di un bastone contenente uno stile.

249. Defloriani Marco di Colagna. Con sentenza 24, settembre 1853, condannato a sei mesi di carcere per offese ad una Pattuglia di Militi.

250. Gibertoni Giovanni di Mirandola

251. Cocconcelli Ruffino di Correggio. Con sentenza 12 ottobre 1853, condannati il primo a due mesi di carcere per offese ad un Dragone, e l'altro ad un anno di simil pena per ingiurie verbali alle truppe Estensi.

252. Montanari Ingegnere Francesco di Mirandola. Con sentenza 18 ottobre 1853, condannato alla galera in vita per avere assunto l'incarico, a proposta del Comitato rivoluzionario Mantovano, di dirigere la presa e la difesa dei forti di Mantova e Verona in caso di sollevazione.

253. Bertucci Bartolomeo di Collagna.

254. Galeazzi Luigi di d. l.

255. Galeazzi Pietro di d. l.

256. Borghesi Pietro di Collagna.

257. Bertucci Pietro di detto luogo.

258. Giorgini Pasquale di Cinquecerri.

259. Rini Jacopo di Collagna.

260. Ferretti Saule di d. l.

261. Borghesi Giuseppe di d. l.

262. Gentili Domenico di d. l.

263. Ravani Cesare di d. l.

264. Ferretti Gioachino di d. l.

265. Magliani Sante di Cinquecerri. Con sentenza

13 dicembre 1853, condannati al carcere fino a mesi otto per opposizione alla forza.
266. Savani Biagio di Migliarina. Con sentenza 15 ottobre 1853, condannato ad 8 mesi di carcere ed alla multa di cinque Ducatoni per ferimento di un milite.
267. Mesetti Pietro di Serravalle.
268. Casalgrandi Domenico di d. l.
269. Scarabelli Domenico del Castellino
270. Venturelli Giuseppe di Rocca Malatina. Con sentenza 8 febbrajo 1854, condannati alla galera per anni 12 per tentata invasione.
271. Schenetti Giovanni Battista di Romanoro. Con sentenza 25 febbrajo 1854, condannato a 3 anni di carcere per calunniose imputazioni date al Duca.
272. Corona Domenico di Fosdinovo.
273. Corona Francesco di d. l.
274. Piccioli Giuseppe di d. l.
275. Conti Giacomo di d. l.
276. Torchiana Carlo di d. l.
277. Spadoni Giacomo di d. l.
278. Pagani Antonio di d. l. Con sentenza 24 Marzo 1854, condannati per attentato di sollevazione in senso di repubblica, in quanto al primo a 15 anni di galera, in quanto al Pagani a 7 anni e in quanto agli altri, a cinque anni di simil pena.
279. Contigli Claudio di Fivizzano. Con sentenza 27 marzo 1854, condannato a 4 mesi di carcere per avere ricevuto una lettera provenientegli da affigliati al comitato rivoluzionario di Sarzana.
280. Rovatti Giuseppe di Mirandola. Con sentenza 9 giugno 1854, condannato a 10 mesi di carcere per ingiurie verbali contro il Delegato Politico del luogo.
281. Finti Angelo di Villa Motta. Con sentenza 9 Giugno 1854, condannato a 6 mesi di carcere per tentata opposizione all'arresto di un fratello.

282. Gorrieri Giuseppe di Formigine. Con sentenza 14 giugno 1854, condannato a 6 mesi di carcere per ingiurie contro la Forza.
283. Frati Adriano di Sassoguidano.
284. Cantergiani Pietro di Niviano.
285. Fratti Davide di Sassoguidano.
286. Tomaselli Luigia di d. l. Con sentenza 2 giugno 1854, condannati il primo alla galera in vita e gli altri alla pena del carcere per quattro anni per tentata invasione.
287. Lolli Pietro di Montalto. Con sentenza 15 Luglio 1854, condannato al carcere sofferto per leggier ferimento ad un soldato.
288. Mozzali Giovanni della Pieve di Guastalla. Con sentenza 2 Agosto 1854 condannato a tre anni di carcere per detenzione di una bajonetta.
289. Mattioli Gaetano di Finale. Con sentenza 21 Settembre 1854, condannato ad un anno di carcere per ingiurie verbali contro il Podestà e il Maggiore delle Milizie.
290. Soliani Celeste di Borretto. Con sentenza 21 settembre 1854, condannato a tre anni di carcere per ingiurie verbali contro un milite e la divisa.
291. Corsi Filippo di Massa. Con sentenza 18 ottobre 1854, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una pistola.
292. Barbieri Luigi di Concordia. Con sentenza 26 settembre 1854, condannato alla galera per anni venti per tentata aggressione.
293. Sogari Giuseppe di Fopoli. Con sentenza 22 ottobre 1854, condannato a tre mesi di carcere per ingiurie verbali contro il Delegato politico di Carpi.
294. Bruschi Mauro di Fossa.
295. Gallavotti Guglielmo di d. l. Con sentenza 27 febbrajo 1855, condannato a 4 mesi di carcere

per ingiurie verbali contro il Commisario Politico di Reggio.

297. Casoli Possidio di Massenzatico.

298. Sberveglini Vincenzo di Prato Fontana. Con sentenza 8 marzo 1855, condannati a due mesi di carcere per offese contro una Pattuglia di Militi.

299. Ragni Giuseppe di S. Prospero degli Sbrinati. Con sentenza 14 marzo 1855, condannato a tre anni di carcere per detenzione di una carabina.

300. Caletti Prospero di Carpi. Con sentenza 4 aprile 1855, condannato ad un mese di carcere per ingiurie ad un militare.

301. Verzellesi Bartolomeo di Gualtieri. Con sentenza 26 aprile 1855, condannato a 10 anni di galera per grassazione.

302. Vaccari Antonio di Carpi. Con sentenza 13 giugno 1855, condannato a due mesi di carcere per ingiurie ad un impiegato.

303. Benzi Giuseppe di Novi. Con sentenza 9 agosto 1855, condannato ad un anno di carcere per parole ingiuriose contro il Duca.

304. Francioni Pellegrino di Reggio. Con sentenza 14 luglio 1855, condannato a 15 anni di galera per complicità in un incendio di una capanna.

305. Granaj Carlo di Torrano. Con sentenza 13 agosto 1855 condannato alla galera in vita per omicidio.

306. Betelli Geremia di Rocchetta. Con sentenza 23 agosto 1855 condannato a sei mesi di carcere per avere favorito la diserzione di quattro Cacciatori Austriaci.

307. Bioni Giuseppe di Guastalla. Con sentenza 25 settembre 1855, condannato al carcere per ingiurie ad un milite.

308. Sala Costante di Rolo. Con sentenza 19 set-

tembre 1855, condannato al carcere sofferto, per ingiurie verbali al Sindaco del luogo.

309. Viali Francesco di Bibbiano. Con sentenza 25 settembre 1855, condannato a sei mesi di carcere per detenzione di una bajonetta.

310. Rovina Sebastiano di Guastalla. Con sentenza 25 settembre 1855, condannato al carcere sofferto, per ingiurie ad un Dragone.

311. Berlucchi Carlo di Miseglia. Con sentenza 18 ottobre 1855, condannato a due anni di carcere per ferimento leggiero.

312. Calleo Stefano di Avenza.

313. Bernardini Carlo di d. l.

314. Telara Ferdinando di d. l.

315. Vateroni Sante di d. l.

316. Ragaglini Bernardo di d. l.

317. Calleo Bernardo di d. l.

318. Bedini Domenico di d. l. Con sentenza 18 ottobre 1855, condannati li tre primi a tre anni di galera e gli altri a cinque anni di egual pena per detenzione di stili.

319. Masetti Giulio di Gragnana. Con sentenza 20 ottobre 1853, condannato a cinque anni di galera per delazione di un coltello.

320. Orsini Francesco di Carrara. Con sentenza 25 ottobre 1855, condannato a sei anni di galera per detenzione di uno stile.

321. Lattanzi Michele di Sorgnano. Con sentenza 27 ottobre 1855, condannato alla pena di cinque anni di galera per detazione di un fucile.

322. Righi Giacomo di Gargallo. Con sentenza 9 novembre 1855, condannato a quattro mesi di carcere per ingiurie verbali ad una pattuglia di militi.

323. Maccari Vincenzo di Rovereto. Con sentenza 15 novembre 1855, condannato ad otto mesi di carcere per opposizione al Nunzio della Giusdicenza di Carpi.

324. Bedogni Pellegrino di Scandiano, con sentenza 22 novembre 1855, condannato a sei mesi di carcere per detenzione di una bajonetta.
325. Olivieri Domenico di Gorfigliano.
326. Orsi Giuseppe di d. l.
327. Orsi Domenico di d. l.
328. Orsi Giovanni di d. l.
329. Orsi Alessio di d. l.
330. Torre Domenico di d. l.
331. Paccini Giovanni di d. l.
332. Berti Giovanni di d. l. Con sentenza 28 ottobre 1855, condannati l'Olivieri al carcere per anni 15 e l'Orsi Giuseppe alla galera per anni 5 per tentativo di furto ed opposizione alla Forza e gli altri alla pena del carcere per tre anni a cinque per complicità nella detta opposizione.
333. Rovesti Pietro di Gualtieri. Con sentenza 25 gennajo 1856, condannato a 5 mesi di carcere per ingiurie contro un Dragone.
334. Lori Pietro di Torrano.
335. Merlini Brandisio di d. l.
336. Del Beccaro Francesco di d. l. Con sentenza 3 marzo 1856, condannati il primo a sei anni e gli altri a quattro anni di carcere per ferimento pericoloso accompagnato da sevizie.
337. Ronchi Giovanni di Castelpoggio.
338. Rossi Domenico di d. l.
339. Vaira Domenico di d. l.
340. Pucciarelli Andrea di d. l. Con sentenza 6 marzo 1856, condannati al carcere da due mesi a sei per ingiurie verbali ai Militi.
341. Conserva Francesco di Torrano.
342. Secchiari Pietro di d. l. Con sentenza 12 marzo 1856 condannati a sei anni di carcere per minaccia di morte ad un Caporale de' Militi.
343. Dell'Amico Francesco di Torrano.
344. Boni Demetrio di d. l.

345. Bicchieri Domenico di d. l.
346. Rossi Francesco di d. l. Con sentenza 13 marzo 1856, condannato da cinque a sette anni di carcere per ferimento premeditato.
347. Bellendani Luigi di Camurana. Con sentenza 17 Marzo 1856, condannato ad 8 mesi di carcere per improperj contro la Forza.
348. Carafogli Giuseppe di Ravarino. Con sentenza 29 marzo 1856, condannato ad un anno di carcere per opposizione alla Forza.
349. Pantaleoni Vincenzo di Mancasale.
350. Pantaleoni Angelo di d. l. Con sentenza 1 aprile 1856, condannati a tre mesi di carcere per insulti ai Militi.
351. Savani Paolo di Quartirolo. Con sentenza 26 marzo 1856, condannato a quattro mesi di carcere per insulti alla Forza.
352. Saccani Leonardo di Correggio. Con sentenza 26 marzo 1856, condannato a 8 mesi di carcere per percosse ad un milite.
353. Dallasta Paradiso di Borreto.
354. Bigliardi Felice di d. l. Con sentenza 14 aprile 1856, condannati a 4 mesi di carcere per insulti ai Militi.
355. Morandi Antonio di Sassuolo.
356. Nizzali Rocco di d. l. Con sentenza 27 maggio 1856, condannati al carcere, il primo per 1 anno e l' altro per mesi quattro per offese alla Forza.
357. Magnani Pietro di S Girolamo.
358. Petrati Primo di d. l.
359. Canova Luigi di d. l. Con sentenza 2 giugno 1856, condannati al carcere per mesi tre per ingiurie ad un soldato.
360. Guidoni Luigi di Massa.
361. Nicodemi Gaetano del Borgo.
362. Contadini Lorenzo di d. l.

363. Crudeli Luigi di Ortola.
364. Sermattei Giorgio di Castagnola.
365. Manini Antonio di Bergiola.
366. Ferrari Tomaso del Borgo. Con sentenza 15 giugno 1856, condannati in quanto al Guidoni ed al Ferrari a cinque anni di lavori forzati ed agli altri a 20 anni di Ergastolo per clandestina aggregazione a società segrete.
367. Lazzerini Emmanuele di Sorgnano.
368. Lazzerini Pietro di d. l. Con sentenza 26 giugno 1856, condannati a sette anni di carcere per tentativo di omicidio.
369. Celi Francesco del Borgo. Con sentenza 26 giugno condannato all'Ergastolo per anni 15 per ferimento e per aggregazione a società segreta.
370. Pentorari Angelo della Pieve d'Elici. Con sentenza 30 giugno 1856, condannato ad un anno di carcere per resistenza alla forza.
371. Guaitoli Giuseppe di Cortile. Con sentenza 8 luglio 1856, condannato a tre mesi di carcere per ingiurie contro il Commissario Politico.
372. Calzolari Giacomo di Lerici.
373. Cristiani Francesco del Borgo.
374. Lazzini Jacopo di Ortola.
375. Meucci Sante di Massa. Con sentenza 10 luglio 1856, condannati alla pena dell'Ergastolo a vita in quanto al Calzolari e Lazzini, a quella dell'Ergastolo per 20 anni in quanto al Cristiani ed a quella dei lavori forzati per anni 10 in quanto al Meucci per aggregazione a società segreta e per ommessa denunzia di un tentativo di sollevazione che voleva effettuarsi da altri.
376. Marciasi Antonio di Bedizzano. Con sentenza 11 Luglio 1856, condannato a 20 anni di carcere per omicidio proditorio.
377. Andrei Francesco di Carrara.
378. Passani Andrea di d. l.

379. Lucchinelli Francesco di d. l.
380. Menoni Giuseppe di Avenza.
381. Rossi Francesco del Borgo.
382. Dell'Amico Filippo di Bergiola.
383. Dell'Amico Francesco di d. l.
384. Capi Giulio di d. l.
385. Dell'Amico Michele di d. l.
386. Dell'Amico Giuseppe fu Francesco di d. l.
387. Dell'Amico Domenico di d. l.
388. Dell'Amico Ferdinando di d. l.
389. Dell'Amico Pellegrino di d. l.
390. Dell'Amico Giuseppe di Giovanni di d. l.
391. Dell'Amico Pietro di d. l.
392. Dell'Amico Angelo di d. l.
393. Dell'Amico Carlo di d. l.
394. Morelli Domenico di d. l.
395. Genesini Domenico di d. l.
396. Berti Eugenio di d. l. Arrestati e processati per titolo di aggregazione a società segreta, furono dimessi dal carcere a processo aperto con sentenze 17 giugno e 14 Luglio 1856.
397. Biagioni Pietro di Paleroso. Con sentenza 22 luglio 1856, condannato a sei mesi di carcere per irriverenti proposizioni contro il Sovrano.
398. Dell'Amico Domenico di Bergiola.
399. Pelliccia Pietro di Bedizzano.
400. Baratta Camillo di d. l. Con sentenza 25 luglio 1856, condannati il primo alla pena dei lavori forzati per anni 5 e gli altri all'Ergastolo per anni 20, per aggregazione a società segrete.
401. Ghio Giovanni di Bonascola.
402. Andrei Francesco di Carrara.
403. Bortolucci Giuseppe di d. l.
404. Dell'Amico Carlo di d. l.
405. Borghini Michele di d. l. Arrestati ed imputati di ferimento, furono dimessi dal carcere a processo aperto con sentenza 29 luglio 1856.

406. Zanetti Angelo di Avenza.
407. Prandi Luigi di Carrara. Con sentenza 31 luglio 1856, condannati all'Ergastolo per 20 anni per associazione a società segreta.
408. Diamanti Benedetto di Sorgnano.
409. Ragaglini Celidonio di Avenza.
410. Zanetti Angelo della Spiaggia.
411. Polina Paolo di Codena.
412. Bastieri Cosimo di Ficola.
413. Maggiani Federico di Carrara.
414. Brondi Giuseppe di Massa.
415. Giromella Jacopo di Sorgnano.
416. Baccioli Carlo di Fossola. Arrestati ed accusati di aggregazione a società segreta, furono dimessi a processo aperto con sentenza 31 luglio 1856.
417. Dell'Amico Francesco di Bergiola.
418. Fabbiani Francesco di d. l.
419. Cappè Pietro di d. l. Con sentenza 7 agosto 1856, fu condannato a 20 anni di Ergastolo per associazione a setta segreta, e gli altri dimessi dal carcere a processo aperto.
420. Bertoli Bernardo di Fossola.
421. Ronchè Pietro di Monte Verde.
422. Lodovici Giovanni di Fontia.
423. Giromella Bartolomeo di Carrara.
424. Serri Leopoldo di d. l.
425. Bastreri Tomaso di d. l.
426. Meneoni Modesto di Avenza.
427. Pucci Alberico di Mirteco.
428. Ferrari D. Lodovico di d. l.
429. Passani Giovanni di Carrara.
430. Tosi Francesco di Bonascola. Arrestati e processati per titolo di società segreta, con sentenza 12 agosto 1856 furono dimessi dal carcere a processo aperto per insufficienza di prove.
431. Gasparini Gaetano di Cibecco. Con sentenza

6 ottobre 1856, condannato a 9 mesi di carcere per offesa alla Forza.

432. Abbati Rinaldo di S. Sisto. Con sentenza 3 novembre 1856, condannato a due mesi di carcere per ingiurie ad un Magistrato.

433. Briselli Bernardo di Fossola. Con sentenza 17 novembre 1856, condannato a 5 anni di galera per possesso di uno stile.

434. Guerra Carlo di Carrara.

435. Giusti Battista di d. l.

436. Giusti Giuseppe di d. l.

437. Bertucci Flaminio di d. l.

438. Maggiani Andrea di d. l.

439. Brizzolari D. Enrico di d. l.

440. Baini Pietro di d. l.

441. Cenderelli Ambrogio di d. l.

442. Scopis Domenico di d. l.

443. Tardella Andrea di d. l.

444. Botto Sante di d. l.

445. Salvatici Silvio di d. l.

446. Ginesi Giuseppe di Torrano.

447. Carassali Giuseppe di Carrara. Arrestati sotto l'incolpazione di settarii, con sentenza 15 novembre 1856 furono condannati il Guerra all'Ergastolo a vita, Giusti Battista all'Ergastolo per 20 anni, il Carassali ai lavori forzati per anni 5 e gli altri dimessi a processo aperto.

448. Maracchioli Nicola di Castelnuovo al Piano.

449. Maracchioli Ermenegildo di d. l. Con sentenza 24 novembre 1856, condannati alla pena di otto anni di galera per possesso di polvere sulfurea.

450. Zironi Giovanni di Collegara. Con sentenza 26 novembre 1856 condannato ad un anno di carcere per offese alla Forza.

451. Cipollini Paolo di Nicola.

452. Bonacci Domenico di Carrara.

153. Micheloni Labindo di Nicola.
154. Cervia Cesare di d. l.
155. Ferrari Giuseppe di Ortonovo
156. Bertoli Bernardo di Fossola.
157. Cybeo Conte Pietro di Massa.
158. Ratti Bernardo di Torrano. Con sentenza 4 dicembre 1856, condannati all'Ergastolo a vita per tentata sollevazione li Cipollini, Bonacci, Cybeo e Ratti, ed alla confisca dei beni, e in quanto agli altri dimessi a processo aperto.
159. Nobili Massimo di Monte Corona.
160. Nobili Eugenio di Giano. Con sentenza 2 gennajo 1857, condannati al carcere per mesi 6 per offese alla Forza.
161. Lasvardi Giovanni di S. Pellegrino. Con sentenza 14 gennajo 1857 condannato al carcere sofferto, per ingiurie ai Militi.
162. Serri Domenico di Miliara. Con sentenza 29 gennajo 1857, condannato al carcere sofferto, per insulto ad un Dragone.
163. Bellabeni Giovanni di Seta. Con sentenza 5 febbrajo 1857, condannato a sei mesi di carcere per offesa ai Militi.
164. Vecchi Francesco di Sarzana.
165. Gregori Sante di d. l. Con sentenza 25 febbrajo 1857, fu condannato il Vecchi a sei mesi di carcere per offesa ad un Dragone ed il Gregori assoluto.
166. Chelli Gaetano di Reggio. Con sentenza 28 febbrajo 1857, condannato ad otto mesi di carcare per insulto alla Forza.
167. Rebuttini Luigi di Carpi. Con sentenza 1 maggio 1857 condannato al carcere sofferto, per insulti alla Forza.
168. Bertani Angelo di Carpi. Con sentenza 30 maggio 1857, condannato al carcere sofferto, per ingiurie alla Forza.

506. Babboni Giovanni di Miseglia.
507. Baratta Jacopo di Miseglia.
508. Pianadei Ceccardo di d. l. Con sentenza 23 giugno 1858, condannati il primo a 20 anni di galera ed alla confisca dei beni, e gli altri a 18 anni di simil pena per titolo di setta e complicità in omicidio.
509. Santucci Francesco di Torrano.
510. Giorgi Francesco di Carrara.
511. Rossi Ferdinando di d. l. Con sentenza 24 giugno 1858, condannati il primo a 20 anni di galera, il secondo a sei anni di simil pena, e il terzo a 18 anni di lavori forzati per titolo di setta e di complicità in omicidio.
512. Partigiani Adriano di Castelpoggio.
513 Pucciarelli Gioachino di d. l. Con sentenza 9 dicembre 1857, condannati alla pena di morte per complicità in omicidio.
514. Guadagni Sebastiano di Colonnata.
515. Battaglia Ceccardo di d. l.
516. Guadagni Carlo di d. l.
517. Corsi Giuseppe di d. l.
518. Danesi Andrea di d. l. Con sentenza 24 luglio 1858, condannati il primo alla pena di morte, e gli altri ad otto anni di galera per omicidio e titolo di setta.

FINE DELLA PARTE SECONDA.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

PARTE PRIMA.

Scelta di Leggi, Notificazioni e Regolamenti, promulgati da Francesco IV e Francesco V, Duchi di Modena, proprj a far conoscere lo spirito del loro governo.

Regno di Francesco IV.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

PARTE PRIMA.

Scelta di Leggi, Notificazioni e Regolamenti, promulgati da Francesco IV e Francesco V, Duchi di Modena, proprj a far conoscere lo spirito del loro governo.

REGNO DI FRANCESCO IV.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

Sentenze proferite sopra delitti politici dai Tribunali Statarj e Commissioni militari sotto il governo dei Duchi di Modena Francesco IV e Francesco V.

REGNO DI FRANCESCO IV.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

dal 1814 al 1859

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

Istituita con Decreto 21 luglio 1859

EPUBBLICATI PER ORDINE DEL DITTATORE

DELLE

PROVINCIE MODENESI

Tomo Secondo

PARTE III. Sez. 1. Materie Criminali.

» » » 2. Chirografi Varii.

» » » 3. Relazioni di Regiudicate.

MODENA

PRESSO NICOLA ZANICHELLI E C., LIBRAJ ED EDITORI

1860

CHIROGRAFI
RIGUARDANTI MATERIE CRIMINALI

I.

(RISERVATA) Prot. N. 7130.

Al Comando Generale.

Che, udito al caso le osservazioni in proposito del Comandante Dragoni, diramerà pure ai rispettivi Comandanti interessati la presente Istruzione.

Potendo accadere che nascano improvvisi disordini in uno o nell'altro luogo, come sarebbero:

1.° Opposizione alla forza;

2.° Opposizione alle Autorità Governative;

3.° Violenza contro privati sopratutto in senso politico;

4.° Tumulti e grida sediziose, o dimostrazioni politiche numerose e da non potersi far cessare coi mezzi ordinarj.

In questi casi è nostra mente che i rispettivi Comandanti Militari assumano il comando del loro Distretto, dovendo tutte le altre Autorità, di qualsiasi genere, nonchè la Milizia di riserva ubbidire ai loro ordini.

Tali Comandanti, indicati più sotto, agiranno immediatamente e sotto la loro intesa responsabilità come crederanno meglio per sedare i disordini nel modo il più pronto ed energico.

Potranno essi chiamare in ajuto la Milizia di riserva del loro Circondario e dare alla medesima qualsiasi ordine.

Ove un tumulto non si sciolga alle insinuazioni si farà uso delle armi.

Così ad ogni opposizione per arresti, ecc.

Condanne Criminali non ne potrà dare il Comandante il Distretto, ma fare arresti e perquisizioni ed adoperare la forza quanto sarà necessario, spedendo espressi alla Capitale al Comandante Generale per ulteriori norme di contegno.

Potrà però in casi meno gravi applicare pene disciplinari corporali a quelli che lo meritassero previo un processo verbale.

Questi Comandanti saranno *in Modena*, in assenza del Sovrano, il Comandante Generale delle Truppe.

In Reggio, Brescello, Massa e Carrara i Comandanti le rispettive guarnigioni.

Pel resto del Nostro Stato i locali Comandanti del Corpo Dragoni.

Ogni mancanza commessa durante questo stato eccezionale sarà giudicata dai Consigli di Guerra da riunirsi in Modena, Reggio e Massa.

Gli arrestati, fatti i costituti sopra luogo, verranno tradotti nel più vicino di questi tre luoghi, ossia a Modena per le provincie di Modena e Frignano, a Reggio per quella di Guastalla, a Massa per l'oltre Appennino. I testimonj verranno ivi citati.

Qualunque spesa nasca da tali avvenimenti verrà caricata sui colpevoli e processati, in mancanza od insolvenza loro sulle Comunità.

12 novembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

II.

N. 1720.

Al Ministero di Grazia e Giustizia.

Per norma della Commissione incaricata di sottoporci il progetto del nuovo Codice Criminale si determinano le pene come segue:

Pene Criminali da applicarsi dai Tribunali.

1.° Morte;
2.° Ergastolo a vita;
3.° Ergastolo a tempo, cioè fra 5 e 20 anni;
4.° Lavori forzati da 3 a 20 anni;
5.° Carcere da 1 a 3 anni;
6.° Esilio perpetuo;
7.° Sospensione dei diritti civili;
8.° Morte civile;
9.° Multa;
10.° Confisco pei rei di lesa Maestà e di ribellione limitatamente alla parte di cui ponno disporre liberamente per testamento il giorno della condanna.

Le pene correzionali applicabili dalla Polizia, ossia dal Buon Governo saranno:

1.° Carcere sino ad un anno con o senza lavori forzosi;
2.° Relegazione da 6 mesi a 2 anni;
3.° Pene corporali immediate di bastone o nervo;
4.° Catena corta;
5.° Ceppi;
6.° Carcere a pane ed acqua;
7.° Precetto politico;
8.° Multa.

Le Pene comprese sotto i N. 3, 4. 5 e 6 avranno il limite che hanno le stesse pene disciplinari Militari attualmente vigenti.

Modena, 22 aprile 1853.

FRANCESCO.

III.

N. 2429.

Al Buon Governo.

Visto l'elenco dei detenuti in carcere dietro Condanna Criminale che col 1.° aprile era di 254 (duecentocinquantaquattro) teste, decretiamo che tutti

sieno a suo tempo passati nella nuova Casa di Forza alla Saliceta.

Rilevato poi che circa un terzo dei medesimi, in forza delle mitissime condanne dei Tribunali, finiscono entro quest'anno la loro pena, di Nostra Sovrana Autorità decretiamo, che costoro non siano ridati alla Società, finchè non abbiano e dato saggio di rifermata condotta, in detta Casa di Forza, ed ivi abbiano appreso un mestiere.

Reggio, 22 maggio 1853.

Firm. FRANCESCO.

IV.

Prot. N. 3863.

Al Ministro di Buon Governo.

Le incessanti ciarle che agitano le popolazioni, massime rurali, in causa della scarsezza del raccolto, avendo evidentemente origine in maneggi settarj che vogliono a tutti i costi disgustare la parte fedele dei Nostri sudditi, C'inducono ad ordinare che i fomentatori di tali discorsi ed accuse contro le Autorità, di odio contro i facoltosi e sopratutto contro i commercianti di grano e fornaj, ne siano puniti, se colto in flagranti con pene corporali.

Pavullo, 10 agosto 1853.

FRANCESCO.

V.

Prot. N. 3153.

Visto la domanda del Direttore della Casa di Forza della Saliceta San Giuliano tendente ad ottenere il suo congedo per ritornare in patria;

Considerando dall' altro lato gli utili servigi di questo Impiegato, e l'ordine che stabilì, e con ogni impegno tende a mantenere in detto Stabilimento penitenziario;

Visto inoltre i sintomi di opposizione manifestatisi in detto Stabilimento, qual contraccolpo forse dei recenti avvenimenti politici, o di qualche occulta trama, per cui è impossibile il lasciare abbandonato a sè tale importante stabilimento.

Sarà da negare dal Ministero la domanda al Direttore come intempestiva e troppo dannosa al servigio, e solo accorderemo al medesimo un permesso di 6 a 8 settimane per recarsi in patria, quando lo stato dello Stabilimento presenti una maggior garanzia di quiete.

In quest' occasione vedendo Noi che vi sono alcune lacune nel Regolamento relativo decretiamo quanto segue:

1.° Il Direttore è abilitato tostochè scorgesse un' opposizione generale anche solo passiva ai Regolamenti, e poi più scoppiando qualche ammutinamento, pel quale non bastassero i suoi mezzi di repressione, d' invocare senza indugio l' ajuto della Forza Militare in Modena.

2.° A tal fine si dirigerà al Ministero di Buon Governo, e contemporaneamente al Comando Dragoni.

3.° Questo dovrà immediamente ottenere dal Comando Generale la forza che gli occorrerà, e si recherà con essa alla Casa di Forza, ove agirà sotto propria responsabilità a norma delle circostanze.

4.° Sono quindi una volta per sempre date facoltà al Comandante la Forza politica di prendere tali circostanze tutte le misure più efficaci per ricondurre l' ordine e far cessare ogni rivolta, ogni opposizione passiva, ed ogni scandalo, facendo uso ancora di punizioni corporali applicate *ipso facto* ai capi e promotori del disordine.

5.° Per chi ruba, o defrauda allo Stabilimento, ai superiori, agli impiegati ed ai compagni d'arresto qualche cosa, o per chi si ammutina ed apertamente con fatti o parole disubbidisce ai superiori, il Direttore potrà far dare punizioni corporali in sostituzione, diminuzione od aggiunta agli altri castighi contenuti nel Regolamento vigente.

6.° Ove accadano mancanze più gravi in detto Stabilimento e meritevoli d'un giudizio, o per quelle specialmente gravi che accadessero durante un ammutinamento, il giudizio viene rimesso alla Commissione Militare istituita con nostro Decreto 4 Gennajo scorso coll'aggiunta che per tal caso anche l'istruttoria dovrà farsi dall'Auditorato Militare.

7.° Lo trasferire dalla Saliceta all'Ergastolo i detenuti dovrà evitarsi da qui innanzi, non dovendosi loro far credere che il Governo non è rassicurato per detto Stabilimento, e dovendo i compagni vedere i castighi dei capi o promotori da darsi loro sotto gli occhi degli altri detenuti.

8.° Dovendo giusta le anteriori Nostre disposizioni essere l'Ergastolo sotto il medesimo regolamento che la casa di Forza alla Saliceta, tutto il fissato nel presente Decreto dovrà applicarsi anche al medesimo.

La Segreteria comunicherà al Buon Governo il presente Decreto per intero, ed al Comando Generale nella parte che lo riguarda.

Pavullo, 31 luglio 1854.

FRANCESCO.

VI.

N. 3912.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Visto il caso atroce dell' assassinio commesso da certo Granaj in Carrara;

Visto la sentenza relativa che basata in ciò sulla Statuto locale non potè condannare a morte l'assassino per non avere egli raggiunti i 21 anni;

Visto non esservi nel progetto del Nuovo Codice Criminale fra gli eccettuati in questo punto che i delitti di violata Religione e di Lesa Maestà;

Ordiniamo che tale eccezione applicabile ai due delitti qui sopra citati si estenda a qualsiasi genere di

omicidio premeditato o commesso senza una provocazione che possa valutarsi per tale.

Pavullo, 27 agosto 1855.

FRANCESCO.

Dottor CARLO PARISI, *Segretario di Gabinetto*.

VII.

All'Incaricato del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nauseati dalla lettura delle tre Sentenze qui unite che ritorniamo all'Incaricato del Ministero di Grazia e Giustizia, non possiamo che ripetere ciò che abbiamo spesse volte già detto, cioè:

1.° Che ogni delitto grave e gravissimo sfugge alla meritata pena;

2.° Che le Sentenze di tal genere e le tre qui sottopostesi sono una nuova prova per Noi che i Giudici abusano della facoltà di applicare la pena straordinaria che sottrae i colpevoli dalla meritata pena e non vendica la Società;

3.° Che le Sentenze suddette sarebbero agli occhi Nostri appena tollerabili difese del reo, ma giammai atti da Giudici imparziali e vindici della Società offesa da tali orribili delitti.

4.° Che anche più nausea ci fa la continua applicazione della pena sofferta, onde di nuovo diminuire ai rei la pena già di tanto mitigata.

5.° Finalmente egual sentimento ci fa nascere l'asserzione in favore di enormi rei dell'anteriore loro buona condotta, del non essere provato che chi fece in pochi minuti morire un uomo sia reo d'omicidio, ma forse solo di ferimento; finalmente che l'infanticida Libbra non venga neppure condannata come tale, sul qual punto la Sentenza si può dire non la difenda neppure, e che il Felice Libbra complice, sorta fin d'ora di carcere avendo già sofferta la lievissima pena a cui fu condannato.

Per ultimo la lunghezza dei processi finisce per paralizzare ogni effetto delle leggi, movendo gli uni e dimenticandosi gli altri.

Questo stato di cose ci forza a ripetere che siamo malcontenti della Magistratura Nostra nella parte Criminale e dei gravi delitti che in ragione della loro gravità vanno sempre impuniti.

È poi totalmente contro la Nostra volontà che ci sottomettano Sentenze passate in giudicato, e se ciò accadrà di nuovo destituiremo quei Giudici che avessero agito in tal maniera.

Intanto l'Incaricato del Ministero di Grazia e Giustizia ordinerà la revisione delle cause fra le tre presentate ora a Noi che sono passate in giudicato, non essendo Noi tranquilli in coscienza che siasi fatta giustizia.

Modena, 25 marzo 1856.

Firm. FRANCESCO.

VIII.

Al Comando Generale Militare.

Trovando Noi necessario che si chiariscano e si puniscano al più presto i delitti collegantisi coll'incursione di fuorusciti avvenuta sul confine Sardo nella notte del 25 al 26 luglio e nella mattina di quel giorno;

Visto esistere in mano del Nostro Governo oltre varj corpi di delitto, cioè armi e munizioni, tre individui sospetti aver fatto parte od avuta connivenza coi fuorusciti.

Visto trovarsi in potere della Forza Sarda quattro fuorusciti sudditi Nostri che facevano parte della banda o bande che violarono il Nostro territorio armato mano, commettendovi rapine e violenze, e che dessi dovrebbero, giusto i Trattati vigenti, consegnarsi come abbiamo disposto che se ne vada a farne la domanda al Governo Sardo;

Decretiamo che la Commissione Militare in Massa sia competente a giudicare di simili delitti scoperti o che si scuoprissero ancora, e su quanto possa avere connessione con tal fatto, derogando pertanto alle restrizioni portate da antecedenti Nostre disposizioni alla competenza della suddetta Commissione Militare.

Pavullo, 31 luglio 1856.

Firm. FRANCESCO.

IX.

Caro Cocchi!

1.° agosto 1856.

Scorsa la Sentenza da Lei mandatami ed il dissenso del Presidente Tassoni, eccole le mie impressioni e risoluzioni in proposito:

1.° Che il Tribunale d'Appello fece da avvocato dei rei e non da Giudice;

2.° Che non stava a lui ad interpretare le mie *intenzioni* non espresse da nulla;

3.° Che non sono nè gli autori umanitarj nè le decisioni speciali prese in antecedenza che debbono valere, ma la legge tal quale è;

4.° Che questa non parlando di retroattività questa non era applicabile;

5.° Che io qualora nel pubblicare il Codice avessi avuto presente il duplice orrendo assassinio Garimberti e Guzzoni avrei dichiarato espressamente che non riconosceva nel Codice alcuna retroattività, ed avrei detto questo per non sottrarre alla meritata pena due scellerati;

6.° Che non capisco poi come salvino il Contarini dalla morte e così il Garuti per l'assassinio Guzzoni in un'epoca in cui il Garuti aveva oltre 21 anni di età;

7.° Che a maggior riprova che io non avrei mai salvato simili scellerati io dichiaro da questo momento che voglio estendere l'eccezione portata

dall'articolo 61, § 2, anche agli omicidj commessi in circostanza di grassazione od invasione;

8.° Che di più scuopro che non è citato nel Codice quest'ultimo delitto di invasione per cui io lo dichiarerò parificato in tutto e per tutto alla grassazione come Ella vedrà dall'unito Chirografo che le ordino di stendere e sottopormi in questo senso un Decreto da inserirsi nel Bollettino delle Leggi e da fare da qui innanzi parte integrante del Codice.

Da tutto ciò concludo come vedrà dall'altro Nostro Decreto definitivo;

1.° Che il Tribunale d'Appello ha interpretato senza averne facoltà una Nostra *intenzione* rendendo retroattiva la legge;

2.° Che quindi ordino al Tribunale di Revisione di rivedere le Sentenze Garuti e Contarini e dare sentenza.

Mi creda

Suo ben affezionato
FRANCESCO.

(Fuori) *Al Ministro di Grazia e Giustizia.*

X.

Al Comando Generale Militare.

Visto l'orribile assassinio commesso sul milite Giacometti del 3.° Reggimento, nella località detta il Lavello nel Comunello d'Avenza la notte del 14 al 15 corrente;

Visto essere il suddetto stato ucciso mentre per zelo di servigio era sortito armato per impedire un guasto che si faceva al ponte nuovamente costruito sul fosso Lavello;

Visto avere quell'infelice lasciato una vedova con una figlia;

Decretiamo:

1.° Si assegna alla vedova dell'assassinato mi-

lite Giacometti una pensione di italiane lire 20 (venti) mensili a carico del Comunello di Avenza.

2.° Rimaritandosi o morendo detta Vedova la pensione passerà alla figlia finchè questa non sia maggiore di età e collocata in matrimonio.

3.° Il Comunello di Avenza verrà sgravato dalla pensione di cui agli Articoli 1 e 2, tostochè gli assassini sieno scoperti e sia stata pronunciata contro di loro la Sentenza, esclusa la dimissione a processo aperto od una Sentenza contumaciale, nei quali casi non avrebbe luogo lo sgravio.

4.° Qualora si verifichino le condizioni di cui all'Articolo 3.° e che il Comunello di Avenza venga sgravato dalla pensione di cui sopra, essa pensione verrebbe assunta a carico della Nostra Ducale Finanza.

Il Comando Generale darà parte di questo Nostro Decreto ai Ministri dell'Interno e della Finanza per l'esecuzione ciascuno nella parte che rispettivamente le riguarda.

Modena, 19 dicembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

XI.

Prot. N. 2792.

Al Comando Generale Militare.

Gli orribili delitti che si succedono e vanno moltiplicandosi nuovamente nel Comune di Carrara ci obbligano a ripristinare le misure che poco fa avevamo tolte.

Decretiamo quindi:

1.° Lo stato d'assedio è rimesso in Carrara e nell'intero Comune giusta il Decreto 13 dicembre 1854;

2.° Si stabilisce una Commissione Militare che dovrà giudicare colle norme della Legge Stataria i rei d'assassinio, tentato assassinio, ferimenti, mene politiche, porto d'arme, insulti verbali o reali a funzionarj Militari, o componenti la Milizia di Ri-

serva; eccitatori di Militari alla diserzione od a mancare a qualsiasi loro dovere;

3.° Il Tribunale suddetto dovrà giudicare di tutti i processi pendenti per delitti della sopradetta specie avvenuti dopo che fu levato lo stato d'assedio, e sarà inappellabile.

4.° Le sentenze capitali verranno eseguite ventiquattro ore dopo la condanna, e pei rei presi in flagrante varrà la stessa regola che verranno eseguite entro quel tempo;

5.° Il Giudice processante sarà il Maggiore Auditore Gentilly;

6.° Incarichiamo del Comando dello stato d'Assedio in Carrara il Comandante del Corpo Dragoni Maggiore Wiederkhern; dandogli le facoltà le più late, ed ordinandogli di non corrispondere che col General Comando, dovendo tutte le Autorità Civili politiche, amministrative e giudiziarie essere soggette a lui in tuttochè riguarda lo stato d'assedio, e la sicurezza pubblica; ed il Comandante superiore in Massa dovrà prestarsi a dargli tutti i rinforzi ed a secondarlo colle Truppe di linea e colle Milizie di Riserva ad ogni sua richiesta;

7.° Il Maggiore incaricato del Comando dello stato d'assedio in Carrara curerà la pubblicazione ed esecuzione del presente Nostro Decreto.

Modena, 30 settembre 1857.

FRANCESCO.

XII.

Prot. N. 2867.

Al Comando Generale Militare.

Che disporrà onde senza indugio vengono messe in corso a carico del comune di Carrara contro rivalsa sulle famiglie degli assassini pensioni di italiane lire 30 (trenta) mensili a favore:

1.° Delle vedove dei tre Militi uccisi il 28 set-

tembre o morti in conseguenza di ferite avute in detto giorno;

2.° Madri Vedove e conviventi col figlio ucciso;

3.° Padre dell'ucciso se convivente con esso ed impotente al lavoro;

4.° Figli dell'ucciso se orfani pure di madre, e sono sotto ai 18 anni se maschi, nubili se femmine.

Qualora i contemplati convivessero insieme, e fossero più di quattro, la pensione sarà di lire 40 (quaranta) mensili, se più di sei di lire 50 (cinquanta) mensili.

Essa poi non sarà mai minore di lire 30 (trenta) alla Vedova anche se è sola, od alla Madre se non v'è vedova, o se questa si rimarita, nè mai meno di lire 20 (venti) pel Padre dell'ucciso, o per uno dei figli sotto i 18 anni o delle figlie se nubili.

Il Comandante lo stato d'assedio veglierà all'esecuzione immediata del presente Decreto.

Pavullo, 3 ottobre 1857.

FRANCESCO.

XIII.

Prot. N. 2907.

Al Comando Generale Militare.

Avendoci il Maggiore Comandante lo stato d'assedio in Carrara fatto rapporto sul suo arrivo colà, e spedito il Proclama da lui emanato in data di jeri 6 ottobre, che Noi approviamo pienamente, e chieste alcune abilitazioni, disponiamo quanto segue:

1.° Qualora il Comune di Carrara non si presti volontariamente a sostenere i carichi provenienti dallo stato d'assedio, e da speciali Nostri decreti, il Comandante lo stato d'assedio userà dei mezzi coercitivi che crederà di adottare, onde, in ispecie la Truppa che tanto deve faticare, abbia il soprasoldo da Noi decretato a carico del Comune stesso.

2.° Chi è riconosciuto reo d'assassinio potrà ve-

nire condannato alla pena capitale anche quando sia al dì sotto dell'età dei 18 anni.

3.° Anche i complici quando sieno due contesti, e che anche condannati alla pena capitale non si ritrattino, ed in genere poi quando col loro deposto coincidono le altre circostanze, saranno prova legale, e basteranno a stabilire la piena prova nel reo; come pure i deposti della Forza militare o Politica varranno per testimonianze idonee.

Pavullo, 7 ottobre 1857.

FRANCESCO.

XIV.

Prot. N. 2577.

Essendosi raggiunto lo scopo di scoprire e punire i principali delitti di sangue nel territorio di Carrara;

E nulla lusinga che le punizioni inflitte a molti colpevoli possano omai rendere superfluo lo stato *d'assedio*, che la sola necessità fece a noi decretare considerata, d'altronde la quiete che regna da qualche tempo nel territorio suddetto;

Decretiamo quanto segue:

1.° Col giorno 1.° agosto cesserà lo stato d'assedio per la Città e Comune di Carrara.

2.° I processi però, in corso ed istaurati del Tribunale militare dovranno compiersi col metodo incominciato.

3.° Le risultanze delle incoate processure, ultimate che siano, verranno a Noi sottoposte, mediante il Comando generale delle Truppe.

4.° Il Comandante militare di Piazza avrà fino a nuovo ordine, la Polizia della Città e Comune di Carrara con dipendenza del Comandante del proprio Corpo; il quale però dovrà sempre procedere con accordo ed intelligenza del Ministero di Buon Governo, e basandosi sul Regolamento di Polizia.

5.° Il Comandante dello stato d'assedio pubblicherà questo sopra una Notificazione.

Pavullo, 28 luglio 1858.

FRANCESCO.

XV.

Avendo con Nostro Decreto in data del 28 corrente levato lo stato d'assedio dalla Città e Comune di Carrara, e stabilito al tempo stesso che il Comandante da Piazza a Carrara abbia a conservare sino a nuova disposizione la Polizia, troviamo opportuno di determinare le attribuzioni del Comandante stesso nel Politico.

Tali attribuzioni saranno adunque le seguenti:

1.° Precettare chi crede;

2.° Ordinare a'cattivi soggetti di dover dar conto di loro ogni settimana, e di indicare dove furono e cosa fecero;

3.° Non permettere aperture di nuove osterie;

4.° Far chiudere le osterie all'ora di notte;

5.° Non accordare il porto d'armi e la licenza di caccia che a persone fidate;

6.° Non dare passaporti che alle persone, su cui non possa cadere verun sospetto;

7.° In caso urgente espellere per un mese i forestieri.

8.° Condannare entro i limiti delle facoltà di un Assessore Provinciale;

9.° Spedire ai lavori pubblici a Modena soggetti recidivi, incorreggibili, e che non danno conto di sè del come vivano;

10.° In caso di bisogno chiedere rinforzo a Massa.

Ordiniamo poi e disponiamo quanto segue:

Ove si tratti di disposizioni di Polizia spetteranno queste al Capitano Comandante la Piazza. In caso diverso, cioè di disposizioni puramente Militari, come in occasione di tumulto od incursione dall' estero di bande armate, il comando nelle operazioni militari le avrà il maggiore di grado od il più anziano fra gli Uffiziali dello stesso grado, e quindi nel caso presente il Maggiore Comandante la truppa di linea avrebbe il comando.

La forza nel Carrarese rimarrà come è ora, ed i Comunelli dovranno restare occupati.

Il Comandante di Piazza chiamerà da Fivizzano il Tenente dei Dragoni, e gli farà fare da Ajutante di Piazza in Carrara sino a nuova disposizione.

In Fivizzano si porrà per ora un Maresciallo di alloggio.

La Segreteria di Gabinetto comunicherà il presente Nostro Decreto al Supremo Comando Generale Militare per la sua esecuzione, e ne darà pure l'opportuna partecipazione al Ministro di Buon Governo.

Pavullo, 30 luglio 1858.

FRANCESCO.

XVI.

Prot. N. 2674.

Alla Gran Cancelleria del R. Ordine dell' Aquila Estense sotto l'invocazione di S. Contardo d'Este.

Avendo il Maggiore Comandante il Nostro Corpo Dragoni Leopoldo Wiederkhern compiuta nel modo più lodevole la difficile missione di ristabilire la sicurezza personale nel Comune di Carrara, e mediante l'attiva ed intelligente cooperazione del Maggiore Auditore Gentilly di scoprire e punire non pochi dei principali colpevoli, sia di delitti di sangue sia di affigliazione a Sette antisociali e sovversive, ed avendo per tal modo reso un insigne servigio a Noi ed allo Stato, abbiamo risoluto di nominare. e col presente Nostro Motoproprio nominiamo a Cavaliere del Nostro Ordine Cavalleresco dell' Aquila Estense il suddetto Comandante il Corpo Dragoni Maggiore Wiederkhern.

La Gran Cancelleria del medesimo R. Ordine resta incaricata a dare esecuzione ne' consueti modi alla presente nomina, la quale dichiariamo esente dalle tasse.

Pavullo, 4 agosto 1858.

Firm. FRANCESCO.

XVII.

Alla Gran Cancelleria del R. Ordine dell'Aquila Estense sotto l'invocazione di S. Contardo d'Este.

Considerando avere il Maggiore Auditore Gentilly prestato un distinto servigio a Noi ed allo Stato nella maniera con cui ha disimpegnato la difficile sua missione di scoprire e punire i principali autori de' nefandi delitti di sangue che macchiavano da alcuni anni il territorio di Carrara;

Considerando che egli solo seppe arrivare a sì necessario risultato, tentato infruttuosamente per l'innanzi da altri processanti;

Vogliamo dare al medesimo un attestato speciale di Nostra soddisfazione col nominarlo a Cavaliere del Nostro R. Ordine dell'Aquila Estense con esenzione dalle Tasse.

La Gran Cancelleria del R. Ordine suddetto curerà ne' modi soliti l'esecuzione del presente Nostro Motoproprio.

Pavullo, 4 agosto 1858.

Firm. FRANCESCO.

XVIII.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Avendo il Maggiore Comandante il Nostro Corpo Dragoni compiuto nel modo il più lodevole la difficile missione di ristabilire la sicurezza personale nel Comune di Carrara, e mediante l'attiva ed intelligente cooperazione del Maggiore Auditore Gentilly di scoprire e punire non pochi dei principali colpevoli, sia di delitti di sangue, sia di associazioni sovversive, ed essendosi per tal modo reso benemerito a Noi ed allo Stato, abbiamo risoluto di dargli un pubblico attestato della Nostra soddisfazione col

nominarlo, come lo nominiamo col presente Decreto a Tenente Colonnello.

Il Supremo Comando Generale è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Pavullo, 4 agosto 1858.

XIX.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Avendoci l'Auditore Maggiore Gentilly rappresentato come il Cancelliere Levanti non poteva redigere voto informativo sugli individui che erano sotto processo, allorchè fu tolto lo stato d'assedio in Carrara, ma che doveva semplicemente compiere l'istruttoria;

Ed avendo Noi trovato giusto che il Superiore non debba fondare la sua Sentenza sul voto di un suo subalterno,

Disponiamo quanto segue;

1.° I voti informativi compilati dal Cancelliere Levanti verranno riveduti, confermati o modificati dall'Auditore;

2.° Il voto sull'inquisito Bianchi per l'attentato di omicidio insidioso sull'avvocato Piccioli qui unito merita speciale esame non sembrandoci la prova indiziaria abbastanza fondata e concorrendo in tale opinione il Nostro Ministro di Grazia e Giustizia;

3.° Pei restanti inquisiti si spedirà a Modena l'istruttoria senza voto informativo, dovendo questo essere compilato dall'Auditore;

4.° Riveduti i voti esistenti si convocherà in Modena un Consiglio di Guerra per pronunciare la Sentenza che Ci verrà sottoposta dal Generale Comandante.

Modena, 18 settembre 1858.

Firm. FRANCESCO.
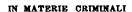
XX.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Visto i rapporti qui uniti determiniamo:

1.° Che i processi che erano pendenti allorchè fu tolto lo stato d'assedio in Carrara, e che, a seconda del Decreto Nostro 28 luglio, dovevano ultimarsi coi metodi e colle leggi dello stato d'assedio vengano quanto all'istruttoria terminati sul luogo.

2.° Che la sentenza venga pronunziata in Modena davanti ad un Consiglio di Guerra, e sia poi a Noi sottoposta.

3.° Che quanto alle altre fila settarie che si vanno ancora scoprendo, si debba procedere in primo luogo dalla Polizia, la quale rispetto al territorio di Carrara, è tuttora in mano all'Autorità militare, ed ultimata che sia la parte che le spetta, si debbano passare le risultanze ed i detenuti al Foro ordinario, che instruirà il processo per o giudicare i prevenuti o rimetterli alla Commissione Militare in Modena per le imputazioni di cui fossero gravati, cadessero sotto l'Editto 4 gennajo 1854.

Vogliamo però limitare le procedure ai capi, agli arruolatori, ed agli autori e mandanti di omicidj, ferimento, od attentati di tali delitti.

Gli altri inscritti che cessassero di agire per la setta, e che dessero lumi intorno a quella, non dovrebbero venire molestati, ma solo prestarsi ad ogni chiamata per essere esaminati o sentiti come testimonj o per confronti. Rifiutandosi essi a ciò dovrebbero venire arrestati e processati.

4.° Pel Giuliani si attenda a giudicarlo sinchè i suoi complici siano essi pure in misura di essere condannati dal Foro ordinario a cui saranno sottoposti qualora il Governo Sardo non voglia nuovamente mancare ai Trattati ed alle recenti sue promesse.

5. I voti informativi qui trasmessici debbono

venire passati all'Auditore onde o li confermi o li modifichi, e pronunzj poi presente il Consiglio di Guerra, la sentenza che ci verrà sottoposta.

Modena, 23 settembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

XXI.

Prot. N. 476.

Avendo Noi avuto rapporto sull'arresto di certo Muzzioli, latore di proclami sediziosi tendenti a far mancare ai loro doveri ed al loro giuramento i soldati Nostri;

E visto essere un tal delitto preveduto dalla Legge 4 gennajo 1854;

Considerando poi essere stato prescritto in quella che l'istruttoria si faccia dai Giudici locali, ma che ciò fu misura di semplice comodo per l'Auditorato e pei testimonj;

Considerando che il fatto esige un'accurata indagine, e che ciò si può ottenere meglio se l'istruttoria si faccia sotto gli occhi dell'Auditore stesso.

Abbiamo risoluto di ordinare, come ordiniamo effettivamente colla presente disposizione, che il Muzzioli venga a dirittura processato dall'Auditorato, il quale potrà, ove gli occorra, far uso per la semplice istruttoria del Giudice Montagna tuttora in disponibilità.

Il Ministro di Buon Governo, ed il Supremo Comando Generale Militare sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 20 febbrajo 1859.

FRANCESCO.

XXII.

Prot. N. 757.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

La circolare, che al seguito del Nostro Decreto 16 gennajo 1857 N. 331, venne dal Nostro Mini-

stro di Grazia e Giustizia emanata ai Magistrati suoi dipendenti per dichiarar loro il senso, in cui doveva essere preso il § 1 dell'articolo 551 del nostro Codice Criminale, che riguarda la fede dei testimonj rivestiti della qualità di forza pubblica, apparisce essere stata posta in dimenticanza, giacchè il Giudice Berti in tre distinti casi recenti non ne ha punto curata l'applicazione, epperò ordiniamo al prefato Nostro Ministro di fare una seconda Circolare per inculcare agli accennati suoi dipendenti di dovere, rispetto all'indicato articolo § 1, attenersi all'interpretazione, altronde per sè tanto ovvia, che è data dal suddetto Nostro Decreto, che cioè il deposto di un testimonio non scema di fede per la sola qualità nel testimonio stesso di forza pubblica, ossia d'individuo in servigio come forza pubblica, e che perciò quando non vi sieno eccezioni personali nell'individuo come testimonio, esso, ancorchè componente la forza pubblica, deve valere come al tutto idoneo testimonio, e così a formare col suo deposto la prova specifica da stabilirsi in processo.

Il ridetto Ministro ripeterà poi in tale Circolare che assolutamente d'ora innanzi i funzionarj che non si terranno alla massima qui spiegata, si renderanno indegni della Nostra confidenza, e verranno dimessi. Quanto al Giudice Berti che secondo il Decreto 16 gennajo 1857 dovrebbe venire rimesso sarà esso citato a render ragione delle tre recenti dimissioni per *pretesa* mancanza di prove nelle quali v'era l'unanime deposto della forza pubblica.

Modena, 20 marzo 1859.

FRANCESCO.

XXIII.

Prot. N. 758.

Al Comando Generale Militare.

Benchè l'interpretazione sì ovvia del § 1, articolo 551, del Codice Criminale da Noi emanato, che
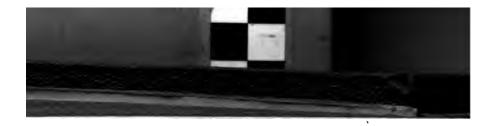
anche gli individui della forza pubblica, ossia nell'esercizio delle loro funzioni come tali, debbano considerarsi quali testimonj abili a costituire la prova specifica da stabilirsi in processo, qualora abbiano tutti i requisiti voluti per l'idoneità di un testimonio, sia già stata col Nostro Decreto del dì 16 gennajo 1857 N. 331, e dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia comunicata con Circolare ai Magistrati suoi dipendenti, nullameno avendo veduto che il Giudice Berti non ne curò l'applicazione in tre distinti casi recenti, abbiamo ordinato al prefato Ministro di fare una seconda Circolare, onde inculcare ai predetti funzionarj, sotto comminatoria della dimissione, di dovere attenersi alla suaccennata interpretazione.

Altrettanto comunichiamo al Supremo Comando Militare Generale per opportuna sua norma.

Modena, 20 marzo 1859.

FRANCESCO.

XXIV.

Al Comando Generale Militare.

Visti i rapporti sui due scontri fra pattuglie e tumultuanti in Carrara e Fossola, nel primo dei quali rimase morto un borghese; nel secondo ferito un altro, troviamo che le offese fatte alla pattuglia con sassi giustificano pienamente l'uso delle armi fatte, e solo troviamo irregolare che un soldato siasi arbitrato a ciò fare presente il Capo pattuglia e senza suo ordine. In ogni modo però, dopo conosciute le offese reali fatte alla pattuglia, il soldato non è punibile e forse merita *riprensione* il Capo pattuglia per avere egli promosso l'arbitrario agire del soldato, col non aver dato alcun ordine rigoroso ai suoi dipendenti.

Nel secondo caso del ferimento, la pattuglia, non potendo tollerare lo scherno, aveva diritto di far
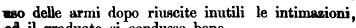
uso delle armi dopo riuscite inutili le intimazioni, ed il graduato si condusse bene.

Tuttociò si renderà noto al Tenente Colonnello Casoni onde le faccia conoscere ai suoi dipendenti senza con ciò cambiare nulla al già osservato circa i varj gradi che si debbono osservare nel far uso delle armi quando la cosa però sia fattibile.

Si farà poi conoscere al Tenente Colonnello Casoni che il Medico Celi ed il Cappellano Ballero, saranno attaccati alla Divisione di Massa Carrara e staranno, o marcierebbero con quella.

Per le Truppe in Lunigiana bisogna assicurarsi di un sacerdote e d'un medico sinchè il Comando Generale non abbia spedito un Medico e un Cappellano militare da Modena o da Reggio.

Per quanto ai rinforzi già si è disposto che il 2.° battaglione stia in Reggio e Bagnolo onde in 48 ore essere al bisogno a Fivizzano.

Quanto alla divisione di Massa Carrara non vogliamo che si rinforzi, ma all'evenienza di attacco forte dovrà possibilmente tentare di riunirsi a Fosdinovo e non potendolo dovrà sostenersi sulla linea del Frigido, indi a Porto.

Ove il Tenente Colonnello Casoni avesse due battaglioni in Lunigiana, terrà due compagnie a Fivizzano, 4 a Cesarano, 1 ad Aulla, 1 a Fosdinovo.

Ove Massa fosse presidiata, in luogo di 4 compagnie a Ceserano ne avrà 2 coi 2 pezzi d'artiglieria.

Modena, 25 marzo 1859.

Firm. FRANCESCO.

XXV.

Rimettendo al Ministro di Grazia e Giustizia il risultato degli esami fatti dall'assessorato politico in Massa su un certo numero di imputati di affigliazione a Sette segrete e rivoluzionarie, ed imputati pure di essere reclutatori per le medesime, e quindi

ne è una in luogo, si recherà sempre sopra luogo, e verificati i fatti e constatati nel miglior modo possibile chi fossero gli autori, farà rapporto al suo Superiore, ma spedirà immediatamente copia del medesimo per espresso al Comando del Corpo in Modena, e questi ne farà rapporto immediato al Comando Generale.

4.° Il Comando Generale spedirà sopra luogo senza indugio una Compagnia, dando al Comandante istruzione di porsi a carico Comunale al doppio soldo, sinchè o non siansi trovati i rei, o trovati, non siano stati arrestati.

5.° Se detti rei o siano stati côlti in flagranti, o vi siano prove sufficienti della loro reità, allora si distinguerà se il reato è di natura grave da non potersi evitare una procedura criminale con condanna ad almeno uno o due anni di detenzione, o se è minore. — Nel primo caso il reo verrà consegnato al foro Criminale, salvo i casi contemplati nel Nostro Editto 15 settembre scorso; nel secondo dovrà il reo subire un'immediata punizione corporale proporzionata al suo delitto sulla piazza del paese ove commise il delitto, indi rilasciato in libertà.

6.° Quanto al contegno della Truppa, dobbiamo inculcare di nuovo al Comando Generale che non vogliamo ch'essa si presenti giammai disarmata sul luogo del disordine, ma sempre qual pattuglia, e che dopo un'intimazione, non venendo ubbidita, faccia uso delle armi bianche, a preferenza, e da fuoco ove quelle non bastino, e contemporaneamente si tenti l'arresto dei capi. — Il Comando Generale inculchi bene a nome nostro che ogni moderazione, coi rivoluzionarj in specie ed altri perturbatori dell'ordine pubblico che si oppongono ed insultano la forza, viene da essi spiegata per debolezza e non per moderazione, e che ogni atto di rigore rende maggiore la sicurezza della Truppa, ne migliora lo spirito, e risparmia continui brigosi servigi.

Il Comando Generale, se non lo fece, farà a nome nostro elogio della condotta della brigata che fu

assalita e si difese sì bene alla Bastiglia, ferendo ed arrestando gli aggressori.

Modena, 18 novembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXVIII.

Al Ministero dell'Interno.

Letta la supplica fattasi a nome del Comune di Modena da tre Deputati scelti da essa, nonchè gli uniti Allegati, trovandoli in piena contraddizione col Decreto datato 23 dicembre 1849 che disponeva semplicemente che in mancanza dei rei conosciuti e di loro solvibilità le Comuni fossero obbligate al rimborso, dovendo a tutti i patti rifarsi il danno; e così riscontrando essere la Comune di Modena nell'identica condizione delle altre, nè potersi decampare per essa dalle massime stabilite senza commettere una ingiustizia verso quelle che sono molto più aggravate: così non si può secondare la domanda di condonazione della rifusione dei danni.

Il Comune di Modena è in pieno diritto però di rifarsi sul Testi e quanti altri solvibili condannati per depredazione di caccia, mentre debbono riguardarsi tenuti tutti in solido alla rifusione dei danni di qualunque specie e qualità essi siano risultati, giacchè chi ha devastato anche semplicemente la Caccia, è concorso coll'esempio o col fatto ad eccitare e trascinare gli altri al delitto di depredazione o furto di quanto fu devastato e asportato nel marzo del 1849.

Il disposto per la Comunità di Modena si applicherà pure agli altri Comuni posti in eguale circostanza.

Modena, 23 dicembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

XXIX.

Prot. N. 4365

Al Ministro di Buon Governo.

Accadendo ora piuttosto frequenti aggressioni ed invasioni, ed avendo Noi avuto rapporto speciale, su di una avvenuta nella Giusdicenza di Correggio ove 10 a 12 armati invasero una casa àbitata da 15 persone, ferendone 4, e quindi trattandosi di formali bande, probabilmente in parte composte di esteri malfattori ricoveratisi nel Nostro Stato per isfuggire la rigorosa giustizia dei limitrofi Stati Pontificio ed Austriaco, inculchiamo al Buon Governo di far arrestare tutte le persone per tali titoli gravissimi giustamente sospette.

L'anteriore cattiva condotta, ed il non potere dimostrare regolarmente e debitamente con quali mezzi si procurino il vitto, debbono essere ragioni sufficienti per arrestarli, come pure, se sono esteri, il non provare debitamente il perchè si trovino nel Nostro Stato.

Questi arrestati in prevenzione per sospetti, potendo, si pongano alla Saliceta nella sala destinata pei reclusi di Polizia, altrimenti altrove. Si intimi poi loro che rimarranno reclusi finchè da uno di loro non si abbiano dei dati sulle frequenti aggressioni ed invasioni che accadono, se non altro per intimidirli. In ogni modo poi, quand'anche null'altro si sapesse da loro, dovranno tenersi reclusi sinchè non abbiano dato prova di ottima condotta nello stabilimento e non abbiano appreso un mestiere con cui vivere onestamente.

Ove poi ciò nonostante e ad onta di tali misure seguitassero le aggressioni ed invasioni, emaneremo leggi speciali e severe in proposito e rimetteremo il giudizio alla Commissione Militare, la quale ben presto avrà un idoneo Auditore.

Modena, 28 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXX.

(Riservata) N. 473.

Al Marchese De-Buoi, Ministro di Buon Governo.

Le emigrazioni sul Sardo che ora accadono sì frequenti, nell'Oltrapennino in ispecie, ed irregolarmente, con fini apertamente sediziosi, cioè per arruolarsi in corpi franchi, c'inducono, in mancanza di disposizioni abbastanza efficaci nel Codice e nel Regolamento di Polizia, ad ordinare che tutti coloro che emigrarono sul Sardo senza passaporto, rientrando nel Nostro Stato, dovranno arrestarsi e punirsi col massimo delle pene disciplinari, quando non siano vincolati dal giuramento d'Impiegati, Militi di Riserva o Militari attivi. In questi ultimi casi saranno passati, se Militi o Militari attivi, al foro Militare, se Impiegati al Criminale.

Il Ministro di Buon Governo ordinerà quindi che ogni Commissario di Polizia abbia una Nota delle persone che volontariamente si sono assentate sul Sardo, onde applicare loro le disposizioni di cui sopra in caso di rientro.

Modena, 20 febbrajo 1859.

Firm. Francesco.

XXXI.

Prot. N. 7865.

Al Ministero di Buon Governo.

Risultandoci da carteggi intercettati dall'emigrato Antonio Peretti, che egli non cessa di eccitare all'odio e disprezzo del Governo Nostro, spiegando sentimenti da incorreggibile rivoluzionario, ordiniamo di escluderlo dall'amnistia, a norma del Nostro Proclama dell'8 agosto 1848, di dichiararlo bandito in perpetuo dal Nostro Stato, di arrestarlo ove vi rimettesse piede, e di sottoporlo a processo, non solo

pel titolo di bando violato, ma per punirlo inoltre come merita sull' appoggio dei documenti che si hanno in mano.

Modena, 7 novembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

XXXII.

Prot. N. 1802.

Essendoci stato fatto il dubbio, se col Nostro Decreto 28 febbrajo p. p. avessimo eccettuati dal foro militare in Massa, i ferimenti e gli attentati di ferimento o di omicidio proditorio, dichiariamo col presente chirografo che tali delitti si debbono intendere compresi in quelli lasciati al giudizio della Commissione Militare in Massa, come dello stesso genere, e spesso altrettanto gravi per la malizia quanto se l'omicidio od il ferimento fosse realmente avvenuto.

La Segreteria ne avvertirà il Comando Generale ed il Ministero di Grazia e Giustizia.

Reggio, 3 maggio 1856.

Firm. FRANCESCO.

XXXIII.

(RISERVATA) P. N. 3993.

Al Ministro di Buon Governo.

Il Governo Inglese, avendo col mezzo del Ministro accreditato presso di Noi e residente in Firenze lord Normamby, chiesto se i Legionarj italiani, nativi del nostro Stato e sudditi nostri, potessero senza ostacoli rientrare nello Stato, ed avendo esso spedito al Ministero degli Affari Esteri il ruolo di tali soggetti, disponiamo quanto segue:

1.° Fermo stante che esiste ora un Decreto posteriore ad ogni altra Legge o Regolamento di Polizia, e fatto pel caso speciale che considera per espatriato chi s'arruolasse nella legione Anglo-Italiana, deve tenersi fermo un tale Decreto, insieme

alla sua sanzione penale pel caso di violazione, ossia di rientro senza permesso di tali legionarj;

2.° Onde poi potere eventualmente avere un riguardo al Governo, conviene dividere i legionarj in quattro categorie;

3.° Le categorie saranno:

a) I sortiti con passaporto per l'Estero, abbenchè chiesto in genere e sotto altro pretesto;

b) I sortiti senza passaporto;

c) I già antecedentemente emigrati;

d) Gli inquisiti criminalmente od i ricercati dalla giustizia, sia civile, sia militare.

4.° Il Ministro di Buon Governo darà ordini ai suoi dipendenti e si concerterà pure, ove occorra, col Ministero di Grazia e Giustizia, nonchè col Comando Generale, onde avere nel più breve tempo possibile tale divisione dei legionarj chiedenti il ripatrio distinti nelle quattro categorie sopraccennate, presentando a Noi il risultato di tali ricerche.

Modena, 12 novembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

XXXIV.

Prot. N. 2612.

Al Ministro di Buon Governo.

Divenendo giornalmente più frequente il caso che chi è giudicato autore d' omicidj anche i più qualificati ed atroci, o di attentato di omicidio, venga dai Tribunali riconosciuto per pazzo, e sottratto quindi alla pena capitale non solo, ma a qualsiasi pena;

Considerando il pericolo che incorrerebbe la Società se contro tutti questi veri o finti pazzi non si prendessero le opportune misure di sicurezza;

Considerando la facilità con cui chi vuol commettere un delitto si finge pazzo per qualche tempo prima del delitto e durante il processo per poi guarire a poco a poco dopo che sia stato o rimandato a casa, o posto in un manicomio;

Considerando infine che qualora sussista una pazzia malefica al punto da non potersi garantire il ritorno di furori pericolosi per gli altri, quand'anche passino degli intervalli di quiete perfetta e di mente apparentemente sana;

Decretiamo per massima:

1.° Che le misure da prendersi dal Buon Governo con simili individui giudicati pazzi dai Tribunali, e quindi non resi responsabili dell'azione commessa, siano le identiche delle prescritte per l'assassino del Frati, giudicato pur esso pazzo;

2.° Il Ministro di Buon Governo avvertirà di questa Nostra disposizione il Ministero di Grazia e Giustizia, onde vi si conformi per parte sua;

3.° Questa misura sarà da estendersi all' assassino della Giusdicenza di Brescello, giudicato or sono pochi giorni per pazzo;

4.° L'Assessore in Reggio visiterà di frequente tali pazzi che dovranno tenersi segregati e col massimo rigore, e costantemente colla camiciuola di forza.

Pavullo, 8 settembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

XXXV.

N. 208.

Al Comando Generale Militare.

Non intendendo Noi che si ritardi ormai più la coscrizione, ossia di compiere la medesima, esauriti i mezzi legali nel corrente mese senza frutto, si procederà col 1.° dicembre alle misure seguenti:

1.° Il mantenimento delle Truppe Nostre in Modena e delle Austriache in Reggio starà, da quel giorno sinchè sia stato dato l'intero contingente, a carico Comunale;

2.° Egualmente si praticherà nei luoghi ove vi sia almeno una compagnia di guarnigione;

3.° Nei Capoluoghi comunali ove non vi sia che la forza politica e che non abbiano adempiuto

per intero alla legge di coscrizione, si invieranno successivamente Colonne mobili di non meno di prime Compagnie a loro carico;

4.° Il maggiore Severus avrà la direzione di queste Colonne mobili;

5.° Occorrendo alle Comuni l'ajuto della forza, od anche solo l'ajuto per la scritturazione relativa alla coscrizione, il Comando Generale si presterà a dare loro tali ajuti in tutti i modi. Il Comando Generale farà conoscere questi ordini al Ministero dell'Interno per sua norma e disporrà tutto per l'eventuale esecuzione nei Comuni che al 1.° dicembre non avessero adempiuto ai loro obblighi circa il contingente loro assegnato.

Modena, 20 novembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXXVI.

F. S. N. 1546.

Istruzioni pel Commissario Straordinario nei Dominj Estensi Oltreapennino.

Il Commissario Straordinario Oltreapennino:

1.° Dovrà émanare i nostri Proclami nelle Città e Capoluoghi delle predette Provincie;

2.° Apparterrà alla Colonna Estense che deve ricuperare i Paesi predetti;

3.° Saranno da lui ristabiliti gli Impiegati che furono dimessi, e come è disposto col Nostro Proclama d'oggi;

4.° Quanto agli impieghi che troverà vacanti vi provvederà di concerto coi Ministeri;

5.° Dovrà il Commissario prestarsi a tutte quelle misure che potesse richiedere il mantenimento delle Truppe, e lasciare liberamente agire i Capi delle medesime come meglio potrà occorrere per loro sicurezza;

Le Guardie Civiche o Nazionali verranno sciolte e disarmate.

6.° I fondi pubblici saranno riuniti in una sol Cassa in Massa od a Fivizzano e come meglio si riconoscerà necessario per la sicura loro custodia;

7.° Inviterà con pubblico Editto chiunque abbia sofferto qualche danno per le seguíte vicende a produrne denunzia per ripeterne l'indennizzo da chi di ragione;

8.° Saranno pure liquidati i danni sofferti e le passività arretrate che vi fossero a carico dello Stato per gli opportuni provvedimenti.

9.° Coloro che sono riguardati come Capi o Promotori della rivolta dovranno venire espulsi entro il termine di 48 ore dal giorno dell'ingresso delle Nostre Truppe negli Stati suddetti, e qualora si rifiutassero o mancassero di allontanarsi, saranno arrestati e tradotti a Modena;

10.° Dovrà il Commissario tenersi in piena relazione col Comando Austriaco, prestandosi alle di lui richieste in quel modo che non torni di grave peso allo Stato, ed invigilando pel migliore interesse de' Nostri Sudditi;

11.° Procurerà sopratutto di evitare ogni motivo di collisione colle Autorità Militari, e ci terrà con appositi Rapporti informati di mano in mano sull'andamento delle cose, e terrà pure a giorno i Ministeri di quanto rispettivamente li può riguardare.

Modena, 12 aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXXVII.

Prot. N. 5.

Al Ministero dell'Interno.

Dopo i criminosi eccessi ed i gravi ferimenti, mediante stile, commessi in Sassuolo nella sera di jeri 31 ottobre contro alcuni nostri soldati, e sopratutto contro il granatiere Scarabelli, decretiamo che le due Compagnie ora ivi di presidio vi stiano a carico del Comune, sinchè non siansi scoperti gli assassini dei tre nostri soldati, cosa tanto più facile ad effet-

tuarsi, in quantochè ciò accadde alla vista di numerosa popolazione.

Modena, 1.° gennajo 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXXVIII.

Prot. N. 2868.

Al Comando Generale Militare.

Letta la relazione del signor tenente Terenziani sul fatto avvenuto nel Teatro di Carrara la sera del 27 settembre, non possiamo a meno di confermarci nell'opinione di un debole contegno per parte della Forza e del signor Tenente riferente.

Un soldato insultato deve far uso a fondo delle sue armi e l'Uffiziale doveva non permettere l'uscita dal Teatro a nessuno avanti di conoscere i rei.

La prudenza in tali casi è poco meno che un delitto militare, ed un soldato ferito deve sempre costar caro ad una popolazione che è colpevole di simile misfatto.

Ordiniamo quindi che l'Auditore instauri un processo contro il signor tenente Terenziani ed il Brigadiere dei Dragoni che si trovava in Teatro a Carrara la sera del 27, onde dimostrare se questi due individui siansi condotti colla fermezza che deve avere sempre, ma in ispecie in questi tempi, un militare, ed amendue dovranno passare agli arresti pendente l'inquisizione.

Il Comando Generale disporrà ancora che il processo contro il noto Capè sia giudicato dalla Commissione Militare in Massa o Carrara, anzichè da quella in Modena, e che fin d'ora gli atti vengano passati all'Auditore Maggiore Gentilly, quand'anche fossero tuttora in mano dall'Autorità Giudiziaria.

Autorizziamo per ultimo il Comandante lo stato d'assedio in Carrara ad espellere qualsiasi forestiere non rivestito di carattere uffiziale o di grado militare, pei quali riferirebbe al caso, e così di far arrestare e tradurre a Modena un numero illimitato di nota

alcuno intralcio cogli Stati coi quali, avanti la Lega, vi erano barriere quasi insuperabili.

È quindi necessario che il Buon Governo da un lato scriva ai Vescovi, onde col mezzo dei Parrochi, che dall'altare spieghino le cose nel loro vero senso e smascherino i seduttori, agire moralmente sulle popolazioni, non meno che con ben concepiti articoli scritti nel foglio, od in fogli volanti, con tutta semplicità ed adattati al popolo; mentre prescriviamo dall'altro lato che esso in unione ai Comandi Dragoni compili la nota dei soggetti più influenti d'ogni paese noti per precedenti contrarj al nostro Governo, e citatili davanti i Tenenti od i Capitani dei Dragoni, loro s'intimi che sono responsabili della quiete del distretto in punto a discorsi pubblici e violenti, sia antipolitici, sia contro la lega Doganale, sia risguardanti la carestia, cioè discorsi che attribuiscono al Governo incuria e misure false in questo riguardo.

S'intende poi che tanto più sarebbero responsabili di atti per simili cause.

Ove qui accadesse in una Tenenza dei Dragoni un caso simile, si arresteranno i notati, e se sono delle provincie di qua d'Apennino verranno trasportati al forte di Massa, se sono nativi dell'Oltreapennino verranno passati a Sestola.

La detenzione preventiva durerà finchè si sia chiarita la causa e conosciuti gl' instigatori veri di detti disordini, i quali poi verrebbero puniti a norma di Legge.

Pavullo, 9 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

XLV.

Prot. N. 1561.

Al Ministero di Buon Governo.

Vista la necessità di avere pel Buon Governo una norma alquanto più stabile dell' attuale per i rei di mancanze punibili dal medesimo Buon Governo;

Esaminato da Noi stessi la parte del nuovo Codice Criminale Austriaco che tratta dei delitti di Contravvenzioni, e vedendo che, a poco presso, corrispondono a quelli che saranno nel nuovo nostro Codice Criminale rilasciati alla Polizia come punibili da quella;
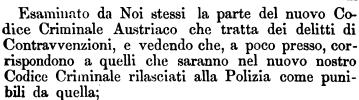
Decretiamo che il Ministero di Buon Governo:

1.° Prenda ad esame tal parte del Codice Austriaco;

2.° Che ne proponga soltanto le modificazioni o le semplificazioni che si riterranno adattate al Nostro Stato;

3.° Che colleghi tali prescrizioni colle già esistenti in séguito di Editti o Rescritti Sovrani che vogliamo conservati;

4.° Che ritenga che la detenzione deve sempre andare unita al lavoro forzato;

5.° Che esso Buon Governo possa anche preventivamente arrestare soggetti diffamati, specialmente in punto furti ed aggressioni, o nota immoralità ed irreligiosità scandalosa, e tenerli ai lavori forzati entro i limiti del tempo che è dato al Buon Governo di tenerveli;

6.° Che per alcuni notissimi malfattori, già puniti altre volte, non si dia loro la libertà, che quando od abbiano provato che essi erano in altro luogo che quello del commesso delitto nel momento in cui si commise, od abbiano provato legalmente con quali mezzi vivevano e con quali vivranno. Se non avevano mestiere, si terranno in questo caso nella casa di lavoro forzato sinchè ne abbiano appreso uno;

7.° Che la rilegazione da sei mesi sino a due anni sia di competenza pure del Buon Governo.

Modena, 15 aprile 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLVI.

Prot. N. 4381.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Visto l' unita Sentenza contro il Bergonzini Antonio di Castelvetro, condannato 20 anni di galera per omicidio in rissa, dietro sua provocazione e con arma atta ad uccidere e proibita a portarsi;
Visto il § 3 del Lib. V, Tit. IV, del vigente Codice Penale;
Non troviamo la Sentenza conforme al medesimo ed incarichiamo il Ministro di Grazia e Giustizia di esaminare ed interpellare il Presidente del Tribunale giudicante in proposito.

Pavullo, 4 settembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XLVII.

Prot. N. 3471.

I frequenti casi di disordini che accadono nei singoli paesi del Nostro Stato aventi carattere politico, c'inducono, a scanso di dannosi ritardi e d'altri inconvenienti ancora, provenienti dall' attendere ad agire sinchè torni la risposta da Modena, di prescrivere quanto segue:
1.° Il più prossimo Comandante Militare appena udirà da rapporto della forza o richiesto dall'Autorità Civile, verrà a conoscere essere accaduto un disordine del sopradetto genere in un tal paese, vi spedirà il maggior numero di soldati o dragoni che potrà spedire, sempre poi comandato da un uffiziale;
2.° La truppa tutta avrà subito, giunta nel luogo del disordine, paga doppia a carico del Comune;
3.° Ove per indagini praticate o coadjuvate dal

Comune o da affezionati abitanti si vengono a conoscere gli autori, questi si arresteranno senz'altro. Se avranno mezzi di pagare, si caricherà su di loro la multa di cui nel § 6, e manterranno nelle loro case la truppa a loro spese;

4.° Qualora gli autori o rimangano ignoti o nulla posseggono, il carico andrà sul Comune intero;

5.° Qualora gli autori vengano scoperti, e specialmente se col mezzo degli abitanti, e che questi *nulla posseggano* e siano poveri, allora il mantenimento delle truppe starà a carico Comunale, ma non si imporrà multa al paese;

6.° La multa imponibile per regola generale sarà di tre franchi per ogni abitante, quindi un paese di 1000 anime, pagherà 3000 franchi. S' intende bene che ove la borgata soltanto abbia preso parte al disordine, come accade in quasi tutti i casi, troppo noti essendoci i sentimenti della campagna, quella sola sarà multata;

7.° Il prodotto della multa sarà erogato in ispese per montare ed armare la milizia di riserva del Comune stesso, ossia della Compagnia o Compagnie esclusivamente o nella massima parte formate dalla Comunità;

8.° Accadendo che nel disordine un individuo venisse insultato specialmente con vie di fatto, o commessi danni alla casa del medesimo, l'autore verrà immediatamente arrestato, o se ne tenterà l'arresto, e sarà sottoposto, all'istante che sia stato provato, a colpi di bastone da darsi nella piazza del paese. Dopo di che, se l' Uffiziale comandante lo crede sufficientemente punito, lo metterà in libertà, in caso diverso lo consegnerà alla Polizia od al Criminale, a seconda dei casi;

9.° Potendo, si chiamerà in sussidio la Milizia di riserva, che avrà le stesse competenze rispettivamente doppie come il soldato di linea.

10.° La truppa regolare e di riserva rimarrà a doppia paga in paese sinocchè sia soddisfatta la multa od arrestati tutti i capi noti del disordine;

11.° Gli Uffiziali avranno durante tutto quel tempo la diaria, e quelli di Milizia di riserva la diaria doppia, stando quella per loro in luogo di soldo.

Questa disposizione verrà diramata al Comando Generale per l'esecuzione eventuale ed ai Ministeri dell'Interno e del Buon Governo per loro intelligenza.

Pavullo, 30 luglio 1849.

Firm. FRANCESCO.

XLVIII.

Prot. N. 6385.

Al Comando Generale.

Vedendo Noi con vera Nostra dispiacenza succedersi attruppamenti accompagnati da grida che hanno un significato ben diverso dall'apparente e che non si può tollerare, e desiderando Noi sopratutto di preservare la Nostra fedele e brava truppa da insulti che essa colla specchiata disciplina riceverebbe forse con contegno passivo, ordiniamo che d'ora innanzi, dopo un'intimazione ai tumultuanti di disperdersi e non venendo ubbidita, faccia uso delle proprie armi della bajonetta, o sciabola, o squadrone, a preferenza, e non potendosi ciò fare senza compromettere la truppa, si farà fuoco.

I Comandanti sono responsabili dell'esecuzione di tali ordini, e verranno messi sotto processo ove non lo eseguissero.

8 novembre 1847.

Firm. FRANCESCO.

XLIX.

Prot. N. 3288.

Ordiniamo al Ministro degli Affari Esteri di rivolgersi al Maresciallo Conte Radetzky onde otte-

nere da lui in via temporanea il sussidio di un I. R. Auditore di Guerra che intendiamo d'incaricare dell'esclusiva istruzione e conclusione dei processi su alcuni delitti più gravi che si commettono, o si sono commessi nel territorio di Carrara ove vige lo stato d'assedio.

Il Ministro vedrà di porre in chiaro le competenze che l'Auditore dovrà avere, onde non nascano conflitti e quistioni, e possano a suo tempo darsi norme certe al Nostro Comando Generale anche su questo rapporto.

Reggio, 15 maggio 1855.

Firm. FRANCESCO.

L.

F. 4. F. A. — Prot. N. 4498.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ritenuto che gli stamponi speditici e che ritorniamo, comprendenti l'ultimo brano del Codice Criminale dall'art. 488 a tutto l'art. 554 ed ultimo, contengono le modificazioni tutte da Noi ordinate, li approviamo e si ordina di tirarne le copie, rimanendo così compiuto il Codice Criminale.

Quanto all'unico punto ancora indeciso nel Codice di Procedura Criminale, cioè l'art. 138, letto il promemoria del Presidente Palmieri su quanto dispongono in proposito altri Codici d'Italia non trovando in essi esclusa la Forza pubblica e gli Agenti dell'Autorità dall'essere considerati come validi testimonj, dobbiamo ritenere che detti Codici li ammettono come tali.

Ma riflettendo alle tendenze del tempo ed ai cavilli legali ora troppo adoperati in danno dell'Autorità e della punitiva giustizia, vogliamo che esplicitamente si dichiari valida la testimonianza della Forza pubblica e degli Agenti del potere come quello di qualsiasi altro testimonio.

Soltanto per certo riguardo ad inveterati pregiu-

fissata e comminata solo in certi casi di delitti gravissimi infamanti; a rischiarare questo dubbio, e per norma dei Giudici dichiariamo che intendiamo doversi eseguire sempre la pena di morte inflitta dai Tribunali colla Forca, quando da Noi non venga altrimenti disposto; eccettuate e ferme stanti le prescrizioni del Codice Militare in proposito.

Modena, li 16 agosto 1831.

Firm. FRANCESCO.

LIV.

F. 1. F. A. — Prot. N. 707.

FRANCESCO IV, ECC.

A tenore del Nostro Editto 20 marzo 1831, all'Articolo 4.°, volemmo Noi assoggettati al Tribunale Statario, già stabilito, tutti coloro, i quali volontariamente presero servizio nelle truppe di linea sotto il Governo dei ribelli: ora siccome molti fra quelli che ripresero servizio adducono a motivi dell'error loro o la violenza usatagli, o una povertà e miseria tale che li obbligava a scegliere quest'unico partito per avere di che vivere; e siccome tanto l'uno che l'altro di tali motivi escluderebbe il caso contemplato dal Nostro sovracitato Editto dell'avere *volontariamente* preso servigio nelle truppe di linea, quindi ne viene che, a schiarimento e facilitazione di procedura, ed a procurare insieme che non troppe persone sieno sospese sulla loro sorte, determiniamo quanto segue, cioè:

1.° Tutti coloro i quali crederanno potersi scusare con uno di questi due titoli, dovranno radunare le prove od i testimonj, e con esse prove e testimonianze presentarsi, quelli della Provincia di Modena, quanto prima dopo la pubblicazione di questo Nostro Editto, a Rubiera, e quelli della Provincia di Reggio al luogo e giorno da fissarsi dal Governatore rispettivo, dinanzi ad una Commissione composta di un Delegato del Governo e del Coman-

dante Militare, o di Rubiera o di Reggio, rispettivamente; onde in via sommaria possa essere riconosciuto con esami, a viva voce soltanto, se militi in loro favore, e perciò sia provata od almeno si possa credere probabile, la violenza o miseria accusate. Qualora venga o l'una o l'altra di queste circostanze riconosciuta nei prevenuti, dovranno essi emettere una solenne dichiarazione di pentimento della fellonia da loro commessa e della infedeltà verso il proprio legittimo Sovrano, con promessa formale di non voler più prender parte a cosa alcuna la quale sia contraria all' obbligo di suddito fedele, e di essere pronti a presentarsi ad ogni cenno della legittima Autorità.

E questa dichiarazione e promessa verrà coi loro nomi di mano in mano protocollata, ed all'incontro riceveranno essi un'analoga cedola, la quale dovrà servir loro a guisa di carta di sicurezza; cosicchè questi tali potranno ritornare alle loro case ed occupazioni, nè più verranno richiesti od arrestati per questo solo titolo, quando mai non emergesse a loro danno in séguito malizia o volontà deliberata nell'aver preso servizio sotto i ribelli, o non commettessero nuove mancanze. Saranno essi inoltre avvertiti come ogni leggiero mancamento o trasgressione verrà in avvenire militarmente, cioè secondo le leggi e regolamenti in vigore pei militari, punita sull'istante, e specialmente colla pena dei colpi di bastone.

2.° Saranno esclusi da queste sovradette facilitazioni di giustificazione tutti coloro i quali furono accettati nelle truppe ribelli di linea quali graduati, cioè ufficiali e bassi ufficiali, siccome persone nelle quali il doppio titolo o di violenza non declinabile o di miseria necessitosa non è presumibile.

3.° Saranno esclusi del pari gli individui che avessero fatto o facessero tuttavia parte del nostro Militare di qualunque arma, compresi i Pionieri, all' atto della ribellione, come all' incontro saranno trattati da borghesi quegli Urbani i quali consterà essere stati disciolti dal loro Corpo.

4.° Quelli che si vorranno scusare in genere col pretesto delle altrui istigazioni o seduzioni, dovranno indicare nominatamente gli istigatori e seduttori, altrimenti la loro scusa non verrà ammessa.

5.° L'elenco delle persone per tal modo fatte partecipi delle suddette facilitazioni dovrà tenersi in copia parziale presso i rispettivi ufficj di Polizia di Modena e Reggio, ed in copia complessiva per amendue le provincie presso il Comando Militare in Modena, onde si sappia chi e quali siano gli individui da punirsi militarmente in caso di mancanza.

Modena, 21 aprile 1831.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

LV.

Prot. N. 5358.

Al Nostro Supremo Comando Generale Militare.

Volendo Noi che l'applicazione delle pene immediate di corpo dipenda dalle qualità delle azioni criminose e dai loro autori, e non dalla casuale capacità di questi a sopportarle, troviamo di modificare il § 60 (sessanta) del nostro Codice Penale Militare, ordinando che, fuori dei casi di delitti infamanti, pei quali vogliamo ferme le attuali prescrizioni di legge, non debbansi infliggere pene immediate di corpo che ai rei di delitti, i quali, quantunque non siano dichiarati infamanti, per la morale corruzione però che danno a conoscere recano macchia all'onore, od a quegli individui che se non si fossero resi colpevoli di delitti esplicitamente contemplati dal Codice, avrebbero potuto, per la pessima incorreggibile loro condotta, venir puniti a senso del Nostro Decreto 25 marzo 1841

Modena, li 19 settembre 1845.

Firm. FRANCESCO.

LVI.

Prot. N. 727.

Al Governatore degli Stati di Massa e Carrara e della Lunigiana Estense, Conte Nicolò Bayard De Volo.

Letto il Rapporto del Nostro Governatore degli Stati di Massa, Carrara e Lunigiana, Conte Nicolò Bayard de Volo, in data del dì 28 ottobre p. p. anno 1842, abbiamo veduto la quistione che vorrebbero ora promuovere i fratelli Baratta all'intendimento di rendere nulla la testamentaria disposizione, con cui il fu loro zio materno Stefano Franchi di Carrara, Custode ed Economo nella I. R. Accademia di Belle Arti in Brera, mancato ai vivi in Milano nel 1833, ordinò che, prelevati alcuni Legati, si dovessero fare tre parti eguali della sua eredità, l'una da assegnarsi a detti suoi nipoti, l'altra da convertirsi in uffizj e messe che voleva celebrate nella chiesa de' Francescani in Carrara, e la terza da distribuirsi ai poveri della città stessa; pretendendo che tale disposizione sia per sè irrita e non possa avere verun effetto per non essere stata chiesta a tempo debito la deroga alle *mani-morte*, e quindi tutta la sostanza ereditaria abbia a devolvere ad essi siccome gli unici eredi necessarj del Franchi; e troviamo ben attendibili i motivi che il prefato nostro Governatore Ci esprime per sostenere al contrario l' ultima volontà del prenominato defunto e togliere ogni fondamento all' opposizione affacciata dei rammemorati suoi nipoti. Epperò, sebbene il Nostro Decreto che abolisce gli effetti della Legge così detta delle Mani-morte già provveda anche per sè al caso, pure avendo avuto luogo l'apertura dell' eredità avanti il Tribunale di Milano, e ventilandosi ivi ogni affare e pendenza relativa, ove occorra uno speciale nostro Decreto per la validità del testamento del fu rimentovato Franchi, noi qui dichiariamo essere Nostra mente che non abbia ad

infirmare il medesimo l'espressa Legge delle Manimorte, derogando a tutto ciò che per avventura ostar possa: ed il ripetuto nostro Governatore ne farà quelle comunicazioni che saranno d'uopo.

Modena, 11 febbrajo 1843.

Firm. FRANCESCO.

LVII.

F. 14. F. A. — Prot. N. 140.

Tanto riguardo agli individui del Corpo dei nostri Dragoni, come a quelli di qualunque altro nostro Corpo Militare che si trovarono entro il nostro Stato durante la nostra assenza e durante il tempo che vi fu il Governo illegittimo dei ribelli, decidiamo quanto segue:

1.° Tutti gli individui militari, a paga fissa e giornale, che per ordine e per loro dovere restarono nello Stato, e che seguitando a servir Noi finchè poterono, non cessarono che o per ordine regolare dei loro superiori od in forza delle circostanze, e che non presero servizio sotto il Governo dei ribelli; se non hanno altro positivo provato demerito, non solo sono riammessi al rispettivo loro corpo o servizio, ma dovranno ricevere le loro paghe arretrate insolute, come se avessero servito;

2.° Quelli che scomparvero, e di cui non si sa nulla nè in bene nè in male, potranno riammettersi, qualora nulla emerga contro di loro, al loro Corpo rispettivo; ma la loro paga non decorrerà che dal giorno del nostro reingresso in questi Stati, o da quello che si presenteranno;

3.° Quelli che presero servizio forzatamente sotto al Governo rivoluzionario, se lo abbandonarono quando poterono, e se altronde sono buoni, si rimettono come al § 2;

4.° Quelli che volontariamente, o almeno non forzatamente, presero servizio presso i ribelli, comunque poi li abbandonassero, non solo si resero inde-

gni di servirci, ma sono da arrestarsi come rei di diserzione al nemico, e da sottoporsi a processo;

La banda militare, per ora, è sospesa da servizio e da soldo, e dovrà ognuno giustificar la sua condotta passata, e dovrà trattarsi ognuno secondo le norme qui sopra indicate pei militari, e poi si ricomporrà in appresso.

Modena 13 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LVIII.

F. 20. F. A. — Prot. N. 5510.

Nota a S. A. R. il Serenissimo Arciduca Padrone.

Reggio, 22 ottobre 1831.

Seguendo la precisa ed esatta classificazione segnata nella venerata Sovrana Ordinanza degli ex-militari infrascritti, cioè:

1. Romei, ex-capitano. 2. Bigatti, idem.	Si perdona, ma stieno lontani dai Nostri Stati. (*Questa postilla è di carattere autografo del Duca*).
3. Bulgarelli, idem. 4. Aleotti, ex-tenente. 5. Perseguiti Giuseppe, idem. 6. Perseguiti Prospero, idem. 7. Jotti, idem.	A questi cinque si fa grazia, concedendo anche di tornare in patria. (*Questa postilla è di carattere autografo del Duca*).

umilia il sottoscritto la subordinata opinione, che tutti e quanti i designati individui possano essere graziati di restare in Reggio senza verun pericolo, colla semplice cautela d'intimar loro che la Sovrana graziosa concessione verrà ritirata alla prima mancanza. I tre ultimi sono appunto i più miserabili, ed il Jotti in ispecie è degno di commiserazione. Fra tutti quanti poi Giuseppe Perseguiti è quello che più a lungo ha resistito alla seduzione e più presto si è ritirato dalla banda Zucchi.

L'umilissimo e fedelissimo suddito e servo

COCCHI.

LIX.

Al Direttore Generale dell'Alta Polizia.

Siamo venuti nella determinazione di fare grazia ai seguenti ex-militari prevenuti di delitti politici, cioè: 1. Romei, ex-Capitano; 2. Bigatti, idem; 3. Bulgarelli, idem; 4: Aleotti, ex-Tenente; 5. Perseguiti Giuseppe, idem; 6. Perseguiti Prospero, idem; 7. Jotti, idem.

Quanto ai primi due, vale a dire Romei e Bigatti, vogliamo la presente Nostra grazia alligata alla condizione che se ne stiano essi lontani dai Nostri Stati; e rispetto agli altri concediamo ancora che possano tornare in patria.

Il Direttore Generale dell'Alta Polizia viene pertanto incaricato a curare l'adempimento di questa graziosa Nostra disposizione.

Modena, 26 ottobre 1831.

Firm. Francesco.

LX.

Al Governatore della Provincia di Modena, Marchese Coccapani Imperiali.

In pendenza delle più dettagliate misure di polizia da prendersi nelle attuali circostanze, diamo intanto l'ordine;

1.° Che tutti gli individui, che nella notte dal 3 al 4 febbrajo erano in casa Menotti armati e ribelli, che capitar potessero nelle forze, sieno súbito arrestati, e contro di essi continuato il processo allora stato sospeso.

2.° Che tutti quelli che notoriamente presero attiva parte alla ribellione e cambiamento di Governo, e specialmente li 72 in istampa sottoscritti, sieno arrestati ovunque si trovino per essere come ribelli processati e puniti.

3.° Che quei detenuti per delitti di lesa Maestà o per delitti politici che furono messi in libertà per violenta coazione operata dai ribelli, se si trovano, si dovranno nuovamente arrestare e tradurre nelle loro carceri, riservandoci poi su di essi quelle disposizioni che crederemo convenienti.
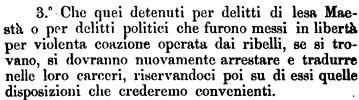
4.° Se qualcuno in qualunque modo si esternasse con parole, o con fatti contrarj al Nostro legittimo Governo, sia súbito arrestato, per quelle disposizioni che saranno del caso.

Modena, li 13 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LXI.

ELENCO DEI DETENUTI POLITICI NELLE DIVERSE CARCERI DI MODENA
POSTI IN LIBERTÀ IL GIORNO 6 FEBBRAJO 1831.

Ergastolo.

1. Della Casa Feder. di Modena.
2. Franchini Giuseppe, idem.
3. Veroni Giuseppe, Spilamberto.
4. Bertelli Giuseppe, idem.
5. Bonetti Federico, Modena.
6. Malagoli Francesco, idem.
7. Brevini Giuseppe, idem.
8. Ruffini Gio. Battista, idem.
9. Casali Francesco, idem.
10. Mauni Angelo, Spilamberto.
11. Savigni Giuseppe, idem.
12. Volpi Sante, idem.
13. Rizzi Ignazio, Modena.
14. Giacomozzi Antonio, Zocca.
15. Castiglioni Silvestro, Modena.
16. Manzini Nicola, idem.
17. Fabbrizzi Luigi, idem.
18. Vitali Paolo, idem.
19. Cavani Pietro, Cittanova.
20. Fanti Manfredo, Carpi.
21. Buffagni Costante, Sassuolo.
22. Martinelli Domenico, Modena.
23. Giugni Bernardo, idem.
24. Martinelli Paolo, Mirandola.
25. Vecchi Felice, Modena.
26. Leonelli Felice, Spilamberto.
27. Brevini Carlo, Modena.
28. Vandelli Raimon., Spilamberto.
29. Cavani Michele, idem.
30. Franchini Giac., S. Giustina.
31. Caleffi Angelo, Carpi.
32. Loschi Luigi, idem.
33. Castelli Giuseppe, Spezzano.
34. Benatti Gaetano, Modena.
35. Usiglio Angelo, idem.
36. Manfredini Giuseppe, idem.
37. Storchi Giuseppe, idem.
38. Ferrari Lorenzo, idem.
39. Fanti Gaetano, Carpi.
40. Buffagni Giuseppe, Sassuolo.
41. Fabbrizzi Carlo, Modena.
42. Bosi Prospero, S. Paolo.
43. Carpi Aniceto, Reggio.
44. Ponzoni Gaetano, Modena.
45. Peretti Luigi, idem.
46. Barbieri Biagio, Codè.
47. Gilioli Domenico, Campagnola.

Carceri nel Palazzo Comunale.

48, Luppi D.r Geminiano di Mod.a
49. Zini D.r Nicola, idem.
50. Rangoni Luigi, idem.
51. Fabbrizzi D.r Nicola, idem.
52. Sanguinetti Giuseppe, idem.
53. Iunacciotti Pietro, idem.
54. Bisi Giovanni, Bologna.
55. Adani Luigi, Modena.
56. Bossoli Luigi, idem.
57. Ruini Giovanni, idem.
58. Fangarezzi Francesco, idem.
59. Golfieri Gaetano, idem.
60. Ferrari Pasquale, idem.
61. Zoboli Giuseppe, idem.
62. Carani Filippo, Reggio.
63. Giberti Sigismondo, Sassuolo.
64. Melli Francesco, Reggio.
65. Galli Antonio, Sassuolo.
66. Bizziocchi Luigi, idem.
67. Iamanini Ercole, idem.
68. Debbiani Angelo, idem.
69. Montanari Francesco, idem.
70. Pinotti Giovanni, idem.
71. Nizzoli Pietro, idem.
72. Artioli Giuseppe, idem.
73. Ferrarini Gaetano, idem.
74. Maranesi Francesco, Modena.
75. Zuccoli D.r Ippolito, idem.

Carceri nuove in Sant'Eufemia.

76. Rovatti Giuseppe, Modena.
77. Bacchi Rinaldo, Boretto.
78. Belloli D.r Rinaldo, Reggio.
79. Vecchi capit.o Gius., Modena.
80. Cappi Andrea, idem.
81. Saetti Andrea, idem.
82. Palla Luigi, idem.
83. Mattioli Pellegrino, idem.
84. Zoboli Lorenzo, idem.
85. Ricci Luigi, idem.
86. Paroli Ercole, Modena.
87. Padovani Antonio, Freto.
88. Saltini Giac. d.o l'Ebreo, Mod.a
89. Pellegrini Giuseppe, idem
90. Palazzi Gaetano, idem.
91. Neri Pietro, Camposanto.
92. Innocenti Domenico, Firenze.
93. Magotti Angelo, Gualtieri.
94. Macchioni Dom., Castelvec.o
95. Morandi Francesco, Modena.

NB. Quest'ultimo venne arrestato dai RR. Dragoni la mattina del giorno stesso che fu posto in libertà dai Rivoluzionarj dalle carceri dell'Ergastolo, ove era stato tradotto.

LXII.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Essendo scorsi circa tre anni dacchè dal Tribunale Statario vennero poste sotto sequestro le sostanze dei ribelli che si eressero in Governanti in tempo della rivolta del 1831, e volendo Noi, dopo un così lungo lasso di tempo, finalmente reclamare le somme che essi asportarono dalle Nostre Casse o si appropriarono prima della loro fuga; ordiniamo al Consigliere Lodovico Poppi del Nostro Ministero di Finanze di passare al Consigliere Intimo Presidente Scozia la distinta delle somme suddette asportate dai Governanti suddetti, ed altri che si arrogarono qualità mi-

litari o civili per cui si credettero autorizzati a prendere per sè le suddette somme.
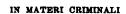
Il Presidente Scozia, avute queste distinte per mezzo dei rispettivi Giusdicenti, farà intimare agli amministratori dei suddetti beni sequestrati, nonchè ai debitori, in forma legale, di dovere restituire le indebitamente percette somme entro il termine di mesi tre, avvisando dell'esecuzione il Ministero delle Finanze, onde questo, scorso il suddetto termine, proceda contro i morosi alla riscossione in forma Camerale.

Modena, li 7 luglio 1834.

Firm. FRANCESCO.

LXIII.

Al Generale Cavalier Stanzani.

Avendo Noi nominati i membri della Commissione Militare per giudicare il detenuto Prof.e Mattioli, e questa Commissione non essendo niente dipendente dai vigenti regolamenti militari, ma ad *nutum Principis* la nomina dei soggetti che debbono comporla; troviamo irregolare che il Supremo Comando Nostro Militare aggiunga due membri a quelli già da Noi nominati, tanto più non avendo su di ciò interpellata la Nostra mente, ne avvendocene resi in alcun modo avvertiti. Quindi i due aggiunti membri, Gaetano Bizzarri Brigadiere, e Bussadori Luigi Sotto-Caporale Pioniere, ne resteranno esclusi, e la Commissione resterà composta dai Membri soltanto da noi nominati. Il che comunichiamo per cortesia.

Reggio, 19 maggio 1834.

Firm. FRANCESCO.

LXIV.

F. 21, F. 75. — Prot. N. 2303.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Vogliamo che tostochè sarà pronunciata la definitiva sentenza sugli imputati d'omicidio, o di delitti più atroci ancora, di cui nel rapporto della Procura fiscale testè a noi presentato, questa ci sia sottoposta.

Quest'ordine vale anche per l'avvenire accadendo consimili delitti, finora pur troppo puniti con estrema lassezza, e quindi moltiplicatisi al segno indicato dal sopradetto rapporto.

Reggio, 4 maggio 1853.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

LXV.

N. 4374. (RISERVATO).

Al Comando Generale Militare.

Avendo Noi risoluto di porre fra di loro in consonanza le diverse disposizioni date circa le leggi, procedura e sistema di prove nel territorio di Carrara, ove vige lo Stato d'assedio, e letti i quesiti, nonchè le proposte fatteci dal Maggiore Auditore, Giudice nel territorio suddetto, troviamo di decretare e decretiamo quanto segue:

1.° Partendo dal principio, che la legge tutela i Militari non meno che gli appartenenti al ceto civile, si dovrà dalla Commissione Militare nel territorio di Carrara continuare ad adottare, quanto alla procedura ed alle prove sì generiche che specifiche, quanto prescrive il vigente Codice Militare Nostro, emanato nell'anno 1832;

2.° Il suddetto si riferisce a tutte le procedure di cui si occupa ed occuperà la detta Commissione per i titoli delittuosi contemplati nel § 3 della No-

tificazione 6 ottobre 1857 d'ordine Nostro emanata, siano i delitti accaduti o prima o dopo la pubblicazione della medesima;

3.° Alla stessa Commissione competerà il giudicare i rispettivi inquisiti, sempre ed esclusivamente secondo le norme di procedura del suddetto Codice Militare, cioè: o con Consiglio di Guerra o semplice giudicato;

4.° Nello stato attuale di cose in Carrara non troviamo necessario di applicare le disposizioni della legge sulla procedura stataria. Quand'anche poi si dovesse dietro nuove disposizioni Nostre applicare, si osserveranno allora le rispettive forme di procedura e giudizio; ma in quanto all'esecuzione della pena capitale, si darà sempre tempo al delinquente ventiquattr'ore, dopo la pubblicazione della sentenza, a prepararsi alla morte;

5.° Quanto alla applicazione delle pene, circostanze aggravanti, attenuanti e scusanti, prescrizione, qualificazione delle azioni contrarie alle leggi ecc., (fuorchè la procedura, già regolata col § 1.°), si starà alla regola generale di Giurisprudenza, di non ammettere mai forza retroattiva, e quindi ai delinquenti verrà applicata quella legge sotto il cui impero commisero il delitto;

6.° In caso di conflitto fra due disposizioni penali di legge, cioè che quella che fosse applicabile al reo, fosse più severa che la legge militare vigente all'atto della condanna, si starà alla regola generale di Giurisprudenza, di applicargli la meno rigorosa;

7.° Volendo poi dare un'ulteriore garanzia ai rei che venissero condannati alla pena capitale, dietro proposta dell'Auditore stesso, verrà il processo spedito a Noi, che lo faremo esaminare in merito ed in forma. Quest'esame però dovrà essere fatto colla maggiore possibile sollecitudine, dopo di che il processo verrà rimandato a Carrara alla Commissione per l'analogo giudizio, e vogliamo lasciare il diritto di conferma o commutazione della sentenza al Comandante lo Stato d'assedio;

8.° Ordiniamo che, in quanto alla forza legale delle prove ed alla loro influenza sulla applicazione delle pene, si stia strettamente, per tutti i casi, al disposto del Codice Militare Estense, pubblicato nel 1832;

9.° Stantechè il Codice Militare Nostro qualifica espressamente l'associazione alla setta de'Carbonari o simile lega, per *alto tradimento,* delitto pure considerato dalla Notificazione 6 ottobre 1857, e perciò in ogni caso da punirsi colla morte e confisca de' beni; però, trovando Noi sotto le attuali circostanze per molti motivi non commendevole, perchè non assolutamente necessaria, la estensione della pena capitale a tutti i rispettivi aggregati alle sette, restringiamo quella disposizione di legge ed ordiniamo che si osservi quanto segue:

« Contro i Capi dei Congiurati, provati tali, sarà da procedersi a tenore della legge sull'Alto Tradimento, mentre gli altri provati appartenenti alla Congiura settaria, qualora non entrassero, nè mediatamente nè immediatamente, in delitti di sangue, escluso persino il dato soccorso dopo il fatto al delinquente di predetti delitti, saranno da punirsi colla galera da cinque ai dieci anni.

» In quanto alla confisca dei beni, non mutiamo nulla nella legge, ed autorizziamo l'Auditore a dichiarare volta per volta, che, pei *Non Capi*, Noi condoniamo il confisco dei beni. »

10.° Le sanzioni penali della Notificazione 6 ottobre 1857, per alcuni delitti più severe dei Codici esistenti, potranno applicarsi per i corrispondenti fatti avvenuti dopo la pubblicazione della medesima, salve le mitigazioni del presente decreto;

11.° Affinchè per l'avvenire il reo possa essere condannato alla pena capitale, abbisogna che all'epoca del delitto abbia compiti diciotto anni di età. Per i delinquenti prima del 6 ottobre 1857 si osservano le antecedenti leggi, come già venne ordinato;

12.° Approviamo che per Assessori agli esami siano chiamati soltanto gli Ufficiali;

13.° Ogni disposizione anteriore, che fosse in opposizione colla presente, viene abrogata.
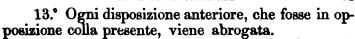
Il presente Decreto verrà trasmesso dal Comando Generale al Comandante lo Stato d'assedio in Carrara, che lo comunicherà all'Auditore Militare Maggiore Gentilly per norma sua e della Commissione Militare.

Modena, 22 dicembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

LXVI.

Al Governatore di Reggio Conte Ippolito Malaguzzi.

Io era già in aspettazione di un Suo rapporto sull'accaduto delle insolenze e vie di fatto che si permisero dagli scioperati di Reggio verso la mia truppa, e più, mentre questa era in fazione; il fatto era già noto a Modena, quando mi arrivò la Sua lettera del 18 per espresso, contenente la relazione del fatto. Da questa osservai, non senza dispiacere, che Ella, invece di sostenere la truppa di linea, che fu da gente del popolaccio insultata, e ciò perfino con gettarle dei sassi, Ella, dico, prende la difesa di questa gentaglia, e si lagna della truppa di linea, dando torto a questa. Io trovo che se questa ha avuto un torto, fu quello soltanto di non aver fatto fuoco, e di non avere usato delle sue armi contro chi osò gettarle dei sassi: ma acciò questo non succeda impunemente un'altra volta, dò ordine espresso alla truppa, che le sentinelle, guardie e pattuglie debbono sempre aver caricato il fucile a palla, ed aver seco le necessarie munizioni, e che qualunque mio militare in fazione venga insultato da chicchessia, e più ancora se da una moltitudine attruppata, non solo possa, ma debba far fuoco su questa, e farsi rispettare colle armi che gli ho dato. Ma per evitare che in simile caso pacifici e buoni cittadini non abbiano a subire la sorte destinata solo ai sediziosi o insolenti, ordiniamo che con un Avviso governativo (di

cui qui accludiamo la minuta), da affiggersi in tutte le piazze e luoghi più frequentati di Reggio, e da farsi pubblicare, i cittadini di Reggio vengano avvisati di quest'ordine, onde evitino di trovarsi sotto qualunque titolo in simili attruppamenti, onde non avessero a subire casualmente quella sorte che aspetta li sediziosi ed insolenti. Del resto, in questa circostanza, col numero assai limitato di Dragoni mal si potrebbe vegliare al buon ordine in una città come Reggio, se la truppa di linea non vi cooperasse, mentre il fatto mostrò che colla sola Polizia male era provveduto all'uopo. Piuttosto dir si potrebbe che la truppa è poca, ma voglio sperare che tali disordini non si ripeteranno, e al caso si prenderanno già altre misure. Mando il Tenente Colonnello Conte Sterpin a Reggio, che incaricai anche di visitare e combinare col Comandante di Piazza, per quanta truppa vi è posto libero in Reggio fra la caserma di San Marco e la Cittadella; e anzi voglio che tutto vi sia pronto per ogni caso fin d'ora, onde non s'abbiano altri pensieri su questo, quando occorra, per cui Ella darà le opportune disposizioni.

Modena, 19 gennajo 1831.

Firm. FRANCESCO.

(SEGRETO).

Spero che non sia vera una voce sparsa che tutti gli arrestati nella sera di domenica in quel tumulto siano stati dalla Polizia rimessi in libertà, e vorrei sapere il risultato degli esami, e se consta che fra gli arrestati vi sia chi con parole ingiuriose o con iscagliar sassi abbia offesa la pattuglia.

Modena, 19 gennajo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LXVII.

Minuta d'un Avviso governativo da pubblicarsi in istampa dal Governatore di Reggio.

Il dispiacevole fatto, che nelle scorse sere un at-

truppamento di persone nella nostra Città di Reggio ha osato insultare la pattuglia militare, vibrando persino dei sassi contro la medesima, diede occasione ad un ordine Sovrano, con cui S. A. R., quantunque ben conosca che tali disordini non possono provenire che o da qualche persona presa dal vino, ovvero da qualche persona dell'infimo popolo, forse con danaro istigato ad insultare quella truppa che per la sua fedeltà e zelo nel suo servizio dispiace ai nemici dell' ordine pubblico, ha ordinato alla sua truppa d'ogni arma, che, quando è in fazione o servizio qualunque, debba far fuoco immediatamente e usare delle sue armi contro chiunque la insultasse con parole o con fatti, volendo S. A. R. che questa venga in ogni occasione rispettata; e siccome non vorrebbe che per disgrazia qualche onesto e quieto cittadino potesse casualmente, o per buon animo di volere acquietare e disperdere gli insultatori, trovarsi fra questi involto, e quindi rischiar la sorte che questi solo possono meritare, mi ordinò di rendere noto a questo pubblico con avvìso in istampa, come qui eseguisco, che in simili casi ogni tranquillo e buon cittadino si allontani súbito dall'attruppamento, a cui non vuol prender parte, onde non arrischiare di trovarsi involto fra gli attruppati, quando la truppa farà fuoco contro di questi. E chi verrà arrestato in simili casi, sarà colle Leggi militari sommariamente giudicato e punito. S. A. R. è dispiacente di dovere dare tali disposizioni, che spera non abbia mai a venire l'occasione che abbiano effetto, ma le trova necessarie nelle presenti circostanze per prevenire ogni caso possibile, e per non lasciare alcun mezzo intentato, onde mantenere quella tranquillità nei suoi Stati, che con molta sua soddisfazione vide ovunque, ed anche in questa nostra Città, finora perfettamente conservata, e che gli è garante di quella fedeltà, esattezza nell' osservare le sue leggi, ed attaccamento alla sua persona, di cui, da me cominciando, si fanno gloria tutti i buoni suoi sudditi, che io ho il piacere di

avere sotto al mio Governo, quali certamente in ogni occasione si mostreranno tali verso il loro legittimo ed amoroso Sovrano.

LXVIII.

N. 6098, Sez. II. CIRCOLARE.

Modena, 15 luglio 1850.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno.

All'Illustrissima Delegazione del Ministero dell'Interno in Pavullo.

S. A. R., a cui è stato fatto il dubbio se le tasse imposte per punizione di disordini accaduti entro Borgate o Città debbano ripartirsi sull'intera Comune, o Comunello, con venerato Sovrano Chirografo 5 corrente mese N. 3730 ha dichiarato:

Che per regola tali Tasse rimaner debbano ad esclusivo carico delle Borgate, Città e Villaggi, escluso il Circondario. Altrettanto comunicasi a cotesta Delegazione per norma, e perchè ne sia dato la debita partecipazione alle Comuni da lei dipendenti, mentre mi pregio confermare alla S. V. Illustrissima la mia distinta stima.

Firm. GIACOBAZZI.

Il Segretario GIUSEPPE CHESI.

LXIX.

N. 6565, Sez. II. CIRCOLARE.

Modena, 26 luglio 1850.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno.

All'Illustrissimo Signor Delegato del Ministero dell'Interno in Pavullo.

S. A. R. con venerato Sovrano Decreto 16 corrente mese N. 3926 ha ordinato:

Che in tutti i casi in cui si maltrattassero o

venissero ferite persone per odio politico, il Comune, in mancanza del colpevole, dovrà pagare le spese di cura, e due franchi per ogni giorno in compenso delle giornate di lavoro perdute dal ferito.

Altrettanto comunicasi perchè ne sia data la debita partecipazione alle Comuni da Lei dipendenti, onde nei casi avvenibili pienamente si osservino i Sovrani Ordini come sopra abbassati, ed in tale incontro mi pregio di riconfermare alla S. V. Illustrissima la mia distinta stima.

Firm. GIACOBAZZI.

Il Segretario, GIUSEPPE CHESI.

LXX.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno alla Comunità di Spilamberto.

S. A. R. penetrata dalla critica situazione, in cui versa la Marianna Manzini ed i cinque di lei figli, per l'avvenuta morte del di lei marito Zanoli, ucciso il giorno 24 marzo p. p., di facinorosi per ispirito di partito, con suo venerato Chirografo 16 prossimo passato luglio, ha ordinato che a carico di codesto Comune sia passata alla suddetta Manzini una pensione di mensile italiane lire 15 (quindici).

A sfogo quindi dei Venerati Sovrani ordini, questo Ministero incarica le SS. VV., a mettere tosto in corso una tale pensione a favore della suindicata vedòva, e in attesa di riscontro che dia conto dell'eseguito, mi pregio confermar loro la mia distinta stima.

Firm. GIACOBAZZI.

LXXI.

N. 1231, Sez. III.

Pavullo, 18 agosto 1855.

Il Delegato Ministeriale dell'Interno per la Provincia del Frignano.

All' Illustrissimo signor Commissario Politico in Pavullo.

S. A. R. l'Augusto Sovrano si è degnato di abbassare a questa Provinciale Delegazione venerato suo Chirografo in data d'oggi, col quale, fra le altre cose, dispone:

« Visto il tristo quadro risultante dal Rapporto della Delegazione Ministeriale del Frignano, nel Bollettino Sanitario, Pavullo 17 agosto 1855, ore 9 pomeridiane, sul conto della Sezione di Gombola, ove la colpevole vigliaccheria dell'Agente Comunale Turrini fu causa che tante persone morissero senza assistenza, vogliamo che sia formalmente destituito e punito con tre mesi di detenzione nel Forte di Sestola, misura della cui esecuzione s'incarica il Commissario Politico di Pavullo.

A dare eseguimento a quanto il venerato Sovrano Chirografo impone a questa Delegazione, mi affretto a partecipare alla S. V. Ill.ª la surriferita parte del medesimo che lo riguarda, onde compia al Sovrano Comando, e passo al piacere di raffermarle i sensi della più distinta mia stima.

Firm. G. Jacoli.

Il Segr. Tonetti.

LXXII.

Prot. N. 3943.

Modena, 5 settembre 1855.

R. Segreteria di Gabinetto.

La R. Segreteria di Gabinetto adempie a quanto le incombe pel proprio ufficio, porgendo a S. E. il

Ministro di Buon Governo la seguente comunicazione di venerato Sovrano Chirografo;
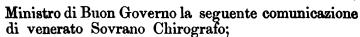
« Sottopostici gli atti risguardanti il dispiacevole affare Gombola, ove dieciasette persone ammalarono e morirono di cholera senza ajuti efficaci, ed ove tre cadaveri erano rimasti insepolti;

» Visto che gli atti scritti ed esistenti nel Comune di Pavullo, anzichè far cadere l'intera colpa sull'Agente Comunale Turrini, come la Commissione Sanitaria recatasi sul luogo lo aveva fatto credere, sgravano il Turrini di gran parte della responsabilità, rimanendo invece aggravata questa Comune, che non diede séguito alle domande fatte a lei dal Turrini, in data 2 agosto, 5 agosto, e finalmente dell'11 agosto;

» Considerando che dopo l'arresto del Turrini il Comune vergognosamente lasciò il medesimo sotto il colpo dell'accusa e della pena, mentre gli Atti ora scoperti, perchè prodotti dal Turrini a sua propria difesa, lo condannano:

1.° Di colpevole inerzia, rendendolo responsabile dei disordini avvenuti in Gombola;

2.° Di bassezza, per aver lasciato punire colui che aveva meno colpa, onde cuoprire il proprio fallo;

Decretiamo:

» *a*) Che il Turrini sia immediatamente rimesso in libertà, e sostenga il resto della procedura a piede libero;

» *b*) Che si faccia lo stesso col Bruni;

» *c*) Che l'inquisizione continui con tutta attività per chiarire chi sia il colpevole dei disordini di Gombola;

» *d*) E chi sia, finalmente, o chi siano i colpevoli di aver lasciato il Turrini sotto l'accusa, in gran parte almeno, ingiusta, che gli era stata data.

» Vogliamo essere informati dell'esito di tal procedura non altrimenti che di quella incoata contro certo Ferrari di Monte-Conello, accusato dalla Com-

missione Sanitaria di Pavullo di avere espulso di notte dalla casa propria un servo che egli sospettava ammalato di cholera, ritrovato dalla suddetta Commissione sotto un albero, e rimesso a coperto, dopo avere col mezzo di due Dragoni sfondate le porte di un fabbricato di detto Ferrari, che voleva opporsi ancora a ciò.

» Tale atto inumano, se viene constatato, dovrà punirsi rigorosamente; in caso diverso sapremo prendere misure contro chi intende di ingannarci.

» I Ministri dell'Interno e di Buon Governo sono incaricati dell' esecuzione del presente Nostro Decreto. »

Pavullo, 4 settembre 1855.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Per Copia Conforme.
lo Speditore, B. CORRADINI.

LXXIII.

A tergo di un Rapporto criminale presentatogli dal Giusdicente di Zocca, intorno al ferimento proditorio commesso da certo Odorici di Ciano nella persona del proprio padre Odorici, testimonio una sorella del feritore, il Duca rescriveva:

Modena, 26 luglio 1857.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ci si faccia rapporto se lo scellerato aggressore e feritore del proprio padre, Odorici, sia stato arrestato, ed in ogni modo ci si dia conto dell'esito della procedura, *che non può essere dubbia colle deposizioni dell'offeso e della figlia.*

I delitti che si aumentano sempre in causa della sempre più scandalosa impunità, che si deve od alla incapacità dei Giudici processanti, od ai loro *sistemi*

umanitarj, ci costringono a nuovamente inculcare al Ministro di Grazia e Giustizia di adoprarsi con ogni modo possibile a far cessare *uno stato di cose unico ormai in Italia, e forse in Europa*, che, cioè il reo non abbia mai una corrispondente punizione.

Firm. FRANCESCO.

LXXIV.

Visto il Progetto del Nuovo Codice di Procedura Criminale, lo abbiamo preso in considerazione, e troviamo di fare le seguenti osservazioni, le quali vengono dirette al nostro Ministero di Grazia e di Giustizia, affinchè le passi all'apposita Commissione per le sue risposte.

Progetto del Codice Estense § 46. — *Si aggiunga:* Anche sopra denuncia di anonimo o sconosciuto, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il reato, si può procedere alle verificazioni loro.

Tolto dal § 74 del Codice Austriaco attuale.

Art. 64. — Piace più la spiegazione e l'estensione delle attribuzioni date dal Codice Austriaco al Procuratore, che qui sarebbe *Ducale* o *Generale*, come sono contenute in ispecie nei §§ 30, 62 e 63 del Codice Austriaco.

Nel titolo del sequestro non si parla del sequestro delle lettere, che contengono spesso i dati principali e sono veri corpi di delitto.

L'Art. 138, vuole essere assolutamente cambiato.

Esso, come sta, rende quasi impossibile la prova, escludendo, implicitamente almeno, tutti gli agenti ed i danneggiati dal testificare, o non ammettendo qual prova la lor deposizione.

Noi vogliamo assolutamente che si adotti la massima:

1.° Che la Forza pubblica e gli Agenti tutti dell'Autorità di qualsiasi specie facciano piena fede quali testimonj, quando l'individuo della medesima non soffra eccezione come tale;

2.° Che pel danneggiato e denunziante si osservi la norma portata dall'Art. 261, § 4 del Codice Austriaco;

Vogliamo poi che quando un imputato venga dimesso a processo aperto, o per insufficienza di prove vi siano delle cautele, come sorveglianza di Polizia od altre, che mettano quest'uomo, *non assolto* e non *riconosciuto* innocente, in circostanze diverse da quella d'uno riconosciuto innocente.

Gli Uffiziali tutti delle truppe attive e le Guardie d' Onore sono esenti dal comparire in Tribunale.

I soldati verranno richiesti, e se il Comando Generale od i Comandi Superiori non avranno eccezioni, li faranno comparire accompagnati da un Uffiziale.

Modena, 18 giugno 1855.

Firm. FRANCESCO.

LXXV.

Al Ministro di Grazia e Giustizia

Che ci renderà conto del come, in onta ai nostri ordini espressi, le qui unite due Sentenze, proferite l'una in aprile, l'altra in giugno, non ci siano state presentate che ora, e dopo che furono messe in esecuzione.

Ove un simil caso si rinnovasse, saremmo obbligati a prendere forti misure per far rispettare i precisi Nostri Ordini.

Passando ora ai due atroci fatti, vogliamo che il Tribunale Supremo di Revisione riveda queste due Sentenze, sembrando a Noi, sopratutto quella contro il Majoli e sua sorella, ingiusta e sproporzionata all'enormità del delitto, che, secondo il Codice, merita senz'altro la morte sulla forca.

Questi due casi sono per noi la trista conferma che i nostri Tribunali non vogliono applicare la pur

troppo sì necessaria pena di morte, e Noi in coscienza dobbiamo esaurire tutti i mezzi, onde la Giustizia sia fatta ed il delitto sia punito proporzionalmente alla sua gravità.

Il voto del Supremo Tribunale di Revisione sulle due qui unite Sentenze ci sarà indilatamente sottoposto.

Modena, 6 novembre 1854.

Firm. FRANCESCO.

LXXVI.

N. 661.

Dal Comando del R. Reggimento d'Infanteria di Linea Estense.

Modena, li 16 aprile 1855.

Rispettosamente si accompagna all'Eccelso Supremo Comando Generale l'accluso rapporto avanzato dal caporale Bertesi della 3.ª Fucilieri, da cui rilevasi come, trovandosi egli di guardia alla Saliceta San Giuliano, nella giornata 12 corrente, gli venne dal signor Direttore dello Stabilimento ingiunto di mettere sotto l'armi la guardia per l'esecuzione di una pena corporale che doveva essere inflitta ad un detenuto, e che per tale esecuzione venne dal predetto signor Direttore ordinato il sotto-caporale Montanari, che pur trovavasi di guardia, essendosi rifiutati a questo servizio alcuni de'sorveglianti della Casa di Forza ai quali spetterebbe.

Il subordinato scrivente ritiene che i graduati del Reggimento non possono e non debbono essere ordinati per siffatte esecuzioni, sopratutto quando trovansi di servizio, essèndovi nel ripetuto Stabilimento gente a tal uopo destinata, e perciò prega rispettosamente il prelodato Supremo Comando Generale a degnarsi abbassare ordini allo scrivente e prendere anche i debiti concerti col Ministro di Buon Governo, affinchè siano date disposizioni a quel si-

gnor Direttore, onde non abbiano a rinnovarsi consimili inconvenienti.

Il Colonnello, I. FORCHIERI.

All' Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense in Modena.

—

Il Generale Sacozzi decretava:

« Si scriva in proposito a S. E. il Ministro del Buon Governo, pregandolo a voler dar ordini al Direttore dello Stabilimento o Casa di Forza San Giuliano che non abbia da valersi degli uomini di guardia per infliggere pene corporali ai forzati.

Il Generale, A. SACOZZI.

In pendenza delle risoluzioni che prenderà il Ministero, si scriva al Comando del R. Reggimento Linea di dar ordine ai capiposto del picchetto di guardia alla Saliceta di doversi rifiutare ad eseguire ordini consimili all'entro indicato.

Il Generale, A. SACOZZI.

—

N. 1520.

Dal Supremo Comando Generale.

Modena, li 19 aprile 1855.

A S. E. il signor Marchese Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo in Modena.

Riceve rapporto questo Supremo Comando Generale che nel giorno 12 corrente, dovendo essere inflitta nella Casa di Forza della Saliceta San Giuliano una pena corporale ad un detenuto, il Direttore della detta Casa, fatta porre sotto le armi la guardia, ne commise l'esecuzione ad un sotto-caporale della guardia stessa, essendosi a ciò rifiutati alcuni sorveglianti dello Stabilimento.

Non potendo nè dovendo dai militari ivi di guardia pretendersi servigj di tale natura, si crede opportuno di notificare l'occorso all'E. V., pregandola a voler disporre, onde loro non ne siano quind'innanzi ordinati.

Certo di che, si ripete lo scrivente l'onore d'attestare all'E. V. i sensi della sua più distinta stima e considerazione.

Il Generale Comandante,
Colonnello, I. FORGHIERI.

LXXVII.

La frequenza delle inquisizioni criminali per delitti crimini, e per titoli che interessano più particolarmente l'ordine amministrativo, occupando di giorno in giorno sempre più i giudizj ordinarj a pregiudizio delle materie più gravi, non può non riescir contraria a quella pronta e spedita amministrazione della giustizia, che è lo scopo delle costanti nostre sollecitudini.

Volendo Noi pertanto anche per questa parte togliere ogni occasione di ritardo nella spedizione degli affari giudiziali, abbiano decretato e decretiamo quanto segue:

1.° I delitti e titoli penali infrascritti sono di esclusiva competenza della Polizia correzionale;

Competenza della Polizia.

2.° Questa competenza fa parte delle attribuzioni ordinarie dei Governatori o Delegati di Provincia, e viene esercitata come in appresso;

3.° Sono materie di Polizia correzionale;

a) Qualunque primo furto semplice, borseggio, truffa non eccedente il valore di due ducatoni, ossiano modenesi lire trenta, purchè il delinquente non sia in età minorile;

b) Qualunque ingiuria reale o verbale, fra privati di egual condizione;

Appartengono alle ingiurie reali qui intese, anche

le percosse, senz'uso d'armi propriamente dette, purchè non ne conséguiti ferita, frattura, lussazione od altra lesione corporale di qualche pericolo. E si considerano come semplici ingiurie verbali le minacce disgiunte da effettiva violenza o terrizione;

(Le lettere anonime si credo debbano distinguersi dalle semplici ingiurie sull'esempio della L. 5ff *de injuriis*, attesa la maggior loro attitudine a turbare la privata tranquillità).

c) Le ingiurie scritte, quando si contengono in lettera non anonima, nè intesa principalmente al fine di terrizione, o in ricorsi insinuati presso le Autorità amministrative, purchè non diretti al fine principale di calunnia in materia grave;

Tutte le altre ingiurie scritte sono di competenza criminale;

d) Il farsi giustizia da sè fra privati di egual condizione come sopra, in materia non eccedente ducatoni quattro, e purchè non vi concorra uso d'armi o attruppamento;

e) I danni dati all' altrui proprietà con dolo o colpa, sia direttamente, sia per negletta custodia di animali, entro i limiti del valore suddetto;

f) Le lesioni corporali senza pericolo, cagionate altrui per semplice colpa, direttamente, o per mezzo d'animali come sopra;

g) Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia, ai bandi sui boschi e pascoli pubblici, ai precetti politici, ed a qualsiasi regolamento di Polizia comunale o generale;

h) L'evasione dei detenuti a pena nelle carceri dipendenti dell'Autorità politica qualora anche v'intervenga rottura, ma senza violenze personali ai carcerieri; e le infedeltà delle persone addette al servigio delle carceri suddette, a riguardo dei detenuti medesimi;

4.° Ogni qualvolta il titolo qualunque di Polizia correzionale si trovi connesso con un titolo criminale, diventa per ciò solo di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziale, che può avvocare a sè l'inquisizione, ed a cui si dovrà in ogni caso rimettere d'ufficio. Il Giudice conosce quindi e decide del titolo correzionale anche quando l'imputazione criminale si dissipasse per elisione d' in-

dizj. Nascendo dubbio di competenza, l'interpretazione dovrà favorire la competenza giudiziaria;
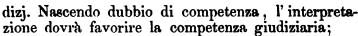
5.° Appartiene pure alla Polizia correzionale il raccogliere in via d'urgenza le traccie dei delitti in materia di fatto permanente, ed in generale gli indizj circa le persone delinquenti, da comunicarsi al Giudice competente entro il più breve tempo possibile;

6.° Si verifica l'urgenza quando per assenza, distanza di luoghi od altro simile impedimento, non può la Curia criminale trasferirsi immediatamente ove occorre a praticare le ispezioni di sua competenza;

7.° Quando la Polizia agisce in sussidio come sopra, esamina, sotto vincolo di giuramento, i feriti, i moribondi, e le persone che fossero per assentarsi, e procede alle ispezioni oculari per mezzo di periti, salvo al Giudice competente di attribuire ai relativi atti quel valore che sarà più congruo al complesso delle circostanze;

8.° Fuori dei sopradetti casi, la Polizia non può ingerirsi nella formazione dei corpi di delitto, ancorchè fosse incerta la qualità criminosa del fatto, come accade, per esempio, nelle morti per sommersione, caduta o simili;

Pene di Poliz[...]

9.° I mezzi di coercizione e di pena di cui può disporre la Polizia correzionale sono le multe, la relegazione, la carcere, il bando e le battiture (si *metterà* la frusta, *che così si sta nei termini vecchi del Codice e si potrebbe applicare a colpi di nerbo o altro, entro le carceri da uno sbirro* ad hoc);

10.° Le multe possono estendersi da uno ai quarantotto ducatoni, e le persone insolvibili le scontano colla carcere, in ragione di due lire di Modena per ogni giorno di detenzione (il che corrisponde all'anno di carcere di cui al § 13);

(Questo ri[...] dio fu sempre [...]sato in pratic[...] dagli antichi G[...]vernatori e da[...] Polizia Italia[...] trattandosi d'[...]

11.° La relegazione nel domicilio attuale od altro diverso, ed in altro Comune, ma nella stessa Provincia, può estendersi in durata dai sei mesi ai due anni; e può avere luogo contro chiunque non sia

dare incontro a qualche probabile e rilevante disordine).

capo di famiglia, ovvero, essendo capo di famiglia, sia in istato d'interdizione;

12.° Questa pena però non può essere applicata se non fu preventivamente comminata mediante analogo precetto, il quale dovrà limitarsi a quei casi in cui la presenza del precettato nel luogo di attuale domicilio potesse riuscire pericolosa;

13.° La durata della pena del carcere non può essere maggiore di un anno, computandovi la detenzione in pendenza del Processo;

14.° Il bando è a tempo o a perpetuità. Il primo ha luogo esclusivamente contro lo statista d'aliena Provincia, e che non abbia contratto legittimo domicilio nelle Provincie donde viene sbandito; il secondo contro i vagabondi stranieri;

15.° Le battiture (*ovvero la frusta*) possono applicarsi nei soli casi di furto, borseggio o truffa, in quelli d'ingiuria che vesta la qualità d'attentato al pudore, e in qualunque altra contravvenzione che offenda i buoni costumi. Se il delinquente è minore d'anni 18, non potrà assoggettarsi a più di trenta colpi, ne a più di cinquanta se è maggiore;

NB. *Ai minori di età e malatticci si applicherà la frusta, e ai maggiori e robusti li colpi di bastone* (di mano Sovrana).

16.° Questa pena potrà cumularsi colla relegazione o col bando, ma non potrà farsi verun'altra cumulazione di pena. Bensì quando il delitto consista in abuso d'uffizio, industria o mestiero dipendenti dal Governo, dovrà congiungersi alla pena qualunque la sospensione o rimozione dall'impiego, o la rivocazione della patente o licenza che fosse stata accordata per l'esercizio dell'industria o mestiere di cui seguì abuso;

ed anche una multa (di mano Sovrana).

17.° Le condanne dovranno comprendere ancora l'emenda dei danni, quando ne è il caso, ed il risarcimento delle spese del Processo, che dovranno limitarsi alle competenze degli esecutori e carcerieri, a termine della tassa vigente, al vitto durante la detenzione, alle mercedi di periti, ed altre che diconsi spese vive;

18.° Non potranno però gli esecutori di Polizia nè all'atto della cattura, nè in qualsiasi tempo prima

della Sentenza, esigere le competenze suddette, sotto pena di essere fatti rei di concussione;

19.° Per gli effetti di cui nel § 17 non potrà in verun caso essere prorogata la detenzione inflitta per ragion di pena;

20.° Il prodotto delle multe devolve al Fisco, salve a favore degli inventori o denunzianti quelle quote che fossero loro riservate del precetto o regolamento trasgredito. I danni e le spese, però, si prelevano prima delle multe;

20. Il prodotto delle multe devoluto al Fisco si verserà in cassa separata di Governo e di Polizia, e servirà per supplire alle spese di Polizia, di spie, rimunerazioni, come anche di qualche occorrente sussidio; il tutto da destinarsi, od approvarsi dal Governatore (*dimane Sovrana*).

21.° Tutti i regolamenti e precetti di Polizia ora vigenti, dove s'incontrassero sanzioni penali superiori a quelle prescritte nel presente Decreto, s'intendono moderati e ridotti *ipso jure* entro i limiti del Decreto stesso, salva in tutto il resto la loro sostanza;

22.° Occorrendo casi speciali in cui, per la qualità delle persone o delle circostanze, un regolamento o precetto di Polizia potesse esigere pene maggiori, se ne farà relazione al Sovrano;

23.° Le contravvenzioni ai regolamenti o precetti che venissero quindi emanati dietro speciale abilitazione Sovrana sono di competenza dell'Autorità giudiziaria;

Procedura di Polizia.

24.° La Polizia correzionale procede a querela di parte o d'uffizio;

25.° Trattandosi d'ingiuria in cui non concorrano circostanze atte a turbare la quiete pubblica o ad offendere la pubblica onestà, non si può procedere se non che a querela della parte lesa, o di chi l'abbia in legittima podestà. E seguendo la desistenza in qualunque stato di causa, rimane abolita l'inquisizione. La stessa massima si applica ai danni dati all'altrui proprietà ed alle lesioni colposamente cagionate all'altrui persona;

26.° In tutti gli altri casi si procede d'ufficio, e la desistenza non può riguardare che l'emenda dei danni;

27.° L'inquisizione in materia di Polizia correzionale spetta esclusivamente all' ufficio della Poli-

(NB. In Lunigiana manca per lo meno un impiegato affine di rendere eseguibile quest' articolo).

zia di Governo nella capitale e nei capoluoghi di Provincia; e negli altri Comuni appartiene ai Podestà o Sindaci;

28.° Le querele e le desistenze debbono essere sottoscritte dalla parte lesa; e trattandosi di persone illetterate, supplirà alla sottoscrizione la firma con croce alla presenza di due testimonj;

29.° Nelle contravvenzioni o precetti o regolamenti in materia di fatto transeunte, si forma il corpo del delitto per mezzo della deposizione contestuale di tre Agenti della Forza pubblica che abbiano côlto il contravventore *in flagranti*, o di due e un testimonio, ovvero anche di un solo e di due testimonj;

30.° In tutti i casi di fatto permanente è necessaria l'ispezione oculare e il giudizio d'un perito, da ridursi in iscritto collo stesso metodo degli esami de'testimonj;

31.° I testimonj si esaminano separatamente l'uno dall'altro, in forma puramente orale, dal Cancelliere di Polizia od altro ufficiale che ne disimpegna le parti, scrivendo la sostanza delle deposizioni, che dovrà quindi essere sottoscritta dal testimonio o firmata con croce, previa lettura e fatta menzione della lettura medesima;

32.° Raccolti i mezzi di prova sufficienti, si assoggetta ad interrogatorio l'imputato, comunicandogli tutto quanto emerge a di lui carico, ed invitandolo a discolparsi categoricamente. Se induce nuovi testimonj a scarico, debbono esaminarsi col metodo di cui sopra;

33.° Se l'imputato confessa, o non riesce a discolparsi, se gli contesta l'imputazione nei termini in cui è rimasta verificata, dichiarandolo reo; e così resta chiuso il processo;

34.° Se il reo domanda di presentare in iscritto ulteriori deduzioni a difesa propria, se gli assegna a tal uopo un termine perentorio di giorno tre, entro il quale potrà avere comunicazione degli atti, per sè o col mezzo di Procuratore; e dopo questo

s'intenderà assegnato *ipso jure* un secondo termine eguale e perentorio a presentare ed avere presentato le deduzioni suddette;
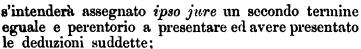
35.° Negli interrogatorj, da farsi a norma dei tre precedenti articoli, si dovrà sempre riportare la sottoscrizione o firma con croce del reo, previa lettura dell'atto e fatta menzione della lettura stessa;

36.° Spirati i termini di cui al § 34, si procede senza altra formalità alla Sentenza, la quale deve necessariamente contenere in termini chiari l'imputazione che è stata contestata al reo, spiegando se sia confesso, convinto o soltanto indiziato, la pena precisa cui viene condannato, la liquidazione dei danni e delle spese, quando del caso, e l'indicazione della legge o del regolamento o precetto su cui è fondata la condanna;

37.° Le sentenze si proferiscono dagli uffizj governativi di Polizia, tanto se hanno compilato direttamente il processo, quanto se fu compilato da un Podestà o Sindaco, toltone il caso delle condanne non maggiori di due mesi di carcere, o di otto ducatoni di multa, che si pronunciano direttamente ed inappellabilmente dal Podestà o Sindaco stesso, mandandone però copia al Governo;

38.° All'effetto di cui sopra, i Podestà o Sindaci rimettono immediatamente il processo originale all'ufficio di Polizia da cui dipendono, e frattanto il prevenuto può essere posto in libertà provvisionale, sotto cauzione fidejussoria; semprechè non concorressero gravi circostanze in contrario;

39.° Se il prevenuto domanda copia della Sentenza, dev'essergli data, facendone annotazione in calce dell'originale; *diversamente* basterà la semplice intimazione verbale, alla presenza di due testimonj;

40.° Contro la Sentenza si può interporre ricorso al Governatore per revisione o per grazia, entro tre giorni dalla intimazione, adducendo i motivi speciali su cui si fonda il ricorso stesso, in caso di revisione;

41.° I due titoli di ricorso si possono cumulare, subordinando la grazia alla revisione; ricorrendo per revisione separatamente, rimane salvo il ricorso per grazia, ma ricorrendo per grazia s'intende rinunciato alla revisione;

42.° In materia di furti, però, il ricorso per grazia non è ammissibile;

43.° Il Governatore rivede il Processo e la Sentenza senza veruna formalità, salvo che deve intendere personalmente il prevenuto qualora questi ne faccia istanza;

44.° La decisione del Governatore con cui viene rivocata la Sentenza si appone al ricorso originale in forma di semplice rescritto motivato, nè dopo la medesima può aver luogo verun'altra specie di ricorso fuori che al Sovrano;

45.° La grazia non si estende mai all' emenda dei danni, nè alle spese di cui al § 17;

46.° In nessun caso potrà essere fatta grazia a chi è recidivo per la terza volta, nè a chi essendo recidivo anche solamente per la seconda, avesse però ottenuto grazia di una prima condanna.

Prot. N. 3207.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Resta da Noi approvato in massima e ne'suoi articoli da Noi postillati e corretti questo Regolamento e suoi articoli, riservandoci di provvedere onde possa avere la debita esecuzione presso i rispettivi Governi.

Modena, 13 ottobre 1829.

Firm. FRANCESCO.

LXXVIII.

F. I. F. M. — Prot. N. 3226.

Illustrissimo signor Segretario Pregiatissimo.

Alle ore quattro e mezza antimeridiane di questo giorno mi è pervenuto, a mano dell'apposito espresso, il

pacco uffiziale, contenente le stampe delle decisioni di questo Tribunale Statario Straordinario contro i rei politici col Decreto di sanzione di S. A. R. delle stesse sentenze, parte delle quali è distribuita agli individui dello stesso Tribunale, ed il rimanente passato a questo Sindaco per la diramazione ed affissione in questo Capo Comune e nelle sue sezioni, da eseguirsi ciò soltanto alle ore dodici di questo stesso giorno, tempo in cui è già *impreteribilmente* stabilita la fatale esecuzione dell'Andreoli, il quale, conoscendo e confessando l'enormità de' suoi delitti, si è conosciuto meritevole della decretatagli pena di morte, e chiedendo di tutto cuore perdóno a tutti, e pieno di tutti li sentimenti di buon cattolico, attende sommesso ai Divini voleri l'ora della sua morte.

Ciò le sia del dovuto riscontro, nell'atto che le confermo li sentimenti della perfetta mia stima e distinto rispetto con i quali mi protesto

Dell'Ill.° Signor Segretario Pregiatissimo,

Rubiera, 17 ottobre 1822.

Devotissimo Obbligatissimo Segretario,
Consigliere Mignani, *Presidente.*

LXXIX.

F. 1. F. M. — Prot. N. 3226.

Illustrissimo signor Segretario Pregiatissimo.

Corrispondendo alle inchieste di lei, mi faccio un dovere d'accluderle la copia autentica del Sovrano Chirografo direttomi da S. A. R. dal Cattajo, sotto il giorno 11, risguardante le ordinate esecuzioni delle sentenze emanate da questo Tribunale Statario Straordinario, in virtù del relativo Decreto della Sovrana Sua Sanzione.

Colgo quest'opportunità per rinnovarle i sentimenti della perfetta mia stima e distinto rispetto con i quali mi protesto.

Dell'Ill.° Signor Segretario Pregiatissimo,

Rubiera, 16 ottobre 1822.

Devotissimo Obbligatissimo Segretario.
Consigliere Mignani *Presidente.*

LXXX.

Al Presidente del Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera, Consigliere Vincenzo Mignani.

Qui trasmettiamo unita al Presidente Consigliere Vincenzo Mignani la Nostra Sanzione delle Sentenze proferite dal Nostro Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera, con quelle modificazioni motivate che abbiamo creduto di fare, ed incarichiamo esso Presidente Mignani a subito, senza indugio, far notificare ai rei le loro condanne, ed a subito avvisar Monsignor Vescovo di Reggio, alla cui Diocesi apparteneva il sacerdote don Andreoli, che questo, essendo stato condannato a morte, gli faccia senza indugio quanto è prescritto dai canoni, in simili casi riguardo a' sacerdoti, e poi si eseguisca la sentenza, prendendo i necessarj concerti tanto col Consultor Conte Guidelli, facente veci del Governatore, come col Comandante del Battaglione Austriaco per quello che riguarda l'esecuzione capitale da eseguirsi come porta la sentenza dal Tribunale pronunciata.

Quanto ai condannati alla galera, si dovranno prendere col Governo di Modena i debiti concerti, onde vengano poi tradotti, colle debite sicurezze, nell'Ergastolo di Modena a subir la loro pena, e li condannati a semplice carcere, si lascino per ora sotto buona custodia nel forte di Rubiera.

Quanto ai contumaci condannati a morte, non volendo dar luogo alla esecuzione capitale in effigie, la sospendiamo finchè cadano nelle mani della Giustizia i rei, ma frattanto si dovranno per mano del carnefice affiggere nel luogo del patibolo i nomi di costoro e la pena capitale a cui sono condannati.

Qui si unisce un ordine Nostro al Consultor di Governo Conte Guidelli, relativo a queste disposizioni e concerti da prendersi che il Presidente Mignani gli farà avere, tosto che avrà intimato ai rei le loro sentenze.

Intanto vogliamo che le sentenze tutte siano pub-

blicate colle stampe, ma cominciando da tutte le sentenze capitali o contro detenuti o contro profughi e contumaci.

Indi, secondo l'ordine della gravezza della pena, si mettano i confessi, i negativi e li contumaci mescolati, ma marcando ad ognuno a quale di queste tre classi appartenga, si metta la sentenza per esteso, coi punti di reità come sono nella sentenza, avvertendo di mettere l'anno in qualche luogo che fu dimenticato, di ommettere la qualità d'oblato del sacerdote Andreoli, di correggere il *Regno Piemontese* coll'espressione di *Stati di Piemonte.* Si ommettono per ora, in questa prima stampa, i motivi del Tribunale, che lo portarono a così sentenziare; ma si faccia stampare il Nostro Chirografo contenente le conferme e modificazioni delle sentenze per esteso tale quale lo inoltriamo; e questo si deve far copiare alla mia Segreteria di Gabinetto, e indi dar alla stampa in séguito a tutte le sentenze nella stessa stampa. La stampa si dovrà fare nella stamperia Camerale, e si combini col nostro Gran Ciambellano Marchese Malza l'esecuzione di questo. Intanto si faccia subito cominciar la stampa, onde poco dopo l'esecuzione capitale (che si deve eseguir al più presto) e contemporaneamente possono venir pubblicate colle stampe le sentenze.

Cattajo, li 11 ottobre 1822.

Firm. FRANCESCO.

Per copia conforme all' originale Chirografo Sovrano, esistente negli atti del Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera.

16 ottobre 1822.

G. VERINI, *Cancelliere.*

Visto per la verificazione della firma del suddetto

signor Dottor Giuseppe Verini, Cancelliere del predetto Tribunale Statario Straordinario.

Rubiera 16 ottobre, 1822.

Consigliere MIGNANI, *Presidente.*

LXXXI.

Relazione sul fatto di un imbrattamento di stemmi Ducali avvenuto in Gallicano nella notte dell'11 al 12 maggio 1851.

Aveva S. A. R. con Chirografo 30 maggio detto anno, ordinato che si procedesse criminalmente per iscoprire gli autori, e intanto posta una compagnia di Milizia a carico del Comune, come si rileva dalla seguente lettera del Supremo Comando Militare.

Prot. N. 2162.

Dal Supremo Comando Generale Militare Estense.

Modena, 31 maggio 1851.

A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro di Grazia e Giustizia in Modena.

All'oggetto di dare immediata esecuzione ad un Sovrano venerato Chirografo di jeri, preme al Supremo Comando Generale di essere istrutto se V. E. abbia ordinato che in Gallicano sia instaurato processo criminale, per iscoprire chi fossero coloro che nella notte dell'11 al 12 andante imbrattarono per isfregio gli stemmi Sovrani che sono sovrapposti agli ingressi dei pubblici uffizj.

Il Supremo Comando Generale prega la conosciuta gentilezza di V. E. a favorirgli categorico riscontro, colla massima sollecitudine, acciò emettere tosto gli ordini opportuni per far rilevare di là la Compagnia di Milizia, che si trova in aggravio di quel Comune.

In attesa di ciò, si onora il sottoscritto di riaffer-

mare all'E. V. le proteste della sua più distinta stima e considerazione.

Il Generale Comandante.
A. Sacozzi.

—

Ma le praticate indagini diedero risultati i quali non erano in armonia colle adottate misure, come si scorge dalla lettera del Giusdicente che qui si soggiunge.

N. 86. R. C. Civ.
A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro di Grazia e di Giustizia in Modena.

Gallicano, 16 dicembre 1851.

Il Giusdicente.

Non essendomi fidato del mio solo parere in affare tanto delicato quale era il delitto di sfregio ed imbrattamento con sozzure alli RR. Stemmi Sovrani seguíto in questo Capoluogo nella notte dell'11 maggio p. p., tanto più che le prime voci sull'imputazione aggravavano li stessi RR. Dragoni qui allora distaccati, come faceva conoscere all'E. V. con precedente mio rapporto di pari numero, in data 3 p. p. luglio, dovendosi dare termine alla relativa processura, volli provocare una superiore deliberazione. Codesto illustrissimo Tribunale di Giustizia pertanto, conformemente a conclusioni fiscali, confermato il mio voto stesso, ha determinato doversi passare l'incarto in Archivio, nella deficienza in cui si è di mezzi per proseguire l'inquisizione, sia a carico di tutti li RR. Dragoni e delli Gaetano Venturelli e Vincenzo Simonini, sospetti esecutori, che di cadauno di essi, con riserva però di riassumerlo alla sopravvenienza di più fondati indizj.

Nel partecipare altrettanto alla commendata E. V. giusta quanto mi riservava col citato precedente rapporto, mi ascrivo a dovere il tributarle un omaggio sincero del mio invariabile ossequio.

C. Braglia.

Non risulta che altro séguito avesse l'affare.

LXXXII.

Al Consigliere Intimo per gli affari di Grazia e Giustizia Presidente Scozia.

Viste le confessioni deposte in atti della Giusdicenza Criminale di Modena dal Lodovico C...., già Conservatore delle Ipoteche a Modena, che lo costituiscono reo di falsificazioni nei registri, e ciò a suo vantaggio e danno del Nostro Erario, commesse nell'anno 1833, e riconosciuto in ciò reo il C.... di grave delitto, mentre lo abbiamo privato già del suo impiego, e qui lo priviamo di qualsivoglia impiego, soldo, o diritto o pensione; volendo aver riguardo alla sua confessione, gli lasciamo l'alternativa o di continuare il suo processo e sottomettersi alla pena di cui verrebbe giudicato meritevole; ovvero di partir come esigliato per sempre dai Nostri Stati, salvo il rifacimento dei danni al Nostro Erario arrecati colle suddette falsificazioni; nel qual caso s'impone silenzio alla procedura contro di esso.

Modena, 19 gennajo 1837.

Firm. Francesco.

LXXXIII.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Visto quanto la Giusdicenza Criminale di Modena ha eruito quanto alla reità del detenuto F., e vista la sua confessione, che lo costituisce reo di falsificazioni d'Atti in Uffizio delle Ipoteche, in cui era impiegato, fatte, di sua confessione, senza altrui istigazione, ed a danno del Nostro Erario ed a profitto suo; intanto si ritenga il F. in carcere, la Giusdicenza sospenda di fare ulteriori esami ed atti contro di lui, ed incomba agli altri processi criminali contro altri detenuti; si faccia fare al Lodovico C.

l'intima del Nostro Chirografo d'oggi a suo riguardo; si riferisca a Noi il risultato e quello che esso sceglierà di fare, indi sugli atti sin qui raccolti e sulla confessione del F. si riferisca a Noi quale pena all' incirca gli potesse in via ordinaria venir applicata, e Noi poi determineremo in via di grazia quella straordinaria che crederemo, lasciando anche ad esso la scelta di accettarla o proseguire il processo.

Modena, il 19 gennajo 1837.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIV.

Al Presidente del Tribunale di Giustizia di Reggio e Presidente del Tribunale Statario riunito in Rubiera, il Consigliere Vincenzo Mignani.

Visto il Rapporto fattoci in data d'oggi 7 luglio 1822 da Rubiera dal Presidente del Tribunale Statario, da Noi destinato a giudicare i prevenuti di Lesa Maestà e di aderenza alle proscritte sette in via sommaria; e riconosciuti da Noi valevoli i motivi adotti in detto rapporto per ottenere una prorogazione congrua di termine a proferire la sentenza oltre il termine prefisso dei venti giorni;

Ci siamo determinati a prorogare, come col presente Nostro Autografo proroghiamo, il detto termine per la sentenza fino a tutto il prossimo mese di Agosto, cosicchè per li 2 o 3 di settembre debbasi proferire contro tutti li prevenuti la definitiva sentenza.

Reggio, 7 luglio 1822.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIV.

Al Ministro di Buon Governo Conte Girolamo Riccini.

In coerenza del Nostro Editto, che andiamo que-

st'oggi a pubblicare colle stampe, relativamente alla congiura ultimamente scoperta, ordiniamo al Nostro ministro di Buon Governo, Conte Girolamo Riccini, quanto segue:

1.° Don Ercole Poio Scapinelli, ed il sacerdote Don Vincenzo Castiglioni, i quali già coll'essere fuggitivi diedero a conoscere la coscienza della loro reità, saranno esigliati per sempre dai Nostri Stati con processo aperto; e conseguentemente a ciò, se oseranno mai tornare nei medesimi, saranno arrestati.

2.° I dottori Pellegrino Marchetti e Pellegrino Rampalli, i quali notoriamente conosciuti, anche per precedente loro condotta, come di pensare rivoluzionario, e contrario perciò al Nostro Governo, saranno ugualmente esigliati dai Nostri Stati.

3.° Il Conte Valerio Salimbeni, essendosi reso sospetto sul suo modo di pensare politico, sarà bensì messo in libertà,ma sarà assoggettato alla sorveglianza della Polizia, e dovrà dare cauzione di sè per l'avvenire; cauzione da essere, sulla sua entità ed idoneità, estimata dal prefato Nostro Ministro di Buon Governo.

4.° Araldi Luigi ed Araldi Gaetano, saranno parimenti rimessi in libertà sotto cauzione, da estimarsi come sopra.

5.° L'ingegnere Giuseppe Maria Toschi, ove sia contento di ritirarsi fuori dei Nostri Stati, potrà anch'esso, sotto l'immediato adempimento di tale condizione, essere dimesso dalle carceri.

6.° Rispetto a Seghicelli, Maselli e Boccabadati, lasciamo ad esso Ministro di Buon Governo il procedere rispettivamente contro di loro a norma di quanto verrà da lui riputato più conveniente.

Modena, 18 aprile 1832.

Firm. FRANCESCO.

LXXXV.

Al Comandante della Guardia Nobile d'Onore di Modena, Colonnello Marchese Pietro Taccoli.

Se la moltitudine degli affari che si è accumu-

lata, nei primi momenti del Nostro ritorno da Trieste c'impedì di fare al marchese Pietro Taccoli prontamente, com'era Nostra intenzione, risposta sulla sua rappresentanza del 19 giugno corrente, riguardo all'arresto seguíto del cavaliere Ricci Guardia Nobile d'Onore, vogliamo però ancora accertare il Comandante di questa Nobile Guardia d'Onore che l'arresto del cavalier Ricci è stato fatto di positivo ordine Nostro, lasciato al Governatore e Ministro di Buon Governo Conte Riccini, nel caso di verificazione di certi dati e sotto alla sua responsabilità, se l'arresto fosse mancato.

Se forse nell'esecuzione di questo arresto non si sono osservate tutte quelle formalità prescritte dai regolamenti, ciò fu perchè il caso di cui si tratta è tanto straordinario, che non poteva essere previsto dai Regolamenti d'un Corpo scelto come questo, ma altrettanto necessario era che l'arresto non andasse fallito, onde non lasciare in dubbio un delitto troppo grave, che conosciuto e punito, non ridonda che a disonore dell'individuo, e non mai del Corpo, che in tante altre occasioni ci diede e dà prove non equivoche di sua fedeltà ed attaccamento, ed anzi il capo deve avere tutta la premura che la verità si scopra, onde appaja chiaramente l'innocenza, se potesse ancora aver luogo, o sia il delitto esemplarmente punito.

Non dubitando che il Comandante e tutti gli individui della Guardia divideranno tali sentimenti, speriamo che la forza di questi non permetterà ad alcuno d'arrestarsi in lagnanze per omesse formalità, mentre anche i regolamenti stessi eccettuano certi casi, e mentre la Nostra assenza stessa, allorquando accadde l'arresto, rende scusabile in chi lo fece eseguire, se preferendo il Nostro buon servigio alle formalità, non ebbe in vista che l'esatta esecuzione d'ordini precisi da Noi avuti, ed inculcati come importanti; tanto più che le volute formalità presentavano un probabile pericolo di fuga del prevenuto, che non vogliamo credere, che avessé

in animo alcuno del Corpo, per un falso spirito di Corpo, e quindi ci aspettiamo a non sentir più, dopo queste dichiarazioni, lagnanza alcuna su questo affare, poichè dopo conosciute queste circostanze, tali lagnanze non sarebbero più scusabili.

Modena, 27 giugno 1832.

Firm. FRANCESCO.

LXXXVI.

N. 7740. Prot. segr. (CIRCOLARE).

Modena, 10 novembre 1851.

Al Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo.

Al signor Delegato politico della città e provincia di Guastalla.

Giunto a conoscere l'Augusto Sovrano che l'emigrato Antonio Peretti non cessa di eccitare all'odio e disprezzo di questo Governo, spiegando sentimenti antilegittimisti, con venerato Chirografo 7 andante, N. 7865, al mio Ministero diretto, lo ha escluso dall'amnistia concessa col R. Editto 8 agosto 1848, e dichiarato bandito in perpetuo dagli Estensi Dominj, ordinando conseguentemente che qualora osasse di penetrarvi, venga sottoposto a processo, non solo pel titolo di bando violato, ma ben anche per la costante sua avversione al Governo anzidetto, comprovata da ricapiti esistenti presso il prefato Ministero.

Nel portare altrettanto a cognizione della S. V. per opportuna sua norma, nell'atto che si deduce pure a pubblica notizia con apposito Articolo inserito nel *Messaggere Modenese* d'oggi N. 500, io la invito ad emettere analoga Circolare alle subalterne Autorità politiche di codesta Provincia, onde non manchi di esecuzione nella Provincia stessa la Mente Sovrana nel caso di sopra previsto, e Le soggiungo che, avvenendo l'arresto del Peretti, dovrà il medesimo essere tradotto alle Carceri d'Ergastolo a di-

sposizione di questo Ministero, il quale con adattata accompagnatoria sarà prevenuto di consonanza.

Certo di essere col debito impegno secondato, ho il vantaggio di contestarle la mia distinta stima.

Firm. De Buoi.

C. Bartolomasio, *Segretario.*

LXXXVII.

N. 152.

Carpi, 27 agosto 1859.

All'inclita Commissione incaricata della Collezione dei Documenti del Regno degli ex Duchi Austro-Estensi in Modena.

Il Giusdicente.

A tenore dell'ossequiata Circolare del 15 cadente mese N. 45, si comunica a codesta inclita Commissione il seguente fatto:

Nella sera del 1.° aprile 1849 una turba di villici ammutinavasi nella borgata di Novi, e sotto le invocazioni di Francesco V, offendeva la Guardia Nazionale e qualunque privato da essi ritenuto liberale.

Il signor dottor Carlo Araldi, vice-cancelliere di quella Vice-gerenza, escendo da un pubblico esercizio, consigliava l'uno dei capi, in persona di Bassoli Celeste, del luogo, a starsi quieto e non offendere alcuno. Rivoltosi a questi il Bassoli, con piglio furioso, trasse dalla giacchetta uno stocco lungo mezzo braccio, e con quello tirò all'Araldi un colpo, che sarebbe riescito a ferirlo, qualora Bergianti Emidio non l'avesse d'un forte urto cacciato a terra e sottratto al pericolo.

Ciò fatto, il Bassoli diessi a fuga, e si mantenne latitante fino al successivo novembre, e frattanto rassegnava al Trono di Francesco V una prece, con cui chiedeva di fare a piede libero le difese, dichiarando non avere altro male commesso in tale contingenza, se non di urtare a caso contro l'Araldi e cacciarlo a terra, trovandosi colla folla a fare giulivi applausi ed evviva a S. A. R.

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia Scozia, con sua Nota del 6 novembre detto anno N. 2614, al Vice-gerente di Novi, scriveva:

« Con Sovrano Rescritto 3 corrente mese, S. A. R. si è degnata di limitare a tre giorni di arresto la pena di Bassoli di costì, sul fatto di cui è incolpato, come dal Rapporto di V. S., 3 aprile N. 45-8, del corrente anno, qualora però il medesimo si costituisca in carcere, imponendo del resto silenzio al processo. Si partecipa alla S. V. medesima tale Sovrano Rescritto per norma e perchè lo faccia conoscere alla famiglia dell'inquisito. »

Firm. Scozia.

Mi dichiaro col più profondo rispetto e stima

Devotissimo Servo,
G. Guzzoni.

LXXXVIII.

Chirografi ducali nei quali si proclama l'impunità dei delitti a beneficio degli affezionati al Governo Ducale.

Prot. N. 5633.

Al Ministero di Grazia e Giustizia

Che farà mettere in libertà ed imporrà silenzio al processo intentato contro undici individui del circondario di Vignola, per un fatto di carattere politico in odio alla disciolta Civica, avvenuto in Vignola stessa il 18 giugno scorso; e ciò ad eccezione dei due più gravemente indiziati di ferimento, ordinando però per quelli ancora il più sollecito disbrigo dell'affare, riferendoci la Sentenza.

Egualmente s'imporrà silenzio, e si porranno in libertà tutti i prevenuti per altro simile fatto, accaduto in Finale, senza grave ferimento, e ciò per essere cosa troppo nota a Noi che si fa di tutto per aggravare coloro che trascorrono menomamente verso *lo scaltro e compatto partito rivoluzionario*, e che in cuor loro sono affezionati al Nostro Governo.

Modena, 20 ottobre 1849.

Firm. Francesco.

Prot. N. 4886.

Il Ministro di Grazia e Giustizia.

Modena, 23 ottobre 1849.

Con Sovrano Chirografo 20 corrente mese S. A. R. ha ordinato che vengano posti in libertà tutti i prevenuti d'aver avuto parte nel *ferimento* costì accaduto nel 27 maggio ultimo scorso, cui si riferisce il Rapporto di V. S. (N. 1, Prot. Riserv.) del giorno 10 successivo giugno, e che sia imposto silenzio alla relativa procedura intrapresa e pendente in codesta Giusdicenza.

Si partecipa a V. E. tale Sovrano ordine per la coerente esecuzione.

Firm. SCOZIA.

Dott. BARTOLOTTI, *Segretario.*

Al signor Giusdicente del Finale.

NB. Il suddetto Chirografo ed il relativo allegato di esecuzione ebbe per movente un tafferuglio interceduto tra la Guardia Civica del Finale ed i contadini della R. Tenuta della Quiete nel 27 maggio 1849, in cui ebbero a rimanere feriti alcuni dei civici stessi per opera degli indicati insorgenti che ne furono i provocatori. Venivano questi inspirati da persona direttamente attaccata, e lo scopo partiva dal provocare un'occasione in cui si potesse far luogo allo scioglimento della Guardia Nazionale.

La reità ebbe ad incontrarsi nel procedimento dei contadini, esenti d'altronde da colpa i civici funzionanti.

LXXXIX.

N. 8069. Prot. segr.

A Sua Eccellenza, il signor Tenente-Maresciallo Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

6 aprile 1859.

L'A. R. dell'Augusto mio Sovrano, come forse

sarà noto all'E. V., ha conseguito dall'I. R. Governatore Generale della Lombardia cortese annuenza che l'autorizza ad inviare ed a far custodire nelle carceri di codesta Fortezza parecchi condannati politici che ora trovansi in questo Ergastolo.

Datomi di ciò avviso dalla preossequiata A. R. ed ingiuntomi dalla medesima di concertarmi coll'E. V. all'uopo, non tardo di dar corso al presente foglio per conoscere quando si possa incominciare la traduzione, osservando sin d'ora alla lodata E. V.:

1.° Che i condannati in discorso ammonteranno fra i 60 ed i 70;

2.° Che il loro invio a codesta volta, sarà fatto in dettaglio, mediante giornalieri separati convogli;

3.° Che questi verranno scortati sino al confine dai Reali Dragoni;

4.° Che al confine stesso i Reali Dragoni ne rinunzieranno la scorta agl'I. R. Gendarmi;

5.° Che i mezzi di trasporto potranno proseguire sino alla Fortezza;

6.° Che ognuno dei condannati avrà il ricapito sulla rispettiva individualità.

7.° Che coll'ultimo convoglio sarà trasmesso alla prefata E. V. l'elenco generale di tùtti, colle necessarie annotazioni;

8.° Che i medesimi dovranno essere mantenuti, sia di vitto, sia di vestiario a carico dell'Estense Governo, che ne soddisferà l'importo nelle epoche che si concerteranno.

Dietro di ciò, prego dunque la gentilezza dell'E. V. ad indicarmi il giorno in cui potrà aver luogo la traduzione del primo convoglio, ed a favorirmi quelle norme ed istruzioni le quali a me valgano per viemmeglio evadere i Sovrani comandi.

Mi lusingo di essere cortesemente secondato, e intanto passo all'onore di raffermarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Firm. De Buoi.

—

N. 70.

I. R. Comando di Fortezza di Mantova.

All'Eccelso Reale Estense Ministero di Buon Governo in Modena.

Mantova, 9 aprile 1859.

Evadendo il pregiato Dispaccio N. 8669, Prot. Segr., in data 6 aprile corrente, ho l'onore di partecipare a codesto Eccelso Reale Ministero, che nulla osta al ricevimento dei condannati, di cui parla il prelodato Dispaccio.

Prego soltanto cortesemente a voler farmi conoscere a tempo i giorni e le ore, quando arriveranno i singoli convogli al confine, e da quanti Reali Dragoni saranno scortati i medesimi, onde poter disporre l'opportuno per l'ulteriore invio a questa Fortezza.

Colgo quest'occasione di raffermarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Firm. CULOZ.

N. 6612. Prot. segr.

A Sua Eccellenza, il signor conte Maresciallo, Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

addì 11 aprile 1859.

In replica al pregiato foglio di V. E. 9 andante, N. 70, significo alla stessa E. V.:

1.° Che li condannati da tradursi in codesto Forte vi saranno inviati in tre convogli, il primo de' quali giungerà alla Moglia, primo posto austriaco, nella mattina di venerdì 15 corrente, fra le 5 e le 6; il 2.° nel successivo martedì 19, alla stessa ora, ed il 3.° nel sabbato 23, all'ora medesima;

2.° Che i convogli, ciascuno de' quali sarà composto di quattro vetture, o più, occorrendo, saranno

scortati da 12 Dragoni a cavallo, diretti da un superiore, i quali al suddetto posto della Moglia consegneranno alla Forza austriaca i convogli stessi;

3.° Che le vetture stesse di conseguenza proseguiranno sino a codesta Fortezza, dopo di che sortiranno libere per poi ritornare in Modena;

4.° Che il graduato dirigente la scorta porterà con sè la nota o note dei singoli condannati per farne consegna all'altro che comanderà il distaccamento austriaco.

Ho l'onore di ripeterle i sensi della mia più distinta stima e considerazione.

Firm. De Buoi.

—

A Sua Eccellenza, il signor Tenente-Maresciallo, Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

In soggiunta al mio foglio di pari numero e data, mi è d'uopo pregare l'E. V. affinchè si compiaccia di ordinare che i *manettoni* coi quali saranno assicurati i condannati traducendi in codesta Fortezza, vengano di mano in mano rilasciati al conduttore delle vetture, che è incaricato di ritirarli e di riconsegnarli a questo Governo.

Mi riprometto di essere gentilmente favorito, e intanto passo all'onore di raffermarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Firm. De Buoi.

—

N. 8672. Prot. segr.

A Sua Eccellenza, il signor Tenente Maresciallo, Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

17 aprile 1859.

Li condannati da tradursi in codesta Fortezza, che

sono tutti cattolici, non hanno soddisfatto al precetto Pasquale, perchè, per massima, altrettanto qui si compie dopo le SS. Feste, per maggior comodità degli Ecclesiastici, attesochè si trovano prima occupati.

Ravviso opportuno di altrettanto partecipare all'E. V., affinchè, compiacendosi di renderne avvertito il sacerdote o sacerdoti che incombono costì alla direzione spirituale de' condannati, voglia in pari tempo disporre che a cura dei medesimi abbiano i condannati in discorso a compiere il dovere loro ingiunto dalla Religione che professano.

Nè questo mio invito dirigo alla lodata E. V. soltanto per me, ma ben anche per volontà di S. A. R. l'Augusto mio Signore, cui del pari sta a cuore l'osservanza e l'adempimento del Precetto summentovato.

Ritorno all'onore di protestarle i sensi della più sentita stima e considerazione.

Firm. De Buoi.

A Sua Eccellenza, il signor Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo in Modena.

Eccellenza,

Corrispondendo alla comunicazione data da V. E. all'Inclito Comando di questa Fortezza del 17 aprile p. p. N. 8672, e dallo stesso qui trasmessa, mi onoro di parteciparle che i condannati Modenesi qui degenti, mantennero finora una condotta incensurabile, e che i medesimi nei giorni 3 e 4 del corrente hanno soddisfatto al precetto Pasquale.

Aggradisca i sensi della maggiore mia considerazione e stima.

Mantova, 8 maggio 1859.

Per l'I. R. Delegato Provinciale,

Il vice-Delegato,

N. N.

XC.

Al Marchese Giuseppe Molza, Presidente del Consiglio di Stato.

In séguito ai concerti presi col Conte Bombelles, Commissario Straordinario munito di pieni poteri da S. M. la Duchessa di Parma, si è convenuto che i due Governi Estense e Parmense si darebbero ajuto scambievole di truppe ed artiglierie alla richiesta del vicino, e purchè allo Stato proprio non siano, per circostanze notorie, indispensabili tutte le proprie truppe.

Il Consigliere di Stato adunque, in Nostra assenza, e quando non vi sia tempo di chiedere Nostri ordini, è autorizzato a dare truppe e cannoni al Governo di Parma, od a richiederne da esso Governo. Si rivolgerà esso a S. M., ed in sua assenza al Conte Bombelles, ed in assenza del Conte Bombelles, al Colonnello Conte Salis, o a chi altri comandi quelle truppe, e così dietrò domanda di quei personaggi, spedirà rinforzi nei casi preveduti di sopra.

Si nota per caso più probabile pel Governo Estense quello, che, ove niuna guarnigione Estense potesse indebolirsi per soccorrere l'altra, Reggio fosse quello per cui convenisse meglio chiedere rinforzo di almeno due compagnie da Parma. In caso di dar rinforzo a Parma, si occuperà provvisoriamente Reggio da due altre compagnie di truppa attiva od Urbani, ed in caso, da qualche altra compagnia Militi di rinforzo. La divisione di Reggio potrebbe così partire lo stesso giorno per Parma. Ove si domandassero due cannoni, si facciano essi sempre scortare da una compagnia almeno.

In caso d'intervenzione Parmense, quelle truppe vengano fornite di alloggi con letti, coperte, ed abbiano un soprasoldo dal Governo Estense, ossia dalla Cassa dello Stato, di 40 centesimi giornali il Comune, 50 il Sotto-caporale, 60 il Caporale, 80 il Sergente, 2 franchi l'Ufficiale subalterno, 3 il Capitano o Ca-

pitano-Tenente, 10 il Maggiore, 15 il Tenente-Colonnello e 20 il Colonnello.
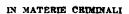
Gli Ufficiali saranno alloggiati a carico Comunale in città o nel quartiere; ove l'occupazione di un punto sia seguíta dietro tumulto aperto, in cui la truppa abbia fatto uso delle proprie armi, i soprasoldi alla truppa Parmense staranno a carico Comunale. Per parte del Comando Generale e di tutto il militare Estense, gli ausiliarj dovranno trattarsi con distinzione e cordialità, e così il Governo dovrà loro usare ogni facilitazione, ed il Commissariato di Guerra curerà l'esecuzione della parte amministrativa contenuta in queste istruzioni.

Il Consiglio di Stato terrà ne' suoi Atti queste istruzioni da osservarsi puntualmente all'eventualità.

Pavullo, 23 agosto 1847.

Firm. FRANCESCO.

XCI.

A certo Fialdini di Massa, sergente nella milizia, che chiedeva sussidio per mantenere il figlio nel Collegio Gesuitico, rescriveva:

« Visto, ma non vogliamo favorire l'aumento degli studenti, e se lo avvierà nel proprio mestiere, lo soccorreremo. »

Modena, 5 novembre 1855.

Firm. FRANCESCO.

XCII.

All'Intendente Generale dei Beni Camerali ed Ecclesiastici.

Per istabilire fin d'ora un Collegio di Padri Gesuiti a Reggio, nel locale di San Giorgio, e colla vista di stabilirne un secondo a Modena, avendo Noi proposto alla Santa Sede di voler disporre in favore e per dotazione di detti Collegj della tenuta

detta del Traghettino, di provenienza dei PP. Benedettini soppressi di Parma, situata nella Nostra Provincia di Reggio, in modo tale, che un terzo del reddito di tale tenuta serva per dotazione del Collegio dei Gesuiti di Reggio, l'altro terzo serva pure pel primo anno a sostenere le occorrenti spese d'impianto di un secondo Collegio de' Gesuiti a Modena, e susseguentemente per dotazione del medesimo, e finalmente l' ultimo terzo sia riservato in favore dei PP. Benedettini, preferendo quelli de' Nostri Stati, qualora in esso si potessero ristabilire, ed in difetto, li PP. Benedettini di Parma, se avesse luogo il loro ristabilimento, e caso che no, a favore de' Benedettini in generale, da rimettersi ogni anno a Roma al Padre Generale di detto Ordine; ed avendo noi su tutto ciò rilevato dalla risposta da sua Eminenza il Cardinale Consalvi, Segretario di Stato di Sua Santità, in data 5 agosto 1815, su questo proposito a Monsignore Gio. Fortunato Zamboni, delegato per questo affare da Sua Santità, e che fu dal medesimo a Noi in copia autentica comunicata colle seguenti parole: « Che il Santo Padre propone, che in via provvisoria venga applicata una porzione sufficiente di codesti beni dei Benedettini in favore del Collegio de' Gesuiti di Reggio, venendosi con questo temperamento a conservare quella parte dei loro beni ai Benedettini, ed a rendere soddisfatte nel modo possibile le premure del Serenissimo Duca; » si è da Noi in conseguenza di tutto ciò determinato quanto segue:

1.° Il Conte Luigi Guicciardi farà consegnare ai PP. Gesuiti del Collegio di Reggio, e nominatamente al Padre Malfatti, Superiore di detto Collegio, pel prossimo San Martino, come principio del nuovo anno rurale, la tenuta detta del Traghettino, situata nella Provincia di Reggio, non compreso il Fenile ed altri possessi di provenienza pure dei PP. Benedettini, ma soltanto essa tenuta del Traghettino, quale trovasi ora affittata dalla Nostra Ducal Camera al Barelli, per cinquantamila lire italiane;

2.° Vogliamo che la rata, che scade nel prossimo Natale, come percezione del cadente anno rurale, venga ancora in totalità percepita dalla Nostra Ducal Camera. Concediamo però al Collegio dei Gesuiti di Reggio, all'atto della apertura del medesimo, a titolo di mantenimento dal San Martino fino al Natale 1815, la somma di duemila lire italiane;

3.° Non venendo a scadere la prossima rata d'affitto del Traghettino che a San Pietro del 1816, e dovendo per questi sei mesi mantenersi il Collegio dei Gesuiti di Reggio, Noi accordiamo al medesimo, da dedursi sulla rata d'affitto del Traghettino, che scade al prossimo Natale, italiane lire settemila e cinquecento, che dalla Intendenza Generale dei Beni Camerali si daranno al Collegio dei Gesuiti di Reggio in via di prestito, da restituirsi da questo alla Nostra Ducal Camera alla prossima epoca di San Pietro, ossia il dì 30 giugno dell'anno 1816; al che il Collegio si obbligherà con scrittura;

4.° Vogliamo che al Collegio de' Gesuiti in San Giorgio di Reggio, in via provvisoria, come sono le parole della proposizione comunicataci di Sua Santità, venga applicato un terzo dei redditi, netti dalle spese, della tenuta suddetta del Traghettino, mentre per parte Nostra e per quanto ci riguarda intendiamo di accordarlo in perpetuo e in tutta proprietà, qualora la Santa Sede non vi si opponga;

5.° Vogliamo parimenti che il Collegio de' Gesuiti di San Giorgio di Reggio amministri per ora tutta la tenuta del Traghettino, come meglio crederà, tenendo un esatto conto dei redditi della medesima dall'11 novembre dell'anno corrente 1815 in avanti, per renderne esatto conto, onde poterne dedurre, nonchè il terzo applicato allo stesso Collegio, ma anche quello che si applicherebbe alla fondazione di un secondo Collegio de'Gesuiti a Modena, e la parte che verrebbe conceduta all'ordine de'PP. Benedettini;

Tale nostra disposizione e volontà precisa, dovrà

non solo servire di norma alla nostra Intendenza Generale dei Beni Camerali ed Ecclesiastici, ma dovrà pur anche venire, in copia; e per intiero comunicata al Padre Malfatti Gesuita, come Superiore del Collegio de' Gesuiti da aprirsi in Reggio, onde serva di norma anche al medesimo.

Modena, 6 ottobre 1815.

Firm. FRANCESCO.

XCIII.

A supplica di una Vedova chiedente sussidio per far proseguire gli studj ai figli, rescriveva:

« Per ora non ci è possibile di soccorrere la petente pei figli agli studj, non volendo Noi incoraggiare l'attuale eccessivo aumento di dottori. »

Modena, 23 aprile 1858.

Firm. FRANCESCO.

XCIV.

La Presidenza della Censura, esponendo al Ministero di Buon Governo che il signor Giuseppe Turelli di Modena aveale indirizzata una domanda per ottenere dal Ministero il permesso di una pubblicazione di un giornaletto di otto pagine ad ogni quindici giorni, che tratti unicamente di AGRICOLTURA, sotto la esclusiva sua direzione e *responsabilità;* e che dall'avanzata domanda, e dalle istesse parole del richiedente appare costante l'intendimento di volersi tenere lontano da qualunque idea che si attenga anche indirettamente alla politica, non volendo estendere le sue mire oltre alle disquisizioni che valgano ad influire pel miglioramento di una scienza, la quale forma il solo oggetto de' suoi studj pratici da ben otto anni; aggiungendo ancora che nello Stato Estense può tornare assai giovevole un giornale di simile natura, il quale, sviluppando i principj di teoria nazionale attinti da una studiata pratica, e confortati dall'applicazione di quanto offrono le recenti

scoperte in fatto di scienze analoghe, darà per certo un impulso maggiore ai diversi rami ne' quali si estende l'agricoltura, S. A. rescrisse:

« Trattandosi di un rivoluzionario noto, e dei peg- che vi siano nel nostro Stato, gli si neghi : permesso di pubblicare giornali, giacchè la +ile ed innocente diviene in mano a gente , un'arme pei loro fini, spargendo essi in cose le loro massime ed il loro veleno. »

1.° dicembre 1854.

Firm. FRANCESCO.

Il Buon Governo limitavasi a rispondere nei seguenti termini:

N. 8156. Prot. Segr.

All'Illustrissimo signor Dottor Carlo Malmusi, Presidente della Censura negli Stati Estensi in Modena.

4 dicembre 1854.

« Per circostanze speciali, note a questo Ministero, non è dato concedere al signor Giuseppe Turelli, il permesso di pubblicare un giornale intitolato l'*Agricoltore*, che egli chiede mediante la supplica, la quale V. S. Illustrissima accompagna ed appoggia allo stesso Ministero, col foglio 29 novembre p. p. N. 331.

« Ciò significandole per norma, ed in riscontro, le ritorno, come ella desidera, la supplica prericordata, e passo al pregio di contestarle la mia distinta stima. »

Pel Ministro,
COPPI.

XCV.

A supplica di una Vedova chiedente sussidio perchè il figlio potesse far il deposito occorrente all'esame del secondo anno di facoltà matematica, rescrisse

« Non amiamo d'incoraggire l'aumento degli studenti; quindi non si fa luogo alla domanda. »

Reggio, 31 maggio 1858.

Firm. FRANCESCO.

XCVI.

Carteggio relativo alla Giustizia militare.

Prot. N. 206 del Supremo Comando Militare Estense.

Modena, 15 gennajo 1855.

Mediante Nota del R. Corpo Dragoni, in data 9 dicembre ultimo scorso N. 1220-2593, Sezione Politica, furono, previa autorizzazione di S. A. R., tradotti nelle carceri dell'Ergastolo quattordici individui, cioè:

Scopi Domenico, lavoratore di marmo;
Incerti Jacopo, idem;
Merli Aldebrando, idem;
Fabricotti Pellegrino, possidente;
Bertolucci Giuseppe, lavoratore di marmo;
Zannoni Luigi, idem;
Borghini Giuseppe, idem;
Bertucci Giuseppe, idem;
Merli Odoardo, modellatore di figure;
Bertolucci Leopoldo, studente;
Bertolucci Giovanni, idem;
Bertucci Alessandro, scalpellino;
Lodovici Tommaso, frullonajo, e
Pedroni Pietro, lavoratore di marmi;

quali pretesi indiziati dei continui omicidj e ferimenti, che pur troppo in allora arditamente commettevansi in e fuori di Carrara, e ciò all'oggetto che da questa Commissione si procedesse contro di essi.

Per base di tale procedura non venne comunicata dal Comando la 2.ª Compagnia Dragoni che una *storia generale* della loro vita anteatta, che si disse pregiudicata sotto ogni rapporto. Senza però menomamente portar in campo *alcun indizio speciale* che militar potesse contro l'uno o l'altro dei detti individui in ordine ai crimini loro addebitati.
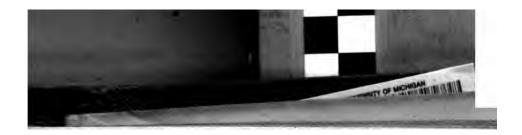
Senza ritardo lo scrivente nella sua qualità di Commissario Fiscale, si accinse ad assumere in sommario esame i sunnominati soggetti, i quali, come era ben facile a prevedersi, si attennero alla più assoluta negativa; ritirò inoltre dalle rispettive autorità Criminale e Politica le analoghe fedine, ed invitò dasezzo il Comando del Corpo Dragoni a procacciargli almeno l'indicazione di qualche testimonj atti a fornire lume in sì misteriosa caligine.

Pervennero infatti le mentovate fedine, dal cui tenore risultò, avere realmente i suddetti individui, tranne gli Scopi, Incerti, Bertolucci Giuseppe e Leopoldo, Lodovici e Pedroni, più o meno già sofferte diverse punizioni, ed arrivò pur anche un nuovo rapporto steso dal Comando, della 2.ª Compagnia Dragoni, in data 13 dicembre, il quale, ben lontano dal somministrare le cotanto desiderate informazioni, ridonda di ammonizioni relative ad un metodo del tutto nuovo di sentire in esame i detenuti, rapporto che per la sua bizzarra singolarità reputasi conveniente d'acchiudere in copia a codest'inclita Carica.

Siccome però l'unica ombra di speranza, che qualcuno di coloro cioè si disponesse a confessare limpidamente i fatti a lui noti in ordine agli altri, venne pur essa a svanire, in causa di essere cumulativamente stati trasportati a questa parte ed in causa di essersi trovati assieme in maggior numero una notte intera nelle carceri di Fosdinovo nel loro tragitto; così da parte dello scrivente trovansi esausti tutti i mezzi giudiziarj di procedere più oltre contro dei medesimi, stante l'assoluta mancanza d'indizj a loro carico.

Nondimeno cade qui in acconcio di far riflettere sommessamente, come atteso l'attuale stato d'assedio in Carrara, per viste superiori politiche riuscirebbe dannoso il ridonarli subito alla libertà, potendo ciò servire d'eccitamento ad altri a delinquere in soggetta materia; perlocchè proporrebbesi che allora soltanto che ristabilito sarà il pristino ordine di cose, venissero posti pei primi in libertà i surriferiti sei
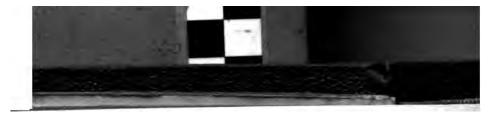
individui, quali, sebbene scevri da ogni taccia sì criminale che politica, pure vengono dipinti di pensare avverso all'attuale Governo, e dopo di loro gli altri otto, assai più pregiudicati.

Firm. KAINRATH, Maggiore auditore.

Dottor G. SAETTI, *Cancelliere.*

Segue il rapporto del Comando Dragoni 13 *dicembre* 1854 *da Massa.*

Ad analogico riscontro della rispettabile Nota al N. 1222 S. P. di codest'inclito Comando, chiamati i Confidenti, si sono tosto riassunte nuove domande intorno alli 14 arrestati, perocchè anche firmassero le prime iniziazioni riferite col N. 148 P. S., onde perseverare la processura che sta per intraprendere l'illustrissimo signor Auditore militare; ma per quanto incompromettibili ed indenni si siano rassicurate le deposizioni che i probi confidenti avessero ancor confidate rispetto ai detti detenuti, questi, benchè con reticenza, hanno risposto: avere esposto tutti quei dati produttivi per redigere un processo gravante i noti individui, reputando eziandio come atto inconsulto quello di sottoscrivere le accuse da esso loro deposte; mentre è voce comune che li 14 arrestati, custoditi per bene separatamente, e castigati con serietà, mediante accorti esami e mistiche interrogative, cadono da sè stessi in questa confessione desiderata, giacchè sono i medesimi talmente impressionati che si temano a vicenda, e perciò facile a ritenere che ad ogni interrogazione non succederà una repulsa, quando, al più, non sia perplessa.

Il sottoscritto poi è del parere che quando il prefato signor Auditore non potesse procedere contro i premenzionati detenuti, si degnasse almeno tentare esami suggestivi, che da quelli potrebbe trovare sorgente tale da offrirgli il mezzo per avverare le esposizioni dei Confidenti, quali, benchè non

si vogliono adattare sottofirmare le accennate imputazioni, tuttavolta assicurano il sottoscritto essere quegli marcatamente sospetti complici dei delitti nel Carrarese, e che, riposti che fossero in libertà i medesimi, sarebbe un decampare la speranza dei buoni, che fermamente credono che la punitiva giustizia abbia la sua volta scoperto il filo di quegli omicidiarj, che in faccia alla società debbono essere palesi e puniti.

Infine, se non fosse stato inaccessibile il comprovare con fatti la di costoro imputata reità, non avrebbe mancato lo scrivente di porgere istantaneo annunzio al prefato inclito Comando; ma troppo scaltri sono i malevoli per non lasciar traccie a loro svantaggio.

Tanto a scarico di dovere ecc.

Il Capitano Comandante la Compagnia,
Firm. PIRANI.

Per Copia conforme all'originale
Visto D. G. SAETTI, *Cancelliere.*

All'inclito Comando il Reale Corpo Dragoni in Modena.

XCVII.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Siccome l'esperienza ha dimostrato che certi soggetti viziosi ed incorreggibili, che alle volte prendono servizio nel Nostro Militare, poco caso si fanno della pena di carcere duro, e meno della carcere semplice, e non temono quasi la pena della galera, siamo venuti nella determinazione di sostituire nel Nostro Codice penale militare, in certi casi, alla lunghezza di pena di carcere duro o galera per li delitti più gravi dei soldati, o incorreggibili recidivi, la pena di passar per le verghe, pena, che a seconda dei casi, potrà inasprirsi secondo i casi, facendo passar il soldato una, due o tre volte per duecento verghe; la qual pena potrà infliggersi soltanto dal Consiglio di Guerra, e potrà anche essere repli

cata coi recidivi con un debito intervallo di tempo, e consultato sempre prima il Medico militare per assicurarsi che il castigo non sia di troppo pregiudizio alla salute dell'individuo. Un basso ufficiale non potrà essere condannato a passare le verghe, che previa la degradazione. Oltre la pena delle verghe, si potrà aggiungere anche quella di carcere, ma a minor tempo.

Quando il soldato vien condannato a carcere più o meno duro, o a carcere semplice, ma a pane ed acqua per alcuni giorni, non avrà in avvenire che la semplice sua razione di due libbre di pane.

Modena, 28 ottobre 1829.

Firm. FRANCESCO.

XCVIII.

Ad oggetto che non vengano omessi i mezzi che si ritengono efficaci a ricondurre nei corpi attivi il buon ordine e la disciplina militare, il signor Generale Comandante, coerentemente anche alla Sovrana mente, spiegata colla Determinazione del 19 settembre prossimo scorso, è venuto di adottare le seguenti prescrizioni di rigore, che serviranno anche per l'emenda di que' militari che tennero in passato una condotta riprovevole.

1.° Nei casi di mancanze punite colla prigione semplice, carcere e carcere duro, in cui i delinquenti debbano passare dei giorni a pane ed acqua, resta determinato che d'ora in avanti non possano nè debbano percepire che la sola razione, e non già razione doppia di pane, come finora si è praticato.

2.° Per le mancanze contemplate dall'Art. 60 del Regolamento penale militare, e per tutte quelle per cui, giusta il Regolamento stesso, v'ha luogo ad infliggere la pena del carcere duro, trattandosi però di militari recidivi incorreggibili, potrà il Consiglio di Guerra, o il signor Comandante Generale, e questo senza formalità di giudizio, sottoporre invece il colpevole, se lo crede opportuno, al passaggio fra le

verghe in quella misura che, secondo i casi, verrà determinata, con che però i giri passando fra 200, non eccedano il numero di quattro.

3.° La stessa pena delle verghe potrà applicarsi, tanto dal Consiglio di Guerra, che dal signor Comandante Generale senza formalità di giudizio, anche nei casi d'insulti o minaccie, con parole o gesti, contemplati dall'Art. 36 del citato Regolamento penale, restando fermo il disposto dal detto Articolo per gli ufficiali, come pure pei casi ne' quali siasi passato a vie di fatto ed a violenze, in cui la cognizione del delitto spetterà al Consiglio di Guerra.

4.° Per l'applicazione del castigo delle verghe ne' casi contemplati all'Art. 2, sarà presa a calcolo la condotta passata e le mancanze commesse antecedentemente alla presente determinazione.

XCIX.

Al Governatore della Provincia di Modena.

Essendo a Noi ricorsi li dottori Luigi Bonfanti e Bigotti Giuseppe di Reggio, Gasparini Giuseppe e il notaro Giuseppe Montruccoli di Montecchio, Panizzi Francesco di Brescello e Galvani Domenico di San Martino d'Este, per la sollecita spedizione della loro causa pendente avanti l'ufficio di Polizia del Governo di Modena, per titoli di delitti politici e criminali; in vista della pronta confessione delle rispettive loro colpe, che questi sei individui sunnominati fecero ingenuamente poco dopo il loro arresto e ai primi esami, vogliamo supporre in essi un reale ravvedimento e pentimento delle commesse colpe, e quindi vogliamo anche verso di loro usare di un tratto straordinario di Sovrana grazia col non assoggettarli nemmeno ad alcun formale giudizio, ma col dimetterli dalla carcere, in cui sono già da circa tre mesi e mezzo, e contentarci di farli mettere sotto una stretta sorveglianza della Polizia, come confessi di avere appartenuto alle

proibite sette, onde poter giudicare dalle loro azioni e col lungo andare del tempo se si possa contare in loro sopra un sicuro ravvedimento, col quale solo resta alligata la presente grazia.

Quindi, se si rendessero ancora in avvenire rei di simili colpe, o se si venisse a scoprire che prima di uscire dalla carcere alcuno di loro avesse taciuto e non confessato dei dati a lui noti, interessanti la tranquillità dello Stato, e che secondo i relativi Editti e le vigenti Leggi avrebbero dovuto rivelare, intendiamo che si debba considerare per nulla la grazia ora ottenuta, anzi si dovranno sottoporre al rigor delle Leggi, valutando anche le colpe ora confessate.

Epperò incarichiamo il Nostro Governatore, Marchese Luigi Coccapani, di far conoscere a questi detenuti le benefiche nostre intenzioni a loro riguardo, e le condizioni sotto cui possono ottenere soltanto la grazia, facendoli sottoporre prima, ognuno di essi separatamente, ad un nuovo formale esame dagli impiegati di Polizia, e nominatamente dal dottor Curti, che in ogni caso servir dovrebbe di base legale, se avvenisse che meritassero d'essere in séguito sottoposti a processo, onde così dar luogo a codesti detenuti a riconfermare la loro confessione, ed aggiugnervi quant'altro sapessero e fossero in dovere di rilevare; su di che sono da ammonirsi seriamente; indi dovranno firmare e confermare le loro deposizioni, gli si dovrà leggere un trasunto di queste nostre disposizioni in loro riguardo e fargliele sottoscrivere, onde non possano mai allegarne l'ignoranza, e quindi si dovranno dimettere dalle carceri e rimandare alle rispettive loro famiglie, con avvertire il Governatore di Reggio di queste Nostre disposizioni, riguardo a quelli domiciliati nella provincia Reggiana, onde sieno convenientemente sorvegliati.

Quanto poi al settimo detenuto per pari titolo, cioè il Segretario della Comunità di Montecchio, Ferrari, essendo negativo, vogliamo che sia passato al Tribunale ordinario, cioè a quello di Reggio, per

essere ivi processato, però in forma ordinaria, il che intendiamo anche per li profughi non per anco processati, e contro cui erasi emanato l'ordine d'arresto.

Modena, 16 gennajo 1823.

Firm. FRANCESCO.

C.

Alcuni Militi trovando un Contadino a caccia vollero arrestarlo, ma l'altro difendevasi minacciando di esplodere il fucile contro il Milite che voleva arrestarlo. Mentre accorrevano gli altri militi in soccorso del compagno, accorrevano pur anche i fratelli del cacciatore a difesa di questo, cosicchè i militi giudicarono prudenza ritirarsi e lasciare che quei contadini si riparassero alla casa loro. Fatti poscia arrestare, da circa due mesi erano in carcere quando chiesero grazia, e il Giusdicente che aveva istruito il processo opinava favorevolmente. E notava esso nella sua relazione: *che il rustico che rispetta la divisa di un Dragone, non si è ancora potuto elevare a concepire egual rispetto di un Milite contraddistinto da un solo bonetto di ordinanza, e nel suo materiale idiotismo il considera oggi, che è in attualità di servizio, quell'istesso suo pari con cui jeri scherzando divideva le fatiche del campo.*

Ma S. A. rescriveva:

Prot. N. 3316.

« Se il processo dovesse durare tanto quanto la pena a cui si riferisce la qualità del delitto, si potrà porre a piede libero l'inquisito, ma il processo si dovrà ultimare anche pel caso di pecuniaria od altro. In ogni modo la minaccia contro la Forza pubblica non deve essere posta sotto silenzio e merita punizione ».

28 giugno 1851.

Firm. FRANCESCO.

CI.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Coerentemente ai nostri principj di usare, secondo le circostanze, d'una maggiore facilitazione o grazia ai rei confessi che ai negativi, saremmo stati in disposizione di usarne anche a favore del dottor Domenico Gilioli, quando alla prima egli confessò al dottor Curti, facente funzione di Direttore di Polizia, i suoi delitti di appartenenza, ed aggregazione a Società segrete proibite; ma l'aver egli in séguito nel suo processo tentato di ritrattare la sua confessione, e la grave circostanza d'esser egli stato impiegato di una Giusdicenza, e più ancora impiegato qual Cancelliere al Tribunale Statario di Rubiera nel giudizio contro i Carbonari e Settarj detenuti a Rubiera, senz'aver confessato nè ritrattato la sua aggregazione a dette segrete Società, lo rende talmente colpevole, che non si poteva prescindere dal trattarlo con tutto il rigore delle leggi. Approvando quindi il ricorso fatto dal Procuratore fiscale del Tribunale Speciale che lo giudicò, al Supremo Consiglio di Giustizia per revisione della causa, onde fosse esaurito quanto la Giustizia richiede per la punizione di così grave delitto congiunto a tali aggravanti circostanze; ma considerando Noi che, quand'anche in revisione il Gilioli fosse per essere condannato alla pena ordinaria, che sarebbe di morte, Noi, in riguardo della sua prima confessione, fatta al dottor Curti, gli avremmo fatto grazia della vita; ordiniamo col presente Nostro Chirografo che si soprasseda dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia al Giudizio di Revisione contro il Gilioli, e ci contentiamo di confermare la Sentenza del Tribunale Speciale che lo condanna a vent'anni di galera.

Modena, li 17 ottobre 1823.

Firm. FRANCESCO.

CII.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Volendo Noi fare sollecitamente giudicare e definire la sorte dei due detenuti Giovanni Manzotti di Sant'Ilario ed Aniceto Carpi di Reggio, detenuti per titolo di delitto di lesa Maestà e di aderenza a Società segrete, e ciò in unica istanza in conformità delle massime stabilite dal Nostro Chirografo 14 maggio 1822, abbiamo determinato di farli giudicare dai tre Consiglieri più anziani del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, ai quali commettiamo questo giudizio, nel quale l'Avvocato Generale farà pure le sue incumbenze; e se mai occorresse un Giudice Istruttore, ne potrà fare le funzioni il Giusdicente Criminale di Modena. Al nostro Governatore di Modena Marchese Coccapani Luigi Imperiali, commettiamo di trasmettere a questo Tribunale Supremo tutti gli atti contro costoro istrutti dal Dipartimento di alta Polizia, meno solo quanto compromettere potesse i segreti del Governo, onde si avrà a giudicare sui fondamenti che trasmetterà il Dipartimento dell'Alta Polizia, operando tutto il da Noi disposto nella nostra Risoluzione del 18 aprile 1823. Ai processi fatti a questi detenuti dal Dipartimento dell'Alta Polizia, si dovrà prestar piena fede come fatto dalla competente Autorità Giudiziaria, ed osservarsi tutti li nostri Decreti successivamente emanati relativi alle cause d'egual natura.

Il Manzotti. che fu sottoposto al Tribunale Statario di Rubiera, che per impedimento nato non potè giudicarlo, lo sarà ora, che gli impedimenti sono tolti, egualmente da tre giudici, inappellabilmente, che abbiamo nominati e nominiamo nei tre Consiglieri anziani del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, a ciò particolarmente da Noi delegati.

Modena, li 18 giugno 1858.

Firm. FRANCESCO.

e compassioni assurde pei scellerati che commisero tali nefandità.

12 luglio 1832.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segr. di Gabinetto*.

CV.

Al Governatore di Modena, Marchese Luigi Coccapani.

Avendo il Tribunale di Modena sopra gli atti del processo dei detenuti per lo spargimento del Proclama sedizioso latino ai Soldati Ungheresi, giudicato essere da dimettersi dalle Carceri il professore Moreali, Ciro Menotti, il dottor Cappelli, Antonio Ferrarini, Paolo Manna e Bonajuto Sanguinetti, ordiniamo che questi sei sieno dimessi dalla Carceri Criminali, volendo però che dalla Polizia Governativa sieno continuate le indagini contro di loro, e riservandoci a prendere quelle disposizioni ulteriori riguardo ad essi, che giudicheremo essere convenienti; mentre veduto da Noi il voto del Procuratore Fiscale, a cui aderì il Tribunale, e non avendoci appagati i motivi e le conclusioni di detto Voto, Ci riserviamo di comunicarlo consultivamente a qualche Giureconsulto di Nostra confidenza, onde meglio conoscere la verità, per indi prendere le misure che troveremo essere convenienti.

Non troviamo conveniente di ritenere più oltre alla Pubblica Istruzione il professore d'eloquenza abate Moreali, onde il nostro Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione gli farà intimare la sua dimissione dalla Università, volendo Noi che il dottore Lugli continui a supplire alla cattedra d'Eloquenza.

Fino a tutto giugno, prossimo venturo, si faccia pagare all' abate Moreali il suo stipendio, dopo la qual epoca cessa intieramente.

Modena, 20 aprile 1820.

Firm. FRANCESCO.
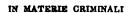
CVI.

Al Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia.

Rimandiamo qui acclusi al Presidente del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia gli atti originali del Processo, il voto del Giusdicente Criminale, del Procuratore Fiscale, e la decisione del Tribunale di dimettere dalle carceri il professore Moreali, Ciro Menotti, il dottore Cappelli, Antonio Ferrarini, Paolo Manna e Bonajuto Sanguinetti. Non essendo Noi niente capacitati dei motivi e delle conclusioni del Procuratore Fiscale, e facendoci anche stato il dissenso del Presidente, affine di meglio conoscere i nostri Giudici e la verità vogliamo consultare su di ciò qualche giureconsulto estero, per riservare il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia alla revisione della causa, se così lo giudicheremo conveniente; onde il Presidente Veratti Ci farà fare sollecitamente Copia esatta degli Atti e voti motivati e della decisione, che rimetterà a Noi, prevenendolo nel tempo stesso che abbiamo dato ordine al Governatore che intanto i sei detenuti sieno messi in libertà.

Modena, 20 aprile 1821.

Firm. FRANCESCO.

CVII.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Il grave fatto criminale accaduto giorni sono alla Mirandola del ferimento del Brigadiere dei Dragoni, Benassi, di stazione alla Mirandola, Ci determina ad ordinare che venga colà spedito il giudice Ercole Zerbini del Tribunale di Modena, per inquisire ed iscoprire gli autori di simile misfatto, e ciò come una misura straordinaria, mentre come tale mandiamo anche della truppa alla Mirandola, che vi starà

ai questo e delle misure che
bene di prendere in questo ca

Modena, 13 novembre 1827.

Firm. FRANCI

CVIII.

**Al Consigliere Terni, Presi
Straordinario da Noi riunit**

Un certo dottore Antonio
che si rese profugo, essendo e
indiziato ed imputato di delitt
aggregazione alle Sette proibit
essere giudicato in contumacia
dinario da Noi riunito sotto la
sigliere Terni a giudicare pare
delitti di lesa Maestà, tale es
lontà.

Cattajo, li 19 agosto 1823.

Firm. FRANCE

CIX.

**Al Consigliere Terni, President
ciale.**

Fiscale, sia conosciuta dal Supremo Consiglio di Giustizia, e Ci riserviamo di decidere su questa sentenza soltanto dopo che sarà stata proferita la sentenza dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia.
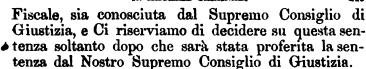
NB. Quanto al sacerdote Don Luigi Peterlini, non avendo il Tribunale Speciale trovato luogo a pronunciare contro lui alcuna condanna, ordiniamo che venga posto in libertà a processo aperto, e sotto la sorveglianza della Polizia.

Modena, 21 ottobre 1823.

Firm. FRANCESCO.

CX.

Al Governatore di Modena, Marchese Coccapani, e per esso al Delegato Interinale del Governo, Consultore Conte Guidelli.

Autorizziamo con questo Nostro speciale Chirografo il dottor Curti, faciente funzione di Direttore della Polizia presso il Governo di Modena, a fare tutti li debiti esami al detenuto Giovanni Manzotti, volendo noi che questi abbiano l'uguale forza e valore presso il Tribunale che dovrà giudicarlo, come se fossero fatti dal Giudice processante, e diamo quindi al detto dottor Curti tutte le facoltà competenti ad un giudice processante, inclusivamente a quella di prendere il giuramento dal detenuto; ed incarichiamo il detto dottor Curti col cancelliere Nicoletti a fare tutti gli ulteriori esami a detto detenuto, Giovanni Manzotti, prevenuto per aderenza alle Sette proibite e per delitti di lesa Maestà, che giudicherà opportuno.

Per parte del Governo di Modena si darà comunicazione al dottor Curti e si darà esecusione a quest'ordine, che deroga a quanto per altri anteriori ostar possa.

Cattajo, il 23 settembre 1832.

Firm. FRANCESCO.

CXI.

Al Governatore di Reggio, Conte Ippolito Malaguzzi.

Essendosi costituito spontaneo in carcere Giovanni Conti, confessando d'esser reo d'aggregazione alle Sette proibite e rimettendo a Noi la sua sorte, il Governatore di Reggio gli farà sapere che per meritare dei riguardi di Nostra grazia si esige che egli confessi sinceramente tutto quello di cui si trova reo, e risponda con tutta sincerità alle interrogazioni che gli verranno fatte, dando così prove di sincero pentimento. Che se egli è a ciò disposto, si dovrà portare a Modena, costituirsi ivi nelle carceri di Polizia, per subire ivi gli esami che si crederà di fargli, e dal risultato, che Ci faremo riferire, dipenderanno le risoluzioni che vorremo prendere a suo riguardo; che però volendo Noi che l'atto sia libero e spontaneo, si concede che vada libero a Modena e colà costituirsi.

Reggio, 18 maggio 1823.

Firm. FRANCESCO.

CXII.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Volendo Noi che il Cancelliere Gilioli, arrestato per aderenza alle sette, e così alcuni altri individui pure detenuti per simil titolo, e che da Noi si designeranno in appresso, siano giudicati da un Tribunale in via sommaria a tenore del nostro Chirografo in data delli 14 marzo 1821 e della corrente Notificazione del 18 maggio 1822, riservata la sola revisione del Supremo Consiglio di Giustizia, ordiniamo quanto segue:

1.° Il Tribunale a ciò destinato sarà presieduto in qualità di Presidente dal Consigliere Terni dal

Supremo Consiglio di Giustizia. Per Procuratore Fiscale destiniamo il giudice Avvocato Fieri, e per Giudici, il giudice del Tribunale di Modena Cavedoni, e il Giusdicente Criminale di Modena, Tassoni, il quale potrà avere anche l'istruzione del relativo processo, prendendo per base, e valendo come formale esame quelli finora fatti dal facente funzione di Direttore di Polizia Curti; e per Cancelliere nominiamo Pedreschi, e uno Scrittore da prendersi dal Consiglio di Giustizia o dal Tribunale di Modena.

2.° Il Tribunale si adunerà in Modena nel locale altre volte destinato pel Tribunale Statario, e si dovrà combinare col Governo di Modena, onde tutto sia allestito.

Il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, darà intanto gli opportuni avvisi, e farà le disposizioni necessarie, onde possa questo Tribunale, quanto prima, assumere le sue incumbenze.

Modena, 28 luglio 1823.

Firm. Francesco.

CXIII.

Nel maggio del 1822 fu ucciso in Modena il Direttore di Polizia, avvocato Giulio Besini.

Il duca Francesco IV, informato a Reggio dell'avvenimento, prendeva le seguenti determinazioni.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Reggio, li 18 maggio 1822.

L'orribile fatto dell'omicidio proditorio, o assassinio dell'Avvocato Giulio Besini, Assessore legale di Governo e Direttore di Polizia, essendo uno dei casi contemplati dal Nostro Editto 14 marzo 1821, pel Processo Statario Ordiniamo che abbia luogo il processo stesso, al quale effetto nominiamo per formare il Tribunale Statario;

Il Presidente del Tribunale di Giustizia in Modena, Angelo Alessandrini, che ne sarà il Presidente;

Il Giudice del Tribunale suddetto, Luigi Martinelli;

Il Giusdicente Criminale in Modena, Carlo Tassoni;

L'Avvocato Pietro Angelini, qual Procuratore Fiscale;

Il Dottore Giuseppe Cremonini, Cancelliere di Giustizia della Mirandola, qual Cancelliere.

Il suddetto Tribunale Statario si uniformerà alle disposizioni portate dal predetto Nostro Editto osservate però le modificazioni seguenti:

1.° Ferma stante la disposizione dell'articolo 10 dell'Editto suddetto, in forza della quale il Tribunale Statario non può proferire alcun'altra Sentenza se non o pienamente assolutoria o condannatoria alla pena ordinaria; qualora per mancanza di prove sufficienti, non potesse aver luogo la condanna dell'imputato alla pena ordinaria, non potrà l'imputato stesso nè essere posto in libertà, nè essere rimesso ai Tribunali Ordinarj, ma Ce ne sarà fatto rapporto dal Tribunale suddetto per quelle speciali provvidenze che ravviseremo opportune, in pendenza delle quali la custodia dell'imputato sarà affidata alla Polizia Governativa.

2.° Solo nel caso che non riesca assolutamente al Tribunale Statario di ultimare il processo entro il termine di otto giorni fissato dalla Legge, e ciò per qualche particolarissima circostanza, Ce ne farà rapporto, indicandocene il motivo ed implorando un ulteriore termine.

3.° Vogliamo che la processura stataria cominci immediatamente e senza dilazione, per l'esecuzione di che il Supremo Consiglio di Giustizia prenderà i debiti concerti col Presidente del predetto Tribunale. La Sentenza che sarà proferita dal Tribunale Statario ci verrà rassegnata immediatamente dopo la sua pubblicazione.

4.° Nel Proclama da pubblicarsi per la convocazione dello stesso Tribunale si inserirà la promessa di tremila lire italiane a chi somministrerà prove od indizj urgenti contro l'autore dell'omicidio proditorio od assassinio, tali che con essi si possa contestargli il reato; e quella di duemila lire simili a chi darà indizj sufficienti ad inquirere contro chi possa essere stato istigatore o complice dei suddetti delitti; con assicurarli nell'uno caso e nell'altro del segreto delle loro denuncie.

Il Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato della esecuzione di queste Nostre Determinazioni in ciò che lo riguarda.

Reggio, li 18 maggio 1822.

Firm. FRANCESCO.

PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

L'esito del Processo contro i pretesi autori e complici dell'omicidio Besini si raccoglie da quest'altro Chirografo.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Visto da Noi il rapporto fattoci dal Tribunale Statario Straordinario da Noi stato destinato per giudicare li prevenuti dell' assassinio dell' Assessor legale di Governo e Direttore della Polizia di Modena, Avvocato Giulio Besini; e visto da questo che, stante le risultanze degli esami e delle conclusioni del Procurator Fiscale, il Tribunale Statario trovò motivo sufficiente per contestar il reato a Ponzoni, ma non trovò luogo a condannarlo alla pena ordinaria, ma nemmeno alla assolutoria, stante li forti indizj che vi sono contro il medesimo, di cui non si è potuto purgare; Visto inoltre che per Zanoli e Zoccoli, sebbene il Tribunale non trovasse luogo alla contestazione del reato, pure per molte circostanze amendue sono assai sospetti, come risulta dal Processo;

Ordiniamo al nostro Supremo Consiglio di Giustizia quanto segue:

1.° Dichiariamo sciolto per ora il Tribunale Statario, che in via sommaria giudicar doveva sull'assassinio dell' Avvocato Giulio Besini, e quindi ognuno dei Componenti tale Tribunale ha da ritornare alle sue incumbenze;

2.° I tre detenuti Ponzoni, Zanoli e Zoccoli, come assai sospetti, e in niun modo giustificati, si dovranno ritener in carcere, e si riterranno finchè emerga la verità strettamente custoditi ;]

3. Questi tre detenuti si debbono rimettere a disposizione del Governo di Modena e della Polizia Provinciale, da cui si continueranno le indagini per iscoprir la verità, delegando Noi a ciò espressamente il Dottor Curti e' li Cancellieri Nicoletti e Pedreschi, onde scoprir li rei dell'assassinio dell'Avvocato Giulio Besini, che assolutamente non vogliamo che restino impuniti; e si dovrà far conoscere al pubblico, mediante avviso, che, sebbene sia sciolto per ora il Tribunale Statario di Modena, resta aperto il processo, e quindi continua la promessa della rimunerazione assegnata a chi darà le prove o indizj tali da scoprire il colpevole e li complici; e chi avrà a denunziare qualche cosa in proposito, dovrà rivolgersi al Governatore o alla locale e provinciale Polizia.

Il Nostro Supremo Consiglio darà immediata esecuzione a questo Nostro Ordine, avvertendone opportunamente il Governatore di Modena.

Reggio, li 3 luglio 1822.

Firm. Francesco.

Parisi, *Segr. di Gabinetto.*

—

Rassegnatisi a Noi li nuovi risultamenti del processo criminale che sull'assassinio del Direttore Assessore legale Avvocato Giulio Besini fu proseguito dal già Direttore provvisorio Dottor Pietro Curti,

poscia dal Dipartimento Centrale di Alta Polizia, in coerenza dei Nostri Sovrani Chirografi 5 e 9 luglio 1822, e 26 gennajo 1825; visti da Noi i risultati dalle nuove prove accumulati, abbiamo determinato che, premessi gli atti opportuni, si proceda nelle consuete legali forme alla spedizione della causa in via ordinaria, e quindi al definitivo regolare giudizio contro gli autori e complici dell' indicato delitto, e segnatamente contro li detenuti Gaetano Ponzoni, Pietro Zoccoli e Gioacchino Zanoli di Modena.

Siccome però il Tribunale Statario istituito da Noi nel 20 maggio e da Noi disciolto il 5 luglio 1822 non emise verun legale Decreto, e d'altronde siccome trattasi pur troppo di un misfatto gravissimo e straordinario, la di cui punizione interessa in particolar modo la Sovranità e lo Stato intiero, così devolver vogliamo in Prima Istanza il Giudizio importantissimo dei rei ad una Magistratura tratta dal seno dei Tribunali ordinarj delle Provincie di Modena e di Reggio, ad un Tribunale speciale, cioè, di cui sarà Presidente l'Avvocato Angelo Alessandrini, e di cui saranno Giudici gli Avvocati Pier Ercole Zerbini, Paride Cavedoni, Consigliere Bernardino Ruspaggiari e Girolamo Vincenzo Goldoni, con un Procuratore Fiscale, che nominiamo nella persona dell'Avvocato Filippo Cocchi, Professore d' Istituzioni Criminali e Diritto patrio nel Convitto di Reggio. Nominiamo inoltre alle funzioni d'Istruttore il dottor Polacci Pietro, Giusdicente di Pavullo, ed a quelle di Cancelliere, il Cancelliere Geminiano Nicoletti.

Contro la Sentenza di codesto Tribunale, che sarà convocato senza ritardo nella Nostra Città di Modena coll'assistenza dell'altro Cancelliere Avvocato Luigi Pagliani, competerà la Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia in conformità delle vigenti Leggi.

Ritenuta poi l'applicazione della massima da Noi spiegata con Risoluzione 18 aprile 1823, dovrà, colle sue appendici, restar fermo l'intiero processo, mentre agli atti che si compilavano dal Direttore provvisorio Curti, ed a quelli che si assunsero dal Diparti-

mento anzidetto, si presterà piena fede come ai precedenti del Tribunale Statario, a senso ancora degli accennati Chirografi 9 luglio 1822 e 26 gennajo 1825.

Al nuovo Tribunale da Noi ora istituito si trasmetterà quindi col primo processo la Copia degli atti successivi, cui per ulteriore essenziale appendice si uniranno quegli altri indizj che risultar debbono dai registri segreti dell'Archivio di alta Polizia, in quel modo però ed in quella forma che si ravviserà più conveniente dal Nostro Incaricato Marchese Luigi Coccapani Imperiali, onde non si comprometta quella riservatezza che nelle materie politiche tanto è indispensabile.

Modena, li 14 luglio 1826.

Firm. FRANCESCO.

P.S. *Al Supremo Consiglio di Giustizia, ed al Marchese Coccapani, Incaricato.*

CXIV.

Caro Conte Rè.

Non essendovi delle imputazioni gravi contro il Pampani (*sic*), Podestà di Montecchio, nè ben provate, altronde non avendo esso amministrato male l'economico della Comune, mi pare di dovere aderire alla pluralità dei voti, confermandolo Podestà di Montecchio, come faccio in separata polizza. —

Per li due condannati Franceschetti e Tavoni, che aggraziai, ciò è accaduto unicamente perchè mi era dimenticato di questi nomi, e delle relazioni disfavorevoli avute da lei, e trovandoli proposti nell'Elenco dei graziandi, in modo che sembravano contemplabili per grazia, la feci. Riguardo al giovine Mazza, che scrisse quelle oscenità in cattivi versi, posto che i Padri Gesuiti non vollero appigliarsi al partito da me proposto, e che anche il Vescovo vi ha ripugnanza, bisognerà procedere con lui, non già criminalmente, poichè in un giudizio formale l'età

sua, il non avere pubblicato lo scritto, la scusa che può addurre d'avere solo per ischerzo voluto imitare lo stile del libro *le Gesuitiche* ecc., potrebbero finire a farlo assolvere giudizialmente per mancanza di prove, e quindi ne nascerebbe uno scandalo anche maggiore; onde mi determino a far punire il giovine Mazza in via solo di polizia e senza forma di processo, condannandolo, oltre ad un mese di arresto ormai compito,. alla esclusione da ogni scuola pubblica, sia dei Gesuiti, sia del Liceo, rendendolo così inabile ad abbracciar la carriera degli studj, siccome quella di cui ha abusato, ed obbligandolo così ad appigliarsi ad imparare un'arte o mestiere.

Eccole la mia sentenza quanto al giovine Mazza arrestato; e la potrà comunicare questo risultato anche a Monsignor Vescovo. Ho l'intenzione di fare una corsa a Reggio, ma non ho ancora fissato il giorno; intanto sono con tutta stima.

Modena, 10 gennajo 1818.

Suo affezionato,
Firm. FRANCESCO.

CXV.

Il Commissario di Polizia di Guastalla, con lettera 13 dicembre 1858, N. 1418 Protocollo Generale, diretta all'Assessore di Buon Governo di Reggio, riferiva: che da alcuni giorni diversi *giovinastri* della Città di Guastalla avevano dismesso di fumare zigari adottando la pipa, e che il Comando dei Dragoni, nell'investigare se e per fatto di chi fossero eccitati a fare altrettanto, era venuto in cognizione che certo Bonafino Scansani, di condizione calzolajo, giovine d'anni 16, aveva consigliato un Sala Luigi di levarsi da bocca il zigaro, se non voleva essere tacciato di spia.

Arrestato il giovine dalla forza, e tratto davanti il Commissario, aveva confessato il fatto; ma per avere, a giudizio del Commissario, agito più per *imprudenza giovanile, che per malizia od altro*

fine antepolitico, proponeva di punirlo correzionalmente con 10 giorni di carcere.

Il Ministro di Buon Governo, al quale fu rassegnato dall' Assessore il rapporto del Commissario, rispondeva con lettera delli 19 dicembre N. 6207, che acconsentiva nel voto del Commissario, permettendo la proposta punizione di 10 giorni di carcere.

Informato il Duca del fatto, commetteva al suddetto Ministro di scrivere all' Assessore: che ove lo Scansani avesse l'abitudine di fumare in pubblico, fosse diffidato ad astenersene per il periodo di un anno. Altrettanto risulta da foglio ufficiale del Ministero in data 27 dicembre N. 6207.

CXVI.

Il Tribunale di Giustizia in Reggio, all'oggetto di risolvere con piena cognizione di causa il processo che ivi era costrutto contro Giovanni Battista Ferrari per appartenenza a setta segreta, domandava al Governo la copia integrale di tutti gli esami ed atti esistenti presso il medesimo e riferibili all' inquisito. S. A. R. Francesco IV, interpellato in proposito dal Governo, ordinava ciò che segue:

« Si risponda dal Governatore di Modena al Presidente Mignani e al Supremo Consiglio di Giustizia che tutti questi atti, di cui qui si domanda copia, essendo troppo voluminosi, e alcuni nulla contenendo riguardo al detenuto Ferrari, ed altri essendo di natura a non estradarne copia, ordiniamo che questa estradazione di copie, che anche allungherebbe assai il processo, non si ha da fare; il Tribunale giudicherà sui dati già ad esso comunicati da questa Direzione di Polizia, riguardanti il Ferrari, che, avendo per nostro espresso ordine e volere forza di esami giudiziali come se fossero stati fatti dal Giusdicente Criminale, si dovrà su questi e su quant'altro risultar potesse dagli ul-

teriori esami ed interrogatorj del Ferrari, giudicarlo dal Tribunale. »

Modena, il 1° aprile 1823.

Firm. FRANCESCO.

Lo stesso Ferrari, per mezzo del suo difensore, aveva chiesto la ripetizione dei testimonj sentiti dal Fisco, come gliene dava diritto il disposto dalla Legge allora vigente; ma il Duca glielo tolse col seguente Chirografo:

N. 6. — F. E. 3.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

« Informati Noi della circostanza che il Ferrari, detenuto a Reggio ed ivi sotto processo per delitto di aderenza alle proibite sette, abbia per mezzo del suo difensore domandato la repetizione dei testimonj fiscali, troviamo necessario in questa occasione di dare per norma al nostro Supremo Consiglio di Giustizia, e, per mezzo di esso, ai nostri Tribunali, che in questo e tutti i simili casi di processi e delitti di lesa Maestà, ribellione o pertinenza o aderenza alle proibite sette, ed altri di simil genere, resta da Noi assolutamente proibita questa ripetizione di testimonj, che non solamente troviamo inutile, ma spesso nociva per iscoprire la verità in simili delitti, per dare occasione a subornazione di testimonj, ed a quelli raggiri sui quali coteste sette pongono quella fiducia, che non può ispirar loro la loro causa; e quindi, eccettuate le eccezioni particolari contro qualche testimonio, alle quali vogliamo che si dia luogo in tali giudizj, considerar si deve l'esame regolare fatto dalla competente autorità, e confermato, ove occorra, con giuramento, come bastevole, e resta da Noi proibito in genere in simili cause l'ammissione della domanda per parte dei rei inquisiti o dei loro difensori della ripetizione dei testimonj.

« Ciò servirà di norma al Nostro Supremo Consiglio in questo caso del Ferrari, e in tutti i simili da Noi contemplati con questa Nostra Disposizione ».

Modena, li 18 aprile 1823.

Firm. FRANCESCO.

CXVII.

Agli atti del Ministero di Buon Governo esiste l'originale M. S. del Regolamento di Polizia, essendo in inchiostro rosso le aggiunte fattevi dal Duca, il quale in fine vi rescrisse:

« Approviamo questo Regolamento, giusta il Chirografo d'oggi a ciò relativo, tanto nella parte scritta in nero, che nei §§ scritti in rosso ed inseriti nel presente testo. »

Il paragrafo 4 *è scritto tutto in rosso.*

Al § 9 *si riscontrano scritte in rosso le seguenti parole*: 4...... ed anche esacerbato con pane ed acqua e catena corta, accompagnato ancora da pene corporali, a seconda della qualità della persona e delle circostanze aggravanti.

5...... per un tempo non maggiore di un anno.

6...... contro persone estere.

7...... contro sudditi Estensi.

8. La detenzione preventiva da applicarsi a soggetti che non giustificano i mezzi con cui vivono, da proseguire finchè abbiano appreso un'arte o mestiere.

Al § 24 *trovansi in rosso le seguenti parole:* .... con aggiungervi tre giorni a pane ed acqua per settimana.

Il § 25 *tutto scritto in rosso.*

Al § 40 *si riscontra in rosso la parola:* Regolamento.

Il § 53 *contiene in rosso le seguenti parole:* ..... coll' aggiungervi ancora pena corporale, a seconda delle circostanze della qualità delle persone e dei casi.

Il § 66, alla lettera C, *contiene in rosso le parole:*

...... dall' Ave Maria della mattina fino a quella di sera, eccettuate quelle che vengono condotte dalle diligenze approvate, o mediante strade ferrate.

Il § 78 *contiene in rosso le parole:*..... carcere correzionale.

Il § 104 *le parole:*...... coll'aggiungervi ancora pena corporale, quando le circostanze lo esigano.

Il successivo § 105 *le parole*: precedente § 104.

Il § 106 *le parole*...... e con pena corporale come sopra.

. Il § 107 *contiene le seguenti parole scritte in rosso:*...... coll'aggiunta di pene corporali come sopra.

Il § 111 *ha in rosso le parole*..... abituale non iscusa, e solo l'accidentale non.......

Il § 114 *contiene in rosso le parole seguenti:* .... verrà passato e trattenuto nella Casa di Forza per tempo indeterminato, cioè finchè avrà date prove di ravvedimento od abbia appreso un' arte o mestiere atto a procurargli un onesto sostentamento.

Il § 120 *ha le seguenti parole*...... ad interpolata razione con pane ed acqua pei primi 15 giorni...... e con pena corporale ancora, ad arbitrio del Buon Governo.

Il § 123 *li numeri* 15 *e* 50 *in rosso.*

Il § 124 *le seguenti parole*..... e colla carcere correzionale da 10 fino ad un mese di carcere, rispetto al Padrone dell'abitazione, quando è presente, o a chi ne fa le veci in caso di assenza.

Il § 159 *contiene in rosso li numeri* 2 *e* 6.

Il § 182 *ha in rosso* il numero 20, *e le parole:* sino a due mesi...

Il § 205 *ha in rosso le parole*...... ad interpolata razione a pane ed acqua.

Il § 214 *in rosso trova avere* il numero 8 *e la parola:* quattro...

Al § 219 *trovansi scritte in rosso le parole:*.... con interpolata razione a pane ed acqua pei primi 20 giorni in caso di recidività.

Il § 221 *tutto in rosso.*

CXVIII.

Il dottor Francesco Ferrari Caraccioli di Fiorano, era stato condannato in contumacia dal Tribunale Statario di Modena, pei fatti riguardanti il moto del 1831. Premeva a costui la revisione del processo, per potere rivendicare dalle sorelle le proprie sostanze che erano state confiscate e poscia assegnate alle medesime, e a tal uopo ricorreva al duca Francesco V, offrendo la prova della propria innocenza.

Il Duca rilasciava il seguente Chirografo:

Al Consultore di Governo Conte Giacobazzi.

« Avendoci il Consultore Conte Giacobazzi verbalmente riferito essere stato il dottor Ferrari Francesco di Fiorano condannato dalla Commissione Stataria e confermata la sentenza dal Nostro Augusto Padre, di cara e gloriosa memoria, decidiamo, tanto pel presente caso come per qualunque altro consimile che potesse presentarsi, di giammai permettere la revisione del processo, che talvolta viene chiesta da taluno dei condannati dal detto Tribunale. »

Modena, 21 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXIX.

La pena del bastone è sempre stata in uso presso di Noi sotto i Regni dei due Arciduchi d' Austria d'Este, come viene comprovato dai diversi Chirografi che si sono pubblicati e che si andranno pubblicando. Questi Chirografi però non erano resi di ragion pubblica; e il cittadino che aveva la sventura di esservi assoggettato, doveva subire quella pena umiliante e barbara, senza sapere precedentemente di esservi colla di lui trasgressione in corso e di averla meritata. La prima volta che la pena del bastone ha avuto pubblicità in una legge, è stato coll'Editto 17 marzo 1853, ove all'articolo 3 si mi-

nacciano pene corporali a chi è colto in flagranti nel portare coccarde ed altri segni rivoluzionarj o nel cantare inni o canzoni sediziose.

Ciò premesso, ecco la storia di un fatto avvenuto in Carrara nella sera del 2 giugno 1850, e desunta dal Rapporto ufficiale del Comando della 6.ª Fucilieri in data 2 giugno predetto.

Carlo Ghetti di Carrara, d'anni 18, mise in ridicolo (così si esprime il Rapporto), colla solita preposizione di *Marsina*, tre soldati che passavano ad una certa distanza lungo lo stradone di San Francesco. Eravi in sua compagnia un Ricci, che lo esortò di tacere, ma ciò non valse; e voltandosi indietro ripetè la parola *Marsina*, e vi aggiunse l'altra *Ypsilon.* Arrestato da un Caporale e tradotto davanti il Comandante Militare, questi assunse informazioni dalla Polizia sulla di lui condotta, e non avendo trovato verun altro addebito a suo carico, ordinò che fosse punito con venti colpi di bastone, *attesa la di lui gracilità e difettosa complessione*, come venne eseguito nella piazza respiciente al Palazzo Accademico, in presenza di tutta la Compagnia armata e di *una grande affluenza di popolo, che gridavano misericordia per il paziente, il quale anch'esso emetteva urli più forti e strepiti non indifferenti.* Rassegnato detto Rapporto al Duca sopra Elenco N. 2706 del Supremo Comando Generale, vi appose di propria mano questo rescritto:

« Visto, 7 giugno 1850. »

Firm. FRANCESCO.

CXX.

Il Ministro di Giustizia riferiva esserestato arrestato nella chiesa di Montecchio un vecchio d'anni 69, mentre con una stecca invischiata traeva il denaro da una cassetta delle elemosine; che trattandosi di un furto qualificato e di reo recidivo, avrebbesi dovuto procedere a formale dibattimento per un furto che infine era consistito in dieci centesimi.

Aggiungeva ancora essere stato illegale l'arresto,

perchè fatto contro la Legge Canonica in luogo immune, e per tuttociò e in vista di avere il reo durante l'istruttoria sofferti più mesi di carcere, proponeva la grazia.

Piaceva a S. A. di rescrivere invece come segue:

N. 1325.

Modena, 23 aprile 1858.

« Il reo, se avesse trovato di più, avrebbe rubato di più, di ciò ne siamo ben persuasi; quindi fu per lui una fortuna, e non un merito di avere rubati soli 10 centesimi, anzichè una somma maggiore. Comunque sia la cosa, per le altre addotte circostanze si dà all'imputato la scelta di seguitare il processo o di passare in via correzionale per sei mesi ai lavori della Secchia, ove si trovano tanti altri suoi simili. »

Firm. FRANCESCO.

CXXI.

Carteggio politico relativamente a certo Giuseppe Ceschi di Modena abitante in Aulla.

1.°

Delazione privata ad aggravio del Ceschi.

Eccellenza,

Riferisco all'E. S. che ritornato jeri l'altro da Modena in Aulla, il signor Giuseppe Ceschi ha pubblicamente sparse delle notizie allarmanti e contrarie alla verità, e cioè

Che il nostro clementissimo Sovrano ha fatto pochi giorni sono di nottetempo, e senza processo, appiccare un uomo, perchè pareva che lo appostasse sopra le mura quando andava a passeggio.

Che il detto Nostro Sovrano manda tutto il denaro delle casse in Gorizia; che egli vive in timore, perchè tiene tutti i suoi cavalli sempre insellati, e va a girare anche di notte sulle mura.

Che quando passeggia ha sempre quattro soldati del Battaglione avanti, ed altri soldati Tedeschi al di dietro;

Che non pensa che al militare, e che nessuno è ammesso all' udienza per impieghi civili;

Che in Modena sono proibite tutte le Gazzette, ed anche quella di Genova, e che solo si può leggere quella della *Verità;*

Dirò ancora che il detto Ceschi è di condotta non buona ed intrinseco confidente del signor Don Luigi Cristorri; e che ho sentito dire che al Ceschi medesimo sia stato intimato silenzio dal signor Giusdicente di Aulla.

Tanto riferisco all'E. V., e passo a farle umilissima riverenza.

Monti, li 25 gennajo 1833.

Firm. FELICE BERLENGHI.

2.°

Lettera dell' Assessore del Ministero di Buon Governo, al Giusdicente di Aulla.

N. 31. P. S. della D. P.

6 febbrajo 1833.

Questo Ministero di Buon Governo è stato riservatamente informato che, restituitosi costà da Modena nel dì 27 scorso gennajo, il signor Giuseppe Ceschi ha sparse pubblicamente notizie allarmanti, ed affatto insussistenti del seguente tenore, cioè:

Omissis etc. (è qui trascritta la suddetta delazione).

La prego pertanto, signor Giusdicente, a voler assumere, colla massima prudenza e circospezione, le opportune informazioni e verifiche in proposito, ed a riferirmene in dettagliato rapporto il risultato, locchè ripromettendomi dal notorio di lui zelo e propensione alla buona causa, non mi rimane che assicurarla della distinta mia stima e considerazione.

Firm. BONAZZI.

3.°

Lettera del Comando Generale M.e Estense di Buon Governo.

F. 3. F. N. 220. — N. 561.

Dal Comando Generale M.e Estense.

Modena, li 8 febbrajo 1833.

Trasmetto in originale all'E. V. il rapporto N.° 9, P.° R.to del Comando della 6.a Compagnia Cacciatori del Frignano, per quelle misure che riterrà del caso meritarsi il giovine Giuseppe Ceschi, modenese.

Mi onoro confermare all'E. V. la distinta mia stima e pari considerazione.

Il Generale Comandante,
Firm. STANZANI.

4.°

Rapporto del Capitano della 6.a Compagnia in Fosdinovo,

N. 9. P. R.

Al Comando Generale Militare.

Fosdinovo, 3 febbrajo 1833.

Trovasi in dovere il Comando della 6.a Compagnia di porgere a notizia dell'Inclito Comando Generale Militare, che certo Giuseppe Ceschi di Modena, ed ora abitante in Aulla, reduce dalla capitale il 26 dello scorso dicembre, si è permesso di dire pubblicamente che S. A. R. avea fatto appiccare un individuo senza processo, e che tutti i denari dello Stato li spediva a Gorizia; e che i cavalli di Corte stavano pronti ed insellati in scuderia; le proposizioni espresse sono veridiche, perchè il Ceschi le ha confessate al Giusdicente, che lo sgridò in proposito.

Il Capitano Comandante la Compagnia del Frignano,
FRIGGIERI.

5.°

Riscontro del Giusdicente d'Aulla.

(Riservata).

Aulla, li 9 febbrajo 1833.

All' Illustrissimo signor Assessore legale del Ministero di Buon Governo, Incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

Il Giusdicente.

Giuseppe Ceschi si restituì dalla capitale in questo paese nella mattina del giorno 26 gennajo prossimo scorso; ed è di pura verità che pubblicamente egli sparse tutte le allarmanti ed insussistenti notizie portate dal pregiato foglio di V. S. Illustrissima del giorno 6 corrente, N.° 31. P. S.: ed è del pari pura verità che io per ciò medesimo il feci chiamare nella mattina del giorno 27 successivo avanti di me per imporgli, come effettivamente gl'imposi, il silenzio, dopo che desso ebbe ripetute a me stesso, alla presenza del mio Cancelliere Dottor Antoniani, le medesime notizie.

È ugualmente vero che il suddetto Ceschi è intrinseco confidente del signor Don Luigi Cristorri di qui.

Ritenuto di avere con ciò data piena evasione al succitato distintissimo foglio della lodata S. V. Illustrissima non mi rimane che di attestarle i sensi del mio più distinto rispetto.

Firm. Cremonini, *Giusdicente.*

6.°

Ulterior lettera del Giusdicente suddetto.

(Riservata).

Aulla, li 10 febbrajo 1833.

F. 3. F. N. 220.

All'Illustrissimo Signor Assessore legale del Ministero di Buon Governo, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

Il Giusdicente.

In aggiunta al risponsivo e riservato mio foglio

del giorno d'jeri, mi faccio un dovere di dichiarare alla S. V. Illustrissima a schiarimento di cose, che il giovine Giuseppe Ceschi mi asserì, alla presenza del mio Cancelliere Dottor Antoniani, che tutte le allarmanti ed insussistenti notizie accennate nella pregiata lettera di V. S. del giorno 6 corrente, N.° 31, prossimo scorso erano state da lui raccolte in diversi luoghi di codesta Capitale, e che il preteso appiccato si era un villico fratello di un Dragone Estense di Cavalleria.

Mi fo pure un dovere di dichiararle, in senso di pura verità, che per quante diligentissime indagini io abbia praticate, non mi è riuscito di scoprire se il detto Ceschi sia stato animato da qualche empio a spargere le notizie di che si tratta, e se siasi reso trasgressore alla intimazione di silenzio da me fattagli.

Ho l'onore di ripetere alla lodata S. V. Illustrissima, i sinceri sentimenti del mio più distinto rispetto.

Firm. CREMONINI, *Giusdicente.*

7.°

Determinazione del Ministero di Buon Governo.

N. 792. P. S.

Al Nobil Uomo, il signor Conte di Volo, Delegato Governativo della Provincia della Lunigiana.

23 febbrajo 1833.

Fu riservatamente informato questo Ministero che in occasione di essersi in Aulla da Modena restituito il 26 prossimo passato gennajo Giuseppe Ceschi, si permise il medesimo di spargere pubblicamente notizie allarmanti ed affatto insussistenti del tenore che segue, cioè:

Che S. A. R, aveva fatto poco prima appiccare di nottetempo senza processo un uomo, perchè sembrava che lo appostasse sulla mura, quando si recava al passeggio.

Che la medesima A. S. R. spediva tutto il denaro delle Casse a Gorizia, e che vivea in timore, tenendo continuamente sellati tutti i suoi cavalli, e si portava anche di notte in giro sulle mura.

Che recandosi al passeggio aveva sempre quattro soldati del Battaglione davanti e soldati Tedeschi a tergo.

Che i suoi pensieri erano rivolti soltanto al Militare e che niuno veniva ammesso all'udienza per impieghi civili.

Che in Modena erano proibite tutte le gazzette, comprensivamente a quella di Genova, potendosi leggere soltanto quella della *Verità*.

E venne pure in pari tempo dichiarato che detto Ceschi è confidente del Dottor Luigi Cristorri.

Essendosi verificata la piena sussistenza degli addebiti surriferiti contro il Ceschi, nonchè l'aderenza di lui col prete Cristorri, soggetto molto pericoloso in materia politica, non ha potuto non rilevarsi che a porre freno una volta a simili ribalderie è necessario far uso di energiche ed esemplari punizioni.

Ho pertanto determinato che debba farsi tosto arrestare il Ceschi e tradurre nelle carceri di Fosdinovo, per essere nel primo giorno del di lui arresto esemplarmente punito in codesta pubblica piazza con 12 (dodici) colpi, indi rimesso in carcere ove dovrà subire un mese di detenzione; e che nel compiersi di tale periodo venga, ove sopra, assoggettato di nuovo ad altri 12 colpi di bastone, e successivamente dimesso con intimazione di non più spargere notizie allarmanti, e di non accostare persone sospette in materia politica, ed in ispecie il ricordato Cristorri, sotto pena d'immediato arresto e di più rigorose misure di Polizia, rimanendo esso Ceschi soggetto a politica sorveglianza.

Affido quindi alla S. V. Illustrissima, sotto la più stretta di Lei responsabilità, il curare, coll' arresto del Ceschi, la precisa esecuzione del decretato castigo, e che sia poi praticata a tale soggetto la

susseguente intimazione, nonchè per ultimo sottoposto a sorveglianza, ed attendendo a suo tempo analogo riferto a corredo degli atti, mi pregio confermarle i sensi della mia distinta stima.

Firm. RICCINI.

8.°

Lettera del Governatore della Lunigiana al Ministro di Buon Governo.

F. 3. F. N. 220. — P. R. 223.

Fosdinovo, il 1°. marzo 1833.

A Sua Eccellenza il signor Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo in Modena.

Di piena conformità alle disposizioni portate dal Venerato Ministeriale Dispaccio della E. V. 25 scaduto febbrajo di N. 792. P.° S.°, è stato arrestato e jeri tradotto alle carceri politiche di questa Residenza il nominato Giuseppe Ceschi di Aulla, che, dopo di avere oggi subíta la prima punizione esemplare dei dodici colpi di bastone in questa pubblica piazza è stato nuovamente restituito alle carceri anzidette.

Tanto mi occorreva riferire per ora alla lodata E. V. sul di lui conto, mentre mi rinnovo l'onore di riprotestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione.

Firm. CONTE DI VOLO.

D.r C. GALEOTTI, *Segretario.*

9.°

Altra lettera del Governatore della Lunigiana al Ministro di Buon Governo.

Vigilanza, N. 223 P. R.

Fosdinovo, li 2 aprile 1833.

Appunto jeri ebbe a compiersi un mese dacchè il detenuto in queste Carceri politiche, Giuseppe Ceschi, fu già assoggettato alla prima punizione

esemplare di dodici colpi di bastone nella pubblica piazza di questo capoluogo. Conformemente quindi al prescritto dal venerato Dispaccio di V. E., 23 febbrajo ultimo scorso, N. 792 P. S., aveva divisato di farlo nella presente mattina assoggettare, ove sopra, ad altro eguale castigo, per poscia restituirlo in libertà, previa l'intimazione voluta, e l'emanazione degli ordini di sua sorveglianza. Ma nulla di tutto questo si è potuto eseguire, per non trovarsi il suddetto individuo in buona salute, siccome il comprova l'accluso medico certificato.

Egli è perciò adunque, che mentre continuo a ritenerlo in carcere, mi affretto di altrettanto sottoporre alla lodata E. V., pregandola ad avere la degnazione d'indicarmi se ristabilito ch'ei sia, debbasi mandare ad effetto la piena punizione surriferita, o se abbia invece ad usarglisi un qualche riguardo, avuta in considerazione la più lunga prigionia che va intanto a soffrire.

Ho l'onore anche in questo incontro di protestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione.

Firm. Conte di Volo.

D.r C. Galeotti, *Segretario.*

CERTIFICATO MEDICO.

Si riferisce dal sottoscritto di avere visitato il signor Giuseppe Ceschi e di averlo trovato attaccato da una flussione nella gota destra, con polsi piccioli e palpitazione di cuore.

Ed in fede

Fosdinovo, 2 aprile 1833.

Biagio Bianchi, *Dottor Fisico.*

10.°

Lettera del Ministro di Buon Governo al Governatore della Lunigiana.

N. 941. P. S

Reca meraviglia, in vero, come soltanto al momento della dimissione del Ceschi dalla carcere siansi dal medesimo accusate fisiche indisposizioni

per trarre da questo argomento di sottrarsi alla pena cui è stato condannato.

Ciò premesso, e non essendo solito questo Ministero, senza gravi e fondate cause, a recedere dalle date disposizioni, non trova luogo a variare la punizione pel detto Ceschi stabilita, onde, riscontrando il foglio della S. V. Illustrissima 2 andante (N.° 223, P. R. *Vigilanza*), accludente certificato medico Bianchi, la interesso, ove non siasi quello ristabilito dal leggiero suo malore, a trattenerlo in carcere fino a che abbia ricuperata la salute primitiva, ordinando poi súbito in allora quella piena esecuzione del disposto col N.° 792, che Ella dovrà prescrivere se, al giungerle di questo foglio, abbia il Ceschi ricuperata la salute.

Anche in questo incontro ho il pregio di confermarle la mia distinta stima

Pel Ministro Assente,
L'Assessore legale Delegato,
Firm. BONAZZI.

11.°

Lettera del Governatore della Lunigiana al Ministro di Buon Governo.

Vigilanza N. 223 P. R.

Fosdinovo, 19 aprile 1833.

A S. E. il signor Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo in Modena.

In aggiunta a quanto ebbi già a sottoporre a V. E. col mio rispettoso Rapporto 2 corrente, segnato di questo numero stesso, intorno alla malferma salute del politico detenuto Giuseppe Ceschi, motivo per cui sospesi di farlo assoggettare alla seconda punizione esemplare di dodici colpi di bastone, mi trovo ora in dovere di rassegnarle altro medico certificato comprovante la continuazione della malattia che lo affligge.

E pregandola perciò di bel nuovo a volersi de-

gnare di additarmi siccome io mi debba regolare in proposito; mi ripeto l'onore di riprotestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione.

Firm. CONTE DI VOLO.

D.r C. GALEOTTI, *Segretario.*

ATTESTATO MEDICO.

Si fa riferto all'E. V. dal sottoscritto, di avere visitato nei giorni 15, 16 e 17 il detenuto in queste carceri politiche, signor Giuseppe Ceschi, e di averlo ritrovato sempre con febbre ed urto di palpitazione in corrispondenza de' precordj.

Ed in fede.

Fosdinovo, 18 aprile 1833.

BIAGIO BIANCHI, *Dottor Fisico.*

12.°

Lettera del Ministro di Buon Governo al Governatore della Lunigiana.

N. 977. P. S.

24 aprile 1833.

A quanto concerne il foglio della S. V. Illustrissima 19 corrente, N. 223 P. R. *Vigilanza* con con si inoltra un secondo certificato medico sull'attuale indisposizione di Giuseppe Ceschi, soddisfa appieno il tenore della precedente lettera del Ministero, 14 andante, N.° 941 P. S., giacchè non trovasi luogo a declinare menomamente dalle date disposizioni.

Mentre ciò le significo in riscontro ed opportuna norma, ho il vantaggio di riprotestarle la distinta mia stima.

Firm. RICCINI.

13.°

Lettera del Governatore della Lunigiana al Ministro di Buon Governo.

Fosdinovo, 28 aprile 1833.

Vigilanza N. 223. P. R.

Jeri solamente mi venne da questo medico, signor Bianchi, fatta relazione della ricuperata salute per parte del politico detenuto Giuseppe Ceschi.

E jeri súbito, per conseguenza, feci assoggettare il medesimo alla seconda punizione prescritta dei dodici colpi di bastone. Nè ommisi successivamente di restituirlo in libertà, previa però intimazione commessami col venerato Ministeriale Dispaccio 23 febbrajo ultimo scorso N.° 792 P. S., e dopo di averlo sottoposto eziandio alla più rigorosa sorveglianza politica.

Ed in altrettanto riferire all' E. V. a piena evasione di quanto m'incombeva sul particolare, mi ripeto l'onore di protestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione

Firm. CONTE DI VOLO.

D.r C. GALEOTTI, *Segretario*.

CXXII.

N. 137 Prot. Gen. del Supr. Com. Militare.

Al Supremo Comando Generale Militare Estense.

N. Elenco 1268.

Massa, li 12 marzo 1856.

Domenica sera, circa alla ore 7, in Carrara due degli individui di quel Presidio di linea, nella strada che dalla piazza grande mette al Duomo, furono assaliti a colpi di sassi da giovinastri della plebaglia che trovavansi sul Ponte detto delle *Lagrime*, e più tardi, dal canto di casa Lizzoli, fu scagliato un sasso contro la sentinella al Quartiere.

Niuno fu offeso, tranne un Comune di linea che ebbe una lieve contusione in una gamba.

I colpevoli non poterono venir arrestati, essendosi a furia dileguati.

La Polizia però e la Forza sono sulle loro traccie, e non si manca della maggiore vigilanza, il cui risultato sin qui si è quello d'aver raccolto indizj gravi sulla scagliatura del sasso alla sentinella.

Può assicurarsi che la maggioranza della popolazione, ed anche molte di quelle persone cognite pel loro pensare esaltato, abborrono tali atti e deside-

rerebbero che se ne scoprissero, come lo si spera, gli autori, onde non isfuggano al meritato castigo, e non sia altrimenti pel fatto loro turbata la pubblica quiete.

Tanto a notizia dell'Inclito Supremo Comando Generale, e ad esaurimento di dovere.

Il Tenente Colonnello Comandante Superiore,
Firm. TINTI.

CXXIII.

Corpo - Reale Dragoni.

N. 155.

All' Inclito Comando del suddetto Corpo in Modena.

Dal Comando della Provincia.

Massa, li 11 marzo 1850.

In aggiunta all'altra mia, di egual numero della presente, colla quale si aggiornava l'Inclito Comando del Corpo su quanto avvenne nella scorsa sera in Carrara, ad opera di malintenzionati, contro ad individui della Guarnigione colà distaccata dal Real Reggimento di linea, ove si credeva averne fatto Rapporto questo Real Comando Superiore dell'accaduto, e desse qualche disposizione a seconda del caso, e come da vigenti ordini in proposito; ma giunta in Massa questa mattina verso mezzogiorno una Deputazione di Carrara, composta di quel signor Conte Podestà, del Comando di Piazza e del Commissariato di Polizia, i quali presentatisi a questo Regio Militare Comando Superiore gli hanno raccontato la cosa a modo suo, adducendo che sono state cose di poca entità, e che la Popolazione in generale non ne ha colpa se vi sono alcuni malintenzionati, e si crede si sia limitato d' aumentare quel distaccamento da 24 o 25 uomini, e da quanto si è a cognizione, si sa che lo stesso Comando Superiore non abbia neanche scritto alla sua Superiorità.

Se adunque la cosa fosse stata, come è stata dipinta dalla Deputazione al Comando Superiore, e

che in realtà non è, cosa importava che il signor Podestà si fosse preso l'incomodo di trasferirsi in Massa? E più è da farsi caso degli altri due; ma se ciò ha fatto il signor Podestà, è stato per impedire, come tanti in Carrara dicono, onde non fosse spedito, da chi si aspettava, una Compagnia a spese di quella Comune, mentre era voce generale che aspettavano in Carra[illegible]ra stessa una Compagnia, mentre conoscevano che il [illegible] fatto avvenuto portava di conseguenza quanto loro teme[illegible]vano. [illegible] impunite, e che non sia

Se le cose si lascian[illegible]nda dei casi, ritornedato delle disposizioni a seco[illegible]no 1848, alludendo remo come nei primi mesi dell'an[illegible]gazzi, od al sempre a ciò che veniva fatto da ra[illegible] séguito si più da persone ebbre dal vino, ma in [illegible] freno vide cosa riportò a non mettere sul principio [illegible] che alle cose; e così in Carrara succederà quello [illegible]to più volte ho detto in più incontri, e d'aver scritt[illegible] all'Inclito Comando del Corpo, che in Carrara non va a terminare se prima non succeda qualche fatto serio, se da chi si aspetta non gli sia messo un freno a quella popolazione, quasi tutta esaltata, e che pochi sono quelli che pensano al bene.

Tanto a scarico del mio dovere.

Il Comandante nella Provincia,
Sottoscritto PERIANI.

CXXIV.

N. 1240-1241.

Dal Supremo Comandante Generale.

A Sua Eccellenza, il signor Marchese Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo.

Modena, il 18 marzo 1850.

Questo Supremo Comando Generale, avendo umiliata rispettosa informazione a S. A. R., l'Augusto nostro Sovrano, dei disordini che avvennero la domenica 10 corrente, per opera di pochi turbolenti, tanto in Carrara, quanto in Castelnovo di Garfa'

rerebbero che se ne scoprissero, come lo si spera, gli autori, onde non isfuggano al meritato castigo, e non sia altrimenti pel fatto loro turbata la pubblica quiete.

Tanto a notizia dell'Inclito Supremo Comando Generale, e ad esaurimento di dovere.

Il Tenente Colonnello Comandante Superiore,
Firm. TINTI.

CXXIII.

Corpo Reale Dragoni.

N. 155.

All' Inclito Comando del suddetto Corpo in Modena.

Dal Comando della Provincia.

Massa, li 11 marzo 1830.

In aggiunta all'altra mia, di egual numero della presente, colla quale si aggiornava l'Inclito Comando del Corpo su quanto avvenne nella scorsa sera in Carrara, ad opera di malintenzionati, contro ad individui della Guarnigione colà distaccata dal Real Reggimento di linea, ove si credeva averne fatto Rapporto questo Real Comando Superiore dell'accaduto, e desse qualche disposizione a seconda del caso, e come da vigenti ordini in proposito; ma giunta in Massa questa mattina verso mezzogiorno una Deputazione di Carrara, composta di quel signor Conte Podestà, del Comando di Piazza e del Commissariato di Polizia, i quali presentatisi a questo Regio Militare Comando Superiore gli hanno raccontato la cosa a modo suo, adducendo che sono state cose di poca entità, e che la Popolazione in generale non ne ha colpa se vi sono alcuni malintenzionati, e si crede si sia limitato d' aumentare quel distaccamento da 24 o 25 uomini, e da quanto si è a cognizione, si sa che lo stesso Comando Superiore non abbia neanche scritto alla sua Superiorità.

Se adunque la cosa fosse stata, come è stata dipinta dalla Deputazione al Comando Superiore, e

ranno scoperti e colti in flagranti, abbiano ad essere sottoposti senz'altro indugio, e in via sommaria, al castigo del bastone, applicando loro quel numero di colpi che, secondo la qualità della mancanza e il grado di colpabilità di ciascuno, sarà giudicato adequato, ponendoli in libertà. Nel rendere anche di ciò intesa V. E., si onora il sottoscritto riaffermarle le proteste della sua più distinta stima e considerazione.

Il Generale Comandante,
Firm. SACCOZZI.

CXXV.

Il Conte Francesco Guidelli De Conti Guidi di Modena aveva la disgrazia di essere inviso al Conte Girolamo Riccini, Ministro di Buon Governo sotto Francesco IV, e quindi fu, benchè innocente, travolto nel processo di Stato che fu costrutto nel 1834, per una pretesa associazione settaria, contro l'Avvocato Giuseppe Mattioli e molte altre persone. Il Conte Guidelli, sull'appoggio di fallaci ed insufficienti indizj, fu condannato ad una pena ristrettiva per fatto di una Commissione Militare. Quando vedrà la luce nella presente Raccolta la relazione dei processi Ricci e Mattioli si potrà toccare con mano la prova dell'innocenza manifesta di tutti li condannati, e si vedrà, che le pretese congiure ed associazioni settàrie furono mere creazioni della cupa fantasia del Governo, sia poi per esercitare, sotto pretesto di giustizia, private vendette, sia per arrecare spavento colla frequenza e colla crudeltà dei giudizj al partito liberale, sia finalmente per rendere inquieto l'animo del Duca e coll'apparenza di importanti servigi guadagnarsene il favore e vincolarlo in futuro a un dato sistema di persone.

Il Conte Guidelli, pertanto, appena che mancò di vita Francesco IV e che colla caduta, quasi simultanea, del Conte Riccini, potè nutrire qualche lusinga che il successore gli renderebbe giustizia, ri-

corse a Francesco V per essere riabilitato ed ammesso agli onori di Corte come Ciambellano e soddisfatto degli arretrati e di una pensione di cento zecchini annui che gli aveva assegnato il Duca Francesco IV, con Chirografo 28 marzo 1832, cessando in allora dalla qualità di Consultore di Buon Governo *ed in considerazione dei molti ed importanti servigi* (come dice il Chirografo) *da esso prestati con non minor zelo che intelligenza.*

Francesco V vi fece tale rescritto:

Al Ministero di Buon Governo.

« Quantunque le molte domande qui entro fatte ci mostrino essere indiscreto e niente ravveduto il Ricorrente, che sembra armare pretese in luogo di chiedere grazia, pure, trattandosi di mancanze commesse da molti anni, nè potendosi dire nulla contro l'attuale condotta del Conte Guidelli in materia politica, Ordiniamo che venga definitivamente chiuso il processo stato finora aperto contro il medesimo. »

Modena, 20 novembre 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXXVI.

Estratto da Elenco N. 4200 di rispettose informazioni e dimande che il Comando Generale umilia a S. A. R.

Modena, il 7 novembre 1851.

Omissis.

C. N. 4028.

« Debbo ricordare ossequiosamente a V. A. R., come nel 29 giugno 1847 fu commesso in Valestro l'omicidio di un Regio Cacciatore del Frignano, ad imputata opera di Battista Gualandri e di Leopoldo Guidetti di Livizzano, i quali a colpi di bastone avrebbero ridotto a morte Luca Lucchesi, cacciatore, per toglierli di mano un detenuto, allora allora arrestato da lui nella Sagra di detta Parrocchia.
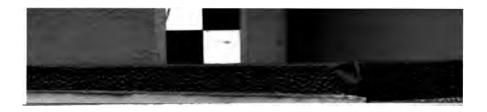
Lo stesso Tribunale però, considerando che la sua istituzione, risultante dal Sovrano di Lei Chirografo di 14 maggio p. p., è limitata a quei soli prevenuti per gli espressi titoli di delitti, risultanti dalla relativa Istruttoria, delegata a quella Direzione di Polizia di Modena, ed a quelli altri poi che piacesse a V. A. R. di rimettergli; così il Tribunale stesso umilmente le sottopone quanto sopra, invocando devotamente la Sovrana Reale Sua Mente e Volontà, per norma di regolarità e competenza, per il relativo proprio suo contegno; in ossequiosa attenzione di che ho l'alto onore di profondamente ed affettuosamente inchinarmi.

Dell'A. V. R.

Umilissimo Dev. Osseq. Servo e suddito Fedelissimo
Consigliere MIGNANI, *Presidente.*

CXXVIII.

Fasc. 1. F. M. — Prot. N. 2648.

Modena, 19 luglio 1822.

Si risponde approvando la trasmissione al Tribunale Statario dei due Processi, e si scriva al Supremo Consiglio di Giustizia, giusta l'unita minuta.

Scritto:

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

In séguito di Rapporto avanzatoci dal Presidente del Tribunale Statario Straordinario, residente in Rubiera, Consigliere Presidente Mignani, abbiamo disposto che il Processo contro i detentori e divulgatori del Proclama alle truppe Ungaresi, nanti il Giudice Paride Cavedoni, e l'altro pure davanti il Giudice Criminale Tassoni contro Francesco Morandi e Camillo Manzini, per aggregazione alla Setta dei Carbonari, siano trasmessi al suddetto Tribunale Statario, per la connessione e dipendenza che hanno ai titoli di competenza di esso Tribunale. Ad oggetto però che siano al medesimo facilitate le ispezioni a lui spettanti intorno a queste due cause pel proseguimento e per l'ultimazione dei Processi, do-

vranno i predetti due Giudici processanti compilare una ben dettagliata relazione esprimente tutte le risultanze a carico delle persone reatizzate nel Processo de'Proclami, nonchè in quello contro Morandi e Manzini.

Il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato di dare le opportune disposizioni, onde questa Nostra Determinazione abbia il pieno suo effetto.

Modena, 16 luglio 1822.

Firm. FRANCESCO.

NB. Entro la posizione si è pure rinvenuto le seguenti:

Riflessioni riservatissime da aggiungersi all'unita relazione.

La circostanza di essere stato contestato dal Giudice ordinario il reato di diramazione e promulgazione dei Proclami alli Maranesi, Morandi, Farioli Giovanni Battista, loro dà il diritto di essere giudicati coi metodi ordinarj, all'uopo specialmente di godere del favore dell'appello e della revisione ad essi accordata dalle vigenti Leggi. Siffatta riflessione si umilia rispettosamente all'A. V. R., affinchè nelle saggie determinazioni che si degnerà di abbassare in proposito, attribuire le possa quel calcolo di cui la crederà meritevole.

G. MATTIOLI. — ALFONSO TOSCHI, *Congiudici.*

Caro Presidente Migñani,

Avendo ricevuto il suo rapporto 17 ottobre, riguardante l'esecuzione data alle Sentenze del Tribunale Statario da me sanzionate, riguardo con ciò in questa parte compite le incombenze del Tribunale Statario Straordinario medesimo, al quale in

questa occasione voglio far conoscere per mezzo suo la mia soddisfazione per la molta attività e zelo che hanno i membri di esso dimostrato nell'adempimento di questa difficile e laboriosa incombenza, e che li saprò perciò riconoscere, come mi sono convinto del loro vero attaccamento a me ed al mio servizio, di cui mi diedero non equivoche prove.

Lontano dal voler mai influire in modo alcuno sopra quanto riguarda la giustizia, e meno di voler aggravare dei rei, non ho che o confermate o mitigate le sentenze, e questo è un affare finito. Ma siccome il Legislatore deve conoscere ove stia qualche difetto nella Legislazione o nella Procedura o nella interpretazione della Legge che fanno i Giudici, come anche i motivi che mossero i Giudici a giudicare, come a primo aspetto sembra che non avessero dovuto fare; quindi radunai in domande nel qui annesso foglio le mie osservazioni fatte sopra le sentenze emanate dal Tribunale Statario, domandando da esso sui singoli punti gli opportuni schiarimenti.

Verona, 20 ottobre 1822.

Suo ben affezionato,
Firm. FRANCESCO.

Quesiti sui quali si domandano rischiarimenti al Tribunale Statario Straordinario di Rubiera.

1.° Su quale fondamento il Tribunale Statario credette di dover egli usar riguardo di mitigazione di pena verso i rei confessi, per ciò solo che confessarono sinceramente i loro delitti, mentre ciò pare che potesse essere bensì un motivo per raccomandarli alla grazia Sovrana, ma non da far loro grazia il Tribunale, che sembra avrebbe dovuto solo giudicare applicando rigorosamente la Legge al verificato caso del delitto;

2.° Perchè il Tribunale Statario credette di mitigare la pena a quelli a cui il Direttore della Po-

lizia ne'suoi esami diede qualche dubbia lusinga di riflesso di grazia Sovrana, se confessavano sinceramente i loro delitti; mentre le espressioni stesse del Direttore di Polizia, e le parole di *speranza concepita da rei*, indicano chiaramente che queste speranze erano fondate, non nell' alterare la sentenza, ma nell' ottenerne poi dal Sovrano una mitigazione di pena, mentre questo diritto di grazia totale o parziale, sembra, anzi, da tutti è riconosciuto essere al solo Sovrano riservato;

3.° Perchè il Tribunale Statario considerò la reità degli inquisiti, quanto a Carboneria dall'avere essi agito o d'essersi arruolati in questa Setta dopo la promulgazione dell'Editto Sovrano contro i Carbonari, e non credette di applicare la pena ordinaria a quelli che, sebbene arruolati nella Carboneria o nelle Sette proscritte prima dell' Editto Sovrano, e sebbene non abbiano agito attivamente di poi, sono però colpiti dallo stesso Sovrano Editto, per non aver rinunciato, ma persistito nella Setta, per non aver denunciato i compagni, tutti casi di reità espressamente contemplati nell'Editto stesso e ai quali è applicata la pena di morte;

4.° Si osserva che il Capitano Giacomo Ferioli non ebbe alcuna lusinga di grazia, e che l'avere solo esso detto nel confessare che, ad omaggio della verità, a sfogo della sua coscienza e ad onore del suo Principe, dichiarava ecc. non poteva chiamarsi una lusinga di grazia riflessibile dal Tribunale, altrimenti ad ogni reo dipenderebbe da lui d'evitare la pena ordinaria;

5.° Non s'intende su quale fondamento il Tribunale Statario abbia potuto supporre nel Giudice Zuccoli l' ignoranza dello scopo della Società di S. M. P., mentre esso come Giudice ben doveva conoscere tutta la forza del Sovrano Editto e non doveva entrare in una Società senza saperne lo scopo, ed essendo di talento e non sciocco, non poteva ignorarlo; d'altronde consta da tanti testimonj la parte attiva che vi prese, e come fece tutto in segreto,

avendolo in fatti negato, onde vuol dire che sapeva che era male. Onde non s' intende come con tanta colpevolità gli si fosse inflitta una pena così mite;

6.° Per Francesco Maranesi, pare che le lusinghe di grazia Sovrana, contro una pronta confessione sincera, date solo come cosa dubbia, tanto meno avrebbero dovuto influire sulla sentenza, quanto che allora, nel primo esame in cui furono date dal Direttore di Polizia Besini, il Maranesi restò negativo, onde con ciò sembrò rigettarle; e poi quando confessò, non motivò niente la speranza in qualche grazia Sovrana, ma solo disse: *disposto sempre a dire la verità*; cose che non sembrano sufficienti per recedere dalla pena ordinaria;

7.° Perchè nel processo nessuna menzione viene fatta del deposto dal Caronzi, e non so se anche da altri, della macchinetta destinata per uccidere il Sovrano, che pare una circostanza talmente aggravante da non doversi ommettere;

8.° Perchè il Rampalli, profugo, che con ciò dà indizio di sua reità, non si trova fra li processati contumaci;

Questi sono gli otto punti su cui domandiamo al Tribunale Statario Straordinario di Rubiera schiarimenti.

Verona, 20 ottobre 1822.

Firm. FRANCESCO.

CXXVII.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Attesi i pessimi sentimenti politici spiegati in passato e che spiegano tuttora il Cancelliere Civile al Tribunale di Prima Istanza in Carrara, Ferdinando Fiaschi, e lo scrittore allo stesso Tribunale e fratello del sopradetto, Carlo Fiaschi, verranno ambedue immediatamente dimessi.

Si vieterà inoltre a Demetrio Ghetti, che verificammo che frequenta qual procuratore quel Tribu-

nale di Carrara, di più mettervi piede, essendo egli stato uno dei promotori dei primi moti rivoluzionarj in Carrara per cui fu carcerato nel forte di Massa durante un mese.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'immediata esecuzione del presente Decreto, e di proporci il rimpiazzo dei due primi dimessi.

Massa, 1.° agosto 1851.

Firm. FRANCESCO.

CXXVIII.

Al Ministero di Buon Governo, e Governo della Città e Provincia di Modena.

Facendosi pur troppo ogni dì più frequenti i furti, e perfino i furti sacrileghi, nonchè le aggressioni e gli incendj, massime nei Comuni di Mirandola, San Felice e Finale, disponiamo che, in vista dell'insufficienza quivi della forza armata in queste circostanze, che vogliamo sperare siano eccezionali, si rechino 40 (quaranta) uomini con 1 (un) uffiziale del Battaglione di linea in quelle località ed ove più abbisogneranno.

Questi distaccamenti avranno alloggio ed un soprasoldo di 25 centesimi al giorno, dalla Comune, pei semplici soldati, ed in proporzione pei sotto-uffiziali, e l'uffiziale la sua diaria e l'alloggio pure a carico comunale. I detti distaccamenti dovranno dipendere dai Comandi di compagnia o Tenenza dei Dragoni, i quali agiranno di concerto colle autorità locali, onde con indefessa cura scoprire, incalzare e cercare d'impadronirsi dei colpevoli che infestano quelle località.

Essendo già provveduto che il Tribunale Statario giudichi gl'incendiarj e gli aggressori, si starà alle vigenti disposizioni. e sarà del Nostro Consigliere Intimo di curarne l'adempimento.

Il Buon Governo potrà promettere vantaggi a chi denunzj i colpevoli, quando siasi provata giusta

la denunzia, ed una minorazione di 2/3 della pena pei complici che denunziassero, e se il delitto fosse punibile con pena capitale, allora il complice denunziante non sarà punito che con 10 anni di galera tutt'al più.

Il Buon Governo è abilitato a tener nota di coloro che o sono stati già puniti pei delitti di cui sopra, o con tutto fondamento si riterrebbero capaci di commetterne dei simili; ed accadendo uno di tali delitti nel Comune, od anche solo nei vicini, tutti costoro verranno arrestati e tradotti a Sestola fino a nuovo ordine. Chi in tal caso si rendesse latitante subirà, preso che sia, una detenzione più lunga in via di sicurezza.

Si ordina poi parimenti, tanto al Governo, come alle differenti Comunità, e sopratutto alle tre sopranominate di Mirandola, Finale e San Felice, di inculcare a tutte le persone dabbene, e massime ai possidenti, di denunziare i colpevoli, e d'essere pronti a deporre in giudizio, sapendo qualche cosa, nè lasciarsi dominare da colpevole debolezza e paura, giacchè senza la loro cooperazione gli sforzi dell'Autorità rimarranno infruttuosi, ed essi un'altra volta non si meriteranno i riguardi che ora si vogliono avere per essi.

Al Comando Generale, finalmente, si inculca di scegliere ai distaccamenti di cui sopra uffiziali e uomini abili e fidati; e se la loro missione sarà coronata d'un esito felice, potranno sperare i graduati sui Nostri riguardi, ed i soldati che più si distingueranno per coraggio nel fermo de' malevoli, saranno passati ai Dragoni, quand'anche non sapessero leggere nè scrivere, e se lo sapessero, saranno contemplati anche nei prossimi avanzamenti a sotto-uffiziali.

Così attendiamo pure che la Milizia coopererà anch'essa colla Truppa attiva in un servizio che più da vicino interessa loro e le proprie famiglie.

Modena, 14 aprile 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXXIX.

Al Presidente del Tribunale Statario, Avvocato Ercole Zerbini.

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale Statario di Modena contro i ribelli Finalesi, avendo Noi veduto, in quanto riguarda l'Ingegnere Ottavio Cecchetti, la conclusione del Tribunale, nonchè il voto del Presidente ed il voto Fiscale; come pure visto il dissenso del Giudice Borsari; siccome consta, per confessione dello stesso Cecchetti, che esso si dichiarò per *liberale;* siccome consta, almeno, certo che esso s'ingerì negli affari del Governo rivoluzionario, e ciò spontaneamente senza esservi forzato, e che approvò le misure prese; considerando inoltre la sua qualità d'impiegato a soldo, e che si rese precedentemente, anche più volte, sospetto colla sua condotta di connivenza con quelli che macchinavano rivoluzioni contro li legittimi Governi, comunque non fosse abbastanza provato, o non lo sembrasse abbastanza al Giudice Corsari, il delitto imputato al Cecchetti, per cui fu tradotto innanzi al Tribunale Statario; oltre al confermare la destituzione da ogni impiego, per li forti sospetti, almeno (se non prove), di sua reità di connivenza o cooperazione coi ribelli, dovrà ritenersi l'Ingegner Cecchetti in istato d'arresto a disposizione del Governo, finchè compiti gli altri Processi tutti, possa e venga maggiormente a constare di sua reità o di sua innocenza.

Modena, li 16 agosto 1831.

Firm. FRANCESCO.

CXXX.

F. 9. F. A. — Prot. N. 3023.

Al Comando Generale Militare.

Trovando Noi necessario che si chiariscano e si puniscano al più presto i delitti collegantisi coll'in-

cursione dei fuorusciti avvenuta sul confine Sardo nella notte del 25 al 26 luglio e nella mattina di quel giorno;

Visto esistere in mano del Nostro Governo, oltre vari corpi di delitto, cioè armi e munizioni, tre individui sospetti di aver fatto parte od avuta connivenza coi fuorusciti;

Visto trovarsi in potere della Forza Sarda quattro fuorusciti sudditi Nostri che facevano parte della banda o bande che violarono il Nostro territorio armata mano, commettendovi rapine e violenze, e che dessi dovrebbero, giusta i Trattati vigenti, consegnarcisi, come abbiamo disposto che se ne vada a fare la domanda al Governo Sardo;

Decretiamo che la Commissione Militare in Massa sia competente a giudicare di simili delitti scoperti o che si scoprissero ancora, e su quanto possa avere connessione con tal fatto, derogando per questo alli restrizioni portate da antecedenti Nostre Disposizioni alla competenza della suddetta Commissione Militare.

Pavullo, 31 luglio 1856.

Firm. FRANCESCO.

CXXXI.

F. S. F. A. — Prot. N. 4602.

Al Presidente del Tribunale Statario Avvocato Pier Ercole Zerbini.

Che incarichiamo di formare e di trasmetterci una lista delle persone implicate nella cessata ultima rivolta, che come autori principali meritano di essere processati dal Tribunale Statario:

1.° Cioè li 72 che sottoscrissero la mutazione di Governo, in quanto non furono processati ancora;

2.° Gli autori o promotori principali, o principali attori nella rivoluzione, come Misley, i due Nobili, Cialdini, Nardi, Garzadi di Sassuolo ecc., ecc.

3.° I più facinorosi che furono capi delle orde ribelli, od eccitatori alla rivolta, come Celeste Me-

notti. Vellani, Barbetta, Piva, Fabrizj, Angelini, Bisi ecc.
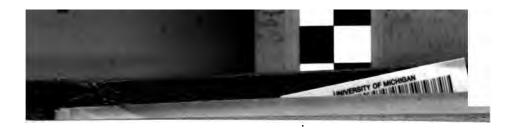
Indi vogliamo, colla fine del corrente settembre, sospendere e sciogliere per ora il Tribunale Statario, aspettando che si abbiano nelle forze questi processandi contenuti nella Nota, a cui non si farà grazia; e volendo Noi pubblicar poi di non voler ulteriormente inquirere contro gli altri, che bensì servirono civilmente o militarmente la causa dei ribelli, ma che non siano nelle categorie suddette.

Avvertendo, che il Presidente del Tribunale Statario dovrà regolarsi in modo di aver finito col mese le sue operazioni e Processi che ha ora per le mani, senza intraprenderne per ora di nuovi.

Tutti quelli che erano in casa Menotti, resteranno da processarsi dalla Commissione; e se vi fosse qualche militare nostro fellone, da'Consigli di Guerra.

Cattajo, 10 settembre 1831.

Firm. FRANCESCO.

Altezza Reale,

Il provvido Sovrano Decreto di V. A. R., abbassato a me ed al Supremo Consiglio di Giustizia, sulla sufficienza e qualità comprovante e legale dei due esami assunti dal fu Direttore di Polizia Besini, e riassunti e rettificati formalmente nel Giudizio Statario di Rubiera, e gli ulteriori compilati legalmente dall' attuale Direttore Giudice Curti contro questo detenuto Ferrari, inquisito per Carboneria, produsse il suo ottimo effetto, poichè tolta con esso l'inutilità di voluminose e lunghe copie d'esami, impertinenti allo scopo, si è potuto immediatamente divenire al completamento del Processo del Giusdicente Delegato Barbieri, il quale, dopo un ben condotto, ragionato e stringente costituto su tutti gli indizj e prove, ha reatizzato il Ferrari, che nullostante si è conservato pertinacemente negativo e posto alla difesa.

Egli ha scelto per suo difensore questo Causidico Dottore Borsiglia, il quale nel giorno di jeri ha con sua Istanza previamente chiesta la ripetizione dei testimonj fiscali. Comunicata tale inchiesta al Procuratore Fiscale Fieri, che naturalmente è stato, come doveva, di contrario sentimento, l'affare è passato all'esame e decisione del Tribunale in questa mattina.

I pareri erano diversi, e vedendo io che la risoluzione poteva ridursi all'ammissione di tale ripetizione in appoggio del voto Fiscale, io ho fatto riflettere essere inutile quella dei testimonj complici confessi nello Statario, mentre la qualità della loro condanna infamante annullava sostanzialmente qualunque posteriore loro deposizione. Che non conveniva ripetere quelli complici confessi, processati posteriormente e graziati da V. A. R. per la genuina e spontanea loro confessione, poichè potevasi porre in rischio la loro ottenuta grazia, mediante le circuizioni e minaccie degli stessi complici segreti per salvare il Ferrari; e generalmente gli altri, per sospetto di subornazione, facile, attesi gl'intrighi e moltiplicità de' mezzi d'una setta estesissima e coperta di un terribile segreto; sospetto calcolato dal vigente Codice per negare, per sè stesso solo, una tale ripetizione, massime per trattarsi di una causa interessante immediatatamente il Trono, per cui devonsi calcolare per questo i privilegi del Fisco.

Tali riflessi rendendo incerte le opinioni dei Giudici, il Tribunale, per non mancare alla giustizia nè verso il Fisco, nè verso l'inquisito, ha deliberato di rimettere con analogo rapporto la risoluzione al Supremo Consiglio di Giustizia sull'ammissione o rejezione della chiesta ripetizione dei Testimonj Fiscali.

Ho reputato conveniente di umiliare quanto sopra all'A. V. R. sul calcolabile riflesso, che per ovviare a qualunque risoluzione favorevole a tal ripetizione, che in senso del Codice concorrono circostanze sovra esposte per rigettarla, possa Ella, piacendole,

troncare come sopra, con un Sovrano suo Decreto di moto proprio, dichiarare come massima generale e fondamentale che nei Processi per delitti di lesa Maestà e di appartenenza, cooperazione e non rivelazione di setta proibita o di qualsiasi Società segreta, non si possano giammai, ad istanza degli inquisiti e loro difensori, chiedere nè accordare la ripetizione, nè il confronto dei testimonj (salve però le eccezioni che diragione contro la persona o detti dei medesimi), poichè la suddetta ripetizione, considerate come mezzo di legittimazione del Processo, rendasi inutile, essendovi stato provvisto colla disposizione del vigente Codice al § 14, Tit. 9, Lib. 4, e d'altronde tale ripetizione ordinariamente non dovrebbe essere ammissibile in senso del Codice medesimo, giusta il disposto nel successivo § 15, essendo probabile il sospetto di subornazione; poichè un testimonio regolarmente esaminato dalla competente Autorità, con giuramento, ritenere si deve sincero negli esposti fatti, massime nella concorrenza d'altre contestuali deposizioni, sul cui complesso l'Autorità stessa ha constatati i fatti che costituiscono il delitto, e in conseguenza non si deve ammettere la ripetizione di deposizioni, sulle quali il Fisco e la Curia ha basate le sue intenzioni; tanto più che il sospetto di subornazione o di raggiri con minaccie, speranze e timori nel caso di taii delitti di sette segrete sono facilissimi, attesa l'occulta loro estensione di non cogniti complici, che arditi e intraprendenti non lascierebbero mezzi intentati per circuire i testimonj Fiscali, e indurli, anche con studiati interrogatorj, ad attenuare o ad intorbidare le prime chiare e positive loro deposizioni della verità per far nascere questioni su gli stessi loro deposti, massime in tempi in cui la cabala ed il raggiro sono alla somma perfezione.

Per tali ed altre ragioni sono di sottomesso parere, che conveniente e giusto fosse per tali delitti un tale provvido Decreto, che toglierebbe il pericolo di diversificare la verità de'fatti e compromettere i Testimonj Fiscali e la stessa loro coscienza, si to-

glierebbero infinite questioni forensi, si sollecitereb-bero le definizioni delle cause, misura tanto necessaria nei delitti di opinioni politiche per l'effetto e vigore delle relative Leggi punitive, e si otterrebbe quel salutare sommo scopo di comprimere così perniciosi e frequenti delitti negli attuali disgraziati tempi, per cui la provvidenza dovrebbe essere sollecita.

Mi perdoni l'A. V. R. se mai fossi ultroneo con questa umilissima mia rappresentanza, ma la attribuisca soltanto effetto del naturale immutabile mio zelo per il Sovrano di Lei servizio, per quello stesso della Giustizia, che pur troppo è mal versata sull'appoggio o d'improvvide o mal' intese disposizioni legali, per cui alle volte resta impunito il delitto anche senza volerlo, e con pure ed illuse intenzioni.

Sottomettendomi però pienamente alle illuminate e più giuste alte Sue riflessioni, ho l'onore di rassegnarmi, e di profondamente ed affettuosamente inchinarmi

Reggio, 12 aprile 1823.

Dell'A. V. R.

Umilissimo, Osseq., Dev. Servo e Suddito Fedelissimo

Consigliere MIGNANI, *Presidente.*

RESCRITTO

F. 2. F. A. — Prot. N. 1771.

« Si risponda:

» Che si è proibito al Supremo Consiglio di Giustizia l'ammissione della ripetizione de'testimonj nelle cause di Lesa Maestà ed aderenza alle Sette come norma generale. »

il dì 19 aprile 1823.

(Senza firma, ma scritto di pugno e carattere del Duca).

CXXXII.

P. N. 63.

Al Comando Generale Militare.

Volendo Noi avere riguardo alla parte di popo-

lazione del Comune di Carrara, che, non colpevole dei delitti che vi si commisero, e, senza sua colpa insciente dei loro autori, e quindi non solamente passivamente buona, ma desiderosa bensì di ajutare il Governo a scuoprire i colpevoli; e benchè riteniamo tal parte poco considerevole, rispetto al rimanente della popolazione, vogliamo alleviare per essa i pesi pecuniarj che porta seco lo stato d'assedio.

Decretiamo quindi che col 15 gennajo, cessi pel Comune di Carrara la spesa per soldi ai Militi e soprasoldi o diarie alla truppa attiva.

Queste spese, da ridursi al minimo possibile quanto ai Militi, ed alla metà quanto alla truppa attiva, saranno, dal 15 gennajo sino alla loro cessazione, sopportate dalla Cassa militare.

Venezia, 12 gennajo 1855.

Firm. FRANCESCO.

CXXXIII.

F. 9. F. A. — Prot. N. 1193.

Al Comando Generale Militare.

Considerando che il Nostro Editto 2 novembre 1849, nello stabilire per la detenzione illegale d'armi *da munizione* la minima pena in 3, (tre) anni di carcere, fu mosso dalle circostanze d'allora, in cui vagavano molti avanzi di Corpi Franchi ed erano state di recente sciolte le guardie civiche o nazionali;

Considerando essere cessato tale stato di cose;

Visto inoltre come i detentori di tali armi sieno spesso persone trascurate, ignoranti, e non di rado di buona condotta morale e politica;

Visto per tali casi la sproporzione della pena col delitto;

Accordiamo che pei casi che il contravventore alla Legge 2 novembre 1849 fosse uomo da bene nè mai macchiato di pregiudizj *politici*, nè da delitti comuni, nè recidivo, la Commissione Militare

possa ridurre il minimo della pena a 6 (sei) mesi di carcere.

Il Comando Generale è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Modena, 17 marzo 1855.

Firm. FRANCESCO.

CXXXIV.

N. 7123. P. S.

Il Consigliere di Stato Incaricato del Ministero di Buon Governo.

Al signor Giusdicente di Scandiano.

Modena, 21 agosto 1848.

Visto il Sovrano Decreto 8 andante, con cui, accordando S. A. R. una generale Amnistia per l'in oggi repressa rivolta, eccettua da quella li Capi e Promotori della rivolta stessa, nonchè tutti quelli in detta epoca si resero contabili di delitto comune; e

Ritenuto in conformità eziandio della manifestata Sovrana Mente che sono a ritenersi non compresi nell'accordata Amnistia:

1.° Tutti coloro che promossero la rivoluzione o ne fecero parte come Membri principali dei diversi primitivi Governi Provvisorj ne'quali era stata concentrata l'Autorità Sovrana;

2.° Quelli che promossero la fusione di questi Stati col Regno del Piemonte e si recarono ad offrire gli Stati stessi al re Carlo Alberto;

3.° Chi rogò l'atto di dedizione di questi Dominj ai Commissarj del prefato Re, non che coloro de'sudditi Estensi che figurarono in tale atto come principali contraenti;

4.° Gli autori od editori responsabili di scritti sediziosi, ingiuriosi ed infamanti l'onore della R. Famiglia d'Austria d'Este, o di altri Regnanti Esteri congiunti od amici della lodata famiglia; e

5.° Chi commise peculati, concussioni, estorsioni, omicidj, violenze, e qualsiasi altro delitto comune, anche sotto il manto o rapporto politico;

Ritenuto infine che contro gli autori de'sopra indicati delitti devesi procedere in via ordinaria a termini di ragione dalla competente rispettiva Curia Criminale, dò corso al presente foglio verso la S. V. per invitarla, come faccio, ad instaurare processo in odio dei di lei Giurisdizionarj che in faccia alla Società ed alla Legge si siano resi contabili di uno o più de' surriferiti crimini; ben certa la predetta S. V. che per parte di questo Ministero non si mancherà di fornirle tutti quei lumi e tutte quelle notizie che perverranno a di lui cognizione per il miglior andamento e sviluppo della procedura che Ella vorrà, come sopra, intraprendere colla possibile sollecitudine, quando sin qui non abbia altrettanto eseguito.

Certo di essere nelle suespresse viste pienamente corrisposto, gradirò che della presente mi accusi recezione, che a tempo debito mi ragguagli sui processi cui sarà per dar corso, nonchè sull'esito che ne sortiranno, e passo intanto al vantaggio di protestarle la mia perfetta stima.

Firm. De Buoi.

L. Baraldi, *Segretario.*

—

I Giusdicenti non si prestarono però a dar esecuzione a questa Circolare; e alcuni anzi solennemente e personalmente protestarono dinanzi al Ministro Scozia perchè quella circolare fosse tolta. Esso infatti si adoperò energicamente, e ne ottenne la revoca.

CXXXV.

Carteggio relativo all'apprensione di carta tricolorata.

N. 219.

Corpo Reale Dragoni.

Dal Comando la 3.ª Compagnia,

Reggio, li 30 giugno 1851.

All'Illustr. Assessore di Buon Governo in Reggio.

Venuto il sottoscritto a cognizione col mezzo del

signor Capitano Lona, Comandante interinale di questo Presidio Reali Cacciatori, che il Caporale Meschieri Angelo aveva acquistato nel Negozio di Librajo, posto quasi dirimpetto al Comando di questa Piazza, un Foglio di Carta da Lettere nel quale eranvi impresse figure vestite all'antica foggia Italiana, ed una di queste avente in mano una Bandiera tricolorata, ha lo scrivente ordinato al Brig.° Montanari di recarsi nel Negozio di Carlo Vincenzi (non essendovi in quella Contrada altro venditore di carta), e con la scusa di comprare qualche cosa guardasse d'impossessarsi di dette stampe, come in fatti vi è riescito in parte, apprendendo cioè N. 33 fogli di carta da Lettere con contorno a tre colori.

Conferitosi di nuovo col prefato signor Capitano onde farle conoscere che non si erano rinvenute stampe eguali a quella che non aveva reso ostensibile, e quindi che vi era luogo a ritenere esservi equivoco circa il luogo preciso, ove il Caporale aveva comprato quella stampiglia, e che necessitava sentire altra volta in esame il Caporale, perchè desse migliori indicazioni; Egli la mattina successiva ha verificato lo sbaglio fatto, indicando che non nel suddetto Negozio Vincenzi, ma bensì nel Negozio Fontana, situato in Piazza grande, aveva il Caporale comprato la detta stampiglia.

Avutosi tale nuova indicazione, si è ordinato al detto Brigad.° Montanari di recarvisi con l'istessa scusa, ed ha rinvenuto tre stampiglie eguali a quella comprata dal Caporale, più 12 fogli coll'effigie di Lottario Re d'Italia; — un foglio coll'effigie dell'Unione Italiana; ed altre con un effigie vestita all'antica Italiana, avente in mano una Bandiera Tricolorata.

Sì questi che gli altri fogli appresi al Vincenzi, si trasmettono alla S. V. Illustrissima congiunti ai relativi rapporti del detto Brigadiere Montanari, pertutto che riterrà nella di Lei saggezza di disporre.

Anche in questo incontro si riprotestano i sensi della più sentita stima e considerazione.

Il Capitano Comandante,
L. VARI.

—

Al Regio Ministero di Buon Governo in Modena.

N. 258, Prot. Segr.

4 luglio 1851.

D'Ordine di questo comando Reali Dragoni, nei giorni 26 e 29 giugno prossimo passato un Brigadiere di Essi apprese nei negozii Vincenzi e Fontana diverse carte bianche con filetti rossi e verdi aventi l'inscrizione — W Carlo Alberto — Italia Libera; ed alcuni altri fogli coll'effigie di Lottario Re d'Italia ed altro, e fu il tutto rimesso a questa Direzione con analogo dettagliato rapporto.

Sentito in esame certo Storchi Antonio, Agente Vincenzi, ha deposto che la carta appresagli dalla Forza gli fu spedita nel 1848, dal di lui principale sig.r Vincenzi di Modena, perchè in allora se ne faceva molto smercio, e che gli era rimasta come fondo di magazzeno quella poca presagli, già riposta in una scatola contenente altra carta da lettera, ed ivi dimenticata.

Il Fontana asserì che fin dal 1848, subentrando egli nel negozio in allora condotto da Bertolini Alessandro, ebbe questi a cedergli anche una quantità di carta da lettere allusiva alle vicende politiche, trascorse le quali, la ripose in una cassetta ove tiene altra carta, e che presentatosi al suo negozio un Caporale dei Cacciatori per acquistare della Carta, e facendogli il Fontana vedere di quella esistente in detta cassetta, gliela frugò sino al fondo, e ne estrasse diversi fogli della qualità stessa che fu ad esso Fontana appresa, e ne volle a viva forza acquistare un foglio a fronte di 12 centesimi.

Nel sottoporre io per tanto l'emergente alle sagge e provvide risoluzioni della E. V., le rassegno in

tive sue risoluzioni, ho l'onore di protestarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Di V. S. Illustrissima,

Umilissimo e Devotissimo Servitore,
Firm. G. FERRARI.

—

N. 6306.

Modena, 11 novembre 1851.

Il Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo.

Al signor Assessore, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Reggio.

Osservatosi l'incarto risguardante la perquisizione eseguita a codesto librajo Fontana Domenico, e della quale parla il foglio della S. V. prossimo scorso luglio, N. 258 P. S., si è ben di leggieri persuaso il Ministero, che anche nella più favorevole ipotesi di avere, cioè il librajo stesso, tenuta la carta tricolorata nel fondo della cassetta da lui indicata, si è egli però reso contravventore alle vigenti disposizioni del Buon Governo colla vendita del foglio al Caporale Meschieri, vale a dire, col porre in commercio un oggetto colpito delle predette disposizioni.

Essendosi perciò risoluto che sia il ripetuto Fontana punito col metterlo nell' alternativa di pagare la multa d' italiane L. 40 entro giorni 3, o di subire invece 20 giorni di prigionia, incarico la S. V. a disporre onde altrettanto abbia il pieno suo effetto, ragguagliandomi poscia sull' esito, non senza trasmettermi in caso ecc., il denaro di cui sopra.

Ho frattanto il vantaggio di protestarle la mia distinta stima.

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, *Segretario.*

CXXXVI.

Relazione del Tribunale di Prima Istanza in Carrara a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Carrara, 23 marzo 1859.

Jeri l'altra sera, verso le ore otto, sulla pubblica via verso mare, a poca distanza dalla città, fu ucciso con colpo di fucile carico a palla un individuo, che dietro accesso della Curia ed atti relativi, fu riconosciuto per Lorenzo Ceruti delle adjacenze di Carrara, giovine di circa 24 anni, operajo.

Il rapporto della Forza dei R. Dragoni, trasmesso jeri mattina alla Curia stessa, fa conoscere che una pattuglia, composta di un Dragone e tre Cacciatori, trovandosi in quel luogo ed ora in perlustrazione, e avendo incontrato molte persone riunite e in numero di venti circa, che emetteva canti sediziosi, avendo inutilmente intimato loro di cessare dai canti e disciogliersi, e non avendo ottenuto effetto, anzi essendo stati scagliati dei sassi contro la Forza, uno dei Cacciatori esplose l' arma ed uccise quell' individuo. Sta però in fatto che il Ceruti fu ucciso con un projettile che, entrato dall'occipite, è sortito dal frontale.

Jeri sera all'Ave Maria, parimente a non molta distanza dalla Città sulla via Carriona, fu ferito con colpo di fucile nel braccio destro Giovanni Lucchinelli d'anni 26, celibe, cavatore delle vicinanze di Carrara.

Costui, inteso in esame giurato, ha detto e costantemente, ad onta delle più serie ammonizioni e contestazioni, sostenuto: che trovandosi sulla via con altre quattro o cinque persone, venne a contesa con uno di loro e si scambiarono dei pugni, ma dagli altri furono divisi e acquietati; che in questo mentre sentirono un'esplosione e fischiar loro vicino una palla, che subito dopo una seconda lo ferì nel braccio; che arrivata pochi momenti dopo una pattuglia mentre si erano gli altri allontanati ed egli era ca-

duto in terra, ammise che le esplosioni erano partite da lei, gli ingiunse di non muoversi, e lo trasportò allo Spedale: che nessuna intimazione, neppure avviso, nessuna chiamata era partita dalla Forza prima di quei colpi, che soli fecero conoscere l'avvicinarsi e il trovarsi loro vicine altre persone.

Per questi fatti assunti già gli atti generici, la Curia li trasmette con questo stesso corso di posta all'Auditorato Militare in Modena per trattarsi di titoli di sua competenza.

Per il ferimento del Luchinelli, che per le sue complicazioni è stato giudicato pericoloso, nessun rapporto è stato trasmesso alla Curia.

Stragiudizialmente si dice che gli ordini dati alle pattuglie siano di far fuoco senz'altro sopra qualunque attruppamento di persone, e in ogni caso di clamori o disordini, e questi fatti danno credibilità a quel che si dice. Intanto nessun ordine od avviso che impedisca il riunirsi di persone dopo le ventiquattro, o che faccia conoscere il modo rigoroso di impedirli.

Il paese è commosso altamente da questi fatti, che si apprendono generalmente come provocatorj, e nei tempi, luoghi e circostanze presenti, oltre all'attentare alla sicurezza di chiunque possa trovarsi per via anche nelle prime ore di sera coi fini migliori o per obbligo di proprio istituto, possono essere causa di funestissimi eventi.

Il Tribunale, che non è chiamato a rapporti regolari sui fatti premessi, attesa la sua incompetenza, si crede però in dovere di farli conoscere all'E. V., per ogni miglior effetto, sia per la loro gravità, sia per le conseguenze di cui possono essere fecondi, sia, infine, perchè egli si trova sul luogo e dovrà rimanervi.

In tale incontro ha l'alto onore di rassegnare all'E. V. il suo profondo rispetto.

Pervenuto in questo momento il rapporto pel fatto di jeri sera, si rassegna in copia alla preossequiata E. V., la quale giudicherà della verosimi-

glianza dell'esposto in esso, riflettendo che i pochi borghesi erano inermi affatto di fronte a sette uomini armati di fucile; e dopo il fatto della sera antecedente, a due successive esplosioni avrebbero risposto senza muoversi per attenderne delle altre e con parole d'insulto.

Firm. PELLEGRINI - BONASI - M. FERRAGUTI - GIORGI.

CXXXVII.

Con Sentenza delli 21 giugno 1856, della Commissione Militare sedente in Massa, furono condannati alla pena di sette anni di carcere, compresa la sofferta, e nelle spese di vitto e di processo, li fratelli Pietro ed Emmanuele Lazzarini di Sorgnano, per tentato assassinio del prete Francesco Conserva, Parroco di Sorgnano, commesso sull'albeggiare del 2 novembre 1854.

Gli indizj in appoggio de'quali fu proferita la loro condanna, al dire del Presidente del Tribunale d'Appello di Massa, che fu incaricato di esaminare il Processo, erano insufficienti ed inetti, sebbene avessero come perno l'incolpazione franca e non equivoca dell'offeso.

Li fratelli Lazzarini rimasero in carcere fino a che, nel 1857, venne istituita una nuova Commissione Militare in Carrara, la quale, procedendo a scoprire li rei di omicidj e ferimenti accaduti in quel territorio coll'impiego di mezzi illegali e violenti, fra i quali il digiuno e le battiture, come sarà provato con apposita relazione da inserirsi nella presente Raccolta, stabilì che il tentato assassinio del prete Conserva era stato patrato dalli Egidio Lodovici, detto *Balera*, e Demetrio Scopis, detto *Raschea*, di Carrara, che aveano agito per mandato di un Marconi e di un Corsi di Sorgnano. Ciò per altro rimanea stabilito per confessioni e rivelazioni di soli detenuti sotto processo che, come abbiamo accennato, vi erano astretti dal bastone e dalla fame.

Informato il Duca del fatto, dirigeva il seguente rescritto:

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Essendo certo Lazzarini ed il proprio fratello di Carrara stati trovati innocenti dall'ultima Commissione Militare, mentre erano stati condannati come rei d'attentato alla vita del Parroco di Sorgnano, Don Conserva, l'uno fu rilasciato in libertà, l'altro invece era già morto in carcere, lasciando superstite una figlia di quindici anni.

I veri due rei ebbero la già meritata pena.

Ora il superstite Lazzarini, a nome anche di sua nipote, chiede a Noi di essere rifatto dei danni.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ordinerà quindi in via riservata al Presidente del Tribunale in Carrara, di chiamare detto Lazzarini, invitandolo a promuovere l'azione civile pei danni, e l'azione criminale contro i calunniatori di lui e del proprio di lui fratello ora defunto.

Noi ordiniamo nello stesso tempo di compensare a carico dell'Erario tutte le spese degli atti civili e criminali che il Lazzarini potrà avere.

Coloro che colle loro deposizioni produssero le condanne contro i due fratelli Lazzarini, furono in primo luogo il Parroco di Sorgnano, Don Conserva, ora Parroco in altro luogo della stessa Diocesi di Massa, ed alcuni di sua famiglia.

Quanto al primo, si dovrà combinare col Vescovo circa la procedura; invece nella parte civile quanto al Parroco, nella civile e criminale, quanto ai secolari si dovrà procedere con tutta energia e sollecitudine.

Il Presidente del Tribunale, adunque, sentito il Lazzarini ed istruitolo, sia delle disposizioni da Noi date, sia del come dovrà regolarsi, riferirà circonstanziatamente sul fatto e sul materiale che vi può essere per una procedura contro i calunniatori e spergiuri, se ve ne sono, fra i secolari, volendo Noi

N. 1026.

Estratto dal Libro d
Economia, in cui
Chirografi Sovrani.

Al Ministro di Pubb

Che rendiamo avve
decaduto dal suo imp
cessa il suo soldo, e no
gnere di terza classe B
il Cialdini.

Modena, 26 marzo 1831.

Firm.]

Egualmente saranno s
paga gli altri impiegati, s
ufficj, sia d'Acque e Strad
belli, o per aver preso p
essi, demeritarono di più
Ugualmente cesserà la
ufficiali o impiegati civili
vizio dai ribelli o che part

Modena, li 26 marzo 1831
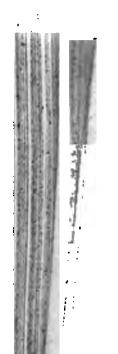
Copia di un Processo verbale di Polizia relativo a processi politici.

DOMINJ ESTENSI.

Direzione Provinciale di Polizia.

Massa, questo giorno 23 giugno 1858.

Fatto comparire in questa Cancelleria B. G. fu G..., nato e domiciliato in Antona, d'anni 29, ammogliato e senza prole, di professione contadino, fu al medesimo comunicata la benigna Sovrana Concessione che S. A. R. Francesco V, il Nostro Augusto Sovrano, si è degnata nella sua Clemenza di ammettere, dietro proposta di questa Direzione di Polizia, umiliata al trono da S. E. il Ministro di Buon Governo e sostenuta dal suo valido appoggio, e cioè di essere posto a piede libero per essersi reso confesso di appartenere a società segreta rivoluzionaria contro il legittimo suo Governo.

Chiesto al B... se ricordi e sappia ciò che egli dichiarò nel suo esame subito nella sera del 23 aprile, il suddetto ha dichiarato:

Di essere pienamente memore di quanto ebbe ad esporre e confessare nel suddetto esame, di non avere nulla da aggiugnere, e di essere pronto a confermarlo con giuramento come segue:

« Giuro che nell'esame fatto dinanzi la S. V. la sera del 23 suddetto mese, ho detto la pura verità, ed ho confessato tutto quanto conosco rapporto alla società segreta di Antona, della quale ho fatto parte, e riconosco per mio l'esame che mi è reso ostensibile: sicuro che non farò mai più parte di una società o congiura rivoluzionaria contro S. A. R. il Nostro Sovrano e suo legittimo Governo, e tutto ciò lo giuro dinanzi a Dio toccando colla mia destra il Santissimo Vangelo.

« Prometto poi di troncare qualsiasi relazione con tutti gli affigliati alla Setta e di denunziare alla S. V. qualunque persona vi si facesse ascrivere o vi

fosse ascritta, e che in séguito venissi a conoscere.

« Prometto infine, che denunzierò a questo Buon Governo qualunque macchinazione e tentativo rivoluzionario che fossi in séguito per conoscere e qualunque premeditazione o consumazione di delitto di sangue che venisse a commettersi, denunziandone gli autori che potessero essere a mia cognizione.

« In fede di che mi firmo con segno di Croce per essere illetterato. » ✠

Successivamente fu posto in seria avvertenza di dovere mantenere le promesse che ha fatte, altrimenti incorrerebbe nella disgrazia di essere carcerato e processato dalla Curia criminale, e passato sotto la Commissione Militare per subíre poi la pena che a norma del grado di suo reato si fosse meritata, a norma del Sovrano Editto.

Dopo ciò fu dichiarato sciolto e libero, e rimandato in seno alla propria famiglia.

Firm. - BERTANI.

CXXXIX.

Signor Assessore.

In sequela a quanto le ho comunicato colla privata mia 21 andante, sono nella compiacenza di significarle che l'A. R. dell'Augusto Nostro Sovrano, cui ho dato a leggere le di lei Note NN. 50 e 51, onde venisse a conoscere quanto sia il di lei interessamento nell'esaurire ciò che le incombe, mi incarica con riservato motu-proprio di esprimerle la piena sua soddisfazione per lo zelo e per la prudenza con cui Ella procede nella scoperta delle fila settarie in codesta Città, e di porgerlene i meritati elogj ad ulteriore di Lei incoraggiamento.

In questa circostanza la invito ad essere corrente, specialmente coi giovani inesperti, assicurando i medesimi che S. A. R. avrà riguardi per quelli che lealmente confessano di appartenere alla Setta e daranno lumi sui loro arruolatori e sui loro capi.

La invito ancora, ove le sia dato, di spingere colla massima prudenza le indagini riguardo al........ e ad altri Militari, giacchè la lodata A. S. R. ha positivamente dichiarato che pei Militari, relativamente a Sette, sarà severa.

Sulle ulteriori scoperte e sull' esito delle pratiche cui verrà di appigliarsi in ordine al sunnominato........ ella dovrà ragguagliarmi col mezzo di note, usando ogni possibile sollecitudine.

Ho il bene di ripetermi con particolare stima

Modena, 23 settembre 1858.

Suo affezionatissimo,
Firm. De Buoi.

Al Signor Assessore di Governo in Massa.

CXL.

Nella notte del giorno 19 venendo al 26 luglio 1851 veniva diretta una esplosione d'armi da fuoco contro la finestra della camera ove dormiva l' Arciprete di Polinago; e, spezzati i cristalli, i pallini di piombo, da cui era caricata l' arma, andarono a configgersi nella soffitta della stanza medesima.

Alla mattina susseguente si osservò da alcune persone la semina di semola e fava che, partendo dalla parte della Canonica e dilungandosi nel cortile, metteva capo nella pubblica via.

Mentre in tal modo, e sempre dietro speciale rapporto di quel Parroco, cercavasi di mettere in essere il fatto in genere senza addebito e sospetto di alcuno, l' Arciduca Francesco V, allora a villeggiare in Pavullo, chiamava quel Delegato politico. Fattosi siccome informato del fatto, ordinavagli di far catturare li signori G. B... ed A. T... di Polinago, siccome notorj contenditori col Parroco stesso, e di rimetterli a disposizione del Ministero di Buon Governo per la loro custodia nel luogo ove a lui più fosse piaciuto *quali ostaggi per gli autori delle suddette prave azioni* (parole del Delegato politico nel rapporto al Ministro di Buon Governo), sinchè i me-

desimi venissero scoperti, non senza commettergli di stabilire un presidio in detta villa di sette uomini, fra Militi e Dragoni, a spese di quella Sezione per la sicurezza del Parroco medesimo.

Ebbe invero effetto l'arresto dei nominati B. e T... con traduzione alle carceri centrali Politiche a dipendenza del Ministero di Buon Governo, ed ivi ebbero a rimanervi dal 22 luglio 1851 a tutto il 19 agosto successivo, ove, ridonati a libertà, furono soggetti ad ammonizione e diffidazione di non molestare nè direttamente nè indirettamente con parole, e molto meno con fatti il memorato Parroco, sotto comminatoria di essere sottoposti a formale politico precetto.

Tali fatti furono conseguenza di ordini speciali che l' Arciduca Francesco V emanò al Delegato politico in Pavullo.

Ciò è quanto risulta dagli atti esistenti presso l'Ufficio Politico di Pavullo, esaminati all' uopo da questa Commissione.

CXLI.

Caro Consigliere Micheli!

Modena, 19 febbrajo 1842.

I grandi progressi fatti dalla rivoluzione in Italia in queste ultime settimane, ed il precipizio con cui vanno le cose ai giorni nostri, mi fanno riflettere alle misure che potrebbero col tempo divenire necessarie. — Una di queste si è di spedire sin d'ora in Modena tutte le carte gelose di Polizia, ed altre di cui Ella non abbisognasse, giacchè la Garfagnana è il paese più indifeso del mio Stato. — In Modena si farebbe un deposito generale di tali carte.

Ciò scrissi ed ordinai pure ai Governatori di Reggio e Massa. Di cuore,

Suo ben affezionato

Firm. FRANCESCO.

CXLII.

Il Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Car-

rara al Ministro di Giustizia li 16 dicembre 1854, che al séguito di essere stata posta la città di Carrara in istato d'assedio, quel Colonnello Comandante Cassoni gli aveva dichiarato:

« Che il Tribunale, come ogni altro Ufficio, dovrà in questo tempo dipendere direttamente da lui, che negli affari Criminali in corso continuerà la dipendenza, e quindi la spedizione al Tribunale di Massa e alla Commissione Militare in Modena come in passato, previa però remissione a lui degli Atti per il visto; che per le procedure nuove la dipendenza da lui sarà completa; che, infine, ove occorra istituire qua una Commissione Militare, il Tribunale dovrà fornire un Fiscale dirigente degli Atti. »

E invocava dal Ministro norma di contegno: al che esso rescriveva:

« Si risponda che, giusta la Mente Sovrana, nulla osta a che il Tribunale di Carrara sottoponga gli Atti al *Visto* del Comandante lo stato d'assedio, e quanto ai processi criminali, dovrà starsi al Dispaccio del Supremo Comando Militare trasmesso in copia al Presidente del Tribunale stesso nella lettera 14 corrente mese N. 4884. »

CXLIII.

Appendice alla Relazione sul Processo Ricci.

SUPPLICHE
DELLA FAMIGLIA RICCI AL DUCA FRANCESCO IV.

Altezza Reale!

Teresa Menafoglio Ricci, moglie del detenuto Giuseppe Ricci, Guardia Nobile d'Onore, ricorre colle lagrime agli occhi alla nota giustizia di V. A. R., per essere liberata dall'amara disgrazia che la malvagità altrui, e non il delitto del marito, le ha procurata. V. A., oltre di essere Sovrano, è anche marito e padre. Senta adunque, con quella clemenza

che distingue il nobilissimo suo cuore, le ragioni d' una moglie sconsolata e di una madre affettuosa.

L'umilissima petente, sebbene non conosca sin qui il vero motivo dell'arresto dell' infelice suo marito, pure, per quello che si dice dal Pubblico, arguisce che possa essere l'effetto di qualche calunnioso carico di tradimento addossatogli da qualche diffamato soggetto; se ciò fosse, sarebbe chiara e lampante l'innocenza del suo sposo.

Ed infatti, si può essere fellone e traditore al proprio legittimo Principe o per perversità di cuore, o per ambizione di comando, o per arricchirsi. Il marito della petente non è stato mai conosciuto per un malvagio di cuore, non ha alcuna ambizione, ed ha quanto basta per vivere con decoro. Dunque può esservi motivo per essere fellone?

D'altronde, ha dato prove troppo chiare e sicure di fedeltà ed attaccamento a V. A. R. nella sera famosa del 3 febbrajo; fu egli uno dei primi tra le Guardie Nobili che si presentò sul luogo, e fu sempre al fianco di V. A. R. gareggiando di zelo coi compagni. Seguì anche l'A. V. R. a Mantova, ed onorato di gelosa commissione, la eseguì fedelmente, disprezzando ogni rischio. Finalmente, nelle ultime vicende, due mesi addietro, fu uno dei primi che si offrì a dormire nel Reale Palazzo per guardia del Suo Sovrano, e fu sempre in ogni luogo dove intervenne V. A. R. — E dopo tutto questo, è costui il traditore, è il fellone, o il suddito fedele ed onorato? Non è tutto; il marito della petente è stato tacciato pubblicamente, per causa di tanto distinto zelo dimostrato, come una spia di V. A. R., e perciò vi è tutta la ragione di essere accusato e calunniato dai nemici di V. A. R.; e difatti, non è V. A. R. la prima che tutto dì è attaccata con insolenza, con menzogne e con calunnie dai rivoluzionarj? Non vi vogliono accuse vaghe e ciarle per distruggere tanti fatti certi e notorj. I fatti debbono essere distrutti da fatti contrarj, e non dalle calunnie e dalle asserzioni; e V. A. R., piena di senno e di accortezza,

non permetterà sicuramente la continuazione d'una procedura che è stata immaginata per disgustare i buoni sudditi e distaccare da V. A. R. i più fedeli servitori.

La petente reclama la pura giustizia, non conoscendo i motivi che il marito abbia potuto demeritare la benevolenza, la grazia e la clemenza di V. A. R.

S. A. R. scriveva:

« Visto, e si riconosce dal contenuto di questa supplica il cuore retto d' una moglie affezionata, e madre afflitta; del resto la procedura deve rischiarare i fatti. »

Reggio, 12 luglio 1832.

Altezza Reale,

Perdoni, A. R., se la Teresa Menafoglio Ricci osa nuovamente di mettersi ai di Lei piedi onde perorare la causa dello sventurato marito Cavalier Giuseppe Ricci; nello stato d' angustia in cui si trova l'umilissima supplicante, dopo Iddio non vede altra consolazione che nel proprio Principe, cui per sentimenti instillati dai proprj genitori fu affezionata fin dal primo entrare nell' uso della ragione, ed al quale si accostò sempre con gioja: ora è con ansietà che s'avvicina alla R. A. V., ma però, animata da un' interna voce della Provvidenza e dalle diverse affezioni che l'agitano, non teme, nel compiere il sacro dovere che ha verso il prefato suo marito, verso sè stessa ed i proprj figli, verso tutti i parenti, d'innalzare fino all'ultimò istante la sua voce onde sottrarlo dalle disgrazie che lo minacciano.

Attaccata a'principj d'onoratezza e fedeltà riguardo al Sovrano, conscia e persuasa che il marito suo sia dotato d' un cuore ben fatto, ha sempre ripugnato, come tuttavia ripugna, alla rispettosissima ricorrente, di supporre in lui alcuna mancanza in pro-
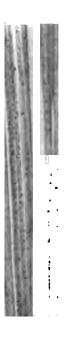
Entro erano le seguenti del Cavalier Carlo Ricci.

Altezza Reale.

Il Cavaliere Carlo Ricci, a nome anche della Teresa Ricci nata Marchesa Menafoglio, trovandosi nella massima desolazione per le sinistre voci che corrono, riguardo al Cavalier Giuseppe, figlio e marito rispettivo, presentemente soggetto ad una inquisizione politica, ardisce di presentarsi all'A. V. R. onde implorare caldamente un paterno provvedimento che sollevi l'abbattuto di lui spirito e della desolata famiglia in caso di mancamento. Sebbene affidato a tutte le persecuzioni altra volta umiliate all'A. V. R., pure il desolato padre confida nella clemenza del paterno cuore dell'A. V. onde voglia risguardare con occhio d'indulgenza e clemenza quelle contrarie prevenzioni, che mai apparissero sul di lui figlio, sicuro che non proverebbero da un cuore perverso, ma da qualche sfortunata imprudenza ed inesperienza.

Confida lo sventurato padre Ricci nella Clemenza dell'A. V. R., che avrà riguardo all'età del ricorrente, alla moglie e ad otto figli,

Che ecc.

—

Altezza Reale.

L'infelice suddito di V. A. R., Carlo Ricci, nell'atto di partire per la propria campagna di Villanova, ove va ad attendere la sorte dello sventurato, e mal cauto di lui figlio, si fa nuovamente animo e coraggio, attesa la Clemenza esperimentata dall'A. V. R. nell'ultima udienza di domenica scorsa, di supplicare l'A. V. medesima a non dimenticarsi, come padre amoroso e come Sovrano, che può togliere e mitigare le pene agli infelici, a non

Altezza Reale.

Moschiari Giovanni
dito fedelissimo di V.
Trono, ossequiosament
Che l'unico di lui fig
litico a Montecchio, ve
Governo, dimesso or sc
carcerato per essere da
cessato, giusta un Decr
allo scopo di scoprire se
o no reo delle mancan
ed in qualunque evento,
lato un rigoroso proces
l'Illustrissimo Tribunale
delli 5 dicembre scorso,
innocente.

Che non ostante trova
tenuto nelle prigioni di R
e grave danno della fan
privo di mezzi di fortun
appoggio che le proprie
figliali che gli prestava

Conoscendo l'infelice g
sia il cuore dell'A. V. R
fare sempre risplendere
stizia, volgesi fid...
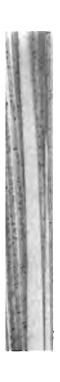
F. 36. F. 225. — Prot. N. 250.

« Il Petente, scientemente od inscientemente, espone il falso. Il figlio fu sottoposto a processo pe' suoi pessimi sentimenti politici espressi in lettere che egli scrisse e che sono in mano all'Autorità, e la punizione disciplinare che ne è la conseguenza è già stata decretata dal Buon Governo e noi la troviamo applicata con stretta giustizia. Quanto all'impiego, esso Meschiari se ne è reso per sempre immeritevole. »

13 del 1854.

Firm. FRANCESCO.

N.B. Scorgesi che il Meschiari, assolto dai Tribunali, era stato condannato dalla Polizia e questa e il Duca tennero per provato ciò che il Tribunale avea ritenuto non essere provato.

CXLV.

Il Ministero di Buon Governo.

Notificazione.

« Fra le svariate voci che si vanno spargendo, specialmente per le Campagne, in ordine alla Coscrizione, onde imprimere disgustose sensazioni nella gioventù dalla relativa legge (4 aprile 1849) chiamata al Militare Servizio, havvi pur quella di persuaderla *che verrebbe inviata poi in Esteri Stati.*

» S. A. R. nell'emanare l'Editto della Coscrizione *non ha mai inteso nè intende di mettere a disposizione di* GOVERNI ESTERI *le proprie milizie,* e lo scopo primario delle sagge sue viste si è quello di formare corpi di truppe atte a vegliare per la difesa dello Stato e pel mantenimento dell'ordine, principale base della felicità de' suoi sudditi.

» Ben in grado questo Ministero di altrettanto significare al Pubblico, in esito a venerata Sovrana Determinazione, *dichiara destituite d'ogni fondamento, maliziose* e FALSE *le disseminate voci,* e per norma di chiunque fa noto che a misure di severo

Carteggio relativo ad u vato nel Convitto Me

Al Conte Consigliere C cato del Ministero Istruzione.

Visto il Rapporto 6 n Pignatti, intorno alle du vate affisse in diversi luo temente state scritte ed a tori del Convitto Medico; pel loro contenuto siano sc che non è da promuoversi insubordinato che convien nità di giovani morigerati fa disonore e torto, e che bero cercare di conoscere, gremio; ma ben intender giovani di fare i delatori, di essi venga dato, scritto parate cartoline, tutte ugu Convittori Medici, e poi d delegato dal Ministero si vuota quelle cartoline, di dovrà metter

verifiche, e se la sua precedente condotta lo può anche rendere sospetto, verrà esso espulso dal Convitto non solo, ma da ogni studio nella Università, e così purgato il Convitto. Se poi, contro ogni supposto, i Convittori, per qualunque motivo, agissero in modo, in questo scrutinio, da non potersi conoscere e scoprir la verità e l'autore delle satire, dovendo supporre che tengano mano con questo, meriterebbero tutti un castigo, e in tal caso ordiniamo che vengano mandati fuori di Convitto subito tutti questi Convittori, e che quest' anno di studio sia perduto per essi, e lo dovranno ricominciare l'anno venturo, sotto più rigorose discipline, seppure meriteranno e quelli che meriteranno d'essere riammessi agli studj di medicina e chirurgia.

Si faccia conoscere questo nostro Ordine a tutti li Convittori del Convitto Medico suddetto.

Reggio, li 7 maggio 1845.

Firm. FRANCESCO.

Caro Conte Pignatti.

Ebbi il suo rapporto ultimo, colla acclusa rappresentazione del Direttore Nasi, riguardo al dispiacente affare del Convitto. Vedo con dispiacere una certa debolezza e mal inteso riguardo nei superiori per li Convittori, che è quello che li guasta. Ora quello che ho determinato deve eseguirsi, e si farà a Me rapporto del risultato; e si avverta i Convittori Medici che io non mi lascio smuovere nè da raccomandazioni, nè burlare da sotterfugi; che se il risultato dello scrutinio sarà nullo, sin d' ora dichiaro che per l'anno venturo non pagherò più la dozzina a nessun Convittore Medico, e chi sarà ammesso dovrà ripetere l'anno. Sabato aspetto sentir da lei il risultato, e intanto mi dico.

Reggio, li 16 maggio 1845.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

Prot. Segr. N. 1458. Sez. 1.

16 maggio 1845.

Al Signor Delegato Ponziani.

Dipendentemente dalle conosciute successive Sovrane intenzioni, dovendosi prontamente dare piena esecuzione al disposto dal venerato Sovrano Chirografo 7 corrente, incarico V. S. Illustrissima di procedere dentro la giornata all'esperimento dell' urna, in unione del signor Segretario della R. Università, nel modo stabilito dal Chirografo stesso, già comunicatole in copia, con avvertenza di dichiarare essere precisa intenzione di S. A. R., che se questo esperimento non soddisfi, nessuno godrà più della condonazione della dozzina nell'anno venturo, e chi sarà ammesso dovrà ripetere l'anno.

In attenzione poi di pronta relazione del risultato passo a rinnovarle ecc.

Firm. PIGNATTI.

Modena, 17 maggio 1845, alle ore 12 3/4 antimeridiane.

Il Delegato del Ministero di Pubblica Economia e d'Istruzione presso la R. Università degli Studj.

Eccellenza.

In adempimento degli ordini ossequiati di S. A. R. espressi nel Sovrano Chirografo 7 corrente, e confermati dalle successive Determinazioni, ieri comunicate al Delegato con Dispaccio Ministeriale N. 1458, Prot. Seg., il sottoscritto si è portato nella sera stessa alle ore 8 1/4 al Convitto Medico, ed a nome delle precise verbali intelligenze combinate col signor Direttore del Convitto, ha chiamati ad uno ad uno separatamente i Convittori, ed a cadauno di essi ha fatto conoscere per esteso i Sovrani comandi, e l'obbligo che loro corre di prontamente uniformarvisi.

Successivamente ha sottoposto ad ognuno i co-

gnomi dei Convittori, in separate cartoline, invitandoli a scegliere quello o quelli che a loro persuasione o grave sospetto giudicassero o credessero di poter ritenere colpevole o colpevoli, e ad introdurre i relativi scelti cognomi nell'apertura praticata nella parte superiore di un urna, la quale era stata antecedentemente munita di opportuni sigilli.
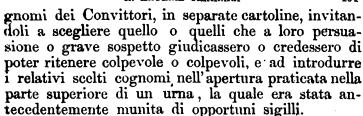
Il risultato ottenuto, contro l'aspettativa, e malgrado la libertà totale a ciascuno lasciata di risolvere a proprio piacimento e colla perfetta segretezza, è stato che ogni individuo ha, quasi colle stesse parole, protestato *di non essere reo, e che, nella rispettiva sua coscienza, non sapendo chi essere possa il reo o rei, non può procedere ad incolpare un compagno.*

Le più insinuanti persuasioni, la esposizione del grave castigo che loro sovrasta, la resistenza ai Sovrani comandi, la ingratitudine alle beneficenze del clementissimo Principe, il decoro del Convitto, ed ogni altra più viva riflessione, a nulla hanno giovato, giacchè costante e ripetuta da ciascuno è stata la sopra indicata risposta.

Alla mezzanotte è stata terminata l'imposta operazione, sull'esito della quale si presenta al R. Ministero questo rapporto.

LUIGI PONZIANI, *Delegato.*

—

Vogliamo che si stia alle Disposizioni date da Noi, che certamente sono meritate dai Convittori Medici, che appunto anche in questo scrutinio e pertinacia nelle loro asserzioni, fra loro combinate, mostrarono il loro mal animo e renitenza a quanto venne loro insinuato; ed avendo Noi osservato con dispiacere che li da Noi beneficati sono forse quelli che sono di meno buona condotta, dichiariamo e li avvisiamo fin d'ora, che al prossimo anno scolastico a nessuno di loro viene più accordata la dozzina o mezza dozzina, che percepirono in questo; ed ordineremo che siano tenuti con maggior rigore, a differenza dei

Convittori Legali e Matematici, che colla loro condotta meritano i Nostri riguardi; e perciò le dozzine o mezze dozzine, che pel prossimo anno scolastico togliamo ai Convittori Medici, le vogliamo applicate ai Convittori Legali e Matematici che siano ristretti di mezzi e più meritevoli per buona condotta e applicazione.

Reggio, li 17 maggio 1845.

Firm. FRANCESCO.

CXLVII.

Pietro Poli di Torano esponeva la propria miseria e la numerosa famiglia, e soggiungeva venire esso obbligato dalla amministrazione di Torano (a) dovere pagare in forza italiane lire 30, come uno degli individui del paese (ove) chi più chi meno fecero delle cose contrarie *con il* (al) Governo di V. A. R., ma si professava fedele suddito ed alieno da quelle cose e chiedeva essere esonerato.

S. A. R. rescrisse:

Prot. N. 6671.

Al Ministro del'Interno.

Benchè male spiegata la domanda, si crede d'indovinarla, che cioè il Petente sia stato indebitamente tassato nella multa di lire 3000 toccata a Torano per dimostrazioni politiche contrarie al nostro Governo. Siccome è già succeduto e succederà sempre che le Comuni, nelle quali vi è sempre qualche occulto nemico del Governo, carichino i ben pensanti di tali multe, come caricarono nel Comune di San Felice e Mirandola di requisizioni i medesimi, sottraendo da tal onere chi se lo meritava, così, non vedendo nulla d'improbabile in questo ricorso, s'incarica il Ministero dell'Interno a fare esaminare la cosa dalla locale Delegazione.

12 dicembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

Dottor CARLO PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

CXLVIII.

Il Ministro di Grazia e Giustizia nel luglio 1851 trasmetteva a Francesco V due Prospetti redatti dalle Procure Fiscali in Reggio e Massa, di Sentenze in causa d'omicidj proferite dai Tribunali di quelle provincie nell'anno 1849.

L'Arciduca, ritornando al Ministero i progetti da esso esaminati, scriveva da Massa il 13 luglio 1851.

Unisco le tabelle — Vi scarabocchiai delle note in apis (sic). *Ella però me le restituirà a Pauvllo, anzi me le farà trovare pel 7 agosto ici. Ella tenga nota delle mie osservazioni e del nome dei giudici processanti.*

Ecco le note accennate dall'Arciduca:

Sul prospetto del Tribunale di Reggio:

Al N. 1, relativo a condanna di certo Salardi Francesco a 10 anni di carcere, confermata in Appello per omicidio commesso in ira per ingiurie direttegli dà colui che fu ucciso.

Il Duca osserva — *Essendovi piena prova per confessione meritava la morte.*

Al N. 3. Caso d'omicidio in seguito di ferita commessa da certo Giovanni Gandini che si rese confesso, attribuendo il delitto alle ingiuriose provocazioni del ferito. Nella rubrica delle osservazioni il Fisco nota: Il Gandini ne è stato fatto reo il giorno 9 agosto 1850, e sono tuttora pendenti le difese per motivi affatto estranei alla Curia e al Tribunale e proprii solo del difensivo, nel quale ha dovuto statuire anche il Supremo Consiglio di Giustizia, cui è replicatamente ricorso il difensore del Gandini per alcuni incidenti.

Il Duca nota — *Ci si faccia rapporto di questi incidenti. Sottoporremo ad una Commissione militare reo e giudice, se non la finisce.*

Al N. 4. Condanna a 3 anni di carcere di Luigi Bironi, reo di omicidio commesso in rissa in seguito di provocazione di colui che fu ucciso. Le circo-

a) Che il Bonazzi non fosse imputabile dell'uxoricidio;

b) Che fosse rimesso al Podestà del Comune a cui apparteneva, perchè, giusta la provvidenza invocata per esso sin dal maggio 1849, fosse consegnato in un Manicomio.

Il Duca bestemmia — *Questa è una enormità che grida vendetta. Noi spediremo il tutto ad un Tribunale Estero, la Rota Romana o la Cassazione di Vienna, onde pulire il giudiziario dagli indegni chè violano i loro doveri.*

Sul prospetto dei Tribunali di Massa, Carrara e Lunigiana:

Al N. 6. Caso d'infanticidio, in cui il Tribunale valutò la spontanea confessione dell'imputata Ferretti, l'esser nubile e primipara e l'esser stata spinta dalla vergogna ad occultare col delitto il suo parto, e il non essere certo se l'emorragia del feto fosse cagionata dalla delinquente o dal difetto di allacciatura del cordone ombellicale: e per tutto ciò la Ferretti fu condannata a 7 anni di carcere.

Il Duca nota — *Colpevolissima indulgenza.*

Al N. 7 portante condanna di certo Signanini Giuseppe d'anni 20, in contumacia, a 7 anni di galera con multa di scudi 25, le indennità e spese di ragione, per omicidio commesso in rissa. La causa a delinquere era rivalità d'amore, per cui quello che fu ucciso tentava di mettersi a colloquio coll'amante del Signanini, tentando di allontanare costui con sassate. Il fatto era provato a deposizione di tre testimonj.

Il Duca grida: *Meritava la morte!!!... Tre testimonj piena prova!*

Al N. 8. Condanna in contumacia di certo Bianchi a 7 anni di galera, con multa di scudi 10 e le indennità di ragione, per omididio commesso con arma perforante e tagliente. Il Tribunale calcolò a favore dell'imputato l'esser stato trovato quello che poi fu ucciso ad amoreggiare coll'amante dell'uccisore e quindi cagionato l'omicidio da un eccesso di sdegno e di gelosia provocato da chi fu ucciso.

CL.

Frohsdorf, 7 ottobre 1849

Caro Scozia.

Rimando la sentenza da Lei speditami col mio *visto*, che misi perchè parmi che Ella lo desideri, ma che non trovo necessario.

Le sentenze mi pajono d'una dolcezza che non frenerà i colpevoli dal commettere di nuovo tali eccessi ad una buona occasione. Io trovo che la Commissione si castiga da sè lavorando assai essa, ma castigando poco gli autori e chi è causa a lei di tante fatiche.

Le mando un chirografo su certi detenuti contadini di Vignola. So che vi sono lagnanze, perchè gli *ex Civici* con cui ebbero da dire sono a piede libero. La prego ad avvisarne il Giudice; del resto i Cancellieri, a Vignola sono birbanti rivoluzionarj che dovrò cacciare d'impiego uno di questi giorni.

Tornando sul processo pei danni al bosco, guardi che i danni vengano rifatti senza indugio. Osservo appunto essere stata cancellata la segnatura che originariamente era in fondo alla sentenza e vorrei sapere perchè. Ciò basterebbe perchè negassi il visto ad una carta di cui niuno si dice risponsabile, e quindi mi riserbo a farvelo appena tornato e chiarita la cosa della segnatura cancellata. Non so poi cosa sia la supplica di certo Caselli, da me rimessa per informazione e che mi ritorna senza informazione.

Godo che il Codice nuovo avanzi, io mi propongo di occuparmi del medesimo con Lei seriamente al mio ritorno. Spero in Dio che il Cholera non ci distrarrà. — Io torno quanto prima.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

ponendo mente a varj antecedenti che stabiliscono gravi dissapori per motivi d'interesse tra l'ucciso ed i di lui figli, Luigi, ammogliato con prole e con lui convinti, e Nicolò, nubile, è tra i probabili che uno di questi siasi reso colpevole di parricidio.

La gravezza dell'accaduto impone a questa Curia di trasferirsi senza alcun indugio al luogo del delitto, non tanto per assumere le più accurate informazioni riguardo al medesimo, quanto ancora per il *visum et repertum* del cadavere, e dopo esplete tali incombenze non tarderò un istante a trasmettere alla Altezza Vostra Reale una più dettagliata relazione intorno al loro risultato.

Nel rassegnare sommessamente all'A. V. R. il presente mio rapporto in adempimento dei regolamenti in vigore, ho l'alto onore di umiliare i sentimenti della più profonda venerazione.

Sassuolo, li 15 settembre 1853.

Dell'A. V. R.

Devotissimo Servitore e suddito fedelissimo,

N. N. Giusdicente.

(Fuori)

Modena, 15 settembre 1853.

Al Ministro di Grazia e Giustizia, al quale il presente rapporto, coll'orribile fatto accaduto in Ligozzano e col più (*sic*) sull'orrendo sospetto autore, deve servire di ulterior prova come la costante, anzi sempre crescente rilassatezza dei nostri Tribunali demoralizzi le popolazioni, moltiplicando i più orribili misfatti che disonorano un paese che altra volta era uno dei meno cattivi d'Italia, moltiplicazione causata dall'impunità costante dei medesimi. Il Ministro manderà ai diversi Tribunali copia di questo nostro rescritto.

Firm. Francesco.

CLIV.

Esponeva certo S. T. di Massa, ed essendo concorso

La dimissione di Z... era stata ingiusta, e il Ministro De Buoi, sopra reclami dello stesso Z..., era costretto di riferire al Sovrano che informazioni ulteriori, se non lasciavano dubbio che Z... professasse massime e sentimenti liberali, non lo addebitavano però di fatti speciali giustificativi la sua dimissione.

Proponeva quindi che fosse rimesso in impiego, ma che però venisse traslocato in altra Ricettoria di classe inferiore a quella che occupava al tempo della dimissione.

N. 6467.

Sovrano rescritto.

« Si rimetta tale risultanza alla Finanza, onde venga modificata nel senso qui proposto la prima determinazione condizionata alla completa verifica dei fatti addebitati al Z....

3 novembre 1849.

Firm. Francesco.
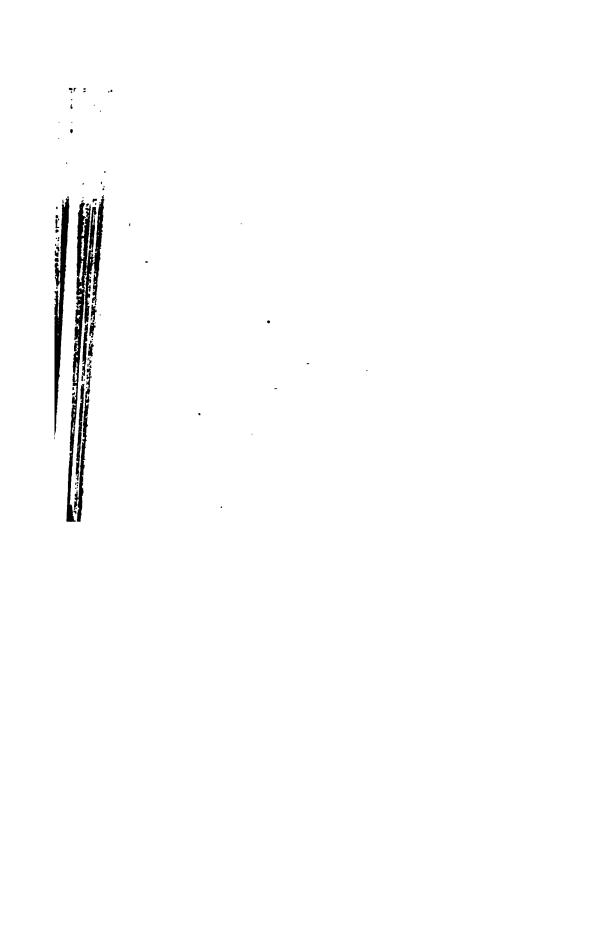
Prigionieri di Stato tradotti alle Rocche Austriache imminente l'ultima fuga di Francesco V.

Molti periodici italiani e stranieri designarono già all'indignazione dell'Europa, il fatto inaudito della traslazione in estere e lontane carceri dei condannati dalle Commissioni militari del cessato Dominio Estense. Questo fatto fu fin d'allora e inappellabilmente giudicato come una enormezza di cui nessuna maschera di giuridica o politica necessità poteva nascondere il marchio disonorevole, onde vanno improntate certe violazioni del giure delle genti, e d'ogni altra umana legge, suggerita alla rabbia impotente dei vinti e dei fuggitivi. Gli stessi periodici più zelanti del dispotismo non valsero a dissimulare il ribrezzo che loro ispirava quella inutile crudeltà. Il *Messaggere Modenese*, che aveva sempre dovizia di bugiardi sofismi per giustificare ogni colpa del suo Governo, questa volta dissimulò e tacque. Tacque e lasciò incerto se fosse da attribuirsi al patrocinatore che disperasse della difesa, o al cliente che allo scandalo di una difesa impossibile, preferisse l'oscurità del silenzio.

Sono stati già pubblicati in questa Collezione i Documenti che fanno fede di questa enormità, a pag. 93 e 97 di questa Sezione.

Ora, a rendere completa la cognizione del fatto, si aggiunge il seguente

	[illegible] Giacomo	[illegible]
2	Coppini Serafino	4
3	Guerra Carlo	3[illegible]
4	Cipollini Paolo	4[illegible]
5	Piccini Francesco	25
6	Caffaggi Agostino	22
7	Orsini Giovanni	29
8	Santucci Francesco	24
9	Babboni Giovanni	35
10	Galli Alessandro	23
11	Battaglia Ceccardo	27
12	Marcucci Giuseppe	24
13	Cristiani Francesco	34
14	Contadini Lorenso	29
15	Sermatej Giorgio	42
16	Nicodemi Gaetano	32
17	Mannini Antonio	36
18	Crudeli Luigi	37
19	Peliccia Pietro	38
20	Baratta Camillo	39
21	Zanetti Angelo	39
22	Dell'Amico Franc.	38
23	Giusti Battista	34
24	Celli Francesco	27
25	Bordigoni Pietro	29
26	Capè Francesco	24
27	Barbieri Michele	31
28	Figà Clemente	24
29	Andreani Ceccardo	32
30	Barbieri Carlo	28
31	Pianadei Cesare	27

Governo da questo Stabilimento tradotti all'Ergastolo di Mantova.

à ferito sa	Qualità della Pena	Quantità della Pena	Principio della Pena	Termine della Pena	Epoca del traslocamento
Militare sa	Galera	Vita	9 luglio 1856		14 apr. 1859
appello ria	"	"	20 dic. 1849		Id.
Militare sa	"	"	15 nov. 1856		Id.
	"	"	2 dic. "		Id.
Guerra ra	"	"	22 giug. 1856		Id.
	"	"	" " "		Id.
	"	Anni 20	26 febb. 1858	25 febbr. 1878	Id.
	"	d. d.	22 giug. "	21 giugno "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	24 " "	23 " "	Id.
	"	d. d.	7 aprile "	6 aprile "	Id.
Militare a	"	d. d.	9 luglio 1856	8 luglio 1876	Id.
	"	d. d.	15 giug. "	14 giugno "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	25 luglio "	24 luglio "	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. d.	31 " "	30 " "	Id.
	"	d. d.	7 agos. "	6 agosto "	Id.
	"	d. d.	15 nov. "	14 novemb. "	Id.
	"	d. 15	28 giug. "	27 giu. 1871	Id.
guerra ra	"	d. d.	26 febb. 1858	25 febbr. 1873	18 apr. 1859
	"	d. 20	7 aprile "	6 aprile 1878	Id.
	"	d. 18	" " "	" " 1876	Id.
	"	d. 15	17 " "	16 " 1875	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. 16	22 giug. "	21 giug. 1874	Id.
	"	d. 10	" " "	" " 1868	Id.
	"	d. 18	" " "	" " 1876	Id.
	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
	"	d. 20	" nov. "	" nov. 1878	Id.
ilitare	"	d. 15	23 " "	22 " 1873	Id.
guerra	"	d. 10	26 febb. 1858	25 febbr. 1868	Id.
	"	d. 8	24 luglio "	23 luglio 1866	Id.
	"	d. d	" " "	" " "	Id.
ilitare	"	d. 6	23 nov. "	22 nov. 1864	Id.

42	Bruschi Mauro	26
43	Galavotti Gugliel.	27
44	Donnini Domenico	55
45	Poli Romano	32
46	Garuti Paolo	32
47	Mannini Giovanni	40
48	Piannini Francesco	32
49	Tenerani Dionisio	27
50	Nicolaj Giovanni	27
51	Babboni Giacomo	44
52	Gattini Giovanni	32
53	Berti Eugenio	28
54	Gianfranchi Gius.	28
55	Giromini Jacopo	28
56	Baratta Ferdinand.	29
57	Cozzani Andrea	29
58	Tonelli Parisio	31
59	Giorgi Francesco	29
60	Guadagni Carlo	34
61	Muracchioli Nicola	50
62	Muracchioli Ermen.	35
63	Zambelli Ferdinan.	38
64	Dell'Amico Ferdin.	34
65	Cenderelli Angelo	21
66	Gilli Giovanni	35
67	Magnani Bernardo	20
68	Tenerani Dionisio	27
69	Menconi Bernardo	23
70	Bernabò Filippo	24
71	Nicolaj Antonio	24
72	Bombarda Bartol.	30
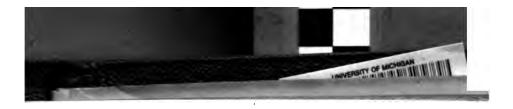
Autorità che ha proferito la Sentenza	Qualità	Quantità	Principio	Termine	Epoca del traslocamento
	della Pena				
itorato Militare	Galera	Anni 7	2 marzo 1859	1 marzo 1866	18 apr. 1859
nissione Militare	"	d. 12	9 febb. 1854	8 febbr. "	Id.
Id.	"	Vita	3 " 1855		Id.
Id.	"	"	detto		Id.
Id.	"	"	12 mag. 1858		Id.
Id.	"	"	detto		Id.
unale d'Appello di Reggio	"	"	1 agos. 1856		Id.
nissione Militare	Carcer	Anni 15	27 sett. 1850	26 set. 1869	Id.
nale di revisione	"	detto	19 dic. 1849	18 dic. 1864	Id.
itorato Militare	Galera	d. 6	23 nov. 1858	22 nov. "	22 apr. 1859
di guerra in Carr.	"	d. 7	17 aprile "	16 aprile 1865	Id.
Id.	"	d. 7	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " 1864	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. 7	" " "	" " 1865	Id.
Id.	"	d. 6	22 " "	21 " 1864	Id.
Id.	"	d. 8	" giug. "	" giug. 1866	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " 1864	Id.
Id.	"	d. 8	" " "	" " 1866	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " 1864	Id.
Id.	"	d. 8	24 luglio "	23 luglio 1866	Id.
nissione tare	"	detto	15 nov. 1856	14 nov. 1864	Id.
Id.	"	d. 7	detto	" " 1863	Id.
Id.	"	d. 10	12 dic. 1857	11 dic. 1867	Id.
di guerra in Carr.	"	d. 8	26 febb. 1858	25 feb. 1866	Id.
Id.	"	d. 7	17 aprile "	16 aprile 1865	Id.
Id.	"	d. 10	15 febb. "	14 feb. 1868	Id.
Id.	"	d. 10	22 giug. "	21 giugno "	Id.
itorato Militare	"	d. 6	23 nov. "	22 nov. 1864	Id.
Id.	"	d. 6	detto	" " "	Id.
di guerra in Carr.	"	d. 8	7 aprile "	6 aprile 1866	Id.
Id.	"	d. 8	detto	" " "	Id.
Id.	"	d. 6	22 giug. "	21 giug. 1864	Id.
Id.	"	d. 7	17 aprile "	16 aprile 1865	Id.
itorato Militare	"	d. 6	23 nov. "	22 nov. 1864	Id.
Id.	"	d. 7	2 marz. 1859	1 marzo 1866	Id.
Id.	"	d. 5	" " "	" " 1864	Id.
nissione Militare	Carcer	d. 20	" sett. 1854	" set. 1874	Id.
Id.	Galera	Vita	9 luglio 1856		Id.
di 1ª Ist. di Mod.	"	Anni 20	12 marz. 1849	11 marzo 1869	28 apr. 1859
di guerra di Mod.	"	d. 12	6 magg. 1859	5 magg. 1871	28 mag. "
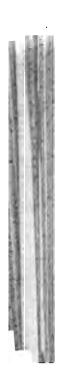
mediante la scorta di 12 Di
Pecchi, e di due Guardie add
vanni e Zanfi Luigi, i quali
proseguirono il viaggio sino
Gendarmi austriaci. La tradu
Giovanni venne effettuata nel
diante legno del suddetto Ap
gadiere Malvezzi e le suddette
come le altre volte proseguiro
quali ricevei tutte le balze ch
zati, nonchè quasi tutti gl' ind
savano. Finalmente la mattina
rispondenza ordinaria, fu conse
diere Ghizzoni, e due Dragoni,
condannato a 12 anni di Gale
ne'Monti, i quali partirono da
del mattino.

(L. S.)

CHIROGRAFI VARJ

I.

Prot. N. 2625.

Al Ministro di Buon Governo.

Risultandoci da diversi rapporti spargersi dai nemici del Governo per le Campagne la voce che i coscritti verranno spediti all'estero in servigio, il Buon Governo smentisca formalmente questa voce, accordando un premio a chi consegnerà alla Polizia un autore di simili false ciarle, punendolo con pena corporale.

Modena, 22 giugno 1849.

Firm. FRANCESCO.

II.

Prot. N. 2626.

Al Buon Governo.

Che avvertirà monsignor Casoli, Vicario di Reggio, avere Noi udito ripetute lagnanze contro i Parrochi di Dinazzano, Sarzano e Roncaglio come nemici aperti del Governo e subornatori dei contadini. Il Parroco di Sarzano sparge voci allarmanti sulla coscrizione e sulla sorte dei coscritti che egli dice mandarsi all'estero dal Nostro Governo. Il Buon Governo pretenderà una soddisfazione e possibilmente la rimozione di tali pessimi soggetti.

Modena, 22 giugno 1849.

Firm. FRANCESCO.

Riconosciamo doversi questo risultato, non solo al metodo attuale degli esami ed alla maggior fermezza nei Professori, ma in ispecie a quella del Ministro dell'Interno che è come Noi persuaso del male che deriva dall' eccesso dei studenti e dei dottori, per cui lo eccitiamo, come eccitiamo tutti i Professori, a continuare sempre più su questa via salutare che si è incominciata a battere, riducendo sempre più il numero degli ammettendi alle facoltà ed alla filosofia, ma sopratutto alla facoltà legale che sempre ancora eccede in studenti.

9 dicembre 1833.

Firm. FRANCESCO.

V.

N. 1642.

Al Ministro dell'Interno.

Compresi Noi dalla necessità di eliminare da ogni e qualsiasi impiego o carica, chi si mostrò di sentimenti politici contrarj a quella che esigiamo, e che si debbono avere nei presenti tempi onde combattere efficacemente le tendenze infami dei rivoluzionarj d'ogni colore, e dando principio a questa operazione colla Provincia di Garfagnana,

Decretiamo quanto segue:

Il Sindaco di Piazza verrà rimpiazzato col Dottor Domenico Marchio;

Quello di Camporgiano col Dottor Gardini Francesco;

Quello di San Romano con Pellicioni Giuseppe;

Quello di Minucciano con Colli Raffaello;

Quello di Careggine con Michelangelo Bresciani;

Quello di Giuncugnano con Castelli Carlo;

Quello di Vagli Sotto col Dottor Ercole Trombi;

Quello di Sillano con Michele Arè.

Quello di Gallicano con Cecconi Francesco;

Gli attuali Sindaci dei luoghi sunnotati vengono dimessi.

VII.

N. 4119.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Essendo Noi venuti a cognizione che alcuni Notaj in Carrara sopratutto, per un vil timore hanno mancato al loro dovere di recarsi da' Cholerosi che li avevano ricercati per fare testamento, ordiniamo al Ministro di Grazia e Giustizia di togliere a tali Notari il loro esercizio.

Pei casi non ben constatati o che richiedessero schiarimenti si sospendano soltanto dall' esercizio, finchè non sia terminata o in favore o contro di loro l'inquisizione da farsi.

Pavullo, 1.° ottobre 1854.

Firm. FRANCESCO.

VIII.

Prot. N. 3130.

Volendo Noi che non perisca la memoria della fedeltà ed ardire mostrati dai Frignanesi, allorchè essi, ai primi di giugno dell'anno 1799, insorsero pel loro legittimo sovrano il Duca Ercole III, e sopratutto che si conservino i nomi delle vittime di una spontanea e generosa quantunque inutile resistenza, fatta, in quell'epoca nelle alture di Montecuccolo, e della Serra di Porto contro il Corpo d'Armata nemico comandato dal Generale Macdonald.

Volendo Noi finalmente che la condotta di quei generosi sia d'esempio ai loro discendenti;

Decretiamo:

1.° Sulla Serra di Porto sarà eretto un Monumento commemorativo a coloro che furono uccisi in quel combattimento, o mascherati dopo il medesimo dall'inimico.

2.° L'ingegnere Antonio Vandelli ci presenterà il progetto del medesimo, avrà la direzione dell'e-

per questa prima volta in cui necessariamente il numero di quei disgraziati da istruirsi sarà maggiore che in seguito;

5.° Istruiti che siano i sordo-muti se sono benestanti verranno rimandati alle rispettive famiglie, se povere ai Comuni rispettivi. Questi ultimi però dovranno avere inoltre un mestiere alla mano.

6.° Il Direttore dello Stabilimento sarà il solo giudice dell'istruzione sufficiente del Sordo-muto e giudicherà pel tempo in cui può essere rimandato a casa;

7.° Egualmente sarà il medesimo il solo giudice della capacità del Sordo-muto ad essere istruito ed a tal fine potrà tenerlo per 3 (tre) o 6 (sei) mesi in prova, non riuscendo la quale lo rimanderebbe a casa propria.

Il Ministro dell'Interno è incaricato di pubblicare e far eseguire il presente Nostro Decreto.

Modena, 25 aprile 1858.

Firm. FRANCESCO.

X.

Prot. N. 923.

L'ottima riescita della funzione di questa mattina, in cui fu benedetto ed inaugurato il monumento in Serra di Porto, c'induce a dichiarare la Nostra soddisfazione per l'ordine ed il decoro con cui fu condotta.

Il merito ne viene in primo luogo al Nostro Maggiordomo Maggiore Generale Forni, il quale fu secondato principalmente dall'ingegnere Vandelli specialmente in quello che riguarda l'esecuzione del lavoro e da altri nel rimanente della funzione.

Vogliamo quindi riconoscere tali premure coll'assegnare:

Lire 300 italiane Regalia all'ingegnere Vandelli;

Lire 100 al Capo Banda Crema, della cui composizione musicale siamo pure stati bene soddisfatti;
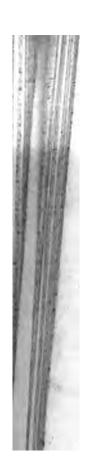
2.° Gli appaltatori per somministrazioni di viveri, di foraggi, di legna ove saranno di passaggio, o stazione le Truppe;

3.° Ove tali crediti siano liquidati mensilmente potranno emettersi Cartelle di Consolidato a saldo del rispettivo ammontare:

La Nostra Segreteria comunicherà la presente disposizione ai Ministri dell'Interno, e delle Finanze non che al S. C. Generale per il coerente adempimento.

Modena, 3 maggio 1859.

FRANCESCO.

XII.

Prot. N. 1058.

Visto Noi, in ispecie in questi tempi sorvegliare l'educazione pubblica della gioventù, massime quella delle classi alte di ambidue i sessi, e considerando non potere Noi influire su quella che si dà all'estero in stabilimenti il cui spirito a Noi è ignoto, o di cui si conosce talvolta anche lo spirito cattivo,

Decretiamo quanto segue:

1.° D'ora innanzi chiunque vorrà mettere i proprj figli, nipoti o parenti qualunque, nonchè i pupilli o qualsiasi altro dipendente, dell'uno o dell'altro sesso in uno stabilimento di educazione all'estero o presso Maestri privati pure all' estero dovrà inoltrare domanda al Ministero dell'Interno;

2.° Nella domanda dovrà essere specificato il luogo, lo stabilimento, che studj vi si fanno, e da che corporazione od altri sia diretto;

3.° Il Ministro dell' Interno, sentito il voto in iscritto del Delegato agli studj sullo stabilimento, sottoporrà col proprio voto a Noi la domanda;
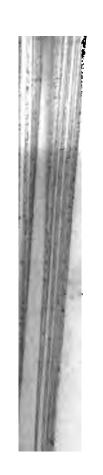
XIV.

N. 4950.

Alla Segreteria di Gabinetto.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Con precedenti Nostri chirografi abbiamo riservato parziale dotazione della Nostra Corona per Noi e legittimi Nostri successori al Trono li seguenti beni camerali liberi, ed immuni da qualunque passività, cioè:

IN MODENA E SUA PROVINCIA

Il Palazzo Ducale con tutti li fabbricati di servigio, e tutte le altre case in questa capitale a quello come annesse, sebbene separate in amministrazione per l'addietro o dall'Uffizio della Casa, o della Camera Nostra Ducale comprensivamente al Locale dell'Intendenza Camerale, al Foro Boario, col diritto però in questa Comunità di tenervi il mercato dei bovini.

Li Prati e Stalle di Piazza d'armi, gli stabili in Villa dei Santi Faustino e Giovita; la Villeggiatura e tenuta delle Pentitorri. Il Bosco detto Saliceta colla tenuta camerale in San Felice.

IN REGGIO E SUA PROVINCIA

Il Palazzo di Chiara coi fabbricati di servigio ed aderenze.

Li Fabbricati di Bagnolo presso Castelnovo nei Monti.

La Casa camerale in Brescello.

utensili di bollitora e cantina, di cui li fondi rurali sopra riservati erano provveduti all' epoca del rispettivo loro acquisto, o di cui vennero forniti dalle Aziende Camerali perchè necessarie ai fondi stessi.
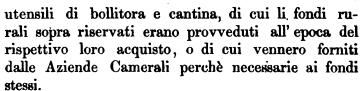
II. SONO DI NOSTRA RAGIONE ALLODIALE

Tutte le altre suppellettili, masserizie, oggetti d' arti, e di decoro che si trovino attualmente nei suddetti Palazzi, Fabbriche e Villeggiature nulla eccettuato, meno soltanto quegli oggetti che risultassero pagati direttamente mediante appositi assegni sulla cassa di Finanza, e non colli fondi della Casa Reale od altri mezzi. Egualmente sono allodiali l'eccesso di doti, d' utensili, ed attrezzi che si rilevi nei fondi rurali, li magazzini di qualsiasi specie ovunque esistenti.

Sulla scorta degl' inventarj che esistessero dei Palazzi e Fabbricati alle epoche suindicate, e con quelle cognizioni che a supplemento si potranno d'altronde ricavare dovrà redigersi regolare inventario delle suppellettili, masserizie ed aderenze, dichiarate della Corona:

Tale inventario conterrà pure la stima di detti oggetti a giusto valore riferibile, ommettendola per quei capi che, nonostante il lasso di tempo, si potranno sempre identificare, come pure per gl' infissi.

Sulle risultanze dei rogiti d' acquisto e dei registri di Contabilità si dovrà fare lo Stato, Fondo per Fondo delle doti ed utensili riservati per la Corona.

Il Ministero delle Finanze, col mezzo della Generale Intendenza Camerale in concorso della Direzione dei Nostri Beni Allodiali . nonchè della Direzione Economica della Nostra Casa, darà opera per-

chè siano redatti sollecitamente detti Inventario e Stato.

La Direzione dei Beni Allodiali coll'intervento di un Delegato del Ministero delle Finanze redigerà altro regolare inventario di tutte le suppellettili, masserizie, oggetti di arti, arredi, magazzeni, di Nostra allodiale ragione esistente in detti Palazzi e Fabbriche colla stima per tutti quelli oggetti che col decorso del tempo, o col loro uso possono deperire.

Dovranno poi essere a Noi sottoposti gli estremi finali dei preordinati Inventarj e Stato per quelle ulteriori provvidenze che sul particolare ci riserviamo in caso di prendere.

La Segreteria di Gabinetto comunicherà la presenti Nostre disposizioni ai sopranominati Dicasteri per la relativa loro esecuzione.

Dato in Modena, il 20 dicembre 1848.

FRANCESCO.

XV.

N. 3636.

Considerando essere occorso nel Nostro Chirografo del 28 settembre scorso risguardante la divisione dei beni della Corona da quelli dello Stato alcuni involontarj errori si ratificano come segue:

1.° Le cose;

Quali annesse al Palazzo Ducale benchè non nominati in detto Chirografo sono a considerarsi di proprietà della Corona;

2.° Egualmente le Case camerali in Brescello;

3.° All'incontro rinunziamo in luogo dei sopradetti stabili in favore dello Stato al possesso dei Palazzi di Scandiano Guastalla e Carpi, e ci riserviamo

in ciascuno dei due Castelli di Aulla e Fosdinovo e nel Palazzo di Carpi un solo quartiere a Nostra disposizione.

La Segreteria di Gabinetto comunicherà ai Dicasteri interessati questa Nostra risoluzione per loro norma.

Modena, 14 novembre 1848.

FRANCESCO.

XVI.

Prot. N. 875.

Col giorno d'oggi dichiariamo abrogate tutte le disposizioni prese con Nostro Chirografo 28 settembre 1848 circa la divisione dei Beni Camerali da quelli detti della Corona, venendo tutto rimesso in pristino per essere cessate le circostanze che allora le provocarono.

La Segreteria di Gabinetto notificherà il presente Nostro Decreto alla Finanza che lo passerà pure all' Intendenza Comunale ed alla Casa Reale per l'esenzione.

Modena, 7 febbrajo 1852.

FRANCESCO.

XVII.

Al Ministro delle Finanze.

Espostosi lo stato delle cose ed il perchè si ritardi così eccessivamente l'incominciamento dei lavori alla nuova salina che si collocherà circa nel luogo che fu stabilito nel primo appalto, rileviamo:

1.° Non essere la Finanza imputabile di tali ritardi derivati da altro Dicastero.
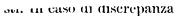
XVIII.

(RISERVATA).

N. 3992.

Al Ministro di Buon Governo.

Che ci riferirà:

1.° Qual sia la tassa che si preleva sui forestieri in genere nel nostro Stato ed in ispecie in Carrara;

2.° Su qual Legge o Decreto sia fondata;

3.° Cosa importasse negli anni andati, sia nell'intero Stato, sia più specialmente in Carrara;

4.° Se per frenare la venuta o la permanenza di tanti forestieri sudditi di esteri Stati in Massa ed in Carrara in ispecie, ove sono attirati dai forti salarj della lavorazione e trasporto dei marmi, e per favorire con ciò indirettamente i nostri sudditi, non fosse bene aumentare tale tassa;

5.° Come si esiga tale tassa e da chi e che garanzia vi sia per l'esazione della medesima;

6.° Quali siano le misure penali per chi non paga la tassa o se chi ha tali esteri a salario sia responsabile e tenuto a pagare per loro in caso di insolvenza di essi;

7.° Se vi sieno forestieri esentati dalla tassa e quali sieno.

Modena, 12 novembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

XIX.

Prot. N. 1084.

Al Comando Generale Militare.

Considerando essere imminente la costruzione della strada ferrata, secondo la linea già stata tracciata.

Considerando esistere un progetto di batteria dominante la stazione di Reggio e le linee della strada

XXI.

Prot. N. 1067.

Al Ministro dell'Interno.

Risultandoci da qualche tempo in poi che nello Stabilimento d' educazione diretto dai Padri Benedettini in Modena, e fondato dietro Nostra Concessione, s'insinuino nei giovani massime affatto ostili al Nostro Governo ed incompatibili col presente ordine di cose in Italia, ritiriamo la concessione, essendosene abusato, e si dichiara sciolto quello Stabilimento d'educazione.

Modena, 17 maggio 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXII.

Prot. N. 6928.

Al Ministro dell'Interno.

Avendo Noi fissato che per frenare il numero eccessivo di studenti che pervengono all' esame di laurea, s' introducano due esami comparativi coi metodi usati avanti il marzo 1848, e che questi due esami si facciano l'uno dopo la rettorica, l'altro dopo la filosofia, siamo venuti ora alla determinazione di fissare per numero massimo:

Da passarsi annualmente in tutto lo Stato pel 1.° esame da farsi dopo la rettorica N. 150, centocinquanta studenti;

Da passarsi pel 2.° esame dopo compiuta la filosofia N. 80, ottanta studenti.

Pel riaprimento delle Scuole al prossimo novembre vale il già disposto con Decreto del maggio scorso.

Il Ministro dell'Interno stabilirà il modo più preciso od i luoghi ove dovranno darsi tali esami comparativi da avere effetto coi prossimi esami in giugno 1852.

Il Ministero ci presenterà nel più breve tempo possibile, ed appena dopo il Nostro ritorno, per la Nostra Sanzione il piano degli studj proposto dall'ultima Commissione, mettendolo soltanto nella più stretta consonanza coll'attuale Decreto.

Monza, 24 settembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

XXIII.

N. 7977.

Considerando non essere nella Legge 5 aprile 1849 chiaramente espressa l'esenzione degli Ebrei dalla coscrizione militare;

Considerando dall' altro canto gli inconvenienti che ne deriverebbero nell'equipararli in ciò agli altri sudditi, sopratutto per la differenza della religione e loro riti;

Considerando però che quali sudditi non debbono con questo avere un privilegio che non hanno i sudditi di religione cristiana cattolica;

Decretiamo quanto segue:

1.° Restano gli Ebrei definitivamente esentati dalla coscrizione;

2.° Essi invece verranno tassati in denaro per quelle reclute che pel loro numero dovrebbero fornire;

3.° Sinchè non risulti dalla statistica annuale della popolazione una proporzione sensibilmente variata fra Cristiani ed Ebrei, si terrà ferma l'attuale proporzione di 204. 1;

4.° Ogni 204 reclute si calcolerà la quota di una recluta ebrea, e ciò in italiane lire 1500 (mille cinquecento) l'una;

5.° Le frazioni non si calcoleranno, ma la quota se è sotto alla metà, la frazione verrà calcolata in meno, se è sopra la metà, in più;

6.° Le Comunità ebraiche saranno tassate in cumulo ed il riparto della tassa è loro interamente affidato;

7.° Esse pagheranno alla Finanza la quota per l'esenzione dalla coscrizione, e la Finanza la verserà al Comando Generale;

8.° Essendo negli anni 1849, 1850, e nel corrente gli Ebrei stati di fatto esentati, dovranno pagarne le relative quote;

9.° Sono comprese, ben inteso, anche le reclute che in séguito dovrebbero dare al 4.° Battaglione di riserva;

10.° Il Comando Generale terrà conto separato di queste somme, che vogliamo erogate in tanti cambj per liberare dei coscritti che per particolari circostanze, benchè legalmente requisiti, meritano riguardo speciale per essere rimandati alle loro case per circostanze di famiglia sopravvenute, unite all'assoluta impotenza di mettere del loro un cambio.

Il Ministro dell'Interno curerà la pubblicazione, e quello delle Finanze ed il Comando Generale cureranno la successiva esecuzione del presente Nostro Decreto. ciascuno nella parte che lo riguarda.

Modena, 11 novembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

XXIV.

N. 2965.

La Commissione incaricata di esaminare e registrare i reclami per danni provenienti dalla Rivoluzione, ci ha fatti varj quesiti ai quali rispondiamo come segue:

Per regola generale la Commissione, tanto di Modena che di Massa, deve ricevere le denunzie, e, trovatele giuste, ossia sussistente un qualunque danno materiale, deve registrarlo.

La questione dei compensi non può venire che dopochè il Nostro Governo abbia ottenuto in tutto od in parte il reintegro dai Governi che di fatto possederono lo Stato Nostro.. Se il reintegro sarà intero, tutti saranno compensati per intero, se par-

tese, onde possano in via diplomatica essere trasmesse a chi spetta pagare, nè debbonsi le Commissioni curare del riparto del compenso, che è finora del tutto ipotetico.

La Segreteria ritornerà le qui unite carte col presente Chirografo al Presidente Consultore Montessori.

Modena, 6 luglio 1859.

Firm. Francesco.

XXV.

Prot. N. 5803.

Al Ministro dell'Interno.

Visto il prospetto degli ammessi al corso filosofico, nonchè alle facoltà superiori in questa Unisità per gli anni 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853, abbiamo rimarcato con vera soddisfazione il numero decrescente degli *ammessi*, che era giunto ad un eccesso dannoso alla Società.

Riconosciamo doversi questo risultato non solo al metodo attuale degli esami ed alla maggior fermezza nei professori, ma in ispecie a quella del Ministro dell'Interno, che è, come noi, persuaso del male che deriva dell'eccesso degli studenti e dei dottori; per cui lo eccitiamo, come eccitiamo tutti i professori, a continuare sempre più su questa via salutare che si è incominciata a battere, riducendo sempre più il numero degli ammettendi alle facoltà ed alla filosofia, ma sopratutto alla facoltà legale, che sempre ancora eccede in istudenti.

9 dicembre 1853.

Firm. Francesco.

XXVI.

Prot. N. 3186.

Al Ministero dell'Interno.

Vista la Tripla pel Podestà di Modena;

XXVII.

Prot. N. 2885.

Al Ministero dell'Interno.

Avendoci l'assessore di Censura in Reggio, Luigi Cagnoli, fatta dimanda per essere nominato professore onorario nell'Università di Modena, Noi ben di buon grado gli accordiamo una tale onorificenza, riconoscendolo meritevole, non tanto pei talenti che lo distinguono, quanto pel dimostrato suo sincero attaccamento in ogni tempo e circostanza, sia a Noi, che già al Reale Nostro Genitore di gloriosa e cara ricordanza, con lunghi prestati servigj ed assai commendabile spiegato carattere politico.

Il Ministro dell'Interno curerà per l'effetto del presente Nostro Chirografo.

Modena, 18 giugno 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXVIII.

Prot. N. 1717.

Nominiamo in rimpiazzo del defunto consigliere Toschi, a membro della Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice Criminale e relativa procedura, il professore Veratti, di cui conosciamo i meriti, ed in ispecie il retto pensare politico, ed anche in vista dell'essersi egli già occupato a sorvegliare la stampa e la pubblicazione del Codice Civile e sua procedura.

Modena, 22 aprile 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXIX.

Prot. N. 4590.

Al Ministero dell'Interno.

Avendo Noi relazioni sfavorevoli sul Segretario

cato de'bovini; li prati e le stalle di piazza d'Armi; la tenuta delle Venti-Torri, cogli addetti prati intorno alle mura; gli stabili nella Villa de' Santi Faustino e Giovita; il bosco della Saliceta colla ivi aderente tenuta in San Felice, ed il palazzo in Carpi, denominato il Castello.

In Reggio e sua Provincia,

Il palazzo di Ghiara, pur compresi i separati servigi; la Rocca di Scandiano, e li nuovi fabbricati di Bagnolo presso Castelnuovo ne'Monti.

Nella Provincia del Frignano,

La Villeggiatura di Pavullo colle terre aggregatevi.

In Massa e Guastalla,

Li Palazzi Ducali.

In Castelnuovo di Garfagnana,

Il Palazzo ove risiede il Governo.

In Lunigiana,

I Castelli di Aulla e Fosdinovo.

Ed insieme agli indicati stabili, gli effetti mobili e le scorte di che sono rispettivamenti istrutti, niuna cosa eccettuata.

Finalmente ci riserviamo li diritti di caccia nelle bandite della Saliceta e Castelvetro, entro i limiti attuali.

Delle anzidette proprietà ne verrà fatta cessione e regolare consegna, per quanto occorra, dall'Intendenza Camerale alla Direzione della Regia Nostra Casa, cui ne spetterà l'amministrazione.

Ed intanto il presente Nostro Chirografo sarà trasmesso dalla Segreteria di Gabinetto tanto al Mi-

nistero delle Finanze, quanto alla Direzione della Regia Casa, per la piena sua esecuzione.

Dato in Modena, il 28 settembre 1848.

Firm. FRANCESCO.

XXXI.

Prot. N. 752.

Al Ministro dell'Interno.

Essendo Noi venuti in cognizione che vi sono impegni per far nominare a Maestro nella Scuola Elementare di Castelnuovo di Garfagnana certo sacerdote don Coli, in rimpiazzo del dimissionario don Gerardi, ordiniamo al Ministro di evitare tal nomina, essendo soggetto avverso al Nostro Governo. Ove il suddetto fosse già nominato o stabilmente, o provvisoriamente, ne ordiniamo la dimissione.

Modena, 20 febbrajo 1855.

Firm. FRANCESCO.

XXXII.

Prot. N. 1386.

Al Consultore di Governo Conte Giacobazzi.

Essendo noi informati dei molteplici abusi tollerati e perfino volti a proprio profitto dal Capo Custode dell'Ergastolo, Galotti Giuseppe, siamo venuti nella determinazione di dimetterlo col giorno d'oggi dal suo impiego.

Il Governo gli sostituirà, od interinalmente o stabilmente, altra persona che troverà adattata.

Modena, 28 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario.*

XXXIII.

F. 17. F. a — Prot. N. 1116.

Al Ministero delle Finanze.

Avendo Noi con Chirografo di jeri accettata la dimissione chiestaci con ripetute verbali domande

e per iscritto dal Consigliere di Stato, conte Girolamo Riccini, di potersi ritirare dal servigio di Nostro Ministro di Buon Governo, e Governatore della Città e Provincia di Modena, che attivamente e con abilità e premura avea prestato al Nostro Augusto Padre di c. e. g. m., massime in tempi difficili; motivata dalla necessità e di ristabilirsi in salute e di accudire a proprj affari particolari, di cui l'affezione di lui pel defunto Nostro amatissimo Genitore facevagli differire la cura; gli abbiamo assegnata sulla Cassa Nostra di Finanza una pensione vitalizia di italiane lire 3000 (tremila) di cui ne ordiniamo il coerente pagamento da godersi ove esso conte Riccini vorrà.

Modena, 16 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

XXXIV.

F. 2 F. a — Prot. N. 2384.

Col 1.° giugno prossimo viene abolito il titolo usato ora da molti Dicasteri di porre in testa ai loro atti *Ducati di Modena*, e gli sostituirà quello di *Dominj Estensi*.

La Segreteria diramerà il presente Nostro Ordine a chi spetta.

Reggio, 15 maggio 1855.

Firm. FRANCESCO.

NB. È notevole come di propria mano Francesco V sostituisse alla dizione di *Stati* Estensi quello di *Dominj* Estensi, esprimente maggior assolutezza, se non dispotismo, di Governo.

XXXV.

N. 1113.

Al Consigliere di Stato e Ministro di Buon Governo conte Girolamo Riccini.

Al séguito delle domande verbali ripetutamente a Noi fatteci dal Consigliere di Stato, Ministro di
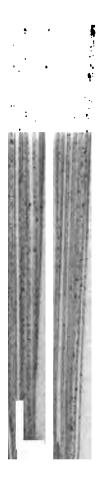
presa cognizione del contenuto nelle stesse, faccia opportuna nota di quelle di dette persone, che in esse lettere si trovano indicate.

Modena, 15 ottobre 1847.

Firm. MASSIMILIANO.

XXXVII.

Prot. N. 6581.

Al Governatore degli Stati di Massa, Carrara e Lunigiana, conte Luigi Giacobazzi.

Vedendo chiaramente che gli attuali soggetti Comunali, cioè, Sindaci dei territorj di recente aggregazione agli Stati Nostri, sono persone in generale poco affezionate al Nostro Governo, incarichiamo il Nostro Governatore degli Stati di Massa, Carrara, e Lunigiana, a proporcene altri da nominare, in sostituzione dei preacennati pei territorj stessi. Verranno questi scelti di preferenza del luogo, ma dopo il più maturo esame che faccia sicuri di andar essi forniti di tutti i necessarj requisiti; e in mancanza di tale sicurezza, si eleggeranno dai vicini paesi già Estensi; per esempio, a Fivizzano un Lunigianese Estense. Ove però fra i predetti Membri Comunali si riconoscessero alcuni sui quali si credesse di potere assolutamente contare, saranno gli stessi conservati in carica.

Modena, 23 novembre 1847.

Firm. FRANCESCO.

XXXVIII.

Prot. N. 4062.

Al Ministero di Pubblica Economia.

Accadendo spesso che ex Militari dell'Armata italiana chiedono una pensione che perdettero per loro colpa, sia col prendere servigio dal nemico nel 1815, nell'epoca dell'invasione di Murat, sia col mancare

egualmente di fedeltà nel 1821 e nel 1831, e trovando Noi che alcuni meritano qualche riguardo attesa la loro miserabilità, siamo venuti nella determinazione di sussidiare a carico del Ministero di Pubblica Economia, colla metà della pensione originaria stata loro assegnata nel 1814, i medesimi, e ciò dal 1.° luglio 1847 in avanti, senza arretrati, trattandosi di sussidio e non di pensione.

Escludiamo però:

1.° I tuttora profughi fuori di Stato, quand'anche avessero ottenuti dei salvacondotti;

2.° I recidivi nel 1831;

3.° Coloro che hanno delle possidenze, oppure un'arte od altra industria, per cui non manchino di sostentamento discreto;

Circa poi all'ex tenente Bargi, se esso sarà nella condizione di cui sopra, attese altre particolari circostanze, gli si accorda un sussidio ulteriore di uno zecchino mensile.

Modena, 15 giugno 1847.

Firm. FRANCESCO.

XXXIX.

Prot. N. 5113.

Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Per pure potere corrispondere alle viste della R. A. S., relativamente all'uniformare il più che sia possibile ed indirizzare a scopo veramente utile quegli Istituti, che sotto nome di Accademie, di Società od altro, hanno relazione alla istruzione nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, il sottoscritto si farebbe ad invocare come indispensabile la Sovrana Sanzione alle massime seguenti:

1.° I preacennati Istituti dipenderanno direttamente dal Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, tanto per la Direzione a detto scopo, quanto per ciò che riguarda l'amministrativo;

2.° La nomina dei rispettivi Presidenti, da ef-

fettuarsi ogni tre anni, apparterrà al Ministero sottoponendola prima all'approvazione Sovrana;

3.° Ove occorra la nomina di un Vice-Presidente, questa si farà dal Ministero sopra una tripla di accademici Membri attivi o Socj attuali, proposta ed esibita dal Presidente;

4.° Il Segretario dovrà scegliersi esso pure fra i Membri attivi o Socj attuali a pluralità di voti, raccolti per mezzo di schede, e nel caso che tale ufficio sia perpetuo, verrà pure nominato dal Ministero sopra una tripla da formarsi nel modo suddetto dal Corpo Accademico;

5.° Il numero dei Socj o Membri attivi, ai quali solo compete il diritto di votazione, non potrà mai oltrepassare quello che verrà determinato negli Statuti;

La nomina di essi, qualunque d'altronde possa essere la loro denominazione, si farà dal Ministero sopra triple da presentarsi dal Corpo Accademico nel modo indicato al § 4, di mano in mano che sopravvengono casi di mancanza;

6.° Ogni Società od Accademia avrà nel suo seno più censori scelti dal Ministero fra i Membri attivi del Corpo Accademico, per la preventiva revisione delle memorie che si avessero a leggere in pubblico e delle stampe che si dovessero pubblicare a nome del Corpo stesso;

7.° Quando un Accademico o Socio volesse stampare un' opera sua, fregiandosi col titolo di Socio Accademico secondo il Corpo a cui appartenesse, dovrà in antecedenza sottoporre l'opera sua ai suddetti Censori, salva la revisione della Censura ordinaria;

8.° Gli Statuti e Regolamenti d' ogni Accademia o Società, dovranno essere presentati al Ministero che li sottoporrà alla Sanzione Sovrana, con quelle modificazioni od aggiunte che ritenesse convenienti;

9.° Le discussioni nelle sedute. non dovranno estendersi oltre l'oggetto dei rispettivi Istituti, e a

tali sedute potrà sempre intervenire un Delegato del Ministero;

Le massime presenti non sarebbero però applicabili alla Società Italiana delle scienze, nè all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.

La Società Italiana, rimasta all'epoca della ristaurazione priva di residenza e di appoggio, fu ricevuta come in ospizio onorevolissimo dalla munificenza di Francesco IV, ma co'suoi proprj Statuti serbati fino al presente in tutta la loro integrità.

Del resto, essendo sparsa per l'Italia, ed operandosi tutto per mezzo del Presidente e del Segretario nel loro centrale ufficio di Modena, cessano per essa le ragioni speciali di sopravvegnenza che si possono verificare per le altre Accademie periodicamente adunate.

L'Accademia Modenese di Scienze Lettere ed Arti è anch'essa in una condizione naturalmente privilegiata, trattandosi di avere il Presidente perpetuo nella stessa persona del Ministro di Pubblica Istruzione e lo Statuto proprio già riformato ed approvato dalla gloriosa memoria del sopradetto Sovrano; Statuto che è divenuto in certa guisa inalterabile per l'interesse medesimo dell'Accademia, essendo condizionato al mantenimento di quello il prezioso lascito del Medagliere e della Biblioteca che furono di casa Rangoni.

Quando la R. A. dell'Augusto Sovrano si degnasse sanzionare le massime suddette, nelle quali può considerarsi compreso lo spirito del Sovrano Chirografo 29 luglio N. 4878, relativo alla Società Agraria di Reggio, il sottoscritto nutre fiducia che nel conseguire l'importante oggetto di una regolata uniformità per tutti i contemplati Istituti, si otterrebbe ancora, senza dar luogo a speciali osservazioni, lo scopo voluto dal suddetto Sovrano Chirografo.

Modena, 2 agosto 1847.

Firm. G. FORNI.

XL.

Approviamo questo Regolamento per le Società Scientifiche ed Accademie dello Stato, salvo le eczioni per la Società Italiana delle Scienze, e l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena.

Ordiniamo però di aggiungervi i seguenti tre articoli, cioè:

1.° Che non si potranno leggere memorie che non siano state sottoposte parola per parola ai Censori del Corpo Accademico;

2.° Che sarà vietato l'improvvisare discorsi;

3.° Che qualora vi sia violazione di questi due articoli precedenti, il Socio che avrà mancato cesserà dal far parte dell'Accademia;

Questo Regolamento è un' aggiunta e completamento al nostro Chirografo 29 luglio scorso.

Modena, 16 agosto 1847.

Firm. FRANCESCO.

XLI.

Prot. N. 4189.

Al Conte Consigliere Geminiano Pignatti, Incaricato del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Avendo il Marchese Federico Montecuccoli distratto da più anni, mentre era Governatore della Garfagnana, e convertite in suo uso le somme che il Ministero di Pubblica Economia ha pagato alla Provincia per soldo dell'Ingegnere Borrini e per la manutenzione delle strade, e restando così i varj appaltatori di lavori alle Strade insoluti, e la stessa Cassa provinciale esausta di denaro e creditrice di vistose somme, decidiamo ed ordiniamo, che intanto il Ministero di Pubblica Economia sborsi una somma di quattromila franchi al Governatore attuale della Garfagnana Odoardo Micheli per conto del Marchese Federico Montecuccoli, onde cominciare a pagare i

debiti di questo più urgenti verso le Casse pubbliche e particolari, che non abbiano con esso pattuito un prestito e frutto delle somme, che avevano ad avere; e per rimborsarsi il Ministero di detta somma e di quelle che ulteriormente potranno occorrere, lo autorizziamo a sequestrare i redditi dei fondi tutti allodiali del Marchese Federico Montecuccoli, facendogli già noi nominare dal Supremo Consiglio di Giustizia un Curatore ed Amministratore di questi suoi beni tutti allodiali, ed anche di quelli avuti presso Pavullo per titolo fidecommissario, su i cui redditi però gli lasciamo cento zecchini per suo mantenimento, ed il resto tutto dovrà andare in isconto di debiti, cominciando a saldare quelli verso le Casse pubbliche, e con denari avuti dal Ministero di Pubblica Economia.

Cattajo, 28 giugno 1845.

Firm. FRANCESCO.

XLII.

Prot. N. 3962.

Al Governatore della Provincia di Garfagnana, Odoardo Micheli.

Egli è ben doloroso il vedere tante mal versazioni accadute sotto il passato Governatore della nostra Provincia di Garfagnana, Marchese Federico Montecuccoli; e quanto a quella che ci rappresenta l'attuale Governatore della stessa nostra Provincia, Odoardo Micheli, con suo Rapporto del dì 7 giugno corrente, in ordine al credito di italiane lire 2471. 76, che lo Stabilimento dei pazzi di San Lazzaro in Reggio tiene verso quel Governo in saldo di arretrate dozzine dei dementi Trombi, Agostini e Pucci di essa Provincia, il prefato nostro Governatore curerà che i particolari o le Comuni paghino il loro dare per tal titolo, e riguardo alla somma già versata al nominato Marchese Montecuccoli dalla Comune di Vagli di Sotto, e da lui non passata al detto

Pio Luogo, ne rimarrà questo creditore al Marchese medesimo.

Modena, 15 giugno 1845.

Firm. FRANCESCO.

XLIII.

F. 12. F. A. — Prot. N. 712.

Al Governatore della Garfagnana, Conte Salinguerra Torello.

Ferma restante la massima della aggregazione della Comune di Pieve Fosciana con quella di Castelnuovo, ne sospendiamo l'effetto fino al 30 giugno, e allora si eseguirà, a meno che la Comune mandi via stabilmente e si liberi permanentemente di tutti gli individui che più o meno contribuirono alla sollevazione della Comune stessa coll'innalzamento della bandiera tricolore, e dei quali la Comune dovrà essere purgata intieramente, se vuole rimeritare la Nostra Grazia.

Castelnovo, 15 aprile 1839.

Firm. FRANCESCO.

XLIV.

F. 12. F. A. — Prot. N. 6812.

Al Governatore Conte Salinguerra Torello.

Sui replicati ricorsi e proteste degli abitanti della Pieve Fosciana, di fedeltà e rincrescimenti delle passate vicende, Ci siamo determinati a rimettere, ma solo per ora, in modo provvisorio, la soppressa Comunità della Pieve Fosciana, dal 1.° gennajo prossimo venturo 1833, con che tenga lontani dalla Comune stessa tutti gli individui compromessi per opinione politica nell'occasione dell'ultima rivolta di Modena. Ma il Sindaco e gli Anziani verranno nominati dal Governatore della Provincia immediatamente e non sopra triple.

Modena, 30 novembre 1832.

Firm. FRANCESCO.

XLV.

F. 1. F. A. — Prot. N. 531.

Al Direttore della Musica di Corte N. U. Antonio Gandini, Brigadiere della Guardia d'Onore.

Essendo venuta in Modena una cantante contralto, stata prima maritata in Botticelli, e che cantò in Russia, ed ora maritata con un chirurgo, che trovasi nell'Albergo di San Marco, e avendo essa chiesto di dare un'Accademia musicale nel Nostro Teatro di Corte, glielo abbiamo accordato per la sera di venerdì prossimo. E siccome essa ha il merito di essersi a Bologna, nella rivolta del febbrajo 1831, costantemente ricusata a cantare qualsivoglia inno, cantata od altro di rivoluzionario, e parimenti suo marito, non avendo mai messe fascie, nè coccarde tricolorate, nè servito la causa della rivoluzione; ci è venuto in pensiero di formarle anche l'orchestra per la sua Accademia tutta di soggetti che non abbiano mai serviti i ribelli, nè suonato per essi; quindi, ammessi li violini dell'Orchestra di Corte, e le viole e violoncelli, vogliamo, d'istrumenti d'arco, escluso solo il contrabasso Ghinetti, prendendo Tadolini, che va girando, e Manna. Basteranno in orchestra li suonatori di corno da caccia Galleotti e Cavedoni, l'oboè Itinsh, il secondo flauto Nobili. — Per primo flauto sarà lo tedesco della nuova banda, così per primo fagotto lo Horn tedesco della nostra nuova banda; per clarinetti Dobihal, ed il terzo tedesco, o forse anche Cuboni; si può prendere Angiolini, al caso, per corno inglese, e il fagotto secondo, le due trombe, il trombone e li timpani si prenderanno dalla banda del Reggimento Kinscky, con quanti altri potessero occorrere.

I pezzi da cantare e suonare saranno dieci, e divisi in due parti:

PARTE PRIMA.

1.° Sinfonia a tutta Orchestra.
2.° Cavatina della Donna.
3.° Concertino di Fagotto di Horn.
4.° Duetto fra la Donna, e lo scolare tenore Zoboli.
5.° Una suonata della banda militare Austriaca.

PARTE SECONDA.

6.° Sinfonia a piena Orchestra.
7.° Aria del tenore Zoboli.
8.° Concertino di flauto del suonatore Tedesco.
9.° Grande Aria della Donna.
10.° Altra suonata della banda Austriaca.

Incarichiamo il direttore N. U. Antonio Gandini ad organizzare con questi dati l'Accademia per venerdì prossimo, la sera alle ore 7 1/2, nel Teatro di Corte.

Modena, 19 gennajo 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLVI.

F. 11. F. A. — Prot. N. 3733.

Al Governatore di Reggio, Conte Ippolito Malaguzzi Valerj.

Avendo il Nostro Governatore di Reggio, conte Malaguzzi, un debito verso l'Opera Pia della Carità di Reggio, di dodicimila franchi, ed avendoci proposto di pagarlo, d'accordo col Presidente dell'Opera Pia, in rate infruttifere di 500 franchi all'anno, e per sua delicatezza, trattandosi di causa propria, avendo in Noi rimessa la decisione di questo affare, per tutelare l'interesse dell'Azienda dei poveri, combinando insieme i possibili riguardi pel Governatore, decidiamo che questo debba formare un Censo a favore dell'Opera Pia della Carità del capitale dovuto dei dodicimila franchi, e questo al frutto del 3 per 0/0 annuo, con facoltà sempre

di affrancare quando voglia, tutto od in parte, questo Censo, che dovrà essere legalmente assicurato e garantito a favore dell'Opera Pia.

Modena, 18 giugno 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLVII.

F. 12. F. A. — Prot. N. 510.

Al Governatore della Provincia della Garfagnana, Conte Salinguerra Torello.

Per mezzo del Marchese Grimaldo Malaspina abbiamo ricevuti li rapporti del 15 corrente del nostro Governatore della Garfagnana; e veduto con piacere la esultanza della Provincia pel nostro ritorno a Modena, come anche che in generale lo spirito della popolazione si sia mostrato buono, e a noi attaccati gli abitanti.

Però la Pieve Fosciana essendo stata la Comune forse sola, che cedette alla seduzione, e che per opera d'alcuni suoi individui vide la bandiera tricolore inalberata in essa, considerata anche d'altronde la sua grande vicinanza a Castelnovo, troviamo conveniente di abolire questa Comunità, sottoponendola per la massima parte a Castelnovo, e forse in parte a Castiglione, ove possa convenire, su di che attendiamo un parere del Governatore.

Siccome però il Sindaco della Pieve Fosciana si è ben condotto, così dovrà essere a lui significato che questa misura non fu presa in suo riguardo, mentre ebbimo luogo di essere contenti della sua condotta.

Volendo poi purgare la nostra Provincia della Garfagnana possibilmente da quei pochi soggetti, che pel manifestato loro attaccamento alle massime rivoluzionarie potrebbero guastar altri, così incarichiamo tutte le Comuni e li Sindaci rispettivi, nonchè il Podestà di Castelnovo, di indicare riservatamente al Governatore i soggetti compromessi o

sospetti in questo riguardo, per prendere poi quelle misure che crederemo più opportune.

Siccome poi gli abitanti della Comune di Vagli di Sopra e Vagli di Sotto si distinsero particolarmente in questa occasione offerendosi a venir colle armi a difendere il legittimo loro Sovrano, destiniamo una somma di mille franchi per formar da essi una milizia armata per ogni occorrenza, e ciò nel modo che il Governatore estimerà più opportuno, e farà loro sapere che mettiamo questa confidenza in loro conoscendo il loro attaccamento.

Preveniamo nuovamente il Governatore, che il sottotenente Muzzioli con 60 uomini di Cacciatori del Frignano sarà a quest'ora già in Garfagnana per perlustrar la provincia contro i fuorusciti sbarcati a Viareggio.

Firm. Francesco.

XLVIII.

F. 10. F. A. Prot. — N. 1716.

Chirografo da comunicare per loro norma ai Governatori e Delegati di Provincia dei nostri Stati, nonchè al Nostro Intendente Generale Camerale.

Abbiamo lasciato finora continuare l'usanza praticata sotto i nostri antenati e predecessori nella Sovranità, i Duchi di Modena di Casa Estense, che quando venivano conferite le Bolle di Canonica Istituzione a qualche benefizio Ecclesiastico in favore d'un nuovo Benefiziato, il rispettivo Governatore o Delegato di Governo, così da Noi autorizzato, coll'apposizione della parola in uso dell'*Exequatur* indicava nulla ostare più alla consegna delli fondi stabili e delle rendite del rispettivo benefizio ecclesiastico all'individuo a cui venne conferito. Sebbene le nostre massime siano chiaramente spiegate e praticamente seguite, di volere rispettare in tutto l'Autorità ed i diritti della Chiesa, lungi dall'arrogarsi cosa alcuna che potesse invadere tali diritti, abbiamo soltanto trovato necessario,

per evitare gli inganni e le frodi pur troppo così frequenti ai nostri giorni anche in materia di sorprendere l'Autorità Ecclesiastica con false asserzioni, di far verificare ogni volta dai nostri Governatori se nel caso concreto della collazione di quel beneficio non fosse mai occorsa alcuna tale frode, onde avvertirne l'Autorità Ecclesiastica prima che ne venisse eseguito il disposto, e così darle campo di far quelle modificazioni o cambiamenti che avesse giudicati opportuni, senza essere compromessa dal previamente su falsi dati e fondamenti disposto. — In questo senso solo si dava l'*Exequatur* ove non v'era difficoltà; ma siccome la parola *Exequatur* dà occasione a sinistre interpretazioni, e volendo noi evitar tutto ciò che potesse far credere volerci noi in ciò arrogare una autorità esecutiva sul disposto della Chiesa, vogliamo che d'ora innanzi i Governatori e Delegati di Governo, ommettendo la parola *Exequatur* fino ad ora usata, adottino un semplice *Nihil obstat*, che indichi non esservi alcuna avvertenza da fare, ed avrà la stessa conseguenza della immediata consegna per parte della Camera al nuovo beneficiato della sostanza del beneficio; e così sarà tolto il pericolo di una falsificazione di Bolla, od altro che far si potesse da qualche malizioso interessato, e ciò a danno della giustizia e della Chiesa, e nello stesso tempo si viene ad evitare tutto ciò, che, interpretato diversamente, dar potrebbe motivo di reclamo alla Chiesa.

Modena, 6 marzo 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLIX.

F. 13. F. A. — Prot. N. 649.

Al Delegato di Governo in Lunigiana Conte Bajard de Volo.

Essendo noi Stati soddisfatti del buono spirito e dell'attaccamento e fedeltà a noi dimostrata dalla Nostra Provincia della Lunigiana in occasione della

ribellione che ebbe luogo nei passati mesi nelle Nostre Provincie di pianura Modenese e Reggiana, e non essendosi in quella occasione manifestata qualche adesione alla causa dei ribelli in altro luogo della Nostra Lunigiana fuorchè in Aulla, e siccome questo dobbiamo supporre provenuto da istigatori esteri e da qualche aderente del paese; e d'altronde la Comune di Fosdinovo in questa occasione avendoci dato particolari prove di fedeltà, determiniamo quanto segue:

1.° Facciamo continuare i lavori d'adattamento del nostro palazzo di Fosdinovo, cioè dell'appartamento di mezzodì, onde dar guadagno e lavoro a quegli abitanti;

2.° Provvisoriamente il Governo di Lunigiana si trasporterà dall'Aulla a Fosdinovo;

3.° Nel mentre che, per la conformità cogli altri Nostri Stati, rimettiamo il Dazio di Consumo, provvisoriamente tolto nella Nostra Lunigiana, ma con discipline tali che tolgano gli abusi e l'odioso di questo Dazio; vogliamo far godere alli nostri sudditi di Lunigiana fedeli ed attaccati, finchè ci restano tali, una beneficenza maggiore, e più di vantaggio a tutti, e specialmente alla classe dei poveri, sospendendo l'esazione ed il tributo della tassa personale in tutte quelle Comuni che diedero non solo prova di fedeltà, ma nelle quali non si manifestò alcuna minima disposizione a dipartirsene, e ciò finchè ognuna di esse si conserverà fedele a Noi, ubbidiente alle nostre leggi, e finchè non ci darà occasione di essere malcontenti per turbolenze o altri gravi disordini;

4.° In conseguenza la Comune d'Aulla per ora resta eccettuata da questa beneficenza ed esenzione, ma ciò soltanto finchè essa medesima avrà denunziati e procurati in mano del Governo, non solo gli autori di quella disposizione a sollevarsi, che si manifestarono nel mese passato, ma anche tutti quelli che si lasciarono da quelli sedurre e che presero in qualunque modo parte a questo, e finchè questi saranno puniti e che così siasi espiata questa mac-

chia, espiata la quale la Comune d'Aulla sarà da noi riguardata come le altre della Nostra Lunigiana, e godrà delle medesime esenzioni e favori Nostri.

Massa, 11 aprile 1831.

Firm. FRANCESCO.

L.

Al Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione, Marchese Luigi Rangoni.

Essendo già passati 21 anni dacchè fu disciolta la cessata armata Italiana, ed avendo avuto campo abbastanza tutti li soldati della medesima, e Nostri sudditi, che si trovavano in servizio militare in quell'armata all'epoca del suo scioglimento per far valere le loro ragioni, sì d'impotenza a guadagnarsi il pane, prodotta da ferite e disagi ricevute e sofferti nel servigio stesso, come di essere assolutamente miserabili; d'ora in avanti non sarà più da accettarsi alcun ricorso per questo titolo, mentre dopo il lasso di tanti anni non è a presumersi che l'impotenza a guadagnarsi il vitto non ha guari sopravvenuta abbia a ripetersi dal militare servizio cui fu nostra intenzione di contemplare colla beneficenza delle pensioni militari.

Quanto alle suppliche state fin qui prodotte al Ministero e rimaste senza risoluzione, e alle altre che d'ordine Nostro gli si trasmettessero in decorso, il Nostro Ministro Marchese Luigi Rangoni ce ne sottoporrà analogo rapporto.

Modena, 5 novembre 1835.

Firm. FRANCESCO.

LI.

Al Governatore della Garfagnana, Marchese Federico Montecuccoli.

Siamo rimasti sorpresi della relazione ufficiale avuta, che li rappresentanti la Comunità di Castel-

novo di Garfagnana abbiano osato opporsi, ed in una maniera così pubblica e scandalosa, all'ordine dal Governatore lasciato, cioè che il signor Filippo Girolami faccia le veci di Podestà in luogo del Podestà Erra, che per salute domandò di ritirarsi finchè fosse ristabilito; ordiniamo che si facciano fare accurate indagini per conoscere chi sia stato l'autore primo di così insubordinato procedere, volendo Noi che un tale venga escluso immediatamente dalla Comunità, ad esempio anche degli altri, contentandoci questa volta di questa sola misura, che sarà bastevole fra persone educate, onde non vedere più ripetersi simili scandalose opposizioni agli ordini del Governo.

Modena, 21 gennajo 1839.

Firm. FRANCESCO.

LII.

N. 20.

Progetto per la sistemazione dell'Opera Bianchi dell'eredità di Gaetano Bianchi Modenese defunto, che lasciò l'eredità sua per l'istituzione diretta ad educare della gioventù a diventar buoni fattori di campagna, volendo nel tempo stesso contemplare in qualche modo i poveri, procurando loro travaglio.

Entrando nel retto spirito di questa istituzione, tendente a dare una educazione buona, semplice, ma utile, a dei giovani per formarne buoni fattori di Campagna; e se non si vuole snaturare quest'oggetto con associarvi idee moderne e con far uscire questi giovani, e pel trattamento e per l'istruzione, fuori della loro classe, bisogna 1.° Che ne sia eliminato tutto che abbia anche solo l'apparenza di lusso, o non combini col modo ordinario di vitto, vestito, abitudini dai vecchi buoni ed onesti fattori di campagna; 2.° Che l'istruzione di que' giovani sia limitata al puro necessario strettamente a questo loro stato e condizione; 3.° Che più che cognizioni teoretiche, acquistino le pratiche d'agricoltura;

4.° Che sieno istruiti nella Religione, e siano educati alla pietà e coi principj di vera onestà.

Venendo ora ai dettagli di questa istituzione, proponiamo le seguenti massime:

1.° Si cerchi di vendere, realizzare e metter a frutto tutto che appartiene alla credità di Gaetano Bianchi, e sia di pertinenza dell'Istituto agrario, meno per ora i fondi di campagna, che si potrebbero utilizzare per l'istituto, ma la casa e giardino di città si dovrebbe o vendere o affittare, come più convenisse, e così vendere le suppellettili, mobiglie, e ridurre a danaro quello che si può;

2.° Calcolare l'entrata netta, detratti gli oneri, e impiegando a frutto i danari giacenti, meno le somme necessarie, come si dirà in appresso;

3.° Se il casino dell'eredità, con un prato, che vi deve essere a Casinalbo, o a Corlo, non fosse adattato all'uopo, si cerchi d'acquistare coi danari giacenti dell'eredità un Casino o casa con poche stanze (p. es., basta con un salotto, e cinque o sei stanze, cucina, cantina) e con annesso almeno una ventina di biolche di terra atta per servir all'istruzione dei giovani, per mostrare loro li diversi generi di coltivazione; ma questo Casino dovrebbe essere ad una distanza non minore di quattro o cinque miglia dalla città di Modena;

4.° Colle entrate dell'eredità netta si dovrà mantenere un Sacerdote a cui sarà affidata la direzione dei giovani e la loro istruzione nella religione e nel leggere e scrivere e un poco i conti. Più, si dovrà mantenere un buon fattore agricoltore pratico (non già un professore o un teorico), un buon uomo di Campagna, che dovrà insegnare ai giovani tutte le diverse specie di coltivazioni, e ciò praticamente in quelle venti o più biolche di terra annesse al Casino d'abitazione. Poi a' giovani si dovrebbe dare una paga giornaliera, p. es., 1 franco o 1 e 1/4 circa, con che dovrebbero pensare a tutto, cioè al loro vitto, vestiario, biancheria ecc. La casa non darebbe loro che i letti, e alcuni mobili; e quindi non

occorrerebbe pagare alcuno di gente di servizio, solo un contadino con sua famiglia che accudirebbe alla terra annessa al Casino, e che avrebbe il suo alloggio, il quale farebbe quelle poche faccende di casa e da mangiare per chi volesse. Così l'istituto sarebbe semplice, non dispendioso, adattato allo scopo e alle persone; i giovani si vestirebbero di mezza lana, senza pretensione, mangerebbero ora minestra e pane, ora polenta e qualche altra cosa, all'uso di poveri agricoltori, e dei non ricchi fattori.

5.° Le Domeniche, i giovani dovrebbero andare la mattina a buon'ora alla parocchia a messa, previe orazioni da farsi col Sacerdote loro a casa; e poi andare tutti col fattore loro istruttore, e fare un lungo passeggio di cinque o sei miglia o più in campagna visitando delle possessioni, stalle, e il fattore dovrebbe istruirli nell'agricoltura, mostrando col fatto la buona e viziosa cultura. Poi verrebbero a casa a pranzo, dopo pranzo alla benedizione, poi un altro giretto in campagna, e poi a casa, e nelle sere lunghe, la sera passar col Sacerdote la dottrina cristiana, fare un' esame di coscienza, scrivere un poco, o leggere, o far conti. I lunedì potrebbero la mattina venire a Modena al Mercato col fattore istruttore, e poi comperar qualche cosa, se abbisognano, e tornar a casa a mangiare, e anche l'ora del mangiare non deve esser fissa. Dopo pranzo studiar l'agricoltura pratica in casa, poi un poco di leggere e far conti. Gli altri giorni della settimana alternar le ore della mattina e dopo pranzo coll'agricoltura pratica in casa, lavorando essi stessi le terre, seminando ecc., e alternar con un poco di leggere, scrivere, conti e istruzione nella Religione, specialmente la sera;

6.° L'amministrazione dell'eredità Bianchi non ha da pensare che a somministrare al Sacerdote destistinato per dirigere lo stabilimento, mensilmente anticipatamente l'importo del soldo del Sacerdote stesso, quello del fattore istruttore, quello delle dozzine dei giovani alunni, e quello che può occorrere

per provvedere in casa il lume, fuoco, e quello che importa più, la lavatura della biancheria da letto. E si farà previamente il calcolo quanti alunni si potranno mantenere, detraendo sempre prima da tutta la sostanza Bianchi una somma di circa tremila zecchini destinata come qui appresso;

7.° Passati due anni di tirocinio d'agricoltura dai giovani alunni nel modo detto qui dissopra, essi dovranno passare a dar prove pratiche delle istruzioni avute, e perciò dall'amministrazione dell'eredità Bianchi si comprerà (impiegando i tremila zecchini qui sopra, o il più o meno occorrente) una possessione, o più d'una unite, che sia in uno stato di negletta agricoltura, o mancante di scoli, con fabbricati cadenti, terre magre o con altri difetti. Si prenderà un pratico d'agricoltura temporariamente, e col tempo lo potrà fare un giovine escito da questa scuola pratica agraria, il quale con due, tre o quattro di questi alunni, che abbiano ben compito con profitto l'istruzione teorico-pratica nell'istituto, si metterà a ridurre in istato di buona coltivazione il fondo, scavando fossi, mettendo le terre in iscolo, facendo piantate ove occorre, prati se mancano, ingrassando il terreno, e risarcendo le fabbriche rustiche, non già con lusso, ma con sufficiente solidità, semplicità ed economia, ma in modo atto allo scopo, servendosi se occorre d'un Capomastro per ciò, e in tutte queste operazioni si prevalerà dai giovani alunni d'agricoltura, li farà lavorare essi e sorvegliare i lavori. Per eseguire questi, si prenderanno i più poveri di quei contorni, o anche di altre parti, o della città di Modena, poichè l'amministrazione aver potrebbe delle baracche trasportabili nel fondo, in cui alloggiare i poveri lontani, che venissero a cercare lavoro, e che vi fossero ammessi, e così si potrebbero avere i giornalieri più bisognosi dello Stato, onde quelli costerebbero meno, e si adempirebbe così al volere del testatore di contemplare anche i poveri, e lo si farebbe in un modo più confaciente, facendoli lavorare, e si otterrebbe l'altro intento di migliorare fondi.

8.° Messa così in istato di plausibile coltivazione, e stato di fabbriche, scoli ecc. una possessione, questa si rivende (forse allo Stato per applicarla, a qualche dotazione religiosa od attiva), e col ricavato denaro si compra un' altra possessione disfatta da rimettere in istato plausibile, esercitando così i giovani, finchè questi abbiano l' età e le cognizioni adattate per andar a servir da fattori, ovvero d'accudire a qualche affittanza.

9.° I giovani pei giorni di festa, o quando non v'è lavoro per la stagione nel fondo da migliorare, verrebbero a casa, cioè, al Casino d'istruzione agraria, ove cominciarono ad istruirsi, e di mano in mano che ne sortono si può ammetterne dei nuovi.

10.° L' età della prima ammissione dei giovani esser potrebbe fra li quattordici e sedici anni, e quella dell'uscita, secondo la loro riuscita, verso li venti o ventun anni. Il Sacerdote e il Fattore-istruttore resterebbero finchè fanno bene. Sarebbe bene dare il più presto possibile cominciamento a quest'utile educazione, che non dovrebbe mai dipartirsi dall'avere in vista che questi giovani debbono essere educati per la campagna, senza pretese e senza lusso, resi buoni, onesti, religiosi, istrutti in cose di campagna, ma da pari loro; così più facilmente troveranno da vivere onestamente, e sarà meglio adempita l'intenzione del testatore.

Modena, li 29 dicembre 1838.

Firm. FRANCESCO.

LIII.

Al Ministro di Buon Governo conte Girolamo Riccini.

Essendosi accordata dal Governo Inglese la libertà della stampa a Malta, ed essendosi ivi stabilita una stamperia libera da censura, troviamo conveniente di ordinare, come ordiniamo, che venga proibita nei Nostri Stati l'introduzione di qualunque

libro proveniente dalle stamperie di Malta senza un particolare permesso, e li contravventori saranno puniti secondo le leggi e le prescrizioni del Ministero di Buon Governo.

Modena, li 25 aprile 1839.

Firm. FRANCESCO.

LIV.

N. 6631.

Estratto dal Libro del Ministero dell' Interno in cui per solito si trascrivevano i Sovrani Chirografi.

Intendendo Noi che coll'aprirsi delle Scuole nel prossimo venturo novembre vada in vigore il Piano definitivo degli studj, e volendo intanto predisporre quanto è a ciò necessario, incarichiamo l'Assessore Conte Abbati, unitamente al Delegato agli Studj, di redigere dettagliatamente tale piano in unione a due altri Professori di nomina del Ministro, riportandone previamente la Nostra approvazione, e consultato in ispecie il Direttore del Liceo di Reggio, basandolo come segue:

1.° Progetto per frenare il numero eccessivo degli studenti, al caso introducendo anche un esame comparativo d'ammissione;

2.° Negli esami annuali vogliamo che lo studente, per passare, riporti certificati di buona condotta dalla Polizia e dal Parroco nella cui Parrocchia abita, i quali non parlino solo dei fatti risultanti da atti, ma di notorietà di massime religiose, morali e di subordinazione alle Autorità in fatti e discorsi. Questi certificati si richiederanno anche negli esami d'ammissione;

3.° Prima di ammettere alle scuole un giovane, dovrà esso provare come si manterrà, e se si mantiene con mezzi proprj, produrrà certificati, sia del Censo sull'imposta che paga il Padre, sia della Finanza sulla Tassa Capitale o Commerciale che paga la famiglia, o dell'Autorità locale sul mestiere che

assicura l'esistenza stabile della famiglia. Se è mantenuto da beneficenza altrui, deve indicare quale sia, e riportare l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, al quale ne farà rapporto favorevole o contrario il Delegato agli studj;

4.° Mancando il Regolamento Universitario, si addotti quello vigente avanti il 1821, circa le discipline e la gerarchia, salve le modificazioni che si crederanno di adottare.

5.° Si rimettono per massima le Cattedre esistenti avanti il 1848 e nulla più. Se la Commissione incaricata della redazione definitiva del Piano e Regolamento giudicherà necessaria una modificazione a queste massime generali, ne farà rapporto dando ragione del cambiamento.

N. 4119 — 22 luglio 1850.

Firm. Francesco.

LV.

Lettere due del Conte Giambattista Guerra, Colonnello d'Artiglieria e Direttore dell'Accademia di Modena, al Signor Conte N. N. di Reggio.

1.ª

Eccell.° Signor Presidente,

Ho ritardato di giorno in giorno una risposta alla pregiatissima sua per due motivi.

Il primo che il S. C. G. avendo approvato la proposta per gli esaminatori, e S. A. R. quella per l'esame, non sono stati ancora invitati i Signori Componenti a raccogliersi. Pregherò di nuovo l'Illustrissimo Signor Generale, di voler partecipar loro la scelta, onde io possa fissare con essi il giorno e modo dell'esame e comunicarlo a Lei.

La seconda che S. A. R. ha emesso Decreto che non vuole assolutamente che nell'Accademia si com-

piono studj di facoltà, per cui non so bene quale sarà il corso che vorrà farsi seguir loro. Per questo attendevo alcuna cosa di definitivo, che andrò io stesso a sollecitare e pregare da S. A. R. nella corrente settimana.

Queste due risoluzioni per sè importantissime, almeno a mio credere, hanno prodotto l'indugio del riscontro alla pregiatissima scrittami a di lei nome, e senza l'invito fattomi dal molto reverendo signor Don Massini, avrei ritardato ancora.

Al mio ritorno di Pavullo Le comunicherò le definitive risoluzioni per norma.

Voglia intanto tenermi per iscusato e credermi

21 luglio 1856.

Suo Obbligatissimo e Devotissimo Servo,

Firm. GUERRA.

2.ª

Eccell.º Signor Presidente.

Di ritorno da Pavullo, mi fo un dovere di comunicarle l'esito della mia gita.

S. A. R. è fermo nel non voler accordare a' giovani dell'Accademia degli studj di facoltà coll'intento di ottenere la laurea e quindi l'esercizio delle professioni legali e matematiche, essendo di opinione che ciò non si confà nella qualità di Nobile, e che a nulla giovino gli studj completi onde gli allievi sieno atti a disimpegnare gli impieghi superiori amministrativi, avendone una prova negli attuali suoi Ministri, sortiti dall'Accademia Nobile Militare.

Sapendo il giusto di lui desiderio che il signor Leopoldo, oltre la carriera militare, alla quale propende, si dedichi allo studio della facoltà Matematica, la quale possa servirgli di occupazione nel caso che non seguisse la carriera predetta, così ho pen-

stato di comunicarle tali sovrane risoluzioni, tanto più che si tratta d'altra parte di un aggravio coll'aumento di un anno preparatorio.

Credo però che se le famiglie che hanno interesse a far ammettere dei giovani nell'Accademia, si facessero a supplicare S. A. R. di accordar loro di seguire degli studj di facoltà, l'Altezza Sua potrebbe essere disposta a favorirli, giacchè sino ad ora sono stato solo a sostenere presso il Sovrano l'utilità di studj di facoltà, e il permesso di laurearsi e di esercitare una professione legale o matematica, siccome cosa non disdicente alla Nobiltà.

Ella farà però quanto crede, e solo vorrà favorirmi un cenno sulla carriera cui destina suo figlio e sulle sue risoluzioni.

Voglia aggradire l'espressione della particolare mia considerazione e rispetto, e credermi

Suo Devotissimo Servo,
Firm. Guerra.

LVI.

27 luglio 1855.

Alle preci di un Falegname che esponeva di essersi ridotto all'impotenza del lavoro nell'occasione dell'incendio del Teatro di Reggio, e chiedeva un sussidio, privo come era di casa e di tetto, rescriveva;

« Si rivolga al Comune, al quale, al caso, ha prestato un servigio, sebbene per certo inutile e senza esito felice. »

Reggio, 3 giugno 1856.

Firm. Francesco.

LVII.

A supplica del dottor A. C. di Reggio, il quale esponendo come si fosse reso storpio nel servizio dei cholerosi e inabilitato perciò all'esercizio dell'arte sua di Medico-Chirurgo, chiedeva sussidio sovrano per ajutare un fratello di lui a proseguire gli studj

intrapresi di Giurisprudenza. Francesco V rescrisse colla solita clemenza:

Prot. N. 4121.

« Vi sono anche troppi studenti, quindi non si fa luogo alla domanda. »

Modena, 15 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

—

Ma dentro quella supplica esisteva il seguente attestato:

A Chiunque ecc.

Attesto io sottoscritto che il giovine G. C. ha frequentate queste scuole dalle grammatiche a tutta la filosofia, dove si è sempre segnalato per *istudio, diligenza, bontà e profitto,* come di quest'ultimo ne è argomento la piena lode riportata nell'ultimo esame di filosofia.

In fede di che ecc. ecc.

Dal Collegio di S. Giorgio in Reggio, li 27 novembre 1858.

PIETRO CASOLI della C. di G.
Prefetto delle Scuole.

LVIII.

G. F. e G. B. A. di Madrignano (Villaggio di Lunigiana) ricorrevano, domandando grazia di essere autorizzati a mandare i rispettivi figli a scuola da un prete Curato delle Pianore (Stato Sardo), distante circa un miglio dalle loro case, mentre non aveano maestri nel luogo dove abitavano, nè bastavano ai medesimi i mezzi per mandare i figli a fare gli studj nei centri remoti dello Stato.

Il Duca, per impulso della sua misericordia, rescrisse:

Prot. N. 4173.

« Gli studj che facessero i figli dei petenti nel Sardo non verranno loro calcolati. »

Firm. FRANCESCO.

LIX.

A supplica di un Tutore, il quale lagnavasi che a lui e al Contutore fosse stato negato dal Vescovo di avere con loro i minorenni tutelati, ad oggetto di un legale accesso, rescrisse:

« Troviamo essere stato savio consiglio di Monsignor Vescovo di non lasciare due giovanetti in compagnia d'uno dei loro tutori, che fu Vice-Presidente del Circolo popolare in... e che per tal ragione fu da Noi dimesso dalla carica che copriva. »

13 dicembre 1857

Firm. FRANCESCO.

—

Aveva prima approvato un piano di educazione propostogli dal Ministro, rescrivendo in questi termini:

« Conveniamo pienamente in questo voto circa i minorenni T., e sappiamo anche il perchè si vogliano far sortire da uno stabilimento non atto a formare dei liberali e dei rivoluzionarj, quali li vorrebbe probabilmente formare uno ed il più influente degli amministratori a Noi ben noto, e che appunto per cattiva condotta fu privato da Noi d'impiego. »

Reggio, 3 maggio 1856.

Firm. FRANCESCO.

—

Per lo stato infelice di salute dei minorenni avendo i Medici consigliato i bagni di mare, S. A. rescrisse:

Al Ministro di Grazia e Giustizia

» Con che i due minori, che si dicono bisognosi dei bagni di mare, vi vadano accompagnati da persona destinata dal Rettore del Seminario di Correggio, si concede, ma escludiamo principalmente la compagnia del ricorrente Curatore D.r M., che sarebbe
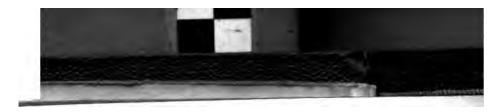
di pessima influenza sui sentimenti politici dei due giovani.

Cattajo, 22 luglio 1858.

Firm. FRANCESCO.

LX.

Una vedova supplicava per collocare il figliuolo nell'Accademia Militare, e S. A. rescriveva:

« Al Ministro di Buon Governo, che udito l'Assessore in....., nonchè il Delegato sulla fama che gode la famiglia B. ed A. in punto di condotta politica, religiosa e morale, e come si condusse nel 1848, inoltre se la famiglia B. è benestante e capace di mantenere il giovine all'Accademia Militare come ci si chiede, e finalmente qual sia l'aspetto, l'indole ed il talento del giovine, referirà. »

8 maggio 1855.

Firm. FRANCESCO.

Le informazioni date furono favorevolissime, solo dicendosi che due fratelli della petente aveano in passato mostrata contrarietà al Governo Estense.

Dopo ciò rescrisse:

31 maggio 1855.

« Visti dai referti essere la prossima parentela della B., ed in ispecie il fratello, di cattivo pensare politico, non crediamo opportuno di ammettere l'E. B. all'Accademia. »

Firm. FRANCESCO.

Poscia rescrisse ancora in questi termini:

« Esaminata attentamente la domanda della vedova B. di.... tendente a porre il figlio nell'Accademia Militare, e non avendo riscontrato nel giovine tutti i requisiti voluti dal Regolamento, non si può secondare la domanda. »

12 giugno 1855.

Firm. FRANCESCO.

LXI.

Avendo esposto a S. A. il Procuratore Camerale i motivi pei quali avea dovuto ritardare una brigosissima liquidazione, il Duca rescrisse:

« Avremmo amato che chi ebbe l'incombenza della liquidazione, ove non potesse compirla per qualsiasi motivo, o ne avvertisse, o non attendesse che si citasse a farne rapporto, per dire che non si faceva, nè si era fatto ciò di cui si era incaricato.

« Ritenendo, dopo ciò, essere esatto l'entro osservato, s'incarica il Ministero delle Finanze, letto il presente rapporto, a proporre a noi sia l'approvazione dei rimedj entro citati, sia altri mezzi onde giungere sollecitamente allo scopo di ottenere da Roma la sanatoria fatta la liquidazione. »

7 febbrajo 1850.

Firm. FRANCESCO.

LXII.

Al Nostro Ministro di Buon Governo e Governatore della città e provincia di Modena, Conte Girolamo Riccini.

Mi sono ben giustamente sdegnato contro l'autore di quella lettera stampata, che si può chiamare libello infame, datata da Napoli 5 gennajo 1837, sottoscritta Anselmo conte Spreti Firenzuola e diretta a Don Antonio Capece Minutolo Principe di Canosa, la quale fu con mansione a diverse distinte persone de' miei Stati mandata in varie copie, e conoscendo io il carattere del Principe di Canosa, ed avendolo fatto riconoscere dai periti d'uffizio, cui risultò la quasi morale certezza che di mano del detto Principe furono fatti tali indirizzi, e dallo stile basso e frizzante di detta lettera, e da varj amminicoli di essa debbo inferire che sia stata scritta tale lettera o dal Principe di Canosa stesso, o d'ordine, e

forse sotto dettatura sua. L'azione sarebbe indegna, ma conforme ad altri simili attacchi alla di lei stimabile persona fatti apertamente da detto Principe di Canosa. Sebbene io non dubito, che ella, appoggiata alla sua coscienza, alla stima pubblica e mia particolare, che si è saputo conciliare, e a quella confidenza che ella sa meritarsi da parte mia, sarà per disprezzare queste calunniose menzogne, scritte o da uno che non sa cosa scrive, ovvero da uno che non sapendo come attaccarla con verità, la attacca sovra punti che a lei ridondano più ad onore che a disdoro, o sopra altri su cui la pubblica fama la difende e la sua condotta la giustifica; e nell'attaccar lei, quasi fosse stato istrumento mio per commettere ingiustizie gravissime, io stesso non sono risparmiato: pure non potendosi tollerare impunite tali nefandità, ordino a Lei, ovunque il Principe di Canosa osasse metter piede ne' miei Stati di arrestarlo, cioè di farlo arrestare, e dovrà legittimarsi e difendersi dalla semicertezza che vi è, essere esso l'autore di quel libello infame, oltre le cose che apparvero col suo nome. A lei poi deve essere quiete e soddisfazione, dopo la sua buona coscienza e la buona opinione che ella generalmente gode, la stima e la fiducia che io meritamente ho posto in Lei, e la conferma che qui le faccio, essere io soddisfattissimo dei zelanti ed utili servigj che ella mi presta costantemente, e dell'attaccamento che mi professa, e di cui mi ha date molte non equivoche prove, che le danno diritto alla mia riconoscenza.

Modena, li 3 luglio 1837.

Firm. FRANCESCO.

LXIII.

Ad una supplica di parecchi militari del già Regno d'Italia, i quali chiedevano di poter ottenere dalla Francia la medaglia di Sant'Elena, rescrisse:

« Avendo Noi data agli ex-militari francesi una pensione, lochè è più utile a loro che la medaglia,

non intendiamo d'interessarci direttamente a far loro ottenere tale distinzione. »

Modena, 20 novembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

NB. La pensione ai militari del Regno d'Italia era dovuta pei Trattati di Parigi e di Vienna, e per essa era stato assegnato un fondo allo Stato Estense sul Monte Napoleone, e le pensioni furono da questo calcolate nella misura la più meschina.

LXIV.

Nell'occasione della morte di Carlo III, Duca di Parma, S. A. R. Francesco V stese la seguente bozza, cui tenne dietro il successivo Ordine del giorno del General Comandante:

« Domani avrà luogo nella chiesa di Cittadella una Messa di Requie per l'anima del fu Duca Carlo III di Parma, Piacenza e Stati annessi.

La truppa interverrà senz'armi.

Soldati! Questa funebre funzione per un Sovrano di uno Stato vicino, parente ed amico del Nostro, è conseguenza d'un delitto che disonora l'epoca in cui viviamo. Il pugnale di un infame Sicario, istrumento di quella setta che non fa mai tregua nella sua vile guerra contro l'Altare, il Trono e l'Ordine sociale intero, ha colpito, e questa volta, pur troppo, secondo i desiderj di chi lo diresse.

Voi, appartenendo a quella parte onorata e benemerita della Società, la quale, colla sua fedeltà ed energia, schiacciò l'idra rivoluzionaria in tutta Europa nel 1848 e 1849, dovete in occasione della triste funzione rinnovare i vostri *nobili* propositi, che sono e debbono sempre essere di non lasciar passare occasione di sconfiggere e battere in tutti i luoghi ed in tutti i modi i satelliti e gli istrumenti di quell'infame fazione.

Se il Cielo ne darà l'occasione, sono certo che an-

che voi contribuirete a vendicare le tante vittime cadute e che cadono per causa della medesima.

È un nemico fuor d'ogni legge ed al quale ogni soldato d'onore non può più dar quartiere. »

Modena.

Firm. FRANCESCO.

Ordine del Giorno 29 *marzo* 1854.

Soldati!

« La mano prezzolata di un Sicario ha testè troncati i giorni dell'Augusto Carlo III, Duca di Parma; ed ha immerso nel dolore la Real Consorte, i Reali Parenti, e poi primi gli Augusti nostri Sovrani!

Voi tutti foste meco compresi d'orrore per questo nuovo colpo dell'infame setta, nemica della Società, della Religione, dei Troni; e ben ne fu grave il motivo, ma non sia sterile commiserazione la vostra. L'infame Setta non dorme, quella Setta che non fa mai tregua nella sua vile guerra contro l'Altare, il Trono, e l'Ordine sociale intero; essa ha portato un nuovo colpo, e questa volta pur troppo secondo i desiderj di chi lo diresse.

Voi, appartenendo a quella parte onorata e benemerita della Società, la quale colla sua fedeltà ed energia schiacciò l'idra rivoluzionaria in tutta Europa nel 1848 e 1849, dovete in questa triste occasione rinnovare i nostri nobili propositi che sono e debbono sempre essere quelli di non lasciar passare occasione di sconfiggere e battere in tutti i luoghi, ed in tutti i modi i satelliti e gli istrumenti di quell'infame fazione.

La minacciata Società da noi lo richiede; l'onore militare ce lo impone; sieno i nostri petti scudo contro consimili orrendi attentati, e fidenti in Dio, contribuiremo così ad abbattere l'iniqua Setta ed a vendicare tante vittime illustri.

Io intanto vi chiamo domani ad offrire fervide

preci al Signore per il riposo eterno dell'anima dell'Augusto Defunto Duca, assassinato, ed a tale oggetto ho disposto che alle ore otto antimeridiane vi sia Messa di Requie nella chiesa di Cittadella.

Interventevi penetrati della tristissima circostanza, e colla prece per l'Augusto Defunto dirigete fervidi voti all'Onnipotente per la conservazione degli Augusti nostri Sovrani.

Il presente sarà letto all'appello delle ore due pomeridiane, a quello della sera, ed a quello di domani dopo la sveglia.

Nei distaccamenti sarà similmente letto a tre appelli successivamente alla sua diramazione, ommesso l'annunzio della sacra funebre funzione.

La truppa interverrà in tunica e senz'arme.

Il Generale Comandante,

Firm. A. SACCOZZI.

LXV.

Un impiegato che, succeduto al padre, ma con diminuzione di soldo nello stesso impiego, supplicava per un sussidio a fine di mantenere un figlio nel Collegio de'Gesuiti, fu rescritto:

« Non si fa luogo alla domanda e consigliamo il petente a non mettere agli studj il figlio. »

Modena, 6 novembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

LXVI.

N. 1107.

Dalla Segreteria di Gabinetto di S. A. R.

Riconosciuto S. A. R. l'importante vantaggio di promuovere e favorire, per quanto è possibile, l'emigrazione dai suoi Stati di quelli fra i suoi Sudditi, i quali, mancando di mezzi di sussistenza, spontaneamente si dichiarano pronti a trasferirsi in estranei paesi per tentare di migliorare fortuna; ma intenta in pari tempo la R. A. S. a regolare detta

emigrazione in modo, che abbia essa a riuscire veracemente utile, si è degnata con Sovrano Suo Chirografo del dì 11 corrente di stabilire in proposito diverse massime, ingiungendo al tempo stesso alla sua Segreteria di Gabinetto di partecipare le medesime al Ministero di Buon Governo, a quello di Pubblica Economia ed Istruzione, ed al Consigliere Intimo Presidente Scozia, acciò riservatamente le esaminino per quelle eccezioni od ulteriori norme che ritenessero opportune di suggerire. Il sottoscritto pertanto, in adempimento dei prevenerati Sovrani Comandi abbassati ad essa R. Segreteria di Gabinetto, trasmette all'illustrissimo signor Consigliere Intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e Grazia e Presidente del Superiore Consiglio di Giustizia, Rinaldo Scozia, copia del preossequiato Sovrano Chirografo; e si dà l'onore anche in tale occasione di riprotestare alla lodata Signoria Sua Illustrissima la ben distinta sua stima e devota considerazione.

Modena, 13 marzo 1846.

GAETANO GAMORRA, *Segretario.*

All'illustrissimo signore, il signor Rinaldo Scozia, Consigliere Intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e di Grazia, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia.

LXVII.

Alla Segreteria di Gabinetto.

Trovando Noi utile sotto ogni rapporto il dare una maggiore estensione ad una volontaria emigrazione di soggetti, che, o per la troppa popolazione del Nostro Stato non trovano sufficiente modo di vivere, o per altro motivo s'inducono al malfare; mentre, trasportati in altro paese ove i salarj sono più alti e dove v'è ancora più facilità per l'uomo industrioso di migliorare la propria sorte, ponno avvantaggiare essi stessi, con utilità del paese che si libera di soggetti superflui e dannosi, e dell'erario al

quale sono di carico nelle frequenti detenzioni che soffrono, e finalmente di essi stessi che abbreviano la loro pena, determiniamo:

1.° Che gli emigrandi o deportandi paghino almeno in parte le spese del loro trasporto all'estero;

2.° Che si stabilisca una cassa d'emigrazione;

3.° Che tale cassa, amministrata separatamente sotto la sorveglianza del Ministero di Buon Governo, si alimenti, almeno in parte, dal prodotto del lavoro o di depositi di coloro che emigreranno;

Stabiliamo perciò che:

4.° I detenuti condannati criminalmente e che abbiano oltre 10 e meno di 13 anni di pena da espiare, formino una massa di 360 franchi, ed allora verranno graziati e trasportati gratuitamente all'estero;

5.° Quelli che hanno oltre 8 e sotto 10 anni da espiare accumulino 300 franchi;

6.° Che chi ha oltre 6 e meno di 8 anni da espiare accumuli 240 franchi;

7.° Chi ha oltre 4 e sotto 6 anni di pena da espiare accumuli 180 franchi;

8.° Chi ha oltre 2 e sotto 4 anni 120 franchi.

9.° Chi ha meno di 2 anni da espiare e chi è condannato correzionalmente ad una pena qualunque, purchè superi i 6 mesi, dovrà accumulare 80 franchi, e se è recidivo 160 franchi;

10.° La deportazione dovendo essere volontaria, chi non ne vuole approfittare espierà l'intera pena alla quale era condannato, e 2/3 della sua massa, sino alla somma che doveva accumulare per avere diritto al trasporto gratuito, verrà versata al fondo d'emigrazione;

11.° Quella somma che il detenuto potesse accumulare oltre la prescritta fino al giorno di sua partenza, gli verrà pagata alla mano arrivato che sarà alla sua destinazione;

12.° Chi non potesse lavorare in terra, verrà impiegato in lavori anche di manifatture nei luoghi di detenzione, e 2/3 del guadagno andranno alla massa,

ossia alla cassa d'emigrazione, ed un terzo servirà a migliorargli il vitto, o gli verrà tenuto in deposito. Se poi si trattasse di lavori (specialmente di terra) da farsi a conto del Ministero di Pubblica Economia, si prescrive che i cottimi ai detenuti siano due terzi dei cottimi che si concludono colla gente libera: di questa somma un terzo va per vitto e vestito, il resto alla massa, e quindi alla cassa d'emigrazione;

13.° Trattandosi poi d'individui in istato di libertà, che si presentino al Governo per essere trasportati gratuitamente all'estero, dovranno essi deporre almeno 100 franchi nella cassa d'emigrazione; e trattandosi di famiglie, 50 franchi per ogni individuo a detta cassa, più avere altri 50 franchi per ciascuno da dar loro alla mano all' atto dell' arrivo alla loro nuova destinazione;

14.° Chi ritorna senza speciale permesso nello Stato Nostro e ne sia partito in seguito ad una grazia avuta, dovrà subire il rimanente della pena che all' atto di partire gli restava a subire, e rimarrà poscia soggetto a precetto. Anche chi partì senza previa dotazione non potrà ritornare senza permesso del Governo, che lo darà se giustifica di essersi condotto bene, d'aver un' arte alla mano, o di venire temporariamente in patria per proprj affari;

La Segreteria di Gabinetto trasmetterà il presente Chirografo al Ministero di Buon Governo, al Ministero di Pubblica Economia ed al Consigliere Intimo Presidente Scozia, perchè riservatamente, lo esaminino e propongano quelle ulteriori norme che essi crederanno necessarie, come pure le eccezioni che sarebbero da farsi quanto a certi delinquenti od a chi ha famiglia od è incapace d' un' arte o mestiere per salute, età od altra qualunque cagione.

Modena, 11 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

Confrontata coll'originale in Atti, Prot. N. 1107.

G. GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

LXVIII.

N. 2039.

Estratto dal Registro del Ministero di Pubblica Economia, in cui per solito trascrivevansi i Chirografi Sovrani.

Abbiamo determinato che col 1.° del prossimo venturo novembre abbia ad essere aperta, nel fabbricato di San Bartolommeo una casa di Padri della Compagnia di Gesù, alla quale sarà assegnato l'insegnamento di una parte di queste pubbliche scuole basse.

Ne rendiamo informato il Nostro Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione, Marchese Luigi Rangoni, il quale incarichiamo di dare le più pronte ed efficaci disposizioni, onde sia prestamente evacuato il fabbricato di San Bartolommeo, come quello che apparteneva ai Padri Gesuiti, da ogni abitante, per quanto da lui dipenda, concentrando quelle scuole nelle altre di San Giovanni. Ci riserviamo poi di comunicare in appresso al prefato Nostro Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione le ulteriore Nostre disposizioni per l' attivazione delle scuole dei suddetti Padri Gesuiti.

Modena, 9 settembre 1821.

Firm. FRANCESCO.

LXIX.

N. 1039.

Estratto dal Libro suddetto.

Al Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione, Marchese Luigi Rangoni.

Riaprendosi dopo le Feste di Pasqua, quando si potrà, le scuole in Modena, dirette dai Padri Gesuiti, fissiamo le seguenti norme:

1.° Per ora si apriranno le scuole dell' infima, cominciando fino inclusive alla Rettorica;

2.° Quelle di Filosofia per ora restano ancora sospese, come sospendiamo per ora anche l'apertura

dei convitti Legali e del Medico, e le rispettive lezioni;

3.° Fino all'anno duodecimo compito, o al più il decimoterzo, potranno i Padri Gesuiti riammettere i buoni e savj ragazzi loro scolari, purchè quelli di tutte le scuole di grammatica al disotto di 13 anni non oltrepassino per ora, il numero di centocinquanta:

4.° Per gli scolari che oltrepassino i 13 anni, non potranno essere riammessi alle scuole, se non a fronte d'essere muniti di attestato della Polizia di Modena di loro buona condotta, e di non aver avuto eccezione nè di aver servito ai ribelli o dimostrato sentimenti rivoluzionarj durante l'ultima rivolta in Modena, e il loro numero, esclusi quelli di filosofia in Modena, non potrà per ora eccedere li cinquanta o sessanta al più;

5.° A Reggio valerà lo stesso per le scuole dei Padri Gesuiti in San Giorgio, che si è fissato qui sopra per quelli di Modena, colla differenza che per l'ammissione degli scolari dai 13 anni in su, limitatamente a cinquanta o sessanta al più, dovranno, invece dell'attestato della Polizia, averne uno di buona condotta ed ammissibilità da una Commissione composta dall'arciprete Don Strani, dal professor Pietro Tonelli e dal professore Cocchi;

6.° Si riapriranno dopo Pasqua le scuole Teologiche in Seminario di Modena e Reggio, ferme stanti per ora le prescrizioni Governative relative ai forestieri;

7.° Si ricomincieranno dopo Pasqua le scuole di Matematica, dei Cadetti Pionieri, e il professore Reggi è provvisoriamente incaricato di quelle dell'anno preparatorio.

Modena, li 29 marzo, 1831.

Firm. FRANCESCO.

LXX.

N. 1562.

Al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Per ottenere una migliore disciplina nella condotta

in iscuola e fuori di scuola, dagli scolari che frequentano le scuole ai rispettivi Seminarj di Carpi, Correggio, Finale, Castelnovo di Garfagnana, Nonantola, Fiumalbo e Marola, troviamo necessario di assoggettare anche gli scolari esteri non degenti nei rispettivi Seminarj, ai rispettivi Rettori dei Seminarj suddetti, in forza anche di espressa delegazione ad essi per parte del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, che perciò diramerà i debiti avvisi, autorizzando i detti Rettori a punire, ed anche espellere ed escludere dalle scuole, gli scolari disubbidienti alle prescritte discipline, o che colla loro condotta, discorsi o altro si rendono immeritevoli; coll'obbligo ai detti Rettori di riferire in appresso al Ministro. E quantunque l'abate mitrato Simonetti di Castelnovo di Garfagnana già abbia una sopraintendenza su quelle scuole, intendiamo però che a quel Rettore del Seminario Don Flori si debba dare l'uguale autorità sugli scolari esteri come agli altri Rettori.

Modena, 6 dicembre 1831.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

LXXI.

N. 4916.

Estratto dal Libro del Ministero dell' Interno.

Accogliendo Noi di buon grado l'inchiesta fattaci dal Padre Ferrari, Provinciale della Compagnia di Gesù, di riaprire le Case dell'Ordine in questi Stati, e di riassumere l' istruzione della gioventù, incarichiamo il Consultore Marchese Taccoli, di entrare seco lui in trattative sul modo di mandare ad effetto quanto da lui si domanda, dipendentemente dai Ministeri dell'Interno e di Finanza. I due Ministri dell' Interno e di Finanza cureranno l' esecuzione del presente Nostro Decreto, il quale verrà ad essi comunicato dalla Nostra Segreteria di Gabinetto, egualmente che al Padre Ferrari ed al Marchese Taccoli.

N. 3062, li 3 giugno 1850.

Firm. FRANCESCO.

LXXII.

N. 6665.

Estratto dal Libro suddetto.

Compiuti i concerti col Provinciale dei Padri Gesuiti, Giuseppe Ferrari, e tolta così ogni difficoltà al reintegramento del benemerito Ordine nei Nostri Dominj, stato dalla rivoluzione da qui, come da altri luoghi, allontanato, siamo venuti nella determinazione di decretare e decretiamo:

1.° L'Amministrazione dei beni e case possedute dalla Compagnia di Gesù nei Nostri Stati verrà loro immediatamente restituita;

2.° Potranno essi immediatamente prendere possesso delle loro case;

3.° Coll'apertura dell'anno scolastico, vale a dire col 1.° di novembre venturo, verrà loro concesso di riaprire le loro scuole in Modena, Reggio e Massa, e verrà ad essi affidata la direzione dei tre Convitti già esistenti avanti marzo 1848 nelle suddette tre Città;

4.° Onde non togliere però al pubblico la possibilità di studiare altrove, il Governo si riserva sia di aprire egli stesso, sia di lasciare, colle regole da stabilirsi, aprire altre scuole indipendentemente da quelle dei Padri Gesuiti;

5.° I Ministri dell'Interno e delle Finanze, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per la parte che rispettivamente li riguardi, e dietro le norme già prima d'ora loro date.

N. 4080, 24 luglio 1850.

Firm. FRANCESCO.

LXXIII.

N. 5837.

Al Ministero dell'Interno.

Con sorpresa osservammo che in ogni luogo ove i rivoluzionarj, per far onta alla memoria del Nostro Genitore di gloriosa memoria, cancellarono le

inscrizioni in suo onore, o ruppero o cancellarono armi ed emblemi della Nostra Famiglia, restarono, dopo oltre un anno che fu compressa la rivoluzione, cancellati; si ordina quindi che a spese Comunali vengano detti guasti immediatamente riparati, sotto la responsabilità del Ministero dell' Interno.

30 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

LXXIV.

N. 167

Il Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo.

All'Illustrissimo signor D. Carlo Galeotti, Assessore Legale di Governo, ff. di Delegato Politico, Incaricato della Direzione di Polizia per le Provincie oltre Apennino (Massa).

Modena, il 20 marzo 1850.

Informata S A. R. dei fatti ultimamente successi in Carrara, e di altri consimili accaduti in Castelnovo di Garfagnanà, sui quali, d'ordine del Ministero, si incombe alle necessarie verifiche, ha espresso al Supremo Comando Generale Militare Estense, essere sua mente che l' autore od autori di insulti e provocazioni alla Forza, di canti e schiamazzi sediziosi tendenti a suscitare trambusti, qualora vengano colti in flagranti, abbiano ad essere sottoposti, senza altro indugio ed in via sommaria, al castigo del bastone, applicando loro quel numero di colpi che, secondo la qualità della mancanza e il grado di colpabilità di ciascuno, sarà riconosciuto adequato, ponendoli poscia in libertà.

Nel tempo stesso, la lodata A. S. R. ha ingiunto al suddetto Generale Comando di prescrivere, che al rinnovarsi in Carrara predetta inconvenienti della suespressa specie, sia spedita in luogo una Compagnia di linea col soldo elevato, lasciandovela per quindici giorni a carico del Comune.

Informato del tutto il Mio Ministero dal surripetuto Generale Comando, il quale avverte di essere

proceduto alle coerenti comunicazioni ed istruzioni verso il Comando Superiore di codestà Città, io non tardo di parteciparlo alla S. V. Illustrissima, per opportuna norma ed intelligenza; e siccome il castigo di sopra espresso, giusta sempre la Sovrana Mente, si intende estensibile a tutti coloro che in qualsiasi località o paese si permettessero mancanze della suespressa natura; così prevengo pure di ciò la stessa S. V. onde si faccia a darne contezza a tutte le Autorità Politiche di codesta Provincia per loro governo nei casi verificabili, ritenuto che per la relativa applicazione dovranno procedere di pieno concerto col Comando Militare del luogo.

Ho il vantaggio di confermarle la mia distinta stima

Firm. De Buoi.

L. Baraldi, *Vice Segretario.*

LXXV.

N. 620.

Ergastolo di Modena, il 25 dicembre 1835.

All'Illustrissimo signor Assessore Legale del Ministero di Buon Governo, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

Il Capo Custode.

Fu jeri sera reduce a quest' Ergastolo dalle carceri di Polizia il ff. di Aguzzino, Bocchignani Giuseppe, il quale mi ha raccontato di avere su di sette individui eseguito operazioni di proprio istituto. Regolandosene quindi la mercede, come si praticò in altra circostanza, in uno scudo di Milano per ciascheduno, ne viene che opinerei, che sette scudi appunto ne fosse il suo emolumento. Assoggetto però questo mio voto alla saggia prudenza di V. S. Illustrissima, a cui rassegno la mia distinta ed ossequiosa stima

Umilissimo Servo,

Firm. G. Gallotti.

N. 5138. — Prot. Direz. Prov. 31 dicembre 1835. (FUORI).
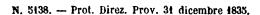
« Visto, si rimetta al signor Commissario Bossi per informo e parere, ritornando. »

4 gennajo 1836.

BONAZZI.

FERRARI, *Cancelliere*.

« Sussiste l'entro esposto del Capo Custode Gallotti sulle operazioni eseguite nelle carceri di Polizia dal ff. di Aguzzino Bocchignani, il quale, in due giorni, ebbe a sferzare sette individui, due volte per cadauno, e sulla quota di dodici sferzate a testa. Sarei quindi del rispettoso sentimento si potesse compensare il medesimo col pagamento delli dimandati scudi sette. »

Firm. BOSI.

« Visto, e convenendosi, si rassegni al Ministero per le analoghe sue risoluzioni, essendo qui unita la distinta delle persone alle quali sono state applicate le sferzate di cui, e per quali titoli, e ciò con verbale approvazione anche di S. E. »

26 gennajo 1836.

Firm. BONAZZI.

FERRARI, *Cancelliere*.

F. 2. F. 162. — N. 294. Prot. del M. di B. G.

Modena, 27 gennajo 1836.

a dì 3 febbrajo 1833.

« Si ordini alla Ragioneria di spedire mandato d'italiane lire 23 (ventitrè), in testa del signor Assessore, pel titolo entroindicato, il quale dovrà valersene a compensare l'esecutore per le date battiture, scaricandosi tale spesa al titolo *punitiva giustizia*. Si prevenga poi per opportuna sua norma il signor Assessore medesimo della data disposizione, e gli si aggiunga che, a termine anche dei concerti precorsi in proposito, resta d'ora innanzi stabilito per massima, che ogniqualvolta l'Aguzzino abbia ad essere impiegato nelle

carceri di questa capitale per operazioni conforme alle già eseguite nella entro riferita circostanza, gli si dovrà corrispondere la mercede di modenesi lire 3 per ogni giorno e per ogni individuo colpito dalla pena delle sferzate, dovendosi poi osservare tale prescrizione anche ove l'esecuzione dovesse farsi in carceri politiche di altro paese, colla sola differenza in tale ipotesi di una conveniente diaria da corrispondersi all'Aguzzino oltre la mercede suddetta, la quale resta stabilita sin d'ora in regola di lire 1. 15. »

Firm. Riccini.

C. F. Bartolomasio, *Segretario.*

SEGUE LA NOTA DEGLI INDIVIDUI SFERZATI

Monti Carlo, Monti Lorenzo } fratelli; Torelli Pietro ragazzi	Sferzati per titolo di essersi resi confessi di un complesso di furti.
Deangeli Salomon, Modena Angelo ragazzi	Sferzati quali manutengoli ricettatori e compratori recidivi di cosa furtive.
Bernardi Emilio	Sferzato per strepiti ed escandescenze commesse nelle carceri, ove trovasi qual condannato detenuto, e per avere segnatamente, mediante l'uso di una lira di Parma, fatto in pezzi una coperta di lana da munizione.
Bertelli Francesco ragazzo	Sferzato per titolo di ubbriachezza e confesso ancora del furto di una pipa.

ALLA RAGIONERIA. — N. 294, Prot. del Ministero di B. G.

Modena, 11 febbrajo 1836.

addì detto

La Ragioneria spedisca mandato di ital. lire 23 (ventitrè), in testa dell'illustrissimo signor Assessore Legale del Ministero, dottor Carlo Bonazzi, da valersene a rimborsare chi corrispose pari somma all'in oggi defunto Aguzzino Giuseppe Bocchignani a titolo di sua mercede, per avere sferzato sette individui in queste carceri di Polizia. Tale somma dovrà caricarsi alla Rubrica — *Spese di punitiva giustizia.* »

Il Ministro Riccini.

N. 294.

All' Illustrissimo signor Assessore Legale del Ministero di Buon Governo, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

11 febbrajo 1836.

Preso sott'occhio il rapporto del Custode Gallotti insinuato dalla S. V. Illustrissima al Ministero nel 26 p. p. gennajo, sotto il N. 5137, Protocollo della Direzione Provinciale del 1835, e relativo ai sette individui che furono in queste carceri di Polizia sferzati dall' in oggi defunto Aguzzino Bocchignani, ho disposto che in testa della prefata S. V. sia spedito mandato d'italiane lire 23, onde se ne valga a rimborsare chi corrispose pari somma al detto Bocchignani in titolo di sua mercede per siffatta esecuzione.

Nel renderla di ciò intesa a sua norma, mi è d'uopo soggiugnere, in coerenza ancora de'concerti precorsi in proposito, che resta d'ora in avanti stabilito per massima, che ogniqualvolta l'Aguzzino abbia ad essere impiegato nelle carceri di questa capitale per operazioni conforme alla preaccennata, gli verrà corrisposta la mercede di modenesi lire 3 per ogni giorno e per ogni individuo colpito dalla pena delle sferzate, dovendosi poi altrettanto osservare anche ove l' esecuzione avesse a farsi in carceri politiche di altra località, colla sola differenza in tale ipotesi di una conveniente diaria da fornirsi all'Aguzzino, oltre la mercede suddetta, stabilita sin d'ora, come si disse, in modenesi lire 3, pari a lire 1. 15 italiane.

Ho il pregio Illustrissimo signor Assessore di reiterarle i sensi della mia distinta stima.

Firm. RICCINI.

LXXVI.

N. 1497.

Dalla Segreteria di Gabinetto di S. A. R.

Il sottoscritto adempie a quanto è uffizio della Regia Segreteria di Gabinetto, partecipando a S. E. il Ministero di Grazia e di Giustizia il seguente Sovrano Chirografo.

« In séguito al Nostro Decreto del 29 marzo scorso nominiamo:

» A Presidente della Commissione Militare incaricata di giudicare chi commise delitti durante il recente periodo di guerra, il Maggiore Armodio Cavedoni.

A Membri

Cerchiari Antonio, Capitano Tenente.
Camoncoli, Tenente.
Vecchi, Sottotenente.
Gabrini, Sergente.
Rosa Domenico, Brigadiere.
Vandelli, Comune d'artiglieria.
A Regio Commissario Fiscale, il Dottor Angeli Carlo, Giusdicente di Correggio.

» Il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Comando Generale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto. »

Modena, 5 aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

Profitta in pari tempo l'infrascritto del presente incontro per riprotestarsi colla più distinta stima ed ossequiosa considerazione

Di Sua Eccellenza,

Mod. 6 aprile 1849.

Umilissimo e Devotissimo Servitore,
D. CARLO PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

A. S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia Rinaldo Scozia.

LXXVII.

Rapporto del Commissario Fiscale della Commissione Militare, al Ministro di Giustizia.

Eccellenza,

Mentre mi fo un dovere di partecipare all'E. V. che per titolo di delitto contemplato dal venerato Sovrano Editto 15 settembre prossimo scorso, sono stati dal Ministero di Buon Governo sottoposti al giudizio di questa Commissione gli arrestati..... per ritenzione e seguíta apprensione, quanto al primo di uno stile, e quanto all'altro di un fucile; la supplico ad avermi per iscusato, se per amore di giustizia e con quella ingenuità e lealtà che è propria di un Magistrato d'onore, mi permetto di tenerle a mio scarico parola in proposito, e di esternarle ad un tempo alcune mie riflessioni intorno al metodo processuale che intenderebbesi si avesse a tenere in simili casi.

Erano allora prevenute a questa Commissione dal sullodato Ministero di Buon Governo le lettere in data 9 andante, risguardanti gli arrestati summentovati, quando nel giorno di jeri dal Supremo Comando Generale Militare veniva chiesto conto a questo signor Maggiore Presidente intorno a quelli; e successivamente qui si notificava da quest'ultimo essere Mente Sovrana, secondochè eragli stato comunicato dal preossequiato S. C. G. Militare, che si avesse avuto a procedere nei casi suesposti senz'alcuna formalità di giudizio, e che in una unica sessione si avesse da questa Commissione a devenire alla ultimazione delle processure relative.

Al séguito di che, se dall' un canto, a giustificazione mia e della Commissione, non so dispensarmi dal portare a cognizione dell'E. V. che jeri soltanto pervennero le lettere di partecipazione per le processure da intraprendersi a carico dei prenominati.... e.... senzachè per anche siano stati rimessi i corpi

di delitto, nè che tampoco siano stati tradotti a queste carceri gli arrestati medesimi; dall' altra parte poi, mi è d'uopo pregare la commendata E. V. a volere far presente a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, che, per quanta premura avere si possa, la quale in me non mancherà certamente, gli è ben difficile che in una sola Sessione esaurire si possano le analoghe ncombenze processuali, dovendosi infatti incar tare non solo le prove relative al fatto della seguíta invenzione ed apprensione delle armi, in modo che sia posta in essere e si conosca la verità, ma ben anche far constare mediante perizia della qualità delle armi stesse, e stabilire poi nell' inquisito la qualità di precettato, al cui effetto richiamare si deve dal rispettivo uffizio di Polizia, come si è fatto riguardo al nominato..., il precetto da cui sia quegli vincolato, e che abbia desso appartenuto a taluno dei Corpi franchi di cui è parola nel R. Editto succitato; oltre poi al doversi sottoporre ad opportuno interrogatorio l'imputato medesimo, e sentire le di lui discolpe; lochè tutto ottenere non si potrebbe nella brevità del termine suaccennato.

E comunque poi troppo necessario sia che a porre possibilmente un freno ai frequenti gravi delitti che vanno succedendo, abbiasi a procedere colla massima celerità, onde abbiano luogo pronti ed esemplari castighi che mettano timore ai malvagi, sembrerebbemi con tutto ciò conveniente che le processure relative, benchè abbiano a farsi in via sommariissima, non avessero ad andare disgiunte da un certo ordine e forma, che, mentre non sia per ostare al suddivisato scopo, servire possa ad un tempo alla guarentigia dell' innocenza, e che a tenere lontana, per quanto sia possibile, la taccia d'ingiustizia, si avesse pure ad accordare ai rei un termine, benchè breve, alle difese, essendo queste una parte essenziale dei giudizj criminali, segnatamente ove si tratti di processo a metodo inquisitorio, come lo è presso di noi, ed in circostanza di non essere stata col R. Editto succitato fissata una speciale forma pei giudizj re-

lativi; riflettendo poi che, sebbene in alcuni Stati, come avviene nell'Impero Austriaco, non facciasi luogo ad ammettere in simili casi i rei alle difese, ciò è in forza del sistema o metodo processuale da quelli stabilito, secondo cui i Giudici debbono farsi carico non meno di tutto che servire possa alla difesa di quelli.

Nel pregare da ultimo l'E. V. a voler sentire in proposito la venerata Sovrana Mente, onde possa curarne la più pronta e scrupolosa esecuzione, La prevengo di avere disposto per lo esaurimento delle incombenze processuali risguardanti li nominati, ed ho l'onore di raffermarmi con profondo ossequio

Modena, 16 ottobre 1849.

Dell'E. V.

Devotissimo Umilissimo Servitore,

C. Angeli.

LXXVIII.

N. 2.

Il Ministero di Buon Governo.

Circolare.

In coerenza a venerato Chirografo Sovrano 13 andante N. 2425, ed in conformità del R. Editto 8 agosto dello scorso anno, nonchè dell'altro 11 aprile, susseguito poi dalla Notificazione del Commissario Straordinario per le Provincie Estensi oltre Apennino in data del 27 aprile stesso, vengono esclusi dell'Amnistia portata dagli Editti medesimi, rispetto alle Provincie surriferite, li seguenti individui, cioè:

Ferrari Dottor Carlo, di Sillicagna;
Ballotti Dottor Pietro, di Castelnovo di Garfagnana;
Starchi Professor Carlo, di Modena, domiciliato in Castelnovo suddetto;
Compagni Lazzaro, di Massa;
Felici Dottor Francesco, idem;
Guerra Conte Carlo di Paolo, idem;
Grassi Avvocato Giuseppe, idem;

Baldani Dottor Giovanni, idem;
Compagni Dottor Giuseppe, idem;
Salvetti Don Felice, idem;
Del Medico Conte Andrea, di Carrara;
Tacca Dottor Lorenzo, già Vice Gerente, idem;
Beverinotti Avvocato Tommaso, idem;

come quelli che fra i colpiti dagli Editti anteriori si sono in modo più manifesto e notoriamente compromessi nei politici sconvolgimenti.

A quelli pertanto dei summenzionati individui che tuttavia si ritrovassero nello Stato, si assegna il perentorio termine di 24 ore ad allontanarsene, quando non preferiscano di essere sottoposti a processo, il che rimane in piena loro facoltà a termine della surriferita Notificazione.

Riguardo poi alle altre parti dello Stato, che ritornarono sotto l' Estense Governo sino dai primi del p. p. agosto, resta fermo il disposto contro i membri dei sedicentisi Comitati di cui nel *Messaggere Modenese* ai NN. 59 e 78 del 15 gennajo e 28 febbrajo ultimi scorsi, alcuno dei quali individui d'altronde furono Capi o Promotori della rivolta in queste Provincie. Rimane inoltre escluso il profugo ex Tenente Colonnello Antonio Brocchi, come uno dei primarj fautori della rivolta stessa e permanente cospiratore.

In séguito delle premesse disposizioni restano comprese nell'Amnistia le altre persone, che presero più o meno parte nelle passate vicende, prima che venissero ricuperate dal Governo legittimo queste Provincie e quelle poste oltre Apennino.

Dovrà però anche rispetto a loro osservarsi quanto è portato dalla Notificazione 13 febbrajo, pubblicata in Modena da questo Ministero di Buon Governo, e dall'altra summentovata del Commissario Straordinario in Massa, in data 27 aprile, per ciò che riguarda gli assenti o chi rientrò nello Stato senza permesso.

Modena, 20 giugno 1849.

Firm. De Buoi.

C. F. Bartolomasio, *Segretario.*

Massa, a dì 8 settembre 1859.

Il sottoscritto dichiara che la contrascritta Copia di Notificazione concorda coll' esemplare a stampa della medesima, esistente negli Atti dell'Archivio di questo Commissariato Straordinario.

L'Archivista, L. Asciutti.

LXXIX.

N. 2335.

Estratto dal Libro del Ministero dell' Interno, in cui per solito si trascrivevano i Chirografi Sovrani.

Volendo Noi provvedere che anche col tempo vi sia un vivajo di buoni ed utili impiegati; Considerando essere le due facoltà Legale e Matematica quelle che forniscono in maggior copia soggetti idonei ad impieghi; Considerando però come le scuole Universitarie non raggiungono lo scopo a cui Noi tendiamo per la moltitudine e la dissipazione degli studenti; Ritenuto che il sistema dei Convitti bene regolati evita in gran parte questi difetti e può procurare più facilmente che non colle scuole esterne abili soggetti ed affezionati sudditi; Visti i Decreti del Nostro Genitore di gloriosa memoria relativi ai Convitti Medico, Legale e Matematico; Visto essere di peso il loro scioglimento da forza maggiore nel 1848, ed avere molte cause impedito finora il loro ristabilimento, Visto, anche per esperienza, qualche difetto esistente nei Convitti sopradetti avanti il 1848, per cui non corrisposero in parte alle cure Sovrane ed allo scopo per cui furono fondati; Ritenuto non essere fattibile di rimetterli tutti, anzi dovendosi, sì per la spesa che per mancanza di locale, ridursi a riordinarne uno solo: abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1.° Col 1.° novembre dell' anno corrente sarà aperto un Convitto Legale Matematico in Reggio:

2.° Si approva in massima l'unito Regolamento, salvo a completare alcune parti non accennate e specificate in quello;

3.° Il Ministero dell' Interno Ci proporrà professori pel medesimo, ristretti al minor numero possibile, dovendo essi avere altre incombenze;

4.° Nomineremo direttamente il personale Militare ed il Direttore Spirituale;

5.° Il Ministro fisserà per tempo gli esami comparativi e curerà la pubblicazione del Regolamento.

N. 1476, 18 marzo 1854.

Firm. FRANCESCO.

LXXX.

Un giovine N. N., spasimando di poter entrare nell'Accademia Militare, ne chiedeva la grazia, non dissimulando però di avere avuto una espulsione dall'Università di Modena in conseguenza di un diverbio con un suo compagno. Francesco V rescrisse:

F. 23, F. 222. — Prot. N. 5154.

« La presente domanda mostra l'impudenza del petente, nè merita rescritto. »

Modena, 8 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

LXXXI.

A supplica di N. N. per sussidj, affine di mantenere il figlio negli studj in Reggio, Francesco V rescrisse:

F. 17. F. 221. — Prot. N. 1292.

« Non intendiamo di favorire la propagazione dei dottori e di sviare il figlio dal mestiere del padre. »

Modena, 13 febbrajo 1852.

Firm. FRANCESCO.

LXXXII.

A supplica del Dottor I... di Massa, che laureatosi a Lucca, chiedeva l'esercizio della Procura in Massa ed in Carrara, Francesco V rescrisse:

N. 4445.

Legali ve ne sono troppo dapertutto, quindi non si fa luogo alla dimanda. »

Pavullo, 20 ottobre 1854.

Firm. Francesco.

LXXXIII.

Un Magistrato Giudiziario essendo stato messo in disponibilità, esponeva a S. A. i prestati servigi *all'unico scopo* (così diceano le preci) *di vedere migliorato il mio trattamento, essendomi di mortificazione il trovarmi posto senza contemplazione onorifica e a metà, paga con lo stesso soldo di un Giusdicente, dopo sì lunghi e fedeli servigi di quasi* 40 *anni fra le due Auguste Case d'Austria e d'Este.*

Francesco V rescriveva:

F. 36. F. 225. — Prot. N. 243.

« La pensione non è un castigo, anzi un premio per lunghi e fedeli servigi, quindi il petente non ha motivo di sentirsi mortificato. »

6 del 1854.

LXXXIV.

Un Medico condotto, esponendo che in servire i cholerosi si era reso storpio e perciò costretto ad abbandonare il suo impiego, chiedeva sussidio pel mantenimento del proprio fratello negli studj legali; Francesco V rescrisse:

« Vi sono anche troppi studenti, quindi non si fa luogo alla domanda. »

Modena, 13 dicembre 1858.

Firm. Francesco.

LXXXV.

Alle preci per impiego di uomo sgraziatamente imperfetto nel suo fisico; Francesco V rescrisse:

XCIII.

Relazione.

Una prova di conculcata libertà comunale si ha dal seguente fatto, quale risulta da lettera dell'inallora Podestà di Modena, in data 11 febbrajo 1852 N. 767, diretta ad alcuni Consiglieri comunali. Nella revisione del Bilancio Preventivo per l'anno 1852, alcuni Consiglieri fecero tre principali osservazioni. La prima relativamente ad un aumento di soldo] ad un impiegato comunale, parendo al Consiglio doversi tali aumenti sottoporre al Consiglio stesso, sia per Legge comunale del 1805, sia pel Regolamento 7 ottobre 1819. La seconda concerneva il disalloggio accordato ad un Capitano e ad un Tenente di gendarmeria, osservando i Consiglieri che avendo quel corpo apposita caserma per detto corpo, comprensivamente agli ufficiali, non v'era ragione che avesse il Comune a sostenere un tale sopracarico. La terza finalmente concerneva un contributo di 5000 franchi, imposto dal Governo al Comune, per la costruzione di un nuovo Canale per servigio della Fabbrica di Tabacchi di proprietà della Finanza, parendo al Consiglio eccessivo un tale-contributo, e di gran lunga superiore ai vantaggi che il pubblico avesse mai potuto sperare da quel lavoro.

La Delegazione Ministeriale trovò le osservazioni del Consiglio tanto irriverenti, che cassò dal Consiglio comunale i Membri che le avean formulate, privandoli ancora d'ogni altra incombenza o commissione, e volendo che più non fossero occupati in qualsiasi comunale affare. In quanto alla prima osservazione fu invocata una preventiva ingiunzione della Delegazione medesima, di non ammettere nel processo verbale di seduta del Consiglio comunale qualsiasi protesta, osservazione o quesito. In quanto alla seconda, perchè fu detto esservi un ordine Ministeriale; ed in quanto alla terza perchè il contributo era stato addossato al Comune, al séguito di *veneratissime disposizioni*.

Così faceasi delitto ai Comuni persino di far conoscere gli aggravj ingiusti, cui li assoggettava un capriccio per avventura de'superiori.

XCIV.

Prot. N. 1844.

Al Regio Delegato in Reggio Conte Falcini.

Il Presidente degli Ospedali Rossi Diodati, insistendo presso di Noi perchè vengano tolti gli ostacoli che egli dice venirgli fatti alla pubblicazione di una Storia e statistica degli ospedali in ispecie, nonchè di altre opere pie di Reggio che esso chiese di dedicare a Noi, e di cui Noi accettammo la dedica, con chè fosse approvato il manoscritto dall'autorità tutoria delle Opere Pie stesse;

Ed avendo noi rilevato che la difficoltà sta in espressioni che, se anche sfuggirono inavvertentemente all'autore, possono, in questi tempi di sofismo e di desiderio di vedere criticata l'Autorità, venire interpretate di portata maggiore che forse non sono realmente;

Troviamo prudenti le correzioni fattevi dal Regio Delegato Conte Falcini ed in nulla nuocenti alla storia, e meno ancora, se è possibile, alla statistica di dette Opere Pie, e quindi lo autorizziamo a soprassedere solo alle correzioni minori, con chè però tenga forte quanto a quelle che implicassero critiche pel Governo o Persona del Nostro Augusto Genitore di cara e gloriosa memoria.

Si faranno conoscere tali Nostre determinazioni all'autore, dichiarandogli che ove si ostini a volere inseriti tali frasi, Noi non possiamo permetterne la pubblicazione, e molto meno ne vorremmo accettare la dedica.

Reggio, 24 maggio 1858.

Firm. FRANCESCO.

XCV.

Serie di Chirografi Sovrani e di disposizioni del Supremo Comando Generale Militare Estense

dimostranti quali erano le intenzioni di Francesco V prima che scoppiassero le ostilità fra l'Austria, il Piemonte e la Francia e durante le medesime e come si preparasse a prender parte alla guerra in favore dell'Austria.

Il Supremo Comando Generale Militare, con Elenco 31 marzo, riferiva al Duca di avere, in coerenza degli ordini ricevuti, fatto eseguire la stima di alcuni caseggiati ed argini nelle vicinanze del Forte di Brescello pel caso che dovessero essere demoliti, e chiedeva l'approvazione delle spese occorse per la stima.

Il Duca vi faceva tale rescritto:

« Visto e ritenuta la stima dei quattro caseggiati ed argini da demolirsi eventualmente nel raggio fortificatorio di Brescello, da riprendersi sott'occhio, quando ve-ne fosse il bisogno, cioè quando fossero imminenti o scoppiate le ostilità.

» Le case si demolirebbero mediante mine; si sottintende che si soddisfi chi prestò l'opera sua nella perizia. »

Modena, 1.° aprile 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCVI.

Al Comando Generale Militare.

Essendo necessario di alleggerire il servizio alla guarnigione di Brescello, e di garantire fin d'ora convenientemente il molto materiale da guerra ivi esistente;

Ordiniamo che nella notte prossima la 13.ª e 14.ª compagnia del Reggimento di Linea marci da

Modena a Reggio, mentre due compagnie della guarnigione di Reggio si recheranno a Brescello a prestare servizio di Piazza.

Il Maggiore Melotti rimarrà a Reggio a comandarvi quella guarnigione.

Modena, li 3 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCVII.

N. 1073.

Al Comando Generale Militare.

Non convenendo nelle attuali circostanze di tenere aperta l'Accademia Militare Estense per soli quattro allievi, verrà essa momentaneamente, e sino a nuovo ordine, chiusa.

Il Cadetto Conte Zeno potrà fin d'oggi sortirne, passando egli in servigio militare austriaco.

I Cadetti Raffaelli, Conte Navasquez, Conte Casanova, Marchese Taccoli Alessandro e Preissl, i primi quattro offertisi a fare la campagna colle truppe Nostre, ed a servire militarmente durante la medesima, verranno ripartiti fra i Corpi, ove essi mostrano la maggiore inclinazione e col loro grado attuale.

Il Cadetto Preissl entra poi definitivamente al servigio militare Nostro colla sua qualifica attuale di cadetto.

I suddetti desiderando di conservare l' attuale uniforme, che indicherà sempre più la bella risoluzione da loro presa, Noi loro accordiamo di buon grado tale favore.

I Cadetti Marchese Taccoli Luigi e Toschi avendoci chiesto di dare l'esame di laurea, facciamo per loro eccezione, e si notificherà al Ministero dell'Interno che loro concediamo quanto chiedono.

Finalmente i Cadetti Marchese Bagnesi, Conte Miari, Conte Paradisi e Cugini verranno rimandati alle loro famiglie, riservandoci a riaccettarli nell'Accademia Militare, quando si riaprisse, se Noi lo cre-

deremo opportuno, e se dietro domanda dei loro genitori stimeremo che lo possano meritare.

Il Colonnello Marchese Soragna, Direttore dell'Accademia, ed il Maggiore Jellek, Vice-Direttore, verranno destinati quanto prima ad altre incombenze pel tempo che l'Accademia resta chiusa. »

Modena, 4 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCVIII.

Al Comando Generale Militare.

Stantechè si trova ora in Brescello il Maggiore Guidagli colla sua Truppa, egli, qual superiore di grado, vien da Noi nominato a Comandante la Piazza Forte di Brescello.

Il Capitano Preissl comanderà più specialmente l'artiglieria della testa di ponte, e quindi le torri e l'artiglieria collocata nella gola.

Nella torre num. 3 comanderà in luogo del Capitano Preissl un altro uffiziale d'artiglieria da proporcisi.

Si collocherà intanto un pezzo per ogni piattaforma dietro l'argine.

Si reclutino 24 barcajuoli, di cui nove verranno presi a soldo da stabilirsi.

S'insegnerà il maneggio del remo a certo numero di soldati.

I barcajuoli borghesi saranno alloggiati nella baracca che serve ancora per corpo di Guardia, e che è già costruita, o deve costruirsi in riva al Po.

I mugnaj dei Molini di Po sotto a Brescello, ossia sulla riva verso Boretto, dovranno, in caso di attacco nemico, cessare dal macinare. I loro battelli verranno sequestrati e tenuti a disposizione sotto la piarda di Brescello o Viadana. Il porto solito verrà pure sequestrato e collocato colle zattere destinate a far passare la truppa da Viadana all'Isola.

Una guardia di 12 uomini con un graduato verrà collocata in una baracca sull'Isola.

D'intelligenza colle autorità Lombarde, ma col mezzo di soldati, verrà accomodato meglio l'approdo a Viadana verrà allargata la strada verso quel paese, ove occorresse, risarcendone i danni.

Dovrà provvedersi la truppa in Brescello, al caso anche con requisizione a fronte di *boni*, di pagliarìcci, lenzuola, ed ove occorresse, anche di coperte.

La truppa verrebbe collocata nei diversi caseggiati già a ciò destinati, o nella baracca costruita alla fine dello stradone.

Destinare un individuo il quale faccia l'ufficio di Commissario di guerra nella Piazza forte. »

Modena, 5 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCIX.

N. 1819.

Supremo Comando Generale.

Modena, il 1.° maggio 1859.

S. A. R. avendo emesso l'ordine che qui di contro si trascrive

« Si rimetta in copia al Comando del R. Reggimento linea perchè vi dia piena esecuzione.

« Gli alunni alla Banda debbono ora far servigio e manovrare, tirare al bersaglio, ed in caso di marciare, non vogliamo che restino quali alunni alla Banda, ma sieno soldati come tutti gli altri. »

Modena, 10 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

Il Generale, SACCOZZI.

C.

Dal Real Militare Comando Superiore delle Truppe Estensi Oltrapennino.

All'Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense in Modena.

Fivizzano, li 11 maggio 1859.

Fra i casi possibili evvi quello di una resistenza che dovrei e potrei fare sul Cerreto.

La forza che meco potrebb'essere è di circa mille uomini con 40 cavalli; siccome dubito di potervi, in caso, colà trovare il necessario sì per uomini e cavalli, o di potervelo far trasportare nel momento di azione, sottopongo l'emergente a codesto Eccelso Supremo Comando Generale pregandolo a volermi notiziare se trovasse opportuna cosa inviarvi fin d'ora foraggi, biada, pan-biscotto, riso e vino per due giorni.

I suddetti generi potrebbero essere consegnati all'Ufficiale Comandante il drappello di linea che vi ho fatto da tempo stanziare levandolo dalla divisione di linea in Bagnolo.

Il Comandante Superiore,
Firm. Casoni.

CI.

N. 1887.

Modena, li 14 maggio 1859.

Si dia ordine al Comando della Piazza di Reggio, qual f. f. di Commissario di guerra, di provveder circa pesi 36 riso e di mandarli a mezzo di un carro del Treno con mille razioni di biscotto delle tremila depositate in Reggio al Cerreto e farle consegnare all'ufficiale della 2.ª Divisione, 2.° Battaglione colà distaccato.

Per il trasporto si valga dei Carri che si trovano in Reggio per uso dell'ambulanza e del Carretto di munizione del 2.° Battaglione.

Il trasporto sarà portato da un Graduato di linea e da due Comuni.

Se gli dia d'altronde ordine di prescrivere al Podestà di Busana di tener pronte duemila razioni di vino a un mezzo boccale la razione, duemila razioni di carne e legna, e cento razioni di fieno e biada per truppa che probabilmente presto farà soggiorno al Cerreto, ove intanto farà improntare i foraggi.

Si informi di tali disposizioni il Comando Superiore dell' Oltreapennino e la Direzione dell' Economato.

Il Generale,
Firm. A. SACOZZI.

CII.

N. 111. A.

Dall'Ispezione della Reale Armeria Estense.

All'Inclito Supremo Comando Generale Militare Estense in Modena.

Modena, li 11 maggio 1859.

Qui unito si rassegna all'Inclito Supremo Comando Generale, il conto del signor Capitano Preissl, con N. 3 ricapiti delle spese sborsate da esso pel trasporto delle 67 casse d'armi di ragione Parmense da Brescello a Mantova, ove furono consegnate in deposito all' Imperiale Regio Comando d'artiglieria Tecnica N. 5 in Mantova, dietro relativo ricapito di ricevimento.

La spesa suddetta, sostenuta e pagata dal signor Capitano Preissl, ammonta a tariffali lire 199,28, di cui egli prega pel rimborso.

L'Inclito Supremo Comando Generale quindi vorrà compiacersi di abbassare le opportune disposizioni per tale rimborso.

Il Tenente Colonnello Ispettore,
Firm. PETZL.

CIII.

N. 1734.

I. R. Comando della Fortezza di Mantova.

All'Eccelso Regio Supremo Comando Generale Militare Estense in Modena.

Mantova, li 12 maggio 1859.

Ho l'onore di partecipare a Codesto Eccelso Comando che nulla osta al ricevimento, deposito e custodia delle armi, munizioni ed oggetti militari, di cui fa cenno la pregiata Nota in data 9 corrente, N. 1774.

Firm. CULOZ.

CIV.

N. 1882.

Al Comando della Piazza di Brescello.

All'Economato Generale in Modena.

Ottenutasi da S. E. il signor Tenente Maresciallo Barone Culoz la facoltà di poter spedire a Mantova munizioni ed oggetti militari che sono ora depositati in Brescello, e che non possono che servire di imbarazzo per i locali di codesta Piazza forte, si è venuto nella determinazione di spedire costì il Capo Magazziniere Scardoni con due de' suoi Impiegati, onde faccia l'imballaggio dei seguenti oggetti, cioè: tutte le tuniche, i pantaloni di panno, e 300 cappotti.

I panni per le mostreggiature, i vitelli a pelo, ed i panni in pezze.

Resteranno quindi in deposito a Brescello le camicie, le mutande, i pantaloni e sarrò di tela.

Saranno poi spediti a Mantova anche

Due casse contenenti carte dell'Auditore;

Tre altre o più contenenti corrispondenze del Regio Corpo Dragoni, che ora sono depositate presso il Comando della Brigata di Brescello; e tutte le

casse con oggetti di armeria e munizioni di cui il Capitano Preissl ebbe già distinta dal proprio Comandante.

Per il trasporto di tali oggetti, come fu già scritto, sarà noleggiata una o più barche, a seconda della loro capienza, e si destinerà dal Comando della Piazza di Brescello una occorrente scorta ed un graduato che possa farne la consegna nel luogo che dall'E. del signor Barone Tenente Maresciallo gli verrà indicato. L'ufficiale sarà munito delle occorrenti istruzioni e mezzi pecuniarj.

Il Generale,
Firm. A. Sacozzi.

CV.

Al Comando Generale Militare.

Considerando essere Brescello una Piazza forte;
Visto lo stato attuale di guerra;
Decretiamo che la Polizia entro la Piazza, nonchè nel raggio di un miglio attorno, resti nelle mani del Comandante la Piazza forte, Maggiore Guidagli, da cui le competenti Autorità politiche ed altre restano dipendenti.

Gli argini del Canale Casas sono stati spianati, ma non su un tratto sufficiente, e quindi si proseguirà tale lavoro, in ispecie sulla destra di detto Canale. Sulla sinistra poi si dovrà disporre tutto, onde, tagliando al momento opportuno un argine al disopra del Molino Casas, si inondi il terreno fra i due argini e le bassure dell'antico Alveo d'Enza.

Varie case sarebbero da demolire ancora, e molti alberi da tagliare, e così da togliersi degli angoli morti, in cui i bersaglieri nemici coperti potrebbero tirare sui cannonieri che servono i pezzi sulle piatteforme delle torri.

L'istruzione col cannone è stata trascurata finora. Il Corpo Pionieri deve applicarvisi ora di più. I pajuoli sono poco unti, i pezzi girano con difficoltà,

anche forse pel legname gonfiato; tutto ciò deve ridursi in istato migliore dal Capitano Preissl.

Un certo numero di soldati della linea debbono essere esercitati essi pure nella manovra col cannone, sia da posizione, sia da campagna, onde potere essere adoperati al servigio dei pezzi che sono o saranno ancor collocati nella gola della testa di ponte.

Modena, 14 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CVI.

Prot. N. 1261.

Al Supremo Comando Generale.

Avendo Noi preso i concerti necessarj col generale di Cavalleria Conte Wallmoden, onde costruire sulla sponda Austriaca del Po una batteria al Porto di Viadana, e possibilmente anche una nel bosco del Giona Cantoni in faccia alla batteria così detta *di Boretto*, ordiniamo al Colonnello Ferrari, che ha con Noi visitati i luoghi, a disporre onde si costruiscano tali batterie, collaudate pure dall' Arciduca Massimiliano, Nostro amatissimo Zio, armandole a suo tempo coi pezzi da 12 N. esistenti in questa Cittadella di Modena, pei quali Ci lusinghiamo vi sieno già le necessarie munizioni fatte.

Si preverranno dal Colonnello Ferrari le Autorità di Viadana del permesso che Noi ebbimo dal Governo Austriaco per tali costruzioni ed armamenti sul territorio Imperiale.

Modena, 17 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CVII.

N. 1907.

I. R. Comando della Fortezza di Modena.

Al Supremo Comando Generale Militare Estense in Modena.

Mantova, 21 maggio 1859.

A seconda delle istruzioni ricevute dall'I. R. Co-

mando Militare Generale in Verona, 20 detto mese N. 101, vengano messi a disposizione per l'armamento delle due batterie a Brescello da erigersi sulla riva sinistra del Po da parte del Governo Estense, con approvazione di S. M. I. R. A., e da prendersi dalla dotazione della Fortezza di Verona, 4 pezzi da 18 e 2 da 12 con cento cariche, onde concertare d'accordo col S. C. G. M. E. la spedizione di questi pezzi al luogo della loro destinazione.... (*Omissis*).

Firm. CULOZ.

CVIII.

Al Comando Generale Militare.

Nelle attuali circostanze di grande guerra, anzichè di torbidi locali, la difesa d'ogni e singolo punto fortificato non avendo più scopo, si disporrà tutto onde al primo avviso si trasportino da Reggio a Brescello:

1.° Il mortajo esistente nel forte Ferdinando Vittorio, colla sua munizione;

2.° Gli obusieri e loro munizioni esistenti in detto forte.

Modena, 21 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CIX.

Ferretti Antonio, del Comune di Luzzaro, esponeva: di avere servito nell'esercito Napoleonico dal 1812 all'epoca dello scioglimento del Regno Italico:

« Che nel 1849, dietro una Notificazione emanata dalla R. A. V., venivano notiziati tutti quelli che avevano prestato servigio sotto il Regno d'Italia a produrre i proprj documenti, onde ottenere la relativa pensione, e nel maggio dello stesso anno 1849 ottenni la pensione in lire italiane nuove 8. 71 al mese. All'umilissimo vostro servo e suddito Ferretti sembra gli potesse appartenere anco gli arretrati

dal 1815 fino all' epoca dell' ottenuta pensione, ma nulla ottenne, nè in rapporto di pensione, in proporzione del soldo accordatogli, nè in linea di frutti sull'importare degli arretrati. Altra circostanza trova favorevole al di lui interesse, ed è, che S. M. Napoleone col suo Testamento legò il suo patrimonio privato da distribuirsi una metà agli uffiziali e soldati che sopravvivessero dell'Esercito francese i quali avessero combattuto dal 1792 al 1815 per la Gloria e l'Indipendenza della Nazione »; e mettendo innanzi la sua povertà chiedeva sussidio.

Francesco V rescrisse:

F. 25, F. 222. — Prot. N. 6193.

« Il Petente ebbe una pensione di grazia, e quindi si contenti, nè si può far luogo per gli arretrati. Quanto alle pretese sull'eredità di Napoleone, ricorra al di lui erede. »

30 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

N.B. I trattati del 1815 caricavano di queste pensioni gli Austro-Estensi.

CX.

Copia esatta di lettera che un conosciuto demagogo nel 1848 dirigeva con famigliare disinvoltura a Francesco V.

La fedeltà della copia ci spinge sino a copiare l' ortografia dello scrivente.

« Altteza Reale.

» Vi Ringrasio A. R. della Munificenza che avete fatto à vantaggio dei Fachini da sacco; beneficenza degna dun Filio di F IV degna dell vostro Cuore io ò agradito è ne sono . Riconosente a V. A. R: come se questa somma Fose Tocatta à me ma io o avutta la sodisfasione, di Rendere Contente 53 Familie; è li o diviso per ciascuna 22 Franchi; ma

quella Mano che à più operato a Talle beneficenza e sttata la vostra Reale destra, V. A. R. Con questo Trato V. A. R. avette aquistatto lamore de miei prottetti io poi sono salitto all somo Grado non di Consiliere ne di Ministro ma Capo lazaris: i miei lazarini sono vostri: io posso dispore di 45 buone stanghe: sono per dimandare all'A. V. R. duna Grazia la quale è che io destinerò Tre di questi Fachini· onde Formare una deputasione per presentarsi alla vostra udienza; esi Gia si disputano lonore di presentarsi all vostro Cospetto è ne o sielto i più·eloquenti. Gia vano studiando il Modo la maniera di presentarsi; non vi sorprenda se quelo che va in è vada in à perche sono miei scolari. V. A. R. li acolga Con la solita bonta; perchè se sapese V. A. R. cosa volia significare nella boca dun Grande qual è V. A. R. un batere la mano sù d'una spala, un bravo, un vi lodo: vavaro in memoria portatevi bene: queste parole dice sortite dall vostro labro e R: e una valida Racomandasione; io mi aresto col avugurare a V. A. R. alla Nostra avugusta sovurana ed a Tutta la vostra Reale Familia le SS. Feste di pasqua Còme lo desidero per mesteso; perdonatemi A. R. vostro Affesionato sudito. »

Modena. li 7 aprile 1849.

(Fuori).

« *A sua Alltesza Reale di Francesco Varciduca d'Avustria Principe Reale d'Ungeria Boemia Arciduca di Modena Reggio Mirandola Massa Carrara Guastalla ecc. ecc. Modena.* »

Alla sovrascritta prece il Duca rescriveva:

F. 4. F. 211. — Prot. N. 1718.

« All'udienza pubblica, che diamo per solito ogni giovedì, non è vietato ad alcuno il presentarsi. »

1.° aprile 1849.

Firm. Francescò.

CXI.

N. N. presentava dimanda alla Delegazione Provinciale di Guastalla per ottenere un determinato impiego, e quell'Uffizio, facendone rapporto al Ministero dell'Interno con voto favorevole al petente, ne provocava il seguente Ministeriale Decreto.

N. 8383.

Il Consigliere di Stato Ministro dell' Interno

All' Illustrissimo signor Vice Delegato del Ministero dell'Interno in Guastalla.

Modena, 15 settembre 1849.

Ritenuto tutto quanto espone la S. V. Illustrissima nel dettagliato Rapporto 21 agosto prossimo scorso N. 6412, le significo in riscontro che questo Ministero, convenendo nell'ultima parte della fattagli proposta, approva che il N. N., sentita in proposito quella Comunità, sia nominato a......

Mi pregio di confermarle, signor Delegato, la distinta mia stima

Firm. GIACOBAZZI.

—

Adunatosi il Consiglio Comunale per deliberare intorno alla dimanda del N. N., preso principalmente sott' occhio il Sovrano Decreto del 25 gennajo 1843, sempre in vigore, secondo il quale la scelta degli Impiegati pel posto a cui aspirava N. N. apparteneva ai Consigli Comunitativi, salva la superiore approvazione, e dietro pubblico concorso, nonchè altre istruzioni dettate in proposito, e premesse diverse notevoli considerazioni, deliberava non farsi luogo a concedere a N. N. la nomina al posto pel quale aveva supplicato.

La deliberazione del Consiglio Comunale non appagando i desiderj e le speranze del N. N., faceva questo ricorso al Ministero dell'Interno, che decideva nei termini portati dal seguente dispaccio:

N. 12040.

Il Consigliere di Stato Ministro dell' Interno

Alla Delegazione del Ministero dell'Interno in Guastalla.

Modena, 28 dicembre 1849.

Da un recente ricorso di codesto signor dottor C. M. rilevandosi che, non ostante il disposto da questo Ministero sotto il N. 8383, la Comunità di Guastalla con varj pretesti rifiutasi di aderire in proposito, resta la S. V. incaricata di far tosto conoscere alla suddetta Comune che la nomina del N. N. fu fatta anche a sfogo di venerati Ordini Sovrani, abbassati con relativo Chirografo, e qualora si frapponga ulteriore ostacolo alla esecuzione del disposto, questo Ministero sarà obbligato a rappresentare al Trono la opposizione del Comune stesso, che d'altronde ritiensi causata da tutt' altro motivo indipendente dall'interesse comunale.

Attenderà questo dicastero sollecito riscontro per norma, mentre mi pregio confermarle la mia distinta stima

Firm. GIACOBAZZI.

Anche in questo caso il Comune di Guastalla soffriva dunque una violenza col dover accettare un impiegato che avea rifiutato; ma il signor dottor C. M. era ufficiale nella Milizia di Riserva, e di fronte a questo titolo, o ad altri noti al Ministero, poteva impunemente essere manomessa l' autorità del Comune!

CXII.

(CIRCOLARE).

N. 4853.

Il Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo

Al sig. Delegato Politico della Città e Provincia di Guastalla.

Modena, 12 agosto 1853.

È mente di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano

che i promotori o fomentatori di odiosi discorsi, o di accuse contro l'Autorità, contro i facoltosi ed i commercianti di grano siano puniti con castighi corporali.

Qualora pertanto in qualche località soggetta alla di Lei giurisdizione venga arrestato taluno di costoro, al qual oggetto Ella prescriverà ordini energici di sorveglianza e di cattura al caso, sarà di lëi cura il farlo tradurre con analoga accompagnatoria alle Carceri dell'Ergastolo a disposizione del mio Ministero, che a seconda delle circostanze farà applicare il prescritto castigo.

Certo di tutta la di lei premura sul proposito, passo al vantaggio di confermarle la mia distinta stima

Firm. De Buoi.

L. Baraldi, *Vice-Segretario.*

CXIII.

Quando in soccorso de' Bresciani danneggiati da straordinarie inondazioni si mandavano offerte da molte città d'Italia, il Ministero del Buon Governo, per impedire e prevenire questo spirito di fraterna carità nelle provincie Modenesi, diramava questa Circolare:

N. 7869.

Il Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo

Al sig. Delegato Politico della Città e Provincia di Guastalla.

Modena, 11 dicembre 1850.

Questo Ministero, a seconda eziandio della Sovrana Mente, non può più oltre permettere sovvenzione alcuna a favore dei danneggiati Bresciani, sia che a pro dei medesimi si progettasse qualche comica produzione od accademia, sia che si volesse eseguire una questua presso privati o promovere elargizioni in qualsiasi altro modo.

È vero che nella ipotesi di analoghe dimande,

le Autorità politiche, tanto a senso delle massime in corso, quanto perchè nel concreto si tratterebbe di cosa straordinaria, dovrebbero provocare dal Ministero la coerente abilitazione; nullameno, ravvisandosi per me opportuno che le Autorità surriferite sieno di consonanza ad ogni buon fine avvertite, interesso la S. V. a diramare relativa circolare a quelle da Lei dipendenti colla possibile sollecitudine.

Certo di essere corrisposto, passo al vantaggio di confermarle la mia distinta stima

Firm. De Buol.

L. Baraldi, *Vice-Segretario.*

CXIV.

Al Ministro delle Finanze.

L'evacuazione dell'Oltrapennino avendo messe molte Guardie di finanza in una specie di disponibilità, ed essendo Noi stati contenti della loro condotta, decretiamo quanto segue:

1.° A coloro fra le dette Guardie che fossero valide si accorda di entrare nel Reggimento di Linea per la durata della campagna a fronte di un ingaggio di lire ital. 60 (sessanta) pagabili al momento;

2.° Coloro che avessero diritto a pensione verranno passati alla pensione, almeno temporanea;

3.° Si interpellino pel servigio militare anche le Guardie stazionate nella Intendenza di Modena e Reggio, facendo loro osservare come potrebbero in caso di rivolta e di soppressione successiva di linee daziarie, rimanere senza impiego o venire costrette ad arruolarsi nelle truppe nemiche.

Modena, 28 maggio 1859.

Firm. Francesco.

CXV.

A prece del Sacerdote N. N., S. A. rescriveva:

F. 6, F. 212. — Prot. N. 6811.

« Essendo provato che il Don N. N. fu vittima della rivoluzione, sola causa per cui perdette l'impiego, il Collegio (*sic*) dei Nobili lo deve indennizzare, sia riimpiegandolo, sia pensionandolo, ed il Don N. N. porrà nel conto d'anni il suo avere dall'epoca della perdita del suo impiego.

« Se poi desidera un posto, abbiamo una Cappellania vacante nello Stato Veneto sufficientemente provveduta. »

15 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

CXVI.

Ad un Lunigianense chiedente permesso di far studiare un figlio a Pisa, rescrisse:

F. 3, F. 214. — Prot. N. 2309.

« Si accordi il qui entro chiesto permesso, ma non avrà di poi il figlio diritto di esercitare nei Nostri Stati. »

Modena, 3 maggio 1850.

Firm. FRANCESCO.

CXVII.

Gli Amministratori della Chiesa delle Grazie di Carrara chiedevano qualche elemosina per comprar due campane e pagare il dazio d'introduzione; rescriveva Francesco V:

F. 8, F. 219. — Prot. N. 4620.

« I Carraresi sono ricchi abbastanza per provvedere ai loro bisogni, e d'altronde hanno pochi meriti con Noi. »

Reggio, 30 maggio 1851.

Firm. FRANCESCO.

CXVIII.

Certo Ferraguti, ex-militare Napoleonico, supplicava per la pensione, ed otteneva il seguente rescritto da Francesco V:

F. 6, F. 219. — Prot. N. 3858.

« Si stia alle massime, che già per sè favoriscono più chi servì Napoleone, che chi servì i legittimi Sovrani. »

19 aprile 1851.

Firm. Francesco.

CXIX.

Esponeva un Parroco che S. A. gli aveva sussidiato un Nipote a studio nel Seminario di Correggio, e implorava ulteriori sussidj per lo studio Legale che andava ad intraprendere. Francesco V rescriveva:

F. 6, F. 219. — Prot. N. 3954.

« Vi sono già troppi Dottori, e sarà bene se le circostanze impediranno che se ne faccia uno di più. »

Modena, 19 aprile 1851.

Firm. Francesco.

CXX.

Protezione accordata a giornali retrogradi.

(Circolare).

N. 5831, Sez. IV.

Il Regio Provinciale Delegato.

Al Nob. Illustr. signor Conte Podestà di Reggio.

Reggio, il dì 19 dicembre 1857.

La R. A. dell' Augusto Nostro Sovrano, nell' intento che il noto Giornale estero, *La Sferza*, possa godere di più libero spaccio nello Stato, si è de-

gnato di esonerare in via eccezionale dalla tassa di centesimi 10 di franco ogni numero del Giornale anzidetto, che stava a carico degli associati e in benefizio delle Finanze Estensi.

Potendo quindi tornar utile, attese le sane massime del surriferito Giornàle, che qualche Magistrato comunale vi si associi, il R. Ministero dell'Interno m'invita, con suo ossequiato Dispaccio N. 7656 Sez. IV, del 15 corrente mese, a rendere di tutto ciò avvertita la S. V. Illustrissima per quanto riputasse di calcolare la predetta facilitazione per la relativa associazione del pregevolissimo Giornale in discorso.

Al che adempiuto col presente ufficio, passo a raffermare alla S. V. Illustrissima la mia distinta stima

Firm. Fulcini.

(Circolare).

N. 1784, Sez IV.

Il Regio Delegato Provinciale.

Al Nobile Illustrissimo Signor Conte Podestà del Comune di Reggio.

Reggio, il dì 28 aprile 1838.

In ossequio a venerata Sovrana Mente, rendo intesa la S. V. Illustrissima che sono cessate le facilitazioni comunicatele con Dispaccio N. 4917, anno scorso, in favore del Giornale *La Sferza*, ma bensì aver ordine questo Regio Dicastero di sostituzione colla *Bilancia;* lo chè le serva di norma per isciogliersi col prossimo venturo giugno, nel caso fossevi legata, e per riguardare nella presente, pel fine del diverso associamento, un'insinuazione vieppiù decisa di quella che fu data per l'associamento col primo.

Ho il pregio di raffermare a V. S. Illustrissima la ben distinta mia stima.

Firm. Fulcini.

CXXI.

Prot. Gen. N. 1877.

Francesco V al Ministro dell'Interno.

Essendo la Nostra provincia di Massa perduta ora di fatto, e sino ad esito favorevole della grande guerra che ora ferve in Italia fra l'Austria da una parte ed i Franco-Sardi rivoluzionarj dall'altra, abbiamo autorizzato il Regio Delegato di essa provincia, D.r Rafaello Rafaelli, a ritirarsi in patria presso la propria famiglia fino a tempi migliori.

Modena, 28 maggio 1859.

Firm. Francesco.

CXXII.

A petizione di un individuo di Lunigiana, il quale chiedea sussidio per mantenere il figlio studente, rescrisse:

F. 30, F. 223. — Prot. N. 4196.

È meglio che non vi sieno tanti studenti; quindi non si fa luogo alla dimanda.

Pavullo, 22 agosto 1853.

Firm. Francesco.

CXXIII.

Al Governatore di Garfagnana.

Il Governatore di Garfagnana dovrà stendere ancora entro il corrente mese di Dicembre un Rapporto politico dettagliato ed atto a far conoscere sotto quest'aspetto chiaramente lo stato della sua Provincia.

Detto Rapporto, che si trasmetterà a Noi direttamente e scritto di pugno del Governatore, verrà classificato e diviso come segue:

1.° Dovrà contenere un Quadro generale dello stato dell'opinione pubblica;

2.° Si marcheranno i delitti denunziati dell'anno scorso ed il paragone cogli anni addietro, e ciò per un decennio.

3.° Classificazione dei delitti, epoche in cui sono più frequenti;

4.° Numero degli arresti in un anno, e dei detenuti in fine d'ogni mese;

5.° Numero dei precettati;

6.° *Sulle persone in ispecie,* cioè: persone diffamate, sospette per qualunque delitto, luoghi di bordello nei diversi borghi e città;

7.° In punto a Sette segrete;

8.° Rifuggiti, ritornati con assoluzione o tollerati in paese, loro condotta, relazioni, stato pecuniario, vizj;

9.° Ciarle che si propalano nei caffè da oziosi, turbolenti, ecc. Chi sono dessi, contegno degli uditori negli ultimi tempi, cioè da circa un mese in poi;

10.° Nome dei confidenti principali della Polizia, loro professione, ritratto morale dei medesimi;

11.° Nota dei libraj che hanno venduto libri proibiti;

12.° Libercoli rivoluzionarj circolanti. Si spedisca possibilmente una copia de'medesimi;

13.° Sulla condotta morale, religiosa e politica degli Impiegati tutti dello Stato, su quelli di Comunità, Opere pie ecc.;

14.° Sulla condotta del Militare e dei Dragoni e Cacciatori in ispecie, disciplina, spirito, attività, energia, vizj; luoghi dei bagordi, da chi frequentati. Sugli uffiziali, loro stato economico, stima che godono, vizj di cui si accusano, case e persone che frequentano. Discorsi ai caffè ed osterie ove vi fossero soldati ed uffiziali. Sulle milizie, uffizialità (loro quadro); soldati (se vi sia molta gente pregiudicata);

15.° Sugli Impiegati civili converrà indicare chi abbia e chi non abbia mezzi, sul loro economico, spese ecc., confronto dei mezzi, debiti ecc.

16.° Sui forestieri, vagabondi, ove vadano, di-

scorsi loro cogli osti, camerieri, ai caffè, ecc., di cosa s'informino, loro apparenza esterna;

17.° Sul Clero, sua condotta morale e politica. Quadro di Canonici, Prelati, Parrochi, specialmente sui più *popolari* e di talento.

Modena, 11 dicembre 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXXIV.

Agli Atti del Ministero delle Finanze Estensi si trovano i seguenti Rapporto Ministeriale e Rescritto Sovrano.

N. 7221.

L'ex-militare italiano Pietro Limonazzi di Campegine, entrò a servigio quale Coscritto nel Reggimento Dragoni della Regina il 2 febbrajo 1813, e il 5 febbrajo 1814 abbandonò arbitrariamente il suo Corpo a Castellaro, come risulta da Certificato dell' I. R. Comando Militare in Verona.

Indipendentemente però da questa circostanza, il Limonazzi non fu contemplato per la pensione che implora colla supplica che si umilia di ritorno, in quanto che ricorse bensì a tale oggetto nel 1850 ma non già in tempo utile, a senso del prescritto dalla Notificazione del già Ministero di Pubblica Economia in data 7 luglio 1847.

Modena, 28 luglio 1856.

Firm. TARABINI.

Prot. N. 2963.

Visto e ritenuto il qui detto, dichiarando Noi che neghiamo al Limonazzi la pensione di grazia, *non già per la sua diserzione, e per aver lasciato scorrere i termini* a reclamare, ma perchè in genere non vediamo un motivo di trattare incomparabilmente meglio chi, benchè per forza, servì l'*inimico*

e l' usurpatore, in confronto di chi servì la *Casa Nostra* ed il *Governo legittimo*, pei quali si esige per la pensione l' *invalidità in servigio* e 16 *anni di servigio stesso*.

Pavullo, 29 luglio 1836.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto*.

CXXV.

Francesco IV, nella circostanza del matrimonio del figlio, scriveva al Consultore di Buon Governo in Reggio il seguente Chirografo, che può dimostrare da quale spontaneità ebbero origine i festeggiamenti delle Città in quella occasione.

N. 480.

Al Consultore Conte Francesco Scapinelli, f.f. di Governatore di Reggio.

Avvertiamo il Governo di Reggio che il matrimonio di Nostro Figlio avendo luogo subito dopo Pasqua, avrà luogo nel prossimo maggio la Nostra venuta e dimora a Reggio unitamente ai novelli Sposi; sarà quindi da avvertirsi il Podestà di Reggio di questo per poter in tempo prendere le misure necessarie, tanto riguardo allo spettacolo teatrale del tempo della fiera, come per far quei preparativi di feste per maggio, che si erano ideate e predisposte per la lieta occasione delle nozze di Nostro Figlio primogenito; e così anche il Governo potrà prendere le relative misure, ed informarci di quanto si sarà concluso di disporre e di fare a Reggio.

Modena, 5 febbrajo 1842.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto*.

Quasichè le parole di Francesco IV non avessero potuto esercitare sufficiente pressione sul Comune per obbligarlo a festeggiare con solenne pompa le nozze di Francesco V, il Consultore Delegato al Governo della Città e Provincia di Reggio scriveva al Comune in termini più espliciti ed imperativi, come rilevasi dalla seguente nota:

A Sua Altezza Reale.

Il Consultore Delegato
al Governo della Città e Provincia di Reggio.

In obbedienza al venerato Chirografo 5 corrente, N. 480, fui lieto di partecipare al Podestà, Conte Parigi, il fausto avvenimento delle nozze di S. A. R. il Principe Ereditario, onde, unita la Comunità, fosse sollecito di promuovere un buon esito dello spettacolo teatrale e le feste da offrirsi nel maggio durante l'onorevole permanenza della R. Corte e degli augusti novelli Sposi.

Occupatasi la Comunità con zelante sollecitudine delle relative proposte, mi comunica ora le prese risoluzioni, che sottopongo all'A. V. R. nell'ordine stesso che mi vengono presentate.

1.° Uno spettacolo teatrale ecc.

(*Omissis*).

Dell'Altezza Vostra Reale.

Reggio, 17 febbrajo 1842.

Devotissimo, Obbedientissimo e Fedelissimo
Servitore e Suddito,

Firm. FRANCESCO SCAPINELLI.

—

E Francesco IV, dopo di aver ottenuto il suo intento, mascherando la esercitata pressione, e volendo ben fare conoscere che del tutto spontanee erano le feste che il Comune avrebbe date, alla riportata Nota apponeva il seguente rescritto:

N. 650.

Approviamo tutti li qui indicati progetti di feste, che la Comunità di Reggio *vuol dare* in occasione del matrimonio di Nostro Figlio primogenito, riconoscendo anche in questa occasione l'attaccamento e la premura dei Reggiani per Noi e la Nostra famiglia, che fecero loro prendere queste pronte risoluzioni con un piccolo loro sacrificio.

Quanto all'isola Guaschi, ove la Comunità vuol fare una piazza, concediamo la distruzione di quelle case; e quanto alla rappresentazione teatrale bramiamo che la Comunità si limiti nell'Opera ad un buon soggetto di cartello, e piuttosto veda di scegliere una bella musica, e un bel soggetto non tanto tragico; mentre abbiamo veduto in esperienza che difficilmente si combinano bene più soggetti di cartello, e allora si fa una grandissima spesa senza ottenere l'effetto divisato.

Modena, 19 febbrajo 1842.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

CXXVI.

Rescritti e Chirografi riguardanti la Lega Doganale del Ducato Modenese coll'Austria.

Altezza Reale.

Al Plenipotenziario Estense, per le trattative della Lega Doganale coll'Austria, occorre sempre, per poter procedere nelle medesime, la definizione di alcuni punti che o sono per l'addietro rimasti per parte nostra in sospeso, o alla cui risoluzione non si è acquietato il Governo Austriaco. Mi è quindi

d'uopo d'interpellare su questi la Mente Sovrana, onde parteciparla al Plenipotenziario suddetto affinchè si regoli di conformità.

1.° Il Tribunale *Superiore* di Finanza, ossia il secondo stadio di Giudizio pei due Ducati di Modena e di Parma, si vorrebbe dall'Austria stabilito in Verona; componendosi questo del Presidente del Tribunale di Appello unitamente a due Consiglieri, e ai Commissarj Estense e Parmigiano, secondo il progettato nel 23.° dei Capitoli generali del trattato di Lega Doganale. Per quanto questo Governo dapprima si opponesse a ciò, proponendosi anche di istituire all'uopo apposite Autorità, pure il Governo Austriaco insiste sulla sua proposizione.

2.° L'art. 25 del progetto suddetto stabiliva che il Governo Austriaco potesse entrare in trattative con altri Stati Italiani o Germanici, per farli accedere essi pure alla Lega; e che riuscendo a buon fine cogli Stati Italiani, avrebbe pure dovuto concorrervi la ratifica dei Ducati di Modena e di Parma, mentre questi fin d'ora avrebbero dichiarata la loro adesione alle relative convenzioni cogli Stati Germanici, ritenuto però che anche i sudditi Estensi avrebbero partecipato dei diritti e privilegi assicurati ai sudditi dell'Impero Austriaco, senza risentirne aggravio veruno. Modena ne chiedeva al caso comunicazione per sanzionare o ratificare tali convenzioni; ma il Governo Austriaco persiste nella sua proposta, ritenendo bastanti le offerte garanzie nella redazione dell'articolo a togliere ogni giusto timore.

3.° Occorre poi di sapere se si ammetta dal Governo Estense la formazione di una Commissione per mettere in attività i nuovi Regolamenti di Finanza, e se si ammetta ancora (il che non facendo sarebbe un discostarsi per questo punto dalla Convenzione 26 luglio) che dessa si componga di due Commissarj Estensi, due Austriaci e uno Parmigiano.

4.° Se qual base fondamentale delle attribuzioni da conferirsi alla stessa, si ritenga che nell'appoggio

dei lavori preparatorj qui eseguiti in concorso del sig. Trolli, e tosto che i medesimi siano muniti della sanzione dei Governi cointeressati, abbia dessa a proporre al Regio Ministero delle Finanze di Modena tutto quanto è duopo per conseguire la pronta attivazione della Lega, salvo il riportarsi alla decisione definitiva della Commissione Centrale in Verona, tutte le volte che il prefato Reale Ministero disconvenisse dalle proposte della Commissione attuatrice.

Sui quattro punti suddetti attenderò quindi le venerate Risoluzioni di Vostra Altezza Reale.

Il Ministro,
Firm. G. FORNI.

Pei primi tre punti amiamo di mostrare la maggiore correntezza, e si fa questo ulteriore sacrifizio pel bene generale e per riguardo all'I. R. Governo Austriaco. Circa il 4.° punto, vi acconsentiamo pure, salvochè includesse la nomina e collocazione degli Impiegati Doganali per parte di Commissioni miste dei tre Governi, intendendo noi riserbato questo diritto entro i limiti del nostro Stato al nostro Governo.

Modena, 1.° febbrajo 1851.

Firm. FRANCESCO.

Venezia, 27 aprile 1851.

Caro Forni!

M'affretto di accusarle ricevuta della sua del 24, del rapporto e della lettera Malaguzzi del 19 da Roma, e della copia del Trattato firmato dai 5 plenipotenziarj. Le ritorno la lettera ed il rapporto Malaguzzi, come ella desidera.

La prima lettura dell'importante documento da Lei speditomi in copia, non mi fece cattiva impressione. Sono però con Lei che alcune espressioni

suonano male e pajono un ossequio alle massime del giorno. Esse certo provengono dal Baldasseroni come la patria podestà dal Fortunato, e l'istruzione pubblica dall'Antonelli. Studierò attentamente, la cosa, e conto di fare un'adesione condizionata, ossia dicendo: *Ritenendo che con tale e tale frase s'intende detta la tale e tale cosa*, vi aderiamo.

La cosa è elastica in ogni modo, e dice piuttosto poco. Allo zio i primi articoli fecero buona impressione, ma poi nell'insieme lo trovò *un brodo lungo*, e sopratutto gli dispiacque la parola *unione*, che ricorda una simile parola maneggiata dalla Russia.

Il Commissario che entro un mese deve rappresentare Modena, non può assolutamente essere che lo stesso Malaguzzi, che però deve venire prima a Modena a riferire e dare schiarimenti a voce. D'altronde non è detto ove si terranno tali conferenze, e vi potrebbero essere al solito difficoltà anche su ciò. Poi confesso che; quanto credo che piaceranno tali espressioni liberalesche al Papa e al Granduca, altrettanto daranno nel naso al Re di Napoli ed al Duca di Parma, per cui non vedo ancora così sicura ed incondizionata la loro firma. Spero che l'Austria saprà tutto; in ogni modo quel Governo pesa poco le frasi ed è solito anche di dare polvere negli occhi, per cui, esso che promise la Costituzione liberissima del 4 marzo, non si farà caso di quelle equivoche espressioni. — Torno a dire che io farò un'adesione dando una precisa e positiva interpretazione al trattato, voltandolo al mio modo di vedere, che sarà certo anche il suo. Scrissi a De Buoi sei altre cose; egli gliele potrà dire, anzi è bene che anche Scozia conosca la mia risposta a De Buoi. Dovendo già scrivere al medesimo, mi sono diminuito il lavoro, innestandogli le mie osservazioni sull'Editto progettato. Sono d'accordo con Lei in massima sul come condursi nelle trattative per la Lega Doganale. Lo dissi sempre già che Volo deve andare a Vienna. Pel 10 per 0/0 più di Parma, credo pure che in massima si possa sostenere; però, siccome

la nudità della frase urterà Parma e Ward, sarà meglio dire *che la relativa ricchezza maggiore* di Parma, attese le due città ed il minore Oltreapennino di Parma, sta a quella di Modena come, p. es.: 10:9, ma non più. Se l'Austria vuol dare a Modena 20 per 0/0 o 18 per 0/0 meno che a Parma, rispetto alla popolazione, la cosa si riduce al 10 per 0/0, e così circa avremo la cifra che desideriamo. Se p. es.: Parma ha 480,000 abitanti, Modena 578,000, ecco il calcolo: 480,000 : 970,000 (base di riparto Parmense)=578,000:1,188,875.

Questa base di riparto darebbe L. 2,021 a testa.

Dando un valore come di 10 ad un suddito Parmense, di 9 ad un Modenese, verrebbe, per un Parmigiano, L. 2,021 a testa, per un Modenese L. 1,819 a testa, e Modena potrebbe pretendere per base di riparto la cifra d'ital. lire 1,051,382.

Così la cosa è mascherata e concediamo ciò che l'Austria vuole assolutamente, e ciò che è in realtà, che un suddito Parmense renda più di un Modenese, ci mostriamo con ciò della massima discrezione nelle parole, non si urtano suscettibilità, siamo più conseguenti ed otteniamo circa lo stesso. — Infatto, il 10 per 0/0 più di Parma sarebbe 970,000+97,000=1,067,000, locchè sarebbe di lire 15,618 in meno soltanto del da Lei ideato riparto. Ma su tal cifra terrò forte, essendo già la massima concessione possibile. Spero di essermi spiegato bene, e che Ella mi avrà inteso. Sia il milione saltare fuori (*sic*) col conto Cappellari, e 22,000 franchi della linea di Civago, li potevamo rivendicare; il risultato del 1850 Cappellari stesso lo ammette di 1,036,000 franchi, dunque le cifre sono prossime alla verità. Dunque, tenuto fermo ciò, tenute ferme le ultime progettate istruzioni per dare in mezzo alle discrepanze Volo-Cappellari circa il *Pauschale*, tenuto fermo il disposto circa i dazj differenziali da considerarsi, salvo due o tre punti *non* per condizione *sine qua non* ed ammenda a tutto il resto che desidera l'Austria, Volo potrà partire per Vienna; pel servitore si senta quale fra' i

tedeschi di casa desideri di andare a Vienna. Volo poi mi troverà a Venezia. Penso ora che non gli occorre legno. Da Mantova v'è la strada ferrata sino a Venezia, a Trieste prende la diligenza *Eilwagen*, come ho preso io, come la prese mia moglie, e come ora prendono tutti, anche i più delicatamente avvezzi. Lo strascinare sino a Vienna un legno sulla strada ferrata è una *grandeur*, inutile che niuno stima più, ed almeno sono 4 a 500 fiorini di denari gettati. Il legno dunque tutto al più servirebbe sino a Mantova, se assolutamente Volo non vuole andare col corriere. In ogni modo il legno tornerebbe di lì vuoto a Modena. Torno a dire che ora neppure la più delicata signora prenderebbe un legno addietro sino a Vienna, perciò assolutamente non lo posso dare, ed ordino che vada, come tutti, colla strada ferrata e col vapore da Venezia a Trieste.

Suo ben affezionato,
Firm. FRANCESCO.

—

Reggio, 22 maggio 1851.

Caro Forni!

Una circostanza non è stata da noi ventilata questa mattina, ed è la lettera a S. M. Noi non l'abbiamo considerata nella risposta ad Allegri, abbiamo rinunziato all'eventuale effetto che dessa potesse o potrà fare, se non ci si rinunzia anticipatamente. L'*ultimatum* del Ministro Austriaco fu fatto allorchè la mia lettera non era stata ancor consegnata a S. M.; d'altronde io devo valutare S. M. al di sopra dei suoi Ministri, e l'avergli scritto implicitamente ammetteva che, respinto dai Ministri, ricorreva a lui. Mi pare dunque che il sorpassare questo circostanza importantissima, ed il supporla infruttuosa sin d'ora, sia cosa precoce e malfatta. Conviene istruirne Allegri, fargli vedere che solo sabato scorso fu dessa consegnata a S. M., che io attendo che S. M. mi risponda, o incarichi qualcuno a rispondermi, che

quindi non si può ora dare la Nota finale (la quale del resto sta benissimo) finchè non si sappia l' effetto di quest' ultimo mio passo. Oppure conviene innestare nella Nota la clausola che direbbe, *ove il passo fatto dal mio Sovrano, il Duca, direttamente a S. M. l'Imperatore non sortisse il desiderato effetto*. La cosa merita serio riflesso anche per le convenienze. Chiedere giustizia a S. M. e dirgli nella lettera che *fò* quel passo dopo di avere esauriti tutti gli altri, e poi cedere nel frattempo e prima di avere potuto materialmente conoscere l'effetto di detta lettera (giacchè non si può pretendere che S. M. risponda a posta corrente), mi pare uno sbaglio diplomatico. Ella mi dirà che, conosciuta un'assoluta volontà di S. M., bisognerebbe infinitamente moderare la Nota, e ciò d'altra parte mi dispiacerebbe infinitamente, perchè non vi vorrei cambiare una virgola; ma insomma quest' ultima áncora di salute non potrà essa meritare che si bilanci bene questa circostanza?

Domattina vado ad una mia tenuta a Salvaterra e sarò di ritorno verso il mezzogiorno a Reggio. Le dico ciò pel caso che Ella o volesse di nuovo parlarmi o mi scrivesse su ciò. Ella può del resto spedirmi staffetta anche la notte, giacchè la cosa, essendo grave, merita qualunque disturbo. Può essere che io non abbi considerata la cosa sotto tutti i punti di vista, ma non potei a meno di metterla in avvertenza su questo ultimo punto, giacchè, sciolto questo dubbio, non ve ne può essere assolutamente verun altro.

Suo ben affezionato,
Firm. FRANCESCO.

CXXVII.

Brani di Autografi di Francesco V, relativi al Trattato coll'Austria della Lega Doganale.

1.°

Premesso tuttociò e nel caso che la proposizione

anzidetta non fosse stata accettata dall'I. R. Governo Austriaco, e ritenuto che la proposizione diversa fatta dal signor Cavaliere De Cappellari con sua lettera del 20 corrente, dalla S. V. Illustrissima annunziatami già nel giorno antecedente in modo confidenziale, sia assoluta ed indeclinabile offerta del di Lei Governo, io sono autorizzato a dichiararle che S. A. R. il mio Augusto Sovrano, mosso soltanto da considerazioni superiori e per evitare maggiori inconvenienti, si adatterà ad accettare la proposizione anzidetta d'un milione per minimo. Tutto questo però senza pregiudizio di quelle ragioni che, diffusamente spiegate in tutte le passate trattative, e della cui giustezza il Governo Estense ne rimane tuttavia persuaso, intende che debbano valere, se non si possa prima, assolutamente poi al finire del primo periodo della Lega Doganale.

2.°

Il Conte Volo faccia uso dell'istruzione del 1,050,000, come se l'avesse avuta ora. Se tutto è inutile, si stenda, nel firmare pel milione di *minimum* e base di riparto, una protesta concepita circa in questi termini:

« Mentre il Governo di Modena, spinto da considerazioni superiori e per evitare al proprio paese maggiori inconvenienti, conscio a sè stesso di non avere ommessi sforzi e fatiche per ottenere un risultato più favorevole, e di avere così esauriti i suoi obblighi verso il medesimo, sottoscrive al trattato quadriennale di Lega Doganale; colla protesta e riserva però che, ove col tempo, e sopratutto spirato il primo quadriennio, non venissero ascoltate le ulteriori rimostranze che desso intende di fare, credendosi leso nella cifra del minimo e base di riparto stabilito in un solo milione di franchi, avendo Modena 578 mila abitanti, mentre la cifra di riparto di Parma con 480 mila abitanti è di ..... e quella del Lombardo-Veneto con ..... abitanti di lire ....., esso Sovrano di Modena non potrebbe

dopo tale primo periodo ulteriormente rimanere, con evidente danno del paese e dell'Erario e contrariamente ai patti stabiliti nei preliminari in Milano, nella Lega Doganale, alla quale si assoggetta ora, come si disse di sopra, per evitare in questo ultimo momento della trattativa mali e disturbi maggiori a sè ed al proprio paese.

—

Altezza Reale.

Il Cavaliere di Cappellari mi fa conoscere, per incarico ricevutone dal nuovo Ministro Imperiale del Commercio Cavaliere di Baumgartner, la *piena soddisfazione* di esso e del Barone Krauss all'adesione data alla proposta base di riparto delle future rendite doganali, e mi trasmette il progetto delle variazioni, che al séguito di ciò e delle altre cose concertate in Vienna dal signor Conte de Volo, sarebbero da portarsi alla progettata redazione del trattato. Ho però verbalmente fatto conoscere al signor Conte Allegri che la espressione della *soddisfazione* suddetta, l'aspetto da lui, come solo organo presso di noi del Governo Imperiale, come pure che da lui aspetto di conoscere che effettivamente il signor Cavaliere de Baumgartner sia stato rivestito della qualità di I. R. Plenipotenziario per le trattative della Lega Doganale; sul che il Conte Allegri ritiene che non tarderanno a pervenirgli da Vienna analoghe istruzioni. Frattanto, perchè al giungere di questa formale dichiarazione non manchi persona che trovisi abilitata ad entrare effettivamente col signor Cavaliere Cappellari nelle trattative opportune, io mi faccio sollecito di rappresentare a Vostra Altezza Reale che, ove intendesse di esonerare da questo incarico il signor Conte de Volo, sarebbe necessario il procedere alla nomina d'altro Plenipotenziario da munirsi d' apposita Credenziale, e sarebbe opportuno il dargli ancora facoltà di nominare un proprio Delegato che trattasse direttamente col Cavaliere Cappellari. Al nuovo Plenipotenziario
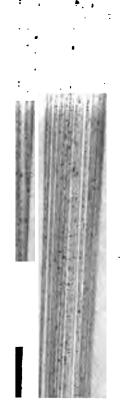
delle Finanze, Ferdinando Castellani Tarabini, Nostro Ciambellano e Consigliere di Stato, lo abbiamo eletto e nominato, come per le presenti lo eleggiamo e nominiamo a Nostro Plenipotenziario per conchiudere nel modo più conveniente, sulle basi già convenute coi Plenipotenziarj delle altre due Alte Parti Contraenti, l'ultimazione della suddetta Lega Doganale, e sottoscrivere a suo tempo coi medesimi il relativo Trattato, conferendogli perciò tutte le facoltà e pieni poteri necessarj, salvo soltanto la Nostra ratifica.

In fede di chè saranno le presenti firmate di Nostra Mano, munite del Nostro Sigillo, e controsegnate dal Nostro Consigliere di Stato, Ministro degli Affari Esteri, Conte Giuseppe Forni.

Dato in Modena, questo giorno... del mese di giugno milleottocento-cinquantuno (1851).

Al Ministro delle Finanze.

Ritenute le trattative per la Lega Doganale condotte pressochè al termine, dovendosi ora ultimare le medesime nel modo più conveniente, formare a suo tempo, e quando l'Austria abbia adottato la tariffa per la quale sola Noi ci obbligammo, il relativo solenne Trattato, ed apporvi le clausole opportune circa l'adesione condizionata dal Nostro Governo emessa per evitare inconvenienti maggiori, nominiamo per tutto ciò a Plenipotenziario Nostro il Nostro Consigliere di Stato Ministro delle Finanze.

Nel mentre che rimarrà affidata al medesimo ogni analoga attribuzione, lo abilitiamo però, attese le sue incumbenze, a delegare un di lui subalterno pel dettaglio di quanto sarà da combinarsi ancora col Plenipotenziario Imperiale.

Modena, 13 giugno 1851,

Firm. FRANCESCO.

Prot. Ris. N. 180. Tit. XXXII, Fasc. 974, N. 139.

Eccellenza.

Modena, li 20 agosto 1851.

Il Ministero Imperiale del Commercio ha informato S. A. il signor Principe di Schwarzemberg, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri di Sua Maestà il mio Augusto Signore, che nel testo del progetto di Trattato per l'Unione doganale col Governo di Modena era mente di quest'ultimo d'introdurre alcune parole, le quali dovevano indicare che il Governo di Modena era entrato nella Lega Doganale contro il suo convincimento, e che inoltre egli voleva intercalare la riserva fatta nella dichiarazione adesiva del 24 maggio, diretta ad ottenere migliori condizioni pel secondo periodo del Trattato, come pure che il Ministro delle Finanze, Cavaliere Tarabini, dichiarando di averne ricevuta l'espressa commissione da S. A. R. il Duca, avesse insistito, all'atto della revisione del progetto di Trattato, perchè almeno vi fosse introdotto il seguente passaggio:

« Siccome però il Governo Estense dichiara di aderire allo stabilito modo di riparto per considerazioni d'ordine superiore, così dopo il 1.° periodo suddetto, e nel caso di prolungamento della Lega Doganale, si riserva di ottenere quel migliore e più vantaggioso riparto che, tenuta a calcolo la popolazione degli Stati Estensi e le circostanze tutte dei medesimi, gli potrà giustamente competere. »

Su di ciò S. A. il signor Principe di Schwarzemberg ha fatto, in un dispaccio del 14 luglio scorso, i seguenti riflessi:

« Ch'egli non può sfuggire alle viste superiori del Ministero Ducale che l'introduzione in un Trattato destinato alla pubblicità di un passaggio, il quale potrebbe essere interpretato come una dimostrazione diretta contro delle condizioni forzate, è incompatibile tanto colla dignità del Governo Ducale, quanto con quella dell'Austria, e che quindi egli appare sin

d'ora indicato di ommettere ogni passaggio di questa natura, la cui ammissione nel testo del Trattato non potrebbe in ogni caso essere acconsentita dall'Austria. »

Io sono incaricato, signor Conte, d'impiegarmi con tutto lo zelo, affinchè il Governo Estense si rimuova dalle indicate proposte, e nel mentre oso lusingarmi che tutto ciò che ho avuto l'onore di esporre verbalmente in tale proposito a S. A. R. il Duca a Massa, ed in séguito a V. E. nelle confabulazioni seco Lei avute, avrà persuaso il Governo Estense che non è certamente nella sede di un pubblico Trattato che possano aver luogo simili dichiarazioni, attenderò dall'E. V. un categorico riscontro al presente mio foglio, e frattanto mi pregio di confermarle i sensi dell'alta mia considerazione.

Firm. ALLEGRI.

A. S. E. Il signor Conte Forni in Modena.

Al signor Conte Allegri, Ministro Residente.

Modena, 6 settembre 1851.

Ha portato il Governo Estense la sua più seria attenzione su quanto la S. V. Illustrissima comunicavami col suo pregiato Dispaccio del 20 agosto ultimo scorso, del quale le accusai il ricevimento col mio foglio del successivo giorno 21, e se per una parte non ha tralasciato di penetrarsi delle osservazioni emesse dal Gabinetto Imperiale circa al passaggio dell'Articolo 29 della progettata redazione del Trattato di Lega Doganale, che incomincia colle parole — *Siccome però il Governo Estense*, e finisce colle altre: — *gli potrà giustamente competere* — non ha però in pari tempo potuto a meno di non riconoscerlo perfettamente consentaneo alla condizionata adesione già data, mediante la lettera 24 maggio anno corrente, sulle esibite finali propo-

sizioni per la Lega Doganale, alle istruzioni fornite al proprio Plenipotenziario Ministro Tarabini (come già espressi alla S. V. Illustrissima colle altre mie dei 14 e 15 di giugno), e all'intimo proprio convincimento risultante dallo studio più profondo e coscienzioso della materia. Si renderebbe perciò necessario il proporre contemporaneamente che, mentre soddisfacesse alle viste del Governo Imperiale, fosse però capace di tutelare in pari tempo l'interesse del Governo Estense, onde esso di fronte all'Austriaco ed al Parmense non si obbligasse oltre quanto letteralmente esprime la summentovata lettera del 24 maggio alla S. V. Illustrissima diretta, e da Lei elevata alla cognizione del suo Gabinetto, come ne fa fede la responsiva sua del 26 dello stesso mese. Ma siccome le riserve espresse nella medesima dovettero emettersi nella circostanza, principalmente, che questo Governo si vide condotto ad accettare una proposizione che non precisa ancora abbastanza le future sue condizioni; così sembrerebbe al medesimo miglior consiglio che venissero determinate prima di tutto positivamente le condizioni suddette, giacchè potrebbe anche darsi il caso che il passaggio summentovato dell'Articolo 29 del progetto di Trattato, o il temperamento stesso che si proporrebbe, si rendesse affatto superfluo. Sarebbe quindi necessario che venissero previamente determinate le cifre basi di riparto per Parma e pel Lombardo-Veneto, e che fossero comunicate al nostro Plenipotenziario unitamente alle Tabelle dei prodotti doganali del 1845, 46 e 47, dalle quali debbono essere desunte, e che formeranno parte del relativo allegato insieme agli Specchi delle spese, che dai prodotti suddetti debbono detrarsi. Senza di ciò, la S. V. ben vede, come ho già avuto l'onore di rappresentarle più e più volte a voce, che la cifra di 1 (un) milione, assegnata a Modena come base di riparto sul cumulo dei futuri prodotti doganali, è parola che per sè nulla esprime di politico, e che solo acquisterà un senso più o meno a noi favorevole, secondochè più o meno

alti risulteranno gli altri due termini della proporzione, con cui il cumulo suddetto dovrà dividersi fra Modena e Parma ed il Lombardo-Veneto.

Io voglio credere che la S. V. Illustrissima, persuasa di questa convenienza, che in sostanza non è che l'adempimento di quanto si è convenuto, vorrà dar opera onde le cifre summentovate siano determinate il più prontamente possibile, e trasmessi al nostro Plenipotenziario tutti gli stati relativi; mentre io mi riserbo a comunicarle allora le conseguenti determinazioni del mio Governo sul nostro passo dell'Articolo 29, e sul temperamento diverso che sarebbe da prendersi.

Rinnovo ecc.

Firm. G. Forni.

—

Art. 3.°

Segreto del trattato d'Unione Doganale tra l'Autria e l'Arciduca Francesco V, estratto dal testo originale conservato nell'archivio segreto già Estense.

« Se gli Stati dell' Unione Doganale Germanica o il Piemonte, appoggiandosi ai rispettivi loro trattati 18 ottobre 1851 e 19 febbrajo 1853, e non riconoscendo il presente trattato per una completa Unione Doganale, pretendessero gli *stessi favori che sonosi col medesimo scambievolmente accordati l' Austria e Modena*, *l' I. R. Governo assume di respingere simili pretese dimostrandone l' inattendibilità,* e di fare in modo che il Governo Ducale di Modena non abbia a soffrire danno, tenendolo contemporaneamente al fatto delle pratiche relative.

» Ogni qualvolta per altro il prelodato I. R. Governo non riescisse o prevedesse di non riescire in simili premure, il presente Trattato, senza uopo di precedente denunzia, verrà sciolto, previo per altro

un avviso da darsi in tempo utile al Ducal Governo di Modena.

Per Copia conforme

Per ordine Dittatorio.

Modena, 15 settembre 1859.

CXXVIII.

Memoria sulle note ipotecarie contro i beni di Francesco V di ragione allodiale.

Fra le esplorazioni praticate nei diversi Ufficj a disimpegno delle funzioni attribuiteci dal Decreto 21 luglio p.° p.°, merita di essere annoverata quella che avvisa, come il patrimonio allodiale, qualunque esso sia o possa essere, di Francesco V, è coperto d'ipoteche per un valore di circa quattro milioni.

Non si creda però che gl'inscriventi appartengano alla classe dei mutuanti ad interesse, o di qualunque altro possa spiegare titolo ereditario. No, per verità; è invece l'ex Duca stesso, in persona del proprio Procuratore allodiale, che dopo diecisette anni di matrimonio ed in procinto di abbandonare questi Stati (quasi diminuzione di capo) si rammenta dell'obbligo che gl'incombe di tutelare gl'interessi della di Lui Consorte, in ordine alle convenzioni matrimoniali seco Lei contratte. Poscia vi tiene dietro, con osservanza d'ossequio osteggiante l'interesse dei suoi clienti, un tale che intende di rappresentare la caterva dei domestici pensionati da Francesco IV, che un meto reverenziale aveva fin qui trattenuto dal cautelarsi con inscrizione ipotecaria a carico dell'Erede del suddetto Testatore, ed all'appoggio dell'asserta ultima volontà di quello, in data 21 settembre 1845.

Come gl'inscriventi siano riesciti nell'intento di provvedere al rispettivo loro interesse, lo vedremo dall'analisi compendiosa delle anzidette due Note, che si uniscono in allegato A e B.

Si prescinde dall'osservare come il Principe, contro del quale sono state accese le anzidette inscrizioni,

essendo oltremodo ricco e provveduto altrove di beni, non avrebbe potuto inspirare verun timore, e tale da movere la solerzia degli interessati a fare le suddette comparse, ed è intuitivo che il fine vero propostosi si fu quello di coprire il margine delle attività, per paralizzare l'esercizio delle pretese che lo Stato ed i privati fossero per allarmare per reclamande indennità, giacchè, come si è osservato, i dipendenti si astennero dall'inscriversi per i primi, e la sullodata Principessa, che avrebbe potuto farlo in persona di un suo Procuratore, si astenne dal farlo prima della sua partenza, e primachè fosse accesa l'ipoteca dal Marito.

Prendendo d'altronde ad esame la nota ipotecaria insinuata dall'avvocato Annibale Vandelli nel 24 maggio ultimo scorso N. 1786, accettata dal Conservatore all'appoggio di asserto trattato conchiuso in Baviera li 9 marzo 1842, preseferente il contratto di matrimonio di Francesco V colla Principessa Aldegonda di Baviera, si affaccia ben tosto, come objetto insormontabile, che il suddetto documento, comechè celebrato in estero, Stato non può, secondo l'Articolo 2128 del Codice Napoleone (che era appo noi in vigore nel 1842), produrre ipoteca sui beni esistenti in questi Dominj, quando non vi siano disposizioni internazionali che possano mettere qualche soffio di vita civile in codesta mostruosità legale. Ma così è che non si conosce trattato speciale colla Baviera, che accenni a relativa convenzione, dunque l'ipoteca accesa in proposito è nulla. Questa disposizione è anche ripetuta nel nostro Codice all'Articolo 2182, da quello stesso Legislatore che doveva, pel suo vantaggio, preavvisarne l'applicazione al caso concreto, e ciò per l'evento, che trattandosi di materia toccante il tratto successivo del tempo, si credesse da taluno applicabile l'impero della presente legislazione.

È pure osservabile che l'inscrizione (seppure non fosse nulla) potrebbe essere ridotta col compartirne il proporzionale ratéo sulle altre allodialità del Principe conjugato, e colla diminuzione da apportarsi

all'erronea capitalizzazione dei diritti eventuali, arbitrariamente eseguita, sopra un patrimonio allodiale di cui è dubbia d'altronde l'esistenza, per le cose in altra memoria dedotte contro la divisione dei beni camerali ed allodiali, fatta da Francesco IV ed Erede suo.

Alla Nota poi del signor Consultore Bergamini, in via preambola si contradice coll'eccezione di deficienza di Mandato. Perocchè, se la servitù di Corte nell'ordine gerarchico di dipendenza era sottomessa alla disciplina del Consultore, o perchè le inchieste, i reclami ed i bisogni del famulato sono destinati a passare, singolarmente od all'unisono, per la tuba del superiore, ciò non avveniva che unicamente nei rapporti ed obblighi intercedenti fra padrone e servo, ma non mai perciò che riferisse all'esercizio dei diritti civili, in contradittorio di quello stesso da cui dipendono, oppugnandovi ogni principio di ragione. Vi occorreva quindi mandato speciale per cadauno, o ben anche collettivo, ma distributivo dell'avere di ciascuno e dei diritti diversi di cui uno si trovava investito, ovvero l'intervento dell'esecutore testamentario.

Questo però non è il solo difetto afficiente quella inscrizione, ma ve ha un altro che la legge dichiara insanabile, ed è quello di non essere (come nel concreto caso) conosciuta la persona, nè precisato il titolo quantitativo, e la mancanza relativa è contemplata dall'Articolo 2201 dell'attuale Codice Civile in vigore rispetto alla forma e modalità dell'inscrizione, a termini dell'Articolo 29 delle Disposizioni transitorie, ove sta scritto: « Le inscrizioni che si « eseguiscono dopo questo Codice, sebbene si rife- « riscano a titoli anteriori, non sono valide ove « non siano fatte in conformità dello stesso Codice. »

Era poi necessario che oltre al nome appellativo fosse aggiunto l'avere di ciascun pensionato, giacchè le norme per la liquidazione relativa furono date dal Principe Massimiliano, esecutore testamentario, con sua nota 22 luglio 1849, accettata dal nipote

con suo Chirografo 3 agosto anno suddetto, che forma l'allegato C.

30 settembre 1859.

Per la Commissione,
Firm. Avv. Gio. Soragni.

Allegato A. — *Della memoria sulle note ipotecarie.*

All'Ufficio delle Ipoteche in Modena.

Il sottoscritto Avvocato Annibale Vandelli di Modena, Procuratore allodiale di S. A. R. Francesco V d'Austria d'Este, Regnante Sovrano di Modena, previa elezione di domicilio nel Regio Ducale Palazzo di questa Città,

Denunzia

Che con Trattato Matrimoniale datato da Monaco (Baviera) 9 marzo 1842, depositato in originale all'Archivio della Real Casa, conchiusosi il matrimonio tra S. A. R. Francesco V d'Austria d'Este, in allora Principe Ereditario, e S. A. R. la Principessa Adelgonda, figlia a S. M. Lodovico I, Re di Baviera, venne allo sposo costituita la dote di fiorini centomila (100,000) di convenzione bavarese, ed all'incontro per parte dello sposo, oltre la donazione in aumento di dote di simili fiorini cinquantamila (50,000) di convenzione bavarese, venne promesso ed obbligato alla Sposa l'annuo pagamento di fiorini quindicimila (15,000) di convenzione austriaca per titolo di spillatico, ed in caso di Vedovanza, oltre l'aumento di simili fiorini tremila (3000) di convenzione austriaca al detto annuo spillatico, la corrisposta alla Vedova dell'annuo mantenimento e trattamento conveniente alla sua condizione, da godersi da essa ove meglio le fosse piaciuto, ed il cui importo venne fissato in annui fiorini cinquantamila (50,000) di convenzione austriaca.

Che fra li patti esplicitamente stipulati in detta

F. 13. F. A. — Prot. N. 3999.

Si trasmette al consultor
sione di S. A. R. l'Arciduca
resciallo. Nostro amatissimo
stamentario di Nostro Padre.
ria, circa l'interpretaizone d
Testamento 21 settembre 18
delle persone addette alla Ca
noi troviamo giusta, ed ac
servire d'ora innanzi di rego
Il Consultore Gaddi mette
in corso le pensioni tuttora
date, e così risponderà ai qu

Pavullo, 3 agosto 1849.

Firm. Fran

—

Nota.

**Essendomi stata comunicat
Nipote, S. A. R. il Duca di
la memoria N. 529 che sott
bre 1848 gli ha sottoposta i
Gaddi come Direttore**

sempre il diritto al mio carissimo Nipote, il presente Sovrano Duca Francesco V, di decidere o mutare quei punti come lui giudicherà opportuno.

Le parole del testamento, statomi comunicato colla data 21 settembre 1845, sono le seguenti:

« La mia gente di servizio, che mi ha servito fedelmente al di là di venti anni, avrà diritto a pensione in regola di due terzi del suo ultimo soldo con gli emolumenti fissi. Chi serve da più di quindici anni, potrà aspirare a pensione, se vuole; ma solo a 40 per 100 della sua paga, senza contare emolumenti; ma senza demerito, mio figlio Erede non potrà dimettere alcuno dei miei fedeli servitori di casa senza pensione di 30 per 100 della loro paga, senza emolumenti. »

I Registri della Casa debbono constatare quali delle persone che si trovavano al servizio all' epoca della morte avevano i 20, e rispettivamente i 15 anni di servizio: la continuazione di anni di servizio prestati dall'epoca della morte di S. A. R. il Duca Francesco IV in poi, non dà immediato titolo ad appartenere alle dette categorie, ma solo all'ulteriore bontà del nuovo Sovrano a cui servono. Quindi sta alla Direzione della Casa calcolare qual parte del soldo percepito all' epoca della morte di S. A. R. il Duca Francesco IV competa a ognuno come pensione, secondo il testamento. Perciò poi che riguarda quelli che servivano già, 20 anni o più alla detta epoca, ed a cui compete, oltre i due terzi del soldo, *anche gli emolumenti fissi*, in questa esprèssione, secondo me, sono compresi tanto gli assegni ad *personam*, se erano annui e non per una volta tanto, quanto l'alloggio gratuito e l' affitto in denaro, lumi, combustibili, biancheria (se ne avevano godimento fisso); livrea o assegno a titolo vestiario, e così, per quelli di scuderia che allora ne godevano, l'assegno di lire 6 mensili in compenso del lettame; poi il godimento gratuito di medico e medicinali. Similmente, la colazione e tavola, o mancando questa, la fissata diaria. Ma anche tutto ciò, nel caso che

questi godimenti fossero fissi, onde l'individuo li godesse tutto l'anno.

Se però, per disposizione diversa del Sovrano o pel buon ordine di casa, S. A. R. giudica più opportuno di dare per l'uno e per l'altro di questi emolumenti fissi, o per tutti insieme, un compenso in denaro, ciò non può dipendere che dalla decisione del Sovrano Erede, e in questo caso la Direzione della Casa avrà a proporre a S. A. R., secondo i prezzi locali più comuni, la somma ridotta a prestazione mensile o trimestrale, secondo verranno pagate le pensioni, che sarà giudicata equa come compenso.

Eywanowitz in Moravia, li 22 luglio 1840.

Firm. Arciduca FERDINANDO D'AUSTRIA D'ESTE.

(Concorda coll'originale).

Firm. FRANCESCO.

CXXIX.

Schiarimenti sull'esecuzione del Legato ordinato dal Marchese Antonio Aymi Visconti a favore dei Padri Gesuiti di Modena ed in loro mancanza dei Poveri di cotesto Stato.

Il Duca Francesco IV, con suo Chirografo datato 16 novembre 1816, abilitava il marchese Filippo Molza a convalidare con documento autentico l'obbligazione preventivamente assunta a favore del Marchese Antonio Aymi Visconti di Milano, per la somministrazione fatta da quest'ultimo a quel Principe di zecchini diecimila per anni dieci coll'interinale corresponsione del frutto del 6 per 0/0, e con facoltà attribuita al Mandatario d'ipotecare a sicurezza del mutuo consumato la tenuta Ventitorri, come emerge da Allegato A.

Il Mandatario dava corso ai relativi incombenti mediante rogito Malagoli 17 novembre 1816, a cui, per trattarsi di documento pubblico, ci rimettiamo.

Avendo il prefato signor Marchese, con suo testa-

mento consegnato alle matrici del notaro Malagoli disposto che l'anzidetto capitale, la cui particola sta scritta in Allegato B, fosse devoluto per legato ai PP. Gesuiti di Modena, e venendo questi a mancare, a favore dei Poveri di cotesto Stato, il Duca ne preveniva l'erede col mezzo del Conte Andreani, e ciò con lettera accompagnatoria del Chirografo di Deroga alla legge delle Manimorte, e dell'accettazione fatta di detto legato dal Padre Bonifazio Malfatti, Procuratore del Collegio Gesuitico di Reggio, i quali tre recapiti si uniscono sotto le lettere C, D, E.

Notificato l'erede del Benefattore degli atti suindicati procedeva con rogito Malagoli 24 aprile 1820 a fare la cessione ai suddetti PP. Gesuiti del surripetuto credito, ed a fare ad essi la tradizione del relativo documento a piena e completa evasione degli obblighi scatenti dalla precitata Disposizione.

Nella precitata lettera preludiava all'apertura di un altro Collegio Gesuitico da stabilirsi in Modena, ed atteneva sventuramente la parola, poichè nel 1821 fu inaugurato il loro installamento in cotesta capitale, assicurandone la sussistenza con una parte della tenuta detta del Traghettino e col frutto del capitale ceduto dal Visconti.

Dopo ciò, ognuno sarebbe naturalmente tentato a credere che il Duca, in occasione di devenire alla restituzione del capitale suddetto come di titolo onninamente a carico del suo privato peculio se ne fosse sdebitato con mezzi di particolare sua ragione. Niente di tuttociò; Francesco IV, invece, in circostanza che il Fisco si era impinguato delle spoglie del noto cassiere Toschi, e che per parte del Ministero della Finanza si era fatto acquisto di alcuni beni di provenienza Pellicari e Montessori aderenti alle proprietà confiscate, passò ad assegnare tutte queste terre, nella notabile estensione di BB. 413, ai Gesuiti del Collegio Modenese a modo di donazione *in solutum*, e riportò assoluzione del suo debito per capitale e frutti, come emerge da rogito Malagoli 17 maggio 1822.

Se non che quel Principe col suddetto documento non avendo fatto sostanzialmente che sostituire lo Stato, o per meglio dire i Poveri, nel posto dei PP. Gesuiti, come creditori dimessi con pubbliche risorse, ne dipende che, per giuridica e logica conseguenza, il patrimonio è sempre gravato verso dell'Erario pubblico del debito dei diecimila zecchini e del frutto corrispondente, e che d'altronde i Poveri andranno ad essere investiti delle rendite degli stabili assegnati ai Gesuiti per espleta e verificata condizione di soppressione nei Dominj del già ducato di Modena dei Conventi spettanti alla Compagnia di Gesù.

Questo è conforme alla natura ed indole del Legato ed al diritto esistente dapprima in potenza poscia in effetto, nè potrebbe per qualunque altro motivo canonico essere disalveata la predetta dotazione; giacchè vi si oppone il disposto del Decreto 14 novembre 1857 al § (*a*), che esclude il caso che i beni applicati ad un ordine religioso del Ducato, possano essere erogati ad altra corporazione religiosa fuori di cotesto Stato, in evento di soppressione.

Tanto, ecc.

Per la Commissione,
L'Avv. Giovanni Poragna.

ALLEGATO A E B.

Al Nostro Ministro di Finanza, il Marchese Filippo Molza.

Francesco IV, per la grazia di Dio, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia ecc. ecc.

Avendoci il Marchese Antonio Aymi Visconti di Milano, sin dal 1.° ottobre del corrente anno, data a titolo di mutuo la somma d'italiane lire centodiciottomila, novecentosettantacinque e centesimi trentasette, in tante monete d'oro, restituibili a capo d'anni dieci in eguale valuta d'oro, a corso di tariffa, colla corresponsione del frutto in regola del 5 per 0/0,

dico del cinque per cento all'anno, pagabile da semestre in semestre posticipatamente in Milano; e volendo spedire al suddetto Marchese Visconti un regolare documento in autentica forma, deleghiamo il nostro Ministro delle Finanze e Consigliere di Stato, Marchese Filippo Molza, a stipulare in nostro nome il relativo Istrumento in concorsodel Mandatario del suddetto Marchese Visconti, autorizzandolo ad assoggettare a speciale ipoteca, a garanzia del sovventore, le terre annesse alla nostra Villa delle Ventitorri, da noi acquistate pel valore di circa 130,000 franchi, promettendo di avere per rato e grato quanto verrà dallo stesso Marchese Filippo Molza a nome nostro stipulato.

In fede di che abbiamo munito il presente Chirografo mandatizio della nostra sottoscrizione e sigillo.

Modena, li 16 novembre 1818.

Firm. FRANCESCO.

Si bolli.

Modena, 17 novembre 1818.

Firm. LODI.

Per copia conforme al suo originale esistente agli Atti e fra le Matrici della Camerale Cancelleria.

Il Segretario in Capo,
Firm. MURATORI.

ALLEGATO B.

Estratto del Rogito Camerale in data 17 gennajo 1822 N. 170, risguardante la particola di Legato fatto dal già signor Marchese Don Antonio Aymi Visconti ai PP. Gesuiti.

Omissis.

« Lascio a titolo di Legato ai Padri Gesuiti di Modena il capitale di diecimila zecchini, impiegato presso S. A. R. l'Arciduca Francesco IV Duca di Modena, con Istrumento 17 novembre p.° p.° ro-

gato Malagoli, Notaro di Modena, sempre che sussista la loro Congregazione; e tuttavolta venisse la medesima soppressa in qualunque futuro tempo, voglio ed ordino che il capitale suddetto venga retrodato e convertito a benefizio dei poveri dello Stato di Modena, a dettame della prelodata Altezza Sua Reale e suoi successori. »

Omissis.

ALLEGATO C.

Caro Conte Andreani.

Mi faccio una premura di rimetterle qui unite due carte; l'una è la copia del mio Chirografo dato ai Padri Gesuiti per abilitarli all'accettazione del noto Legato fatto del fu Marchese Aymi Visconti, e l'altro è l'atto della accettazione fattone dai detti Padri Gesuiti in conseguenza di quel Chirografo. Con ciò credo che questo affare sarà tutto in ordine; non mi manca che di pregarla per la trasmissione della mia obbligazione originale fatta a favore del Marchese Visconti defunto, e questa o la farà avere, colla debita cessione, ai Padri Gesuiti a Reggio, ovvero a me, che ne farei una nuova a favore di detti Padri Gesuiti, che spero un giorno di potere, anche in vista di questo, stabilire anche a Modena stessa. Intanto ho stabilito a Correggio un collegio, o piuttosto un seminario, diretto dagli Oblati, che cominciarono con molto zelo, e ne spero buon frutto.

La prego di fare i miei complimenti alla Contessa sua moglie, che ora farà buona compagnia a mia madre, la quale gode di trovarsi di nuovo vicina a tante persone di sua particolare conoscenza, e che le sono tanto attaccate. Ho scritto varj giorni sono al Conte Fenaroli, ma non so se ha avuto la mia lettera; lo sa-

luti per parte mia, e mi creda sempre con distinta stima, ed affetto particolare.

Modena, 21 novembre 1819.

Suo ben affezionato,
Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO D.

Avendo il fu Marchese Aymi Antonio Visconti di Milano, mediante sua testamentaria disposizione, legato a favore dei Padri Gesuiti degenti in questi nostri Stati, la somma di zecchini diecimila, ed espressamente destinata per un Collegio del loro Ordine negli stessi nostri Stati, e non altrimenti, Noi, mediante il presente nostro Chirografo, derogando a quanto ostar vi possa per Legge, e specialmente per quella così detta delle Manimorte, abilitiamo i predetti Padri Gesuiti a farne l'accettazione mediante Atto formale, che Ci rimetteranno dipoi per l'occorrente uso.

Questo Legato dovrà erogarsi giusta la mente del Testatore, e non in altro modo; e questo avrà luogo dipendentemente da quelle massime e disposizioni che Ci riserviamo di spiegare in appresso.

Modena, 31 ottobre 1819.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO E.

NEL NOME DI DIO, *l'anno milleottocentodiecinove* (1819), *Indizione settima* (VII.ª), *questo giorno duodecimo* (12) *del mese di novembre.*

Io sottoscritto, Padre Bonifacio Malfatti, della Compagnia di Gesù, qual Procuratore del Collegio Gesuitico di San Giorgio di Reggio, ed a nome del Collegio stesso, dichiaro di accettare, come accetto, il Legato di zecchini diecimila fatto dal fu Marchese

Aymi Visconti di Milano a favore dei Gesuiti degenti nei Dominj di Sua Altezza Reale, il Serenissimo Francesco IV, Arciduca d'Austria, Duca di Modena e Reggio, Mirandola ecc., Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, in piena conformità e nel modo e colle condizioni portate dal Clementissimo Chirografo della lodata A. S. R. delli 31 ottobre prossimo passato.

BONIFAZIO MALFATTI,
Della Compagnia di Gesù, qual Procuratore del Collegio Gesuitico di San Giorgio.

JACOPO BONGIOVANNI,
Testimonio.

ANGELO PINI,
Scrissi di commissione e feci Testimonio.

Concorda col suo originale

In fede ecc.

LUIGI PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

CXXX.

Osservazioni sulla Legge 3 ottobre 1825 di Francesco IV sulle indennità accordate alle famiglie nobili investite di feudi giurisdizionali.

Il sistema feudale nei Dominj Estensi all'epoca del discesso del Duca Ercole III, non aveva subíta veruna, variazione dopochè il di Lui predecessore ne aveva fatto soggetto delle speciali disposizioni contenute nei primi quattro Titoli del libro III del suo Codice. Apparisce dal contesto di queste, che la nobiltà feudale, lungi dal tenere il luogo mezzano fra il principe e la plebe (quasi a temperamento d'equilibrio sociale), era essa stessa una frazione della sovranità, o almeno una emanazione di questa.

Chi era insignito di feudo, cui fosse annessa giurisdizione, godeva *del mero e misto impero della podestà della spada, e diritto di comando ed ubbidienza* di suddito nel proprio rispettivo territorio signorile. A queste prerogative andavano congiunte

le regalie ed emolumenti di consuetudine e di legge. Per conoscerne l'indole e la specie, ha giovato il consultare ed ispezionare alcune di quelle liquidazioni che furono erette dall' Ufficio del Debito pubblico per stabilire il tantéo d'indennità pretesa dai feudatarj e fatta astrazione da alcune poche differenze che fra le une e le altre sono emerse, ne è risultato che gli elementi o titoli diversi di emolumenti feudali erano i seguenti:

1.° Godimento delle residenze baronali, ove esistevano;
2.° Diritti di caccia e di pesca;
3.° Diritti d'acque;
4.° Dazio consumo di liquidi, carni e panefizio;
5.° Tasse d'attuariato civile;
6.° Tasse feudali corrisposte dalle Comunità;
7.° Compensi per retrocessione del sale;
8.° Gabella de' contratti e paviglione;
9.° Prodotti della spelta.

Allorquando per diritto di conquista, convalidato poscia dalla virtù di appositi trattati, fu tolto col regno di Ercole III anche l'esercizio delle regalie, venne a menomare, anzi a sopprimersi il prodotto di quegli emolumenti, dei quali godevano li feudatarj come partecipi della sovranità, procedenti talvolta da semplice munificenza dei regnanti, talvolta per somme sborsate in circostanze di pubblici bisogni. La sapienza però del Governo Italiano, e quella moderazione che distingue i Governi civilizzati nell'esercizio dei diritti di conquista sui popoli sottomessi, suggeriva di disporre delle sostanze feudali tuttavia in essere a favore dei feudatarj; posciachè con Decreto 15 aprile 1806 venne dichiarato che nell'avocazione delle giurisdizioni e dei diritti regali annessi ai feudi, i beni e le rendite feudali, indipendenti dall'esercizio di un diritto regale, rimarrebbero presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti a detti beni tanto a favore dei chiamati che dello Stato.

Ripristinata nel 1814 la Dinastia Austro-Estense,

Francesco IV, tenero per tutte le prerogative, le quali, senza ledere la pienezza del suo potere, contribuivano ad illustrare la nobiltà, essenzialmente conservatrice, disponeva al § 9 del suo Decreto 28 agosto anno suddetto: « che frattanto i feudatarj investiti e chiamati a termini delle loro investiture. oltre al continuare a godere dei beni, che come dipendenze di detti feudi erano stati loro rilasciati, venivano da lui autorizzati ad assumerne i titoli e a godere delle distinzioni, onori e prerogative a quelle annesse, e segnatamente di quelle portate dal § 7, tit. 33, lib. II del Codice Estense, a favore dei chiamati nelle Investiture che avevano annessa giurisdizione, riserbandosi di prendere in appresso quelle determinazioni che a termini di giustizia e secondo le circostanze fosse per riconoscere convenienti. »

Tardava parecchi anni Francesco IV a dare passo alla fatta promessa, e forse avrebbela volentieri posta in obblío, se circondato dalla classe interessata a fruirne, non si fosse indotto a promulgare la succitata Legge 3 ottobre 1825, che in unico esemplare a stampa si dimette. Con questa legge fu stabilito doversi ai feudatarj un indennizzo in beni stabili per un valore corrispondente in capitale all'ammontare delle annue rendite feudali rispettive, purgate dagli oneri inerenti, con che cotesto indennizzo fosse applicabile, quanto al modo, soltanto a quei nobili che avrebber domicilio permanente negli Stati Estensi, mentre per quelli altrove domiciliati sarebbe distaccata a loro benefizio una cartella inalienabile di consolidato, misura provvisoria parimenti adottata anche pei terrieri finchè si fosse presentata opportunità di assegnare degli stabili.

Inoltre decretava che sopra la somma capitalizzata fosse corrisposto a ciaschedun feudatario il frutto del 3 (tre) per cento, cominciando dal 8 febbrajo 1814 sino al 6 ottobre 1825, epoca del suo reingresso, ponendo il tutto a debito della Cassa dello Stato.

Come sia fondato su falsi principj in tema di Diritto pubblico, ed ingiusto anche per altri rispetti cotesto Decreto, non fia difficile il dimostrarlo.

Osserviamo infatti dapprima che essendo i feudatarj decaduti dai diritti di regalia o majestatici, per ragione di guerra e di conquista provocata e consumata da estera nazione, senzachè i trattati successivi, che hanno regolata la sorte di questi popoli, abbiano fatta menzione veruna dei diritti dei quali sono stati spossessati i feudatarj suddetti, nè di corrispondente compenso loro retribuibile, ripugnava al buon senso ed alla equità che i feudatarj potessero rivalersene contro questo Stato, che si mantenne estraneo ad uno spoglio, d'altronde voluto dall'impero di necessarie combinazioni politiche europee e dal civile progresso nelle istituzioni sociali. Se questo diritto fosse stato esercibile, Ercole III, in pendenza del suo esilio, si sarebbe fatto a dimandare il compenso per la pecunia che gli antenati suoi avevano impiegato nel comprare il Ducato della Mirandola ed i Principati di Carpi e di Correggio, e Francesco IV avrebbe allarmato diritti di reintegro pel tempo in cui venne privato del godimento dei suoi Stati. Ma questo non fecero, nè il potevano fare, perocchè alla loro debolezza come principi minori (cui sono ordinarj tali casi di contingenza) dovevano ascrivere il loro spodestamento. Molto meno poi erano in diritto di chiederlo i feudatarj e Francesco IV di esaudire la richiesta, in quantochè se erano privati delle loro majestatiche prerogative (per quel tempo in cui fu creduto fossero da loro esercibili), era per fatto del loro Sovrano, che non erano stati riposti negli alti e potenti (d'altronde male augurati) loro seggi, e che, anzi contento di avere raccolta in sè tutta la pienezza del potere, che l'avo suo dovea coi feudatarj dividere, non aveva pensato poi a dividere coi suoi vassalli, rispettivamente ai territorj feudali, gli emolumenti pecuniarj procedenti dalle regalie minori.

Questi popoli, per converso, hanno con tutti i balzelli dell'imposta indiretta, corrisposto a Francesco IV ed al suo successore gli emolumenti rappresentativi le [illegible] regalie, e nel tempo stesso coll'aumento

del debito pubblico in somma annua ingentissima, mantenuti indenni li nobili feudatarj delle loro prerogative capitalizzate con effetto di sua natura perpetuo. E quello che è più ributtante si è, che hanno presa parte a questo indennizzo quei Comuni che ebbero mai sempre la fortuna di non avere per capo che il Sovrano regnante.

Ma se, per dannata ipotesi, avesse consentito giustizia che l'indennità fosse ad essi feudatarj dovuta (locchè s'impugna), l'uffizio liquidatore, o per meglio dire l'autorità dirigente la liquidazione, avrebbe dovuto far precedere una squisita indagine ed esame sulle primitive originarie Investiture, per distinguere quelle procedenti da semplice munificenza Sovrana, da quelle che erano state comprate a fronte di contante, per escludere le prime e fare ragione alle seconde, ma con misura più mite delle addottate, giacchè la precarietà delle rendite feudali era tale, che in parecchie ville il feudatario era costretto a distribuire patenti di graduata milizia a tutti gli abitanti atti alle armi, per trarre profitto dalla tassa della patente, di guisa che talvolta è avvenuto che la carica non fosse nemmeno proficua dell'allettativa del comando, perchè mancavano i soldati che ubbidissero, come avvenne rispetto ai sudditi del feudatario del Castellaro, sezione del comune di Sestola.

Finalmente, ripetuta sempre la suddetta dannata ipotesi d'impugnata convenienza di fare di detta pretesa feudale oggetto di coerente liquidazione, gli effetti di questa non avrebbero dovuto mai risentirsi dalla Cassa dello Stato (quando credevamo d'averne una, tempestata però d'assegnamenti incongrui), ma bensì su quella di Finanza, la quale intascava tutte le risorse provenienti dalle suaccennate regalie.

Tanto per quelle provvidenze che la saviezza dell'attuale Governo crederà di dover prendere per alleggerire il pondo del debito pubblico, se e côme.

Per la Commissione,

Firm. Avv. Gio. Soragni.

CXXXI.

FRANCESCO IV ecc.

Fra gli oggetti più importanti che fissarono la Nostra attenzione nel sistemare i diversi rami della Pubblica Amministrazione, uno dei principali esser doveva quello della liquidazione, e successivo pagamento del Debito Pubblico, di cui le vicende dei passati tempi avevano aggravato i Nostri Stati, ed al medesimo furono dirette le nostre cure sino dal primo istante in cui, ricuperato il retaggio dei Nostri Maggiori, ne fu da Noi assunto il governo. Fra le diverse categorie onde trovasi esso composto, non ultima si presentò alle Nostre considerazioni quella delle Famiglie nobili, le quali, investite di Feudi, si trovarono dalle Leggi rivoluzionarie spogliate delle onorificenze e dei diritti che loro erano stati conferiti dalla munificenza dei Nostri Predecessori, o in benemerenza dei prestati servigi, o in correspettivo di somme che in circostanza di pubblici bisogni furono da Esse sborsate.

Effettuatasi già, in forza del Nostro Editto del 28 agosto 1814, la ripristinazione nei titoli onorifici, ed eseguita la restituzione di tutti i Beni Feudali, che trovansi tuttora invenduti in possesso del Demanio dello Stato, fu in seguito da Noi ordinato alla Commissione liquidatrice instituita presso il Nostro Ministro di Pubblica Economia di prendere sott'occhio la dichiarazione delle rendite Feudali, dai Feudatarj medesimi presentata dietro Editto del 25 ottobre 1794 del Nostro Predecessore Ercole III di gloriosa ricordanza, e di occuparsi, sulla scorta delle denunzie in tempo debito presentate dagli stessi a senso della relativa Notificazione del 29 ottobre 1814, a stabilire, colle norme che le furono da Noi fissate, avuto riflesso a termini di giustizia e di equità alle già fatte restituzioni ed alle spese a cui erano soggetti i Feudatarj per l'esercizio della Feudale giurisdi-

zione, il capitale del rispettivo credito di ciascuno, al quale sarebbe attribuito l'annuo interesse del tre per cento.

Intrapresosi da questa il commessole preparatorio lavoro, e volendo Noi, che l'indennizzazione dovuta alle menzionate Famiglie venga effettuata nel modo che riputiamo più adattato alla conservazione ed al lustro di tali Famiglie, ed in una specie di Beni più analoga alla natura dei Beni Feudali di quello che risulterebbe un credito in denaro, nella vista ancora di mantenerle stabilite in un possedimento fondiario, abbiamo determinato, che vengano indennizzate accordando loro il possesso di tanti Fondi Stabili, quanti corrispondano al capitale del rispettivo loro credito ritenuto fruttifero nella misura del tre per cento. Questi Fondi, di natura loro inalienabili, e non suscettibili di essere gravati da ipotecarie inscrizioni, saranno dalle medesime goduti a modo di fedecommesso, e saranno trasmessibili di maschio in maschio legittimo e naturale per ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi potranno passare agli agnati maschj delle Famiglie attualmente investite coll'ordine con cui sono chiamati dalle rispettive investiture Feudali, ed al cessare soltanto delle linee mascoline di dette Famiglie devolveranno per reversione alla Nostra Ducal Camera, la quale ne accorderà nuova investitura a favore di altre Famiglie, che con i loro servigj siansi rese benemerite dello Stato, e degne di ottenere da Noi e dai Nostri Successori questo tratto di speciale considerazione; per l'evenienza dei quali casi verrà rispettivamente stabilita la quota annua da passarsi in ricognizione del Supremo Dominio, non che il laudemio, che sarà dovuto ad ogni rinnovazione d'investitura, da farsi giusta il metodo precedentemente in corso per le investiture Feudali. Alla reversione saranno del pari soggetti gli stabili e redditi pecuniarj restituiti ai Feudatarj in esecuzione del Decreto del cessato governo del 1811, e del successivo Nostro Editto del 28 agosto 1814.

Il benefizio della disposizione dell' indennizzo in Beni Stabili è applicabile soltanto alle Famiglie che hanno il loro permanente domicilio nei Nostri Stati, mentre a quelle domiciliate all'Estero, invece di Fondi Stabili verrà accordata una Cartella sullo Stato dell' annua rendita del tre per cento sul capitale a loro favore liquidato. Egualmente, dandosi in avvenire il caso, che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio anteriormente autorizzato, le terre date in compenso delle rendite Feudali passassero in dominio di persone abitanti fuori dei Nostri Stati, è Nostra intenzione, che, qualora non venga il possessore entro il termine di un anno a stabilirsi nei Nostri Stati, siano tali terre richiamate da loro contro il rilascio di corrispondenti Cartelle di credito al tre per cento, quali continueranno ad essere inalienabili al pari dei Beni Stabili, e soggette alla reversione alla Nostra Ducal Camera, sia per estinzione delle linee contemplate, sia per qualunque altra delle cause che importano caducità del Feudo.

Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei Beni Stabili e non volendo Noi che abbia per tal motivo a rimanere più oltre protratta la realizzazione del dovuto indennizzo, abbiamo determinato, che venga attualmente eseguito mediante interinale inscrizione sui Registri del Debito Pubblico, anche pei Feudatarj abitanti nello Stato, da annullarsi poi all'atto della consegna dei corrispondenti Beni Stabili.

In conseguenza ordiniamo, che in pendenza della sopramentovata assegnazione dei Beni Stabili venga inscritta, a favore delle Persone alle quali sarebbero devoluti i Feudi ove non ne fosse accaduta l'abolizione, nei Registri del Debito Pubblico partita corrispondente all' ammontare degl' interessi in regola tre per cento sul Capitale rispettivamente liquidato dalla Commissione del Debito Pubblico in concorso delle parti interessate, giusta lo stato da sottoporsi dalla medesima alla Nostra approvazione. Tali Car-

telle, vestendo la natura dei Beni feudali, interinalmente quanto ai Feudatarj abitanti dello Stato e stabilmente quanto a quelli domiciliati all'Estero, saranno di loro natura inalienabili, e sotto qualunque rapporto verranno assimilate ai Beni Stabili contemplati nella presente disposizione.

Siccome poi è Nostra intenzione, che sul Capitale liquidato a favore di ciascuno di tali creditori decorrer debba l'interesse nell'enunciata misura del tre per cento cominciando dal giorno 8 febbrajo 1814, in cui fu preso in nome Nostro il possesso dei Nostri Stati, non potendoci fare alcun carico di quelli decorsi dal 6 ottobre 1796 all'8 febbrajo 1814, all'effetto di combinare la soddisfazione col minor possidile aggravio del pubblico Erario, ordiniamo che vengano rilasciati a libera disposizione dei Feudatarj spogliati dalle leggi del 1796, o in loro mancanza dei loro Eredi e Successori a termini di ragione, tanti Certificati di credito, quante sono le annualità decorse dall'8 febbrajo 1814 all' 8 febbraio 1825, per essere successivamente estinti d'anno in anno contemporaneamente al pagamento degl'interessi correnti, in modo che entro ciascun anno venga pagata un'annualità degl'interessi arretrati sino alla totale loro estinzione.

Rapporto poi a quei Feudatarj per la morte dei quali dopo l'8 febbrajo 1814 si fosse fatto luogo alla reversione del Feudo alla Nostra Ducale Camera, saranno egualmente rilasciate a disposizione dei loro Eredi tanti Certificati di credito, quante sono le annualità d'interessi decorsi dal detto giorno 8 febbrajo 1814 sino a quello della morte del loro autore sul capitale che al medesimo sarebbe stato dovuto.

Incarichiamo il Nostro Ministro di Pubblica Economia dell'esecuzione delle sovraespresse disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo, questo dì 3 ottobre 1825.

Firm. FRANCESCO.

CXXXII.

Osservazioni

Sul tenore e sullo spirito del Chirografo di Francesco IV, datato li 7 luglio 1827, concernente il sequestro dei beni della tenuta di Novellara a pregiudizio di diversi terzi possessori della medesima.

Chiunque a primo aspetto si arresti al gergo artificioso con cui è concepito il proemio di detto chirografo (che forma l'allegato A) sarebbe tentato a credere che l'istituzione d'un Tribunal speciale e la preambola misura di un sequestro generale dei beni di compendio di quel tenimento (tuttochè ritrovati d'arbitrio ripugnante ad ogni rito di contenzioso civile procedimento) movessero dall' insorgenza contemporanea di liti e giudizj tendenti a rivendicare il dominio e possesso di quelle terre, e dalla necessità di provvedere alla sicurezza del subjetto principale di dette contestazioni, quello cioè della conservazione ed amministrazione della cosa litigiosa a pro' di tutti i contendenti e per chi di ragione.

Ma l'avere il Duca incidentalmente accennato all'antica spettanza di detto latifondo alla di Lui Madre, la menzione fatta dell'apprensione di quello per opera della Repubblica Francese a pregiudizio di quest'ultima, le informazioni assunte sulla pretesa invalidità ed insussistenza dei titoli di dominio rispettivamente dai contendenti stessi reclamati, e finalmente la dichiarazione fatta dal Duca in altro suo preceduto Chirografo 19 gennajo 1826 *essere dell'interesse della R. D. Camera l'intromettersi in dette cause, per scoprire la verità intorno alla genesi dei professati diritti,* tutto ciò svela il proposito d'un attentato chè, appensatamente consumato, fruttò un turpe lucro all'Erario Ducale, di cui la storia dovette appropriarsi la triste rimembranza.

Questo procedere fu adombrato sotto le speciose eccezioni stragiudizialmente affacciate, 1.° dell'allo-

dialità della Tenuta, e quindi della mala sua apprensione in odio del Duca Ercole come privato e della di Lui figlia Arciduchessa Maria Beatrice; 2.° per essere sospetto di antidata il documento ricevuto a rogito Radici nel 21 vendemmiale anno VI repubblicano.

A declinare la speciosità degli objetti suindicati servono i seguenti brevi cenni di fatto e di diritto.

Nel marzo del 1797 la Repubblica Francese apprendeva al Duca di Modena la tenuta di Novellara, e nel successivo 24 agosto ne ordinava la stima con mappa al signor Francesco M. Toschi, e teneva dietro a questa operazione l'avviso a stampa con cui veniva fissato il giorno 27 vendemmiale anno VI repubblicano per la vendita da farsi dalla nazione Francese di tutti i beni della vasta tenuta suindicata.

Non avendo avuto effetto la tentata subasta, con scrittura a rogito Radici di Milano 12 ottobre 1797, venne fatta vendita da Luca Micaud (destinato per l'alienazione dei beni nazionali della Repubblica Francese in Italia), al cittadino Francesco Raymond fu Jacopo, di San Lorenzo, Dipartimento del Varo, di tutta la Tenuta divisa in sei corpi, il quale contratto venne approvato dal Presidente della Repubblica.

A maggiore stabilità e spedita esecuzione di questo contratto, Livio, agente della Repubblica Francese, decretava, all'articolo 7.° di una sua Notificazione, che l'amministrazione centrale del Crostolo restava invitata a riconoscere il detto cittadino Francesco Raymond vero e legittimo possessore dei beni tutti della tenuta di Novellara, e a dare gli ordini opportuni alle Municipalità e Giudici locali, onde per tale venisse riconosciuto e fatto riconoscere da tutti gli affittuarj, mezzadri, coloni, livellarj, che non venisse molestato nel tranquillo e libero possesso dei detti beni, e venisse fedelmente adempito alle condizioni del suo contratto, e ritenuto perfetto qualunque atto di subvendita od altro fosse in inten-

zione di fare *adesso* e per l'avvenire detto acquirente. — Sottoscritti, Livio e Beaufat.

Nel 3 maggio 1799, attesa l'invasione degli Austriaci in Italia, venne il Raymond spogliato del possesso della tenuta di Novellara. ma nel successivo 10 luglio 1800 fu proferito il Decreto dello Stato Maggiore Francese, sottoscritto da Audinot generale di divisione, il quale, dietro petizione del suddetto acquirente, visto che risulta da documenti che era proprietario della tenuta di Novellara, e che durante l'occupazione Austriaca, Venceslao Spalletti (antico tesoriere del Duca di Modena) ha forzato militarmente gli affittuarj di detti fondi a pagargli le rendite. che egli ha ricevute a nome del primo proprietario.

Considerando che il contratto stipulato da Raymond colla Repubblica Francese gli garantiva la libera proprietà e godimento dei suoi beni, e che in ogni tempo doveva ricevere la sua esecuzione, emetteva ordine concepito in questi termini:

1.° Il cittadino Raymond e suoi Mandatarj sono autorizzati a far venire davanti il Comandante della Piazza di Reggio il nominato Venceslao Spalletti-Trivelli, all'effetto di farsi rendere conto dell'esazione indebitamente fatta delle rendite di Novellara.

2.° Dacchè l'ammontante delle rendite delle somme percette dal nominato Spalletti-Trivelli sarà accertato, il Comandante della Piazza di Reggio intimerà l'ordine al suddetto di doverne fare il rimborso al cittadino Raymond e suoi Mandatarj, e in difetto sarà provveduto ulteriormente.

Tale decreto venne datato dal quartiere generale di Milano e sottoscritto Audinot.

Nel periodo ulteriore della Repubblica e nel successivo del Regno Italiano sino al 1827, il Raymond si distemperava in contratti subalterni, nei quali forse fu sopraffatto da dolose circonvenzioni; ma i detentori dei beni componenti la suddetta tenuta non ebbero mai a soffrire per parte degli Estensi veruna molestia, tuttochè versassero fra di loro in

un mare di litigi che diedero vita al rammentato sequestro ed alla succitata istituzione d'un Tribunale speciale.

L'uno e l'altro perdurarono 12 anni, e non furono tolti di mezzo finchè la maggior parte dei possessori, privati delle sue rendite, dovette sottomettersi a stipulare colla Ducale Camera Estense una transazione, colla quale i possessori francesi erano tenuti a corrispondere in perpetuo l'1 per 0/0 sul valore della rispettiva possidenza, giusta la stima fattane in origine dal perito Francesco Toschi, e gli italiani l'1 e 1/2 per 0/0, colla stessa normale dell'anzidetta perizia. La sommissione però non essendo completa, poichè sono tuttavia pendenti davanti al Tribunale di Prima Istanza di Reggio 10 magne cause o giudizj, così per questi séguita tuttora la misura del sequestro, come si raccoglie dal seguente Chirografo Sovrano, datato 13 maggio 1839, che qui si trascrive.

—

N. 2067.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

« In massima, troviamo che, cessati ormai i motivi principali che ci determinarono a creare una Commissione per gli affari in questione di Novellara, sarà bene sciogliere questa Commissione. e; *fermo stante il sequestro dei Beni a quelli che non fecero la sommissione alla R. D. Camera* o a quelli a cui fu messo per essere contenzioso fra loro possidenti il possesso; lasciamo al nostro Consigliere Presidente Scozia a determinare l'epoca e il modo come debba cessare detta Commissione, e rimettersi ai Tribunali ordinarj le rispettive tuttora sussistenti contenziose quistioni.

Reggio, 13 maggio 1839.

Firm. FRANCESCO.

—

Il tenore di questo Chirografo finisce di tradire l'apparente scopo di pubblico interesse che si volle attribuire al citato Chirografo Sovrano e strappa di volto a Francesco la maschera con cui voleva velare un atto arbitrario diretto unicamente a tutelare il proprio interesse.

La nullità e l'ingiustizia di cotesto procedimento e delle illegittime sue conseguenze è così patente, che basta soltanto accennarle per esserne intimamente convinto.

Infatti è certo che l'apprensione e successiva vendita dei Beni di Novellara, sia che cadesse sopra beni camerali, sia che colpisse beni allodiali (locchè è dubbio per non chiarita genesi e pel fatto posteriore che le stipulazioni dei terzi possessori sono intercedute fra questi e la Camera), è un fatto, che quanto alla sua intrinseca essenza di fronte agli acquirenti non può essere richiamato ad esame stante il disposto dall'Articolo 16 del Trattato di Parigi 30 maggio 1814, applicabile quando il titolo dell'acquisto sia legale giusto le leggi vigenti all'epoca del contratto.

Che se per avventura si avesse potuto dubitare di qualche vizio essenziale o di forma inerente alla primitiva alienazione, la causa relativa doveva essere promossa dal Fisco Estense ed introdotta regolarmente davanti i Tribunali per l'opportuna chiamata a difesa, la quale, rimontando, avrebbe richiamato l'intervento del Governo francese garante dell'evizione, ed occasionata l'evoluzione della causa al Consiglio di Stato di Parigi; o provocato altre internazionali provvidenze da neutralizzare ogni procedimento dalla Commissione speciale.

Che d'altronde le transazioni conchiuse, essendo il risultato di una specie di concussione e tortura morale, non possono sostenersi, perchè colpite dalla censura del § 7, Tit. XVII, Lib. II del Codice Estense del 1771, anche perchè sono state le parti transigenti poste nella situazione di non potere rivalersi contro chi di ragione per la competente indennità.

Chiudiamo queste riflessioni col porre sott'occhio la parzialità usata in favore dei francesi acquirenti col tassare la loro sommissione solo l'uno per cento e caricato di un mezzo per cento di più gli Italiani. Quantunque si sappia che la vera ragione di questa facilitazione procedesse dal desiderio di declinare ogni attrito col Governo francese, tuttavolta si volle sostenere come una punizione applicabile di preferenza a chi, come Italiano non poteva ignorare la provenienza dei beni acquisiti, come se questa indagine si fosse potuta omettere dai Francesi primi acquirenti, o d'altronde non potesse ritenersi inutile per chi contrattava col Governo francese all'appoggio di trattati preferenti la legittimità dell'acquisto, e cogli aventi causa da Lui, parimenti francesi, tenuti a garantire la stabilità dei contratti subalterni.

Si ommette poi di refutare la taccia apposta al rogito Radici di antidata, perchè non soffulta da verun indizio che ne adombri la veracità.

Per la Commissione,
Firm. Avv. Giovanni Soragni.

CXXXIII.

N. 15 — Fil. 18.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

I molti reiterati ricorsi che in più incontri ci furono presentati da diverse persone, che pretendono dominio ed altri diritti sulla così detta tenuta di Novellara (d'antica pertinenza di nostra Madre), avendoci fatto conoscere in quale stato d'incertezza versino le ragioni degli attuali possessori della medesima, ed il perchè si moltiplichino tanto le liti, alle quali i mezzi ordinarj non bastano a porre un termine, Ci siamo determinati fin dal principio dello scorso anno 1826 a delegare il Giusdicente Criminale di Reggio, Curti, a raccogliere tutte quelle notizie che fossero le più opportune a mettere in chiaro la na-

tura de' diversi contratti che intorno l'indicata tenuta seguirono dopo l'apprensione che ne fu fatta dal Governo francese in pregiudizio di S. A. R. l'Arciduchessa Maria Beatrice d'Austria d' Este, nostra dilettissima Madre.

Avendo il detto Giudice Curti fatto a Noi rapporto sulle risultanze degli atti da esso lui eseguiti, non abbiamo Noi potuto non rimanere stupiti e scossi dal complesso delle prove e degli indizj che si sono raccolti contro la validità e insussistenza di alcuni di tali contratti ci siamo quindi determinati d'ordinare, come ordiniamo colla pienezza nostra Sovrana Autorità, quanto segue:

1.° Istituiamo una Commissione speciale e straordinaria per conoscere e giudicare ogni controversia, così civile come criminale, che possa promuoversi, od essere stata promossa relativamente ai Beni della predetta tenuta di Novellara, e ciò in unica istanza ed in via puramente economica, salvo però la Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia nella stessa via economica.

2.° La Commissione risiederà in Modena e sarà composta de'seguenti individui: Presidente con voto ne sarà il Procuratore fiscale del Tribunale di Modena, Avv. Angelini, Giudici, oltre di lui, l'Avv. Poppi, Giudice Conciliatore di Modena, ed il Professore Avv. Toschi. Occorrendo un Procuratore Fiscale, ne farà le funzioni il Giusdicente Criminale di Reggio, Curti.

3.° Lasciamo al Presidente Avvocato Angelini, di concerto coi due congiudici, la scelta del Cancelliere Criminale o dell'Attuario che occorrere potrà in questo Giudizio.

4.° La Commissione avvocherà a sè qualunque altra Causa, che per titolo di continenza sia connessa collo scopo della sua istituzione, e non si trovi in grado di Revisione presso il Supremo Consiglio di Giustizia, ed il Procuratore Fiscale della Commissione dovrà promuovere contro chiunque quelle ragioni ed azioni a cui si facesse luogo, giusta le

risultanze degli atti, nell'interesse generale della Giustizia e dell' osservanza della Legge.

5.° Avrà pure la Commissione riguardo alle risultanze degli atti eseguiti d'ordine nostro dal Giusdicente Curti, i quali dovranno per conseguenza riguardarsi come parte integrante de'nuovi Giudizj che potranno istituirsi innanzi alla medesima.

6.° Gli incidenti ed emergenti che potessero nascere nelle procedure, così civili che criminali, dovranno riportarsi alla definizione del merito rispettivo dell' uno e dell'altro giudizio.

7.° Il Presidente della Commissione, come prima sarà d'Uffizio avvertito delle disposizioni portate dal presente nostro Chirografo, farà metter sotto immediato sequestro tutti i Beni della predetta tenuta di Novellara da amministrarsi per chi di ragione, e prenderà per la scelta di uno o più amministratori gli opportuni concerti col Governatore di Reggio.

Il nostro Supremo Consiglio di Giustizia darà pronta esecuzione all'Atto presente, il quale in qualunque caso dubbioso dovrà intendersi nel senso più ampio e favorevole alla Giusdicenza della Commissione da Noi con questo Chirografo Nostro istituita.

Cattajo, 7 luglio 1827.

Firm. FRANCESCO.

F. ROVERE, *Segr. di Gabinetto.*

Certificato conforme all'originale esistente presso l'Illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia sotto il N. 2903. R. Gen.

GIO. BATT. CHIOSSI, *Cancelliere.*

Per Copia conforme.

L. BATTILANI.

CXXXIV.

Osservazioni

Sulle diverse Leggi e Decreti concernenti la liquidazione del Debito pubblico Estense col Paralello tra l'impianto primordiale e la Posizione odierna.

§ 1.° Dappresso lo smembramento del Regno Italiano, i due dipartimenti del Panaro e del Crostolo ebbero a costituire la parte precipua del Ducato di Modena, a cui furono poscia aggiunti i territorj di Massa e Lunigiana. E siccome, giusta la Legge di Finanza 18 luglio 1805, e nelle successive di poco varianti quella legge primigena, le suddette frazioni dipartimentali erano fra di loro associate con aliquale sodalità, dando e ricevendo alimento dal Pubblico tesoro, così all'epoca della così detta Restaurazione Estense non si conosceva che gravitasse verun debito sopra gli anzidetti distaccati territorj, tutto essendo allora conservato nel Monte Napoleone.

§ 2.° Non isfuggiva però alle Potenze interessate a sostenere la rispettiva tangente del suddetto Debito, dappoichè nell'atto finale del Congresso di Vienna datato 9 giugno 1815 si convenne, all'articolo 97, che i fondi di qualunque genere, ragioni e crediti appartenenti ed appartenibili al cessato Monte Napoleone resterebbero addetti alle destinazioni loro attribuite dal cessato Governo italiano. E perchè ad una tale disposizione dei Sovrani non potesse in ogni evento essere desiderata la sanzione ecclesiastica, si convenne ancora, all' articolo 103, che per tuttociò stipulerebbesi tra la Santa Sede e l'Imperatore d'Austria una convenzione, nella quale quest'ultimo si assumerebbe di adoperarsi in modo che le rimanenti Sovranità Italiane interessate convenissero nelle massime che in essa transazione andrebbero a stabilirsi.

§ 3.° Dipendentemente da ciò, nel primo giugno si passava tra la Santa Sede ed il Governo Austriaco alla conclusione del preveduto accomodo, in cui per l'interesse generale era sostanzialmente convenuto:

(a) che il Regno Italiano per gli effetti della Liquidazione si intendesse cessato col 20 aprile 1814;

(b) che fosse creato un uffizio di Liquidazione composto dai rispettivi Commissarj e Contabili delle due Parti contraenti, al quale ufficio dovevano prendere parte le altre potenze interessate a misura che aderivano alla precitata convenzione.

Furono perciò date le opportune istruzioni all'uffizio della Direzione generale del Monte succitato, ed in esecuzione degli ordini ricevuti, la Ragioneria generale addetta a quell'uffizio veniva compilando un Prospetto dimostrativo il valore capitale delle Proprietà dotanti la Cassa d'Ammortizzazione (unita al Debito pubblico), portando il conteggio a tutta l'epoca preallegata del 14 aprile 1814, e dopo averle divise giusta la loro ubicazione dipartimentale, le aveva assegnate alle predette Sovranità, secondochè queste erano entrate al possesso di tale o tale altro Dipartimento.

§ 4.° Non ultimo a comparire, dietro invito dell'Austria, si fu Francesco IV, il quale, con Transazione 27 maggio, stipulava l'accettazione della quota di debito pubblico a lui spettante, cui andava di conserva la rinuncia a qualunque diritto potesse il suo Governo vantare sui beni, ragioni, azioni e crediti spettanti al suddetto Monte, come altresì sopra quelli del cessato Governo d'Italia esistenti nei dipartimenti ora soggetti all'Impero d'Austria; mentre che per parte di quest' ultima Potenza si rinunciava egualmente a diritti di simile natura ed a beni esistenti nel territorio di quella Sovranità.

§ 5.° Nel relativo Riparto toccavano perciò allo Stato Estense le seguenti attività:

a) In case ed edifizj	L.	555,598. 761
b) In capitali deperibili	»	851,775. 756
c) In residui prezzi	»	96,408. 820
d) In fondi rustici	»	474,293. 260
e) In annualità perpetue	»	2,533,860. 902
In totale per simili ital.	L.	4,511,937. 499

In Passività le seguenti:

1.° Rendite perpetue a favore di corpi morali ed individui per un'annualità di L. 124,199, di capitale	L.	2,483,980. —
2.° In assegni di culto perpetuo a favore di mense vescovili, fabbriche, cattedrali e poveri per ital. L. 98,195, che capitalizzate sono	»	1,962,210. —
3.° In debiti della cassa d'ammortizzazione per la somma capitale.	»	245,419. 57
In totale di passività perpetue	L.	4,691,609. 570

Ne risultava perciò un'esuberanza del passivo sull'attivo di . . . . L. 179,671. 071

§ 6.° Nè di questo soltanto rimaneva allo scoperto lo Stato Estense, giacchè a pieno di lui carico stavano ancora le seguenti passività temporarie, cioè:

a) Per pensioni vitalizie	ital. L.	111,836. 20
b) Per pensioni ecclesiastiche assegni temporarj di culto in annue	»	594,710. —
E quindi per temporaria	L.	716,546. 20

Le quali pel lungo tratto di tempo decorso avrebbero ora ad essere scomparse, ma esistono ancora per rinnovate improvvide e mal collocate elargizioni.

§ 7.° Disperdevansi in gran parte, ed in altra riscontravansi minore delle assegnate le attività superiormente enunciate, avvegnachè il maggior nerbo delle medesime aveva servito ad impinguare il patrimonio ecclesiastico con quel strabocchevole spendío, che in altra memoria abbiamo posto in luce, dimodochè i pesi toccanti la Chiesa rimasero costanti per lunga pezza ed indi vennero in aumento, non ostante si fosse declinata la perpetuità dell'esistenza

di alcune dotazioni con vistose assegnazioni di stabili fatte a carico del Ministero di Pubblica Economia.

§ 8.° La Notificazione 5 gennajo 1818 del Ministero suindicato avvertiva il pubblico dell'intenzione in cui era il Sovrano di sistemare il pagamento delle così dette Rendite pubbliche, annualità di affrancazioni, frutti di deposito del cessato Monte Napoleone, e così di dare passo a quella liquidazione del Debito pubblico che aveva preconizzata col Decreto 28 agosto 1814, portandone le conseguenze a carico della così detta *Cassa dello Stato.*

§ 9.° Per comprendere poi come anche in ciò Francesco IV si sprigionasse ad enorme ingiustizia di riparto, convien premettere che il medesimo coi principj di dispotismo da veruno dei Principi Italiani, e nemmeno dall'impero Austriaco, seguiti, aveva adottato di far colare in due Casse distinte i proventi dello Stato, assegnando quelli della Diretta al Ministero di Pubblica Economia, come rappresentante gl'interessi di quest'ultimo, e riserbando a sè stesso quelli della Finanza o delle Imposte indirette, con applicazione a ciascheduna delle suddette due Casse di oneri corrispondenti con arbitraria e non ragionevole assegnazione, iniziando così quel suo Commercio di monopolio della cosa pubblica, pel quale traeva a suo particolare profitto le più forti e le più spedite risorse degli Estensi Dominj, denominazione congruamente applicata ad una dispotica dominazione.

§ 10.° Ora, stando anche per un momento a questa distinzione, a dispetto, come vedremo, dei più ovvj principj di Diritto Pubblico, l'accennata linea di demarcazione fra una Cassa e l'altra non poteva reggere, di fronte alla natura ed indole degli obblighi assunti dal suddetto Principe a favore dei creditori del Monte Napoleone. La legge di Finanza del 1805 superiormente citata ci fa conoscere come quel monumentale officio si giovasse per far fronte ai suoi impegni di tutte le rendite demaniali non

solo, ma ben'anche del prodotto delle imposte *dirette* ed *indirette*, e come privilegiato fosse l'ordine prelativo al medesimo accordato, per ottenere la pronta soddisfazione dei pesi alla sua gestione inerenti. Perciò non era lecito, in contradditorio dei creditori del Monte stesso, il tarpare le naturali, giuridiche e politiche loro garanzie, limitando alla sola diretta (unica risorsa della così detta Cassa dello Stato) il più facile e securo esercizio dei loro diritti contro una sola frazione del pubblico tesoro. Dovevasi dunque, stando all'indole ed osservanza vera del Patto diplomatico stipulato colla transazione 28 marzo 1817, caricare ambe le Casse, e quindi anche quella di Finanza, compreso i Redditi dell'Intendenza Camerale in proporzione della forza numerica ed effettiva contemplata nei diversi suoi preventivi. Locchè avrebbe messo la Cassa dello Stato in posizione di fare maggiori risparmi o di minorare il peso degli annui tributi.

§ 11.° Concorreva d'altronde a porre in essere la mostruosità di questo sistema, cioè della coesistenza di due Casse, l'una dello Stato, l'altra del Sovrano (come tale) sotto di una medesima dominazione, il ricorso all'applicazione dei seguenti canoni. Chiunque abbia appena libato il senso tecnico delle dizioni di *Stato* e *Sovranità*, dovrà persuadersi che l'uno e l'altra si risolvono in idee correlative che accennano al medesimo subjetto. Ed in vero lo Stato essendo « quella unione permanente ed universalmente conosciuta, di uomini tendenti a conseguire il loro benessere fisico e morale, con una volontà e concordia di mezzi e di forze per mantenersi sotto il dominio delle leggi », *e la Sovranità potendosi definire « la Rappresentanza della volontà generale dei componenti la civile Società, e la facoltà di mettere in movimento le forze generali dei medesimi, qualunque sia la forma di Governo adottata »*, si deduce apertamente che Stato non può esservi regolarmente senza Sovranità, nè Sovranità senza Stato, dimodochè forma un solo ente morale considerato

nei rapporti dei suoi bisogni, dei mezzi di soddisfarli, e del cumulo di tutte le risorse e forze pecuniarie, raccolte e custodite sotto il vero titolo di Tesoro pubblico e di Cassa pubblica o dello Stato.

Ed è così vero che Francesco IV col fatto conobbe non esistere questa differenza di *Casse* e di subdivisa generale amministrazione della cosa pubblica, che coi redditi di Finanza sopperiva al mantenimento della Milizia, al mantenimento del Giudiziario ed alle spese governative e politiche; mentre per converso attribuiva alla Cassa del Ministero di Pubblica Economia oneri che, secondo il Decreto 28 agosto 1814, non erano in origine addossati alla medesima, come sarebbe a dire spese di Culto e di Azienda Militare, che spettavano alla Camera ed al Dipartimento delle Armi.

Se non che queste considerazioni, dirette a constatare l'ingiustizia del procedimento in soggetta materia, perdono il loro officio, attesochè per la riunione delle due Casse, operata nel 15 settembre 1848 da Francesco V, ogni proficua emergenza sarebbe stata paralizzata dal triste connubio d'un probabile sbilancio finanziario col sistema di oppressione, che aveva già iniziato ed andava a sviluppare in una più estesa scala nel successivo periodo dell'infausto suo Regno, e solo servono a rettificare le idee dei partigiani del dispotismo sul vero uso ed impiego della proprietà pubblica e delle rendite dello Stato.

§ 12.° Concentrato adunque tutto a carico dello Stato il debito pubblico, andavasi ad aprire coll'organo di apposita Commissione il gran Libro delle Inscrizioni, in base all'accennata Convenzione 28 maggio 1817, e successivi Dispacci diplomatici riferentisi ad eventuali verificate sopravvenienze, contemplate genericamente in quel Compattato, e ciò con tante partite equivalenti in cumulo ad una annua rendita a favore degli inscritti d'it. L. 140,951. 28

Il quale debito, come in origine poteva dirsi proporzionato all'estensione e

L. 140,951. 28

ricchezza del Ducato, mostruoso e gigante poi addivenuto quale lo si presenta attualmente nell'abbaco ingente di » 537,906. 39

E così con eccesso di passivo, o differenza di simili . . . . L. 396,955. 11
corrispondente allo specchio che si rilascia in Allegato unico, ommesso in fine la partita di L. 9000 a debito esclusivamente dell'Austria.

§ 13.° Un sì notevole sbilancio, che in capitale, compreso le partite infruttifere, ascende a milioni 11,318,681. 80, si presenta tanto più rimarchevole nella sua schifosa nudità quando se ne scomponga no, anche con superficiale analisi, gli elementi e si rimonti alle cause impellenti.

Queste, divise per sommi capi, possono ridursi alle seguenti:

I. Somministrazioni di sussistenze a truppe straniere di passaggio e di stazione, ed ingenti spese di casermaggio.

II. Liquidazioni di crediti per titoli di requisizioni fatte a peso de' sudditi Estensi e della Repubblica dal 1796 al 1802.

III. Liquidazioni dei compensi accordati ai Feudatarj, dipendentemente da relativo Editto.

IV. Aumento di debito pubblico per l'aggregazione del ducato di Massa e Carrara al ducato di Modena.

V. Spese per compenso di atterramenti di piante intorno al Forte di Brescello.

VI. Spese ingenti di fabbricati pubblici, senza spiegata destinazione.

VII. Indennizzo accordato ad impiegati ed exserventi della Corte di Ercole III.

VIII. Spesa dell'erezione del così detto Ponte Alto.

IX. Sussidio alla diocesi di Modena e di Nonantola, con estradazione di una Cartella di L. 3543.

X. Compensi accordati alla Società dei Fermieri, sotto il regno di Ercole III.

XI. Erezione di tre Commende a favore dell'Ordine dei Cavalieri Gerosolomitani.

XII. Spesa per la formazione di un tendato per la processione del *Corpus Domini* in Reggio.

XIII. Versamenti fatti da Francesco IV alla Cassa di Pubblica Economia, per investire capitali a pro della di lui famiglia.

XIV. Creazione dei Prestiti 15 settembre 1848, 22 gennajo e 9 marzo 1849.

XV. Dotazioni e pensioni ecclesiastiche per l'importare di L. 121,828. 67 di annua rendita.

§ 14.° Le rubriche predette sarebbero di per sè stesse e per il semplice loro enunciato, abbastanza eloquenti per dispensarci da ulteriore spiegazione, seppure la non ci è richiesta per alcune di esse a prova di decisa malversazione e pravità delle cause moventi un tale esterminio pecuniario.

§ 15.° E cominciando dalle spese a cui accenna la prima rubrica, è facile l'indovinare che sono figlie di quelle infauste relazioni che gli Estensi hanno mai sempre scambiate coll'Austria, rese più ingenti dal contatto del forte col debole. Dal che la difficoltà di ottenere reintegri o ragionevoli riparti, sotto il pretesto che le operazioni militari degli alleati tendevano ancora a preservare intatta la dominazione Estense ed alla consacrazione di quei principj pei quali solo può reggersi il dispotismo, confortato dall'influenza che l'Austria aveva guadagnato sulla maggior parte d'Italia. E se a questo aggiungi lo straordinario consumo e la dispersione degli oggetti di casermaggio, non mai evitata colla gelosa loro custodia e conservazione in appositi locali (di cui tanto abbonda questa nostra città), si vedrà come le spese relative abbiano dovuto rinnovarsi ogni qualvolta siensi ripetute le contingenze d'invasioni amiche o nemiche.

§ 16.° La seconda rubrica ci presenta un esempio, in mille incontri ripetuto, di quello spirito di partito

con cui Francesco IV ha adoperato per tenersi devota una classe di persone, in qualche modo legata all'antico sistema. Nel periodo delle repubbliche Cispadana e Cisalpina, alle quali erano addette le provincie di Modena e di Reggio, cioè dal 1796 al 1802, erasi fatto luogo a requisizioni militari, le quali o non denunziate nell'intermezzo della Repubblica e successivo Regno omonimo, o respinte per deficienza di titolo efficace e non comprovato, lasciavano insoluti molti crediti di questa natura. Ora Francesco IV, con Chirografo 14 febbrajo 1827, al quale allude il successivo Decreto 12 giugno 1826, posto da parte il ragionevole riflesso che questi debiti non erano esclusivamente affissi a coteste provincie, ma bensì al Regime Italiano, come quello che aveva avocate a sè tutte le attività dell'antico Ducato di Modena, prima Camerali poscia Demaniali, procedeva a liquidarli ad esclusivo carico dei Dominj Estensi, mentre la Convenzione 28 marzo 1817, conchiusa coll'Austria ed altre potenze interessate, gl'insegnava, che qualunque fosse il debito, le nostre provincie non avrebbero avuto a risentirne che nella ragione di 4,36 per cento; senza che poi il Governo Estense abbia cercato di far legittimare le azzardate liquidazioni all'Austria, al Pontificio ed al Regno Sabaudo, per l'opportuno indennizzo. Dopo ciò, se le Cartelle estradate fossero sempre in testa dei denunzianti o loro eredi, non sarebbe questo il caso di ridurle al normale? Lasciamolo giudicare a chi toccherà di rimediare a cotesta piaga.

§ 17.° Ommesso di tenere discorso della Rubrica III (argomento contemplato in precedente memoria), e venendo alla IV, che contempla l'improvvida riunione al Ducato di Modena (più per gius creditario dinastico, che per giustificata politica convenienza di aggregazione) di quello di Massa e Carrara, basta osservare che uno Stato, il quale non basta a sè stesso e colle proprie attività a coprire le annue spese di pubblica amministrazione, ci fece il regalo nel 1836 di una rendita annua di debito pubblico

per l'ammontare d'italiane L. 21,650. 55, senza tenere discorso dell'ingente spesa sostenuta dallo Stato per l'escavazione e sistemazione d'un canale irrigatorio e di un manufatto idraulico esclusivamente proficuo a quella provincia, dalla quale ci separa la barriera degli Apennini. È dunque evidente che Francesco IV, conscio per le relazioni che ne aveva avuto dalla madre, ci legava un'eredità nella quale prevaleva il passivo sull'attivo, e della quale il nostro Ducato non gode vantaggio che pel solo rispetto della linea che ci fa comunicare col Mediterraneo.

§ 18.° Riunendo le Rubriche V e VI, comechè respicienti spese di scopo fallito o di destinazione indeterminata, merita considerazione l'ingente spesa incontrata nello sgombro d'arborature intorno al Fortilizio di Brescello, e per la quale è stato coperto un debito presso l'Ufficio di Liquidazione di L. 180,000 di capitale. Posto da parte il riflesso che si sia proceduto, per ravvisare la convenienza di avere una testa di ponte sul Po, con quelle disquisizioni e calcoli per stabilire la convenienza nel concreto caso di far uso del *diritto eminente*, posto di fronte l'enormità della spesa in costruirlo e montarlo d'artiglierie, coll'uso a cui avesse potuto servire; è questo il caso, per chi ha sempre guardata quell'opera come monumento della scienza militare dell'arciduca Massimiliano d'Este, d'irrompere a scroscio di riso, quando semplici ispezioni militari tedesche ci apprendevano che le fortificazioni di Brescello non avrebbero apprestata una difesa che per poco più di tre o quattro ore di tempo. Si vede perciò che l'opera era unicamente destinata ad agevolare ai Sovrani Estensi in pellegrinaggio la comoda valicazione del fiume.

Così si dica di molte spese fatte per fabbricati rimasti lungo tempo privi di destinazione, e specialmente dell'edifizio sulle mura orientali di Modena, eretto con animo di destinarlo a Palazzo di assemblea di Deputati, e che ha finito col servire di cellario ad un privato Istituto d'educazione.

§ 19.° Per l'indennizzo accordato agli ex-serventi di Corte di Ercole III ed ai Militari che si trovavano in attività di servigio al 6 ottobre 1796, oltrechè, se si trattasse di titolo creditorio ammissibile a carico di uno Stato, ricorrerebbe qui il riflesso fatto nell'esame della Rubrica II, che, cioè, lo Stato non dovrebbe risentirne che per 4,36 per cento; vi ha di più, che si tratta di spesa che doveva vertire dal patrimonio particolare del Principe, e che d'altronde, come corrispettiva ad un servigio da prestarsi, veniva cessando qualora il servigio più non si prestava per riforma, o per cessazione della carica. Quanto ai Militari che cessarono dal servigio di Ercole III, perchè si fosse potuto fare luogo a compenso o a pensione, era d'uopo provare che fosse loro stato interdetto di proseguire nel servigio della Repubblica, che avessero anni di servigio da dispensarneli, e che ne avessero fatta dimanda e ne fossero stati respinti. Locchè non risultando dal Processo liquidativo, mancava un titolo per contemplarli.

§ 20.° La spesa portata dalla Rubrica VIII, quantunque destinata a pubblico profitto e comodità, non è qui additata come censurabile, se non perchè si creava un debito quando la Cassa (ove non fossero da quella state disalveate le spese di Culto) ridondava di fondi per sopperire alla bisogna, e perchè in ausilio di quella spesa occasionata da pretese devastazioni nel 1831, e specialmente di quella della demolizione del Ponte di Legno, attribuita, secondo le voci che correvano, a cooperazione israelitica, venne a proposito la multa di ital. L. 600,000 imposta all'Università degli Ebrei, con Decreto 22 marzo 1831, che formerà il soggetto di speciale memoria. Come con tanta pinguedine di Cassa si facesse confugio al debito pubblico è questo un mistero di non così facile soluzione.

§ 21.° Sulla Rubrica IX. È vero che la rendita sul debito pubblico di L. 4528. 36 era stata assegnata dal Governo d'Italia al vescovado di Modena,

in virtù d'uno dei patti del Concordato 1803 colla Santa Sede, ed è altresì vero che detta rendita venne corrisposta dallo Stato Estense dopo la restaurazione del 1814 e sino a tutto il 1821; ma è altresì vero che Francesco IV, intento a migliorare la condizione degli Stabilimenti religiosi colle assidue sue pratiche e relazioni colla Corte di Roma, riportava Breve pontificio datato 23 gennajo 1821, con cui fu ripristinata l'insigne Abbazia di Nonantola, e col quale fu dichiarato che veniva assegnata in Commenda perpetua al Vescovo *pro tempore* di Modena, tostochè fosse avvenuta la mancanza dell'inallora Vescovo di Reggio, amministratore apostolico di detta Commenda.

Verificatasi la suddetta mancanza, Francesco IV avvertiva monsignore Tiburzio Cortese, Vescovo di Modena, della prefata pontificia disposizione, onde si facesse a chiedere dalla Santa Sede la coerente Bolla di Collazione. In questo Chirografo quel Principe soggiunse « E siccome è stato Nostra intenzione nel procurare tale aggregazione, che la Cassa dello Stato si trovi esonerata dell' annua prestazione d'italiane L. 4328. 36 che corrisponde alla Mensa vescovile di Modena, provveduta con l'aggregazione dei Beni dell'Abbazia di Nonantola di un più abbondante compenso, così detta prestazione va a cessare all'epoca che Monsignore Vescovo di Modena sarà messo in possesso dei redditi della predetta Abbazia. » Accolse, è vero, Monsignor Cortese con gratitudine l'anzidetto annunzio, ma protestò contro la clausola irritante della privazione della Cartella. Fatto è però che quel Vescovo ebbe da Roma la Bolla ed andò al possesso dell'Abbazia nel 28 gennajo 1822, mentre col finire del 1821 era pure cessata la prestazione delle L. 4528. 36 e dati gli ordini al Ministero di Pubblica Economia per la radiazione della partita. Dopo 18 anni di acquiescenza, un altro Vescovo intollerante di questa diminuzione di rendita, instò vivamente ed ottenne perfino di fare intestare la partita in capo proprio, e non come Vescovo *pro tempore*. È a credersi che

Francesco IV non navigasse in buone acque a quei tempi colla Chiesa, e specialmente colla Corte di Roma, e che declinasse dal primitivo suo Decreto, che era appoggiato al giusto, per comprarsi l'indulgenza del Santo Padre, a correspettività di altre mende che la storia pur troppo ricorda, e delle quali non vogliamo rialzare il velo.

Chi però volesse spingersi a più maturo esame della ingiustizia commessa nella reviviscenza dell'enunciata partita, basta osservare che la Podestà Ecclesiastica colla legge 8 giugno 1805 aveva riconosciuto nella Podestà Secolare il diritto di regolare le annue dotazioni per spese di Culto in modo determinato, talchè chi avesse di più di una certa tangente dovesse soggiacere a diminuzione, e chi versasse in minorità di rendita, questa si dovesse elevare sino al perfetto bilancio della rispettiva partita, come si evince dalla Tabella annessa al succitato Decreto. Ora in questa si scorge che la rendita purgata era portata pel Vescovado di Modena a L. 21,000 italiane, ed attualmente, compreso il reddito dei beni di Nonantola, supera le 40,000; non vi era perciò ragione di accrescere il debito pubblico come si è fatto, giacchè quelle contingenze favorevoli a cui non si può da un Sovrano zelante del bene dei suoi sudditi rinunziare, servono d'altronde a ripianare le sopravvenienze passive che per diversi titoli risguardanti il Culto colpiscono la Cassa dello Stato, intesa a mantenere il suddetto equilibrio nei veri rapporti fra la società e la religione era finalmente raccomandata ad equità la radiazione di detta rendita, atteso quello stato di mutazione delle cose, che emerge in tanto lasso di tempo trascorso, dietro il principio di ragione che « *pactum desinet esse obbligatorium si facies rerum prorsus immutetur* (LEISSER *ad Pandectas*. Meditat. 46, N. IV) ».

§ 22.° La Rubrica N. X offre argomento alle seguenti considerazioni di fatto e di ragione.

Nel 1786 una Società, denominata dei Fermieri, composta di diverse Colonne, prendeva in appalto

dalla Ducale Camera per anni dieci la condotta di tutte le Finanze, Addizioni, e Dazj comunitativi degli Stati d'Ercole III, con intervento della Locatrice come socia in due quinti degli utili e delle perdite verificabili in detto contratto. Tale condotta ebbe il suo principio col 1.° gennajo 1786 e dovea proseguire a tutto il 31 dicembre 1796, ma non giunse a toccare il prestabilito termine.

Occupati questi paesi assieme a molti altri dalle Truppe Francesi, ed istituito un nuovo Governo, venne improvvisamente sciolto il contratto d'affitto delle Finanze, appresi ed avocati molti dei capitali di compendio della Società fondatrice, nel fermento delle opinioni ed in quelle popolari turbolenze paralizzata la realizzazione delle altre attività ed esazione dei crediti tanto contro i privati che contro le Casse pubbliche, e finalmente obbligati i Conduttori a restituire allo Stato un'egregia sovvenzione che negli esordj della impresa era loro stata fatta dalla Camera Locatrice. In tale guisa accadde che nei cessati Fermieri pressochè altro qui non rimanesse in allora che l'incerto possesso e la vacillante attività delle vistose loro partite e pretese di credito contro lo Stato, per la liquidazione e pagamento delle quali riescirono sempre invano i reiterati tentativi e l'insistenza loro presso i citati Governi, non ostante denunzia che ne fecero alla Commissione del Monte di Milano nel 1802. Trent'anni appresso (e non si sa come) spuntò ed arrise loro propizio un raggio di fortuna, e la mercè d'insperato evento venne ad essi liquidato un credito rappresentato da due Cartelle di consolidato, l'una di L. 7128. 36, e l'altra supplementare di simili L. 1554. 72.

Di volo esaminati i titoli diversi di compenso in dettaglio liquidato, figurarono in modo positivo ed affermativamente nel calcolo Coppini e Malavasi:

1.° L'apprensione di capitale e scorte di ragione dei Fermieri;

2.° Il Bonifico per Tabacchi rinunziati;

3.° Il compenso per aperti miglioramenti fatti

al fabbricato della Concia-Pelli; ed in modo negativo;

a) Il lucro cessato sui diversi articoli;

b) Il reintegro per i crediti insoluti ed inesigibili, ed altri tali elementi.

In questa posizione di fatto, premesso anche una volta, che se i titoli creditorj fossero ammissibili (locchè s'impugna) ricorrerebbe sempre l'eccezione del non essere tenuto lo Stato a liquidarli che nella misura del 4,36 per cento, giusta la ripetuta Convenzione del 28 marzo 1817, era poi riflessibile in via d'insormontabile eccezione:

1.° Che non potevasi istituire veruna sorta d'azione contro della Repubblica Italiana, per tutte le conseguenze dell'avvenùta rescissione del contratto, essendo colate nel 1796 tutte le rendite in mano dei Commissarj Francesi, e non avere la Repubblica suddetta profittato di nulla rispetto alle reliquie dei fondi della Ferma.

2.° Che in ogni modo non avrebbero potuto figurare nel conto che gli elementi positivi, e non mai i negativi, e specialmente quello tendente a mantenere in lucro li Fermieri, e l'altro di volere contemplati come perduti e resi inesigibili dei crediti i quali non rappresentavano le rimanenze del 1796, ma bensì quelle degli anni precedenti, non estinti preventivamente col metodo privilegiato di cui non avevano fatto uso.

3.° Che stava contro di essi come presunzione di nerbo la circostanza delle patite repulse per parte dei cessati Governi, al cospetto dei quali avevano rassegnati inutilmente i loro reclami. Se il Ministero abbia agito nel senso di mettere d'accordo l'interesse dello Stato coll'equità e la giustizia, noi non saremmo qui per costituircene giudici. Potrebbe esservi entrata anche clemenza Sovrana, ed allora chi può trovare un confine che arresti il sommo Imperante nella smania di fare grazie senza proprio scapito?

§ 23.° È un problema di non così facile soluzione il potere entrare nello spirito del Decreto di Fran-

dal prestito; è causa che i Governi esistenti divorino i mezzi dei Governi futuri; è un ostacolo al contribuente di potere conoscere la importanza della propria fortuna; spegne l'amore del travaglio e della frugalità; priva l'industria di un gran numero di braccia utili; impaccia il computo dei Redditi pubblici; finalmente fa aumentare l'interesse del denaro e per conseguenza diminuisce il profitto del capitale, la qual cosa cagiona all'industria un pregiudizio, il quale, per l'economista spagnuolo, è il più grave di quelli che sono stati enumerati. » Questo è pure il linguaggio del Filangeri, e quello dello Stuart-Mill, il quale dice, che il sistema dei pubblici prestiti, fuori di certi determinati casi e nello stato di attuale civiltà è il peggiore nella serie degli espedienti finanziarj. Nel caso concreto la responsabilità si ritiene a carico di quegli che ha dato causa a simile espediente.

La Rubrica XV, avendo formato il soggetto di precedente particolare memoria, ci dispenserebbe dal rinvenire sul medesimo argomento. Ma siccome si tratta di far conoscere come, nonostante le ingenti spese sostenute, con assegnazioni di stabili, specialmente al Capitolo di Modena, e con distribuzione di Rendite censuarie a chiese e parrocchie, il debito originario si è notabilmente accresciuto, così ci sdebitiamo di questa osservazione, col seguente parallelo, e col desiderio che un più ragionevole comparto metta le due podestà *Temporale* e *Spirituale* in un accordo che concilii i rispettivi bisogni ed i rispettivi diritti. Ora, al cessare del Governo Italiano fu addossato al Governo Estense, in assegni perpetui di Culto a favore di Mense vescovili, fabbriche di chiese ecc. per un valsente di . . L. 98,105. —
ed attualmente trovansi inscritte tante rendite distribuite in 331 Corpi Ecclesiastici per simili . . . . . » 121,828. 67

E quindi un eccesso per annue . L. 23,723. 67

Tende questo nostro desiderio ad evitare gl'in-

convenienti che sono conscienziosamente e con grandezza d'eloquio enunciati da un moderno Scrittore di cose patrie (1), il quale in ordine alla instabilità dei trattati colla Chiesa così si esprime: « I Concordati, chi bene guardi, sono brevi tregue, non sicure paci. I sottili Procuratori delle due Parti maneggiano cotesta materia mettendo a fronte il Sacerdozio e l'Impero, in compagnia delle antiche pretendenze e dei nuovi dispetti, nè sanno nè pensano che al di sopra stanno le ragioni della civile comunanza e quella della comunione dei fedeli, e sopra ogni altra le ragioni della libera coscienza. Sogliono pertanto mettere gli Stati a rumore e le coscienze in travaglio, rinnovando colle fresche opere la memoria delle vecchie ingiurie, sino a che, fatta grande jattura delle due Autorità, stanche, si risolvono a trafficare spedienti, che lascino intera ogni massima ed ogni pretensione. Ella è quindi grande cosa a desiderare che dall'una parte i Principi smettano di fare i dottori in divinità od i littori della Chiesa; e che dall'altra i Sacerdoti, levando l'animo dalle delizie della temporale signoria, disdegnino il pericoloso ajuto della forza. Conciossiachè la consuetudine contraria sia cagione che la Chiesa ora sia sollevata, ora abbassata in mondana gloria, quasi governata da voltabile fortuna e non dagli eterni veri: fatti e rifatti i Concordati ad ogni mutare di regno o di pontificato, qua una, là un'altra contraria legge ecclesiastica, gli Stati or contumaci riscuotersi, or penitenti accosciarsi, e così non solo i Principi e i Sacerdoti, lo Stato e la Chiesa porgersi infermi nel cospetto degli uomini, ma la Religione prendere sembianze volubili e scaderne negli animi l'augusta maestà. »

Nel porre termine a questa Memoria, richiameremo l'attenzione di chi legge sulle osservazioni fatte dal Redattore nel Prospetto che servì d'allegato alla Memoria stessa, le quali si riferiscono alle azioni di reintegro contro l'Austria, alle eccezioni di compenso contro i diritti professati dal Piemonte, e per l'eli-

minazione delle Cartelle di consolidato, spiccata a favore della Mensa vescovile di Carpi, creditrice del Monte di Milano e non di questo Stato, il quale in tempo d'integrità del regno Lombardo-Veneto si procurava il reintegro delle anticipazioni; rimettendoci nel resto alle risultanze del summentovato Prospetto, con molta diligenza e con pienezza di verità compilato.

Tanto ecc.

Per la Commissione,

L'Avv. Gio. Soragni.

---

(1) *Storia d'Italia,* del Cav. Luigi Contarini. Lib. XI, § 11.

(ALLEGATO)

PROSPETTO

delle diverse Passività del Debito Pubblico Estense

PROSPETTO *delle diverse Passività del Debito Pubblico Esten*
inscritte dal 1.° g

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli
	Consolidato.
Mastro A	Cartelle nominative dal N. 1 al N. 2609 in corso
Mastro B	Certificati simili dal N. 1 al N. 1327 in corso an
Registro apposito	Rendite senza Carte d'Iscrizione che non sono di pagamento . . . .
»	Cartelle al Portatore dal N. 1 al N. 600 in cors strale . . . .
»	Certificati simili dal N. 1 al N. 200 in corso an
	Feudatarj.
»	Creditori diversi rimasti inscritti senza assegnaz fondi stabili, la maggior parte dimoranti all'es che si pagano di semestre in semestre, scadent febbrajo ed 8 agosto d'ogni anno . . . . .
	Assegni diversi.
Scrittura generale del Debito Pubblico	Rangoni signor marchese Lodovico per la sua te Castelvetro non per anco assoggettata come c vincolo feudale, in corso come sopra . . . .
»	Opere Pie del suddetto, separate dalla suddetta in corso come sopra . . . .
»	Comunità di Modena e Reggio per letti forniti n per gli approvvigionamenti di Mantova, in cors sopra . . . .
	Depositi per cauzione di Patrocinatori e Notaj da re per L. 7,583.35.
Registro apposito	Creditori che ne godono il frutto di semestre in se
»	Altri che non lo percepiscono per motivi diversi
	Prestiti diversi redimibili.
Registro apposito	15 settembre 1848. Creditori per frutti insoluti
»	22 gennajo 1849. S. A. R. Francesco V per res quello infruttifero fissato pagarsi nel 30 settemb e come da ultima Cartella da ritirarsi pel capit
»	9 marzo 1849. Creditori pel residuo del capitale di . . . . L. 76
	e per frutti insoluti »
	L. 76

al 31 *dicembre* **1858** *pel* **1.°** *gennajo* **1859** *coll'aggiunta di quelle*
o detto anno.

ndita annuale	Per Capitale	Osservazioni
6. 62		Nelle prime due cifre si comprendono annue L. 121,828,64 dipendenti dal Regio Editto 14 novembre 1857, che competono a N. 381 Corpi Ecclesiastici.
8. 97		
4. 30	L. 9,467,521. 60	Questo capitale corrisponde alle rendite controscritte in ragione di L. 100 per ogni L. 5 di rendita.
0. —		
6. 19		
6. 08		
5. 43	467,514. 86	
5. 88	46,684. 59	
2. 11	12,299. 21	
0. 83	28,416. 60	
8. 83	6,316. 67	
- —	1,266. 68	
- —	1,218. 28	
- —	15,000. —	
6. 25	— —	
- —	763,950. 83	
2. 41	L. 10,810,188. 82	

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli
Registro apposito	1855. Volontario da estinguersi nel 1363. . .
	Titoli Diversi.
Numerata apposita	Creditori scad. da mandati gener. non pagatiL.
"	Altri apparenti da mandatelli dipendenti da ruoli e non pagati . . . . »
	L.
Scrittura generale del Debito Pubblico	Creditori insoluti per somministrazione del 18 costruzione di un ponte seguita nel 1815 su alla Nizzola in servizio delle truppe Napoletai nalmente per restrizioni divenute a carico d perchè vendute in ragione del 10 per 100 de sato Ministero di Pubblica Economia per creditori stessi morosi ad ogni Avviso . .
"	Comunità di Massa per arretrati di Fondiarie .
	Sommano rispett
"	E perchè poi dalla somma capitale devono d attività che dalla scrittura generale del Debito risultano a favore dello Stato per l'importare co
	Restano al 31 dicembre 1858 pel 1.° gennajo 1859 dello Stato . . . .
Atti Diversi	Rendite perpetue assunte dallo Stato Estense ma scritte regolarmente nei Registri del Debito per sola mancanza di domanda per parte de creditori, come da Rapporto 8 ottobre 1857, n dal Ministero, si aggiungono annue . . .
	Le suddette rendite avendo poi insoluti gli assegni a tutto il 1858 per . . . . . . L.
	ed il capitale della rendita stessa in ragione di L. 100, per ogni L. 5, importando la somma di . . . . »
	L.
	Si hanno in tutto rispett
	Rendite ulteriori che sono state assunte ed in carico dello Stato Estense dal 1.° gennajo 1859 e sino all'Atto della dedizione al R. Governo
	Consolidato.
Mastro A	Cartelle nominative N.i 2624-255-2663-2664-2666 per . . . . L.
Mastro B	Certificati simili N. 1328 per . . . . . . »
Registro apposito	Cartelle al portatore dal N. 1 al N. 25 per »
	L.

Rendita to annuale	per Capitale	Osservazioni
).752. 41	L. 10,810,158. 82	
5.000. —	300,000. —	
ł,652. 41	L. 11,110,188. 82	
— —	301,144. 11	La somma delle controscritte lire 186,041,04 riferendosi a mandati del prestito 9 marzo 1849, rimasti insoluti, ne potrà aver luogo il pagamento nel corso dell'andante anno 1859.
— —	15,057. 25	
— —	445. 21	
,652. 41	L. 11,426,835. 39	
— —	5,825. 34	
,652. 41	L. 11,421,010. 05	In quanto sia a L. 705,68 della Rendita controscritta di L. 752,93, essendo dovute ai sudditi Sardi che non le hanno reclamate e che pel caso di future contemplazioni per parte del Governo Estense, devesi avvertire che il medesimo potrà pretendere un eguale trattamento a favore dei proprj sudditi, quali creditori della Rendita di annue L. 698,76, che risulta dalle N. 85 partite assegnate al Governo Sardo come da Elenco D annesso al Proclama 23 agosto 1828, dal N. 147 al N. 402, perchè non mai soddisfatte, e salvo sempre il relativo conguaglio tanto in rendita che in contanti.
752. 93	— —	
— —	47,645. 15	
405. 34	L. 11,468,655. 20	La Cartella N. 2663, porta la Rendita di annue L. 5,352,75 a favore dell'opera Pia Annonaria perpetua per gli Stati Estensi, col seguente annotamento in calce: — Che la suddetta rendita corrisponde al capitale di L. 107,055 italiane, formato dal valore di 5000 sacca di frumento, in ragione di simili L. 21,41,1 il sacco, e che detto capitale verrà sborsato ogni anno dalla Cassa delle Finanze, anche in più volte, a richiesta del signor Presidente, pel mantenimento dell'Opera suddetta.
571. 27	393,425. 40	
)76. 61	L. 11,862,080. 60	

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli
Registri appositi	Ma poichè la Cassa d'Ammortizzazione in Modena all'epoca suddetta era in pieno potere della rendita di Consolidato scatente dalle Cartelle nominative segnate colli N.i 1765-1841-1978-2177-2178-2160-2632-2664 e 2668, per la cifra complessiva di annue . . . . L. non che dell' interesse annuo di . . . » prodotto dalle Cartelle nominative dipendenti dal prestito 9 marzo 1849, segnate colli N.i 541-542-544-547-548-552-554-555-e 556 da L. 1500, e per un reddito totale di L. le quali rappresentano il capitale di . . . che si deduce;
Atti del Debito Pubblico	Restano rispettiva
	Oltre a ciò dovendo parimente dedursi dalle succ sività quella che al seguito del Regio Editto 14 m 1857 e della successiva Disposizione Ministeri giugno 1858 N. 5355 fu disposta pagarsi all Vescovile di Carpi per la rendita di annue . in luogo e vece dell'I. R. Governo Austriaco, ch in anno erasene obbligato al rimborso a term Convenzione 28 marzo 1817 e come dall' An in calce alla corrispondente Cartella N. 258C di ro Rapporto N. 1210 dell'Ufficio del Debito I
	Si riducono le passività su
	E perchè finalmente le rendite perpetue dovute Monte Napoleone alli Dotatarj Francesi, ed agli tarj della Corona di Ferro, pure Francesi, rapp dal loro cessionario sig. Giovanni Battista Cha nero assunte nel 1828 pel complesso di annue L. dalla R. Corte di Modena in modo provvisor corrispondersi al suddetto, fino a che fosse d quali delle due Corti di Modena, e dell' Austria bero definitivamente assumersi, stantechè prir poca succitata erano fra loro divenute controver stando d'altronde che sino al presente niuna zione è seguita fra le medesime, egli è che R. Governo Sardo, giovandosi delle ragioni ch vano e che militano tuttavia a favore della Real Corte di Modena, può instare verso l'I. Austriaca per la rifazione tanto della suddetta quanto dei relativi assegni pagati in contanti 1858 per parte dello Stato Estense, poichè a c medesimo stanno principalmente l' Articolo Convenzione 28 marzo 1817, i rapporti 15 s e 20 novembre 1826 rassegnati dal Commissar

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli		
Atti del Debito Pubblico	matico signor Consigliere Giovanni Maria Po sto Ministero degli Affari Esteri, non che li Chi e 24 dicembre 1828, e 18 giugno 1833 emessi i sito da S. A. R. Francesco IV, a mantenimento d di regresso di quanto sopra verso la prelod Corte Austriaca, la quale conseguentemente tr ora in debito non solo della ripetuta rendita L. 8,004.04, la quale corrisponde al capitale di L. 16 ma ben anco degli assegni relat.		
	pagati in contanti dal 1.° gennajo 1828 al 31 dicembre 1858 sopra	L. 7,152.50	
	spéttanti a Dotatarj Francesi, e che per anni 31 impoŕtano.		L. 2
	e rispetto alle restanti . . .	» 851.54	
	dovute a Dotatarj Francesi della Corona di Ferro dal 1.° gennajo 1829 a tutto il 1858, come sopra e così per anni 30 che danno		» 1
	ne viene che la rifazione da ripetersi somma rispettivamente per rendita e per capitale	L. 8,004.04	L. 4
	In conseguenza di quanto sopra, la sullodata Regia Corte di Modena, avendo nello stesso modo assunte con effetto al 1.° gennajo 1837 l'ulterior rendita di annue	» 133.67	
	dovuta ad altri assegnatarj della Corona di Ferro, francesi, rappresentati dal suddetto cessionario sig. Chabus, la quale rendita col rispettivo capitale e cumulo degli assegni pagati per anni 22, compiti al 31 dicembre 1858, che danno		»
	Formasi un totale di	L. 8,137.71	L. 41
	che dedotte dalle passività suddette;		
			Restano

Modena, 9 agosto 1859.

Si dichiara che il presente Prospetto è stato c in virtù del Regio Decreto 21 luglio p. p. e ch rilasciato all'illustr. signor avvocato Giovanni quale membro della relativa Commissione, e c sua domanda in Atti presso l'Ufficio del Debito P

Il Capo Sezione del Debito Publ

A. Gollini.

CXXXV.

Odio furioso contro Napoleone III, la Francia ed il Piemonte.

Le due famose lettere autografe di Francesco V, ed Atti notarili che ne stabiliscono l'autenticità.

ALLEGATO B.

Pavullo, 9 settembre 1855.

Caro Forni,

Le ritorno un bollettino di Parma e due Dispacci telegrafici. Quello di Nesselrode è un semplice congedo temporario e non pare che sia altro. L'altro indica sempre la buona voglia piemontese di far parlare di sè, e di seccare noi. Ora è spalleggiato da quel caro *idolo d'Europa*, Napoleone. Ed in questo proposito debbo avvertirla che mi pare ben poco conveniente che il nostro foglio vada spigolando le glorie Bonapartiste, come fa. Leggendolo, nessuno indovinerebbe che è il foglio *del Governo che non riconobbe Napoleone, del solo Governo che non ne vuol sapere di quel* **brigante.** Nel numero di jeri mi rivoltò di vedere riportato senza necessità l'articolo del *Moniteur* sull'Arciduca Massimiliano a Tolone. Si poteva o tacere o dire che l'Arciduca fu festeggiato, che vide tutto, ma citare le parole, che fu nell' ammirazione di Napoleone e della Francia attuale, è cosà *da far cadere le braccia e confondere tutti i buoni*, che inoltre riterranno che domani io voglia riparare i torti che mi sono fatto *col signor Buonaparte.* L'Arciduca ha dovuto fare un *toast* al *così detto Imperatore*, ma si sa che fu secco e senza una parola d'aggiunta; fu invitato a Parigi e si scusò, quindi il *Moniteur bugiardo* ci dà da intendere per certe, cose che non sono. Poi desidero, anzi ordino, che si prendano articoli dall'eccellente e ben redatto *Nord*, che ella possede, e si lasci stare il sozzo e sciocco *Corriere Italiano,*

e varie Gazzette Sarde e la Triestina, che sembrano un poco troppo oracoli del *Messaggere*, e si prendano articoli solo indifferenti, ma non si copiino gli articoli con cui si professano sentimenti contrarj al Nostro. La *Gazzetta d'Augusta* ha talvolta eccellenti articoli *di giusta diffidenza* sulla **baracca Bonapartista;** forse starebbe bene tradurne, se si trova un buon traduttore, giacchè prevedo questa objezione giusta.

Avevo suggerito a Ferdinando Galvani di consigliarsi spesso collo zio D. Cesare per detta redazione, se lo facesse; credo che la cosa andrebbe meglio nel senso che il foglio avesse un poco più di carattere e di colore politico.

Chiudo dicendomi ora e sempre

Suo ben affezionato,
FRANCESCO.

P.S. Ricevo la posta d'oggi con bollettini che ritornerò domani. Gradirei che ella venisse martedì per l'importante risposta da darsi all'Austria. La cosa è delicata assai. Non posso determinarmi questa sera, ma domani farò un progetto che ho abbozzato in testa. Io direi molte cose dette da lei ma le accomoderei un poco, ed aggiungerei l'alternativa di fare il mio tronco ed a patti migliori del Bastogi usando della facoltà datami dal trattato 1.° maggio 1851, colle parole *una o più Società*. Finalmente si potrebbe anche porre l'alternativa di accettare il progetto Bastogi, se fra due o tre mesi non esistesse e non si potesse presentare un progetto positivo migliore, e dato da firme a tutta prova. Insomma domani a mente riposata ci penserò. Sarà poi sempre necessario porre al fatto della nostra risposta, *avanti di darla, i nostri alleati.*

Scusi le energiche mie espressioni sul conto della Gazzetta, ma le ho dette *come le penso*, perchè so che scrivo a chi non le ripete che quanto basti; però al caso le potrà anche leggere tal *quale* (sic) a Galvani padre e figlio, tranne i suggerimenti di

Don Cesare che sarà bene farli venire da lui direttamente.

Giacobazzi promette di citare gente che si distingue nelle presenti disgrazie, ma poi non vedo nulla. Converrà dargli un nuovo eccitamento. Di cuore.

Suo ben affezionato,

FR.

ALLEGATO C.

Pavullo, 11 settembre 1855.

Caro Forni,

Rispondo sol poche parole alla sua d'oggi che mi portò i due tristi dispacci telegrafici di Crimea. In questo mondo, ma solo in questo, ponno trionfare, e trionfano di solito **i birbi.** Del resto credo che gli Occidentali sono all'apogeo delle loro glorie. D'ora avanti, come dopo l'incendio di Mosca, le cose *volgeranno, se Dio vuole, a loro danno.* Intanto aspettiamoci l'esaltamento rivoluzionario ed una *raddoppiata insolenza per parte degli Occidentali.* L'Austria è in un *impasse*, e ciò è la cosa più fatale per noi. Quanto a Sauli, se viene, Ella gli dichiari che siamo all'unissono colla Toscana, quanto al Casati che io mai riceverei (sic). Circa la Strada Ferrata le confesso che nello stato delle cose avrei assai gradito che Ella venisse qui ove io ho la giornata tutta libera, cosa che non avrò ora a Modena, poi si sollecitava la risposta qualunque. Temo che Ella, caro Forni, non mi abbia inteso; il mio progetto cosa dice in fondo? Che ci riserviamo alla tornata prossima di far vedere (se vi sarà) un nuovo e miglior progetto, che se non vi fosse chiaro e ben formulato o non vantaggioso, cosa vogliamo fare? Negare l'uno, e non averne un altro. Io ho aggiunta una frase in ultimo che dice che Modena si obbligherebbe a fare il suo tronco coi proprj mezzi. Dunque non parlo dell'accettazione del progetto Bastogi. Ma qui conviene pur ponderare se conviene *romperla coll'Austria, che, a torto, sì, ma di fatto vuol vio-*

lentarci, come fece colla Lega Doganale. Lebzeltern me lo fece capire che a Vienna non muteranno in nessun caso d'opinione, e che s'aspettano da me anche un sagrifizio pel *bene generale*. Egli in quel momento mi parlava ufficialmente ben inteso. Per ciò dico che al caso la *Nota* che io opino di spedire. se ha un difetto. è quello di non cedere in nulla, e di resistere alle pretese del Governo Austriaco, mentre Ella nella lettera mi fa credere che io intenda di cedere. — Ma a voce si faranno meglio tali discussioni, perciò desideravo la sua venuta qua, e la desidero tuttavia perchè io ho l'assioma che chi ha tempo non aspetti tempo.

Scusi, caro Forni, se l'incomodo con tal gita da farsi anche domani, se può, riportando le carte relative, e mi creda

Suo ben affezionato,
FRANCESCO.

P.S. Calcolando tutto, vedo che è tardi e di poco vantaggio ormai che Ella venga qua. Se non potesse domani, certo allora non esige più che Ella venga, perchè dopo domani i cavalli occorrono a Noi nel dopo pranzo. Se Ella viene domani, per esempio, pernottando qui, riparte a buon'ora giovedì, oppure, se non vuol pernottare, parte da qui la sera. Se vuol prendere seco Volo, lo faccia pure, anzi lo gradirò. Ma torno a dire, solo se Ella potesse senza troppo disturbo venga, giacchè se no Lebzeltern saprà aspettare ancora un poco la risposta.

N. 1625.

NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

L'anno di Nostra Salute mille ottocento cinquantanove (1859), la Romana Indizione seconda (II), e questo giorno dieci (10) del mese di settembre.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emmanuele secondo (II) Re di Sardegna, ecc.

D'ordine dell'Illustrissimo signor Direttore al Ministero di Giustizia e di Grazia sonosi personalmente

costituiti davanti la Commissione istituita con Decreto 21 luglio ultimo scorso

1.° L'Illustrissimo signor cavaliere dottor Carlo Parisi;

2.° L'Illustrissimo signor cavaliere avvocato Luigi Solieri;

3.° L'Eccellentissimo signor dottor Pietro Guerra, i quali furono, l'uno dopo l'altro, previo giuramento di dire la verità, che presero parimenti l'uno dopo l'altro, toccati i Santi Evangeli a delazione dell'infrascritto Segretario della predetta Commissione,

Interrogati sulle generali dall'Illustrissimo signor avvocato Innocenzo Malagoli, Regio Procuratore, e Vice-Presidente della Commissione medesima,

Risposero quanto al 1.°:

« Sono Parisi dottor Carlo, del fu signor Segretario Luigi, ho anni 57, cinquantasette, sono nato e domiciliato parimenti in Modena, sono possidente, vedovo con figli, cavaliere, e già Segretario di Gabinetto di S. A. R. Francesco V Arciduca. »

Quanto al 2.°:

« Sono Luigi avvocato Solieri del fu dottor Francesco, conto di mia età anni 72, settantadue, sono nato e domiciliato in questa città, sono vedovo con figli, non possidente, cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe, e Segretario generale del cessato Ministero Estense degli Affari Esteri. »

Quanto al 3.°:

« Sono Pietro del fu Giacomo Guerra, ho di mia età anni 56, cinquantasei, sono nativo e domiciliato in questa città, sono celibe, non possidente, e sono Archivista dell'Archivio segreto Estense, ora del Governo Nazionale. »

Dopo di che furono i lodati tre signori comparsi, interrogati se abbiano nota la mano dell'Arciduca Francesco V, e quindi se, vedendo degli scritti, siano essi in grado di dichiarare se siano o no di pugno del nominato Arciduca e valgano quindi a riconoscerli, o meno, per scritti di tutto pugno e carattere dell'Arciduca medesimo, e da lui sottoscritti;

Risposero tutti e tre affermativamente, e ciò per le relazioni da loro rispettivamente avute coll'Arciduca nella spiegata qualità di Impiegati del medesimo.

In allora fu ai nominati tre signori comparsi data comoda ostensione delle due lettere rinvenute presso l'Uffizio del cessato Ministero degli Affari Esteri, come dal Verbale del 22, ventidue, agosto ultimo passato, che si unisce in Allegato A, cretto dall'avvocato Tito Ronchetti, membro di questa Commissione in concorso delli testimonii Gaetano Zini ed ingegnere Luigi Galli, entro una Filza rubricata — Anno 1856 — Affari riservati — N. XLIV, dal N. 1251 al N. 1277, nel Fasc. 1270, intitolato — Dei carteggi riservati o privati corsi fra l'Eccellenza del signor conte Ministro Forni, ed il signor conte De-Volo, in ordine ad incidenti relativi alla missione affidata a quest'ultimo per l'attuazione della Ferrovia Centrale Italiana — una delle quali lettere datata — *Pavullo, 9 settembre* 1855 — comincia colle parole — *Caro Forni. Le ritorno un bollettino* — e termina — *chiudo dicendomi ora e sempre suo ben affezionato, Francesco* — e segue poi un poscritto che comincia colle parole — *Ricevo la posta d'oggi* — e termina — *converrà dargli un nuovo eccitamento. Di cuore suo ben affezionato* — susseguito dalla cifra *Fr.* — e si unisce in Allegato B.

E l'altra datata *Pavullo, 11 settembre* 1855, comincia colle parole — *Caro Forni. Rispondo sol poche parole* — e termina — *riportando le carte relative, e mi creda suo ben affezionato, Francesco* — e segue anche in questa un poscritto che comincia colle parole — *Calcolando tutto, vedo* — e termina colle altre — *Saprà aspettare un poco la risposta* — il quale poscritto dalla terza linea esclusivamente fino all'ultima è segnato con linee trasversali ed in altro senso, e si unisce in Allegato C.

E qui i signori comparsi avendo colla più minuta

alcuna annotazione relativa alle medesime, ha creduto l'infrascritto Avvocato di dover stendere questo processo verbale d'invenzione per nota ecc. e norma ecc., invitando i nominati signori Zini e Galli: in fede di che tutti e tre si sono qui appiedi firmati dopo la lettura del presente verbale ed il raffronto delle lettere, per le quali il sottoscritto avvocato Ronchetti ha rilasciato ricevuta nel Fascicolo.

Fatto in Modena il giorno ventidue, 22, di questo mese di agosto alle ore 11 3/4 pomeridiane, con più lumi accesi nella suddetta stanza, letto; approvato e sottoscritto.

Avvocato TITO RONCHETTI,
GAETANO ZINI, testimonio,
Ingegnere LUIGI GALLI, testimonio.

ALLEGATO B.

(Segue la lettera del Duca in data di Pavullo, 9 sett. 1855 a pag. 188).

Seguono le firme per l'identità.

Visto PARISI - *Visto* Avvocato LUIGI SOLIERI - *Visto* PIETRO GUERRA - MALAGOLI, Vice-Presidente - G. SAETTI, testimonio - L. BARONI, testimonio - BOSELLINI, Segretario e Notaro.

Visto Dottor VINCENZO ROVATTI - ANTONIO ORIZEI - Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI - Dottor ANTONIO SETTI - RAMAZZINI ANTONIO - BOSELLINI, Segretario e Notaro.

ALLEGATO C.

(Segue la lettera del Duca in data di Pavullo, 11 sett. 1855 a pag. 190).

« Si osserva che le linee tirate in diversi sensi
» in questo Poscritto, come dall'avvertenza di cui
» nel Rogito di ricognizione, cominciano dalle pa-
» role — *Se non potesse* — fino alla fine.

Seguono le firme per l'identità.

Visto CARLO PARISI - *Visto* Avvocato LUIGI SOLIERI - *Visto* PIETRO GUERRA.

MALAGOLI, Vice-Presidente

GIUSEPPE SAETTI, testimonio - LUIGI BARONI, testimonio - L. BOSELLINI, Segretario e Notaro.

Visto Dottor VINCENZO ROVATTI - ANTONIO ORIZZI - Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI - Dottor ANTONIO SETTI - RAMAZZINI ANTONIO - BOSELLINI, Segretario e Notaro.

Dietro di che fu letto e pubblicato l'atto presente in Modena nella Residenza del Ministero di Giustizia e di Grazia, e precisamente nella stanza della Commissione anzidetta, la quale ha luce da levante, in presenza delli signori Giuseppe fu Natale Saetti, e Luigi del fu Giuseppe Baroni, domiciliati il primo in Modena ed il secondo in Campagnola, testimonii noti, idonei e pregati, che si firmano dopo li signori testimonii ricognitori.

CARLO PARISI,
Avvocato LUIGI SOLIERI,
PIETRO GUERRA,
MALAGOLI Avvocato INNOCENZO, Vice-Presidente,
GIUSEPPE SAETTI, testimonio,
BARONI LUIGI, testimonio.

Avvocato LODOVICO q. signor Avvocato CARLO BOSELLINI, Avvocato Causidico e Notajo di Collegio, Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859 rogato.

(L. T.) A. L. di D. O. M. e di M. V.

Per Copia conforme ecc. Avvocato LODOVICO BOSELLINI, Notajo e Segretario come sopra ecc.

(L. S.)

La presente Copia è conforme ad altra presentata a questo Generale Archivio nel giorno 12 settembre 1859, e pagate ital. L. 3 come da Bolla N. 1577.

(L. T.) Dottor CLEMENTE SCOZIA, Not. Coad.

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, certifica vera la firma dell'Avvocato e Notajo Lodovico Bosellini, Segretario della Commissione. Modena, 14 settembre 1859.

(L. T.) CHIESI.

Data loro lettura dell'atto presente se ne riportarono le firme, unitamente a quelle dei signori Baroni Luigi del fu Giuseppe, e Saetti Giuseppe fu Natale, il primo domiciliato a Campagnola, e l'altro in Modena, ambedue fin da principio qui presenti in qualità di testimonj noti, idonei e pregati.

CARLO PARISI - L. PARISI-MALAGOLI, Vice-Presidente,
BARONI LUIGI, testimonio,
GIUSEPPE SAETTI, testimonio,

AVVOCATO LODOVICO q. AVVOCATO CARLO BOSELLINI, Notajo in Modena, e Segretario della Commissione.

Successivamente

Dopo circa mezz'ora sono ricomparsi in questa Residenza gl'Illustrissimi signori cavaliere dottor Carlo Parisi, e Luigi ragioniere Parisi, di lui figlio, i quali hanno dichiarato di avere praticate le opportune ispezioni nell'Uffizio della Segreteria di Gabinetto all'intento propostosi dal primo, che avverte inoltre di non aver trovata la copia del succitato Sovrano Chirografo N. 3912 del 27 agosto 1855, e tutto ciò di aver eseguito in concorso dell'Illustrissimo signor avvocato Tito Ronchetti, pure coi medesimi comparso in questa Residenza.

Il quale signor avvocato Ronchetti avendo riconosciuto che la ricercata copia si trova agli atti di questa Commissione, ne ha dato egli stesso ostensione al lodato signor cavaliere Parisi, e come dal relativo Verbale in proposito redatto, in concorso dei testimonj signori Luigi Baroni e dottor Clodoveo Pradelli, da me Notaro infrascritto, che si unisce in Allegato D.

E sottoposti nuovamente i tre descritti Documenti rispettivamente alle ispezioni dei signori padre e figlio Parisi, dichiararono dessi di essere pronti a rispondere alla ricerca loro diretta.

In allora venne a ciascuno di essi deferito dal prefato signor Vice-Presidente il giuramento di dire la verità, che prestarono, toccati i Santi Evangeli, in piena conformità delle vigenti Leggi, e quindi furono prima di tutto

Interrogati sulle generali risposero:

Quanto al primo: « Sono cavalier dottor Carlo Parisi, del fu signor Segretario Luigi, ho di mia età anni 57, cinquantasette, sono nato e domiciliato in questa città; sono vedovo con prole, possidente, ed era Segretario di Gabinetto di S. A. R. l'Arciduca Francesco V. »

Quanto al secondo: « Sono Luigi del vivente cavaliere dottor Carlo Parisi suddetto, ho anni 27, ventisette, sono nato e domiciliato in questa città, sono celibe, convivo col mio genitore, e sono Ragioniere ed Impiegato nella Segreteria di questo Ministero delle Finanze. »

Dopo di che, rispondendo quest'ultimo alla domanda sopra registrata, di cui gli è stata qui data lettura, ha dichiarato:

« Riconosco senza pericolo d'ingannarmi i due
» Rescritti, l'uno segnato N. 4665 delli 4 novem-
» bre 1854 (Allegato A), e l'altro N. 2622 del 1.°
» giugno 1855 (Allegato B), per quelli stessi che io
» medesimo, sotto le date di cui nei relativi ver-
» bali 10 e 12 agosto ultimo passato, rilasciai al-
» l'Illustrissimo signor avvocato Ronchetti, avendoli
» a tal uopo levati dalla Segreteria di Gabinetto
» di S. A. R. Francesco V lo stesso signor avvo-
» cato Ronchetti, e per tali li riconosco per averli
» riscontrati perfettamente conformi alle loro copie,
» che si leggono nei relativi Protocolli di Segrete-
» ria, come dal Verbale in Allegato D, e per leg-
» gere in essi apposta la mia firma unita agli altri
» intervenuti a quei verbali. »

E il signor cavaliere Carlo Parisi, rispondendo alla domanda di cui sopra, pure a lui nuovamente letta, ha dichiarato:

« La conformità del carattere onde sono vergati
» i tre Documenti sottoposti alle mie osservazioni,
» e sopra descritti (Allegati A, B e C), con quelli
» di S. A. R. Francesco V che ho presente alla
» memoria, la piena corrispondenza di essi docu-
» menti colle relative copie d'Uffizio da me all'uopo

N. 1627.

NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

L'anno della Nostra Salute mille ottocento cinquantanove (1859), l'Indizione Romana seconda (II), questo giorno tredici (13) del mese di settembre.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, ecc.

D'ordine dell'Illustrissimo signor Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia, ad opportuno invito, si sono presentati personalmente nella Residenza di questa Commissione davanti di me Notaro infrascritto, e dell'Illustrissimo signor avvocato Innocenzo fu dottor Gaetano Malagoli, Procuratore Regio, e Vice-Presidente della Commissione suddetta:

1.° L'Illustrissimo signor cavaliere dottor Carlo Parisi, del fu signor Segretario Luigi di questa città;

2.° L'Illustrissimo signor ragioniere Luigi Parisi, figlio del suddetto signor dottor Carlo.

Fu data ai medesimi ostensione

a) Di Rescritto N. 4665 Protocollo della Segreteria di Gabinetto dell'Arciduca Francesco Quinto, datato 4 novembre 1854 diretto alla Casa Reale che incomincia colle parole — *In fine d'anno* — e termina colle altre — *senza figli almeno, 4 novembre* 1855. *Francesco* — controfirmato — *Dottor C. Parisi, Segretario di Gabinetto* — apposto a prece di Luigi Vellani, e si unisce in Allegato A;

b) Di altro Rescritto N. 2622, Protocollo suddetto, che incomincia — *Al Ministro di Grazia e Giustizia che ritornandoci* — e termina — *ma sibbene all'Auditore militare,* 1.° *giugno* 1855. ***Francesco*** — controfirmato — *Dottor C. Parisi, Segretario di Gabinetto* — apposto a Rapporto 30 maggio 1855, del Giusdicente di Vignola, e si unisce in Allegato B;

c) Di Chirografo N. 3912. Protocollo suddetto diretto al Ministro di Grazia e Giustizia che incomincia — *Visto il caso atroce* — e termina — *che possa valutarsi per tale, Pavullo, 27 agosto* 1855. ***Fran-***

cesco — controfirmato come sopra — *Dottor C. Parisi, Segretario di Gabinetto* — e si unisce in Allegato C.

I quali documenti si trovano, come tanti altri autografi dell'Arciduca Francesco Quinto, presso questa Commissione, quanto ai due primi per essere stati dall'Illustrissimo signor Avvocato Tito Ronchetti, membro della medesima, levati dall'Uffizio della Segreteria di Gabinetto suddetta, come da relativi verbali N. 12 - 10 agosto, e N. 14 - 12 agosto ultimo passato, e quanto al terzo per essere stato levato dall'Archivio Secreto del cessato Ministero Estense di Grazia e di Giustizia, e i due primi poi a prova di loro identità portano ancora per ciascuno le firme - Ronchetti - L. Parisi - Artioli - Pini, e come dai Verbali succitati.

E furono i nominati signori padre e figlio Parisi ricercati,

Quanto al signor Parisi juniore, se riconosca i due Rescritti di cui sopra alle lettere A e B per quelli da lui rilasciati al signor avvocato Ronchetti, come dai citati verbali 10 e 12 agosto, e

Quanto al signor Parisi seniore, se sia in grado di dichiarare che i tre descritti documenti siano tutti d'indubitato carattere dell'Arciduca Francesco Quinto, tanto nel corpo della scrittura che nella firma.

Dietro di che, avendo i prefati signori Parisi con tutta diligenza esaminati rispettivamente i documenti in discorso, dichiarò il signor Parisi seniore essergli necessaria per una coscienziosa risposta l'ispezione del Protocollo di Segreteria, nel quale sono letteralmente trascritti i Rescritti Sovrani, nonchè della copia del descritto Chirografo che si dovrebbe trovare presso la Segreteria nella relativa Filza.

Ed avendo il signor Vice-Presidente dovuto secondare questa ragionevole sua dimanda, venne abilitato ad assentarsi per l'opportuna verifica, al quale oggetto a lui si associò il sullodato signor avvocato Tito Ronchetti, nonchè il signor Parisi figlio.

Visto
D.r VINCENZO ROVATTI
ANTONIO ORIZEI
Rag. G. FEDREZONI
ANTONIO Dott. SETTI

ANTONIO D.r RAMAZZINI
L. BOSELLINI, Notaro Segretario.

In fede ecc. Avv. LODOVICO BOSELLINI, Notaro e Segretario della Commissione istituita col Decreto 21 luglio 1859.

ALLEGATO C.

P. N. 3912.

F. 21 N. 99.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Visto il caso atroce dell'assassinio commesso da certo Granaj in Carrara;

Vista la sentenza relativa che, basata in ciò sullo Statuto locale, non potè condannare a morte l'assassino per non avere egli raggiunti i 21 anni;

Visto non esservi nel progetto del Nuovo Codice Criminale fra gli eccettuati in questo punto che i delitti di violata Religione e di Lesa Maestà; Ordiniamo che tale eccezione applicabile ai 2 delitti qui sopra citati si estenda a qualsiasi genere di omicidio premeditato o commesso senza una provocazione che possa valutarsi per tale.

Pavullo, 27 agosto 1855.

FRANCESCO.

Dott. C. PARISI, Segr. di Gabinetto.

Visto: CARLO PARISI - L. PARISI - MALAGOLI V. Presidente - RONCHETTI - BARONI LUIGI. Testimonio - Dott. CLODOVEO PRADELLI, Testimonio - BOSELLINI, Notaro e Segretario.

Visto: Dott. V. ROVATTI - ANTONIO ORIZEI - Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI - ANTONIO Dottor SETTI - ANTONIO dottor RAMAZZINI - BOSELLINI, Notaro e Segretario.

Per copia conforme.

Avv. Bosellini, Notaro e Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859.

Allegato D.

Modena questo giorno 13 (tredici) settembre 1859 (mille ottocento cinquantanove).

D'ordine del signor Vice-Presidente della Commissione istituita col Decreto 21 luglio prossimo passato, illustrissimo signor Avvocato Innocenzo Malagoli, Procuratore Regio presso questo Tribunale di Prima Istanza, si sono presentati all'Ufficio di detta Commissione i qui sottoscritti signori cavaliere Carlo fu signor Segretario Luigi Parisi, e lui figlio signor Ragioniere Luigi, ed unitamente al signor Avvocato Tito Ronchetti, Membro della Commissione stessa, si sono portati alla Segreteria del già Gabinetto di Francesco V, e riscontrati integri i sigilli apposti all' uscio della stanza di Protocollo e la banda di carta che ne unisce le partite, è stata levata e lacerata la detta banda di carta, ed apertosi l'uscio dal signor Ragioniere Parisi colla chiave che ha presso di sè, sono le dette tre persone, unitamente a Giuseppe Saetti fu Natale, che con loro si partì dall'Uffizio della Commissione, entrate nella detta stanza di Protocollo. Ivi il signor Segretario cavaliere Parisi, unitamente al di lui figlio signor Ragioniere Luigi, hanno attentamente ispezionato il Protocollo degli Atti di detta Segreteria di Gabinetto dell'anno 1854 sotto la data 4 novembre 1854, N. 4665, ed hanno riscontrato in esso trascritto letteralmente il Rescritto Sovrano che, controfirmato da esso signor Segretario Parisi, si legge apposto a supplica di Luigi Vellani, diretto alla Casa Reale, che comincia — *In fine d' anno* — e termina — *senza figli almeno*, 4 *novembre* 1854. *Francesco* — e così pure hanno attentamente ispezionato il Protocollo degli atti stessi dell'anno 1855 — sotto la data del 1.° giugno 1855, al N. 2622, ed hanno riscontrato in esso letteralmente trascritto il Sovrano

Rescritto che, controfirmato da esso signor Segretario Parisi, si legge apposto a rapporto del signor Giusdicente di Vignola dottor Andrea Galassi, 30 maggio 1855, che comincia — *Al Ministro di Grazia e Giustizia che ritornandoci* — e finisce — *ma sibbene all'Auditore Militare,* 1.° *giugno* 1855 *Francesco.* —

Uscite le nominate persone tutte dalla detta stanza del Protocollo ed apposta di nuovo all'uscio, chiuso a chiave del signor Ragioniere Parisi, che ha conservata la chiave presso di sè, la banda di carta nell'unione delle due parti dell'uscio stesso e raccomandata con due suggelli in cera lacca coll'impronta T. R. dell' anello-sigillo del signor Avvocato Ronchetti, a cui, conforme il solito, è restato in custodia, e raccomandata in modo da non potersi aprir l' uscio senza lacerazione della carta ed infrazione dei sigilli, si sono condotte di nuovo le persone stesse nell'Ufficio della nominata Commissione, dove dai signori padre e figlio Parisi è stato riscontrato il Chirografo Sovrano avente il N. 3912, del Protocollo di Segreteria, diretto al Ministro di Giustizia, che comincia — *Visto il caso atroce* — e termina — *che possa valutarsi per tale, Pavullo* 27 *agosto* 1855, *Francesco* — controfirmato — *dottor Carlo Parisi, Segretario di Gabinetto* — colla copia del medesimo stata levata dalla Filza rubrica — Chirografi Sovrani 1855, Fasc. IV, — esistente nella Segreteria di Gabinetto suddetto, il giorno 1.° agosto prossimo passato dal signor Avvocato Ronchetti suddetto in presenza del signor Ragioniere Parisi, come da relativo verbale di tale data firmato dal signor Parisi stesso, e dal signor Avvocato Ronchetti, nonchè dai Testimonj Gio. Battista Pini e Giovanni Artioli, esistente agli Atti di detta Commissione; copia che, giusta il verbale stesso, ha la firma del detto signor Ragioniere Parisi, Avvocato Ronchetti, e Testimonj Pini ed Artioli, ed è stato trovato pienamente e letteralmente conforme alla detta Copia. — Finalmente il signor cavaliere Se-

gretario Parisi ha riconosciuto per proprie le firme da lui apposte ai nominati due Rescritti Sovrani NN. 4665 e 2622, nonchè al Chirografo N. 3912, ed i signori Ragioniere Parisi ed Avvocato Ronchetti hanno riconosciute per proprie le loro firme apposte ai nominati due rescritti ed alla Copia del Sovrano Chirografo succitato.
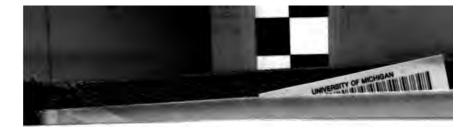
Fatto, letto e pubblicato il presente Verbale in Modena negli Uffizj della nominata Commissione posta nel locale del Ministro di Giustizia, e precisamente in una stanza del piano nobile avente luce per due finestre a levante, questo giorno 13 stesso alle ore 7 3/4 pomeridiane, con più lumi accesi, alla continua presenza delli signori Luigi fu Giuseppe Baroni ed eccellentissimo signor Dottor Clodoveo del vivo signor Tito Pradelli, Testimonj noti, idonei, pregati e qui sottoscritti unitamente ai nominati signori padre e figlio Parisi, Avvocato Ronchetti e Giuseppe Saetti.

Carlo Parisi - L. Parisi.
Tito Ronchetti - Giuseppe Saetti.
Baroni Luigi, Testimonio.
Avvocato Lodovico Bosellini, Segretario della Commissione.

Per Copia conforme,

Avv. Lodovico Bosellini, Not. e Segretario.

Fatto, letto e pubblicato l'atto presente in Modena nell'Uffizio della Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio 1859 suddetta, posto nel locale del Ministero di Grazia e Giustizia e precisamente in una stanza al piano nobile avente luce per due finestre a levante, alle ore 10 pomeridiane, con più lumi accesi, alla continua presenza, oltre dei nominati signori padre e figlio Parisi ed Avvocato Ronchetti, persone tutte a me note, ancora dei signori Luigi Baroni fu Giuseppe e Dottor Clodoveo del vivo signor Tito Pradelli in qualità di Testimonj qui fin da principio presenti, domiciliati il primo in
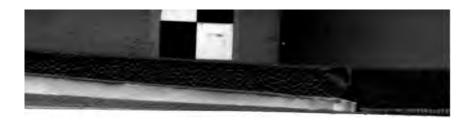
Campagnola, il secondo in Modena, noti, idonei e pregati e qui firmati con me Notaro e signor Vice-Presidente, nonchè coi signori padre e figlio Parisi, e Ronchetti.

Carlo Parisi.
Parisi Luigi.
Tito Ronchetti.
Malagoli, Vice-Presidente.
Baroni Luigi, Testimonio.
Dottor Clodoveo Pradelli, Testimonio.

Avvocato Lodovico del fu signor Avvocato Carlo Bosellini, Avvocato Causidico, Notajo residente in Modena, Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859, ed al presente Atto delegato con Decreto dell'illustrissimo signor Direttore di Giustizia N. 1883, feci Rogito pregato.

A L. di D. O. M. e di M. V.

Per Copia conforme ecc.

Avv. Lodovico Bosellini, Not. come sopra ecc.

(L. T.)

Altra simile Copia è stata presentata a questo Generale Archivio Notarile nel giorno 14 settembre 1859, e pagate italiane L. 3 come da Bolla N. 1581.

(L. S.) Dottor Clemente Scozia, Not. Coad.

Il Direttore del Ministero di Grazia Giustizia e dei Culti certifica vera la firma dell' Avvocato e Notajo Lodovico Bosellini, Segr. della Commissione.

Modena, 14 settembre 1859.

(L. T.) Chiesi.

N. 1628.

Nel Nome Santissimo di Dio.

L'Anno di nostra Salute mille ottocento cinquantanove (1859), l'Indizione Romana seconda (II), questo giorno quattordici (14) del mese di settembre.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo (II) Re di Sardegna, ecc.

Essendo stata fissata, per quest'oggi, la perizia mediante giudizio di Calligrafi delle due lettere dell'Arciduca Francesco V, l'una datata — *Pavullo* 9 *settembre* 1855 — e l'altra datata — *Pavullo* 11 *settembre* 1855 — che hanno formato soggetto della ricognizione per testimonj di cui nel Rogito N. 1625 del dieci (10) del corrente mese, a Tabellionato di me Notaro infrascritto, e che sono nel loro originale nel Rogito medesimo inserite sotto gli Allegati B e C.

Ad analogo invito sono comparsi, nella residenza di questa Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio ultimo passato, davanti l'illustrissimo signor Avvocato Innocenzo Malagoli, Procuratore Regio, e Vice-Presidente della Commissione medesima, e me Notaro infrascritto, i signori

1.° Eccmo signor Dottor Vincenzo Corradini Rovatti del fu Notaro Luigi;

2.° Eccmo Antonio Orizci del fu Luigi;

3.° Eccmo Giuseppe, Notaro e Ragioniere Fedrezoni del vivente Capitano Gaetano;

4.° Eccmo signor Dottor Antonio fu Lodovico Setti;

5.° Eccmo signor Dottor Antonio fu signor Dottor Fisico Giuseppe Ramazzini;

Tutti domiciliati in questa città, intervenuti all'Atto presente in qualità di periti Calligrafi.

Ai quali esposto il motivo di loro chiamata sono stati posti sotto i loro occhi i tre documenti che sono stati, con altro rogito a mio Tabellionato jeri pubblicato, constatati d'indubitato carattere, e quanto alle firme e quanto al corpo delle loro scritture, dell'Arciduca Francesco V e come dal rogito stesso, al quale ecc.

E questi documenti sono:

A. Rescritto n. 4665 del 4 novembre 1854 apposto a prece di Luigi Vellani, inscritto in detto rogito sotto l'Allegato A;

« Sono Giuseppe del vivente Nobil uomo signor Capitano Gaetano Fedrezoni, conto di mia età anni 49 (quarantanove), sono nato e domiciliato in questa città, ho moglie e figli, e sono Notaro e Ragioniere esercente. »

Rispose il signor Dottor Setti:

« Sono Antonio Dottor Setti del fu Lodovico, ho di mia età 63 (sessantatrè) anni, sono ammogliato con prole e Notaro Coadjutore presso il Generale Archivio di questa città, quivi nato e domiciliato. »

Rispose il signor Dottor Ramazzini:

« Sono Antonio Dottor Ramazzini del fu Nobil uomo signor Dottor Giuseppe, ho anni 65 (sessantacinque), sono nato e domiciliato in questa città, ammogliato con figli, Notaro, e Direttore dell'Uffizio di revisione delle tasse giudiziarie e delle ipoteche.

E dopo ciò pronunciarono concordemente il seguente loro giudizio:

« Abbiamo esaminate diligentemente, e con tutta
» accuratezza le due lettere esibiteci dall'illustr. si-
» gnor Vice-Presidente, l'una delle quali datata da
» Pavullo li 9 settembre 1855, colla intestazione —
» *Caro Forni* — e che incomincia colle parole —
» *Le ritorno un bollettino di Parma* — e termina
» colle altre — *Chiudo dicendomi ora e sempre*
» *suo ben affezionato, Francesco* — susseguita da
» poscritta che incomincia — *Ricevo la posta*
» *d'oggi,* — e termina — *di cuore suo ben affe-*
» *zionato, Francesco.* — L'altra datata pure da Pa-
» vullo l'11 settembre dello stesso anno, intestata
» anch'essa — *Caro Forni,* — la quale comincia —
» *Rispondo sol poche parole* — e termina — *ri-*
» *portando le carte relative, e mi creda suo ben*
» *affezionato, Francesco* — con poscritta che inco-
» mincia — *Calcolando tutto* — e termina colle
» parole — *saprà aspettare ancora un poco la ri-*
» *sposta* — avvertendo però che tranne le prime
» tre linee di detta poscritta tutto il rimanente è
» depennato con linee in diversi sensi in modo però
» che resta leggibile.

" onici per istituirne il con
" mente scritti, e sottoscritt
" Al che ritenere ne indu
" l'andamento del carattere i
" menti a colpo d'occhio si
" conforme, e più dettagliat
" singole parole e lettere, tr
" guenti note caratteristiche
" 1.° La lettera S, in mez
" sempre al di sopra delle al
" 2.° La lettera O, in fine
" lo più un piccolo tratto cl
" fonderebbe colla lettera *e*, s
" scorso non mettesse in avv
" 3.° Terminando una line
" parola, invece dei due tratt
" unire la restante parte, si
" solo tratto curvo foggiato a
" gola.
" 4.° A guisa di accento è
" sovraposto alla lettera *i*.
" 5.° L'O majuscola è alqua
" mata in modo che isolatame
" presenta il numero 6.
" 6.° L'asta della lettera *p*, i
" sopra dell...

» 8.' Nel corpo delle scritture vedesi per lo più « adoperata la ɛ francese, mentre nella firma è co- « stantemente usata la *r* italiana.

» E finalmente tutte le altre lettere, delle quali » non si è fatta particolare menzione, si ravvisano » tanto per la loro formazione, quanto pel loro an- » damento e legamento, prive di speciali caratteri- » stiche, e quindi di un formato comunemente » usato.

» In tutti poi i documenti soggetti alle nostre » osservazioni si riscontra, sia nelle lettere di spe- » ciale formazione, che in quelle di formato co- » mune, uniforme e costante *manierato* di carat- » tere.

» E ciò giudichiamo secondo la nostra cognizione, » pratica e coscienza.

Avuto il quale giudizio furono i prefati signori Esperti invitati ad apporre le loro firme a ciascuno dei cinque documenti presi nell'atto presente ad esame, e ciò venne da essi tosto eseguito, essendosi ne' documenti stessi già firmati anche gli altri del Consesso.

Fatto, letto e pubblicato l'atto presente in Modena nell'Uffizio della Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio 1859, posto nel locale del Ministero di Grazia e Giustizia, e precisamente in una stanza al piano di mezzo avente luce da due finestre a levante, alla continua presenza dell'Eccellentissimo signor Dottor Clodoveo del vivo signor Tito Pradelli e Giuseppe fu Natale Saetti, Testimonj, qui fin da principio presenti, domiciliati entrambi in questa città, noti, idonei e pregati e qui firmati unitamente a me Notaro, al signor V. Presidente, ed ai signori cinque Compulsatori.

Dottor VINCENZO CORRADINI ROVATTI.
ANTONIO ORIZEI.
Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI.
ANTONIO Dottor SETTI.
ANTONIO Dottor RAMAZZINI.

provvisamente la Francia, senza alcuna dichiarazione di guerra, allegando l'esempio dell' illegittimo governo Francese, le cui truppe « imitando i pirati algerini da essa poco prima domati », sbarcavano inattesamente ad Ancona e l'occupavano. L'Autore entra ne' più minuti particolari di armamenti, marce, segnali e via discorrendo, e sognando già vinti e disfatti i Francesi, esce in queste parole rivelatrici dei suoi barbarici intenti:

« Trattandosi finalmente d'una guerra felice, non » posso che ripetere che bisognerà al più presto » possibile che l'Armata Austro-confederata, d'ac- » cordo coll'Armata Austro-confederata Germanica » pongano il piede sul suolo francese e si dirigano, » (mentre una flotta di vapori inglesi risalisse con » paixhans la Senna e s'inoltrasse ecc. ecc.) sul » capo dell'Idra, su Parigi, divenuta, oltre la cloaca » delle scelleraggini d'Europa, anche più che mai la » Capitale della Francia. Io non ho certo nè la pre- » tensione nè la capacità di proporre le mosse che » si dovrebbero fare in tale circostanza; solo dirò » che desidero vivamente che, ripreso che sia Pa- » rigi, si dia da tutta l'Europa una memoranda le- » zione ai Francesi, che la loro Capitale venga tra- » sportata altrove, che tutte le loro fortezze più in- » terne vengano demolite, che quelle poste presso » le frontiere vengano occupate dagli Alleati, che in » tutti i dipartimenti confinanti alla Germania e alla » Italia vengano stabilite delle Colonie militari, si- » mili a quelle stabilite dall'Austria sul confine Turco; » anzi proporrei che gli stessi Croati e Slavoni fos- » sero in parte ivi trasportati, rimanendo i paesi » da loro colonizzati sotto i sovrani primitivi dei » coloni: che la popolazione più turbolenta di tai di- » partimenti fosse o cacciata nell'interno della Fran- » cia o trasportata in America: che la Francia non » potesse costruire più di un dato numero di va- » scelli nè fortezze, e finalmente che la Francia » stessa dovesse mantenere le Armate nemiche fin- » tantochè tutto fosse regolato così, pagare le spese

Quadro generale dei Contingenti degl

	Infanteria di linea	Infanteria leggera	Cavalleria	Artiglieria	Treno	[illegible]
Monaco . . .	26					
San Marino . .	28					
Lucca	601					
Modena . . .	1034	602	130	120	84	
Parma	1051	602	151	180	112	
Toscana . . .	3609	602	604	240	168	
Stato Pontificio.	6287	2408	905	462	282	
Piemonte . . .	8394	3010	1810	9.5	562	306
Lombardia . .	10525	2408	1810	1003	901	606
Due Sicilie . .	21050	3612	1810	1267	842	506
Totale . .	52625	13244	7240	4177	2951	1618

Nota. Oltre ai sopradetti Contingenti vi
dell' Armata Confederata composto di 7 pers
Corpi d'Armata ciascuno di 4 persone, 98 U
grado e 28 Uffiziali di Stato Maggiore d'o
persone col Generalissimo.

Quadro generale dell'Artiglieria dell'Armata attiva.

	Batterie da 6 a piedi	Batterie da 6 volante	Batterie da 12 da posizione	Razzi	Totale delle batterie	Cannoni e Obusieri da 6 d'infanteria	Cannoni e Obusieri da 6 di cavaller.	Cannoni e Obusieri da 12 da posizione	Razzi	Totale delle bocche da fuoco
Modena . . .	1	1			2	6	6			12
Parma	2	1			3	12	6			18
Toscana . . .	2	2			4	12	12			24
Stato Pontificio	4	2		4	10	24	12		24	60
Piemonte . . .	8	4	1	4	17	48	24	2	24	103
Lombardia . .	8	7		4	19	48	42		24	114
Due Sicilie . .	10	8	1	4	23	60	48	7	24	139
Totale . .	33	23	2	16	78	210	150	9	96	470

Nota. Il numero delle cariche che ogni pezzo dovrà condur seco in campagna sarà di 300 colpi pei cannoni da campagna, 100 pegli obusieri, 100 pei pezzi da posizione e 900 razzi ogni batteria dei medesimi.

Numero degli uomini e cavalli necessari alle differenti batterie.

	Ogni batteria avrà: artiglier.	Ogni batteria avrà: soldati del treno	Ogni batteria avrà: cavalli del treno	Ogni pezzo avrà: artiglier.	Ogni pezzo avrà: soldati del treno	Ogni pezzo avrà: cavalli del treno
Batteria da campagna a piedi da 4 cannoni da 6 e 2 obusieri da 7.	60	28	52	10	4 2/3	8 2/3
Batteria da campagna volante da 4 cannoni da 6 e 2 obusieri da 7	60	56	100	10	9 1/3	16 2/3
Batteria di posizione di 5 cannoni da 12 e 2 obusieri da 10. .	84	56	100	12	8	14 2/7
Batteria di 6 razzi alla Congrève .	25	14	26	4 1/6	2 1/3	4 1/3

Nota. Pei cannoni di campagna bastano 7 uomini presenti, pegli obusieri 8, pei cannoni da posizione 10 e per le batterie di razzi 20 uomini. Il rimanente degli artiglieri si troverà fuori del fuoco come riserva e prepareranno essi munizioni, accomoderanno affusti e cassoni rotti e li cambieranno con prestezza.

Modena, Conte G. Forni.

Vienna, 30

Questo signor Ministro degli A
Buol Schauenstein, con suo biglie
preveniva che nel successivo 29
diane, sarei stato ricevuto da S.
udienza privata, nella quale circo
sentate le lettere credenziali.

Jeri adunque all'ora fissata (e
dopo analogo ricevimento del Bar
nistro Plenipotenziario Russo) son
moniale d'uso introdotto da Sua M
presso a poco esposto ciò che seg

« S. A. R. le Duc de Modène,
tre, en instituant une Légation à
plus grand intérêt au maintien et à l'
très-heureux rapports d'amitié et d
qui, non moindres de ceux bien c
de parenté, rapprochent Sa person
nement à la maison et au gouver
Imp. et R. Ap.

La loyauté des sentiments que, m
constances bien difficiles, mon Sou
trée à l'égard de son honneur et
d'Archiduc d'Autriche, vous seron
que toute alliance avec le Duc d

conseguenza e l'una e l'altra della indecisione con cui nelle Conferenze di Parigi si accolse il ritrovato di una questione italiana. L'immischiarsi delle potenze occidentali nelle interne condizioni del Regno di Napoli, pone ragionevolmente gli altri Stati d'Italia in grave pensiero sulla loro indipendenza e sul diritto di libertà di loro azione; però è di conforto il conoscere come l'Austria (la qual cosa viene ora dalla viva voce di V. M. I. confermata) disapprova altamente una simile lesione del jus delle genti, donde vi ha luogo a fondarsi ad ogni evento sul di lei appoggio e difesa. Per ciò che concerne la Lega Doganale, oltrechè notizie recenti mi fanno sperare che sulle difficoltà economiche e materiali siavi probabilità per lo Stato di Modena d'intendersi col Commissario di V. M., vedo più facile il raggiungere un risultato di tanta soddisfazione dal momento che la M. V., penetrata degli svantaggi finanziarj subíti dal Ducato di Modena, sia, come ha avuto la bontà di dichiararmelo, disposta ad alleviarli per l'avvenire. Posso poi asseverantemente ritenere che S. A. R. il Duca ed il suo Governo non hanno mai ommesso di riflettere all' importanza politica della conservazione della Lega, e che non mancheranno di esercitare sulle deliberazioni di Parma quella influenza che nasce dal buon esempio. »

Dopo alcune altre proposte o risposte da parte e d'altra, che non avevano altro fine se non quello di dare spiegazione ulteriore alle cose precedentemente espresse, la mia udienza (che ebbe forse la durata di una mezz'ora) terminò.

Io mi recai allora da S. E. il signor Ministro degli Affari Esteri, ove sostanzialmente furono replicate le stesse cose che avevano formato soggetto dell'udienza di S. M., colla sola avvertenza che il conte Buol significava essere negli affari di Napoli subentrata una piccola pausa, e che egli sperava volessero di questo approfittare le Potenze Occidentali, affine di persuadersi che il loro procedere (come esso conte Buol aveva più di una volta espresso ai

rappresentanti di Inghilterra e di Francia) non era privo di pericoli, per la loro stessa dignità ed interesse: pericoli non lievi, se le dimostrazioni ostili conducessero ad interno commovimento nel Regno delle Due Sicilie, ed assai più gravi se, come potevasi sperare, il re, contando sull'affezione de' suoi sudditi, avesse smentita col fatto la supposizione di oppressione e di tirannia che dà pretesto a questa palmare infrazione del diritto delle genti; poichè in questo secondo caso le suddette due Potenze farebbero in faccia al mondo una comparsa meschina e ridicola.

Passai dopo dal barone Werner, il quale appoggiò particolarmente sul bisogno di uscire al più presto dall'indecisione per rapporto al rinnovamento della Lega, ed aggiunse che, ove a questo scopo non si arrivasse, ne conseguirebbe un cambiamento di sistema nella politica finora usata dall'Austria per rispetto ai Ducati.

Io non ripeto qui ciò che risposi e all'uno ed all'altro dei suddetti signori: limitandomi solo ad assicurare V. E. che tutte le mie frasi furono inspirate dalle istruzioni sul proposito ricevute, non meno che dall'interesse che nutro pel decoro e per la stabilità del governo che rappresento.

Al mio ritorno dall'Udienza Imperiale ebbi altro biglietto del sullodato conte Buol che annunziavami essere io ammesso pel giorno d'oggi alle 4 1/2 pomeridiane all'udienza di S. M. Imperiale a Schoenbrünn.

Recatomi io dunque colà ed introdotto (dopo la presentazione dei nuovi ministri russo e danese) dal Gran Maggiordomo, Principe Thurn e Taxis mi espressi colla M. S., e non di seguito ma a varie riprese e cogliendo l'opportunità di rispondere a quanto la Medesima ebbe la degnazione di richiedermi, presso a poco nel modo che segue:

J'ai eu hier le grand honneur de présenter les lettres par lesquelles S. A. R. le Duc de Modène, mon auguste Maître, m'accrédite son Ministre Rési-

dent près S. M. l'Empereur, dans telle circonstance je présente aussi a V. M. Imp. les plus affectueux hommages des Souverains de Modène, lesquelles reconnaissent par Vous une liaison de plus à la grande illustre Dinastie d'Autriche, puisque si autant de princesses de Bavière vous ont précedé, Madame, dans le trône on Vous siégez aujourd'hui amour et admiration des peuples qui vous sont sujets, la Bavière a aussi donnée à Modène une très gracieuse Souveraine dans la Princesse Adelgarde. — Cela assure à la Cour de Modène une très flatteuse garantie pour la continuation des rapports d'amitié qui l'ont toujours rapprochée à la Cour Imperiale : rapports que je suis heureux d'avoir été chargé d'entretenir. »

Dopo di ciò S. M. l' Imperatrice domandò notizie di S. A. R. il Duca e di S. A. R. l'Arciduchessa, occupandosi particolarmente dall'avvenimento (che, grazie a Dio, non ebbe conseguenze funeste) da Essa sofferto a Monaco quando recavasi alla Chiesa con S. M. il Re Luigi. E terminò esprimendo la di Lei soddisfazione nella speranza di rivedere quanto prima i di lei parenti Sovrani di Modena, in circostanza di recarsi ad Ischl per le feste di famiglia del giorno 4 ottobre prossimo venturo.

Domani sera parto per Ebenzweier dove S. A. R. l'Augusto Sovrano mi ha chiamato, e gli sottoporrò una copia del presente rapporto.

Ho l'onore di ripetere a V. E. le dichiarazioni del mio rispetto.

Firm. De-Volo.

CXXXVIII.

Francesco V in questo autografo dà istruzioni per un articolo comunicato da inserirsi nel foglio Ufficiale.

La Gazzetta universale d'Augusta del 23 e 24 marzo porta alcune date di Torino, in cui è detto *che molti cittadini dei Ducati* avevano fatta peti-

cianti.

Art. 6.° — Sono esent
vraimposta, considerando n
mezzadria, i fondi di canneti
vallivi, le risaje ed i prati
mentassero cascine.

Art. 7.° — Quanto ai
dria, questi non avranno
dati ai mezzadri novellamen
non li avessero, ma neppure
sopra.

Art. 8.° — Oltre le sc
per parte del proprietario o
senza denunziarlo, in altri f

Art. 9.° — Ove accade
o livellario stabilisse la mez
l'abolisse in un altro per in
favorevoli ai coltivatori, il
zione da coscrizione (di cui
anche il padrone o livellario
stimo non avrebbe luogo, ed
non rimarrebbe esente dalla
all'art. 5.° »

Modena, 2 aprile 1853.

CXL.

Lettera del Ministro di Grazia e Giustizia a Francesco V.

La seguente lettera del Ministro di Grazia e di Giustizia fa conoscere fino a qual punto fosse spinto l'odio di Francesco V contro la Magistratura Giudiziaria. Avrebbe voluto il Duca destituire i suoi giudici per richiamarne forse dalla Croazia.

Altezza Reale.

Ho l'onore di rimettere a V. A. R. i noti Prospetti delle Procure fiscali dello Stato.

Vi unisco alcuni documenti che servono di schiarimento ai prospetti medesimi.

Miti sono al certo le pene applicate dai nostri Magistrati giudiziarj; meno però per debolezza che per sistema. Una tale maniera di giudicare si usa nel rimanente d'Italia e quasi per tutta l'Europa.

Tranne la Francia, in cui sono frequenti e quasi giornalieri gli assassinj, rara è ai nostri giorni (nei Tribunali ordinarj) l'applicazione della pena di morte, o dei ferri a vita, ove si tratti d'omicidj non premeditati, o commessi con armi non vietate a portarsi.

D'altronde, ove manchi la certezza morale del delitto per difetto di prove, il giudice si tiene al sicuro, e quindi infligge una pena meno grave di quella che viene prescritta dalla Legge. Non sempre il delitto risulta dagli atti come porta l'accusa.

Nè credo che tornar possa opportuno il richiamare i Giudici dall'estero. Con le paghe che può offrire lo Stato nostro, non si avrebbero che giudici mediocri, e da non contrapporsi ai tanti insigni magistrati che vanta la nostra Curia. Inoltre, sapendo che si ama il rigore, potrebbe questo usarsi per un secondo fine, e forse per evitare un disordine si cadrebbe in un altro più grave.

Non ho potuto finora recarmi a Pavullo per essere alcun poco indisposto e per una caduta da me fatta in un fosso, e per il calore eccessivo della stagione.

Ho l'onore di profondamente inchinarmi.

Modena, 15 agosto 1851.

Firm. SCOZIA.

CXLI.

Lettera di Francesco V al Ministro di Grazia e Giustizia.

Caro Scozia.

Prego a mandarmi il Codice Criminale *attualmente vigente.* Io ritengo che pei delitti citati nel progettato editto vi siano pene altrettanto severe quanto le progettate. In tal caso pare che basterebbe dire quali delitti si sottopongono alla Commissione militare, lasciando ferme le disposizioni 15 settembre 1849 e 19 marzo 1853. Così risparmierei forse di ripetere io stesso in un editto le parole *forca*, *galera.* Ho sempre detto che il nostro Codice era severo e che il difetto stava in chi lo maneggia. L'Auditore ne caverà tutt'altro risultato che i nostri fiacchi e dottrinarj giudici.

1.° novembre 1853.

Suo ben affezionato
FRANCESCO.

Regolamento per le Case de'lavori forzati.

Francesco V chirografa i dettami e le discipline penitenziarie per una Casa di lavoro forzato a doppio uso di pena correzionale e criminale, istituita per sua cura in Villa Saliceta San Giuliano a circa 3 chilometri da Modena.

1.° La casa di Saliceta si chiamerà Casa di *Lavoro forzato.*

2.° I prigionieri non avranno catene, salvo il compartimento dei più pericolosi.

3.° Non ci saranno donne. Queste verranno concentrate a Rubiera.

4.° Una sala sarà dedicata ai Correzionali, cioè a quelli messivi dal Buon Governo.

5.° Lo Stabilimento dipenderà esclusivamente dal Ministro di Buon Governo, tanto nel disciplinare che nell'amministrativo.

6.° Saranno da separarsi nelle diverse sale, e possibilmente al lavoro, i più corrotti dai meno corrotti, e sopratutto i giovani dai consumati delinquenti.

7.° Il silenzio deve regnare durante il lavoro, salvo per le cose risguardanti quello.

8.° Ogni tentativo di ammutinamento porterà seco, oltre alle altre pene, il raddoppiamento della detenzione pel Capo, pegli altri un terzo di aumento.

9.° Se accadono vie di fatto contro i Custodi, giudicheranno i Tribunali.

10.° Una sollevazione verrà punita nei Capi colla fucilazione entro le 24 ore.

Un Consiglio di Guerra ne giudicherebbe in una seduta ed inappellabilmente.

La Truppa tirerà addirittura sui rivoltosi.

Essa avrà le armi cariche sempre a pallettoni.

11.° La catena corta sarà una delle pene disciplinari ed anche i ceppi.

In genere sarebbe bene precisare un poco più le pene da applicarsi ai singoli delitti, semplificare tutto il Regolamento in cui ci sono molte ripetizioni, e non inculcare una esagerata dolcezza nei Custodi, lo che forse sarà necessario in paesi ove il Superiore si accomuna meno che da noi coll'inferiore, ed ove quindi la severità inflessibile è più nel carattere nazionale che non è nell'italiano, nel quale facilmente subentra anzi la rilassatezza.

(Fuori.)

Si spedisca sotto coperta al Marchese De Buoi, Ministro di Buon Governo.

CXLII.

Il tappezziere di Corte Carlin, supplicava Francesco V per ottenere la grazia di passare la stagione estiva alla reale villa del Cattajo, come aveva fatto l'anno innanzi, allo scopo di procurare la completa guarigione di una sua gamba coi fanghi ordinatigli dal medico.

E il Duca rescriveva:

« Si accorda alla gamba del Carlin l'alloggio al Cattajo, e come l'anno scorso. »

CXLII.

Opinione di Francesco V intorno ai principi spodestati.

Un Alessandro I di Gonzaga, che si pretendeva spodéstato del proprio ducato di Mantova, Monferrato, Guastalla, Sabbioneta ecc. ecc. dai Trattati del 1815, indirizzava a tutte le Corti d'Europa periodiche proteste, per salvare i suoi diritti. Una di queste proteste diretta da Londra a Francesco V, in data del 21 aprile dell'anno 1855, veniva da lui rescritta così:

« Al conte Forni Giuseppe (Ministro degli Affari Esteri) per passatempo. »
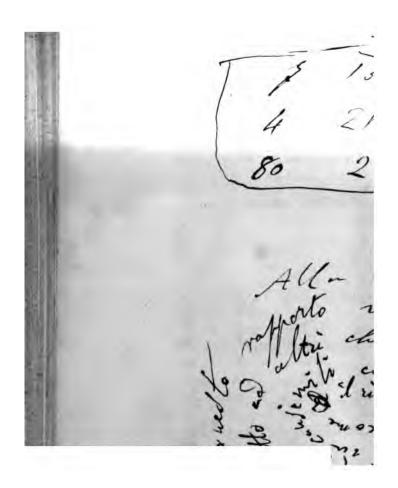
SCRITTI DI FRANCESCO V.

3.

5.

CXLIV.

Rescritti bizzarri.

A risparmiare a Francesco V la noja di leggere alcune preci dirette segnatamente ad ottenere sussidj gliene fu sottoposto un elenco che portando in colonna di ciascuna il sunto, lasciava di contro margine sufficiente al relativo rescritto.

Questo elenco di un sol foglio, trovato fra gli autografi di Francesco V, contiene diciannove domande; alcune sono prive di rescritto, ed altre lo portano di tutto pugno dell'Arciduca e quanto a queste, parecchie nella forma la più bizzarra.

Sono tali rescritti riportati nell'annessa tavola.

Il segno (*Fig.* 1) si vede apposto contro al N. 9 dell'elenco, così concepito:

« Rossi Quirino di Correggio, da oltre 46 anni maestro di musica stipendiato dal Ministero dell'Interno sotto la cui dipendenza prestò distinti servigi per la formazione dell'Orchestra e Banda del Finale, implora la grazia di essere passato al godimento dell'intera pensione. »

Tale segno è un'espressione musicale, ma fatta alla peggio, che significa rimando ad altro luogo o segno di convenzione. E come poi manca nel rescritto il segno corrispondente, intese manifestamente Francesco V di rimandar la prece del maestro di musica Rossi indefinitivamente, che è quanto dire inesaudito.

La cartella (*Fig.* 2) preceduta dalla parola *accordata* è posta di contro al N. 11 dell'elenco così concepito:

« Il Presidente degli Ospedali Infermi di Reggio implora l'autorizzazione di una tombola in Reggio nel prossimo maggio a vantaggio della Pia Opera dei Sordo-muti come ecc. »

Anche il Duca voleva tentare la sorte!

Il rescritto a elissi (*Fig.* 3) è contro al N. 15 così concepito:

dell'ossequiato foglio N. 1664 del 21 corrente. Gli furono dalla Forza levate diverse carte ed un taccuino che seco teneva; il tutto da me osservato, non vi ho rinvenuto cose interessanti le viste del Buon Governo, se si eccettui una lettera anonima scrittagli da San Giovanni e non si voglia far riflesso che nella licenza da caccia a lui accordata nel 1847 e la quale compiego, vi è stata delineata la forca intorno all'arma con capestro legato alla corona.

Il suo arresto è stato beneviso perfino ai cattivi perchè, privo com'è di mezzi, tornava loro di peso. Qui non lascia interessi pendenti, i suoi figli sono ricoverati, ed egli verso di loro è sempre stato snaturato.

Ho l'onore di profondamente inchinarla.

L. Marchi.

R. Francesco Polani.

Attergato a questa lettera si legge la seguente determinazione del Ministro di Buon Governo.

N. 1803 P. G. del M. di B. G.

Modena, 27 marzo 1850.

Addì 3 aprile.

Osservati li due recapiti de' quali è parola nella presente, vale a dire la lettera anonima datata da San Giovanni, e la licenza di caccia del 1847, e riandate tutte le altre carte che costituiscono questa posizione, si determina rimettersi la medesima, non escluso il taccuino, al signor Commissario di Polizia perchè voglia escutere dapprima il Wiser a precisare pel passaporto da estradarglisi una sola delle non poche località indicate nella di lui rimostranza congiunta all'esibito N. 1664 per servire di norma nel rilascio a suo tempo del passaporto stesso: indi contestandogli *a*) il malmisurato suo modo di scrivere, di cui si ha esuberante prova nel tenore tanto della citata rimostranza, come delle altre annesse agli esi-

i 40 mila franchi spesi per San Contardo, osservando che poteva spenderli pei cholerosi; nel che non gli si dà torto, ma si nota che se aveva così caritatevoli sensi nessuno gl'impediva di spenderne altri 40 mila per un vero bisogno.
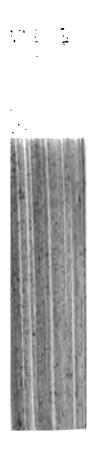
Pavullo, 10 settembre 1855.

Caro Forni.

Eccole il succo della nota di risposta che crederei di fare al B. Lebzeltern in ordine alla Strada Ferrata. Naturalmente vuole data la vernice alla cosa. Le mando tutte per staffetta sapendo che Ella lavora molto la sera e così se ne può occupare oggi ancora, e domani, venendo, me ne può parlare. Se però le occorresse il giorno di domani per porre in ordine tale Nota allora Ella venga mercoledì. Se poi Ella è d'accordo meco in tutto, non occorre che venga, ma vedo che forse ciò è improbabile. Io trovo che la laconica risposta progettata riesce boutonné ed assai secca, specialmente se non si conosce il Pro. memoria Volo che *non si può rendere ostensibile*- Io almeno non la capii bene che dopo letto il detto Promemoria.

Vedo dalla sua che ci vorranno tre belle *scattole* per l' Arcivescovado e mi confermo nell' opinione che anche fondato l'Ordine si avrà la spesa di quello senza diminuzione di quella delle scattole. Ogni modernizzazione importa spesa e lavoro maggiore, ciò per me è un assioma ormai. Ho detto questo perchè è bene in tutto di non avere illusioni su nulla. S. M. pagò Viale-Prelà pel Concordato, che è ben altro, colla Gran Croce di Santo Stefano. Ella mi dirà che bisogna avere l' Ordine e che io l' avrò, ma non l'ho ancora. Mi rincresce solo che caschi una tal spesa (dell' Ordine) nell'anno in cui ve n' era meno di bisogno ed in cui i 40 mila franchi avrebbero fatto meglio pei cholerosi e pei superstiti, che spesi a Parigi in smalti e nastri. Ma chi lo poteva prevedere? Ormai piego il collo al giogo che non potrò più

Caro Scozia.

Avrei desiderato di
circa il mio arrivo a M
forte eruzione che ha
assolutamente hanno s
timana s'intraprenda i
salvo altro accidente, (
per essere il 31 verso s

Spero che avvenime
non mi costringeranno
di Bologna e Toscana
mio Stato, che è più si
sollevato da spese.

Pare che in Ungheri
volta certamente decisiv
mania c'è del torbido n
piccoli sono i soli che d
infetto anche il militare.
di contrasto la nostra, (
Perciò Ella inculchi a (
sollecitare, sollecitare i
scrizione.

CL.

Due poveri ciechi ridotti alla mendicità allegavano per ottenere un sussidio i danni sofferti dalle truppe Francesi per i quali avevano una *cedola* già da loro presentata.

Dichiaravano di non chiedere già un pagamento ma un puro sussidio. Il Duca Francesco IV peraltro rescriveva:

« Non si fa luogo per massima generale al risarcimento di danni cagionati da licenza delle truppe. »

CLI.

A. S. A. R.
Il Governatore della Città e Provincia di Reggio.

È oggetto di grave risentimento pel Governo l'insubordinazione a cui sgraziatamente si abbandonano alcune Comunità della Provincia, le quali d'ordinario sacrificano l'ordine e la giustizia ai loro ostinati capricci.

L'Amministrazione Comunale di Gualtieri principalmente rinnova; in ragione delle doglianze del Governo, più tristi esempi d'inobbedienza e di disprezzo agli ordini che riceve.

Dopo vergognose dispute, il Governo deliberò che lo stipendio mensile di quel Protocollista ed Archivista, che è il fratello del fu Presidente Asinari, fosse portato dalle italiane lire 36 alle 45, giacchè, in onta ai buoni servigi che presta, non gli era accordato che il meschino soldo del pedone; ma nemmen degnò di riscontrare, e quindi replicatamente provocata a palesare l'analoga di lei determinazione, rispose che attendeva a riconoscere la Sovrana Mente.

Era sospesa senza alcun titolo una rimunerazione a quel Segretario Luigi Chiesi, accordatagli quando fu già incaricato degli oggetti politici, ed il Governo, per convincerla della inattendibilità delle frapposte opposizioni, richiamò un voto dal di lui Con-

retta al Ministero degli Affa
cessariamente rimise al Gov
riconobbe d'altronde non esa
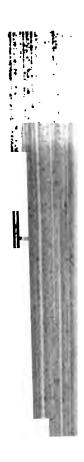
Da questi soli fatti parmi.
bastanza un'insubordinazione
pio a por freno all'arroganza
altre Comunità, e che si av

**Sommessamente quindi opi
attuali Amministratori, nom
solo Frizzi è la persona che
pace, ma comechè sento, ch
qualità in oggi senza eccezio
opinione politica alquanto ec
provvisorio e sintantochè sia
scelta, sottomettere, intanto
alla podesteria di Brescello.**

**Dipenderò sempre dai cenn
fro gli omaggi del mio più pr
zione, mentre ho l'alto onore
Della R. A. V.**

Reggio, 23 del 1840.

Devotissimo Obbedientissimo Fedeli

SALINGUERRA T

CLII.

sè, e quindi che demerita quelle concessioni che le abbiamo fatto, e quindi la vogliamo in tutto sottomessa al Podestà di Brescello, sospendendo i suoi Amministratori, e il Governatore nominerà ivi un Agente Comunale, in tutto dipendente dal Podestà di Brescello. »

27 gennajo 1840.

CLIII.

Al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Avendo Noi avuto poco favorevoli rapporti della condotta politica morale del Convittor Medico G..., decretiamo che non solo esso sia escluso dal Convitto, ma fino a nuovo ordine escluso dagli studj nelle pubbliche scuole, mentre qualora la condotta politico-morale non sia buona non potrebbe mai ottener la laurea, e gli studj gli riuscirebbero inutili, e perchè vogliamo che questo serva d' esempio agli altri convittori, ai quali si dovrà far conoscere questo Decreto.

Modena, 1.° marzo 1834.

Firm. FRANCESCO.

CLIV.

Rescritto che dà valore ad un testamento invalido.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Avendo il defunto Barone Maggiore Geramb fatto e lasciato un'ultima sua volontà in iscritto, che secondo le leggi de' Nostri Stati, non avrebbe forza di testamento per mancanza di formalità, e quindi i suoi figli sarebbero gli eredi ab intestato; ma considerando Noi che nella sua ultima espressa volontà ha bensì lasciato tutto a disposizione di sua moglie, ma nella espressa persuasione che ella tutto farebbe e convertirebbe a pro dei figli; previa una da Noi voluta e dalla vedova Barona Geramb in iscritto a Noi rimessa dichiarazione di volere essa tutto am-

Geramb a Gratz.
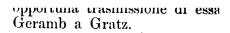
Modena, 8 gennajo 1834.

Firm. FRANC

CLV.

Estratto dalla Gazzetta La Voce della Ve

Oggi è stato officialmente p
manifesto del Buon Governo:

IL DIRETTORE GENERALE D

Fa conoscere al Pubblico,
dalle prigioni di Venezia il nc
randi di Modena, notoriament
lione, di assassinio e di altri
premio di zecchini duecento, p
a chiunque arresterà od uccid
sissimo delinquente, nel caso c
negli Stati Estensi. Anche la F
del premio anzidetto, se l' arre
guirà colla di lei opera.

Modena, 31 agosto 1831.

Firm. FRANCESCO G

CLVI.

e dei rispettivi loro parenti ed amici; ed estendevasi a magnificar la supposta clemenza coll'esempio di Tito ecc. Ma il Duca seccamente rescriveva:

N. 3737.

« Si fa la grazia di considerare per non ricevuta la presenta supplica. »

CLVII.

Corrispondenza diplomatica del Ministro Estense residente in Roma, al Ministro degli Esteri in Modena.

Eccellenza.

Senza iperbole le dirò che sono più di 25 giorni che contavo di scriverle a parte confidenzialmente, e fuori delle solite lettere d'Uffizio; ma con altrettanta ingenuità debbo dirle che mi sono trovato sempre così affollato ed angustiato nei giorni di posta, che positivamente non ho mai potuto mandare ad esecuzione il mio proposito. L'oggetto per cui volevo scriverle, era appunto quello dei zamponi, che io puntualmente ricevei in numero di 48. Dopo di averli tutti preparati per presentarli al Santo Padre, vidi bene che il loro numero era al doppio del solito; allorchè però presi udienza per stabilire il giorno e il tempo per presentarli, mi fu fatto riflettere da quegli stessi che avvicinano sempre il Papa, che trattandosi d'un numero insolito di zamponi, una metà dei medesimi sarebbe andata a benefizio della bassa gente di servizio, giacchè per il Papa era anche di troppo il numero di 24. Con questa veduta io ne posi in ordine trenta per presentarglieli; distribuendo il di più a' quei soggetti che poteano giovarmi nell'esercizio della mia rappresentanza d'incaricato. La mia volontà e desiderio sarebbe stata quella di darli all'Eccellentissimo Consalvi; ma per quanto io mi maneggiassi, ebbi sempre in risposta, che egli non accettava da chicchessia qualsivoglia benchè piccolissimo regalo; dovetti dunque cambiar

ministra la dispensa del Lucchesi, che ho ottenuta con soli dieci scudi di spesa, e che non mi potevo lusingare di ottenere. La suddetta dispensa le perverrà in questa stessa Posta, giacchè la accludo nel Plico d'Ufficio.

Devotissimo ed Obbedientissimo Servitore,
Firm. LAZZARO CECCOPIERI.

(Nella soprascritta) (RISERVATA).

A Sua Eccellenza il signor conte Giacomo Munarini, Ministro degli Affari Esteri di Modena.

CLVIII.

Eccellenza.

Questo monsignor Frosini Maggiordomo di S. S. mi ha pregato di scriverle, che cotesto di lui fratello marchese, le manderà un involto di zamponi per lui, ad effetto che gli unisca, secondo il solito degli altri anni, con quelli che S. A. R. manda al Papa. — V. E. già sa che S. A. R. ogni anno manda una cassa di zamponi col mezzo del Cardinal Spina, porzione de' quali si regalano al Papa, a cui molto piacciono, specialmente quei dodici che sogliono avere la vainiglia. Suppongo che anche quest'anno S. A. R. vorrà fare il solito regalo, ed a questo proposito le rammento che la direzione dei medesimi dee essere fatta a *Sua Santità*, affinchè non paghi dogana, ma nel tempo stesso è necessariissimo che vi sia nella direzione l'aggiunta *da consegnarsi al signor conte Ceccopieri Incaricato di Modena*, giacchè senza tal aggiunta io non potrei nè levarli dalla Dogana, nè presentarli io stesso a Sua Santità, come è il solito di ogni anno. Mi parrebbe bene che quest'anno ne mandasse qualcuno di più, affinchè io potessi mandarli a Monsignor Mazio. L'anno scorso per non far cattiva figura gli mandai quei sei che mi aveva fatti fare, e comprati per la mia commissione, dal mio fratello D. Paolo, come potrà sentire dal medesimo; ma confesso la verità, che mi rincrebbe assai di privarmene, abbenchè mi facesse

bene nel 1827 nuovi Codici promettesse accomodati alle condizioni de'tempi, mai vennero alla luce: anzi creò Tribunali Statarii, indi Commissioni militari a conoscere e giudicare delitti meramente politici: molti furono gli affrettati giudizi, gravissime le condanne.

Nel 1841 instituì il foro Ecclesiastico; in materia civile per cause meramente ecclesiastiche, meno il solo possessorio, e in materia criminale per i delitti commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli di lesa Maestà, sedizione e contrabbandi; e finì coll' abolire la legge delle mani-morte, onde fu libero a chiunque il donare e lasciare per atti di ultima volontà alle Chiese e Luoghi Pii.

A cose così ordinate, il 21 gennaio 1846 mancava Francesco IV.

Inerzia segnalò i primi anni del regno di Francesco V: mantenne tutte le leggi del padre, e solo dopo la scossa del 1848 intese alle riforme Legislative.

E quasi per aprirsi la via alle medesime, sanciva nuove severissime leggi per delitti d' indole meramente politica ed anche per molti delitti comuni, e ne demandava il giudizio ad ignoranti Commissioni militari.

Giudicarono queste sempre inappellabilmente e su processi anche da loro stesse compilati, segnatamente quando si trattava di delitto che in qualche modo sapesse di politico.

Moltissimi furono i giudicati in cui si fece mala applicazione della legge.

Nè queste leggi nè queste Commissioni cessarono al comparire della nuova Legislazione Criminale attuata nel 1856.

Si mantenevano esse tuttavia quando Francesco V ultimamente abbandonava queste Provincie.

E furono conservate in vigore in presenza della nuova Legislazione, che e per la severità delle pene e pel metodo di procedura piuttosto ibrido non è certamente conforme ai principii di libere istituzioni, e in presenza del Regolamento di Polizia attuato

armonia con quelli degli Stati li

I documenti che seguono ne :

Noi abbiamo scelto i più impo una infinità d'altri.

E tali documenti dimostrano : che Francesco V esercitava sull gislativa perchè i nuovi Codici **agli aberrati suoi principii che civile progresso.**

(ALLEGATO 1

N. 4280.

Volendo noi introdurre nei D Legislazione che sia conforme a ed in armonia con quella degli biamo determinato di formare u rediga a tale effetto, e ci prese Codice Civile e Criminale, e de dure.

La Commissione si comporrà vidui:

Il Consigliere Palmieri, Pr
Il Consigliere Toschi (1).
Il Professore Avvocato Coc
Il Giudice Manini.

simo, che di recente furono aggregati ai Nostri Dominj.

Il Nostro Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Pavullo, 6 agosto 1849.

Firm. FRANCESCO.

Dottor C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

(ALLEGATO 2).

Autografo di Francesco V.

QUESITI INTORNO AL NUOVO CODICE.

Circa al Codice vi sono varj quesiti vitali da farsi, i quali si riassumono nei seguenti:

1.° Vi deve essere o non essere dibattimento pubblico, tanto in Civile, che in Criminale, che in Correzionale?

È noto che nel presente Codice tutta la Procedura è segreta.

È parimente noto essere essa pubblica in Piemonte, Napoli, Toscana e Parma da varj anni, cioè da prima delle così dette *riforme* introdotte. Che per lo contrario è segreta in Austria, e finora nello Stato della Chiesa.

Si chiede se si deve più a lungo resistere a questo uso che a poco a poco va a divenire universale.

A mio credere si può dirne *in favore* quanto alla speditezza, quanto alla sicurezza in cui si è che nè il Giudice ozj, nè trascuri gli affari meno produttivi pei più produttivi, e nel Criminale e Correzionale quella impossibilità di abusare del potere.

All'incontro i difetti sono la facilità che ha il reo d'interessare a suo favore il Pubblico, sia movendo le risa, la compassione o l'interesse del Pubblico, ed attenuando con ciò l'orrore al delitto.

Nelle cause correzionali s'impedisce la speditezza e la segretezza alla Polizia. Finalmente nelle scandalose si nuoce alla morale e nelle politiche al Governo. Pel Civile non si veggono inconvenienti.

cellieri vengano accusati facilmente di avidità. Sono tentati infatto a moltiplicare inutilmente gli atti, ed a occuparsi delle cause d'entità trascurando le minori, e così preferendo a sbrigare le Civili lasciando giacere le Criminali che loro non profittano propine.

Terza Questione. Come dovrà lo Stato compensarsi della maggiore spesa delle paghe, e così dei Tribunali Pubblici se fossero adottati?

Colle tasse giudiziarie, si dirà.

Ma queste tasse compenseranno, oppure le paghe dei Giudici e Cancellieri ed i Tribunali aumentati in forza della pubblicità sarebbero sempre una spesa in più?

Qui non si potrebbe rispondere altro che adottando di crescere il prezzo della carta bollata, tanto più che la nuova procedura, limitando gli atti, farebbe anche del resto forse diminuire il provento su quel ramo.

Quarta Quistione. Ove non si adottassero per ora Tribunali pubblici, converrebbe egli dare al Giusdicente piena giurisdizione come qualunque Giudice di Prima Istanza?

Essi sono oltre 40, e tutti giovani in principio di carriera. Si potrebbe compromettersi sulla capacità di tanti individui? Tanto più che non si farebbero prove in appello.

Quinta Quistione. La divisione fra maschi e femmine nelle eredità *ab intestato* deve essa conservarsi così sfavorevole alle femmine, od equipararle ai maschi come ora è in quasi tutte le Legislazioni?

Sesta Quistione. Il divieto agli Ebrei di comprare fondi stabili deve esso mantenersi in vigore nel nuovo Codice?

Anche questa è Legge che va fuor *di moda.*

Il *Pro* è che l'unica risorsa, l'unico investimento, od almeno il principalissimo possibile nello Stato Estense è in terre e case, che gli Ebrei, come denarosi ed economi, a poco a poco diverrebbero i maggiori possidenti ed estimati del paese.

Che come possessori eserciterebbero un'influenza anti-religiosa ed anti-monarchica sui contadini.

il lunedì verranno nell' uffizio
le sentenze pronunziate in tu
rezionale con una breve noti
sommaria, e ciò a certa gar
per porre il Tribunale Corre
gia coi dibattimenti pubblici.
ranno taciute.
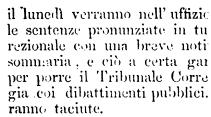
La pena del bastone e ver
tre la pena stabilita, ai recic
non la sopporti, allora si rad

Non si applicheranno pene
od ingiurie verbali fra gente
mile condizione.

Pei delitti punibili correz
pena oltrepassi il mese di d
la Saliceta San Giuliano p
con lavoro obbligato.

Pei delinquenti maggiori
recidività ripetuta, e quelli
di 6 mesi di detenzione, si
in detenzione isolata e con l

(ALLEGAT

Lettera autografa d
al Ministero di Gra
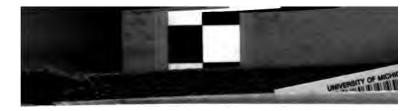
Però il fondo del male contiene al certo anche una specie d'idropisia, ma variabile e che ora si va riproducendo. Insomma la natura combatte. Io spero dopodomani di partire e giovedì sera d'essere a Modena finalmente.

Parlando con mio zio Massimiliano del Codice, egli è perfettamente d'accordo con quanto propose Palmieri circa la patria podestà e trova i 25 anni sufficienti. Non così è d'accordo che le donne dividano in parte eguale nelle successioni ab intestato.

Per gli ebrei sta fermo il divisato; più si ponga l'articolo che si daranno i diritti di acquistare liberamente terre a quegli ebrei *personalmente* (non ereditariamente ma a vita), che avessero fatta una cosa utile al paese, sia coll'introdurre industrie nuove dandovi un notabile sviluppo da sè o con esempio, sia col portare con metodi nuovi ed adottati da altri, utile all'agricoltura. Con questa base, cioè colla già fissata, più con questo articolo, le ordino di studiare il progetto di legge.

Per le ipoteche, se non combinarono nulla, si resti per ora al vecchio nè si ritardi d'un giorno la pubblicazione del Codice per questo motivo. Ella stenda pure il progetto di proclama in testa al Codice. Mi presterò a studiare con Lei come far finire l'ormai intollerabile questione del medico, che è come una serpe che, tagliata a pezzi, rivive nelle sue parti.

Mi raccomando poi che trovi pronti i materiali pel progetto delle collocazioni dei Tribunali. Voglio con raddoppiata attività rifare il tempo perduto colla mia assenza.

Del resto pensai su tutto e notai, in questa quiete ed assenza di seccatori meglio che non avrei fatto a Modena, le cose che mi preme di studiare, sia di attuare.

Il Consiglio dei Ministri dovrà meco occuparsi quindi

1.° L'ultima mano al Codice Civile;

2.° La revisione del progetto Comunale, in cui opino di attuare, *mutatis mutandis*, il progetto, ma per ora *non* la distrettuazione nuova, che è un ginepra jo;

Dopo una nevata (*sic*) sino qu
abbiamo una stagione stupenda

(ALLEGATO

Eccellenza.

La Commissione legislativa
dei due Codici di diritto e di
con rispettosa ricerca di tor
tranquillo esame che valga a cc
tarj errori o le ripetizioni, a
lo stile, non che a supplire all
avventura si scoprissero avver

Intanto la Commissione rep
nel ritornare il foglio olografo
ragione del perchè in alcune
declinare dalle proposte in ess
gate.

E primamente la Commissio
di dividere gli articoli, conten
in paragrafi, al fine di servir
facilitare il rimando di un ar
... lonsi stesi i

sommesso, che ivi non dovesse annoverarsi la pena della confisca dei beni, non perchè intendesse di ommetterla nei casi in cui S. A. R. volevala introdotta, bensì considerando che nel citato articolo 10 sono determinate le pene generali ed ordinarie, mentre quella della confisca è pena speciale e di eccezione, ossia è applicabile ai soli delitti di lesa Maestà e alto tradimento, e ivi è stata allogata.

La Commissione fa osservare che la pena di interdizione dai pubblici uffizj è per massima applicata ai delitti commessi dai Magistrati giudiziari od Amministrativi, sia per prevaricazione, sia per indebiti lucri. Si possono, fra più altri, riscontrare gli articoli del Codice Criminale 145, 146, 147, 160, 166, 172, 321, § 1.

La Commissione in ordine alle Sovrane osservazioni di contro all' art. 22 dell' ossequiato Sovrano foglio, ritiensi in debito di porre innanzi più riflessi. I delitti devono cadere sotto la giurisdizione dei Tribunali per non scindere le cause ed al fine altresì di evitare i conflitti di giurisdizione sempre perniciosi, e che possono togliersi ognora che siano stabiliti termini chiari e positivi: vale a dire quando sia assentita la massima, che spettano alla Polizia le *contravvenzioni*, ai Tribunali i *delitti*, e questi indipendentemente dalla qualità e misura della pena. Imperocchè, laddove pure si versi in delitti per loro natura gravi, e che di regola importerebbero l'ergastolo od anche la morte, possono emergere tante e tali circostanze, che, escludendo il dolo, fanno passare i delitti stessi nella classe dei semplicemente colposi o dolosi in minimi termini, sicchè esige giustizia che si declini dalla pena ordinaria, e si applichi una pena straordinaria e ben tenue. A modo di esempio, si riscontrino i casi contemplati negli articoli del progetto del Codice Criminale 366, 367, 368; § 3, 376, 396, 407, 408; § 2, 409, 411. In questi articoli non potevano essere applicati se non che pochi mesi di carcere. Aggiungansi i casi di mero attentato (esclusi quello di lesa Maestà o di alto tradimento) o di mera complicità o connivenza, nei

(ALLEGATO 7).

Lettera autografa di Francesco V.

Pavullo, 7 agosto 1854.

Caro Scozia.

M'affretto di farle le osservazioni che desidero sieno assolutamente le ultime, che io debbo fare su quel disgraziato Codice Criminale.

Entro subito in materia.

Nell'art. 61, § 2 che parla dei delitti punibili anche nel minore con pena ordinaria, mi è sfuggito il gravissimo fra i delitti contro la Religione, portato sotto l'art. 102, che dovrà aggiungersi nella citazione.

Nell'art. 88, § 2, v'è da fare l'identica aggiunta dell'art. 102.

Nell'art. 142, v'è la sanzione penale di tre anni di carcere se si rompe le statue del Sovrano *qualora sieno esposte per ordine e con approvazione del Governo.* Crederei che vi fosse un *specialmente* o un'altra minore sanzione penale, se anche tali ritratti, statue ecc. non avessero le sopradette 2 condizioni che daranno luogo in questi tempi a gran cavilli ai difensori dei rei.

Negli articoli 156 e 157 desideravamo, e si sottintese colla nostra osservazione precedente, di prevedere ancora i frequenti casi nei quali i custodi peccano per corruzione o per rilassatezza, lasciando conferire fra loro i detenuti sotto processo o con altri, o che si violino i regolamenti carcerarii in qualsiasi modo, o si faciliti così in modo sia diretto od indiretto la fuga del detenuto. Nel resto non si prevedono che i casi assai più rari di sevizie, prepotenze, maltrattamenti usati ai detenuti.

Art. 242, § 2. Pare sbagliata la parola *riconvocati* che invece debba dire *riconosciuti.*

Negli articoli 243, 247, 248 la pena è stata perfino triplicata dalla Commissione colla sola vista che non sia punibile correzionalmente. Su questo punto

vogliamo vedere le osservazioni della Commissione cioè sul limite minore che proporrebbero e perchè non trovino che i 6 mesi soddisfino. * In ogni modo l'aumento della pena fatto *colla sola vista di sottrarre i rei all'azione della polizia*, lo troviamo un'ingiustizia. Nel primo testo si diceva 2 mesi, ora si dice 6 di pena!

Nell'art. 251 del duello vi è lo stesso aumento, forse motivato come sopra.

Dal 252 al 258 vi sono quasi ovunque alterate le pene da noi fissate. Si dica il perchè.

Nell'art. 255. § 3, inoltre, si punirebbe più l'uccisore, quando l'ucciso muoja entro 40 giorni, che quando muoja entro 24 ore, lochè sarebbe assurdo. Non sappiamo neppure perchè si sia esteso il termine di 20 a 40 giorni. Forse vi sarà qualche buona ragione medica che la Commissione ci avrebbe dovuto far conoscere.

Art. 264. È citato l'art 255. La citazione è evidentemente sbagliata.

Art. 300, 301, 304. Sono fissate pene correzionali. Vedi l'osservazione agli art. 234, 247, 248 sino all'*.

Art. 307. Si parla d'interdizione temporanea d'impiego. Questa pena in massima è contraria al nostro Chirografo 12 giugno scorso.

Art. 332. Vediamo ricopiato l' articolo. Noi avevamo chiesto cosa significasse la parola *soppressione d'infante*, che è oscura, e non ci fu data. Ci si dia quindi.

Art. 331. Non intendiamo affatto la definizione dell'infanticidio dicendosi: « L'omicidio di un infante « di recente nato ed illegittimamente concepito com- « messo dalla madre, è infanticidio. »

Dunque la madre che uccise il figlio legittimo non è rea d'infanticidio?

La madre che espose la notte d'inverno od altrove il figlio, in modo *di procurarle* indirettamente, sì, ma pure una certa morte, non è infanticida?

Una donna che uccise un bambino d'altra donna o l'espone come sopra, non è infanticida?

Il padre od un uomo qualunque che fa ciò, non lo sarà pure?

Finalmente la parola di *recente nato*, è troppo elastica e la vogliamo precisata meglio.

Art. 355. Noi avevamo nelle osservazioni spedite, il 12 giugno, indicato che l'omicidio insidioso si può commettere anche inseguendo e seguendo la vittima. L'indicare che consiste solo nell'aspettarla di piede fermo darà luogo ai soliti cavilli pei difensori e vogliamo quindi che si indichi quest'idea.

Art. 362. Sarà una cosa difficile quella di conoscere se i capi, autori, istigatori e provocatori della sedizione sieno o no *complici* dell'omicidio in quella commesso. Vorrebbe almeno spiegato meglio.

Art. 365. I lavori forzati furono da noi esclusi e la pena era esclusivamente di galera, ossia ergastolo. Nel nuovo testo si copiò l' antico, da Noi corretto come sopra.

Art. 268, § 2. La pena dell'omicidio, potrà essere anche di soli 6 mesi, se la provocazione fu accompagnata da vie di fatto, come, pugni, schiaffi, percosse e minaccie di percosse, e che sia il provocato che la subisca.

Art. 373, § 1. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell' esercizio della Forza pubblica, sarà *punito col carcere da regolarsi secondo le circostanze*. Ciò è vago. Io crederei di fissare un termine massimo come, per esempio, da 3 a 6 mesi, o da 6 a 8 al più.

Art. 376. Perchè da 3 mesi la Commissione porta ora la pena a 6 mesi a 2 anni?

Art. 405, § 2. Si vuol conservata la Nostra nota del 12 giugno che non concorda col testo nuovo. La morte entro 40 giorni potrà avere per sanzione l'ergastolo a vita: quella entro 20 giorni (nell' evirazione) dovrà essere la morte.

Art. 410. Forse un poco eccessiva la pena.

Art. 424. Noi avevamo fatto il dubbio se non era un poco mite la pena. Si ricopiò tutto senza rispondere al nostro dubbio, locchè Ella farà fare ora dalla Commissione.

termine.

Art. 436. Manca il caso
donna maritata. Mi par c
zione di 6 mesi ad 1 anno

Idem § 2. Vi manca la
valente come sopra.

Art. 442. Sarebbe, mi pa
prostituzione verta sur uno
potrebbe essere sodomia, e
sai più rigorosamente. Qu
sozzura e la sua sanzione i
mi pare, alla Commissione
nel rivedere il Codice.

Art. 447. La Commissio
nostra nota, che è ben im
innestata con sanzione pr
frequente in questi tempi,
sun genere di autorità.

Art. 492. Il furto sempl
correzionale (V. § 3 Regol

Dalle 20 alle lire 50, si
di carcere.

Il § 10 paragonato al §
furto dalle lire 1000 alle 1
sino ai 20 anni di lavori f
N. 10, dalle lire 1500 in s

Art. 499, 501. Sono oscuri. Perchè ne fu cambiata la stesura, e nel secondo fu tolta la pena afflittiva.

Art. 502. È detto che pei furti fra prossimi parenti non v' è azione penale. Conviene aggiungere, *quando non vi sia querela.*

Art. 540, 541. Sono state aumentate le pene, e Noi riteniamo che le sieno state unicamente per sottrarre l'azione penale alla Polizia, come in altri luoghi qui sopra fu rimarcato.

Finalmente avevamo verbalmente, se non iscritto, ordinato a Lei di far inserire nel Codice Criminale qualche sanzione penale, da infliggersi o farsi infliggere a querela del padre o della madre per matrimonj sconvenienti e capricciosi, fatti da figli o figlie minori di età in ispecie in onta alla volontà dei genitori, quando però il Tribunale trovi ragionevoli i motivi, per cui il genitore si opporrebbe. Dissi di far ciò, onde mettere nel Codice Criminale un correttivo alla correntezza su questa materia del Codice Civile.

In genere poi mi lagno della Commissione, la quale in luogo da farmi in iscritto le osservazioni su quei cambiamenti da Noi fatti al loro progetto, o che ripugnassero, li tornano a mettere tal quale e con altre variazioni senza dirci altro, e trasmettendole nel nuovo testo compilato. Questo metodo poco leale non fa che crescere in noi la diffidenza per quei signori, che vedono infatti che non mi fido dei nuovi testi, e che ci guardo le cuciture, facendo, è vero, un poco di fatica, ma facendola anche fare doppia ai medesimi di quello, che se essi in una ragionata nota m' indicassero i punti che loro ripugnano da inserire.

Ritengo il testo, se però le occorresse, glielo rimanderò. Ella intanto riunisca la Commissione, e comunichi ad essa i punti qui sopra notati, e così la mia assicurazione generica che mi dispiace, che in luogo di discutere meco i punti sui quali essi ripugnano di fare mutazioni a modo mio ne vadano inserendo varj a modo loro, senza dirmi nulla, e

Altezza Reale.

Prego V. A. R. a volerm
minale d' ultima riforma co
furono da me spediti giorn
— È necessario ch' io l' al
praticare le occorrenti rett
di V. A. R., e perchè si e
le ulteriori modificazioni e
gono ordinate. Dalla mem
degnata d'inviarmi, arguisc
sere conforme alla di Lei
riforma del Codice penale
tuisce il sistema fondament

Le osservazioni fatte da
disposizioni, per così dire, se
il correggere.

D'altronde qualche imper
sione non poteva evitarsi i
tanza e di non breve mole,
effetto in poco tempo, assor
copia del Codice.

Lasciando al Presidente F
gli opportuni schiarimenti a
limito a soggiungere poche
ad alcune delle note stesse.

dal Regolamento predetto di competenza del Giudiziario.

Non potendo però questo applicare pena di carcere minore di mesi 6, si è trovata la Commissione come in necessità di aumentare in alcuni casi la pena medesima.

Una tale misura era da adottarsi, onde rispetto a molti furti non mancasse una Autorità giudicante, misura che nell'atto pratico può, secondo le circostanze, moderarsi dall'Autorità giudiziaria per la facoltà che a questa si concede d'imputare nella pena il carcere sofferto durante il processo.

Giuste sono inoltre le osservazioni di V. A. R intorno all' infanticidio.

Ritengo però la Commissione abbia in soggetta materia seguito il sistema della vigente Legislazione Estense, e di altre, secondo le quali l' infanticidio è l'uccisione di un infante illegitimo.

La madre che uccida un figlio legittimo commette un delitto assai più grave, un parricidio, e viene condannata a morte esemplare.

Ho l' onore di profondamente inclinarmi

Modena, 9 agosto 1854.

Firmato SCOZIA.

A tale rapporto furono fatte dal Duca le seguenti osservazioni:

Non si facciano cambiamenti definitivi sinchè Noi non avremo avuti gli schiarimenti chiesti al Presidente la Commissione del Codice.

Abbiamo rilevato essere corso un errore nella citazione da Noi fatta del Regolamento di Polizia, quindi quell'osservazione cade da sè.

Quanto al limitare le pene criminali a 6 (sei) mesi, ci riserviamo su quel punto in ispecie di udire le ragioni del Presidente Palmieri per ridurre tali minime di pene a meno di sei mesi, e quindi varie pene state elevate solo per non sottrarre al Criminale il delitto.

Non ci contentano del tutto queste spiegazioni sul-

Chirografo, il quale venne
tesimo anno della ripristi
virtualmente si raccoglie.

a) Che prima dell'
Austro-Estensi in questi
compendio del patrimonio
camerale, ai quali nel pe
cesco IV, altri ne sono s
**fatti dalla Intendenza C
goduti dal suddetto Pri
come Privato senza che
stata proposta ed effettua
zione alla competente sed**

b) **Che la causa mov
cazione si deve ripetere
trasmissibilità dell' allodio
bile e precipuo fine di m
monio dello Stato, giacchè
ficienza di legali formalità
a sgombrare dall' animo d
nevole, che l'operazione s
eseguita con quella impa
esclude dal giudicare l' in
versava in materia la qu
nei Governi più assoluti,
nanze statutarie**

premesse proposizioni e che volesse formarsi una precisa idea della genesi e natura dei beni e sostanza patrimoniale di questo Stato, non potrebbe prescindere dal rimontare oltre il periodo Repubblicano, e specchiarsi nel bilancio generale di *Rendite* e *Spese* rassegnato al Consiglio di pubblica Economia, sotto la dominazione di Ercole III, dagli egregi magistrati dei quali aveva saputo accerchiarsi e fare liberamente a fidanza quel Principe Italiano bastantemente a quei tempi progressista. Questa ispezione farebbe conoscere a chiunque come non fosse impossibile allora il connubio dei principj professati da un Governo assoluto con quelli adottati dalle moderne liberali Istituzioni, come stadio di transizione all'ordine più perfetto segnato dall' attuale progresso politico e civile.

Se non che, come queste indagini ci divergerebbero dallo scopo che ci siamo proposto, così ci limiteremo ad indicare, che in detto Bilancio, dimesso agli atti di questa nostra Commissione (ostensibile a chiunque), si ponno attingere le più precise notizie sotto le rubriche intitolate, *Pensioni d'affitto,* e *Canoni di livello*, ausiliate dai rispettivi allegati IV e VI, le quali servono all' uopo d' iniziare chi si dovrà occupare di proposito su questa materia, intorno alla entità e provenienza della proprietà *piena* o *meno piena* della cosa pubblica.

§ III. Dal 1792 al 1796, epoca dell' invasione Francese, ed anche successivamente nell' intermezzo del Regno Italico, le sostanze derivanti da corporazioni ecclesiastiche soppresse vennero ad aumentare il patrimonio pubblico di quanto non potè essere realizzato da quei Governi, specialmente in ordine a locali e pubblici edifizj, dei quali Modena ed altri Capiluoghi di questi antichi Dominj andavano e vanno tuttavia a dovizia forniti.

§ IV. Egli è perciò che al 9 febbrajo 1814, epoca in cui i Generali austriaci proclamavano con bugiarda ostentazione di favorevole evento, la ripristinazione della dinastia Austro-Estense sulle rovine di parte del già Regno Italiano, il Demanio nostro si componeva:

debiti dell'Amministrazione, e gli avanzi si confondevano con quelli di cotesto ultimo Dicastero, ed erano disposti a tutto vantaggio, od almeno a libero arbitrio del Principe Regnante.

§ VI. Intanto l'asse pubblico patrimoniale erasi accresciuto:

a) Per consolidazione del Diretto coll'utile dominio, occasionato da immensa mole di canoni arretrati in gran parte decorsi sotto il Governo Italiano, che venivano rassegnati per impotenza di soddisfacimento dagli utilisti.

b) Per altre consolidazioni operate coll'affrancazione di altri Dominj diretti accordate a terzi.

c) Con permute di beni di provenienza patrimoniale con altri di terzi che quadravano a qualche tenimento dello Stato.

d) Con fondi comprati a contanti con mandati spediti sulla Cassa di Finanza, o col prezzo di proprietà Camerali realizzate.

Di ciò ne fanno fede gli schiarimenti riportati dalla Cancelleria Camerale sull'origine dei beni e loro movimento, apparente dalle Tabelle annesse al citato Chirografo, schiarimenti che costituiscono gli allegati B e C.

§ VII. In tanta confusione di elementi, ha inteso Francesco IV, col citato suo chirografo, di troncare il nodo gordiano, e di stabilire un'invariabile linea di demarcazione, che il di Lui successore ha poi con successivi Chirografi, già pubblicati, turbata e finalmente distrutta, come si vedrà in appresso.

§ VIII. Ma dopochè emerge patentemente che il suddetto Principe al suo ingresso in questi Stati non aveva quivi patrimonio allodiale, resterebbe a carico del Successore il provare evidentemente di avere creato quel patrimonio con fondi esclusivamente suoi proprj.

§ IX. Se non che a sollevarlo da una difficile ed inutile impresa, e ad escludere ogni contrario argomento, basterà ricordare a noi stessi, all'appoggio dei più comunemente ricevuti principj di jure pubblico:

... ... lista Civile) de
all'estensione dello Stato, all
bliche, depurate dalle spes
Stato da lui governato occu
Europeo.

c) Che tutte le rendite
trimoniali o da tributi ind
fidate al Principe in sempli
meno nell' ordine morale) e
conto coll'organo delle diver
cate dei rispettivi maneggi.
più osservare dal successore
quantochè Obizzo II, al qua
donesi, riceveva dalle loro n
tuito in modo, che la cosa p
custodita e costantemente di
Principi o Magistrati dai qu
popoli dedizionarj.

§ X. Questi canoni di Scie
ben cogniti ai predecessori dell
come si rileva dal proemio p
di Ercole III datato li 8 o
permettiamo di riportare un
parziale applicazione dei suo
perchè i suddetti due Princ
l'atto della rispettiva loro as

« alla vera e solida felicità dei popoli, ne si può
« mantenere ed accrescere la pubblica ricchezza, ove
« le Entrate medesime non sien protette e guardate
« da qualsiasi pericolo. Egli è perciò che nell'assog-
« gettare al rendimento di conti i maneggianti de-
« naro pubblico e i redditi del Sovrano è necessario
« che si proceda con massime chiare, costanti ed
« uniformi, e con mezzi per quanto è possibile con-
« venienti ed efficaci a togliere i disordini, i quali
« si fossero per avventura introdotti nelle pubbliche
« aziende. »

§ XI. E a lode del vero, una così bella istituzione fu ridotta ad esercizio pratico, come si rileva dal succitato Bilancio del 1792, che tutti i rami comprende della pubblica Amministrazione, non esclusa quella parte di rendita assegnata al mantenimento decoroso del Principe, e si vide poscia costantemente praticato negli anni successivi, sino alla invasione Gallica nel 1796.

§ XII. Nè in modo diverso (quanto all' assegno per *Lista Civile*) si è adoperato praticamente da Francesco IV, il quale aveva aperto in ogni annuale bilancio due Rubriche concernenti le somme *assegnate alla Casa Reale e per usi particolari del Principe,* come risulta da conteggio di Finanza, dimesso in questi atti, e che porta un annuo dispendio d'italiane lire 719,014. 42, presa la media di tre decennj. Al quale assegno poi piacque di aggiungere il godimento in natura delle rendite procedenti dalle tenute delle Pentitorri e di San Felice, nonchè dei beni di Piazza d'Arme e spalti delle mura cittadine.

§ XIII. Fu solo in prossimità del suo fine che Francesco IV volle declinare dal proposito di rispettare la cosa pubblica, e che gli venne il talento di crearsi un patrimonio a spese dei suoi sudditi. Questo attentato però non può sortire giuridico effetto; perocchè, richiamando le fonti d' incremento del Patrimonio pubblico indicate nel § VI, o si prendono ad esame le prime tre Categorie, e si vedrà intuitivamente che rappresentano una parte di rendita pubblica arretrata, che costituisce una proprietà,
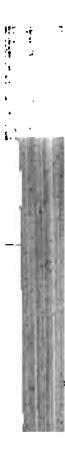
gare le relazioni di famiglia
avere riguardo alle prestazi
Cassa pubblica, e non si con
cora alcun Principe (se se ne
Duchessa di Parma) che av
far servire il prodotto delle
venienti in sussidio dei rebl
ziale incremento del particola

§ XV. Ed in vero, se si è
un Principe assoluto allarghi
Erario per procurarsi un più
tamento, essendo questa sotti
teva passare inosservata: ma
si depauperasse per fornire i
l'espilazione in perpetuo, dev
non poteva ripetersi che dall
pecunia di Francesco IV e d
successore, e dall'istinto di pe
nastia i mezzi di tenere de
evento di procelle politiche, a
comoda ed agiata sussistenza

§ XV. Gli schiarimenti ch
superiormente accennato, me
la maggior parte delle somm
prezzo d'acquisti per conto d
procedono da mandati spediti

giustizia, od almeno l'inopportunità di progredire oltre in questo sistema, ed in pari tempo la labilità del piano paterno si riconosce

1.° Dall'avere congiunte in una sola le due Casse del Censimento e delle Finanze con Decreto 11 agosto 1848.

2.° Dall' essersi costituita una lista civile coll' annuo assegno di L. 600 mila, come apparisce da Bilancio pubblicato nel 1853., che più non si ritrova.

3.° Dall'avere, senza necessità ed in assoluta ridondanza di denaro, ma colla tema che si rivenisse sulla validità o nullità dei fatti acquisti, cercato di distrarre il preteso patrimonio allodiale, come è avvenuto rispetto alla tenuta della *Verdeta*, venduta a rogito Vandelli Annibale ai fratelli Bertesi nel 1849, e di altri fondi in precedenza, che ora non è prezzo dell' opera il passare a rassegna; bastando l'accennare a tentativi, in parte consumati, di alienazione di beni pubblici, estesi anche alla sostanza dal vecchio Duca assegnata alla Camera, come si rileva dagli schiarimenti alle Tabelle o prospetti uniti al Chirografo 10 marzo 1845, commentati cogli allegati B, C.

4.° Dall'avere nel Chirografo 22 settembre 1848 lo stesso Francesco V escluso dalla categoria degli allodiali le suppellettili, masserizie, oggetti d' arte, che appariscono acquistati con denari della Finanza.

§ XVII. Nè potrebbe opporsi alla naturale e logica conseguenza dei principj e fatti premessi, l'avere fin da principio Francesco IV diviso il maneggio amministrativo in due casse, quella cioè dello Stato, e quella della Finanza, in quantochè ciò si risolverebbe in una mera petizione di principio, e sarebbe nuovamente a domandarsi se legalmente poteva ciò fare in base alle prerogative sovrane, locchè apertamente si nega.

§ XVIII. Ma a declinare l'effetto qualunque che potesse ingerire nell' anima dei più caldi difensori del Regime Estense, basterà osservare che questa linea di demarcazione fu rotta e violata per la in-

proprietà entro lo Stato, s
latifondi rurali ed agli att
pervenuti a causa di acqu
più è in arbitrio Nostro d
R. D. Camera, o al Nostı
monio, a norma e per gli
cessione a Noi nella Sovra
Dominio, dopo avere racc
condo le prescritte istruzi
dal Nostro Procuratore fisc
fatto compilare gli anness
pertanto ad esecuzione del
dichiariamo ed ordiniamo

I. Le proprietà tutte
N. 1.° poste nelle provinci
Reggio, Lunigiana e Garfa
Nostra R. D. Camera, e so
smissibili soltanto al Nostr
nità, e così agli altri che
succedere nel trono.

II. Le proprietà tutte
N. II.°, poste nelle provinc
e Reggio, sono applicate al
trimonio, e sono quindi
tutti i Nostri RR. Eredi,
di Nostra ultima Volontà o

Così hanno a ritenersi camerali tutti i fabbricati sia di antica ragione comunale, sia di Nostro acquisto, destinati nei varj luoghi alla Nostra residenza, ovvero a forti e quartieri militari, ovvero a residenze di magistrature ed uffizi, ovvero ad altri oggetti di pubblico servizio.

Così hanno a ritenersi camerali i censi, cambj, livelli, e prezzi insoluti di fondi di provenienza della Estense Ducale Camera, e parimente gli altri beni qualunque pervenuti per risoluzioni di feudi in qualsiasi tempo, o per aggiudicazioni al Nostro Regio Erario, ovvero pervenuti a Noi per confischi, e dei quali non sia stato per anche da Noi disposto.

IV. Le Proprietà non espresse ne'sovraccennati prospetti, ma che siano per la loro posizione e destinazione accessorie e congiunte alle indicate, dovranno rispettivamente attribuirsi al Patrimonio camerale, ovvero allodiale.

E così dovrà osservarsi riguardo a quelle che possano quindi innanzi essere acquistate.

V. Però mentre in qualunque caso di dubbio sull'applicazione alla R. D. Camera, oppure al Nostro R. Allodiale Patrimonio di una qualche sostanza dovrà essere invocata la Suprema Nostra mente, Noi ci riserviamo altresì, secondo che potremo ravvisare convenevole, di estendere ed anco variare la decretata distinzione, la quale bensì fino ad altre nostre disposizioni dovrà essere per tutti gli effetti di ragione osservata e seguita dai Nostri Successori al trono e dagli Eredi Nostri.

E ci riserviamo ancora di decretare intorno ai beni di Nostro Dominio posti nel Ducato di Massa e Carrara.

VI. Frattanto la Nostra Generale Intendenza dei beni camerali ed allodiali per tutte quelle proprietà che sono in sua amministrazione dovrà provvedere perchè l'adottata distinzione sia introdotta e mantenuta ne' suoi registri, e perchè sia pure annotata nei registri censuarj.

E rispetto alle proprietà che dipendono da altri Dicasteri darà comunicazione ad essi di questo No-

(SUBALLEGATO DELL'ALLEGATO A).

Poggi, dichiariamo e decretiamo di Nostra proprietà camerale.

Dicastero dirigente	Amministratore
za Generale Camerale	Tabacchi, Affittuario
»	Besini Giovanni Battista, Ispettore Camerale
»	Cantelli Eredi e Giuseppe, Affittuarj
»	Besini, Ispettore Camerale
»	Toschi, Impiegato Camerale
»	Tagliazucchi Paolo, Affittuario
»	Affittuarj diversi
»	Pozzetti, Affittuario
»	Aschieri, D. Michele
nato della Casa Reale	Ganzerli Marco, Fattore
»	Beraldi Pietro Fattore
»	»
Provinciale di Modena	Lucheschi Francesco
»	Barberi Cap. Francesco
za Generale Camerale	Poggi Camillo, Affittuario
»	Giacobazzi conte Luigi, Livellario
»	»
»	Montecuccoli Marchese Federico, Livellario
»	Albertini Cap. Giacomo
»	Campiani Bartolomeo, Vice Ispettore
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	Ispettorato camerale
»	»
»	Riva Luigi
»	Malaspina Marchese Grimaldo, Livellario
»	Livellario il secondogenito del Marchese Gherardini di Reggio
»	Magnani Giovanni Battista
»	Angelini Giuseppe, Affittuario

ta, questo giorno 10 *marzo* 1846.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segret. di Gab.*

N. II. — N. 1271.

(SUBALLEGATO DELL'ALLEGATO A).

PROSPETTO *degli Stabili che in conformità del Nostro Chirografo del giorno d'oggi dichiariamo e decretiamo appartenere al Nostro privato dominio, cioè Allodiale Patrimonio.*

Provincia	Denominazione degli Stabili	Dicastero Dirigente	Amministratore
Modena	Tenuta Verdeta	Int. Gen. Cam.	Besini, Isp. C.
»	Piccola Tenuta e Molino in Panzano	»	Papotti e Cocchi affitt.
»	Fondi nel Carpigiano cioè:		
»	Fondi Carbonieri e Benzi	»	Besini sudd.
»	Tenuta Budrione	»	
»	Tenuta Quiete e Cattaneo	»	Zamboni Giu.
Frignano	Possessione Gambara di provenienza Polacci	»	Perfetti Giu. Sotto-Ispet.
Reggio	Tenuta Amareto		Advocati Lui.
»	Tenuta Selvaterra	»	Camparini L., Fattore
»	Fondi Campopiano e Prapistone	»	Campiani B. Vice Isp. C.
»	Tenuta Gualtirolo	»	Advocati Lui.
»	Tenuta Quattro Castella	»	Corradini Capit. Franc.
»	Livelli di Novellara	»	»

Modena, 10 *marzo* 1848.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, Segretario di Gabinetto.

(ALLEGATO B).

SCHIARIMENTI *sul prospetto N.° I, unito come suballegato al Chirografo in allegato* A *di Francesco IV, datato li* 10 *marzo* 1815 *e successivi altri di Francesco V, relativi alla divisione dei Beni in Camerali ed Allodiali.*

Denominazione	Provenienza dei beni e modo di acquisto	Da chi pagati in pecunio o con permute
PortoVecchio	Era livello Menafoglio, da questo retroceduto nel 1817 per la somma di It. L. 435,086,86: soddisfatta come segue: 1.° Con l'affrancazione d'altro Livello Cam. detto la Motta per simili . L. 192,000 2.° Con abbuono di canoni insoluti. . . . » 108,188 3.° Con den. cont. per » 134,898 15 Tornano simili L. 235,086 15	Il Contante fu pagato con Mandati a Camerale
Bomporto	Dal Collegio di S. Carlo fu venduto alla R. Camera per it. L. 39,029. 50 sborsate dal Ministero di Pubblica Economia in deconto di L. 100,000, dovute per altri titoli alla Camera.	L'acquisto è fatto con mezzi misti tutti però di ragione del Ministero.
Strazzetto	Di provenienza Testi in parte allodiale, in parte livellaria, ceduta alla Camera mediante correspettivo di affrancazione di altra tenuta di diretto Dominio Camerale denominata *Fanti* col semplice sborso delle scorte in L. 14,120. 22.	Le scorte furono pagate con Mandato Camerale
Boccalina	Livello della Camera in utile Dominio della famiglia Bonasi, da questa retroceduto in correspettività di Canoni insoluti per la somma d'italiane L. 13,336 e coll'assunzione di pensioni a carico sempre della Camera. Manca il Rogito.	
Prato intorno Modena	Tranne i terreni fra le Mura e e le fosse, tutti gli altri sono stati acquistati dopo il 1815 da Marchesso, Cavazza, Colombi, Sacerdoti, il tutto in nome della Camera.	I pagamenti sono stati fatti con denari della Camera.
Tenuta Castelvetro	Questa tenuta si compone di circa 40 parziali acquisti fatti specialmente dalle Famiglie Rangoni, Barbieri, Cavedoni, Vandelli, Faggioli, Latour, Opera Molza, Barani, Pisa, Selmi, Chierici ed altri e di permute diverse.	Li prezzi furono pagati tutti con Mandati Camerali

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia o con permute
	Tali acquisti parte furono fatti per conto della Camera e parte per conto allodiale.	
Fossa e Fratta	Di provenienza Tagliazucchi e Cavedoni. Dalli primi venduti alla Camera Dai secondi al patrim. allodiale.	Pagati ambo li prezzi con Mandati Camerali.
Mirandola Cas. e Bassone Prato	Li fabbricati Posta ed Osteria sono di antica provenienza della Camera. Il fabbricato del Castello, livello retroceduto da Tabacchi. Li Granai di provenienza Papotti. Gli Stalloni di proven. Testi. Le due case ed il prato Bassone vendute al patrimonio allodiale da Papazzoni Leonida.	Ove è corsa pecunia il pagamento seguiva con Mandati Camerali.
Le scuole vecchie	Vendute dalla Comunità di Mirandola alla D. Camera per italiane L. 5325. 86.	Pagato il prezzo dalla Camera.
	NB. Queste furono rivendute a Domenico Prandini per L. 5376. nel 1854.	L'erogazione del prezzo non si conosce.
Tipografia Camerale	Retrocessione fatta da Beniamino Foà al Patrimonio Allodiale con Rogito Camerale 10 luglio 1822.	
Bosco Saliceta e terre adjette	Era livello antico a carico Forni, poscia Levizzani e Cortesi, retroceduto da questi per il correspettivo di italiane L. 10,000 ed incontro di canoni scaduti al 1816.	Pagato con denaro Camerale.
	NB. Un sedicesimo di spettanza Salici Vitaliano del Marchese Gaspare Levizzani.	Pagate le pensioni dalla Camera al controscritto.
	Al suddetto bosco furono aggiunte molte terre comprate da diversi, per conto del patrimonio allodiale che costituiscono la Tenuta di San Felice.	Tutti questi stabili furono pagati con denari della Finanza.
	NB. Non bisogna confondere questa coll'altra tenuta detta del Casino in San Felice, che comprata da Francesco IV con denari della Finanza, fu assegnato al figlio Francesco V in parziale tacitazione di Legittima Materna.	
Pentitorri	Era anticamente Camerale, ma appresa dalla Repubblica Francese, ora si compone di acquisti dal 1815 in avanti, fatti per conto	

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunio o in permuta
	della Camera Da Cavazzuti Boccolari, Da Rovighi, Da Castiglioni, Da Sacerdoti, Da Cantuti, Da Monesi, Da Gorrieri, Da Nacman.	Pagati con denari della Cassa di Finanza.
	Del Patrimonio Allodiale. Dalla Famiglia Tori.	
Prati di Piaz-d'Armi	Sono di antica provenienza camerale e vi sono uniti diversi fabbricati acquistati dall'Opera Pia e da certo Gazzanti.	
Boschi nella montagna Modenese	Si compongono di molti acquisti tutti posteriori al 1815. Li principali, trascurando quelli di poca entità, sono Bondi in Sestola intestati al Patrimonio Allodiale. Malatesti di Sassuolo intestati alla Camera. Comune di Sassuolo, intestati alla Camera. Galloni in Pazzano, intestati come sopra. Sassuolo Comune, idem. Olmi pignete, idem. Paullo Comune, idem. Pini Sestola, idem. Barani, idem. Felpi, idem. Giberti Fratelli, idem. Ugolini, idem. Dallari, idem. Ceccarelli, idem. Giberti, idem. Montefiorino Comune, idem. Paullo Comune, idem. Fanano Comune, idem. Fiumalbo Comune, idem. Ferrari, idem. Cavani, idem.	Tutti li prezzi di acquisto pagati in denaro sono stati sodisfatti dalla Finanza. Rimangono tuttavia insoluti per convenzione li due prezzi di Fiumalbo e Fanano a carico dello Stato.
Castelvetro Possidenza boschiva	Tenuta con bosco composta di tanti acquisti da privati posteriori al 1815.	Comprato con denari di Finanza
Rubbiano Fondo	Questo fondo è stato venduto per permuta alla D. Camera da	

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia o con permute
	Angelini Cons. Pietro, e dato in godimento vitalizio a Camillo Poggi.	
Belugatta F.	Venduto da Castelfranco dato a Francesco IV e ceduto a titolo di livello grazioso a Giacobazzi Onorio Luigi.	
Paullo Ten.	Questa tenuta si compone di molti acquisti fatti per conto del Patrimonio allodiale, compreso il palazzo e fabbriche adjacenti, eretto totalmente dalle fondamenta. La Camera ha poi fatto costruire molti fabbricati colonici.	I prezzi di acquisto sono tutti stati sborsati con denari della Finanza.
Galeotta	Dal fu cavaliere Carlo Ricci venduto al Patrimonio allodiale e ceduto con livello grazioso a Montecuccoli marchese Federico.	Pagata con denari della Finanza.
Regi Boschi della montagna	Questi boschi sono tutti d'acquisto posteriore al 1815 ed in nome della Camera Le vendite furono fatte	
	Dalla Comunità di Villa Minozzo. Da Castelnuovo nei Monti rispetto al Cereto dell'Alpi.	Con denaro Camerale.
	Alcuni altri contratti sono stati fatti col mezzo dell'Ispettore dei Boschi ed Intendente di Reggio.	Con denari della Finanza.
	NB. Tutti gli anzidetti acquisti sono stati fatti dopo il 1846.	
Ten. Budrio Pos. Magnoni Pos. Bagnola	Questi fondi costituivano tanti livelli di diretto dominio della Camera prima del 1796, costituiti coi Capitoli Ricci dallo stabilimento delle Canonichesse di Reggio, che cessò d'esistere nel 1797, al qual stabilimento erano stati assegnati.	
Pos. Sormani Pos Franceschetti	Il diretto dominio dei fondi suddetti passò nel 1820 dal Comune di Reggio nella Camera per contratto mancante di documento.	
	Gli utilisti retrocedettero le rispettive quote alla Camera a fronte dell'abbuono di molta mole di canoni arretrati e con correspettivo in denaro per i miglioramenti.	Acquistati tutti con Fondi Camerali.
	I stabili predetti assieme ad alcune terre aggregatevi e così pure ad uno stabile in Sant'Ilario le une e l'altro acquistati dalla Camera, furono assegnati in dote allo Isti-	

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunio od in permuta
	tuto delle Sorde e Mute in Modena nel 1849.	
Brescello Case	In questo contado vi sono molte case e molte terre parte occupata dalle fortificazioni e parte ridotte a predio, in affitto Chiesi, il tutto di diverse provenienze ed acquisti fatti tutti dalla Camera.	Pagati dalla Finanza.
Montecchio	In detto paese eravi una Rocca antica con mura e spalti. Questa fu venduta dalla Camera alla locale Comunità in permuta ricevendo biolche 3 di terra detta Piazza, ed il diretto dominio sopra altre biolche 3 e tav. 51, livello passivo dell'Ospedale degli Esposti. Gli altri beni sono di provenienza Tassoni e Burani.	Le compre degli altri beni sono state fatte con fondi Camerali
Scandiano	Palazzo antico estense con terra aggregatavi, acquistata dalla Camera.	Pagata con fondi Camerali
Modolena	Acquisto di terra dalla Camera.	»
Cavriago	I beni di questo Comune sono di provenienza Burani e furono ceduti alla famiglia Gherardini.	
Canonichesse di Reggio	Vedi Tenuta Budrio e seguenti.	
Cava Manganese	Di questa cava non si conosce bene l'origine per essersi smarrito il fascicolo delle relative carte. Si ritiene fosse dell'antica Camera e che la utilizzazione ne fosse stata accordata ad una Famiglia Genovese. Da molti anni niuno vi lavorò Camerali meno qualche intruso.	
Pieve Fossiana Fondo Bagno	Venduto al patrimonio allodiale di G. B. Frignoni nel 1825, poscia a certo Giannotti nel 1850	Comprati con fondi.

NB. Gli schiarimenti sono stati desunti dalla Cancelleria Camerale.

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia
	Del Verme Lucchino, Albarelli, Mensa vescovile di Modena, Trombi Annibale, Borsari per Cattani, Grillenzoni, Trombi, Sacerdoti, Vecchi.	•
Gambarà in Castellaro	Questa possessione, il cui acquisto fu applicato al Patrimonio allodiale, di provenienza Pollacci, fu donata alla Monache Cappuccine di Fanano nel 1853.	Pagata con denaro pubblico.
Amareto Tenuta	Questa tenuta, posta nel lato sud-est della serra Mazzone, fu venduta dai fratelli Parenti al Patrimonio allodiale per 56,000 lire italiane. Venduti dal Ministero di Pubblica Economia alla Ducale Camera per L. 6461,76, ed imputato il prezzo a diminuzione del preteso debito del Ministero verso la Camera. I retroscritti beni furono poi venduti dalla Direzione degli allodiali nel 1851.	Pagata in parte con mandato camerale ed in parte con denari estratti dalla Finanza.
Gualtirolo T.	Questa impresa fu venduta alla Ducal Camera, quanto all'utile Dominio, da Levi e Rabeno per ital. L. 97,510.66; in quanto al Diretto dalla Comunità di Reggio per L. 231,500. Il diretto Dominio fu soddisfatto colla cessione alla Comunità di tanti stabili rinunziati alla Camera da una famiglia reggiana, in soddisfazione del canone arretrato e del prezzo d'affrancazione della tenuta Ca dei frati e Confortino, Livello antico Camerale, essendo emersa la Comune di Reggio debitrice di L. 24,000 per eccesso di prezzo.	Pagato l'utile Dominio con mandato di Finanza Pagati con fondi Camerali.
Quattro Castella Ten.	Li fabbricati delle quattro Castella si ritengono di antica origine, e quello di *Bionello* donazione della contessa Matilde. Francesco V nel ristaurarli vi ha impiegata una somma rilevante. Li beni rurali sottoposti sono di provenienza Rangoni Bonifazio, Mazzoli e diversi.	In massima parte a spese della Finanza, ed in parte dell'Economato. Pagato tutto con denaro di Finanza.

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia
Novellara Livelli	Possiede in Novellara la casa Gonzaga una estesa tenuta di beni. Defunto l'ultimo di questi Principi senza discendenza mascolina, la sovranità di Novellara fu aggiudicata al Duca di Modena, e li beni a Maria Gonzaga, moglie a Cybo, dal quale provenne Maria Teresa, a cui toccarono in eredità li suddetti beni, poscia deferiti alla figlia Beatrice madre di Francesco IV. La repubblica Francese, ritenendo li beni suddetti come della Corona di Modena, li apprese e li vendette a certo Raymond, del quale furono venduti a molti altri terzi possessori. Questi, per il preteso vizio di nullità d'acquisto originario, costituirono un livello grazioso, anzi tanti livelli quanti erano gl'intestati, il cui canone ascende in cumulo ad oltre ital L. 20,000.	

NB. Gli schiarimenti sono stati desunti dalla Cancelleria Camerale.

FINE.
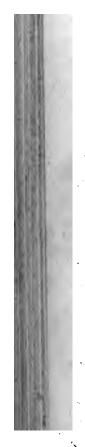
RELAZIONI DI DIVERSE REGIUDICATE

TOLTE O MODIFICATE PER RESCRITTI SOVRANI

Relazione in Ordine al Processo contro Paolo Cornia di Castellino (Comune di Guiglia).

La Comune di Guiglia, essendo stata obbligata a passare una pensione alla vedova di certo Faustino Zona di Rocca Malatina, caporale della Riserva, il quale era stato ucciso dal suddetto Cornia, e ciò mentre pendeva il Processo, supplicò S. A. R. per esserne esonerata, in circostanza specialmente che il Cornia, contro cui le era riserbata la rivalsa, era miserabile di modo che la pensione tornava in puro aggravio del Comune.

S. A. R. a tali preci rescrisse: « Al Ministero di » Grazia e Giustizia, che ci informerà sull'esito del » Processo contro il Cornia, uccisore del caporale » milite Zona. »

Modena, 23 dicembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

Ecco la relazione che diede il Ministero di Grazia e Giustizia:

Modena, 20 maggio 1851.

In ossequio al venerato Sovrano Rescritto 23 prossimo passato dicembre N. 9155 attergato all'unita rappresentanza del Comune di Guiglia, il sottoscritto riferisce alla R. A. V.,
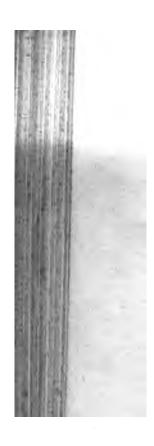
serva, avvenuta per opera dell' imputato Cornia Paolo di Castellino.

Ordiniamo quindi al Comando Generale di disporre onde la famiglia dell'uccisore paghi a quella dell'ucciso una pensione di 1 franco al giorno, e cioè:

Alla Vedova, se vi è;

In mancanza della Vedova, ai Genitori dell'ucciso;

In mancanza dei Genitori, ai figli dell' ucciso.

In mancanza dei figli, ai fratelli e sorelle.

La pensione suddetta sarà pagata alla vedova sinchè vivrà e rimarrà tale;

Ai Genitori finchè vivranno;

Ai figli maschi finchè l' ultimo avrà compiuto l'età di 18 anni e non vi sia alcuno inabile al lavoro;

Alle figlie finchè si maritino;

Ai fratelli e sorelle sinchè non sortano dalla casa e facciano famiglia a parte.

Il franco giornale sarà pagato tanto se vi sia uno o più dei contemplati con sostituzione dell' uno all'altro.

Nell'assoluta impotenza della famiglia dell'uccisore di pagare, sarà tassata la Comune del franco giornale come sopra, nella quale era domiciliato l'uccisore.

Il Comando Generale incaricherà il Comando Dragoni dell'esecuzione del presente Decreto, e sarà la Tenenza locale l'immediata responsabile dell'esazione ed erogazione della pensione di cui sopra.

Oltracciò ci si riferirà, come fosse che gli altri 4 Militi non difendessero il loro Superiore, e non lo vendicassero almeno col fermo o coll' uccisione dell'assassino, ed infine si veda d'inculcare ai Militi di avvertire, in casi di arresti importanti o di servigi pericolosi, la Brigata Dragoni, alla quale potranno unirsi in sostegno, ma rimanendo sotto gli ordini del Dragone o dei Dragoni che fossero alla testa della pattuglia.

Modena, 26 ottobre 1850.

Firm. FRANCESCO.

cida; e poichè il delitto era a
testimonj, nel recinto di domc
dosi trovati chiusi tutti gli a
si giudicò aperto da chi stav
ricorrere alla prova per indiz
cesso furono imputate quattro
cioè la Lucia, maritata con I
Marianna, maritata con Pietr
cesca e Giovanna , i suddetti
cesco Guidugli di Colomini,
tore del misfatto per mandat
sette vennero costituiti sotto

Mentre questo Processo cor
tuno lo assumere in esame
stelnuovo in Garfagnana, mo
qual testimonio di confidenze
vocato Simonetti dalle Franc
e dal Roni; ma l'Abate si r
« l'uno di avere a deporre in u
» portare la conseguenza della
» degli imputati; l'altro che, c
» e consiglj richiesti non gl
» di sacramentale confession
» potrebbe ingerire grave sos
» rattere sacerdotale, giacchè
» in quella di semplice cittad
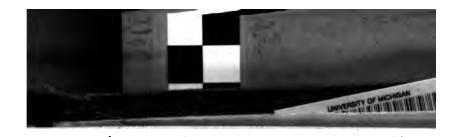
„ di Grazia e Giustizia a fare i passi opportuni e
„ regolari a Roma onde possibilmente vincere l'in-
„ concepibile opposizione del vicario Saloj a deporre
„ e venire a punire come merita l'enorme delitto
„ di cui si tratta. „

Reggio, 29 maggio 1851.

Firm. FRANCESCO.

Il Ministro troncò la quistione risguardando sconveniente l'esame del Sacerdote.

Emanava in questo Processo sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Modena, e per esso del giudice Gaetano Fattori, li 27 agosto 1852, nella quale condannavansi i nominati Francesco Guidugli, figlio di Pietro di Calomini, in contumacia, alla morte; le due sorelle nubili Francesca e Giovanna Santi del fu Francesco alla pena straordinaria ambedue del carcere a vita; Pietro Roni di Domenico alla galera per anni 20 (venti); Pellegrino Vangioni pure alla galera per anni 5 (cinque); e Marianna Santi, moglie del suddetto Pietro Roni, al carcere per anni 5 (cinque), compresa la sofferta: tutti poi in solido all'emenda dei danni, se e come di ragione, e nelle spese di vitto e processo ecc.

Questa Sentenza, proferita, come si vede, quanto al Guidugli in sua contumacia, perchè era riescito ad evadere dalle carceri, diede luogo a nuova sentenza contradditoria, la quale veniva proferita li 17 novembre 1853 dal Giusdicente di Modena Ercole Rossi, a ciò delegato, il quale condannava il Guidugli alla pena della galera a vita, alla rifusione dei danni verso gli Eredi dell'ucciso in solido con gli altri socj di delitto, e nelle spese di vitto e processo.

Il Decreto di Delegazione era del seguente tenore:

N. 1971.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

„ Che delegherà il Giusdicente Criminale di Mo-
„ dena a riassumere a termini delle vigenti Leggi

» il Processo e pronunziare sentenza contro il Gui-
» dugli di Vergemoli in Garfagnana, già condan-
» nato alla morte sulla forca in contumacia qual si-
» cario e colpevole dell'assassinio di Francesco Santi
» per mandato delle di lui 4 figlie. Raccomandiamo
» sollecitudine nel Processo, onde non arrestare l'in-
» tero Processo sull'orribile parricidio, nè ritardare
» troppo la meritata pena ai scellerati che vi eb-
» bero parte. »

Firm. FRANCESCO.

D. C. PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

Intanto S. A. spiegava la premura per l'ultimazione del Processo col seguente Chirografo:

N. 607.

« Protraendosi semprepiù il Processo dell'orri-
» bile parricidio Santi, esigiamo assolutamente che
» ogni settimana (il sabato) il Ministro di Grazia e
» Giustizia ci porti un circostanziato rapporto sul
» medesimo, fatto dal Tribunale competente che ha
» nelle mani il Processo, quand'anche i rapporti do-
» vessero ripetersi.

» In totale però siamo assolutameute malcontenti
» di tali esitazioni che vediamo rinnovarsi ogni volta
» che i Tribunali trattano processi per atroci de-
» litti. »

Modena, 30 gennajo 1854.

Firm. FRANCESCO.

D. C. PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

Portata la causa al Tribunale d'Appello in Reggio, questi, con Sentenza 23 febbrajo 1853, condannava:

1.° La Francesca del fu Francesco Santi di Vergemoli, alla pena di morte da eseguirsi colla forca, e nella confisca dei beni, giusta ecc.;

2.° La Giovanna del fu Francesco Santi, pure di Vergemoli, alla carcere a vita;

3.° Pietro del vivente Domenico Roni, di detto luogo, alla pena della galera pure a vita.

Tutti poi, in solido all'emenda, dei danni verso gli eredi dell'ucciso Santi, e nelle spese di vitto e processo.

Dichiarava:

Che stanti come stanno le cose, non si facea luogo a condanna in odio della Marianna del fu Francesco Santi in Pietro Roni, pure di Vergemoli, e doversi questa dimettere dalla carcere a processo aperto, salvo e riservato al Fisco di procedere oltre a sopravegnenza di nuovi indizj, e giusta ecc. Assolveva infine l'eredità del fu Pellegrino Vangioni di Calomini dall'emenda de' danni, e dalla rifusione delle spese di processo e di vitto, cui era stato condannato il di lei autore colla sentenza di Prima Istanza.

Firm. TOREGGIANI, *Presidente.*

TAVERNARINI, VALENTI, ANGELINI e BERTANI.

Poscia nel 31 marzo 1854, passando a giudicare il Guidugli, lo stesso Tribunale lo condannava alla pena di morte, da subirsi sulla forca, nella confisca dei beni, salvo la rifusione dei danni agli Eredi dell'ucciso.

Firm. TASSONI, *Presidente.*

TAVERNARINI, ANGELINI, BERTANI e GARDINI.

Dissentivano per altro in quanto al Guidugli due dei Giudici dell'Appello, vale a dire li signori avvocati Angelini e Gardini, i quali opinavano doversi il medesimo condannare soltanto alla galera in vita.

Portata la causa al Tribunale Supremo di Revisione, e tre Consiglieri di esso essendo impediti per legge, facea d'uopo delegare altri individui che ne facessero le veci, i quali essendo stati proposti dal Ministro, S. A. R. rescriveva:
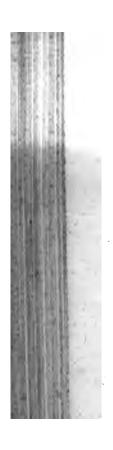
" di tal causa, onde si facc
" giustizia dei rei. "

Praga, 7 maggio 1854.

Firm. Fra
D. C. Pa

Il Supremo Tribunale per
sigliere Luigi Boni e ff. di
glieri Edmondo Musi, Ron
Borsari e Luigi Battilani,
Supplenti, Presidente Sant
dente Odoardo Manganelli,
dannava:

1.° La Francesca Sant
a vita;

2.° La Giovanna Santi
carcere per anni venti;

3.° Roni Pietro, alla
anni venti;

4.° Guidugli Francesc
della galera per anni venti

E dichi

Che stanti come stanno
a condannare la Marianna

Ha poi condannato li predetti Francesca e Giovanna sorelle Santi, e li Pietro Roni e Francesco Guidugli, tutti in solido, all'emenda dei danni verso chi di ragione e nelle spese di vitto e processo.

BONI, *anz. ff. di Presidente.*

MUSI, BORSARI, MANINI, L. BATTILANI, S. BARBERI, MANGANELLI.

Anche questa decisione non passava senza dissensi, mentre i consiglieri Boni e Borsari e il supplente Barberi erano di parere che la Francesca Santi dovesse condannarsi a morte, e li Roni e Guidugli alla galera in vita. Questo dissenso vedesi postillato a matita da S. A. R. in alcuni luoghi, e specialmente a pagina 17, di fronte ad una argomentazione a carico delle sorelle Santi, si leggono di fronte le parole: *Argomento concludentissimo;* — e alla pagina 19 le altre: *Argomento senza eccezione trascurato affatto dagli altri sei Consiglieri;* — a pagina 31, di fronte all'argomento che si trae da una certa ammissione fatta dalla Lucia Santi, leggesi: *Non si capisce come non si valuti tale confessione;* — a pagina 33, di fronte ad un argomento con cui si tende ad escludere dal giovare alla Francesca Santi la scusa dell'età minore, leggesi: *V'è anche il paragrafo relativo che mette a pari condizione quelli che superano i* 18 *anni;* — a pagina 36 di fronte alla citazione di due decisioni del Supremo Consiglio del 1791 e 1796, leggesi: *In tempo che il Giudice faceva da giudice e non da difensore del reo;* alla pagina 37, di fronte infine a quel tratto del dissenso in cui si argomenta essere il Roni uno dei più *attivi, se non il principale mestatore della trama,* e si propone la pena della Galera in vita, leggesi: *Se era il principale mestatore, perchè non la morte?* La stessa A. S. sulle prescritte Sentenze emetteva la seguente Risoluzione:

6.° Il Ministro di Grazia e Giustizia eseguirà senz'indugio e sotto la sua più stretta responsabilità quanto ordiniamo col presente Decreto, e nello stesso tempo ci proporrà i membri di una Commissione che col massimo rigore dovrà indagare se i sopraddetti mancarono per inerzia, incapacità o dolo.

Vienna, 25 febbrajo 1853.

N. 954.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

« Facendosi luogo al giudizio di Revisione nella Causa Criminale del parricidio Santi, ed essendo Noi tenuti per obbligo di coscienza a provvedere che agli autori e complici di così atroce delitto venga inflitta la debita pena;

» Ordiniamo che il Supremo Tribunale di Revisione abbia nella causa di cui si tratta a giudicare indistintamente di tutti i rei che formano il soggetto della Sentenza di appello. Vogliamo inoltre che, proferita la decisione, il Tribunale Supremo ci faccia un rapporto:

» 1.° Sulla irregolarità e trascuratezza che siano da attribuirsi al Giusdicente ed ai Cancellieri dai quali venne compilato il processo, nonchè a qualunque altro che abbia avuto parte in quel processo e nella custodia di rei;

» 2.° Sulle mancanze di cui si siano resi responsabili il dottor Simonetti, come testimonio, e il giudice Fattori nella Sentenza di Prima Istanza.

» Il Tribunale Supremo ci proporrà in pari tempo le misure che fossero da prendersi contro ciascuno dei predetti individui, a salutare esempio di chi per l'avvenire sarà per trovarsi in eguali circostanze.

» Questo Nostro decreto modifica l'anteriore Nostro sullo stesso argomento, che è datato da Vienna. »

Venezia, 9 marzo 1853.

Firm. FRANCESCO.

D.r CARLO PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Il Tribunale Supremo riferiva li 22 ottobre di essere in voto:

1.° Che contro il cancelliere Cavazzoni, ora in disponibilità con due terzi dello stipendio che da lui si percepiva come Cancelliere nella Giusdicenza di Minozzo, coll'esercizio della Procura nanti la Giusdicenza di Scandiano, e ciò sino a nuova Sovrana Disposizione, non vi sia luogo ad ulteriore misura;

2.° Che il Giusdicente Lucchesini, ora Avvocato de' Poveri in Reggio sino dal 28 dicembre 1850, abbia a conservarsi nell'attuale impiego;

3.° Che attesa l'avvenuta morte del giudice Fattori sia cessata la causa di qualunque proposizione, la quale in qualunque evento, per le cose di sopra notate, non avrebbe potuto essere che favorevole;

4.° Che non siano contabili di colpa il dottor Simonetti ed i cancellieri Ortalli, Girolami e Martinelli.

5.° Che non si faccia luogo ad ulteriori misure contro il Custode Francesco Azzi.

Modena, 22 ottobre 1855.

Pel Supremo Tribunale di Revisione,

L. Boni, *f. di Presidente.*

Al séguito di questo voto il Duca rescrisse:

N. 1585.

« Visto, senza maravigliarci, l'esito delle ricerche fatte dal Supremo Tribunale sul processo Santi e sulle irregolarità, riconosciute in parte ma scusate del tutto nelle conclusioni; per cui si metterà agli atti questo tristo affare, mentre non dubitiamo che l'ordine di dar finalmente corso alla Sentenza per le poche superstiti colpevoli sarà stato eseguito. »

Agnano, 28 ottobre 1855.

Firm. Francesco.

D.r C. Parisi, *Segr. di Gabinetto.*

S. A. R. veniva in determinazione di fare acquistare dalla Camera Ducale la casa dove era stato ucciso Francesco Santi; ed essendovi qualche difficoltà per la circostanza di un condominio, eliminate queste finalmente e fatto l'acquisto in contradditorio di un curatore all'Eredità del medesimo Francesco Santi, il Duca (come risulta da Dispaccio del Ministero delle Finanze 2 luglio 1856 N. 6381), volendo che nella mancanza del pubblico esempio per tale orribile misfatto, avvenuta per una serie di circostanze deplorabili e per la seguíta morte di quasi tutti i rei durante il processo, siavi almeno un atto che vi supplisca in qualche modo, si è benignamente degnata, con venerato Rescritto d'jeri, N. 2462, di disporre quanto segue:

1.° Che la predetta Casa, ora camerale, venga demolita fino dalle fondamenta.

2.° Che tale demolizione si faccia colla massima solennità possibile alla presenza delle Autorità della Provincia e Comunali.

3.° Che sia letto un breve sunto della Sentenza e dei motivi di tale demolizione prima d'intraprenderla.

4.° Che l'area acquistata dalla Ducal Camera venga ceduta a qualche Chiesa od Opera Pia, su di che verrà da questo Ministero sottoposta al Duca l'analoga proposizione.

Appendice alla Relazione Santi.

Riscontri dati alla Commissione compilatrice della presente Raccolta dalle Delegazioni di Pubblica Sicurezza in Carpi ed in Sassuolo.

Carpi, 3 agosto 1859.

Emerge di fatto anche da questi Atti, che la Marianna Santi di Vergemoli, con foglio dell'*ex* Assessorato di Buon Governo 27 ottobre 1855, venne per relegazione accompagnata all'*ex* Commissariato politico in questa città, onde fosse sorvegliata di giorno e custodita di notte nelle carceri di Polizia. Il sud-

detto foglio contraddistinto dal N. 5778 P. G. prescriveva che la suddetta donna dovesse di giorno incombere a procacciarsi un mezzo di sussistenza, ed un luogo di ricovero per la notte, al qual punto sarebbe cessata la corrisposta della razione e la di Lei notturna custodia nelle carceri.

Nel 24 dicembre successivo, questo Commissario informava l'Assessorato che la Santi non aveva trovato ancora nè mezzi di sussistenza, nè luogo di ricovero; dietro di che lo stesso Assessore, con altro foglio N. 350 del 21 gennajo 1856, disponeva per la continuazione della precedente misura per un altro trimestre.

Finalmente, dietro eccitatoria dell'Uffizio locale, 9 aprile 1856, il ripetuto Assessore ne estendeva illimitatamente la durata sino *a nuova disposizione*, con Dispaccio del 19 stesso mese ed anno N. 1846.

Da quell'epoca null'altro emerge da questi Atti fino al 22 agosto dello stesso anno 1856, epoca nella quale il ripetuto Assessore, con lettera 4223 P. G., ordinava al Commissario locale di far accompagnare in vettura a disposizione di quell'Uffizio la Santi, che per *motivi particolari* moventi il Ministero di lui Superiore, dovea essere passata a Sassuolo colla stessa condizione portata dall'originario Dispaccio 27 ottobre 1855.

Altrettanto venne eseguito nel 26 dello stesso mese d'agosto 1856, senza che di null'altro consti in progresso fino al giorno d'oggi, nemmeno della ricevuta e riscontro, che pure per regolarità richiedeva la remissoria di questo Uffizio N. 1828, portante quell'ultima data.

È dispiacente quindi il sottoscritto di non poter fornire a codesta Eccelsa Magistratura dati ulteriori e positivi, e data così evasione all'ossequiato di Lei foglio N. 4, P.° II. del 1.° corrente, resta coll'onore di rassegnarle la sua più distinta stima ed alta considerazione

D.r Bartoli.

Pizzarelli, *Cancelliere.*

Sassuolo, 10 agosto 1859.

« La Marianna Santi, vedova Roni, di Vergemoli, venne relegata in questo Paese sulla fine dell'agosto 1856, per ordine del Buon Governo, come risulta da lettera dell'*ex* Assessorato del B. G. stesso del 27 agosto detto anno N. 4293, con obbligo però di costituirsi ogni sera in queste carceri di Pubblica Sicurezza per pernottarvi, lasciandola libera nel giorno per procurarsi i necessarj mezzi di sussistenza.

Durante sua dimora in questa nobil terra, la Santi fece la conoscenza di una famiglia presso cui ogni giorno si recava ad occuparsi nel lavoro di telajo, restituendosi poi tutte le sere all'*Ave Maria* alle locali carceri, ove effettivamente pernottava.

Nel mattino del 13 maggio 1857 sortì dalle carceri, e per non avervi fatto più ritorno nè fra la giornata nè alla sera, il carceriere ne diè tosto avviso a questo Uffizio a scarico di suo dovere, e d'allora in poi la donna in discorso non vi fece più capo.

Altrettanto partecipo alle SS. LL. Illustr.e ad evasione del foglio 5 corrente N. 13, ed ho l'onore di confermarmi con distinta stima e considerazione.

D.r Carlo Bosetti.

Relazione sull'affare Gianfranchi e Borghetti.

Nel 21 marzo 1848 accadde in Avenza un movimento popolare, e nel tafferuglio venne disarmato un vice-brigadiere dei dragoni, Luigi Alberti, e feriti i dragoni Luigi Della Casa e Giuseppe Pisa.

Ricuperata dal Governo Estense la provincia di Massa, e reputandosi non compreso quel fatto nell'amnistia, furono processati li Jacopo, contumace, e Giuseppe, padre e figlio Gianfranchi, Ercole Bagnoni, Vitale Menconi, Giuseppe Borghetti, Domenico Vatteroni e Celidonio Ragaglini, del paese stesso.

Su questo emanò Sentenza del Giudice di Prima Istanza in Carrara, il quale

1.° Dichiarò doversi dimettere a processo aperto i detenuti Vitale Menconi, Ercole Bagnoni, Celidonio Ragaglini e Domenico Vatteroni;

2.° Condannò Jacopo Gianfranchi, contumace alla procedura, alla pena di anni due di carcere; Giuseppe Gianfranchi, detenuto, al carcere fin qui sofferto; e Giuseppe Borghetti, nella pena di un anno di carcere, compresa la sofferta.

Ed inoltre tutti tre li condannati ed in solido nell'indennità di ragione a pro dell'offeso Della Casa, e gli ultimi due nelle spese di vitto e processo.

Resa nota a S. A. questa Sentenza, prescrisse:

N. 1830.

« Siccome il dragone, che noi abbiamo veduto posteriormente, rimase storpiato ed inabile a qualunque lavoro, per cui gode pensione a carico esclusivo del paese di Avenza, ci sembra che le condanne sieno eccessivamente miti, e quindi, riveduta la Sentenza, se essa non contentasse pienamente, si rimetterà il processo al Tribunale d'Appello. »

Modena, 14 marzo 1851.

Firm. Francesco.

D.r C. Parisi, *Segr. di Gabinetto.*

Interpellato in proposito il Procuratore Fiscale in Massa, dichiarò di non avere interposto appello contro la Sentenza succitata, perchè, in quanto ai dimessi per mancanza di prova, era stato esso pure in voto per la dimissione; quanto poi a Jacopo Gianfranchi, perchè anche per esso la Sentenza era riescita conforme al voto fiscale; e quanto, infine, agli altri due, perchè poca essendo la differenza tra le sue conclusioni e la Sentenza, la pendenza di un Giudizio di Appello avrebbe fatto subire ai rei una carcerazione più lunga di quella per la quale esso

Procuratore Fiscale aveva opinato. Non ostante questo voto, con Rescritto riferito 14 marzo, venne rimessa la causa al Tribunale d'Appello in Massa, il quale, con Sentenza 8 maggio 1852, dichiarava:

1.° Ben giudicata la dimissione dal carcere per insufficienza di prove e di indizj a sostenere i reati rapporto ai medesimi Vitale Menconi, Ercole Bagnoni, Celidonio Ragaglini e Domenico Vatteroni;

2.° Condannò

Il Gianfranchi Jacopo, contumace, alla pena di anni quattro di ferri;

Gianfranchi Giuseppe alla pena di anni quattro di carcere; e

Borghetti Giuseppe alla pena di anni due pure di carcere, compresa la sofferta in quanto a questi ultimi due.

3.° E condannò tutti e tre, li Gianfranchi e Borghetti, in solido nelle spese di causa e alla indennità di ragione a pro dell'offeso individuo.

Sottoposta a S. A. R. questa Sentenza, rescriveva:

Prot. N. 3171.

« Vista la Sentenza del Tribunale d'Appello in ordine al ferimento e crudele maltrattamento del dragone Della Casa per parte del popolaccio rivoluzionario di Avenza il 20 marzo 1848, troviamo la medesima giusta, ed approvandola, s'incarica il Ministro di Grazia e Giustizia a far rimarcare al Giudice che diede la prima Sentenza come egli agì malamente verso dei delinquenti, che anche in forza delle loro tendenze sovversive e nemiche al nostro Governo non meritavano alcuna grazia o riguardo. »

19 giugno 1852.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Li condannati ebbero ricorso in Revisione per titolo di nullità assoluta contro la Sentenza d'Ap-

pello, dichiarandola tale perchè proferita a loro insaputa, e invocando anche il favore dell'amnistia. Il Tribunale Supremo, scorgendo interposto il ricorso in tempo che non era conosciuto il Chirografo 19 giugno, fece rapporto dell'emergente in data 9 agosto 1852, firmato Valeriani, vice-presidente, Boni e Musi, e dimandando norma di contegno; al che S. A. rescrisse:

Prot. N. 4729.

« Trattandosi di Sentenza da noi approvata, non si fa luogo alla revisione, e ci meravigliamo che l'Appello abbia appoggiato un tal ricorso. »

13 agosto 1852.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Relazione sul Processo contro Ferdinando Zona domiciliato a Samone.

Il Zona fu costituito reo dalla Giusdicenza di Guiglia per omicidio doloso nella persona di Francesco Brascaglia, e il Tribunale di Prima Istanza, con Sentenza 16 marzo 1850, condannò il Zona a cinque anni di carcere, alla pecuniaria di 25 scudi d'oro, all'emenda dei danni verso la famiglia dell'ucciso ed alle spese di vitto e processo. Ma l'Appello, con Sentenza 25 luglio di detto anno, per mancanza di prove, assolse il Zona, *rebus sic stantibus*, dal contestatogli reato, salvo di riaprire il Processo al sopravvenire di prove.

Resa nota questa Sentenza a S. A. R., e fatta supplica dalla vedova del Brascaglia, S. A. R., con Rescritto spedito al Ministero di Buon Governo col N. 3590 del 1852, decretò: « Rimesso al Ministero di Grazia e Giustizia, che ci presenterà la Sentenza assolutoria circa l'omicidio di cui chiedemmo informazioni alla Polizia. La chiediamo per avere Noi ogni giorno più motivi di essere malcontenti dell' impunità che hanno nel Nostro Stato i più

gravi delitti. Intanto l'uccisore pagherà 30 franchi mensili di pensione alla famiglia dell' ucciso, e ciò sinchè l'assassino viva. »

Modena, 17 luglio 1852.

Firm. FRANCESCO.

Relazione sul Processo contro Giuseppe Majoli.

Condannato il Majoli dal Tribunale di Prima Istanza in Reggio, con Sentenza delli 30 giugno 1854, alla galera per 20 anni, ed in solido colla sorella di lui Domenica alla rifusione dei danni alla famiglia di Domenico Costi e nelle spese di vitto e processo, e ciò pel titolo d'omicidio doloso del suddetto Costi; il Tribunale d'Appello in Reggio, con Sentenza 15 dicembre 1854, mutava la pena in 12 anni di carcere e accessorj come sopra.

Ricorreva la moglie del condannato Majoli a S. A. R. per essere esonerata dalle spese, la cui esazione, per la quale il Fisco praticava gli atti forzosi, riducevala alla assoluta mendicità.

Il Ministro, con sua Relazione N. 2550, presentava le preci di quella e conchiudeva nei termini seguenti:

« Presento alla R. A. V. supplica della Boretti Majoli per la sovrana disposizione intorno alla medesima, facendomi lecito di osservare che concedendo la grazia implorata da essa donna, non si benefica il reo, ma l'innocente sua famiglia, che resterebbe avvolta nella miseria qualora venisse spogliata di quelle poche sostanze. »

S. A. R. peraltro rescrisse:

Prot. N. 3351.

« Non si fa luogo alla domanda, perchè in certi casi atroci anche la famiglia deve soffrire, come nei confischi ecc., ed infine dopo i 12 anni l'in-

N. 147.

» Per render quieta la coscienza del giudice è necessario che vi sieno le prove legali e che possa aver luogo la difesa.

» Ora il delitto in genere è provato, l'imputata è confessa, la sua incapacità a comparire in giudizio non toglie nulla alla prova testimoniale.

» Finalmente, non amando noi che nè la pazzia, nè le convulsioni si diffondano troppo ed attacchino tutti gli imputati di enormi delitti, i quali pur troppo vanno tuttodì aumentando, Decretiamo che si stia all'ultima proposta qui fattaci, cioè che si prosegua il giudizio contro la Spadoni, al bisogno anche senza il di lei personale intervento. »

Modena, 13 gennajo 1858.

Firm. FRANCESCO.

D.r PARISI. *Segr. di Gabinetto.*

Il rifiuto di uno dei giudici ad intervenire al giudizio, appunto in vista dell'emanata sovrana determinazione, oppose ostacoli alla di lei esecuzione, di guisa che, anche per le osservazioni in proposito di altri magistrati e del difensore, si dovè necessariamente soprassedere al giudizio. Fu allora che il Ministro di Grazia e di Giustizia, prendendo nella dovuta considerazione le riflessioni nella specie a lui sottoposte dalla magistratura, rassegnava relazione al Principe per un provvedimento; della quale si trascrive fedelmente la parte finale.

« L'accusata insiste per volersi trovare presente, allegando interessarle fare delle dichiarazioni e intendere ripetere testimoni; e il difensore, scusandosi colla necessità di coscienza congiunta all'uffizio della difesa, fa conoscere di ritenersi obbligato a sostenere a pro della sua cliente la tesi, che in giudizio capitale non si possa devenire in nessun caso all'applicazione della pena ordinaria, dove sia passato sopra alla formalità di rigore, cioè del di-

battimento, che nell'attuale legislazione tiene luogo dell'altra, che nel sistema precedente chiamavasi legittimazione del processo, e che era condizione *sine qua non* d'un regolare giudizio, ma che la provvida legge rendeva effettuabile in qualsivoglia circostanza meno preveduta o prevedibile.

« Questa inattesa obbjezione e difficoltà hanno impegnato le più mature e coscienziose diligenze e considerazioni del Ministro di V. A. R.; il quale per una parte è perfettamente rassicurato sulla più esatta verità di ciò che riguarda alle morbose affezioni della donna, alla violenza e pericolo dei sintomi relativi, ed agli impedimenti indi provenuti all'ultimazione del giudizio; e per l'altra non può nè deve dissimulare il peso delle nuove difficoltà messe innanzi dalla difesa in ordine alla forza ed estensione giuridica dell'adottato temperamento eccezionale, a riscontro di tutte le altre affini legislazioni contemporanee, le quali non privano il reo del presidio del dibattimento nei casi d'incolpabile impotenza a potervi assistere. »

E sotto la data del 25 maggio 1858 ed in N. 1221 P. G. il Ministro medesimo dichiarava:

IL MINISTRO

» In séguito di sovrana abilitazione riportata *vivæ vocis oraculo* in udienza del 22 corrente in Reggio,

» Autorizza il Tribunale di Terza Istanza in Reggio a sospendere indefinitamente il dibattimento,

» Essendo già decretato un traslocamento dell'inquisita in via di sperimento e di cura.

COCCHI.

E difatti, con lettera N. 1260 del 27 maggio, il prefato Ministero invitava quello di Buon Governo « a far tradurre la Spadoni nello stabilimento penitenziario di Bomporto, sotto buona guardia, per

essere ivi tenuta in osservazione e cura fino a nuova superiore determinazione. »

—

Estratto del Processo N. 18 compilato dall'auditorato Militare Generale Estense contro Vincenzo Romei fu Domenico di Castelnovo ne' Monti, condannato dal Consiglio di Guerra con Sentenza del 6 maggio 1859 per delitto d'illegittimo arruolamento.

Dà moto a questo procedimento il rapporto che si trascrive nella sua integrità:

REAL REGGIMENTO D'INFANTERIA DI LINEA ESTENSE.

2.ª Battaglione. 2.ª Divisione.

Relazione rispettosa al lodevolissimo Comando del 2.° Battaglione in Reggio.

« Nella giornata di jeri, giorno 11 corrente mese, avuto verbale rapporto e volontaria manifestazione dai tre comuni dell'8.ª Fucilieri, Bartoli Angelo, Barozzi Antonio e Luppi Giovanni, che da qualche giorno certo Vincenzo Romei, detto il Negro, fabbro-ferrajo di qui, cercava subornarli perchè disertassero al Sardo, promettendo loro denaro, vestiario ed indicazione della strada sicura da prendere, venne in séguito dallo scrivente disposto che, a legale constatazione del fatto, accettassero in apparenza la proposta, che veniva loro suggerita dal subornatore.

« In séguito di che, permesso ai tre sunominati soldati che stessero per quella sera assenti dall'appello, venne ordinata una sorveglianza segreta, onde tener d'occhio il fatto che stava per maturarsi.

« Venuto in cognizione che verso le ore nove pomeridiane i tre soldati si erano radunati nell'abitazione del menzionato Romei, precisamente nel centro di Castelnovo, venne ordinato al sergente Gatti Federico della 7.ª ed una pattuglia di portarsi a scoprire il *club*, lo che venne eseguito, previo l'aver preso seco

loro due testimonj borghesi onde potessero maggiormente constatare il fatto: lo che venne poscia eseguito nei termini e modi espressi nel rapporto del sergente Gatti, pattuglia e testimonj.

» Tradotto l'arrestato al Quartiere della Divisione in semplice busto di camicia, venne dallo scrivente ordinato venisse posto in carcere, e per non esservi in luogo prigioni militari nè politiche libere, con assenso dell'illustrissimo signor Giudice locale, venne posto in una criminale, separato e con sorveglianza.

» Pertanto si rassegna rispettosamente la presente Relazione unitamente al Rapporto dell'arresto eseguito e si attendono ordini in proposito per norma.

Castelnovo ne' Monti, li 12 aprile 1859.

Il Comandante la 2.ª Divisione,

POULLÉ. »

Furono in base di questo rapporto e del verbale d'arresto assunti in esame li tre fucilieri Bartoli, Barozzi e Luppi, nonchè i due testimonj borghesi intervenuti all'arresto medesimo: e mentre questi ultimi non deponevano che dalla presenza di coloro entro l'abitazione del Romei in abito da borghese, tutta la prova del delitto veniva in sostanza posta in essere dal deposto dei tre fucilieri suddetti, compartecipi di quella trama, della quale figurava il Bartoli principale maneggiatore, ad insinuazione del proprio Capitano.

Il Romei si rese negativo, e spiegò la presenza dei militari travestiti in di lui casa coll'introdurre che erano costoro (già di lui conoscenti) entrati da lui in quella sera per mettersi in pronto così travestiti ad un'importante arresto, per l'esecuzione del quale altri loro compagni d'armi dovevano sopravvenire.

E in questa negativa persistette anche dietro il confronto colli Barozzi e Luppi.

Dopo i quali atti l'Auditore, ritenendo il Processo

a sufficienza istrutto, ne compilò il Voto informativo di cui riportiamo fedelmente la parte della narrativa, abbastanza consona allar isultanza degli atti, e la relativa Conclusionale.

Votum informativum.

« Vincenzo Romei, del fu Domenico, nato e domiciliato a Castelnovo ne' Monti, d'anni 28, cattolico, ammogliato, padre di tre figli piccoli, fabbro-ferrajo di professione, mai inquisito ma punito correzionalmente per ubbriachezza. — Il certificato del Parroco locale lo attesta di buona condotta, però lo qualifica dedito all'ubbriachezza. Il suddetto venne arrestato da una pattuglia militare nella sera dell'11 aprile p. p. nella propria abitazione in Castelnovo ne' Monti, e quindi tradotto a Modena, ove fu consegnato nelle carceri Militari il successivo giorno 15 aprile, ed in base dell'ossequiato Dispaccio dell'Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense del 14 aprile 1859 N. 128 P. S. questo R. Auditorato Militare intraprese l'analoga procedura criminale per il seguente titolo:

« Poco dopo arrivata la Divisione del R. Reggimento di linea Estense in Castelnovo ne' Monti, ove resta di presidio, il comune Angelo Bartoli, essendo in compagnia del comune Antonio Barozzi nell'osteria del fornitore militare di cognome Agostini, si avvide che un borghese, di cui seppe poi chiamarsi Vincenzo Romei, intendeva discorrere seco, parlando entrambi di cose indifferenti, nel qual mentre vicendevolmente si offrirono da bere del vino che ciascheduno di loro aveva. — Entrati un poco più in confidenza, il Romei chiamò il Bartoli in disparte e gli palesò che avrebbe a dirgli una certa cosa, ma che non azzardava, facendo con molti preamboli travedere trattarsi di una cosa molto segreta ed importante. — Il Bartoli lo incoraggiva a spiegarsi, e dopo qualche altro esitare, finalmente gli domandò se voleva andar seco; a cui il Bartoli ripeteva, se si aveva ad andare vicino o lontano; e

domandando il Romei un'ultima volta se poteva spiegarsi, ed avuto quindi invito di spiegarsi pure liberamente, esso Romei allora invitò il Bartoli ad andare seco in Piemonte, aggiungendo che con loro sarebbe andato fors'anche il comune Domenichini, perchè aveva intenzione di eccitarlo. — Bartoli allora rispose che egli ed altri due suoi compagni sarebbero pronti ad andarsene, ma che non chiamasse il Domenichini, il quale, essendo coscritto, avrebbe potuto palesare tutto e rovinarlo. — Restavano quindi d'intesa che nella sera stessa avrebbero disertato; ma ciò non ebbe luogo, perchè il Bartoli, appena separatosi dal Romei, si era portato dal suo Capitano, e gli fece rapporto di quanto gli era accaduto; e benchè, d'ordine dello stesso Capitano, il Bartoli, in compagnia di altri due andasse fuori di sera onde sorprendere ed arrestare il Romei in flagranti, non lo incontrarono, quindi se ne tornarono al quartiere. — Il Capitano allora stabilì che il Bartoli con i comuni Antonio Barozzi e Giovanni Luppi (i quali ultimi due avrebbero da servire da testimonj) avvicinassero il Romei onde verificare se sussistono le denunzie fatte dal Bartoli e farne prova in caso affermativo. — Difatti nel giorno dopo questi tre individui trovarono il Romei nella medesima osteria di Agostini, da dove esso in compagnia del Bartoli si diresse verso la stalla, parlando segretamente fra di loro. — Barozzi e Luppi, dovendo testificare quello che accadeva, li seguirono in poca distanza, così che Romei si accorse della loro presenza; ed allora gli fu dal Bartoli annunziato che questi due erano appunto quelli che con loro si sarebbero recati in Piemonte. — Romei, voltosi allora verso quei due, si espresse: - Ragazzi, non vorrei che mi ingannaste -; al che il Luppi rispose, che facesse pure presto perchè aveva fretta di andarsene, non piacendogli il servizio in queste truppe, ove avrebbe a restare ancora per otto anni. Allora il Romei disse che egli pel momento non poteva allontanarsi dal paese, ma che due borghesi li avreb-

e che altrettanto sia stato noto all'inquisito, comprova già il suo operato, mentre arruolava per l'armata Piemontese e per la guerra di cui lo scopo è chiaro a chiunque.

" Il quarto grado di pena consiste, a tenore del § 87, nella galera fra dieci e venti anni.

" Mancano circostanze sì aggravanti che mitiganti di tale rilievo, onde poter farne calcolo nella Giudicatura.

" Dietro il tutto fin qui esposto, pronuncio il seguente mio parere:

" Il giudicabile Vincenzo Romei, come reo convinto dalle giurate deposizioni dei testimonj del delitto d'illegittimo arruolamento, è da punirsi con *dodici* anni di galera.

Modena, 5 maggio 1859.

D.r GENTILLY, Magg. *Aud.*

Tenutosi quindi Consiglio di Guerra il 6 maggio u. p., veniva proferita la sentenza del tenore seguente.

SENTENZA

pronunciata con unanimità dei voti dal giurato Consiglio di Guerra radunatosi per ordine dell'Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense.

" *Vincenzo Romei*, del fu Domenico, nato e domiciliato in Castelnovo ne' Monti, d'anni 28, cattolico, ammogliato con tre figli, fabbro-ferrajo, mai processato, ora, stabilito il delitto in genere, è convinto dalle giurate deposizioni dei testimonj di essersi dato premura, nei primi giorni dell'aprile p. p., di indurre militari Estensi a disertare dalla propria bandiera affine di recarsi in Piemonte per assumere colà servizio militare nell'attuale guerra, somministrando a tre individui delle R. Truppe Estensi vestiario borghese e qualche denaro, promettendo in pari tempo che altro avessero *(sic)* ricevuto in un luogo sul confine, ove li avrebbe fatto condurre da

due individui borghesi; i quali tre soldati nella sera dell'11 aprile p. p. già travestiti e pronti alla partenza, furono sorpresi nella casa del suddetto Romei da una pattuglia militare, alla quale esso pretendeva qualificarli per tre persone del proprio paese da esso lui chiamate a fabbricare del pane, per cui si procedette al di lui arresto e contemporanea perquisizione domiciliare, nella quale si rinvennero gli abiti militari dei suaccennati tre soldati, nascosti in diversi posti entro la camera.

Portata a compimento l'analoga procedura criminale e discussasi la causa

IL CONSIGLIO DI GUERRA,

in applicazione dei §§ 87, 141, 142 e 146, riconoscendo esso Vincenzo Romei reo convinto dalle giurate deposizioni dei testimonj, del delitto d'illegittimo arruolamento, lo condanna alla pena della galera per dodici anni.

Modena, li 6 maggio 1859.

F. GAETANO Cav. CAPPONI, Magg. *Presidente.*

D.r GENTILLY, Magg. *Aud.*

« Confermiamo la presente Sentenza. »

Modena, 14 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

Modena, li 19 maggio 1859.

Pubblicata la presente Sentenza alla parata della Guardia colle prescritte forme.

L'Ajutante di Reggimento,

Firm. CAMORRI.

La quale Sentenza, dietro la riportata Sovrana sanzione, otteneva tosto la coerente esecuzione; se non che poi la mattina del 28 di detto mese veniva il Romei levato dal luogo di pena e posto in

come il più gran bene per lui desiderabile, appose il seguente

RESCRITTO.

« Essendo ormai constatato che il ricorrente rogò l'atto di dedizione ad un governo estero nel 1848, per quanto il ricorrente fosse giovine inesperto ed intimidito, non può tollerarsi che indossi il Nostro uniforme, benchè del resto sappiamo che ora il petente si conduca bene in tutti i rapporti. »

15 del 1858.

Firm. FRANCESCO.

Alla supplica di Giuseppe Pini, con cui implorava la clemenza Sovrana per essere ausiliato a far progredire negli studj di pittura presso l'Accademia di Modena un di lui figlio, corredando la supplica di favorevole certificato del Direttore dell'Accademia stessa, fu apposto il seguente

RESCRITTO.

F. 76. F. 234. — P. N. 634.

« Non crediamo bene di far aumentare per fatto Nostro il numero dei Pittori ed altri simili artisti, che se non divengono perfetti, difficilmente ponno guadagnare da vivere onestamente. »

4 febbrajo 1858.

Firm. FRANCESCO.

Alla supplica della Carlotta Corbelli, vedova di certo Geminiano Corradini, con cui, in forza dei servigj prestati dal defunto di lei marito per ben 26 anni, sì nel Corpo dei Pionieri che nei R. Dragoni, chiedeva una pensione, il Duca Francesco V contrapponeva il seguente

RESCRITTO.

P. N. 2325.

« Le apparenze della petente e figlia, nel vestiario

in ispecie, non indicano miseria; d'altronde la petente è giovane, e Noi abbiamo infiniti altri più bisognosi da sussidiare, quindi non si fa luogo alla domanda. »

Modena, 24 settembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

Alla supplica di certo Collas Ferdinando, di Modena, che dimandava un'udienza a Francesco V, contrappose il seguente

RESCRITTO.

« Benchè conosciamo a fondo il Collas per un cattivo soggetto, siccome ne abbiamo ricevuti anche altri simili, potrà spedirci una supplica e venire in persona, ma sappia solo che non otterrà da Noi nè impiego, nè aumento d'una pensione che gli lasciammo per semplice commiserazione. »

30 luglio 1858.

Firm. FRANCESCO.

Alla supplica di Orlandini Antonio, di Sant'Ilario, che chiedeva di essere rimesso nell'antico posto di Agente Comunale, fu attergato da Francesco V il seguente

RESCRITTO.

« Naufrago per poca testa dalla Milizia ed incapace d'altri impieghi. »

Ad un certo Andreani Camillo, di Rubiera, che addimandava di diventare Ripostiere in Corte, il Duca Francesco V rispose:

« Visto e non altro, non occorrendoci un Confetturiere, massime uno venuto da Torino. »

Al memoriale di Giuseppe Rossi Deodati, con cui chiedeva che gli venisse ridata la Seconda Parte del suo lavoro sulle Opere Pie, e desiderava di conoscere gli appunti fatti dal signor Fulcini alla Statistica e Storia per farvi le debite correzioni, il Duca attergava il seguente

RESCRITTO.

N. 251.

« Noi non desideriamo mai di avere tali carte, che raramente abbiamo tempo di leggere, e che spesso vengono smarrite, almeno per certo tempo, non potendo Noi perdere il tempo a cercarle. Il Rossi quindi se l'imputi a sè stesso se non gli si retrodanno le carte stesse. »

Modena, 28 giugno 1858.

Firm. FRANCESCO.

Alla supplica di Costante Ferrari, che a nome dello zio Jacopo Ferrari chiedeva che quest'ultimo potesse ripatriare, atteso lo stato infermiccio e l'infelice condizione di quasi cecità, venne da Francesco V attergato il seguente

RESCRITTO.

F. 70 F. 232. — P. N. 2118.

« Considerando essere il Ferrari Jacopo incorreggibile rivoluzionario del 1821, 1831 e 1848, benchè lo sappiamo ormai impotente per età a nuocere, per l'esempio altrui lo vogliamo escluso dalla grazia di ripatriare; come pure il ricorrente Costante Ferrari nipote del sopradetto, per la sua cattiva condotta nel 1848, non merita di essere esaudito, nè che facciamo grazia allo zio per un riguardo al nipote. »

Modena, 25 giugno 1857.

Firm. FRANCESCO.
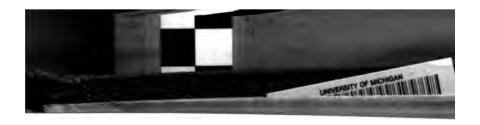
Alla petizione di Nicola Bertoli, di Poggio, e quantunque Capitano della Milizia di Riserva, che ottava ad un impiego giudiziario, fu apposto il seguente

RESCRITTO.

F. 63. F. 231. — P. N. 3479.

« Non si esaudisce, per motivo che la famiglia lo demeritò nel 1848. »

5 agosto 1855.

Firm. FRANCESCO.

Altezza Reale,

In obbedienza dei Venerati Comandi espressi nel Sovrano Rescritto 4 marzo, a tergo delle Preci degli Avvocati Poppi e Ruffini, il Supremo Consiglio di Giustizia si fa un dovere di umiliare alla R. A. V. copia della Sentenza del Consigliere Delegato al Giudizio Economico che ha avuto luogo tra il Conte Flaminio Panigadi e li cessati di lui mandatarj Leonelli, Poppi e Ruffini, dimessa riservatamente in un cogli Atti della Causa nella Cancelleria del Supremo Consiglio il giorno 18, e resa pubblica soltanto in quest'oggi 20 corrente aprile, dopo che è già stata in pronto la copia anzidetta.

Abbiamo con ciò l'onore di profondamente inchinarci.

Dal Consiglio di Giustizia, 20 aprile 1822.

Umilissimi, Ossequiosissimi Servitori e Sudditi Fedelissimi

SPEZZANI, *pel Presidente.*

TOMOSELLI — CUOGHI — VANDINI — TERNI.

Retro.

F. 3 F. B.. — P. N. 1788.

Si risponda al Superiore Consiglio di Giustizia:

Che il rapporto colla decisione del Consiglier Delegato è troppo lungo per esaminarlo nel momento, ma ci riserviamo di farlo in persona, o di farlo fare

da altra persona a tempo più opportuno; intanto resterà sospeso questo affare finchè sia da noi sanzionato, e finchè ci troveremo convinti che la Giustizia voglia soccombente in questo affare il Conte Flaminio Panigadi.

Reggio, li 7 maggio 1822, e scritto di conformità.

Alla Supplica di Bergamini Giuseppe del Finale, che dimanda deroga per l'esercizio della professione Legale, venne contrapposto il seguente

RESCRITTO.

F. 7. F. 234. — P. N. 996.

« Non si può far luogo alla domanda, essendovi anche troppi legali che studiarono in paese. »

Modena, 13 marzo 1858.

Firm. FRANCESCO.

A supplica del Dottor Pietro Riccioli, chiedente d'esser ammesso all'esercizio della professione de'Notaj, il Duca Francesco IV rescrisse:

N. 2910.

« Essendo il ricorrente dei 72 che sottoscrissero l'atto di rivolta nel 1831, non si fa luogo a graziarlo. »

Relazione del Processo costrutto dalla Commissione militare in Modena nel 1853 contro l'ingegnere Francesco Montanari della Mirandola.

Sui primi di luglio dell'anno 1852, il Tenente-Maresciallo Culoz, Comandante la Fortezza di Mantova, chiese al Governo Estense l'arresto e la consegna dell'ingegnere Francesco Montanari della Mirandola, come indiziato di corrispondenza con individui prevenuti di alto tradimento, degenti nelle carceri di quella Fortezza (*Alleg.* 1 *del Processo*).

Il Governo Estense eseguì l'arresto del Montanari, e lo consegnò al Governo Imperiale Austriaco nel 7 settembre successivo, colla condizione che fosse riconsegnato tostochè la di lui persona non avesse più interessato le viste del prefato Governo Austriaco. (*Alleg.* 1 *del Processo*).

Rimase il Montanari nelle carceri di Mantova fino all'aprile del 1853. In tale frattempo fu sottoposto dall'Auditorato Militare Austriaco per due volte a costituto, nel quale spontaneamente confessò:

Che nel maggio e giugno del 1851 era stato invitato, mediante lettera, da Luigi Castellazzo di Mantova per conferire di cose importanti;

Che infatti erasi recato colà, ed aveva avuto un colloquio col predetto Castellazzo e cogli altri di lui conoscenti Giuseppe Barella e Giovanni Acerbi, che lo invitarono ad assumere, in caso di rivoluzione, la direzione dell'attacco e della difesa dei Forti di Mantova e di Verona, che sarebbero stati presi mediante un colpo di mano, traendo partito dalle deboli guarnigioni da cui erano presidiati;

Che in quella circostanza capì che esisteva in Mantova un Comitato rivoluzionario avente per iscopo la liberazione del Lombardo-Veneto dal Governo dell'Austria e la Indipendenza dell'Italia, e che li predetti di lui amici ne facevano parte od erano almeno agenti del medesimo; e senza informarsi dell'epoca del moto insurrezionale e dei mezzi coi quali si voleva attuare, accettò l'incarico assegnatogli ed a questo scopo andò a fare un giro intorno al Forte di Pietole, senza azzardarsi però di introdursi nel medesimo, e si spinse eziandio fino a Verona, dove, col sussidio di persone alle quali era stato diretto dai prefati di lui amici, ebbe a visitare all'esterno alcune di quelle fortificazioni (*Alleg.* 2 *e* 3 *del Processo*).

La prova del preteso delitto del Montanari consiste esclusivamente nella sunnotata di lui confessione, verificata in alcune circostanze dal deposto non giurato dei proprj coinquisiti, Nuvolani Giovanni,

conte Carlo Montanari e Castellazzo Luigi (*Alleg. 4, 5 e 6 del Processo*).

Pubblicatasi in Verona nel 19 marzo 1853 dal conte Radetzky la sovrana determinazione dell'Imperatore d'Austria, intorno alla soppressione del Processo d'alto tradimento, che, come si è veduto, si stava costruendo in Mantova, col condono della pena a tutti quelli che vi erano implicati, il Montanari non fruì di quel beneficio, per essere suddito Estense ed essere stato arrestato nel territorio Estense, per cui venne riconsegnato al nostro Governo, giusta le riserve espresse nell'atto di consegna. Intanto nel 17 marzo 1853, e così due anni dopo, all'incirca, che il Montanari si era reso colpevole del suaccennato delitto contro il Governo Austriaco, venne pubblicato un Decreto di Francesco V, nel quale all'art. 4 si disponeva: « Che coloro che si rendessero responsabili dei delitti di lesa Maestà e di offesa dei pubblici funzionarj verso uno Stato estero ed amico fossero giudicati in unica Istanza da una Commissione militare, che vi applicherebbe la pena comminata ai suddetti delitti dalle nostre Leggi diminuita di un grado.

Il Duca, avvertito della riconsegna del Montanari, emanava il seguente Chirografo in data 8 aprile 1853:

N. 1393.

AL MINISTERO DI BUON GOVERNO.

« L'ingegnere Montanari di Mirandola verrà il giorno 9 corrente consegnato dalla Autorità I. R. al confine della Moglia di Gonzaga alle nostre Autorità. Risultando il medesimo dagli atti trasmessi da Mantova reo di delitto politico, in ispecie in faccia all'I. R. Governo Austriaco, però collo scopo generale ancora di rovesciare tutti i Governi d'Italia e quindi anche il nostro, dovrà giudicarsi dall'apposita Commissione Militare residente in Modena, giusta il disposto dal nostro Editto 17 marzo scorso. Il Ministro

di Buon Governo è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. »

Modena, 8 aprile 1859.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Compiutosi il Processo dalla Commissione Militare, questa, con Sentenza resa ad unanimità di voti nel 28 luglio 1853, assolveva il Montanari, *rebus sic stantibus,* dal contestatogli reato, riconoscendo in pari tempo che niuna prova esisteva in atti che l'inquisito avesse direttamente o indirettamente cospirato contro il Governo Estense; e fondava tale dispositiva sulle considerazioni, che il Montanari doveva intendersi compreso nell'Amnistia Imperiale, e in ogni ipotesi, che non vi era Legge presso di noi che punisse l'azione dal medesimo commessa, non potendo l'Editto 17 marzo 1853 applicarsi al caso dell'inquisito senza fare retroagire la Legge contro il disposto del Gius comune (*Alleg. 19 del Processo*).

L'amnistia di cui qui è parola fu la seguente:

« Le inquisizioni che ebbero luogo in Mantova per delitti di alto tradimento hanno nuovamente comprovato che il partito del sovvertimento all'estero non si stanca d'impedire la consolidazione dell'ordine pubblico in questo Regno, mediante arruolamento d'individui che servono d'istrumento alle sue mire, mediante formazione di complotti tendenti a rovesciare lo Stato, e con altre delittuose mene, e di provocare con ciò la decretazione di severe misure. — Cionullameno S. M. I. R. Austriaca (in vistadelle considerazioni espresse nell'accennato Proclama) si trovò indotta nella sua Sovrana Clemenza a sopprimere questo Processo di alto tradimento, ed a condonare intieramente a quegli individui che in qualsivoglia modo sono o furono implicati nei fatti

costituenti la base del Processo che ora si agita in Mantova, la pena da essi meritata ed ogni altra responsabilità, senza distinzione se i medesimi si trovino o meno già presentemente sotto Procedura ed in istato di arresto inquisizionale, eccettuata soltanto i profughi e requisiti in contumacia. »

Rassegnata cotale Sentenza al Duca, vi fece il seguente rescritto:

N. 4031.

AL COMANDO GENERALE ESTENSE.

« Visto il voto della Commissione Militare in ordine all'Ingegnere Montanari, statoci consegnato dal Tribunale Militare di Mantova dopo gli esami e confronti fatti, onde sia terminato in Modena il di lui Processo, ed applicata al medesimo, a seconda delle nostre Leggi, la pena dovuta al suo delitto di alto tradimento direttamente contro il Governo Austriaco, ed indirettamente contro la Nostra stessa Sovranità;

» Visto che detta Commissione non volle considerare nè la di lui confessata compartecipazione a Sette segrete sotto nome di Comitati, la quale è contemplata nei Decreti del Nostro Augusto Genitore di gloriosa Memoria inseriti nel Bollettino delle Nostre Leggi, nè le da lui spiegate tendenze sovversive contro il Nostro Governo, avendo egli dichiarato di cospirare per volere l'Italia unita, e quindi la distruzione di ogni singolo Governo ora esistente;

Considerato essere importante di ben chiarire il punto della applicabilità o no al Montanari dell'Amnistia accordata generosamente da S. M. l'Imperatore agli inquisiti, il cui Processo non era ancora compito, e la quale può chiamarsi piuttosto soppressione dell'inquisizione anzichè amnistia, supponendo questa il condono di una pena già applicata;

» Ci riserbiamo sui primi due punti di far rivedere il Giudizio da una nuova Commissione Militare, che Noi nomineremo tostochè vi sarà l'Auditore mi-

litare ora mancante. Quanto al terzo punto, dell'applicabilità dell'amnistia, sul quale si aggira la Sentenza, e che non può considerarsi per altro che per la difesa del Montanari, ordiniamo intanto che si sottoponga il caso al Tenente-Maresciallo Barone Culoz, già Presidente della Commissione Militare di Mantova, onde dichiari se il Montanari, qualora non fosse stato riconsegnato prima al Nostro Governo e fosse stato arrestato in territorio austriaco, in luogo di essere stato chiesto a Noi, avrebbe fruita della grazia impartita da S. M. ad altri Inquisiti il cui Processo non era ancora compiuto » (*Alleg.* 20 *del Processo*).

Pavullo, 20 agosto 1853.

. *Firm.* FRANCESCO.

Interpellato il Barone Culoz con lettera di questo Comando Generale Militare, in data 24 agosto predetto, in ordine al terzo punto di cui sopra, rispose con Dispaccio 10 settembre successivo N. 1211: « Che nel caso che il suddetto Ingegnere fosse stato arrestato nel territorio austriaco, egli sarebbe stato senz'altro assoggettato alla Procedura pel delitto di alto tradimento commesso verso l'I. R. Governo Austriaco, e tanto per la sua qualità di forastiero quanto per la gravezza della sua compromissione egli non sarebbe stato in nessun caso proposto per l'abolizione della Procedura relativa e conseguentemente per l'intiero condono, perlochè la Grazia Sovrana di S. M. I. R. A. non sarebbe stata a lui estesa (*Allegato* 20 *del Processo*).

Creata una seconda Commissione composta di persone diverse e di un diverso Commissario fiscale, che venne nominato nella persona dell'Auditore Militare Luigi Kainradh, questi nel voto conclusionale, adottato ad unanimità dai membri della Commissione, riconobbe che nel Processo mancava la prova tanto del reato in genere che del reato in ispecie di avere il Montanari mirato a rovesciare, ad eccezione del Governo Austriaco, gli altri Governi d'Italia, e quindi

lo Stato, e sono così sottratti all'esame della nostra Commissione. Il fatto di questa sottrazione risulta dalla concorde giurata attestazione delli Dottor Emilio Adami e Dottor Francesco Massa, il primo Cancelliere del cessato Auditorato Militare Estense, ed il secondo Cancelliere della cessata Commissione Militare.

Tuttavolta si è potuto stabilire in ordine al Processo Bonani, per le giurate deposizioni del suddetto Dottor Massa e del Giusdicente Dottor Domenico Montagna, che un tempo è stato Auditore Militare e Commissario provvisorio fiscale della Commissione Militare di Modena:

Che il suddetto Bonani fu condannato dalla Commissione di Massa alla pena della Galera in vita quale prevenuto di correità in un tentativo di sommossa avvenuto al posto della Parmignola Estense, ai confini dello Stato Sardo, territorio di Sarzana, nel luglio 1855, per parte di alcuni individui che armata mano invasero la Parmignola, disarmarono le Guardie di Finanza, depredarono la Cassa di quel Ricevitore e tentarono inutilmente di estendere il movimento ai vicini paesi Estensi.

Il Dottor Massa depone che dopo la condanna del Bonani, i parenti di costui ricorsero al Trono per la revisione del Processo e che egli fu incaricato dal Ministro di Grazia e Giustizia Cocchi di esaminarlo e di rilasciare memoria in iscritto delle risultanze del medesimo, corredata di analogo voto.

Esaminato il Processo, riferì che gli sembravano assolutamente insufficienti le prove della reità del Bonani, perchè queste consistevano quasi esclusivamente nel deposto di un confidente della Polizia, che figurava nel Processo stesso come denunziante e testimone ed asseriva di avere veduto il Bonani, armato di carabina, allontanarsi associato cogli altri rivoltosi dalla Parmignola dopo la vana riuscita del loro disegno; e perchè il Bonani aveva offerta al processante la prova dell'*alibi* fondandola sull'attestazione di tre persone degne di fede, anche nel senso

politico, e questa era stata trascurata, contro il disposto dalla Legge, dello stesso processante.

Depone il Montagna che il Duca verbalmente lo incaricò di rivedere il Processo Bonani e di esporgli riservatamente la di lui opinione sulla giustizia della condanna, il che egli eseguì, e col mezzo del generale Sacozzi gli fece avere le di lui osservazioni, concludendo per la revisione formale del Processo, sia in vista dell'insufficienza della prova, che per la trascurata giustificazione dell'alibi proposta dall'accusato.

Depone inoltre il Montagna che il di lui temperamento non venne accolto, e che arrivato in Modena il nuovo Auditore Militare Francesco Gentilly, di nazione Croato, che prima si trovava al servizio dell'Austria, ebbe egli pure commissione di esaminare il suddetto Processo e che spiegò un parere diverso da quello di esso Montagna, per cui il Duca prese una mezza misura, mandando in esilio perpetuo il Bonani.

Relazione sul Processo B....

Premesso che tanto sotto l' abolita legislazione che per le Leggi della nuova Procedura criminale attivata col 1.° maggio 1856 presso i Tribunali di Giustizia dello Stato, vi era e vi è un Procuratore fiscale incaricato dell'esercizio dell' azione pubblica sui delitti, e quindi del diritto di appellare dalle Sentenze di Prima Istanza e di ricorrere in Revisione da quelle d'appello; e che per espresso e chiaro disposto delle vecchie e nuove leggi, il Giudizio doveva considerarsi terminato, quando il Pubblico Ministero e il condannato avevano entrambi accettato espressamente o tacitamente la Sentenza di Prima Istanza e d'Appello; riferiamo il seguente rescritto del Duca, che di motuproprio ordinò la revisione del processo B...

Avendo il Duca chiesto conto al Ministro di Grazia e Giustizia dell'esito del suddetto Processo B...

ed avendo questi, con suo Rapporto 23 ottobre 1849, riferito che le risultanze dell'inquisizione avevano dimostrato che B... andava soggetto ad alterazioni mentali, e che commise il delitto in istato di pazzia, per cui il Tribunale d'Appello, sopra voto conforme del Procuratore fiscale, aveva deliberato — non farsi luogo a procedere ulteriormente contro l'inquisito B... e doversi rimettere il medesimo a disposizione del Podestà del proprio Comune onde provedesse sul di lui conto come meglio crederebbe — il Duca nonostante rescrisse:

N. 5876.

« Trattandosi di un enorme delitto e di prove che a noi non sembrano abbastanza giustificate per giudicare del tutto pazzo e realmente pazzo anche prima del delitto il Processato, si ordina al Supremo Consiglio di esaminare di nuovo accuratamente se il B.... era matto prima dell'orribile delitto da lui commesso, giacchè pur troppo conosciamo la tendenza attuale di trovare per tutti i delitti gravissimi circostanze attenuanti e scusanti il delitto.

28 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

—

A lode della nostra suprema Magistratura dobbiamo dichiarare che in questo, come in altri consimili incontri, non si è mai prestata a proferire Sentenza di revisione, limitandosi semplicemente a riferire sulla causa con relazione al Ministero di Grazia e Giustizia, nella quale, in quanto al concreto del caso, concludeva col fare plauso alla Sentenza del Tribunale d'Appello.

—

Relazione sul Processo P ...

Francesco P... era imputato di avere ucciso con un colpo di bastone e colla qualità aggravante di
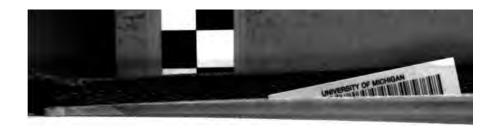
appostamento il di lui parente Carlo P... Avendo il Giusdicente fatto rapporto del caso al Duca, questi commise al Ministro di Grazia e Giustizia di renderlo informato nei singoli stadj di Giudizio dell'esito del Processo.

Sortita la Sentenza di Prima Istanza, che in vista della imperfezione della prova legale della reità dell'inquisito, ed in applicazione dell'art. 28 dell'Editto 7 dicembre 1815, che prescriveva doversi nel caso di delitti portanti pena di galera o di morte irrogarsi pena straordinaria di carcere quando non risultava dai Processi piena prova dei delitti medesimi, aveva condannato il P... alla pena di venti anni di carcere; il Duca vi fece questo Rescritto:

N. 2232.

« Stante il caso gravissimo, e volendo noi d'ora innanzi persuaderci sempre più se la Giustizia si faccia nei nostri Stati colla voluta imparzialità e vigore, soprattutto nei delitti più gravi, ordiniamo di sottoporci la Sentenza del Tribunale d'Appello quando Esso l'avrà pronunziata. »

19 aprile 1852.

Firm. FRANCESCO.

La Sentenza d'Appello fu proferita nel 20 maggio 1854, e condannò il P... a 15 anni di carcere.

Rassegnata al Duca, Egli la rescrisse come segue:

N. 2470.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

« Visto l'atrocità del delitto di omicidio proditorio sulla persona di un parente, quantunque vediamo a primo aspetto che forse non v'è la piena prova del fatto, pure ordiniamo che si riveda il Processo dal Tribunale Supremo di Revisione. »

Modena, 19 giugno 1854.

Firm. FRANCESCO.

Relazione sul Processo B...

Giovanni B... era imputato di avere ucciso una ragazzetta mediante diversi colpi di coltello, senza che apparisse di alcuna causa a delinquere. Il Tribunale di Giustizia in Reggio, giudicando in Prima Istanza e sulle conformi conclusioni del Procuratore fiscale, aveva dichiarato non farsi luogo ad applicazione di pena per lo stato di assoluta imbecillità da cui era affetto il delinquente.

Informato il Duca di questa Sentenza, emise il seguente Rescritto:

N. 344.

« In questo grave caso, conoscendo quanto spesso una mala intesa compassione pei rei, specialmente di morte, faccia, forse contro lor volontà, errare i Giudici nell'applicare loro la pena, nè persuadendoci abbastanza le ragioni addotte nella Sentenza per credere il B... insciente affatto di quello che fece, s'incarica il Supremo Consiglio a rivedere la Sentenza, colla facoltà di cassarla o cambiarla, e qualora non trovi motivo a ciò, si ordina che il furioso e pericoloso maniaco, e non solo imbecille B..., venga a carico del Comune chiuso in San Lazzaro (Manicomio dello Stato), ed ivi custodito come i maniaci col massimo rigore, anche per iscoprire se non siavi finta. »

31 gennajo 1850.

Firm. FRANCESCO.

Siccome la causa non aveva percorso il suo stadio naturale dell'Appello, il Supremo Consiglio promosse il dubbio al Ministro di Grazia e Giustizia, se dovesse prima essere decisa dall'Appello; ed il Ministro. sentita la mente Sovrana, rispose avere Sua Altezza Reale dichiarato, con Chirografo del 9 marzo, che si stesse al rescritto del 31 gennajo sovracitato, per cui il Lodato Supremo Consiglio con Decisione 19 agosto 1851, definendo la causa dichiarò,

che atteso lo stato morboso delle facoltà della mente dell'imputato B..., prima e nell'atto del delitto, non si faceva luogo ad applicazione di pena, salvo le provvidenze che avrebbe sul di lui conto adottato la competente Autorità per prevenire nuovi eccessi a danno di sè e degli altri.

Comunicata al Duca la decisione del Consiglio, vi fece questo Rescritto:

N. 6513.

« Visto e ritenuto il qui entro detto nel rapporto del Supremo Consiglio di Giustizia, resta ferma l'ultima disposizione data nel Nostro Decreto 31 gennajo 1850 in previsione del caso or verificatosi, la qual disposizione dovrà avere il completo e stabile suo effetto, rimanendo a carico del rispettivo Comune il mantenimento del furioso B... nel Manicomio di San Lazzaro presso Reggio. »

Pavullo, 1.° settembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

Relazione su diverse Condanne.

Informato il Duca Francesco V che nelle carceri dello Stato vi erano molti detenuti sotto Processo, le cause dei quali non potevano essere sollecitamente spedite, e che vi era pericolo che la durata del carcere preventivo superasse quella che poteva loro toccare a titolo di pena, ordinava al Ministero di Grazia e Giustizia di richiamare dai singoli Giusdicenti una tabella dei detenuti portanti le qualifiche personali del carcerato, la nomenclatura del delitto di cui era prevenuto, il tempo della detenzione, e le osservazioni, ossiano le ragioni per le quali si riteneva dai Giusdicenti bastantemente punito il reo col carcere sofferto.

Compilate tali note dalle Giusdicenze col numero progressivo dei detenuti, il Duca rilasciava il seguente:

RESCRITTO.

N. 785.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

« Visto le Note dei detenuti sotto Processo, che si ritengono bastantemente puniti col carcere sofferto, che accompagna la nota N. 553 del Ministro di Grazia e Giustizia:

» Visti i nomi di quelli fra i sopradetti che vengono raccomandati dal Tribunale di Revisione, decretiamo come segue:

» Giusdicenza di Modena.

» N. 2, compia l'anno di detenzione, e poi si grazia.

» N. 3, 4, 5, scelgano fra il compiere il Processo o sei mesi di casa di correzione sotto il Buon Governo.

» N. 10, scelga fra compiere il Processo o sei mesi di casa correzionale come sopra.

» N. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si rimettano alla Polizia che li punirà come riterrà meglio, ma in modo sensibile però.

» Giusdicenza di Carpi.

» N. 2, si grazia.

» N. 4, scelga fra tre mesi di detenzione, senza la sofferta, ed il compimento del Processo in carcere.

» N. 5, si grazia.

» N. 8, 9, 10, 11, 12, la Polizia li punisca correzionalmente in modo sensibile, ma non lungo.

» Giusdicenza di Reggio.

» N. 3, si grazia.

» N. 4, idem.

» Giusdicenza di Correggio.

» N. 2. scelga fra il continuare il Processo o tre mesi di detenzione, compresa la sofferta.

» N. 3, scelga fra il compiere il Processo o tre anni di detenzione, compresa la sofferta.

» Giusdicenza di Guastalla.

» N. 1, scelga fra il compiere il Processo o quattro anni di detenzione, compresa la sofferta.
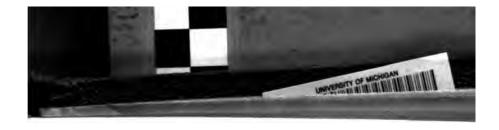
» Giusdicenza di Castelnovo ne' Monti.

» N. 2, come sopra, o subisca sei mesi di detenzione, colla sofferta.

» Giusdicenza di Montecchio.

» N. 2, come sopra, o subisca un anno di Casa di Forza, o sei mesi di detenzione colla sofferta.

» N. 3, come sopra.

» Ci stupisce poi che ci siano proposti per grazia tanti recidivi in furti qualificati ed altri gravi delitti, e che in generale si veda in dette proposte quella eccessiva indulgenza e debolezza che non fa che rendere sempre più frequenti i delitti e maggiore anche agli stessi Magistrati il lavoro.

Modena, 12 febbrajo 1854.

Firm. Francesco.

Gaetano Gamorra, *Segr. di Gabinetto.*

Relazione sul Processo C...

L'Orsola C... era stata condannata alla pena di morte per infanticidio. Nello stadio di Revisione, il difensore della condannata ricorse al Trono per essere ammesso a sperimentare la prova medica peritale sullo stato di mente della donna. Il Ministro di Grazia e Giustizia, nel suo Rapporto 30 giugno 1855, appoggiava la domanda del difensore: 1.° perchè la prova stessa era stata rifiutata dall'Appello e dal Tribunale di Revisione solo perchè richiesta fuori di tempo e fuori della sede naturale del Giudizio; 2.° perchè se fosse stata proposta in tempo sarebbe stata ammessa per non essere contraria alle deposizioni dei testimonj fiscali, taluno dei quali aveva indicato la donna per *sciocca* ed altri per *matta*; 3.° perchè siffatto giudizio medico doveva servire a rendere tranquillo l'animo dei giudicanti; 4.° perchè una relazione del Giusdicente, nelle carceri del quale era custodita la condannata, constatava che, nel tempo segnatamente delle mestruazioni, commetteva atti e stravaganze tali che facevano supporre

un furore venereo; 5.° finalmente, perchè la mancanza di detto giudizio peritale era stata sentita siffattamente dal Procuratore Ducale di Prima Istanza e da uno dei Giudici d'Appello, che aveva loro servito di motivo ad opinare per un recesso dalla pena capitale.

Il Duca rescrisse:

N. 3208.

« Non intendiamo di aderire alla proposta di Periti che esaminino ora la C..., poichè è indubitato che da un lato essa affetterà stramberie e pazzie per salvare la vita, ed i Periti, chiamati in via straordinaria ed eccezionale, non vorranno prendere su di sè di farla condannare, e perciò daranno un voto che non basterà nè ad assolverla e chiuderla qual pazza pericolosa nel Manicomio, nè a condannarla alla pena ordinaria, e si avrà uno dei soliti risultati di una pena straordinaria, che agli occhi nostri è un assurdo. Perciò preferiamo, per quiete di coscienza dei Giudici ed anche Nostra, che i testimonj che qualificarono l'imputata per sciocca e matta siano obbligati a spiegare cosa intendano con ciò di dire, e provino il loro asserto, al bisogno, con altri testimonj. È troppo noto che il popolo usa quantità di termini improprj, e che ogni delinquente, soprattutto le donne vengano qualificate col termine di *matto* o *matta*. Perciò è una grave mancanza nel Giudice se non fa spiegare completamente il testimonio sul significato che egli intende dare ad una tal parola, cosa che si permette che si faccia ora. »

Modena, 30 giugno 1855.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

—

Relazione sul Processo F...

Il Giusdicente di Fivizzano, con Rapporto 13 settembre 1857, riferiva al Duca che la Caterina F... moglie di Giuseppe P... era stata trovata strozzata

nella sua cantina e che vi erano sospetti che ciò fosse succeduto ad opera del marito per mezzo di prezzolato sicario, onde meglio coltivare una tresca che aveva con altra donna:

Il Duca rescriveva il Rapporto come segue:

N. 2730.

« Al Ministro di Grazia e Giustizia, che ci terrà informato dell'esito del Processo per questo esecrando delitto, uno dei tanti che accadono in quest'epoca di demoralizzazione nelle popolazioni e di dottrinarismo nelle Autorità, in ispecie Giudiziarie, e che per questi motivi restano impuniti e ne chiamano sempre altri in maggior numero. »

17 settembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

Relazione sul Processo S... (*)

Il Giusdicente di C... nel 15 marzo 1855, riferiva al Duca che nel 13 di detto mese era succeduto nel suo territorio l'omicidio dell'Anna B..., ad indiziata opera del marito Giuseppe S.... mediante un colpo vibratole sul capo con uno spianatojo da pasta. Accennava il Giusdicente che l'uxoricida era stato arrestato, e che aveva confessato di avere nell'impeto dell'ira tirato alla moglie due o tre colpi a mano vuota. Osservava in pari tempo che la causa del delitto si doveva ripetere da precedenti serj diverbj fra marito e moglie per non infondati sospetti che costei mantenesse una pratica disonesta con un Ebreo, e che vi era motivo per credere che la donna avesse

(*) Per l'intelligenza di questo e di altri tali Rescritti, che il Duca Francesco V era solito di apporre alle relazioni che gli venivano fatte dai Giusdicenti dello Stato sopra i delitti più gravi, è d'uopo notare che per le disposizioni del § 6, Tit. 1.° Lib. 4, del Codice del 1771, le suddette relazioni erano obbligatorie pei suddetti Giusdicenti, e che sebbene nel nuovo Codice di procedura criminale attivato nel 1856 non si facesse parola di tale prescrizione, pure fu mantenuta per Ordine Ministeriale coll'Art. 19, § 3 del Regolamento ed Istruzioni per gli Ufficj de' Tribunali e Giusdicenti 8 maggio 1856.

Il Processo fu costrutto dal Giusdicente Criminale di Modena Dottor Carlo Bonazzi, coll'assistenza del Cancelliere Agostino Biagi, e li prevenuti erano custoditi durante l'inquisizione nelle Carceri della Giusdicenza, dal custode delle medesime Giuseppe Zanotti Gallotti.

Una Commissione Militare instituita *ad hoc* da Chirografo Sovrano in data 5 luglio 1832, rappresentandovi le parti del Fisco lo stesso Giusdicente Istruttore Carlo Bonazzi, proferì la finale Sentenza.

Il Processo ebbe principio da una lettera riservata del Ministro di Buon Governo, Conte Girolamo Riccini, in data 29 maggio 1832, mancante del numero di Protocollo, colla quale avvertiva il suddetto Giusdicente Criminale che dalle *investigazioni che il Ministero aveva fatto praticare per le scoperte macchinazioni e congiure contro la persona di S. A. R. Padrone, era emerso che certo Venerio Montanari, allora detenuto nelle Carceri Criminali di Modena, ne potesse essere informato.*

Invitava dietro ciò il Giusdicente ad assumere in esame il Montanari, ed a sentire in via regolare le altre persone che dal medesimo gli fossero indicate, dandone poi pronta relazione al Ministero per le ulteriori sue determinazioni.

Non apparisce nè dal Processo nè dalla posizione degli Atti dell'Archivio Segreto del Buon Governo, come, quando e da chi avesse il Ministro Riccini attinta la notizia che il Montanari era consapevole di cose riferentisi a congiure; e di ciò il Ministro informante non è mai stato ricercato dal Giusdicente.

Nel 1.° giugno successivo, Venerio Montanari era sottoposto al primo interrogatorio. La fedina criminale di costui lo indicava come correo nelle invasioni con rapina ed omicidj e nelle grassazioni, abigeati e furti qualificati, che si erano commessi nel febbrajo del 1831 da un orda di briganti e ladroni, che avevano infestato alcuni paesi dello Stato Estense, ed indicava pure che costui era stato ne-

gativo su tutte le imputazioni. Sottoposto, come si è detto, all'esame, e ricercato se era a di lui notizia che si fosse cospirato o tramato contro il Duca di Modena dopo il febbrajo 1831, rispondeva in questi termini: « *Che abbia presente, non so di essermi trovato che una volta a discorsi stati fatti contro la persona del nostro Sovrano Francesco IV d'Este.* » Ed interrogato ad esporre quali erano stati quei discorsi, soggiungeva, senza alcuna reticenza, egli che aveva negato le imputazioni di ladro: « Deve sapere che, retrocedendo un giorno circa le tre e mezza pomeridiane da Bastiglia, dov'ero stato a trovare mia madre incomodata, giorno che non so precisare, ma che parmi fosse del mese di febbraro, trovai, nel passare per la strada che costeggia il Canal Naviglio, il signor Cavaliere Ricci qui di Modena, il giovine, cui fatti i miei doveri, si mise meco a discorrere, domandando di mio fratello Catterino, che era sin d'allora qui prigione, se vi era speranza che sortisse, e dicendo che gli dispiaceva sommamente, stante che era un uomo da potersi fidare e potersi in lui compromettere; che aveva però saputo da detto mio fratello che anch'io era uomo fidato, e da ripromettersi in circostanze di entità, e che sarebbe stato bene fossi stato chiamato all'epoca della passata rivoluzione, mentre avrei tenuto sodo, e simili cose di lode. Io lui risposi, che tale affare fu realmente mal condotto, atteso anche che vi erano quasi tutti giovinastri da non compromettersi. Allora egli mi invitò ad entrare in casa, mi volle dare da bere, e poi disse che in piedi vi era un altro affare grande e di somma premura, nel quale aveva piacere che vi entrassi, e che di più mi trovassi un buon compagno e fidato. Richiesto di che si trattava, risposemi che trattavasi di affare grandissimo, per l'esecuzione del quale vi sarebbe stata, non la promessa, ma lo sborso di vistosa somma, e per allora bastava che gli dassi la parola di entrarvi, e *di trovarmi un buon compagno.* Glielo promisi; mi soggiunse che sarei stato avvertito: e

me ne venni via. Verso la metà di marzo, pure ultimo scorso, cioè otto o dieci giorni prima del giorno di San Benedetto, che viene li 21 marzo, arrivò in mia bottega (il Montanari faceva il falegname), che ho nella contrada retro ai palazzi delle LL. Eccellenze, li signori fratelli Marchesi Rangoni, circa mezza mattina, il figlio del tintore della famiglia, cognominato Gasparini (Carlo, uno dei condannati), dicendomi con tutta riservatezza, che nell'indomani notte mi trovassi dal Cavaliere Ricci, col compagno, nel suddetto suo Casino, alle ore undici in punto. Avevo già trovato per mio compagno Giacomo Tosi, detto Tosetti, sartore qui di Modena, abitante nella Contrada Tre Re; andai a prevenirlo, e la sera vegnente ci unimmo, sortimmo tra l'*Ave Maria* e l'ora di notte, da Porta Bologna; tenemmo la strada dietro il Naviglio per non essere visti, e giungemmo al Casino presso l'ora indicata. *Ivi trovammo il detto Gasparini e suo cognato Giovanni Guicciardi, della Bastiglia anch'esso, che sembrava ci aspettassero esteriormente alla porta piccola del casino che guarda verso Modena*; c'introdussero tosto e ci fecero entrare nella saletta, che è la prima camera di pian terreno a mano destra dell'entrata, dov'eranvi il nominato signor cavaliere Ricci, il dottore di medicina Golfieri, il mugnajo Domenico Piva, il muratore Ancini e l'agente comunale Giuseppe Borghi, tutti di Bastiglia. Dopo bevuto alquanto, il nominato signor Cavaliere, cominciò a dire, che *quello era il tempo di trattare dell'affare di cui aveva parlato*, *che tutti ivi trovavansi adunati per la stessa causa, che il necessario per l'adunanza era di conservare il massimo segreto; che l'affare era di torre la vita a S. A. R. Duca di Modena ed altri Stati Estensi, nel giorno di San Benedetto, quando trovavasi nella chiesa di San Pietro qui in Modena, e nel tempo della benedizione; che un giorno prima ciascuno avrebbe avuto due pistole, un lungo coltello in asta e 200 luigi d'oro, il tutto racchiuso in una sporta*; che mentre tre to-

tale Spattini, e nell'ultima, anche il di lui cognato Malagoli, che si trovava in compagnia del detto Gasparini.

Conchiudeva poi il suo interrogatorio, affermando che il sequestro della Duchessa servir doveva, al dire del Ricci, per far deporre le armi a tutti li soldati che erano nello Stato; che le armi destinate all'esecuzione della congiura dovevano essere *consegnate dal Borghi ad esso Montanari e a Tosi*, e che il Golfieri dovea distribuirle agli altri congiurati. — Fallito il disegno, non si era attentato di parlare prima d'allora, perchè vi era di mezzo la vita, che gli sarebbe stata levata o dai socj ignoti della propaganda, o dal Sovrano, contro cui era diretto il delitto; e soggiungeva che il predetto Cavaliere Ricci aveva dovuto facilmente accarezzare il pensiero di tramare quella congiura, perchè anche prima della Rivolta del 1831 avea inteso da diversi che egli aveva contribuito con denari e col mezzo del suo maestro di casa Bacciolani, a coscrivere proseliti per la sommossa e ad armarli per essere poi spediti nella notte del 3 febbrajo in soccorso degli ammutinati nella casa Menotti.

Fin qui il Montanari. Nel giorno 2 giugno, vale a dire, nel giorno immediatamente successivo all'esame di costui, il processante sottoponeva ad interrogatorio Giacomo Tosi.

Giacomo Tosi era detenuto nelle carceri criminali dal 14 maggio antecedente. La di lui fedina constatava che era stato condannato dalla cessata Corte di Giustizia alla galera per 20 anni (senza indicazione di titolo) e che ne era sortito per grazia Sovrana, ed inoltre, che era stato ultimamente carcerato per furto di formaggio, del qual titolo si era reso confesso, accusando di correità il Montanari; essendovi pur anche a di lui carico qualche indizio di complicità negli altri furti qualificati, pei quali era stato motivato l'arresto del detto Montanari.

Tradotto davanti il Giudice Bonazzi, ed assoggettato ad interrogatorio, ecco come si espresse:

« *Interrogato*. Se sappia che siavi una Villa chiamata Bastiglia, dove esista, se siavi stato, quante volte, quando, se da solo, o in compagnia, e di chi, ed a qual oggetto.

« *Risponde*. So che vi è la Villa di Bastiglia per esservi stato due volte in compagnia di Venerio Montanari, falegname qui di Modena, restando detta villa sette in otto miglia inferiormente a Modena. L'una fu per la fiera di San Clemente, cioè nelsettembre dello scorso anno 1831, milleottocentotrentuno, e l'altra nel corrente anno in febbrajo o marzo, che ben non so dire.

« Nella prima volta vi andammo per vedere la fiera, e per restare un poco coi parenti di Venerio, essendoci trattenuti specialmente dal di lui fratello Catterino, abitante in luogo detto la Pedagna, e nell'altra, per essere ad una conversazione che si fece in una casa.

» *Int.* a dire che conversazione fosse, in quale casa, e da chi composta.

» *Risp.* La casa è situata dietro il Naviglio, un buon miglio al dissopra del paese di Bastiglia, superiormente di poco della Pedagna; è ad uso di Casino da campagna, circondato da una parte con giardino e da altra con una specie di bosco. Ivi eranvi sette uomini, fuori di noi due; *e la conversazione riferivasi a zucchette di vin buono lambrusco, ma io non conosco poi detti uomini.*

» *Int.* Se tali persone fossero conoscenti del Montanari, quanto durasse detta conversazione, e dove precisamente ecc.

» *Risp. Trovassimo uno dei detti uomini sulla porta che ci accolse*, e ci introdusse nella prima camera di pian terreno, a mano destra dall'entrata, la qual era ben ammobigliata, con tavola nel mezzo, sopra due lumi accesi, e bottiglie diverse di vino, e vi era anche il fuoco acceso, trovandosi il camino, se non isbaglio, nella muraglia a destra dell'ingresso. Noi fummo accolti con vera contentezza, e vidi che tutti si conoscevano col Montanari.

lo ignorava, perchè in quella conversazione o *non ne fosse parlato, o non lo ricordava.*

» Terminava l' interrogatorio col dire, che non aveva mai confidato quelle trame a nessuno, e nemmeno ne aveva più parlato coi congiurati, perchè *avea rossore e raccapriccio trattandosi di un fatto che lo faceva tremare ed impallidire ogni qualvolta ne pensava*, e *perchè* gli era stato imposto silenzio dai congiurati colla minaccia di essere altrimenti ucciso per mano di taluno di essi. »

Tali erano e sono nella loro nuda, ma eloquente realtà, le deposizioni delli Venerio Montanari e Giacomo Tosi, che furono l'unica prova sulla quale si fondò la Sentenza dell'assassinio giuridico dello sventurato Cavaliere Ricci!

Intanto proseguiremo nell'analisi di questo tenebroso Processo, osservando per maggiore esattezza, e come abbiam fatto fin qui, l'ordine cronologico e progressivo degli atti e documenti che lo compongono. Appena dopo gli esami delli Montanari e Tosi, fu mandato un foglio del Ministro Riccini, in data 3 giugno, al Giusdicente processante Bonazzi, nel quale diceva che si era eseguito l'arresto di Domenico Piva e di Giovanni Guicciardi e che constava al Ministero (senza poi indicare come, quando e per mezzo di chi) che i medesimi doveano avere relazioni nelle pendenze dei Processi e degli Esami, che colla precedente lettera 29 maggio scorso lo avea incaricato di costruire e che per il suindicato oggetto erano rimessi a disposizione del predetto Giusdicente processante.

Dopo di ciò furono assunti gli Esami di Giacomo Pellacani di Bastiglia e di Catterino Montanari, fratello di Venerio. Ambedue erano detenuti per correità nelle invasioni, aggressioni e furti qualificati pei quali erano inquisiti il detto Venerio, e per una parte il Tosi, e si stabiliva coi loro deposti, che Guicciardi, Gasparini, il dottor Golfieri, Piva, Grimaldi, Borghi ed Ancini frequentavano il Casino di campagna del Ricci, quando egli si trovava nel

come dissi, e ci separammo, perchè era diretto a casa mia. *Un giorno di lunedì*, alcuni giorni dopo *la deposta conversazione, vidi nella bottega del ripetuto Venerio, un giovine, che mi parve un tintore, quale Venerio lo salutò e chiamò per Gasparini della Bastiglia, e vidi che era lo stesso Gasparini che si era trovato nell'antidetta conversazione*: come vidi che il Borghi era lo stesso statomi indicato dal Montanari; e a me parve pure con sicurezza che fosse anche il medesimo Piva che avea come sopra veduto, giacchè ora dimostrava di essere un mugnajo, siccome il Gasparini di essere un tintore. Il Ricci, Guicciardi, il dottore e l'Ancini, non so di averli altre volte visti.

Premesso questo preambolo, e dopo alcune altre interrogazioni generiche riguardanti la descrizione dei connotati personali dei congiurati, e se fossero stati veduti nell'andare e tornare dal Casino Ricci, il processante proseguiva l'esame.

« *Int.* se il Montanari gli dicesse l'oggetto della loro seconda gita in Bastiglia.

» *Risp.* Mi disse che andavamo dal Cavaliere Ricci per un affare in cui vi era da guadagnare una buona mancia, *ma non altro, che abbia presente.*

» *Int.* se lui dicesse che era un affare risguardante la passata rivoluzione.

» *Risp.* Non lo rammento.

» Avvertito, per di lui intelligenza che queste risposte non si ammettono, trattandosi di un fatto non rancido, e credersi che il Montanari lui disse doversi trattare d'un affare concernente la rivoluzione.

» *Risp. Sarà, non lo posso negare, ma non mi sovviene; per cui non so dire nè sì, nè no.*

» *Int.* a dire che discorsi si facessero nella suddetta conversazione, riportandoli.

» *Risp.* Sentii che il primo da me descritto ritenuto, come replico, per il padrone di casa, disse, che *presto doveano venire i Francesi*, che *nel giorno*

di San Benedetto, non molto lontano alla detta sera, doveva accadere un gran fatto, un gran colpo in Modena; che San Benedetto doveva portare in quest'anno dei bei fiori; e qui nominarono S. A. R. il nostro Duca e la chiesa di San Pietro. Il piccoletto suddescritto (il dottor Golfieri) mi domandò di che partito io era, e gli risposi che *non ero di alcun partito, perchè ubbidivo a chi comandava.*

» *Int.* cosa fosse detto di S. A. R. il Sovrano di questi Stati, ed in che proposito fosse nominata la chiesa di San Pietro.

» *Risp.* Fu ciò detto, parmi, perchè nella chiesa di San Pietro qui in Modena si solennizza il giorno di San Benedetto, che viene li 31 marzo, e vi si reca il Nostro Sovruno con la Reale sua Famiglia.

» Avvertito a ben riflettere ciò che dice, perchè si ha in atti che fu parlato del Sovrano in termini ben diversi, *dimostranti anzi una congiura contro del medesimo*, e che in altro senso fu pure nominata la chiesa di San Pietro.

» *Risp.* È vero, *arrossisco nel dirlo*, che fu parlato di S. A. R. il nostro Duca in termini differenti, e fu detto dallo stesso signore che fece li discorsi su riportati, *che il colpo da succedere in Modena il giorno di San Benedetto, era di ammazzare il nostro Sovrano entro la chiesa di San Pietro nel tempo della benedizione.*

» *Int.* se fosse detto come e da chi dovesse commettersi un tal fatto.

» *Risp.* Fu detto che dovevano essere in sei a commettere altrettanto, ed era sempre quello, che ritengo fosse il signor Ricci che parlava: tre, tôrre la vita al Nostro Duca, e *tre tôrre in ostaggio la Duchessa.*

» *Int.* a dire come soltanto sei potessero azzardarsi a simile passo.

» *Risp.* Disse ancora il medesimo signore che sarebbero stati protetti da una moltitudine di gente propensa per la causa dei ribelli, la quale si sarebbe trovata pronta in Modena.

" *Int.* a dire da chi dovesse tentarsi detto colpo e se dai radunati.

" *Risp. Non lo so.*

" *Int.* se fosse lui richiesto nome e cognome, e ne fosse fatta nota.

" *Risp. Non lo so.*

" *Int.* come ed in che circostanza intendesse il nome e cognome dei radunati.

" *Risp.* Non vi feci attenzione.

" *Int.* Eppure *risulta in Atti* che esso esaminato fu ricercato del suo nome e cognome, quale fu scritto sopra detta carta insieme agli altri dei radunati.

" *Risp. Mi sovviene* che quel signore, ritenuto per il Cavaliere Ricci, mi domandò nome e cognome, che scrisse sopra di una carta insieme a quelle di Venerio, delli Guicciardi, Piva, Gasparini ed Ancini.

" *Int.* A qual oggetto fosse fatta detta nota e scritto il nome di solo sei.

" *Risp.* Perchè doveano essere quei sei che tôrre doveano di vita il Sovrano ed arrestare la Duchessa di Lui Consorte, come sopra.

" *Int.* Quali doveano essere li tre che attentassero alla vita del Nostro Sovrano.

" *Non so dirlo in questa mia coscienza, perchè, se ne fu parlato, o non vi diedi retta,* o non lo rammento.

« Interpellato in séguito chi dovesse loro consegnare le armi, rispondeva, *che non sapeva dirlo precisamente*, ma che in quanto a lui e a Venerio, gli pareva che *dovesse essere il Gasparini*; e così pure se fosse tentato il regicidio, come non fosse tentato, e se il Sovrano e la Reale sua Famiglia si recassero nel giorno di San Benedetto alla chiesa di San Pietro; dichiarava che non lo credeva o almeno che nol sapeva,, e che non s'era in tutto quel giorno mosso da casa sua, ov'era stato a lavorare del suo mestiere di sarto.

« Interpellato inoltre sull'intenzione dei congiurati per riguardo alla persona della Duchessa e per quale motivo si volesse porre in ostaggio, rispondeva che

realtà potuti deporre, perchè non uditi; ma io li ho deposti perchè il nominato Balugola disse, pregandomi caldamente e promettendomi ricompensa ed assistenza, che Domenico Piva anzidetto si raccomandava a noi due perchè richiesti deponessimo d'aver udito fare li discorsi su riportati o consimili. Costretto in simil guisa il Montanari alla ritrattazione, conveniva togliere anche il deposto del Balugola. Infatti nel 16 giugno, questi era nuovamente esaminato, ed all'interrogazione se intendeva di persistere nel precedente deposto, rispondeva che no, e che il Piva lo aveva interessato a ciò fare, pregandolo di farvi partecipare il Montanari.

Allora il Giusdicente, più quieto che non lo fosse quando, suo malgrado, cominciava a trapelare dal Processo il dubbio che Tosi non avesse detto il vero, si affrettò di stendere un rapporto riservato al Ministro Riccini intorno allo stato delle prove raccolte. Questo Rapporto, che non è nel Processo, si trova nella posizione degli Atti segreti del Buon Governo, e porta la data del 16 giugno. — Nell'istessa sera del 16 seguiva l'arresto del Cavalier Ricci, e la Forza s'impadroniva di molte carte che trovava nella di lui abitazione. Queste carte però sono scomparse dal Processo e non apparisce di che trattassero e cosa contenessero. Convien quindi dire che fossero affatto inocue ed indifferenti, perchè di esse non si è fatta menzione nelle conclusioni del Fisco, e neppure nella Sentenza. Anzi, il fatto della loro sottrazione potrebbe ingerire sospetto che riguardassero cose accennanti alla innocenza del Cavaliere.

Nel giorno 17 furono arrestati anche li Borghi e Gasparini, e tentate, ma non effettuate, le catture di Ancini e del dottor Golfieri, che fortunatamente erano assenti da casa.

Intanto diamo qui nella sua integrità il primo interrogatorio del Cavalier Ricci.

« *Int.* Sulle generali, ecc.

« *Risp.* Sono Giuseppe del vivente Carlo Ricci, d'anni 36 (trentasei), nato e domiciliato in Modena,

possidente, Cavaliere e Guardia Nobile d'onore di S. A. R. Duca di Modena suddetto.

» *Int.* da quanto tempo e per qual causa sia stato arrestato.

» *Risp.* Da sabbato sera ultima scorsa a questa parte sono arrestato, avendo supposto d'esserlo dietro gli arresti stati seguiti in Bastiglia per qualche sospetto sopra di me avvenuto.

» *Int.* quali sieno stati gli arresti seguiti dove sopra, e per quale causa.

» *Risp.* Di Domenico Piva e di certo Guicciardi, che io appena conosco, ed ho sentito dire pubblicamente che sieno stati arrestati per delitti nuovi.

» *Int.* a dire quali sieno questi nuovi delitti, a che relativi, e come.

» *Risp.* Non lo so.

» *Int.* come possa supporre di essere arrestato in conseguenza dei suddetti arresti, quando ne ignora la causa.

» *Risp.* Ho sentito dire quasi volgarmente che li Piva e Guicciardi aveano detto per il paese di Bastiglia che aveano inteso da Lotario Bacciolani, mio maestro di casa in Bastiglia stessa, essere io secolui inteso nella rivoluzione del febbrajo 1831, quando in realtà ciò non sussiste.

» *Int.* con quale fondamento possa essere stato ciò detto.

» *Risp.* Io non lo so, quando la gente non parli per essere il Bacciolani allora mistro (*sic*) di casa mia, mentre su ciò devo e posso soltanto dire, che nel gennajo 1831, trovandomi a Milano, mi scrisse che i miei affari qui esigevano la mia presenza. Prima di partire da Milano rilevai un fermento nel popolo, come che facevansi acclamazioni in teatro, e si offendevano sentinelle per le strade; giunto a Modena, ne parlai così col Bacciolani, come novità della città suddetta; egli mi rispose che andava a succedere qualche cosa nell'Italia, e che sarei stato prima per mia regola avvertito; lo che non fu, e solamente nel giorno 3 febbrajo detto Bacciolani

mandò da me Antonio Gasparini di Bastiglia perchè gli consegnassi quei tre o quattro fucili che avevo, al che risposi che piuttosto di consegnare fucili al Bacciolani, mi sarei fatto strappare il collo, in vista delle proposizioni suddette di detto Bacciolani, e perchè detto Gasparini dissemi che la Bastiglia era sottosopra.

» *Int.* come si trovasse a Milano nel gennajo 1831.

» *Risp.* Perchè vi andai in compagnia del marchese Giuseppe Cavandini, che erasi colà recato per prendere la sua signora, e tardai fino al loro ritorno.

» *Int.* se sappia che il Bacciolani siasi immischiato nella rivoluzione, e cosa abbia operato.

» *Risp.* Ho sentito dire pubblicamente che il Bacciolani fosse il capo della rivoluzione fattasi in Bastiglia, e che nella sera del 3 febbrajo venne alla testa di quegli armati sotto queste mura per coadjuvare forse la rivoluzione della città.

» *Int.* se e con chi fosse d'intelligenza detto Bacciolani.

» *Risp.* Non lo so, ma da quello che ho sentito pubblicamente, era d'intelligenza coi rivoluzionarj di Modena.

» *Int.* come Bacciolani potesse unire tanta gente nella Bastiglia.

» *Risp.* Non lo so.

» *Int.* Se sappia che in Bastiglia fossero altri che agissero direttamente col Bacciolani.

» *Risp.* Ho sentito a dire che molti del paese agirono per unire persone, ma non so chi fossero. »

Interrotto l'interrogatorio per la tardità dell'ora, fu ripigliato nel giorno successivo 19 giugno.

Premesse alcune domande per fargli ammettere, come ammise, che avea un Casinetto in Bastiglia lungo il Canale Naviglio, dove era un boschetto all'inglese che egli coltivava e che era la sua passione, fu

« *Int.* se sia stato solito di rimanere la notte alla Bastiglia.

» *Risp.* Saranno quasi due anni che non sono stato di notte alla Bastiglia, per quanto mi ricordo.

» *Int.* se alcuno di Bastiglia siasi recato al detto di lui Casino in tempo che vi si trovava esso esaminato, e se uniti o no.

» *Risp.* Antonio Gasparini, qual mio falegname, ero spesso da me prima del gennajo 1831, essendovi capitato pochissime volte dopo la rivoluzione; Lorenzo Ancini, mio muratore, era pur lui spesso da me avanti l'epoca della rivoluzione, ed ha proseguito a capitarvi qualche rara volta anche dopo. Il dottor Luigi Golfieri vi è capitato qualche rara volta, e sono pochi giorni che giunto colà *trovai il detto* dottore *coll'Agente Comunale Giuseppe Borghi, e col vice Gerente di Bomporto dottor Bennucci, se non isbaglio, ad osservare il mio giardino.* Domenico Piva, conduttore dei mulini, vi è stato una volta, e vi fu l'anno scorso di primavera con il nominato Antonio Gasparini, non avendolo più veduto, mentre dissi lui che non aveva piacere gli venisse, come in séguito ho detto a tutti gli altri, che si credeva avessero avuto parte nella rivoluzione.

» *Int.* se nello scorso marzo siasi trovato al suddetto lui Casino, e quante volte.

» *Risp.* Vi sono stato benissimo qualche volta, e sempre per il deposto motivo.

» *Int.* se in detto mese abbia avuto occasione di trattenersi la notte al predetto di lui casino.

» *Risp.* No signore. »

E l'interrogatorio terminava con alcune domande generiche intorno al Bacciolani, alla parte che esso recitò nella sommossa del 1831, e se sapesse che il medesimo avesse carteggi e corrispondenze, con chi o dove.

Da tutto ciò si potranno rilevare due cose: La prima, che il processante cercò col mezzo di generiche domande, intrecciate artifiziosamente sovra varj oggetti, di confondere la mente dell'inquisito, per renderlo perplesso e titubante nelle risposte, inconsapevole, com'era, dello scopo a cui tendevano; l'altra che gli tenne gelosamente nascosta l'accusa per torgli i mezzi di difesa e lasciarlo nell'angustiosa

Gasparini ammise di ess
del suo arresto (cioè nel
più, l'altro, cioè il Borgl
una sol volta nell'aprile
del dottor Luigi Golfier
rente di Bomporto, onde
quale circostanza arrivò
trattenne con essi per u

Aveva il Tosi asserito
che non aveva mai visto
della congiura, e che il G
veduto, oltre della sera st
Venerio Montanari pochi
cospirazione. Era quindi
procedere alla ricognizion
rini premettesse la descrizi
primo esame fu ricercato
Ricci e Gasparini erano
che il primo era di statur
piuttosto sottile, dell'appa
di capelli tiranti al biond
mento e di faccia rotond
condo lo descrisse un gio
faccia ovale, dell'apparent
sottile e di capigliatura n
primo esame se avrebbe

carcerario dove si trovava anche il Tosi, richiesto se fosse in caso di dare ulteriore descrizione dei medesimi, rispondeva che *nel Ricci poteva dire che era piccato dal vajolo in faccia, che aveva i capelli ricci, e che gli era sovvenuto che non aveva pelo sotto il mento*; e in ordine al Gasparini, *che era di faccia scarna e pallida con pochi peodini e di un colore olivastro tendente al bruno.* Chiestogli se fosse in caso di riconoscerli, rispondeva *che gli parea di sì, specialmente il Ricci ed il Gasparini.* Dopo di ciò si procedeva alle recognizioni fra consimili del Ricci, del Gasparini e del Borghi, che riuscivano perfettamente, e nello stesso giorno si faceva altrettanto per parte dell'altro complice e coaccusatore Venerio Montanari.

Abbiam veduto che il Montanari nell'asserire che fu fermato dal Ricci in vicinanza del suo Casino, quando nel febbrajo antecedente gli fece la prima proposizione di entrare nella trama, aggiungeva di essere stato visto a colloquio col detto Cavaliere da certa zoppa Luppi, inserviente nel Casino medesimo. Chiamata ad esame nel 25 giugno, dichiarava che non conosceva il Montanari, sebbene avesse sentito a nominarlo per essere fratello di Catterino, che abitava a poca distanza da casa sua, e che quindi non poteva dire se costui fosse o no stato al Casino del Ricci; ma ricercata poi se al detto Casino vi erano capitate persone e fatte unioni, rispondeva che ve ne erano capitate, ma non sapeva chi fossero per non averle presenti, e poi che ella si occupava di preparargli un boccone da pranzo, indi ritornava subito al suo lavoro e non istava ad osservare chi andasse e venisse; *e se ne rimaneva colà* (il Ricci) *la sera*, il che da UN ANNO E MEZZO NON CREDEVA FOSSE SUCCEDUTO, ALMENO NON SE NE RICORDAVA, gli preparava la cena e poi se ne andava alla propria abitazione. Interrogata di nuovo se in quell'anno il Ricci si fosse trovato alcuna sera al detto Casino, rispondeva che *non gli pareva.*

Abbiamo pure veduto che Montanari aveva asse-

rito che il Gasparini era stato due volte, coll'intervallo di pochi giorni l'una dall'altra, alla di lui bottega da falegname, la prima per avvertirlo che nella notte prossima era aspettato al Casino Ricci, l'altra per dirgli che il progetto era stato sospeso; e che in ambedue avea seco parlato in segretezza. Il Montanari avea inoltre dichiarato che la prima volta fu veduto dal garzone di bottega Spattini, e che la seconda era in compagnia di suo cognato Malagoli. Niun cenno aggiunse della simultanea presenza del Tosi nella di lui bottega in quest'ultima circostanza, e sopra ciò non fu mai ricercato dal Giudice, sebbene il Tosi avesse deposto che anche esso vi si era trovato. Esaminato il garzone Spattini, disse che rammentava di aver veduto il Gasparini nell' unica volta che passò davanti la bottega col Malagoli e che non s'accorse che parlasse in segretezza con Montanari, e dal canto suo Malagoli dichiarò che si era trovato accidentalmente con Gasparini e che nel girare per la città erano passati davanti la bottega del Montanari ed egli si era fermato per salutarlo e non vide che Gasparini parlasse da solo a solo con colui.

Il processo dopo di ciò non fu impinguato ulteriormente, sebbene si facessero molti esami per stabilire che il Ricci aveva avuto ingerenze nella sommossa del 1831 e fosse perciò di animo avverso al Duca ed al suo Governo; il che per altro non riescì al processante, se si prescinda dalla pubblica voce che ne correva per la Bastiglia, in forza sempre dell'essere il Bacciolani agente di casa Ricci e della parte che questi ebbe in detta sommossa. Sono per altro notevoli due circostanze; la prima delle quali si è che per verificare se Montanari e Tosi fossero stati in una delle sere del marzo antepassato assenti di nottetempo da casa, il processante chiamò e sottopose ad esame giurato le mogli dei predetti coimputati, violando così ogni ragione di diritto naturale e di legge scritta, e sebbene quelle donne ammettessero che una notte erano stati assenti, senza poi ch'indi-

cassero quale, conveniva riflettere che entrambi i loro mariti vi erano, come dissero, abituati, e basta per persuadersene il riflesso che erano due ladri di professione, e che il tempo notturno doveva essere da loro preferito per la più facile esecuzione delle loro imprese. La seconda notevole circostanza si è quella che due dei testimonj sentiti, avendo impugnate cose di poco conto, ma che avrebbero servito a dare consistenza alla voce pubblica sulla partecipazione morale del Ricci al fatto del 1831, vennero cacciati in carcere per esperimento, e dal processo non apparisce che fossero riassunti in esame, nè quando venissero ridonati in libertà.

Esaurito in tal guisa l'informativo inquisitorio, il Giudice, con Rapporto del 27 giugno, avvertiva il Ministro Riccini che non gli restava più altro da compiere che li costituti dei coimputati e la contestazione di reato ai medesimi. Il Ministro rispondeva nel giorno successivo che procedesse pure a contestare il reato, tanto al Ricci che agli altri coinvolti, e che loro significasse che sarebbero stati tutti giudicati da una Commissione Militare, nella quale esso processante avrebbe avuto la veste di fiscale, il tutto secondo la mente spiegata da S. A. R.

Nel 30 giugno cominciarono li costituti delli prevenuti. Fu il primo Gasparini, e nel sentirsi ad affacciare che era entrato in una trama contro la vita del Duca, rispose che tutto era falso, e che chi lo aveva detto doveva venire a sostenergliele in faccia, che lo sfidava. Risposte uguali diedero il Ricci, il Borghi, il Piva ed il Guicciardi, ma nonostante furono reatizzati fra il 2 e 3 luglio successivi, con assegnazione di due giorni per legittimare il processo, di tre per fare le difese, e colla destinazione di due difensori d'ufficio, senza facoltà di scelta. Per Tosi e Montanari fu eletto l'avvocato Andrea Bettoli, e per gli altri il dottore Giuseppe Gerez.

La contestazione del reato era di questo tenore:

« Per avere in una non bene precisata sera della prima settimana intiera del mese di marzo ultimo

mese, e nella chiesa al
RR. PP. Benedettini di
Gasparini e Piva, nel
Ancini e Guicciardi dov
la Regia Sua Consorte,
tempo da uno stuolo grand
con essersi il Borghi inc
ed un premio di 200 lui
dovendo il Golfieri dispe
manenti sicarj; e ciò in occ
chiesa celebravasi la sole
nedetto, abate fondatore
alla quale suole interven
nostro Sovrano colla Regi

Da cotale formidabile
come folgore gli era piomb
pure non avvilito, il pove
deva: *quest'è un'inventat*
Montanari e Giacomo T
mente non so niente, e
alla vita di un Sovrano
servire per diciotto anni,
e credo di avergliene d
speranza è quella che si
giustificazione.

Infatti, sopra rapporto del Riccini in data 4 luglio N. 204, Protocollo segreto, il Duca Francesco IV rilasciava il seguente autografo rescritto, che si conserva in originale nella posizione degli Atti segreti interni del Buon Governo.

N. 2420.

Al Ministro di Buon Governo, conte Girolamo Riccini

« Visto il rapporto a Noi fatto dal Nostro Ministro di Buon Governo, registrato al Protocollo segreto N. 204, risguardante la posizione del processo criminale stato intentato al Cavaliere Giuseppe Ricci, Guardia Nobile d'Onore, nonchè agli arrestati Venerio Montanari, Giacomo Tosi, Domenico Piva, Giovanni Guicciardi di Bastiglia, più Giuseppe Borghi, agente Comunale, e Carlo Gasparini, arrestati, oltre il dottor fisico Luigi Golfieri e il muratore Lorenzo Ancini, profughi o latitanti: visto inoltre che trattasi di delitto di lesa Maestà di primo grado, del quale il Cavaliere Giuseppe Ricci sembra il principale autore, e gli altri più o meno complici; ed essendosi dal Giusdicente Criminale di Modena compiti gli atti; onde mettere la causa in ispedizione. In coerenza e in conformità del nostro Editto 18 aprile 1832, nominiamo una Commissione Militare straordinaria, che destiniamo a conoscere e decidere questa Causa Criminale inappellabilmente e mediante processo sommario e pronta esecuzione.

» Per Membri di questa Commissione Militare straordinaria nominiamo i seguenti:

» Presidente della Commissione sarà il marchese Merlini, comandante del nostro Corpo di Dragoni.

» Assessori, il capitano brigadiere della nostra Guardia Nobile d' Onore di Modena, il nobiluomo Luigi Ponziani.

» Il tenente Benvenuti del Regio Battaglione di linea.

» Il sottotenente Rustichelli del Battaglione Urbano.

» Il sergente Ferrari del Corpo d'Artiglieria.
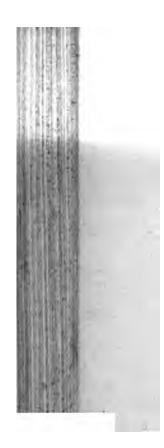
puto dalli due detenuti, Giuseppe ed Angelo Verri, scopatori delle carceri, che il Ricci si era deciso di fuggire per la corda del pozzo; il che confermarono li Verri, aggiungendo che ne aveano subito avvertito il Custode.

Nel giorno 10 luglio si radunò per la prima volta in Cittadella la Commissione Militare, che, prestato giuramento di amministrare rettamente giustizia, udì la lettura di una parte del processo, che non potè terminare per l'avanzarsi dell'ora. Nel giorno successivo fu ripresa ed ultimata. Intanto il difensore del Ricci aveva prodotto un certificato del Cancelliere Criminale del Tribunale di Giustizia, col quale era constatato che Giacomo Tosi era stato condannato nel 4 marzo 1806, per furto di tela, ad un anno di carcere, e che nel 31 dicembre 1811 era stato pur condannato vent'anni di ferri ed alla berlina, nonchè alla sorveglianza della Polizia per tutta la vita, come reo di furto qualificato di biancheria. La fedina costituiva ancora che vi era qualche dato per ritenere che fosse stato condannato anche nel 1799 a cinque anni di galera per altro furto, ma che ciò doveva risultare dall'Archivio del Supremo Consiglio di Giustizia. — Aveva inoltre domandato il difensore che fossero uniti al processo le fedine delli Montanari e Pellacani, per li titoli e pregiudizio non enunciati nelle fedine in atti, e che fossero esaminati Lorenzo Carradini, Giacomo Lodi, Nicola Malagoli e Luigi Ottani, inservienti della famiglia Ricci, e Giuseppe Famigli, postaro nella contrada della Scimmia, per attestare che il detto Cavaliere nell'anno 1832, e segnatamente nel mese di marzo, era sempre venuto dalla Bastiglia a Modena tutte le sere a mezz'ora di notte circa dopo l'*Ave Maria*, non avendo mai dormito fuori di casa, e molto meno nel Casino in Bastiglia.

La Commissione vi faceva questo testuale Decreto:

« Giorno 11 luglio 1852:

» Visto il disposto del Sovrano Codice e ritenuto

che trattasi di testimonj domestici dell' inducente, inamissibili per sè, e rispetto al Famigli che non può, se non subordinato (*sic*), deporre di quanto è stato indotto;

" Sentito l' illustrissimo signor Procuratore Fiscale;

" La Commissione:

" Ha rigettata la presente domanda, ordinando notificarsi al Gerez per tutto che ecc. "

Firm. MELINI Maggiore *Presidente.*

Nello stesso giorno il Procuratore fiscale lesse, e rilasciò alla Commissione le di lui finali conclusioni, come pure furono lette e rilasciate le difese degli imputati.

Il sunto delle conclusioni fiscali si restringeva ad alcune banalità sopra la gravezza del preteso misfatto, ed all'importanza della prova raccolta; ma in tempo che ammetteva che *le qualità morali delli Tosi e Montanari* sono di specie tale che non potevano meritare piena fede in giudizio, e concludeva domandando per il Cavaliere Ricci l' applicazione *della pena straordinaria della galera in vita*, non tralasciava però d'insinuare che il Ricci fu il capo e promotore della trama, e che meritava una pena più grave a confronto degli altri coinquisiti, per lo sprezzo del giuramento di fedeltà che lo vincolava al Sovrano, e per l'abuso della fiducia colla quale era stato fin allora trattato dal medesimo.

La difesa delli Tosi e Montanari, fatta dall'avvocato Bettolli, non fu che un miserabile ricorso alla pietà dei giudici, non senza un condimento di esagerato orrore sull'atrocità del delitto e di insinuazioni maligne sulla pravità morale di chi lo aveva ideato e progettato.

In comprova di ciò, noi vogliamo qui trascrivere l' esordio di questa difesa: « Non posso io ripetere (così comincia l'avvocato Bettolli) l'orribile supposta macchinazione di levare la preziosa vita all'augusto Nostro Sovrano, senza sentirmi gelare il sangue

nelle vene, ed essere compreso dal più alto orrore e raccapriccio; ed uguali sentimenti in voi tutti, o signori, io scorgo, che anche cingete la spada a sua difesa. E fia poi vero che sudditi, e sudditi più beneficati, abbiano potuto arrivare a questo colmo d'iniquità? »

La difesa invece del Ricci e degli altri fu abbastanza animosa, franca e concludente.

Il Gerez dimostrava con tutta facilità che la sognata congiura non era che il parto di una orribile calunnia, e per dimostrarlo richiamava alla mente dei Giudici le molte sostanziali contraddizioni e variazioni che vi erano nei deposti delli Tosi e Montanari; l'inverosimiglianza assoluta del fatto, sia in sè, che per riguardo alle persone che l'aveano concepito e per le circostanze di modo, di luogo e tempo nelle quali doveva eseguirsi; la niuna fede che que'disgraziati meritar potevano in giudizio per l'infamia di diritto e di fatto che li macchiava; e li non pochi riscontri dell'innocenza de' suoi difesi scatenti dal processo, e principalmente la smentita del deposto Montanari, che Carlo Gasparini fosse stato due volte alla di lui bottega, sia per avvisarlo di andare al Casino Ricci che per dirgli che l'esecuzione del delitto era prorogata, e l'asserzione della donna Luppi, che attestava che il Ricci da un anno e più non si era fermato di sera al suo Casino di campagna. Affermava, da ultimo, che era stata offerta al Ricci la grazia Sovrana, a patto che avesse confessato il delitto. Ma come confessare (esclamava il Gerez) un delitto che non ha commesso? Come manifestare i complici che non ha e non conosce? Se fosse stato colpevole, si sarebbe volontieri prevalso di quella graziosa profferta per uscire di pena e da duro carcere, dichiarando apertamente quando, da chi e come era stata ordita la trama; ma mentre tutto ciò era un sogno, come poteva un animo onesto ed informato a virtuosi e nobili sentimenti farsi strumento dell'altrui rovina e maculare nell'accusa di sè stesso la sua vita anteata, e procacciarsi così

in faccia all'opinione de' suoi concittadini la taccia per lo meno di slealtà e di tradimento? Se adunque non ammetteva il supposto delitto, non dava egli un'altra prova della propria innocenza?

D'altra parte egli era pronto a provare, purchè i Giudici l'avessero solamente desiderato, che fin dai primi del giugno il Cavaliere Ricci aveva avuto un passaporto dal Ministro degli Affari Esteri per Bologna e Firenze, e che quindi avrebbe potuto allontanarsi dalla città e dallo Stato, quando e come gli fosse talentato. Se non l'avea fatto, se non ostante gli antecedenti arresti di Tosi e Montanari, e li successivi, ma pure antecedenti, di Piva e Gucciardi, e le vaghe e confuse voci che avevano cominciato a serpeggiare in Bastiglia, non si era mosso ed avea atteso, fidente e tranquillo, che la pubblica Forza lo cogliesse nel proprio domicilio; come spiegare quest'inconsulta, e direm pure, pazza condotta colla coscienza del delitto e di un delitto di sì tremenda portata?

Procedutosi, seduta stante, alla votazione segreta, concludevano per la morte del Ricci, *mediante fucilazione*, il comune Scardoni, il sottocaporale Ferri, il caporale Cafforelli, il sergente Ferrari ed il tenente Benvenuti; e stavano per la galera in vita, il sottotenente Rustichelli, il capitano Ponziani ed il Presidente della Commissione, Melini.

In ordine alli Tosi e Montanari, sette votarono per la morte, ed uno per la galera in vita, e per rispetto agli altri, due voti furono per la morte e il rimanente per la galera, quali a vita, quali per vent'anni e quali per quindici.

Radunatasi nuovamente la Commissione nel giorno 13 per la lettura e sottoscrizione della sentenza, che venne redatta e stesa dal fiscale Bonazzi, fu giudicato: 1.° Che Ricci, Montanari e Tosi erano condannati alla pena di morte, da eseguirsi *mediante la forca*, ed alla confisca dei loro beni; li Piva, Guicciardi e Gasparini alla galera in vita, e Giuseppe Borghi a simil pena per anni quindici.

2.° Che restasse sempre aperto il processo contro gli stessi Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi, per l'interesse della legge, in qualunque caso e tempo si fossero presentati indizj, per procedere ulteriormente a termini della Legge medesima.

In questa sentenza sono meritevoli di considerazione le seguenti circostanze:

1.° Che il processo verbale della votazione dei Giudici parlava di morte *mediante fucilazione*, e che nella sentenza si parlò di morte da *eseguirsi sulla forca*. — Come dunque e per qual motivo ebbe luogo questo cangiamento? — Il Chirografo Sovrano delli 17 luglio, col quale si confermò la sentenza di morte del Ricci, dichiarava che, *per un riguardo unicamente alla di lui famiglia e del quale esso sarebbe per sè medesimo immeritevole*, si commutava la *pena della forca in quella della fucilazione.* Avrebbe per avventura il Sovrano, dopo di essere stato verbalmente informato dal processante o dal Ministro Riccini del risultato della votazione, imposto ai giudici di sostituire alla fucilazione la forca, per aver poi un motivo di mostrarsi in qualche modo clemente, e mitigare il ceto nobile e il Corpo delle Guardie d'Onore al quale apparteneva il Ricci?

2.° Che nella sentenza si asserì che Ricci rimaneva convinto dalla reità per le concordi deposizioni delli Tosi e Montanari, corroborate da qualche altro indizio che avesse partecipato alla ribellione del 1831; mentre poi, in aperta contraddizione con questo pronunziato, si asseriva che gli altri erano soltanto *indiziati urgentemente*, e che perciò dovevano punirsi *con pena straordinaria;* senza riflettere che le concordi deposizioni delli Montanari e Tosi accusavano egualmente Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi, e che per rispetto ai tre primi vi era più che un indizio, vi era la loro confessione che si erano immischiati nella rivolta del 1831, armandosi nella sera del 3 febbrajo e portandosi fin sotto le mura di Modena per dar mano ai ribelli.

la vita, di assicurarsi della persona della nostra amatissima Consorte l'Arciduchessa Maria Beatrice, onde paralizzare con ciò l'opposizione militare, e il tutto per impossessarsi dello Stato; indi 2.° per giudicare i suoi complici in sì nefando delitto, cioè Venerio Montanari, Giacomo Tosi, Giovanni Guicciardi, Domenico Piva, Carlo Gasparini e Giuseppe Borghi, tutti arrestati e detenuti.

» Visto da noi tutto il trasunto e le risultanze del processo, nonchè viste le conclusioni fiscali, approviamo la detta Sentenza della Commissione Militare, colle variazioni di cui in appresso.

» Nè ci fa stato alcuno la circostanza unica dal Ricci addotta d'essere uno dei testimonj che deposero contro di lui stato altra volta in galera, per tutt'altro delitto, mentre in questo caso esso non aveva nè astio nè passione alcuna contro il Ricci, non conoscendolo nemmeno prima di questa circostanza, nè lo mosse a palesare il fatto alcuna promessa, nè cagione di guadagno o vantaggio proprio, mentr'anzi con ciò veniva ad accusar sè stesso; e la sua circostanziata deposizione è pienamente concorde con quella dell'altro testimonio senza eccezione; e perchè resta amminicolata la prova del delitto in genere da tanti indizj gravissimi e da varj testimonj di fatti parziali che lo aggravano. Essere poi noi possiamo tranquillissimi in coscienza sulla sussistenza del fatto, mentre Dio permise che il Ricci, dopo di essersi tenuto sulle negative in tutto nell'esame, poco dopo chiamò il Giudice per fare a Noi proporre, che, se gli si fosse commutata la pena da lui meritata in esiglio perpetuo e se avessimo fatto grazia agli altri detenuti quali complici del fatto di cui esso era accusato, siccome unicamente da lui stati compromessi, egli avrebbe rivelato cose importantissime e riguardo a questa congiura e riguardo anche a quella del febbrajo 1831; al che fu da Noi risposto che ne sapevamo abbastanza, e che non volevamo venire in alcun modo a patti con lui, ma lasciar il suo libero corso alla

Uniziale e di Guardia Nobile
era ancora insignito quando n
mentre era astretto da partic
deltà; non solo reo convinto a
di quell' enorme attentato del
e seduttore, indirettamente e
confesso: da tutto ciò segue c
vrano, per quella imparzialità
chi ama la giustizia, per l'
troppo necessaria in tal gener
del nostro stretto obbligo di
in questo caso alla giustizia,
di morte inflitta al Cavaliere
Commissione Militare, comm
della forca in quella della fucil
unicamente alla di lui famigl
stesso sarebbe immeritevole;
che non abbia luogo la confi
quale soltanto si risentirebbe
la quale, siccome aliena e n
misfatti, merita il possibile ri
poi d'essere stato il Ricci c
in giudizio, senza mai voler
giustizia, fuorchè venendo a
era convinto, e fuori di giud
stra una permanente malizia

un pentimento, e non essendo essi stati capi di congiura, ma sedotti, ed avendo colla loro confessione fatto conoscere e cadere in mano della giustizia il capo, sul quale più d'ogni altro cader dovea l'esemplarità della pena, commutiamo ad amendue loro per grazia la pena di morte in quella di galera in vita, lasciando il suo effetto e confermando la sentenza quanto agli altri correi negativi, quale fu pronunziata, meno soltanto la confisca dei beni, per quelli che hanno famiglia. »

Modena, 17 luglio 1832.

Firm. FRANCESCO.

—

Eseguita la sentenza di morte sul Ricci, furono immediatamente passati all'Ergastolo li condannati Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi per l'espiazione della loro pena; ma Tosi e Montanari, col pretesto che interessassero le mire della giustizia negli altri processi di furto e grassazione ne' quali erano implicati, vennero trattenuti nelle Carceri Criminali e vi rimasero custoditi finchè vi stettero per Giusdicente il Bonazzi e per custode il Gallotti. Quando poi Bonazzi fu creato Assessore di Buon Governo e Gallotti capo custode dell'Ergastolo, e che questo stabilimento penale passò esclusivamente sotto la loro dipendenza, Tosi e Montanari furono tramutati dalle Carceri del Criminale all'Ergastolo, e si evitò così il pericolo che, collocati sotto diversa influenza, non commettessero l'errore di ritrattare le primitive loro deposizioni.

Intanto succedeva un caso ben singolare.

Tosi e Montanari aveano accusato come complice della trama Lorenzo Ancini, di vero cognome Vincenti, muratore della Bastiglia. Era stato quindi tentato l'arresto di costui, ma non era riuscito per essersi trovato assente da casa. Nel giorno 16 luglio, cioè 3 giorni prima dell'esecuzione capitale del Ricci, Lorenzo Ancini si presentava spontaneamente al giudice Bonazzi e gli diceva che era venuto per costi-

era a casa, e si trovava a lavorare del suo mestiere nelle ville della bassa Provincia. Ed obbiettandogli il Cancelliere che non era verosimile che due persone si fossero concordate per deporre in suo aggravio, replicava che gli indicassero la sera della pretesa, congiura, che avrebbe provato dove allora si trovava. Non garbando cotali risposte al Cancelliere, troncò immediatamente il costituto e lo fece ricondurre al suo carcere.

L'Assessore Bonazzi, per finirla, propose al Ministro Riccini che, in vista dell'insufficienza delle prove contro l'Ancini, non avesse a rimettersi a disposizione di un Tribunale per essere regolarmente giudicato e sentenziato, ma che si potesse in via correzionale punire con due anni di carcere, compresa la sofferta, e sottoporlo poscia a sorveglianza politica, senza pregiudizio delle ragioni fiscali nell'evento di prove migliori. Il Ministro, con decreto delli 24 aprile 1833, approvava il voto dell'Assessore.

Dopo la morte del Cavalier Ricci, l'opinione pubblica, che si era allarmata per la lettura istessa della sentenza di condanna che fu pubblicata per le stampe, cominciò a commuoversi maggiormente, riflettendo alla manifesta inverosimiglianza dell'accusa, ed a ciò che qualche volta andava sfuggendo di bocca alle persone che aveano avuto le mani in pasta nello sviluppo e nell'esito del giudizio. Quindi, dopo un anno circa dalla condanna, era comune il grido che la morte del Ricci fosse stata procurata dal Ministro Riccini per sete di particolare vendetta, e con intelligenza delli Bonazzi e Gallotti per avidità di sperati favori dal Governo. Era perciò necessario che si facessero tacere quelle voci moleste e che si tentasse colla larva di una postuma conferma dell'accusa d'ingannare la vigile coscienza del popolo.

Nel giorno 11 novembre 1833 il Custode Gallotti riferiva all'Assessore Bonazzi che il forzato Carlo Gasparini domandava esame per affari che lo riguardavano. Tradotto in cospetto all'Assessore diceva: *che per dimostrare il suo pentimento del*

fallo commesso e l'affezione che avea al Sovrano e in pari tempo per *isventare un segreto raggiro che tendeva a dimostrare ingiusta la sentenza del Ricci*, egli si era determinato di raccontare il vero, a condizione però che le sue propalazioni non nuocessero a sè stesso nè ad altri. Quindi, premesso che il Ricci era in corrispondenza settaria, per averne ajuti nella progettata congiura, col Quaranta Rannuzzi, col marchese Guastavillani, col marchese Sampieri e col principe Bacciocchi di Bologna, nonchè col generale Austriaco Hrabowski e con alcuni ufficiali pure austriaci, e che erano intesi con esso anche le guardie nobili Olivari, Corfini e Seghizzi, nonchè li Toccapani, Tassoli, Guidelli, Codebò ed altri, narrava sull'affare della trama, che quando vi si recò nella sera della conclusione, trovò nel Casino Ricci che vi erano già radunati Golfieri, Piva, Guicciardi, Ancini, Montanari e Tosi; e che fu preso giuramento e fu spiegata una bandiera che era stata fatta da certa signora Maria Bassoli, abitante in Rua del Muro in Modena. In tal modo, senza addarsene, contraddiceva il deposto delli Montanari e Tosi, che non aveano fatto parola di giuramento ed aveano detto che al loro arrivo al Casino vi era già cogli altri il Gasparini.

Nel giorno 25 dello stesso mese anche il forzato Giovanni Guicciardi domandava esame, e tradotto davanti l'Assessore, ammetteva con diverse sostanziali variazioni, ciò che avean detto Gasparini e gli altri due, ma diceva che nell'andare al casino del Ricci *vi avea trovato il Gasparini*.

Sottoposti entrambi a giuramento, confermarono le loro deposizioni, non solo per rispetto a sè, quant'anche per rispetto agli altri, Piva, Borghi ed Ancini; in séguito di che, l'Assessore, nel 30 detto mese di novembre, avea accesso alle carceri, si facea condurre li forzati Piva e Borghi, e loro dava lettura delle deposizioni contestuali delli confitenti Gasparini e Guicciardi, e poi procedeva all'assegnazione di un termine di ventiquattro ore per decidersi (sono

parole del verbale) *a deporre la verità che si ricercava dalla giustizia, scorse le quali e persistendo nella negativa, sarebbe stato riaperto il processo a loro carico.*

La conseguenza della riapertura del processo non poteva essere dubbia per Borghi e Piva, l'ultimo de'quali essendo stato condannato alla galera in vita, non aveva altra prospettiva che quella del patibolo, mentre l'altro dovea temere un aumento di pena, se non vogliasi fino a quella dell'estremo supplizio. Quindi nel giorno 2 dicembre, confessarono entrambi ciò che volle l'Assessore, ed ammisero che erasi tramato da tutti contro la vita del Duca, ma caddero anch'essi nella madornale contraddizione notata per gli altri, che, cioè Piva aveva trovato nel casino Gasparini, Guicciardi, Golfieri, Ancini e Borghi, e Borghi vi avea trovato Golfieri, Gucciardi, Ancini, Piva e Gasparini.

Ancini, per altro, fu quello che non volle sapere di confessione. Tradotto davanti l'Assessore, gli furono lette le deposizioni delli Gasparini, Guicciardi, Piva e Borghi, ed interpellato a dichiararsi in ordine alle medesime cominciò a tergiversare, e ad ammettere ora una cosa, ora un'altra; ma quando fu alla conclusione della sostanza, rispose che non ne sapeva, e che se la congiura era seguita, ciò dovea essere succeduto nel momento che esso Ancini era stato mandato altrove per ammanire del vino che doveano bere i congiurati. Ottenute le suddette confessioni, il Ministro Riccini, con rapporto segreto N. 1565, in data delli 12 dicembre 1833, propose alla Sovrana Clemenza che dichiarasse perpetuamente chiuso il processo senza procedere ad ulteriore condanna, e il Duca ne fece quest'autografo rescritto: *Quanto ai detenuti* (non quanto ai profughi) *correi della congiura del fu Cavaliere Ricci, dichiariamo chiuso il processo.*

Modena, 12 dicembre 1833.

Firm. FRANCESCO.
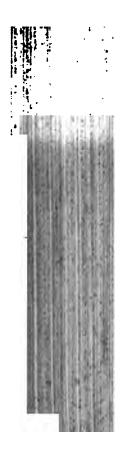
—

minestra, sentendo lo stimolo della fame, gli promise di secondarlo e che venne istrutto dallo stesso Gallotti intorno alle persone, al modo e al luogo della trama, e che quando fu a portata di narrare con sufficiente precisione la sua storia, venne condotto al cospetto del Giudice, cui fece quel falso racconto. Avevagli però il Gallotti promesso che non avrebbe avuto altra condanna che l'esiglio, e che inoltre sarebbe stato troncato il processo che stendeva contro di lui per furti ed altri misfatti, ed avrebbe avuto di più un sussidio ed un premio dal Governo.

Quindi, rimase molto sconcertato quando gli fu intimata la sentenza di morte, commutata nella galera perpetua, e voleva allora disdire il suo deposto, ma non ebbe campo di farlo, perchè non sortì più dalle mani del Gallotti e del Giudice Bonazzi, che lo fecero trasportare all'Ergastolo quando essi medesimi ne ebbero la sopraintendenza. — Dove poi per farlo tacere gli usavano non pochi riguardi, dandogli una lira di Milano al giorno, oltre il prezzo della razione, pagandogli il fitto di casa per la moglie, lasciandolo senza catena, permettendogli di lavorare nell' interno dello Stabilimento del suo mestiere di falegname per conto proprio, e fornendogli coperta e pagliariccio invece di lasciarlo dormire sul tavolaccio, come si costumava cogli altri forzati.

2.° All'epoca del contro-processo, Giacomo Tosi era morto. Si stabilì per altro che durante il di lui soggiorno nell'Ergastolo aveva più volte esternato proposizioni tendenti a far credere falso il suo deposto contro il Ricci. Angelo Piccaglia, condannato per causa politica e trovatosi all'Ergastolo con Tosi, ha deposto che costui un giorno parlando del povero Ricci, gli dichiarò con giuramento che tutti erano innocenti e che quella fu una mera invenzione. Guidetti Gaetano di Carpi, altro condannato politico, racconta che portossi a discorrere una giornata con Tosi sopra coloro che accusavano gli al-

Tosi, che egli non conosc
ma che gli era stato m
cognizione dalla moglie
che il marito lo fece pas
la bocchetta del suo car
durlo in cucina.

Parecchi testimonj de
la sua detenzione all' Er
verso del Custode, e che
che gli veniva in testa, s'
avrebbe finalmente parla
andati in galera; il che
lotti, accorreva con gran
contentava o gli prome
questi ed altri simili ri
Tosi, come, per esempio
mensile, il fitto di casa, il t
agevolezze, era dai compa
falsa impunità, e n'avev
e loquace assai più del M
spesso or con l'uno or co
mente, e tal altra con mo
in tutti la convinzione
nell'affare del povero Ric
Carlo Lucchi, nel tempo
gastolo per supposta agg

Governo una mensile pensione, oltre il prezzo della razione, e che avevano pure l'affitto di casa e molte agevolezze, fino al segno che Tosi qualche volta ebbe il permesso di andare da solo, senza scorta, a trovare la propria moglie. Una pensione eguale si cominciò a corrispondere dal Buon Governo anche a Carlo Gasparini appena che ebbe fatta la sua confessione che confermava il detto delli Montanari e Tosi, e ne fan fede non solo molti dei loro condetenuti, ma anche il capo custode dell'Ergastolo, Davide Boselli, che, alla caduta del Ministero Riccini, surrogò in quel posto il Gallotti. Dice egli che ogni mese continuò fino alla loro scarcerazione a passargli quell'assegno che gli era a tal uopo consegnato dalla Segreteria del citato Buon Governo, che ne rilasciavano ricevuta, che mandava poi alla Segreteria medesima.

4.° La moglie del Gallotti era donna di temperamento iracondo, e quando alcune volte contendeva col marito, era solita di sortire in queste proposizioni: — *Il sangue degli innocenti grida contro di te: tu sei un infame: guai a te se io parlassi!* — e l'udiva Prospero Codeluppi, che ne faceva poi testimonianza in giudizio.

5.° Non ostante le postume loro confessioni, li Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi non cessavamo di protestare coi loro compagni di pena che erano innocenti e che erano stati astretti a confessare per le suggestioni e le morali torture alle quali erano andati soggetti per parte del Gallotti; ed un giorno il Gasparini ebbe, sospirando, a dire col custode Boselli — *Oh se sapesse che cosa ho qui dentro!* — e si toccava il petto, e poi aggiungeva che nulla era vero della congiura del Ricci e che per non morire in una segreta ed incatenato aveva dovuto confessare ciò che avean preteso.

6.° Fin da quando fu iniziato il processo del Cavalier Ricci, si stabilì fra il giudice Bonazzi ed il custode Gallotti una intrinsichezza che era disdicevole alla rispettiva loro posizione sociale e gerarchica, e

gli era stato instituito contro un processo per titolo di calunnia negli affari Ricci e Mattioli, e che gli erano stati staggiti i beni per eventuale rifusione di danni, il Duca emanò il seguente Chirografo, N. 1998:

Al Ministero di Grazia e Giustizia

« Che farà conoscere al Conte Riccini, che siccome sono da Noi considerati per nulli tutti gli Atti dei Governi Rivoluzionarj che si successero nei Nostri Stati dal 21 marzo al 6 agosto, così lo sono quelli del processo e sequestro di cui entro. Quindi non potrà essere che dietro nuova istanza del suddetto Conte che il processo potrà incominciarsi di nuovo, e quanto ai beni, essi debbono considerarsi per liberi da ogni sequestro dal 6 agosto in poi. »

14 settembre 1848.

Firm. Francesco.

Il processo fu infatti ricominciato sopra istanza del Riccini delli 26 luglio 1850, ma un ordine del Ministro di Grazia e Giustizia delli 13 agosto successivo N. 4701, commetteva, dietro Sovrano Comando, di trasmettere immediatamente al Ministro di Buon Governo tutti i processi politici che si trovavano nell' Uffizio del Giusdicente processante, compresi quelli delli Ricci e Mattioli, e quest' ordine era eseguito nel 28 dello stesso mese colla consegna dei processi stessi in mano di Giovanni Garruti, delegato a tal uopo dal Ministero di Buon Governo.

Sottratti così li processi che servir dovevano di base fondamentale a quello di calunnia contro Riccini e Socj, non era più possibile continuare l'inquisizione; ed infatti, dopo alcuni esami, la Curia cessò dell' occuparsene, nè diè più retta ai reclami del Riccini, che, col mezzo dei proprj rappresentanti, non cessava di sollecitarne il disbrigo e di ottenere un decreto d' innocenza.

A complemento della presente storia vogliamo qui

La Congiura

Dal Supplemento al N. 149 della Gazz
del 19 luglio
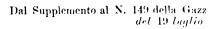
Noi rispettavamo troppo l'a
legge, noi eravamo compresi
troppo conoscevamo l'univer
un popolo contro rei non an
cretati tali dalla Sentenza, p
mente al Pubblico le qualsian
tre che, di quali riflessioni fa
prima volta forse, da molti e
levarsi tutta quanta la pop
tremenda voce di esecrazion
sola e tremenda voce che
giustizia, che coprendo dell
zione l'assassinio, malediceva
di fedeltà alla di cui ombra
voce era tanto alta, tanto ge
che, spaventatine fra noi gli
tito liberale, non hanno osa
dere nessuna delle consuete
tentato di volgere a senso
dell' Autorità; che anzi, con
fettazione, essi (che non av
...rricidio fosse

lo osasse fra noi! Esso potrebbe bensì credersi sicuro per la generosa noncuranza del Governo; ma non sarebbe impunito un solo istante, che il popolo assumerebbe la vendetta ed il castigo.

Ma se l'astuzia infernale non potrà trovar pascolo in Modena, chi sa quali e quante menzogne non sarà per creare ne'Giornali venduti alla Propaganda? Quegli scrittori stessi che applaudiscono alle sommarie fucilazioni, anzi alle stragi della Vandea; che han menato vanto perfino delle morti degli inermi Bonnechose e Cathelineau, che sembrano voler gustare a Nantes il sangue di Kersabiec, e insultano gli ultimi momenti di Caro; que' Giornali poi non possono sostenere l'idea di un patibolo fatto alzare dalla più ponderata e religiosa giustizia contro i settarj e gli assassini, e chiamano tiranno il Monarca, il quale rammenta avergli Dio prescritto che gli chiederà conto ugualmente delle obliate ricompense e delle obliate punizioni. Quei giornali che alzarono un grido di trionfo quando un semplice moto di telegrafo pose fuor della legge quattro interi dipartimenti, e vi numerano con compiacenza le morti comandate a diecine da Commissioni Militari; quegli stessi grideranno ora all' arbitrio e al dispotismo, perchè appunto una Commissione Militare giudicò l'orribile infame congiura. Eppure fra noi era stabilito, per legge del giorno 18 aprile 1832, che, lungi dal potersi chiamare Tribunale eccezionale, sia nei casi d'alto tradimento la Militar Commissione il Tribunale ordinario dei rei. E con quante cautele non ha proceduto il giudizio! Non si è neppure considerato nell'autor principale l' essersi egli extra-giudizialmente offerto di confessare limpidamente la recente trama, non solo, quant' anche le più antiche fila rivoluzionarie in Italia, a condizione di aver salva la vita per sè e pei complici da lui sedotti; offerta che non si volle accettare per non patteggiare coi traditori, e perchè già le fila son note. Di questa implicita sua confessione non si è fatta parola. Dio però la permise per tranquillizzare

morti la morte del loro Sovrano, e non ne strappassero l' adorata famiglia dagli artigli di quelle belve, passando sopra i cadaveri di quanti impedissero il passo. Dio eterno! Tu ci hai accordato un gran Principe, se l' inferno usa replicatamente tutti i suoi sforzi per togliercelo! Tu lo salvasti finora, Tu ce lo saprai conservare.

C. C.

—

(Alleg.° B).

La Congiura Ricci.

Dalla VOCE DELLA VERITA' *N.* 374, *venerdì* 27 *dicembre* 1833.

Il ritornare ora sul proposito della congiura che fu ordita dal cavaliere Giuseppe Ricci di Modena, nell'anno 1832, contro la persona e la vita del Regnante Francesco IV e contro la Reale Famiglia, potrebbe a taluno sembrare un intempestivo e ricercato argomento. E tale sarebbe in realtà, se da una parte non fosse mosso dalla pubblicazione di un opuscolo, fatta dal Ministro di Buon Governo, in cui si manifestano varie autentiche e giurate deposizioni ricevute dai correi dello stesso Ricci, i quali in addietro furono negativi, e nonostante condannati nella piena sussistenza delle prove; dall' altra, se a ciò non ci conducesse il desiderio di confermare in questa circostanza quanta sia la malignità dei vaghi discorsi tenuti per lo passato, e di qualche scritto ancora che con riserva si è sparso a deprimere il processo istituito e la sentenza che fu emanata dalla Commissione Militare nel luglio del suddetto anno contro l'autore e i complici della congiura stessa.

Il Ministero di Buon Governo nel suddetto opuscolo si è limitato a pubblicare le rivelazioni ottenute nella loro precisa autenticità, nè si è interessato di dichiarazioni e commenti, e molto meno di giudicare in conto alcuno sulle medesime. Egli ne spiega soltanto il modo di suo contegno in proposito, affin-

soli vedova. Continuando poi nel proposito della Congiura, riprese, che sarebbe stato dato il premio di duecento luigi a ciascheduno di noi, qualora nel giorno di San Benedetto ci fossimo portati armati a Modena sotto la condotta sua, e trovati alla chiesa di San Pietro, dove doveva intervenire il Sovrano, per quindi impossessarsi di lui e della Reale Famiglia, al rimbombo di un colpo di cannone che doveva essere sparato alla distanza di un miglio da Modena, per segnale dell' avvicinamento dei Bolognesi; che allora, riuscendo la cosa, il Sovrano stesso, colla Reale Famiglia, sarebbe condotto quale ostaggio in mano dei Francesi in Ancona; che però nessuno doveva essere molestato, e solo se il Sovrano avesse fatto resistenza, si dovesse uccidere; incaricato per questo era io, in unione a Montanari, Piva e, credo, Tosi; e gli altri erano incombenzati di prendere in ostaggio la Famiglia Reale; lo stesso Ricci vi doveva essere, vestito alla borghese. Ci disse poi che il modo dell'esecuzione sarebbe stato il seguente; cioè, che mentre il Sovrano era in ginocchio davanti all'altare, a distrarre i soldati, che per solito sono posti di guardia, dovevasi dal dottor Golfieri sparare fuori di chiesa un colpo di pistola, intanto che, accorrendo la truppa, avessero più facilmente i congiurati potuto eseguire il loro progetto. La Famiglia Reale sarebbe quindi stata tradotta fuori Porta San Francesco, nel tempo che le truppe di guarnigione verrebbero tenute a bada da quelle dei ribelli provenienti da Bologna, delle quali una riserva doveva essere pronta per ricevere la Famiglia stessa Reale e trasportarla a Bologna nella strada Castiglione; e che parimenti a Bologna, nel mentre che si faceva il cambio dei cavalli alle carrozze, doveva aver luogo alla parte opposta della città una mezza rivolta, e precisamente alla porta Galliera, per ivi trattenere le Truppe Austriache, e così riuscire a condur fuori la Famiglia Reale, con opportuna scorta di ribelli, e continuare il viaggio verso Ancona per consegnarla ai Francesi, es-

sendo il primo piano quello di render libera l'Italia, e di condurre il Principe in ostaggio colla sua Famiglia in Francia, imbarcandolo su di un vascello che doveva dirigersi alla volta di Marsiglia, e di là poi a Parigi viaggiando per terra. Così finì questa radunanza, e circa venti o ventiquattro giorni dopo, il Cavaliere Ricci ci fece sapere, che, quantunque non ci sarebbero mancati degli ajuti indiretti, per cui non si avrebbe bisogno di far nascere una improvvisa sommossa in Bologna, però la cosa, per varie ragioni, era un poco differita, sinchè fosse nata una rivolta in Sinigaglia contro gli Austriaci; che tutto sarebbe andato di concerto coi Francesi d'Ancona; che frattanto stessimo quieti, chè se la Polizia fosse venuta in cognizione di qualche cosa, lo stesso Ricci ne sarebbe stato avvertito dall'inallora Direttore Generale di Polizia Garofolo, e che noi tutti saremmo stati avvisati per pôrci in salvo. Egli poi, particolarmente, mi aveva confidato che per l'affare che doveva scoppiare in San Pietro; v'erano altri signori, però non me li nominò; soltanto mi disse che il Marchese Ercole Coccapani era incaricato di armar gente a Novi nella sua tenuta. Successe in séguito l'arresto del Piva e Guicciardi, ed io pure fui ricercato, ma non arrestato, ed anzi, essendo venuto a Modena quattro o cinque giorni dopo, ed avendo trovato il Cavaliere Ricci in faccia alla Dogana, gli domandai come era stato l'arresto dei suddetti Guicciardi e Piva; al che egli mi rispose che ciò era seguíto per gli l'affari della notte del 3 febbrajo 1831, per lo che, io mi tranquillizzai, tanto più che lo stesso Ricci replicò, che se fosse sortito l'ordine dell'arresto dei congiurati, il primo contro cui sarebbe stato spedito era necessariamente egli stesso, ma che ne sarebbe stato prevenuto da Garofolo, e così avrebbe potuto prevenirne gli altri. Mi ricordo ancora di avere sentito Giuseppe Borghi ad obbiettare al Ricci, come mai, essendovi della truppa, e molta, in Modena, avesse potuto ben combinarsi l'effettuazione del noto progetto; al che il Ricci rispose,

che la truppa che doveva venire da Bologna in soccorso avrebbe superato quella di Modena in numero, e poi che non mancavano i mezzi di diminuire a questa la forza fisica e morale.

Ora poi che l'Autorità me lo permette, concluderò questa mia deposizione col far conoscere anche quello che so, e che si riferisce in generale alle vicende politiche accadute prima della suddetta congiura.

Antonio Gasparini, mio fratello, che nel 1831 si compromise nella rivoluzione, per cui stette rifugiato qualche tempo nel Bolognese, quando ritornò nello Stato, ricevette dal Cavaliere Ricci cento zecchini perchè non lo palesasse, ed altrettanti gliene diede il Marchese Ercole Coccapani. Seppi poi dallo stesso mio fratello che egli era sempre stato soccorso dai due suddetti, e anche dall' ex Consultore Conte Francesco Guidelli, che era sciente della rivolta, per cui tutti e tre l'avevano assistito quando si trovava a Livorno e in Corsica: dalla sua moglie seppi pure che il Ricci si era obbligato di mantenere essa e i figli.

Il predetto mio fratello lavorava di falegname agli stessi Ricci, Coccapani e Guidelli, e in epoca prossima alla rivoluzione del 1831, e precisamente venti giorni prima, stette a fare delle cartatucchie a palla nella bollitora Ricci, insieme al medesimo Ricci, al profugo Bacciolani, e a certo Grimaldi Antonio e Leopoldo Borghi, ambi di Bastiglia. Lo stesso Antonio Grimaldi mi ha alcuna volta narrato come il fattore della casa Olivari, Grimaldi Pietro, nella sera del 3 febbrajo, somministrò dalla detta casa Olivari ai ribelli del pane e del vino, che fu dato a quelli di Bomporto, essendone capi Bacciolani, Leopoldo Borghi, Grimaldi, mio fratello, Zeneroli e Andrea Montanari; io stesso, poi, circa alle ore quattro del dopo pranzo, vidi portar fuori dalla medesima casa Olivari e somministrare agli insorgenti sette schioppi, due pistole da fonda e due lancie.

Dopo la rivolta, sentii anche dire che in quella vi

entravano pure varj signori, fra cui certo Ercole Pio Scapinelli di Modena, l'ex Guardia Nobile d'Onore Corfini, il Conte Seghizzi Geminiano, il Marchese Ercole Coccapani, il Conte Luigi Cassoli, il Marchese Antonio Menafoglio.

A casa mia ho poi veduto prima della rivolta venire, per ritrovar mio fratello, il suddetto Coccapani, l'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, il sunnominato Marchese Menafoglio, e il Cavalier Ricci insieme al Bacciolani; questi si racchiudevano in una stanza detta la *stufa*, insieme a Leopoldo Borghi, Domenico Piva, Antonio Grimaldi, e vi stavano delle ore; ed io poi, rimanendo di fuori a tenere a mano il cavallo di Ricci e di Bacciolani, sentiva sotto le finestre della stanza medesima qualche parola di rivoluzione, e che dovevano gli armati in favore della rivolta venire, nella sera del 3 febbrajo, sotto le mura di Modena. A mio fratello Antonio, in questo mezzo furono consegnate dal Bacciolani delle cartatucchie e del denaro, che il medesimo seppellì sotto la ruota del Mangano, e che vidi levar fuori dopo scoppiata la rivolta, come vidi da mia cognata Orsola Bertoni, moglie del detto Antonio mio fratello, le palle, che potevano essere circa un centinajo, ch' ella mi esibì e che io non volli, per lo che le gettò nel Canale Naviglio. Dirò ancora, che nella domenica sera, precedente la rivolta, vidi io stesso sortire da casa mia Leopoldo Borghi, Domenico Piva, Antonio mio fratello e Antonio Grimaldi, e portarsi a casa di Bacciolani, dove stettero tutta notte, e ne sortirono alla mattina ad uno ad uno, andando per diverse parti per non essere presi in sospetto. Finalmente, intesi dire dopo la rivoluzione che certo Cirillo Righi e il dottor Giuseppe Porta erano a Modena armati nella sera del 3 febbrajo, ed anzi i medesimi, uniti con qualche parte del popolo dovevano aprire la Porta Castello a quelli della Bastiglia, con cui si trovavano i fratelli Obici, che nel loro casino avevano formata un' unione per coadjuvare i ribelli; con quelli della
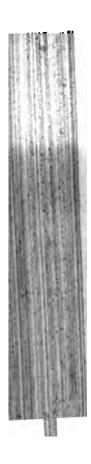
Sestola, e Vincenzo Malagoli, detto *Sardellina*. Questi due ultimi furono armati da Golfieri, che aveva armi in casa, e una quantità di coccarde che vidi fare in gran parte da sua moglie, e si distribuirono. Il detto Golfieri e il Grimaldi tenevano pure una fascia tricolore. Dopo avere bevuto ed avere alcun poco tripudiato, ci recammo al mulino della Bastiglia, dove eranvi tutti quelli di Bomporto armati, e fra gli altri, i due fratelli Muzzioli Gioachino e Giovanni, Andrea Montanari, Bacciolani, Giacomo Gozzi e Zeneroli, i quali tutti ci condussero verso Modena, e giunti alla Salina, si cominciarono a sentire delle fucilate e circa dopo la mezzanotte anche il cannone: il Bacciolani ci faceva animo, ma in séguito determinò di ritirarsi, e giunti alla Crocetta ci disperdemmo, ed anzi in tale circostanza i fratelli Obici, che si ritrovavano armati nello stesso luogo, fecero nascere qualche parapiglia. Nel giorno 6 dello stesso mese, per ordine di Gasparini Antonio, ci armammo di nuovo per venire verso Modena, ma giunti al Casino Parisi, nuovamente ci disperdemmo.

Io so poi che nella sera del 3 febbrajo furono dal Grimaldi somministrati circa sei o sette fucili e del vino pei ribelli, il che tutto fu levato dalla casa Olivari, e i mastelli di vino furono da me stesso veduti: so pure che Domenico Piva, Gasparini Antonio e Bacciolani Lottario distribuirono denari per assoldar gente, e ciò ho veduto io stesso una volta, ed anzi me ne fu esibito, ma non ne volli; tutta la gente supponeva poi che tale denaro, consistente in tanti mezzi scudi di Milano, provenisse dal Ricci. Ho pure sentito dire, accaduta la rivoluzione, che entravano nella medesima ancora l'ex Consultore Conte Francesco Guidelli e il Marchese Ercole Coccapani, ed anzi dal Bacciolani, la sera stessa del 3 febbrajo, sentii dire che vi entravano ancora il Marchese Antonio Menafoglio, Annibale Corfini e il Conte Luigi Cassoli, e tutto mi confermò in séguito il Cavalier Ricci medesimo. Mi ricordo d'aver veduto

il dottor Giuseppe Porta, abitante a mezzo miglio dalla Bastiglia, andar armato di sciabola nel tempo della rivolta, e mi rammento pure essermi stato raccontato che appena sedata la rivolta, il Gasparini Antonio si rifugiò nel Bolognese con dei denari. Lo stesso Antonio Gasparini mi aveva detto nel tempo della rivoluzione, che egli, Leopoldo Borghi e Antonio Grimaldi, quindici giorni prima che scoppiasse la rivoluzione, avevano lavorate cartatucchie nella bollitora Ricci, e per ordine e commissione del Ricci stesso. Io so di certo che circa quel tempo si facevano delle unioni nell'osteria Grimaldi, e vi intervenivano i due suddetti, Lottario Bacciolani, Lorenzo Grimaldi, il dottor Luigi Golfieri, Lorenzo, suo fratello e il Cavalier Ricci, e tali unioni succedevano ancora in casa di Gasparini, in certa stanza detta la *stufa*. Venivano poi al Casino Ricci il Marchese Ercole Coccapani, il Conte Geminiano Seghizzi, l'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, Borghi Leopoldo e Gasparini, e dopo si è poi arguito a che scopo tendessero queste unioni.

Venendo ora al fatto della Congiura Ricci, ho chiesto questo esame, perchè voglio, alla meglio che posso, dire quello che so e come vi fui tratto.

Un giorno (che ben non mi ricordo qual fosse) del mese di marzo dello scorso anno 1832, incontrai, alla distanza di due miglia dalla Bastiglia, e precisamente contro l'argine detto Lesignana, il Ricci, che sortendo in sedia dalla sua possessione per portarsi a Modena, mi chiamò e mi disse che aveva bisogno di me, e che mi avrebbe mandato ad avvertire nel giorno che sarebbe stato a lui comodo di parlarmi. Io risposi che vi sarei andato; ed infatti, poco giorni dopo venne da me un certo Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, di Bastiglia, invitandomi a portarmi dal Cavalier Ricci in quella sera, circa all'ora di notte. Vi andai all'ora prefissa e vi ritrovai il medesimo Ricci unitamente a Domenico Piva, Giuseppe Borghi, Carlo Gasparini, il suddetto Ancini, ed in séguito vennero ancora certo Tosi,

Venerio Montanari e il Dottor Luigi Golfieri. Dopo che si ebbe bevuto, il Cavalier Ricci, manifestò che si trattava di ordire una Congiura per far prigioniero il Sovrano, nella circostanza che il medesimo si fosse trovato alla funzione di San Benedetto in San Pietro, ed anche di togliergli, in caso, la vita, e di prendere in ostaggio la Reale Famiglia, conducendola nel Bolognese; che quattro dovevano essere, i sicarj fra cui Piva, Gasparini, e non so se destinasse me pure, ma ci notò tutti in un viglietto. Disse poi che egli era d'accordo coi Bolognesi, che il Borghi avrebbe avuto le armi, e le avrebbe portate a Modena in quel giorno, e che tali armi dovevano consistere in pistole e stili, e che sarebbero state distribuite ai Congiurati dallo stesso Borghi. Dopo questo, si passò a cenare, e in tavola vi era una bandiera a tre colori con una croce rossa in cui stava scritto *Libertà o Morte*, e la bandiera fu portata nella stanza dal Cavalier Ricci, che ci fece giurare di non parlare con alcuno e di eseguire a suo tempo il suddetto progetto, e tutti, cominciando dal Borghi, giurarono, e così feci io pure; anzi avendo io detto col Ricci quando spiegò la bandiera: « Cavaliere, che fate? » Il medesimo, impugnando uno stile, disse: « Saresti tu forse un traditore? » E mi minacciò, e soggiunse che il primo che avesse parlato sarebbe stato ucciso, e che egli faceva questo perchè aveva l'ordine di farlo (senza dire da chi), ma che aveva disposto gente commissionata per sorvegliarci.

Il piano poi d'esecuzione della Congiura era che uno dei congiurati doveva star fuori della suddetta chiesa e sparare un colpo di pistola, intanto che la truppa che era in chiesa sortisse, e così restando abbandonato il Sovrano e la Reale Famiglia, gli altri congiurati potessero fare il rimanente. Mi rammento che io stesso richiesi il Ricci, se era certo di condurre a buon termine un tale progetto, e che egli mi rispose di star quieto e non dubitare, chè aveva saputo disporre ogni cosa e ottenere molte

assicurazioni, e che se la cosa anche fosse andata male, vi era l'inallora Direttore Generale di Polizia Garofolo, che lo avrebbe avvertito in caso che fosse sortito l'ordine del suo arresto, e che quindi da lui saremmo stati avvertiti noi tutti. Ritengo di certo che il Ricci fosse amico di Garofolo, perchè glielo sentiva a nominare spesse volte, come gli sentii a nominare certo Pio Scapinelli, che doveva entrare nella Congiura, e a dire che aveva persona che lo doveva avvertire se il Sovrano fosse andato a San Pietro alla funzione di San Benedetto. Intanto il Ricci ci ordinò di star pronti, giacchè ci avrebbe avvertiti quando il tutto fosse stato da eseguirsi; ma non so poi come fosse che non ebbe effetto l' anzidetto piano, o che non si tentò.

Nel mentre pertanto che io confermo con giuramento la presente deposizione, fatta però senz'animo di nuocere ad alcuno, protesto che non ho difficoltà che questa sia resa pubblica.

GIOVANNI GUICCIARDI.

Deposizione del detenuto Domenico Piva.

Poichè l'Autorità mi ha fatto richiedere se io voglio deporre quanto è a mia notizia delle cose trascorse e per cui sono condannato, protesto che io stesso nutro il desiderio di manifestare apertamente la pura verità, e sono pronto a prendere giuramento su tutto ciò che risulterà dalla mia deposizione, nella quale anzi, poichè mi si permette, verrò aggiungere alcune cose che si riferiscono alla rivoluzione del 3 febbrajo 1831.

In detta epoca, circa otto o dieci giorni prima che il Duca ritornasse in Modena, essendo per diporto sull' argine della Bastiglia, trovai certo Lottario Bacciolani, il quale, domandato da me come andavano le cose, mi rispose aver egli ricevuta una lettera, che mi mostrò, ma di cui non conobbi il carattere, nella quale gli veniva partecipato che i

ribelli si sarebbero ritirati sopra Bologna, dove andrebbe a succedere una battaglia in conseguenza della quale, il Sovrano sarebbe rimasto prigioniero in Modena. In un' altra giornata poi, nello stesso tempo della rivoluzione, trovai Celeste Menotti, il quale mi mostrò una nota in cui erano scritti molti signori di Modena, che entravano nella stessa rivoluzione, e me ne lesse i nomi, i quali io ora tutti non ricordo, ma che denunciai altra volta: presentemente non mi rammento d' altri se non del Cavaliere Giuseppe Ricci, del Marchese Ercole Coccapani, dell'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, dell' ex Guardia Nobile d' Onore Corfini, del Marchese Antonio Menafoglio, il cognato di Ricci. Fu per causa di tali rivelazioni che ottenni in quella epoca un salvacondotto per ritornare dal Bolognese ove era rifugiato e dove mi restituii poco tempo dopo per timore d'essere arrestato.

Dal sunnominato Bacciolani seppi parimenti, nel tempo della rivoluzione, che in casa Guidotti, qui in Modena, vi doveva essere gente armata, e dal dottor Golfieri intesi che certo Pederzani di Forzirola entrava anch'esso nella rivolta.

Nella sera 3 febbrajo, io stesso vidi che fra quei ventiquattro o venticinque che si erano uniti nel casino Obici alla Crocetta, eravi un certo Giuseppe Balugani, e due fratelli Obici tutti armati, e questi io li potei conoscere nella ritirata da Modena.

Da certo Francesco Panini di Sassuolo ho pure saputo che Gaetano Lei, dello stesso luogo, aveva sborsati molti denari per lo scopo della rivoluzione Menotti, e nello stesso modo ho potuto intendere per mezzo d'altri che dalla casa Olivari in Bastiglia fu somministrato vino, pane e tutto ciò che occorreva agli armati insorgenti nella sera del 3 febbrajo, che nella rivoluzione vi entrava anche il Generale Fontanelli ed i suoi figliastri, fratelli Battaglia, e che anzi nel suo palazzo vi dovevano essere raccolti dei contadini armati, come pure nella

lettere in cui si avvertiva la medesima cosa, e da quello che lo stesso Rossi diceva, si arguiva poi che vi fosse dell' intelligenza col Generale Francese in Ancona.

Passando ora a ciò che risguarda la Congiura Ricci, in cui io pur troppo sono restato implicato e per la quale ho subíto questa condanna, eccomi a manifestare il tutto, disposto anche a confermarlo con giuramento.

Nei primi di marzo del 1832, trovandomi una sera sulla porta del Mulino della Bastiglia circa alle ore otto o nove, venne uno dei contadini del Cavaliere Giuseppe Ricci a chiamarmi perchè mi portassi al suo Casino. Io non esitai un istante a seguirlo, ed ivi arrivato ritrovai il suddetto Cavalier Ricci in compagnia di Carlo Gasparini, Giovanni Guicciardi, Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, Giuseppe Borghi, e il dottor Luigi Golfieri. Il medesimo Cavalier Ricci, presa la parola, mi disse avermi chiamato per progettarmi una cosa di somma importanza: mi trasse quindi in disparte e mi avvertì che si trattava di una Congiura, la quale aveva per iscopo di trovarci nella chiesa di San Pietro in Modena, nel dì di san Benedetto, in circostanza che S. A. R. colla sua Famiglia si portava alla benedizione, e che si doveva procedere a farlo prigioniero e a tradurlo colla stessa Reale Famiglia, sotto sicura scorta a Bologna. Io ripresi che tal cosa mi sembrava di difficile riuscita, egli però mi soggiunse che riposassi quieto su ciò, che non mi sarebbe mancato un compenso.

Non molto dopo si passò in una stanza a pian terreno in cui si trovarono altri due complici nella Congiura, Venerio Montanari e Giacomo Tosi, ed essendovi su di una tavola alquante bottiglie, si cominciò a bere, ed il Cavalier Ricci ripropose il progetto stesso e disse ad alta voce: « Qui bisogna prendere il giuramento di fedeltà, e se mai alcuno azzarderà di palesare qualsiasi cosa, sarà immediatamente ucciso »; e a me stesso, che chiamò di nuovo

in disparte, replicò: « Ricordatevi che se paleserete la minima cosa, sarete all' istante morto. » Dopo questo spiegò una bandiera di spinone di seta a tre colori, bianca, rossa e verde, con una croce in mezzo rossa, e dove eranvi delle parole che non so se volessero dire *Libertà o Morte*, e tutti fummo obbligati a giurare su di essa di eseguire quanto proponeva il Cavalier Ricci, riguardo alla Congiura suddetta. Non posso assicurare precisamente se avesse stabilito che si uccidesse il Sovrano o no, rammento bensì che lo intesi a dire che, arrestato che fosse il Sovrano colla Reale Famiglia, lo prenderebbe egli stesso in consegna per farlo tradurre a Bologna, senza soggiugnere dove in appresso sarebbe accompagnato. Disse di più il Ricci che in detto giorno ed ora dello scoppio della Congiura una mano di insorgenti, che verrebbe dalla parte di Bologna, doveva tenere a bada la truppa della città, e che fuori della chiesa di San Pietro, onde distrarre quei soldati che vi fossero alla guardia, si sarebbe dal dottor Luigi Golfieri sparata una pistola, nel mentre che i Congiurati avrebbero sollecitamente consumato il delitto. Concluse che non ci sarebbe mancata della forza in ajuto, e un premio di duecento luigi d'oro per ciascuno, ed anche più; che il Borghi doveva portare a Modena le armi da servire per la Congiura e il denaro occorrente, e distribuire le armi stesse ai complici. Del resto non mi posso ricordar bene le altre minute circostanze che si uniscono a questo affare, essendo trascorso qualche tempo da quell'epoca in qua. Solo mi ricordo che il medesimo soggiugneva che se anche l'affare fosse andato male e percaso avesse ad essere scoperto, egli aveva persona che lo avrebbe avvisato di tutto, e che così egli avrebbe avvertito gli altri; non disse chi fosse tale persona, io però sapeva che eravi molta amicizia fra lui e il Direttore Garofolo, ed anzi io stesso ho sentito dire al Ricci che avrebbe raccomandato Antonio Gasparini a Garofolo per gli affari della rivolta del 3 febbrajo 1831, e che l'avrebbe raccomandato anche all'ex Consultore Guidelli.

Io non ho altra cosa da aggiugnere al sin qui detto se non che confermare il tutto con giuramento e chiedere perdono al mio Sovrano di aver partecipato a tanta iniquità, e se finora io sono stato sempre negativo, confesso che il timore soltanto mi ha condotto a questo.

DOMENICO PIVA.

—

Deposizione del detenuto Giuseppe Borghi.

Avendomi l'Autorità fatto conoscere il desiderio suo che io confessi e deponga sulla parte che ebbi nella Congiura ordita nello scorso anno dal Cavaliere Giuseppe Ricci, io sono disposto a tutto eseguire colla massima sincerità.

Sui primi di marzo del 1832, in un giorno che bene non ricordo qual fosse, mi incontrai nel Cavaliere Ricci sul Canal Naviglio in Bastiglia, in vicinanza al Casino del medesimo, e fui da esso invitato ad andare in quella stessa sera ad una sua conversazione. Mi vi portai in realtà circa all' ora di notte, e là trovai in una stanza terrena varie persone, ed erano il Dottor Luigi Golfieri, medico-condotto in Bastiglia, Giovanni Guicciardi, Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, muratore di professione, e parmi venissero in séguito Domenico Piva e Carlo Gasparini, e fossero pure introdotti certo Tosi e Venerio Montanari, ai quali tutti, dopo aver bevuto, lo stesso Ricci propose un suo progetto di congiura contro il Sovrano, da effettuarsi nella circostanza che il giorno di san Benedetto si portava colla Reale Famiglia alla benedizione in San Pietro; ivi trovandoci tutti noi armati, dovevasi arrestare il Sovrano stesso colla Reale Famiglia, impossessarsene e tradurlo a Bologna. Vedendo io in questo una quasi impossibilità di riuscita, e dimostrandomi titubante, il Ricci mi disse: « Non dubitate, che io ho una lega in Modena, e poi aspetto soccorso dalla parte di Bologna; » e soggiunse: « Guardate bene, che se qualcuno parla, l'avrà da fare con me e con

altri. » Intanto promise un premio di cento o duecento luigi d'oro per ciascun congiurato; e direttosi a me, mi disse che sarei stato incaricato di portare a Modena il danaro, colle armi che egli stesso mi avrebbe date, al che non so cosa rispondessi, essendo compreso da vero timore; so che frattanto tutti bevettero e si prestò anche il giuramento di non parlare. Successivamente si passò a cena, ed inallora il Ricci levò fuori una bandiera tricolorata, che non ricordo di che roba fosse e se vi fossero scritte delle parole, e disse che quel segnale doveva portare la nuova rivoluzione. Non potrei ora precisamente indicare quale fosse lo scopo della Congiura, e parmi solo che si dicesse che il Sovrano colla Reale Famiglia doveva essere tradotto in Ancona e dato in mano ai Francesi. Non rammento se il Ricci aggiugnesse di togliergli la vita o no, nè mi sovvengo come fossero ripartite le incombenze ai congiurati; so che egli ci assicurò che se il piano non avesse avuto effetto, saremmo stati avvertiti. Le altre cose non le so bene, giacchè la memoria ora non mi soccorre in proposito, ma capisco che il Ricci mi trasse nella Congiura, perchè, essendo io Agente Comunale, non palesassi cosa alcuna, ed io veramente mi trovai imbarazzato in tutto ciò, come ho detto, per un certo timore che mi comprese.

Le relazioni precise che potesse avere il Ricci per questo affare, io veramente non le conosco, e parmi solo aver sentito dire dallo stesso Ricci che se la cosa fosse andata male, saremmo stati avvertiti per salvarci; in questo io m'era persuaso, perchè il Ricci era amico dell'inallora Direttore Generale di Polizia Garofolo, ed anzi, ho avuto occasione di vederli insieme per Modena.

Questo è quanto posso assicurare per la pura verità e confermare con giuramento.

GIUSEPPE BORGHI.

—

Deposizione del detenuto Lorenzo Vincenzi, alias *Ancini.*

— Questi non fu compreso nella sentenza emanata li 17 luglio 1832, ma costituitosi da sè in séguito, fu assoggettato a processo e condannato con misure di Polizia. Il medesimo è stato ora richieste dall'Autorità Politica di deporre ciò che fosse a lui noto sulla Congiura Ricci, dappoichè risultò dallo fatte deposizioni essere egli consapevole e complice della Congiura stessa, e perciò fu ritenuto regolare il contestargli le confessioni ed emergenze ottenute riguardo al medesimo. Fatte quindi le opportune interrogazioni, ha egli deposto quanto segue.

Erano da quindici anni che io serviva come mastro muratore in casa Ricci, tanto in città che in campagna. In un giorno dei primi di marzo 1832, mi trovava io perciò a lavorare nella serra del Casino del Cavaliere Ricci suddetto, quando nel dopo pranzo, circa alle ore tre o quattro, fui chiamato dal medesimo, e incombenzato di portarmi alla casa di Giovanni Guicciardi, alla Bastiglia, e pregarlo a venire da lui in quella sera stessa. Eseguii infatti la commissione, e siccome il Guicciardi non era in casa, ne lasciai l'ambasciata e poscia ritornai al mio lavoro. Era, io credo, circa l'ora di notte, che dopo aver finito di accomodare una stufa nella suddetta serra, passai nella cucina del Casino per avvertire che tutto andava bene, e per augurare la buona notte alla custode, la quale era certa Maria Luppi. Questa, sentendo che io voleva partire, mi disse che aspettassi, chè il padrone aveva bisogno; e difatti, quasi súbito venne lo stesso Cavalier Ricci, il quale, appena vedutomi, mi ordinò di prendere tre o quattro bottiglie di vino senz' acqua, e di portarle in un'altra stanza al pian terreno: così feci, e giunto in detta camera, vidi che vi erano intorno ad una tavola, parte seduti e parte in piedi, li seguenti individui, cioè Domenico Piva, Giovanni Guicciardi, Giuseppe Borghi, Gasparini Carlo, il Dottor Luigi

Golfieri, e due altri uomini, che non conobbi. Posai le bottiglie sulla tavola, e senza rimarcare cosa alcuna me ne tornai in cucina. Passò un quanto d'ora circa che lo stesso Cavalier Ricci ritornò e mi ordinò di portare altre tre bottiglie, come feci, e poi me ne partii e me ne andai a casa che saranno state circa le ore nove.

Di tutto il rimanente io non posso dir altro, perchè non ho avuto contezza di nulla; so soltanto che al Casino Ricci si sono spesso ritrovate molte persone anche prima della rivoluzione del 1831, e che nel processo a me fatto per l'addietro ho solo potuto conoscere, per un confronto sostenuto, che certo Venerio Montanari era uno di quei due uomini che non conobbi; ma egli nell'esame avuto nelle carceri della Giusdicenza, mi riconobbe per quello che aveva servito a portare le bottiglie nella sera e nella stanza suindicata.

Io non ho altra cosa da aggiugnere in proposito se non riconfermare quanto ho detto.

Non ha apposta la firma perchè illetterato.

—

Ricevute tutte queste Deposizioni dall'Autorità Politica, e trovando conveniente cosa il chiudere il Processo, che fino dal luglio dell'anno 1832 fu tenuto aperto contro li Piva, Guicciardi e Borghi, dietro Sentenza emanata dalla Commissione Militare, ne ha l'Autorità stessa promossa la Sovrana mente, che, annuendo alla proposizione fatta, ha dichiarato non darsi luogo, ad ulteriore condanna, e che il Processo stesso resti quindi chiuso quanto ai rei detènuti, non però quanto ai contumaci.

Prima di comunicare questa determinazione Sovrana agli stessi detenuti, sono stati richiesti li Piva, Borghi e Ancini se abbiano difficoltà alcuna che in caso siano rese pubbliche le loro rivelazioni, ed essi vi hanno anzi di buon grado annuito. Il Gasparini e il Guicciardi hanno confermato l'assenso loro, che la parte che li riguarda sia fatta nota al

pubblico, e tutti nel rispettivo esame appositamente ripetuto hanno di nuovo protestato e giurato della verità delle loro rivelazioni, e di essere pronti a manifestare tutto che tornasse loro alla memoria. Dopo ciò è stata notificata a tutti la disposizione emessa riguardo a quelli condannati a processo aperto.

Chiunque può esser certo della spontaneità e sincerità delle riportate Deposizioni. Il Gasparini e il Guicciardi, come si è veduto, chiesero di moto proprio di essere assunti in esame, e dalle loro confessioni ne è venuta la necessità di dover chiamare gli altri correi a deporre quanto era a loro notizia, ed essi vi si sono prestati senza la minima opposizione. Per evitare qualsiasi possibile intelligenza fra di loro, sono stati custoditi affatto separatamente l'uno dall' altro nel luogo ove sono detenuti a scontare la loro condanna, e sono stati separatamente sentiti in esame. Quanto al pubblicare le Deposizioni ricevute, l'Autorità ha voluto anzi procedere con una certa delicatezza, giacchè quantunque Piva e il Borghi, fossero condannati a Processo aperto, per cui questo avrebbe sempre potuto ripetersi e quindi darsi luogo a pubblicare un estratto, ha dessa nullameno voluto conoscerne la volontà loro.

In tutto questo, per conseguenza, mentre il Ministero di Buon Governo ha servito al proprio dovere e alla volontà Sovrana, non trova motivo che d'esser pago della regolarità e imparzialità con cui sa d'aver agito, e della lealtà e schiettezza nella fatta esposizione, senza risparmiare cosa alcuna nè giudicare in proposito.

—

Relazione sopra l'infrazione di regiudicata Amministrativa.

Nel 1845 la Comunità di San Felice chiedeva, a titolo di pubblica utilità, al Governo Provinciale d'allora l'approvazione di convenzione stipulata coi fratelli Calzolari di Rivara, in ordine all'erezione di

un Mulino da grano sul ramo del cavo Dogaro, detto il Dogarolo. Prima di sancire la convenzione, il Governo prescrisse pubblicarsi un avviso al Pubblico, con facoltà a chiunque di dedurre quanto credesse di suo interesse intorno all' erezione del suddetto Mulino. Nè mancarono oppositori, fra i quali l'Ispettore Camerale, l'Ingegnere dei Beni Allodiali del Duca, i fratelli T... ed altri. Ebbesi quindi a sentire il voto dell' Ingegnere Eugenio Vandelli, che era allora l'Ingegnere del Governo, e che dietro praticati esperimenti, si pronunciò favorevole all' erezione. Ma dietro nuove preci degli opponenti fratelli T..., rimesso l'affare all'inallora Ministero di Pubblica Economia, furono sentiti i pareri dell'Ispettore Generale d'Acque e Strade, Ingegnere Giuseppe Manzotti, e del Consultore alla Sezione dei Lavori Pubblici, Ingegnere Giuseppe Bergolli, i quali essendosi essi pure pronunciati a favore della chiesta erezione, il Ministero riferì al Duca a favore della domanda; perlochè il Duca, mediante con Chirografo 1.° agosto concedeva nei seguenti termini: *Accordiamo ai fratelli Calzolari di costruire a tutto loro rischio e colle sole acque che sinora sogliono scorrere pel Dogaro, il Molino nel luogo detto Bissara.*

In conseguenza venne convenuto sotto speciali condizioni un Capitolato di concessione a favore dei suddetti.

Altre convenzioni seguirono nell' intento di procacciare maggior copia d'acqua al Mulino, la quale in pari tempo servisse ad animare alcune risaje: ma all' eseguimento essendosi opposte le esigenze dell'Amministratore de' Beni Allodiali di S. A., non ostante l'adesione prestata dall'Ingegnere di quella stessa Amministrazione, i possessori di risaje, non potendo ottenere la rimozione degli ostacoli frapposti, si rivolsero a tentare di distruggere il Mulino Calzolari, e per riuscirvi tanto fecero, che condussero sopra luogo il Duca Francesco V, e ne ottennero il seguente Chirografo:

N. 3876.

Al Ministro dell'Interno.

« Essendoci pervenuti nuovi avvisi che molti proprietarj si trovano lesi dal Mulino eretto sul Dogaro da Carlo Calzolari nel Comune di San Felice;

» Ed avendo Noi stessi, nella giornata di jeri, veduto l'artificiale ed alto stato di quelle acque in confronto di altri scoli;

» Considerando essere contro il disposto delle Leggi ed il diritto di terzi di sbarrare e tenere artificialmente elevato il pelo d'acqua d'uno scolo pubblico;

Decretiamo:

« 1.° L'Ingegnere Provinciale di Modena si recherà sopra luogo, e stabilito il fatto della elevazione artificiale del Dogaro sopra il Molino Calzolari in causa del Molino stesso, nonchè stabilito non esservi il generale consenso di tutti i possidenti superiori e che scolano nel Dogaro suddetto, nè ordinerà la demolizione;

» 2.° Questa dovrà farsi entro un mese, e la Forza pubblica locale dei Dragoni sarà resa responsabile dell'esecuzione;

» 3.° Qualora esista detto Molino per concessione ministeriale, o che per qualsia altro motivo si credesse che per giustizia od equità competesse al Calzolari un diritto ad indennizzo, ci si farà rapporto, se si tratterà di compenso di equità, proponendo; e motivando la cifra proposta e si pagherà a dirittura, se sarà riconosciuta di giustizia; ma in tal caso, amiamo di conoscere come siasi potuto alterare una legge generale pel vantaggio di un singolo privato;

» In quest'occasione si ripete che ogni chiusa in Cavi di scolo pubblico resta di nuovo rigorosamente proibita, e che se qualcuno chiede l'erezione di una simile chiusa, dovrà unire una dichiarazione collet-

tiva di tutti i possessori superiori sino al punto ove si può sentire il rigurgito, che ne sieno contenti, e questa dovrà pure in iscritto venire appoggiata dall'Autorità Comunale.

« Per le chiuse esistenti, dovrà ciò eseguirsi ora, e dove a tutto marzo 1859, non sia stato fatto, dovranno esse venire demolite coll'intervento, al bisogno, della Forza, poichè sappiamo che in caso diverso da dilazione in dilazione si finisce a lasciarle sussistere, se non altro, in via provvisoria.

Modena, 8 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

L'Ingegnere incaricato dell'eseguimento rimostrava sembrar meritevole di riguardo una concessione sancita dal Sovrano dopo sì diligente esame e ricerche, e non taceva parergli i danni, che si asserivano, dover essere stati prodotti, anzichè dal Molino e sue barricazioni, da difetto di escavazione ed altre cause; e concludeva perchè almeno li Calzolari, che andavano ad essere spropriati di un diritto legittimamente ottenuto, dovessero essere, in ogni peggiore ipotesi, indennizzati; perlochè il Duca rescriveva:

« In tempi più tranquilli si acquisti il Molino Calzolari dallo Stato, e si demolisca poi. »

6 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Il Ministero, invece, persisteva nell'esecuzione del primo Chirografo Sovrano, e, come per grazia, concedeva al Calzolari di poter riportare una concessione da tutti coloro che avevano provocato il Chirografo medesimo.

Aggiunta alla relazione nell'affare della donna Spadoni.

Brano di lettera del già Presidente del Tribunale d'Appello in Reggio al Ministro di Giustizia, in data 27 *maggio* 1858.

« Si è intesa la Risoluzione Sovrana intorno la Spadoni. In piazza si porta a sette cieli il Giudice Miani, come quegli che di coscienza si era opposto al dibattimento nel modo che si era prescritto. — La Risoluzione però recente ha incontrato presso i più, e soddisfa il Pubblico, come atta a non lasciare impunito un delitto gravissimo, e a non avventurare la condanna di una donna che vogliono pure debole di mente e pregiudicata nelle facoltà intellettuali. »

Esempio di persona assolta dal Tribunale e condannata per Chirografo.

Al Ministro di Buon Governo, Marchese Luigi Coccapani Imperiali, Governatore della Città e Provincia di Modena.

Essendo un certo detenuto Antonio Venturelli di Brescello, notorio cattivo soggetto, stato dal Tribunale Statario, con dissenso del Presidente, assoluto per mancanza di sufficienti prove, e rimesso alla Polizia per quelle misure che si crederà dover prendere contro di lui, decidiamo che gli sia ordinato di partire dai Nostri Stati, sotto comminatoria, in via di misura di Buon Governo; del che si dovrà rendere inteso il Governatore di Reggio.

Cattajo, 14 settembre 1831.

Firm. FRANCESCO.

N. 184 Prot. Segr. (ALLEG.° B).

Dal Comando l'Assedio di Carrara.

Massa, li 6 luglio 1855.

Li Gattini e Marciasi Grisostomo, de'quali è cenno nell'ufficio N. 538 della S. V., saranno fatti tradurre sotto buona scorta, parte Dragoni e parte di linea, a Modena a dipendenza del Ministero di Buon Governo. La traduzione seguirà per corrispondenza straordinaria, avvertendo il Comando dei R. Dragoni in Carrara che il convoglio non dovrà fermarsi che a Fivizzano, per poscia proseguire al Cerreto, dove dovranno arrivare il giorno 9, nel quale troveranno il cambio della scorta proveniente da Modena o Reggio per ricevere i detenuti stessi.

Con due trasporti, parte della scorta potrà di quando in quando montare sulle vetture stesse. Si unisce un piego diretto a S. E. il Ministro di Buon Governo.

Il Maggiore Comandante,
Firm. MESSORI.

Al Commissario Politico di Carrara.

—

Trovossi presso la Segreteria di Gabinetto un piego chiuso e sigillato, in forma di lettera e sopra scrittevi le seguenti parole: *Atti riguardanti l'affare di M. e P. stati dal Sovrano Francesco IV, Duca di Modena, annullati e da tenersi solo sigillate nell'Archivio.* Dentro al medesimo, trovossi accluso un foglio, il quale contiene una sentenza proferita dal Tribunale di Giustizia in Modena li 18 gennajo 1816, colla quale

« Il Tribunale ha condannato e condanna Giuseppe M. e Pietro P. alla pena dei lavori forzati per anni cinque, ed all'emenda dei danni verso la la Regia Finanza in quella somma che risulterà da liquidazione da farsi; si ha pure condannato alla

multa della duodecima parte di quella somma, che risulterà dalla liquidazione suddetta e nelle spese di processo. »

Tutta la Sentenza è radiata in tratti di penna in croce.

Sotto a questa, leggonsi di carattere del Duca, le seguenti linee:

NB. Questa Sentenza fu cassata da noi, ed annullata, come da Nostro Chirografo del corrente giorno 16 febbrajo 1816, trasmessa al Supremo Consiglio di Giustizia, dopo che fu letta ai due rei, che rinunziando all' appellazione (come da loro processo verbale esistente negli atti del Supremo Consiglio di Giustizia), per evitare l'infamia alla loro famiglia, si sottomisero alla pena di cinque anni di carcere, e rifazione di danni al pagamento di tremila lire italiane per cadauno.

Modena, li 16 febbrajo 1816.

Firm. FRANCESCO.

Appendice alla Relazione sulla cassazione fatta del Duca di una sentenza del Tribunale di Modena.

Chirografo Ducale, di carattere del già Presidente Veratti, del Duca Francesco IV.

Trovandosi, fin dal mese di novembre dell' anno 1811, detenuti nelle carceri i sottoposti a criminale processo davanti al Tribunale di Giustizia, residente in questa nostra Capitale, Giuseppe M. e. Pietro P., imputati di avere nella qualità di Ricettore di Finanza il primo, e di lui Assistente il secondo, dolosamente recato grave danno alla R. Finanza, con alterazione di Bollo e corrispondenti ricapiti, la famiglia del nominato M. ci umiliò supplica fin dal giorno 1.° di aprile dello scorso anno, nella quale esponeva che, ignorando se il detenuto fosse o no colpevole, sebbene lo ritenesse non reo, pure temendo le fatali conseguenze, che, nel caso di una

rebbe capovolto tutto l'ordine sociale. Contuttociò, siccome ho saputo che la sacra Congregazione del Concilio ha risposto prima d'ora che non potrebbe occuparsi di simile questione, quando non fosse certa che la sua decisione avrebbe accoglienza ed effetto in questi Dominj, così, prima d'avventurare alcun uffizio sopra questo particolare, prego V. A. R. a significarmi se possa riposare sopra la di lei benignа annuenza ecc.

Umil. Dev. Servo e Suddito
D. Luigi Reggianini.

Prot. N. 6068.

« Sembra nelle circostanze del testamento fatto dal Conte Frignani essere da distinguersi due punti diversi: l'uno se il suo testamento regge in tutte le sue parti, e a ciò, oltre le forme prescritte dalle leggi civili, richiedesi certo che il Testatore fosse in uno stato di mente tale di essere capace di testare, e se fu giudicato imbecille, non può aver forza ed esecuzione in tutte le sue parti il suo testamento. L'altro punto è se delle sostanze appartenenti al testatore fosse già stato disposto in antecedenza dai suoi predecessori possessori dei beni, che prevedendo il caso della estinzione della famiglia Frignani vi fecero sostituzioni, fra cui furono contemplati i poveri di Modena. Ora, se si considera il Conte Frignani anche morto *ab intestato* i suoi eredi, debbono osservare la prescritta sostituzione dei beni di cui fu dai predecessori (che li lasciarono ai Frignani) disposto nel caso di estinzione della linea Frignani, ed a ciò non poteva opporsi che la legge delle Mani morte, alla quale fu per questo caso derogato dal Sovrano. Onde, la decisione della nullità del testamento non toglie il diritto ai poveri di Modena ed alli Monasteri contemplati di far valere i loro diritti per le vie regolari di giustizia. »

Cattajo, 19 settembre 1838.

Firm. Francesco.

Deve avvertirsi che la lite cadeva sul testamento di Tomaso Frignani, il quale sostenevasi per parte degli eredi intestati essere stato demente e quindi incapace di testare e volevasi la disposizione da lui fatta essere opera di un avvocato che figurava anche nei legatarj, perlochè nulla influiva nella causa la saviezza o no delle disposizioni. Quanto poi agli asserti fidecommessi, il promemoria unito alla rappresentanza di Monsignore Vescovo ammetteva che eransi resi liberi, parte pel Codice Estense del 1771 e parte per la Legge 6 termidoro anno V.

—

N. 33. R. C. Seg.

F. 13. F. 7. — N. 7.

All'Eccellenza del signor Consigliere di Stato Consiglier Intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e di Grazia, Presidente del Supremo Consiglio.

Vignola, 9 maggio 1849.

Edotta omai l'E. V. da altre mie esposizioni sul popolare tumulto a causa d'annona, occorso in questo paese nel giorno 18 ultimo febbrajo, e sui principali sommotori contabili del medesimo, non mi estenderò in adesso intorno alle relative specialità. Innanzi però di abbandonare questo tema, reputerei mancare alla verità ed alla Giustizia, ove dissimulassi che l'analoga istruttoria, congiunta a stragiudiziali positive notizie, offrono risaltate traccie per indurre nel locale signor Podestà, se non una decisa colpevole connivenza all'accennato tumulto, almeno una condotta assai equivoca, inattiva ed inesperta.

Ed invero, classificati gli argomenti che vi fanno riscontro in *antecedenti*, *comitanti* e *susseguenti*, sembra soggetto di riflessibile disamina e critica osservazione:

1.° Conscio ed avvertito, siccome ammette, il prefato signor Podestà, di lagnanze popolari, predisponenti il moto sedizioso, fa stato non avvisasse in tempo opportuno ad efficaci mezzi per impedirlo.

È vero che, a mia richiesta riferendomi l'accaduto, dice: « Tutto questo feci conoscere con mio foglio del 16 decorso febbrajo N. 10 alla Direzione generale di Polizia, addimandandole straordinarj provvedimenti a scanso d'inconvenienti che prevedeva inevitabili, ma non ebbi la fortuna di essere secondato. » Se ciò reggesse, scemata di molto sarebbe la di lui responsabilità: ma tale di lui asserto d'implorati straordinarj provvedimenti è gratuito, anzi, fece supporre al Buon Governo che armando la Milizia Volontaria da lui dipendente, avrebbe ovviato al temuto disordine. Quanto si ripromettesse in tale presidio e come se ne giovasse all'atto pratico, si vedrà in progresso. Per ora si consideri soltanto la poco prudente e mal consigliata correntezza in un' Autorità politica di diffondere nei più umili del popolo i suoi timori di un vicino tumulto.

2.º Nella mattina del giorno 18, ripetuto febbrajo, erano per tempissimo chiamati a servigio in questo paese N. 36 Cacciatori Militi Volontarj, e più, eravi la Brigata dei R. Dragoni. Reso quasi certo di un imminente tumulto, il ridetto signor Podestà (secondochè manifestò al maggior numero dei granajuoli convocati in sua casa per indurli a diminuire il prezzo del frumento di oltre modenesi lire dieci per sacco a scanso d'inconvenienti, ed ottenuta piena adesione) sembrava che non dovesse aspettare gli eventi, ma bensì avesse a disporre la non poca forza pubblica a sua disposizione in atteggiamento imponente e pronta ad un servigio. Invece lasciò la Milizia sbandata pel paese, e venuto il momento di prevalersene ai primi moti tumultuosi, rispose alle inchieste di rinforzo del signor Brigadiere dei R. Dragoni, di non poter fidare sui militi, perchè avevano parenti bisognosi ed erano bisognosi essi medesimi. Difatti, è spiacevole il manifestarlo, ma la Milizia favorì lo sviluppo e la consumazione del tumulto, accedendo mista al popolo nelle botteghe dei mercanti e nelle case dei possidenti, non solo ad astringere alla vendita del frumentone al prezzo ri-

clamato, ma eziandio a farne acquisto per sè, ed a procurarne ad altri senza verun riguardo nè alla divisa che indossava, nè a chi li comandava, sotto i cui occhi agiva impunemente. E se le investigazioni giuridiche colpivano solo pochi individui militi, lo dovevano più alla fortuna di essere incogniti gli altri sfuggiti, di quello che alla virtù di lodevole comportamento.

Inoltre, quando il predetto signor Podestà avesse creduto che la sua autorità non fosse bastevole a reprimere le audaci pretese del popolo ed a richiamarlo all'osservanza dell'ordine legale, la ripetuta sua comparsa al pubblico tumultuante solo per assecondarne gl'indebiti reclami, accresceva in esso l'audacia, comprometteva la di lui dignità, e gettava gli oppressi all'imo dello sconforto. Non è a ripetersi lo scoraggiamento e la sorpresa di quei mercanti e possidenti che a lui si volsero per assistenza o consiglio in quel frangente, quando ottenevano a tutta risposta: *di adattarsi alle esigenze ed ai voleri del popolo che comandava.*

3.° Cessato l'impeto tumultuoso della giornata, ed essendo noti al signor Podestà i principali agenti, non doveva per proprio istituto adottare temperamenti di giusto rigore contro dei medesimi? Tutt'altro: li lasciò invece per alquanti giorni irrompere baldanzosi in soprusi ed invettive minacciose contro i pacifici abitanti; nè si scosse da cotanto inconcepibile inerzia, finchè la Suprema Autorità Politica, a tutela della pubblica tranquillità, si vide astretta ad abbracciare da sè stessa le misure di repressione altamente comandate dell'urgenza del caso, e troppo di leggieri da quello sorpassate.

Intrapresa poi, d'ordine dell'E. V., la speciale inquisizione relativa al detto tumulto, sembrò svilupparsi la sua sfera di attività, non per coadjuvare la giustizia nelle sue indagini, ma unicamente per turbarne la giurisdizione. Quantunque in cotal briga adoperasse sì incautamente da renderla notoria, io non l'avrei creduta possibile, se persone degne d'in-

Editto dell'agosto scorso, e si ritorni il presente rapporto. »

27 gennajo 1854.

Firm. FRANCESCO.

N. 7950, Prot. Segr.

Al Ministro di Buon Governo.

Modena, 29 marzo 1853.

La Polizia di Massa ha fatto carcerare M... P..., perchè contabile di stupro incestuoso, nella persona della di lui figlia L.... d'anni 11. Il nefando delitto resta comprovato dalla deposizione della stuprata, nell'interrogatorio sostenuto davanti alla suddetta Polizia, nonchè dalla medica visita fatta a questa ed allo stupratore, perchè tanto l'uno quanto l'altra trovansi affetti da morbo venereo.

Il sottoporre il delinquente a regolare processo sarebbe frustraneo, perchè non si troverebbero prove legali per poterlo condannare, e d'altronde si darebbe col processo medesimo una pubblicità tale che recherebbe scandalo, e quindi sommessamente se ne propone, come si è praticato altre volte, la reclusione per tempo indeterminato nel forte di Sestola.

Firm. DE BUOI.

SOVRANO RESCRITTO.

Si recluda perpetuamente a Sestola in pieno isolamento l'autore dell'infame delitto, di cui nel presente rapporto.

Modena, 29 marzo 1853.

Firm. FRANCESCO.

Nel 13 settembre 1855 il Duca Francesco V, nell'atto di abbandonare la Reale Villeggiatura di Pa-

vullo, ordinava al Commissario Politico di quel luogo di procedere rigorosamente contro chiunque privato, o pubblico Funzionario, che per indolenza, o per sentimenti di inumanità, avesse mancato di prestarsi in soccorso dei cholerosi, riservandosi di prendere egli stesso le finali relative deliberazioni sui colpevoli.

Il Commissario di Polizia instaurava un processo, dal quale appariva che certa sordo-muta Marianna Osi di Mocogno, dopo di essere stata sorpresa dal cholera in luogo denominato *Cà del Ferro,* ov'era rimasta priva di soccorso per tre giorni ed altrettante notti, si era poi ricoverata nella tega, o fienile, di ragione di altra Marianna Osi vedova Boilini, e dei figli di costei, Giovanni e Giacomo, i quali, mal soffrendo quell'ospite pericolosa, l'obbligarono a ritirarsi dietro un muro diroccato di un metato, ove le fu composta, alla meglio, una specie di baracca per difenderla dalle ingiurie della stagione. Ivi rimase altri 5 (cinque) giorni, assistita soltanto dalle cure di un fratello, e a capo di essi morì.

Il Ministro di Buon Governo, nel riferire al Duca le risultanze di quell'informe processo, asseriva:

1.° Che li Giovanni e Giacomo Boilini, l'uno d'anni 20 e l'altro d'anni 13, avevano realmente operato l'inumana espulsione dal fienile dell'inferma;

2.° Che la loro madre fu connivente a tale atto d'inumanità;

3.° Che il D.r Ferdinando Ferrari, Agente comunale del luogo, e il di lui figlio Massimiliano, Capitano nelle Milizie di Riserva, ambidue Ufficiali sanitarj pei cholerosi, sebbene consapevoli del morbo che affliggeva la Osi, non diedero altre disposizioni, all'infuori di quella di raccomandare al di lei fratello la dovuta assistenza all'ammalata, ed alla locandiera Rosa Preti Vedovelli di fornirle alcuni generi, di cui d'altronde non restava comprovata la somministrazione;

4.° Che finalmente tanto il D.r Ferrari, che la vedova Boilini, avevano sofferto il carcere durante il processo, essendo poi stati dimessi a fronte di cauzione.

Il Duca rescrisse cotesto rapporto nei seguenti termini:

N. 267.

« Visto il risultato dell'inquisizione contro li Ferrari padre e figlio, la famiglia Boilini e la Vedovelli, imputati e risultanti anche colpevoli di trascuratezza i primi due, e d'inumanità gli altri;

Decretiamo:

1.° Sarà interdetto sino a nuova disposizione al D.r Ferrari di esercitare nel Comune di Montese, e perderà sì la Condotta medica, che le altre sue attribuzioni;

2.° Viene dimesso il Capitano Ferrari delle Milizie di Riserva, figlio del precedente da tale carica;

3.° La famiglia Boilini dovrà, in pena della sua inumanità, pagare una multa di cento franchi alla famiglia Osi;

4.° Egualmente l'ostessa Vedovelli, che consta colpevole di non avere voluto somministrare il necessario alla disgraziata famiglia Osi, ed in ispecie all'ammalata di cholera, pagherà lire 100 di multa a detta famiglia. »

15 maggio 1856.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Le condanne come sopra pronunziate dal Principe furono poste in esecuzione; se non che tanto la famiglia Boilini che la Vedovelli, nell'atto di pagare la multa, protestarono che intendevano non fosse rilasciata alla famiglia della defunta, se non quando avessero esaurito ogni tentativo di revisione del loro processo, che erano in procinto di chiedere graziosamente al Sovrano.

La Vedovelli, infatti, essendo ricorsa al Trono, ottenne che il di lei processo fosse riveduto dal nuovo Commissario di Polizia di Pavullo D.r Bertani, che nel frattempo aveva surrogato il Commissario pro-

cessante Lenzotti. Il D.r Bertani rilasciò un promemoria che fu rassegnato al Duca, nel quale erano esposte le risultanze del processo, non tanto in ordine alla Vedovelli che agli altri coinquisiti, in diretta opposizione di ciò che aveva esposto e ritenuto il Commissario Lenzotti.

Il Duca, visto il promemoria del Bertani, rilasciò questo rescritto

Al Ministro De Buoi

« A cui si rimette riservatamente il ricorso della Vedovelli di Mocogno ed il referto del Commissario Bertani, affatto contradditorio a quello del Lenzotti che motivò la multa decretata alla petente. Il Ministro chiamerà dinanzi a sè i due Commissarj in Modena, insieme agli Atti relativi, ed esaminatili l'uno in presenza dell'altro, dovrà chiarire chi disse la verità, perchè fra il constare e il non constare di un reato non vi può essere compatibilità, e quindi l' uno o l' altro s'ingannò col referto che motivò la multa. Colui che s' ingannò verrà sospeso dall' impiego e se ne riferirà. Quanto alla ricorrente, si esigerà o si dichiarerà assoluta dalla multa e da colpa a norma dalle risultanze del processo. »

Pavullo, 10 agosto 1856.

Firm. Francesco.

Il Ministro di Buon Governo, in esecuzione di questo rescritto, riferiva al Duca in data 15 detto mese che aveva richiamato il rapporto che aveva motivata la condanna della donna, e che lo aveva confrontato colle deduzioni del Commissario Bertani, ma che non vi aveva trovato contraddizione; in prova di che trascriveva il paragrafo di quel rapporto sul quale S. A. si era fondato per decretare la multa. E per iscusarsi di avere data esecuzione al Rescritto Sovrano anche sul conto della Vedo-

velli, non ostante che fosse evidente dagli Atti l'innocenza della medesima, e quindi l'erroneità del rescritto, soggiungeva di avere ciò fatto perchè le parole — *egualmente l'ostessa Vedovelli che consta colpevole di non avere voluto somministrare ecc.* — gli avevano fatto ritenere che S. A. R. avesse basato la condanna non sulle risultanze degli Atti, ma bensì sopra informazioni particolari che avesse potuto attingere in proposito sulle vicinanze del luogo.

Il Duca rescrisse il referto del Ministro come segue:

« Tutto l'affare di cui qui contro, che ci costò studio e fastidj, terminando in nulla, ci sarà di regola per un'altra volta, onde guardarci dai numerosi accusatori a voce ed avvocati in iscritto, ai quali d'ora innanzi non si presterà più fede di sorta alcuna. Se dunque è di giustizia il non far pagare la multa alla Vedovelli, non si esiga. »

16 agosto 1856.

Firm. FRANCESCO.

—

Intanto anche il Capitano Massimiliano Ferrari chiedeva in grazia un controprocesso per essere rimesso in carica, che gli veniva accordato. Il controprocesso era instrutto dall'Auditore militare; non si conosce altro esito di esso se non quello che il Ferrari fu di nuovo creato Capitano delle Milizie. In una prece che il medico Ferrari, padre del suddetto Capitano, umiliò al Trono per essere egli pure riabilitato all'esercizio della professione, e riposto nella condotta del Comune di Montese, si dice che le risultanze del controprocesso riuscirono diametralmente contrarie a quelle del primo e che il detto Massimiliano fu riconosciuto innocente; ma ciò non sembra vero, se si ha riguardo al tenore del seguente rescritto:

N. 486.

Al Ministro di Buon Governo.

Modena, 14 febbrajo 1857.

« È evidente che la mancanza dell' Agente comunale e Medico nell' abbandonare in un campo e senza ajuto una persona affetta da cholera, oppure il non avere anche solo vegliato alla esecuzione di ordini dati, qualora pur li avesse dati, è colpa maggiore di quella del Capitano di Milizia, che inoltre era figlio del ricorrente, e che ebbe il mal esempio dal padre, di trascurare per vigliaccheria o neghittosità i primi doveri, e quelli di umanità. Il petente poi dice falsamente che il figlio fu da noi riconosciuto innocente, mentre fu dichiarato per bastantemente punito colla sospensione dal grado per un anno. Accordiamo quindi, solo per grazia, una revisione del processo presso l'Autorità competente, che è l'Assessorato di Polizia in Modena. »

Firm. FRANCESCO.

A senso quindi del suddetto rescritto, il Ministro, con rapporto 9 marzo 1857 riferiva che dalla revisione del processo si erano desunte risultanze in parte contrarie e in parte favorevoli al petente, che in ogni modo appariva questi immune da qualsiasi principio di dolo o colpa lata, e che, tenuto conto dell'ottima di lui condotta, della sua probità e buona volontà di prestarsi in altrui soccorso, nonchè della moltiplicità degli incarichi che fungeva al tempo del cholera, cioè di Medico-Condotto, di Agente comunale e di Ufficiale dello Stato Civile, che gl'impedivano di porgere quell'assidua cura che avrebbe senza dubbio spiegata ove fosse stato incaricato di una sola incombenza, concludeva a che si avesse come bastantemente punito colla sospensione dall'esercizio medico, cui da oltre un anno soggiaceva.

Tale rapporto, rassegnato in assenza del Duca al lui Zio Arciduca Massimiliano, che ne faceva le eci, veniva rescritto come segue:

« Si riabiliti a tenore del rapporto. »

Modena, 10 marzo 1857.

Firm. MASSIMILIANO.

Promemoria del Ministro di Buon Governo a S. A. R. il Duca Francesco V.

Modena, 14 giugno 1854.

Nel giorno, 11 del corrente mese alle ore nove pomeridiane furono proditoriamente feriti al Ponte Cimato li Antonio ed Andrea Ratti di detto luogo, a sospetta opera di Mariotti Antonio di Fossola, e di certo Carlo, finora d'ignoto cognome, abitante presso Carrara.

Quella Polizia ha ordinato immediatamente l'arresto dei sospetti colpevoli.

Poco prima dell'*Ave Maria* dell'11 corrente fu reso cadavere, a poca distanza dal paese di Torano, il fivizzanese Bertolini Raffaele per fatto di sconosciuti malandrini, senza che se ne possa arguire il motivo.

Si praticano dalla Polizia di Carrara le più accurate investigazioni pel rinvenimento degli autori di tale misfatto.

Firm. DE BUOI.

RESCRITTO SOVRANO (RISERVATO).

« I molti assassinj di questo genere avvenuti soprattutto in quest'anno nel Territorio di Carrara, c'inducono ad ordinare che, riunita segretamente della Forza Dragoni e Linea, in una sol notte si arrestino tutte le persone diffamate e turbolenti, sia in punto politico, sia in punto partiti locali, e note

per essere dedite a risse. Le altre persone pure di mala fama si precettino, onde così applicar loro l'Editto 15 settembre 1849, incluso ora nell'altro del 4 gennajo scorso. Gli arrestati si traducano alla Casa di Forza della Saliceta, e quanto ai più sospetti si pongano alle segrete. La traduzione incomincerà la notte stessa dell'arresto. »

Modena, 14 giugno 1854.

Firm. FRANCESCO.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno, con foglio 19 febbrajo 1859 N. 1158, avvertiva il Ministro di Buon Governo che nella mattina del 15 detto mese era stato trovato nell'atrio della Università degli studj in Modena un cartoccio contenente alcune coccarde tricolori e varj biglietti con espressioni rivoluzionarie, che si supponeva smarrito o sparso da qualche studente. Accennava che vi erano sospetti sullo scolare Ildebrando L., e che altri scolari S. E. e G. A. forse avevano veduto quando egli sparse o smarrì il detto cartoccio. Il Ministro di Buon Governo faceva arrestare lo scolaro L..., poi ordinava gli esami degli altri due scolari, i quali entrambi deponevano che nel sortire dalla scuola avevano veduto il bidello a raccogliere da terra un involto, senza saper poi cosa contenesse, e che assolutamente ignoravano come e da chi fosse stato ivi lasciato.

L'arrestato L... non fu neppure esaminato. Nonostante il Ministro di Buon Governo, in data 23 detto mese di febbrajo, proferì il seguente Decreto:

« Per la delinquenza di cui, viene L... condannato alla perpetua espulsione dalle scuole, nonchè a sei mesi di reclusione nella Casa di Forza. Si scriva quindi al locale Assessorato perchè gl'intimi la condanna, e lo faccia passare al luogo di pena.
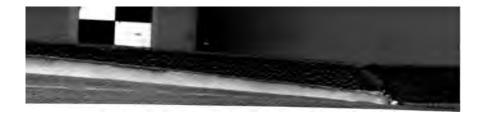
Del disposto si dia poi comunicazione al Ministero dell'Interno in replica al di lui foglio. »

Firm. De Buoi.

L. Baraldi, *Segretario.*

Il Ministro di Buon Governo, con motuproprio delli 28 aprile 1853, dicendosi consapevole che in un armadio del Palazzo Comunale di Modena esistevano uniformi da guardia civica ed altri oggetti inservienti alla guardia stessa, e che non era conveniente che il D.r E... B..., membro un tempo della Commissione di abbigliamento, ne conservasse la chiave e ne fosse il depositario, invitava la Delegazione del Ministero dell'Interno ad impartire ordini alla Comunità di farne consegna e deposito ad un impiegato del Buon Governo, che fu designato nella persona del Conte Giuseppe Bartolomasi.

La consegna era fatta in conformità degli ordini suddetti, nel 21 giugno successivo; e quale uso ne facesse il Buon Governo e come rispettasse il deposito, risulta dal seguente attergato:

N. 7989, Prot. Seg. del Ministero di Buon Governo.

Addì 8 luglio 1853.

« Premesso, 1.° che gl'indumenti servibili vennero passati a questa Pia Società di S. Vincenzo de'Paoli; 2.° che gli altri inservibili furono lacerati e distrutti; 3.° che la somma ricavata dalla vendita di 80 giberne venne versata in questa cassa segreta in quanto a L. 60. 90, mentre il restante fu erogato in ispese di facchinaggio ed in compensi relativi; 4.° che gli effetti, nella massima parte inservibili, perchè tarlati e laceri, vennero distrutti; 5.° che una parte delle forniture di ottone, in oggi pestate, si conservano in deposito presso il Provveditore d'Uffizio; 6.° e che in fine una parte di altri oggetti militari sono stati ultimamente ceduti al Supremo

Comando Militare Generale; null'altro occorrendo di fare, si passano le carte agli atti. »

Firm. De Buoi.

C. F. Bartolomasi, *Segretario.*

—

La Carlotta M... domandava al Duca un salvacondotto per venti o trenta giorni pei di lei figli Giuseppe e Cesare M..., il primo Tenente d'Artiglieria e l'altro Tenente del Genio, ambidue al servizio di S. M. Sarda.

Egli vi faceva questo Rescritto:

N. 3925.

« Al Ministro di Buon Governo per riferto

» 1.° In che occasione i M... emigrarono.

» 2.° Qual era la loro fama all'atto dell'emigrazione, e se presero parte attiva alla rivolta del 1848.

» 3.° Se loro fu rifiutato altra volta un salvacondotto.

» 4.° Se hanno motivi speciali di famiglia per chiederlo. »

9 novembre 1856.

Firm. Francesco.

D.r C. Parisi, *Segr. di Gabinetto.*

—

Il Ministro, assunte le informazioni, riferiva sotto la data delli 27 detto mese, che li fratelli M... emigrarono dopo la rivolta del 1848, che all'atto dell'emigrazione erano di buona condotta e non presero parte attiva nella suddetta rivoluzione; che Cesare aveva ottenuto altravolta salvacondotto nel 1850, ma che Giuseppe non l'aveva mai richiesto, e che oltre il desiderio di rivedere la madre e gli altri fratelli, avevano diverse pendenze di famiglia, per le quali era necessaria per qualche giorno la loro presenza in patria.

Il Duca rescrisse questo referto in cotesti termini:

« Si accordi i M... un breve salvacondotto, ma si tengano però sorvegliati, come in genere tutti coloro che servono un Governo segretamente ostile e di mala fede, qual è il Governo attuale Sardo. »

28 novembre 1856.

Firm. Francesco.

Certo M... S... riferiva segretamente al Duca che Don P... F... di N... e li fratelli F... di V... insinuavano alle milizie di riserva, che, prestato il giuramento, invece di essere lasciate alle loro case, sarebbero state spedite all'estero per combattere, e che ciò avevano disanimato le milizie, e resa più scarsa l'ascrizione volontaria delle medesime.

Il Duca, senz'altre informazioni, decretava:

« Si rimetta riservatamente al Direttore Coppi, ff. di Ministro di Buon Governo, onde curi intanto l'arresto degli entro citati subornatori della milizia di riserva, ai quali si farà, al caso, anche processo. Li F... di V... ci sono da tempo noti per pessimi soggetti, e veri fomentatori della rivoluzione, e contro costoro conviene usare un salutare e giusto rigore. »

27 luglio 1849.

Firm. Francesco.

LA COMMISSIONE

istituita con Decreto Governativo 22 luglio 1859

Per praticate indagini sugl'atti di spettanza del cessato Governo Austro-Estense, e da ulteriori diverse deposizioni ottenutesi relative alla infrazione Bandita, per caccia selvaggiume ed altri danni arrecati al Bosco Saliceta in San Felice nel marzo del 1849, questa Commissione potè raccogliere quanto segue:

Istituitasi, con Editto 29 marzo 1849, dall'Arciduca d'Austria d'Este Francesco V, una Commis-

sione Militare residente in questa Cittadella, intenta ad inquirere e giudicare i pretesi rei di devastazione della caccia e derubo di proprietà attinenti al Bosco Saliceta in San Felice, ultimati i relativi processi, applicò, con sentenze diverse, una delle quali, unica rinvenuta, che si unisce in Allegato 1, ai colpevoli una pena di carcere di pochi mesi, ed anche al disotto di un mese, a seconda delle circostanze, oltre una multa di italiane L. 20 per violata Bandita, e li condannò alla rifusione dei danni in ragione del valore degli animali che avevano cacciati ed appresi, alcuni però individualmente, ed altri in solido, come quelli che risultavano compagni di caccia e formavano una sola compagnia, (Esame Angeli, Allegato 2).

Tali danni poi non furono liquidati colla sentenza, e come ciò seguisse, valga a proposito riportare e qui trascrivere letteralmente alcuni speciali chirografi dell'Arciduca Francesco V.

N. 1499.

I.

Al Comando Generale.

« Qui unito si trova un rapporto del Capo Caccia Hurth. che valuta il danno arrecato al Bosco a 12,000 franchi.

« Il Comando Generale, senza nominare il Capo-Caccia, incaricherà il Maggiore Severus a far fare la stima di detto danno, e sopratutto di quello arrecato al Capo Caccia, facendole rifondere dalle Comuni che ebbero parte al guasto, sia col prodotto dei buoi requisiti, sia mettendo immediatamente contribuzioni in denaro.

« Il danno del riso ed altri oggetti della tenuta Bosco rubati, non è compreso qui, e deve ancora stimarsi. »

7 aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

D.r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*
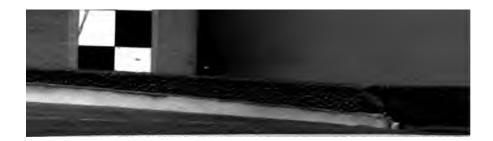
calcolato debitamente un tal lavoro o più lavori corrispondenti alla somma della giornata di *Corvè*, ed al prezzo totale dell' opera, si dia il tutto come a cottimo, per cui, finito il lavoro assegnato ai suddetti condannati, essi avranno scontate le loro opere gratuite.

5.° Un distaccamento di 20 uomini sarà posto a disposizione del Capo-Caccia onde abbia mezzi di fare eseguire puntualmente l'ordine e fare arrestare chi non comparisse senza giusta causa d'infermità al prescritto *Corvè* e di farlo tradurre per corrispondenza a Sestola per un mese.

6.° Il distaccamento avrà d'indennità 20 centesimi giornalieri a testa, a carico del Comune di San Felice.

7.° Pel rimanente danno (che sarà la massima parte, cioè circa 33,000 franchi) abbiamo già in antecedenza decretato di tassare le Comuni rispettive, libere le medesime di farne riscatto sui colpevoli facoltosi, di cui loro si daranno dal Ministero dell'Interno i nomi, e su quant'altri essi conoscano essere i colpevoli di saccheggi al Bosco, alla Caccia, alla tenuta adjacente ed al casino del Capo-Caccia. I già condannati insolvibili verranno dalle Comuni escussi formalmente, e loro verrà data la forza a loro carico, ove la chiedessero, per prestare man forte agli Esattori.

8.° Le Comuni sono tenute a soddisfare il tutto entro tre mesi dal 1.° maggio in poi, in tre rate uguali, alla Direzione della Casa Reale, che è la danneggiata, ed il Ministero dell'Interno autorizzerà i Comuni a contrarre a tal fine, ed ove occorra, dei prestiti.

9.° Ove non fossero soddisfatti li pagamenti sopra prescritti, il Comandante del Corpo Dragoni, Maggiore Severus, è incaricato (coadjuvato al caso da colonna mobile che starebbe a carico Comunale) a curarne egli il versamento, facendo uso di tutti quei mezzi che egli riterrà pelle circostanze del caso.

La Segreteria di Gabinetto comunichi il presente

Chirografo ai Ministeri, al Comando Generale ed alla Casa Reale per quanto li riguarda.

Modena, 13 aprile 1850.

Firm. FRANCESCO.

Di sessantasei degl'individui appartenenti ai Comuni di Modena, Finale, San Felice, Mirandola e Nonantola, cinquantatrè (53) furono tenuti al pagamento, o rifusione del danno, valutato in italiane L. 33,372.69, e non tardarono a lamentarsi sull'applicazione dell'indennizzo dei danni arrecati alla Bandita, imperocchè rapporto al calcolo complessivo del danno si stette ciecamente alle arbitrarie denunzie e distinte del Capo-Caccia ed Amministratore del Bosco Saliceta, Alessandro Hurth, Allegati N. 3, 4, 5, 6, del Controllore e Computista, sig. Bellodi Ragioniere Antonio (Alleg. N. 7, 8), del fattore di quella tenuta, Gannechi Francesco (Alleg. N. 9), del signor Gaddi, Consultore della Casa Reale (in oggi defunto) (Alleg. N. 10, 11, 12, 13), e ad altre verifiche che non sembrarono valutabili, per cui da agenti speciali del Duca, sig. Annibale Avvocato Vandelli e Ragioniere Neviani, ne seguì la mentovata arbitraria liquidazione di ital. L. 33,372.69, rotondata a sole L. 33,000 dall'Arciduca suddetto (Alleg. N. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); e quanto poi alla divisione dell'indennizzo stesso sugl'imputati, si pretese considerarli solidalmente tenuti, per cui quelli che appartenevano a famiglie ricche ed agiate dovettero pagare per quelli che erano poveri, sebbene i ricchi non avessero le tante volte avuta alcuna preda, od al più un sol lepre o daino, nè certamente preso parte alle ruberie che si asserirono dal Capo-Caccia e sulla cui verità nacquero non pochi dubbj; ma nè i reclami loro, nè le osservazioni ben giuste dei loro difensori furono capaci di salvarli, poichè si

stimoniale giurata che indica essere l'uno o l'altro stato uno degli eccitatori, colle parole, fatti ed esempio, e coll'ajuto efficace prestato, basterà perchè possa il Comune rifarsi sul medesimo o sui medesimi di quanto potrà da essi avere.

La prova testimoniale però dovrà essere fatta e trovata regolare dal Tribunale locale.

Modena, 7 maggio 1850.

Firm. Francesco.

D.r C. Parisi, *Segr. di Gabinetto.*

II.

« Troviamo di giustizia, od almeno di equità, che i privati possano, avendo fondate ragioni, ricorrere ai Tribunali competenti contro i decreti delle Comunità nell'affare delle tasse pei danni dati al Bosco, e ciò perchè anche le Comunità per condannare i singoli hanno l'obbligo di provare con testimonj dinanzi al giudice l'imputazione data ai singoli. »

Modena, 19 giugno 1850.

Firm. Francesco.

—

Un rapporto del sig. Avvocato Vandelli al Consultore della Casa Reale, mostra come dovesse perciò avere effetto la disposizione contenuta nel precedente Chirografo Sovrano (Alleg. 22).

Reclamava pure la Comunità di Modena, rappresentata da apposita Commissione eletta presso l'Arciduca Francesco V, perchè costretta pur essa al pagamento di ital. L. 3654 sulle simili L. 33,000 in ragione degl'individui condannati, ed al Comune stesso appartenenti, ingiustamente però ad essa applicata, come è palese dalla ragione addotta nella sua rimostranza che si dimette in All. 23, si degnasse assolverla da tale indebito pagamento; nè dava a ciò ascolto colla emanazione del seguente rescritto:

N. 8477.

« Letta la supplica fattaci a nome del Comune di Modena da tre Deputati scelti da essa, nonchè gli uniti Allegati, trovandoli in niuna contraddizione col Decreto datato 23 dicembre 1849, che disponeva semplicemente che in mancanza dei veri conosciuti colpevoli e loro solvibilità, le Comuni fossero obbligate al rimborso, dovendo a tutti i patti rifarsi il danno, e così riscontrando essere la Comune di Modena nella identica condizione delle altre, nè potersi decampare per essa dalle massime stabilite senza commettere una ingiustizia verso quelle che sono molto più aggravate, così non si può secondare la domanda di condonazione della rifusione dei danni.

» Il Comune di Modena è in pieno diritto di rifarsi sul Postri, e quanti altri solvibili condannati per defraudazione di caccia, mentre debbono riguardarsi tenuti tutti in solido alla rifusione dei danni di qualunque specie e qualità essi siano risultati; giacchè chi ha devastato anche semplicemente la Caccia, è concorso coll'esempio, col fatto ad eccitare e trascinare gli altri al delitto di depredazione o di furto di quanto fu devastato ed asportato nel marzo 1849.

« Il disposto per la Comunità di Modena si applicherà pure agli Comuni posti in eguale circostanza. »

Modena, 23 dicembre 1850.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Per Copia conforme

G. BERGAMINI, *Capo Uff. di Spedizione.*

Qui non ebbero termine le patenti ingiustizie del Governo Austro-Estense, mentre si volle incaricato il Maggiore Severus (Decreto citato del 19 aprile 1849) a far fare la stima del danno arrecato al Bosco, e soprattutto alla casa del Capo-Caccia Hurth, e già dap-

il signor Tosti Francesco di Solara, che come unico facoltoso era tenuto a pagare per gli altri condannati appartenenti allo stesso Comune di cui esso faceva parte la somma di ital. L. 3704.64 (Alleg. N. 26, 27), volendo, si disse, promuovere l'appello in revisione presso l'illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia contro Decreti del Reale Ministero dell'Interno, e di quella Delegazione, e nel dubbio che ogniqualvolta il Supremo Consiglio avesse revocati i Ministeriali e Delegatizj Decreti, la somma fatta pagare al Tosti gli si dovesse rifondere dalla Comunità, ovverosia retrodarla al Ricevitore, stimò bene il suddetto Ministero sospendere gli atti contro il Tosti intrapresi, ed intanto umiliato all'Arciduca Francesco V apposito rapporto sull'ammissibilità o no dell'appello in revisione, l'Arciduca stesso nei seguenti termini decretava:

Prot. N. 7503.

« Il Ministero dell'Interno ha pienamente ragione di sostenere che si eseguisca il nostro Decreto 21 dicembre 1850, N. 8477, che dovrà servire di norma al Ministero di Grazia e di Giustizia, il quale quindi vieterà al Supremo Consiglio d'ingerirsi su questo punto. »

21 ottobre 1851.

Firm. FRANCESCO.

I colpevoli poi condannati al portato dalla sentenza passata in regiudicata, che ascese a circa italiane L. 4631.64, per selvaggiume ucciso, furono obbligati, eccitati, e diffidati ancora a soddisfarle per intiero, chi in denari contanti, e chi mediante opere giornaliere (Alleg. 28, 29, 30).

Giova infine avvertire che, se in qualche modo può reputarsi in armonia alla sentenza di condanna la liquidazione dei danni fatta dalli Vandelli e Neviani, quantunque non eseguita in contraditorio delle

parti, estranea poi affatto si è l'applicazione di 33,000 franchi, conseguenza dei Decreti Sovrani di cui ecc., pretendendosi perfino di applicare in solido ai condannati per contravvenzione alla caccia, l'indennizzo per derubo di risone, legna ed altre devastazioni cagionate a quella Bandita, comprendendovi ancora le spese del mantenimento dei bovi requisiti (Alleg. 31) e quelle incontrate pel trasporto di animali dal Cattajo al Bosco Saliceta in San Felice (Alleg. N. 32, 33).

ALLEGATO 1.°

N. 5308.

AL NOME SS. DI DIO, *l'anno di Nostra Salute* 1849 (*mille ottocento quarantanove*) *Indizione Romana* VII.ª (*settima*), *questo giorno* 19 (*dicianove*) *dicembre*.

Regnando S. A. R. Francesco V Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla ecc.: Arciduca d'Austria d'Este, Principe Reale d'Ungheria e Boemia.

La Commissione Militare istituita al séguito del Venerato Sovrano Editto 29 marzo u. s., composta dalli signori:

Cavedoni Dottor Armodio, Comandante il R. Corpo Pionieri, Presidente.

Kottulinschi Barone Saverio, Capitano.

Camuncoli Giovanni, Tenente nel R. Corpo Veterani.

Vecchi Stefano, Sotto-Tenente nel R. Corpo Pionieri.

Cabrini Domenico, Sargente nel Reggimento di Linea.

Fontana Girolamo, Caporale nel R. Battaglione Cacciatori.

Vandelli Luigi, Comune nel R. Corpo Artiglieria.

Angeli Dottor Carlo, Giusdicente di Correggio, R. Commissario Fiscale.

Radunatasi nella sua solita Residenza nella Cittadella di Modena, per giudicare li detenuti:

1.° Cabrini Giuseppe, detto *Peppo*, del vivente Francesco, d'anni 21, celibe, di mestiere falegname e figlio di famiglia, nativo di Firenze e domiciliato in Cavezzo.

2.° Gandolfi Enrico fu Carlo, d'anni 26, ammogliato, di mestiere falegname, non possidente, nato alla Staggia e domiciliato in Cavezzo.

3.° Bisi Giuseppe del vivente Giacomo, d'anni 39, ammogliato con prole, di condizione barrocciajo, non possidente, nato e domiciliato in Stuffione.

4.° Barbieri Giuseppe del vivente Francesco, d'anni 41, ammogliato con prole, di condizione possidente, nato e domiciliato in Villa Staggia.

5.° Sala Giacinto del vivente Pietro, soprachiamato *Salvatori*, d'anni 22, di condizione contadino, non possidente, nato e domiciliato in Cavezzo.

6.° Paltrinieri Luigi del vivente Pietro, soprannominato il *Frab*, d'anni 34, ammogliato, di mestiere fabbro-ferrajo, non possidente, nato e domiciliato in Campo Santo.

7.° Modena Antonio fu Luigi, d'anni 49, ammogliato, di mestiere sartore, nulla possidente, nato e domiciliato in Rivara.

8.° Rovatti Cristoforo fu Camillo, d'anni 40, celibe, di mestiere fabbro-ferrajo, nulla possidente, nato in Bastiglia e domiciliato in Campo Santo.

9.° Salvatori Giacomo fu Giuseppe, d'anni 37, ammogliato con prole, di condizione negoziante e possidente, nato e domiciliato in Campo Santo.

10.° Franchini Agostino fu Fortunato, d'anni 27, ammogliato con prole, di condizione contadino giornaliero, non possidente, nato e domiciliato in Bomporto.

11.° Testi Gaetano di Francesco, d'anni 32, ammogliato, di condizione possidente, nato e domiciliato in San Michele di Solara.

12.° Ascari Luigi di Lodovico, d'anni 26, ammogliato con prole, di condizione possidente, nato e domiciliato in Massa Finalese.
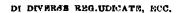
Processati e fatti rei:

Per essersi, nel periodo della crisi politica della seconda metà del marzo p. s. ed approfittandosi di quella, arbitrati d'introdursi per oggetto di caccia, malgrado il Sovrano divieto, nel Regio Bosco Saliceta, e di violare quella Bandita e proprietà Sovrana, non senza aver contribuito per tale fatto al grave danno che dall'innumerevole concorso di cacciatori nel Regio Bosco ne è stato colla cacciagione ed apprensione degli animali selvaggi in esso custoditi ed esistenti arrecato alla proprietà medesima.

Visti ed esaminati gli atti processuali;

Ritenuto, per quel che concerne l'ingenere, essere luminosamente comprovato in processo che dal giorno 22 al 26 marzo suddetto, fosse stato invaso da innumerevoli persone per oggetto di caccia il Regio Bosco suindicato e che in tale periodo di tempo fosse stata uccisa una copiosa quantità degli animali selvaggi in quello contenuti e permanenti, consistenti in Daini, Cervi, Caprioli, Fagiani e Lepri, confondendosi poi d'altronde in parte la prova generica colla speciale;

Ritenuto, in specie, e primieramente per quel che riguarda l'inquisito Cabrini, che questi si è reso confesso di essersi introdotto ad oggetto di caccia nel Regio Bosco Saliceta, non solo nel giorno di sabato 24 marzo, quant'anche nel successivo giorno 26, addotto avendo però di non avere sì nell'uno, che nell'altro giorno cacciato ed appreso animale alcuno, nè di avere fatto parte ad alcuna compagnia di cacciatori, osservandosi che, sebbene siansi ottenute sull'accesso di lui nel Regio Bosco altre risultanze, e sia pure emerso un qualche riscontro, che, unito ad altri cacciatori, appreso avesse nel primo de' succitati giorni alcuni capi di selvaggiume, non si è però potuto stabilire con legale prova se e quale frutto ne abbia ei conseguito dalla cacciagione medesima;

Ritenuto in quanto all'inquisito Gandolfi, che mentre egli ha ammesso di essere acceduto al Regio Bosco in giornata non ben precisata, nel tempo in cui seguiva la devastazione di quel parco, si hanno contro di lui le giurate dichiarazioni di un correo confesso quanto a sè, e le deposizioni di due testistimonj, nell'insieme delle quali risultanze viene a rimanere stabilita l'infrazione per parte di lui della Regia Bandita non solo, quant'anche la di lui associazione ad altri cacciatori, e che frutto della cacciagione fosse stato l'apprensione di un Daino, per lo meno, essendo stato esso e compagni veduti possessori di un mezzo Daino, nella circostanza che nella sera del giorno 24 marzo provenienti dal Regio Bosco si restituivano a casa propria.

Ritenuto riguardo all'inquisito Giuseppe Bisi, che malgrado la di lui negativa, avendo ei ammesso soltanto di essersi trasferito al Regio Bosco per semplice curiosità ed inerme nel giorno 25 detto mese, rimane comprovato che ad oggetto di caccia si fosse ei recato al suddetto Regio Bosco non solo nel citato giorno 25, quant'anche nell'antecedente giorno 23, avendosi a questo proposito a di lui carico le deposizioni di due testimonj, sia in quanto all'uno che all'altro degli indicati giorni, secondo le quali sarebbe stato unito ad altri cacciatori ed appreso in ambedue gli accennati giorni del selvaggiume, consistente in Daini, Fagiani e Lepri, in quantità non bene constatata; osservandosi però che nell'attuale stato le risultanze processuali non vengono ad offrire una legale prova alla concretazione del quantitativo e qualità del selvaggiume che ne sarebbe stato da detta comitiva ucciso, considerate le risultanze in discorso in relazione all'inquisito suddetto;

Ritenuto che a carico dell'inquisito Barbieri, prescindendo dalla di lui confessione di essersi trasferito armato di fucile al Regio Bosco, sia nel giorno 23 che nel 24 marzo suddetto, non si hanno contro di lui che la dichiarazione di un correo confesso, secondo cui sarebbe stato quegli associato ad altri

cacciatori in ambedue li succitati giorni, e sarebbero stati da quella comitiva cacciati ed appresi 4 Daini, altro capo di grossa specie, 24 Lepri e 15 Fagiani; il quale deposto, se valevole si riscontra, in concorso dell'avvertita confessione di esso inquisito, a porre in essere la prova circa la violazione della Regia Bandita, insufficiente però riscontrasi, in difetto di altre risultanze e nella negativa di lui, a comprovare l'associazione sua ad altri cacciatori e la cacciagione del selvaggiume suindicato.

Ritenuto che nell'assoluta negativa dell'inquisito Sala Giacinto, non ponno non riputarsi insufficienti a costituire una legale prova le isolate dichiarazioni, sebbene giurate, di due correi che si hanno contro di Gozzi, e tanto più non essendo questi contesti fra loro, per modo che è ragionevole che in tale stato di cose abbiasi ad assolvere il medesimo dall'obiettatogli reato concernente la infrazione della Regia Bandita;

Ritenuto per riguardo all'inquisito Paltrinieri, che mentre in base delle deposizioni di più testimonj, rimane comprovato il di lui accesso al Regio Bosco, ad oggetto di caccia, sia nel giorno 23, che nel 24 suddetto mese, e che in unione ad altri cacciatori si fosse dato effettivamente alla cacciagione di quel selvaggiume, viene pure ad aversi una sufficiente prova, che nel 1.° de'suaccennati giorni fossero state cacciate ed apprese dalla comitiva di esso inquisito diverse lepri, una delle quali ne avrebbe pure egli conseguita, e che nell'altro giorno la comitiva stessa avesse cacciato ed appreso un daino ed un cervo; osservandosi a questo proposito che, sebbene l'inquisito medesimo, ammettendo il seguito trasporto alla di lui casa dell'indicato selvaggiume, abbia preteso di far credere di non avere avuto interesse alcuno, rapporto a quello, e che spettato avesse a degli sconosciuti cacciatori, coi quali, essendosi casualmente combinato nel Regio Bosco, era stato, a suo dire, richiesto da quelli a voler sventrare e scorticare li detti animali, e che a tale effetto fossero
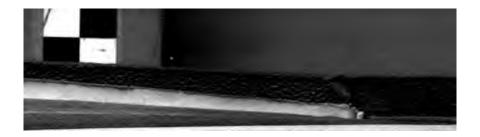
stati questi tradotti alla di lui Casa; una tale assertiva però non può non riguardarsi irrilevante e di niun effetto, di fronte alla manifesta inverosimiglianza di quella, ed all'essere stato veduto, come si disse, intento alla caccia, unito ad altri cacciatori, per modo che, quand'anche per fatto dei di lui compagni fosse stato ucciso il selvaggiume suddetto, ne lo renderebbe risponsabile pel fatto relativo alla di lui associazione a quelli, persuadendo inoltre avere avuto un'interessenza riguardo a detto selvaggiume il fatto da esso inquisito non impugnato del trasporto di questo a casa propria;

Ritenuto, rispetto all'inquisito Modena, che nell'insieme delle deposizioni di due testimonj e di un correo confesso, non ostante la di lui negativa, rimane comprovato che unito ad altri fosse stato a caccia al Regio Bosco, e che effetto di questa fosse stata l'apprensione di un daino e cervo e di un capriolo, oltre a 5 o 6 lepri, presi tutti nel giorno 25 suddetto mese, de' quali animali è comprovato altresì esserne stato possessore esso inquisito e compagni, ed è voce comune fossero stati cacciati ed appresi colla congiunta loro opera; le quali risultanze, congiunte alla comprovata di lui unione agli altri cacciatori di lui compagni, lo rendono responsabile al pari di quelli per quel che riguarda l'apprensione del selvaggiume suddetto;

Ritenuto, quanto sia agli inquisiti Rovatti Cristoforo e Salvatori Giacomo, essere comprovato che sì l'uno che l'altro avessero avuto a trovarsi armati di fucile al Regio Bosco suddetto intenti alla cacciagione nel giorno 23 marzo, e che di più il Salvatori vi fosse ritornato altresì nel successivo giorno 25, senza che poi in aggravio loro siasi potuto stabilire, se e quale ne fosse stato il frutto della caccia;

Ritenuto, rispetto all'inquisito Franchini, avere questi confessato di essersi recato per oggetto di caccia al Regio Bosco, in unione a Teggi Orazio di Bomporto ed altri cacciatori, avendo però ei

servito loro a richiesta del Teggi in qualità di Paratore nella cacciagione da esso statane fatta, consistente in due capi di selvaggiume di grossa specie, in 5 o 6 lepri ed in un fagiano, offrendone poi su di ciò gli Atti processuali una concludente prova; per modo che avendo esso inquisito al pari degli altri contribuito alla cacciagione ed apprensione del suddetto selvaggiume, si è reso imputabile non solo di violazione della Regia Bandita, ma benanche solidalmente in quanto ai danni derivanti dalla cacciagione suddetta, anzi che in contrario suffragar possa al medesimo la di lui assertiva di non avere compartecipato del frutto della caccia, e di avere in ciò prestata la propria opera nell'avvertita qualità di Paratore a fronte di una mercede, per la ragione, come si disse, di avere dato causa in concorso degli altri al danno relativo ed alla violazione della Legge inibitiva la cacciagione nel suddetto Regio Bosco;

Ritenuto quanto sia all'inquisito Testi Gaetano, che, comunque non poche risultanze si abbiano a di lui carico, comprovanti essersi ei recato, armato di fucile, al Regio Bosco, non solo nel giorno 23 marzo, quant'anche nel successivo giorno 24, e che si fosse dato effettivamente alla cacciagione del selvaggiume ivi esistente, non senza qualche risultanza che si fosse trovato unito ad altri cacciatori, e che colla congiunta loro opera fossero stati cacciati degli animali di grossa specie, e precisamente dei daini, nonchè dei fagiani e delle lepri; insufficienti però sono le risultanze relative all'uopo di potere determinare la qualità e quantità degli animali da lui uccisi, ed in relazione a quali di questi abbia ad essere tenuto alla rifazione del conseguente danno, ed a costituire una prova legale della di lui associazione ad altri cacciatori;

Ritenuto, da ultimo, in quanto riguarda l'inquisito Ascari, che oltre alla di lui confessione di essersi ei recato armato di fucile al Regio Bosco, stanno contro di lui le deposizioni di un Guardabosco, che

lo avrebbe veduto in compagnia del di lui servo Paltrinieri al Regio Bosco, intenti ambedue alla caccia nei giorni 22 e 25; le dichiarazioni del correo Gollinelli di avere veduti nell'uno dei suddetti giorni l'Ascari e di lui servo a provenire dal Regio Bosco armato di fucile ed in possesso di un daino ucciso e di due lepri che sarebbero stati caricati sul biroccino di esso Gollinelli, il quale però, secondo altri riscontri, sarebbe stato associato all' indicate persone nella cacciagione di quel selvaggiume, militando altresì in appoggio di ciò il deposito di un testimonio intorno al previo accordo tra esso Gollinelli, ed il servo dell'Ascari, sull'andata loro al Regio Bosco, il verificato possesso, col mezzo di un testimonio, di carne di daino presso la famiglia di detto Ascari, il deposto di altro testimonio che lo avrebbe veduto intento alla caccia al Regio Bosco, ed in fine la voce pubblica, secondo la quale le suddette tre persone sarebbersi recate al Regio Bosco ed avrebbero ivi operata e fatta la cacciagione di uno di que' daini; le quali risultanze tutte, insieme unite, intimamente persuadono onde abbiasi a riguardare benissimamente contabile l' inquisito Ascari della violazione della più volte menzionata Regia Bandita, nei giorni già sempre indicati, come pure contabile l'Ascari stesso dell' apprensione dell' avvertito daino (come che avente in casa propria carne di quello), in associazione alle persone suddette;

Ritenuto che, in conseguenza della più volte avvertita violazione della Regia Bandita per parte degli inquisiti suddetti e del danno da essi dato cacciando, abbiasi non solo a far luogo contro di quelli all'applicazione della pena pecuniaria o multa d'italiane L. 20 portata dalla Notificazione 17 maggio 1846, ma che, attese le circostanze aggravanti che hanno accompagnato il fatto in discorso, e stante l'essersi prevalsi gli inquisiti suddetti della preavvertita crisi politica alla consumazione di quello, applicare debbasi altresì al caso una straordinaria pena afflittiva a misura della maggiore o minore parte che ne ab-

biano avuto, rapporto al fatto medesimo e del rispettivo grado d'imputabilità, conforme si è ritenuto nelle precedenti sentenze in soggetta materia, ai motivi nelle quali esposti si riporta questa Commissione giudicante, anche perciò che riguarda l'obbligo degli inquisiti medesimi alla rifazione del danno che ne abbiano arrecato alla suddetta Real Proprietà, colla cacciagione ed apprensione di selvaggiume suindicato, senza che per rispetto a ciò in quanto agli effetti civili abbiasi a precludere a favore della parte danneggiata l'adito ad un più ampio impinguamento di prove circa i danni relativi;

Ritenuto che prescindendo dalli Cabrini e Gandolfi, rapporto ai quali emergea qualche riscontro, comunque lontano dal costituire una prova legale, che l'accesso loro al Real Bosco più che ad oggetto di caccia, avesse avuto luogo ad altro più malvagio fine, tutti gli altri inquisiti sunnominati sarebbonsi recati al suddetto Real Bosco a puro oggetto di caccia;

Fatto riflesso che il Cabrini trovasi in carcere da oltre sei mesi, dal 25 maggio cioè prossimo scorso; e considerato a favore del Barbieri, il quale trovasi in carcere da pressochè un mese, che in mancanza della di lui confessione, non sarebbesi fatto luogo alla di lui condanna;

Viste le deduzioni a difesa degli inquisiti sunnominati;

Viste le conclusioni del Regio Commissario Fiscale;

Vista la citata Notificazione del 17 maggio 1846 e considerato quant' altro ecc.

La Commissione Militare suddetta, previo giuramento preso alla forma ecc.

Sentenziando ad unanimità di voti

1.° Ha dichiarato e dichiara, doversi assolvere, come assolve, nell'attuale stato di cose per insufficienza di prove, l'inquisito Sala Giacinto dal contestatogli reato, e doversi poi ritenere, come si ri-

tengono e si dichiarano, bastantemente puniti col carcere sofferto li Cabrini Giuseppe e Barbieri Giuseppe.

2.° Ha poi condannato e condanna li nominati Gandolfi Enrico, Bisi Giuseppe, Paltrinieri, Modena Antonio e Testi Gaetano alla pena afflittiva, quanto al primo di mesi quattro di carcere, e quanto agli altri di mesi due parimenti di carcere, compresa la sofferta, e li Franchini Agostino, Rovatti Cristoforo, Salvatori Giacomo ed Ascari Luigi alla pena di un mese di carcere, escluso rispetto a quest'ultimo la sofferta, e ciò oltre alla multa d'italiane L. 20 (venti) per cadauno, compresi pure li Cabrini e Barbieri, ed all' emenda del danno che li condannati medesimi ne abbiano dato cacciando, da liquidarsi a termini di ragione; ritenuti in questa parte obbligati gli stessi in solido per quel selvaggiume che sia stato cacciato ed appreso dalle compagnie dei cacciatori di cui hanno essi fatto parte, restando in fine condannati li medesimi nelle spese di vitto e processo:

VANDELLI LUIGI, Cannoniere Comune;
FONTANA GIROLAMO, Caporale Cacciatore;
GABRINI DOMENICO, Sargente di Linea:
VECCHI STEFANO, Sotto-tenente ai Pionieri;
CAMUNCOLI GIOVANNI, Tenente ai Veterani;
SAVERIO KOTTULINSCKI, capitano;
ARMODIO CAVEDONI, Maggiore e Presidente;
ANGELI, Regio Commissario Fiscale.

ANCESCHI, *Cancelliere.*

Si rilascia la presente copia di Sentenza al signor Carlo Teschi di San Michele di Solara, a fronte di analoga domanda e dietro superiore abilitazione che in atti.

Dalla Cancelleria della Commissione Militare, residente in Cittadella.

Questo giorno, 13 giugno 1850.

Per copia conforme
GALASSI, *Cancelliere.*

Per scritturazione It. L.	2. 62
Alla Cancelleria »	— 75
Totale It. L.	3. 37

Per copia conforme
G. BERGAMINI, *Capo Ufficio di Spedizione.*

ALLEGATO 2.

Estratto dell'esame dell'illustr. sig. Avvocato Carlo Angeli, Vice-Presidente dell'Illustr. Tribunale di Prima Istanza in Modena, subíto davanti la Commissione istituita con Decreto Governativo 21 *luglio* 1859 *nel* 2 *agosto successivo.*

Ommissis.

Int. Si rammenti le massime tenute da esso signor testimonio e quelle adottate dalla Commissione Militare nelle sentenze contro gli autori dell'infranta Bandita ed altri danni arrecati ai Boschi Ducali.

R. Riguardo a coloro che risultarono colpevoli di violazione della Bandita coll'essersi introdotti all'oggetto di caccia nel Bosco suindicato, la Commissione Militare, conformemente alle mie conclusioni nelle diverse sentenze che sono state pronunciate, adottò la massima di applicare ai colpevoli medesimi una pena di carcere di pochi mesi, ed anche al disotto di un mese a seconda delle circostanze. Applicò loro inoltre una multa, parmi, di modenesi L. 25 (venticinque), a seconda di una legge allora vigente, e li condannò alla rifusione dei danni in ragione del valore degli animali che risultavano avere

cacciati ed appresi; su di che avvertirò che alcuni furono condannati individualmente ed altri in solido con quelli che risultavano compagni di caccia, e formavano una sola compagnia. Li detti danni poi non furono liquidati colla sentenza, non conoscendosi il valore degli animali che ne furono predati; e forse saranno stati liquidati dal Procuratore del patrimonio allodiale, poichè mi sovviene che il medesimo ebbe a prendere cognizione delle diverse sentenze sull'enunciato particolare, senza che possa poi accertare se o no fossero stati infatto liquidati.

Quanto sia poi agli altri danni per furto di legna, risone ed altro, fu adottata una egual massima per ciò che concerne la rifusione dei danni, mentre quanto sia all'afflittiva, fu più o men grave a seconda dell'entità del furto.

ALLEGATO 3.

N. 21·

Illustrissimo signor Consultore.

Avendo fatto la visita del Bosco, osservando in genere, quindi per scarico del proprio dovere si prevenga alla S. V. Illustrissima il Bosco è stato in diverse posizioni incendiato, però per la Divina Provvidenza della pioggia l'incendio non ha potuto recare il danno di conseguenza. Le siepi in parte sono abbruciate ed il rimanente spogliato con trasporto. I fasci pochissimi e maggiore parte in sterminio, massimamente la sanguinella. I tortoni e altri rastelli, tutti fulminati, il maggior numero non vi si trova il segnale di essere stati. La Barchessa nel centro del Bosco tutta fulminata, cosicchè non vi si trova segnale, altro che le colonne di pietra. La siepe, o sia giovada, intorno al taglio di anno scorso, come pure di quest'anno ultimo, tutta in parte abbruciata ed altra trasportata via.

Poi in diversi tagli furono tagliate le piante di ogni sorte, bensì senza grave pregiudizio. Nel Casino della mia abitazione non vi rimane nulla, fino i chiodi delle mura sono stati cavati, anche in diverse parti hanno rovinato le mura, finalmente hanno portato via la campana che esisteva sul tetto del Casino. Altrettanto succede nelle scuderie e granajo.

La stanga fina ora non posso darne le precise relazioni, siccomechè tuttora si conduca al Capoluogo di San Felice, come ordinato dall'illustrissimo signor Maggiore Severius, Comandante della Colonna.

Il danno recato in generale alla mia amministrazione, compreso quello del Casino, ho prossimato circa in ital. L. 12,000 e più, meno selvaggiume e combustibile.

Si nota pure alla S. V. Illustrissima, nel Bosco si vede ancora un piccolo numero di Daini, come pure Fagiani e Lepri. Quindi ho pensato bene di impiegare N. 50 uomini per costruire le siepi intorno al Bosco il più presto che sia possibile, onde salvare con maggior sicurezza quel poco selvaggiume che tuttora rimane salvo.

Nel Casino del Bosco in sussidio al servigio del Bosco sono destinati sotto la mia disposizione dieci Dragoni, così spero che possano tenere lontani i disturbatori di chiunque.

Io mi trovo d'alloggio al solito Casino, benchè si trova tutto spogliato e senza le finestre, basta che essere lontanato dai San Feliciani.

Per lavoro del Casino vi sono impiegati falegnami, fabbri e muratori onde per ristaurare in primiero stato.

I stradoni del Bosco sono stati rovinati straordinariamente.

Si nota pure che i cani sono ritornati tutti, nonchè la cagna verde. Il cane maschio e una femmina volpini sarà poco speranza della guarigione.

Nel mentre ho il piacere di consalutarlo con più

rispettosa e distinta mia stima e confermandomi d'essere della S. V. Illustrissima.

R. Bosco Salicota, li 6 aprile 1849.

Obbl. e Dev. Servitore,
C. Hurth.

Allegato 4.

Illustrissimo signor Consultore.

Dopo la cessazione di riunire la stanga diversa trasportata dal Magazzeno e Bosco nelle diverse circonvicinanze del suddetto Bosco.

Si notifica alla S. V. Illustrissima il preciso smancò della stanga nuova e vecchia, come pure fasci di ramo e sanguinella, cioè:

Stanga in misura posta in magazzeno ed il Bosco, carra N. 165.

Stanga levata dalla Giovada nel Taglio Nuovo, carra 20, somma carra N. 185, in prezzo di italiane lire abusive 2405; altra stanga grossa e sottile levata dalla Giovada nel Taglio Barchessa dell'anno prossimo passato 1848, carra N. 50, valutata in prezzo di italiane lire 7 per ogni carro, importa L. 350.

Fasci di ramo mancheranno 15,000 in circa, a centesimi 10 per cadauno, importano L. 1500.

Fasci di sanguinella, mancano affatto, N. 8288, a centesimi 10 per cadauno, importo L. 828. 80.

In quanto al danno arrecato coll'incendio ai diversi appezzamenti dei tagli non si può dare la giusta stima del danno per fine della puntada, che nel mese di maggio verrà osservata colla più precisa stima, a norma delle istruzioni avute sulla coltivazione dei Boschi.

Impiegati al lavoro nel Bosco sono 130 in oggi, parte per costruire la siepe ed altra parte per tagliare li appezzamenti incendiati e pei stradoni.

Avendo ricevuto da Gozzi Giuseppe per mezzo di un parone Sacca N. 20 fiorume. La di lei accompagnatoria denunzia sacca N. 25, così non si fa l'errore.

La saccaria del fiorume speditami Sacca N. 20,

non ho mancato di farne ritornare col parone medesimo.

In riguardo S.ª N. 80, pervenutimi con altro fiorume, non li posso spedire, siccome sono stati usurpati e pochissimi sono restituiti, ed in parte sono di pretensione signor Ganzerli.

Quindi alla fine delle opere non mancherò di spedire alla S. V. Illustrissima quelle poche che rimangano.

Occorrerà a questa amministrazione italiane L. 1000 ed anche di più, per pagamento delle spese incontrate pei diversi lavori e maestranze.

Quindi mi rivolgo alla S. V. Illustrissima onde ottenere la sopradetta somma, col mezzo del Marscheleck.

In quanto all'inventario dei mobili che mancano dal Casino al Bosco, non posso darne per ora precisa relazione. Siccome ogni giorno quasi si restituisce qualche pezzo, la maggior parte bensì non essendo più buoni di servirsene, giacchè per la più parte i mentovati pezzi sono rotti.

Resto con obbligazione di ringraziar la S. V. Illustrissima delle premure verso la mia famiglia per la spedizione della chiesta somma, e che nel venire personalmente a Modena soddisferò alla S. V. Illustrissima l' importo della spedizione per la mia famiglia.

In attenzione, ho il piacere di onorarla colla più rispettosa mia stima.

Camposanto, li 22 aprile 1812.

Obbl. e Devot. Servitore,

A. Hurth.
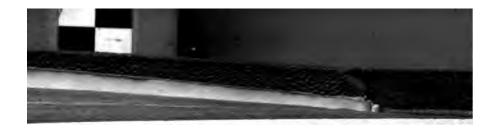
ALLEGATO 5.

A. *Elenco delle Liste dimostranti i lavori fatti e da farsi per i ristauri alle fabbriche, ed interno del Regio Bosco di San Felice dietro i guasti successi.*

	TITOLO DELLA SPESA.	IMPORTO.
1	Opere da muratore per la fabbrica del Casino del Regio Bosco e per le adjacenti . . . . . L.	75. 67
	Opere come sopra per la Barchessa del Bosco . . »	131. 56
	Opere occorrenti e spesa per le colonne da risarcirsi. »	92. 60
2	Calce e gesso per il Casino, liste 3. . . . . . »	26. 35
3	Calce bianca, liste una . . . . »	5. 39
4	Calce e gesso per la Barchessa . . . . »	101. 39
5	Legname Tosatti per la Barchessa ed altri lavori. »	540. 95
6	Legname Cavazza . . . . »	72. 94
7	Fabbro-ferrajo pel Casino ed adjacenze . . . . »	444. 26
8	Fabbro-ferrajo per la Barchessa . . . . »	70. 00
9	Fabbro-ferrajo, pei rastelli grandi e piccoli entro il Bosco. . . . . »	600. 00
10	Falegname pel Casino ed adjacenze. . . . . . »	265. 02
	Ferramenti diversi relativi . . . . »	37. 78
11	Falegname pei rastelli grandi e piccoli da farsi . »	200. 00
12	Vetrajo per tutti i cristalli, vetri . . . . . . »	68. 48
15	Pittore e Verniciatore . . . . »	101. 50
14	Nota pei materiali e sabbia pel Casino ed adjacenze »	12. 26
	Idem dei materiali e sabbia per la Barchessa . . »	427. 00
15	Nota per la concia dei battelli . . . . »	445. 60
16	Nota del Verniciatore pei rastelli grandi e piccoli »	169. 50
17	Mobili tappezzati e rimessi come prima . . . . »	1478. 54
18	Lista dei Giornalieri che hanno lavorato in Bosco per rimettere li stradoni, le siepi e fare i tagli delle piante pregiudicate dal fuoco . . . . . »	3771. 40
19	Trasporti di legne diverse per rifare le siepi ecc. »	260. 10
20	Spesa sostenuta dal Capo-Caccia per la vettura a Brescello . . . . »	82. 31
21	Importo del legname derubato e dell'occorso per rimettere i guasti fatti . . . . »	11388. 80
22	Cristalli e serrature spediti da Modena . . . . »	96. 89
23	Sementi e fiorume per rimettere erbosi li stradoni del Bosco . . . . , ... »	1500. 00
24	Valore di una campana di bronzo rubata e per dimenticanza non denunziata. . . . . »	115. 00

Totale dei danni. . . . . L. 22280. 79

Senza calcolare la perdita del selvaggiume, il frutto perduto in fieno del corrente anno delli stradoni, ed i danni cagionati dal fuoco alle piante che si sono dovute recidere.

Ora si aggiungono i furti, il danno particolare del Capo-Caccia come all'unita nota N. 24 . . . . . » 424. 17

Non compresi i danni arrecati ai Guardiani presi in nota dal comandante la forza dei R. Dragoni.

Sommano L. 22704. 96

Visto PARISI.

Firm. ALESSANDRO HURTH.

ALLEGATO 6.

N. 31.

Bosco Saliceta di Campo Santo, li 21 maggio 1849.

Illustrissimo Signore.

Prevengo alla S. V. Illustrissima che oggi pervenutami una Campana piccola, circa di pesi sei, per rimpiazzare altra piccola derubata dal Casino del Bosco.

Siccome che la sopra detta Campana è stata ordinata sotto il Governo Rivoluzionario senza essere pagata al fonditore della medesima, importa la somma di italiane abusive lire duecentosessantatrè centesimi sessanta, dico italiane L. 263. 60, completata.

La Campana vecchia, che trovavasi al Casino, è stata valutata dal signor Ingegnere Parisi in italiane simili duecento, dico ital. L. 200, quindi ritengo di giustizia che la somma di ital. L. 63. 60, per importare più valutazione, si deve mettere ai conti della Amministrazione, sempre spettando il di lei riscontro in proposito.

Colgo questo opportuno incontro per ratificare a V. S. Illustrissima i sensi della mia più profonda stima, mentre ho l'onore di protestarmi

Di V. S. Illustrissima

Devotissimo Servo,

Il Capo Caccia A. HURTH.

(FUORI)

N. 31. — *All'Illustrissimo Signore il Sig. Consultore Direttore della Casa Reale in Modena.*

D'Ufficio.

N. 204. Prot. Generale del Regio Economato.

ALLEGATO 7.

Il Fattore della R. Tenuta Bosco, all'Illustrissimo signor Vice-gerente di Bomporto.

Dal signor Agente Comunale di Solara questo di Lei Ufficio avrà già ricevuto il rapporto del furto

avvenuto ai granaj del riso della R. Risaja nei *Prati Livelli,* nella notte e giorni 26 e 27 prossimo scorso marzo: sebbene però in allora non potevasi precisare la quantità del riso derubato, nè degli altri capi seco rapiti. In oggi che si è presumibilmente terminato di raccogliere quelle partite di riso, parte restituito e parte trovato sui campi, mi faccio un dovere d'inoltrare a questo di Lei Ufficio la Nota segnata in calce alla presente, tanto del risone effettivamente mancato a tutt'oggi, quanto degli altri capi unitamente ad esso derubati nella medesima circostanza; e prego la S. V. Illustrissima di ordinare al più presto possibile una visita d'Uffizio ai predetti granari, per verificare le rotture, onde io possa procedere al risarcimento degli usci, chiavature e muri dei granari stessi.

(Seguita la Nota degli oggetti derubati)

1.° *Oggetti di proprietà Sovrana.*

Risone sacca 438	ital. L.	8760. —
Una Stadera nuova con gambero, e ferri del telajo ad uso della pesa del riso	»	69. —
Un Palo di ferro	»	11. —
Un Parolo di rame della tenuta di un mastello . . .	»	23. —
Una Ringhiera di finestra di ferro	»	4. —
250 Sacchi di tela greggia, parte nuovi e parte usati .	»	325. —
80 Stuoje, queste nuove per uso di coprire il riso nell'aja .	»	80. —
36 Libbre di Olio di vinaccioli	»	15. —
100 Pesi circa di Fieno maggengo	»	58. —
4 Pesi di tanta Corda nuova di diverse grossezze . .	»	28. —
Un braccio di Grò di seta bianca alto 2 braccia . . .	»	5. —
Diverse Pale e palotti da grano	»	12. —
Somma dl valore derubato R. Azienda,	ital. L.	9390. —

2. *Oggetti di proprietà del risaro Baraldi Francesco.*

Una Fodera da canapè di un pagliariccio di canepa	L.	5. —	
Due Piumini colla fodera di cotone	»	3. —	
Un Presciutto di animale suino	»	10. —	
Sei Salami	»	7 —	
Una Coppa	»	2. —	
Un peso e mezzo di Farina formento	»	3. 45	
		»	30. 45
Somma da riportarsi,	ital. L.		9420. 45

Somma riportata, ital. L. 9420. 45

3.° *Oggetti di proprietà del fattore Ganzerla Francesco.*

Due Lenzuoli da letto di canepa e due fodrette	L.	16. —
Tovaglioli di levantina di canepa	»	2. —
Quindici braccia di Quadriglia di canepa colore bianco e turchino e ruggine	»	10. —
Sei Forchette e cinque coltelli da tavola coperti di argento e manico d'osso.	»	11. —
Un Salame ed una libbra di Lardo	»	2. —
N. 70 Bottiglie da vino, parte di vetro e parte di cristallo.	»	23. —
Una Rete da pesci grande a forma di . . . . . di ragione del signor Carlo Facchini della Motta che imprestò al signor Ganzerla	»	103. 61
Un Candeliere d'ottone	»	1. 50

Somma il valore derubato al Fattore » 169. 11

Valore complessivo derubato, ital. L. 9589. 56

La maggior parte dei retroscritti capi derubati al fattore Ganzerla giacevano in una scrivania esistente in una camera della Casetta contigua ai granaj suddetti, il di cui cassetto superiore venne rotto forzatamente il giorno 25 marzo, giacchè la chiave l'aveva ritirata presso di sè il sottoscritto.

ALLEGATO 7.

N. 22.

Il Controllore Computista della Real Tenuta Bosco all'Illustrissimo sig. Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.

Fatto gli opportuni rilievi dei danni avuti dai depredatori del Riso od altri oggetti, in circostanza delle tristissime passate vicende del 26 e 27 marzo prossimo passato, mi faccio un dovere di trascrivere in base alla presente la distinta degli oggetti derubati, di cui ne fu già fatta regolare denunzia alla Vicegerenza di Bomporto, nonchè il dettaglio delle spese occorse nella predetta circostanza per riparare ai danni cagionati dai depredatori stessi.

☞ (Qui segue la distinta degli oggetti derubati)

1.° *Oggetti di proprietà Sovrana.*

438 Sacca e 10 quarte di Risone ad ital. L. 20 il sacco, ital. L.	8772.	50
Un Palo di ferro . . . . »	11.	—
Una Stadera nuova con gambaro e ferri del telajo della pesa del riso . . . . »	69.	—
Un Parolo di rame della tenuta di un mastello . . . »	23.	—
Una Ringhiera di ferro da finestra . . . . »	4.	—
250 Sacchi di tela greggia, parte nuovi ed usati . . . »	325.	—
80 Stuoje quasi nuove ad uso di coprire il riso nell' aja. »	80.	—
36 Libbre d'Olio da lume esistente nella casella . . . »	15.	—
100 Pesi di fieno nelle teggie della Risaja . . . . . »	58.	—
4 Pesi di tanta corda nuova di diversa grossezza . »	28.	—
Diverse Pale o palotti da grano d'un valore circa . . »	12.	—
Un braccio circa di Grò di seta bianco, alto braccia 2 . »	5.	—
Un Sacco 12/4 e 1/2 di ravizzi . . . . »	41.	40
Un Ferro da ruota da smolare e ferri da taglio . . . »	3.	—
Due Pesi di corda grossa da carro. . . . . »	16.	—
Totale valore derubato di proprietà Sovrana, ital. L.	9462.	90

2.° *Oggetti derubati di proprietà del risajo Baraldi Francesco.*

Una Fodera da canapè di un pagliariccio, ital. L.	5.	—
Due Piumini colla fodera di cotone . . . . »	3.	—
Un Presciutto di animale . . . . »	10.	—
Sei Salami id. . . . . »	7.	—
Una Coppa id. . . . . »	2.	—
Un Peso 1/2 di farina di frumento . . . . »	3.	45
Un Martello di ferro . . . . »	2.	—
Valore derubato al risajo Baraldi . . . . . . »	32.	45

3.° *Oggetti derubati al fattore Ganzerli.*

2 Lenzuoli da letto di canapa e due fodrette, it. L.	16.	—
2 Tovaglioli d'alevantina . . . . »	2.	—
15 Braccia di Quadriglia di canepa bianca e turchina e ruggine per uso di fodera da letto. . . . . »	10.	—
6 Forchette e 5 Coltelli da tavola colle coperte d'argento e manico d'osso . . . . »	11.	—
1 Salame ed una libbra di lardo . . . . »	2.	—
70 Bottiglie di vino, parte di cristallo e parte di vetro, piene in maggior numero queste di vino bianco ed aceto. . . . . . . »	23.	—
ital. L.	64.	—

Somma da riportarsi, ital. L. 9495. 85

Somma riportata, ital. L. 9495. 35

Riporto, ital. L. 64. —

Una Rete da pesce grande, di ragione del signor Facchini Carlo della Motta, avendola prestata al fattore Ganzerli per pescare nelle pesche della Risaja, valutata zecchini 9 . . ital. L. 103. 61

Un Candeliere d'ottone . . . . » 1. 50

Totale derubato al suddetto . . . . . » 169. 11

4.° *Oggetti di proprietà del Majni Domenico, Caporale dei giornalieri.*

Una camicia di canepa da uomo . . . . » 3. —

5.° *Oggetti di proprietà del maestro muratore Quirino Tomasini di San Felice, giacente nei locali della Risaja, in circostanza che il medesimo trovavasi a lavorare alla Risaja.* .

2 Martelli da muratore . . . . . . ital. L. 7. —
2 Martelline dette . , ... » 4. 60
2 Cazzuole da muratore . . . . » 3. —
1 Palotto . . . . » —. 50
1 Un pennello da acqua . . . . » —. 40
2 Scarpe usate da uomo . . . . » 1. 50

Totale derubato a Tomasini . . . » 17. —

Valore complessivo derubato. . . ital. L. 9684. 46

Séguita la spesa occorsa per titoli diversi nella medesima circostanza.

1.° Per 16 opere a pagamento ad insaccare e pesare il riso ed altri grani tradotti ai granaj di San Felice . . . . ital. L. 11. 20

2.° Per 18 opere da accreditare ai coloni della tenuta pel medesimo lavoro . . . . . » 33. 60

3.° Per spese di cibaria al signor Paolo Cavicchioni di San Felice, in circostanza che venne alla Risaja qual delegato a ricevere e misurare il predetto riso rimesso in granajo dopo il furto, e raccogliere le altre partite di riso restituito dopo il furto stesso. . » 5. 48

4.° Per 206 opere personali prestate dai coloni della Risaja in servigio di pattuglia, armati a difesa della Sovrana proprietà, per raccogliere il riso disperso per le campagne e nelle case del circondario . . . » 309. —

ital. L. 359. 28

Somma da riportarsi, ital. L. 9684. 46

Somma riportata, ital L. 9684. 46

Riporto, ital. L. 359. 28

5.° Per condotta di riso levato da San Pietro e ritornato al granajo della detta Risaja, al boaro Garuti . . . . » 2. 82

6.° Per condotta di altro riso levato da San Michele e ritornato in granajo col mezzo del boaro Baraldini . . . . » 3. 04

7.° Per due libbre di candele per la notte, stante la Civica ai granaj della Risaja . . » —. 96

8.° Per due pacchi di polvere e due libbre di pallini data ai contadini di guardia . . » 2. 54

9.° Per vino da famiglia esaurito nella predetta circostanza nel modo che segue:

a) Somministrato alla Civica di San Felice nel tempo che stette acquartierata al Casino del Capo-Caccia. ed al quartiere del Guardabosco Paltrinieri . . . Q.i 5 1/2

b) Somministrato al Capo-Caccia Hurth, per uso dei Dragoni dopo che la Civica fu dimessa . » 7. —

c) Esaurito in circostanza della depredazione del riso nelle cantine della Risaja . . . . . . » 5. —

d) Bevuto dalla Civica di Finale di Campo Santo e dai coloni che, armati, stettero di guardia nei locali della Risaja . . . . . » 13. —

Sommano Q.i 30 1/2 » 152. 50

10.° Per 125 fasci di bosco di ragione del risarolo Baraldi Francesco, bruciati dalla Civica nella Risaja . . . . » 12. 50

11.° Per 100 pesi di paglia di riso levato dalla possessione Franciosi per uso della Civica e Dragoni al Casino del Capo-Caccia Hurth . . . . » 10. —

12.° Per 4 carra di legna grossa e fasci dal magazzino della Risaja, abbruciati nella medesima circostanza, prima dai depredatori, poscia dalla Civica e Contadini che stettero di guardia ai locali della Risaja » 120. —

13.° Per 3000 fascetti di sanguinella vecchi, parte derubati, e parte abbruciati dalla Civica nel tempo che stette appostata al granajo Tensini . . . . » 150 —

14.° Per opere da Maestro muratore e da Manuali ad accomodare rotture ai granaj della Risaja . . . . » 5. 40

15.° Per gesso e calce per acconciare le predette rotture . . . . » 3. —

Totale spesa per la predetta . . » 822. 04

Somma il danno complessivo avuto in causa della depredazione suddetta . . . . . . ital. L. 10506. 50

Le retroscritte partite, tanto derubate quanto di spesa riferibile a Cassa, verranno a suo tempo registrate in Giornale, e poscia in Mastro nelle rispettive sue sedi a scarico dei Magazzeni e della Cassa stessa.

Con massimo ossequio e profondo rispetto, ho l' onore di confermarmi

Villafranca, 8 maggio 1849.

Il Controllore Computista,
ANTONIO BELLODI.

ALLEGATO 9.

Il Controllore Computista della R. Tenuta Bosco, all' Illustrissimo signor Consultore Direttore dell' Economato della R. Casa.

Ieri l'Illustrissimo signor Giudice della Commissione Militare, in concorso di altri membri della Commissione stessa e dell' Economo signor Ingegnere Parisi, vennero alle fabbriche della R. Risaja per fare quei rilievi necessarj alla loro missione, e ricercato sulla quantità del riso ed altri oggetti derubati nelle passate vicende, io gli resi ostensibile l'originale dell'antecedente mio rapporto N. 22 delli 8 corrente diretto a questo di Lui Uffizio; e sebbene restasse contento il Giudice stesso di conoscere da sè, quanto dapprima ignorava, mostrò altresì un desiderio di avere un dettaglio più che possibile preciso della quantità del riso rimasto effettivamente in granajo all' atto che dalla Civica ne fu sospesa la depredazione, per conoscere così quale e quanta fu la quantità che i derubatori avevano sottratto dal granajo, sebbene per sopravenienza della Civica medesima dovettero lasciare a piedi del magazzeno, per le strade e per i campi a poca distanza dal granajo. Alle brame del sullodato signor Giudice promisi di corrispondere, inoltrando per regolarità a questo di Lei Uffizio il chiesto dettaglio, onde a suo tempo la S. V. Illustrissima possa trascriverlo alla Commissione medesima.

In base quindi della presente, ne segue gli opportuni calcoli, premettendo che per quanto la quantità rimasta in granajo all' atto della sospensione della rapina, e dell' altra quantità trovata a piedi del Magazzeno, per le strade e fra campi, che fu nel momento aggregata a quella rimasta in granaje senza procedere alla verifica di misura, non è calcolata che in via di approssimazione; per il restante poi i dati sono giusti e precisi, perchè basati sopra estremi verificati colla misurazione alla continua presenza del Delegato, signor Paolo Cavicchioni di San Felice.

(Qui segue il dettaglio suddetto)

La rimanenza del riso alla fine del 1848 esistente nei due granaj della Risaja, come risulta nel relativo bilancio a quell'epoca inoltrato a questo di Lei Ufficio, ascendeva a sacca . . . . N. 1226

Nel 28 febbrajo prossimo passato ne fu somministrato al Fornitore Militare sacca . . . N. 90

Nel 22 marzo ne fu consegnato al signor Toschi, a diminuzione delli 200 sacchi al medesimo venduti . . . . » 145 » 235

Restarono così in granajo nel 22 marzo sacchi . . N. 991

Nel 26 marzo poi, verso la sera, incominciò la depredazione del riso e fu sospesa al mezzogiorno circa del 27 successivo per opera della Civica di San Felice e dei Guardaboschi.

Allora, calcolata in via approssimativa, la quantità di riso rimasto in granajo, a giudizio anche dei Baraldi Francesco risaro, Majni Domenico, Ganzerla Francesco fattore e Malavesi Francesco di Camerana, si faceva ascendere circa a sacca . . . . » 250

Per cui la quantità derubata e sortita ammonta a sacca N. 741

Occupatosi poi la Civica e 20 Contadini armati di questa Real Tenuta, colà spediti, ad unire e portare nei granaj le diverse partite di riso rimaste per le strade, pei campi, per le case in vicinanza del Magazzeno, ed a piedi del Magazzeno stesso, dopo la disfatta dei depredatori, riuscirono di raccoglierne tanto, che, unito alle 250 sacca circa, rimasti in granajo e misurato tutto insieme cumulativamente alla presenza del signor Delegato Cavicchioni Paolo, se ne formò un monte preciso di . . . . » 355 8/16

Questa quantità per maggior sicurezza fu tradotta immediatamente colle Boarie della Real Tenuta nel

Somma da riportarsi, N. 1096. 8/16

Somma riportata, N.	1096. 8/16
granajo della *Rocca* di San Felice, il di cui custode ne era il signor Ghidoni. Successivamente poi la Comunità di San Felice, per mezzo sempre del Delegato signor Cavicchioni, depositò nel predetto granajo le diverse partite di riso della sua Civica, che fattone regolare misura ascendette a sacca . . . »	160. 10/16
Sommano sacca N.	516. 2/16
Intanto i Contadini armati appostati ai locali della Risaja proseguivano a pattugliare di giorno e di notte ed a perlustrare in diverse case del Circondario, di rinvenire diverse partite che fatte tradurre nel granajo della Risaja e misurato con precisione nel 13 aprile alla presenza del suddetto Cavicchioni, furono riscontrate ascendere a . . . . »	29. 4/16
Nel 20 aprile poi la Comunità di San Felice col mezzo del Cavicchioni, ne fece depositare nel suddetto granajo della *Rocca* altri precisi sacchi . . . . . »	7.
Se ne formò così un monte complessivo di sacchi . N.	552. 6/16
Che detratti dalla quantità esistente in granajo prima delle passate vicende, che era come sopra . . . »	991.
Si verifica la quantità di riso derubato in granajo . N.	438. 10/16

In ordine poi agli altri oggetti derubati nei locali della Risaja nella predetta circostanza, confermo tutto quanto trovasi indicato nel predetto antecedente mio foglio N. 22.

Tanto a sfogo di mio dovere, e nel mentre ho l'onore di confermarmi con distinta stima e profondo rispetto

Villafranca, 10 maggio 1849.

Il Controllore Computista,
ANTONIO BELLODI.

ALLEGATO 10.

A S. E. il signor Consultore di Stato Conte Giacobazzi, Ministro dell'Interno in Modena.

3 settembre 1849.

Fino dal 14 maggio scorso feci constare alla Commissione Militare, incaricata della procedura contro gli invasori delle Sovrane proprietà, che i danni arre-

cati al R. Bosco della Saliceta, ed annessovi tenuta nella seconda metà di marzo scorso, senza poter allora valutare la perdita del selvaggiume, ascendevano all' ingente somma di ital. L. 32,450. 73. In séguito chiamato il Capo-Caccia alla Commissione, potè fornire estremi approssimativi riguardo anche a questa interessante parte di danno, e così pure accennare il costo d'ogni capo isolato di daino, cervo, capriolo, fagiano ecc.

La suesposta somma veniva con ricapiti comprovata e classificata come segue:

Senza il selvaggiume, come si disse, riguardo al Bosco, per rimettere in pristino il Casino, il mobiliare annesso, le siepi e pel valore di legna derubata, di stanga impiegata per rimettere le siepi e per altri titoli . . .		L. 22,165. 79
E rispetto alla tenuta per importo di sacca 438 q. 10, risone derubato dai granaj . .	L. 8772. 50	
Effetti diversi derubati	» 690. 40	
Spese occasionate per misure di necessaria difesa e per altri titoli	» 822. 04	
		» 10,284. 94
Eccettuato il valore del selvatico apparente dal processo		L. 32,450. 73

Nel corrispondere in tal guisa alla domanda scatente dall'ossequiato Dispaccio di V. E. in data 25 agosto scorso, N. 8166, ho l'onore di confermarle i sentimenti della mia distinta stima e considerazione.

ALLEGATO 11.

All' Eccellentissimo signor Dottor Annibale Vandelli, Procuratore dei Beni allodiali di S. A. R.

Modena, 24 dicembre 1849.

Mi affretto a comunicarle copia del venerato Sovrano Chirografo, in data jeri, con cui nel deferirsi al conosciuto di lei zelo la liquidazione ed assicurazione dei crediti della R. Casa, in causa rifazione dei danni causati al R. Bosco, ed ai granaj della Tenuta, dai facinorosi che nello scorso marzo procedettero ivi a devastazioni e furti, sono ben an-

che segnate opportune norme per agire in ogni evento contro il Comune.

Già constar deve dagli Atti processuali presso la Commissione residente in Cittadella, la quale ha ormai ultimata la procedura colla condanna dei colpevoli, della verificazione della denunzia che in origine venne data da questa Direzione; e riguardo al danno, allora non contemplato, derivante dall'uccisione del selvatico, il Capo-Caccia, nelle frequenti sue chiamate alla Commissione, ha in massima indicato il prezzo d'ogni capo di daino, cervo, capriolo, fagiano ecc., tal che, risultando dai processi la colpabilità dei diversi condannati, e forse dalle raccolte prove, il numero e la qualità dei capi uccisi ed involati, riescirà alla di lei sagacità, per quanto anche concerne la multa per caccia illecita, di formare nuovo titolo di credito alla R. Azienda e realizzarlo.

Le unisco intanto desunta dagli Atti una memoria relativa agli estremi già denunciati e portante in complesso, senza calcolare il selvatico, la somma di italiane L. 33,372, 69 che, senza eccezione vuole essere o in un modo, o nell'altro realizzata, e frattanto le ripeto i sentimenti della mia distinta stima e considerazione.

ALLEGATO 12.

Alla Commissione Militare
residente nella cittadella di Modena.

14 maggio 1849.

Mentre codesta Commissione incaricata di procedere contro i dilapidatori della Caccia riservata del Real Bosco della Saliceta e de' granaj della tenuta, i primi in Amministrazione del Capo-Caccia Alessandro Hurth, e gli ultimi a cura e responsabilità del fattore Francesco Ganzerla, prosegue alacremente i suoi lavori, dovendo, a base delle proprie operazioni, conoscere dei danni che i vandalici atti

commessi cagionarono agli interessi della Real Casa ed ai terzi, mi affretto di accompagnarle sotto la lettera

A. Elenco e recapiti riconosciuti e vidimati dal signor Consigliere Parisi ad appoggio, comprovanti, che (senza parlare del selvaggiume, di prodotto in fieno perduto, di piante perite ecc.) per rimettere in pristino il Casino, le siepi del Bosco, e conseguire l'indennizzo dei combustibili derubati e degli impiegati nelle riparazioni, si calcolano occorrenti Italiane . . . . L. 22,165. 79

B. Relazioni del Controllore della Real tenuta di San Felice in data 8 e 10 corrente N. 22 e 23, dalle quali risultano i danni avvenuti ai granaj classificati come segue:

Importo di sacca 438 e quarte 10 Risone derubato giusta dettaglio. . . . . . . L. 8772. 50
Effetti diversi perimenti derubati . . . . » 690 40
Spese occasionate per misure di necessaria difesa e per altri titoli . . . . » 822. 04
» 10,284. 94

Totale Danni alla Regal Amministrazione . . . . . L. 32,450. 73

In quanto poi ai danni privati, l'Allegato *A* dimostra dovuto al Capo-Caccia l'indennizzo di . . . . » 424. 17

E dall'Allegato *B*. N. 22 risultano dovute al
risarolo Baraldi . . . . L. 32. 45
Fattore generale . . . . » 169. 11
Guardaboschi Maini . . . . » 3. —
Mastro muratore Tomasini . . . . » 17. —
» 221. 56

Totale danni privati. . . . . L. 645. 73

Pronto a fornire e provocare successivamente schiarimenti, ove occorra, onde nulla lasciar desiderare a codesta Commissione pel buon esito della demandatale procedura, mi è onorevole confermarle i sentimenti della mia distinta stima e considerazione.

C. F. G.

ALLEGATO 13.

Al signor Alessandro Hurth, Capo-Caccia nel Real Bosco della Saliceta in San Felice.

22 maggio 1849.

Premesso che alla Denuncia di già spedita alla

Commissione Militare dei danni patiti nel Bosco, vado a far aggiungere il valore della Campana rubata nell' annunciatami somma di italiane L. 200; serve la presente per autorizzarla a porre nei conti tutta la spesa di L. 263. 60 per la nuova Campana che va ad erigersi in codesto Casino, non risultando dai conti Delfini che siansi dati acconti al fonditore pel lavoro che gli venne dal medesimo commesso.

E così riscontrata la sua di jeri N. 31, ho il piacere di confermarle la mia stima.

C. F. G.

ALLEGATO 14.

Altezza Reale.

Sulla scorta di una Tabella portante il dettaglio di rispettiva imputabilità di ciascun condannato a rifazione danni alla Caccia del R. Bosco Saliceta di Sovrana proprietà di V. A. R., Tabella rilasciata dalla Commissione Militare al Ministero dell'Interno, e da questo all'Economato di questa Reale Casa, venne redatto apposito calcolo d'applicazione delle somme da ciascuno dei condannati stessi dovute, e se ne imprendeva già la relativa esazione.

Fu allora che alcuni dei condannati, riconoscendosi ultroneamente tassati, ebbero ricorso al Ministero dell' Interno per opportuna minorazione; tali ricorsi venivano dal Ministero dell'Interno rimessi all'Economato della R. Casa, e da questo al sottoscritto per le opportune verifiche; verifiche che non potevano altrimenti effettuarsi che col compendio dell'accennata Tabella colle Autografe Sentenze della Commissione stessa pronunciate.

Alla prima ispezione pertanto delle sentenze stesse fu facile al sottoscritto il riconoscere che l' accennata Tabella differiva notabilmente, e quasi in tutto, dal portato dalle singole sentenze, perlocchè sulla verifica anche avutasi dalla Militare Commissione

determinazioni, che alla stessa R. A. V. piacerà di adottare.

Modena, 31 ottobre 1850.

Firm. A. VANDELLI.

« Dovendo noi ritenere che l'ultimo conto è il più giusto, si ordina la retrodazione a chi diede di più del di più pagato e l'esazione del meno pagato da altri, la giustizia andando avanti alle convenienze. »

5 novembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

Allegato 15.

ELENCO DEI CONDANNATI DALL'APPOSITA COMMISSIONE ALL'EMEN

Numero progressivo	N. che ha il Cond. nell'el. Gener. della Comiss.	COGNOME E NOME del Condannato	Comune a cui appartiene	Sezione	Numero totale d'ogni Sezione	Numero totale d'ogni Comune	Con... Cond
1	73	Benassi Marco . . .	Modena	Bomporto			Non
2	118	Ferrari Giacinto (morto)	idem.	idem.			Poss
3	119	Benassi Leandro. . .	idem.	idem.	5		id
4	120	Setti Fedele	idem.	idem.			id
5	145	Franchini Agostino . .	idem.	idem.		9	Mis
6	132	Alessandrini Aristodemo	idem.	Solara			id
7	133	Tancredi Carrara. . .	idem.	idem.	4		id
8	134	Faglioni Pietro . . .	idem.	idem.			Poss
9	146	Testi Gaetano . . .	idem.	idem.			id
10	65	Tosatti Leopoldo . .	Mirandola	Villafran.	1		id
11	66	Malagoli Pietro . . .	idem.	Camurana			Non
12	67	Malagoli Francesco. .	idem.	idem.	4		id
13	68	Casari Luigi	idem.	idem.			id
14	130	Casari Domenico. . .	idem.	idem.			Pos
15	94	Ceretti Giovanni. . .	idem.	Medolla	3		Mis
16	106	Ceretti Giuseppe . .	idem.	idem.			Non
17	129	Malagoli Sante . . .	idem.	idem.			Pos
18	103	Molinari Giuseppe . .	idem.	Mirandola 1	3		id
19	104	Molinari Paolo . . .	idem.	idem.			id
20	116	Ferrari Giacinto. . .	idem.	Disvetro	2		Mis
21	117	Ferrari Ciro	idem.	idem.			id
22	135	Pivetti Francesco . .	idem.	S.Giacomo		24	id
23	113	Zucchi Modesto . . .	idem.	Cavezzo			id
24	114	Battilani Luigi . . .	idem.	idem.			id
25	115	Panzani Pietro . . .	idem.	idem.			id
26	127	Zucchi Angelo . . .	idem.	idem.			id
27	128	Govioli Filippo . . .	idem	Cavezzo	11		id
28	137	Gabrini Giuseppe . .	idem.	idem.			id
29	138	Gandolfi Giuseppe . .	idem.	idem.			id
30	149	Panzani Florindo . .	idem.	idem.			id
31	150	Sellari Giuseppe. . .	idem.	idem.			id
32	151	Bennati Giuseppe . .	idem.	idem.			id
33	152	Bennati Luigi. . . .	idem.	idem.			id
34	102	Golinelli Alfonso. . .	Finale	Mass. Fin.	1	1	Poss

ARRECATI ALLE REALI SOSTANZE IN SAN FELICE NEL MARZO 1849.

...alità del delitto	Entità del Titolo per cui è stato condannato	OSSERVAZIONI
... R. Bosco Saliceta	1 cervo, 1 capriolo, 4 lepri e 2 fagiani.	per L. 106. 56
idem.	2 lepri ed 1 daino.	
idem.	1 cervo e 6 lepri.	
idem.	1 cervo, 6 lepri e 5 fagiani.	
idem.	1 daino e 2 lepri.	
idem.	8 lepri ed alquanti fagiani.	
idem.	1 capriolo, 6 lepri e [illegible] fagiani.	
idem.	24 lepri, un camoscio e 15 fagiani.	
idem.	Non è precisata la quantità.	
idem.	1 capriolo e 2 daini.	
idem.	1 daino, 1 capriolo ed 1 cervo.	
idem.	1 capriolo e 2 daini.	
idem.	2 daini e 2 lepri.	
idem.	2 daini e 20 lepri circa.	
...gna al R. B. Salic.	Mezzo carro di stanga.	
...nel Bosco suddetto	20 lepri e 3 caprioli.	
idem.	24 lepri e 2 daini.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	idem.	
idem.	1 cervo, 1 capriolo e 2 fagiani.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	3 lepri, 1 daino ed 1 fagiano.	
idem.	3 daini, 5 lepri e 6 fagiani.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	1 fagiano.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
...dazione al casino Capo-Caccia	4 sacca risone e ferri pel valore di italiane L. 46. 70.	
...l R. Bosco Saliceta	4 lepri.	
idem.	2 daini.	
...dazione al casino Capo-Caccia	Complice nel furto di varj oggetti indeterminati	per L. 145 e L. 196
idem.	idem.	
idem.	idem.	
idem.	idem.	
...l R. Bosco Saliceta	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	

Numero progressivo	N. che ha il Cond. nell'el. Gener. della Comiss.	COGNOME e NOME del Condannato	Comune a cui appartiene	Sezione a cui appartiene	Numero totale d'ogni Sezione	Numero totale d'ogni Comune	Con… Con…
35	147	Ascari Luigi	Finale	Mass. Fin.	2	2	Pos… i…
36	95	Bizzarri Carlo . . .	Nonantola	Nonantola	1	2	
37	139	Biai Giuseppe. . . .	idem.	Staffione	1		Mis…
38	69	Casari Ermenegildo. .	S. Felice	S. Felice			Non
39	70	Bergamini Paolo. . .	idem.	idem.			Pos…
40	71	Ferraresi Pietro . . .	idem.	idem.			Non
41	72	Franchini Giuseppe. .	idem.	idem.			id
42	74	Malavasi Pietro . . .	idem.	idem.			Poss
43	75	Costagiani Luigi. . .	idem.	idem.			id
44	76	Bozzoli Cesare . . .	idem.	idem.	15		id…
45	107	Campi Gaspare . . .	idem.	idem.			id…
46	108	Puviani Geminiano. .	idem.	idem.			id…
47	109	Pezzini Antonio . . .	idem.	idem.			id…
48	110	Veronesi Luigi . . .	idem.	idem;			id…
49	111	Paltrinieri Ferrante .	idem.	idem.			Non…
50	112	Silvestri Giovanni . .	idem.	idem.			Mis…
51	121	Franciosi Alfonso . .	idem.	idem.			Poss…
52	122	Vecchi Costante . . .	idem.	idem.			id…
53	96	Silvestri Angelo . . .	idem.	Camposan.			Non…
54	101	Fregni Angelo . . .	idem.	idem.		29	Poss
55	105	Garuti Domenico . .	idem.	idem.			id
56	131	Salici Luigi	idem.	idem.	8		id
57	141	Paltrinieri Luigi. . .	idem.	idem.			i…
58	142	Rovatti Cristoforo . . .	idem.	idem.			id
59	143	Salvatori Giacomo . .	idem.	idem.			id
60	148	Vincenzi Celeste. . .	idem.	idem.			id
61	97	Costa Pietro	idem.	Rivara			i…
62	98	Fratti Giuseppe . . .	idem.	idem.			i…
63	99	Dareggi Antonio. . .	idem.	idem.	5		Pos…
64	100	Cattabriga Giovanni .	idem.	idem.			i…
65	144	Modena Antonio. . .	idem.	idem.			i…
66	140	Barbieri Giuseppe . .	idem.	Steggia	1		Mis…

...alità del delitto	Entità del Titolo per cui è stato condannato	OSSERVAZIONI
... R. Bosco Saliceta	Non è precisata la quantità.	
idem.	30 lepri e 30 fagiani.	
idem.	Daini, cervi, fagiani in quantità non determinata.	
idem.		
idem.	20 lepri e varj daini.	
idem.	2 fagiani e varj lepri.	
idem.	Fagiani e lepri in quant. non determin.	
idem.	Lepri, cervi e fagiani in quantità non determinata.	
idem.	Fagiani e lepri in quant. non determin.	per L. 47. 7[illegible]
idem.	Lepri in quantità non determinata.	
idem.	1 lepre.	
idem.	Fagiani e lepri in quantità indeterminata.	» 37. 4[illegible]
idem.	idem.	» 37. 4[illegible]
idem.	idem.	» 37. 6[illegible]
idem.	idem.	
idem.	idem.	» 43. 4[illegible]
idem.	Daini e caprioli in numero non precisato.	
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	» 47. 7[illegible]
idem.	idem.	
idem.	1 daino, varj lepri ed un cigno.	
idem.	1 lepre ed 1 daino.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	12 lepri e 4 fagiani.	» 47. 7[illegible]
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	
idem.	Varj lepri.	
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	
...dazione al casino Capo-Caccia	Complice nel furto di 741 sacca risone a L. 20 e varj oggetti	
...al R. Bosco Saliceta	8 o 10 fra daini e cervi.	
idem.	idem.	
idem.	3 lepri.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	Due daini.	
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	

ALLEGATO 17.

ELENCO ***dei Condannati dalla Commissione Militare per devastazioni, furti ecc., al Real Bosco della Saliceta in San Felice.***

1. Martini Francesco, di Solaro.
2. Grana Mariano, di Campesanto.
3. Cacchetti Dom., di S Michele.
4. Moscardini Massimiliano, di Bastiglia.
5. Braghiroli Vinc., di S. Michele.
6. Casari Ermen., di Camurana.
7. Barbieri Alessio, di S. Pietro in Eida.
8. Borghi Giulio, di S. Prospero.
9. Pignati Paolo, di S. Michele.
10. Rebecchi Mariano, di Camurana.
11. Monelli Antonio, idem.
12. Montanari Lelio, di Bomperto.
13. BertelliCarlo, di Bastiglia.
14. Malagoli Giovanni, idem.
15. Anderlini Davide, di Rivara.
16. Goldoni Antonio, di S. Felice.
17. Sita Giovanni, di Rivara.
18. Maini Vincenzo, idem.
19. Goldoni Domenico, di S. Felice.
20. Raimondo Fortunato, idem.
21. Bocchi Pietro, di Rivara.
22. Scacchetti Antonio, idem.
23. Cavallini Gius., di Camposanto.
24. Righini Antonio, di S. Felice.
25. Bottoni Luigi, di Rivara.
26. Forapani Domenico, idem.
27. Benassi Marco, di Bomporto
28. Rebecchi Lod., di Camposanto.
29. Bassoli Giuseppe, di S.Felice.
30. Gozzi Antonio, di Rivara.
31. Golinelli Fortunato, di S.Felice.
32. Bellodi Antonio, idem.
38. Paltrinieri Angelo, di S. Biagio.
34. Morselli Pasq., di Camposanto.
35. Paltrinieri Luigi, di Cadecoppi.
56. Ferrari Francesco, di Rivara.
37. Manfredini Domenico, idem.
38. Maini Giovanni, idem.
39. Azzolini Carlo, idem.
40. Bergonzini Giuseppe, idem.
41. Silvestri Giovanni, idem.
42. Malagoli Pietro, di Camurana.
43. Malagoli Francesco, idem.
44. Casari Luigi, idem.
45. Tosatti Leop., di Villafranca.
46. Panzani Florindo, di Cavezzo.
47. Paglioni Pietro, idem.
48. Zucchi Modesto, idem.
49. Sellari Giuseppe, idem.
50. Zironi Silvestri Giovanni, di Campesanto.
51. Ferraresi Pietro, di S. Felice.
52. Malavasi Pietro, idem.
53. Franchini Giuseppe, idem.
54. Costa Giovanni Luigi, idem.
55. Capcini Giuseppe, idem.
56. Pivetti Francesco, di S. Giacomo Mirandolese.
57. Bergamini Paolo, di S. Felice.
58. Bozzoli Cesare, idem.
59. Bizzarri Carlo, di Nonantola.
60. Venturelli Luigi, di Pompeano.
61. Zucchi Angelo, di Cavezzo.
62. Silvestri Ang. di Campesanto.
63. Benatti Luigi, di Cavezzo.
64. Lodi Luigi, di Solara.
65. Alessandrini Aristod., idem.
66. Paltrinieri Giuseppe, di Camposanto.
67. Gavioli Filippo, di Cavezzo.
68. Vincenzi Alessandro, idem.
69. Morselli Giov., di Camposanto.
70. Rebecchi Luigi, idem.
71. Poletti Luigi, idem.
72. Fregni Angelo, idem.
73. Garuti Domenico, idem.
74. Manfredini Giuseppe, idem.
75. Bergamini Angelo, idem.
76. Rebecchi Francesco, idem.
77. Guerzoni Angelo, idem.
78. Brugna Sebastiano, idem.
79. Bergamini Francesco, idem.
80. Cavallini Angelo, idem.
81. Borsari Giuseppe, idem.
82. Tosi Giovanni, idem.
83. Fregni Girolamo, idem.
84. Ansaloni Giacomo, idem.
85. Baraldi Pietro, di Solara.
86. Marchi Dom., di S. Michele.
87. Baraldi Giuseppe, idem.
88. Casari Gius. di Villafranca.
89. Pelliciari Giacomo, idem.
90. Ceretti Giuseppe, di Medola.
91. Panzani Pietro, di Cavezzo.
92. Molinari Paolo, di Mirandola.

93. Molinari Giuseppe, idem.
94. Baraldi Massimil., di San Pietro in Elda.
95. Rinaldi Vincenzo, di Solara.
96. Bellei Massimiliano, idem.
97. Ferrari Giacinto, di Disvetro.
98. Baldini Dom., di Villafranca.
99. Michelini Pietro, di S. Michele di Salara.
100. Mazzali Giacomo, idem.
101. Fratti Giuseppe, di Rivara.
102. Daroggi Aless., idem.
103. Cattabriga Giovanni, idem.
104. Costa Pietro, idem.
105. Guandalini Paolo, di S. Felice.
106. Golinelli Alfonso, di Massa Finalese.
107. Parenti Davide, di Bomporto.
108. Raimondi Felice, di S. Michele di Solara.
109. Ferrari Giro, di Disvetro.
110. Goldoni Giac., di S. Felice.
111. Rebecchi Antonio, di Camposanto.
112. Vincenzi Luigi, idem.
113. Vezzali Giuseppe, idem.
114. Artioli Luigi, idem.
115. Rebecchi Gaetano, idem.
116. Rebecchi Domenico, idem.
117. Gozzi Lodovico, idem.
118. Bonfatti Sante, idem.
119. Pivetti Giovanni, idem.
120. Gozzi Giuseppe, idem.
121. Bortoli Egidio, idem.
122. Sala Luigi, idem.
123. Luppi Geminiano, di Villafranca.
124. Meschiari Pietro, di Staggia.
125. Ludergnani Stefano, idem.
126. Neri Giov., di Camposanto.
127. Panzanini Amadio, idem.
128. Ceretti Giovanni, di Medola.
129. Ferrari Giacinto, di Bomporto.
130. Benassi Leandro, idem.
131. Setti Fedele, idem.
132. Campi Gaspare, di S. Felice.
133. Veronesi Luigi, idem.
134. Vecchi Costante, idem.
135. Battilani Luigi, di Cavezzo.
136. Puviani Gemin., di San Felice.
137. Pezzini Antonio, idem.
138. Paltrinieri Ferrante, idem.
139. Franciosi Alfonso, idem.
140. Salici Luigi, di Camposanto.
141. Carrara Tancredi, di Cavezzo.
142. Benatti Pietro, idem.
143. Malagoli Sante, di Medalla.
144. Casari Domenico, di Camurana.
145. Gandolfi Enrico, di Cavezzo.
146. Bisi Giuseppe, di Staffione.
147. Barbieri Giuseppe, idem.
148. Paltrinieri Luigi, di Camposanto.
149. Rovatti Cristoforo, idem.
150. Modena Antonio, di Rivara.
151. Salvatori Giacomo, di Camposanto.
152. Franchini Agostino, di Bomporto.
153. Testi Gaetano, di Solara.
154. Ascari Luigi, di Massa Finalese.

ALLEGATO 18.

LE MULTE PER VIOLAZIONE ALLA CACCIA SONO TUTTE D'ITAL. L. 20.

Elenco 15 *gennajo* 1850.

1. Tosatti Leopoldo. . . L. 37. 46 di Villafranca.
2. Malagoli Pietro . . . » 89. 30 di Camurana.
3. Malagoli Francesco. . » 89. 30 idem.
4. Casari Luigi . . . . » 89. 30 idem.
5. Casari Ermenegildo. . » 115. 22 idem.
6. Bergamini Paolo. . . . » 47. 70 di San Felice.

7.	Ferraresi Pietro. . .	L.	97. 92	di San Felice
8.	Franchini Giuseppe. .	»	97. 92	idem.
9.	Benassi Marco . . .	»	156. 06	di Bomporto.
10.	Malavasi Pietro . . .	»	97. 92	di San Felice.
11.	Costa Giovanni Luigi.	»	47. 70	idem.
12.	Bozzoli Cesare . . .	»	47. 70	idem.

5 *febbrajo* 1850.

1.	Vincenzi Celeste detto Comiretto.	L.	255. 12	di Camposanto.	— Senza multa di caccia.
2.	Sellari Giuseppe . .	»	165. 23	di Cavezzo	idem.
3.	Panzani Florindo . .	»	165. 23	di Cavezzo	idem.
4.	Benatti Pietro . . .	»	77. 75	idem.	idem.
5.	Benatti Luigi . . .	»	134. 99	idem.	idem.

15 *gennajo* 1850. — *Tutti tenuti solidariamente.*

1.	Bizzari Carlo . . .	L.	41. 30	di Nonantola, colla multa.
2.	Silvestri Angelo . .	»	82. 88	di Camposanto.
3.	Costa Pietro. . . .	»	60. 74	di Rivara.
4.	Fratti Giuseppe . .	»	60. 74	idem.
5.	Dareggi Antonio . .	»	44. 70	idem.
6.	Cattabriga Giovanni .	»	44. 70	idem.
7.	Fregni Angelo . . .	»	47. 70	di Camposanto.
8.	Golinelli Alfonso . .	»	47. 70	di Massa Finalese.
9.	Molinari Giuseppe. .	»	47. 70	di Mirandola.
10.	Molinari Paolo . . .	»	47. 70	idem.
11.	Garuti Domenico . .	»	47. 70	di Camposanto.
12.	Ceretti Giuseppe . .	»	67. 14	di Medolla.

15 *gennajo* 1850.

1.	Campi Gaspare. . .	L.	37. 46	di San Felice.
2.	Puviani Geminiano .	»	37. 46	idem.
3.	Pezzini Antonio . .	»	37. 46	idem.
4.	Veronesi Luigi. . .	»	37. 46	idem.
5.	Paltrinieri Ferrante .	»	47. 40	idem.
6.	Silvestri Giovanni. .	»	120. 06	di Camposanto.
7.	Zucchi Modesto . .	»	120. 06	di Cavezzo.
8.	Battilani Luigi. . .	»	53. 64	idem.
9.	Panzani Pietro. . .	»	54. 18	idem.
10.	Ferrari Giacinto . .	»	54. 18	di Disvetro.
11.	Ferrari Ciro. . . .	»	54. 18	idem.

12. Ferrari Giacinto . .	»	60. 12	di Bomporto.
13. Benassi Leandro . .	»	47. 70	idem.

20 *gennajo* 1850.

1. Zucchi Angelo . . .	L.	145. 11	di Cavezzo.
2. Gavioli Filippo . .	»	108. 18	idem.
3. Malagoli Sante . . .	»	47. 70	di Medolla.
4. Casari Domenico . .	»	47. 70	di Camurana.
5. Salici Luigi	»	47. 70	di Camposanto.
6. Alessandrini Aristodemo	»	113. 82	di Solara.
7. Paltrinieri Giuseppe .	»	113. 04	di Camposanto.
8. Carrara Francesco .	»	61. 74	idem.
9. Faglioni Pietro . . .	»	47. 70	di Cavezzo.
10. Pivetti Francesco . .	»	176. 52	di S. Giacomo delle Roncole con L. 40 di multa.
11. Casari Giuseppe di Villafranca	»	111. 07	di Villafranca, senza multa.

20 *gennajo* 1850.

1. Rebecchi Lodovico .	L.	93. 92	di Camposanto,	senza multa.
2. Cavallini Giuseppe .	»	109. 99	idem.	idem.
3. Rebecchi Mariano. .	»	110. 53	di Camurana,	idem.
4. Monelli Antonio . .	»	85. 24	idem.	idem.
5. Sacchetti Domenico. .	»	118. 09	di Solara,	idem.
6. Braghiroli Vincenzo .	»	118. 09	idem.	idem.
7. Grana Mariano. . .	»	120. 79	idem.	idem.
8. Pignatti Paolo . . .	»	92. 50	idem.	idem.

20 *gennajo* 1850.

1. Bisi Giuseppe. . . .	»	61. 74	di Staffione, compresa la multa di L. 20.	
2. Gandolfi Enrico . .	»	62. 82	di Cavezzo.	idem.
3. Salvatori Giacomo. .	»	55. 26	di Camposanto.	idem.
4. Franchini Agostino .	»	52. 56	di Bomporto,	idem.
5. Paltrinieri Luigi . .	»	56. 34	di Camposanto,	idem.
6. Rovatti Cristoforo. .	»	56. 34	idem.	idem.
7. Sala Giacinto . . .	»	56. 34	di Cavezzo,	idem.
8. Cabrini Giuseppe . .	»	153. 54	idem.	idem.
9. Testi Gaetano . . .	»	47. 70	di Solara.	idem.
10. Modena Antonio . .	»	47. 70	di Rivara.	idem.
11. Barbieri Giuseppe. .	»	47. 70	di Staggia.	idem.
12. Ascari Luigi . . .	»	47. 70	di Massa Finalese.	idem.

Ansaloni Giacomo fu Vincenzo, di Camposanto.

Borsari Gius. fu Stefano, idem.
Bergamini Ang. fu Luigi, idem.
Bergamini Francesco fu Luigi, idem.
Brugna Sebastiano di Fortunato, idem.
Baraldi Giuseppe fu Francesco, di Solara.
Bellei Massimiliano di Natale, idem.

Cavallini Angelo fu Agostino, di Camposanto.

Fregni Girolamo fu Giuseppe, idem.

Guandalini Paolo di Luigi, di S. Felice.

Manfredini Giuseppe fu Antonio, di Camposanto.
Morselli Giovanni fu Giuseppe, idem.
Marchi Domenico di Giovanni, di Solara.
Michelini Pietro di Felice, idem.

Poletti Luigi fu Grazio, di Camposanto.
Parenti Davide fu Luigi, di Solara.

Rebecchi Luigi fu Carlo, di Camposanto.
Rebecchi Francesco fu Luigi, idem.
Rebecchi Antonio di Stefano, idem.
Rinaldi Vinc. di Tomaso, di Solara.
Raimondi Felice fu Pietro, idem.

Tosi Giovanni fu Nicolò, di Camposanto.

ALLEGATO 19.

Instituitasi da S. A. R. l'Arciduca Duca Padrone, una Commissione Militare residente nella cittadella di Modena per procedere contro li facinorosi che nel marzo 1849 devastarono il Bosco della Saliceta, detto di San Felice, manomisero il mobilare del casino del Capo-Caccia, ed il casino stesso, depredarono il risone ed utensigli inservienti alla Risaja; intento l'economato della Casa Reale a rilevare il danno ar-

recato in quella circostanza alle Regie proprietà, si procurò distinte, sì dal Capo-Caccia Hurth, come dal Controllore della Real Tenuta signor Bellodi, ed all'appoggio di queste potè inoltrare rapporto alla Commissione stessa nel 14 maggio 1849 num. 218, corredato delle distinte medesime.

La distinta *A* portava l'assieme dei danni pel Bosco in L. italiane . . . . L. 22165. 79

E tale somma classificabile come segue:

1.° Per riattamento al Casino, provvista di mobiliare a rifusione del derubato, lavori di opere per riparare ai guasti arrecati col taglio di argini, devastazione di siepi, e per recidere le piante in parte abbruciate . . . . L.	9276. 99
2.° Importo dei legnami e combustibili derubati, ed in parte impiegati per riparare ai guasti . . . . »	11388. 80
3.° Sementi e fiurume per rimettere erbosi li stradoni del Bosco . . . . »	1500. —
	L. 22165. 79

N.B. Senza calcolare la perdita del salvaggiume, il frutto perduto in fieno nel 1849 delli stradoni, ed i danni cagionati dal fuoco alle piante che in conseguenza si doverono recidere.

La Distinta *B* risguardante la Risaja e la Tenuta per L. 10284. 94

Porta 1.° La perdita del Risone, sacca 433, quartara 14, italiane . . . L.	8772. 50	
2.° Effetti diversi derubati . . . »	690. 40	
3.° Spese occasionate per misure di necessaria difesa . . . . . . »	822. 04	
Sommano ital. L.		32450. 73

E tutto questo riguardo al danno alle Regie Proprietà; rispetto poi ai terzi in entrambe le distinte ve ne sono compresi, come in appresso:

Nella nota *A* sono aggiunti li danni particolari patiti dal Capo-Caccia Hurth in . . . . ital. L.		424. 17
Nella nota *B* sono pure aggiunti li danni particolari patiti dal risarolo Baraldi per . . . . ital. L.	32. 45	
Dal Fattore Ganzerla per. . . . . . »	169. 11	
Dal Guardaboseo Maini . . . . »	3. —	
Dal Maestro Muratore Tommasini . . . »	17. —	
	»	221. 56
	L.	645. 73

Relativamente alla partita prima della distinta *A* di L.	9276. 99
Sonosi effettivamente dalla Cassa dell' Economato della Cassa Reale, come dai Mandati 112, 144, 190 »	9228. 61
Fino al giorno d' oggi pagate in meno per titolo rifusione di danni . . . . ital. L.	48. 38

Sulla seconda partita Allegato *A* nulla hassi da osservare:

Riguardo alla terza partita, per cui furono come retro calcolate lire 1500 a tutt'oggi sono state pagate lire 367. 51, e d'altra parte si sa che i lavori opportuni sono stati finora eseguiti in minima parte.

Rispetto poi al danno nel selvaggiume fino ad ora sono state incontrate spese per ital. lire 691. 34 solo per la ricupera dei gufi, e per il trasporto di numero 99 daini dei quali poi non se ne conosce l'importare.

Per la distinta *B* si osserva che il danno reale è stato maggiore del denunziato, per ciò che concerne le spese per . . . . ital L.	2. 50
E che all'incontro in più volte furono restituiti sacca 7. 3/4 di Risone dalla cui vendita furono riscosse . . »	147. 67
E così minorato il danno prima denunziato . . . L.	145. 17
Tal che essendo stato presuntivamente indicato di . »	10284. 94
Viene liquidato il danno reale a tutt'oggi in . ital. L.	10139. 77

Riguardo poi ai danni dei terzi fu per ordine Sovrano reintegrato il Capo-Caccia Hurth delle italiane lire 424. 17 dalla Casa Reale, la quale è in oggi la creditrice come subentrata ad Hurth.

Alla Casa Reale sono così dovute pei danni noti fino ad oggi:

1.° Per le spese e riparazioni d'anni del Bosco . . .	L.	9228. 61
2.° Pel legname. e per le spese del stradone	»	12888. 80
3.° Pei danni alla Risaja	»	10139. 77
4.° Per le spese anticipate pel selvaggiume	»	691. 34
5.° Per le pagate al Capo-Caccia Hurth.	»	424. 17
	L.	33372. 69

Modena, 24 dicembre 1849.

Firm. FRANCESCO NEVIANI.

'eali Sostanze in San Felice nel marzo 1849, pei quali, in base di quello ile si potè liquidare il loro dare, stato in parte soddisfatto, e con da- San Felice.

	Equivalente delle opere prestate – Numero		Equivalente delle opere prestate – Importo		TOTALE soddisfatto		Somme dovute dietro la rettificazione delle Sentenze		Risultanze in confronto delle Somme pagate colle dovute – in più		Risultanze in confronto delle Somme pagate colle dovute – in meno	
			Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C
—	113	—	90	40	90	40	90	56	—	—	—	16(1)
—	—	—	82	—	82	—	—	—	—	—	68	80(2)
20	—	—	—	—	253	20	621	24	—	—	368	04(3)
—	23	—	18	40	18	40	7	68	10	72	—	—
52	—	—	—	—	11	52	11	52	—	—	—	—
34	—	—	—	—	26	84	3	84	23	—	—	—
04	—	—	—	—								
22	34	1/2	27	40	128	86	95	24	33	62	—	—(4)
—	—	—	—	—								
20	—	—	—	—	75	20	7	68	67	52	—	—
—	20	—	16	—	16	—	109	90	—	—	93	90
—	27	—	21	60	21	60	47	56	—	—	25	96
48	—	—	—	—	64	48	89	88	—	—	25	40
—	20	1/2	16	40	16	40	91	24	—	—	74	84
—	10	—	8	—	46	—	23	—	23	—	—	—
—	—	—	—	—	46	—	86	04	—	—	40	04
—	38	1/4	30	60	30	60	91	24	—	—	60	64
60	—	—	—	—	4	60	—	—	4	60	—	—(5)
—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—(6)
84	—	—	—	—	3	84	—	—	3	84	—	—(7)
—	26	1/2	21	20	21	20	—	—	21	20	—	—(8)
94	312	3/4	250	20	964	14	1535	42	194;	50	765	70(9)

ena, 31 ottobre 1850.

Firm. Francesco Neviani.

ALLEGATO 21.

Estratto dell'esame del signor Avvocato Marc'Antonio Montanara, subìto nel giorno 3 *agosto* 1859, *davanti la Commissione istituita con Decreto Governativo* 21 *luglio* 1859.

Ommissis.

Int. Quai mezzi di prove avesse E. E. a porre in atti a difesa de' suoi patrocinati, e specialmente di quelli che furono imputati autori di violazione della Bandita, e quali argomentazioni mettesse in campo.

R. Rapporto alle prove, mi appoggiai a quelle stesse che erano state desunte dal processante, imperocchè tutte le testimonianze erano appoggiate al detto dei Guardaboschi e degli incaricati alla Bandita, per cui io eccepiva contro la credibilità del deposto, specialmente perchè mancava qualunque corpo di delitto, nel mentre che il Decreto del 1846, ove si parla della violazione della Bandita, esige in certi casi anche il corpo del delitto per potere constatare il reato. D'altronde, quasi tutti quelli che io difesi, entravano nella Bandita in un giorno successivo all'aperta violazione, che era avvenuta per opera di molti individui, specialmente Bolognesi, e quindi a me sembrava che, essendo stata *pubblicamente e notoriamente* violata nel giorno precedente la Bandita, e così distrutte le siepi e fugate le fiere, non potevano quelli che, entrarono nel Bosco nei giorni successivi essere ritenuti violatori di una cosa già *notoriamente* violata.

Int. Si rammenta qual esito avessero i processi de' suoi patrocinati.

R. Alcuni vennero, a quanto mi pare, dimessi dal carcere, ma la maggior parte vennero condannati a due o tre mesi di carcere, e credo anche a tempo maggiore. Però in generale le condanne mi sembrarono non gravi, ed anche gli inquisiti non si mostrarono del tutto scontenti.

Quello di cui tutti si lamentarono fu l'applicazione dell'indennizzo dei danni arrecati alla Bandita, imperocchè rapporto al calcolo complessivo del danno si stette alle denunzie degli stessi guardiani, ed altre verifiche che non mi sembravano valutabili; e quanto poi alla divisione dell'indennizzo sugl'imputati, si pretese di considerarli solidalmente tenuti, per cui quelli che appartenevano a famiglie ricche dovettero pagare per quelli che erano poveri, sebbene i ricchi non avessero le tante volte avuta alcuna preda, od al più un sol lepre o daino.

Io reclamai molto contro una tale soperchieria, e mi portai più volte dal signor Dottor Annibale Vandelli, Procuratore del Duca, all'oggetto di fargli comprendere che si commettevano delle ingiustizie che tornavano ad aggravio anche del Sovrano; e siccome detto signor Dottor Vandelli mi fece conoscere un Chirografo Sovrano, relativo a detto indennizzo, per giustificare il suo operato, gli feci alcune osservazioni tendenti a dimostrare che il Chirografo stesso non conduceva a quel risultato ingiusto che pretendeva detto signor Dottor Vandelli. Credo però che tanto le mie osservazioni che quelle di altri legali fossero inutili, poichè si pretese il pagamento solidale del predetto indennizzo.

ALLEGATO 22.

Unito al N. 545 del 1851.

Illustrissimo signor Consultore.

Ad evasione delle Remissoriali della S. V. Illustrissima 13 e 23 dicembre u. s., trova il sottoscritto di dover riflettere:

In fatto ed in diritto il danneggiato deve essere rifuso dell'intiero ammontare dei danni sofferti; la Regia Proprietà perciò avrebbe diritto di ottenere la rifazione dell'integral valore di tutto il selvaggiume istruttivo il Regio Parco all'epoca della seguitane devastazione.

Le liquidazioni fatte dalla Real Proprietà nelle quote già espresse nel relativo elenco o tabella, ultimamente redatta da codesta Ragioneria della Regia Casa, diminuendo, e riducendo anzi al minimo il danno rifondibile, non esprimono che una graziosa clemenza ed evidente discrezione della Regia Proprietà stessa verso le singole Comunità, le quali, a senso dei relativi Chirografi Sovrani, risguardansi debitori del danno intiero.

Qualunque ricorso perciò dei condannati, non potendo riguardare che la propria individualità di ciascuno, non potrà spiegarsi, che contro le quote che a propria indennità potranno venir assegnate dalle singole Comunità stesse, e ciò ad espresso senso del Sovrano Chirografo 19 giugno 1850, dai ricorsi stessi invocato.

Col ritorno quindi dei ricorsi Malavasi, Bergamini, Ferraresi, nonchè Puviani, Veronesi, Pezzini, Paltrinieri e Campi al sottoscritto, in una alle attergate Remissoriali trasmesse dalla S. V. Illustrissima, il sottoscritto stesso conchiude:

Che la misura di due capi di animali di ciascuna specie adottata nel liquidare le condanne indeterminate in qualità e quantità, riduce al minimo il danno sofferto dal Reale Parco, che per altro nell'intiero suo ammontare dovrebbe essere rifuso al danneggiato;

Che la misura stessa perciò non può riguardarsi che effetto di graziosa discrezione e clemenza verso le singole Comunità riguardate debitrici del danno stesso.

Che li singoli condannati dovranno essere dalle Comunità stesse quotizzati, e contro tali quotizzazioni sole competerà in ogni caso ai singoli condannati il rimedio e favore dei quali nel venerato Sovrano Chirografo 19 giugno 1850.

Modena, 20 del 1851.

Firm. N. Vandelli.

Regio Bosco Saliceta, 28 del 1851.

Per copia conforme al suo originale,
Cap. Hurth.

ALLEGATO 23.

Coll. N. 12443.

Altezza Reale.

I sottoscritti, servi e sudditi umilissimi di V. A. R., eletti in Commissione a pluralità di voti, quali rappresentanti del Consiglio Comunale di Modena, nell'interesse dei loro amministrati, vengono ad esporre con ogni rispetto a V. A. R. le seguenti osservazioni:

Succedute nel marzo 1849 le deplorabili devastazioni al Bosco e Risaja di San Felice, di proprietà di V. A. R., vennero diverse Comunità multate per la complessiva somma di it. L. 34133 e centesimi 96, delle quali toccò al Comune di Modena la quota di simili L. 2654. 62, con facoltà al Comune di rifarsi sui colpevoli, che fra gli accusati si trovassero facoltosi.

Gli individui indicati da S. E. il Ministro dell'Interno come colpevoli appartenenti alla Comune di Modena, erano sette, e tra questi uno solo facoltoso (Testi), il quale dalla Commissione Militare stabilita appositamente per giudicare questi reati veniva giudicato e condannato come reo soltanto per il danno della cacciagione, e non già per la devastazione del Bosco (Sentenza della Commissione Militare, 19 dicembre 1849); quindi il Comune non aveva nè possibilità nè diritto d'indennizzo. La Rappresentanza Comunale non mancava di far presente questa circostanza all'autorità Superiore, pregandola volesse far degli uffizj presso V. A. R., ma essendo stato ordinato che il pagamento della suddetta multa avesse luogo entro i tre mesi di maggio, giugno e luglio, la Comunità, per ubbidire all'ordine avuto, priva di mezzi proprj, passò a far un debito fruttifero il 5 0/0, lasciando a tempo più opportuno di produrre a proprio scarico quelle ragioni che ella credeva eque e doverose, onde sottoporle alla giustizia e clemenza del proprio Sovrano.
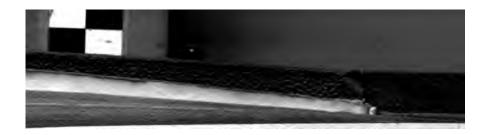
Ora la Commissione prega l'A. V. R. a voler prendere in benigna considerazione che i danni avvenuti al Bosco accaddero nei giorni 23 e 24 marzo 1849, in tempo che la sola Cittadella di Modena restava guarnita di truppa, trovandosi il rimanente nel Forte di Brescello.

Le armi, sì da fuoco che da taglio, erano state ritirate con Chirografo Sovrano 5 marzo 1849, pubblicato con Ordinanza di S. E. il Ministro di Buon Governo 9 marzo suddetto, rimanendo esclusi da tal divieto soltanto alcuni della Milizia Forese, le Guardie di Finanza, i Guardaboschi, i Funzionarj politici ed il satellizio, tutte persone non dipendenti dalla Comunità di Modena.

V. A. R. vedrà adunque, colla sua penetrazione e saviezza, che era impossibile alla Comunità d'impedire quei danni che pur troppo avvenivano ad onta della gente armata e guardaboschi che si trovavano sopra luogo, poichè essi vennero sopraffatti dal numero degli invasori appartenenti in gran parte ad estero Stato.

Ma non si limitarono le Autorità Comunitative a sola osservazione passiva, che al contrario misero in opera tutti i mezzi che si potevano in quell'epoca: e sino dal 16 marzo 1849 l'Autorità di San Felice, come quella nel cui Comune era la maggior parte de' beni del Bosco, diede delle disposizioni per impedire i danni minacciati, e spedì non solo a S. E. il Ministro dell'Interno, alla Direzione della Casa Reale, ma ancora a S. E. il Ministro di Buon Governo separati e replicati espressi, dimandando soccorsi e provvedimenti, non tralasciando in quei giorni di spedir pattuglie di Guardie Urbane e Foresi, una delle quali pattuglie ebbe in uno scontro morto uno de' suoi per nome Barbi Celeste, i quali sforzi però, se non furono bastanti ad impedire del tutto le devastazioni, pure dimostrarono che erasi fatto quanto in quei tempi si poteva operare.

L'Autorità Comunale di Modena, per la parte poi che si trovava nel suo Comune, potè disporre in

modo da salvare la devastazione al granajo di Bomporto, e S. E. il Ministro dell'Interno con suo foglio rispose al rapporto speditogli il 31 marzo 1849 dal Podestà di San Felice, encomiando la condotta dell'Autorità Comunale, della Guardia Forese, e ciò anche a nome di V. A. R.; le quali cose appariscono più estesamente dal Rapporto del suddetto Podestà, 13 dicembre 1850, e da lettera di S. E. il Ministro dell'Interno, 4 aprile 1849 e 15 aprile 1849, che qui si uniscono, qualora V. A. R. voglia avere la degnazione di prenderle sott'occhio.

Fu dunque il primo dovere quello di obbedire senza dilazione; ma in seguito, istituito, un apposito Tribunale, ebbe campo l'Autorità di prendere le informazioni opportune, di trovare i rei e di punirli con carcere e lavoro, nulla questi possedendo, lochè dimostra che del Comune di Modena non prese parte in tali tristi avvenimenti nessun facoltoso, e perciò quella pena che allora si estese alla generalità di tutti i possidenti, si limitò per le investigazioni del Tribunale nei soli sette individui citati.

Persuasi i sottoscritti che V. A. R. vorrà dare benigno e giusto ascolto a quanto la Commissione, nell'interesse dei proprj amministrati, ha creduto di dovere umilmente sottoporre, e che vorrà estendere i tratti di sua ben nota clemenza e giustizia anche alla Comunità di Modena, aggravata da tant'altre spese, come a V. A. R. è già noto, passano pieni di ossequio e venerazione a sottoscriversi

Di V. A. R.

Umilissimi, Devotissimi, Ossequiosissimi
Servi e Sudditi
ALESSANDRO FRASINI,
CLAUDIO BENTIVOGLIO,
LUIGI FORNI.

ALLEGATO 21.

N. 12.

Dal Comando del Regio Corpo Dragoni.

Massa, li 26 aprile 1849.

In riscontro dell'Uff. N. 97, fa rispettosamente co-

noscere il sottoscritto, che il carteggio relativo al giro fatto a San Felice ed altrove fu rimesso in Modena al Ministero di Buon Governo, e consimile copia a codesto Superiore Comando Generale. Fa inoltre conoscere che alla Comune del Cavezzo furono requisiti 10 bovi, dei quali ne fu restituito uno, dietro venerato Sovrano Decreto, al signor Giacinto Solieri, perchè gente di detta Comune prese parte nel guasto del Bosco di San Felice, e molti grani furono derubati nei granaj Sovrani e condotti al Cavezzo. Tanto il Parroco quanto un certo Avvocato Rebucci conoscevano il fatto, ma non fecero nulla onde coadjuvare l'Agente Comunale per ricuperare la refurtiva. Il Comune di Bomporto fu colpevole quanto quello del Cavezzo, anzi da questo luogo niente venne restituito. La Comune di Campo Santo, dopo avere avuta una contribuzione simile a quella del Cavezzo e di Bomporto, fece la restituzione di molti legnami e riso; per la qual cosa vennero a questa ridati 6 bovi.

Quantunque quelli di San Felice negli ultimi giorni si prestassero per impedire ulteriori guasti, tuttavia furono dessi i primi a dare cattivo esempio e a cacciare nel Bosco. Molto selvatico fu condotto alla Concordia, al qual luogo il sottoscritto non potè portarsi, avendo avuto l'ordine di ritornarsene a Modena prima.

Era poi stato ordinato che i 23 bovi, che sono tuttora a San Felice, fossero venduti e l'introito rimesso al Consultore di S. A. R., e furono consegnati al medesimo 3500 franchi, contribuiti dagli Ebrei di Novellara, per l'indennizzo degli impiegati al medesimo Bosco, i quali soffersero grave danno, e 1500 franchi furono pure consegnati all'Agente della R. A. S., Roncati, per sostenere pagamenti e spese necessarie onde ricuperare il derubato risone.

Qualunque Comune poi dove passò il sottoscritto e vi furono fatte requisizioni di viveri per la truppa, non può chiedere risarcimento alcuno, giacchè tale contribuzione venne loro data per punirli, e così

appunto fu eseguito con Mirandola, Carpi, Novellara, Bastiglia, Guastalla.

L'unico Comune non colpevole fu quello del Finale. I Reali Dragoni che sono a Nonantola non hanno diritto ai viveri di campagna, perchè tale Brigata fu istituita dopo la partenza dello scrivente per Massa. Bensì ebbe detta Comune una contribuzione di 1650 razioni di viveri in denaro, meno la carne per la truppa, e ciò in vista dell'insulto fatto a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, abbruciando i di lui stemmi; inoltre doveva depositare in mano del Ministro di Buon Governo 3000 franchi fino alla consegna degli autori della suddetta infamia.

Opina poi sempre questo Comando che i 23 bovi che sono in sequestro a San Felice siano venduti e il ricavato sia consegnato al signor Consultore di Palazzo di S. A. R., come era stato ordinato ed autorizzata una Commissione per l'eseguimento, composta del signor Capitano Cucchiari e dei signori sottoscritti Rossi e Montanari del Real Corpo Dragoni, e che vengano indennizzati il Capo-Caccia Hurth ed altri impiegati coi 3500 franchi che stanno in mano del nominato signor Consultore: salvo sempre l'approvazione della R. A.

Le note dei colpevoli del fatto trovansi in mano di S. E. il Ministro di Buon Governo unitamente ai rapporti, e potrà dare necessarj schiarimenti anche l'Ispettore di Polizia Muzzuoli, che allora trovavasi presso il sottoscritto.

Il Maggiore Comandante,

Firm. SEVERUS.

—

ALLEGATO 26.

N. 5182.

10 settembre 1852.

All'Illustrissimo signor Delegato del Ministero dell'Interno per la Provincia di Modena.

Combinando gli abachi di cui ai N. 1 e 2 del pregiato Dispaccio della S. V. Illustrissima 31 agosto p. p. N. 3800 Sezione II, jeri pervenutomi, colle risultanze di questi atti sottoposti nel precedente mio rapporto 22 luglio anno corrente N. 2186, vado ad assegnare ai signori Francesco e Gaetano padre e figlio Testi di Solara, il termine di giorni 15 ad effettuare in questa Cassa l'ulteriore versamento della somma complessiva d'ital. L. 610. 82 pei titoli di cui ecc., sotto comminatoria dell'esazione privilegiata in caso di ritardato pagamento, per la quale vado in pari tempo a disporre.

Effettuato che sia nell'un modo o nell'altro l'incasso, verrà del medesimo spedito mandato a favore dell'Economato della Casa Reale a definitiva ultimazione di questa vertenza, nel che dichiarare alla S. V. Illustrissima a pieno esito del sullodato Dispaccio, ho l'onore ecc.

D. D. Alli signori Francesco e Gaetano, padre e figlio, Testi di Solara.

Per obbedire alle ingiunzioni ricevute da questa Comunità coi Delegatizj Dispacci 18 luglio e 12 agosto 1851 N. 237 e 690 Sezione II, e 13 luglio e 31 agosto anno corrente N. 2995 e 3800 Sezione II, mi è forza loro assegnare colla presente il termine di giorni 15 ad avere versata in questa Cassa la somma di ital. L. 610. 82, quanto sia a L. 526. 36, per titolo di cacciagione nel Regio Bosco della Saliceta, operata nel marzo 1849, tuttavia insoluta per parte Testi Gaetano in L. 389. 76, per parte Fran-

chini Agostino in L. 60. 64; e per parte Alessandrini Aristodemo in L. 75. 96; e rispetto alle residue L. 84. 26 a titolo di rata parte spettante agli individui appartenenti a questo Comune dei danni in dett' epoca arrecati al Capo-Caccia Hurth ed ai Guardaboschi nella somma totale liquidata d'italiane L. 796. 73.

Nel prevenirli che scorso detto termine senza effetto verrebbero indilatamente escussi in via privilegiata da questa Ricevitoria Comunale, ho il bene di loro dichiarare i sensi di mia stima.

—

D. D. Alla Ragioneria.

Dall'unita copia d'intimazione che vado a spedire ai signori Francesco e Gaetano Testi, padre e figlio, di Solara, rileverà codesta Ragioneria tutto che si riferisce ai medesimi, ed invigilerà all'incasso delle L. 610. 82 nel termine assegnato, passandoli in difetto in esazione presso questo Ricevitor Comunale anche per la provvigione al medesimo dovuta sotto l'obbligo in lui dello scosso e non scosso nel termine di giorni 30 all'appoggio della presente determinazione. Effettuato poi che sia nell'un modo o nell'altro l'incasso predetto, sarà sollecita la Ragioneria di spedire senz'altro mandato delle suddette L. 610. 82 a favore dell'Economato della Casa Reale a piena tacitazione d'ogni relativa pendenza, per quanto si riferisce a questa Comunale Amministrazione.

D. D. Al signor Agente Comunale di Solara.

La invito a consegnare l'acclusa alli signori Francesco e Gaetano, padre e figlio Testi, ritirandone ricevuta che mi rimetterà sollecitamente a corredo degli Atti. Frattanto ho il bene di esprimerle i sensi di mia stima.

Firm. G. F. FERRARI MORENI.

—

N. 3800. — Sez. II.

Modena, 31 agosto 1852.

Il Delegato del Ministero dell' Interno.

All' Illustrissima Comunità di Modena.

La Direzione dell' Economato della Casa Reale, alla quale comunicai il Rapporto di cotesta Illustrissima Comunità, pervenutomi sotto il N. 4186, mi fa adesso conoscere:

a) Come al pagamento del complessivo residuo di cui è creditrice (pel titolo compensi ai danni derivati al Regio Bosco della Saliceta per depredazioni di selvaggiume nel 1849) debba, con cotesta e colla Comunità della Mirandola, concorrere anche quella di Nonantola.

b) Come per la somma dovuta ai diversi accennati nell'antecedente Delegatizio N. 2998, le sembri di poterla ripartire a carico delle singole Comunità nelle proporzioni in cui furono contribuite le L. 33,000 per gli altri danni.

c) che quindi

1.° sul residuo di cui sopra alla lettera *a* stanno a carico di cotesta Illustrissima Comunità sole italiane L. 526. 36;

2.° ripartita nel modo proposto la somma di L. 796. 33, la quota spettante a cotesta Comunità apparisce sopra teste N.' 7 di 84. 46.

Porto tutto a cognizione delle SS. VV. Illustrissime, invitandole a riscontrare categoricamente, non ommettendo di rammentare quanto esprimeva coi miei precedenti N. 257 e 690 del 1851.

Ho poi il pregio di confermare alle SS. VV. Illustrissime la mia più distinta stima.

Firm. De Volo.

Il Segretario,
D.r Jattici.

ALLEGATO 27.

DISTINTA *delle somme pagate dalla Comunità di Modena nel* 1850 *alla Direzione della Casa Reale per indennizzo dei danni arrecati alle Reali Proprietà in San Felice da alcuni individui soggetti a detta Comune; e di quelle pagate alla Comune di San Felice in rimborso di spese per mantenimento ecc. di buoi requisiti in detta circostanza.*

DATA dei pagamenti			Somme pagate alla						Frutti del 5 per 0/0 a tutto il 1850					Complessivo dei pagamenti e relativi frutti		
			Comune di S. Felice				Direzione della Casa Reale		Mesi	Giorni	Ammontare					
			a corso abusivo		corrispon a Tariffali											
			L.	C.	L.	C.	L.	C.	N.	N.	L.	C.		L.	C.	
1850	25	Maggio	55	67	51	54	--	—	7	5	1	53	9	53	07	9
"	"	"	—	—	—	—	1500	—	7	5	44	79	1	1544	79	1
"	28	Giugno	24	51	22	92	—	—	6	2	—	57	9	23	49	9
"	1	Luglio	—	—	—	—	833	33	5	29	20	71	7	854	04	7
"	31	detto	40	08	37	47	—	—	5	—	—	78	—	38	25	—
"	"	"	—	—	—	—	1166	67	5	—	24	30	5	1190	97	5
			120	26	111	93	3500				92	71	1	3704	64	1

21 gennajo 1851.

L'originale trasmesso dalla Ragioneria è stato spedito in un col N. 353 al signor Gaetano Testi di Solara.

Il Vice Segretario,
Firm. Dottor G. DELGIACOMI.

—

ALLEGATO 28.

N. 237.

Modena, 27 aprile 1830.

Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.

A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno in Modena.

Conosciutosi da S. A. R. che l'elenco dei N. 66 condannati dalla Commissione Militare per danni alla Caccia, al Bosco e Granaj della Regia Tenuta di San Felice, non forniva per la totalità degli individui gli estremi necessarj a fissare il valore del selvaggiume derubato da scontarsi poi con opere personali riguardo alli designati non possidenti o miserabili, ha prescritto che in pendenza delle ispezioni ed indagini ulteriori, da praticarsi sugli Atti processuali dal Procuratore dei beni allodiali signor D.r Vandelli, appena farà ritorno in breve a Modena, si proceda intanto alla misura ordinata dal venerato Chirografo 13 andante N. 2048, riguardo a quelli sui quali non cadono eccezioni.

In conseguenza di ciò, rassegno a V. E. l'Elenco che comprende 17 soli individui, i quali dovranno essere precettati a trasferirsi alla prima chiamata sul fondo della Fornace della Tenuta amministrata dal fattore Ganzerla, in cui occorrono trasporti di terra, che dovranno eseguire in buon ordine fino a che con tante opere personali abbiano scontato il rispettivo debito.

Il Capo-Caccia signor Alessandro Hurth, col quale ha V. E. conferito, appena migliorata la stagione darà notizia ai Comuni del giorno in cui si aprirà il lavoro, e gli ordini che l'E. V. darà loro, colla riserva di spedire altro Elenco di lavoratori appena ultimato, e così quello dei designati possidenti compiuto che sia riguardo alle rispettive quote di debito, non mancheranno del loro effetto.

Sì tosto che mi pervenga la notizia del giorno in cui si aprirà il lavoro, manderò anticipatamente a San Felice il decretato presidio di truppe a sostegno delle disposizioni ingiuntegli dal suddetto Sovrano Chirografo.

La rendo poi informata che a cura del predetto Capo-Caccia si fornirà polenta e vino ai lavoratori, e che sarà del pari preparato coll'occorrente paglia un locale in cui possono ricovrarsi la notte, e frattanto ho l'onore di confermare all'E. V. la mia più distinta stima e considerazione

Firm. Gaddi.

ELENCO *dei Condannati dall'Apposita Commissione all'emenda dei dann*
e miserabili che rifaranno i danni con opere sotto la direzione (

Numero progressivo	Numero dell'Elenco del Ministero dell'Interno	COGNOME e NOME del Condannato	Comune a cui appartiene	Sezione a cui appartiene	Co... Co...
1	1	Benassi Marco	Modena	Bomporto	Non
2	5	Franchini Agostino . . .	idem.	idem.	Mi
3	7	Tancredi Carrara	idem.	Solara	:
4	11	Malagoli Pietro	Mirandola	Camarana	Non
5	12	Malagoli Francesco . . .	idem.	idem.	i
6	13	Casari Luigi	idem.	idem.	i
7	15	Ceretti Giovanni	idem.	Medolla	Mi
8	16	Ceretti Giuseppe	idem.	idem.	No
9	20	Ferrari Giacinto	idem.	Disvetro	Mi
10	22	Pivetti Francesco	idem.	S. Giacomo	i
11	23	Zucchi Modesto	idem.	Cavezzo	i
12	25	Panzani Pietro	idem.	idem.	i
13	27	Gavioli Filippo	idem.	idem.	i
14	28	Cabrini Giuseppe	idem.	idem.	:
15	29	Gandolfi Enrico	idem.	idem.	
16	61	Costa Pietro	S. Felice	Rivara	
17	62	Fratti Giuseppe	idem.	idem.	

NB. Dall'Elenco dei Condannati redatto dal Ministero dell'Interno col sivo N. 66, si desume che N. 29 sono possidenti e N. 37 sono indicati nc denti o miserabili.

Di questi ultimi si sono liquidate le partite come sopra per. . . .

Dipenderà dal minuto esame dei Processi il constatare l'ammontare de danni non indicati nè in quantità nè in qualità per . . . .

Quattro individui di detta classe sono tuttora detenuti in carcere, e uno in galera ad espiare li 15 anni di condanna. . . . .

Si ha così il complessivo dei non possidenti e miserabili nell'accennat

?. *Proprietà in S. Felice nel marzo* 1849, *qualificatisi non possidenti signor Alessandro Hurth.*

Entità del titolo per cui è stato condannato	Valore del Selvaggiume		Opere da prestare in regola di Centesimi 80	
	Lire	Cent.	Numero	
vo, un capriolo, 4 lepri e 2 fagiani	90	56	113	—
no, 2 lepri	30	68	38	1/4
riolo, 6 lepri e 2 fagiani.	68	25	85	1/4
ni, 1 capriolo, 1 cervo.	89	—	111	1/4
riolo, 2 daini	82	—	102	1/2
ni, 20 lepri.	122	80	153	1/2
carra di stanga.	7	—	8	3/4
rioli, 20 lepri.	184	40	230	1/2
ro, 1 capriolo e 2 fagiani	75	20	94	—
i, 1 daino ed 1 fagiano	39	12	49	—
ni, 5 lepri e 6 fagiani.	115	80	144	3/4
iano	4	60	5	3/4
ca di risone, e ferri pel valore di L. 46. 70.	126	70	153	1/4
ri	15	36	19	—
ni	46	—	57	1/2
0 fra daini e cervi	235	—	293	3/4
n	235	—	293	3/4

ALLEGATO 29.

N. 277.

Modena, 14 maggio 1850.

Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.

A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno in Modena.

Facendo seguito all'ossequiata Nota di V. E., in data 27 aprile scorso N. 3294 Sezione 4, mi onoro di prevenirla che, disimpegnato finalmente da occupazioni fuori Stato, fece ora ritorno il signor Procuratore dei beni allodiali, e tosto ha preso ad esaminare i processi per veder pure di rilevare i dati che mancano per costituire il valore della cacciagione a carico degli altri condannati dalla Commissione Militare, sia per iscontare il debito con opere personali, se miserabili, sia per pagarlo se possidenti.

Oltre li 17 individui compresi nell'Elenco unito alla rispettosa mia N. 237 come miserabili da assoggettarsi al lavoro, diedi pur cognizione di N. 13 individui designati come possidenti, sui quali, come pei primi, non cadevano eccezioni, portando la condanna precisa la qualità e specie del selvatico onde applicarvi, come fecesi, il valore; ed a questi sarebbe forse necessario, senza attendere l'ulteriore lavoro, notificare col mezzo dei Comuni il loro debito, con ordine di soddisfarlo a vista nelle mani del Capo-Caccia signor Alessandro Hurth, anche per vedere se insorgano eccezioni riflessibili, come avvenne per taluni de' miserabili di cui l'E. V. mi rimise i ricorsi; intanto che raccogliendosi dal suddetto signor Procuratore gli opportuni estremi, possa poi formarsi, a compimento del numero totale dei 66 condannati l'Elenco suppletorio sia dei miserabili, che dei possidenti, da obbligarsi a lavoro o pagamento.

Prego l'E. V. del valido di Lei appoggio onde

le misure volute dal Sovrano Chirografo ottengano anche in questa parte il loro effetto, e certo di essere favorito, mi onoro confermarle i sentimenti della distinta mia stima e considerazione

Firm. GADDI.

ELENCO *dei Condannati dall' apposita Commissione all'emenda dei danni arrecati alla Real Caccia nel Bosco Saliceta in San Felice nel marzo 1849 indicati Possidenti e pei quali la Direzione Economica della Casa Reale ha liquidato le relative partite.*

Numero progress.	Numero dell'Elen. trasmesso dal Ministero alla C. R.	COGNOME e NOME	Comune a cui appartiene	Sezione a cui appartiene	Somma liquidata L. C.
1	2	Ferrari Giac. (ora def.).	Modena	Bomporto	30.68
2	3	Benassi Leandro . .	idem.	idem.	53.04
3	4	Setti Eedele	idem.	idem.	76.04
4	8	Faglioni Pietro . . .	idem.	Solara	112.16
5	10	Tosatti Leopoldo . .	Mirandola	Villafranca	82.—
6	14	Casari Domenico . .	idem.	Camurana	122.80
7	17	Malagoli Sante . . .	idem.	Medolla	138.16
8	36	Bizzarri Carlo . . .	Nonantola	Nonantola	253.20
9	44	Bozzoli Cesare . . .	S. Felice	S Felice	3.84
10	54	Fregni Angelo . . .	idem.	Camposan.	26.84
11	56	Salici Luigi	idem.	idem.	64.48
12	63	Dareggi Antonio . .	idem.	Rivara	11.52
13	63	Modena Antonio. . .	idem.	idem.	46.—

Dietro ricorso avanzato al Ministero dell'Interno, per li tre condannati contromarcati colli N. 5, 6, 7, pel momento è sospesa l'esazione.

ALLEGATO 30.

N. 17. — Unito al N. 545 del 1851.

Modena, 22 gennajo 1851.

Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.

Al signor Alessandro Hurth Capo-Caccia al Real Bosco della Saliceta in San Felice.

Parecchi tra li condannati al pagamento del valore del selvatico dilapidato nel marzo 1849 paga-

rono puntualmente le somme loro addebitate, o le scontarono con opere personali, ed altri, quelli in ispecie che furono trattati con tutta moderazione riducendo al *minimum* il quantitativo del selvatico nelle varie specie, ove genericamente denunziato, si mostrano restii al pagamento, introducendo eccezioni all' appoggio del Sovrano Chirografo 19 giugno 1850, che riguarda direttamente le Comunità, e che invece invocarono contro la Casa Reale.

Difatti allorchè venne dalla Contabilità stabilito il conto individuale, anzichè prendersi da questa Direzione l'iniziativa a sollievo dei Comuni, i soli riguardati risponsabili in faccia alla Casa Reale, ed invitare conseguentemente i singoli debitori a versare senza aggravio di spese di escussione il loro dare nelle mani del Capo-Caccia, avrebbe dovuto, senz'altro, dirigersi alle Comunità, acciò entro perentorio termine soddisfacessero l'ammontare complessivo delle somme come sopra stabilite.

Io veggo però che si sarà costretti a questa misura, se un nuovo finale eccitamento che Ella dovrà dare alli condannati che non pagarono nè scontarono con opere personali, avesse a restare infruttuoso. Il termine al pagamento sarà di giorni dieci dalla data della di Lei lettera.

All'effetto poi che la Comunità di San Felice, che accolse e a lei produsse i reclami di varj debitori, conosca il fondamento col quale si agisce, vorrà Ella comunicarle copia della presente, nonchè delle unite deduzioni del signor Procuratore dei beni allodiali, basate sulle risultanze processuali, sul buon diritto, sopra i Sovrani Chirografi, e le conseguenti disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno.

Eguale comunicazione sarà pure da lei fatta alle altre Comunità nell'inviar loro le lettere di diffidazione ai singoli debitori compresi nelle rispettive giurisdizioni.

Scorsi i termini senza effetto, cosa però che amo

di non credere, ne attendo pronta notizia per istantaneo provvedimento.

Ho il pregio di confermarle la mia stima

Firm. GADDI.

Regio Bosco Saliceta, 18 del 1851.

Per copia conforme al suo originale,
Cap. HURTH.

ALLEGATO 31.

COMUNE DI SAN FELICE.

Spese incontrate pel mantenimento dei Bovi stati requisiti nel 3 aprile 1849.

Titolo delle spese, come da ricevute.	Totale in lire italiane
Per paga e pane somministrato agl'individui che erano di custodia ai bovi dal 3 aprile a tutto li 8 maggio	217. 11
Per fieno in totale pesi 1273 a cent. 47 il peso . .	598. 31
Per paglia e lettiera carra 8 3/4 a lire 16. 21 . .	141. 84
Per sale ad oggetto di spruzzare il fieno	4. 23
Per due spazzole ed una streghia.	1. 80
Per medicamento ad un bue, compresovi pesi 2 farina	1. 94
Per corda pei legami libbre 51, oncie 7.	18. 57
Per olio e candele e per facchinaggio a sgombrare i locali	45. 04
Per espressi spediti alle diverse comuni per l'incanto dei bovi	4. 68
Per due bovi stati allo stallo dal 7 maggio e venduti la mattina del 14 detto, così sette giorni e sette notti di stallo a lire 1. 9 per cadauno	15. 26
Per mancia allo stalliere	2. 68
Pel Banditore Pietro Sansoni	82. 50
Totale ital. L.	1133. 96

ossia Modenesi L. 2954. 17. 6.

OSSERVAZIONE.

Essendo la dimanda del Banditore alterata, anzi che no, si rimette alla saggezza dell'Eccelso Ministero dell'Interno il determinarla.

Per estratto conforme
FERRARESI, *Segretario.*

ALLEGATO 32.

N. 152.

Modena, 15 marzo 1850.

Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Militare.

A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno in Modena.

Nella più recente liquidazione dei danni al Bosco e Regia Tenuta di San Felice, comunicata al Procuratore dei beni allodiali signor D.r Vandelli, onde possa procedere nel modo fissato nel Sovrano Chirografo 23 dicembre 1849 N. 6978, alla realizzazione del credito della Regia Casa, la somma che nella rispettosa mia 3 settembre anno stesso N. 416, denunciavasi a V. E. in L. 32,450. 73, si elevò ad it. L. 33,372. 69, ed ora che sonosi finalmente avuti gli opportuni documenti, venendo ad essa aggiunte altre L. 1433. 77 per le spese di fermo e trasporto dal Cattajo al Bosco di San Felice di N. 129 daini in rimpiazzo degli uccisi e derubati, la total cifra dei danni raggiugne l'ingente somma di L. 34,806. 46. E nel ripetere qui pure che il valore del selvatico perduto non è calcolato, nè fa parte della suddetta somma, tengo così riscontrato l'ossequiato Dispaccio 28 febbrajo scorso N. 1567, mentre ho l'onore di confermarle i sentimenti della mia più sentita stima e considerazione.

Firm. GADDI.

ALLEGATO 33.

N. 3360. — Sezione IV.

Modena, 9 maggio 1850.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno.

All'Illustrissimo signor Podestà di Modena.

In soggiunto al noto mio N. 3294, mi occorre di significare a V. S. Illustrissima che oltre le L. 33,000

caricate alle Comunità e Sezioni che hanno individui condannati alla rifazione dei danni arrecati alle Reali Sostanze in San Felice nel marzo 1849, avvi ancora un'altra somma di L. 1133. 96 di spese sostenute pel mantenimento e governo di bovi requisiti a diversi dal signor Maggiore Severus nell'aprile dello stesso anno 1849, in vista appunto delle dilapidazioni seguite in detta circostanza, la quale somma, anticipata dal Comune di San Felice, sul prezzo di detti bovi venduti o recuperati, viene naturalmente considerata come un' appendice ai danni suddetti.

Se è quindi fatto anche di queste L. 1133. 96 il riparto per Sezioni e Comuni nello stesso modo praticato per le L. 33,000, e la tabella qui unita mostra il totale per ciò dovuto da ciascuna Sezione soggetta alla di Lei giurisdizione.

La incarico pertanto di provvedere onde sia fatta l'esigenza anche di tale ulteriore somma egualmente nelle tre rate di maggio corrente, giugno e luglio prossimi, colla sola variazione che invece di eseguirne il versamento alla Casa Reale, si effettuerà alla Comunità di San Felice a reintegro del prezzo de' buoi surripetuti, e che va ora a restituirsi ai proprietarj requisiti.

Profitto poi dell' incontro per confermare alla S. V. Illustrissima i sensi della mia distinta stima.

Firm. GIACOBAZZI.

Il Segretario Generale,
PETRAZZANI.

Riparto per Sezioni della quota dovuta dal Comune di Modena in lire 154. 62 *per rimborso delle spese sostenute nel* 1849 *in causa del mantenimento e governo di bovi requisiti dal Maggiore Severus nella complessiva somma d'italiane lire* 1133. 96.

Sezione	Quota
Bomporto . . .	L. 85. 90
Solara	» 68. 72
Totale . .	L. 154. 62

OPERA PIA

ORFANI — MENDICANTI

IN REGGIO.

Ci viene trasmessa da Reggio una Memoria, appoggiata a varj Sovrani Chirografi e ad Atti pubblici amministrativi, relativa alle vicende subíte dall'Istituto Pio esistente in detta città, intitolato *Albergo degli Orfani-Mendicanti,* per mala opera ed usurpazione degli Arciduchi Austro-Estensi, la quale rammentando come, anche nel ramo della Pubblica Beneficenza, gli anzidetti Principi, non penetrati dai veri principj inerenti alla creazione, organizzazione e conservazione dei pubblici stabilimenti di Previsione, di Patrocinio e di Soccorso, hanno incontrato la generale censura, merita perciò di essere fatta di pubblica ragione, come foriera di una raccolta di altre mende di simil genere, che andremo quanto prima ad evocare dal grembo delle molteplici disposizioni da essi Principi emanate, che li addimostrano di gran lunga inferiori alla missione di Legislatori Civili nella grand'opera della Pubblica Beneficenza.

(Segue la memoria di cui in fronte).

Sotto il governo di Francesco IV esisteva in Reggio l'Albergo degli Orfani-Mendicanti, che raccoglieva dalla città in due case distinte fanciulli orfani e poveri d'ambo i sessi, istruendo i maschi in arti e mestieri, e le femmine in lavori e cure domestiche. Ebbe origine nel 1556 dalla carità cittadina, crebbe per lasciti di privati, pubbliche limosine, e privilegi e doni del Comune, di Vescovi e di Principi, sicchè nel 1838 la sua rendita annua depurata calcolavasi presso a it. L. 25,000, colle quali manteneva 70 femmine e 30 maschi. Ne fu naturale patrono il Comune, che nominò, dapprima assolutamente, e appresso coll'approvazione del Prin-

cipe, i suoi Presidi e Amministratori, fra i quali per uno speciale diritto di patronato, ebbe luogo fin dal 1597 un membro della nobile famiglia Ancini, insigne benefattrice della Pia Opera. Principali ufficj e diritti della Presidenza, depositaria responsabile di quella pubblica proprietà, erano l'amministrazione de' fondi e delle spese, la nomina degli impiegati, l'ammissione e l'esclusione degli alunni, e la sorveglianza della direzione interna dello Stabilimento, nella quale, poichè non fecero buona prova i PP. Somaschi chiamati nel 1563 e rimandati nel 1619, il Comune con solenni sanzioni confermò e mantenne sempre gelosamente l'originaria costituzione laicale. Il paese però teneva in singolar pregio ed amore questa sua affatto domestica instituzione, e ne sperimentava il vantaggio particolarmente nella moralità e perizia della classe artigiana.

Durava da più di due secoli la Pia Opera, quando nel 1838 il Duca Francesco IV repentinamente dimetteva il Presidente Masetti, che impazzì per dolore, e surrogatogli come Delegato Governativo un ex Direttore di Polizia, odiato in paese per le sevizie usate nel 1831 e dopo, a questi, con Dispaccio Ministeriale del 14 maggio 1838 N. 1139, fece chiedere informazioni storiche e statistiche della Pia Instituzione. Ma non aspettò la risposta, che fu presentata il 15 giugno: il primo giorno di questo mese aveva egli scritto il Decreto che distruggeva l'Orfanotrofio maschile, e il Governatore di Reggio lo comunicava al Presidente Delegato con questa lettera:

—

N. 1499.

Reggio, li 22 giugno 1838.

Il Consigliere di Stato, Governatore della città e provincia di Reggio, Presidente delle Opere Pie.

All'Illustrissimo signor Avvocato Presidente Delegato all'Amministrazione dell'Albergo Orfani in Reggio.

Le rassegno copia conforme del Sovrano Chi-

rografo, relativo alla Istituzione de' Pionieri in Reggio, nella quale voglionsi incorporare gli alunni dell'Albergo, ed interesso il ben comprovato di lei zelo a disporre perchè la Sovrana mente sorta il pieno suo effetto.

Le rinnovo in quest'incontro i sentimenti della mia più distinta stima. »

Firm. TORELLO.

Pel Segretario di Governo,
GIAN BATTISTA FANTUZZI.

Ecco il Chirografo Sovrano:

Al Governatore della città e provincia di Reggio, Conte Salinguerra Torello.

« I vantaggi che derivano ai nostri amatissimi sudditi dalla Istituzione dei Pionieri, fece a noi già da lungo tempo concepire il desiderio di poterla stabilire anche nella città di Reggio, ed essendoci quindi con ogni premura occupati in proposito, ci troviamo ora in grado di dare cominciamento all'opera.

» E siccome tale Istituzione dei Pionieri in Reggio ha pure per iscopo d'incorporarvi gli alunni del Pio Luogo dell'Albergo Orfani-Mendicanti, di questa città, nella mira di meglio provvedere all'educazione dei medesimi, significhiamo intanto sul particolare le Nostre Intenzioni al Governatore Conte Salinguerra Torello.

» Dei 29 alunni degenti nel medesimo Albergo, sei, trovati dal Maggiore Ferri abili, si passeranno in questo stabilimento di Pionieri, cioè:

1.° Esmingardi Gaetano,
2.° Galli Antonio,
3.° Strozzi Giovanni,
4.° Benini Prospero,
5.° Parmigiani Francesco, e
6.° Bertani Ercole.

» Altri sette, come appresso, adulti, ma non riconosciuti atti per diverse ragioni, si leveranno dal-

l'Albergo e si passeranno a dozzina a carico dell'Erario Sovrano presso capi artisti o di bottega, chi per un anno, chi per mezzo e più, fino a compimento del tempo che sarebbero stati ricoverati nel Pio Istituto, e sono:

1.° Boni Pellegrino,
2.° Grazielli Giuseppe,
3.° Manzotti Giovanni,
4.° Margini Pietro,
5.° Feretti Arcangelo,
6.° Martinelli Pietro, e
7.° Guardassoni Luigi.

„ Il chierico Giovanni Guicciardi verrà collocato in Seminario a carico del Sovrano Erario.

„ Il Pio Albergo conserverà provvisoriamente i rimanenti alunni in N. 15, perchè troppo piccoli e giovani, per passarli nel Corpo de' Pionieri a misura che avranno l'età, forza e grandezza che per ciò si richiede, e nel frattanto, anzi che andar fuori ad altri mestieri, si recheranno ogni giorno al Corpo suddetto, che verrà collocato in questa Cittadella, per apprendervi uno dei tre mestieri che vi si insegnano.

„ Lo stesso Pio Luogo non prenderà più alcun nuovo alunno, ed all'evenienza di posto vacante proporrà una lista di orfani adulti di non meno di 15 anni, fra i quali gli abili ed ammissibili passeranno nel nuovo Corpo de' Pionieri, il quale intanto potrà scegliere ed ammettere altri sei individui orfani, preferibilmente della Comune di Reggio, che abbiano l'età, grandezza, salute e adatta disposizione pei mestieri di muratore, falegname e fabbro, a seconda del bisogno dello Stabilimento.

„ Visto dai conti a Noi presentati del Pio Luogo dell'Albergo, che, detratte tutte le passività e spese per imposte, onorarj e salarj, riparazioni di fabbriche ecc., ne risulta dalle rispettive rendite per l'unico mantenimento delle alunne e alunni la somma depurata di 24 o 25 mila franchi, la quale divisa sopra circa 100 teste, cioè 70 alunne e 30 maschi,

fa che si può contare 250 franchi annui per uno, che costano al Pio Luogo; quindi per ogni alunno maschio di cui verrà esonerato per essere mantenuto nel Corpo dei Pionieri, passerà il Pio Luogo istesso a questo Corpo, e per esso al Nostro Economato Militare, la somma di 250 franchi annui, quali dovrà pagare a detto Economato Militare anche per li 7 individui grandi che vengono collocati a spesa del nostro Erario in Seminario e presso i maestri delle arti, perchè il Pio Luogo resta esonerato dal loro mantenimento, e il Capo de' Pionieri ne arruolerà altrettanti nuovi.

» Queste disposizioni dovranno avere il loro effetto col giorno 1.° luglio prossimo. »

Reggio, 1.° giugno 1838.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Governo.*

Per altra copia consimile
A MARGINI, *Capo Ufficio di Spedizione.*

In questo Decreto:

1.° si manometteva dispoticamente l'O. P. contro il diritto pubblico del Comune e il privato della famiglia Ancini, spogliando la Presidenza cittadina delle sue più nobili prerogative e lasciandole soltanto la proposta degli alunni e il peso dell'agenzia dei fondi e delle spese ordinate dal Governo;

2.° si usurpavano le rendite dell'O. P. pel mantenimento d'un Corpo militare al servizio dello Stato;

3.° si mutava l'educazione civile degli orfani in militare, contro lo spirito dell'Instituto;

4.° riducevasi a tre soli mestieri la loro istruzione, che per consuetudine ne abbracciava molti, e, per sistema, non ne escludeva alcuno;

5.° a danno della città, vera proprietaria dell'O. P., se n'estendeva il beneficio non solamente al Comune, ma dovunque si fosse trovato dal Governo chi preferire al cittadino; mentre poi se ne

escludevano gl'inetti per età o per difetti fisici al servigio militare, che era la parte più bisognosa di soccorso, a cui più direttamente mirava la carità de' fondatori.

Il Duca poi, dichiarando che *da lungo tempo aveva concepito il desiderio di potere stabilire in Reggio l'Istituzione de' Pionieri, e che tale Istituzione in Reggio, aveva pure per iscopo d'incorporarvi gli alunni del Pio Luogo dell'Albergo Orfani-Mendicanti*, confessava che la dimissione del Presidente Masetti e la sostituzione d'un Delegato, uso agli arbitrj e ligio al Governo, era stata la preparazione all'eseguimento d'un disegno, che doveva incontrare le opposizioni d'una Presidenza coscienziosamente impegnata nella tutela della Pia Istituzione.

Nè il Duca andò errato: chè il Presidente ex Direttore di Polizia scriveva tosto sulla lettera del Governatore:

N. 1584.

22 giugno 1838.

« L'unito Chirografo sia posto in esecuzione, e perciò si chiamino tutti gli alunni maschi per la debita diffidazione. Si tragga copia del detto Chirografo, portandolo nella serie degli altri Documenti assieme al Dispaccio che lo accompagna, e si faccia la debita annotazione nel Registro dei Documenti medesimi. »

Il Delegato Governativo,

B . . . . . .

—

La Volontà Sovrana fu eseguita appuntino. Tuttavia esisteva ancora l'Albergo Orfani-Mendicanti: restavano in casa i 15 alunni di minore età, nella cassa dell'Amministrazione gli avanzi delle spese, e in città il nome e l'apparenza della collaudata Istituzione. Non corse un anno che Francesco IV tolse via ogni cosa col seguente Decreto:
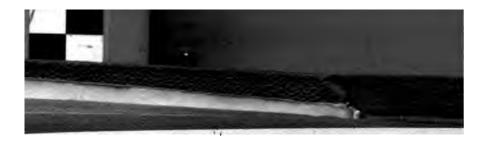
dotta o insubordinazione demeritassero, e verrebbero sostituite da altre da proporsi da essa, e da scegliersi dal Governatore. Il Direttore attuale, Avvocato B...., resta dispensato da ogni ingerenza interna in questo Pio Luogo, e solo conserverà interinalmente, finchè avremo altrimenti disposto, l'amministrazione delle entrate del Pio Luogo e la direzione dei pochi maschi che vi rimangono, e mettendo la Suor Rosalia al fatto dei conti annuali, su cosa possa essa contare da spendere annualmente per sua norma, e darà una somma in acconto di mese in mese, o di trimestre in trimestre, consegnandole tutte le scorte che si trovano avere per la casa; e Suor Maria, o quella che resterà Superiora, renderà conto ogni trimestre al Governatore della sua amministrazione, e se per ora non vi fossero sufficienti danari in cassa, potrà il Governatore, in forma di anticipazione, avanzare al Pio Luogo qualche somma dalla Cassa di Governo.

» Siccome poi dalla medesima cucina si provvedono anche i 14 maschi rimasti all'Albergo, per quel poco tempo che vi restano, si preparerà anche per essi il pranzo e si avrà cura della loro biancheria dalle Suore di Carità, la qual spesa sarà da calcolarsi separatamente.

» Siccome poi è Nostra Volontà che le Suore di Carità assumano esse tutte le incombenze della casa, così la Vice-Superiora e le Maestre che ora si trovano nello Stabilimento dell'Albergo Femmine, sono dispensate dalle loro incombenze colla fine di quest'anno 1838; però per dar tempo un anno da provvedersi, o a noi da provvederle, disponiamo che intanto percepiscano dalla Cassa di Governo, la Vice-Superiora due zecchini e mezzo, e le Maestre ognuna due zecchini mensili, più l'alloggio, per cui accordiamo un mezzo zecchino mensile per ognuna, se preferiscono così; e se non sanno dove andare, si diano a loro, a due due, una camera interinalmente nel locale di Sant'Agostino di Reggio, o altrove, ove il Governatore credesse opportuno, ed il loro assegno

di due e mezzo, e di due zecchini mensili, si dovrà darlo loro mensilmente anticipato, onde subito abbiano di che vivere, e si potrà lasciar loro i loro letti del Pio Luogo, procurandone a carico del detto Pio Luogo altri nuovi alle sei Suore di Carità: queste confermeranno o congederanno, come troveranno meglio, le attuali inservienti, e potranno prenderne qualche nuova, e cambiarle quando e come crederanno meglio.

» Anche il vitto delle Suore deve essere compreso nelle spese della casa, e sarà da proporsi un assegno mensile per ogni Suora a carico del Pio Luogo, combinandolo fra il Governo e le Suore: queste potranno anche, d'intelligenza col Vescovo, scegliere il loro Direttore Spirituale e quello delle ragazze, senza legarsi all'ora esistente.

» Finalmente il Governatore dovrà delegare una persona proba della sua Ragioneria di Governo, o altra, per assistere alla consegna e formare l'installazione delle Suore di Carità nell'Albergo. »

Modena, 27 dicembre 1838.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segr. di Gab.*

Per copia conforme
D.r BERTOLINI.
A. DAVALLI, *Prot. d'Ufficio.*

L'Albergo delle zitelle fu conservato; ma colla spogliazione di tutti i diritti presidenziali usurpati dal Governo, che se li divise con una Corporazione religiosa, contro la costante volontà de' patroni di mantenere laicale l'Istituzione. Mentre poi alle Maestre cittadine, cacciate di casa, pel sostentamento di un anno si assegnavano ital. L. 276. 36, nel Regolamento formato in base del Sovrano Chirografo si stabiliva:

« Art. 20. Il numero delle Suore è fissato a 6, cioè una Superiora e cinque fra Suore e Novizze; ma è in facoltà del Religioso Istituto d'accrescere

il quantitativo, anche per esser troppo scarso al disimpegno delle relative incombenze: e le soprannumerarie godranno di tutti i vantaggi interni concessi alle 6 di pianta organica.

„ Art. 21. Tutte le Religiose hanno, in comune colle orfane, pane, vino, lume, fuoco, bucato, medici, medicinali, mobiglie con biancherie da letto, e da tavola: più, per cadauna delle 6 di numero organico è fissato un annuo assegno, che dassi a suo mantenimento, in tariffali ital. L. 620 (seicentoventi), ossia fra tutte, qualunque siane l'aumento, una somma annuale invariabile di italiane lire tremila settecentoventi (L. 3720.) „

In tale stato arrivò l'Opera Pia sotto il Governo di Francesco V, che non la mutò fino al 1850, nel quale anno, mosso dalle ripetute istanze del Presidente Marchese Gian Marco Gherardini, pensò di riparare agli arbitrj del padre con un Decreto dell'11 novembre 1850 N. 7212, pel quale riaprivasi l'Albergo degli Orfanelli, ma con vizi nuovi, senza intera riparazione dei danni sofferti nei dodici anni di soppressione. Perocchè non si ammetteva per questi danni titolo di compenso, e il dono Sovrano di una nuova casa invece dell'antica, lasciata ad uso di Ospedale, costò all'Opera Pia in ristauri ed aggiunte un capitale di ital. L. 45,438. 90. Oltre a ciò s'imponeva, come nell'Albergo delle femmine, per l'amministrazione e direzione interna la Corporazione Religiosa de' Fratelli delle Scuole Cristiane, e s'aggiungeva all'Orfanotrofio il soprassello di Scuole esterne pei fanciulli poveri della città, le quali portavano, con danno degli orfani, aumento di personale, manutenzione di locali e altre spese di consumo, addebitandosi per tal modo il Governo d'una parte, veramente assai reclamata della pubblica istruzione.

Ciò non ostante il Decreto fu lodato, e si preparò un Regolamento, che l'anno appresso, il 23 aprile, fu approvato da Monsignor Vescovo Pietro Raffaelli, dal conte Prospero Casoli, rappresentante il Comune, dal Provinciale de' Fratelli delle Scuole Cristiane,

Hervè De la Croix e dal Presidente dell'Opera Pia, Marchese Gian Marco Gherardini, congregati a tale scopo per volontà del Sovrano.

Il Regolamento, dichiarando *perpetuo il carattere statutario laicale* della Presidenza, ne ristabiliva i diritti principali; la direzione generale del Pio Istituto (art. 2), l'ammissione degli alunni (art. 5), la nomina degli inservienti e de' maestri delle arti (art. 17), la revisione trimestrale dell'amministrazione interna dello Stabilimento affidata ai Fratelli delle Scuole Cristiane (art. 5), il numero de' quali determinavasi a cinque, da portarsi ad otto giusta il bisogno (art. 18, 19). Riguardo alle scuole esterne, l'articolo 21 notava che « ciascuna delle parti intervenute a concertare il Regolamento trovava giusto ed opportuno sottoporre alle saggie risoluzioni di S. A. R. la convenienza che avesse a concorrervi proporzionatamente il Reale Ministero dell'Interno con assegno sulla Cassa dello Stato per ciò che si riferiva all'utilità pubblica che era per derivare dalla decretata istituzione delle scuole esterne presso i lodati Religiosi per l'educazione ed istruzione dei poveri fanciulli estranei all'Orfanotrofio. »

Un Dispaccio Ministeriale del 14 giugno 1852 N. 3908, annunziò alla Presidenza la sanzione Sovrana del Regolamento, avvertendo soltanto, relativamente all'osservazione dell'art. 21, che il Duca *inibiva d'inoltrare domanda di contributo di spesa al Governo.*

Fu riaperto lo stabilimento, e con queste norme durò tre anni, lottando continuamente la Presidenza colle pretese de' Fratelli Direttori e coi conati invasivi della Delegazione Ministeriale. D'improvviso, quando la Presidenza appellava alla protezione del Duca con tanta fiducia da invocare anche il richiamo delle Sorelle della Carità direttrici dell'Orfanotrofio femminile alla statutaria dipendenza dall'amministrazione, le perveniva dalla Delegazione Ministeriale il seguente Dispaccio:

N. 1980.

Reggio, il dì 28 aprile 1856.

Il Delegato del Ministero dell' Interno.

Illustrissimo signore.

« S. A. R. il Graziosissimo S. N., nella veduta di facilitare l'andamento dell' Istituto Orfano-Mendicanti affidato ai Fratelli delle Scuole Cristiane, ordinava, mediante venerato Chirografo N. 2596 dello scorso anno, la proposta di un sistema analogo a quello seguito per lo Stabilimento femminile affidato alle Reverende Suore della Carità, siccome riuscito perfettamente in pratica. Pel coerente adempimento prescritto dal Real Ministero dell' Interno, con Dispaccio in Atti N. 1550, richiamatosi dalle prefate Religiose il loro Regolamento pratico in base ai relativi Sovrani Chirografi 3 dicembre 1838, nonchè 10 gennajo e 28 maggio 1839 della gloriosa memoria di Francesco IV, è stato sottoposto, insieme ad un progetto di consimile Regolamento pe' maschi, dal prefato Ministero all'Augusto Regnante. E la R. A. S., degnando di confermar l'uno ed approvar l'altro, non senza apporre qualche modificazione ad entrambi, ora nei precisi termini che leggonsi nella qui alligata copia autentica, vien d'averli incontrovertibilmente sanzionati in virtù di venerato Chirografo del 18 corrente mese N. 1230.

» Nel medesimo poi, per quanto concerne allo Stabilimento maschile, si è pur degnata l'A. S. R. di prescrivere:

» 1.° Che sia per ora fissato a 36 il numero degli orfani da mantenersi dalla Pia Opera;

» 2.° Che ad ital. L. 17,000 (dieciasettemila) annue sia stabilito il contributo dell' Opera Pia per detto Albergo Orfani;

» 3.° Che altre simili L. 2500 (duemilacinquecento) possano erogarsi nell'acquisto di utensili, mobili, dei quali è tutt'ora mancante la Direzione del Pio Stabilimento.

„ 4.° Che tali assegni vengano approvati in via provvisoria per un anno, da aver principio col 1.° luglio prossimo venturo, ovvero, quando non si potesse, col 1.° gennajo 1857, essendo sperabile che col tempo la spesa per testa e per giorno vada avvicinandosi di più a quella dell'Albergo femminile, che è amministrato più economicamente, fatto anche calcolo della differenza dei sessi. (Dal che rilevasi come l'art. 22 diceva modificazione circa l'assegnamento; il quale sebbene sia rimasto espresso in italiane L. 16,862, vuolsi intendere in ital. L. 17,000, ossiano trimestrali L. 4250.

Mentre pertanto ravviso suffragata per tal modo l'intenzione della generalità dei Benefattori, che nei loro Legati non distinsero l'uno dall'altro Stabilimento, ed insieme *corrisposto il voto, per una parità di trattamento fra essi, esternato da codesta Nobile Presidenza,* la conforto ad accelerare con tutto l'impegno l'ultimazione della fabbrica ecc.

(*Ommissis*).

Firm. C. Em. Fulcini.

Il Segretario,
G. D.r Camorali, *Aggiunto.*

Al N. U. signor Marchese Consultore Presidente all'Albergo Orfano-Mendicanti in Reggio.

Il nuovo Regolamento, composto in segreto, secondo l'ordine Sovrano, dal Delegato Ministeriale e dai Fratelli delle Scuole Cristiane, porta, fra gli altri, i seguenti articoli:

« Art. 2. La generale amministrazione esterna dell'Albergo, e così del patrimonio pel Pio Istituto Maschile come del Femminile, è sostenuta, sotto la dipendenza del Governo, da un Presidente con due Consiglieri, più il Seniore di Casa Ancini, Compresidente nato.

„ Art. 3. Ai Reverendi Fratelli delle Scuole

Cristiane è affidato esclusivamente il Pio Luogo Maschile con tutta la direzione interna, tanto per l'amministrazione economica, quanto per l'istruzione e disciplina nell'Orfanotrofio, nelle Officine e nelle Scuole.

„ Art. 13. Sono in facoltà i Reverendi Fratelli di dimettere dall'Orfanotrofio qualunque alunno che per cattiva condotta, per insubordinazione o per qualsivoglia altro titolo demeritasse la Beneficenza.

„ Art. 15. Propongonsi dai Fratelli alla Delegazione gli Orfani da ammettersi giusta le norme segnate all'art. 5 nel Pio Stabilimento; nè quindi vi sono ricevuti se non previa quella Superiore placitazione.

„ Art. 18. Quanto alle persone di servizio, come esser debbono di piena confidenza dei Religiosi, così sono questi liberi di sceglierle e licenziarle, come crederanno opportuno, pel bene dello Stabilimento. Locchè dicasi pur anche, salva l'annuenza della Delegazione, pe' maestri d'arte che debbono coadjuvare nella buona riuscita dell'educandato.

„ Art. 20. Il loro numero è fissato a 10, cioè un Direttore, cinque Maestri per altrettante scuole fra interne ed esterne, un Economo Guardarobiere e Dispensiere, due Prefetti e Ispettori alle Officine ed un Portinajo. È però in facoltà del Religioso Istituto d'accrescerne il quantitativo, sempre quando ciò vedessero espediente pel miglior disimpegno delle relative incombenze, aumentandosi di molto i Ricoverati o gli Scolari; e i sopranumerarj godranno di tutti i vantaggi interni concessi ai 10 di pianta organica, ma senza indennità d'ingresso.

„ Art. 21. Tutti i Religiosi hanno in comune cogli Orfani l'uso della Cappella ed utensili di cucina, il fuoco, i lumi, il servizio medico, e i prodotti dell'orto: più per cadauno dei 10 di numero organico è fissato un assegno che dassi a suo mantenimento in tariffali L. 600, ossia fra tutti, qualunque siane l'aumento, una somma annuale invariabile di L. 6000.

„ Art. 22. Ciò compreso, percepiscono i Reve-

rendi Fratelli un assegnamento annuale di tariffali ital. L. 16,812, in quattro tremestrali rate; a fronte di che sostengono, oltre l'assegno proprio, come all'articolo precedente ed all'impiego di tre scuole pei poveri fanciulli della città, il mantenimento ora di 36 alunni, la somma statutaria per ciascun d'essi di zecchini 12, con quanto necessiti in aggiunta per vestiario, la spesa dell'occorrente per la scuola di disegno, come anche di carta, libri e oggetti di cancelleria ad istruzione e premiazione degli alunni stessi, i salarj a qualunque persona occorrevole di servizio, l'onere di manutenzione della guardaroba e degli arredi sacri, nonchè le riparazioni ordinarie del fabbricato: più, a fabbrica e montatura finita, l'aumento d'alunni come all'art. 4, mediante correspettivo di annue L. 292 per ciascuno.

» Art. 23. Alla Delegazione Provinciale rendono eglino esatto conto ogni trimestre della loro amministrazione mediante tre tabelle; presentando nella prima gli incassi e l'agio sulle valute, nella seconda le spese fatte, nella terza la rimanenza de' generi provveduti: ed al termine d'ogni anno ne aggiungono una quarta dimostrante lo stato del Guardaroba, più una quinta indicante i guadagni nonchè le spese degli alunni a senso dell'art. 12. E dallo stesso Dicastero vien loro rimesso ogni anno il Bilancio di loro Azienda, onde averlo approvato a giustificazione della medesima.

» Art. 25. Ne' casi eccezionali o d'incarimento straordinario de' generi di prima necessità o di riparazioni eccedenti il limite di L. 200 da ritenersi pel complesso delle ordinarie, la Delegazione, dietro istanza, darà gli opportuni provvedimenti come comportano le evenienze di forza maggiore, di cui anche le Pie Amministrazioni debbono subire gli effetti. »

Con tali articoli, che livellavano l' Orfanotrofio Maschile al Femminile, mentre si chiedeva l'opposto, la citata lettera Delegatizia diceva: « *corrisposto il voto, per una parità di trattamento fra essi, esternato dalla Nobile Presidenza!* » Era uno scherno.

La Presidenza pertanto, degradata in ambi i rami dell'Amministrazione all'ufficio della semplice agenzia de' fondi in servizio delle Suore, de' Frati e del Governo, dopo inutili richiami al Duca, si dimise d'unanime accordo con partito 9 agosto 1856 firmato Marchese Gian Marco Gherardini, Presidente; Conte Luigi Ancini, Compresidente; Conte Agostino Paradisi, Consigliere; Dottor Gaetano Marmiroli, Cancelliere rogato.

Il Presidente, per ultimo atto, deponeva presso il Comune la seguente protesta, che riassume il periodo dell'Opera Pia sotto Francesco V:

N. 326.

Reggio, il dì 9 agosto 1856.

Il Presidente dell'Albergo Orfano-Mendicanti.

Oggetto.

Si notifica la dimissione data dalla intera Amministrazione di questo Pio Luogo e se ne accennano le cause.

(DIREZIONE)

Al Nobil Uomo signor Conte Podestà
dell'Illustrissima Comunità di Reggio.

Illustrissimo signor Conte Podestà.

« Quando la R. A. dell'Augusto Nostro Sovrano con suo Chirografo 11 novembre 1850, degnossi di ripristinare in questa città l'Orfanotrofio Maschile, però sotto la direzione interna dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ordinò in pari tempo che questi accudissero a scuole e maestranze di allievi esterni ed assegnò gratuitamente ad Orfanotrofio il locale camerale di Sant'Agostino finchè non fosse altrimenti provveduto e finchè i menzionati Fratelli rimanessero alla direzione del Pio Stabilimento.

« Congregati nel Palazzo Vescovile, per espressa volontà del Sovrano, il Podestà del Comune, Monsignor Vescovo e Principe, il Provinciale de' Fratelli delle Scuole Cristiane e il Presidente di questo

Pio Luogo, con verbale 23 aprile 1852, concretarono e firmarono un progetto di Regolamento, nel quale fu provveduto all'interesse del Pio Istituto e ai diritti dell'Amministrazione col determinare che avessero a spettar sempre a quest'ultima la revisione dei conti della gestione interna e la nomina degli alunni e dei dozzinanti, caso ecc. da ammettersi nell'Orfanotrofio, e che, qualunque potesse essere lo sviluppo delle scuole esterne, il numero dei Fratelli Direttori ed Istruttori, a carico del Pio Luogo, non avesse mai ad essere maggiore d'otto, cioè un Direttore, tre Maestri, due Ispettori, un Economo ed un Portinajo, retribuiti in misura d'annue lire 600 cadauno, oltre una dotazione o corredo di simili lire 1000 pure cadauno per primo impianto. E quantunque contenute nei limiti del Regolamento le spese derivabili dall'attivazione e continuazione delle scuole esterne, non potessero riuscire di grave sopraccarico al Pio Luogo, pure, considerando che i fondi di questo non sono punto destinati ad istruzione pubblica, ma sì a sollievo de' soli Orfano-Mendicanti, tutti d'unanime accordo i cooperatori del detto Regolamento, sopra mozione dello scrivente, dichiararono nell'art. 21 di *trovar giusto ed opportuno il sottoporre alle saggie risoluzioni di S. A. R. la convenienza che avesse a concorrervi proporzionatamente il Real Ministero dell'Interno con assegno sulla Cassa dello Stato, per ciò che riferivasi all'istituzione delle scuole esterne.*

» S. A. R., coll'organo dell'Eccelso Ministero dell'Interno, come da suo Dispaccio 14 giugno 1852 N. 3908, inibì d'inoltrar domanda di contributo di spese al Governo, prescrisse che l'istruzione letteraria non avesse mai a far parte precipua dell'educazione, ma doversi educare i fanciulli ai mestieri, non alle scienze nè a letteratura, e nel resto sanzionò pienamente il proposto Regolamento, il quale così divenne, o almeno avrebbe dovuto divenire ed essere, la norma costante da osservarsi nel regime del Pio Luogo e nelle relazioni fra l'Amministrazione e la direzione interna.

ritorto ad aggravio di essa il disastro avvenuto nella nuova fabbrica di Sant'Agostino nel giorno 23 giugno prossimo passato.

„ Istrutta dalla non felice esperienza della riduzione del fabbricato camerale di Sant'Agostino ad Orfanotrofio Maschile, eseguito con pienezza di poteri dall'Architetto signor Cavaliere M...., e che importò un dispendio pressochè quadruplo del preventivo fattone dal medesimo Cavaliere M...., l'Amministrazione, pella nuova fabbrica intrapresa sull'orto acquistato dai signori fratelli Casali, aveva adottato il partito di farla eseguire sotto la direzione bensì del prefato Architetto, perchè voluto dal Sovrano, ma in economia e coll'opera di un Capo-mastro di propria fiducia; e tanto la regolarità dell'esecuzione quanto il confronto della spesa colla stima preventiva, stanno a documento irrecusabile della opportunità del provvedimento adottato dall'Amministrazione con autorizzazione impartitalene da Sovrano Chirografo 1.° giugno 1851 N. 4718.

„ Nel 23 giugno alcuni dei muratori addetti alla fabbrica, in assenza e contro l'espresso divieto loro fattone dal Capo-mastro, come egli ha dichiarato, animati dai Fratelli delle Scuole Cristiane che avevano loro promesso un premio, vollero avventurarsi ad alzare le travi destinate al tetto senza rinforzare i ponti, e in breve, pella rovina dei ponti stessi, pagarono a ben caro prezzo la loro imprudenza.

„ Allora il Cavaliere M.... prima, indi la Real Delegazione, quasi in termini identici, si fecero a rinfacciare all'Amministrazione l'avvenuto disastro, attribuendolo a colpa e inettitudine del Capo-mastro di sua fiducia, e conchiusero pell'immediato licenziamento di lui e pell'affidamento totale d'ogni potere direttivo ed esecutivo al prefato M....

„ Invano l'Amministrazione rappresentò le poche guarentigie che avrebbe il Pio Luogo, sì nell'interesse, come anche nella solidità del lavoro, dal ripetere nella nuova fabbrica ciò che erasi praticato nella riduzione del Convento di Sant'Agostino, la

quale, già stimata dal Cavaliere M.... it. L. 11,493. 03, eseguita dal medesimo Cavaliere aveva importato l'enorme dispendio di simili L. 45,438. 90, e nella quale avevasi dovuto rinforzare la vôlta della Cappella e raddoppiare la travatura del dormitorio perchè l'una e l'altra dall'Architetto stesso, ad opera appena finita, giudicate pericolose.

» Tutto ciò fu invano, chè la Real Delegazione, col citato Dispaccio 1.° corrente mese N. 3637, comprendeva nella già menzionata intimazione ed assegnazione di termine perentorio anche l'ordine dei pieni poteri e dei fondi da conferirsi al Cav. M....

» A siffatte intimazioni, unica conveniente risposta era l'immediata e spontanea dimissione degli Amministratori; e questa è stata d'unanime accordo rassegnata al Governo, con partito d'oggi, dallo scrivente e dai signori Consiglieri d'Amministrazione.

» Adempio pertanto l'ultimo dovere del mio ufficio col renderne intesa codesta Illustrissima Comunità, come quella che pei partiti 1.° gennajo e 11 dicembre 1556, e pel Rogito Ferrari 30 settembre 1760, diede vita, dotazione e regolamenti all'Orfanotrofio, perchè essa ed il paese conoscano che gli attuali Amministratori, dopo aver caldamente, benchè senza successo, propugnati gl'interessi e i diritti del Pio Luogo, hanno preferito di rinunziare alla loro carica anzichè mancare al dovere di conservare nella sua integrità il sacro deposito delle prerogative ad essi affidate.

» Aggradisca, Illustrissimo signor Podestà, i sentimenti della distinta mia stima e profonda considerazione. »

Nell'intera posizione riscontrasi il sistema seguito dai due Duchi, padre e figlio, di raccogliere ogn'ingerenza nella cosa pubblica in Corporazioni religiose o militari, macchine volanti e maneggevoli ad arbitrio del Governo, che le sosteneva. Francesco IV effettuò il disegno d'un colpo colla violenza del dispotismo, e Francesco V, oscillando tra la velleità d'una riparazione e la tendenza usurpatrice ereditata

dal padre, che presto irruppe confortata dalle arti di chi si proponeva di coglierne i primi frutti.

Da Reggio, 7 settembre 1859.

Nell'attestare che fa la nostra Commissione che la premessa Memoria è attinta a documenti riscontrati autentici, e pienamente conformi agli originali, si compiace anche, a modo di esempio di coraggio civile, di ricordare la nobile condotta tenuta dal Presidente del suddetto Istituto nell'atto di venire spogliato delle sue attribuzioni, la quale, emergendo specialmente dall'ultimo degli allegati confortanti la narrativa, potrebbe facilmente sfuggire al Lettore, la cui indegnazione desideriamo risvegliata pel contegno dei funzionarj, già noti alla Storia delle nefandità politiche, che contribuirono al travolgimento del suddetto Pio Istituto.

Per la Commissione,

Firm. SORAGNI.

Osservazioni

Sul sistema delle Pensioni, giusta i Regolamenti introdotti dagli Arciduchi di Modena dopo la così detta maleaugurata Ristaurazione.

Il ramo *Pensioni* avrebbe offerto largo campo di riempiere le pagine del nostro Giornale di Chirografi, preseferenti l'impronta dell'arbitrio e della più mal distribuita prodigalità, se l'immensa serie dei medesimi, rivestita dello stesso colore, non consigliasse a preferire il divisamento di accennare alle arti adoprate dai Principi Austro-Estensi per declinare da un giusto piano di pubbliche ricompense, quando si dovevano contemplare gli uffiziali civili e militari del Regno Italiano, ed a profondere tesori, quando la milizia estense o i protetti dal favoritismo, specialmente delle caste privilegiate, entravano in iscena a contribuire al depauperamento del pubblico Erario.

A farsi un'idea del travolgimento apportato al

sistema delle pensioni dai suddetti Principi; è di mestieri richiamare alla memoria i principj sui quali è basata questa frazione del Diritto Pubblico ed in qual modo e sino a quanto se ne siano emancipati. Sono questi desunti dalle Sedute dell'Assemblea Costituente di Francia, tenute nel 31 dicembre 1789 e 4 gennajo 1790, e sono quelli stessi, in iscorcio, che motivarono il progetto delle Leggi sulle pensioni applicati poscia al Regno d'Italia, tipo esemplare d'ogni ordine amministrativo. All'enumerazione pertanto dei suddetti teoremi andrà concomitante il quadro delle aberrazioni e delle ingiustizie che ne hanno osteggiata l'applicazione, e con ciò c'intendiamo riscattati, per quanto il comporta un succinto eloquio, dall'onere indossato.

Gli anzidetti principj sono i seguenti:

1.° La necessità di ricompensare i servigj renduti al corpo sociale, quando la loro durata e la loro importanza dimandino questo attestato di riconoscenza.

2.° L'obbligo che contrae la Nazione di pagare i sacrifizj che i cittadini hanno fatto pel pubblico vantaggio, con circoscrizione a quelli pei quali la patria è stata difesa, illustrata ed illuminata con patente e luminoso esempio di devoto attaccamento.

3.° I servigj resi all'individuo non dovendo dare luogo a ricompensa se non in quanto siano accompagnati da circostanze, che ne facciano riflettere gli effetti sopra tutto il corpo sociale, ne discende che tali non ponno ritenersi quelli che sono resi particolarmente al Sovrano e alla sua Casa, e quindi niuno di questi può figurare a carico dello Stato.

4.° Le ricompense sono di due specie, personali cioè, e pecuniarie; queste ultime si suddistinguono in pensioni e gratificazioni, e danno vita di attualità al primo e secondo degli esposti principj.

5.° Dovendo le ricompense essere proporzionate alle forze dello Stato, con rapporto all'entità numerica della popolazione, è indispensabile che il Go-

verno fissi una misura d'annuo assegno da non essere sorpassata, dimodochè nel caso che la surrogazione dei pensionati defunti non lasciasse una somma sufficiente a tutti coloro che potessero pretendervi, i più provetti in età e di servizio avranno la preferenza, gli altri l'aspettativa, sicuri di essere i primi successivamente tacitati.

6.° A sussidio del fondo da assegnarsi come sopra, è stato introdotto la ritenuta del 2 per 0/0 sopra il soldo o salario dell'impiegato, da versarsi nella cassa d'ammortizzazione a reintegro in caso di eccesso del fondo assegnato nel preventivo ordinario alle pensioni.

7.° Che questi principj trovansi implicitamente e virtualmente compresi nei Decreti diversi e Regolamenti del Regno d'Italia, ed hanno servito di norma ad ogni ben regolato Governo.

Ciò posto, ecco, come i ripetuti Arciduchi hanno adoprato nell'applicazione pratica dei suddetti canoni, che d'altronde avevano adottati come legge fondamentale dello Stato.

In ordine al primo ed al secondo degli indicati teoremi, Francesco IV, premessa abjura e disconoscenza di patria italiana insita negli a Lui ridonati Dominj, come se non avessero mai appartenuto al Regno Italiano, cercò di defraudare i militari riformati dell'armata regnicola, già disciolta colle istruzioni date al Commissario Estense, di declinare cioè ogni obbligo di ricompensa o gratificazione verso di quegli infelici, che al dolore di vedersi strappati dalla fronte gli allori conquistati, e di perdere i benefizj dell'indipendenza, andavano incontro ad uno spietato abbandono. Che se le istruzioni suddette, che informano gli Allegati A e B di questa memoria, non ottennero completo esaudimento (essendosi limitata la concessione dei Commissarj delle Potenze a lasciare inevasa questa contingenza, senza troncare lo stame di reviviscenza di diritti a favore dei riformati), conseguiva però l'intento di farsi unico giudice di pretese, che doveva considerare come

obblighi, e di fare discendere dalla Sovrana clemenza ciò che non era dovuto che per titolo di giustizia.

Per converso, in fatto di pubbliche ricompense prostituivasi la santità di questa Sovrana prerogativa:

a) col pensionare un Procuratore Fiscale, il quale non aveva segnati che voti di sangue di fronte a sentenze più miti;

b) col sussidiare e stipendiare un Canosa, respinto da tutti i Governi limitrofi come intrigante e sanguinario;

c) coll'affidarsi ad un Desperati, che la vendetta doveva consegnare al ludibrio delle genti concitate;

d) coll'associarsi ad un Riccini, che sebbene inviso a Francesco V per scandaloso andazzo e pregiudicato concetto in fatto di pubblica amministrazione, veniva sotto pretesto di mal ferma salute, e di dovere incombere ai proprj affari, pensionato con Chirografo che si legge in Allegato C già pubblicato, e poscia collocato sotto l'ombra della protezione Sovrana, che riescì a carpirlo dalle conseguenze di un Giudizio di Sindacato, con divieto di proponimento del medesimo;

e) coll'elevare di rango ed insignire d'ordine cavalleresco un Capo di Gendarmeria ed un Auditore Militare, che si erano imbrattati di sangue e cospersi d'infamia, come si evince dai *Documenti* ecc. stampati in Milano nella Parte III, Sezione I, pag. 16 e seguenti.

Nè manco fu rispettato il terzo dei canoni, che esclude dagli oneri dello Stato le pensioni che appartengono alla Lista Civile ed alla Casa Reale, perchè, oltre di avere a spese pubbliche decretato la pensione al Prelato suo istruttore, Francesco V pensionava ancora una Contessa Salis addetta alla Corte, ed indirettamente i figli e parenti di coloro che avevano cessato dal Lui personale servizio, come ne costa da Chirografo in precedenza pubblicato, e della seconda in Elenco pubblico denominato Ruolo dei beneficati mensilmente, ove pure si riscon-

trano quelli che si ommettono come contemplati di soppiatto.

E come dopo l'unione delle Casse in un solo Erario non aveva più un interesse il Sovrano cessato di fare delle economie, si esagerava in nuovi ritrovati per favorire le classi da Lui privilegiate, coll'introdurre nuovi titoli e distinzioni di pubblica riconoscenza, imperocchè, oltre le pensioni di giustizia e le gratificazioni, le uniche contemplate dai Regolamenti in vigore, altre ne introduceva, vale a dire di *Equità* (sotto il cui velame celava la sua imparzialità) — di *Semplice grazia* — di beneficati mensili — di sussidiati per degenza in pubblici Stabilimenti, e che non appartengono al ramo pensioni, ma a quello di pubblica beneficenza, che si addicono piuttosto ai pubblici Stabilimenti ed alle costituzioni municipali, se si prescinde da pochi casi che interessano tutto l'ordine sociale.

Nè volendo mai i suddetti Arciduchi imporsi in soggetta materia quel limite che ogni Governo non ha giammai oltrepassato, e che nel Regime Italiano era fissato a 900 mila lire, comprese le gratificazioni rappresentate dalla nona parte di detta somma da impiegarsi dal Re, presso noi fu la spesa elevata di tanto da equiparare i due terzi dell'accennato dispendio di quel Regno, con avvertenza che la nostra popolazione stava come uno a ventidue col Regno suindicato, quando furono ad esso riuniti il Veneto, l'Illirico e la Dalmazia, fermo stante sempre lo stabilito assegno.

E quello che è più rimarcabile, essendo adottata la retenzione del 2 per 0/0 sul soldo dell'impiegato, non se ne è mai veduto figurare nei Bilanci la relativa Rubrica, nè impiegato, come lo indicavano i Regolamenti, il corrispondente importo o sconto, all'ammortizzazione del Debito pubblico, come non fosse questo in ben regolato regime una attività dello Stato in senso negativo.

Finalmente, rompendo ogni barriera di pubblica imparziale amministrazione di giustizia militare, ha

mantenuta Francesco V una linea di demarcazione fra la classe dei Militari Italiani e gli Estensi col Decreto 19 aprile 1852, non sempre conservato intatto da successivi Chirografi, nei quali dominava il desiderio di recedere dallo stabilito, quando il capriccio o la opinione politica, benchè innocua, del pensionando, lo trascinasse a declinarne l'applicazione.

Questa è la abnorme nostra condizione in cotesto ramo d'amministrazione pubblica, che ci fa desiderare ciò a cui aspirava il deputato francese Viempfen come membro della Costituente Francese, che cioè i figli della cieca fortuna cedessero il posto ai figli della patria, meritevoli di sguardo più illuminato e benigno.

Per la Commissione,

L'Avv. Gio. Soragni.

Allegato 3.

(Riservata).

Dal Ministero degli Affari Esteri.

Modena, 6 ottobre 1848.

Sono note all'Eccellenza Vostra le istruzioni date al Commissario incaricato per parte di questo Governo delle trattative sugli affari del Monte di Milano.

Doveva egli sostenere, che restassero a carico dei Governi che le avevano assegnate, le pensioni ai militari congedati appartenenti alla disciolta armata Italiana.

I principj della Commissione Austriaca, e la massima stabilita già dalla Convenzione Romana di ritenere in comune delle Potenze interessate nel Monte le pensioni competenti ai Militari, agli Impiegati nelle Amministrazioni militari, loro vedove e figli, facevano comprendere non essere possibile che potesse venire adottata l'altra massima portata dalle indicate istruzioni.

Convenne quindi tentare di ottenere indirettamente che dovesse aver luogo, e quest'intento si conseguì, procurando che le stipulazioni nostre non riguardassero in alcuna maniera le suddette pensioni.

La Convenzione quindi 28 marzo 1817, nell'art. 2 § 1, ed art. 3, non può ritenersi applicabile ai casi dei Militari riformati all'epoca dello scioglimento dell'Armata Italiana, mentre non restano dalla medesima contemplati.

Questo è quanto fu verbalmente comunicato all'E. V. sull'intelligenza dell'indicata Convenzione, e che ora replico in iscritto, onde non abbia a rimanere senza riscontro la di lei lettera N. 1145.

Con questa opportunità ho l'onore di ripeterle i sentimenti della mia più distinta stima e considerazione.

Firm. Munarini.

—

Prot. Sez. N. 178.

8 ottobre 1818.

Essendosi in seguito alla presente sottoposto il caso a S. A. R., la Medesima, con Sovrane risoluzioni in elenco ai N. 446 e 448, si è degnata di stabilire che indipendentemente da quanto avesse disposto il Governo Austriaco a favore dei bassi ufficiali e soldati riformati dell'ex Armata Italiana, sia accordata una pensione di 25 centesimi a questi ultimi per giorno, e la metà di più ai primi, semprechè siano miserabili ed incapaci a servire per ferite od imperfezioni riportate, decorribile dall'epoca in cui sono rispettivamente rientrati in questi Stati.

Mentre quindi il Ministro va a provvedere, giusta i casi e le circostanze, in ordine ai medesimi coerentemente al tenore delle succitate graziose Risoluzioni Sovrane, passi agli atti la presente.

Firm. L. Rangoni.

—

ISTRUZIONI.

I. Si ritiene che la parte più vantaggiosa agli Stati Estensi, nel riparto del debito del Monte, e la più conforme allo spirito del Trattato di Vienna, si è quella che corrisponde alla ragione composta geometrica dello scutato della popolazione, la quale do-

vrà sostenersi perciò a preferenza d'ogni altra dal nostro Delegato.

Nel caso di dover transigere potrà adottare per base di riparto quella che risulta dalla somma degli elementi di scutato e di popolazione. Si esclude la massima di computare nella base di rendita di ciascuno degli Stati condividenti i prodotti di finanza, la quale potrebbe riuscire dannosa agli Stati Estensi, per la circostanza di non potersi conoscere distintamente tali prodotti, che pei prospetti degli anni di pace 1810, 1811, 1812, i quali pure non presentano i prodotti speciali di alcuni rami soggetti ad amministrazioni che abbracciavano più Dipartimenti, e l'altra circostanza, che li redditi attribuiti da tali prospetti ad alcuni Dipartimenti di recente aggregazione, erano assai al di sotto di quelli che sarebbero stati proporzionati alla loro forza reale, e che si ottennero difatti negli anni successivi.

II. Essendo il debito totale a carico del Monte, da dividersi fra gli Stati che componevano il Regno d'Italia, quello che esisteva al 17 e 20 aprile 1814, epoca della loro separazione, salve le detrazioni da dirsi in appresso, dovrà il Delegato, affine di verificarlo con sicurezza, chieder conto del fondo delle diverse Casse appartenenti all'Azienda del Monte, sia in denaro, sia in Boni all'epoca suddetta, ed insistere, onde a ciascuno degli Stati condividenti vengano rilasciati in piena e libera proprietà tutti i beni e ragioni esistenti ne' rispettivi territorj, che dai diversi Decreti del cessato Governo Italiano erano state applicate al Monte.

III. Dovrà il Delegato riguardare come diffalcabili dalla somma totale del debito del Monte tutti i carichi inerenti al medesimo per dotazione, mantenimento ed assegni rispettivamente a favore di Stabilimenti, di Corpi Morali o Individui, che debbono considerarsi come non più esistenti, siccome già appartenevano al Regno d'Italia e che dipendevano dalle sue Costituzioni e dalle sue relazioni col Governo Francese.
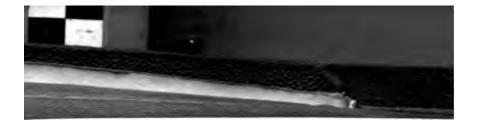
A questa classe di passività si riferiscono i fondi o redditi assegnati sul Monte a favore del Senato, dei Grandi Feudatarj e dei Grandi Ufficiali della Corona del Regno d'Italia, degli Ordini della Legion d'Onore, della Corona di Ferro, del Tesoro Francese, dei Militari benemeriti dell'Armata Francese e del Collegio Reale delle Fanciulle in Milano.

Si nota a questo proposito, che, rispetto ai pagamenti a favore del Governo Francese o di sudditi del medesimo, debbono essi in qualunque caso cessare dall'epoca del 1.° gennajo 1814, per la reciprocità della massima stabilita nel Trattato di Parigi agli art. 26 e 27, per cui è cessata qualunque prestazione del Tesoro Francese a favore dei sudditi d'altre Potenze.

Rispetto poi agli enunciati Stabilimenti sotto il Regno d'Italia considerati come nazionali, qualora agli Stati particolari, ne' quali erano fondati, piacesse di conservarli per proprie viste e vantaggi, è chiaro che dovranno pure rimanere a pieno ed esclusivo loro carico dalla mentovata epoca del 17 aprile 1814.

IV. Riguardo al debito delle pensioni di qualunque natura inscritte sul Monte, il Delegato preferibilmente acconsentirà alla proposizione che venisse fatta, che ogni Stato ritener debba a suo carico tutte le pensioni iscritte a favore dei proprj sudditi, e per gli Ecclesiastici le pensioni di quelli i quali trovavansi all'epoca della soppressione affigliati a corporazioni esistenti nello Stato medesimo, con che siangli rilasciati tutti i rispettivi beni invenduti ora addetti al Monte, giusta quanto si è detto all'art. 2, e ciò senza procedere ad una particolare liquidazione.

V. Nel caso che questa massima non fosse adottata, il Delegato procurerà che sia considerata la somma delle Pensioni del Regno d'Italia senza tener conto di quelle che sieno state accordate dai nuovi Governi, secondo qualunque massima e per titoli verificatisi posteriormente alla detta epoca.

Potranno però aggiugnersi alla massa delle pen-

sioni divisibili fra i diversi Stati quelle che fossero dovute per titoli già verificati prima del 17 o 20 aprile 1814, le quali però dovranno sempre determinarsi di comune accordo fra gli Stati condividenti.

Desunto perciò dai Ruoli dell'ultimo pagamento delle pensioni fatto dal Regno Italico nei primi d'ottobre 1813, lo stato delle medesime, se ne farà il riparto alla già dichiarata Appendice a carico dei rispettivi Stati, secondo la norma che verrà adottata pel riparto del debito complessivo del Monte, ed in modo che il pagamento della quota assegnata a ciascuno Stato gli resti esclusivamente affidato, cedendo a di lui vantaggio la cessazione dei titoli delle pensioni corrispondenti.

VI. Nell'assegnazione delle pensioni a carico dei rispettivi Stati, cercherà il Delegato di far valere la massima, che ciascuno d'essi resti prelativamente gravato delle pensioni a favore de' proprj sudditi, e sussidiariamente soltanto di altre pensioni a favore di sudditi di altro Stato, fino alla concorrenza della relativa sua quota di riparto.

VII. Fissate le quote di debito per pensioni fra gli Stati condividenti, il Delegato solleciterà il conguaglio del più o meno della rispettiva quota, che fosse stato pagato da ciascuno d'essi dopo la mentovata epoca del primo ottobre 1813.

VIII. Relativamente poi alle pensioni o gratificazioni, che potessero essere pretese da quelli, che cessarono dall'impiego col finire del Regno, o all'epoca della successiva sistemazione dei Governi, dovrà il Delegato far valere il riflesso, che non è ad essi applicabile il Decreto 12 febbrajo 1806, giacchè non hanno cessato dall'impiego o per fisica infermità o per riforma amministrativa, ed avendo il Trattato di Vienna inteso di conservare al Monte tutti gli oneri inerenti al medesimo, non deve questa massima essere estesa a pensioni, il di cui diritto non si fosse trovato aperto allo scioglimento del Regno, e non essendo tali impiegati compresi nel ruolo delle pensioni a carico del Monte all'epoca

guisa che il vantaggio dell'uno non torni a danno dell'altro.

Cotesto scopo non seppero raggiungere i Principi Austro-Estensi coi ripetuti loro Chirografi e colle pediseque Leggi e Regolamenti da Essi imposti alla pubblica ragione. Imperocchè nello stato veramente poco favorevole in cui si trovava la proprietà dei boschi, che tendeva e per le patite carestie e pei difficoltosi veicoli di comunicazione a convertirsi in proprietà di terreno arativo, se Francesco IV si fosse limitato all'emanazione di provvedimenti indiretti, come alle Leggi sul Pascolo degli animali dal dente nocivo, all'altra di una tassa su di ogni bifolca di terreno ridotto a coltura di cereali, a disposizioni modificative i tagli di bosco rispetto ai Corpi Morali dalla Tutoria Autorità dipendenti, avrebbe potuto attendere il momento di fare, con progressive norme di Regolamento teorico-pratico, gustare la necessità di porre argine ad intemperanti devastazioni. Ma invece, con quel dispotico volere, ribelle ad ogni ragionevole ritegno, che più s'impenna in ragione degli ostacoli, concepiva il divisamento di acquistare coattivamente, in nome della Camera Ducale, dalle Comunità dello Stato tutti li boschi di loro ragione, sotto le condizioni portate dal suo Chirografo, 14 maggio 1838, che si unisce in Allegato A. Chi legge quel Chirografo si guardi però dal credere che le condizioni che lo investono, in apparenza così favorevoli alle Comunità, lo fossero effettivamente nel pratico esercizio, in modo che la verità e la giustizia ottenessero il loro fine; posciachè, prescindendo dalla macchia indelebile che attacca l'operato della Superiorità che sostituisce ad una paterna tutela la violenza che estorce il consenso, veniva ad adombrare la santità del Patto il modo con cui venivasi a certificare del valore della proprietà boschiva ed a stabilire l'altro dei più importanti estremi del contratto di compra e vendita, cioè col mezzo di periti nominati esclusivamente dal compratore, suoi immediati dipendenti e creature,

senzachè per parte della Comunità venditrice intervenisse uno o più periti arbitri a contrabilanciare il voto dei contradditori. Arroge a ciò, che applicandosi alle piante d' alto fusto ed alle macchie cedue il valore attuale e non quello della loro suscettibilità d'incremento annuale, superiore al corrispondente frutto del denaro impiegato, nonchè risguardandosi le aree nude di piante con lo stesso criterio, mentre la suscettività di pronto investimento, con spesa di poco eccedente il quinto del loro pregio, potendo far salire il valore di stima a più alto grado di rappresentanza perpetua, rendeva di necessità difettose le stime ed inferiori al vero valore delle cose per tal modo stimate, rimanendo così le condizioni del citato Chirografo avvolte nel mistero e nella incertezza, con detrimento della buona fede che avrebbe dovuto assistere molto più costantemente nei contratti del superiore coll' inferiore.

Come fosse sentita questa Sovrana determinazione si raccoglie dalle suppliche pòrte al Duca dal Parroco di Valbona e da quello di Groppo, nonchè dal Governatore di Garfagnana, alle quali vennero attergati i Rescritti che si dimettono in copia sotto gli Allegati B C D, ed inoltre si deduce dal silenzio osservato dalle altre Comunità non accedenti a quell'invito, comunque in apparenza lusinghiero.

Ma a destarne alcune dal muto, sebbene eloquente suo silenzio, e specialmente quella di Fiumalbo, sopravveniva l'altro Chirografo dello stesso Francesco IV, che la sottoponeva a questo terribile dilemma, vale a dire o di vendergli i boschi denominati il *Faidello, le Pozze, la Verginella*, sotto li patti ivi contenuti, e così col solo 30 per 0/0 sulla stima, quando il precedente generico Chirografo prometteva il 50 per 0/0; ossivero, in caso di negativa, di doversi sottoporre alla rigorosa amministrazione e dipendenza d'un Ispettore, di tre Sotto-Ispettori, del congruente numero di Guardaboschi e delle spese d'amministrazione, lasciando all'arbitrio di quei sor-

veglianti il compartimento dei tagli e l'atterramento delle piante d'alto fusto, come da Allegato E.

Spaventata la suddetta Comunità da questa minaccia, e temendo si verificasse la seconda parte del dilemma suindicato, preferì di offrire al suindicato Duca gli anzidetti boschi (pei quali eragli stato esibito da un illustre Cavaliere Pistojese del solo soprassuolo 200,000 franchi) da valutarsi a giusta stima. Accettava Francesco IV in massima il progetto, e siccome non era ancora stato concertato cosa alcuna in proposito della stima da farsi, quegli, con altro Chirografo 31 maggio 1845, che si unisce in Allegato F, nominava in periti l'Ispettore dei Boschi Capitano Albertini, ed il Capitano Menandoli dei Cacciatori del Frignano, ad effettuare la stima dei suddetti Boschi, col semplice intervento d'un Delegato del Comune, e non già di un altro perito o due come si esigeva ad esaurimento dell'estremo legale costituente il prezzo, in contraditorio della Comunità venditrice.

Mentre però che i summentovati periti si apprestavano all'opera in compagnia del Dottor Fisico Pietro Re, Delegato Comunale, insorsero in massa i pastori di quelle vette e si opposero alle operazioni relative, indignati che si procedesse con tanta irregolarità, ponendo in fuga gli esperti, i quali d'ogni cosa ragguagliavano il Duca. Questo, con suo Chirografo 16 ottobre 1845 (in Allegato G), ordinava al Ministro di Buon Governo l'arresto e successiva traduzione dei capi della sommossa nelle carceri di questa capitale, commettendone la puntuale esecuzione al Delegato Barbero. E non contento di ciò, avendo preinteso che Don Zanotti, Parroco di Serpiano, e Don Amidei, Cappellano di Gesso Bolognese, avessero potuto immischiarsi in tale bisogna come istigatori, ne rese avvertito Monsignore Reggioni e l'Arcivescovo di Bologna per adequata rispettiva reprimenda ai detti due sacerdoti, come si evince da lettera in Allegato H.

Finalmente ingiunse al Delegato Governatore di

Pavullo, di tenere fermo il contratto (sul qual punto dichiarava di non potere nè volere transigere) e fissava di proprio marte il prezzo dei Boschi, dell'estensione indidata di Bifolche N.... verificatasi poscia di Bifolche.... come da tipo e misura dell'Ingegnere Montanini, esistente nell'Ufficio d'Ispettoria dei Boschi. Di ciò ne consta da altro Chirografo, 16 ottobre 1845, in Allegato I.

Intanto, a reintegrazione dell'offesa Maestà in persona dei suoi satelliti, conduceva 20 Fiumalbini a scontare nelle carceri di Modena la pena della loro temerità, ed ivi rimanevano per circa 15 giorni, redenti dalla prosecuzione della pena con altro Chirografo 30 dicembre 1845 (che si rassegna in Allegato L), provocato da preci motivate di compatrioti venuti in Delegazione a Modena a perorare per i loro confratelli pentiti.

Dopo ciò Francesco IV, non mai contento di persuadere alla irrequieta sua coscienza la supposta regolarità del suddetto contratto forzoso, ripetendo sino alla noja le tristi ragioni che guidavano il suo operato, emetteva altro Chirografo nel 19 dicembre 1845, col quale, dichiarando già conchiusa la vendita dei Boschi suddescritti, ordinava che fossero invitati li Delegati della Comune di Fiumalbo a recarsi a Modena per l'opportuna celebrazione del rogito, come emerge da Allegato M.

Fra i Delegati suddetti trovavasi pure il Dottor Giosafat Rizzi, anziano del ricordato Comune, il quale, dopo maturo esame, avendo potuto conoscere come il contratto fosse lesivo per la sua Rappresentanza ricusò di firmare il rogito, facendone del rifiuto, protesto a voce ed in iscritto, non ostante le minaccie di severità, alle quali si sottrasse recandosi in Toscana. Questo procedere indignò talmente Francesco IV, che con altro suo Chirografo, di cui in Allegato N, decretava che si dovesse il volontario esilio del Rizzi convertire in assoluto bando perpetuo, e di questo precetto se ne fece esecutore il Delegato Ministeriale del Frignano, come risulta da

sua lettera diretta al vice-gerente di Pievepelago, che si vedrà in Allegato O, come monumento di servile, cieca ed eccessiva ubbidienza di quella sua creatura, schifosamente prona a qualunque cenno, benchè tirannico, del suo Duca.

Come non vi fosse delitto, o mancanza in questo fatto, e come, se vi fosse stata una qualche menda da scontare, la pena fosse infinitamente sproporzionata alla medesima, e finalmente come non potesse esservi sentenza dove non vi era preceduto processo, se ne lascia il giudizio al Lettore, dappoichè l'ingiustizia è tanto patente da degradarne la più fina analisi del fatto.

Qui però non ebbe fine la persecuzione del vecchio Duca contro del Rizzi, posciachè venne di perpetuarla anche dopo la morte di Lui, in persona del proprio erede, per quella cieca deferenza che Francesco V ha sempre avuta pel proprio padre, non ostantechè talvolta repugnante all'onesto ed al giusto. Stanco infatti il Dottor Rizzi di un esilio non meritato e fatale al di lui interesse, rassegnava una sua supplica al nuovo Sovrano per ottenere il suo rimpatrio; ma siccome non era concepita con concomitante ritrattazione dell'operato in precedenza, veniva respinta con Decreto attergato alla medesima veniente in Allegato P.

Anche rimpatriato, ebbe il Dottor Rizzi ad esperimentare la continuazione dello sdegno e permanente avversione Sovrana, inquantochè, eletto nel 1848 a Segretario del Comune di Fiumalbo, e riescito a perdurarvi inosservato per un biennio, non così tosto Francesco V se ne accorse, che, coll'organo del Delegato Ministeriale dell'Interno ne venne di ordinare la remozione, come risulta da Allegato Q.

E questa persecuzione venne a riflettere anche con severità inaudita sopra il Consiglio Comunale di detto luogo, perchè ad unanimità di voti, nel 1852, in difetto di Segretario Comunale e per vera necessità, in mancanza di altro soggetto si proponeva il Dottor Rizzi in tale ufficio. Per questa libera sua

manifestazione di volontà appoggiata al sacrosanto diritto di voto e suffragio pubblico, veniva il Consiglio stesso disciolto e non più li membri componenti rieleggibili, con minaccia che in caso di ulteriore dimostrazione di cattiva volontà contro del Governo sarebbesi fatto luogo alla soppressione della Comunità e sua riunione a Pievepelago (vedi Allegato R).

Ma per fare ritorno allo spirito legislativo di Francesco V intorno alla materia dei Boschi, riporteremo come, intento a compiere il divisamento concepito da suo padre, di raccogliere in un solo corpo tutte le disposte già isolate provvidenze, sanciva nel 17 dicembre 1846 un Regolamento sulla conservazione ed amministrazione dei Boschi Camerali, Comunali, ed anche dei Privati, di cui omettiamo l'analisi per non preoccupare le viste e i criterj dell'Autorità Superiore, che in altro Decreto accennava ad analoghe disposizioni dietro i lavori di apposita Commissione.

Diremo soltanto, con voto remissivo, essere desiderabile che la tutela governativa non ecceda oltre le disposizioni occorrenti per i Boschi Camerali e Comunali e lasci in libertà il particolare di adottare quel metodo che ritiene più consono al proprio interesse.

Ed invero è difficile il comprendere come, in fatto di agricoltura od altro consimile tema, si possa trovare opposto l'interesse del proprietario privato a quello della Nazione; e come possa seriamente credersi che più importi la esistenza dei posteri all'uomo magistrato che all'uomo proprietario, il quale si forma appunto una posterità per trasmettergli i suoi possessi. A niuno può essere di maggiore interesse un più pingue prodotto dei fondi che al possidente; a niuno più che a questo importa che l'acqua seco non trasporti le sue terre, sulle quali vive, e su cui fonda le speranze della sua vita futura e dei suoi figli, e ne vediamo l'esempio, con patente buon risultato, nella industriosa e costosa coltivazione dei Monti Genovesi e dei Poggi Toscani, ove il pendío

dei Monti è maggiore, ed ove si sostiene artificialmente il terreno con argini e salde mura. — Così il Fabbroni.

Tanto ecc.

Per la Commissione,

Firm. L'Avv. Gio. Soragni.

Allegato A.

F. 10, F. A. — Prot. N. 3429.

Al Governatore di Modena Conte Girolamo Riccini.

Mettendo noi una grande importanza alla conservazione dei boschi in Montagna, e a ciò, che ove se ne taglia una parte, questa venga preservata e coltivata in modo da riprodurre un bosco anche più bello e folto di prima, senza con ciò troppo limitar il pascolo del bestiame, che è la risorsa della montagna; e considerando noi che un tale intento non si ottiene finchè questi boschi sono di proprietà e in amministrazione comunale; altronde vedendo che le Comuni ben poco reddito ne ritirano, mentre da esteri vengono devastati, siamo venuti nella seguente determinazione:

1.° Che venga richiamato dalle Comuni di Montagna della Provincia di Modena il nome, la situazione e a un dipresso la estensione dei boschi comunali d'ognuna delle Comuni, o siano ancora a bosco, o fossero anche già devastati e solo a sterpi, pascoli o terreno nudo, purchè di proprietà Comunale, e i risultati ci siano comunicati.

2.° Che le Comuni suddette di Montagna denunzino o dimostrino cosa (oltre il pascolo dei Comunisti, che verrebbe conservato) abbiano finora percepito di reddito da questi loro boschi.

3.° Da questo reddito si calcolerà il valor capitale in ragione del 100 ogni 5 d'entrata, e poi vi si aggiungerà il cinquanta per cento, e questo for-

merà il prezzo per cui Noi per conto della Nostra R. D. Camera compreremo questi boschi dalle Comunità, alle quali su questo prezzo verrà pagato quanto loro potrà occorrere per pagare i loro debiti, o le spese più indispensabili, riconosciute tali con approvazione del Governo. Il resto della somma dovrà restare investito presso la Nostra R. D. Camera coll'ipoteca del fondo, la quale ne pagherà il frutto del 5 per cento alle rispettive Comuni, e formerà questo come un fondo di riserva per ogni straordinaria occasione, che dalla Camera si pagherà tutto o in parte ogni qualvolta il Governo riconosca occorrere alla Comunità la somma.

4.° Quanto al pascolo del bestiame in questi boschi, il diritto a questo sarà conservato a quelli che lo ebbero finora, e in nessun caso la Camera terrà riservato dal pascolo del bestiame più della decima parte d'ogni bosco, ove sarà stato o saranno stati i più recenti tagli, ma forse anche soltanto la duodecima parte, e gli altri 9/10 o 11/12 d'ogni bosco resteranno liberi al pascolo colle prescrizioni o restrizioni come finora.

5.° La parte che resta riservata dal pascolo sarà controsegnata, e ove si potrà ed occorrerà, la si chiuderà al bestiame con spini, siepe morta o altro impedimento, e nei tagli si avrà cura di lasciare le piante di semenza e di seminare e coltivare a bosco, ove spontaneamente non nasca.

6.° Si metteranno dei Guardaboschi per custodire questi boschi, restando a tutti interdetto di tagliare legna, ma in occasione del taglio si assegnerà a chi vuole, contro pronto pagamento, l'occorrente legname di preferenza ad esteri e ad un prezzo alquanto minore.

7.° Quello che si disse dei boschi appartenenti a tutta la Comune, vale anche per quelli appartenenti alle singole frazioni e sezioni comunali.

Così ne risulterà un utile alle Comuni, niun danno ai comunisti ossia agli abitanti, e un utile pubblico colla permanente conservazione ed utilizza-

zione dei boschi che verranno meglio amministrati e difesi.

Reggio, li 14 maggio 1838.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO B.

Estratto di supplica diretta nel 1840 *dal Rettore di Valbona al Duca Francesco IV.*

Al suddetto Rettore, che a nome dei suoi Parrochiani addimandava che S. A. declinasse dal proposito di fare acquisto dei Boschi Comunali per diverse ragioni, fu da quel Principe attergato il seguente Rescritto:

F. 6, F. G. — Prot. N. 3348.

« Il tagliar senza regola i boschi è il modo di togliersi per un vantaggio del momento la sussistenza avvenire, e questo non si può permettere. Del resto, se si è voluto comperare i Boschi Comunali in montagna, ciò è pel bene della popolazione, per conservare e meglio coltivare i boschi stessi, e conservare loro la legna per l'avvenire, mentre con ciò non si priverebbe nemmeno dell'uso del pascolo, meno soltanto un decimo dell'estensione d'ogni bosco, ove si sarà fatto il taglio, per lasciar alle piante giovani campo di crescere. »

Reggio, li 20 maggio 1840.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO C.

Ad una supplica diretta in nome collettivo a Francesco IV dagli abitanti del Groppo venne attergato il seguente Rescritto:

F. 95, F. 203. — Prot. N. 4714.

« Visto, e si conosce essere questi ricorsi e carpite sottoscrizioni giri di qualcuno, che vuol met-

tere del malcontento contro le disposizioni, che non tendono che al bene de' sudditi in generale. »

Reggio, 12 agosto 1845.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO D.

Ad un rapporto del Governatore di Garfagnana con cui esponeva gli estremi coi quali si avrebbe potuto vendere una boscaglia nella Valle di Fosciandora, piuttostochè farne vendita alla Camera Ducale, rispondeva del tenore seguente:

F. 3, F. G. — Prot. N. 3437.

« Si riscontri

» Che non vogliamo sforzare la Comunità di Fosciandora a venderci i suoi boschi, ma che non permettiamo nè che li venda ad esteri, nè che ne conceda il taglio totale, e meno ancora permetteremo estrazione dallo Stato del carbone. »

Modena, 15 giugno 1843.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO E.

Prot. N. 5334.

Al Delegato di Governo della Provincia del Frignano Nobil Uomo Giovanni Battista Barberi.

Essendo a Noi ben nota la cattiva amministrazione attuale dei nostri Boschi d'abeti e di faggi della Comune di Fiumalbo, che formar dovrebbero la principale ricchezza di quella Comune, e che, devastati come sono, ben presto cesseranno di dar un'entrata, abbiamo determinato che assolutamente si deve rimediare a questi disordini; quindi il nostro Delegato di Governo, Giovanni Battista Barberi, far dovrà alla Comune di Fiumalbo il seguente dilemma:

O la Comunità si risolve di vendere a noi i suoi
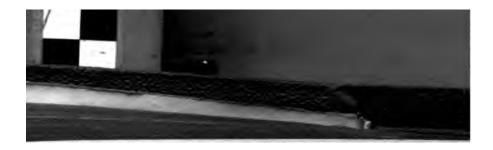
boschi, e Noi, che in tale compera cerchiamo l'utile pubblico permanente e non il nostro vantaggio privato, non solo pagheremo o assicureremo alla Comunità un'entrata di un 30 per 0/0 maggiore dell'attuale che tira da quei suoi boschi, ma di più, siccome li vogliamo coltivar bene e dividere in tagli regolari, divideremo in cento anni, ossia in cento tagli, i due boschi uniti del Faidello e delle Pozze da coltivarsi tutti ad abeti, e quello detto delle Verginelle lasciarlo tutto a faggi, diviso anch'esso in cento parti, ossia in cento tagli da farsi uno per anno.

Per dieci anni questi tagli saranno riservati dal pascolo delle bestie, onde dar tempo alle giovani piante di crescere, e poi vi si lascia andar le bestie e se ne riserva un'altra centesima parte e così di mano in mano. Della legna che si ricaverà ogni anno dal taglio in ognuno dei due boschi, si daranno gratuitamente fasci e stanghe, o rami da bruciare ai poveri, e si venderà a prezzo modico alli comunisti privati più comodi i fusti e la legna grossa da bruciare, e penseremo noi al pagamento d'un Sotto-Ispettore e di tre Guardaboschi, come anche alle spese di coltivazione, taglio ecc.

O la Comunità persiste in non volerci vendere detti boschi del Faidello e delle Pozze, e quello detto delle Verginelle, e in allora essa dovrà assoggettarsi alle seguenti discipline:

Noi, ossia l'Ispettorato de'Boschi, assumerà la direzione e custodia di detti boschi, nominerà e pagherà un Sotto-Ispettore e tre Guardaboschi, uno per ognuno dei tre boschi, dividerà ugualmente i boschi in tagli regolari, tagliandone soltanto una centesima parte d'ognuno ogni anno, lasciando le piante belle da semenza, e coltivando con seminare o trapiantare gli abeti nel bosco Faidello e Pozze, e coltivando i faggi in quello delle Verginelle. Sarà libero il pascolo in nove decimi di detti boschi, e la Comunità dovrà pagare annualmente 1200 franchi all'Ispettorato dei Boschi per rimborso delle spese

de'Guardaboschi e per le spese del taglio annuo. Il Vice-Ispettore e le spese di coltivazione resteranno a carico della Amministrazione de'boschi.

La Comunità di Fiumalbo scelga uno o l'altro dei due partiti, e ci faccia conoscere le sue determinazioni; ma uno dei due deve mettersi in esecuzione.

Cattajo, 24 agosto 1814.

Firm. FRANCESCO.

—

ALLEGATO F.

Prot. N. 3731.

Al Delegato di Governo della Provincia del Frignano N. U. Giovanni Battista Barberi.

Vista l'offerta che la Comunità di Fiumalbo ci fa del suo bosco ancora denominato di Castello, fornito di faggi, e situato in confine coi boschi della Comunità di Sestola, come da Rapporto del 22 aprile, acconsentiamo a trattare di tale acquisto, ma ci occorrono gli estremi della estensione approssimativa di detto bosco, del reddito che ne ritrae la Comune, ed essendo troppo vaga la domanda che venga fornita tutta la legna necessaria alla popolazione, questa va limitata.

Siccome poi nulla fu ancora determinato da Noi intorno alla stima da farsi dei boschi della Comunità di Fiumalbo delle Pozze, Faidello e Verginelle, stati a noi offerti da detta Comune, e in massima da noi accettati, così destiniamo che la stima di detti boschi venga fatta dal nostro Ispettore generale dei Boschi della Montagna Reggiana, Capitano Albertini, e dal Capitano Mirandoli dei Cacciatori del Frignano, in concorso d'un Delegato della Comune stessa di Fiumalbo, da sottoporsene poi a noi il risultato; il che potrà eseguirsi entro il prossimo mese di luglio. Avendo poi il Sindaco di Pievepelago, Conte Camillo Poggi, a noi verbalmente offerti a nome di
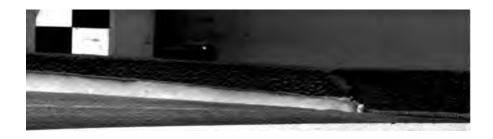
detta Comune i boschi di questa, e non essendo noi alieni dall' acquistarli, il nostro Delegato Governativo del Frignano ne interpellerà formalmente la Comune, facendone al caso fare la offerta in iscritto colle condizioni e denominazione dei boschi.

Se questo ha luogo, non resteranno da acquistarsi se non che i boschi della Comunità di Sestola, che sarà su di ciò opportunamente da indagarsi, volendo noi che le offerte ce ne vengano fatte spontanee dalle Comuni anzichè richieste.

Reggio, 30 maggio 1845.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO G.

Prot. N. 5903.

Al Ministro di Buon Governo, Conte Riccini.

Avendo varj Fiumalbini, pastori, ed altri individui della Comune di Fiumalbo non solo fatto opposizione al Capo-Ispettore dei Boschi Reggiani, Albertini, allorchè lo abbiamo destinato a visitare e stimare in concorso d'un Delegato della Comune. che era il Dottor del Re, e coll'intervento dell'Ingegnere Gaetano Mirandoli i tre boschi del Faidello, delle Pozze e delle Verginelle, attruppandosi e dichiarando che volevano impedire questa stima e la vendita di detti boschi, che, offerti a Noi regolarmente dalla Comune, furono da Noi accettati per comperarli, sotto condizioni vantaggiose al Comune stesso; ma di più avendo detti Fiumalbini fatta opposizione al Sotto-Ispettore dei Boschi e Guardaboschi, che si erano accinti d'ordine nostro a coltivarli, ed oltre ciò essendosi attruppati per volere nelle loro mani il Del Re, e per forzare la Comune a fare a modo loro. Non potendo noi tollerare simili disordini, commettiamo al nostro Ministro di Buon Governo di far arrestare i capi di questi tumultuanti che con ciò si resero rei di grave delitto, facendo però loro

sapere che, se senza opposizione si costituiranno, con ciò potranno meritare considerazioni di grazia, ma in ogni modo dovranno essere tradotti a Modena. Se poi facessero opposizione ancora, saranno trattati a rigore di legge. Noi commettiamo questo al Nostro Ministro di Buon Governo, al quale ne appartiene l'esecuzione, che potrà commettere al Delegato di Governo del Frignano. Ed è nostra volontà che sia ferma la vendita dei tre boschi, la cui trattativa essendo stata da Noi commessa al Delegato di Governo, N. U. Barberi, andiamo a scrivere ad esso onde la tenga ferma, e rischiari alla popolazione le vantaggiose condizioni per essa, che abbiamo fissate nell'approvare il contratto.

Modena, li 16 ottobre 1815.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO II.

Prot. N. 5905.

Monsignore,

Vengo assicurato che il Parroco di Serpiano (già noto a Monsignore), Don Zanotti, forse per effetto di sua semplicità, sia uno di quelli, che co' suoi discorsi imprudenti e critici, fomenta il malcontento d'alcuni Fiumalbini, per la vendita dei Boschi Comunali, che la Comune mi ha offerto, e che ho accettati. Io vidi questo Don Zanotti a Barigazzo, ove venne ad incontrarmi, e gli dissi su questo argomento che egli, come parroco, non aveva ad imbarazzarsi in queste cose, e che facea ben male a così suscitare il malcontento. Invece d'approfittarsi di questa ammonizione, sento che anche di poi siasi portato a Fiumalbo non senza sospetto d'aver continuato a tener simili discorsi.

Pregherei quindi Monsignore, come suo superiore ecclesiastico, ad ammonirlo che non s'imbarazzi in cose che non lo riguardano, e molto meno che parli in senso opposto alle disposizioni del Governo e mie.

Ho scritto anche al Cardinale Arcivescovo Opizzoni, riguardo a certo sacerdote Don Amidei, Fiumalbino, Cappellano a Gesso Bolognese, anch'esso promotore delle opposizioni e degli ammutinamenti dei Fiumalbini, acciò lo redarguisca nel modo che crederà opportuno. Voglio sperare che il parroco di Fiumalbo, Don Marchini, e suo fratello, siene estranei, e non si siano imbarazzati in questi affari, sebbene sappia che sono fra i contrarj alla vendita dei Boschi. Questo non è che un benefizio per la montagna, che a me costa e non rende; la difficoltà è di farlo capire a quella gente rozza e a ciò appunto i parrochi possono contribuire più d'ogni altro. Ella, Monsignore, so che seconda quanto può le mie viste, e le sono ben riconoscente, e con distinta stima sono

Modena, 15 ottobre 1845.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

A Monsignore Luigi Reggianini,
Vescovo di Modena.

—

ALLEGATO I.

Prot. N. 5904.

Al Delegato di Governo della Provincia del Frignano, N. U. Gio. Battista Barberi.

Non potendo Noi tollerare che restino impuniti i disordini accaduti nella Comune di Fiumalbo, e le opposizioni frapposte alla stima dei tre boschi a noi offerti in vendita dalla Comune, e da Noi accettati, e quelle opposte alla coltura di detti boschi, nonchè le violenze usate agli Amministratori Comunali, veniamo d'ordinare al Nostro Ministro di Buon Governo, al quale spetta la repressione di simili disordini, di far arrestare i capi della sommossa e di farli tradurre a Modena; che, se senza ulteriore opposizione si conformeranno a quest'or-

dine potranno da Noi meritar riflessi di grazia, altrimenti verranno trattati a rigore di legge. Intanto commettiamo ad esso Delegato di Governo del Frignano, come quello che fu da Noi incombenzato della trattativa per la vendita e compera di quei tre boschi del Faidello, delle Pozze e delle Verginelle, di ben rischiarare alla popolazione, a scanso d'equivoci e di sinistre interpretazioni, che solo a questi tre boschi si limita il contratto d'acquisto, restando gli altri boschi minori, come finora, proprietà della Comune; che essendosi stabilito regolarmente il contratto d'acquisto dei tre boschi suddetti, vantaggioso ai Comunisti ed alla Comune, questo deve assolutamente avere il suo effetto, e su ciò non transigiamo. Siccome poi i Fiumalbini fecero opposizione ed impedirono la regolare stima di detti boschi in concorso del Dottor Re, delegato a ciò dalla Comune, noi ora, come Sovrano, fissiamo il prezzo di detti tre boschi in centomila franchi, da cui si pagherà il 5 per 0/0 di frutto, finchè si trovi da investire opportunamente il Capitale. Nove decimi di detti boschi saranno liberi ed aperti al pascolo, e un decimo riservato quale bandita, e questo a scelta dell'Ispettore e Sotto-Ispettore dei Boschi, avendo riguardo che con ciò non venga inceppato l'ingresso del bestiame al pascolo nel resto. Per ora si preleverà il decimo a bandita, quale competerebbe su tutti i tre boschi, principalmente in quello del Faidello, e in qualche parte nelle Pozze, lasciando l'intero bosco delle Verginelle libero e aperto al pascolo; in occasione di regolari tagli da farsi, si darà fasci e legna da fuoco gratuitamente ai veri miserabili della Comune, e agli altri al prezzo di un terzo meno del prezzo corrente.

Il Delegato N. U. Barberi avrà cura di far ben conoscere al pubblico di Fiumalbo queste condizioni per esso vantaggiose, e li esorterà a rientrare nel loro dovere d'ubbidienza a scanso di misure ulteriori, che riuscirebbero dispiacevoli a loro ed a Noi.

Il Delegato farà loro conoscere come tutte le altre Comuni de' Nostri Stati, anche a meno vantaggiose condizioni, si trovano contente de' contratti fatti.

Finalmente commettiamo al Nostro Delegato di Governo del Frignano di far eseguire il relativo Rogito della vendita a Noi dei suddetti tre boschi.

Per ora soprassediamo ancora alle misure individuali verso alcune persone che direttamente o indirettamente fomentarono quelle opposizioni alla vendita dei boschi, essendoci per ora limitati a scrivere al Cardinale Arcivescovo di Bologna, accusando il Sacerdote Amidei, ed a Monsignor Vescovo di Modena riguardo al Parroco Zanotti, onde amendue sieno convenientemente redarguiti.

Modena, 16 ottobre 1845.

Firm. FRANCESCO.

Ho trovato accluse alle sue lettere del 13 ottobre le 3 ricevute dei Sotto-Ispettori dei Boschi, e qui rimetto la lettera del Sotto-Ispettore Aisi.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO L.

Prot. N. 6383.

Al Nostro Ministro di Buon Governo
Conte Riccini.

Che incarichiamo a far sapere alli 20 Fiumalbini in Modena attualmente arrestati, che, come ci siamo trovati obbligati a ricorrere a mezzi di rigore, quando varj Fiumalbini, e li qui arrestati principalmente, vollero tumultuosamente erigersi in giudice ed opporsi alla vendita de' Boschi Comunali, stati a Noi dalla Comune offerti e da Noi accettati sotto tali condizioni che avevano in vista tutti gl'interessi e vantaggi dei Comunisti Fiumalbini, unendosi persino in buon numero per far opposizione; così, ora avendo

da una Deputazione dei Fiumalbini venuta a Noi gran numero di spontanee sottoscrizioni d'individui abitanti di questa Comune, inteso come i Fiumalbini, riconosciute le loro mancanze, se ne mostrano pentiti, protestando della loro sommessione ed obbedienza, e che riconoscono il loro proprio vantaggio nella vendita a Noi dei loro boschi sotto così per loro utili condizioni; ci troviamo nel caso di poter sospendere le misure di rigore dando luogo alla clemenza, e quindi ordiniamo che li 20 Fiumalbini arrestati siano rimessi in libertà con facoltà di tornar a casa loro o anche dove portano i loro interessi, nella speranza che questa lezione gioverà loro per animarli a vieppiù mostrarsi a Noi sommessi e fedeli, con quella fiducia in Noi che crediamo di meritare; e dalla loro condotta avvenire dipenderà il cancellare dalla Nostra memoria quanto è accaduto in questa occasione, e che ci aveva indisposto verso quei sudditi che altre volte avevamo esperimentati sempre a Noi fedeli ed affezionati.

Modena, 30 ottobre 1845.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO M.

Prot. N. 7066.

Al Delegato Governativo del Frignano Nobile Uomo Giovanni Battista Barberi.

Dopo la nostra determinazione emanata in occasione della apparente opposizione, che taluni de' Fiumalbini vollero fare alla vendita a Noi dei loro Boschi Comunali del Faidello, delle Pozze e delle Verginelle, opposizione che si estese anche al non volere che si facesse la stima di detti boschi, in concorso d' un Delegato della Comune, cioè, che, vista questa irragionevole opposizione alla vendita ed alla

stima di detti boschi, determiniamo che il detto contratto di vendita dei tre boschi debba aver luogo, che Noi ne fissiamo il prezzo nella somma complessivamente di centomila franchi, dei quali pagheremo il frutto del 5 per 0/0, finchè la Comunità, di consenso del Governo, ne trovi un sicuro investimento, e con ciò assicuriamo alla Comunità un reddito di un 40 per 0/0 maggiore di quello che ne ha ritratto per adequato la Comunità in un decennio, e che per molti anni non poteva più sperare atteso l'essere ormai il bosco spoglio d'alberi maturi e di reddito, e le piccole pianticelle abbisognando molti anni prima di dar frutto, con che nulla avrebbe la Comunità ricavato, la quale anche male avrebbe potuto difendere i suoi boschi dai guasti e ruberie.

Abbiamo inoltre concesso il pascolo di 9/10 del complesso di detti boschi, lasciandolo per ora libero a maggior comodo dei pastori in tutto il bosco detto delle Verginelle, e riservando tutte la decima parte nel bosco del Faidello e delle Pozze.

Abbiamo accordato ai veri poveri delle Comuni fasci e legna da bruciare gratuitamente, quando si fanno espurghi o tagli in detti boschi, ed ai Comunisti non assolutamente poveri dando la legna a un prezzo modico più del corrente.

Su queste basi, che abbiamo esposte anche alla Deputazione della Comune a Noi in ottobre prossimo passato inviata a Modena, essa se ne dichiarò contenta; si passi ora a far il rogito e compir il contratto, chiamando a Modena i Delegati della Comune per istipulare il rogito e sottoscriverlo per così compiere questo affare.

Il contratto avrà il suo principio col 1.° dell'anno 1846 prossimo venturo: i confini dei boschi s'intendono dover essere quelli che sempre furono dalla Comune riconosciuti, e che sono documentati dagli Atti della Comunità, e questi dovranno in avvenire essere rispettati e conservati.

Il Nostro Delegato Governativo del Frignano re-

sta da Noi incaricato della esecuzione di quanto qui sopra fu da Noi determinato.

Modena, 19 dicembre 1845.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO N.

Prot. N. 171.

Al Delegato Governativo del Frignano
Nobile Uomo Giovanni Battista Barberi.

Pel riprovevole ed insolente contegno dall'anziano Pizzi della Comune di Fiumalbo, in occasione che venne deputato con tre altri, fra cui il Sindaco della Comune, pel rogito da farsi della vendita a Noi di quei tre boschi Comunali, oltre varie insolenti proposizioni, essendosi permesso di partir per la Toscana alcune ore prima dell' ora stabilita per segnare il rogito, a cui egli assicurò d'intervenire, Noi lo consideriamo come un esiliato volontario, e lo esiliamo per sempre dai Nostri Stati, sotto la comminatoria di arresto se vi si farà trovare, il che è da farsi a lui intimare, e da rimpiazzarlo poi nella Comunità.

Modena, li 12 gennajo 1846.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO O.

Il Delegato Governativo della Provincia del Frignano, ora in Modena.

Al signor Vicegerente in Pievepelago.

Modena, 12 gennajo 1846.

Il Dottor Giosafatte Pizzi di Fiumalbo si ritrovava alla Capitale da alquanti giorni colla veste d'Anziano Comunale, e gli era stato imposto di non partire dalla città se non sentita la mente Sovrana. In questa mattina il Pizzi, nel modo il più

recondito e sleale, è ritornato a Fiumalbo, e informata S. A. R. su ciò ha manifestata indegnazione, incaricandomi d'invitare la S. V., come ora faccio, a chiamare immediatamente avanti di lei il Pizzi, affacciandogli la grave violazione dei Comandi Supremi, e *dichiarandogli che viene perpetuamente bandito dagli Estensi Dominj, dai quali dovrà escire entro le 24 ore dall'intimazione formale, a cui sarà sottoposto, e colla comminatoria d'arresto personale, e d'essere accompagnato ai confini dalla Pubblica Forza, comunicando ciò ai Comandi dei Cacciatori attivi e volontarj per lo sfogo delle Ordinanze dell'Altefata A. S.* Del precetto, da redigersi nelle consuete forme, sarà contenta la S. V. di farne trasmissione in copia al mio Dicastero: nel caso poi in cui il Dottor Pizzi fosse partito per l'Estero, Ella non ommetterà di far consegnare o affiggere il *Precetto stesso* all'abitazione di colui, e ciò a presenza testimoniale, affissione da eseguirsi altresì nei locali delle Dogane, ai confini cioè del Ducato. La chiamata del Pizzi avrà luogo anche di notte, se in tal tempo le perverrà questo mio foglio; e tale è la R. intenzione.

Le ripeto i sensi della più distinta stima.

Firm. Barberi.

Per copia conforme all'originale esistente agli Atti di Carteggio Criminale dell'in allora Vicegerenza di Pievepelago sotto il N.° 15.

Dalla Cancelleria della Giusdicenza di Pievepelago. Questo giorno 1.° settembre 1859.

Firm. Dott. Venturini.

ALLEGATO P.

Altezza Reale.

Il Dottor Giosafatte Pizzi di Fiumalbo, servo umilissimo e suddito fedelissimo di N. A. R. umilmente espone:

Che sul finire del dicembre del perduto anno 1845,

venne chiamato a Modena nella sua qualità di Anziano Comunale di Fiumalbo, e in concorso dei di lui colleghi, dal signor Delegato Governativo di Pavullo, all'oggetto di effettuare definitivamente la vendita dei Boschi Comunali a S. A. R. Francesco IV, di cara ed eterna ricordanza.

Ma la tenuità di un prezzo arbitrario e la mancanza e l'esclusione di quei patti e condizioni indispensabili alla Pastorizia, unico reddito dell'alta montagna, le quali erano state sostanzialmente inserite nei precedenti verbali o compromessi di vendita, misero il Petente nella impossibilità di sottoscrivere il contratto troppo lesivo la di lui coscienza e l'interesse di quella Popolazione, per cui ad onta di lusinghe e successive minaccie, dichiarò altamente, a voce e in iscritto, di non volersi firmare, e domandò in forza di tale protesta di tornare in patria, e gli fu accordato dal citato signor Delegato Governativo. Nella notte del 13 gennajo prossimo passato giunse al proprio paese, e nella notte stessa fu ordinato al Tribunale di Pievepelago d'intimargli il *bando perpetuo dagli Stati Estensi*, con ordine di essere fuori dai confini entro il termine di 24 ore. Il supplicante sapeva di non aver delitti, sapeva essersi rifiutato a sottoscrivere non per opposizione alla Sovrana mente, ma per salvare la propria coscienza; conosceva che da niun processo, da nessuna condanna emanava il di lui esiglio, e che doveva entrare in istati stranieri senza neppure un passaporto col quale potesse chiedere asilo e protezione ad altra Potenza; ma pure ubbidì al cenno superiore, che fu quello del Delegato predetto. L'esercizio del Notariato, che il supplicante avea circa da tre anni intrapreso, e una piccolissima gleba di terra ereditata dal defunto suo Padre non bastavano ad alimentarlo convenientemente, ed ora profugo, errante per le Maremme Toscane, in mezzo ai pericoli della vita, e costretto a spirare un'aura insana, e vendere quel poco terreno che possiede in Fiumalbo, e poi.... a morire di fame

contuttociò egli non muove lagnanze sulla causa del suo destino, e solo implora che V. A. R. si degni volgere un benigno sguardo verso un infelice che parla con tutta verità, e consoli una desolata sorella e tre infelici fratelli che passavano con santa pace giorni sereni in seno alla tranquillità e contentezza.

Non cessa il supplicante di porgere suppliche all'Altissimo per la conservazione della R. A. V., alla quale profondamente s' inchina.

Che dalla grazia ecc.

Umilissimo, Devotissimo Servo e suddito Fedelissimo,
il Petente.

Il Duca rescriveva:

« Vista la presente, e ritenuto l'unito promemoria, non si può prendere in alcuna considerazione la domanda del Pizzi, specialmente per avere voluto malignamente travisare alcune circostanze essenziali, che stabiliscono la di lui mancanza che gli meritò il bando da questi Stati. »

24 aprile 1846.

Firm. FRANCESCO.

ALLEGATO Q.

Il Dottor Giosafatte Pizzi di Fiumalbo, fu nel 1848 acclamato dal suo paese Segretario del Comune, anche per ristorarlo dei danni dell'esilio, cui fu condannato da Francesco IV per non aver voluto, come Anziano Comunale, acconsentire alla vendita dei Boschi Comunali nel principio del 1846. Francesco V, per mezzo del Delegato di Pavullo, ordinò nell'agosto 1850 la dimissione immediata dello stesso Dottor Pizzi, come risulta dal Dispaccio seguente:

N. 84. Prot. Segr., Sez. IV.

Il Delegato Ministeriale dell' Interno per la Provincia del Frignano.

Alla Comunità di Fiumalbo.

Pavullo, 16 agosto 1850.

Conoscendosi positivamente che il signor Dottor Giosafatte Pizzi di codesto Capoluogo, fu dall' intruso Governo Provvisorio nominato a Segretario in codesto Comune, e che il signor Luigi Benucci fu promosso Vice-Segretario, con aumento di soldo, presso codesto Comune istesso, e che ambedue hanno proseguito in detta qualità anche dopo il ripristinamento dell' attuale legittimo Governo in onta alla Sovrana disposizione in proposito, non avendo nè l' uno nè l' altro ottenuta sovrana nè ministeriale Sanzione: si ingiunge alle SS. LL., in esecuzione dei venerati Sovrani ordini, di dimettere immediatamente il primo, e di ripristinare il secondo nelle sue incumbenze di scrittore, e con quel soldo che percepiva prima delle passate politiche vicende; e così pure di manifestare sollecitamente il nome di quel qualunque altro Impiegato dipendente da codesto Comune, che si ritrovasse in simili circostanze, o fosse stato promosso con aumento di soldo dal detto Governo Provvisorio.

Non ommetto poi in fine di significarle che loro correva stretto obbligo di aver manifestato altrettanto prima d'ora, poichè in tal modo si sarebbero risparmiate dispiacenze per parte della Superiorità, e le protesto la mia distinta stima.

Fiumalbo, 26 agosto 1859.

Pel Segretario Assistente,
L. MONTANARI, *Aggiunto.*

Firm. JACOLI.

Per copia conforme
Il Podestà, Firm. LADORINI.

ALLEGATO R.

Nel 1851 fu dalla Comunità di Fiumalbo aperto il Concorso per la Carica della Segreteria Comunale da eleggersi a suffragi del Consiglio Comunale. Il Dottor Giosafatte Pizzi, che ne era stato rimosso per ordine Sovrano nel 1850 per la ragione che la di lui nomina, derivata dal Governo Provvisorio nel 1848, non aveva ottenuta nè la sovrana, nè la ministeriale approvazione, avanzò domanda per detto impiego, senza che nessuna Autorità gli avesse interdetto di concorrere, e il Consiglio, nell'adunanza del 7 ottobre 1851, ad unanimità di voti, lo nominò Segretario. Francesco V punì il Consiglio, dichiarandolo sciolto e decaduti i membri del medesimo per sempre dall'esercizio di Consiglieri.

Eccone il Decreto Sovrano riportato dal Ministro dell' Interno:

N. 3. Prot. Segr., Sez. II.

Pavullo, 28 gennajo 1852.

Il Delegato Ministeriale dell' Interno per la Provincia del Frignano.

Alla Comunità di Fiumalbo.

L' Eccelso Ministero dell' Interno, con ossequiato suo Dispaccio 26 corrente N. 416 Prot. Segr., Sez. II, mi partecipa che S. A. R., al seguito di avere cotesto Consiglio Comunale ad unanimità di voti proposto a Segretario il già dimesso Dottor Giosafatte Pizzi, si è degnata di emettere il seguente venerato Decreto:

N. 224.

« Vista la cattiva condotta del Consiglio Comunale di Fiumalbo, decretiamo che il medesimo venga disciolto, e che nelle nuove nomine si evitino tutti i membri attuali.

» Che se il medesimo sarà di nuovo animato da cattiva disposizione come lo è ora, procederemo a

decretare la soppressione di quel Comune, che verrebbe incorporato al vicino di Pievepelago. »

20 del 1852.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segret. di Gab.*

Firm. JACOLI.

Fiumalbo, 26 agosto 1859.

Per copia conforme
Il Podestà, Firm. LADORINI.

RELAZIONE

sugli Stati d'assedio, e sopra li Giudizj e specialmente delle Commissioni Militari speciali di Carrara negli anni 1855 a 1857.

Erano scorsi appena quattro anni dacchè il Governo Estense era stato ristaurato dagli Austriaci nelle Provincie dell' Oltre Appennino, che nel Comune di Carrara, ma specialmente nelle Ville di Miseglia, Bedizzano, Gragnana e Torrano, cominciarono a farsi frequenti le risse, e colle risse le mortali ferite e gli omicidj. Nè tardò molto che le aperte contese si convertirono in premeditati assassinj, ne' quali l' audacia de' sicarj giunse al segno, che di pien giorno, ed in mezzo alla frequenza del popolo si osò di colpire la vittima senzachè si erigesse un braccio a difesa, o che una voce si elevasse a rendere testimonianza del reo.

Questo stato di cose, nuovo affatto in quei paesi poc'anzi tranquilli e di miti costumi, doveva avere pur troppo una causa ben grave e recente. Il Governo Estense suppose, e tentò di insinuare la credenza che il male derivasse da un fiero proposito di setta, avida di sangue, e nemica d'ogni umano e civile consorzio, e ritenne di darne la prova, col rendere di pubblica ragione molte sentenze di una

Commissione militare, che condannò diverse persone alla galera, per causa di associazione a società segreta, che ora qualificò per Massonica, ora dei Carbonari, o Franchi Muratori, ed ora dei Mazziniani, e tal fiata con tutti questi nomi, dando così solenne documento della propria ignoranza e della patente insussistenza del fatto, che serviva di titolo all' applicazione della pena. Ma il vero si è, che la causa primaria ed esclusiva di tutti questi delitti di sangue derivava dall' iniquo procedere della Polizia, che dopo il ristauro del 1849 aveva accordato uno sfacciato favore al partito retrivo, perseguitando con cinica e sistematica brutalità il partito liberale. A ciò si aggiunsero le crudeli sentenze e li più crudeli procedimenti delle Commissioni militari, l' infame tirannia dei Comandanti degli stati d'assedio, e più di tutto il contegno irrisorio e la spavalda tracotanza delle Spie e dei Sanfedisti, che finirono per esacerbare gli animi in modo che l'assassinio parve o fu creduto necessario spediente di popolare giustizia, nello scopo di supplire a quella che ogni giorno veniva diniegata dalla pubblica Autorità.

Molte persone spettabili di quei luoghi assicurano che dopo il ristauro del 1849 un Impiegato della Polizia Estense, nell'intento di procacciare proseliti al Governo, aveva indotto alcuni individui, noti per fanatismo reazionario, ad aggregarsi alla famigerata setta dei Sanfedisti, preferendo quelli che erano più compromessi per pubbliche e private ribalderie. Spalleggiata ed eccitata da simile genia, non è a dire come la Polizia procedesse ardita ed insolente nelle sue persecuzioni. Una denuncia occulta destituita di ogni principio di prova, purchè procedente dalla bocca di un affigliato, bastava per rovinare un galantuomo; il quale era immancabilmente perquisito nel sacrario dei domestici lari per essere poi arrestato e tradotto in sudicio ed oscuro carcere, dove si lasciava languire per settimane e mesi, senza che potesse conoscere l' accusa, o se ne do-

mandava si chiedeva l'inchiesta, e gli veniva risposto coll'impertinente ammonizione, *che per l'avvenire si dipartasse meglio e che avesse giudizio.* Se questo disgraziato aveva la sorte di scampare dal carcere, era certo di andare soggetto ad un politico precetto, le cui prescrizioni lo costringevano a ritirarsi a casa dall'Ave-Maria della sera a quella del giorno seguente, o gli vietavano la compagnia di qualche amico, o di sortire liberamente dal Comune. Se per lo contrario il partigiano della Polizia offendeva il liberale, l'Autorità faceva orecchi da mercante; e nei casi più gravi, se faceva mostra di procedere, non passava gran tempo che l'inchiesta veniva troncata a mezzo da un Chirografo del Duca, che anticipava la grazia del colpevole, o che decretava la sospensione del processo. Da ciò nacque in quei paesi l'idea malaugurosa, che l'Autorità non volesse fare giustizia, e che fosse necessario e lecito di farsela da sè stessi; per conseguenza cominciarono a prorompere le passioni, che si manifestarono poi con eccessi tanto più disastrosi e terribili, in quantochè la natía fierezza di quei popolani non era mai stata mitigata da una buona educazione, per effetto di quel sistema di oscurantismo e di opposizione ad ogni civile e morale progresso, che ha reso celebre il Governo degli Austro-Estensi nei fasti del cieco ed ignorante dispotismo.

Un giorno fu ucciso con arma da fuoco il Parroco di Miseglia nel mentre che processionalmente funzionava fuori della chiesa. Il ritratto di costui ci fornirà un'idea del carattere e della moralità delle persone che in quell'epoca infausta rimasero vittima della popolare vendetta.

Adolescente, si portò agli studj a Pisa, dove si allogò in casa di una meretrice, di nome Claudina, che faceva mercimonio di sè e di altre sue pari. Il consorzio della Claudina approdò siffattamente al buon cherico, che, fattosi prete, e salito in carica di Rettor d'anime, non fu mai più visto sì zelante

ed assiduo uccellatore di donne. Tendeva reti a libere e spose, ed ebbe due figli da una donna conjugata, il cui marito ne sentì sì fiero dolore, che abbandonò la casa, e recatosi all'estero, vi morì. Sebbene lo scandalo fosse flagrante, la Polizia e il Vescovo nol vedevano, perocchè essendosi chiarito sfegatato sostenitore del Governo, in luogo di censure, aveva conseguito protezioni ed onori. Fatto cappellano delle Milizie di riserva, teneva corrispondenza continua colle prime cariche militari e politiche del luogo, vivendo con molti degli Impiegati in dimestichezza grande, i quali poi invitava a casa ed onorava con lauti banchetti e con espansive distinzioni. Aveva pure carteggio col Duca, e nella visita del cadavere gli si trovarono lettere autografe del Principe, miste ad altre carte contenenti ricordi amorosi di donne, che la decenza non permette di specificare. Era quindi in concetto di spia, e tutti ne sperimentavano la maligna influenza sul Governo, cosicchè la di lui morte, fatta astrazione dal mezzo, fu considerata come un sollievo per quel povero paese.

Continuando pertanto gli omicidj, il Governo cominciò a ricorrere ai mezzi di rigore, incaponito nell'idea che derivassero da una setta antipolitica, che avesse formato il proposito di immolare i di lui più cappati aderenti.

Un primo Decreto del Duca delli 26 agosto 1854, ordinò il disarmo generale del Comune, prescrivendo la consegna delle armi da fuoco e da taglio, e di ogni sorta di munizione, sotto minaccia della galera dai 5 ai 20 anni. Nello stesso tempo assoggettò alla pena della fucilazione l'omicidio e il ferimento proditorio, in qualunque modo commessi; e gli attentati di omicidio punì colla galera da 20 anni a vita, volendo che fossero giudicati con processo sommario, e con unica sentenza, dalla Commissione militare, che aveva instituito con giurisdizione sopra tutto lo Stato, coll'Editto delli 4 gennajo dell'anno medesimo. Per un riguardo *alle persone note per il loro at-*

taccamento al Governo, permise al Ministero di Polizia di rilasciare qualche permesso individuale di ritenere e portar arme a propria difesa o per uso di caccia, lasciando così le persone *non attaccate al Governo* in piena balía dei facinorosi e spoglie dei mezzi di difesa. Contemporaneamente il Ministro di Buon Governo, colla Notificazione del 1.° settembre 1854, imponeva ai proprietarj delle cave dei marmi di compilare le note degli operaj, e degli individui componenti le loro famiglie, che lavoravano sotto di essi e di presentarle entro 24 ore alla Polizia; come pure di denunziare in prevenzione alla medesima le variazioni che intendevano di fare nel personale dei lavoratori. A queste vessazioni aggiungeva un precetto infame, quale era quello di obbligare li predetti proprietarj all'odioso e disonesto dovere della delazione, verso quei loro operaj, che avessero durante il lavoro dato luogo ad osservazioni, sia rispetto alla morale, *che a principj* politici, comminando in caso di ommissione una multa non lieve.

Oltre queste straordinarie misure, la Polizia cominciò a rincarire la dose degli ordinarj soprusi, aggiungendovi vessazioni e licenze non più usate contro gli operaj stranieri, che non ammetteva nello Stato, sebbene muniti di regolari recapiti, o che improvvisamente sfrattava dai lavori, solo perchè appartenenti al finitimo Piemonte, officina di pessimi ribaldi e di feroci rivoluzionarj, come era solita di predicare ne' di lei rapporti segreti, e nell'intimità dei privati colloquj.

Non è quindi meraviglia se l'economica e morale prosperità del Paese non tardò molto a risentirne pregiudizio. L'operajo estero, che era allontanato dallo Stato, non poteva essere surrogato dall'operajo indigeno, che non aveva volontà nè capacità di applicarsi a quella specie di opera; quindi il proprietario della cava era obbligato di licenziare gli altri lavoratori che dipendevano dall'operajo sfrattato, e costoro dovevano vivere in ozio forzato, con indici-

bile detrimento di sè stessi, delle loro famiglie e della pubblica tranquillità. Quell'altro operajo che veniva cacciato nel fondo di un carcere per lieve mancanza o per odio di parte, lasciava quasi sempre prive di alimento e di appoggio la moglie o le figliuole, che non avendo altri consiglieri che la fame e la miseria, erano poi indotte a disperate risoluzioni, con iscapito irreparabile del pubblico e privato costume. L'inerzia del carcere disavvezzava inoltre l'operajo dalle pristine abitudini, e ne sortiva più propenso all'accidia ed alla dissipazione; o se ciò non accadeva, nel rientrare nella povera casetta vi trovava lo sconforto e la disperazione, contemplando gli irreparabili guasti che aveva nel frattempo sofferto il suo meschino peculio. D'altra parte, il commercio dei marmi, che forma la invidiata ricchezza di quel paese, andava deperendo ogni giorno di più, perchè, mancando le braccia al lavoro, mancava la materia che doveva alimentarlo, e coloro che avean commissioni, o che si erano obbligati con promesse anticipate, dovevano disdire i contratti, o mancare alla pattuita parola. Scemava quindi il credito delle persone, o delle ditte commerciali, che dovevano ingolfarsi in dispendiose e lunghe controversie di indennità, o di lucri cessati, le quali, se non rovinavano affatto il loro patrimonio, vi portavano però una scossa abbastanza forte per comprometterne la rigogliosa floridezza.

Le persecuzioni, la miseria, l'ozio e le altre cagioni di malcontento e di mal essere che abbiamo fin qui accennato, contribuendo ad eccitare gli odj e le passioni sregolate, dovevano contribuire alla moltiplicazione dei delitti; il che essendosi pur troppo verificato, il Duca venne nella determinazione di aggiungere novelli rigori agli antichi e di spiegare un sistema di non più udita severità. Per ordine espresso del medesimo, la città ed il comune di Carrara furono per due volte posti in istato d'assedio, ed ebbero due Commissioni militari speciali, incaricate di inquisire e di giudicare con subitaneo pro-

cedimento, li rei di alto tradimento, di omicidj, ferimenti e loro attentati e di detenzione e porto d'armi di qualunque specie.

Il primo stato d'assedio, pubblicato nel 1855, durò circa un anno. Ne era comandante ed arbitro il Tenente-Colonnello Casoni, uomo nato di basso luogo, ma salito rapidamente in alto, per merito di arcani servigi, e soprattutto per avere nel 1848 giurato fedeltà a Carlo Alberto ed essersi mantenuto in corrispondenza occulta cogli Austriaci, il quale contegno gli valse dal Duca accrescimento di grado e titoli di leale servitore di Casa d'Este, e dall'Imperatore Francesco Giuseppe la Croce ben applicata di Cavaliere dell'Austria. Rozzo e duro di modi, come tutti quelli che crescono nella militare carriera con educazione austriaca, univa ad una estrema violenza di carattere l'ignoranza più supina di ciò che era giusto od ingiusto, e per sopraggiunta era dominato da irrefrenata ambizione di salire in cima, che lo rendeva docile ad ogni cenno del padrone, e studioso esploratore di quello che più poteva soddisfarne le passioni o blandirne l'appetito di dominio.

La Commissione militare, che nel primo stato d'assedio esercitò il duplice ministero di inquisire e di condannare, aveva residenza in Massa, ed era composta di soldati Estensi di diverse gradazioni, dal gregario, cioè, al maggiore, che ne aveva la presidenza: tutti però distinti per incredibile ignoranza delle Leggi che dovevano applicare, e tutti, dal più al meno, prevenuti contro ai poveri inquisiti, essendo stati educati a quella feroce scuola servile che insegnava l'assoluta intolleranza delle contrarie opinioni, e che riguardava il liberalismo come il più acerrimo e mortale di lei nemico. Sospettando che il Giudice processante ed il Fiscale potessero, laddove fossero eletti nella Magistratura giudiziaria, influire in senso mite sopra i membri della Commissione, o per osservanza delle forme legali sottrarre qualche individuo alla pena, il Duca si faceva prestare dal Maresciallo Radetzky un Auditore di Guerra;

che mandò a Massa, a vigilare, anzi ad istruire i processi, ed a compilare le sentenze della Commissione. Costui si chiamava Ghöl, noto nel Lombardo-Veneto per severità di modi, e persuaso con ingenua convinzione che la penale giustizia altro non fosse che un mezzo d'intimidazione ed uno spediente politico di Governo.

Questo Auditore però era un portento di moderazione e di clemenza, a petto dell'altro Auditore croato, che esercitò lo stesso ufficio nella seconda Commissione, perchè se le minaccie, le suggestioni, il rigore, le perfide lusinghe, i tradimenti, ed ogni altra specie di arti nefande furono dal medesimo usate verso gli infelici captivi, per indurli a coatte confessioni ed accuse, non giunse per altro, come avvenne sotto il secondo, alle nervate, ai colpi di bastone, al digiuno ed alle macerazioni, nè sparse sangue umano sul palco per condanne all'estremo supplizio. Anzi, se dobbiamo prestar fede ad uno degli impiegati della Commissione, quest'ultimo risultamento non soddisfece il Duca, perchè, finiti i processi, il Ghöl ottenne bensì la decorazione di Cavaliere dell'Aquila Estense, ed altri pubblici segni di regio favore, ma in privato ebbe rimproveri e fredda accoglienza, e non sapendo a qual colpa attribuirlo, ebbe avviso dall'altro Auditore austriaco, che aveva residenza in Modena, che il Principe avrebbe desiderato che si fosse sparso sangue a terrore dei malvagi, e per dare sfogo alle esigenze di quella strana giustizia, che nel di lui più puro concetto equivaleva al puntuale soddisfacimento della volontà Ducale.

Gli altri impiegati che lavoravano in qualità di Cancellieri e Scrivani sotto la direzione del Ghöl, non erano, a quel che pare, cattivi, se ne eccettui uno, che qualche inquisito ha dipinto molto servile all'Auditore, ed ipocritamente lusinghiero coi detenuti. Vi erano però due Sergenti Profossi, chiamati appositamente dall'armata Austriaca, per la custodia delle carceri, i quali, servendo con apatica e scru-

polosa devozione alle viste dell'Auditore, erano ora truci ed ora clementi coi carcerati, a seconda che piaceva al loro Superiore l'uno o l'altro contegno, per lo scopo propostosi nell' inquisizione.

Il secondo stato d'assedio fu proclamato nel giorno 6 ottobre 1857, e durò fino al 1.° agosto 1858. In quest' epoca il Duca, bandendo con apposito manifesto, che si era ottenuto lo intento di gastigare li rei dei commessi assassinj, e che la tranquillità e l' ordine eran tornati a stanziare nel territorio di Carrara, sciolse la Commissione militare speciale, ritirò da quel Comune le truppe col Comandante e coll'Auditore, ma stabilì che i processi pendenti si continuassero ad istruire col metodo sommario militare, e che fossero rimessi alla Commissione di Modena pel giudizio finale; lasciando poi al Comando dei Dragoni ogni potere militare e politico, con facoltà trascendenti l'ordinaria competenza delle altre Autorità.

Dopo i rivolgimenti del 1848, il Duca, volendo riorganizzare il Corpo Dragoni, che presso di noi rappresentava la Forza politica dello Stato, in modo che corrispondesse alle proprie mire, che eran quelle di avere un pugno di satelliti sempre disposti a fare man bassa sui liberali, portò seco dal Campo Austriaco un Maggiore Tedesco, e gli affidò la formazione di quel Corpo. Non è a dire come costui cercasse di servire alle buone intenzioni del serenissimo Padrone. Terminata l'organizzazione, il Tedesco, cresciuto di grado, e fregiato dell'Aquila Estense, se ne tornò al servigio Imperiale, e gli successe un altro Austriaco, il Cavaliere Maggiore De Wiederkhern. Costui venne in Modena preceduto da mala fama di commesse crudeltà; ma per alcuni anni non ebbe occasione di svelare l' indole fierissima che gli trapelava dagli occhi; se non che, andato al Comando dello stato d' assedio di Carrara, mostrò ben presto come, al paragone, il primo Comandante Casoni fosse un tipo di dolcezza e di umanità, e come il Principe avesse finalmente tro-

vato l'uomo, che avrebbe ad usura corrisposto alle sue più intime e naturali aspirazioni.

La storia fedele di quanto operò questo mostro nel breve periodo che comandò lo stato d'assedio di Carrara chiarirà ben presto se il giudizio che abbiamo portato di lui sia esagerato e men conforme al vero.

L'Auditore militare spedito a processare e giudicare li rei di omicidio e di delitti politici durante il secondo assedio, si chiamava Francesco Gentilly, croato di stirpe e di istinti, si vantava di essere cresciuto rapidamente pei gradini della gerarchia, in ricompensa delle infinite fucilazioni che aveva saputo decretare per conto dell'Austria in questa misera nostra Italia.

Egli era venuto in Modena nell'agosto del 1857 per sostituire l'altro Auditore Tedesco, che era morto d'apoplessia in una festa di ballo di Corte. Giovine di bell'aspetto, a prima giunta attraeva; ma considerato davvicino, ti sentivi invadere da un sentimento ineffabile di ribrezzo; chè l'ambizione, l'albagia, la tracotanza, la ferocia, il freddo calcolo, la spietata indifferenza, il crudele sarcasmo, e tutte le più laide e vili passioni avevano pur troppo albergo sotto quelle ingannevoli e formose sembianze. I fatti lo dimostreranno ben presto.

Prima però di narrare le opere nefarie delle due Commissioni militari, descriveremo quali furono le leggi degli stati d'assedio di quell'infelice paese.

In primo luogo tutte le Autorità civili, criminali e politiche furono assoggettate nell'esercizio delle loro funzioni al Comandante militare, che è quanto dire, all'arbitrio dispotico ed alla prepotenza brutale di un soldato arrogante, superbo e violento.

Fu eretto, in secondo luogo un Tribunale speciale militare influenzato da un Auditore straniero, che inappellabilmente e con arbitraria forma di procedimento doveva giudicare i reati di alto tradimento, di omicidj, ferimenti e loro attentati, di porto e ritenzione d'armi, di eccitamento alla diserzione di un soldato, e di resistenza alla forza.

A tutti questi reati fu minacciata la pena di morte da eseguirsi 24 ore dopo la sentenza; riservato, anzi trasfuso il diritto di grazia nel Comandante militare dell'assedio.

Gli insulti verbali o reali ai funzionarj pubblici od ai militari, e l'eccitamento alla mancanza del loro dovere furono puniti con pene ad arbitrio; l'ubbriachezza ed ogni sorta di politica dimostrazione non compresa nell'alto tradimento, ed in generale tutte le contravvenzioni contemplate nel Regolamento di Polizia vennero minacciate con pene arbitrarie o con colpi di bastone, secondo i casi e il buon volere del Comandante militare. Fu prescritto di tener chiusi tutti i luoghi di pubblico convegno, come Osterie, Caffè e Negozj d'ogni sorta, e di ritirarsi in casa dall'Ave Maria della sera sino a quella del mattino successivo, come pure di denunziare ogni forestiere albergato nelle locande o nelle case private, sotto comminatoria di pene corporali, di carcere o multa, a beneplacito come sopra. Proibiti rigorosamente gli assembramenti in numero maggiore di tre persone, con ingiunzione alla forza di intimare lo scioglimento, e di far uso delle armi, e con minaccia di pene corporali; e perchè la Commissione inquirente potesse applicare la pena di morte in una sfera più larga e con maggiore facilità, il Duca, violando il sacro principio della non retroattività della Legge, dichiarò con Chirografo delli 7 ottobre 1857 che per gli omicidj ed assassinj avvenuti anteriormente allo stato d'assedio, si applicasse la pena di morte ai minori d'anni 18, derogando all'Articolo 61 del Codice Criminale. Collo stesso Chirografo derogò eziandio agli Articoli 551, § 2, e 555 dello stesso Codice Criminale, prescrivendo che le Guardie di Polizia facessero piena fede in Giudizio, sebbene in numero minore di tre, e qualunque fosse la materia sulla quale erano chiamate a deporre, e che la piena prova per indizj emergere potesse dall'incolpazione giurata di due Correi contesti.

Li processi pendenti relativi e delitti avvenuti prima dello stato d'assedio, volle che fossero tolti ai Tribunali ordinarj, e passati pel loro completamento al Consiglio di guerra, togliendo in tal modo agli inquisiti le guarentigie del rito ordinario e il diritto dell'appello, e della revisione (Chirografo 3 ottobre 1857); e con manifesta violazione degli Articoli 248 e 249 del Codice di Processo Criminale, ordinò che le procedure sospese dai Tribunali per insufficienza di prove fossero riprese dall'Auditore Militare, quantunque mancasse l'estremo richiesto dalla Legge, della sopraggiunta cioè di novelli indizj.

La città di Carrara e le ville di Torano, Bedizzano, Miseglia, Colonnata, Gragnana, Castelpoggio, Sorgnano e Fontia furono occupate militarmente con un numero sproporzionato di Truppe, ponendo a carico del Comune il soprassoldo degli ufficiali e dei soldati; gli alloggi dello stato Maggiore, la biancheria e le mobiglie del medesimo, l'olio, il combustibile, ed il bucato pei soldati, e molte altre spese che ne' soli due stati d'assedio ammontarono alla somma enorme di italiane L. 47,797. 39. A carico del Comune si posero eziandio con distinti Chirografi Ducali molte pensioni in pro delle famiglie degli uccisi, e per insulto maggiore si aggiunse che il Comune avrebbe avuto diritto di rivalsa contro gli autori del delitto, qualora si fossero scoperti. Il Comune in forza di cotali Decreti fu costretto di sostenere la non tenue spesa di italiane L. 7335. 52. Tutte le armi da fuoco e da taglio vennero nuovamente ritirate e spedite alla Cittadella di Modena, nè si restituirono più ai legittimi possessori, quantunque ne avessero la detenzione per regolare anteriore permesso della Polizia Estense. Per tal modo furono defraudati di un valsente approssimativo di italiane L. 9745. 92.

E quasichè quella mal capitata popolazione non fosse abbastanza emunta, il Duca fece imporre agli operaj ed agli agricoltori non possidenti la tassa personale di 6 (sei) centesimi giornali, da versarsi

nella Cassa del Militare, senza darsi alcun pensiero delle critiche e stringenti circostanze in cui versavano per effetto dei raccolti scarsissimi, per non dire mancanti, dell'uva, dell'olio, e del tracollo più che sensibile toccato al commercio dei marmi (Chirografo 6 dicembre 1857 N. 4035).

Il Comandante lo stato d'assedio aveva inoltre ampie e non circoscritte facoltà, delle quali pur troppo fece un deplorabile abuso. Poteva egli sfrattare in massa i lavoratori stranieri impiegati nelle cave, senza riguardo ai bisogni dell'escavazione, alle esigenze del Commercio, al tempo che avevano dimora nello Stato, ed ai rapporti di famiglia, di parentela o di aderenze che vi avevano acquistato; poteva ordinare perquisizioni domiciliari a carico di chiunque; e bene spesso succedeva che il pacifico cittadino vedesse invadersi di nottetempo la casa con grave suo disturbo, e con terrore delle donne e dei fanciulli spaventati dalla petulanza e dalla brutalità di una licenziosa soldatesca; la pena della fustigazione e del bastone poteva essere applicata ad ogni lieve mancanza e per solo giudizio del Comandante, che la prodigò con incredibile profusione, senza neppure risparmiarla al debole e gentil sesso, quantunque per cagioni non proporzionate od estranee ai precetti speciali dell'assedio. Ogni altro genere di pena, come carcere, multa e sottoposizione a precetto politico, fu lasciato parimente al beneplacito del detto Comandante, che ebbe, non si sa se l'impudenza o la storditezza, di usarne per azioni lecite e doverose, come quando fece catturare un padre di famiglia, che, senza opporsi al matrimonio del figlio, non voleva ricevere in casa la sposa per motivi piucchè giustificati e plausibili. Finalmente, per dir tutto in breve, la vita, le sostanze, la libertà, la riputazione, supremi beni dell'uomo, furono dati in piena balía dell'Austriaco Wiederkhern, che appena giunto a Carrara, scriveva al Comando Militare Estense, che aveva bisogno di maggior truppa *per formare il quadrato e per*

avere i tiratori nel caso che avesse dovuto far giustiziare, come sperava, sei delinquenti in una sol volta (Lettera 7 ottobre 1857).

Ed affinchè non si dubiti della veracità di quanto abbiamo fin qui esposto, daremo una serie delle pene decretate dal Wiederkhern, desunte dagli Atti autografi che si conservano nell'Archivio del Commissariato Politico di Carrara.

L'Amalia di Carlo Moisè di Carrara ricorreva al Comandante Militare, dicendo di essere incinta ad opera di Leopoldo Vanelli di Torano, che nel sesto mese di gestazione l'aveva abbandonata e si era rifugiato all'estero. Per le Leggi vigenti nel Ducato non vi era luogo a procedere criminalmente, per essere passati li sei mesi dal primo concubito, entro de'quali, pel disposto dell'Art. 434 del Codice Criminale, è ammissibile la querela; tutt'al più si poteva procedere per multare il Vanelli della somma di italiane L. 540 per gli alimenti alla prole illegittima in forza della consigliare Notificazione 14 aprile 1821, esclusa in ogni modo la pena del carcere. Ad onta di ciò il Comandante decretava il mandato di cattura del Vanelli, e perchè non si poteva eseguire per l'assenza del medesimo, *premesso di avere verificato che la di lui madre aveva fatto pratiche all'oggetto di avere un passaporto di estero Stato pel figlio,* ordinava che fosse arrestata e rinchiusa nel Forte di Massa *a disposizione dello scrivente, fino a tanto che il di lei figlio non fosse rientrato per adempiere alla fatta promessa e sottomettersi alle conseguenze di Legge*. Nè pago di questo, ingiungeva al Commissario di Polizia di chiamare il Padre del Vanelli, e di *esortarlo* a saldare un debito che per causa del figlio aveva la Moisè incontrato col Prete Satti, *sotto minaccia di castigo in caso di rifiuto* (Decreti 7 e 17 aprile 1858 N. 886).

Nel 4 agosto 1857 l'Assunta Lori di Fossola ricorreva al Tribunale per istupro violento ad opera di Giovanni Angelini. Il Tribunale di Carrara, con

Decreto delli 4 novembre, dichiarava che non constava della qualità della violenza nell'asserto patito stupro, e rimetteva il caso al Giusdicente per i proprj incombenti. Il Giusdicente sentenziava a sua volta che non vi era luogo a procedere, attesochè la querela fosse stata insinuata oltre il termine richiesto dal Codice per la sua efficacia. In allora la Lori adiva il Tribunale del Comandante militare, e questi, sotto pretesto che l'Angelini avesse confidato ad un amico di avere deflorato la Lori, decretava: *Al Comandante Militare della Piazza, acciò, previa visita medica e sul solito Piazzale, faccia applicare nel momento di parata della Guardia di questa mane dieci colpi di bastone al citato Angelini, lasciandolo indi appresso in libertà, sotto minaccia però che alla prima volta ed in qualsivoglia luogo tornasse a sparlare e vantarsi d'aver deflorato la Lori verrebbe arrestato e punito in modo più severo ed esemplare* (Decreto 21 novembre 1857).

L'Assunta di Cesare Baccei si lagnava anch'essa di illegittima pregnanza ad opera di Alessandro di Francesco Mariotti di Torano, che dopo una relazione di 5 anni pareva disposto di abbandonarla. Il Comandante faceva comparire il giovine, e gli intimava d'impalmare l'Assunta, al che rispondeva che l'avrebbe fatto. Assegnatogli un mese di tempo, non manteneva la parola, ed anzi emigrava all'estero, motivo per cui il Comandante, ritenuto *che si faceva credere* che il di lui padre Francesco lo avesse fatto allontanare dolosamente dalla casa, decretava che fosse intanto arrestato, e che si traducesse al Forte di Massa, con avvertimento che sarebbe *colà rimasto sino a tanto che il di lui figlio non avesse soddisfatto all'obbligo* contratto *colla Baccei* (Decreto 1.° dicembre 1857). Catturato, Francesco Mariotti era sottoposto ad esame, e dichiarava di avere bensì permesso al figlio di sposare l'Assunta, ma che gli aveva detto di non volerla in casa, e che il figlio, per non incorrere nelle minaccie del

Comandante, si era, a di lui insaputa, allontanato dallo Stato. Per liberare il padre da quella prigionia, Alessandro doveva rientrare in paese, e nel giorno 10 dicembre celebrare il suo matrimonio colla Baccei; indi, presentato il certificato del Parroco, ne otteneva la scarcerazione, che gli era però accordata con questo avviso — *che la Polizia lo rendeva responsabile per il figlio per tuttochè fosse occorso alle di lei viste in riguardo a quel matrimonio, sotto comminatoria di essere nuovamente arrestato e tradotto al Forte di Massa* (Decreto 11 dicembre 1857).

In base delle semplici asserzioni della Forza, Giuseppe Orlandi di Carrara aveva trenta colpi di bastone *per essere stato trovato fuori di casa alcuni minuti dopo il suono della campana annunziante l'ora della ritirata* (Decreto 3 novembre 1857); Pelliccia Francesco e Mazzanti Giovanni di Bedizzano erano posti nell'alternativa di pagare due Napoleoni d'oro effettivi per cadauno, o di sottomettersi ad un mese di carcere duro, sostenendo le spese di vitto, per essere stati trovati in istato di ubbriachezza; e li Conserva Carlo di Carrara e Morelli Giovanni di Sergnano conseguivano venti colpi di bastone per cadauno per essere stati sorpresi a quistionare (Decreto 3 novembre 1857).

Nel 7 novembre li Dragoni traducevano in carcere Carlo Tognoni di Gragnana, asserendo di averlo sorpreso sulla strada diretto alla di lui casa in ora non permessa, e che si era scusato allegando di non aver sentito il suono della ritirata, essendo occupato nei lavori delle cave. Il Comandante gli faceva applicare trenta colpi di bastone senza impegnarsi in verifiche, e senza indagare se la scusa del povero disgraziato fosse vera (Decreto 10 novembre 1857 N. 209); ed era ben difficile che il facesse, attesochè il Tenente Chiopi avesse allegata nel suo rapporto un' imperdonabile circostanza a di lui carico, quale era quella di aver fatto parte della legione Anglo-Italiana al tempo della guerra di Crimea.

L'Anna Maria Bernacca di Codena accusava il fratello Ferdinando Bernacca di mali trattamenti. Il Comandante, sulla semplice asserzione di costei, commetteva l'arresto del Bernacca e gli faceva applicare quaranta colpi di bastone, indi decretava — *Ora che il Bernacca ha subita la suddetta pena sarà scarcerato, ed il Commissario di Polizia gl'intimerà precetto di non sortire dalla propria abitazione dall'Ave Maria della sera sino a quella del giorno successivo, e di non offendere in qualsivoglia modo tanto in atti che in parole la propria sorella, sotto comminatoria di ottanta colpi bastone, e di essere tradotto alla casa di Forza della Saliceta S. Giuliano a disposizione del Governo* (Decreto 3 dicembre 1857 N. 311).

Alcuni Dragoni nella sera del 22 novembre sentivano schiamazzo nell'interno della Casa di Pietro Pollani di Bedizzano. Entrati nella medesima, lo trovavano a contesa colla moglie ed alterato dal vino; lo traducevano quindi in carcere, e fattane relazione al Comandante, questi gli faceva applicare trenta colpi di bastone, e lo minacciava di doppia pena in caso di recidiva (Decreto N.° 264). Quindici colpi di bastone erano dati a Pagliani Giuseppe di Avenza in base dell'asserto della Forza che si fosse ubbriacato (Decreto N.° 472); ed altri quindici colpi si decretavano contro Musetti Leone perchè intimato dal soldato Lucchi Domiziano di fermarsi, non aveva ubbidito. E se costui sfuggiva la pena, avveniva perchè il Medico nol trovava atto a sostenerla; ma gli era commutata nell' alternativa di un mese di carcere con quindici giorni a pane ed acqua, o della multa di ital. L. 100 (Decreto N.° 476).

Stupenda è la seguente fattispecie. Lucchesi Enrico e Bedini Costantino di Avenza accusavano Giuseppe Bogazzi Della Spiaggia, di percosse a mano vuota, che avevano cagionato una lieve contusione alla scapola destra del Lucchesi. Citavano per testimonj Bernardini Carlo, e Crudeli Ferdinando, asserendo che Bogazzi aveva inferito loro le suddette

percosse, per gelosia che aveva concepita del Bedini in riguardo alla figliastra del Lucchesi. Per la prima volta in tutto lo stato d'assedio, il Comandante ordinava la verifica del fatto, commettendo al Commissario di Polizia di sentire in esame gli offesi, li testimonj e l'imputato. Vi era quindi a sperare che Bogazzi non avrebbe avuto una punizione capricciosa; ma avvenne tutt'altro, perchè, sebbene li testimonj dichiarassero d'ignorare che vi fosse stato litigio fra Bogazzi e gli altri, e sebbene Bogazzi impugnasse l'accusa, il Comandante, *ritenuto che se non vi era la prova legale, vi era però la convinzione morale per la concorde incolpazione degli offesi*, condannò Bogazzi a venticinque colpi di bastone, con minaccia, *che alla benchè minima offesa, fatta in appresso alli prenominati Bedini e Lucchesi ne sarebbe egli sempre il responsabile* (Decreto N.º 434).

Lucchetti Maria Antonia di Torano incolpava il cognato Ettore Santucci di un tentativo al pudore. Senz'altra verifica, il Comandante gli faceva applicare venticinque colpi di bastone (Decreto N. 252); e dieci colpi di ciabatta faceva dare alla Teresa Bianchi ed all'Assunta Foci per percosse che si erano inferite a vicenda (Decreto N.º 606).

L'Assunta Leonardi di Carrara doveva pagare ital. L. 100, per avere ommesso di denunziare una donna che si era sgravata nella di lei casa di un parto illegittimo (Decreto N. 390), e venticinque colpi di bastone eran dati a Battista Bernacca di Bedizzano, non si conosce per qual titolo.

L'Agente Comunale di Codena, sotto pretesto che ingombrasse la via pubblica, voleva rimuovere una siepe da un terreno di ragione di Andrea Dell'Amico di Monte Rosso, e perchè questi si oppose, il Comandante lo mise nell'alternativa di pagare 50 franchi o di pigliarsi venticinque colpi di nervo.

Baldacci Vincenzo di Carrara era catturato per sospetto che avesse consigliato al figlio di allontanarsi dallo Stato per non contrarre sponsali con

gravida. Corsi Tommaso aveva minaccia di
se non si piegava ad ammogliarsi coll'Elena
a che si diceva incinta, e perchè non volle
, fu arrestato e rimesso al Tribunale che lo
ma nondimeno il Comandante lo tratteneva
ere per altri venticinque giorni; e Raffaele
aveva 200 franchi di multa per avere tenuto
alcuni amici dopo la chiusura della cantina
a che suonasse la ritirata.
Comunità di Carrara, coll' appoggio del Co-
nte militare, faceva demolire un bastione che
ti Giovanni e Colombi Domenico avean co-
presso una loro cava. Ricorrevano essi al
o dell'Interno, come ne avevan diritto; ma il
lante li faceva catturare e li obbligava a
200 franchi alla Cassa militare e 50 al Co-
per indennizzo di spese di demolizione.
'olizia avvertiva un giorno Orsolini France-
Torano, che alcuni Toranesi mormoravano
a donna che teneva a famulato: cangiasse
paese, o licenziasse la serva. Egli licenziò
a; ma dopo qualche tempo avendo trasferito
i dimora in Carrara, la riprese al servizio,
ne riportata verbale licenza dal Commissario.
o a Carrara il Wiederkhern, lo faceva arre-
: lo multava di ital. L. 200, per trasgressione
etto di non tenere in casa quella donna, al
sendosi sobbarcato, riaveva la libertà e con-
, a tenersi la serva senza altre molestie. An-
Ianfredi era arrestato nel caffè Elvetico e
› in presenza del Comandante, il quale lo
iva che teneva tresca con una donna e che
va la pristina libertà, pagasse 400 franchi.
ente Pisani Francesco, per preteso insulto
rza, aveva 20 colpi di bastone in pubblico, e
ta 20 giorni di carcere, e comecchè giovine
ile struttura e di molta riputazione, ne provò
dolore che infermò, e a poco a poco si spense.
questo diamo fine al racconto delle sevizie e
umanità commesse in quel disgraziato paese

dal Maggiore austriaco Wiederkhern, perchè, se dir dovessimo tutte le condanne alla fustigazione, al carcere, e soprattutto a multe, che costui inflisse capricciosamente a quei poveri popolani, per frivoli od insussistenti titoli di contravvenzione, o di lievi delitti, non si verrebbe a termine così facilmente, e d'altronde abbiamo la lusinga che il saggio che abbiamo dato basterà per apprezzare l'indole e gli intendimenti del suo governo.

Passiamo ora alle Commissioni militari; e pria di tutto parleremo di quella che era diretta dall'Auditore austriaco Ghöl.

Numerose furono le condanne che vennero inflitte da questa Commissione, sia per titolo di aggregazione a Sette politiche, che per altri reati dello stesso genere, come per il fatto che successe al posto della Parmignola, quando, cioè, alcuni fuorusciti tentarono dal finitimo Piemonte d'invadere il territorio di Carrara e di suscitare novità. Alcune di dette condanne furono portate fino alla galera in vita, altre alla galera a tempo, e tutte poi alla pena della Casa di Forza quale per 10, quale per 7, e quale per 5 anni, segnatamente trattandosi di porto d'arme o di ommessa denunzia di reato politico.

Non è del nostro ufficio lo esaminare se quelle condanne furono giuste od ingiuste, avuto riguardo alle relazioni tra il fatto e l'applicazione della pena, e non si potrebbe nemmen farlo, perchè li processi originali sono stati sottratti dal Governo Estense che seco li trasportò nella sua fuga. In generale però si può dire che era vizio dell'Auditore di calcolare troppo la prova, essendo uso di considerare un indizio equivoco od un semplice sospetto come un testimonio irrefragabile, che di consueto non la guardava pel sottile in punto all'osservanza delle forme, facendo alle volte esaminare il reo o il testimonio, senza scrivere contemporaneamente le risposte, che il Cancelliere stendeva a comodo in altro momento; e che, ignaro affatto delle leggi positive vigenti nel luogo del giudizio, se ne rimetteva agli Impiegati

subalterni, che d'ordinario affastellavano le disposizioni dello statuto Carrarese, con quelle del Codice vecchio Estense, ed in ultimo anche con quelle del Codice nuovo, e ne traevano poi conseguenze, che essi medesimi non erano in grado di spiegare. E qui torna in acconcio di far conoscere un fatto che per sè solo dimostra quale influenza esercitasse il Duca nella scelta e nell' applicazione della pena. Il fatto è garantito dal deposto giurato delli due Cancellieri della Commissione, Dottor Francesco Tori, e Dottor Andrea Serafini. Nel 1.° maggio 1856, fu attivato il nuovo Codice Criminale. Erano in tal epoca pendenti alcuni processi per titolo d'aggregazione a Setta politica, e nacque il dubbio, se si dovesse applicare la pena delle leggi vecchie, che era quella di morte, o l'altra delle leggi nuove, che era più mite. Uno dei Cancellieri sosteneva quest'ultima tesi, e riuscì a farne persuaso l' Auditore. Se non che, avendo interpellato il Duca, non gli garbò quel dubbio, e scrisse più volte che si applicasse la pena delle leggi abolite; ma l' Auditore, che a sua volta si era incaponito, tenne fermo, e furono decretate le penalità del Codice nuovo. Quando il Duca lo seppe, s'imbestialì, ma non vi era più rimedio, e fu perciò che l' Auditore ebbe rimproveri, come si è di sopra avvertito. Intanto è certo che il Duca era direttamente interpellato intorno all'applicazione della pena, e che cercò d'influire sull'animo del Giudice, quantunque poi, per motivi da esso indipendenti, non potesse, per quella volta, riuscirvi.

Le sentenze inoltre erano stese dall' Auditore e firmate per mera formalità dai Giudici: quindi ne veniva che l' errore, la prevenzione ed ogni altro vizio da cui erano affette, non potevano mai essere nè corretti nè tolti. Valga per conferma il seguente esempio:

Nel 2 novembre 1854 furono arrestati dal Comando dei Dragoni li fratelli Pietro ed Emanuele Lazzerini di Sorgnano quali sospetti autori di un tentativo di omicidio commesso in odio di Don Fran-

cesco Conserva, Parroco della Villa. Dovevano i medesimi essere processati e giudicati dal Tribunale ordinario, perchè nell' epoca del delitto e al tempo dell'arresto non era stata instituita la Commissione militare; ma per ordine del Duca, il loro processo fu tolto al Giudice di Carrara, e passato alla detta Commissione che, con sentenza delli 24 giugno 1856, li condannò a sette anni di carcere e nelle spese. Nel 10 luglio 1858 il Maggiore auditore militare Genthilly scriveva lettera al Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Carrara, e gli partecipava che la seconda Commissione militare da esso diretta aveva scoperto i veri autori e correi del suindicato delitto, e che si erano *criminosamente riconosciuti innocenti i due Lazzerini*, per cui era stata chiesta la loro liberazione, ma non si era avuta che quella di Pietro, perchè Emanuele era morto durante la sua detenzione.

Il trattamento che usavano ai detenuti ed ai testimonj durante i processi della prima Commissione era il seguente:

Il testimonio che non deponeva nel senso del processante (e quasi tutti si trovavano in questo caso) era immanchevolmente tradotto in carcere sotto pretesto di sperimentare la di lui costanza. D'ordinario vi stava 8, 10, 15 o 30 giorni, e qualche volta anche di più, senza altra compagnia che quella della solitudine o di un perfido compagno, che gli veniva messo al fianco per sobillarlo. Se il testimonio mostravasi deciso a persistere nelle date risposte, gli veniva dai profossi intronata all'orecchio la minaccia, che non sarebbe più sortito se non si piegava a dire il vero; il che nel linguaggio di costoro equivaleva a dovere deporre nel senso che pretendeva l'Auditore; e quando le minaccie non facevano frutto, gli aggiungevano il digiuno, riducendo la razione a solo pane ed acqua.

Le carceri nelle quali venivano rinchiusi erano umide, malsane e prive o quasi prive d'aria e di luce. In alcune mancava il giaciglio sul quale sten-

dersi a riposo; in altre non eravi che un saccone con poca paglia marcia ed ammuffita; e qualche altra era talmente angusta, che il misero captivo non aveva spazio per fare quattro passi. A sì crudele sperimento furono sottoposte perfino donne e fanciulli, e molti di que' detenuti ricordano tuttora con pietà le grida di un ragazzo, che, cacciato in una pessima prigione, non faceva altro tutto giorno che piangere, urlare e chiamare disperatamente i parenti. La Felicia Contri, moglie di Giorgio Sermattei di Ortola, era stata invitata ad esame per deporre contro il marito, e perchè non volle, fu messa in carcere e vi stette 56 giorni; nel qual tempo l'Auditore la minacciò che vi sarebbe rimasta finchè avesse fatto i capelli bianchi. Atterrita da quelle minaccie, ed anche prostrata per l'isolamento continuo in cui la tenevano, perdette l'appetito e s'indebolì talmente, che ebbe sbocchi di sangue ed infermò; ma l'Auditore non si mosse a compassione finchè non ebbe accusato il marito, che fu poi condannato a 20 anni di galera.

In quanto ai detenuti, tutte le arti e le insidie furono perfidamente messe in opera per indurli ad accusare sè stessi ed i pretesi complici dei loro delitti.

Il trattamento che avevano nelle carceri, essendo insufficiente, giacchè consisteva in una minestra ed in 24 once di pane senza vino, l'Auditore non permetteva che fosse loro aumentata la razione, nè che i parenti o gli amici li sovvenissero del proprio: ma questi riguardi usava soltanto ai confessi. Alle volte faceva lor togliere la minestra per otto o quindici giorni di seguito, e quando erano estenuati dalla fame li faceva condurre all'esame, e li tentava colla promessa di un cibo più copioso. Altri eran posti in carceri malsane od angustissime, e col pretesto che non comunicassero coi compagni, si chiudevano le finestre e si lasciavano per gran tempo al bujo. Guidoni Luigi di Massa vi stette quaranta giorni di seguito, e siccome il carcere era umidissimo
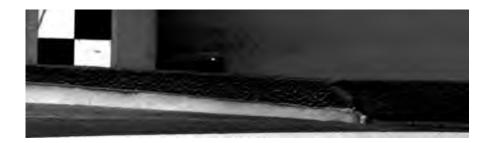
e il pagliaccio sudicio e marcio, prese la rogna, e dovettero trasmutarlo in altra prigione; ma anche qui soffriva acerbamente, ed assalito dalla febbre non potè ottenere un carcere migliore, perchè il medico Celi gli mise per condizione di confessare il proprio delitto. Rossi Francesco Del Ponte, per essere stato lungo tempo in carcere malsano, si gonfiò ed infermò, e corse pericolo di vita; e Zannetti Angelo di Avenza, costretto a dimorare in una prigione angustissima, ebbe le gambe talmente indebolite, che nel passare in altro carcere, cadde in terra e dovettero portarvelo a braccia.

I modi dell'Auditore cogli arrestati erano burberi, minacciosi e fieri: a chi diceva che meritava di essere imbarcato e portato in Australia ed ivi sommerso: tal altro ingiuriava coi titoli di brigante, di assassino e peggio: a chi rimproverava torti non più immaginati: uno era minacciato di bastone, l'altro di galera in vita, e vi fu perfino qualcheduno contro del quale sguainò la sciabola.

Usava quasi sempre domande suggestive ed artificiali, facendo credere all'arrestato che vi fosse la prova in atti di fatti che non sussistevano, e con un Impiegato subalterno, che gli faceva osservare che le suggestioni erano vietate dalle Leggi Estensi, rispondeva che eran Leggi sciocche e che egli aveva sempre considerato il costituto del reo come un duello nel quale sono permesse le finte e le false parate.

Il mezzo più usitato di cui si serviva per iscalzare i detenuti, era il sussidio di altri detenuti che persuadeva a sobillare i compagni ed a rendersi artefici di calunnie. Fra costoro aveva scelto un Calzolari, che fu poi condannato alla galera in vita. A questi promise *Roma* e *Toma*, e fra le altre cose che non avrebbe avuto condanna, o che, avutala, sarebbe stata seguíta dalla grazia, e forse poteva conseguire impiego o pensione. Gli faceva anche regali in denaro e gli permetteva di girare a piacimento per le carceri e parlare con tutti; ed una volta che

aveva tardato più del consueto a fare propalazioni, gli tolse l'uso del tabacco e non gliel'accordò più se non dopo che gli ebbe portata qualche utile novella.

Parecchi detenuti vedendo il trattamento del Calzolari, si offrivano volonterosi allo stesso mestiere, ed anch'essi avevano, chi più chi meno, favori e denaro. Un giorno fu accompagnato dai Carabinieri Sardi certo Francesco Taddei, disertore toscano, che doveva essere consegnato al proprio Governo. Costui ne' pochi giorni che stette in deposito a Massa, si accorse di quello che si manipolava là dentro, e fece intendere all'Auditore che aveva rivelazioni importanti da fare. Ottenuta udienza, dichiarò che era uno dei segretarj del Mazzini e che era pronto a scoprire i settarj del Massese, quando gli avessero dato parola di non consegnarlo al Governo Toscano. L'Auditore gli fece le più ampie promesse, ed ottenne accuse di molte persone che soffersero poi carcerazione od altri disturbi. Quando ebbe finito quelle storie, il Taddei, che mulinava una fuga, rese persuaso il credulo Tedesco che ove gli avessero dato un passaporto pel Piemonte, avrebbe colà indotto parecchi settarj a tentare uno sbarco nel territorio del Duca ed avrebbero così potuto impadronirsi di loro e punirli. L'Assessore di Polizia ed il Casoni non vi prestavano fiducia, ma l'Auditore ne scrisse al Duca ed ebbe un passaporto falso e denaro pel Taddei, che, lasciato in piena libertà, non diè mai più contezza di sè, e forse sarà tornato in Piemonte a godersi tranquillamente quel denaro che gli avevano con tanta stolidezza consegnato.

L'avvocato Andrea Passani, che fu detenuto per sospetto di setta sotto la Commissione del Ghöl, racconta in questi termini la storia dei proprii patimenti. — « Collocato da solo in un carcere angusto ove per corredo aveva un saccone ed una brocca d'acqua, vi stetti pochi giorni e fu poi cambiato in altra stanza. Le mura di questa erano imbrattate di immondizie e di freghi stomachevoli; il

che erano stati a bere nella di lei cantina poco prima che succedessero gli omicidj di certi Ribolini e Barbini, e che si sospettavano autori dei medesimi. Rispose di non averli conosciuti. Passata in carcere, non mutò contegno, per cui l'Auditore diè ordine che le fossero dati 25 colpi di bastone, e l'ordine sarebbe stato eseguito se il custode non avesse notato che versava nel quarto mese di gravidanza. La poveretta stette in segreta cinque lunghi mesi, dopo dei quali partorì un bambino senz'altra assistenza che quella di una compagna di prigionia. Infermatasi, ebbe i Sacramenti, ma non fu portata allo spedale che agli estremi: ed anche colà, nel momento che lottava tra la vita e la morte, il Cancelliere della Commissione andò a tentarla e a suggerirle che confessasse e che tralasciasse di proteggere gli assassini. Gli rispose a stento queste precise parole: — « Sono agli ultimi della vita e mi preme di salvar l'anima; la verità l'ho detta, e se vuol persuadersene lo chiegga al Cappellano che mi assiste. » — Entrata in convalescenza, fu avvertita dal Medico che il processo soffriva ritardo per causa della di lei ostinazione, e che era in obbligo di farla ricondurre in carcere, come vi fu realmente condotta. Scorso qualche giorno, fu sentita di nuovo in esame, ma avendo persistito nelle solite risposte, la rimandarono a casa.

Questo fatto solo dimostra che, a meno di uno sforzo sovrumano, non era possibile che la virtù anche più forte non si accasciasse; come dimostra che il processante voleva ad ogni costo, non il vero, ma una apparenza di vero, per dar polvere negli occhi all'infinita turba dei volgari, che d'ordinario giudica dall'esterna corteccia delle cose il buono o il reo delle umane azioni.

Ma per tornare all'Auditore ed agli intendimenti coi quali andò a dirigere i processi di Carrara, è mestieri si sappia, che, giunto sopra luogo, fece sgombrare le carceri di tutti li detenuti processati per reati non cadenti nelle proprie competenze; indi ac-

il custode Ermenegildo Borghi non era
›sto a secondarlo, lo fece traslocare e
·Modena il secondino Magnani, che era
› degno di tenergli bordone. A costui af-
todia dei poveri carcerati, i quali per loro
.on potevano capitare in mani più scelle-
il dire, chequando si accorgeva che l'A-
enava rimesso il nervo, glielo strappava
› percuoteva esso stesso il paziente, ed
che il detenuto Domenico Scopis si gettò
i disperazione dalla finestra e si ruppe
, rimenato che lo ebbe in carcere, gli si
ldosso come una fiera, e nol lasciò se non
tto livido e pesto dalle nervate, lo vide
›r lo spasimo sul terreno.
mani fu menato dall'ergastolo di Modena
Luigi Paglioli di Mont'Ombraro, uomo di
ne e di braccio robustissimi, che era con-
la galera in vita per omicidio. A costui
fece promessa della grazia completa, se
fosse a battere i detenuti; e stretto che
tto infame, diè principio a quelle scene
che la città rammenta tuttavia con inef-
apriccio. Ogni giorno si vedeva davanti
lelle carceri un drappello di soldati schie-
no ad un banco sul quale era legato un
icino al banco l'aguzzino Paglioli che me-
. spietati di nervo. Erano questi gl'infelici
10 contravvenuto alle leggi dello stato d'as-
ıe erano caduti in disgrazia del Coman-
sco; ma nella notte, quando si credeva che
npedisse al vicinato di udire le grida, seb-
ate, delle vittime, sottentravano altri pa-
liam dire i miseri carcerati sotto processo,
sospetto di setta o di omicidio, che, avendo
l'accusa datagli da altri compagni, o per-
ari di essi torturati, venivan posti allo
› del bastone, per fare saggio della loro
Pochi cedevano alle prime nervate o alla
a del tormento: molti invece resistevano;

sistenza, li pigliava pei ca
sul banco, oppure menava
gliava; e quando si pensi cl
sofferto la solitudine e le te
si rammenta che erano e
freddo e da altri disagi, n
per maledire l'atroce barb
un cieco e cupo dispotismo
menti della sua feroce v
breve, i miseri captivi fur
nacciati e tormentati con
e morale fino a macerarne
titolo di darli in mano del
ciarne i petti colle palle a

Nè queste sono creazion
maginativa: la pittura anz
e sarebbero incredibili nel
attuali, se non ci fossero
da molti, fra i quali l'agu
ceriere Giulietti, il cancell
Arnò, oculari testimonj de
nuti sfuggiti alla pena e

E siccome la cosa era r
sebben minore del vero, n
e qualche Giornale aveva
esecrazione quelle immanit
portuno di trascrivere un
foglio ufficiale di Moden

ntorno ad arresti avvenuti nel villaggio
e di avere smentito che nel Carrarese si
o un deposito d'arme, il Periodico del
stense continuava così: « sono da tenersi
in egual conto le *sfrontate* invenzioni
i giornali piemontesi, che sono o repub-
stematicamente opposti a qualsivoglia Go-
uito, tentano di *svisare il fine ed i mezzi,*
è ricondotta la quiete in Carrara. Nar-
rrori e *barbarie* tali, che per la loro esa-
non avrebbero neppure il *merito della*
se non si sapesse che per una parte, men-
entendo ognor più *sfacciatamente* (!!), si
generare per lo meno il dubbio, e che
questo dubbio non sempre viene distrutto,
tura dei Governi conservatori, i *quali*
preferiscono il tacere al misurarsi in-
nte con tali nemici!! »
ca ignorava quello che operavano i di
'Auditore diceva con tutti i suoi intimi
cipe lo aveva autorizzato ad usare di
per trovare gli assassini, che egli stesso
ovato l'impiego del bastone, dandogli li-
ungere fino a 100 colpi, purchè con in-
qualche giorno, e che il Paglioli era stato
Carrara in qualità di aguzzino con espli-
iza Sovrana. Infatti quando Paglioli ebbe
a missione, il Duca gli rilasciò il seguente
— « N. 2868, al Buon Governo. Volendo
siderazione la domanda inoltrataci dal con-
'ergastolo a vita Luigi Paglioli di Mon-
riduciamo la di lui pena a quella di 20
llo 11 agosto 1858. FRANCESCO. » — So-
si nota che Paglioli non aveva presen-
domanda, nè aveva dato commissione di
e che il Duca fu obbligato di supporla
o, per non manifestare il titolo vergo-
gli aveva dettato la grazia.
letto che le condanne della prima Com-
rono tutte di galera, di lavori forzati o

di carcere: dobbiamo ora aggiungere che molte ebbero per causa il fatto della delazione o della ritenzione di armi da fuoco o da taglio, e che li Meucci Sante, Ferrari Tomaso e Carassali Giuseppe ebbero, in quanto al primo, dieci anni di lavori forzati, e in quanto agli altri, cinque anni di simil pena, per *avere ommesso di denunziare* all'Autorità politica un assembramento di pochi individui armati, che si erano radunati nella campagna del Massese, coll'intento (dicono le sentenze) di dar mano ad uno sbarco di fuorusciti e di sconvolgere la provincia. Da questa Commissione furono pure condannati li fratelli Lazzerini, quantunque innocenti del fatto, come si è veduto, e Bonani Domenico ebbe la galera in vita, senza che fosse provata la colpa e sebbene gli atti offrissero la prova della di lui innocenza.

Il caso del Bonani è stato riferito altrove nella presente Collezione, come fu riferito il Rescritto che il Duca fece alle di lui preci dopo la condanna; per cui, mettendo a confronto questo caso e gli altri Rescritti che era solito di apporre alle domande dei condannati politici del 1831, che cioè non si poteva permettere la revisione di sentenze *ch'erano state approvate dal di lui genitore di gloriosa memoria*, mettendo a confronto questo caso con quelli che pure sono stati riferiti, delle sorelle Santi, dell'ingegnere Montanari e delli zio e nipote Gianfranchi, se ne ricava la seguente morale: Che Francesco V violava sempre la regiudicata quando si trattava di riformare sentenze che assolvevano o che condannavano a pene miti; e che vi portava sommo rispetto quando si trattava di riformare sentenze che condannavano a pene rigide e gravi. E tale pur troppo era il vero ed unico concetto che questo Principe si era formato della penale giustizia, ben diverso, come si vede, da quello che gli attribuivano i di lui cortigiani, i quali, non sapendo come palliare le flagranti infrazioni che tuttogiorno andava commettendo delle proprie leggi, ne versavano la colpa sulla magistratura, supponendole rilassatezza, ignoranza e sistematica ostilità alle patrie instituzioni.

ıe della seconda Commissione furono
ıero, ma più gravi nella misura della
ebbero condanna di morte, che fu ese-
›tto individui furono puniti colla galera
ınni.
. gl'infelici detenuti che unitamente
ıdannati dalla prima Commissione l'ex-
ısportare nella Fortezza di Mantova poco
ɔandonare lo Stato, e che il Governo
ıttiene tuttora custoditi rigorosamente
galere, con insulto flagrante dei più
j del diritto delle Genti.
ente il Governo Austriaco addurrà per
›lpa che si tratta di assassini macchiati
i delitti comuni; ma la scusa non vale
ior parte di essi, i quali non hanno avuto
che quello dell'aggregazione a società
ıindi un delitto puramente politico. Per
altri, i mezzi infami usati dalle due
militari per giungere allo scopo delle
ıe ci autorizzano fin d'ora a procla-
ɘsunta innocenza, almeno fino a quando,
'rocessi e rinnovati regolarmente gli atti,
e integerrimo e giusto, si sia pronun-
ıro sorti.
ıali giudizj la maggiore o minore se-
pene può essere, secondo i casi, giusti-
gni Nazione che non sia barbara ri-
pre la violazione delle regole elemen-
ocedura, e l'adibizione in loro vece di
ialmente iniqui, come le suggestioni, le
omesse di impunità, la fame, le mace-
tte le altre torture fisiche e morali che
dalle Commissioni di Carrara.
francamente. L'Austria, assumendo l'i-
:ico di carceriere dei delinquenti poli-
ɔesco V, ha mostrato una volta di più
ɜ non altra, può essere la sua missione
alia; e Francesco V, perseverando a
›lla coscienza della loro incolpabilità, nei
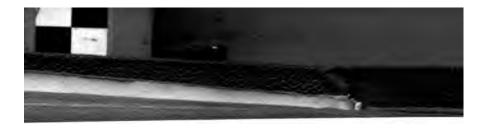
ceppi non suoi, mostra una volta di più che non è mai possibile un accordo sincero fra esso e il partito liberale, e che le amnistie, le franchigie politiche e le altre concessioni, che per necessaria conseguenza dei fatti che si sono compiuti in questi ultimi mesi, sarebbe costretto di accordare ai popoli, non possono essere che una ragione di più per animare questi popoli a tentarne ed a proclamarne di nuovo l'ostracismo, ed un pretesto nel Duca per ritornare alle pristine abitudini ormai invincibili di dispotico ed antinazionale regime, e di sistematica persecuzione del partito Italiano.

—

Nozioni preambole alla liquidazione del Patrimonio Ecclesiastico, ordinata da Francesco IV e compiuta da Francesco V, con evidente jattura del Patrimonio Secolare.

Allorquando, dopo il tramonto del regno Italico, Francesco IV entrava al possesso, nel 1814, dei Dominj conquistati dalla repubblica Francese a pregiudizio dell'Estense Ercole III, ultimo della sua stirpe, trovava la Chiesa in parte assegnataria di beni ad essa restituiti con Decreto del Comitato di Governo 22 ventoso anno IX (13 marzo 1801), ed in parte gaudente di dotazioni e di pensioni ecclesiastiche inscritte nel gran-libro del debito pubblico. La necessità di riconoscere un passato che, non rispettato, avrebbe contaminata la fede di precedenti trattati e compromesso il pubblico e privato interesse, forzava il comune consenso sopra una misura, che nel migliore modo possibile lo tutelasse. Perciò nell'atto finale del Congresso di Vienna 9 giugno 1815, si convenne, nell'Art. 97, che i fondi di qualunque genere ed i crediti appartenenti al così detto Monte Napoleone, si conserverebbero addetti alle destinazioni che erano loro state attribuite dal Governo Italiano, ed a tenore dell'Articolo 103, ove si credesse desiderabile la sanzione ecclesiastica, S. M. Apostolica stipulerebbe analoga convenzione

con Sua Santità, di fronte ad una clausola di garanzia, che esimesse la Santa Sede da ulteriori pretese dei Principi interessati, in ordine alle assegnazioni a favore di quest'ultima eseguibili. Coerentemente a coteste solenni stipulazioni, si passava fra la Santa Sede ed il Governo Austriaco alla conclusione della preaccennata fondamentale convenzioni, in seno alla quale emergono le massime raccomandate agli Articoli 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 24, che per brevità si ommettono, comechè sostanzialmente identificate nelle parziali transazioni seguite fra l'Austria ed i diversi Principi interessati nel riparto.

Intanto la Ragionateria del Monte Napoleone aveva compilato un Prospetto dimostrativo il verosimile valor capitale delle proprietà costituenti la Cassa d'Ammortizzazione del cessato regno Italiano, sino a tutto il 20 aprile 1814, e dopo una suddivisione delle medesime, giusta la dipartimentale loro ubicazione, le aveva poscia assegnata alle dette Sovranità, secondochè queste erano entrate al possesso di tale o tale altro dipartimento.

Toccavano perciò al ducato di Modena, per la comprensione in esso dei dipartimenti del Panaro e del Crostolo:

a) In fondi rustici . .	ital. L.	474,293. 260
b) In case ed edifizj pubblici	»	555,508. 761
b) In capitali repetibili . .	»	851,775. 756
d) In residui prezzi . . .	»	96,498. 820
e) In annualità perpetue .	»	2,553,861. 902
In totale la somma .	L.	4,531,938. 499

Restava solo che la Sovranità Estense si contentasse bensì di fare sue proprie le attività stesse per il valore come sopra attribuitogli, ma accettasse in pari tempo l'ingente carico delle passività perpetue e temporarie che, gravando in ispecial modo il Ducato, erano fuori d'ogni proporzione maggiori del fondo ritenuto per ammortizzarle.

Considerazioni d'ordine superiore, e quel disiqui-

librio che si verifica mai sempre nel conflitto fra i Principi piccoli e le grandi Potenze, consigliando a declinare dall'esercizio di relative eccezioni, diedero vita alla Convenzione 28 marzo 1817, conchiusa in Milano fra i Plenipotenziarj di Sua Maestà Austriaca ed il Duca di Modena.
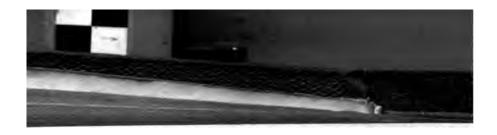
Frutto e conseguenza di cotesta passiva situazione si fu l'assunzione:

1.° Del pagamento di rendite perpetue per l'annua somma di L. 124,199. 56 rappresentante un capitale di simili . . . . . ital. L. 2,500,000. —

2.° Di assegni di culto e dotazioni per la somma di annue L. 98,105. 05, e così per capitale di . . . . » 2,000,000. —

3.° La somma capitale corrispondente ai debiti della Cassa d'Ammortizzazione in . . . . » 245,459. 57

e così in tutto . . L. 4,745,459. 57
e più del ricevuto in » 4,531,938. 49

di simili . . . . L. 213,521. 08

col rimanere poi allo scoperto di tutti gli oneri temporarj, rappresentati dalle pensioni civili e militari in annue L. 111,836. 20, e delle pensioni ecclesiastiche, oneri temporarj figurati nella vistosa somma di L. 594,710, oltre il cumulo degli arretrati dal 20 aprile 1814 al 28 marzo 1817 (epoca della Convenzione), soddisfatti ai creditori nel periodo d'intermezzo, e quindi con manifesta perdita fin dagli esordi della transazione di oltre due milioni e centomila lire italiane. E perchè la Santità Sua aveva, siccome appare, dalle motivazioni inserte nella Convenzione fondamentale, agito in tutto ciò non solamente come Sovrano di una parte d'Italia, ma anche come Sommo Pontefice di tutta la Cristianità, dovevasi dedurne che rinunziava a qualsivoglia ingerenza sulle attività tutte di qualunque titolo e provenienza, sì del Monte che del cessato regno d'Italia, oggi esistenti nel Dominio Modenese, in corrispettivo dei pesi anche ecclesiastici, che il Sovrano Estense

ɜ della rinuncia che questo emetteva
artecipazione sulle attività simili, po-
rio Pontificio.
importando massimamente l'insistere
e chiarezza, faremo perciò appello alla
Governo Pontificio e della medesima
n causa propria adottate, onde dedurre,
i stessi, e le stesse massime sono poi,
non a maggiore diritto, applicabili alle
li, che si divisero le attività del Monte
ti nel territorio da essi ricuperati.
r prima la deliberazione del Congresso
ebito pubblico, datate 10 maggio 1822,
sa la razionale per brevità di eloquio)
« Tutte le istanze tendenti ad ottenere
gamento o compenso per i crediti di
lo, che furono chiamati colle soprad-
taliche, ed il pagamento dei quali in-
Monte di Milano, sono rigettati, non
editori il diritto a dirigersi contro il
rio. »
re la suddetta deliberazione e a darle
lla Chiesa forza di legge, ne seguiva
o 1823 la Sovrana approvazione, della
orse notizia alla suddetta Commissione
bblico per sua intelligenza, e per la
zione suggellava finalmente codesta
economico-politica la Notificazione
ι Segreteria di Stato del 5 agosto
ıle, dichiarandosi nulle tutte le inscri-
, prese, o prendibili sopra i beni già
sato Governo Italiano, questi veni-
ti di piena proprietà della Camera
erano dichiarati liberi da qualsivo-
riore, anche occulto alle antiche am-
emaniali, avvegnachè il Santo Padre,
dalla giustizia e dall'amore del pub-
ripetuti successivi atti aveva ed ha
ferma e convalidata la massima della
suddetti, coll'assicurare coloro che

lativa in modo, che Francesco IV, sopraggiunto da morte, non ebbe a vederla finita.

Redento il successore Francesco V dalle ambascie, incertezze e pressure del 1848 e 1849, ripigliava la paterna insistenza per ottenere l'intento di mettersi in bilancio colla Chiesa, sul dubbio che non fosse ancora dimostrato come questa fosse stata equivalentemente al suo avere dotata, ed in questa temenza, dalla quale doveva discredersi per i moltepliei preliminari lavori ispezionati, e replicati rapporti del Procuratore Fiscale, non esitava di pagare quest'ultimo d'ingiusto rimbrotto, e di sostituire al medesimo altro soggetto, che senza merito coglieva gli allori della pressochè consumata operazione. Ciò risulta da due Chirografi che non si esibiscono perchè di tenue importanza.

Finalmente sortiva alla luce la tanto desiderata liquidazione, dimostrativa quali sostanze di provenienza ecclesiastica abbia amministrato dal 1814 a tutto il 1852 la Generale Intendenza Camerale dei cessati Dominj Estensi (come succeduta al Demanio Italiano) e quali spese sonosi sostenute in tale periodo dalle diverse amministrazioni locate dallo Stato a favore della Chiesa e Cause Pie, compilata a senso del Chirografo Sovrano 3 marzo 1842 di sopra menzionato col notabilissimo eccesso delle spese a fronte di essa sostanza di ital. L. 5,622,333. 89 e come dal carteggio, che si unisce sotto l'Allegato C.

Il quale conteggio si porterebbe a misura ben più rilevante, ove i varj Dicasteri che sborsarono di tempo in tempo effettive somme a beneficio della Chiesa si fossero accreditati del frutto sulle medesime, ed ove parimenti si fossero calcolate a favore dello Stato le simili L. 8,372,108. 77 da esso pagate a tutto il 1852, per temporarie pensioni ecclesiastiche assegnate da ambedue gli Arciduchi a diversi privilegiati individui, o come vitalizie dotazioni monastiche.

Che se si fosse voluto stare attaccati alle diplomatiche convenzioni, e specialmente alla transazione

rzo 1817, ne sarebbe emerso, che lo Stato
›se sostenute e per carichi addossati a favore della
., ha impiegato una somma di L. 11,733,333. 563
quanto d'origine ecclesiastica ottenne dalle
ızióni diplomatiche, come si evince da Rie-
il quale si rassegna sotto l'Allegato D.
tto di questa veramente enorme dispersione,
compattato conchiuso colla Santa Sede, reso
co con Editto di Francesco V, che viene sotto
ato E, e dal quale sostanzialmente si racco-
ıe la Chiesa ha lietamente digerito l'eccesso
pendio, ed in corrispettivo con ripetuto cri-
ı liberato il residuo patrimonio camerale di
ienza ecclesiastica, da qualunque vincolo ca-
, lasciandoci in perpetuo un ricordo di ma-
ıffetto, colla riportata cessione di tante Car-
. consolidato, le quali rappresentano le pen-
erpetue di natura ecclesiastica, per un in-
:apitale inscritto nel libro del debito pubblico
: 2 milioni.
ıasi non bastasse che il patrimonio secolare ve-
er tal modo menomato, Francesco V nel pre-
ditto, nel mentre che conquistava la libertà del
patrimonio ecclesiastico, convertito in came-
ıleva che in ogni caso di alienazione di beni
enienza ecclesiastica, si avesse una memoria
.ca servitù, col farsi menzione del Breve di
ntità 13 giugno 1857, dell'indulgenza rice-
ciò in preteso figliale suo ossequio verso la
ede, come se la Legge 8 maggio 1841, in-
ıte legata coi principj che diressero l'accen-
uidazione, non fosse un pegno sufficiente a
re una sì perniciosa e mostruosa dipendenza.

Firm. SORAGNI.

—

ALLEGATO A.

Pius PP. VII.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem. Ex parte Dilectissimi in Christo Filii Nostri Francisci Ducis Mutinensis expositum Nobis fuit, plura in ditione sua adesse bona ac redditus, quibus in præterita temporum perturbatione Episcopales Mensæ, Canonicorum Collegia, Seminaria Clericorum Episcopalia, Regularium utriusque sexus, laicorum Confraternitates, Ecclesiarum Fabricæ, aliaque pia Loca expoliata fuerunt, que tamen bona privatis hominibus præterito ibidem dominante Gubernio minime divendita reperiuntur. Quamquam autem hæc bona, maxima ex parte, aut ante Conventionem inter Sanctam hanc Sedem cum Gubernio Reipublicæ Italicæ (ad quam Ducatus Mutinensis tunc temporis pertinebat) initam, Ecclesiæ adempta fuissent, aut vigore Conventionum a memorato Duce postea initarum libere Ei, Ditionive suæ, in compensationem onerum, quæ in multo majore summa suscipere debuit, fuerint adplicata, declaravit tamen Nobis Regia Celsitudo Sua, se bonorum ipsorum, utpote quæ ad Ecclesiam pleno jure spectabant, neque proprietatem sibi, aut Ditioni suæ adscribere, neque administrationem ipsam retinere ullo pacto se velle, sed propositum voluntatis suæ esse, ultro illa Ecclesiæ restituere, ut in sacros piosque usus eorum redditus insumantur. Quo autem modo id facere intendat, habita jam ab se diligenti ratione tam necessitatis, quam majoris utilitatis Eclesiasticæ rei, nec sine prudentibus opportunisque consultationibus, singillatim exposuit, subjiciens Nobis Prospectum, quo clare ac distincte demonstratur, quibus Ecclesiasticis, piisque ditionis suæ Locis aut jam existentibus, aut ab se restitutis, aut de novo erectis vel erigendis, et qua proportione et quantitate bona ipsa ac redditus in eorum dotationem, vel dotationis partem distribui cupiat, ad quod tamen rite canoniceque præstandum Nostram Au-

,em imploravit. Tam laudabilis, egregii ac
iissimi Principis voluntas, etsi Nobis minime
ıtque inexpectata, mirifica tamen animum No-
consolatione perfudit. Itaque virtutem ac pie-
Ejus spectantes, habitaque ratione meritorum
. Ecclesiam, præsertim vero plurium utriusque
Monasteriorum, aliarumque piarum Institu-
., quorum aut restitutionem, aut novam ere-
ı, aut in dies sustentationem, proprio etiam
ıeraliter munificeque curavit, minime Nobis
ndum esse judicavimus quia propositæ bo-
distributioni plene, omnique in parte annua-
ļuare Tibi, Venerabilis frater, quem præsen-
tterarum Nostrarum Executorem nominamus,
imus et mandamus, ut bona ac redditus cu-
que generis, ad Episcopales, vel Capitulares
, Seminaria, Regulares utriusque sexus, Be-
aut Cappellanias, non tamen Iurispatronatus
laicorum Confraternitates, Ecclesiarum Fa-
aliaque Ecclesiastica vel pia Instituta antea
tia, ae sub extincto Gubernio occupata et
ınsa, non tamen privatis hominibus divendi-
attributa, quæ tamen, ut superius innuimus,
linis Suæ Ditioni cessa et adjudicata fuerunt,
abita ratione ad quæ Ecclesiastica piaque
ıtea spectarent, in novam dotationem, aut
ve in partem, sive in augumentum dotatio-
ıas Celsitudo Sua loco pensionum, quibus
x piis dictis Locis actu gaudent, Regularium
e sexus, Fabricarum Ecclesiarum, Parocho-
orumque Locorum, sive veteris, sive novæ
onis, inter quos Seminaria quoque illa nu-
r, quæ ad Ecclesiasticæ Inventutis institu-
præterea, quæ in singulis Diocesibus exi-
stituentur, perpetuo applicare et attribuere
ale Tibi delegata Apostolica Auctoritate
valeas, juxta Institutionem Nostram, quam
ına cum hisce Apostolicis litteris transmitti
nus. Quod si forte predicta Loca pia in bo-
anda, redditus ex bonis hujusmodi prove-

nientes, ob debitorum inopiam vel alias legitimas causas percipere omnino non possint, ex ærario publico, quemadmodum Celsissimus Dux Nobis est expresse pollicitus, reddantur indemnia. Si vero hisce bonis, a Te, ut expressimus, applicandis ac distribuendis, aliqua onera, non tamen missarum celebrandarum, nisi forte in posterum detegantur (quas enim memoratus Dux perspectas jam habuit. earum satisfactionem, ut nobis significare fecit, etiam quoad præteritum tempus, à die qua inadimpletæ publicarum perturbationum causa manserunt, laudabili providentia et exemplo in se suscepit) infixa reperiantur, facultatem impertimur Tibi, prædicta Loca pia, quibus memorata bona assignanda erunt, ab ipsorum onerum implemento, Auctoritate Apostolica, etiam quoad præteritum. dispensandi. Quod pertinet ad Episcopales Mensas. Capitula Cathedralium Ecclesiarum, et Seminaria ad quæ nonnulla bona. ut supra, in novas dotationes destinata, antea pertinebant, eorum ratio habenda non erit in præsenti distributione, propterea quod Episcopalibus et Capitularibus Mensis prædictis, alio modo a Celsitudine Sua jam fuisse provisum agnovimus, et Seminaris Clericorum Episcopalibus, vi legis ab extincto Gubernio latæ, congrua et sufficiens dotatio constituta reperitur. Et quoniam inter bona circa quæ Dux Mutinensis hujus Apostolicæ Sedis providentiam exoptat, nonnulla etiam recensentur ædificia. quæ in usum præsertim Regularium olim inserviebant, et quorum valor, uti expositum Nobis fuit. nondum cognosci, aut in quem usum applicari valeant constitui potuit, nec non pars residua ab acquisitoribus nondum persoluta pretii, quo plura Ecclesiastica bona a præterito Gubernio fuerunt divendita, quorum omnium bonorum, ac summarum præfatus Dux proprietatem Ecclesiæ attribuere intendit, hinc Nos Tibi pariter, tamquam Delegato Nostro, potestatem facimus, de iis favore Ecclesiasticorum et piorum Locorum Ducatus istius, eadem, quam supra expressimus, ratione, et sub iisdem conditionibus

nendi. In omnibus autem iis exsequendis, qua
Venerabilis frater, præsentium litterarum vi-
committimus et mandamus, volumus ut, au-
Ordinariis Locorum, collatisque Consiliis tam
Celsissimo Duce, cujus magnam rationem ha-
ım esse intendimus, quam cum Ordinariis ipsis
das. Decernentes has præsentes litteras firmas,
ıs et efficaces existere et fore suosque plena-
:t integros effectus sortiri et obtinere, ac ir-
. et inane, si secus super his a quoquam qua-
uctoritate scienter vel ignoranter contingerit
tari. Non obstantibus, quatenus opus sit, fel. re.
licti PP. XIV Prædecessoris Nostri super di-
ıe materiarum. aliisque Apostolicis, ac in univer-
ıs, Provincialibusque et Synodalibus Conciliis
generalibus vel specialibus Constitutionibus et
ationibus, nec non dictorum bonorum fondatio-
, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel
s firmitate alia roboratis, statutis et consuetu-
ıs, privilegiis quoque, indultis et Lris apostoli-
contrarium præmissorum concessis, confirma-
t innovatis, quibus omnibus et singulis illo
enores pñtibus pro plene et sufficienter expres-
; de verbo ad verbum insertis habentes illis
in suo robore permansuris ad pñorum effe-
hac vice dumtaxat specialiter et expresse
ımus, cæterisque contrariis quibuscumque. Da-
Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo
oris Die XXXI Maii MDCCCXX Pontifica-
ostri Anno vigesimo primo.

F. Card. CONSALVUS.

ALLEGATO B.

FRANCESCO IV, ECC.

) tutto quanto abbiamo disposto in favore
hiese dei Nostri Stati, dall'avvenimento No-
Trono sino all'Editto 8 maggio del p.° p.°
ıbbiamo concepito il pensiero di altri prov-

vedimenti a sempre maggior decoro della Religione e dell'Autorità ecclesiastica; e per giungere a concretare tali provvedimenti in quelle misure e sotto quelle condizioni che siano per tornare convenevoli allo scopo propostoci, abbiamo determinato di raccogliere dalle varie Magistrature incaricate della pubblica amministrazione i dati necessarj per istituire la liquidazione di tutto il residuo patrimonio ecclesiastico, e di tutti gli oneri correlativi.
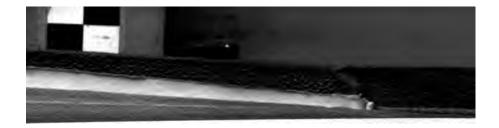
A tal uopo pertanto ordiniamo che siano trasmesse agli infranominandi Dicasteri le seguenti disposizioni che rispettivamente li riguardano.

Alla Generale Intendenza Camerale.

I. Darà il conto di Cassa secondo i registri, ossia di tutte le esazioni avvenute dall'8 febbrajo 1814 a tutto il 1841 per titoli ecclesiastici, e darà il conto in pari modo delle spese relative, vale a dire delle sortite di Cassa, soggiungendo separatamente le spese attribuibili all'amministrazione sua, cioè le spese d'uffizio, almeno in approssimazione.

II. Darà il prospetto di tutte le proprietà fondiarie possedute alla fine del 1841, ossia di primitiva provenienza ecclesiastica, ossia di acquisti ed aggiudicazioni in causa di crediti ecclesiastici, secondo i registri.

III. In quanto ai fabbricati di Conventi ed altri Istituti soppressi dall'ottobre 1796 in avanti, i quali fabbricati non siano nei registri di contabilità, siccome non producenti rendite per l'Intendenza, e piuttosto già destinati o convertiti ad usi pubblici, sarà istituito e dato distinto prospetto, coll'indicazione della rispettiva attuale destinazione.

E siccome diversi de' fabbricati suddetti, sebbene già alienati, sono stati quindi ricuperati per l'Intendenza Camerale, al fine di destinarli ad Istituti Religiosi, così anche degl'istessi ricuperati fabbricati sarà dato il prospetto, coll'indicazione delle rispettive occorse spese.

IV. Darà il prospetto di tutte le attività ecclesiastiche disponibili per livelli, censi, prestazioni, decime, crediti ed anche arretrati sopra sostanze già cedute, giusta le risultanze dei registri, e sempre a tutto il 1841.

V. Per le partite dubbie, in quanto alla loro classificazione fra le camerali o le ecclesiastiche, darà il prospetto relativo, colle osservazioni che servir possano per risolvere, a meno che in pendenza non siano state già definite le difficoltà.

VI. Esibirà il prospetto dei crediti pei residui prezzi delle vendite ed affrancazioni delle proprietà ecclesiastiche, avvenute sotto il cessato Governo, che restano a riscuotersi, secondo le contabilità registrate e sussistenti alla fine del 1841.

VII. Gli enunciati prospetti dovranno portare l'indicazione degli stabilimenti ecclesiastici, da cui rispettivamente provengono le attività; e perciò saranno distinti non solo in ragione di provincia, ma in modo eziandio per cui si possa discernere la diocesi a cui apparteneva l'Istituto originario padrone.

VIII. Darà il prospetto di tutti gli oneri, tanto perpetui che precarj, per messe, per sussidj a parrochi, fabbricerie, chierici ed Istituti qualunque, in corso alla fine del 1841 sul patrimonio ecclesiastico amministrato dalla stessa Generale Intendenza.

E gli assegni sui quali possa cader dubbio per attribuirli al detto patrimonio ecclesiastico, od invece al camerale, avuto riguardo alle cause che li promossero ed agli oggetti cui sono destinati, essi pure dovranno essere nel mentovato prospetto compresi, ma distintamente, e colle osservazioni convenevoli per definire le difficoltà che per avventura non siano state per anco risolute.

IX. Si avverte che tutti gl'indicati prospetti non escludono le variazioni in più od in meno che possano risultar necessarie, cosicchè, se per una parte, dietro la distribuzione delle residue sostanze ecclesiastiche che in caso possa essere decretata, e dietro la corrispondente distribuzione degl oneri inerenti,
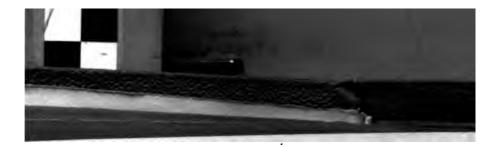
possano essere discoperte attività o passività nuove, dovrà aver luogo riparto delle une e delle altre colla base del primo, e come il patrimonio dello Stato dovrà cedere od indennizzare il patrimonio della Chiesa, per quelle sostanze che si scoprano indebitamente da quello apprese, presso qualunque pubblica amministrazione si trovino, lo stesso patrimonio dello Stato dovrà essere sollevato ed indennizzato dal patrimonio ecclesiastico, in quanto alle passività che si scuoprano non proprie di quello, oppure altrimenti sopravvengano per ragioni di terzi cadenti per loro indole a peso del mentovato patrimonio ecclesiastico.

X. In quanto allo speciale patrimonio ecclesiastico della Garfagnana, sarà dato il prospetto delle proprietà ed attività tuttavia amministrate dalla Delegazione Camerale in Castelnuovo, per conto della Generale Intendenza Camerale, seguendosi le contabilità istituite o riformate nel 1837, sebbene non per anco appieno liquide.

Sarà dato il prospetto separato dei fabbricati già di proprietà ecclesiastica sulla fine del 1796, non venduti sotto il passato Governo, e quindi tuttavia esistenti sotto pubblica amministrazione, coll'indicazione de' rispettivi odierni usi, qui pure mentovandosi i fabbricati in caso ricuperati per Istituti pii.

Sarà dato il prospetto degli oneri in corso alla fine del 1841.

Sarà dato il prospetto delle esazioni fattesi per l'Intendenza dall'epoca dell'incorporazione della Garfagnana agli Stati Estensi, sino a tutto il 1841, coll'indicazione delle correlative sostenute spese, e distintamente di quelle attribuibili all'amministrazione, ossia dell'uffizio.

E sarà dato infine il prospetto delle speciali assegnazioni da Noi decretate, e non per anche compite, per la difficoltà di portare ad effetto colle ultime disponibili sostanze le predette assegnazioni, e l'altra per messe all'Abazia di Castelnuovo, per la quale le predestinate attività risultavano insufficienti.

Intorno al qual patrimonio ecclesiastico della Garfagnana, qui si ripete l'avvertenza spiegata all'Articolo IX.

XI. Rispetto al patrimonio ecclesiastico della Lunigiana, l'Intendenza Camerale darà il prospetto delle attività che furono iscritte ne' suoi registri all'epoca della riunione di quella provincia agli Stati Estensi.

Darà la nota de' fabbricati già ecclesiastici, e dell'attuale loro destinazione come sopra.

Farà conoscere le assegnazioni avvenute di quelle proprietà.

Farà conoscere gl'incassi ottenutisi per l'Intendenza, e le spese da essa all'incontro sostenute, comprese e distinte quelle dell'amministrazione.

Nelle spese introdurrà anche tutto quanto è occorso per l'acquisto e per l'assegnazione del Palazzo Malaspina in Ponte Bosio al Seminario Vescovile.

E farà conoscere gli oneri che per avventura pur vada sostenendo la istessa Generale Intendenza per oggetti di Religione in Lunigiana.

E qui pure si ripete intorno il patrimonio ecclesiastico della Lunigiana, l'avvertenza esposta nel suddetto Articolo IX.

XII. Ritenuto poi che alla Generale Intendenza Camerale dovranno essere trasmessi i prospetti ed i conti, che vengono pur ordinati ai Ministeri di Pubblica Economia e delle Finanze, ed ai Governi provinciali. Dessa dovrà farsi carico di rassegnarli colli proprj a Noi, non senza li più brevi ed adattati epiloghi, che valgano a dimostrare tutte le attività ora disponibili, e tutte le passività del patrimonio ecclesiastico presso le varie Pubbliche Aziende.

Al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Premesso che interessa conoscere tutto quanto ha speso, ed esatto la Cassa dello Stato dall'8 febbrajo 1814 a tutto il 1841, in favore della Chiesa in generale, ed interessa parimenti conoscere il complesso

degli oneri tuttavia inscritti a debito dell'istessa Cassa dello Stato, e pur a favore della Chiesa in generale, il Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, salve le aggiunte e le variazioni che dietro l'esposta massima possa riputare necessarie, darà li seguenti prospetti:

I. Di tutte le spese sino all'anno 1841 inclusivamente, in favore di Capitoli, Parrochi, Chiese, Istituti pii ed individui ecclesiastici, per assegni, dotazioni, sussidj e pensioni per titoli ecclesiastici.

II. Degli incassi ottenuti per ordinarj redditi sulle sostanze da Parrocchie, ed altri Istituti rinunziate alla Cassa dello Stato, in correspettività di prestazioni ad essi preassegnate, e distintamente sugli assegni di ragione delle Parrocchie ed altri Istituti, amministrati per loro conto rispettivo dal Ministero, pur soggiungendo il conto degli arretrati inesatti.

III. Degl'incassi ottenuti in conto degli arretrati preservati pel patrimonio ecclesiastico, sugli assegni fatti già dall'Intendenza Camerale alli Benefizj parrocchiali delle provincie di Modena e Reggio, arretrati che per l'esazione furono passati al Ministero di Pubblica Economia, nell'occasione che fu incaricato dell'esazione dei redditi correnti di competenza delli detti Benefizj, soggiungendo distintamente il conto degli arretrati della classe predetta, tuttavia sussistenti allo spirare del 1841.

IV. Dei capitali esistenti in Cassa, di ragione delle Fabbricierie ed altri Istituti cessionarj dell'Intendenza Camerale, in forza dei versamenti eseguiti dai debitori, distinguendo i singoli Istituti creditori, e distinguendo eziandio i capitali fruttiferi dagli altri, per avventura divenuti infruttiferi.

V. Dei fondi pervenuti allo Stato per aggiudicazioni provocate dalle esazioni di partite, appartenenti ad Istituti ecclesiastici, indicando distintamente gl'Istituti cui siano riferibili le singole aggiudicazioni.

VI. Di tutti i carichi inscritti per cause ecclesiastiche, sia a favore di Chiese ed Istituti, sia a

l'individui, distinguendo gli stabili dagli al-
lizj, od altrimenti precarj.
l. E dei titoli non inscritti, non liquidi, ma
ati, od altrimenti prevedibili, sia a speciale
ione del debito pubblico, sia ad attribuzione
ltro ramo della Pubblica Azienda sostenuta
o Ministero, o per titoli riferibili ad affari
stici, come i reintegri per eccessi di paga-
compratori, sotto il passato Governo di beni
stici, il quale ultimo prospetto sarà fatto
eglio le circostanze siano per consentire, ed
a via approssimativa, e colle avvertenze e
che si possano riputare le più opprtune.

Al Ministero delle Finanze.

endosi che oltre i carichi sostenuti dalla Ge-
ntendenza Camerale, e dal Ministero di Pub-
onomia ed Istruzione, anche il Ministero
nanze abbia sostenuto spese in favore dei
enti ecclesiastici, specialmente per fabbric
abbia corrisposto sussidj a parrochi ed ad
clesiastici a seconda di Nostre Ordinanze, il
Ministero delle Finanze vorrà dare appunto
etto di tutte le spese fatte sino al 1841 in-
mente, per cause pie, non senza contrapporre
ssi per avventura conseguiti.
pure il prospetto dei mandati di Cassa
per acquisti di fondi, che a seconda dei no-
egni risultino essere avvenuti pel patrimonio
stico, ovvero per distinti ecclesiastici Istituti,
quanto alle fabbriche per Istituti più che
costruendo, o riparando a spese della Finanza,
elenco delle istesse fabbriche, corredando poi
li accennati prospetti di quelle osservazioni
glio possa riputar convenevoli.

Alli Governi di Modena, Reggio e Garfagnana

mno i prospetti di quelle spese tutte che colle
rispettive Casse abbiano sostenute sino a
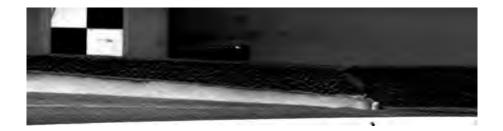
tutto il 1841, in favore di Chiese, Istituti ed individui ecclesiastici per fabbriche, Culto ed altri titoli qualunque.

Quelli fra i Governi altresì che per avventura abbiano direttamente l'amministrazione di qualche Istituto pio, daranno il sunto delle rispettive Aziende a tutto il 1841, e così produranno li rispettivi Stati di attività e passività inscritte al principio del 1842.

Al Governo di Massa, Carrara e Lunigiana.

Raccogliendo dall'Economato Ecclesiastico, e da qualunque altra parte le notizie opportune:

I. Darà il prospetto in epilogo di tutto quanto è stato incassato, e di tutto quanto è stato speso per cause di Religione e di Culto, partendo dall'epoca della politica ristaurazione del 1814, e giungendo a tutto l'anno 1841.

II. Darà il prospetto delle assegnazioni stabili, che siano state eseguite sopra proprietà qualsiansi, a favore d'Istituti ecclesiastici, come pure delle altre assegnazioni che per avventura siano state decretate in via provvisoria.

III. Darà il Prospetto di tutti gli Stabili, e delle altre proprietà d'ogni specie che siano inscritte nei Registri della Pubblica Amministrazione, o presso l'Economato Ecclesiastico, o presso altri Uffizi di provenienza d'Istituti Ecclesiastici soppressi dal 1796 in avanti.

IV. In quanto poi alli Fabbricati già Chiese o Conventi rimasti invenduti sotto li passati Governi, ed ora non producenti rendite, perchè destinati ad usi pubblici, saranno tali Fabbricati distintamente esposti col cenno della rispettiva odierna destinazione e col cenno eziandio delle spese in caso occorse per ricuperarli ed adattarli ad Istituti Religiosi.

V. E darà il Prospetto di tutti gli assegni a contanti, a Chiese, Instituti ed Individui Ecclesiastici che siano in corso ed inscritti a carico, tanto

dell'Economato Ecclesiastico, quanto di ogni altra Pubblica Azienda per conto dello Stato, e così della Sovranità al principio del corrente 1842.

VI. Potrà il Governo dei riuniti Territorj di Massa, Carrara e Lunigiana aggiungere in ciascheduno degli enunciati Prospetti le osservazioni che possa meglio riputar convenevoli, ritenuto che li Prospetti medesimi hanno lo scopo di determinare l'esatto e lo speso a tutto il 1841 per titoli del Patrimonio Ecclesiastico, e le sussistenti attività o passività del Patrimonio medesimo per entro la mentovata Provincia Estense.

Da ultimo disponiamo che i Ministri di Pubblica Economia, ed Istruzione, e delle Finanze, ed i quattro Governi Provinciali, debbano inoltrare nel più breve termine possibile i rispettivi sopra prescritti Conti e Prospetti alla Generale Intendenza Camerale, che poi colli proprii si farà sollecitamente a sottoporli alle Nostre considerazioni.

E perciò la Segreteria di Gabinetto trasmetterà intera Copia di questo Nostro Sovrano Chirografo alla predetta Generale Intendenza Camerale, e ne trasmetterà estratti agli altri Dicasteri per le parti rispettive.

Modena, 3 marzo 1842.

Firm. FRANCESCO.

La presente Copia è pienamente conforme al suo originale
Dott. CARLO PARISI, *Segret. di Gabinetto*,

ALLEGATO C.

PROSPETTO dimostrativo quali sostanze di provenienza Ecclesiastica abbia amministrato dal 1814 a tutto il 1852. La Generale Intendenza Camerale degli Estensi dominj, quale succeduta al Demanio Italiano, e quali spese siensi sostenute in tale periodo di tempo dalle diverse Amministrazioni Laicali dello Stato a favore della Chiesa e Cause Pie: compilato a senso del Venerato Sovrano Chirografo 3 marzo 1842, e colla norma delle successive massime dalla Superiorità stabilite in soggetto matrice.

Le attività del Monte di Milano all'8 febbrajo 1814, in ammini-
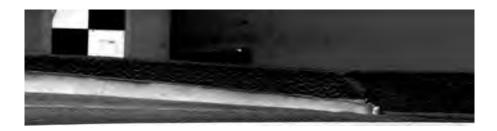
Riporto L.		6,351.063, 84. 5
Si aggiungono le rendite avute dall'8 febbrajo 1814 a tutto il 1852, sopra le predette attività del Monte, finchè restarono in amministrazione della Camerale Intendenza, e come dai relativi conteggi uniti nel fascicolo H »		2,291,863, 48. 4
Attività complessiva alla fine del 1852 . . »		8,642,927. 32. 9
La quale attività deve però diminuirsi giusta le risultanze di detti conteggi:		
1.° Delle passività scopertesi sopra detto patrimonio durante il preaccennato periodo di tempo, e dei frutti sulle passività stesse pagati al disopra di tutte le attività sopragiunte e dei redditi da queste percetti, e così di	L. 3,205,586. 30. 2	
2.° Delle attività riconosciute insussistenti sopra quanto si ebbe per sopravvenute attività per . . . . . . »	1,023.542. 92. 8	
	»	4,229,139. 23. —
Restano perciò disponibili . . . . L.		4,413,788. 09. 9

Torna opportuno il premettere qui alcune avvertenze in ordine ai beni d'origine ecclesiastica nel Massese e nella Garfagnana, onde si conosca che di essi nulla rimane nelle mani dell'Autorità Secolare.

Quando l'Arciduchessa Maria Beatrice andò al possesso nel 1816 del ducato di Massa e Carrara, rinunziò alla Chiesa tutte le accennate sostanze, e col mezzo di un economato ecclesiastico ivi istituito all'uopo, furono completamente assegnate a diversi individui o Istituti Religiosi

Quanto poi agli altri della Garfagnana per un'annua complessiva rendita di modenesi	L. 22,671. 12
furono in base di proposta dell'arcivescovo di Lucca e con breve Pontificio 11 maggio 1819 assegnate quanto a .	» 17,793. 14
a parocchie e fabbricerie di	

Da riportarsi L. 4,413,788. 09. 9

Riporto L. 4,413,788. 09. 6

quella provincia, e le restanti » 4,877. 18
alla Chiesa abbasiate di Castel Nuovo per la celebrazione di tante Messe.

La prima assegnazione ebbe effetto: la seconda è pendente, per trattarsi d'attività che si ritengono insussistenti. Sarebbe opportuno che della seguita precitata rinunzia delle attività di Garfagnana l'Augusto Sovrano emettesse definitivo Decreto.

Premesse queste cose, si contrappongono ora all'attività disponibile tutte le spese che dal 1814 a tutto il 1852 furono sostenute dalle amministrazioni laicali a prò della Chiesa e cause Pie, o con assegnazioni di attività, o con isborso di somme, o in qualsiasi altra maniera di beneficenza, ma sempre nei limiti prescritti dalle superiori massime.

Riepilogando quindi quanto fu dato e largito, o speso come sopra, giusta più categorica indicazione nell'allegato, che sotto la lettera A si pone qui in fine, e meglio dai conti delle varie amministrazioni raccolti negli infranotati fascicoli esistenti negli Atti Camerali, si hanno i seguenti estremi:

			Somme che si completano
Ministero di Finanza	F. A.	L.	1,236,788. 57
Governo di Modena	» B.	»	55,311. 96
Ministero dell'Interno	» C.	»	812,672. 66
Governo di Reggio .	» D.	»	55,579. 90
Governo di Garfagnana	» E.	»	20,820. 74
Governo di Massa .	» F.	»	407,338. 74
Economato della C. R.	» G.	»	70,648. 39
Intendenza Camerale	» H.	»	5,051,682. 23
Capitale corrispondente all'annualità perpetua, tuttavia in corso a favore d'Istituti Eccles. quanto a L. 11,539. 74 a carico del Ministero di Finanza e per L. 59,764. 20 a carico della D. C. In tutto annue L. 71,313. 96.	F. I.	L.	1,426,278. 80

» 10,036,121. 99. —

Eccesso di spese e carichi in . . . . . . L. 5,622,333. 89. 1

Il qual eccesso si porterebbe a misura ben più rilevante, ove i vari Dicasteri che sborsarono di tempo in tempo effettive somme a benefizio della Chiesa avessero posto a loro credito il frutto corrispondente alle somme stesse dall'atto dello sborso in avanti; il che sarebbe stato tanto più equo, in quanto che si sono posti a credito del patrimonio ecclesiastico anche i frutti ottenuti da D. C. sopra i beni da Lei amministrati d'origine ecclesiastica; ed ove si fossero calcolate a favore dello Stato le L. 8.372.108. 77, da esso pagate a tutto il 1852, per temporanee pensioni ecclesiastiche.

Ciò valga a più luminosa prova della larghezza, con che l'Autorità secolare mette innanzi i titoli creditorj che Ella professa per le cause in discorso, e dei ristretti limiti a cui ridusse i contemplati nel presente Prospetto.

APPENDICE *dimostrativa quali sostanze derivanti da religiose corporazioni soppresse si trovino in Amministrazione della Camerale Intendenza, pervenuti a questo Stato coll' aggregazione del Ducato di Guastalla e pei trattati del* 1814.

Attività già Parmensi		Annualità		Capitale Corrisp.
Beni affittati in destra all'Enza alla fine del 1852 . . .	L.	65,003. —	L.	1,300,060. —. —
Beni nel Guastallese affittati come sopra	»	45,143. 69	»	992,873. 80. —
Totale in stabili	L.	110,146. 69.	L.	2,262,933. 80 —
Censi già attivi del Ducato di Parma e ritenuti d'origine ecclesiastica	L.	. . . 15,250. 65	L.	305,013 00
Legati come sopra	»	. . . 125. 40	»	2,508 —
Sommano le attività	L.	. . . 125,522. 74.	L.	2,510,454, 80
Passività.				
Le passività gravitanti sulle predette attività per annue prestazioni a Conventi, Parrochi, Capellani ammontano ad italiane L. 26,592. 14. (annuali), capitale L. 531,842. 80; alle quali, aggiungendo le imposte prediali, che ristrettivamente agli stabili, di cui qui si tratta, può ritenersi di approssimative L. 22,500. — 450,000 —	L.	. . 49,092. 14.	L.	981,852. 80
Resta l'attivo netto di	L.	. . 76,430. 60.	L.	1,528,612. 00

ertenza però che in ordine ai Censi e Prestazioni qui
iti, il Governo di Parma pretenderebbe la restituzione
secondo Lui, non contemplato dal Trattato di Firenze

tività poi pervenute in 1814 a questo Stato, d'origine
a, non restano in oggi in Amministrazione Camerale
uenti:

ili, con valore determinato sopra l'annua		
siva loro pensione d'affitto di L. 1084. 75.	L.	21,695. —
per un annuo canone di L. 889. 48. . .	»	17,989. 60
per un annualità di L. 1441. 39 . . .	»	28,827. 80
per annue L. 147. 67.	»	2953. 40
prezzi di proprietà ecclesiastiche vendute	»	73,275. 40
a) In tutto	L.	144,742. 20
alore attribuito, come si vide più sopra, ai		
li già ecclesiastici, che servendo ad uso pub-		
n potevano restituirsi per	L.	440,480. 95
b) Sommano	L.	585,233. 15

, li 17 maggio 1855.

Firm. Muratori, V. Segretario Camerale.

Visto
L'Intendente Generale Camerale.
Firm. Gandini.

Allegato A.

sunto delle spese contemplate per ogni Dicastero.

Ministero di Finanza.

ottobre 1842	L.	1,635,764. 81
al med. spoglio	»	712,787. 26
febbrajo 1843	»	224,676. 27
marzo 1844	»	110,802. 30
Da riportarsi	L.	2,684,030. 64

attività, che restano dopo le tante assegnazioni a favore
a delle altre sostanze, e delle moltissime di natura cam-
per la massima parte piuttosto d'ingombro ai registri, che
'amministrazione, poco o nulla ritraendosi da esse.
I tiene qui calcolo d'una restanza attiva del patrimonio ec-
alla fine del 1882, per un cumulo di L, 1,052,823, 08, co-
stituita da tanti arretrati insoluti, e inesigibili quasi tutti.

	Riporto L.	2,684,030. 64
» 15 novembre 1852	»	252,890. 30
» 2 novembre 1853	»	19,951. 54
» 10 gennajo 1853 (ramo pensioni) . . .	»	159,389. 24
» 10 dicembre 1852 (debito pubblico) . .	»	34,169. 61
» 25 aprile 1855 (debito pubblico) . . .	»	80,192. 45
	L.	3,230,623. 78

Che vanno diminuite delle sotto notate partite i cui fondi vennero forniti dalla Finanza, ma che si restano ai seguenti conti:

Governo di Massa	L.	184,564. 39	
Governo di Reggio	»	32,580. —	
Governo di Garfagnana	»	17,163. —	
Intendenza Camerale	»	78,765. 19	
Importo del Legato Ami Visconti di Milano	»	118,965. 37	
Somma portata dalla suddetta appendice, perchè compresa nei conti del Ministero di Pubblica Economia	»	712,787. 26	
		»	1,094,835. 21
Rimane il credito di Finanza		L.	2,135,688. 57

Governo di Modena.

Quantunque questo Governo abbia calcolato a suo favore, secondo il conto da lui prodotto colla data 30 novembre 1846, una spesa a tutto il 1841 depurata dai redditi di	L. 1,273,593. 09	
pure per tante esclusioni volute dal Voto Fontana e sanzionate dal Ministero di Finanza per un complesso di	L. 1,218,281. 13	
a) Restano contemplate sole	L.	55,311. 96
Da riportarsi	L.	2,191,100. 53

a) I titoli che non si vollero qui contemplati riguardano spese fatte con denari del Pubblico Erario a favore degl'Istituti di S. Bernardino delle figlie di Gesù, della Provvidenza, delle Suore della Carità, dei Fate-Bene-Fratelli, dell'Ospitale dell'Educandato di S. Paolo.

		Riporto L. 2,191,100. 53
b) Ministro dell'Interno.		
Spese a tutto il 1841 ed ammesse dalle prestabilite massime . .	L. 679,832. 16	
Idem a tutto il 1850.	» 88,490. 07	
c) Idem a tutto il 1852. . . .	» 44,350. 43	
In tutto		L. 812,672. 66
Governo di Reggio.		
A tutto il 1841, per fabbriche di chiese, oggetti di culto ed assegni ad ecclesiastici	L. 36,889. 79	
Dal 1842 a tutto il 1850, per come sopra	» 16,653. 11	
Dal 1.° del 1851 a tutto il 1852	» 2,040. —	
In tutto		» 55,579. 90
Governo di Garfagnana		
Le spese sostenute da questo Governo per oggetti di culto sono distinte come segue:		
A tutto il 1841	L. 198,90. 20	
A tutto il 1850	» 873. —	
A tutto il 1852	» 57. 54	
In tutto		» 20,820. 74
Governo di Massa.		
Per titoli compresi nej conti del Ministero di Finanza, e qui trasportati, come si indicò qui sopra	L. 134,574. 39	
Per titoli compresi nei conti del Ministero dell' Interno a tutto il 1852, e qui portati perchè riguardanti i Seminarj di Massa, Garfagnana	» 251,284. 35	
Da riportarsi	L. 385,858. 74	L. 3,080,173. 83

b) Dai conti di questa magistratura furono escluse le spese per dotare il capitolo di Modena e simili.

c) Da questo conto si sono esclusi tutti i titoli della natura di quelli citati nella premessa nota *a*).

Riporto	L. 385,858. 74	L. 3,080,173. 83
Assegno al Vescosco di Massa per gli anni 1851 e 1852 levato dai conti Camerali	» 21,480. —	
In tutto		L. 407,338. 74

Economato della R. Cassa

I titoli di spese sue sono i seguenti:

Per l'erezione della Capella de'PP. Signorini di Modena . . .	L. 8,060. 74	
In adattamento dell'Ospizio de'Padri stessi	» 3,517. 53	
Per alzamento del Convento de'Domenicani in Modena	» 59,070. 12	
In tutto		L. 70,648. 39

Intendenza Camerale.

Per tante assegnazioni a favore di Parrocchie, Fabbricerie e corpi diversi Ecclesiastici comprese nel conto di Ragioneria 12 novembre 1852, per una somma di .	L. 4,000,898. 62	
E per frutti insoluti assegnati come sopra, e compresi nel conto stesso nelle L. 1,956,604, 34. 1, riguardante anche le attività insussistenti, e così giusta verifiche fatte	» 27,580. 73	
a) Spese negli anni 1851, e 1852 come da relativo conto di ragioneria	» 120,628. 44	
b) Speso a tutto il 1852, pel nuovo convento e chiesa de'Capuccini in Pavullo, comprese L. 32,000 qui portate dai conti di Finanza	L. 60,000. —	
c) Spese per un terzo degli sti-		
Da riportarsi	L. 4,209,107. 79	L. 3,558,160. 96

a) Qui non sono comprese L. 21,480, per assegni al vescovo di Massa che figurano alla relativa partita.

b) Per questa grandiosa fabbrica, tuttavia in costruzione, fu disposta a tutto il 1855, un ulterior somma di L. 42,000.

c) Non si calcola la spesa di stipendj per gli anni 1851, e 1852, in vista della tenuità delle sostanze d'origine ecclesiastica in maneggio tuttora della D. Camera.

Riporto	L. 4,209,107. 78	L. 3,558,160. 96
pendj degl'Impiegati Camerali a tutto il 1850, in causa della gestione tenutosi dal patrimonio ecclesiastico e determinata a tale misura per massima fissata dalla superiorità . . . . »	175,427. 84	
Dotazione alle Suore della Provvidenza e alle Figlie di Gesù in Modena, come dal predetto conto »	667,146. 60	
In tutto		L. 5,051,682. 23
Si aggiunga il capitale corrispondente all'annualità perpetua in corso alla fine del 1852 a favore d'Istituti Ecclesiastici per . L.	11,539. 74	
A carico del Ministero di Finanza per . . . . »	59,774. 20	
A carico della D. Camera e così per annue . . . . L.	71,313. 94	L. 1,426,278. 80
Si avrà una spesa e un carico di		L. 10,036,121. 99

Modena, 17 *maggio* 1855.

Firm. MURATORI V. Segretario Camerale.

Visto.

L'Intendente Generale Camerale

Firm. GANDINI.

Allegato D.

RIEPILOGO *de' primi 6 Prospetti compilati secondo le massime indicate nella Memoria del signor Consigliere Galvani.*

Capitale corrispondente agli Assegni perpetui a favor della Chiesa e Cause Pie nel Ducato di Modena secondo la Convenzione 18 marzo 1817 (Prospetto I.°) . . . . L.	1,962,101. 00
Attività toccate al medesimo Ducato, e offerte dall'Augusto Francesco IV alla Chiesa e Cause Pie, in sostituzione pur anche de'predetti Assegni perpetui, (Prospetto I.°). in italiane . . . L. 197,3076,597	
Da riportarsi L.	1,962,101. 00
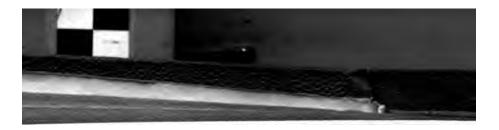
Riporto L.	1,962,101. 00
Quindi l'offerta supera il primitivo Patrimonio della Chiesa di . . . . »	15,975. 597
Tornano le . . L.	1,978,076. 597
Le spese sostenute dal 1814 a tutto il 1852 dalle diverse Amministrazioni laicali a favor della Chiesa e Cause Pie (Prospetto II.°) fu di . . . . . »	12,285,181. 360
Quindi la spesa fu superiore alle Attività rinunziate di (Prospetto III.°) . . . . »	10,307,054. 763
Alla qual somma se si aggiunge il Capitale corrispondente agli Assegni perpetui tuttavia in corso a favore d'individui o Corpi Religiosi (Prospetto IV.°) in . . . . »	1,426,278. 800
Emerge che lo Stato per spese sostenute, e per carichi addossatisi a favor della Chiesa ha impiegata una somma di . . . . »	11,733,333. 563
più di quanto d'origine Ecclestica ottenne dalle Convenzioni Diplomatiche.	
Che se contrappor si voglia a tal somma il valore degli immobili in amministrazione dell'autorità laicale (Prospetto V.°) determinati del valore d'italiane . . . . L. 462,175. 95	
Non che il valore delle Attività pervedute a questo Stato d'origine Ecclesiastica, pel Trattato di Firenze del 1844 (Prospetto VI.°) in . . . . »1,528,612. 00	
E così in tutto . . . »	1,990,787. 950
Rimarrà sempre una spesa superiore a quanto ebbe lo Stato di . . . . »	9,742,545. 613

Modena, 3 *maggio* 1855.

Firmato Muratori, Vice Segretario Camerale.

Visto
L'Intendente Generale Camerale
Firmato. Gandini.

Noi Francesco V, ecc.

Per compiere la separarazione del Patrimonio Ecclesiastico da quello dello Stato con riguardo alla misura degli obblighi relativamente assunti, ed al modo con cui questi erano stati soddisfatti sopra-

tutto dall'Augusto Nostro Genitore di sempre cara e gloriosa memoria e da Noi, Ci rivolgemmo al regnante Sommo Pontefice Pio IX per concertare colla Santità Sua quelle analoghe disposizioni che potessero riuscire, non solo a reciproca soddisfazione, ma a tranquillità ben anche della Nostra coscienza.

Essendo quindi piaciuto al paterno animo di Sua Beatitudine di accogliere sul particolare una speciale Nostra Esposizione dei suddetti obblighi, delle dipendenti soddisfazioni, non che delle pie fondazioni spontaneamente promosse dal preossequiato Nostro Genitore e da Noi, si è anche degnata, con Suo venerato Breve del 13 Giugno a. c., in vista specialmente delle notevoli eccedenze riscontrate in queste ultime:

a) di concedere che le dotazioni assegnate come sopra dal Nostro Augusto Genitore e da Noi ad Ordini Religiosi s' intendano attribuite soltanto alle Famiglie dei prefati Ordini che dimorano nei Nostri Dominj, talchè non possano mai senza l'assenso o Nostro o dei legittimi Nostri Successori venire addette ad altre Famiglie dimoranti all' estero tuttocchè appartenenti agli Ordini stessi:

b) di ammettere nei Sovrani Estensi la facoltà di proporre alla Santa Sede la permutazione delle dette dotazioni dall' uno all' altro Ordine Religioso ogniqualvolta ciò venga persuaso dalle mutate circostanze e dal miglior utile della Chiesa:

c) finalmente di liberare da qualsivoglia vincolo canonico tutte quelle residue proprietà tanto di certa, quanto di presumibile provenienza Ecclesiastica, che in questi Nostri Dominj si trovano ora in amministrazione della Nostra Ducal Camera, attribuendole a Noi ed allo Stato Nostro in piena e libera proprietà.

In sequela pertanto di quest'ultima favorevole Dichiarazione Pontificia Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Ogniqualvolta la Nostra Ducal Camera debitamente autorizzata si farà quind' innanzi a disporre
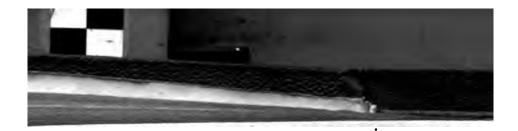
ove è più facile che abbia contatti sempre pericolosi. D'altronde il castigo è più esemplare. Non lo condannai a più, in vista che appena Noi sapevamo delle convenzioni del 1864 (1764), che l'invocazione del 17 marzo fatta nella sentenza non è sostenibile, specialmente poi per non avere l'Austria nel 1831, voluto riconoscere per esistente detta convenzione allorchè mio padre chiese o la consegna o la punizione dei ribelli presi in mare e condotti a Venezia, che l'Austria mise in libertà. La confisca come non nel Codice è tolta tacitamente.

Se loro signori non hanno gravi motivi da sospendere di dare evasione a ciò diano corso alla sentenza. Prego a compilare ciò che dovrassi mettere nel foglio e ciò che dovrassi comunicare al maresciallo Radetzky se occorresse, e ciò per evitare che al Comando generale facciano qualche compilazione poco sensata. S'intende che sia un semplice sunto e non il testo della sentenza. Direi che si citasse tutt'al più la Legge del 1764 *non già* quella del 17 marzo 1853, posteriore al delitto ed all'arresto.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

FINE.

INDICE

DEL SECONDO VOLUME

Categoria I.

Chirografi, Rescritti ed altre Determinazioni intorno a materie criminali, come revisioni volute di sentenze passate anche in giudicato, condanne arbitrarie, tribunali eccezionali ed altre particolarità relative.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
22 giugno 1849	II	2.ª	1.	12 agosto 1853	CXII	2.ª	102.
27 » »	CXLV	1.ª	187.	20 ottob. 1854	XLI	1.ª	57.
20 marzo 1850	LXXIV	2.ª	69.	1 dicem. »	XCIV	»	102.
11 dicem. »	CXIII	»	103.	12 nov. 1856	XXX	»	30.
luglio 1851	CXL	1.ª	179.	12 » »	XVIII	2.ª	17.
7 nov. »	XXXI	»	29.	21 luglio 1857	XCII	»	86.
10 ottob. »	LXXXVI	»	90.	15 ottob. »	XXXVI	»	30.
22 magg. 1853	III	»	3.	27 sett. 1858	CXXXIX	1.ª	176.
9 agosto »	XLIV	»	40.	27 dicem. »	CXV	»	127.
10 » »	IV	»	3.	20 febb. 1859	XXX	»	29.

Categoria V.

Arbitrii accordati ai militari sui cittadini per vendicarsi d'insulti che loro venissero fatti, per prevenire e punire tumulti, abusi di potere lodati, ecc.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
19 genn. 1831	LXVI	1.ª	61.	12 nov. 1850	I	1.ª	1.
19 » »	LXVIII	»	62.	31 luglio 1854	V	»	5.
8 nov. 1847	XLVIII	»	44.	7 ottob. 1857	XIII	»	16.
30 luglio 1849	XLVII	»	42.	30 luglio 1858	XXV	»	15.
18 marzo 1850	CXXIV	»	146.	25 marzo 1859	XXIV	»	22.

Categoria VI.

Premii accordati, elogi prodigati alle truppe od altri che operarono anche riprovevolmente, purchè a favore del Governo ed in odio de' liberali.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
3 luglio 1837	LXII	2.ª	57.	18 giugno 1857	XXVII	2.ª	25.
16 marzo 1848	XXXVI	»	28.	13 ottob. 1857	XXXIX	»	36.
28 febb. 1849	XLIII	1.ª	38.	15 » »	VIII	»	5.
13 ottob. »	CXV	2.ª	104.	4 agosto 1858	XVI	1.ª	14.
20 » »	LXXXVIII	1.	92.	4 » »	XVII	»	17.
7 giugno 1850	CXIX	»	132.	4 » »	XVIII	»	17.
22 aprile 1853	XXVIII	2.ª	25.				

Categoria VII.

Destituzioni da impieghi per cause politiche o non ispiegate.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
26 marzo 1831	CXXXVIII	1.ª	176.	23 agosto 1857	XLII	1.ª	38.
19 genn. 1837	LXXXII	»	86.	4 settem. 1853	LXXII	»	66.
21 » 1829	LI	»	44.	14 » »	XXIX	2.ª	25.
23 luglio 1849	CLV	»	200.	17 maggio 1859	XXVI	1.ª	25.
12 maggio 1850	CLIV	»	199	. . . .		5.ª	155.
1.° agosto 1851	CXXVII	»	156.				

Categoria XIII.

Chirografi ed altri documenti relativi alla Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana.

Categoria XIV.

Chirografi co'quali sono determinati i beni di proprietà dello Stato, o regolata la loro erogazione.

Categoria XV.

Disposizioni emanate ne' pericoli politici a difesa dello Stato.

Categoria XVI.

Chirografi ed altri Decreti che dispongono sui beni Ecclesiastici, dei pubblici Stabilimenti, Opere Pie, ecc.

Categoria XVII.

Chirografi bizzarri.

Categoria XVIII.

Chirografi varj.

Categoria XIX.

Carteggi relativi ad affari diversi.

Categoria XX.

Relazioni e Memorie diverse.

Sopra materie criminali:

II. Sopra materie politiche:

III. Sopra materie amministrative e legali: